COPIA

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

IN NOME DI SUA SANTITÀ

PAPA FRANCESCO

IL TRIBUNALE

Composto dai signori Magistrati

1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe PIGNATONE, Presidente
2) Ill.mo Sig. Prof. Venerando MARANO, Giudice
3) Ill.mo Sig. Prof. Carlo BONZANO, Giudice

riunito in camera di consiglio,

invocato il SS.mo Nome di Dio per essere illuminato sulle proprie decisioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale prot. n. 45/19 Reg. Gen. Pen., in cui risultano costituite quali parti civili:

SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Paola SEVERINO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SEDE APOSTOLICA (A.P.S.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Maria FLICK, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (I.O.R.), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fabio LIPARI, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA (A.S.I.F.), rappresentata e difesa dall'Avv. Anita TITOMANLIO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

PERLASCA Mons. Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Angelo Alessandro SAMMARCO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale,

a carico di

CARLINO Mons. Mauro – cittadino italiano, nato a Lecce il 26 marzo 1976 ed ivi residente in Via Gramsci n. 27, difeso dagli Avvocati Salvino MONDELLO e Agnese CAMILLI CARISSIMI, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

CRASSO Enrico – cittadino italiano, nato a Roma il 24 luglio 1948 e residente a Ruvigliana, Lugano (CH), difeso dall'Avv. Luigi PANELLA, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

DI RUZZA Tommaso – cittadino italiano, nato ad Aquino (FR) il 21 aprile 1975 e residente a Roma, difeso dagli Avvocati Roberto BORGOGNO e Angela VALENTE, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

MAROGNA Cecilia – cittadina italiana, nata a Cagliari il 22 febbraio 1981 ed ivi residente in Via G. Rossini n. 69, difesa dagli Avvocati Giuseppe DI SERA e Fiorino RUGGIO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

MINCIONE Raffaele – cittadino svizzero, nato a Pomezia (RM) il 10 gennaio 1965 e residente a Celerina (CH), difeso dagli Avvocati Andrea ZAPPALÀ e Gian Domenico CAIAZZA, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

SQUILLACE Nicola – cittadino italiano, nato a Crotone il 6 agosto 1964 e residente a Milano, Via Cusani n.7, difeso dall'Avv. Domenico AIELLO elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

TIRABASSI Fabrizio – cittadino italiano, nato a Roma il 15 agosto 1965 ed ivi residente in Via San Damaso n. 34, difeso dagli Avvocati Cataldo INTRIERI e Massimo BASSI,

elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

TORZI Gianluigi – cittadino italiano, nato a Termoli (CB) il 16 gennaio 1979, iscritto A.I.R.E., domiciliato in 374 Kinds Road, Londra, difeso dagli Avvocati Prof. Mario ZANCHETTI e Marco FRANCO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

BECCIU S.E.R. Card. Giovanni Angelo – cittadino vaticano, nato a Pattada (SS) il 2 giugno 1948 e residente nella zona extraterritoriale del Palazzo del Sant'Uffizio, difeso dagli Avvocati Fabio VIGLIONE e Maria Concetta MARZO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

BRULHART René – cittadino svizzero, nato a Baar (Svizzera) il 18 luglio 1972 e residente a Zurigo (Svizzera) in Foerrlibukstrasse n.185, difeso dagli Avvocati Filippo DINACCI e Ugo DINACCI, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O. - in persona del legale rappresentante Cecilia MAROGNA, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BVDID SI 88338990, difesa dagli Avvocati Giuseppe DI SERA e Fiorino RUGGIO, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

PRESTIGE FAMILY OFFICE SA - in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano Via Antonio Fogazzaro n.3, 6900, difesa dall' Avv. Luigi PANELLA, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

SOGENEL CAPITAL INVESTMENT - in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano Via Antonio Fogazzaro n.3, 6900, difesa dall'Avv. Luigi PANELLA, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

HP FINANCE LLC - in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor, U.S.A., difesa dall' Avv. Luigi PANELLA, elettivamente domiciliati nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale;

imputati

come in atti, in ragione in particolare delle imputazioni di cui alle richieste per il decreto di citazione depositate il 1° luglio 2021, integrate e modificate con la richiesta per il decreto di citazione a giudizio depositata il 24 gennaio 2022 e con ogni ulteriore e successiva modifica, integrazione e precisazione, depositata nel corso del giudizio come dagli atti di seguito riprodotti in copia e costituenti parte integrante del presente provvedimento.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 01 LUG. 2021
IL CANCELLIERE

Tribunale dello Stato Città del Vaticano

Oggetto: richiesta di emissione di decreto di citazione - Prot. N. 45/19 RGP - Prot. N. 22/20 RGP - Prot. N. 45/2020 RGP.

Procedimento penale a carico di:

1. Mauro CARLINO, nato a Lecce il 26-3-1976, assistito dall'avv. Salvino Mondello, del Foro di Roma.
2. Enrico CRASSO, nato a Roma il 24-7-1948, assistito dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.
3. Tommaso DI RUZZA, nato ad Aquino (FR), il 21-4-1975, assistito dall'avv. Roberto Borgogno, del Foro di Roma.
4. Cecilia MAROGNA, nata a Cagliari il 22-2-1981, assistita dall'avv. Maria Cristina Zanni, del Foro di Cagliari, e dall'avv. Fabio Federico, del Foro di Milano.
5. Raffaele MINCIONE, nato a Pomezia (RM) il 10-1-1965, assistito dall'avv. Andrea Zappalà e dall'avv. Luigi Giuliano del Foro di Roma.
6. Nicola SQUILLACE, nato a Crotone il 6-8-1964 assistito dall'avv. Domenico Aiello, del Foro di Milano.
7. Fabrizio TIRABASSI, nato a Roma 15-8-1965, assistito dagli avv. Cataldo Intrieri, del Foro di Roma, e dall'avv. Massimo Bassi, del Foro di Milano.
8. Gianluigi TORZI, nato a Termoli (CB) il 16-1-1979 assistito dall'avv. Marco Franco, del Foro di Roma, e dall'avv. Ambra Giovene, del Foro di Roma.
9. LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., in persona del legale rappresentante Cecilia MAROGNA, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, assistita dall'avv. Maria Cristina Zanni, del Foro di Cagliari, e dall'avv. Fabio Federico, del Foro di Milano.
10. PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n. 3, assistito dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.
11. SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n. 315, assistito dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.

STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
TRIBUNALE

12. HP FINANCE, in persona del legale rappresentante Enrico CRASSO, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor, assistito dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.

Si procede separatamente nei confronti di

13. René BRÜLHART, nato a Baar (Ch) il 18-7-1972 assistito dall'avv. Filippo Dinacci, del Foro di Roma.

Inoltre, poiché a norma dell'art. 6, comma 4, della l. 16-4-2020 n. CCCLI, per come integrato dal n. 1 della *Lettera Apostolica* in forma di *Motu Proprio* del 30-4-2021, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi di cui al canone 1405, co. 1, del codice di diritto canonico, sono giudicati dal Tribunale "*previo assenso del Sommo Pontefice*", viene altresì richiesta l'emissione di decreto di citazione a carico di:

14. Angelo BECCIU, nato a Pattada (SS) il 2-6-1948 assistito dall'avv. Fabio Viglione, del Foro di Roma.

in quanto assentito dal Santo Padre in data 19-6-2021.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO TRIBUNALE

Capi di imputazione

→ Raffaele MINCIONE

a- **(1) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)**
perché con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL SARL (successivamente denominata: WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL), gestore del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Segreteria di Stato la sottoscrizione per 100 milioni di USD delle azioni del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1):

a) prima che il 9-7-2014 la medesima Segreteria di Stato approvasse tale proposta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le n. 37.264,73 proprie quote di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) a THE CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre riferibile allo stesso Raffaele MINCIONE - ad un valore corrispondente complessivo di Euro 64.435.935,30 e a un prezzo unitario di Euro 1.729,14, basato sul *Net Asset Value - NAV* al 31-12-2013, diventando così il beneficiario economico di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RESS1) per conto di Raffaele MINCIONE;

b) in concomitanza alla sottoscrizione da parte di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle azioni di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), avvenuta il 31-7-2014:

b1) nella riunione del 23-7-2014 il *board* di 60SA LIMITED attribuiva all'*asset* posseduto (un immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue: d'ora in poi citato anche come il "*Palazzo di Londra*" o l'"*immobile di Londra*") il valore, del tutto ingiustificato, di 230 mln/GBP a fronte di una valutazione di poco precedente pari a 129 mln/GBP;

b2) nel luglio 2014 venivano emesse n. 79.222,72 azioni di classe B2 per 66 mln/GBP corrispondente ad un valore unitario di Euro 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento dell'immobile il valore di 230 mln/GBP;

b3) ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), in violazione del Regolamento del Fondo - e sottraendo in tal modo, risorse finanziarie al progetto di ampliamento dell'immobile che, rappresentato nella proposta del 24-6-2014 alla Segreteria di Stato, aveva costituito una delle motivazioni che avevano indotto quest'ultima ad accettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a Raffaele MINCIONE, per il tramite del THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, n. 30.700 azioni di categoria B per un valore nominale di 30,7 mln/Euro, più riserve per 48,2 mln/Euro, per un ammontare complessivo di 78,9 mln/Euro, corrispondente ad un NAV di Euro 2.568,44; in tal modo, il predetto procurava a sé un ingiusto profitto con danno per la Segreteria di Stato per un importo complessivo di 78,9 mln/Euro.

Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 al 31-7-2014.

→Angelo BECCIU
→Raffaele MINCIONE
→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

b- (1) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, A. BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, dunque, pubblici ufficiali, R. MINCIONE, tramite WRM CAPITAL SA, quale *General Partner* del fondo di cui *infra*, e Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, agendo in palese conflitto di interessi, si appropriavano, convertendola a proprio profitto, e, comunque, consentivano che altri se ne appropriassero, di parte delle liquidità versate dalla Segreteria di Stato nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 dollari USA.
Tale liquidità era stata ottenuta ricorrendo ad una complessa architettura finanziaria (c.d. *credit lombard*), consistita nella concessione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro posseduti dalla Segreteria di Stato medesima e derivanti, in gran parte, dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro.
In particolare, TIRABASSI e BECCIU, nelle rispettive qualità, davano disposizioni affinché il citato fondo ATHENA effettuasse, tra il 2014 ed il 2018, le seguenti operazioni:
a) depositi in conti correnti bancari presso DEUTSCHE BANK per circa 38 milioni USD;
b) acquisizione di azioni della società STROSO, con sede in Jersey e detentrice di un immobile in Londra, Kensal Road, per circa 13 milioni USD;
c) sottoscrizione di un Bond emesso da TIME AND LIFE SA (società facente capo a MINCIONE) per 16 milioni USD;
d) erogazione di finanziamento a CESSINA LIMITED per 20 milioni USD (società a cui fa capo un'altra iniziativa immobiliare di Raffaele MINCIONE in Londra, Kensal Road);
e) acquisizione del 30% di ALEX SRL, società titolare (per il tramite di OWL SPA di cui detiene il 58,2%), di una quota del 14% in TAS SPA (società italiana del settore tecnologico quotata in borsa) a sua volta oggetto di una ristrutturazione finanziaria a cui ha partecipato anche ALEX SRL;
f) acquisizione di n. 26 quote del fondo immobiliare TIZIANO SAN NICOLA della SORGENTE SGR;

g) acquisizione di azioni BANCA CARIGE;
h) acquisizione di azioni della BANCA POPOLARE DI MILANO;
i) acquisizione di azioni della RETELIT;
l) sottoscrizione di 5 milioni di Euro nelle obbligazioni cat. A1 emesse dalla società italiana SIERRA ONE SPV SRL che in data 23-5-2018 aveva acquistato crediti vantati dall'OSPEDALE FATEBENEFRATELLI nei confronti della ASL Roma 1 e che si era impegnata a riconoscere alla SUNSET ENTERPRISE LTD, società facente capo a Gianluigi TORZI, la somma di 4 mln/€ a titolo di commissione a fronte del valore della complessiva operazione di cartolarizzazione pari a 16 mln/€.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 20-6-2014 al 3-12-2018.

→Angelo BECCIU
→Enrico CRASSO
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI

c- (1) violazione degli artt. 63, 64 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, A. BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, entrambi pubblici ufficiali, E. CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, in violazione dell'art. 172 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* che riserva all'APSA l'amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede ed i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana e, dunque, con abuso della loro qualità e poteri, approvavano l'investimento, attraverso l'operazione meglio descritta *sub* b), per 100 milioni di USD nel fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1), senza alcuna preventiva verifica del contraente e senza alcuna previa attività istruttoria. Ciò a dispetto delle informazioni all'epoca disponibili che avrebbero dovuto indurre a dubitare della affidabilità di R. MINCIONE, oggetto nel giugno 2013 di articoli di stampa e di un'informativa della Gendarmeria vaticana a firma del Dott. ALESSANDRINI del 20-6-2013 dai quali emergevano elementi reputazionali negativi. Le predette attività sono state poste in essere al fine di far ottenere a R. MINCIONE un indebito vantaggio per sé o per altri e comunque arrecando un danno ingiusto alla Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano in data 9-7-2014.

→Angelo BECCIU
→Enrico CRASSO
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI

d- **(1) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:**
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, A. BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblici ufficiali, E. CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, R. MINCIONE tramite WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, quale *General Partner* del fondo di cui *infra*:
a) disponevano che somme vincolate a finalità di carità venissero impiegate per attività altamente speculative e, comunque, contrarie a quelle per le quali esse erano state raccolte presso i fedeli;
b) consentivano e rendevano possibile l'acquisto di un bene (il Palazzo di Londra) a condizioni inique e gravemente dannose per la Segreteria di Stato a beneficio della parte alienante, tenuto conto dell'effettivo valore di mercato del bene e della ingiustificata plusvalenza procurata alla medesima parte alienante riconducibile a R. MINCIONE.
Ciò avveniva, dapprima, attraverso la sottoscrizione ad opera della Segreteria di Stato, a partire dal 2013, di quote del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 USD, rinveniente da un'operazione finanziaria, *sub specie* di c.d. *credit lombard*, in forza della quale la Segreteria di Stato si è procurata la necessaria liquidità tramite l'acquisizione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro derivanti dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro. Successivamente, attraverso le disposizioni, impartite dai predetti BECCIU e TIRABASSI, affinché il citato fondo partecipasse, in misura pari al 45%, al fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND I (REES1), titolare della partecipazione all'intero capitale delle società proprietarie del Palazzo di Londra.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-6-2014 fino al 3-12-2018.

→Raffaele MINCIONE

e- **(1) violazione degli artt. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita)**
perché abusando del ruolo di *General Partner* del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV – FIS, svolto tramite WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, società allo

stesso riferibile, si appropriava, convertendola in profitto proprio e, comunque, consentiva che altri se ne appropriassero, di parte delle somme rinvenienti dai finanziamenti contratti da 60 SA LIMITED con scadenza 20-4-2020. Finanziamenti, questi, garantiti con ipoteca iscritta sul Palazzo di Londra, posseduto dalla stessa 60 SA LIMITED, ed erogati a quest'ultima da CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) IV LOANS SARL 2 e CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) V – OPPORTUNISTIC SARL 1 per un importo complessivo di 128 milioni di GBP, utilizzato per estinguere un debito contratto in data 16-2-2016 dalla stessa 60 SA LIMITED verso PARLEX 6 US FINCO LLC (per 80 mln di GBP) e verso EURASIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND 1 (per 31 milioni di GBP), veicolo, quest'ultimo, facente capo a R. MINCIONE.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo nella Segreteria di Stato dei pubblici ufficiali con i quali concorre, la risoluzione a commettere il reato e comunque, di aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.
In Lussemburgo, Jersey e nello Stato della Città del Vaticano in data 20-4-2018.

→Enrico CRASSO
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI
→Gianluigi TORZI

f- (1) violazione degli art. 63, 64, 79 e 168 419 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 15 l. 11-7-2013, n. IX:
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo e, dunque, pubblico ufficiale, E. CRASSO, consulente, G. TORZI, soggetto economico di riferimento della GUTT SA, R. MINCIONE tramite WRM CAPITAL SA, quale *General Partner* del fondo di cui *infra* – a seguito della decisione della Segreteria di Stato di liquidare l'investimento del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND – concludevano con GUTT SA (società di diritto lussemburghese facente capo a Gianluigi TORZI) e con ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) il contratto di trasferimento di partecipazioni societarie (*Share Purchase Agreement*) del 22-11-2018, senza alcuna preventiva istruttoria sulla fattibilità giuridica e sulla convenienza economica dell'operazione. Tale contratto prevedeva la corresponsione ad ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS della somma di 40 mln/GBP (poi effettivamente versata il 29-11-2018) a fronte dell'acquisto del controllo delle società proprietarie del Palazzo di Londra. Somma che, tenuto conto dell'ammontare complessivo dell'investimento nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (200.500.000,00 USD) e dell'importo del mutuo gravante sull'immobile di Londra (pari a 128 milioni di GBP), ha determinato un esborso complessivo, per la Segreteria di Stato, di oltre 350 milioni di Euro, per conseguire la piena proprietà di un bene di valore notevolmente inferiore, il quale era stato acquisito dal precedente proprietario (la società TIME AND LIFE SA controllata da R. MINCIONE), in data 18-12-2012, al prezzo di appena 129 milioni di GBP.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo

ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il 22-11-2018 ed il 29-11-2018.

→Raffaele MINCIONE

g- **(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio)**
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo a) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 78,9 mln/euro conseguita attraverso il reato di cui al capo a), destinandola - a seguito dell'avvio nel settembre 2012 del processo di liquidazione dei fondi ATHENA FUND e ATHENA SPECIAL SITUATIONS FUND di THE FOUR ELEMENTS PCC con sede in Mauritius, nei quali ENASARCO aveva investito 185,8 mln/euro - ad estinguere gli impegni economici assunti.
Tale condotta veniva posta in essere attraverso i seguenti atti:
a) la cessione, il 17-12-2012 della partecipazione in RESS1 al fondo EURASIA 1, nel quale aveva investito CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;
b) la stipula, in data 20-12-2012, tra il fondo ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 ed ENASARCO di un contratto denominato "EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED", che prevedeva, tra l'altro, il riacquisto da parte del fondo stesso, al prezzo di sottoscrizione di 25 mln/euro, delle partecipazioni detenute da TIME AND LIFE SA in RESS1, titolare dell'intero capitale di 60 SA-2 LIMITED, veicolo proprietario del Palazzo di Londra;
c) la vendita, nel mese di gennaio 2013, da parte di TIME AND LIFE SA a ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 delle partecipazioni in RESS1 per un valore di 25 mln/euro;
d) il riacquisto, nel successivo mese di settembre 2013, ad opera di TIME AND LIFE SA, al medesimo valore, delle anzidette partecipazioni in RESS1, in esercizio del diritto di opzione previsto dal menzionato contratto denominato "EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED";
e) il rimborso del controvalore delle partecipazioni in RESS1, versato il 25-1-2014 da SSF1 ad ATHENA FUND per un ammontare di 38 mln/euro, calcolato deducendo dal valore nominale delle azioni rimborsate l'importo delle perdite nel frattempo maturate;
f) il rimborso, dopo la cessione delle stesse al fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND a seguito dell'operazione di cui al capo b) che precede, commessa ai danni della Segreteria di Stato, a CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI da parte del Fondo EURASIA 1 dell'investimento nelle partecipazioni di RESS1 per un ammontare di 21,2 mln/euro.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il settembre 2012 ed il mese di settembre 2014.

→Raffaele MINCIONE

h- (1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 18,6 mln/euro derivante dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND per l'acquisto, avvenuto a dicembre 2017, del 30% della ALEX SRL società nel cui CDA erano presenti, tra gli altri, Carlo Felice MAGGI, ex direttore generale di ENASARCO, e dallo stesso MINCIONE rilevata poco tempo prima a 3 mln/euro e suddividendo parte della plusvalenza realizzata dalla compravendita delle quote della ALEX SRL con la SITREBI RE SRL altro soggetto giuridico riconducibile a Carlo Felice MAGGI.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il dicembre 2017 ed il 31-12-2020.



→Raffaele MINCIONE

i- (1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 9,1 mln/euro derivanti dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND alla TIME AND LIFE SA, società facente capo a Raffaele MINCIONE, a fronte della cessione delle quote del fondo TIZIANO SAN NICOLA emesse da SORGENTE SGR e dopo che: a) nel 2014 le quote del fondo erano state acquistate per 11,7 mln/euro da ATHENA CAPITAL BALANCED FUND 1 per conto dell'investitore BANCA POPOLARE DI VICENZA; b) nel 2016, il fondo era stato rimborsato alla BANCA POPOLARE DI VICENZA e le quote trasferite, a seguito di svalutazione delle stesse a 9,8 mln/euro, ad ATHENA CAPITAL BALANCED FUND 2 BF2 facente capo integralmente a TIME AND LIFE SA; c) a fine 2016 le quote venivano rivalutate a 8,8 mln/euro (con un beneficio economico dell'investitore TIME AND LIFE SA pari a 6,9 mln/euro)
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove nel 2017.

→Raffaele MINCIONE

j- (1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-*bis* c.p. (autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo f) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, tra cui Gianluigi TORZI, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 40 mln/GBP, versata sui conti della ATHENA CAPITAL REAL ESTATE AND SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (soggetto a lui facente capo) per il rimborso del prestito ricevuto dal TORZI per effettuare la scalata alla banca CARIGE, e, comunque, deteneva e utilizzava i beni e le altre risorse

economiche medesime, sapendo, al momento della loro ricezione, che provenivano - per averlo egli stesso commesso - dal reato di peculato di cui al capo che precede.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 29-11-2018.

→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

k- (2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, E. CRASSO, Consulente, e F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo, e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, o comunque accettavano l'offerta o la promessa, da Andrea NEGRI (CEO di CREDIT SUISSE LONDON INVESTMENT BANKING), da R. MINCIONE e da altri allo stato non identificati, di un indebito vantaggio - anche sotto forma di commissioni, provvigioni e *fee* - per sé e per altri, per compiere o per aver compiuto atti posti in essere per conto della Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Enrico CRASSO

l- (2) Violazione degli artt. 79 e 173 c.p. (corruzione) come sostituito dall'art. 18 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi, ha promesso, offerto, procurato o conceduto, direttamente o indirettamente (anche attraverso società da lui controllate), a dipendenti della Segreteria di Stato, e dunque, pubblici ufficiali, tra i quali Fabrizio TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, ed altri in corso di identificazione, vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

m- (2) Violazione degli artt. 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, sollecitava, direttamente o indirettamente, o comunque accettava l'offerta o la promessa di Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, di vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed

oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

n - (2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, E. CRASSO, Consulente, e F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, G. TORZI a corrispondergli vantaggi indebiti per compiere, per aver compiuto nonché per omettere, o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dell'ufficio e segnatamente per attribuire al predetto TORZI la gestione dell'immobile di Londra entrato nella disponibilità della Segreteria di Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Gran Bretagna ed altrove, dal 20-11-2018 all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

o - (2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *management fee* quale compenso per la collocazione delle quote del HEARTH ETHICAL FUND costituito da Giancarlo FRAGOMENO attraverso la VALORI ASSET MANAGEMENT SA e nel quale fondo la Segreteria di Stato ha sottoscritto un investimento di 20 mln/Euro, ricavandone 5mln/Euro.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-6-2018 fino all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

p - (2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *provvigione* in misura pari allo 0,50% in ragione del volume degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di *nuovi clienti* alla UBS.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-3-2004.

→Gianluigi TORZI
→Fabrizio TIRABASSI
→Enrico CRASSO
→Nicola SQUILLACE

q - (3) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 413, comma 2, n. 2) c.p. (truffa)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, avendo la Segreteria di Stato deciso di uscire dal fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, in data 22-11-2018 facevano concludere alla Segreteria di Stato, nella persona di Mons. Alberto PERLASCA, il *Framework Agreement* e lo *Share Purchase Agreement* con GUTT SA della quale con artifizi o raggiri atti a ingannare e sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato stessa e consistiti nel far emettere a suo favore e trattenere 1.000 azioni con diritto di voto che impedivano alla Segreteria di Stato, nonostante il possesso di 30.000 azioni senza diritto di voto, di poter disporre dell'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place (conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London) per acquisire il quale tra aprile e maggio 2019 la Segreteria di Stato ha dovuto corrispondere a Gianluigi TORZI, senza alcuna valida ragione giuridica ed economica, la somma di 15 milioni di Euro.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 22-11-2018 fino al 2-5-2019.

→Nicola SQUILLACE
→Gianluigi TORZI

r - (3) Violazione degli art. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita)
perché in concorso tra loro, abusando del possesso fiduciario delle azioni della GUTT SA, si appropriavano, convertendola in profitto del TORZI, della somma di 900.000,00 GBP trasferita dal conto della 60 SA LIMITED presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo previsto da un "*Advisory Agreement*" tra la 60 SA e la Sunset Enterprise Ltd, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti in capo alla 60 SA, mai approvata dalla Segreteria di Stato. Con la stessa modalità si appropriavano, convertendola in profitto dell'avv. Nicola SQUILLACE, della somma di 224.640,00 GBP, di cui il TORZI aveva la disponibilità per ragioni di professione, azienda ed ufficio, trasferita in favore del citato avvocato dal conto della 60 SA LIMITED presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo per attività di consulenza legale in realtà mai rese alla 60 SA LIMITED e, comunque, disconosciute dalla Segreteria di Stato essendo stato, il citato avvocato, legale di Gianluigi TORZI ed avendo posto in essere prestazioni professionali nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica e con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo di gestore della GUTT SA, la risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

In Milano ed altrove ma con effetti sul patrimonio della Segreteria di Stato dal 21-12-2018 al 13-3-2019.

→Nicola SQUILLACE

s - (3) Violazione degli artt. 79 e 421-*bis* c.p. (riciclaggio ed autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore del reato presupposto di truffa ai danni della Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto dei reati di truffa aggravata ed estorsione compiuti da Gianluigi TORZI), occultava, dissimulava e comunque riceveva da 60 SA LIMITED, da SUNSET ENTERPRISE LTD, LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENT e JCI HOLDING LTD soggetti giuridici riferibili a Gianluigi TORZI, la somma complessiva di 619.985,68 Euro (comprensiva di quella di cui al capo che precede) nel periodo compreso tra il 14-3-2019 ed il 29-5-2020 somma che, comunque, deteneva e utilizzava.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 14-3-2019 fino al 29-5-2020.

→Gianluigi TORZI

t - (3) Violazione degli art. 79 e 421-*bis* c.p. (riciclaggio ed autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore del reato presupposto di truffa ed estorsione ai danni della Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza, occultava, dissimulava e comunque riceveva dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED e dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, soggetti giuridici riferibili allo stesso Gianluigi TORZI, la somma complessiva di 15.000.000 Euro dal 29-4-2019 aprile in poi somma che, comunque, deteneva e utilizzava.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 29-4-2019.

→Mauro CARLINO
→ Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI
→Gianluigi TORZI

u- (3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 409 c.p. (estorsione)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro con E. CRASSO, Consulente, F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio Amministrativo, Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione, F. TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo, G. TORZI, incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato, in particolare rappresentando di non cedere alla Segreteria di Stato la catena di società detentrici l'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London da lui detenuta fiduciariamente tramite GUTT SA, costringeva, a seguito di una lunga trattativa intercorsa con vari emissari della Segreteria di Stato (tra i quali, Giuseppe Maria MILANESE, Luca DAL FABBRO, Mons. Mauro CARLINO,

Manuele INTENDENTE e Renato GIOVANNINI) a richiedere di farsi mettere a disposizione gli importi di 10.000.000,00 Euro e di 5.000.000,00 Euro giustificati con due fatture per prestazioni inesistenti emesse, l'una in data 29-4-2019 di 10 mln/Euro emessa dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED con causale "*Intermediation fee – acquisition of 60 SA 2 limited. Ref. "60 SA Acquisition Agreement" and related fee letter*" e l'altra in data 2-5-2019 di 5 mln/Euro emessa dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, con causale "*Fee as per advisory and analytical reporting activitites on Real Estate opportunities from november 2018 to april 2019. Opportunities ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour Building; USA: New York City 5th Avenue n. 2 buildings; UAE: Dubai Hotel property ready for market by expo 2020 commencement date. As per your requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable. Invoice for the total amount due for the above activities.*"
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

→Gianluigi TORZI

v - (3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-*bis* c.p. (autoriciclaggio)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore del reato presupposto ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale natura della somma di 15 milioni di Euro versata in misura pari a 5 mln/Euro in data 2-5-2019 dalla Segreteria di Stato alla SUNSET ENTERPRISE LTD ed in misura pari a 10 mln/Euro in data 29-4-2019 dallo Studio legale inglese MISHCON DE REYA (al quale la Segreteria di Stato aveva in precedenza messo a disposizione la provvista) alla società LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS LIMITED e, comunque, deteneva e utilizzava i beni e le altre risorse economiche medesime, sapendo, al momento della loro ricezione, che essi provenivano - per averlo egli stesso commessi - dai reati di truffa aggravata ed estorsione.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

w – (4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, T. DI RUZZA, direttore AIF, Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, F. TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e, con R. BRÜLHART, Presidente AIF - nei confronti del quale si procede separatamente -, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), dopo aver ricevuto notizia dell'esistenza di un'operazione che, per natura, complessità, rilevanza dell'importo e tipologia dei soggetti coinvolti, doveva considerarsi sospetta a norma

dell'art. 40 l. XVIII-2013, dell'art. 12 del Reg. AIF n. 5 e del relativo allegato, omettevano di denunciare il tentativo, prima, e la consumazione, poi, dell'estorsione (reato presupposto del riciclaggio ai sensi dell'art. 1 DPG CLIX-2012 confermato dalla l. CLXVI-2012) commessa da Gianluigi TORZI, avendo appreso, quantomeno a far tempo dal febbraio-marzo 2019, che Gianluigi TORZI aveva richiesto alla Segreteria di Stato - e poi ottenuto dalla stessa - somme di denaro non dovute dietro la minaccia di non restituire alla stessa Segreteria di Stato le quote di GUTT SA (società detentrice della catena societaria che aveva la titolarità dell'immobile di Londra 60 Sloane Avenue).

Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo 2019 e l'1-10-2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

x – (4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, T. DI RUZZA, direttore AIF e Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, F. TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e con R. BRÜLHART, Presidente AIF, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso della richiesta estorsiva di Gianluigi TORZI alla Segreteria di Stato ed avendo ricevuto dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative sul conto del medesimo, in violazione dei principi di autonomia ed indipendenza e delle norme sulla informazione finanziaria, formavano i seguenti documenti:

in data 2-4-2019 scrivevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA (lettera prot. IF 22/2019/9) per informarlo che l'AIF aveva dato disposizioni alla Segreteria di Stato di non proseguire nell'operazione con TORZI fino a quando non fosse intervenuto la "*clearance*" da parte della stessa AIF;

in data 18-4-2019, dopo aver inviato alla Segreteria di Stato la lettera IF 22/2019/30, trasmettevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA la lettera IF 22/2019/31 con la quale informavano che l'operazione era stata ristrutturata dalle parti e che alle nuove e rinnovate condizioni essa si sarebbe potuta concludere;

documenti, tutti, che consentivano alla Segreteria di Stato di scrivere, in data 25-4-2019, all'avv. Umberto MAURO, legale di Gianluigi TORZI, che la FIU-VA aveva fornito alla Segreteria di Stato l'autorizzazione per l'operazione ("*FIU of the Vatican has provided the Secretariat of State with the clearance for the above transaction*") ed in data 2-5-2019 di disporre il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD ed il 29-4-2019 quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED.

Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo e maggio 2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

y - (4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, T. DI RUZZA, direttore AIF e con Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e con R. BRÜLHART, Presidente AIF, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che la Segreteria di Stato stava eseguendo a Gianluigi TORZI, soggetto sul conto del quale aveva ricevuto, su sua richiesta, dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative, il pagamento di una somma di 15 milioni di Euro verso società in Paesi con i quali è difficile la collaborazione a livello giudiziario e che tali somme, in tutto o in parte, non erano dovute, omettevano di disporre il blocco preventivo delle somme ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. k), l XVIII-2013 e, comunque, di segnalare l'operazione ai sensi dell'art. 69 medesima legge, al Promotore di Giustizia.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino all'1-10-2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

z – (4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, T. DI RUZZA, direttore AIF e con Mons. Mauro CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, e con R. BRÜLHART, Presidente AIF, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che Gianluigi TORZI aveva realizzato il profitto dell'estorsione commessa ai danni della Segreteria di Stato ricevendo il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD il 2-5-2919 e quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED il 29-4-2019 ed avendo ricevuto da FIU-UK, a seguito di richiesta di informazioni trasmesse dall'AIF (specificamente mail 19-7-2019 h 17:52 "*Information possessed by this Authority suggest that Mr. TORZI frauded a governmental body of the Holy See and he could transfer part of the amount to subjects involved in the fraud*") nell'ambito delle funzioni di informazione finanziaria consapevoli di poter ricevere le informazioni richieste, occorreva una richiesta dell'Autorità Giudiziaria (mail 12-6-2019 h 11:51 FIU-UK [*"please be advised that we are treating this as a separate request and would be grateful if you could clarify what the investigation is about and the criminality involved in this matter*] e mail 5-8-2019 h 16:53 FIU-UK [*we have made enquiries with the bank and the information requested will require a Court Order*]), omettevano di inoltrare all'Ufficio del Promotore di Giustizia una formale denuncia ed informare l'ufficio medesimo di quanto richiesto dalla FIU-UK.

Nello Stato della Città del Vaticano, da maggio sino ad agosto 2019.

→Tommaso DI RUZZA
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

aa - (4) violazione degli artt. 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione T. DI RUZZA, direttore AIF, dunque, pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, poneva in essere atti idonei per far conseguire un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, avendo appreso che la Segreteria di Stato aveva chiesto un finanziamento per esigenze istituzionali allo IOR che non poteva erogarlo in quanto non autorizzato, in violazione delle norme sulla vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, si attivava fornendo consulenza alla Segreteria di Stato per come presentare la richiesta di finanziamento allo IOR che, nell'autonomia decisionale, aveva espresso le sue riserve ad intraprendere l'operazione richiesta della Segreteria di Stato, presentando a tal fine una segnalazione all'Autorità Giudiziaria su quanto accaduto,

Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino al luglio 2019.

→Tommaso DI RUZZA

bb - (4) violazione degli artt. 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, il BRÜLHART, Presidente dell'AIF, il DI RUZZA, direttore AIF e, dunque, pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, ed al fine di far conseguire a Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, il profitto del reato di estorsione, avendo appreso che la Segreteria di Stato aveva chiesto per esigenze istituzionali allo IOR un finanziamento che doveva servire per estinguere un altro finanziamento erogato alla 60 SA LIMITED da soggetti che, da fonti aperte alla pubblica consultazione non godevano di buona reputazione (essendo sospettati di aver ricevuto, in maniera illecita, somme dal MPS), ometteva di svolgere qualunque tipo di accertamento, avvalendosi delle funzioni di informazioni finanziarie, sui soggetti destinatari del finanziamento stesso.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino al luglio 2019.

→ Tommaso DI RUZZA

cc - (4) violazione degli artt. 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione avendo avuto a disposizione, tra il 2015 ed il 2019 le seguenti carte di credito del circuito VISA: *a)* 4385-1542-3113; *b)* 4385-1534-3147; *c)* 4385-1512-5270 collegate al *CONTO AIF IOR N.* 43195001 utilizzava le stesse per sostenere spese voluttuarie e comunque non inerenti alla propria funzione (spese di ristorante, di noleggio di imbarcazione, di acquisto di biglietti aerei, ferroviari e presso strutture alberghiere) nonché per eseguire prelievi in contante per un importo complessivo di oltre 23.000,00 Euro.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal 28-1-2015 al 30-9-2019.

→Tommaso DI RUZZA

dd - (4) violazione dell'art.177 c.p. in relazione all'art. 67 L. XVIII-2013
perché comunicava e consentiva la pubblicazione di documenti (in particolare il *Framework Agreement*) da lui posseduto in ragione del suo ufficio e che, in forza dell'art. 67 l. XVIII-2013, doveva rimanere segreto.
Nello Stato della Città del Vaticano, in epoca prossima all'1-10-2019.

→Angelo BECCIU

ee - (5) violazione dell'art. 218 c.p. (subornazione)
perché, avendo appreso che nei suoi confronti Mons. Alberto PERLASCA aveva reso dichiarazioni accusatorie, lo eccitava, attraverso il Vescovo di Como, S.E. Oscar CANTONI, superiore gerarchico diocesano del PERLASCA e, dunque, a lui legato dal vincolo di obbedienza, a ritrattare quanto dichiarato ai magistrati nell'ambito dei procedimenti a suo carico.
Nello Stato della Città del Vaticano, in epoca prossima al 9-3-2021.

→Angelo BECCIU

ff - (5) violazione degli artt. 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX
perché in qualità di Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale, con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con persone allo stato ignote approvava la creazione del fondo immobiliare UK OPPORTUNITIES S.C.S.P. finalizzato alla acquisizione di quattro veicoli societari a loro volta titolari dei diritti di proprietà di immobili di alto pregio siti in Londra, e vincolando la Segreteria di Stato al pagamento di commissioni in misura ingiustificata, così impiegando risorse pubbliche per finalità estranee a quella della Segreteria di Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano dal giugno 2018.

→Angelo BECCIU
→Fabrizio TIRABASSI

gg - (5) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX
perché in qualità di Sostituto, A. Angelo BECCIU, e di Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo, F. TIRABASSI, con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con persone allo stato ignote, dopo che l'AIF, con segnalazione riservata, aveva evidenziato l'anomalia del tentativo di bonifico di 700.000,00 GBP che il 5-12-2017 la *CONSORTIA DIRECTORS LIMITED* con sede nel *Baliato di Jersey* e amministratrice delle società riferibili alla Segreteria di Stato intendeva eseguire alla *EIGHT LOTUS PETALS LIMITED*, registrata nelle Isole Vergini Britanniche e riconducibile ad Alessandro NOCETI, in data 9-1-2018 davano disposizioni affinché il predetto pagamento, privo di alcuna causale, venisse disposto a

favore della FIVE RUBY RED LTD con sede alla 55 Cadogan Gardens, London e riferibile sempre al predetto Alessandro NOCETI.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 27-3-2018.

→Angelo BECCIU
→Cecilia MAROGNA

hh - (5) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX
perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, in qualità di Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico Ufficiale, A. Angelo BECCIU; Cecilia MAROGNA in qualità di amministratrice della LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, società costituita al fine di svolgere assistenza sociale non residenziale e finanziata dalla Segreteria di Stato e, dunque, in virtù delle funzioni svolte, anch'essa in qualità di pubblico ufficiale, e con persone allo stato ignote, sottraevano, si appropriavano indebitamente, convertendole a proprio profitto, e, comunque, usavano in modo illecito e distraevano, a vantaggio proprio, i fondi ed i valori pubblici, di importo non inferiore a 575.000,00 Euro, destinandoli anche ad acquisti voluttuari incompatibili con le finalità impresse dalla Segreteria di Stato all'atto dell'affidamento stesso alla predetta LOGSIC.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.

→LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990

ii - (5) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 168 c.p. (peculato)
perché Cecilia MAROGNA, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, ha commesso il reato di cui al capo cc) che precede.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.

→Angelo BECCIU

jj - (5) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con persone allo stato ignote, dava disposizioni ai competenti uffici della Segreteria di Stato, affinchè eseguissero più versamenti di importo non inferiore a 225.000,00 euro alla Cooperativa S.P.E.S. COOP SOCIALE a R.L. legalmente rappresentata dal fratello Antonino BECCIU, attingendo dalle disponibilità della Segreteria di Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia ed altrove dall'11-4-2018 all'attualità.

→Enrico CRASSO

kk - (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, in proprio, nonché in qualità di soggetto di riferimento della PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, componente del Consiglio di Amministrazione del CENTURION GLOBAL FUND SICAV plc , con sede in Malta, nonché *investment advisor*, tramite SOGENEL CAPITAL HOLDING, del predetto FONDO CENTURION, nonché, ancora, soggetto di riferimento di HP FINANCE LLC e SUN CAPITAL GROUP LLC, faceva acquistare alla Segreteria di Stato, con modalità fraudolente, strumenti finanziari in HP FINANCE, azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo profitti ingiusti, in corso di quantificazione, ma di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.

Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano ed altrove, dal 13-12-2017 al 31-5-2019.

→Enrico CRASSO

ll - (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché quale gestore del CENTURION PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND il 3-2-2020 – pochi giorni dopo l'ultima lettera con la quale la Segreteria di Stato manifestava il proprio intendimento di voler preventivamente autorizzare gli investimenti effettuati con le proprie risorse con la società SPORT INVEST 2000 – concludeva con INVESTIMENTI IMMOBILIARI SPORTIVI SPA, con sede in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, della quale è a sua volta gestore, un preliminare per la cessione di alcune proprietà immobiliari site a Roma alla stessa Via Gregorio VII n. 466 al prezzo concordato pari a 3,8 mln/Euro, a fronte di un valore effettivo di 1,3 mln/Euro, versato, in misura pari a 1,9 mln/Euro tramite bonifico bancario disposto dal conto corrente presso la BANCA ZARATTINI di Lugano alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 2-2-2020 all'attualità.

→Enrico CRASSO

mm - (6) violazione degli artt. 78, 413, co. 1, n. 2 (truffa), 416-*ter* (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) e 416-*quater* c.p. (indebita percezione di erogazioni a

danno dello Stato) (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)
perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, nonché in qualità di soggetto di riferimento della HP FINANCE LLC con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, faceva concludere con la stessa HP FINANCE LLC, società a lui riferibile, la sottoscrizione di un'obbligazione senza che esistessero le sottostanti operazioni e comunque, attraverso la veicolazione di informazioni ingannevoli (quali quelle concernenti la natura ed il tipo di operazioni da finanziare) e la omissione di informazioni indispensabili per il corretto processo di formazione della volontà (quale la effettiva destinazione delle somme e l'effettivo soggetto economico di riferimento della HP FINANCE LLC) conseguiva per il tramite della HP FINANCE LLC finanziamenti non dovuti.
Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→Enrico CRASSO

nn - (6) violazione degli artt. 278 (falso materiale di atto pubblico commesso dal privato) e 280 c.p. (falso in scrittura privata)
perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato formava e comunque alterava la documentazione cartacea (scritture private) destinate a certificare fatti recepiti nella contabilità della Segreteria di Stato concernenti le operazioni finanziarie relative all'acquisto del titolo obbligazionario DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY, avvenute tra il 2012 ed il 2013, e, in particolare, i prospetti contrattuali, redatti su carta intestata di CREDIT SUISSE recanti data 27-3-2012, 18-6-2013 e 28-10-2013, la conferma dell'ordine di pagamento redatto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data 27-4-2012; estratto conto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data il 28-5-2012.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal 2012 all'attualità.

→Enrico CRASSO

oo - (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 c.p. (truffa)
perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato e, in particolare, contraffacendo e comunque alterando la documentazione meglio descritta nel capo che precede, faceva concludere alla Segreteria di Stato la sottoscrizione di 3 acquisti di obbligazioni DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→ Enrico CRASSO

pp - (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, facevano acquistare alla Segreteria di Stato con modalità fraudolente azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo, tramite società agli stessi riconducibili, profitti ingiusti, di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.

Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Lugano ed altrove, dal 24-9-2018 al 10-5-2019.

→Enrico CRASSO

qq - (6) violazione degli artt. 421 bis e segg. c.p. (riciclaggio - autoriciclaggio)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione nella sua qualità di Consulente finanziario della Segreteria di Stato ed in qualità di autore del reato presupposto di truffa ai danni della medesima Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto del reato presupposto di truffa aggravata), occultava, dissimulava, reimpiegava e comunque riceveva in favore di PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, soggetto giuridico riferibile al medesimo Enrico CRASSO, la somma complessiva di 1,7 mln/Euro quale plusvalenza indebita afferente alla cessione delle quote di capitale della WELCOME ITALIA SPA alla Segreteria di Stato.

In Svizzera ed altrove dal 10-5-2019 fino al 29-5-2019.

→PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3
→SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 3
→HP FINANCE LLC, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor

rr - (6) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) nonché all'art. 416-*quater* c.p. (come aggiunto dall'art. 9 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 9 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché Enrico CRASSO, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione delle società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse, ha commesso il reato di cui ai capi kk) e ll) che precedono.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano, in Italia ed altrove nelle date indicate.

Individuate le persone offese:

- Segreteria di Stato
- Istituto per le Opere di Religione

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 01 LUG. 2021
IL CANCELLIERE

Tribunale dello Stato Città del Vaticano

Oggetto: richiesta di emissione di decreto di citazione - proc. 24-21 RGP

Procedimento penale a carico di:

1. René BRÜLHART, nato a Baar (Svizzera) il 18-7-1972 assistito dall'avv. Filippo Dinacci, del Foro di Roma.

Imputato:

a- **(4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX,**
perché in qualità di Presidente dell'AIF con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Tommaso DI RUZZA, direttore AIF, con Mons. Mauro CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato e con Fabrizio TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, tutti pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), dopo aver ricevuto notizia dell'esistenza di un'operazione che, per natura, complessità, rilevanza dell'importo e tipologia dei soggetti coinvolti, doveva considerarsi sospetta a norma dell'art. 40 l. XVIII-2013 dell'art. 12 del Reg. AIF n. 5 e del relativo allegato, omettevano di denunciare il tentativo, prima, e la consumazione, poi, dell'estorsione (reato presupposto del riciclaggio ai sensi dell'art. 1 DPG CLIX-2012 confermato dalla l. CLXVI-2012) commessa da Gianluigi TORZI, avendo appreso, quantomeno a far tempo dal febbraio-marzo 2019, che Gianluigi TORZI aveva richiesto alla Segreteria di Stato – e poi ottenuto dalla stessa – somme di denaro non dovute dietro la minaccia di non rilasciare alla stessa Segreteria di Stato le quote di GUTT SA (società

detentrice della catena societaria che aveva la titolarità dell'immobile di Londra 60 Sloane Avenue).
Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo 2019 ed il 1-10-2019.

b- **(4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX,**
perché in qualità di Presidente dell'AIF con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Tommaso DI RUZZA, direttore AIF, con Mons. Mauro CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato e con Fabrizio TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, tutti pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso della richiesta estorsiva di Gianluigi TORZI alla Segreteria di Stato ed avendo ricevuto dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative sul conto del medesimo, in violazione dei principi di autonomia ed indipendenza e delle norme sulla informazione finanziaria, formavano i seguenti documenti:
in data 2-4-2019 scrivevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA (lettera prot. IF 22/2019/9) per informarlo che l'AIF aveva dato disposizioni alla Segreteria di Stato di non proseguire nell'operazione con TORZI fino a quando non fosse intervenuta la "*clearance*" da parte della stessa AIF;
in data 18-4-2019, dopo aver inviato alla Segreteria di Stato la lettera IF 22/2019/30, trasmettevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA la lettera IF 22/2019/31 con la quale informavano che l'operazione era stata ristrutturata dalle parti e che alle nuove e rinnovate condizioni essa si sarebbe potuta concludere;
documenti, questi, tutti, che consentivano alla Segreteria di Stato di scrivere in data 25-4-2019 all'avv. Umberto MAURO, legale di Gianluigi TORZI, che la FIU-VA aveva fornito alla Segreteria di Stato l'autorizzazione per l'operazione ("*FIU of the Vatican has provided the Secretariat of State with the clearance for the above transcation*") ed in data 2-5-2019 di disporre il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD ed il 29-4-2019 quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED.
Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo e maggio 2019.

c- **(4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX,**
perché in qualità di Presidente dell'AIF con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Tommaso DI RUZZA, direttore AIF, con Mons. Mauro CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato e con Fabrizio TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, tutti pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che la Segreteria di Stato stava eseguendo a Gianluigi TORZI, soggetto sul conto del quale aveva ricevuto, su sua richiesta, dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative, il pagamento di una somma di 15 milioni di Euro verso società

in Paesi con i quali è difficile la collaborazione a livello giudiziario e che tali somme, in tutto o in parte, non erano dovute, omettevano di disporre il blocco preventivo delle somme ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. k), l XVIII-2013 e, comunque, di segnalare l'operazione ai sensi dell'art. 69 medesima legge, al Promotore di Giustizia.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino all'1-10-2019.

d- **(4) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX,**
perché in qualità di Presidente dell'AIF con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Tommaso DI RUZZA, direttore AIF, con Mons. Mauro CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato e con Fabrizio TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, tutti pubblici ufficiali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che Gianluigi TORZI aveva realizzato il profitto dell'estorsione commessa ai danni della Segreteria di Stato ricevendo il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD il 2-5-2919 e quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED il 29-4-2019 ed avendo ricevuto da FIU-UK, a seguito di richiesta di informazioni trasmesse dall'AIF (specificamente mail 19-7-2019 h 17:52 "*Information possessed by this Authority suggest that Mr. TORZI frauded a governmental body of the Holy See and he could transfer part of the amount to subjects involved in the fraud*") nell'ambito delle funzioni di informazione finanziaria che, consapevoli di poter ricevere le informazioni richieste, occorreva una richiesta dell'Autorità Giudiziaria (mail 12-6-2019 h 11:51 FIU-UK ["*please be advised that we are treating this as a separate request and would be grateful if you could clarify what the investigation is about and the criminality involved in this matter*] e mail 5-8-2019 h 16:53 FIU-UK [*we have made enquiries with the bank and the information requested will require a Court Order*]), omettevano di inoltrare all'Ufficio del Promotore di Giustizia una formale denuncia ed informare l'ufficio medesimo di quanto richiesto dalla FIU-UK.
Nello Stato della Città del Vaticano, da maggio sino ad agosto 2019.

Nel quale sono persone offese:
- *Segreteria di Stato*
- *IOR*

Sommario: 1. Premessa – 2. Brevi cenni sulla genesi e funzionamento dell'Autorità di Informazione Finanziaria – 3. Le attività dell'AIF nella vicenda Sloane Avenue – 4. Il pagamento delle fatture di TORZI – 5. La richiesta di prestito allo IOR– 6. Conclusioni e richieste.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 25 GEN. 2022

IL CANCELLIERE

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Tribunale dello Stato Città del Vaticano

Oggetto: richiesta di emissione di decreto di citazione - proc. 45/19 RGP ÷ 45/2020 RGP ÷

1. **Angelo BECCIU**, nato a Pattada (SS) il 2-6-1948 assistito dall'avv. Fabio Viglione e dall'avv. Maria Concetta Marzo, entrambi del Foro di Roma;
2. **Mauro CARLINO**, nato a Lecce il 26-3-1976, assistito dall'avv. Salvino Mondello e dall'avv. Agnese Camilli Carissimi, entrambi del Foro di Roma;
3. **Enrico CRASSO**, nato a Roma il 24-7-1948, assistito dall'avv. Luigi Panella, del Foro di Roma;
4. **Cecilia MAROGNA**, nata a Cagliari il 22-2-1981, assistita dall'avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce e dall'avv. Giuseppe Di Sera del Foro di Milano;
5. **Raffaele MINCIONE**, nato a Pomezia (RM) il 10-1-1965, assistito dagli avv.ti Andrea Zappalà, Gian Domenico Caiazza, Ester Molinaro, Claudio Urcioli, tutti del Foro di Roma,
6. **Nicola SQUILLACE**, nato a Crotone il 6-8-1964, assistito dall'avv. Domenico Aiello, del Foro di Milano, e dall'avv. Roberto Palombi, del Foro di Roma;
7. **Fabrizio TIRABASSI**, nato a Roma 15-8-1965, assistito dagli avv. Cataldo Intrieri, del Foro di Roma, e dall'avv. Massimo Bassi, del Foro di Milano.
8. **LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O.**, con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, assistita dall'avv. Fiorino Ruggio del Foro di Lecce e dall'avv. Giuseppe Di Sera del Foro di Milano;
9. **PRESTIGE FAMILY OFFICE SA**, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma;
10. **SOGENEL CAPITAL INVESTMENT**, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 315, assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma;

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO TRIBUNALE

11. **HP FINANCE**, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor., assistita dall'avv. Luigi Panella del Foro di Roma.

Capi di imputazione

→Raffaele MINCIONE

a- **(1) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)**:

perché con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL SARL (successivamente denominata: WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL), gestore del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Segreteria di Stato la sottoscrizione per 100 milioni di USD delle azioni del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1):

a) prima che il 9-7-2014 la medesima Segreteria di Stato approvasse tale proposta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le n. 37.264,73 proprie quote di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) a THE CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre riferibile allo stesso Raffaele MINCIONE - ad un valore corrispondente complessivo di Euro 64.435.935,30 e a un prezzo unitario di Euro 1.729,14, basato sul *Net Asset Value - NAV* al 31-12-2013, diventando così il beneficiario economico di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RESS1) per conto di Raffaele MINCIONE;

b) in concomitanza alla sottoscrizione da parte di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle azioni di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), avvenuta il 31-7-2014:

b1) nella riunione del 23-7-2014 il *board* di 60SA LTD attribuiva all'*asset* posseduto (un immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue: d'ora in poi citato anche come il "*Palazzo di Londra*" o l'"*immobile di Londra*") il valore, del tutto ingiustificato, di 230 mln/GBP a fronte di una valutazione di poco precedente pari a 129 mln/GBP;

b2) nel luglio 2014 venivano emesse n. 79.222,72 azioni di classe B2 per 66 mln/GBP corrispondente ad un valore unitario di Euro 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento dell'immobile il valore di 230 mln/GBP;

b3) ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), in violazione del Regolamento del Fondo - e sottraendo in tal modo, risorse finanziarie al progetto di ampliamento dell'immobile che, rappresentato nella proposta del 24-6-2014 alla Segreteria di Stato, aveva costituito una delle motivazioni che avevano indotto quest'ultima ad accettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a Raffaele MINCIONE, per il tramite del THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, n. 30.700 azioni di categoria B per un valore nominale di 30,7 mln/Euro, più riserve per 48,2 mln/Euro, per un ammontare complessivo di 78,9 mln/Euro, corrispondente ad un NAV di Euro

2.568,44; in tal modo, il predetto procurava a sé un ingiusto profitto con danno per la Segreteria di Stato per un importo complessivo di 78,9 mln/Euro.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 al 31-7-2014.

→Angelo ~~BECCIU~~
→Raffaele MINCIONE
→~~Enrico CRASSO~~
→Fabrizio TIRABASSI

b-(1) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* di WRM CAPITAL SA gestore del fondo di cui *infra*, Raffele MINCIONE, e con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, ed Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, nei confronti dei quali si procede separatamente, pubblici ufficiali il TIRABASSI ed il BECCIU, agendo in palese conflitto di interessi, si appropriavano, convertendola a proprio profitto, e, comunque, consentivano che altri se ne appropriassero, di parte delle liquidità versate dalla Segreteria di Stato nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 dollari USA.
Tale liquidità era stata ottenuta ricorrendo ad una complessa architettura finanziaria (c.d. *credit lombard*), consistita nella concessione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro posseduti dalla Segreteria di Stato medesima e derivanti, in gran parte, dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro.
In particolare, TIRABASSI e BECCIU, nelle rispettive qualità, davano disposizioni affinché il citato fondo ATHENA effettuasse, tra il 2014 ed il 2018, le seguenti operazioni:
a) depositi in conti correnti bancari presso DEUTSCHE BANK per circa 38 milioni USD;
b) acquisizione di azioni della società STROSO, con sede in Jersey e detentrice di un immobile in Londra, Kensal Road, per circa 13 milioni USD;
c) sottoscrizione di un Bond emesso da TIME AND LIFE SA (società facente capo a MINCIONE) per 16 milioni USD;
d) erogazione di finanziamento a CESSINA LTD per 20 milioni USD (società a cui fa capo un'altra iniziativa immobiliare di Raffaele MINCIONE in Londra, Kensal Road);
e) acquisizione del 30% di ALEX SRL, società titolare (per il tramite di OWL SPA di cui detiene il 58,2%), di una quota del 14% in TAS SPA (società italiana del settore

tecnologico quotata in borsa) a sua volta oggetto di una ristrutturazione finanziaria a cui ha partecipato anche ALEX SRL;
f) acquisizione di n. 26 quote del fondo immobiliare TIZIANO SAN NICOLA della SORGENTE SGR;
g) acquisizione di azioni BANCA CARIGE;
h) acquisizione di azioni della BANCA POPOLARE DI MILANO;
i) acquisizione di azioni della RETELIT;
l) sottoscrizione di 5 milioni di Euro nelle obbligazioni cat. A1 emesse dalla società italiana SIERRA ONE SPV SRL che in data 23-5-2018 aveva acquistato crediti vantati dall'OSPEDALE FATEBENEFRATELLI nei confronti della ASL Roma 1 e che si era impegnata a riconoscere alla SUNSET ENTERPRISE LTD, società facente capo a Gianluigi TORZI, la somma di 4 mln/€ a titolo di commissione a fronte del valore della complessiva operazione di cartolarizzazione pari a 16 mln/€.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 20-6-2014 al 3-12-2018.

→~~Angelo BECCIU~~
→~~Enrico CRASSO~~
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI

c-(1)Violazione degli artt. 63, 64 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* di WRM CAPITAL SA gestore del fondo di cui *infra*, Raffele MINCIONE, e con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato, ed Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, nei confronti dei quali si procede separatamente, pubblici ufficiali il TIRABASSI ed il BECCIU, in violazione dell'art. 172 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* che riserva all'APSA l'amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede ed i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana e, dunque, con abuso della loro qualità e poteri, approvavano l'investimento, attraverso l'operazione meglio descritta *sub* b), per 100 milioni di USD nel fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND I (REESI), senza alcuna preventiva verifica del contraente e senza alcuna previa attività istruttoria. Ciò a dispetto delle informazioni all'epoca disponibili che avrebbero dovuto indurre a dubitare della affidabilità di R. MINCIONE, oggetto nel giugno 2013 di articoli di stampa e di un'informativa della Gendarmeria vaticana a firma del Dott. ALESSANDRINI del 20-6-2013 dai quali emergevano elementi reputazionali negativi. Le predette attività sono state poste in

essere al fine di far ottenere a R. MINCIONE un indebito vantaggio per sé o per altri e comunque arrecando un danno ingiusto alla Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano in data 9-7-2014.

→~~Angelo BECCIU~~
→Enrico CRASSO
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI

d-(1) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11- 7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, *General Partner* del fondo di cui *infra* gestito da WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA Raffaele MINCIONE, e con S.E.R Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, il TIRABASSI ed il BECCIU, pubblici ufficiali:
a) disponevano che somme vincolate a finalità di carità venissero impiegate per attività altamente speculative e, comunque, contrarie a quelle per le quali esse erano state raccolte presso i fedeli;
b) consentivano e rendevano possibile l'acquisto di un bene (il Palazzo di Londra) a condizioni inique e gravemente dannose per la Segreteria di Stato a beneficio della parte alienante, tenuto conto dell'effettivo valore di mercato del bene e della ingiustificata plusvalenza procurata alla medesima parte alienante riconducibile a R. MINCIONE.
Ciò avveniva, dapprima, attraverso la sottoscrizione ad opera della Segreteria di Stato, a partire dal 2013, di quote del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 USD, rinveniente da un'operazione finanziaria, *sub specie* di c.d. *credit lombard*, in forza della quale la Segreteria di Stato si è procurata la necessaria liquidità tramite l'acquisizione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro derivanti dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro. Successivamente, attraverso le disposizioni, impartite dai predetti BECCIU e TIRABASSI, affinché il citato fondo partecipasse, in misura pari al 45%, al fondo ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND I (REES1), titolare della partecipazione all'intero capitale delle società proprietarie del Palazzo di Londra.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver

dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-6-2014 fino al 3-12-2018.

→Raffaele MINCIONE

e-(1) Violazione degli artt. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita):
perché abusando del ruolo di *General Partner* del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV – FIS, svolto tramite WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, società allo stesso riferibile, si appropriava, convertendola in profitto proprio e, comunque, consentiva che altri se ne appropriassero, di parte delle somme rinvenienti dai finanziamenti contratti da 60 SA LTD con scadenza 20-4-2020. Finanziamenti, questi, garantiti con ipoteca iscritta sul Palazzo di Londra, posseduto dalla stessa 60 SA LTD, ed erogati a quest'ultima da CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) IV LOANS SARL 2 e CHEYNE REAL ESTATE CREDIT (CRECH) V – OPPORTUNISTIC SARL 1 per un importo complessivo di 128 milioni di GBP, utilizzato per estinguere un debito contratto in data 16-2-2016 dalla stessa 60 SA LTD verso PARLEX 6 US FINCO LLC (per 80 mln di GBP) e verso EURASIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND 1 (per 31 milioni di GBP), veicolo, quest'ultimo, facente capo a R. MINCIONE.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo nella Segreteria di Stato dei pubblici ufficiali con i quali concorre, la risoluzione a commettere il reato e comunque, di aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.
In Lussemburgo, Jersey e nello Stato della Città del Vaticano in data 20-4-2018.

→~~Enrico~~ CRASSO
→Raffaele MINCIONE
→Fabrizio TIRABASSI
→~~Gianluigi TORZI~~

f-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 168 419 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 15 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo e dunque pubblico ufficiale, Fabrizio TIRABASSI, *General Partner* del fondo di cui *infra* gestito da WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA Raffaele MINCIONE, e con Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, Gianluigi TORZI, soggetto economico di riferimento della GUTT SA, nei confronti dei quali si procede separatamente, a seguito della decisione della Segreteria di Stato di liquidare l'investimento del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, concludevano con GUTT SA (società di diritto lussemburghese facente capo a Gianluigi TORZI) e con ATHENA REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RESS1) il contratto di trasferimento di partecipazioni societarie (*Share Purchase Agreement*) del 22-11-

2018, senza alcuna preventiva istruttoria sulla fattibilità giuridica e sulla convenienza economica dell'operazione. Tale contratto prevedeva la corresponsione ad ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS della somma di 40 mln/GBP (poi effettivamente versata il 29-11-2018) a fronte dell'acquisto del controllo delle società proprietarie del Palazzo di Londra. Somma che, tenuto conto dell'ammontare complessivo dell'investimento nel fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (200.500.000,00 USD) e dell'importo del mutuo gravante sull'immobile di Londra (pari a 128 milioni di GBP), ha determinato un esborso complessivo, per la Segreteria di Stato, di oltre 350 milioni di Euro, per conseguire la piena proprietà di un bene di valore notevolmente inferiore, il quale era stato acquisito dal precedente proprietario (la società TIME AND LIFE SA controllata da R. MINCIONE), in data 18-12-2012, al prezzo di appena 129 milioni di GBP.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il 22-11-2018 ed il 29-11-2018.

→Raffaele MINCIONE

g-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo a) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 78,9 mln/euro conseguita attraverso il reato di cui al capo a), destinandola - a seguito dell'avvio nel settembre 2012 del processo di liquidazione dei fondi ATHENA FUND e ATHENA SPECIAL SITUATIONS FUND di THE FOUR ELEMENTS PCC con sede in Mauritius, nei quali ENASARCO aveva investito 185,8 mln/euro - ad estinguere gli impegni economici assunti.
Tale condotta veniva posta in essere attraverso i seguenti atti:
a) la cessione, il 17-12-2012 della partecipazione in RESS1 al fondo EURASIA 1, nel quale aveva investito CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;
b) la stipula, in data 20-12-2012, tra il fondo ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 ed ENASARCO di un contratto denominato "EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED", che prevedeva, tra l'altro, il riacquisto da parte del fondo stesso, al prezzo di sottoscrizione di 25 mln/euro, delle partecipazioni detenute da TIME AND LIFE SA in RESS1, titolare dell'intero capitale di 60 SA-2 LTD, veicolo proprietario del Palazzo di Londra;
c) la vendita, nel mese di gennaio 2013, da parte di TIME AND LIFE SA a ATHENA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND 1 SSF1 delle partecipazioni in RESS1 per un valore di 25 mln/euro;
d) il riacquisto, nel successivo mese di settembre 2013, ad opera di TIME AND LIFE SA, al medesimo valore, delle anzidette partecipazioni in RESS1, in esercizio del diritto

di opzione previsto dal menzionato contratto denominato "EUR 113,800,000 CREDIT FACILITY AND RESTRUCTURING DEED";
c) il rimborso del controvalore delle partecipazioni in RESS1, versato il 25-1-2014 da SSF1 ad ATHENA FUND per un ammontare di 38 mln/euro, calcolato deducendo dal valore nominale delle azioni rimborsate l'importo delle perdite nel frattempo maturate;
f) il rimborso, dopo la cessione delle stesse al fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND a seguito dell'operazione di cui al capo b) che precede, commessa ai danni della Segreteria di Stato, a CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI da parte del Fondo EURASIA I dell'investimento nelle partecipazioni di RESS1 per un ammontare di 21,2 mln/euro.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il settembre 2012 ed il mese di settembre 2014.

→Raffaele MINCIONE

h-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 18,6 mln/euro derivante dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND per l'acquisto, avvenuto a dicembre 2017, del 30% della ALEX SRL società nel cui CDA erano presenti, tra gli altri, Carlo Felice MAGGI, ex direttore generale di ENASARCO, e dallo stesso MINCIONE rilevata poco tempo prima a 3 mln/euro e suddividendo parte della plusvalenza realizzata dalla compravendita delle quote della ALEX SRL con la SITREBI RE SRL altro soggetto giuridico riconducibile a Carlo Felice MAGGI.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove tra il dicembre 2017 ed il 31-12-2020.

→Raffaele MINCIONE

i-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-bis c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo b) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma conseguita attraverso il reato di cui al capo b) che precede, destinando 9,1 mln/euro derivanti dall'investimento della Segreteria di Stato in ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND alla TIME AND LIFE SA, società facente capo a Raffaele MINCIONE, a fronte della cessione delle quote del fondo TIZIANO SAN NICOLA emesse da SORGENTE SGR e dopo che: a) nel 2014 le quote del fondo erano state acquistate per 11,7 mln/euro da ATHENA CAPITAL BALANCED FUND I per conto dell'investitore BANCA POPOLARE DI VICENZA; b) nel 2016, il fondo era stato rimborsato alla BANCA POPOLARE DI VICENZA e le quote trasferite, a seguito di svalutazione delle stesse a 9,8 mln/euro, ad ATHENA CAPITAL BALANCED

FUND 2 BF2 facente capo integralmente a TIME AND LIFE SA; c) a fine 2016 le quote venivano rivalutate a 8,8 mln/euro (con un beneficio economico dell'investitore TIME AND LIFE SA pari a 6,9 mln/euro).
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove nel 2017.

→Raffaele MINCIONE

j-(1) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 421-*bis* c.p. (autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore e comunque concorrente nel reato presupposto di cui al capo f) ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, tra cui Gianluigi TORZI, occultava o dissimulava la reale origine e natura della somma di 40 mln/GBP, versata sui conti della ATHENA CAPITAL REAL ESTATE AND SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (soggetto a lui facente capo) per il rimborso del prestito ricevuto dal TORZI per effettuare la scalata alla banca CARIGE, e, comunque, deteneva e utilizzava i beni e le altre risorse economiche medesime, sapendo, al momento della loro ricezione, che provenivano - per averlo egli stesso commesso - dal reato di peculato di cui al capo che precede.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 29-11-2018.

→~~Enrico CRASSO~~
→Fabrizio TIRABASSI

k-(2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché, nella qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo, e, dunque, pubblico ufficiale, con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, nei confronti del quale si procede separatamente, sollecitava, direttamente o indirettamente, o comunque accettava l'offerta o la promessa, da Andrea NEGRI (CEO di CREDIT SUISSE LONDON INVESTMENT BANKING), da R. MINCIONE e da altri allo stato non identificati, di un indebito vantaggio - anche sotto forma di commissioni, provvigioni e *fee* - per sé e per altri, per compiere o per aver compiuto atti posti in essere per conto della Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

m-(2) Violazione degli artt. 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, sollecitava, direttamente o indirettamente, o comunque accettava l'offerta o la promessa di Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, di vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

n-(2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nella qualità di Consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, e Funzionario dell'Ufficio amministrativo, Fabrizio TIRABASSI, e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, Gianluigi TORZI a corrispondergli vantaggi indebiti per compiere, per aver compiuto nonché per omettere, o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dell'ufficio e segnatamente per attribuire al predetto TORZI la gestione dell'immobile di Londra entrato nella disponibilità della Segreteria di Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Gran Bretagna ed altrove, dal 20-11-2018 all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

o-(2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *management fee* quale compenso per la collocazione delle quote del HEARTH ETHICAL FUND costituito da Giancarlo FRAGOMENO attraverso la VALORI ASSET MANAGEMENT SA e nel quale fondo la Segreteria di Stato ha sottoscritto un investimento di 20 mln/Euro, ricavandone 5mln/Euro.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-6-2018 fino all'attualità.

→Fabrizio TIRABASSI

p-(2) Violazione degli artt. 79, 171, 172 e 176, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione, prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio e comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *provvigione* in misura pari allo 0,50% in ragione del volume degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di *nuovi clienti* alla UBS.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-3-2004.

→~~Gianluigi TORZI~~
→Fabrizio TIRABASSI
→Enrico CRASSO
→Nicola SQUILLACE

q-(3) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 413, comma 2, n. 2) c.p. (truffa):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, nella qualità di Consulente della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, Funzionario dell'Ufficio amministrativo Fabrizio TIRABASSI, avvocato del Foro di Milano, Nicola SQUILLACE, avendo la Segreteria di Stato deciso di uscire dal fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, in data 22-11-2018 facevano concludere alla Segreteria di Stato, nella persona di Mons. Alberto PERLASCA, il *Framework Agreement* e lo *Share Purchase Agreement* con GUTT SA della quale con artifizi o raggiri atti a ingannare e sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato stessa e consistiti nel far emettere a suo favore e trattenere 1.000 azioni con diritto di voto che impedivano alla Segreteria di Stato, nonostante il possesso di 30.000 azioni senza diritto di voto, di poter disporre dell'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place (conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London) per acquisire il quale tra aprile e maggio 2019 la Segreteria di Stato ha dovuto corrispondere a Gianluigi TORZI, senza alcuna valida ragione giuridica ed economica, la somma di 15 milioni di Euro.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 22-11-2018 fino al 2-5-2019.

→Nicola SQUILLACE
→~~Gianluigi TORZI~~

r-(3) Violazione degli art. 63, 64 e 417, 419 c.p. (appropriazione indebita):

perché in concorso con Gianluigi TORZI, nei confronti del quale si procede separatamente, abusando del possesso fiduciario delle azioni della GUTT SA, si appropriavano, convertendola in profitto del TORZI, della somma di 900.000,00 GBP trasferita dal conto della 60 SA LTD presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo previsto da un "*Advisory Agreement*" tra la 60 SA e la Sunset Enterprise Ltd, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti in capo alla 60 SA, mai approvata dalla Segreteria di Stato. Con la stessa modalità si appropriavano, convertendola in profitto dell'avv. Nicola SQUILLACE, della somma di 224.640,00 GBP, di cui il TORZI aveva la disponibilità per ragioni di professione, azienda ed ufficio, trasferita in favore del citato avvocato dal conto della 60 SA LTD presso la BUTTERFIELD BANK a titolo di corrispettivo per attività di consulenza legale in realtà mai rese alla 60 SA LTD e, comunque, disconosciute dalla Segreteria di Stato essendo stato, il citato avvocato, legale di Gianluigi TORZI ed avendo posto in essere prestazioni professionali nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica e con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione del ruolo di gestore della GUTT SA, la risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato, di aver dato istruzioni e somministrato mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.
In Milano ed altrove ma con effetti sul patrimonio della Segreteria di Stato dal 21-12-2018 al 13-3-2019.

→Nicola SQUILLACE

s-(3) Violazione degli artt. 79 e 421-*bis* c.p. (riciclaggio ed autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di autore del reato presupposto di truffa ai danni della Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto dei reati di truffa aggravata ed estorsione compiuti da Gianluigi TORZI), occultava, dissimulava e comunque riceveva da 60 SA LTD, da SUNSET ENTERPRISE LTD, LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENT e JCI HOLDING LTD soggetti giuridici riferibili a Gianluigi TORZI, la somma complessiva di 619.985,68 Euro (comprensiva di quella di cui al capo che precede) nel periodo compreso tra il 14-3-2019 ed il 29-5-2020 somma che, comunque, deteneva e utilizzava.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 14-3-2019 fino al 29-5-2020.

→Mauro CARLINO
→ ~~Enrico~~ CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI
→~~Gianluigi TORZI~~

u-(3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 409 c.p. (estorsione):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Enrico CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato e con Gianluigi TORZI, Capo Ufficio Informazione e Documentazione, nei confronti dei quali si procede separatamente, incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato, in particolare rappresentando di non cedere alla Segreteria di Stato la catena di società detentrici l'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London da lui detenuta fiduciariamente tramite GUTT SA, costringevano, a seguito di una lunga trattativa intercorsa con vari emissari della Segreteria di Stato (tra i quali, Giuseppe Maria MILANESE, Luca DAL FABBRO, Manuele INTENDENTE e Renato GIOVANNINI) a richiedere di farsi mettere a disposizione gli importi di 10.000.000,00 Euro e di 5.000.000,00 Euro giustificati con due fatture per prestazioni inesistenti emesse, l'una in data 29-4-2019 di 10 mln/Euro emessa dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED con causale "*Intermediation fee – acquisition of 60 SA 2 limited. Ref. "60 SA Acquisition Agreement" and related fee letter*" e l'altra in data 2-5-2019 di 5 mln/Euro emessa dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, con causale "*Fee as per advisory and analytical reporting activitites on Real Estate opportunities from november 2018 to april 2019. Opportunities ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour Building; USA: New York City 5th Avenue n. 2 buildings; UAE: Dubai Hotel property ready for market by expo 2020 commencement date. As per your requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable. Invoice for the total amount due for the above activities.*"
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

→ ~~René BRÜLHART~~
→ ~~Tommaso DI~~ RUZZA
→ Mauro CARLINO
→ Fabrizio TIRABASSI

w-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, e con Renè BRÜLHART, Presidente AIF e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF - nei confronti del quale si procede separatamente -, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), dopo aver ricevuto notizia dell'esistenza di un'operazione che, per natura, complessità, rilevanza dell'importo e tipologia dei soggetti coinvolti, doveva considerarsi sospetta a norma dell'art. 40 l. XVIII-2013, dell'art. 12 del Reg. AIF n. 5 e del relativo allegato, omettevano di denunciare il tentativo, prima, e la

consumazione, poi, dell'estorsione (reato presupposto del riciclaggio ai sensi dell'art. 1 DPG CLIX-2012 confermato dalla l. CLXVI-2012) commessa da Gianluigi TORZI, avendo appreso, quantomeno a far tempo dal febbraio-marzo 2019, che Gianluigi TORZI aveva richiesto alla Segreteria di Stato - e poi ottenuto dalla stessa - somme di denaro non dovute dietro la minaccia di non restituire alla stessa Segreteria di Stato le quote di GUTT SA (società detentrice della catena societaria che aveva la titolarità dell'immobile di Londra 60 Sloane Avenue).
Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo 2019 e l'1-10-2019.

→ ~~René BRÜLHART~~
→ ~~Tommaso DI RUZZA~~
→ Mauro CARLINO
→ Fabrizio TIRABASSI

x-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI e con René BRÜLHART, Presidente AIF, e con Tommaso DI RUZZA, Direttore dell'AIF, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso della richiesta estorsiva di Gianluigi TORZI alla Segreteria di Stato ed avendo ricevuto dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative sul conto del medesimo, in violazione dei principi di autonomia ed indipendenza e delle norme sulla informazione finanziaria, formavano i seguenti documenti:
in data 2-4-2019 scrivevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA (lettera prot. IF 22/2019/9) per informarlo che l'AIF aveva dato disposizioni alla Segreteria di Stato di non proseguire nell'operazione con TORZI fino a quando non fosse intervenuto la "*clearance*" da parte della stessa AIF;
in data 18-4-2019, dopo aver inviato alla Segreteria di Stato la lettera IF 22/2019/30, trasmettevano allo studio legale inglese MISHCON DE REYA la lettera IF 22/2019/31 con la quale informavano che l'operazione era stata ristrutturata dalle parti e che alle nuove e rinnovate condizioni essa si sarebbe potuta concludere;
documenti, tutti, che consentivano alla Segreteria di Stato di scrivere, in data 25-4-2019, all'avv. Umberto MAURO, legale di Gianluigi TORZI, che la FIU-VA aveva fornito alla Segreteria di Stato l'autorizzazione per l'operazione ("*FIU of the Vatican has provided the Secretariat of State with the clearance for the above transaction*") ed in data 2-5-2019 di disporre il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD ed il 29-4-2019 quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED.
Nello Stato della Città del Vaticano, tra il marzo e maggio 2019.

→ ~~René BRÜLHART~~
→ ~~Tommaso DI RUZZA~~
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

y-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Renè BRÜLHART, Presidente AIF, e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che la Segreteria di Stato stava eseguendo a Gianluigi TORZI, soggetto sul conto del quale aveva ricevuto, su sua richiesta, dalla FIU-IT in data 28-3-2019 segnalazioni negative, il pagamento di una somma di 15 milioni di Euro verso società in Paesi con i quali è difficile la collaborazione a livello giudiziario e che tali somme, in tutto o in parte, non erano dovute, omettevano di disporre il blocco preventivo delle somme ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. k), l XVIII-2013 e, comunque, di segnalare l'operazione ai sensi dell'art. 69 medesima legge, al Promotore di Giustizia.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino all'1-10-2019.

→ ~~René BRÜLHART~~
→ ~~Tommaso DI RUZZA~~
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

z-(4) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Renè BRÜLHART, Presidente AIF, e Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF, nei confronti dei quali si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando tutti della loro qualità e dei loro poteri, al fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI (ed altre persone allo stato non identificate), avendo appreso che Gianluigi TORZI aveva realizzato il profitto dell'estorsione commessa ai danni della Segreteria di Stato ricevendo il pagamento di 5.000.000,00 di Euro in favore della SUNSET ENTERPRISE LTD il 2-5-2919 e quello di 10.000.000,00 di Euro in favore della LIGHTHOUSE ENTERPRISE LIMITED il 29-4-2019 ed avendo ricevuto da FIU-UK, a seguito di richiesta di informazioni trasmesse dall'AIF (specificamente mail 19-7-2019 h 17:52 "*Information*

possessed by this Authority suggest that Mr. TORZI frauded a governmental body of the Holy See and he could transfer part of the amount to subjects involved in the fraud") nell'ambito delle funzioni di informazione finanziaria consapevoli di poter ricevere le informazioni richieste, occorreva una richiesta dell'Autorità Giudiziaria (mail 12-6-2019 h 11:51 FIU-UK [*"please be advised that we are treating this as a separate request and would be grateful if you could clarify what the investigation is about and the criminality involved in this matter*] e mail 5-8-2019 h 16:53 FIU-UK [*we have made enquiries with the bank and the information requested will require a Court Order*]), omettevano di inoltrare all'Ufficio del Promotore di Giustizia una formale denuncia ed informare l'ufficio medesimo di quanto richiesto dalla FIU-UK.
Nello Stato della Città del Vaticano, da maggio sino ad agosto 2019.

→~~Tommaso DI RUZZA~~
→Mauro CARLINO
→Fabrizio TIRABASSI

aa- (4) Violazione degli artt. 79 e 175 c.p. (abuso d'ufficio) come modificato dall'art. 19 l. 11-7-2013 n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro nelle qualità di Capo Ufficio Informazione e Documentazione della Segreteria di Stato, Mons. Mauro CARLINO, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio TIRABASSI, nonché con Tommaso DI RUZZA, direttore dell'AIF, nei confronti del quale si procede separatamente, dunque, pubblici ufficiali, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, poneva in essere atti idonei per far conseguire un indebito vantaggio a Gianluigi TORZI e Raffaele MINCIONE, avendo appreso che la Segreteria di Stato aveva chiesto un finanziamento per esigenze istituzionali allo IOR che non poteva erogarlo in quanto non autorizzato, in violazione delle norme sulla vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, si attivava fornendo consulenza alla Segreteria di Stato per come presentare la richiesta di finanziamento allo IOR che, nell'autonomia decisionale, aveva espresso le sue riserve ad intraprendere l'operazione richiesta della Segreteria di Stato, presentando a tal fine una segnalazione all'Autorità Giudiziaria su quanto accaduto.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal marzo 2019 sino al luglio 2019.

→Angelo BECCIU

ee (5) - violazione dell'art. 218 c.p. (subornazione)
perché, avendo appreso che nei suoi confronti Mons. Alberto PERLASCA aveva reso dichiarazioni accusatorie, lo eccitava, attraverso il Vescovo di Como, S.E. Oscar CANTONI, superiore gerarchico diocesano del PERLASCA e, dunque, a lui legato dal vincolo di obbedienza, a ritrattare quanto dichiarato ai magistrati nell'ambito dei procedimenti a suo carico.
Nello Stato della Città del Vaticano, in epoca prossima al 9-3-2021.

→~~Angelo BECCIU~~
→Fabrizio TIRABASSI

gg- **(5) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:**

perché, in qualità di in qualità di Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato ed in concorso con S.E.R. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblici ufficiali, e con persone allo stato ignote, con più atti esecutivi della medesima risoluzione dopo che l'AIF, con segnalazione riservata, aveva evidenziato l'anomalia del tentativo di bonifico di 700.000,00 GBP che il 5-12-2017 la *CONSORTIA DIRECTORS LIMITED* con sede nel *Baliato di Jersey* e amministratrice delle società riferibili alla Segreteria di Stato intendeva eseguire alla *EIGHT LOTUS PETALS LIMITED*, registrata nelle Isole Vergini Britanniche e riconducibile ad Alessandro NOCETI, in data 9-1-2018 davano disposizioni affinché il predetto pagamento, privo di alcuna causale, venisse disposto a favore della FIVE RUBY RED LTD con sede alla 55 Cadogan Gardens, London e riferibile sempre al predetto Alessandro NOCETI.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 27-3-2018.

→~~Angelo BECCIU~~
→~~Cecilia MAROGNA~~

~~hh- (5) Violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX~~
~~perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, in qualità di Sostituto della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico Ufficiale, A. Angelo BECCIU; Cecilia MAROGNA in qualità di amministratrice della LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O., con sede in Dunajska Cesta 51, 1000 Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990, società costituita al fine di svolgere assistenza sociale non residenziale e finanziata dalla Segreteria di Stato e, dunque, in virtù delle funzioni svolte, anch'essa in qualità di pubblico ufficiale, e con persone allo stato ignote, sottraevano, si appropriavano indebitamente, convertendole a proprio profitto, e, comunque, usavano in modo illecito e distraevano, a vantaggio proprio, i fondi ed i valori pubblici, di importo non inferiore a 575.000,00 Euro, destinandoli anche ad acquisti voluttuari incompatibili con le finalità impresse dalla Segreteria di Stato all'atto dell'affidamento stesso alla predetta LOGSIC.~~
~~*Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.*~~

→ LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI, DOO con sede in Dunajska Cesta 51, 1000, Ljubljana (Slovenia), BvD ID SI8338990

ii- **(5) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 168 c.p. (peculato):**

perché Cecilia MAROGNA, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, ha commesso il reato di cui al capo hh) che precede.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 20-12-2018 all'attualità.

→Angelo BECCIU

jj -(5) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p. (peculato) come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso con persone allo stato ignote, dava disposizioni ai competenti uffici della Segreteria di Stato, affinché eseguissero due versamenti, attingendo dalle disponibilità della Segreteria di Stato, di importo complessivo pari a 125 mila/ euro sul conto 1000/60478 formalmente intestato alla Diocesi di Ozieri ma di fatto nella disponibilità della Cooperativa S.P.E.S. COOP SOCIALE a R.L. legalmente rappresentata dal fratello Antonino BECCIU,.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia ed altrove in data 24-2-2015 ed in data 11-4-2018.

~~→Enrico CRASSO~~

~~kk -(6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416 *ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)~~
~~perché con artifizi e raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, in proprio, nonché in qualità di soggetto di riferimento della PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3, componente del Consiglio di Amministrazione del CENTURION GLOBAL FUND SICAV plc, con sede in Malta, nonché *investment advisor*, tramite SOGENEL CAPITAL HOLDING, del predetto FONDO CENTURION, nonché, ancora, soggetto di riferimento di HP FINANCE LLC e SUN CAPITAL GROUP LLC, faceva acquistare alla Segreteria di Stato, con modalità fraudolente, strumenti finanziari in HP FINANCE, azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo profitti ingiusti, in corso di quantificazione, ma di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.~~
~~Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.~~
~~*Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano ed altrove, dal 13-12-2017 al 31-5-2019.*~~

→Enrico CRASSO

ll- (6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché quale gestore del CENTURION PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND il 3-2-2020 – pochi giorni dopo l'ultima lettera con la quale la Segreteria di Stato manifestava il proprio intendimento di voler preventivamente autorizzare gli investimenti effettuati con le proprie risorse con la società SPORT INVEST 2000 – concludeva con INVESTIMENTI IMMOBILIARI SPORTIVI SPA, con sede in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, della quale è a sua volta gestore, un preliminare per la cessione di alcune proprietà immobiliari site a Roma alla stessa Via Gregorio VII n. 466 al prezzo concordato pari a 3,8 mln/Euro, a fronte di un valore effettivo di 1,3 mln/Euro, versato, in misura pari a 1,9 mln/Euro tramite bonifico bancario disposto dal conto corrente presso la BANCA ZARATTINI di Lugano alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 2-2-2020 all'attualità.

→Enrico CRASSO

mm-(6) Violazione degli artt. 78, 413, co. 1, n. 2 (truffa), 416-*ter* (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) e 416-*quater* c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, nonché in qualità di soggetto di riferimento della HP FINANCE LLC con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, faceva concludere con la stessa HP FINANCE LLC, società a lui riferibile, la sottoscrizione di un'obbligazione senza che esistessero le sottostanti operazioni e comunque, attraverso la veicolazione di informazioni ingannevoli (quali quelle concernenti la natura ed il tipo di operazioni da finanziare) e la omissione di informazioni indispensabili per il corretto processo di formazione della volontà (quale la effettiva destinazione delle somme e l'effettivo soggetto economico di riferimento della HP FINANCE LLC) conseguiva per il tramite della HP FINANCE LLC finanziamenti non dovuti.
Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→Enrico CRASSO

nn-(6) Violazione degli artt. 278 (falso materiale di atto pubblico commesso dal privato) e 280 c.p. (falso in scrittura privata):

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato formava e comunque alterava la documentazione cartacea (scritture private) destinate a certificare fatti recepiti nella contabilità della Segreteria di Stato concernenti le operazioni finanziarie relative all'acquisto del titolo obbligazionario DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY, avvenute tra il 2012 ed il 2013, e, in particolare, i prospetti contrattuali, redatti su carta intestata di CREDIT SUISSE recanti data 27-3-2012, 18-6-2013 e 28-10-2013, la conferma dell'ordine di pagamento redatto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data 27-4-2012; estratto conto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data il 28-5-2012.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal 2012 all'attualità.

→Enrico CRASSO

oo- (6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 c.p. (truffa):

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato e, in particolare, contraffacendo e comunque alterando la documentazione meglio descritta nel capo che precede, faceva concludere alla Segreteria di Stato la sottoscrizione di 3 acquisti di obbligazioni DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 31-8-2016 al 29-11-2018.

→Enrico CRASSO

pp-(6) Violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, faceva acquistare alla Segreteria di Stato con modalità fraudolente azioni della WELCOME ITALIA SPA e quote del FONDO ARIEL della POLIS SGR, così conseguendo, tramite società agli stessi riconducibili, profitti ingiusti, di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.
Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Lugano ed altrove, dal 24-9-2018 al 10-5-2019.

→Enrico CRASSO

qq-(6) Violazione degli artt. 421 bis e segg. c.p. (riciclaggio - autoriciclaggio):

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione nella sua qualità di Consulente finanziario della Segreteria di Stato ed in qualità di autore del reato presupposto di truffa

ai danni della medesima Segreteria di Stato e, comunque, in quanto consapevole della illecita provenienza (per essere prodotto del reato presupposto di truffa aggravata), occultava, dissimulava, reimpiegava e comunque riceveva in favore di PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, soggetto giuridico riferibile al medesimo Enrico CRASSO, la somma complessiva di 1,7 mln/Euro quale plusvalenza indebita afferente alla cessione delle quote di capitale della WELCOME ITALIA SPA alla Segreteria di Stato.
In Svizzera ed altrove dal 10-5-2019 fino al 29-5-2019.

→PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro n.3
→SOGENEL CAPITAL INVESTMENT, con sede in Lugano alla Via Antonio Fogazzaro 3
→HP FINANCE LLC, con sede in Miami, 1395, Brickell Ave, 14° Floor

rr-(6) Violazione dell'art. 46 l. 11-7-2013, n. VIII in relazione agli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-*ter* c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI) nonché all'art. 416-*quater* c.p. (come aggiunto dall'art. 9 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 9 della legge 24-4-2012, n. CLXVI):

perché Enrico CRASSO, soggetto che ha rivestito funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione delle società e, comunque, che ha esercitato, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse, ha commesso il reato di cui ai capi kk) e qq) che precedono.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Malta, in Lugano, in Italia ed altrove nelle date indicate.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

REGISTRATO IN CANCELLERIA
IL 30 MAR 2023
IL CANCELLIERE

On.le Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano

Oggetto: *Nuove contestazioni ex artt. 415-416 c.p.p.*

→Raffaele MINCIONE
→Enrico CRASSO

a- (1) violazione degli artt. 63, 64, 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

Perché, in concorso tra loro, E. CRASSO, in qualità di consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, R. MINCIONE, quale General Partner del fondo di cui infra, *con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL SARL (successivamente denominata: WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL), gestore del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Segreteria di Stato la sottoscrizione per 100 milioni di USD delle azioni del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1):*

a) prima che il 9-7-2014 la medesima Segreteria di Stato approvasse tale proposta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le n. 37.264,73 proprie quote di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) a THE CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre riferibile allo stesso Raffaele MINCIONE - ad un valore corrispondente complessivo di Euro 64.435.935,30 e a un prezzo unitario di Euro 1.729,14, basato sul Net Asset Value - NAV al 31-12-2013, diventando così il beneficiario economico di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RESS1) per conto di Raffaele MINCIONE;

b) in concomitanza alla sottoscrizione da parte di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle azioni di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), avvenuta il 31-7-2014:

b1) nella riunione del 23-7-2014 il board di 60SA LIMITED attribuiva all'asset posseduto (un immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue: d'ora in poi citato anche come il "Palazzo di Londra" o l'"immobile di Londra") il valore, del tutto ingiustificato, di 230 mln/GBP a fronte di una valutazione di poco precedente pari a 129 mln/GBP;

b2) nel luglio 2014 venivano emesse n. 79.222,72 azioni di classe B2 per 66 mln/GBP corrispondente ad un valore unitario di Euro 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento dell'immobile il valore di 230 mln/GBP;

b3) ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), in violazione del Regolamento del Fondo - e sottraendo in tal modo, risorse finanziarie al progetto di ampliamento dell'immobile che, rappresentato nella proposta del 24-6-2014

alla Segreteria di Stato, aveva costituito una delle motivazioni che avevano indotto quest'ultima ad accettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a Raffaele MINCIONE, per il tramite del THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, n. 30.700 azioni di categoria B per un valore nominale di 30,7 mln/Euro, più riserve per 48,2 mln/Euro, per un ammontare complessivo di 78,9 mln/Euro, corrispondente ad un NAV di Euro 2.568,44; in tal modo, il predetto procurava a sé un ingiusto profitto con danno per la Segreteria di Stato per un importo complessivo di 78,9 mln/Euro.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 al 31-7-2014

→ Raffaele MINCIONE

k1- ***(2) Violazione degli artt. 79 e 173 c.p. (corruzione) come sostituito dall'art. 18 della legge 11 luglio 2013, n. IX***

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi, ha promesso, offerto, procurato o conceduto, direttamente o indirettamente, anche attraverso società all'uopo costituite in Paesi esteri (in particolare ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC, ASPIGAM ADVISORS INC), a dipendenti della Segreteria di Stato, e dunque, pubblici ufficiali, tra i quali Fabrizio TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, ed altri in corso di identificazione, vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

n - (2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, E. CRASSO, Consulente, e F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, *o comunque accettavano l'offerta o la promessa di* G. TORZI a corrispondere loro vantaggi indebiti per compiere, per aver compiuto nonché per omettere, o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dell'ufficio e segnatamente per attribuire al predetto TORZI la gestione dell'immobile di Londra entrato nella disponibilità della Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando aiuto prima e durante il fatto.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Gran Bretagna ed altrove, dal 20-11-2018 all'attualità.

R. Giunti

→ *Gianluigi TORZI*

n1- (2) Violazione degli artt. 79 e 173 c.p. (corruzione) come sostituito dall'art. 18 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi, ha promesso, offerto, procurato o conceduto, direttamente o indirettamente, anche attraverso società all'uopo costituite in Paesi esteri (in particolare ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC, ASPIGAM ADVISORS INC), a dipendenti della Segreteria di Stato, e dunque, pubblici ufficiali, tra i quali Fabrizio TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, ed altri in corso di identificazione, vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→*Fabrizio TIRABASSI*

p - (2) Violazione degli artt. 79, 168 (*peculato*), 171, 172 c.p. (corruzione), come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX, e 176 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione: *a)* prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio; *b)* si appropriava di somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione della sua funzione di dipendente della Segreteria di Stato dirottandole verso il proprio conto corrente sotto forma di *fee*, e *c)* comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *provvigione* in misura pari allo 0,50% in ragione del volume degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di nuovi clienti alla UBS *o nuovi apporti, comunque per conservare le relazioni bancarie con la Segreteria di Stato e, dunque, per compiere o aver compiuto atti del suo ufficio.*

Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-3-2004.

→*Fabrizio TIRABASSI*

p1 - (2) Violazione degli artt. 79, 421-bis, c.p. (riciclaggio-autoriciclaggio) come aggiunto dall'art.3 della legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 2012, n. CLXVI.

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, avendo commesso o concorso a commettere reato punito dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione superiore a sei mesi e, nel massimo, con la reclusione superiore ad un anno come meglio descritti ai capi k), m), n), o) e p) sostituiva, occultava, convertiva in altri beni, trasferiva e deteneva denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo della loro provenienza da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Svizzera ed altrove, dal 2010 all'attualità.

→Enrico CRASSO

p2 - (2) Violazione degli artt. 79, 421-bis, c.p. (riciclaggio-autoriciclaggio) come aggiunto dall'art.3 della legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 2012, n. CLXVI.

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, avendo commesso o concorso a commettere reato punito dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione superiore a sei mesi e, nel massimo, con la reclusione superiore ad un anno come meglio descritti ai capi k), l) ed n), sostituiva, occultava, convertiva, trasferiva e deteneva denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo della loro provenienza da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Svizzera ed altrove, dal 2010 all'attualità

→Gianluigi TORZI
→Fabrizio TIRABASSI
→Enrico CRASSO
→Nicola SQUILLACE

q - (3) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 413, comma 2, n. 2) c.p. (truffa)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, avendo la Segreteria di Stato deciso di uscire dal fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, in data 22-11-2018 facevano concludere alla Segreteria di Stato, nella persona di Mons. Alberto PERLASCA, con artifizi o raggiri atti a ingannare e sorprendere la buona fede, il Framework Agreement *e lo* Share Purchase Agreement *con GUTT SA per effetto del quale Gianluigi TORZI tratteneva 1.000 azioni con diritto di voto della predetta GUTT SA che gli consentivano il controllo incondizionato della gestione del palazzo di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place (conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London) impedendo alla Segreteria di Stato stessa, nonostante il possesso di 30.000 azioni senza diritto di voto della medesima società, di poterne disporre. In conseguenza di tali azioni, per acquisire il controllo del palazzo di Londra tra aprile e maggio 2019 la Segreteria di Stato ha dovuto corrispondere a Gianluigi TORZI, senza alcuna valida ragione giuridica ed economica, la somma di 15 milioni di Euro, come da capo sub u].*
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 22-11-2018 fino al 2-5-2019.

→ Mauro CARLINO
→ Enrico CRASSO
→ Fabrizio TIRABASSI
→ Gianluigi TORZI

u- (3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 409 c.p. (estorsione)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, E. CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio

Informazione e Documentazione, F. TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo, G. TORZI, incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato, in particolare rappresentando di non retrocedere alla medesima le 1000 azioni con diritto di voto di GUTT SA e, dunque, con esse, la catena di società detentrici l'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London da lui detenuta fiduciariamente tramite GUTT SA, costringevano la Segreteria di Stato, a seguito di una lunga trattativa intercorsa con vari emissari della Segreteria di Stato (tra i quali, Giuseppe Maria MILANESE, Luca DAL FABBRO, Mons. Mauro CARLINO, Manuele INTENDENTE e Renato GIOVANNINI) a versare gli importi di 10.000.000,00 Euro e di 5.000.000,00 Euro giustificati con due fatture per prestazioni inesistenti emesse, l'una in data 29-4-2019 di 10 mln/Euro emessa dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED con causale "Intermediation fee – acquisition of 60 SA 2 limited. Ref. "60 SA Acquisition Agreement" and related fee letter" *e l'altra in data 2-5-2019 di 5 mln/Euro emessa dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, con causale* "Fee as per advisory and analytical reporting activitites on Real Estate opportunities from november 2018 to april 2019. Opportunities ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour Building; USA: New York City 5th Avenue n. 2 buildings; UAE: Dubai Hotel property ready for market by expo 2020 commencement date. As per your requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable. Invoice for the total amount due for the above activities."
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

→Enrico CRASSO

gg1-(5) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, quale Consulente della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale, ed in concorso con persone allo stato non identificate, sollecitava, accettava l'offerta o la promessa e comunque riceveva da Daoud ZEKRYA e Dimitris PANAGOPOULOS soci ed amministratori di SC ALPHA LIMITED e soggetti di riferimento di SLOANE&CADOGAN (soggetti giuridici inglesi che hanno avuto la gestione di 4 veicoli societari titolari di diritti di proprietà di altrettanti 4 immobili esistenti in Londra e che comunque hanno avuto rapporti con la Segreteria di Stato con riferimento a detti immobili), per il tramite di ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC, fondi per complessive 1,050 mln/GBP che gli pervenivano sul conto corrente bancario n. 14336936.2005 (in GBP) in essere presso la banca EFG/BSI, intestato alla società DIVANDA INVESTMENT SRL di Panama, per compiere e per aver compiuto atti contrari al proprio ufficio.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione

pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

ll - (6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché quale gestore del CENTURION PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND il 3-2-2020 – pochi giorni dopo l'ultima lettera con la quale la Segreteria di Stato manifestava il proprio intendimento di voler preventivamente autorizzare gli investimenti effettuati con le proprie risorse con la società SPORT INVEST 2000 – concludeva con INVESTIMENTI IMMOBILIARI SPORTIVI SPA, con sede in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, della quale è a sua volta gestore, un preliminare per la cessione di alcune proprietà immobiliari site a Roma alla stessa Via Gregorio VII n. 466 al prezzo concordato pari a 3,8 mln/Euro, a fronte di un valore effettivo di 1,3 mln/Euro, versato, in misura pari a 1,9 mln/Euro tramite bonifico bancario disposto dal conto corrente presso la BANCA ZARATTINI di Lugano alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.
Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 2-2-2020 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

nn - *(6) violazione degli artt. 278 (falso materiale in atto pubblico commesso dal privato) e 280 c.p. (falso in scrittura privata), 416-quater c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI*

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, utilizzava e presentava documentazione cartacea falsa (scritture private) da lui stesso creata e destinata a certificare fatti recepiti nella contabilità della Segreteria di Stato concernenti le operazioni finanziarie apparentemente avvenute tra il 2012 ed il 2013 e relative all'acquisto del titolo obbligazionario DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY e, in particolare, i prospetti contrattuali, redatti su carta intestata di CREDIT SUISSE recanti data 27-3-2012, 18-6-2013 e 28-10-2013, la conferma dell'ordine di pagamento redatto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data 27-4-2012; estratto conto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data il 28-5-2012.
Nello Stato della Città del Vaticano, dal 2012 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

pp - (6) violazione degli artt. 79 e 416-bis c.p. (come aggiunto dall'art. 9 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostitulto dall'art. 9 della legge 24-4-

2012, n. CLXVI)

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato (o da altro ente pubblico od istituzione) contributi, sovvenzioni o finanziamenti per favorire iniziative dirette allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destinava alle predette finalità bensì all'acquisto di strumenti finanziari, quote, azioni etc. (HP FINANCE LLC; WELCOME ITALIA SPA; FONDO ARIEL della POLIS SGR), così conseguendo, tramite società allo stesso riconducibili, profitti ingiusti, di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.

Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Lugano ed altrove, dal 2-8-2016.

Città del Vaticano, 30-3-2023

Il Promotore di Giustizia
Prof. Alessandro Diddi

Il Promotore di Giustizia Aggiunto
Prof. Roberto Zannotti

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

UFFICIO
DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 20 APR. 2023
IL CANCELLIERE

On.le Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano

Oggetto: *Nuove contestazioni ex artt. 415-416 c.p.p.*

→Raffaele MINCIONE
→Enrico CRASSO

a- (1) violazione degli artt. 63, 64, 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

Perché, in concorso tra loro, E. CRASSO, in qualità di consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio, R. MINCIONE, quale General Partner del fondo di cui infra, *con artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede della Segreteria di Stato, dopo che il 24-6-2014 tramite ATHENA CAPITAL SARL (successivamente denominata: WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SARL), gestore del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, aveva proposto alla Segreteria di Stato la sottoscrizione per 100 milioni di USD delle azioni del fondo ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1):*

a) prima che il 9-7-2014 la medesima Segreteria di Stato approvasse tale proposta, il 25-6-2014 TIME AND LIFE SA cedeva tutte le n. 37.264,73 proprie quote di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (REES1) a THE CAPITAL INVESTMENT TRUST - sempre riferibile allo stesso Raffaele MINCIONE - ad un valore corrispondente complessivo di Euro 64.435.935,30 e a un prezzo unitario di Euro 1.729,14, basato sul Net Asset Value - NAV al 31-12-2013, diventando così il beneficiario economico di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL SITUATIONS FUND 1 (RESS1) per conto di Raffaele MINCIONE;

b) in concomitanza alla sottoscrizione da parte di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND delle azioni di ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), avvenuta il 31-7-2014:

b1) nella riunione del 23-7-2014 il board di 60SA LIMITED attribuiva all'asset posseduto (un immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue: d'ora in poi citato anche come il "Palazzo di Londra" o l'"immobile di Londra") il valore, del tutto ingiustificato, di 230 mln/GBP a fronte di una valutazione di poco precedente pari a 129 mln/GBP;

b2) nel luglio 2014 venivano emesse n. 79.222,72 azioni di classe B2 per 66 mln/GBP corrispondente ad un valore unitario di Euro 1.000,00 prendendo quale valore di riferimento dell'immobile il valore di 230 mln/GBP;

b3) ATHENA CAPITAL REAL ESTATE & SPECIAL FUND 1 (REES1), in violazione del Regolamento del Fondo - e sottraendo in tal modo, risorse finanziarie al progetto di ampliamento dell'immobile che, rappresentato nella proposta del 24-6-2014

alla Segreteria di Stato, aveva costituito una delle motivazioni che avevano indotto quest'ultima ad accettarla in data 31-7-2014 - rimborsava a Raffaele MINCIONE, per il tramite del THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, n. 30.700 azioni di categoria B per un valore nominale di 30,7 mln/Euro, più riserve per 48,2 mln/Euro, per un ammontare complessivo di 78,9 mln/Euro, corrispondente ad un NAV di Euro 2.568,44; in tal modo, il predetto procurava a sé un ingiusto profitto con danno per la Segreteria di Stato per un importo complessivo di 78,9 mln/Euro.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Lussemburgo, Jersey ed altrove, dal 24-6-2014 al 31-7-2014.

→Raffaele MINCIONE

k1- (2) Violazione degli artt. 79 e 173 c.p. (corruzione) come sostituito dall'art. 18 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi, ha promesso, offerto, procurato o conceduto, direttamente o indirettamente, anche attraverso società all'uopo costituite in Paesi esteri (in particolare ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC, ASPIGAM ADVISORS INC), a dipendenti della Segreteria di Stato, e dunque, pubblici ufficiali, tra i quali Fabrizio TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, ed altri in corso di identificazione, vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→Enrico CRASSO
→Fabrizio TIRABASSI

n - (2) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, E. CRASSO, Consulente, e F. TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso tra loro, sollecitavano, direttamente o indirettamente, *o comunque accettavano l'offerta o la promessa di* G. TORZI a corrispondere loro vantaggi indebiti per compiere, per aver compiuto nonché per omettere, o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri dell'ufficio e segnatamente per attribuire al predetto TORZI la gestione dell'immobile di Londra entrato nella disponibilità della Segreteria di Stato.
Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando aiuto prima e durante il fatto.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Gran Bretagna ed altrove, dal 20-11-2018

all'attualità.

→ *Gianluigi TORZI*

n1- (2) Violazione degli artt. 79 e 173 c.p. (corruzione) come sostituito dall'art. 18 della legge 11 luglio 2013, n. IX

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi, ha promesso, offerto, procurato o conceduto, direttamente o indirettamente, anche attraverso società all'uopo costituite in Paesi esteri (in particolare MUSE VENTURE LTD e *ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC,* alla quale in data 12-9-2018 effettuava un bonifico di 21 mila/euro nonché *ASPIGAM ADVISORS INC), a dipendenti della Segreteria di Stato, e dunque, pubblici ufficiali, tra i quali Fabrizio TIRABASSI, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Enrico CRASSO, consulente della Segreteria di Stato, ed altri in corso di identificazione, vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni), per compiere o per aver compiuto, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio e per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.*
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→*Fabrizio TIRABASSI*

p - (2) Violazione degli artt. 79, 168 (*peculato*), 171, 172 c.p. (corruzione), come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX, e 176 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in qualità di Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale ed in concorso con altre persone in corso di identificazione: *a)* prendeva interesse privato negli atti del proprio ufficio; *b)* si appropriava di somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione della sua funzione di dipendente della Segreteria di Stato dirottandole verso il proprio conto corrente sotto forma di *fee*, e *c)* comunque sollecitava, direttamente o indirettamente, ed accettava l'offerta o la promessa del riconoscimento di una *provvigione* in misura pari allo 0,50% in ragione del volume degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di nuovi clienti alla UBS *o nuovi apporti, comunque per conservare le relazioni bancarie con la Segreteria di Stato e, dunque, per compiere o aver compiuto atti del suo ufficio.*
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove, dal 25-3-2004.

→*Fabrizio TIRABASSI*

p1 - (2) Violazione degli artt. 79, 421-bis, c.p. (riciclaggio-autoriciclaggio) come aggiunto dall'art.3 della legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 2012, n. CLXVI.

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, avendo commesso o concorso a commettere reato punito dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione superiore a sei mesi e, nel massimo, con la reclusione superiore ad un anno come meglio descritti ai capi k), m), n), o) e p) sostituiva, occultava, convertiva in altri beni, in particolare denaro contante, monete e medaglie come rinvenute all'esito di perquisizione 5-11-2020 eseguita in Italia a seguito di Commissione rogatoria, *trasferiva e deteneva denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo della loro provenienza da un reato presupposto o dal*

concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Svizzera ed altrove, dal 2010 all'attualità.

→Enrico CRASSO

p2 - (2) Violazione degli artt. 79, 421-bis, c.p. (riciclaggio-autoriciclaggio) come aggiunto dall'art.3 della legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 2012, n. CLXVI.

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, avendo commesso o concorso a commettere reato punito dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione superiore a sei mesi e, nel massimo, con la reclusione superiore ad un anno come meglio descritti ai capi k), l) ed n), sostituiva, occultava, convertiva, trasferiva e deteneva denaro contante, beni o altre risorse economiche, in particolare ricevendo, trami ASPIGAM ADVISOR INC e ASPIGAM INTERNATIONAL LLC, somme di denaro non inferiori a 4,7 mln/euro, *sapendo della loro provenienza da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi.*
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Svizzera ed altrove, dal 2010 all'attualità

→Gianluigi TORZI
→Fabrizio TIRABASSI
→Enrico CRASSO
→Nicola SQUILLACE

q - (3) violazione degli artt. 63, 64, 79 e 413, comma 2, n. 2) c.p. (truffa)

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, in concorso tra loro, avendo la Segreteria di Stato deciso di uscire dal fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS facente capo a Raffaele MINCIONE, in data 22-11-2018 facevano concludere alla Segreteria di Stato, nella persona di Mons. Alberto PERLASCA, con artifizi o raggiri atti a ingannare e sorprendere la buona fede, il Framework Agreement *e lo* Share Purchase Agreement *con GUTT SA per effetto del quale Gianluigi TORZI tratteneva 1.000 azioni con diritto di voto della predetta GUTT SA che gli consentivano il controllo incondizionato della gestione del palazzo di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place (conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London) impedendo alla Segreteria di Stato stessa, nonostante il possesso di 30.000 azioni senza diritto di voto della medesima società, di poterne disporre. In conseguenza di tali azioni, per acquisire il controllo del palazzo di Londra tra aprile e maggio 2019 la Segreteria di Stato ha dovuto corrispondere a Gianluigi TORZI, senza alcuna valida ragione giuridica ed economica, la somma di 15 milioni di Euro, come da capo sub u].*
Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di un'Amministrazione pubblica.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 22-11-2018 fino al 2-5-2019.

→ Mauro CARLINO
→ Enrico CRASSO

→ *Fabrizio TIRABASSI*
→ *Gianluigi TORZI*

u- (3) Violazione degli art. 63, 64, 79 e 409 c.p. (estorsione)
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro E. CRASSO, Consulente della Segreteria di Stato, Mons. M. CARLINO, Capo Ufficio Informazione e Documentazione, F. TIRABASSI, Officiale della I Sezione dell'Ufficio Amministrativo, G. TORZI, incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato, in particolare rappresentando di non retrocedere alla medesima le 1000 azioni con diritto di voto di GUTT SA e, dunque, con esse, la catena di società detentrici l'immobile di Londra alla Draycott Avenue incrocio Ixworth Place, conosciuto anche come 60 Sloane Avenue, London da lui detenuta fiduciariamente tramite GUTT SA, costringevano la Segreteria di Stato, a seguito di una lunga trattativa intercorsa con vari emissari della Segreteria di Stato (tra i quali, Giuseppe Maria MILANESE, Luca DAL FABBRO, Mons. Mauro CARLINO, Manuele INTENDENTE e Renato GIOVANNINI) a versare gli importi di 10.000.000,00 Euro e di 5.000.000,00 Euro giustificati con due fatture per prestazioni inesistenti emesse, l'una in data 29-4-2019 di 10 mln/Euro emessa dalla LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED con causale "Intermediation fee – acquisition of 60 SA 2 limited. Ref. "60 SA Acquisition Agreement" and related fee letter" *e l'altra in data 2-5-2019 di 5 mln/Euro emessa dalla SUNSET ENTERPRISE LTD, con causale* "Fee as per advisory and analytical reporting activitites on Real Estate opportunities from november 2018 to april 2019. Opportunities ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour Building; USA: New York City 5th Avenue n. 2 buildings; UAE: Dubai Hotel property ready for market by expo 2020 commencement date. As per your requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable. Invoice for the total amount due for the above activities."
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 3-12-2018 fino al 2-5-2019.

→Enrico CRASSO

gg1-(5) Violazione degli artt. 63, 64, 79, 171 e 172, c.p. (corruzione) come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge 11 luglio 2013, n. IX
perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione, quale Consulente della Segreteria di Stato e, dunque, pubblico ufficiale, ed in concorso con persone allo stato non identificate, sollecitava, accettava l'offerta o la promessa e comunque riceveva da Daoud ZEKRYA e Dimitris PANAGOPOULOS soci ed amministratori di SC ALPHA LIMITED e soggetti di riferimento di SLOANE&CADOGAN (soggetti giuridici inglesi che hanno avuto la gestione di 4 veicoli societari titolari di diritti di proprietà di altrettanti 4 immobili esistenti in Londra e che comunque hanno avuto rapporti con la Segreteria di Stato con riferimento a detti immobili), per il tramite di ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC, fondi per complessive 1,050 mln/GBP che gli pervenivano sul conto corrente bancario n. 14336936.2005 (in GBP) in essere presso la banca EFG/BSI, intestato alla società DIVANDA INVESTMENT SRL di Panama, per compiere e per aver compiuto atti contrari al proprio ufficio.

Con le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.
Con le aggravanti dell'essere stati i fatti commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e essere relativi a contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, Svizzera ed altrove, dal 9-7-2014 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

II - *(6) violazione degli artt. 413, co. 1, n. 2 (truffa) e 416-ter c.p. (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)*

perché quale gestore del CENTURION PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND il 3-2-2020 – pochi giorni dopo l'ultima lettera con la quale la Segreteria di Stato manifestava il proprio intendimento di voler preventivamente autorizzare gli investimenti effettuati con le proprie risorse con la società SPORT INVEST 2000 – concludeva con INVESTIMENTI IMMOBILIARI SPORTIVI SPA, con sede in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, della quale è a sua volta gestore, un preliminare per la cessione di alcune proprietà immobiliari site a Roma alla stessa Via Gregorio VII n. 466 al prezzo concordato pari a 3,8 mln/Euro, a fronte di un valore effettivo di 1,3 mln/Euro, versato, in misura pari a 1,9 mln/Euro tramite bonifico bancario disposto dal conto corrente presso la BANCA ZARATTINI di Lugano alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO.
Con le aggravanti dell'essere i fatti in questione commessi a danno di un'Amministrazione pubblica e per aver essi riguardato contributi e finanziamenti concessi ed elargiti dallo Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano ed altrove dal 2-2-2020 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

nn - *(6) violazione degli artt. 278 (falso materiale in atto pubblico commesso dal privato) e 280 c.p. (falso in scrittura privata), 416-quater c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (come aggiunto dall'art. 10 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 10 della legge 24-4-2012, n. CLXVI*

perché quale Consulente finanziario della Segreteria di Stato e, dunque, gestore dei fondi della stessa, utilizzava e presentava documentazione cartacea falsa (scritture private) da lui stesso creata e destinata a certificare fatti recepiti nella contabilità della Segreteria di Stato concernenti le operazioni finanziarie apparentemente avvenute tra il 2012 ed il 2013 e relative all'acquisto del titolo obbligazionario DEXIAFIN MUNICIPAL AGENCY e, in particolare, i prospetti contrattuali, redatti su carta intestata di CREDIT SUISSE recanti data 27-3-2012, 18-6-2013 e 28-10-2013, la conferma dell'ordine di pagamento redatto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data 27-4-2012; estratto conto su carta intestata CREDIT SUISSE recante data il 28-5-2012.

Nello Stato della Città del Vaticano, dal 2012 all'attualità.

→ *Enrico CRASSO*

pp - (6) violazione degli artt. 79 e 416-bis c.p. (come aggiunto dall'art. 9 della legge 30-12-2010, n. CXXVII e, poi, sostituito dall'art. 9 della legge 24-4-2012, n. CLXVI)

perché, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato (o da altro ente pubblico od istituzione) contributi, sovvenzioni o finanziamenti per favorire iniziative dirette allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destinava alle predette finalità bensì all'acquisto di strumenti finanziari, quote, azioni etc. (HP FINANCE LLC; WELCOME ITALIA SPA; FONDO ARIEL della POLIS SGR), così conseguendo, tramite società allo stesso riconducibili, profitti ingiusti, di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00, con grave danno alla Segreteria di Stato.
Nello Stato della Città del Vaticano, in Italia, in Lugano ed altrove, dal 2-8-2016.

Città del Vaticano, 20 aprile 2023

Il Promotore di Giustizia
Prof. Alessandro Diddi

Il Promotore di Giustizia Aggiunto
Prof. Roberto Zannotti

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

PARTE I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 luglio 2019, il Direttore Generale dell'Istituto Opere di Religione (I.O.R.) presentava al Promotore di giustizia una denuncia-querela contro ignoti per il reato di riciclaggio (art. 421-*bis* c.p.). In particolare, il querelante segnalava che la Segreteria di Stato aveva richiesto all'Istituto un finanziamento di euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni), ma che l'esame della documentazione fornita, allegata insieme a una relazione degli uffici, aveva fatto rilevare numerose anomalie, con possibile danno per il patrimonio della Santa Sede, nelle operazioni finanziarie che avevano portato alla creazione del debito che la Segreteria di Stato voleva ora estinguere con il detto finanziamento.

Il Promotore iniziava quindi immediatamente gli opportuni accertamenti (con la collaborazione del Corpo della Gendarmeria e di consulenti all'uopo nominati), essendo stato peraltro disposto, con un *Rescriptum* emanato lo stesso 2 luglio 2019, che «*per le attività di indagine necessarie, l'ufficio del Promotore procede nelle forme del rito sommario fino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente [...] qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare*». Un altro *Rescriptum*, emesso in data 5 luglio 2019 e poi prorogato il 13 febbraio 2020, autorizzava l'Ufficio del Promotore a svolgere attività di intercettazione di qualsiasi tipo di comunicazione, anche elettronica. Infine, un altro *Rescriptum*, in data 9 ottobre 2020, escludeva l'opponibilità di vincoli di segretezza al Promotore di giustizia.

In data 8 agosto 2019 il Revisore Generale, Dott. Cassinis Righini, trasmetteva al Promotore di giustizia, ai sensi dell'art. 4, § 3, dello Statuto del suo Ufficio, una relazione con cui venivano illustrati, in modo sintetico, una serie di rilievi critici sulla gestione finanziaria del patrimonio della Segreteria di Stato (anche SdS) formulati all'esito di una attività di revisione che aveva riguardato il periodo fino al 30 settembre 2018, segnalando la necessità di svolgere accertamenti in ordine a possibili reati di truffa e/o appropriazione

indebita in danno della Segreteria di Stato e a quelli di corruzione e/o favoreggiamento da parte di funzionari di detto Dicastero.

In base a tale relazione e all'esito dei primi accertamenti svolti, il Promotore di giustizia iscriveva il procedimento numero 45/19 R.G.P., nel cui ambito venivano eseguiti, il 1° ottobre 2019, provvedimenti di perquisizione e sequestro nei confronti di alcuni funzionari della Segreteria di Stato (Tirabassi Fabrizio, Mons. Mauro Carlino, Vincenzo Mauriello, Caterina Sansone) e del Dott. Tommaso Di Ruzza, Direttore Generale dell'Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F.).

Veniva così acquisita una ingente mole di documentazione ed altresì telefoni cellulari, tablet ed altri supporti informatici, che venivano poi analizzati, nel corso dell'istruttoria, dal personale del Corpo della Gendarmeria.

Venivano inoltre disposte ed eseguite intercettazioni nei confronti di alcuni degli imputati ed effettuata, in data 19 febbraio 2020, altra perquisizione, con conseguente sequestro anche di telefoni cellulari e apparati informatici, nei confronti di Mons. Alberto Perlasca, Responsabile dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato.

Nel corso dell'istruzione il Promotore di giustizia precedeva poi all'assunzione di numerosi testimoni, all'interrogatorio di alcuni degli imputati, che presentavano peraltro anche memorie difensive, e all'inoltro di commissioni rogatorie alle Autorità giudiziarie di alcuni Stati esteri (Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Lussemburgo, Repubblica Dominicana, Baliato di Jersey), che trasmettevano - nel corso del tempo - la documentazione richiesta, o almeno parte consistente di essa, tra cui anche i cellulari e gli apparati informatici di alcuni degli imputati.

Altre informazioni venivano acquisite tramite l'A.I.F. e i canali di collaborazione fra le autorità di polizia.

In data 5 giugno 2020 veniva emesso mandato di cattura per estorsione ed altri reati nei confronti di Gianluigi Torzi; il provvedimento veniva eseguito il giorno stesso, all'esito dell'interrogatorio per rendere il quale il Torzi si era presentato accompagnato dai suoi difensori di fiducia. Al Torzi, che non aveva proposto appello ai sensi dell'art. 342 c.p.p.,

veniva poi concessa, dopo un ulteriore interrogatorio, la libertà provvisoria, cosicché veniva scarcerato, previa prestazione di cauzione, in data 15 giugno 2020.

In data 19 giugno 2020, il Promotore di giustizia emetteva mandato di cattura anche nei confronti dell'imputato Raffaele Mincione; il provvedimento non veniva però eseguito ed era revocato dal Tribunale nel corso della prima udienza dibattimentale del 27 luglio 2021.

In data 13 ottobre 2020, su richiesta del Promotore di giustizia, il Giudice istruttore di questo Tribunale emetteva mandato di cattura nei confronti di Marogna Cecilia nell'ambito del procedimento penale 45/2020 R.G.P., che poi sarebbe stato riunito dallo stesso Promotore a quello numero 45/2019 R.G.P.. L'imputata veniva tratta in arresto in Italia, a Milano, e in data 14 ottobre 2020 la Corte di appello meneghina convalidava l'arresto; la Marogna in sede di interrogatorio si avvaleva della facoltà di non rispondere. Alla stessa veniva poi concesso, in data 13 gennaio 2021, il beneficio della libertà provvisoria, dopo che la Corte di cassazione italiana aveva annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano aveva applicato all'imputata la misura cautelare.

In data 3 dicembre 2020, il Promotore di giustizia comunicava a S.E.R. il Cardinale Angelo Giovanni Becciu, il quale fino al giugno 2018 aveva ricoperto l'incarico di Sostituto della Segreteria di Stato, che era imputato di diversi reati nell'ambito di più procedimenti penali, poi tutti riuniti a quello originariamente iscritto con numero 45/19 R.G.P.. Il Cardinale Becciu rendeva successivamente interrogatorio, protestandosi innocente dei reati contestati e depositando memorie e documentazione.

In data 19 giugno 2021, su richiesta del Promotore in giustizia, il Sommo Pontefice prestava l'assenso necessario affinché il Cardinale Becciu venisse giudicato da questo Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Legge sull'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Nel corso dell'istruzione il Promotore di giustizia disponeva inoltre il sequestro di denaro e altri beni per un valore ingente; i provvedimenti venivano eseguiti in parte nello Stato e in parte, tramite commissione rogatoria, all'estero.

In data 30 giugno 2021, il Promotore giustizia depositava la richiesta di citazione a giudizio nei confronti degli imputati Carlino Mauro, Crasso Enrico, Di Ruzza Tommaso, Marogna Cecilia, Mincione Raffaele, Squillace Nicola, Tirabassi Fabrizio, Torzi Gianluigi e Becciu Giovanni Angelo nonché delle società Logistic, Humanitarne Dejavnosti D.O.O., Prestige Family Office s.a., SOGENEL CAPITAL INVESTMENT e HP Finance (tutti iscritti nel p.p. 45/19 R.G.P.).

Nella stessa data depositava poi, nel procedimento penale numero 24/21 R.G.P., la richiesta di citazione a giudizio di Brulhart René.

In data 3 luglio 2021, il Presidente del Tribunale emetteva i decreti di citazione a giudizio come richiesti e fissava per l'inizio del dibattimento l'udienza del 27 luglio 2021, durante la quale veniva disposto - sull'accordo delle parti - la riunione del procedimento 24/21 R.G.P. a quello numero 45/19 R.G.P.

Nel corso della detta udienza la Segreteria di Stato, lo I.O.R. e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.) chiedevano di costituirsi parte civile; i difensori degli imputati si opponevano a tali richieste e formulavano numerose eccezioni, tra cui quelle sulla (ritenuta) nullità della richiesta della citazione a giudizio e sulla nullità di singoli atti; rilevavano inoltre l'incompletezza della documentazione depositata dal Promotore di giustizia.

Il Tribunale, con ordinanza emessa nella stessa data, cui si rinvia per una più dettagliata esposizione, mentre si riservava di decidere sulle altre eccezioni, ordinava al Promotore di giustizia di depositare in cancelleria gli atti eventualmente ancora non depositati (deposito cui i difensori avevano condizionato la rinuncia ad alcune delle eccezioni); ordinava altresì che il Promotore di giustizia depositasse copia dei supporti contenenti le registrazioni audio e/o audio-video degli atti relativi a tutti i contributi dichiarativi offerti nel corso del procedimento da Mons. Perlasca nonché da tutti gli imputati.

Era infatti risultato nel corso dell'udienza che molti di questi interrogatori erano stati registrati, anche se il codice di rito non prevede tale modalità, ma che erano stati depositati solo i verbali riassuntivi; il Promotore di giustizia aveva dichiarato che il suo ufficio aveva provveduto alla registrazione per una esigenza di trasparenza e di documentazione anche

pro futuro e che non aveva quindi alcuna difficoltà ad effettuare il deposito richiesto dai difensori, dicendosi anzi pronto a provvedere all'immediato deposito anche delle registrazioni video che in molti casi erano state eseguite (pag. 213 del verbale di udienza). Alla successiva udienza del 5 ottobre le difese riproponevano le eccezioni già formulate e ne presentavano altre.

Con ordinanza in data 6 ottobre 2021, cui pure si rinvia per un'analisi più completa, il Tribunale prendeva in esame in primo luogo l'eccezione relativa alla prospettata nullità della richiesta di citazione a giudizio e degli atti conseguenziali per violazione dell'articolo 289 c.p.p., in quanto gli imputati non erano stati interrogati sui fatti oggetto dell'imputazione, né i fatti erano stati enunciati in un mandato, anche se rimasto senza effetto, o nell'atto notificato ai sensi degli articoli 282 e 273 del codice di rito. Il Promotore di giustizia, che all'udienza del 27 luglio aveva chiesto il rigetto dell'eccezione, aderiva invece questa volta alla richiesta delle Difese e chiedeva la restituzione integrale degli atti al suo Ufficio. Il Tribunale riteneva tuttavia che l'eccezione fosse fondata, ma che la lesione del principio del contraddittorio, pienamente riconosciuto nell'ordinamento vaticano, avesse riguardato solo alcuni imputati e alcune imputazioni e quindi, in forza del principio di irretrattabilità dell'azione penale, comunque desumibile dal sistema, dichiarava la richiesta nullità e ordinava la restituzione degli atti al Promotore solo entro questi limiti oggettivi e soggettivi.

Il Tribunale ordinava poi nuovamente il deposito delle videoregistrazioni e degli altri atti e documenti informatici oggetto dell'ordinanza del 27 luglio, ritenendo non condivisibili le ragioni di "riservatezza" che il Promotore aveva addotto, prima con una nota del 10 agosto 2021 e poi in udienza, per giustificare il mancato deposito, tanto più che – come ricordato poc'anzi – all'udienza del 27 luglio proprio il Promotore aveva immediatamente aderito alla richiesta affermando testualmente che "non c'è nessun problema" in proposito.

Peraltro, il Tribunale ribadiva preliminarmente "*come la selezione degli atti concernenti le imputazioni che vengono sottoposte al vaglio del Tribunale sia prerogativa esclusiva del Promotore di giustizia*" (pag. 6 ordinanza citata).

Il 25 gennaio 2022, il Promotore di giustizia, dopo aver provveduto alla contestazione del reato secondo quanto previsto dal codice di rito, richiedeva nuovamente la citazione degli imputati per i reati che erano stati stralciati e iscritti al numero 45/20 R.G.P. (salvo che per un'unica imputazione iscritta al Di Ruzza per cui era stata richiesta archiviazione). Il Presidente del Tribunale disponeva la citazione per l'udienza del 18 febbraio, nel corso della quale veniva ordinata la riunione dei due procedimenti.

Dopo che si era costituita parte civile anche l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (A.S.I.F.) e dopo che il Promotore di giustizia aveva depositato, con *omissis*, gli atti e documenti informatici come indicato dal Tribunale, il Collegio decideva con ordinanza del 1° marzo 2022 le questioni preliminari, ammettendo la costituzione di parte civile della Segreteria di Stato, dell'A.P.S.A., dello I.O.R. e dell'A.S.I.F. e rigettando le eccezioni di nullità delle richieste e dei decreti di citazione a giudizio formulate dalle Difese (nonché quelle di altri atti processuali, così come precisato nella motivazione dell'ordinanza cui si rinvia).

Con questo provvedimento ha sostanzialmente avuto inizio l'istruzione dibattimentale, durante la quale gli imputati Torzi e Marogna sono rimasti contumaci, mentre tutti gli altri hanno reso lunghi ed articolati interrogatori, oltre ad avvalersi più volte della facoltà di fare spontanee dichiarazioni. Sono stati altresì esaminati 69 testimoni ed è stata acquisita ingente mole di documentazione prodotta dalle parti, che hanno anche depositato numerose memorie e relazioni di consulenza tecnica con successive repliche.

La discussione è iniziata il 18 luglio 2023 con la requisitoria del Promotore di giustizia, protrattasi per sei udienze fino al 26 luglio, ed è ripresa il 4 ottobre con le arringhe dei difensori delle parti civili e degli imputati, per concludersi con le repliche finali in data 11 e 12 dicembre 2023.

Il processo ha impegnato quindi un numero complessivo di 86 udienze, di cui 25 per la discussione delle parti.

PARTE II

ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI

Così riepilogato in estrema sintesi lo svolgimento dell'istruttoria e del processo, appare opportuno, prima di esaminare la posizione degli imputati in ordine ai singoli reati loro ascritti, prendere in considerazione alcune questioni di carattere generale, in grado - per la loro natura - di avere effetto su una pluralità di imputazioni o addirittura sulla loro totalità.

§ 1. Il diritto penale vaticano. Cenni

Come è noto, con la Legge sulle fonti del 1929 l'ordinamento vaticano ha adottato in materia penale i codici vigenti in quel momento nel Regno d'Italia, con il limite generale, stabilito per tutte le fonti suppletive, che le disposizioni in esse contenute non fossero contrarie ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico (oltre che alle norme del Trattato e del Concordato lateranense).

Il ricorso al diritto canonico come clausola di salvaguardia dell'integrità e della coerenza del sistema con la propria origine e con la sua peculiare natura, assicurava che le norme italiane così recepite in un contesto tanto diverso da quello loro proprio, dato il carattere rigorosamente confessionale del nuovo Stato, si adattassero *«alle tendenze, ai bisogni, agli usi della vita moderna in tutto ciò che non contraddice i principi fondamentali della Chiesa»*[1].

Il criterio seguito nel 1929 di recepire le normative più moderne (o, quantomeno, di ispirarsi ad esse, per soddisfare le esigenze dei tempi nuovi) salvaguardando però la specificità dell'ordinamento vaticano è valido ancora oggi ed è ribadito dalla *Legge sulle fonti del diritto* (n. LXXI del 1° ottobre 2008), in cui si conferma esplicitamente il

[1] Così F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, 1932, Libreria Editrice Vaticana.

principio che *«l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo»* (art.1 n.1).

Questa stessa legge, al tempo stesso, segna un momento significativo nel processo di evoluzione del sistema delle fonti, laddove stabilisce anche il principio che l'ordinamento vaticano *«si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e accordi di cui la Santa Sede fa parte, salvo quanto previsto dal n. 1»* a proposito dell'ordinamento canonico (art.1, n. 4).

A questa previsione ha fatto seguito, nel giro di pochi anni, l'immissione nell'ordinamento vaticano, con specifici provvedimenti legislativi, di una serie significativa di norme di origine internazionale e comunitaria (o ad esse ispirate)[2]. In tal modo, da un lato, si realizza l'apertura e il confronto (seppur con le adeguate cautele) con altre esperienze giuridiche al fine di garantire una più efficace protezione di valori e beni condivisi; dall'altro lato, si assiste ad una presenza solidale e attiva della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nei più aggiornati sistemi giuridici.

In questo percorso si possono delineare due linee di tendenza, tra loro complementari.

La prima è costituita, per usare le parole del Santo Padre in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2020, dal fatto che la Santa Sede *«si adopera per condividere gli sforzi della comunità internazionale per la costruzione di una convivenza giusta e onesta, e soprattutto attenta alle condizioni dei più disagiati ed esclusi»*[3].

Questa linea di tendenza trova la sua prima applicazione concreta nell'emanazione, sotto il pontificato di Benedetto XVI, della legge 30 dicembre 2010 n. CCXXVII "*concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo*"; per apprezzarne il significato in termini di efficacia e modernità, basti pensare che essa ha introdotto nell'ordinamento vaticano il reato di autoriciclaggio tre anni prima che esso venisse introdotto in quello italiano.

Si deve inoltre sottolineare che, contestualmente alla legge n. CCXXVII vengono disposti, con il *Motu proprio* "La Sede Apostolica" nella stessa data 30 dicembre 2010,

[2] Questo processo è stato definito di "conformazione" all'ordinamento internazionale.
[3] Discorso in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario 2020, 15 febbraio 2020.

due principi di grande portata innovativa: anzitutto, che tale legge e le sue future modificazioni abbiano vigore anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti attivi nei settori indicati dalla legge all'articolo 2 e comunque nell'ambito finanziario; in secondo luogo, che i competenti organi giudiziari dello Stato sono delegati ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei Dicasteri della Curia e dei detti organismi, limitatamente alle ipotesi di reato previste dalla legge in esame. In tal modo, la disciplina della materia finanziaria dei relativi reati viene assoggettata, per la prima volta, alla competenza del Tribunale vaticano che, da organo di giustizia solo statuale, si trasforma in autorità giurisdizionale ultrastatuale, con competenze anche nei confronti di enti strutturati nell'ordinamento canonico[4]. È l'inizio di un percorso che, in breve tempo, ha portato a estendere ulteriormente l'ambito dell'attività di operatività dell'autorità giudiziaria vaticana, disegnando in termini nuovi le relazioni fra enti dell'ordinamento canonico e di quello vaticano.

Questo particolare procedimento di normazione si è accentuato con il pontificato di Papa Francesco a partire dalle leggi VIII e IX, datate 11 luglio 2013, che, già nelle premesse, richiamano le convenzioni internazionali cui la Santa Sede ha aderito, ponendo l'esigenza di dettare nuove norme, o adeguare quelle esistenti, in materia penale, sia sostanziale che processuale. Vengono così apportate molte e significative modifiche a codici risalenti ad un secolo prima. Fondamentale è, in questo senso, la previsione del principio del giusto processo e della presunzione di innocenza (art. 35 legge IX), nonché l'affermazione dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento[5].

L'ordinamento vaticano viene quindi arricchito di norme modernissime, sul modello delle migliori esperienze internazionali, in molte materie, tra cui rilevano particolarmente in questa sede quelle dei reati contro la pubblica amministrazione; della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da reato; del sequestro e confisca dei

[4] Cfr. N. PICARDI, *Relazione del Promotore di giustizia per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2012*, p. 12.

[5] Ribadito di recente dall'articolo 26 della legge sull'ordinamento giudiziario n. CCCLI del 16 marzo 2020.

beni; della cooperazione e assistenza giudiziaria, che viene ampliata e resa più agevole ed efficace[6].

L'adeguamento alle normative internazionali ha determinato anche significative riforme strutturali nel settore dell'economia e della finanza, introducendo un sistema di controlli interni con un ampliamento dei poteri di vigilanza dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, A.S.I.F., e sottoponendo l'attività della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano ai controlli e alle verifiche esercitate da organismi internazionali quali Moneyval (che, come noto, è un Comitato di esperti del Consiglio d'Europa), che ha concluso di recente con un giudizio largamente positivo la valutazione quinquennale sulle misure adottate per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e sull'efficacia degli interventi degli organi di controllo.

A questa linea di tendenza, prima sintetizzata con il richiamo delle parole del Santo Padre, se ne aggiunge un'altra che mira al continuo perfezionamento delle riforme degli assetti economici e di gestione della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano e dei sistemi di controllo, nel segno costante, peraltro, della lotta alla corruzione e della ricerca di una sempre migliore efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse. In questa seconda linea di tendenza si inserisce (anche) un altro gruppo consistente di norme che ha interessato la materia della titolarità e dell'amministrazione delle risorse pubbliche; di esse si tratterà nel prosieguo, a proposito delle richieste di risarcimento delle parti civili. È chiaro che le due linee spesso si intrecciano.

Così è, in particolare, per le disposizioni del *Motu proprio "Ai nostri tempi"* datato 11 luglio 2013, adottato in esplicita attuazione delle convenzioni internazionali sottoscritte *«per prevenire e contrastare la criminalità transnazionale e organizzata che minaccia gravemente il bene comune»*.

Queste disposizioni assumono il significato di una sorta di norma di sbarramento, sul piano della sanzione penale, per una serie di gravi reati previsti dalle leggi VIII e IX

[6] Norme significative vengono introdotte anche in materia di reati contro la persona, i minori e l'umanità, di crimini di guerra, terrorismo ed eversione, in materia di sostanze stupefacenti.

emanate nella stessa data e, in particolare, per la corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione.

Viene, infatti, adottata una nozione estremamente ampia di "pubblici ufficiali" e ad essi viene altresì equiparata una serie di soggetti: non solo dipendenti della Curia Romana e delle istituzioni ad essa collegata, ma anche chi comunque sia *«titolare di un mandato amministrativo e giudiziario nella Santa Sede a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico»* (n. 3, lett. b) *Motu proprio* cit.). Sono evidenti la linea di rigore e la volontà di non lasciare aree di impunità.

Per garantire l'attuazione concreta di questa linea, il *Motu proprio* attribuisce agli organi giudiziari dello Stato l'esercizio della giurisdizione penale per i *«reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede e per tutti i reati previsti dalle leggi VIII e IX commessi dai pubblici ufficiali o dai soggetti equiparati in occasione dell'esercizio delle loro funzioni»* (n.1, lett. a), b) e c) *Motu proprio* cit.), con un ampliamento notevolissimo della giurisdizione vaticana ben aldilà dei limiti estremamente ristretti del territorio dello Stato.

Questa produzione legislativa, concentrata in un breve arco di tempo, dal 2010 ad oggi, è veramente imponente sia per numero e complessità delle questioni affrontate sia per qualità delle soluzioni adottate.

Come si è accennato, il legislatore vaticano è stato spinto in primo luogo dalla volontà, e dalla necessità, di adeguare - quanto meno in determinati settori - la normativa vaticana ai modelli internazionali e alle *best practices* che di solito li ispirano e che in essi trovano espressione.

In buona sostanza, le novelle della legislazione penale sono motivate dalla necessità di aggiornamento e allineamento con gli ordinamenti più evoluti, ma anche dal crescente interesse al contrasto del crimine all' interno dello Stato, così da assicurare che tutti, a partire dai Dicasteri della Curia, adottino una maggiore trasparenza interna e così da scongiurare che i delitti siano impunemente commessi proprio da chi si trovi a dover operare nello (e per) lo Stato e nella (e per la) Santa Sede.

Sono significative al riguardo: l'ampiezza della previsione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio; la riformulazione dei reati di corruzione propria e impropria secondo le indicazioni della Convenzione di Merida; la riforma del delitto di peculato, che si estende fino a punire l'uso in modo illecito di beni e valori affidati al pubblico ufficiale in ragione delle sue funzioni; l'estensione della qualifica del pubblico ufficiale.

Naturalmente, anche rispetto al codice penale e a quello di procedura penale così come modificati dalla recente legislazione, rimane valido quanto previsto dalla Legge n. LXXI del 1° ottobre 2008 sulle fonti del diritto che, all'art.1, comma 1, stabilisce che "*L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo*".

Il punto, che richiama il tema generale della complessità delle fonti dell'ordinamento vaticano, è di estremo interesse e, come si vedrà, incide direttamente sulla soluzione di alcune delle questioni di maggior rilievo di questo processo.

§ 2. L'asserita violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Le Difese di tutti gli imputati hanno denunziato, nella fase delle questioni preliminari, la (asserita) violazione della CEDU, ed in particolare dell'art. 6 sul 'giusto processo', chiedendo che venisse conseguentemente dichiarata la nullità della richiesta e della citazione a giudizio, oltre che di singoli, specifici atti, e ordinata la restituzione degli atti al Promotore di giustizia.

Non viene messo in discussione il fatto che l'ordinamento vaticano riconosce il principio del giusto processo, quello della presunzione di innocenza e il diritto di difesa, che sono anzi espressamente previsti dalle norme vigenti.

Del resto, questi principi si ritrovano anche, e prima ancora, nell'ordinamento canonico. Così, il canone 221, § 2 e 3, prevede che "*i fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dell'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità*" e che "*i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene*

canoniche, se non a norma di legge", mentre **il canone 1321, §1, prescrive che "*Chiunque è innocente finché non sia provato il contrario*"**. Ovviamente, è riconosciuto, con un ruolo centrale, anche il diritto di difesa, a proposito del quale San Giovanni Paolo II, nell'allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota romana del 26 gennaio 1989, puntualizzava che tale diritto "***deve essere ovviamente esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva*".**

E ancora Papa Benedetto XVI, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario della Rota Romana il 28 gennaio 2006, sottolineava come "*L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. ... In effetti,* ***lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione... Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici*".**

Cosa diversa è però, ed è questo l'oggetto della discussione, che il contenuto concreto di quei principi possa o addirittura debba essere determinato non dalle norme del codice di rito (come ovviamente prescrive l'art. 350-bis c.p.p.), bensì da una fonte esterna all'ordinamento vaticano e cioè dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Decidendo sulle questioni preliminari, il Tribunale ha dunque rigettato l'eccezione, non condividendo l'assunto difensivo per più ragioni ampiamente esposte nell'ordinanza del 1° marzo 2022, la prima delle quali, già di per sé decisiva, è opportuno riportare: "*In proposito si deve però innanzitutto rilevare dal punto di vista formale che nello Stato della Città del Vaticano vige il sistema delle fonti indicato nella Legge sulle fonti del 2008; in questo quadro non possono trovare applicazione né la legge fondamentale di un altro Stato, qual è la Costituzione della Repubblica italiana, né una Convenzione alla quale il Vaticano non ha aderito*".

Su questo punto alcune Difese, che già avevano fatto riserva di impugnazione dell'ordinanza, sono ritornate in sede di discussione finale proponendo un ulteriore

argomento nel tentativo di confutare l'affermazione sopraripportata. È opportuno riprodurre testualmente quanto sostenuto al riguardo in una delle memorie conclusive: "Nonostante l'assenza di un'adesione formale alla CEDU, vi sono argomenti normativi testuali per affermare che lo Stato della Città del Vaticano si sia legislativamente impegnato a rispettare i principi del giusto processo sanciti dalla CEDU. Infatti, se da un lato essa non risulta direttamente sottoscritta dalla Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano (rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell'art. 3 del Trattato Laterano), attraverso la Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 con l'Unione Europea e la Repubblica Italiana, si è impegnato "*ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di: a) banconote e monete in euro; b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i requisiti in materia di comunicazione statistica*" (art. 8).

Ora, il primo dei documenti allegati alla Convenzione monetaria è la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che al termine dell'elenco dei "Considerando" espressamente recita: "*La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*".

Pertanto, la Convenzione monetaria richiede allo Stato della Città del Vaticano l'attuazione di tale Direttiva (fissata dalla Convenzione entro il 31 dicembre 2010) e questa dovrebbe avvenire - cioè, la sua interpretazione e applicazione - in modo non incompatibile con i principi della CEDU. E non v'è dubbio che nell'ambito della sfera di applicazione della Convenzione monetaria, che ricomprende tutta la normativa antiriciclaggio e di contrasto ai reati finanziari, rientra pienamente l'oggetto del presente

procedimento. (Memoria Difesa Crasso in data 10 novembre 2023, pagg. 2-4, cui si sono associati altri difensori).

Il Collegio rileva che neanche questa argomentazione può essere condivisa.

In effetti, come risulta dalle citazioni testuali soprariportate, la sottoscrizione della Convenzione Monetaria non implica - come assume il difensore - che per lo Stato della Città del Vaticano sia immediatamente applicabile la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio europei né, tantomeno, che lo sia la Convenzione EDU, **cui peraltro la stessa Unione Europea non ha fino ad oggi aderito**, tanto che l'art. 6, par. 3, del Trattato UE si limita a disporre che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione "*fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*".

Con quella sottoscrizione lo Stato Vaticano si è invece, e soltanto, **impegnato *"ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti,*** *per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di: a) banconote e monete in euro; b) prevenzione del riciclaggio di denaro, ...*", con una elencazione - è bene sottolinearlo - che, trattandosi di impegni assunti in sede internazionale che comportano una limitazione della sovranità, è tassativa e non può essere ampliata in via interpretativa (e peraltro non ricomprende affatto norme di carattere processualpenalistico).

Tra gli atti giuridici allegati alla Convenzione vi è, come visto, anche la Direttiva 2005/60/CE e, quindi, anche ad essa si riferisce l'impegno di dare attuazione ("*mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti*").

Del resto, nel diritto eurounitario la Direttiva non è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali (contrariamente a quanto sembrano talvolta opinare le Difese). Chiarissimo è, in proposito l'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "*Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.* ***La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.*** *La decisione è*

obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi".

Anche la Direttiva 2005/60/CE, estremamente complessa e articolata, non può, quindi, trovare di per sé diretta e immediata attuazione, ma ha - invece - "*come destinatari*" gli Stati membri (art. 47), che sono quindi i soggetti tenuti ad adottare le iniziative opportune per il suo recepimento e la sua applicazione, mantenendo, peraltro, in proposito significativi margini di discrezionalità.

Questa discrezionalità è particolarmente necessaria proprio nella materia penale, sia perché essa costituisce uno dei nuclei essenziali dell'attività statuale, sia per la necessità di applicare i principi generali indicati dalle Direttive in sistemi giuridici tra loro molto diversi: basti pensare che nell'Unione coesistono i sistemi di *common law* e quelli di *civil law*; nonché, dal punto di vista processuale, i sistemi che adottano il rito inquisitorio e quelli che adottano il rito accusatorio; sistemi che, come quello vaticano, prevedono tre gradi di giudizio e sistemi che, come quelli inglese, francese e tedesco, limitano fortemente il diritto all'impugnazione; e - ancora - dal punto di vista ordinamentale, sistemi in cui il Pubblico Ministero è, in vario modo, dipendente o quanto meno collegato al potere esecutivo e sistemi in cui è del tutto indipendente.

È una realtà di tutta evidenza e lo riconosce proprio la Direttiva 2005/60/CE, che all'art. 39, comma 2, prevede: "*Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali,* ***gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale****, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.*"

È interessante notare che la stessa Corte EDU ha fatto propria la cosiddetta "dottrina del margine di apprezzamento". La Corte, cioè, riconoscendo che non esiste un diritto strutturato in modo omogeneo a livello europeo, concede agli Stati membri un margine

di discrezionalità nell'applicazione degli *standard* della Convenzione, nel modo più confacente alle condizioni interne.

Lo stesso deve dirsi per la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale cui la Santa Sede ha aderito, agendo anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano. Con la Convenzione, infatti, si riconosce espressamente che la protezione e il rafforzamento dei valori di fratellanza, giustizia e pace tra le persone e i popoli richiedono "*the primacy of the rule of law and respect for human rights*" e in questo senso la Santa Sede si è dunque impegnata ad agire. Peraltro, è interessante notare che nella clausola di ratifica, in data 25 gennaio 2012, si precisa che tale impegno è stata assunto dalla Santa Sede "*in conformity with its own nature, its mission, and with the particular character of State Vatican City*".

Ciò premesso, lo Stato della Città del Vaticano ha adempiuto gli impegni assunti con la Convenzione Monetaria con l'emanazione di una pluralità di norme puntuali ed incisive, sia in campo penale che in campo amministrativo, a cominciare dalla legge 30 dicembre 2010 n. CCXXVII *"concernente la prevenzione del contrasto del riciclaggio di attività criminose e del finanziamento al terrorismo"*, che ha introdotto il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio, addirittura in anticipo sulla parallela norma italiana, e ha potenziato l'A.I.F., oggi A.S.I.F., che a sua volta ha adottato una normativa di settore particolarmente rigorosa.

Merita di essere ricordato che la legge appena ricordata cita nelle premesse (con la tecnica dei "considerando" mutuata dalla normativa europea) proprio la Convenzione Monetaria; lo stesso richiamo è contenuto anche nella Legge CXXXVIII del 30 dicembre 2010 sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro e, in epoca successiva, nella Legge CCLVII del 28 settembre 2018 in materia di abusi di mercato.

Più in generale, il richiamo alle convenzioni internazionali ratificate dalla Santa Sede anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano è contenuto nelle premesse di tutta la legislazione successiva in questi settori, già richiamata in precedenza, a cominciare dalle fondamentali Leggi n. VIII e n. IX dell'11 luglio 2013, su cui si tornerà;

in particolare la Legge IX ha espressamente sancito i principi del "*giusto processo e della presunzione di innocenza*" (art. 35, che ha introdotto un nuovo art. 350 *bis* c.p.).

Sulla base di queste premesse, il richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo contenuto nell'ultimo dei '*Considerando*' che precedono il testo, suddiviso in articoli, della Direttiva, non può quindi significare, come sostenuto invece dai Difensori, che la detta Convenzione sia stata automaticamente ed *ipso iure* recepita dallo Stato della Città del Vaticano così da dover trovare immediata applicazione.

Lo dimostra il testo stesso del '*Considerando*'[7]. Esso è formato da una parte asseverativa, con il verbo indicativo ("*La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*") che qui non rileva, e da una parte che si potrebbe definire programmatica, con i verbi al condizionale, ("*Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*"), che è quella per cui, con tutta evidenza, è necessaria l'azione e l'iniziativa degli Stati per raggiungere il risultato indicato, "***salva restando*** – come dice il Trattato a proposito delle Direttive - ***la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi***" (basti pensare che ad una eventuale violazione si possono ricollegare sanzioni diverse: per esempio, una nullità relativa o una assoluta).

Si può aggiungere ancora, come rilevato dalla Difesa della Segreteria di Stato in sede di replica, che, ai sensi dell'art. 34 della *Convenzione di Vienna sui diritti dei trattati* (ratificata dalla Santa Sede il 25 febbraio 1977), "*un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest'ultimo*". Questa norma rispecchia il principio generale del diritto *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, riconosciuto dalla Corte

[7] Riguardo all'efficacia dei "Considerando" che precedono normalmente gli atti normativi dell'Unione Europea e che invece, di regola, vengono omessi negli atti normativi vaticani che a quelli danno attuazione, in questa sede basti ricordare il recente arresto della Corte di cassazione italiana, sez. V, ord. 7 marzo 2022, n. 7280, in Ced Cass. Rv. 664097, secondo cui "In tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale, i "considerando" riportati in un Regolamento UE, come chiarito anche dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea del 2015, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la "concisa motivazione", ma non contengono enunciati di carattere normativo".

Permanente di Giustizia già il 25 agosto 1925, nel caso sugli Interessi della Germania nella Slesia Superiore. La Convenzione di Vienna, partendo da questo principio, tipizza i modi di esprimere il consenso che sono la ratifica, l'accettazione, l'approvazione, l'adesione o la firma (art. 11), nessuno dei quali si è realizzato nel caso in esame. L'accettazione di un trattato per "via indiretta" non è prevista nel diritto internazionale. La Convenzione esamina separatamente i trattati che prevedono obblighi per singoli Stati terzi (art. 35) e quelli che prevedono diritti per Stati terzi, individualmente o in gruppo (art. 36), prima di esaminare la revoca o la modifica degli obblighi e dei diritti così creati (art. 37).

Vi è una differenza molto importante tra le due ipotesi (creazione di obblighi e creazione di diritti): nel caso degli obblighi derivanti dal trattato, lo Stato terzo deve accettarli espressamente e per iscritto; nel caso dei diritti, il consenso "*si presume in assenza di indicazioni contrarie, a meno che il trattato non disponga diversamente*".

Si rivela dunque radicalmente erroneo l'assunto fondamentale della tesi difensiva in ordine alla diretta e immediata vigenza nell'ordinamento vaticano della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in forza del (semplice) richiamo contenuto nei "Considerando" che precedono la Direttiva 2005/60/CE indicata nell'Allegato alla Convenzione monetaria.

A sostegno della sua tesi, la Difesa Crasso afferma anche che "la Convenzione monetaria e i suoi allegati, che ricomprendono l'impegno ad attuarli in modo non incompatibile con la CEDU, sono già pienamente in vigore ed efficaci nell'ordinamento interno vaticano in forza dell'art. 1, comma 4, della Legge sulle fonti del 1° ottobre 2008: "*L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1*", giungendo poco oltre ad affermare che "nell'ambito della sfera di applicazione della Convenzione monetaria, (vi sia) piena efficacia dei principi della CEDU nell'ordinamento vaticano".

Il Tribunale ritiene invece che proprio il chiaro disposto della norma soprarichiamata ("*L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale*

generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1") **ribadisce la volontà dell'ordinamento vaticano a "conformarsi", ovvero adeguarsi nel rispetto della sua natura e peculiarità e non certo a recepire sempre e comunque le norme internazionali indicate,** con l'ulteriore salvaguardia della prevalenza di "*quanto prescritto al n. 1*" dello stesso articolo, che recita: "*L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo*".

Del resto, a ulteriore conferma di quanto fin qui sostenuto, si deve ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quando si è occupata di Santa Sede/Stato della Città del Vaticano, sempre in materia di giusto processo, non ha mai ritenuto che l'ordinamento vaticano fosse vincolato alla Convenzione (cfr. Corte EDU, seconda sezione, Pellegrini c. Italia, ricorso n. 30882/96, sent. 20 luglio 2001).

Da ultimo, una conferma *a contrario* della tesi qui sostenuta si può altresì desumere dal fatto che le parti contraenti della Convenzione hanno ritenuto che il Vaticano abbia rispettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, tanto è vero che non hanno attivato la procedura avanti la Corte di giustizia dell'Unione europea prevista dall'art. 10 comma 2 proprio per garantirne il rispetto.

L'errore di fondo di ritenere la Direttiva 2005/60/CE e, ancor più, la Convenzione immediatamente efficaci nell'ordinamento vaticano, a prescindere da qualsiasi norma interna che le abbia recepito o che ad esse abbia dato attuazione, inficia anche l'ulteriore sviluppo della tesi sviluppata dalla Difesa Crasso, cui si sono associati – come detto – i difensori di altri imputati, che vorrebbe giustificare la richiesta di dichiarare la nullità della Richiesta di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi, cioè dell'intero processo, a causa di (asserite) violazioni della CEDU e dei suoi principi basilari. Su queste presunte violazioni si tornerà a breve per un esame più analitico.

Vi sono poi nella citata Memoria del 10 novembre 2023 altre affermazioni che devono essere oggetto di trattazione.

In primo luogo, si deve prendere in esame la tesi secondo cui i giudici vaticani non avrebbero i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti dalle Convenzioni internazionali.

Per la verità, questa affermazione era stata fatta già all'inizio del dibattimento, in sede di questioni preliminari, ed era stata oggetto di esame da parte del Collegio nella citata ordinanza del 1° marzo 2022, di cui è qui opportuno riportare quanto rilevava sul punto: "*Allo stesso modo, del tutto ingiustificate ... (sono) le affermazioni sull'asserita mancanza di indipendenza dei Giudici vaticani contenute nelle memorie di alcuni difensori, spesso fondate su una inammissibile interpretazione della normativa e delle convenzioni internazionali e della Costituzione italiana e su una lettura parziale ed erronea di quella vaticana, che non prende in considerazione una serie di norme e principi fra cui, ad esempio, l'art. 2, dell'ordinamento giudiziario, approvato con Legge nr. CCCLI del 16 marzo 2020, che testualmente dispone: «Nell'esercizio delle loro funzioni, essi* [i magistrati, n.d.r.] *sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge*» (pag. 4 seg., ord. cit.)".

Questa tematica è stata riproposta nel corso della discussione finale sotto il profilo dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiede *"un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge"* (Memoria Crasso, pag.10).

Nel ribadire quanto già affermato con l'ordinanza del 1° marzo 2022, il Collegio ritiene opportuno rilevare che non costituisce argomento in senso contrario la previsione del comma 1 dell'art. 2 della citata Legge n. CCCLI del 16 marzo 2020 che prevede(va): "*I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge*".

È infatti di tutta evidenza che la dipendenza gerarchica è relativa agli aspetti organizzativi e comunque a quelli diversi dall' "*esercizio delle loro funzioni*" in cui, come precisa lo stesso comma, i magistrati "*sono soggetti soltanto alla legge*"; il requisito dell'autonomia e indipendenza veniva poi ribadito dal comma 2, secondo cui "*I magistrati esercitano il loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge*".

Peraltro, si deve ricordare la nuova formulazione dell'art. 2, come modificato dal *Motu proprio* in data 12 aprile 2023:

"*1. I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge;*

2. I magistrati esercitano il loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge".

La nuova formulazione elimina ogni (pretesa, ma in realtà insussitente) possibilità di equivoco o dubbio sulla presenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità.

È poi appena il caso di ribadire che in questa interpretazione complessiva del sistema giudiziario si inserisce senza contraddire in alcun modo i principi appena affermati il giuramento di fedeltà e obbedienza al Sommo Pontefice, previsto dall'art. 5 della Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI, che con tutta evidenza non tocca le modalità di esercizio delle funzioni giudiziarie, tanto è vero che il magistrato giura anche "*di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica*" (e, infatti, non a caso questa parte della formula del giuramento non viene citata nella Memoria della Difesa Crasso)[8].

L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura vaticana e il suo assoggettamento esclusivo alla legge, già riconosciuta da una autorevole dottrina canonistica (G. Dalla Torre, *L'indipendenza della giustizia vaticana. Note sui magistrati addetti al Tribunale,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* n. 25 del 2019, p. 23)[9], è stata confermata e rafforzata dalle norme della Legge del 2020 sul nuovo ordinamento giudiziario, che - tra l'altro - ha previsto anche l'autonomia finanziaria degli uffici giudiziari (art. 3).

---

[8] La Difesa Crasso ricorda anche che, con disposizione risalente al 1929, la legislazione vaticana tuttora prevede che "*il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame*" (art. 21, comma 2, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano). Lo stesso difensore riconosce però che il Pontefice non ha mai esercitato "quelle facoltà speciali pur riconosciutegli astrattamente dalla legislazione vaticana".

[9] Lo stesso autore (G. Dalla Torre, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano, in Studi in onore di Carlo Gullo, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 155,* aveva anche rilevato *"Dunque i giudici vaticani sono giudici ordinari, nel senso che la giurisdizione di cui risultano investiti non viene affidata con speciale atto del titolare della relativa potestà, ma è annessa per legge all'ufficio del giudice, anche se tale ufficio viene esercitato non nomine proprio, ma nomine alieno".*

Si deve ancora aggiungere che un altro elemento a volte prospettato come fattore di criticità, e cioè la possibilità per il Sommo Pontefice di revocare *ad libitum* i magistrati, è venuto meno con la modifica radicale dell'art. 2 della Legge del 2020 posta in essere dal *Motu proprio* del 12 aprile 2023.

Del resto, l'indipendenza della Magistratura vaticana è stata espressamente riconosciuta, come ricorda la stessa Difesa Crasso, da molte Autorità giudiziarie straniere (pagg. 16-17 Memoria cit.) e ancora, da ultimo, dalla Corte di Cassazione italiana e dal Tribunale Penale Federale elvetico, allorquando si sono espressi sui ricorsi presentati, con riferimento a questo processo, rispettivamente dall'imputato Torzi e dall'imputato Mincione[10].

Forse proprio perché consapevole di questa pluralità di riconoscimenti, la Difesa Crasso cerca di sostenere che questa indipendenza sarebbe stata compromessa dal fatto che "Nel corso di questo processo si sono invece verificati plurimi interventi dell'attuale Pontefice, soggetto sovrano, attraverso propri provvedimenti singolari ("*Rescripta*") che, in via del tutto eccezionale e *ad causam* - ossia solo per questa causa - e in deroga alle comuni regole del processo stabilite per legge, hanno modificato in senso ampliativo le facoltà e i poteri del Promotore di Giustizia su esplicita richiesta di quest'ultimo, a scapito della sfera di libertà degli imputati: provvedimenti peraltro adottati senza alcun preavviso e quindi senza contraddittorio" (pag. 11 Memoria).

Anche questa problematica era stata trattata nell'ordinanza del 1° marzo 2022, nei termini che qui si riportano e integralmente si riaffermano: "*Si deve considerare che nell'ordinamento giuridico vaticano, che come è noto riconosce "nell'ordinamento*

[10] In particolare, con sentenza del 24.11.20121, il Tribunale Federale, avanti il quale era stata sollevata anche la questione relativa all'incidenza dei *Rescripta* sul processo, ha affermato, fra l'altro: "Per quanto concerne infine la critica formulata sulla base dell'art. 2 AIMP, tesa a dimostrare che la Città del Vaticano non costituirebbe uno Stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri, questa Corte ha già avuto modo di approfondire la questione nella sentenza TPF RR.2020.305 del 26 febbraio 2021 destinata alla pubblicazione (v. già RtiD II-2021 n. 43), al cui consid. 2 si può quindi rinviare, trattandosi di questioni di diritto applicabili anche nella presente fattispecie. La recente ordinanza del 6 ottobre 2021 (v. act. 23.1), con la quale il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha rinviato gli atti al Promotore di giustizia al fine di sanare lesioni del diritto di essere sentiti di alcuni imputati, tra cui il ricorrente, dimostra del resto che le garanzie del giusto processo sono pienamente rispettate dalla giustizia vaticana".

canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo" (art. 1 Legge sulle fonti del 2008), il Rescriptum ex audientia Santissimi, in forza dell'Autorità da cui promana, titolare della Suprema potestas (cfr. can. 331 ss.), e in considerazione del suo possibile contenuto, può anche assumere valore normativo, in modo da realizzare direttamente ed efficacemente le istanze di giustizia sostanziale che sollecitano l'emanazione dell'atto (e ne costituiscono la causa motiva.

È questo il caso dei Rescripta presenti, e operanti, in questo procedimento, in cui l'intervento della Suprema Autorità, detentrice (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare, di guisa che non si può configurare alcuna violazione dei principi di legalità e della riserva di legge. Peraltro, trattandosi di leggi processuali, è naturale che si applichi il principio 'tempus regit actum', mentre non rientra tra i requisiti formali dei Rescripta ex audientia Santissimi né la conoscibilità della 'richiesta' che ad essi ha dato luogo e che potrebbe essere anche solo verbale, né la loro pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis o secondo altra forma di pubblicità" (ord. 1° marzo 2022, cit.).

Premesso poi che davvero non risulta chiaro o comprensibile quale forma di 'preavviso' e/o di 'contraddittorio' sarebbe stato necessario, secondo il difensore, per potere validamente legiferare, **è di tutta evidenza che l'intervento del legislatore sulla specifica disciplina processuale, (e non), non può certamente ledere l'indipendenza del giudice che quelle leggi deve applicare.** Del resto, non è certamente necessario ricordare quante volte il legislatore italiano, per restare a fatti di comune conoscenza, sia intervenuto per regolare diversamente la disciplina dei processi, anche di quelli in corso di trattazione.

La Difesa dell'imputato Crasso ha chiesto la disapplicazione dei *Rescripta* perché in contrasto con la Convenzione europea.

È opportuno premettere che **in questi termini la disapplicazione di una norma di legge non sarebbe possibile neanche in Italia, Stato che pure ha aderito alla CEDU.** Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che "*correttamente il giudice a quo ha escluso di poter risolvere il dedotto contrasto della norma censurata con una norma CEDU, come*

interpretata dalla Corte di Strasburgo, procedendo egli stesso a disapplicare la norma interna asseritamente non compatibile con la seconda" (Corte Cost. 24.10.2010 n. 348; conf. Corte Cost. n. 120/2018). Nello stesso senso si sono pronunziate anche la Corte di Giustizia, (sent. 24.4.2012) e il Consiglio di Stato (ord. 4.3.2015 n. 2).

A maggior ragione, il Tribunale, come qualunque altro giudice vaticano, non ha il potere di disapplicare, per un (presunto, ma in realtà inesistente) contrasto con norme internazionali ed in particolare con la Convenzione, le leggi emanate dal titolare del potere legislativo nello Stato. Non solo non vi è alcuna norma che consenta un tale intervento, ma, al contrario, esso è reso impossibile dal principio sintetizzato nel disposto del can. 1404 secondo cui "*Prima Sedes a nemine iudicatur*" per cui, come già ritenuto dalla giurisprudenza vaticana[11] e dalla dottrina largamente prevalente, non solo la persona del Pontefice ma anche tutti gli atti giuridici a lui imputabili non possono essere assoggettati alla giurisdizione di alcun tribunale ecclesiastico o civile.

Di nessun pregio è poi, a giudizio del Tribunale, l'argomentazione con cui il Difensore cerca di contrastare questa (ovvia) considerazione: "Né vale in proposito il parallelo con il ruolo del legislatore negli ordinamenti democratici, ove questi ha comunque carattere rappresentativo e gode pertanto di una legittimazione politica, … Il Pontefice, infatti, come sovrano temporale e supremo legislatore dello Stato della Città del Vaticano, è del tutto privo di una simile legittimazione". Non sembra necessario alcun commento ulteriore: il Difensore, sulla base di una sua personale visione, vorrebbe che il Tribunale disapplicasse, non si comprende su quale base normativa, le leggi emanate dal titolare del potere legislativo nello Stato.

Così come non sembra necessario indugiare su molte altre considerazioni esposte nella più volte citata memoria che, muovendo dal presupposto, a volte esplicito e a volte implicito, dell'applicazione allo Stato della Città del Vaticano non solo della Convenzione europea, ma più in generale dei "principi fondativi ed ispiratori dell'Unione Europea" (di cui, è appena il caso di ricordare, lo Stato Vaticano non fa parte, né ha chiesto di far parte),

[11] Cfr. C.App. 8.6.2015, prot. N. 17/2014 R.G.P. e Trib. 5.10.2013 in causa civile 116/2012 R.G.

formula una serie di critiche all'ordinamento vaticano e suggerisce le norme da applicare o le interpretazioni da adottare per sfuggire, in sede internazionale, a tali (del tutto ipotetiche) critiche.

Un modo di interpretare e addirittura voler orientare le norme dell'ordinamento giuridico di uno Stato sovrano davvero singolare, che ignora o trascura le caratteristiche proprie dello Stato della Città del Vaticano e del suo ordinamento giuridico.

§ 3. L'asserita violazione dei principi del giusto processo

Nel corso del dibattimento e poi ripetutamente durante la discussione finale i difensori degli imputati hanno lamentato che le norme dell'ordinamento vaticano violerebbero per più aspetti i principi del giusto processo, pur dando atto - a volte - dell'impegno del Tribunale per evitare, o quanto meno ridurre, questo risultato.

Anche questa problematica era stata sollevata al momento delle questioni preliminari ed era stata anch'essa affrontata nella più volte citata ordinanza del 1° marzo 2022, con la quale il Collegio, sul punto, aveva affermato:

"*Le Difese hanno fatto molte volte riferimento ad asserite violazioni della Costituzione italiana e delle Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Più specificamente, è stato frequente il richiamo ad (asserite) violazioni dei principi del giusto processo. In proposito si deve però innanzitutto rilevare dal punto di vista formale che nello Stato della Città del Vaticano vige il sistema delle fonti indicato nella Legge sulle fonti del 2008; in questo quadro non possono trovare applicazione né la legge fondamentale di un altro Stato, qual è la Costituzione della Repubblica italiana, né una Convenzione alla quale il Vaticano non ha aderito. Si deve poi aggiungere, dal punto di vista sostanziale, che l'ordinamento vaticano ha recepito questi principi fondamentali con propri provvedimenti legislativi: così, per esempio, l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è stata ribadita, da ultimo, dall'articolo 26 della legge CCCLI del 16 marzo 2020, mentre i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza sono stati sanciti dall'articolo 35 della*

legge IX dell'11 luglio 2013. ***È però opportuno precisare che l'attuazione, in concreto, del principio del giusto processo non coincide necessariamente, come invece sembrano spesso ritenere i difensori, con quanto sancito dall'articolo 111 della Costituzione italiana e – conseguentemente – con il sistema congegnato dal codice di procedura penale italiano****; l'attuazione di detto canone è invece delineata in modo diverso nei singoli ordinamenti. Basti pensare, per esempio, che l'ordinamento francese segue tuttora un modello tipicamente inquisitorio.*

Allo stesso modo, il ricordato articolo 35 della legge IX del 2013 statuisce che «ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgere secondo le norme del presente codice entro un termine ragionevole»; il codice, a sua volta, delinea una fase istruttoria sostanzialmente inquisitoria, cui segue però la fase dibattimentale ispirata al principio dell'oralità e del più ampio contraddittorio fra le parti".

Si può aggiungere ancora, a riprova di quanto appena detto e in contrasto con quanto spesso affermato dalle Difese, che **la Convenzione europea non prevede la riserva di legge in materia penale**, proprio perché ad essa aderiscono anche sistemi di *common law*.

Per altro verso, non si può affermare che le disposizioni della CEDU, che è una convenzione firmata solo da un gruppo ristretto di Stati, siano, *tout court*, parte del diritto internazionale consuetudinario. Quali disposizioni della CEDU rispecchino il diritto consuetudinario, e in quale misura lo facciano, deve essere valutato singolarmente.

Il Tribunale osservava poi che "***il nucleo fondamentale del giusto processo è indicato nell'articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che stabilisce: «ogni individuo ha diritto in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica udienza davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta». Molto meno, quindi, di quanto preveda l'ordinamento vaticano[12].***

[12] Lo stesso può dirsi con riferimento all'art. 11 che prevede: 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse

In proposito si deve ancora aggiungere che l'ordinamento vaticano rispetta pienamente le indicazioni date dall'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo proprio in tema di giusto processo.

È qui opportuno ricordare queste indicazioni:

1. «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione [...] della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente».

2. «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

3. «Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza».

È di tutta evidenza che questi principi sono pienamente rispettati nell'ordinamento penale vaticano. Non rientrano invece in questa previsione altre questioni, che pure

---

reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna Pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

sono state indicate dai difensori come condizioni essenziali del giusto processo alla stregua, si ripete, di normative di altri Stati (ordinanza 1° marzo 2022)".

Il Collegio ritiene, anche dopo la discussione finale, che non vi sia motivo di discostarsi dalla posizione espressa con la citata ordinanza e con quelle, successive, con cui sono state affrontate le singole questioni poste dalle Difese.

Il Tribunale, nella convinzione che il contraddittorio tra le parti è il metodo migliore per raggiungere la verità processuale ed anche, per quanto possibile, per cercare di avvicinarsi alla verità senza aggettivi, ha sempre cercato, sfruttando al massimo gli spazi lasciati all'interprete dal quadro normativo vigente, di adottare interpretazioni e prassi operative che garantissero l'effettività del contraddittorio, assicurando il più ampio spazio alle parti, e in specie alle Difese.

A conferma dell'assunto qui ribadito giova, per esempio, ricordare che il Tribunale:

- ha consentito a tutte le parti di procedere direttamente all'esame di imputati e testimoni, utilizzando nel modo più ampio una facoltà concessa da una lungimirante previsione della Legge L del 21 giugno 1969, emanata da Papa Paolo VI venti anni prima dell'analoga previsione del Codice Vassalli in Italia;
- ha ammesso tutte le parti a giovarsi, pur in assenza di una perizia, di consulenti tecnici, che hanno potuto depositare le loro relazioni e poi hanno avuto concesso un ulteriore termine per le repliche a quelle di controparte;
- ha dichiarato l'inutilizzabilità *erga alios* delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli imputati, che si sono sottratti, per loro legittima scelta, all'esame dibattimentale;
- ha ordinato al Promotore di giustizia, nonostante l'opposizione proposta, come già ricordato in precedenza, il deposito di tutte le registrazioni, audio e audiovideo, dei contributi dichiarativi resi in istruttoria da testimoni e imputati, procedendo poi direttamente alla trascrizione di alcuni di esse e consentendo alle parti di trascrivere tutte quelle che esse ritenessero utili.

Peraltro, in tema di contraddittorio va rilevato che, secondo la prevalente dottrina italiana[13], "il comma 4 dell'art. 111 Cost. eleva a precetto costituzionale il principio del contraddittorio nella formazione della prova cristallizzato nella sua più pura enunciazione, mentre il comma 5 stabilisce le ipotesi (o meglio le *rationes*) che giustificano una deroga al predetto principio. La prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio quando vi è il consenso dell'imputato, o in caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, o per effetto di provata condotta illecita.

La previsione delle eccezioni rivela indubbiamente una visione moderna del principio. Il contraddittorio non è un fine in sé, ma un metodo. In quanto tale, postula un fine che sta al di fuori di esso e che in linea teorica può essere raggiunto anche con altri strumenti, quando quello prescelto si manifesta inidoneo. Pertanto, se è vero che sussiste un legame prioritario tra contraddittorio e accertamento dei fatti, non è anche vero che tale legame sia esclusivo. Così, quando il metodo dialettico nella formazione della prova si rivela inattuabile, inidoneo o fallace, è possibile eccezionalmente ricorrere ad altri strumenti (utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni) per perseguire il fine conoscitivo sotteso al processo penale. In questo quadro, le deroghe previste dall'art. 111, comma 5 Cost. rappresentano quelle eccezioni che rendono ragionevole il principio. Dove "ragionevole" significa "non contrastante con gli scopi ai quali è preordinato"[14].

Questo è quello che è avvenuto anche in questo processo, in cui si è data lettura degli atti dell'istruttoria non reiterati in dibattimento (peraltro, di non grande rilievo) con il consenso delle parti e con esclusione, ovviamente, di quelli dichiarati inutilizzabili dal Tribunale.

---

[13] TONINI-CONTI, *Il diritto delle prove Penali*, 2° ed., ristampa aggiornata, Milano, 2014, 487 e altri autori ivi citati.

[14] Ad avviso di M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo (processo Penale)*, in Enc. Giur, Agg X, Roma 2001, p. 18, le ricordate deroghe costituiscono criteri di massima cui deve ricondursi il legislatore ordinario se si vuole che eccezioni vi siano. Si è rilevato in dottrina che l'art. 111 comma 5 prevede eccezioni alla regola che enuncia il valore tutelato in maniera prevalente dalla Costituzione; pertanto esse debbono essere interpretate in senso restrittivo. Cfr. P. TONINI *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1391; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura Penale*, 10ª ed., Milano, 2007, p. 20.

Una riflessione particolare meritano invece, a questo proposito, alcune questioni che sono state indicate, sia negli atti processuali, sia nel dibattito pubblico, non soltanto come decisioni non condivisibili del Tribunale (ciò che è del tutto normale e legittimo e che saranno oggetto di esame nelle successive fasi), ma come violazioni dei principi del giusto processo.

La prima questione concerne la decisione del Collegio di riconoscere la facoltà del Promotore di giustizia di depositare atti e documenti, informatici e cartacei, in parte omissati perché, secondo quanto dichiarato formalmente dallo stesso Promotore, estranei alle imputazioni oggetto del processo o per specifiche esigenze istruttorie di altri procedimenti. Questa decisione del Tribunale è stata oggetto di critica da parte dei Difensori degli imputati sia nel corso dell'istruzione, con riserva di impugnare le ordinanze emesse in proposito, sia - ancora - nel corso della discussione finale.

Il Collegio resta però convinto della correttezza della decisione adottata e motivata nell'ordinanza del 1° marzo 2022 nei seguenti termini:

"*occorre quindi verificare se l'apposizione di omissis da parte del Promotore di giustizia sia illegittima, come sostengono le Difese, o sia invece rispettosa delle norme vigenti*".

A sostegno della loro tesi, i difensori hanno affermato categoricamente che "non è consentita dal codice di rito l'apposizione di "omissis".

Questa affermazione è certamente corretta se riferita ad atti e documenti già depositati in cancelleria (di cui) quindi - come già ricordato nella precedente ordinanza di questo Tribunale - il difensore «ha facoltà di esaminare ed estrarne copia» (art. 358 c.p.p.).

Nel caso di specie, però, la situazione di fatto è ben diversa. Il Promotore di giustizia, infatti, ha provveduto all'apposizione di omissis *su atti e documenti non ancora depositati in cancelleria e che erano quindi ancora nella sua esclusiva disponibilità (e responsabilità). Non c'è dubbio, allora che il Promotore di giustizia abbia pienamente il potere di separare, anche mediante l'apposizione di* omissis, *quegli atti e documenti che, in tutto o in parte, siano estranei all'oggetto per cui viene richiesta la citazione a giudizio, tanto più se sussistono esigenze di segreto investigativo in relazione ad altre indagini, in corso o ancora da iniziare.*

Del resto, questo è già avvenuto ripetutamente nel corso delle indagini (di cui il processo 45/19 R.G. sottoposto al giudizio di questo Tribunale costituisce solo una parte), come risulta espressamente dalla Richiesta di citazione a giudizio in data 1° luglio 2021 del Promotore di giustizia. Né in proposito è stata mai - ovviamente - sollevata alcuna eccezione, o anche solo obiezione, da alcuna delle parti.

È appena il caso di ricordare che del tutto analogo è da sempre il regime vigente in Italia in virtù dell'art. 130 disp. att. c.p.p. e che anzi è avvertita fortemente nel dibattito pubblico l'esigenza che negli atti processuali a disposizione delle parti non confluiscano notizie e informazioni estranee all'oggetto del procedimento.

Le indicazioni del Collegio ... non incidono, né potrebbero farlo, sul potere del Promotore di giustizia di separare, in tutto o in parte, gli atti e documenti estranei all'imputazione oggetto del procedimento. Valutazione questa, sull'estraneità alle imputazioni, che resta nella responsabilità non sindacabile del Promotore di giustizia."

Replicando poi ad alcune affermazioni delle Difese, il Tribunale rilevava che anche in Italia, sia nella vigenza del c.d. Codice Rocco che dell'attuale, è sempre stato possibile depositare in dibattimento atti recanti *omissis*: basti pensare a tutti i grandi processi di criminalità organizzata, a cominciare dal maxiprocesso di Palermo, in cui le dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia" sono state e sono tuttora omissate per tutelare le esigenze investigative sui fatti che non costituivano oggetto delle imputazioni. Ma lo stesso avveniva e avviene, in Italia, in qualunque processo di una qualche complessità in cui si manifestano le condizioni sopraindicate: non pertinenza alle imputazioni o esigenza di tutela del segreto istruttorio o investigative o, ancora, esigenza di tutela di nuove indagini.

In proposito la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana è assolutamente costante e non si presta ad equivoci; basti citare Cass. Sez. I, 13.7.2012 (dep. 29.10.2012) che, confermando l'orientamento esistente, ha ribadito che le norme vigenti "*con la delega al pubblico ministero per la formazione del fascicolo, attribuiscono in via esclusiva al potere deliberativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che ottengono, strettamente, ai soggetti e allo oggetto del rinvio giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso pubblico ministero, alcun*

obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferenti indagini diverse o ancora in corso di sviluppo". La stessa sentenza ha poi ribadito che "*non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero del potere di formare il fascicolo di cui all'articolo 416 c.p.p.*".

A queste considerazioni, ribadite in altre, successive ordinanze e alle quali, per la verità, i difensori degli imputati non hanno mai contrapposto argomenti specifici, ma solo l'affermazione che "l'Accusa non può selezionare le carte sulle quali fare il processo" (o altre consimili), si può aggiungere un altro argomento, questa volta di carattere testuale, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 355 del codice di rito, nella formulazione introdotta dall'art. 24 Legge 6.9.2022 n. DXXXI, che recita: "*se gli atti del procedimento riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero allega alla richiesta di citazione solo quelli che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui viene presentata la richiesta, tenuto conto altresì delle esigenze di tutelare il segreto istruttorio.*". Appare indiscutibile il richiamo alla necessità di tutelare proprio le esigenze sopraindicate.

Una seconda questione concerne la decisione del Tribunale di non aderire alla richiesta di alcune delle Difese di sentire con gli strumenti dell'assistenza internazionale persone indicate come testimoni e che, pur citate regolarmente, non si erano presentate. In questa sede non si intendono trattare gli specifici profili di merito (che sono stati esaminati nelle ordinanze che hanno rigettato le richieste e che saranno ripresi a proposito delle singole imputazioni), ma solo verificare l'asserita violazione dell'art. 6, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che prevede il diritto dell'accusato a "*interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico*". Fermo restando quanto si è detto sulla non applicabilità immediata e diretta della Convenzione, si deve rilevare nel caso specifico che la doglianza è stata formulata con riferimento al c.d. "*principio della parità delle armi*" e cioè in relazione al fatto che il Promotore di giustizia durante la fase istruttoria si era avvalso degli strumenti previsti dalla collaborazione internazionale.

L'osservazione non è però condivisibile. Invero, durante l'istruttoria il Promotore non ha sentito alcun teste con gli strumenti dell'assistenza internazionale, che ha utilizzato solo per l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, e per l'acquisizione di documentazione (che gli è stata, peraltro, spesso negata).

Il rigetto della richiesta di sentire testimoni all'estero non ha quindi violato la norma della Convenzione sopra ricordata che prescrive, come si è visto, che i testimoni a carico e quelli a discarico vengano sentiti nelle stesse condizioni perché questo è quello che concretamente è avvenuto e nessun teste a carico è stato sentito mediante rogatoria.

Per completezza si aggiunge che, quanto alla documentazione, le Difese degli imputati sono state ammesse a produrre tutti i documenti che hanno ritenuto utili, in massima parte da loro stesse acquisiti all'estero.

Del tutto irricevibile è poi la doglianza, che sembra trasparire in alcune posizioni difensive, che la violazione di principi del giusto processo sarebbe integrata per il semplice fatto che il Tribunale non abbia ammesso alcuni dei testimoni indicati dalle Difese. Questa pretesa non trova fondamento in alcuna norma (né dell'ordinamento vaticano, né della Convenzione) ed è assolutamente ignota anche al codice di procedura penale italiano, che pure prevede un processo di tipo accusatorio, mentre quello vaticano ha carattere inquisitorio, tanto è vero che ogni giorno in Italia avviene che i giudici limitino o addirittura rigettino l'ammissione dei testi richiesti dai difensori, senza che nessuno pensi di denunciare la violazione dei principi del giusto processo (salvo, naturalmente, riproporre le richieste in sede di impugnazione).

Una terza questione, più generale, concerne l'asserita violazione del principio sopraricordato della c.d. "*parità delle armi*" e poiché questo principio è stato pienamente garantito - come detto - durante il dibattimento, la doglianza è espressa con riferimento ai poteri del Promotore di giustizia durante la fase istruttoria, in virtù dei quali ha potuto, per esempio, disporre perquisizioni, sequestri e **intercettazioni (risultate, queste ultime, del tutto inutili ai fini della decisione)** e facendo spesso riferimento alla (parzialmente diversa) situazione italiana.

Questa doglianza si presenta però in questo modo doppiamente errata. In primo luogo, il codice vaticano adotta, come quello francese e molti altri, il rito inquisitorio e non ha senso paragonare le sue prescrizioni con quelle del rito accusatorio del vigente codice italiano. In secondo luogo, anche nel rito accusatorio, la fase istruttoria, come è ben noto, non vede affatto, ed inevitabilmente la "*parità delle armi*" fra accusa e difesa, e non ha quindi senso presentare questa situazione come una (ennesima, quanto infondata) violazione dei principi del 'giusto processo'.

È del resto significativo che, come è evidente dal testo dell'art. 10 della Convenzione europea, prima riportato, tale principio si riferisce alla fase dibattimentale, proprio perché le differenze tra i diversi sistemi processuali sono molto più marcate con riferimento alla fase delle indagini. La dottrina italiana ha evidenziato che per la giurisprudenza della Corte EDU "non può essere escluso che un fattore specifico rivesta un'importanza tale da risultare decisivo per la determinazione del carattere equo della procedura, anche se verificatosi in uno stadio iniziale della stessa (C.edu, S. c. Svizzera, 28.11.1991, §§46-51; Quaranta c. Svizzera, 24.5.1991, §§28 e 36; Delta c. Francia, 19.12.1990, §36; Lamy c. Belgio, 30.3.1989, §37; Campbell e Fell c. Regno Unito, 28.6.1984, §§95-99;). [...] Pertanto, in linea generale sono costitutive di una violazione dell'art. 6 solo le limitazioni che hanno creato, per la difesa, uno svantaggio sostanziale non eliminabile e suscettibile di ripercuotersi nel suo complesso della procedura nazionale, riducendo in modo significativo le chances dell'imputato"[15].

Fermo restando quanto si è detto sulla non applicabilità della Convenzione, nel caso di specie si può osservare, con riferimento a quanto ha formato oggetto delle maggiori critiche, che le intercettazioni disposte dal Promotore non hanno avuto alcun esito, mentre avverso il mandato di cattura emesso ed eseguito nei confronti di Gianluigi Torzi sarebbe

[15] V. R. Chenal, A. Tamietti, Art. 6. *Diritto a un equo processo* - XII. *La nozione di «equità» e il metodo di valutazione globale*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Cedam, Padova, 2012, p. 189.

stato esperibile il rimedio dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.p. secondo quanto richiesto dall'art. 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo[16].

A quest'ultimo proposito, e a conferma dell'erroneità dell'applicazione *tout court* dei principi della legislazione italiana oggi vigente e in particolare dell'art. 111 della Costituzione, come spesso richiesto dai difensori degli imputati, si può ricordare che in Italia, nella vigenza del precedente codice di procedura penale e quindi fino al 1989, il pubblico ministero poteva emettere ordine di cattura (art. 393 c.p.p.) e la custodia preventiva poteva durare fino a quaranta giorni; la scadenza di questo termine determinava, peraltro, solo l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere gli atti al giudice istruttore per la formale istruzione (art. 272, c. 3 c.p.p.).

§ 4. Il regime giuridico dei beni oggetto dei reati contestati

Fra le questioni generali occorre dedicare qualche cenno al regime giuridico dei beni oggetto dei reati contestati.

Al riguardo, la normativa di riferimento è contenuta principalmente nel libro V del Codice di diritto canonico, dedicato a "I beni temporali della Chiesa" (cann. 1254 - 1310), con una scelta innovativa rispetto alla diversa sistematica adottata nel Codex del 1917, che vedeva i relativi canoni collocati nella parte VI del L. III e non in un apposito e distinto libro.

Nei canoni introduttivi si rinvengono alcuni principi fondamentali, a partire dall' affermazione del "diritto nativo" della Chiesa di acquistare, conservare, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri, che consistono principalmente nell' "ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri" (can. 1254).

[16] Articolo 8: Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

I soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali vengono indicati nella "Chiesa universale, la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private" (can. 1255). La nozione di Chiesa utilizzata nel libro V vale a individuare "non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose" (can. 1258). Viene precisato che i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche sono "beni ecclesiastici" e in quanto tali "sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti" (can. 1257).

In base a quest'ultima disposizione, che risulta in linea di continuità con la soluzione adottata nel precedente Codice (cf. can. 1497, § 1) e con la giurisprudenza rotale, l'ecclesiasticità dei beni è determinata facendo riferimento non ai fini per cui essi sono impiegati, bensì al soggetto di dominio che viene indicato. Quando non proviene da altra persona giuridica pubblica, un bene diventa "ecclesiastico" al momento dell'acquisto e tale rimane fino all'eventuale alienazione, qualora non sia trasferito ad altra persona giuridica pubblica.

Riguardo all'amministrazione dei beni, vale il principio generale secondo cui tutti gli amministratori "sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia" (can. 1284, § 1). Il richiamo della figura del *pater familias* - elevato a modello normativo di condotta in epoca giustinianea (cf. Dig. 18, I, 35, 4; *ibid.*, 13, 7, 14) e poi giunto attraverso il diritto intermedio fino alle grandi codificazioni europee, ivi compresa quella canonica del 1917 (cf. can. 1523) - mira a indicare un modello di condotta socialmente ritenuto "normale, medio", in relazione al particolare caso concreto. La diligenza richiesta è un criterio obiettivo e generale, non soggettivo e individuale, da commisurare peraltro al tipo speciale del singolo rapporto.

Nel caso di specie, tenuto conto che gran parte dei reati contestati agli imputati di questo processo riguarda beni - denaro, titoli, immobili, strumenti finanziari - della Santa Sede (utilizzati dalla Segreteria di Stato), quindi beni ecclesiastici, la diligenza richiesta agli

amministratori di tali beni deve assicurare che la gestione economica risulti tanto proficua quanto sicura.

In particolare, con la diligenza del buon padre di famiglia gli amministratori dei beni ecclesiastici "devono pertanto" (*exinde debent*) adempiere una serie di doveri specifici e concreti, volti alla tutela e alla conservazione dei beni, che risultano espressamente elencati nella previsione codiciale (cf. § 2 can. 1284).

Fra questi doveri, assumono specifico rilievo ai fini della presente decisione quelli previsti, rispettivamente, al n. 1 del § 2 del can. 1284, secondo cui [tutti gli amministratori devono] "*vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, ...*", e al n. 3 dello stesso § 2, secondo cui [tutti gli amministratori devono] "*osservare le disposizioni canoniche e civili*".

In base a tali disposizioni, gli atti di amministrazione suscettibili di determinare il rischio di distruzione o danneggiamento dei beni della Chiesa integrano, nei termini che saranno chiariti per quel che riguarda le singole fattispecie, un uso illecito ai sensi del diritto canonico, rilevante ai fini dell'applicazione della legge penale vaticana. Per quanto in questa sede più direttamente interessa, il riferimento all'ordinamento canonico assume rilievo quando si esaminano fattispecie incriminatrici arricchite da clausole generali, come avviene, ad esempio, per il peculato, ex art. 168 c.p., dove si fa riferimento alla condotta dell'"*uso illecito*"; o per l'abuso di autorità, ex art. 175 c.p., dove la condotta consiste nel compiere (o nell'astenersi dal compiere) un atto "*in violazione di legge*".

All'insieme di principi e regole dettate dal diritto universale in tema di amministrazione dei beni, da ultimo riaffermati da Papa Francesco con il *Motu proprio* "*Il diritto nativo*" del 20 febbraio 2023[17], rimangono assoggettate e non possono ritenersi sottratte anche le

[17] Con questo provvedimento il Santo Padre ha ricordato che il diritto della Santa Sede di acquistare beni temporali è uno degli strumenti che assicura alla Sede Apostolica di perseguire "*i fini propri della Chiesa*", attraverso una "*prudente amministrazione e gli opportuni controlli*". Gli enti della Santa Sede acquistano i beni "*non per loro stessi, come il privato proprietario, ma, nel nome e nell'autorità del Romano Pontefice, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*", atteso che "*la destinazione universale dei beni della Santa Sede attribuisce ad essi natura pubblica ecclesiastica*". Il Pontefice ha ricordato che la Santa Sede si è data regole di prudente amministrazione "*con il lungo cammino delle riforme economiche ad amministrative*" e, di recente, con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*. Il Pontefice ha disposto che tutti i beni – di qualsiasi natura – che siano stati o saranno acquisiti dalle Istituzioni Curiali e

attività della Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato, posta sotto la diretta guida del Sostituto, cioè dell'ufficio che - come si è detto - ha posto in essere gran parte delle operazioni oggetto delle imputazioni. In tal senso, del resto, lo stesso Cardinale Becciu, su specifica domanda del Promotore di giustizia, ha riconosciuto che all'attività della Segreteria di Stato si applicano le norme del codice di diritto canonico, ed in particolare il canone 1284 sopra citato (udienza 5 maggio 2022, pagg. 185 segg.).

Sotto altro e diverso profilo il Cardinale Becciu, e come lui anche Mons. Perlasca, Responsabile dell'Ufficio amministrazione, hanno invece sostenuto che alla Segreteria di Stato non si applicherebbe la disposizione di cui all'art. 172 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, secondo cui spettava all'A.P.S.A. "*amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana*", e che in base a tale interpretazione la trasmissione dei beni all'A.P.S.A. da parte della Segreteria di Stato non aveva avuto luogo finché non era stata espressamente disposta dal Santo Padre Francesco con il *Motu proprio* del 28 dicembre 2020 (quando peraltro lo stesso Card. Becciu da tempo svolgeva le funzioni di prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi).

Il Promotore di giustizia ha ritenuto invece che la mancata osservanza della disposizione sopra citata costituisse una precisa violazione di legge e l'ha quindi considerata elemento costitutivo di alcuni dei reati di peculato e abuso di autorità (artt. 168 e 175 c.p.) contestati, in concorso con altri, a Mons. Becciu.

Il Collegio giudica corretta in diritto l'interpretazione del Promotore di giustizia, ma sul punto ritiene non potersi ignorare, ai fini del giudizio penale e in particolare dell'apprezzamento dell'elemento psicologico dei reati in contestazione, il fatto che per un lungo periodo di tempo la Segreteria di Stato abbia mantenuto l'amministrazione dei

---

dagli Enti Collegati alla Santa Sede sono beni pubblici ecclesiastici e "*come tali di proprietà, nella titolarità o altro diritto reale, della Santa Sede nel suo complesso*". Di conseguenza "*nessuna Istituzione o Ente può pertanto reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà (...) avendo sempre agito o dovendo sempre agire in nome, per conto e per le finalità*" della Santa Sede. I beni sono loro affidati "quali pubblici amministratori e non proprietari", affinché ne facciano l'uso consentito dalla legge "*nel rispetto e con il limite dato dalle competenze e dalle finalità istituzionali di ciascuno*".

beni di cui aveva la disponibilità prima del 1988, nonostante l'art. 172 della Cost. ap. *Pastor Bonus*.

§ 5. La destinazione dei fondi vincolati

La destinazione vincolata di una parte del denaro oggetto dei reati contestati costituisce un'altra tematica di interesse generale perché riguarda una pluralità di capi di imputazione, specie con riferimento ai reati di peculato.

In particolare, nella fase iniziale dell'istruttoria il Promotore di giustizia ha contestato il reato di cui all'art. 168 c.p. (anche) in relazione al fatto che le operazioni finanziarie oggetto delle imputazioni sarebbero state "*realizzate in gran parte con donazioni ricevute dal Santo Padre per opere di carità e per il mantenimento della Curia Romana (Obolo di San Pietro)*" (così, testualmente, la Relazione in data 8 agosto 2019 dell'Ufficio del Revisore generale).

Il riferimento alla distrazione delle somme dalle finalità proprio dell'Obolo è stato mantenuto dal Promotore di giustizia anche nella requisitoria finale (pag. 13 segg., in particolare pag. 16 che riporta la Relazione sopracitata), ma ad esso si è aggiunto anche il riferimento alla asserita violazione della destinazione dei fondi erogati annualmente alla Segreteria di Stato dallo I.O.R. a partire dal 2004, fondi che avevano come causale stabilita dalla Commissione cardinalizia quella di "somma destinata al Santo Padre per la necessità della Santa Sede" o, alternativamente, "per necessità della Santa Sede" (cfr. Memoria finale, pag. 13).

Sul punto le parti civili hanno assunto posizioni differenziate, mentre le Difese degli imputati interessati hanno contestato sotto vari profili la prospettazione accusatoria.

In proposito, il Tribunale non ritiene che sia stata acquisita la prova della violazione di un vincolo di destinazione tale da poter configurare il reato di peculato.

In primo luogo, non vi è prova certa che le somme di denaro cui si riferiscono le imputazioni e che sono solo una parte, sia pur significativa, delle risorse complessive - circa 600 milioni di euro - di cui disponeva a quell'epoca, in particolare negli anni 2013-

2014, la Segreteria di Stato, provenisse proprio dall'Obolo di San Pietro e/o dai contributi dello I.O.R..

Per quanto riguarda l'Obolo, anzi, risulta dalle dichiarazioni del Cardinale Becciu, di Fabrizio Tirabassi e di Mons. Perlasca, concordi sul punto e confermate, sia pur genericamente, dal teste Giachetta[18], impiegato anche egli nell'Ufficio amministrazione, che i proventi annuali non erano nemmeno sufficienti a far fronte al sostentamento della Curia Romana, che è la prima finalità dell'Obolo, come è indicato sul suo sito istituzionale: "*Sostenere la missione del Santo Padre che si estende al mondo intero dall'annuncio del Vangelo alla promozione dello sviluppo umano integrale, dell'educazione, della pace, della fratellanza tra i popoli; grazie anche alle tante attività di servizio svolte dai dicasteri, enti e organismi della Santa Sede che lo assistono ogni giorno. Sostenere le numerose opere caritative in favore delle persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria o sostegno allo sviluppo*".

A fronte di queste dichiarazioni, con una indicazione assai dettagliata delle spese (vedi in particolare, le spontanee dichiarazioni del Cardinale Becciu in data 5 maggio 2022, pagg. 32 segg.), non è sufficiente la generica affermazione dell'Ufficio del Revisore Generale sopra citata che peraltro, pur se datata 8 agosto 2019, riporta i dati rilevati nella revisione generale relativa al periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2018.

Quanto ai contributi dello I.O.R., risulta dalle dichiarazioni degli stessi imputati prima citati, che peraltro erano gli addetti e i responsabili dell'Ufficio amministrazione che quelle somme riceveva e gestiva, che anche tali fondi erano, almeno in buona parte, spesi per il sostentamento della Curia Romana, mentre per il resto non è possibile stabilire quale sia stata la loro specifica destinazione, né - per il vero - fare alcuno specifico accertamento, dato che l'elenco dei versamenti, con la relativa documentazione, è stato prodotto solo con nota dello I.O.R. in data in data 25 maggio 2023, cioè al termine dell'istruzione dibattimentale.

[18] Rispettivamente alle udienze del 5.5.22, 20.5.22, 24.11.22 e 27.10.22.

Il problema di fondo, in sostanza, è che non è stato possibile accertare, né alcuna delle parti ha prospettato strade istruttorie per farlo, quale origine avessero le somme (che, si ripete, costituivano solo una parte del totale complessivo nella disponibilità della Segreteria di Stato) investite nelle specifiche operazioni oggetto delle imputazioni di peculato.

Questa considerazione vale in particolare per il versamento, in più rate, ad Athena Commodities Fund tra il settembre 2013 e il febbraio 2014 della somma complessiva di 200 milioni di dollari USA che, secondo il Collegio, è l'unica operazione che - come si vedrà nel prosieguo - integra la fattispecie di cui all'articolo 168 c.p.. Detta somma, infatti, non è stata prelevata direttamente dai conti di cui era già titolare la Segreteria di Stato, ma è stata erogata a seguito della concessione da parte di due Istituti bancari (Credit Suisse e B.S.I.) di un credito *lombard* garantito dal pegno di somme e valori di importo molto maggiore da parte della Segreteria di Stato; pegno che peraltro non è mai stato escusso e che a sua volta non è oggetto di imputazione.

Questo accertamento sarebbe stato poi ancor più necessario in relazione alle modalità con cui le somme riferibili all'Obolo di San Pietro sono state gestite dall'ufficio amministrazione della Segreteria di Stato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Tirabassi all'udienza del 20 maggio 2022, pag. 175 seg., infatti, quelle risorse sarebbero state gestite senza una netta e formale distinzione da tutte le altre, pur se esisteva presso l'istituto bancario un sottoconto intestato all'Obolo:

TIRABASSI F.: *però facendo presente che il fondo Obolo e i fondi titolati e quindi anche il fondo riserva, non venivano direttamente impiegati perché erano patrimonialmente garantiti dal complesso immobiliare delle attività della Segreteria di Stato, non solo dalle attività ma anche dal complesso dei beni patrimoniali, cioè degli immobili quindi c'era una gestione diciamo più libera, tra virgolette, delle disponibilità della tesoreria.*

Presidente: *mi scusi per capirci, esiste... semplifichiamo al massimo, il fondo Obolo con mille euro per modo di dire, non è che questi mille euro restavano fermi lì o dedicati soltanto per le spese della Curia romana, potevano essere utilizzati per varie finalità perché tanto c'era sempre la certezza che i mille euro, diciamo, da riservare al fondo*

Obolo da qualche parte nel patrimonio complessivo, compresi gli immobili o gli investimenti di altro genere della Segreteria di Stato si sarebbero recuperati i mille euro?

TIRABASSI F.: *esattamente...*

Presidente: *è corretta questa...*

TIRABASSI F.: *esattamente, esattamente.*

§ 6. I Fondi di investimento. Cenni

Poiché la Segreteria di Stato è stata, nel periodo oggetto del giudizio, l'unica sottoscrittrice di Fondi comuni di diritto lussemburghese (Athena Capital Commodities Fund, poi trasformato, con alcune modifiche, in General Opportunities Fund, GOF) 'riferibili', nel senso che poi si preciserà, a Raffaele Mincione, e di diritto maltese (fondo Centurion), 'riferibile' a Enrico Crasso, un'altra problematica di carattere generale, che concerne una pluralità di imputazioni, è costituita dai poteri, dai diritti e dalle responsabilità dei gestori e degli investitori dei fondi.

Questo tema ha formato oggetto di particolare approfondimento da parte dei consulenti tecnici delle parti, che hanno depositato le loro Relazioni e le successive Repliche a maggio e a giugno 2023, subito prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale; a tali elaborati si sono poi in sostanza riportati il Promotore di giustizia e i difensori nella loro discussione finale.

Pur con le inevitabili differenze tra le due normative nazionali soprarichiamate (lussemburghese e maltese), che però si richiamano entrambe alla disciplina eurounitaria, e tra gli statuti specificamente adottati dai Fondi in questione, vi è però un sostanziale accordo tra tutte le parti su alcuni punti fondamentali.

Così, ad esempio, i CC.TT. della Segreteria di Stato, Prof. Guizzi e Dott. Paris, affermano che il Prof. Meo (C.T. della Difesa Crasso) "*offre una ricostruzione che, sul piano meramente astratto, può dirsi complessivamente corretta dal punto di vista civilistico:*

(i) sia quanto alla natura del fondo comune di investimento, che si configura come un patrimonio autonomo rispetto a quello degli investitori - i quali non

possono essere considerati proprietari delle risorse apportate vantando solo un diritto di credito sul risultato dell'investimento, che dipende dall'andamento del fondo, da determinarsi in una percentuale commisurata al rapporto tra quote sottoscritte e quote emesse;

(ii) sia in relazione al fatto che il gestore del fondo si individua nella società (SGR o SICAV) cui il fondo fa capo;

(iii) sia in relazione al fatto che la disciplina della gestione collettiva del risparmio si caratterizza per l'assenza di un diritto degli investitori di impartire istruzioni al gestore, in questo distinguendosi dal differente servizio della gestione individuale di portafoglio".

Analoghe sono, su questi punti, le posizioni delle altre parti.

I consulenti tecnici della Segreteria di Stato affermano poi però che "*appare sostanzialmente fuori centro rispetto alle caratteristiche concrete della vicenda in esame, e in relazione al presente processo, l'enfasi posta dalla consulenza sulla disciplina civilistica al fine di sostenere:*

(i) che l'azione del gestore non è qualificabile in termini di gestione delle risorse della Segreteria di Stato, mero investitore nel fondo, ma di gestione del patrimonio autonomo, sicché gli eventuali atti dispositivi non possono essere censurati come atti appropriativi o dissipativi di risorse della Segreteria di Stato, né come atti distrattivi da finalità pubbliche;

(ii) l'inesistenza di un rapporto di qualsivoglia genere tra la Segreteria di Stato, investitore, e il dott. CRASSO che possa essere qualificato in termini di mandato e così generare una sua responsabilità".

A sostegno della loro posizione, sostanzialmente condivisa dagli altri consulenti di parte civile e dal Promotore di giustizia, i consulenti della Segreteria di Stato affermano che le conclusioni del Prof. Meo circa "*sia i principi che escludono che le risorse, una volta apportate al fondo, possano considerarsi come "appartenenti all'investitore", sia quelli che escludono la facoltà per l'investitore di impartire ordini o istruzioni al gestore*" ... "*sono intimamente connessi al fatto che caratteristica intrinseca* ... omissis ... *dei fondi*

comuni di investimento è di essere degli strumenti finalizzati a una gestione "collettiva" del risparmio, ossia strumenti di gestione di risparmio raccolto tra una pluralità di investitori", come risulta dalla definizione di cui all'art. 1, lett. k) TUF, che definisce gli organismi di investimento collettivo come quelli il cui «*patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote*», sicché è in funzione di questa premessa che si spiega la contestuale indicazione per cui «*il patrimonio è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi*». "*Carattere collettivo degli apporti e autonomia di gestione, insomma, simul stabunt simul cadent, perché è solo sulla premessa di essere una struttura potenzialmente aperta a una pluralità di investitori, ciascuno portatore di proprio interessi e proprie visioni di investimenti che ha senso sottrarre agli investitori singolarmente considerati il potere di indirizzare le scelte da parte del gestore, al fine di assicurare «la neutralità della gestione», evitando che la stessa venga piegata alla realizzazione di interessi di alcuni investitori a scapito degli altri*".

Secondo il Prof. Guizzi e il Dott. Paris, "*Nel caso in esame, invece, come detto (e come del resto avvenuto anche per le quote di GOF, rispetto al quale valgono le medesime considerazioni che si svolgeranno di seguito), il fondo è stato integralmente sottoscritto dalla Segreteria di Stato. La circostanza che un fondo abbia in concreto un unico investitore naturalmente non si traduce, di per sé, in una violazione normativa, dal momento che, anche secondo le Linee Guida del 13 agosto 2013, n. 611 adottate dall'ESMA (l'organismo che riunisce le Autorità di Vigilanza dei mercati finanziari dei paesi dell'Unione Europea) quel che è sufficiente per poter qualificare un fondo come organismo collettivo del risparmio, e dunque applicargli la conferente disciplina, è che esso sia stato strutturato in termini potenzialmente aperti, ossia che le sue quote siano suscettibili di essere, almeno astrattamente, offerte a una pluralità di investitori non ostando a tale qualificazione «la circostanza che esso abbia di fatto solo un investitore» (orientamento VIII.17). E tuttavia in tale evenienza non vi è dubbio che si assista ad un impiego anomalo dello strumento di investimento; un impiego che si palesa anzi tanto più anomalo là dove, come è stato nella presente vicenda, esso venga adottato per gestire*

risorse patrimoniali che in precedenza formavano oggetti di mandati fiduciari, e dunque erano investite attraverso strumenti riconducibili allo schema delle gestioni individuali, ossia strumenti che riconoscevano al mandante (la Segreteria di Stato) un potere di indirizzo delle scelte gestionali".

"*Sotto questo profilo* - è l'assunto finale dei due consulenti - *appare allora evidente che il ricorso al fondo comune, come mezzo per gestire risorse riconducibili in via esclusiva alla Segreteria di Stato, integri un classico esempio di un uso strumentale di un istituto predisposto ad altri fini dall'ordinamento in ragione del quale al gestore è assicurata una libertà di azione che, con l'impiego dello strumento che sarebbe stato appropriato rispetto all'esigenza dell'investitore (vale a dire la gestione individuale di portafoglio o piuttosto il mandato di gestione fiduciario fino a quel momento utilizzato), egli non avrebbe avuto.*" (Osservazioni in data 9.6.23, pagg. 37 segg.).

Il Tribunale osserva che la posizione così esposta delle accuse pubbliche e private (peraltro, priva del sostegno di alcuna pronuncia giurisprudenziale) non è condivisibile per più ragioni.

In primo luogo, è rilevante la disciplina eurounitaria, cui si uniformano, oltre che quella italiana, di per sé non applicabile in questo processo, quelle lussemburghese e maltese, e quindi il paragrafo VIII n. 17 degli Orientamenti ESMA/2013/611 sulla Direttiva GEFIA (peraltro richiamato anche dai CC.TT. della Segreteria di Stato):

"*un organismo, cui il diritto nazionale, le norme o i documenti costitutivi oppure qualsiasi altra disposizione o altro accordo dal carattere giuridicamente vincolante, non vietino la raccolta di capitale da uno o più investitori, dovrebbe essere considerato come un organismo che raccoglie capitale da una pluralità di investitori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della Direttiva GEFIA. Questo dovrebbe valere anche nel caso in cui esso abbia di fatto solo un investitore*".

Non sembra possano sussistere dubbi interpretativi in proposito.

Sarebbe quindi una evidente forzatura ritenere che la Segreteria di Stato avrebbe conservato, in quanto unico investitore e a dispetto delle caratteristiche, a lei ben note,

dello strumento adottato, la proprietà delle somme investite e il potere di dare indicazioni sulla loro utilizzazione.

Fermo restando quanto già detto sui limiti del ricorso alla normativa italiana, valida solo in quanto anch'essa si adegua a quella europea, specie in tema di principi generali, una significativa conferma della ricostruzione qui sostenuta si può trarre da una sentenza della Corte di Cassazione italiana, che delinea la differenza tra fondi comuni di investimento e SICAV, "*che sono strutturalmente diverse. Nei fondi comuni, infatti, è del tutto carente l'assetto sociale societario, sicché il titolare di un fondo non acquista titoli azionari e non diventa socio. Per tale ragione è irrilevante l'accentramento in un unico soggetto delle quote del fondo immobiliare. I partecipanti al fondo hanno solo diritti patrimoniali, mentre la gestione del patrimonio è riservata alla SGR per legge, ai sensi del decreto legislativo 58 del 1998, articolo 40*" (Cass. Civ. Trib, 26 luglio 2019, n. 20345). Al di là del caso di specie, legato alla normativa tributaria italiana, l'affermazione sul principio della irrilevanza dell'unicità del socio è chiarissima ed è formulata in termini di portata generale.

E la forzatura di cui si è detto si rivela ancor più evidente quando si assume che allo strumento contrattuale scelto delle parti (Fondo comune di investimento) se ne dovrebbe sostituire un altro che peraltro gli stessi consulenti non sono in grado di indicare con certezza ("*la gestione individuale di portafoglio o piuttosto il mandato di gestione fiduciario fino a quel momento utilizzato*", già sopra riportato).

Inoltre, se pure si dovessero ritenere meritevoli di considerazione le osservazioni dei CC.TT. della Segreteria di Stato, esse potrebbero, al più integrare un illecito civile nell'adempimento del mandato. Non va dimenticato, infatti, che secondo la costante giurisprudenza italiana in tema di elemento di distinzione tra inadempimento e appropriazione indebita "*È stato riconosciuto che nell'ipotesi in cui il denaro sia entrato a far parte del patrimonio del ricevente, la mancata restituzione in forza di specifiche pattuizioni non integri più che un inadempimento contrattuale*" (Cass. Sez. II, 30 marzo 2023 n. 29604).

Si deve poi rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nelle Osservazioni dei CC.TT. della Segreteria di Stato, non è vero che, per gli aspetti che qui interessano, la posizione dei Fondi riferibili a Raffaele Mincione sia uguale a quella del Fondo Centurion.

E questo sotto due profili di grande importanza:

- sia il Fondo Capital Commodities sia il GOF sono formalmente sottoscritti da due investitori (Credit Suisse e CITCO), pur se è pacifico e noto a tutti gli interessati che le risorse economiche investite erano tutte e soltanto della Segreteria di Stato;
- non si può, per i detti Fondi affermare che "*l'impiego anomalo dello strumento di investimento si palesa tanto più anomalo là dove, come è stato nella presente vicenda, esso venga adottato per gestire risorse patrimoniali che in precedenza formavano oggetti di mandati fiduciari, e dunque erano investite attraverso strumenti riconducibili allo schema delle gestioni individuali, ossia strumenti che riconoscevano al mandante (la Segreteria di Stato) un potere di indirizzo delle scelte gestionali.*". Infatti, le somme investite dalla Segreteria di Stato nei Fondi riferibili a Mincione non erano in precedenza oggetto di mandati fiduciari con lo stesso Mincione o altri soggetti giuridici a lui facenti capo.

Sulla tematica delle caratteristiche dei fondi comuni di investimento in esame, certo di rilievo ai fini della decisione su alcune delle imputazioni, si è soffermato nella sua requisitoria anche il Promotore di giustizia, che, oltre a far proprie le considerazioni dei consulenti della Segreteria di Stato, ha proposto altri argomenti volti a contrastare l'interpretazione dei consulenti degli imputati, che - come si è già detto - è condivisa dal Collegio.

In primo luogo, il Tribunale osserva che non può condurre a conclusione diversa il richiamo, operato dal Promotore di giustizia nella sua requisitoria, ad un principio generale della normativa sui gestori di fondi comuni di investimento; in particolare la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II), il cui articolo 24 prevede che le «*imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento [... devono agire] in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti*» (primo

capoverso), curando che «*gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente*». Principi che sono ulteriormente riaffermati dalla Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFM) e che sono recepiti sia dalla normativa italiana che da quella maltese (v. Requisitoria, pag.655).

Anche in questo caso, infatti, l'eventuale violazione di questi principi, peraltro da verificare caso per caso, non può automaticamente essere sanzionata penalmente, ma - semmai - può costituire fonte di responsabilità in sede civile (salvo che la condotta integri nel singolo caso specifiche fattispecie di reato).

Del pari non condivisibile, e in contrasto proprio con le premesse sopra enunciate dallo stesso Ufficio del Promotore, risulta poi l'affermazione che il gestore non possa "*prescindere dai pareri e dalle istruzioni di volta in volta formulati dall'investitore medesimo che di quell'interesse, in quanto suo unico titolare, è certamente l'interprete privilegiato*" (Requisitoria cit.). Anche in questo caso, infatti, la regola rimane l'esercizio da parte del gestore della sua discrezionalità professionale che può, anzi deve, contrapporsi alle indicazioni, che potrebbero essere inadeguate o errate, dell'investitore il quale, se vuole decidere direttamente, può ovviamente ricorrere ad altri e diversi strumenti contrattuali (come già si è detto in precedenza).

Proprio quest'ultima considerazione fa venire in rilievo un altro vizio di fondo della posizione dell'accusa, pubblica e privata, che pretende di ignorare o quanto meno 'aggirare' la disciplina contrattuale scelta dalle parti, peraltro nella piena conoscenza, come si vedrà in seguito, di quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti.

Sotto un altro e diverso profilo, il Promotore di giustizia cerca di dimostrare che "*la conclusione del ragionamento è destinata a rimanere immutata anche se, volendo seguire l'impostazione del consulente tecnico dell'imputato, si volesse continuare a parlare di proprietà e si volesse continuare a considerare l'investitore come proprietario non del patrimonio gestito dal fondo, ma delle quote di partecipazione al fondo stesso*".

"*Anche volendo muovere da una tale prospettiva* - afferma il Promotore - *rimarrebbe comunque fermo che le quote di partecipazione di cui è proprietario l'investitore, secondo l'insegnamento tradizionale, recepito e più volte ribadito dalla Suprema Corte di*

Cassazione italiana, sono da qualificarsi alla stregua di 'beni di secondo grado'. Beni cioè che - lungi dall'essere distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio investito - sono rappresentativi delle posizioni giuridiche spettanti ai quotisti in ordine alla gestione e alla utilizzazione dello stesso patrimonio gestito, destinato all'esercizio dell'attività di investimento. Con la conseguenza che, nel caso di specie, la SdS, quale proprietaria unica ed esclusiva di tutte le quote di partecipazione ai sub-fondi gestiti dal Fondo Centurion, deve ritenersi altresì proprietaria unica ed esclusiva, per il loro tramite, dei capitali in essi volta per volta versati e affidati in gestione alla SICAV, di modo che qualsiasi atto appropriativo o dissipativo di tali capitali di cui si sia reso responsabile Enrico Crasso assume inevitabilmente natura di atto propriamente distrattivo di beni e risorse della SdS." (Requisitoria cit., pag. 658).

Anche in questo caso la prospettazione del Promotore di giustizia, ad avviso del Tribunale non è condivisibile.

In primo luogo, ed è già un elemento decisivo, né il consulente tecnico della Difesa Crasso né quelli degli altri imputati hanno mai detto che "*l'investitore sia proprietario delle quote di partecipazione al fondo*", come riportato invece dalla requisitoria. Il Prof. Meo scrive infatti, a pag.11 della sua relazione, che "*in forza di quanto sopra l'investitore non è titolare di un diritto dominicale sui beni apportati e neppure sui beni costituenti il fondo, bensì di un mero diritto di credito al pagamento di somme corrispondenti al risultato dell'investimento collettivo*".

Quanto poi all'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Promotore, esso è stato elaborato, come risulta dalle (poche) sentenze in materia, solo con riferimento a specifiche fattispecie e per particolari esigenze: nel settore tributario, per evitare la creazione di schermi a fini di evasione, e in tema di garanzie nel caso di cessione delle quote o delle azioni di società di capitali; si tratta, come è evidente, di fattispecie ben diverse dai fondi comuni di investimento per cui non è consentita una estensione come quella proposta.

Esplicita è, sul punto, la più recente sentenza della Suprema Corte secondo cui "*il principio secondo cui la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di*

persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta ... omissis ... *è stato enunciato da questa Corte avendo riguardo al problema dell'applicabilità al contratto di cessione di azioni o quote societarie delle norme sull'annullamento per errore e sulla risoluzione per assenza delle qualità (promesse, o essenziali all'uso) del bene compravenduto*". (Cass. Civ. 13.9.2020 n.3658).

E infatti, in una delle pochissime sentenze rese in sede penale, la stessa Cassazione, pur ribadendo che "*le azioni ovvero le quote delle società di capitali costituiscono beni di secondo grado*", ha però concluso, in tema di confisca, che "*non è però corretta l'affermazione secondo cui la confisca di quote di partecipazione all'intero capitale di società a responsabilità limitata estende i suoi effetti ai beni compresi nel patrimonio sociale, essendo la quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata bene oggettivamente diverso da quelli compresi nel patrimonio della persona giuridica*". (Cass. Pen. sez. I, 27.06.2017, n. 50823).

Ancora più *tranchant* è poi Cass. Pen. Sez. VI, 17.7.2023 n. 1274, che ha affermato senz'altro che "*il meccanismo dell'investimento in fondi comuni comporta il trasferimento del denaro al proprietario del fondo*" (conf. Cass. Pen. 4.6.2014, n. 25258).

Appare quindi del tutto evidente come non sia condivisibile, con riguardo ad entrambi i passaggi logico-interpretativi delineati dalla requisitoria del Promotore, l'affermazione che "*la SdS, quale proprietaria unica ed esclusiva di tutte le quote di partecipazione ai sub-fondi gestiti dal Fondo Centurion, deve ritenersi altresì proprietaria unica ed esclusiva, per il loro tramite, dei capitali in essi volta per volta versati e affidati in gestione alla SICAV*".

Il Tribunale ritiene infine di non poter condividere neanche un'altra tesi prospettata sul punto dal Promotore di giustizia che, andando oltre anche le argomentazioni sostenute nella consulenza della Segreteria di Stato, ha giudicato "*irricevibile anche l'ultima obiezione (del CT della Difesa Crasso), secondo la quale i capitali custoditi nei sub-fondi gestiti dal Fondo Centurion non sarebbero di proprietà della SdS e, pertanto, l'uso indebito che di essi sarebbe stato fatto nelle tre operazioni di cui si discorre non sarebbe*

avvenuto in danno della SdS e del patrimonio alla stessa affidato" (Requisitoria cit., pagg. 657 segg.), pur riconoscendo corretta l'affermazione che i capitali versati nel fondo costituiscono un patrimonio separato. Per l'Ufficio requirente, anche in questo su posizioni diverse dai CC.TT. della Segreteria di Stato, questa affermazione "*non significa, però, che detti capitali cessino di appartenere agli investitori e che soprattutto questi ultimi non debbano appropriarsi del relativo valore, ma soltanto che, per effetto della destinazione loro impressa dai titolari nel momento dell'apporto nel fondo, i capitali di cui si discorre rimangono vincolati all'attività di investimento programmata e, come tali, devono formare oggetto in via esclusiva di una gestione in operazioni finanziarie i cui risultati sono riservati ai risparmiatori partecipanti all'investimento collettivo, i quali si qualificano, appunto, come i sostanziali beneficiari economici dei capitali e della loro gestione. Tanto questo è vero che un eventuale danno derivante da una perdita dei capitali investiti, a qualsiasi titolo cagionatasi, è destinato a ripercuotersi - l'osservazione è persino banale - nel patrimonio dell'investitore o degli investitori del fondo, e non in quello della SGR o della SICAV che tale fondo gestiscono*". (Requisitoria cit., pag. 657). In questo modo però si confonde il risultato economico finale (e cioè che i guadagni o le perdite della gestione ricadranno comunque solo sugli investitori e non sul gestore), con gli effetti giuridici provocati dalla scelta di uno strumento specifico e particolare quale è il fondo comune di investimento per cui, finchè dura la gestione, l'investitore non ha alcuna facoltà né possibilità di disporre di quel denaro, così da non poter neanche essere il soggetto passivo di un (eventuale) reato di truffa (come quelli contestati a Enrico Crasso in relazione al Fondo Centurion) perché non potrebbe compiere l'atto dispositivo patrimoniale che costituisce un segmento essenziale di quel delitto. Si rivela così evidente la forzatura dell'affermazione sopraripportata secondo cui il fatto di costituire un patrimonio separato "*non significa, però, che detti capitali cessino di appartenere agli investitori*" (affermazione peraltro fatta in modo del tutto marginale e slegato dal fulcro del ragionamento impostato, come si è visto, sul risultato economico).

Per altro verso, si vedrà nei capitoli dedicati alla specifica trattazione che sono diverse anche le imputazioni contestate ai due imputati, Raffaele Mincione ed Enrico Crasso, con riferimento alla gestione dei Fondi in questione.

§ 7. Il reato continuato

Poiché i fatti oggetto della decisione sono anteriori all'entrata in vigore della Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI, che ha apportato numerose modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, in tema di reato continuato essa potrà trovare applicazione solo in quanto più favorevole all'imputato.

Come ha esattamente osservato la Difesa Torzi, la disciplina *pro tempore* applicabile, rispetto al concorso di reati, è ancora quella del Codice Zanardelli, come recepito dall'ordinamento vaticano nel 1929, che prevedeva:

Art.78: "*Colui che con un medesimo fatto viola diverse situazioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave*";

Art.79: "*Più violazione della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo reato; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà*".

In altre parole, la disciplina del cumulo giuridico per il concorso formale non esisteva nel codice vaticano, sostituita dall'assorbimento dell'illecito nel reato più grave, mentre il reato continuato esisteva solo nella forma del reato continuato *omogeneo* (cioè da violazione della stessa disposizione di legge, così come è stato in Italia sino al 1974).

Solo con la Legge n. DXXXI del 6 settembre 2022, l'art. 78 è stato abrogato e l'art. 79 è stato sostituito da un testo interamente nuovo, che ricalca la disciplina dell'art. 81 c.p. italiano vigente, in quanto viene previsto un cumulo giuridico delle pene per il concorso formale, e viene introdotto il reato continuato eterogeneo.

Conseguentemente, come già indicato nel dispositivo, non si terrà conto dell'indicazione dell'art. 79 c.p. contenuta in molti capi di imputazione che hanno per oggetto, come prevede l'art. 78 citato, "*un medesimo fatto (che) viola diverse disposizioni di legge*".

§ 8. Il concorso di persone nel reato

Il codice Zanardelli tuttora vigente in questo Stato distingue i concorrenti nel reato a seconda dell'"*intensità e della forma dell'opera spiegata*"[19] , come dimostrano gli artt. 63, 64, 65 e 66.

Nella relazione ministeriale del 1887 Zanardelli ricorda che nella solidarietà della responsabilità penale per il concorso nello stesso reato si distinguono "*due categorie di compartecipi, l'una dell'autore principale e dei correi, se gli autori sono più, l'altra dei complici, per differenziare tra loro il grado di responsabilità penale, secondo la misura del rispettivo volere od operare*". Autore del reato è da considerarsi colui che è causa del delitto dando inizio all'esecuzione del reato attraverso contributi materiali e/o morali; correo è chi coopera con l'autore per consumare il reato.

In proposito si deve rilevare che in molti capi di imputazione sono state indicate "*le aggravanti di cui agli articoli 63 e 64 c.p.*" con riferimento ad ipotesi di concorso di persone nel reato. **In realtà, si tratta di circostanze attenuanti**, che sono state ritenute sussistenti solo in alcuni casi specifici, secondo quanto indicato nel dispositivo letto in udienza e come verrà precisato nel prosieguo trattando delle singole imputazioni.

§ 9. Il delitto di peculato

L'art. 13 della Legge vaticana n. IX dell'11 luglio 2013 ha riformulato integralmente la fattispecie di peculato, già disciplinata dall'art. 168 c.p. vaticano, disponendo: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sottrae, si appropria indebitamente o usa in modo illecito, a vantaggio proprio o di altri, qualsiasi bene, fondo*

[19] Cfr. BETTIOL, *Lineamenti dell'istituto del concorso di più persone nel reato, secondo il nuovo codice Penale italiano*, Modena, 1931, p. 7.

o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni è punito ... ».

La formulazione del delitto in esame appare più articolata di quella contenuta nell'art. 314 c.p. italiano:

a) quanto ai soggetti attivi del reato, se il legislatore vaticano, per un verso, non vi ha incluso l'incaricato di pubblico servizio, per altro verso ha menzionato non solo il pubblico ufficiale "interno", ma anche quello straniero, oltre che il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica;

b) la condotta penalmente rilevante non è solo quella di appropriazione indebita, ma anche quella di sottrazione e di uso illecito;

c) l'art. 168 c.p. vaticano precisa che la condotta di peculato deve andare a vantaggio del soggetto agente o di altri;

d) mentre nell'art. 314 c.p. italiano oggetto materiale della condotta di peculato è costituito da denaro o altra cosa mobile altrui che l'agente possiede o di cui ha comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, la norma vaticana fa riferimento a qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata "affidata" al soggetto attivo a causa delle sue funzioni. Non è in ogni caso necessario che la cosa oggetto del rato sia di proprietà dell'Ente pubblico cui l'agente appartiene.

Per come formulato, dunque, il "peculato vaticano" sembra avere una portata incriminatrice più ampia della corrispondente fattispecie italiana, specialmente sul versante oggettivo.

Come è noto, nella sua versione originaria, la condotta incriminata dall'art. 314 c.p. italiano si articolava in due forme: l'"appropriazione" e la "distrazione". La riforma del 1990 ha però soppresso la distrazione, nell'intento di porre un freno alle distorsioni interpretative cui tale forma di condotta dava luogo nella prassi applicativa, sino al punto di trasformare il peculato in una fattispecie idonea a reprimere anche il semplice uso distorto della discrezionalità amministrativa. Cionondimeno, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato un orientamento volto a dilatare i confini semantici della

nozione di appropriazione, estesi fino a ricomprendere almeno parte dei fatti di distrazione: talora identificandola nella destinazione diversa da quella consentita in ragione del titolo connesso al potere dispositivo[20], altre volte definendola come stravolgimento della connessione funzionale tra la cosa e la finalità pubblico[21] o come deviazione del bene verso finalità esclusivamente o prevalentemente private, con conseguente sottrazione del bene al patrimonio dell'avente diritto[22].

Nell'art. 168 c.p. vaticano la nozione di "appropriazione" va dunque intesa in termini restrittivi, come condotta che si articola in un primo momento (negativo) di espropriazione, cioè di esclusione del proprietario dal rapporto con la cosa di cui è titolare, e in un secondo momento (positivo) di impropriazione, che si risolve nella creazione di un rapporto di fatto con la cosa.

Quanto alla condotta di "sottrazione", essa sembra ricomprendere fatti di intensità lesiva minore a quella dell'appropriazione vera e propria, con cui condivide solo il momento negativo, quello dell'espropriazione, essendo invece priva del momento della creazione di un vincolo stabile con la cosa, così da ricomprendere, in sostanza, le ipotesi di peculato d'uso.

Le forme più gravi di distrazione confluiscono invece nella condotta di "uso illecito", in cui il disvalore della fattispecie s'incentra sull'abuso del potere conferito all'agente mediante la destinazione del bene ad istanze diverse rispetto a quelle dell'istituzione pubblica, con conseguente frustrazione dei suoi scopi. **In effetti, questa peculiare condotta ha anche la significativa caratteristica di rendere del tutto irrilevante sul piano giuridico il conseguimento di una utilità economica in capo al soggetto agente, giacché egli risponde per l'appunto non di sottrazione o di appropriazione, ma di uso illecito.**

---

[20] Cass. pen., 4 dicembre 2015-5 febbraio 2016, n. 4895, in *ForoPlus*.

[21] Cass. pen., 12 novembre 2015-1° febbraio 2016, n. 4126, in *ForoPlus*; Cass. pen., 17 luglio 2013-14 gennaio 2014, n. 1247, Banca Fideuram, in *Riv. pen.*, 3/2014;

[22] Cass. pen., 19 maggio 2016-13 luglio 2016, n. 29617, Piermarini, in *ForoPlus.;* Cass. pen., 21 marzo 2013, n. 16381, Abruzzese, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Corruzione, concussione e induzione indebita, peculato, malversazione, percezione indebita di erogazioni pubbliche*, n. 122; Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2012-2 maggio 2013, n. 19054, in *ForoPlus*.

In questo modo il codice vaticano, che punisce, oltre alla sottrazione e all'appropriazione, l'«*uso in modo illecito*» della cosa, rispecchia l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, a norma del quale la Santa Sede si è impegnata a «*conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, alla sottrazione, all'appropriazione indebita o ad un altro uso illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un'altra persona o entità, di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni*».

Naturalmente i principi ispiratori della riforma del 2013 (assicurare una maggiore trasparenza interna e scongiurare che i delitti siano impunemente commessi proprio da chi si trovi a dover operare nello (e per) lo Stato e nella (e per la) Santa Sede) e il valore primario dell'ordinamento canonico consentono di **rinvenire il parametro dell'illiceità dell'uso innanzitutto nella violazione della normativa canonica, specie quando i beni oggetto del reato siano beni ecclesiastici**.

Conformemente ai principi finora esposti, la **Corte di Cassazione vaticana ha puntualizzato che «*il reato si consuma allorché l'agente si appropria indebitamente del bene, disponendo, quindi, di esso. L'art. 168 c.p. prevede un reato a dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di appropriazione.* [...] *Giova sottolineare che la consumazione del delitto di peculato avviene con la sottrazione, l'appropriazione oppure l'uso illecito, cioè con il compimento di atti che univocamente esprimono l'atteggiamento dell'agente* uti dominus, *disponendo dunque di qualsiasi bene al di fuori dei fini oggettivi istituzionali, a prescindere dalla destinazione della* res *e da chi ne tragga profitto*»[23].

È interessante rimarcare come la massima ben si adatti alla vicenda oggetto di questo processo, dato che quel giudizio trattava di un caso di investimento di somme di proprietà di un ente pubblico di diritto vaticano: «***la Fondazione, a fronte di un esborso certo e di rilevante entità, avrebbe perso qualsivoglia forma di dominio o comunque di controllo***

[23] Corte di Cassazione, sent. 27.03.2023 (dep. 08.07.2023), Profiti.

sull'investimento, i cui ritorni avrebbero finito per essere rimessi a variabili assolutamente aleatorie»[24].

Analogamente, la Corte di cassazione italiana, in materia di sottoscrizione di fondi comuni di investimento, ha ritenuto colpevole del reato di peculato "*il pubblico amministratore che, invece di investire per le finalità cui erano destinate le risorse finanziarie di cui ha la disponibilità, le impiega per acquistare, in violazione di norme di legge e di statuto, quote di fondi speculativi,* (e così n.d.r.) *attua quell'inversione del titolo del possesso che caratterizza la illecita appropriazione. Violando i limiti tassativi insiti nel titolo del possesso, esercita una facoltà tipica del proprietario, agendo animo domini. Si impadronisce - e, quindi, si appropria - del denaro posseduto, esercitando poteri tipicamente proprietari, senza però averne la titolarità, sottraendo il denaro stesso alla sua destinazione istituzionale e recando danno al buon andamento della pubblica amministrazione *(Sez. 6, Sentenza n. 11633 del 22/01/2007, Rv. 236146, Guida; Sez. 6, Sentenza n. 23066 del 14/05/2009, Rv.)*" (Cass. Sez. VI, 17.7.2013 n. 1247. Conf. Sez. VI, 4.6.2014 n. 25258).

Più in generale, come correttamente nota nella sua memoria conclusiva la Difesa della Segreteria di Stato, "La posizione della Suprema Corte di Cassazione vaticana è allineata a quella della giurisprudenza italiana che costantemente riconduce alla nozione di distrazione il compimento di «*operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario*»[25], come nel caso dell'erogazione di finanziamenti in assenza dei presupposti legittimanti e il compimento di operazioni finanziarie azzardate[26]".

Priva di pregio si rivela poi la tesi prospettata da alcune Difese secondo cui l'espressione "usa in modo illecito" sarebbe troppo generica così da violare il principio di tassatività che deve contraddistinguere le norme penali.

---

[24] *Ibidem*, pag. 9.

[25] Cass. pen., 02.10.2020, Olivieri, rv. 279972 in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione.

[26] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 07.07.1989, Vita, in *Giust. pen.*, 1989, II, p. 513; Cass. pen., 22.01.2007, Guida, rv. 236146, relativa alla sottoscrizione di un fondo di investimento utilizzando denaro dell'ente di cui il soggetto aveva la disponibilità per ragioni di ufficio.

Si deve in contrario osservare che il riferimento al "modo illecito" rinvia alla violazione di altre norme dello stesso ordinamento vaticano, in particolare, come già si è visto in precedenza, a norme dell'ordinamento canonico che è riconosciuto dalla Legge LXXI del 1° ottobre 2008 come "*la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo*". Il rinvio è quindi tutt'altro che generico; in questo senso è anche la costante dottrina italiana, che non ha mai ritenuto costituisse un problema in sede penale, sotto il profilo della tassatività, il rinvio a norme civilistiche (ad esempio: altruità, obbligazione, dichiarazione di fallimento).

Una riflessione merita la peculiare scelta lessicale del legislatore vaticano del termine "*affidamento*" per la descrizione delle ragioni del rapporto che istituzionalmente lega l'agente pubblico all'oggetto materiale del reato. In realtà, la nozione di "*affidamento*" utilizzata dall'art. 168 c.p. vaticano non sembra discostarsi dalla concezione lata di disponibilità giuridica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane.

"*Affidare*" (dal latino *fidus,* «fidato») significa, nel suo significato minimo, "*dare in custodia, consegnare all'altrui capacità, cura o discrezione*", ma anche, in termini riflessivi, "*confidare in qualcuno o qualcosa*", nonché "*assicurare, ispirare fiducia*"[27]. La nozione di "affidamento", dunque, si colora del richiamo al valore extra giuridico della fiducia, della fede in qualcosa o qualcuno: lo Stato affida un proprio bene ad un soggetto di cui si fida, confidando che questi se ne prenderà cura e lo custodirà con diligenza. Il profilo della fiducia connota anche numerosi rapporti privatistici, come la custodia o il mandato, rapporti contrattuali *intuitu personae* nei quali la relazione tra il soggetto e il bene altrui è descrivibile in termini di "detenzione". Anche l'"affidamento" di cui all'art. 168 c.p. vaticano, come il "possesso" menzionato nell'art. 314 c.p. italiano, si identifica dunque con il concetto di "detenzione", da intendersi, anche qui, come disponibilità non solo materiale ma anche giuridica, atteso che l'affidamento è giustificato dalle funzioni riconosciute al pubblico agente.

[27] Treccani, *Vocabolario on line*, in *www.treccani.it.*

Lo Stato della Città del Vaticano, in sintesi, affida i propri beni a determinati soggetti sul presupposto che questi non ne facciano un uso distorto (*id est illecito*), distraendoli verso finalità diverse rispetto a quelle istituzionali, non li sottrarranno e non se ne approprieranno.

Del resto, va pure sottolineato che il concetto di "affidamento" è presente anche nell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione innanzi citata.

Al contempo, come avviene in quasi tutti gli ordinamenti giuridici moderni, anche in quello vaticano "*Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*" (art. 44 c.p.).

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il delitto è integrato dalla volontà del fatto e non richiede il dolo specifico, come dimostra il tenore letterale della norma, ben diverso da quello previsto per l'abuso di ufficio (art. 175: "*al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto*").

§ 10. La qualifica di pubblico ufficiale

Anche la nozione di pubblico ufficiale è stata modificata, rispetto alla previsione originaria del codice penale, dall'art. 21 della Legge IX dell'11 luglio 2013 che, sostituendo integralmente l'art. 207, ha attribuito tale qualità (per quanto qui rileva) a:

«*qualsiasi persona titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario dello Stato, sia esso nominativo o elettivo, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico; qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio*».

Tale definizione va poi letta alla luce del *Motu proprio* dell'11 luglio 2013 "*Ai nostri tempi*" secondo cui:

«*ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai pubblici ufficiali*:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate; [...]

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico».

Ora, in virtù del ruolo all'epoca rivestito, è evidente la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo agli imputati *intranei* alle istituzioni vaticane in quanto, per l'appunto, «*membri, officiali e dipendenti*» della Segreteria di Stato all'epoca dei fatti: S.E. Becciu rivestiva l'incarico di Sostituto, il Dott. Fabrizio Tirabassi quello di funzionario minutante dell'Ufficio amministrativo, Mons. Mauro Carlino, membro della segreteria del Sostituto. I Dott.ri René Brulhart e Tommaso Di Ruzza, a loro volta, erano, rispettivamente, Presidente e Direttore dell'A.I.F..

È stata invece oggetto di ampia discussione nel corso del dibattimento l'attribuzione di tale qualità, con le logiche conseguenze sui reati contestati, al Dott. Enrico Crasso.

In proposito va in primo luogo rilevato che l'imputato si è continuativamente occupato della gestione del patrimonio della Segreteria di Stato per circa 26 anni, prima quale dipendente degli Istituti finanziari per conto dei quali operava (dal 1993 al 1999, *Prime Consult Sim* S.p.A., poi dal 1999 al 2014, Credit Suisse), in seguito - dal 2014 al 2016 - sostanzialmente in proprio o tramite *Sogenel Capital Holding S.A.*, a lui stesso riferibile e, infine, dal 2017 alle dipendenze di AZ Swiss (si rinvia alla relazione del prof. Meo, consulente della Difesa Crasso, per un esame dettagliato dei vari rapporti).

Grazie a questa lunga e, reciprocamente, fruttuosa consuetudine, il Dott. Crasso, come ricordato da S.E. Becciu, «*era quindi personalità di massima fiducia e considerazione da parte dei miei predecessori – c'era già dal 1991 – e da chiunque lo conoscesse nell'ambiente*»[28]. Dichiarazioni analoghe sono state rese da Mons. Perlasca e da Fabrizio Tirabassi; la circostanza è stata confermata del resto anche da Raffaele Mincione e dallo stesso Crasso.

[28] Cfr. esame udienza del 05.05.2022, p. 78 della trascrizione. Il medesimo concetto è stato ribadito all'ud. 19.05.2023, p. 132. Analoga la prospettazione di Mons. Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 123: Crasso era «*una persona conosciuta, una persona stimata, una persona anche di fiducia*», nonché p. 265; e di Fabrizio Tirabassi, ud. 31.05.2022, p. 11 e ud. 07.07.2022, p.12.

Queste circostanze, del tutto pacifiche, non sono però sufficienti, ad avviso del Collegio, per attribuire *tout court* all'imputato la qualifica di *Consulente della Segreteria di Stato per la gestione del patrimonio,* come riportato in numerosi capi di imputazione, e, quindi, la qualifica di pubblico ufficiale (mentre in altri atti lo stesso Crasso viene definito 'gestore delle finanze della Segreteria di Stato' o 'consulente finanziario della Segreteria di Stato').

Il tema è particolarmente complesso e su di esso si sono registrate posizioni diverse anche tra le Difese delle parti civili e il Promotore di giustizia (che ha peraltro modificato la sua posizione nel corso della discussione finale), oltre che, naturalmente con la Difesa dell'imputato.

È opportuno però rilevare che la questione ha perso parte della sua importanza alla luce delle valutazioni che il Tribunale ha operato sulla sussistenza soltanto di alcuni dei reati contestati.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che non si possa parlare di esercizio di pubbliche funzioni per tutte quelle attività che il Crasso ha espletato nell'ambito del suo rapporto con le banche o le società che intrattenevano i rapporti di gestione patrimoniale con la Segreteria di Stato. In questo senso, come correttamente osserva la Difesa dell'imputato, Crasso 'gestiva il cliente Segreteria di Stato' per conto di altri (banche o società) e l'attività, anche di tipo consulenziale, da lui svolta era pur sempre giuridicamente riferibile a dette banche o società, cui peraltro spettava la decisione degli investimenti (nell'ambito del rapporto contrattuale con la Segreteria di Stato) e su cui ricadeva anche la relativa responsabilità e che provvedevano altresì alla retribuzione dello stesso Crasso.

I rapporti dell'imputato con questi soggetti privati si sono peraltro evoluti nel tempo e dovranno quindi essere esaminati volta per volta con riferimento ai periodi specifici cui si riferiscono le contestazioni.

Ritiene infatti il Collegio che Enrico Crasso debba essere equiparato a un pubblico ufficiale, ai sensi del *Motu proprio "Ai nostri tempi"* dell'11 luglio 2013, per quelle attività che non ricadono nell'espletamento dei suoi compiti (variamente atteggiati nel tempo, come si è rilevato) nei confronti delle dette banche o società, e che devono invece

considerarsi adempimento di un mandato di fatto, conferitogli di volta in volta dai rappresentanti della Segreteria di Stato, in virtù proprio di quella particolare fiducia di cui egli godeva presso di loro.

Un esempio chiarissimo di questa attività al di fuori di qualsiasi obbligo o facoltà che potesse derivare in quel momento (novembre 2018) dal suo rapporto con AZ Suisse, che curava in quel periodo la gestione patrimoniale di alcuni *asset* della Segreteria di Stato, è rappresentato dalla sua presenza a Londra al momento della conclusione dei rapporti con Raffaele Mincione e dell'inizio di quelli con Gianluigi Torzi; ed infatti, richiesto di spiegazioni in proposito dal Presidente del Collegio, l'imputato non ha saputo offrirne alcuna e ha detto invece "*Che errore, signor Presidente! Io lo identifico come un errore gravissimo fatto da un professionista di 42 anni*". Fermo restando che si rinvia alla specifica trattazione e che il Tribunale ha escluso nella fattispecie la responsabilità del Crasso per i reati contestati in relazione a questa vicenda, il Collegio ritiene che in questo caso l'imputato dovesse essere equiparato a un pubblico ufficiale perché aveva agito in forza di un mandato amministrativo, temporaneo e gratuito, conferitogli dal rappresentante della Segreteria di Stato, Mons. Perlasca.

Un altro esempio della multiforme attività di Crasso emerge proprio dal suo interrogatorio all'udienza del 30 maggio 2022. È lui stesso a riferire che il suo capo in Credit Suisse, Dott. Ricucci, gli propose di continuare a lavorare, anche dopo essere andato in pensione quale dipendente della banca, con la Segreteria di Stato, dicendo "*anche perché lei ha avuto per conto del cliente degli incarichi di supervisione della relazione ...*" (pag.38). L'affermazione si riferisce alla vicenda del petrolio in Angola, ma è emblematica di una situazione più generale[29].

[29] Altre situazioni analoghe possono essere individuate nell'incarico che Mons. Perlasca conferisce a Crasso di monitorare l'andamento del Fondo GOF (anni 2014-2016) e nella partecipazione alla riunione del 5.12.18 a Lugano con Credit Suisse, insieme a Torzi, per il rifinanziamento del mutuo di Cheyne. Anche in questo caso Crasso non aveva alcun titolo a partecipare come dirigente di AZ Suisse (mentre era già fuori da Credit Suisse da 4 anni).

Di fronte alla lettera della norma ed alla chiara volontà del legislatore di ampliare al massimo l'ambito di applicazione della nuova, e più ampia, tutela normativa, non si può ritenere, come invece crede la Difesa dell'imputato, che sia necessario un atto scritto.

Né maggior pregio ha la tesi, anch'essa prospettata in chiave difensiva, che la parte finale della lettera d) dell'art. 2 del *Motu proprio* ("*qualunque sia il suo livello gerarchico*") debba indurre a ritenere che la previsione si riferisca a coloro che siano già dipendenti di qualche Ente o organismo della Santa Sede. Anche in questo caso, infatti, la preoccupazione del legislatore è evidentemente quella di garantire la più ampia applicazione della nuova norma, prevedendo anche - e certo non soltanto - il caso che titolare di un mandato tale da giustificare l'equiparazione al pubblico ufficiale sia un dipendente collocato a un livello gerarchico non elevato; del resto, qualsiasi dubbio è eliminato dall'uso dell'espressione "*qualsiasi persona*" all'inizio della proposizione normativa.

§ 11. Il delitto di abuso di ufficio

Il reato di **abuso d'ufficio** è previsto dall'art. 175 c.p. e svolge, anche nel diritto vaticano, il ruolo di norma di chiusura dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto*».

Secondo la dottrina tradizionale la condotta di *abuso* si realizza «*allorché il pubblico ufficiale eccede dai limiti della sua competenza, agendo fuori dei casi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; qualora non osservi le norme o le formalità prescritte o le istruzioni*

che gli sono impartite, e, infine, quando fa uso dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui i poteri stessi gli sono conferiti (il c.d. sviamento di poteri)»[30].

Questo Tribunale ha qualificato in termini di abuso d'ufficio la condotta che «*si sia sostanziata nel compimento di un atto di violazione delle leggi, commesso dall'(imputato) abusando della sua qualità e dei suoi poteri*»[31].

Elemento costitutivo del reato è, come nella pregressa legislazione italiana, il dolo specifico («*al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto*»).

§ 12. Il delitto di truffa

Il delitto di **truffa** è previsto all'art. 413 c.p. come la condotta di chi "*con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*".

La fattispecie presenta forti analogie con quella prevista dal codice penale italiano, da cui si differenzia per l'espressa indicazione del requisito di idoneità degli artifici e raggiri a ingannare, nonché per il riferimento - quale ulteriore evento intermedio del reato che si affianca all'induzione in errore - alla sorpresa dell'altrui buona fede.

La giurisprudenza di questo Tribunale ha evidenziato che «*dalla formulazione letterale della norma si desume che il fatto punibile sia costituito dal contegno fraudolento - consistente nella simulazione di circostanze inesistenti, nella menzogna, nella omissione o nel silenzio maliziosamente serbato - comunque idoneo a generare in un altro soggetto la percezione di una falsa apparenza esteriore allo scopo di indurlo in errore, cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto*»[32].

Ha altresì definito, come *artifici,* la «*astuta simulazione o dissimulazione atta ad ingannare, in modo che l'inganno sia generato dalla immediata percezione di una falsa*

[30] F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto Penale,* p. 687.
[31] Tribunale Vaticano, prot. 74/15 Reg. Gen. Pen., dep. 24.01.2018, p. 35.
[32] Tribunale Vaticano, 19/19 Reg. Gen. Pen., dep. 16.02.2023, p. 27-28.

apparenza materiale» e come *raggiri* «*l'avvolgimento subdolo dell'altrui psiche... per modo da cagionare un errore mediante una falsa apparenza logica o sentimentale*», nonché come *induzione in errore* «*insieme effetto e causa dell'illecito profitto ottenuto*»[33]. L'elemento soggettivo del reato, invece, «*consiste nella volontarietà del fatto complessivo, nella scienza di usare artifici atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, nello scopo immediato di indurre in errore alcuno e nel fine mediato di procurare a sé o ad altri un profitto che sia indebito*»[34].

Soggetto passivo del reato può essere anche una persona giuridica, come la Segreteria di Stato. Il soggetto passivo della condotta ingannatrice non sempre e necessariamente coincide con il soggetto passivo del reato, potendo il danno riverberarsi - come di regola avviene nel contesto delle persone giuridiche - sul patrimonio di un altro soggetto.

Quanto ai requisiti di idoneità degli artifici e raggiri, si è già sottolineato che il codice vaticano prevede espressamente la necessità che essi siano "*atti ad ingannare*", notazione poi non più ripresa nel Codice Rocco, anche se la dottrina e la giurisprudenza italiane l'hanno ben presto 'recuperata'. Coerentemente, nella dottrina italiana sulla fattispecie dell'art. 640 c.p., si sostiene che assume rilievo fondamentale l'affidamento della vittima nella credibilità dell'agente, da valutare tenendo conto, da un lato, della insidiosità degli artifici e raggiri, e, dall'altro, delle qualità personali del soggetto passivo, ovvero della sua esperienza e competenza[35]. In questa prospettiva, rileva in particolare la situazione di affidamento che la persona offesa, non disponendo delle necessarie cognizioni, ripone nell'autore del reato in virtù dello specifico ruolo che esso assume. Tale situazione - ha evidenziato ad esempio la giurisprudenza italiana - ricorre nei casi di oggettiva

[33] Tribunale Vaticano, 23/13 Reg. Gen. Pen., dep. 20.12.2014, p. 16; nello stesso senso V. MANZINI, *Trattato di diritto Penale italiano,* Vol. VIII, ed. 2, Torino, 1922, p. 324 ss.
[34] Tribunale Vaticano, sent. ult. cit., p. 17.
[35] V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dommatica,* Napoli, 1990, 246; R. ZANNOTTI, *La truffa,* Milano, 1993, p. 29.

asimmetria informativa, quale ad esempio quella che sussiste rispetto a operazioni finanziarie particolarmente complesse[36].

§ 13. Il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio

Non è questa la prima occasione in cui il Tribunale è chiamato a scrutinare l'esatto ambito applicativo delle stringenti disposizioni in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio, emblematiche del dichiarato intento di contrastare in termini sempre più efficaci la cosiddetta criminalità economica. Già con precedenti pronunce, peraltro, è stato sottolineato come ad orientare l'interprete debba essere, prima ancora della *intentio legis,* il doveroso rispetto del principio di stretta legalità e dei relativi corollari.

In tal senso, si è già avuto modo di chiarire come ci si possa giovare di una tecnica legislativa obiettivamente improntata alla meticolosa tipizzazione di condotte che - pur divaricate nella loro materialità - assumono una omogenea capacità offensiva.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza di questo Stato, la fattispecie astratta descrive plurime condotte "*chiaramente individuate quali alternative, come indicato dall'uso della congiunzione disgiuntiva 'o'* "[37], tutte autonomamente idonee a determinarne l'integrazione cosicchè, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti, è sanzionata la mera detenzione. Per altro verso, le fattispecie concrete contestate agli odierni imputati riguardano tutte la più "ampia" ipotesi di cui alla lettera *c)* dell'art. 421-*bis* c.p., nella formula vigente con le modifiche introdotte dalla Legge IX dell'11 luglio 2013, che - come noto - punisce chiunque «*acquista, possiede, detiene o utilizza denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto*».

[36] Cass. pen., 11.12.2012, R.C. e Nuzzoli, rv. 2541110, che ha ravvisato la responsabilità del funzionario di banca per aver fraudolentemente minimizzato i rischi dell'operazione di vendita al cliente di prodotti finanziari.

[37] Così, testualmente, C.App. Caloia ed altri, 22/21, in data 21.7.2022, depositata 8.3.2023.

Come si avrà modo di precisare nella trattazione delle singole imputazioni, il vaglio giurisdizionale deve sostanziarsi innanzitutto in un'analitica verifica in ordine alla sussistenza dei seguenti elementi oggettivi:

a) l'effettiva integrazione di un reato presupposto nei termini in cui esso è definito dalla legge, *id est* una «*fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno*» (art. 421-*bis*, comma 1-*bis,* c.p.). A tal riguardo, giova precisare come questo Tribunale abbia già avuto modo in passato[38] di ravvisare nella normativa di riferimento una piena autonomia accertativa riconosciuta in capo alla Autorità giudiziaria procedente, giacché il reato presupposto può essere accertato anche in assenza di una sentenza di condanna interna o straniera, tanto più che «*il riciclaggio sussiste anche quando il delitto da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato*» (art. 421-*bis*, comma 4, c.p.). In buona sostanza, il reato presupposto deve essere accertato sì in concreto, ma anche a prescindere dalla formale affermazione della sussistenza dello stesso da parte di pronunce giurisdizionali interne o straniere;

b) la natura dell'oggetto materiale del reato (vale a dire la provenienza del denaro contante, dei beni o delle altre risorse economiche dal reato presupposto, appunto);

c) una previa ricezione dell'oggetto materiale, connotata da consapevolezza circa l'illecita provenienza dello stesso. Sotto questo profilo, non v'è chi non veda come la prescritta verifica circa la consapevolezza, da parte dell'imputato, «*al momento della loro ricezione*», che le somme *de quibus* «*proven*[gano] *da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto*» possa risultare di molto agevolata nelle ipotesi, come gran parte di quelle oggetto delle imputazioni, in cui sono stati proprio gli imputati a generare (o a consentire di

[38] Cfr., da ultimo, Trib. 21.1. 2021, Caloia ed altri.

generare) quelle illecite provviste (sì da non poter essere ignari della loro provenienza); d'altronde, ai fini dell'ordinamento vaticano, l'autoriciclaggio è pienamente configurabile anche qualora l'imputato sia il medesimo autore del reato presupposto;

d) la concreta manifestazione di almeno una tra le condotte alternative descritte dalla fattispecie e contestate nelle singole imputazioni;

e) non è invece necessario che la condotta sia realizzata in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, come invece richiesto dall'art. 648-*bis* del codice penale italiano. Proprio per questo, il reato è integrato anche dalla semplice detenzione del denaro proveniente da delitto su un conto corrente intestato all'autore del reato (cfr., da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n.24/18 R.G.P. in data 21 gennaio 2021, Caloia e altri, confermata nei successivi gradi di giudizio: C. App. in data 21 luglio 2022 e depositata in data 8 marzo 2023, pagg. 36-37 e Corte Cass.11.12. 2023).

In ragione della stringente peculiarità dei menzionati elementi, ovviamente, può ben accadere che la verifica in ordine all'elemento oggettivo del reato finisca, volta per volta, per intersecarsi con quella relativa all'elemento soggettivo.

§ 14. La denunciata genericità di alcuni capi di imputazione

Nel corso del dibattimento, ma soprattutto nella fase della discussione, tutti i difensori hanno lamentato la genericità di alcuni capi di imputazione e, più radicalmente, la non corrispondenza tra quanto in essi rappresentato e i fatti e le condotte che il Promotore di giustizia e le parti civili ponevano a fondamento delle loro richieste di condanna (e quindi anche di risarcimento).

In proposito, il Tribunale osserva che in effetti la formulazione di molti capi di imputazione non risulta aver tenuto conto delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale ed è rimasta immutata rispetto alla stesura originaria, spesso risalente agli inizi delle attività di indagine.

Ciononostante, il Collegio ritiene che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa e che quindi non si possa ravvisare nelle fattispecie in esame alcuna nullità.

Invero, è fuori discussione che nel corso dell'istruzione dibattimentale tutti i fatti e le condotte che li hanno cagionati sono stati esposti e hanno formato oggetto di esame, oltre che di prova; d'altra parte, gli stessi difensori sono stati ben consapevoli di quanto sopra affermato e hanno esposto le loro argomentazioni in relazione non solo a quanto risultava dai capi di imputazione, ma in relazione alla spesso diversa e più ampia articolazione dell'accusa formulata dal Promotore di giustizia, con l'adesione delle parti civili. Anzi, molti dei difensori hanno espressamente sottolineato nel corso della loro discussione, come risulta dalle registrazioni in atti, la volontà loro e degli imputati di difendersi dalle accuse così come risultano dalla requisitoria finale del Promotore di giustizia.

Non vi è stata quindi, con ogni evidenza, alcuna lesione del diritto di difesa che possa inficiare la validità del giudizio.

In proposito, non è inutile sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, "*Con la pronuncia nr. 36.551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 148.051, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che per poter incorrere nel difetto di correlazione tra accusa e sentenza il mutamento della contestazione inizialmente proposta deve assumere i connotati di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso il processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Dunque, una valutazione in concreto e non in astratto guida il giudizio di verifica della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: ciò che conta è che siano stati assicurati nel corso del processo i diritti di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione così come rivelatosi in*

sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta di tali diritti di difesa" (così, tra le altre, Cass. Pen. Sez. II, 30.3.23 nr. 29607).

Analogamente, è stato sottolineato che "*Nel solco di tale linea interpretativa si è precisato, innanzitutto, che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 - 01 Crescioli); sul piano poi, del concreto fatto di reato, si è osservato che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 03/02/2016) Rv. 265946 - 01 Addio; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 Rv. 271607 - 01 Vadacca), cosicchè non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (cfr. sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013 (dep. 04/02/2014) Rv. 258975 - 01 Diou)*" (così, Cass. pen., sez. III, 9.6.2020, nr. 26818).

Resta quindi confermata la piena legittimità, nel rispetto dei diritti della difesa, della presente sentenza che, anche al di là delle imputazioni come contestate in epigrafe, ha tenuto conto delle condotte in concreto ascritte agli imputati e, più in generale, dei 'fatti' come emersi in dibattimento.

Nessun dubbio può poi sussistere in ordine al potere del Tribunale di qualificare diversamente i fatti contestati, dato che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 417 del codice di rito.

§ 15. I criteri di utilizzazione e valutazione delle prove. Le regole di giudizio

Prima ancora di affrontare il merito della complessa vicenda processuale sottoposta allo scrutinio di questo Tribunale, s'impone una ricognizione del materiale probatorio di riferimento da intendersi sia in una dimensione statica (quali siano le prove fruibili ai fini della decisione), sia in una dimensione dinamica (quali criteri legali debbano essere seguiti nella valutazione delle prove utilizzabili). Come si avrà modo di rilevare, il combinarsi dei suddetti profili finisce con l'incidere anche sulle modalità espositive seguite dal Collegio nella redazione del presente impianto motivazionale e, ancor prima, nel dar vita alle plurime ed eterogenee statuizioni di cui al dispositivo.

In tal senso - procedendo con ordine e movendo, quindi, dalla individuazione del materiale legittimamente fruibile ai fini della decisione - pare per il momento sufficiente limitarsi a richiamarne la natura composita, giacché le singole prove risulteranno indicate nel corpo della presente sentenza, man mano che verranno affrontati i temi cui esse si riferiscono.

Allo stato, pertanto, basti ricordare come al materiale raccolto dal Promotore di giustizia si sia sommato quello formatosi, nel contraddittorio tra le parti, durante la complessa istruzione dibattimentale. Ebbene, in ossequio ai princìpi introdotti nell'ordinamento in forza delle previsioni di cui all'art. 350-*bis* c.p.p., il Tribunale ha ritenuto di riconoscere a tutte le parti il più ampio "spazio probatorio", come già si è detto in precedenza.

Quanto al materiale probatorio, esso sarà, ovviamente, oggetto di analisi nel corso della trattazione delle singole imputazioni.

Appaiono però opportune in questa sede due precisazioni.

La prima attiene agli atti provenienti dall'estero, che hanno natura e provenienza eterogenea dato che agli atti acquisiti in forza di legittime procedure rogatoriali si sono sommati quelli pur sempre compiuti all'estero, ma depositati dal Promotore di giustizia come meri documenti: si tratta, in effetti, di atti che non sono stati richiesti dal Promotore

di giustizia, ma gli sono pervenuti in forza di autonome iniziative di altre Autorità giudiziarie, sicché non si è al cospetto di attività processuali illegittime o atipiche, ma di mera ricezione di atti provenienti da terzi e doverosamente riversati nel fascicolo processuale (e potrebbe trattarsi anche di elementi a favore delle difese). Anche in questo caso, ovviamente, la produzione documentale è stata *ab initio* resa nota a tutte le parti, le quali hanno pertanto avuto modo di esercitare al riguardo ogni diritto alla prova (anche contraria). Per altro verso, anche i difensori degli imputati e delle parti civili hanno depositato la documentazione che hanno ritenuto utile, in larga parte anch'essa acquisita all'estero.

Una considerazione specifica va poi fatta in questa sede, perché riferibile a una pluralità di imputazioni, riguardo alla particolare cautela che il Tribunale ha ritenuto necessario adottare nella valutazione delle dichiarazioni di non pochi testimoni che, pur avendo sempre avuto questa veste processuale, hanno svolto ruoli anche di significativo rilievo nelle complesse vicende per cui è processo e per i quali è risultata evidente, sia nelle dichiarazioni rese in istruttoria (quando peraltro la loro posizione di testimoni non si era ancora cristallizzata) sia in quelle rese nel dibattimento, la preoccupazione di potersi esporre al rischio di essere ritenuti responsabili di fatti di reato. Si intende qui fare riferimento, in particolare, a Renato Giovannini, Giuseppe Milanese, Manuele Intendente e Luciano Capaldo.

Una considerazione ulteriore deve essere fatta per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni rese da Mons. Perlasca, che il Cardinale Becciu, al momento della sua nomina a Sostituto, aveva confermato nell'incarico di Responsabile dell'Ufficio amministrazione. I rapporti tra i due, per quanto risulta, sono sempre stati buoni e tali sono rimasti anche dopo l'inizio delle indagini; in particolare, il 29 aprile 2020, nel suo primo interrogatorio reso al Promotore di giustizia nell'allora qualità di imputato, Mons. Perlasca aveva negato qualsiasi responsabilità per i reati contestatigli, attinenti le varie fasi dell'acquisto del 'palazzo di Londra', escludendo nel contempo qualsiasi responsabilità del suo superiore. Va altresì detto che, in ogni caso, Mons. Perlasca aveva in quella sede preso atto di talune risultanze investigative di sicuro rilievo e del

conseguente invito del Promotore di giustizia ad offrire leale collaborazione al suo Ufficio, ai fini di un più completo ed esaustivo accertamento dei fatti.

In data 31 agosto 2020, Mons. Perlasca si era presentato al Promotore di giustizia, aveva chiesto di rendere interrogatorio anche in assenza del suo difensore e aveva consegnato uno scritto da lui redatto (da allora definito "memoriale"), in cui trattava numerose questioni, alcune delle quali prive di rilievo penale e comunque estranee al presente processo. Mons. Perlasca rendeva poi in data 16 settembre 2020 un altro interrogatorio, questa volta in presenza del difensore di fiducia, in occasione del quale, tra l'altro, confermava il contenuto del memoriale; veniva poi esaminato in data 23 novembre 2020, 15 marzo 2021 e 25 marzo 2021 in veste di testimone, dovendo - secondo gli inquirenti - l'incombente istruttorio vertere solo su fatti concernenti la responsabilità di altre persone e dunque senza implicazioni per il dichiarante.

In occasione di queste escussioni, Mons. Perlasca riferiva, tra l'altro, circostanze relative alle somme di denaro erogate su indicazione del Cardinale Becciu a Cecilia Marogna e alla Cooperativa Spes, certamente riferibile ai familiari dell'allora Sostituto, vicende che, come si è già accennato, formano oggetto di imputazione e, pertanto, costituiscono oggetto di doveroso accertamento (condotto e concluso positivamente, giova precisarlo fin da subito, senza che sul giudizio di penale responsabilità abbia minimamente inciso il contributo probatorio offerto da Mons. Perlasca, avendo invece il Tribunale fatto ricorso in via esclusiva ai plurimi elementi di fatto presenti in atti e rimasti privi di confutazione, sì da risultare provata la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio).

Mons. Perlasca, la cui posizione processuale era stata nel frattempo stralciata e definita con provvedimento di archiviazione, è stato poi sentito quale testimone nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale e nel pieno contraddittorio tra le parti. Nel corso dell'esame (iniziato il 24 novembre 2022 e protrattosi per altre tre udienze), uno dei temi principali, sviluppato in particolar modo dalle difese in sede di "controesame", è consistito nella richiesta di spiegare la diversa postura del dichiarante dapprima durante l'interrogatorio del 29 aprile 2020 e poi a far data dal 31 agosto 2020; si è proceduto inoltre ad una dettagliata analisi del memoriale.

Quanto al primo aspetto, tra le cause del mutato atteggiamento processuale pare potersi cogliere sia da quanto dichiara Mons. Perlasca all'inizio del verbale per spiegare la sua decisione, sia da alcune parti del memoriale un risentimento verso il Cardinale Becciu, il quale - secondo la versione di Mons. Perlasca - gli avrebbe promesso di risolvere la sua posizione processuale e non l'avrebbe fatto e che lo avrebbe in vario modo ingannato e manipolato.

Quanto al cd. "memoriale", esso si presenta come una serie di risposte su numerosi argomenti, in parte estranei al processo e privi di qualunque rilievo penale, concernenti attività o problematiche del tutto eterogenee (dal concerto di Baglioni alla salute del Cardinale Parolin, dai rapporti con la stampa a quelli con il Qatar fino all'Ospedale Bambin Gesù). Vi figurano comunque reiterati riferimenti al Cardinale Becciu e ai suoi rapporti con i fratelli ed alla già citata Cooperativa Spes. C'è anche un paragrafo dedicato alla peculiare vicenda dei denari versati dal Sostituto a Cecilia Marogna. Infine, in alcuni casi Perlasca si limita a scrivere "già risposto" (vedi, per esempio, punti 17 e 18).

Com'è evidente, entrambi i profili suddetti (mutato contegno del dichiarante e natura del memoriale) non incidono direttamente sui fatti che il Tribunale è stato chiamato ad accertare: non è di centrale importanza stabilire perché Mons. Perlasca si sia determinato a rendere talune dichiarazioni (oralmente o in forma scritta sul memoriale) nei confronti di uno o più degli imputati; quel che conta, invece, è verificare se quei fatti - così come rivelati ed indipendentemente dalle ragioni e dalle modalità sottese alla rivelazione - siano veri e provati oppure no. In tal senso, viene innanzitutto in rilevo l'attendibilità o meno del dichiarante (alla quale non a caso sono dedicati questi brani della motivazione); ma occorrerà poi verificare se - indipendentemente dal contributo dichiarativo di quanti non siano stati giudicati credibili e attendibili - figurino agli atti del processo elementi tanto solidi sul piano probatorio da consentire di affermare - come in effetti appare certo - la penale responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. In buona sostanza, la inattendibilità di taluni dichiaranti (lamentata dalle difese e spesso riconosciuta dal Tribunale) non si traduce affatto in un elemento di fragilità della affermazione di penale responsabilità perché le pronunce di condanna sono state fondate tutte - nessuna esclusa

- sulle risultanze probatorie obiettive e fattuali (di seguito puntualmente indicate), con espressa rinuncia a quei contributi dichiarativi che non hanno invece raggiunto la necessaria soglia di stabilità e credibilità.

In tal senso, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da Mons. Perlasca, giova ricordare che le circostanze di fatto sopra richiamate, e molte altre per cui non si può che fare rinvio alle trascrizioni delle udienze, venivano fatte oggetto di approfondimento nel corso dell'esame dibattimentale da parte delle Difese e anche del Collegio; su molti punti il teste non dava risposte convincenti o addirittura rendeva dichiarazioni inconciliabili con altre risultanze in atti, tanto che il Presidente all'udienza del 25 novembre 2022 doveva più volte ammonirlo dell'obbligo di dire la verità.

Alla successiva udienza del 30 novembre 2022 il Promotore di giustizia comunicava di avere ricevuto nella notte tra il 26 e il 27 novembre, sulla sua utenza telefonica privata, una serie di messaggi whatsapp dalla signora Ciferri, persona amica di Mons. Perlasca, come da lui stesso riferito, e ne depositava soltanto alcuni, attestando che gli altri (oltre cento) erano stati oggetto di autonomo deposito in separato procedimento penale all'epoca (e ancora al momento della pubblicazione della sentenza n.d.r.) in fase di investigazione, quindi coperto dal segreto istruttorio.

Come il Tribunale ha già avuto modo di osservare nel corso del giudizio, quella ora in esame rappresenta una scelta insindacabile degli inquirenti che trova riscontro nelle prassi e nelle regole di tutti gli ordinamenti occidentali, *in primis* quello italiano. Per l'effetto, è l'Ufficio del Promotore che resta depositario di detti elementi di prova e che ne dispone fin quando non venga meno il segreto istruttorio e le parti legittimate non abbiano accesso al fascicolo processuale, che lo stesso Promotore ha dichiarato di aver autonomamente istituito inserendovi le suddette risultanze e di cui rimane esclusivo titolare e responsabile.

Sta di fatto che nei pochi messaggi riversati nel presente giudizio la Ciferri sosteneva di avere suggerito lei a Mons. Perlasca i temi oggetto del memoriale, dicendogli che l'indicazione veniva da "un magistrato consulente" degli inquirenti, mentre le erano stati in realtà suggeriti da Francesca Immacolata Chaoqui. Precisava di aver deciso di rivelare tutto al Promotore solo dopo l'udienza del 25 novembre, affinchè "*Perlasca non esca*

umiliato e ridicolizzato da questo processo, come è accaduto oggi, perché è veramente l'unico a non meritarlo.".

Alla luce di questa documentazione veniva ripreso l'esame di Mons. Perlasca, che proseguiva anche il 1° dicembre.

All'udienza del 13 gennaio 2023 venivano sentite come testimoni prima Genoveffa Ciferri e poi Francesca Immacolata Choaouqui.

Rinviando anche in questo caso alle relative trascrizioni per un esame dettagliato delle dichiarazioni, quello che qui rileva evidenziare è che la Ciferri, dopo aver premesso che da molti anni conosceva ed era amica di Mons. Perlasca, senza però una stretta familiarità, confermava nella sostanza quello che egli aveva dichiarato alle udienze del 30 novembre e del 1° dicembre.

Successivamente, nel corso della stessa udienza veniva sentita Francesca Immacolata Chaoqui, già componente della COSEA.

Dopo questi interrogatori le parti hanno chiesto, lamentando numerose contraddizioni tra i dichiaranti, un confronto tra tutti e tre i testimoni. Il Collegio però ha rigettato la richiesta, ritenendo tale atto istruttorio inutile ai fini della decisione, in quanto le richiamate testimonianze, da un lato, hanno ad oggetto fatti (la genesi delle dichiarazioni) non direttamente rilevanti ai fini delle imputazioni per cui si procede e, dall'altro lato, risultano inattendibili e contraddittorie, quindi, non fruibili ai fini della decisione. Invero risulta evidente, anche solo da quanto sopra riportato in estrema sintesi, che le dichiarazioni di Mons. Perlasca debbano restare prive di autonoma rilevanza probatoria ai fini del presente giudizio, sicché nessuno degli imputati - è bene ribadirlo fin d'ora senza esitazioni - potrà mai dolersi di essere stato dichiarato colpevole sulla base di quanto riferito da Mons. Perlasca, come pure da Genoveffa Ciferri e da Francesca Immacolata Choaouqui.

In effetti, le difese si sono a lungo prodigate nel far emergere e stigmatizzare singolari commistioni e brusche involuzioni nei rapporti interpersonali tra taluni dei dichiaranti (in particolare, quelli tra Mons. Perlasca e S.E.R. Becciu che, in veste di imputato, pure ha reso plurime dichiarazioni dibattimentali). Ebbene, il Tribunale, per un verso, ha ritenuto

di dover esplorare tutti i fatti che avrebbero potuto assumere (anche solo in apparenza) rilevanza processuale, ma, per un altro verso, ha poi avuto cura di fondare la propria decisione solo ed esclusivamente su quei fatti che hanno raggiunto dignità di prova, eliminando dal panorama decisorio tutti gli elementi meramente congetturali (invero non pochi) e tutti quei contributi probatori (come le dichiarazioni testimoniali ora in esame) che non hanno mantenuto i richiesti crismi di coerenza ed attendibilità. Insomma, il Tribunale ha avuto esclusivo riguardo ai fatti che sono risultati certamente provati e ne ha verificato la idoneità ad integrare le fattispecie oggetto di contestazione; le attività istruttorie sollecitate dalle parti e finalizzate, invece, a descrivere o criticare le modalità secondo cui i fatti sono emersi processualmente piuttosto che a tentare di confutare quegli stessi fatti si sono rivelate più orientate a distogliere l'attenzione (anche in ambito extraprocessuale) dall'essenza dell'accertamento che a metterne in dubbio la solidità. Come si vedrà, le affermazioni di penale responsabilità degli imputati poggiano tutte su solidi elementi di fatto (spesso tanto evidenti da non essere contestati neppure dalle difese), giacché le (non poche) congetture, illazioni, trame ed asserite irregolarità sono state dapprima tutte esplorate, ma – avendo poi mantenuto la loro natura di suggestivi elementi metaprocessuali – hanno finito per avere risalto al più mediatico, ma non certo processuale.

Così definito il perimetro delle prove utilizzabili, restano da chiarire i criteri di valutazione di quanto risulta legittimamente fruibile al fine di dirimere l'alternativa tra condanna e proscioglimento.

Ebbene, anche con riguardo a quella che si è definita in esordio come la dimensione "dinamica" del ragionamento, valgono innanzitutto i princìpi espressi dall'art. 350-*bis* c.p.p.: la presunzione di innocenza impone di pronunciare una sentenza di condanna solamente nel caso in cui la penale responsabilità dell'imputato risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio, a nulla rilevando sotto questo profilo il fatto che l'insufficienza di prove si traduca in una formula di assoluzione (art. 421, comma 2 c.p.p.) e non già in una regola di giudizio (come avviene, ad esempio, nel sistema italiano, ai sensi degli artt. 533 e 530, comma 2, c.p.p. italiano). Da qui la naturale conseguenza, invero resa esplicita

già dal dispositivo, di non poter validare o confutare le imputazioni nel loro complesso, dovendosi piuttosto procedere ad una analitica valutazione di ogni singola condotta oggetto di contestazione, affermando la correlativa responsabilità penale degli imputati solo ed esclusivamente quando il contributo del singolo rispetto alla perfetta integrazione della fattispecie di riferimento sia risultato provato, per l'appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Come si avrà modo di verificare, lo schema logico-giuridico dianzi accennato trova puntuale applicazione nella disamina dei singoli fatti oggetto di imputazione, alla cui analitica trattazione sono riservate le pagine che seguono.

PARTE III

IL PALAZZO DI LONDRA

Come noto, la vicenda relativa al c.d. Palazzo di Londra ha ad oggetto un grande immobile sito nella capitale inglese al numero 60 di Sloane Avenue, da cui ha tratto origine l'attività istruttoria dopo la querela e l'esposto-denunzia presentati dallo I.O.R. e dall'Ufficio del Revisore generale.

Si tratta di fatti assai complessi - che si sono sviluppati dal 2012 al 2019, coinvolgendo numerose persone con ruoli diversi - a cui fanno riferimento gran parte delle imputazioni sottoposte al giudizio del Tribunale.

Per una migliore comprensione ed anche al fine di agevolare il corretto inquadramento giuridico delle diverse fattispecie, la vicenda complessiva del palazzo di Londra deve essere esaminata seguendo lo sviluppo delle varie fasi secondo il seguente schema:

- L'operazione Falcon Oil e la sottoscrizione da parte della Segreteria di Stato di quote dei fondi Athena Capital Commodities Fund e Global Opportunities Fund (GOF) riferibili a Raffaele Mincione, con il versamento di 200 milioni di dollari USA;
- La corruzione tra privati (capi k, k1 e gg1 dell'imputazione);
- Gli investimenti mobiliari effettuati dal fondo GOF;
- L'investimento del fondo GOF nel fondo RESSF1 e l'acquisto del Palazzo di Sloane Avenue 60;
- L'utilizzo del ricavato del mutuo concesso da Cheyne Capital;
- La chiusura dei rapporti della Segreteria di Stato con Raffaele Mincione, l'intervento di Gianluigi Torzi e l'acquisto definitivo del Palazzo;
- Le altre imputazioni di corruzione e di autoriciclaggio nei confronti di Torzi, Crasso e Tirabassi;
- L'intervento dell'A.S.I.F..

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

Capitolo 1

L'operazione Falcon Oil e la sottoscrizione da parte della Segreteria di Stato di quote dei fondi Athena Capital Commodities e Global Opportunities Fund (GOF) riferibili a Raffaele Mincione con il versamento di 200 milioni di dollari USA

§ 1. Gli imputati e gli Enti, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda

In questo capitolo si prenderà in esame la contestazione indicata al capo d) lettera a) dell'imputazione, poi ampiamente precisata e specificata nel corso del dibattimento, con la quale agli imputati Angelo Giovanni Becciu, Enrico Crasso, Raffaele Mincione e Fabrizio Tirabassi viene ascritto il reato di peculato di cui agli artt. 63, 64, 79 e 168 c.p., come modificato dall'art. 13 l. 11-7-2013, n. IX:

perché con più atti esecutivi della medesima risoluzione ed in concorso tra loro, A. Becciu, Sostituto della Segreteria di Stato, F. Tirabassi, Funzionario dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e, dunque, pubblici ufficiali, E. Crasso, consulente della Segreteria di Stato, R. Mincione tramite WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA, quale General Partner del fondo di cui infra:

a) disponevano che somme vincolate a finalità di carità venissero impiegate per attività altamente speculative e, comunque, contrarie a quelle per le quali esse erano state raccolte presso i fedeli;

b) ... omissis ...

Ciò avveniva, dapprima, attraverso la sottoscrizione ad opera della Segreteria di Stato, a partire dal 2013, di quote del fondo ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND gestito da ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS per un ammontare complessivo (alla data del 28-2-2014) di 200.500.000,00 USD, rinveniente da un'operazione finanziaria, sub specie di c.d. credit lombard, in forza della quale la Segreteria di Stato si è procurata la necessaria liquidità tramite l'acquisizione di linee di credito da parte di CREDIT SUISSE

e Banca della Svizzera Italiana a fronte della costituzione in pegno di valori patrimoniali per un importo non inferiore a 454 milioni di Euro derivanti dalle donazioni dell'Obolo di San Pietro. ... omissis ...

Appare quindi opportuno premettere brevi cenni sulla figura e il ruolo degli imputati e degli enti pubblici e privati indicati nel capo di imputazione.

S.E.R. Angelo Giovanni Becciu veniva nominato in data 10 maggio 2011 Sostituto della Segreteria di Stato preposto alla Prima Sezione - Affari generali, composta da 17 uffici, tra cui di primaria importanza l'Ufficio Amministrativo, competente - tra l'altro - per l'amministrazione e la gestione del patrimonio del Dicastero. S.E. Becciu veniva poi confermato nell'incarico, di cui non è necessario illustrare la straordinaria importanza nell'ambito della Segreteria di Stato, dal nuovo Pontefice, e ne manteneva la titolarità fino al 28 giugno 2018.

All'epoca della nomina di Mons. Becciu, Responsabile dell'Ufficio amministrativo era, già da alcuni anni, **Mons. Alberto Perlasca**, docente di diritto canonico con specifica specializzazione nella materia dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, il quale aveva maturato anche una significativa esperienza nella materia economico-finanziaria.

Da epoca ancor più risalente era minutante (cioè funzionario) nell'Ufficio il **Dott. Fabrizio Tirabassi**, dottore commercialista, persona quindi preparata e soprattutto forte dell'esperienza maturata in oltre vent'anni nell'amministrazione del patrimonio della Segreteria di Stato.

Raffaele Mincione è un finanziere di origine italiana che da molti anni opera a Londra. A lui fanno capo molte strutture societarie; per quello che interessa questo processo, si può evidenziare che egli è stato[1]:

- disponente economico nonché beneficiario unico di The Capital Investment Trust, che possiede integralmente Time & Life SA;
- beneficiario unico, oltre che amministratore e Presidente del consiglio di amministrazione, della Time & Life SA dal luglio 2011 al settembre 2016 e di

[1] Per un quadro più dettagliato si rinvia alla Relazione del CT della Difesa Mincione (pag. 19 segg.), a quelle delle parti civili A.P.S.A. e Segreteria di Stato e alla Requisitoria del PdG.

nuovo dal novembre 2017 al luglio 2021 (con una parentesi di amministratore unico per quattro mesi a cavallo tra il 2016 e il 2017). Di Time & Life l'imputato era non solo Presidente, ma anche beneficiario economico, essendo la stessa costituita e posseduta integralmente da The Capital Investment Trust;

- amministratore dal marzo 2012 al maggio 2021 di Athena Capital Sarl (successivamente ridenominata WRM Capital Asset Management Sarl, anche WRM CAM), *general partner*, nonché gestore del Fondo Athena Capital Fund Sicav-FIS e dei suoi comparti, tra cui il fondo GOF (già Capital Commodities);
- beneficiario del fondo Athena Capital Fund Sicav-FIS – di cui il Fondo GOF è un comparto – trattandosi di società in accomandita per azioni costituita nella forma di Sicav-FIS di diritto lussemburghese il 5 marzo 2012 proprio da Athena Capital Sarl (in qualità di socio accomandatario – *General Partner*) e Time & Life SA (in qualità di socio accomandante – *Limited Partner*);
- socio e *director* di WRM Capinvest Ltd. (già Capital Investment Advisors Ltd. fino al 2016), società costituita nel marzo 2012 dal dott. Mincione assieme a Massimo Catizone – partecipata da R. Mincione dapprima per l'80% (dal marzo 2012 all'aprile 2016) e poi per il 100% (dall'aprile 2016 ad oggi) – operante quale consulente finanziario di Athena Capital Fund Sicav-FIS, concorrendo pertanto alla determinazione delle scelte di investimento del Fondo GOF. In qualità di azionista della stessa, il dott. Mincione beneficiava delle commissioni incassate da WRM Capinvest Ltd a valere sull'attività svolta per i fondi Athena.

In sostanza, le società e i Fondi innanzi citati sono riferibili all'imputato o, comunque, egli ne ha avuto in concreto l'amministrazione, o personalmente o tramite WRM CAM o altre società a lui riferibili e ne ha tratto ingenti guadagni in relazione alle commissioni incassate nei diversi passaggi della filiera: circostanza, quest'ultima, che - pur nella sua evidente rilevanza - non è mai stata contestata o messa in dubbio dall'imputato.

Enrico Crasso ha avuto rapporti con la Segreteria di Stato fin dal 1993. In particolare:

- dal 1993 al 1999, il Dott. Crasso è stato direttore della filiale di Prime Consult (gruppo Fiat e Monte Paschi di Siena) con cui la Segreteria di Stato ha effettuato investimenti per tre miliardi di lire;
- il 16 ottobre 1999 è stato assunto da Credit Suisse nel ruolo di *Area manager* per l'Italia centrale, successivamente *Branch Manager* di Credit Suisse Italy fino al 30 giugno 2014. Non appena entrato il Dott. Crasso in Credit Suisse, la Segreteria di Stato (in persona di Mons. Piovano) ha aperto un conto di gestione patrimoniale con Credit Suisse di 10 mld lire. Il Dott. Crasso aveva il limitato compito di dare ai gestori della Banca un indirizzo in relazione al profilo del cliente, mentre i concreti atti relativi alle gestioni erano decisi dalla Banca attraverso i suoi dipendenti. Nel momento in cui il dott. Crasso ha lasciato Credit Suisse Italy, il 30 giugno 2014, la Segreteria di Stato aveva affidato alla Banca in gestione circa 40 milioni di euro di risorse patrimoniali;
- inoltre, e contemporaneamente, dal 2002 il Dott. Crasso ha ricevuto un contratto da *introducer* da Credit Suisse Lugano, con una *fee* trimestrale, cresciuta progressivamente nel tempo in virtù degli apporti ottenuti in favore della banca, onorata da questa e in nessun caso dai clienti né quindi dalla SdS; agli atti è un contratto intercorso tra SdS e Credit Suisse il 27 febbraio 2013 con cui la SdS dà atto del ruolo di *introducer* svolto dal Dott. Crasso;
- dal 2014, il Dott. Crasso ha ricevuto un contratto da *introducer* anche da Banca della Svizzera Italiana (BSI) CHIASSO, con una *fee* trimestrale corrisposta pagata dalla banca;
- nel 2014, qualche mese prima di lasciare Credit Suisse (Italy), il Dott. Crasso ha costituito Sogenel Capital Holding S.A., fiduciaria con sede a Lugano. Il dott. Crasso è rimasto *introducer* fino alla costituzione di SOGENEL[2].

[2] Per un quadro più dettagliato, vedi Relazione del C.T. della Difesa Crasso, prof. Meo.

§ 2. L'inizio dell'operazione Falcon Oil

Come detto, nel maggio 2011, S.E. Angelo Giovanni Becciu veniva nominato Sostituto della Segreteria di Stato.

Il potere di firma, *su ogni contratto di natura bancaria e d'investimento della Segreteria di Stato*, era riservato al Sostituto; in sua assenza, era necessaria la firma congiunta dell'Assessore e del Responsabile dell'Ufficio amministrativo.

A quell'epoca il patrimonio della Segreteria di Stato ammontava, anche secondo quanto dichiarato dagli stessi imputati, a circa 600 milioni di euro ed era investito presso diversi Istituti bancari esteri secondo vari schemi contrattuali (mandato di gestione, gestione patrimoniale, investimento in singoli Fondi); una quota significativa, ma non preponderante, era investita presso Credit Suisse Italy, un cui dirigente, il Dott. Enrico Crasso, curava la relazione con la Segreteria di Stato fin dagli anni '90, cosicchè si era guadagnato la piena fiducia di S.E. Becciu (il quale lo definisce "*antico e stimato consulente della Segreteria di Stato*", ud. 5 maggio 2022), di Mons. Perlasca e del Dott. Tirabassi, come già dei loro predecessori. L'impostazione degli investimenti, da sempre attenta a non mettere a rischio il patrimonio, come del resto doveva essere trattandosi di beni della Chiesa soggetti alla disciplina canonica nei termini supra precisati, fino ad allora era stata orientata in larga prevalenza nel settore immobiliare.

Una volta subentrato nell'incarico, tuttavia, il Card. Becciu - come egli stesso ha inteso dichiarare in dibattimento - ritenne di voler dare "una svolta" alla gestione del patrimonio, nell'asserito tentativo (poi risultato vano) di ottenere dei guadagni maggiori rispetto a quelli che la prudente gestione precedente aveva consentito.

È in questo contesto che tra il 2012 e il 2013, il Card. Becciu decideva di valutare concretamente la possibilità di un'iniziativa d'investimento nel settore petrolifero in Antonio Mosquito a nome della società Falcon Oil; si trattava di una assoluta novità perché, come ha confermato il Dott. Tirabassi all'udienza del 20 maggio 2022, la Segreteria di Stato non aveva mai effettuato direttamente investimenti nel settore

imprenditoriale[3]. Questa circostanza trova conferma nella dichiarazione dello stesso Card. Becciu, che all'udienza del 5 febbraio 2022 ha dichiarato che: "*Ci fu l'investimento FALCON OIL* [...]. *Si tratta della proposta di investimento relativa all'acquisto del diritto di sfruttamento dei giacimenti in Angola; in particolare attorno ad essa voglio segnalare che, contrariamente a quanto ordinariamente accadeva, fui io a segnalare all'Ufficio Amministrativo la possibilità di un investimento che mi venne da una mia antica conoscenza dai tempi del mio periodo in Angola da parte dell'imprenditore Antonio Mosquito. Di lui avevo buona conoscenza personale e nutrivo stima nei suoi riguardi anche perché era benefattore della Nunziatura. Specifico, come d'altronde emerge pacificamente agli atti, che il mio intervento si limitò soltanto alla segnalazione della semplice proposta, io dissi a Monsignor Perlasca: "guarda c'è questa proposta da parte di questo vedi, studiate, se va bene, bene, se non va bene si chiude, non devi guardare la mia faccia, non devi guardare l'amicizia che mi lega al Signor Mosquito, ma abbiate di mira il bene e il vantaggio solo della Santa Sede*".

Anche Mons. Perlasca ha confermato, nel suo interrogatorio del 29 aprile 2020, che "*Mons Becciu sin dall'inizio fu correttissimo manifestando che il suo rapporto di amicizia con Mosquito non doveva in nessun modo ridondare sulle valutazioni di fattibilità dell'operazione*".

Va detto subito che l'operazione Falcon Oil non fu mai realizzata e non è quindi oggetto di alcuna imputazione; ciononostante, è necessario ricostruirne le fasi perché è proprio al fine di consentire tale realizzazione che la Segreteria di Stato entrava in contatto, tramite Enrico Crasso e il Credit Suisse, con Raffaele Mincione e sottoscriveva le quote dei Fondi Capital Commodities, prima, e GOF, poi, e versava la somma complessiva di 200.500.000 dollari USA, oggetto, invece, dell'imputazione di peculato in esame. Al contempo, non si può non rilevare fin d'ora che la decisione del Sostituto di tentare questo tipo di

[3] Nella ricostruzione delle operazioni oggetto di questo capitolo si utilizzeranno spesso le memorie depositate dalle parti durante la discussione finale, sostanzialmente convergenti nella ricostruzione dei fatti, ma non – ovviamente – nella valutazione delle responsabilità. Anche i documenti citati o cui si fa riferimento sono tratti, salvo indicazione contraria, dagli allegati alle dette memorie o alle Relazioni dei Consulenti tecnici delle parti.

investimento, fuori dalle attività tradizionali e con numerose criticità sotto il profilo sia tecnico che finanziario, ha costretto la Segreteria di Stato a rivolgersi a terzi ed affidarsi in sostanza a Enrico Crasso e a Raffaele Mincione.

Più nel dettaglio, **il 12 ottobre 2012**, la società Falcon Oil Holding Angola S.A. (nel prosieguo, "Falcon Oil"), riferibile al Dott. Mosquito, inviava alla Segreteria di Stato una lettera di riepilogo sull'opportunità di un investimento in un giacimento petrolifero in Angola, rispetto alla quale veniva richiesto un finanziamento di 250 milioni USD.

Il Dott. Tirabassi aveva già discusso di questa prospettiva, in via informale, con il dott. Crasso che, infatti, il **20 settembre 2012**, aveva scritto al proprio collega Raimondo Morandi della sede svizzera di Credit Suisse: "*... ci potrebbe essere una interessante operazione in corso di cui mi ha anticipato il T*[irabassi] *ma di cui P*[erlasca] *non sa nulla. Infatti il sostituto Mons B*[ecciu] *(il grande capo) ne ha parlato solo al T*[irabassi]".

Crasso, all'epoca dipendente del CREDIT SUISSE ITALY e gestore patrimoniale della Segreteria di Stato da più di vent'anni, veniva contattato direttamente dal Sostituto, Mons. Becciu: la circostanza lo stupiva, non avendo mai avuto contatti, fino a quel momento, con la guida diretta della Sezione Affari Generali[4]. Mons. Becciu, alla presenza di Tirabassi e Perlasca, illustrava la proposta pervenuta dall' "*amico*" Mosquito e chiedeva a Crasso di realizzare una *due diligence*.

Il **15 ottobre 2012**, il dott. Tirabassi trasmetteva al dott. Crasso la comunicazione inviata da Falcon Oil il precedente 12 ottobre, chiedendo "*un parere su come impostare la valutazione e l'eventuale prosecuzione dei contatti*".

---

[4] Cfr. trascrizioni udienza 30-05-2023, pp. 4-6: "*... la chiamata mi sorprese molto, non le nascondo che mi fece molto piacere perché era un po' ancora una volta un apprezzamento per quello che ho fatto per conto della Segreteria di Stato e quindi andai a questo incontro con molta curiosità, non mi immaginavo che cosa potesse essere. Mi presentai, erano presenti Monsignor Perlasca e il Dottor Tirabassi e Sua Eminenza il Cardinale Becciu e mi parlò di questo progetto.* /**P.G. Prof. Diddi:** *ecco, chi parlò in quella riunione?* /**CRASSO Enrico:** *sì, mi illustrò brevemente il Cardinal Becciu ...*/**P.G. Prof. Diddi:** mi perdoni, il soggetto, chi parlò in quella riunione? /**CRASSO Enrico:** *mi parlò Monsignor Becciu, mi parlò di questo suo amico, Signor Mosquito, che lui aveva conosciuto per tanti anni quando era in Angola e mi disse: 'guardi, è una persona cara a cui voglio molto bene, però le affido un compito, se lei è in grado di poterlo portare avanti, usi la massima diligenza e se la cosa è fattibile si fa, altrimenti al Signor Mosquito si dice di no, nel senso se questa è un'opportunità per la Segreteria di Stato la facciamo, altrimenti... quindi faccia una due diligence, si avvalga di tutte le strutture'. E quindi ho raccolto questa lettera che mi arrivò, una lettera di incarico da parte della Segreteria dopo qualche giorno ...".*

Sin dalle prime analisi di Mons. Perlasca e del dott. Tirabassi emergeva l'interesse ad approfondire l'operazione proposta, pur nella consapevolezza che la stessa si presentasse come incoerente rispetto alle linee di indirizzo che avevano sino a quel momento caratterizzato gli investimenti del patrimonio della Santa Sede. Di qui la necessità di trovare una soluzione che, nell'ipotesi di sviluppo dell'investimento, ne potesse costituire un valido schermo.

Infatti, il successivo **19 ottobre 2012**, il Dott. Tirabassi redigeva una minuta, commentando la lettera inviata dalla Falcon Oil nei seguenti termini: "*l'operazione merita di essere approfondita in quanto potrebbe essere una concreta opportunità di investimento* [...] *anche se* ***la partecipazione in forma diretta di questo Ufficio sembra sia da escludere per motivi di opportunità politica.*** *Al fine di poter procedere con una valutazione tecnico-economica di fattibilità approfondita, si dovrebbe, s.m.i., dare incarico ad un istituto bancario di fiducia di prendere contatti con la Falcon Oil e di sviluppare con loro un'ipotesi di collaborazione,* ***prendendo ogni garanzia possibile per il buon esito dell'operazione".***

Mons. Perlasca indicava, a penna, quali possibili istituti a cui rivolgersi lo I.O.R., Unione Banche Svizzere (UBS) e Credit Suisse, in questo ordine.

Il **21 ottobre 2012**, il Card. Becciu apponeva la propria *mens* alla minuta redatta dal dott. Tirabassi, indicando: "*Si scelga l'Istituto Bancario di fiducia e si studi la fattibilità "certa, garantita, discreta,* [...] *dell'operazione*".

La scelta del consulente a cui affidare la valutazione circa l'opportunità di proseguire nell'operazione ricade su Credit Suisse e UBS con note indirizzate al dott. Crasso, persona di fiducia di Mons. Perlasca e del dott. Tirabassi e al Dott. Scotti.

Lo I.O.R. invece non veniva nemmeno interpellato, a dispetto dell'indicazione data da Mons. Perlasca. In proposito il Cardinale Becciu ha spiegato la scelta "*perché il nostro consulente ci aveva consigliato che era più conveniente e poi non so se lo IOR ce lo avesse concesso*" (ud. 19 maggio 2022). Non c'è bisogno di particolari commenti sul fatto che una scelta di tale importanza, che peraltro esclude l'Istituto finanziario interno, sia in sostanza decisa dal Sostituto contro il parere del responsabile dell'Ufficio amministrativo

e dietro suggerimento del Dott. Crasso, che non è il consulente della Segreteria di Stato bensì un dirigente del Credit Suisse, cioè del potenziale concorrente dello I.O.R..

In particolare, il **25 ottobre 2012**, il Card. Becciu chiedeva ai due Istituti di credito di "*valutare l'operazione* [di investimento in Angola] [...] *affinché procedano, con cortese sollecitudine ed in via strettamente confidenziale e riservata, ad elaborare, tramite loro strutture di fiducia specializzate, una valutazione tecnico-economica di fattibilità, esaminando i possibili risvolti legale e le implicazioni di carattere politico*"; l'allora Sostituto ribadiva la necessità che l'operazione sia "*certa, garantita e discreta*".

§ 3. L'ingresso nell'operazione, come consulente, di Raffaele Mincione

Mentre UBS svolgeva gli approfondimenti richiesti al proprio interno, e su di essi si tornerà in seguito, il dott. Crasso - come spiegato dalla stessa Difesa nella memoria depositata in data 30 gennaio 2020 - si rivolgeva ad Andrea Negri (capo della divisione *Investment Banking* di Londra di Credit Suisse), che gli presentava Raffaele Mincione[5] quale, fu detto, esperto in *commodities*[6], che, con il supporto delle sue strutture, avviava la *due diligence* richiesta.

Secondo quanto prospettato dalla relazione di consulenza di PWC per conto della Difesa Mincione "*la scelta di Credit Suisse nell'affidarsi a WRM CapInvest deriva dalla volontà di ottenere da quest'ultima una consulenza nella due diligence e da WRM CAM la gestione attiva dell'investimento mediante l'utilizzo dei fondi dalla stessa gestiti*" (pag. 28). **In realtà, almeno in questa prima fase, l'incarico aveva come oggetto solo la *due diligence*, anche perché la concretizzazione dell'investimento era tutt'altro che scontata.**

---

[5] Cfr. esame E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 23 ss..

[6] La circostanza è confermata dalla minuta redatta in data 08.07.2014 da Tirabassi per il Sostituto S.E. Becciu ai fini del nulla osta per l'investimento nell'immobile di Londra (cfr. *infra*), nella quale si legge che "*la Società Capital Investment Advisors Ltd, presentata dal Credit Suisse di Londra, tramite il dott. Crasso*" (p. 1).

Al fine di fornire l'assistenza richiesta dalla Segreteria di Stato, il dott. Crasso - secondo quanto da questi dichiarato - si sarebbe quindi rivolto alla *branch* di Credit Suisse a Lugano, che lo avrebbe poi indirizzato alla *branch* londinese, affinché gli potesse essere segnalata una figura esperta nel settore.

Il Dott. Mincione ha invece dichiarato di essere stato introdotto al Credit Suisse da Ivan Simetovic, un imprenditore che gli aveva già segnalato operazioni di *business* e su cui si tornerà *infra*. Più nel dettaglio - secondo quanto dichiarato dal dott. Mincione - questi avrebbe incontrato casualmente il Simetovic all'uscita del proprio ufficio a Londra e costui gli avrebbe prospettato la possibilità di organizzargli un incontro con alcune persone - già di conoscenza del dott. Mincione - le quali stavano mettendo insieme un'operazione petrolifera. A seguito di tale "fortuito" incontro, il dott. Mincione avrebbe dunque preso parte a un primo incontro con il dott. Negri, il dott. Crasso, il dott. Cislaghi e il dott. Noceti, che peraltro egli già ben conosceva, presso la sede londinese di Credit Suisse[7].

A seguito di tale incontro introduttivo, veniva organizzata una successiva riunione tra Falcon Oil e Capital Investment Advisors ("CapInvest") il **14 novembre 2012** presso la sede londinese di Credit Suisse. A questo proposito è opportuno qui ricordare che ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS è stata costituita in data 5 marzo 2012 dalla società ATHENA CAPITAL Sarl (successivamente ridenominata WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT Sarl) in qualità di socio accomandatario (*General Partner*) e dalla società TIME ANDE LIFE SA in qualità di socio accomandante (*Limited Partner*).

---

[7] Il Dott. Mincione, all'udienza dibattimentale del 6 giugno 2022, ha dichiarato che: "*l'ho incontrato all'uscita del mio ufficio a Londra e... Ivan Simetovic la persona, e mi ha detto... parlavamo di nuovo, lui se non sbaglio stava parlando della sua società che si occupa di logistica su campi di petrolio e parlavamo del mio vecchio amore per Gasprom dove sono stato advisor per tanti anni e niente, parlando così, mi diceva: "stanno ripartendo un sacco di operazioni interessanti sul petrolio, tra parentesi c'è anche gente che to conosci che se ne sta occupando" – dico –"va bene, son contento" – "ma perché non ti trovi un ruolo, se vuoi to lo trovo io, ti organizzo un meeting a patto che se qualcosa va in porto mi dai una* introduction fee*", però noi non c'è nessun deal fatto da noi che non abbia pagato un'*introduction deal*(?)* [...]. *Di conseguenza mi mandano in questo appuntamento dove c'è gente che conosco, ho lavorato a Londra per trent'anni e un po', permettetemi l'uso improprio, è una piccola associazione dove ci si conosce un po' tutti, sono andato a Canary Wharf nel Credit Suisse e ho incontrato una persona che conoscevo, Andrea Negri, Enrico Crasso, credo poi ci fossero altre persone, penso fossero Cislaghi e Noceti*" (p. 23-25).

TIME AND LIFE SA è una società riconducibile a Mincione, essendo partecipata da THE CAPITAL INVESTMENT TRUST, il cui beneficiario economico è lo stesso Mincione[8].

§ 4. Le interlocuzioni tra le parti dal novembre 2012 fino alla prima sottoscrizione del Fondo (30 giugno 2013)

Nel **novembre 2012** la Società Capital Investment Advisors (CapInvest) del Gruppo Mincione elabora uno studio preliminare dell'operazione, individuando le seguenti principali fasi del progetto: preparazione (comprendente la costituzione di un fondo dedicato, all'epoca in ipotesi denominato Acheron e poi di lì a poco sostituito con Athena Capital Commodities Fund); decisione di investire (che include l'acquisizione di pareri e la predisposizione della rilevante documentazione legale, nonché dei termini conclusivi del progetto); implementazione (comprendente il finanziamento con la sottoscrizione del fondo dedicato e appositamente costituito) ed infine svolgimento dell'operazione e sua conclusione.

Il **22 novembre 2012** si teneva in Segreteria di Stato un'ulteriore riunione, a cui erano presenti Mons. Perlasca, il Dott. Tirabassi, il Dott. Crasso, il Dott. Mincione e il Dott. Noceti - vicepresidente dell'*Investment Banking* della filiale londinese di Credit Suisse. I contenuti e gli esiti di questa riunione venivano riassunti in una minuta redatta da Tirabassi il successivo 26 novembre 2012. Del contenuto della riunione S.E. Becciu veniva informato anche dal Dott. Crasso con una nota del 28 gennaio 2013.

Nel corso della riunione veniva proposto di finanziare l'operazione in Angola mediante un prestito concesso da Credit Suisse, dando come garanzia collaterale il deposito di titoli e denaro presso quella Banca.

Inoltre, "*Il dott. Noceti ha suggerito di sottoscrivere le quote dalla Falcon Oil tramite un fondo comune d'investimento (creato ad hoc), che risulterà l'unico titolare*

[8] Per una ricostruzione del Fondo Athena Capital, dei suoi comparti e della loro pacifica riconducibilità a Mincione, cfr. *inter alia* Relazione di servizio su immobile di Londra, a firma del Dott. Lolato del 30.11.2021 e la relazione di consulenza redatta da PWC su incarico della Difesa Mincione.

dell'operazione, fornendo la necessaria copertura [di anonimato][9] *alla Segreteria di Stato (cfr. pagina 8 dell'allegato). Il fondo avrà il pegno delle azioni Falcon e la gestione dei diritti relativi alla concessione. Questa garanzia potrà essere rinforzata scegliendo la giurisdizione più efficiente dal punto di vista legale, avendo riguardo anche alla maggiore convenienza fiscale. Tale fondo investirà unicamente nell'operazione proposta e* ***corrisponderà gli importi dovuti in diverse tranches, a stato avanzato dei lavori,*** *ad ulteriore garanzia circa il corretto utilizzo dei fondi.* [...] *Esso, pur tenendo puntualmente informato quest'Ufficio circa la propria operatività, avrà un'autonoma gestione*".

Già prima di questa riunione il dott. Crasso e il dott. Mincione avevano iniziato a delineare gli aspetti e la struttura dell'operazione d'investimento, i cui presupposti erano, da una parte, la concessione del finanziamento bancario alla Segreteria di Stato nella forma di un finanziamento c.d. *credit lombard*, e dall'altra parte, la sottoscrizione del fondo d'investimento Athena Capital Fund SICAV-SIF (in realtà, di un suo Comparto), utilizzato quale strumento per schermare l'identità dell'investitore Segreteria di Stato; è da notare che in questa fase l'erogazione del denaro da parte del Fondo era prevista ***in diverse tranches, a stato avanzato dei lavori,*** e si sottolineava già l'autonomia del gestore del Fondo (costituendo).

Con una bozza di minuta del **3 dicembre 2012**, il dott. Tirabassi riassumeva i termini del possibile investimento in Angola nei seguenti termini: "*Quest'Ufficio, al fine di verificare l'autenticità dei titoli vantati da Falcon Oil, ha dato incarico, a fine ottobre 2012, all'UBS ed al Credit Suisse di svolgere un'attenta analisi preliminare di fattibilità. Mentre si è ancora in attesa di ricevere lo studio dell'UBS,* ***il dott. Crasso, del Credit Suisse, ha già illustrato a quest'Ufficio i risultati emersi dalla loro indagine, avvalendosi dell'aiuto del Dott. Mincione, AD della Capital Investment Office, che ha specifica esperienza nel settore***".

Nella medesima minuta, il dott. Tirabassi riportava il contenuto dell'intervento del dott. Noceti sopra riferito e aggiungeva che al momento della costituzione di tale fondo

[9] Aggiunta a penna.

d'investimento, sarebbe stato necessario "*versa*[re] *come anticipo 1 milione di dollari USA. A tale riguardo, sembrerebbe opportuno che detto importo, che costituisce l'avvio del progetto, fosse inizialmente ripartito, al 50%, con la medesima Falcon Oil, poi recuperato da entrambi come costo di impianto dell'opera*".

Ciò premesso, **il 20 dicembre 2012**, prima che la Segreteria di Stato avesse assunto alcuna decisione circa l'investimento, il Dott. Crasso scriveva al dott. Tirabassi per informarlo che "*il comparto denominato* Commodity *è stato costituto ed è in processo di autorizzazione dalle autorità di vigilanza*".

Il 4 gennaio 2013 veniva infatti ufficialmente costituito il comparto del Fondo Athena denominato "*Athena Capital Commodities Fund*".

Solo con lettera del **7 gennaio 2013**, il Card. Becciu comunicava a Crasso che, a seguito dell'analisi della documentazione dallo stesso fornita in ottemperanza all'incarico conferitogli il 25 ottobre 2012, la Segreteria di Stato "*a seguito di ulteriori verifiche, che dovranno essere comunque completate a cura di codesto Istituto,* [è] *orientat*[a] *a partecipare all'operazione proposta con Falcon Oil e gli altri azionisti del Consorzio*".

Pertanto, il Sostituto, con la detta nota, chiedeva preliminarmente al Dott. Crasso di "*...definire i seguenti aspetti:*

- *La struttura di finanziamento ottimale, ovvero quella che permetta alla società target di assolvere i propri obblighi ed all'investitore di ricevere una congrua remunerazione del capitale investito;*
- *Il mandato a un team di avvocati, di comprovata esperienza nel settore, per strutturare e modulare l'operazione attenendosi alle diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, assicurandosi le dovute garanzie e, in ogni caso, una possibile soluzione di uscita (way out);*
- *Far verificare e poi certificare, in modo indipendente, i dati del Business Plan proposto, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla produzione ed ai flussi finanziari previsti, oltre a formulare, con solide ipotesi economico-finanziarie, l'insieme dei flussi considerando i diversi possibili scenari;*

- *creare un fondo d'investimento ad hoc, il cui scopo generale sia coerente con l'oggetto dell'operazione prospettata;*
- *presentare ogni altra misura che si riterrebbe necessaria per il buon esito dell'operazione".*

Crasso faceva seguito a questa lettera con una propria comunicazione del **28 gennaio 2013**, dunque appena 20 giorni dopo la richiesta di S.E. Becciu.

In questa comunicazione, che in realtà è stata predisposta da uno dei collaboratori di Mincione, Michele Cerqua, e modificata da Fabrizio Tirabassi,[10] Crasso informava l'allora Sostituto che: • era stato "*creato un fondo ad-hoc, di diritto Lussemburghese, denominato Athena Commodities Fund*", costituente un comparto (sub-fund) di Athena Capital Fund SICAV; • erano stati individuati e in parte incaricati alcuni consulenti esterni per la necessaria *due diligence*, con particolare riguardo alla creazione della "*migliore struttura giuridica per l'investitore*" e "*allo scopo di evitare ogni rischio reputazionale*"; • che erano stati presi contatti con primarie banche di investimento "*mantenendo sempre l'anonimato dell'investitore*" ed erano stati delineati diversi scenari per stabilire "*la migliore struttura da adottare in base delle* [n.d.r., alle] *esigenze e richieste delle parti*". Crasso concludeva la nota di aggiornamento, mostrando apprezzamento per CapInvest che "*ha svolto con regolarità e solerzia il compito di facilitare ed organizzare il lavoro*" - in tal modo accreditando il gruppo di Mincione per la "*professionalità in ambito finanziario in generale, ma soprattutto l'esperienza in relazione al settore delle materie prime*" - e sollecitando il versamento della prima *tranche* per poter sostenere le spese iniziali, cui Falcon Oil avrebbe contribuito per un pari importo, atteso che "***Sono presenti tutte le condizioni per la sottoscrizione del Fondo***".

Da quanto sopra emerge quindi che il versamento della prima *tranche* di USD 500.000 è stato sollecitato, nella forma della sottoscrizione di quote del Fondo appena costituito, dal dott. Crasso[11] d'intesa con il gruppo di lavoro che faceva capo al dott. Mincione[12]; e ciò

[10] Così risulta dall'esame dei metadati (v. requisitoria del PdG, pag.120).
[11] Mons. Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 42; F. Tirabassi, ud. 20.05.2022, p. 134.
[12] Mons. Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 43.

nonostante nella presentazione del novembre 2012, di cui si è detto, si fosse prospettato che il versamento di capitale con sottoscrizione delle quote del fondo sarebbe dovuto avvenire a valle della decisione di procedere con l'investimento. Nel gennaio 2013 si era invece, come noto, ben lontani dalla predisposizione dei "*final closing aspects of the deal*", che avrebbe dovuto precedere la sottoscrizione del Fondo.

La prima sottoscrizione di USD 500.000, sollecitata sin dal gennaio 2013, verrà poi eseguita il 30 giugno, per il tramite di Credit Suisse.

Le caratteristiche del Comparto Commodities venivano riassunte in una successiva e-mail trasmessa il **20 febbraio 2013**, dal dott. Morandi al dott. Tirabassi. Merita qui sottolineare alcune delle caratteristiche indicate nella mail all'attenzione del dott. Tirabassi e, quindi, della Segreteria di Stato:

- *Subscriber: Well-informed Investor*
- *Mgt fee: 2% + 20%_incentive fee*
- *No secondary market: illiquid*
- *Lock-up period: 5 y + 2 y*
- *Borrowing+Leverage: max 100%*
- *Restriction on transfer: only to Well-informed Investor*

Il **23 febbraio 2013**, S.E. Becciu dispone quindi che sia attivata una linea di credito presso Credit Suisse Lugano preannunciando che "*il ricavato sarà utilizzato da quest'Ufficio per l'acquisto di fondi specializzati, nel settore delle* commodities" e chiede al dott. Morandi di CS Lugano di "*concordare tempi e modalità di attuazione con il Dott. Enrico Crasso*", che vedeva così confermata l'importanza del suo ruolo.

Con successiva lettera del **21 marzo 2013**, CapInvest informava S.E. Becciu e il dott. Crasso del fatto che, in ragione della volontà della Segreteria di Stato di proseguire nell'operazione con Falcon Oil, era stato "*creato un comparto dedicato in un fondo di investimento con una filosofia finanziaria coerente con l'oggetto dell'operazione prospettata. Più precisamente è stata finalizzata la creazione, ed ottenuta la VISA da parte del regolatore Lussemburghese (CSSF), di un fondo di diritto Lussemburghese denominato Athena Capital Commodities Fund, un comparto (sub--fund) della SICAV di*

diritto Lussemburghese Athena Capital Fund. La SICAV, e per conseguenza il comparto, sono regolamentati dalla Commission de Surveillance du secteur Financier (CSSF). *Il suddetto Comparto presenta una politica d'investimento coerente con la natura dell'opportunità in precedenza descritta* [...]" specificando che obiettivo dell'investimento nel Comparto *"è generare un ritorno nel lungo termine mediante investimenti nel settore delle 'commodities'* ".

Con la medesima lettera, CapInvest rappresentava alla Segreteria di Stato che l'operazione avrebbe permesso il "***Rimborso della totalità del capitale ad orizzonte di*** ". Il dott. Morandi aveva invece specificato a Tirabassi che il Comparto Commodities prevedeva un c.d. "*Lock-up period*" della durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni su decisione del solo *General Partner*.

La lettera di CapInvest, inviata all'attenzione di S.E. Becciu e del dott. Crasso, veniva in realtà elaborata con l'apporto dello stesso Crasso e di Tirabassi[13]**.**

Il 26 marzo 2013, il Sostituto Mons. Becciu confermava a Crasso e a CapInvest, nelle persone del dott. Catizone e del dott. Cerqua, la volontà della Segreteria di Stato di "*partecipare direttamente (o tramite entità correlata/collegata) all'investimento*".

Nella valutazione preliminare elaborata dal Credit Suisse in marzo 2013 e trasmessa al Sostituto **in data 9 aprile 2013** si mettevano in evidenza alcune carenze informative che non consentivano di valutare sufficientemente l'interesse per l'investitore (la Segreteria di Stato). In particolare, alla luce del profilo di rischio dell'investimento, il tasso interno di rendimento del 7.9% veniva stimato come *"insoddisfacente*". **Fin da marzo 2013 era quindi noto che la prospettiva di investimento non solo presentava rischi, ma potenzialmente poteva risultare non conveniente**. Nella lettera di accompagnamento si ricordava come i medesimi contenuti erano stati già discussi in data 8 marzo 2013 con Perlasca e Tirabassi.

[13] In merito, si segnalano tre e-mail scambiate tra il dott. Crasso e il dott. Tirabassi in data 21 marzo 2013 aventi ad oggetto "*Lettera Segreteria 21.3.13 final*". In particolare, il dott. Crasso scriveva al dott. Tirabassi: "*Lettera migliorata*" e poi ancora: "*Fabrizio Questa la versione definitiva, se puoi modificare il linguaggio di presentazione e dare tua opinione*".

In data **9 maggio 2013** CapInvest inviava una mail Riservata Personale a S.E. Becciu per informarlo di avere preso positivamente contatto con ENI e per preannunziare l'invio di una relazione sui termini e l'andamento dell'operazione, del prospetto informativo del Fondo e dei moduli per la sua sottoscrizione.

Nonostante tutte le carenze e i rischi da più parti segnalati, il 16 maggio 2013 il Card. Becciu dava disposizione al dott. Morandi di Credit Suisse di trasferire l'importo di USD 500.000 dal conto della Segreteria di Stato per la sottoscrizione del Fondo Athena (cfr. All. 51). Credit Suisse procedeva ad eseguire la relativa sottoscrizione per il tramite di Credit Suisse Nominee London il successivo 22 maggio 2013.

Ed infatti il **22 maggio 2013**, si teneva in Segreteria di Stato una riunione a cui erano presenti: Mons. Perlasca, il Dott. Mincione, il Dott. Massimo Catizone,[14] l'Avv. Tantalo per conto di CapInvest, il Dott. Bernard Liechti,[15] il Dott. Crasso e il Dott. Morandi di Credit Suisse.

Secondo quanto riportato dal Dott. Tirabassi in una bozza di minuta datata **22 maggio 2013**: "*Credit Suisse, durante la riunione, ha confermato la disponibilità ad attivare una linea di credito sulla base delle gestioni in essere che saranno utilizzate in garanzia della stessa. Per fare questo chiede di poter valutare il merito creditizio dell'operazione ed una serie di altri parametri, anche giuridici, che consentano l'erogazione del credito stesso. Si fa presente che è stata loro consegnata la Costituzione Apostolica Pastor Bonus ed il Regolamento generale della Curia Romana.*

Durante la riunione sono emersi pareri contrastanti circa il ruolo del Credit Suisse nell'operazione. Se cioè la partecipazione della Segreteria di Stato è sottoposta o meno al giudizio che lo stesso potrebbe dare sul merito dell'operazione oppure no, limitandone la presenza alla mera concessione della linea di credito richiesta da quest'Ufficio".

---

[14] Il dott. Catizone ricopriva il ruolo di *Chief Executive Officer* di Athena Capital S.à.r.l., *General Partner* del Fondo Athena.

[15] Il dott. Bernard Liecthi era il gestore patrimoniale dei fondi della Segreteria di Stato, depositati presso Credit Suisse secondo quanto è stato riferito dal dott. Crasso nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 9 novembre 2020.

A quel punto la riunione s'interrompeva e riprendeva lo stesso pomeriggio, senza la presenza di Mons. Perlasca.

Secondo quanto riportato dal dott. Tirabassi: "*L'incontro riprende, quindi, nel pomeriggio cercando di delineare i compiti e le funzioni di ogni partecipante per arrivare ad un accordo volto alla sottoscrizione del fondo Athena Commodities.*

Il sottoscritto, riepilogando le diverse posizioni, fa presente che ***la definitiva sottoscrizione del fondo****, che avverrà da parte di soggetti terzi in nome e per conto della Segreteria di Stato,* ***è soggetta alle seguenti clausole sospensive****:*

1. *L'effettiva erogazione del finanziamento complessivo richiesto per l'operazione (160 milioni di USD) da parte degli Istituti bancari prescelti (Credit Suisse e UBS);*
2. *La partecipazione del partner industriale indicato (ENI) direttamente o tramite società collegata;*
3. ***A insindacabile valutazione positiva da parte di quest'Ufficio della Due Diligence che sarà effettuata da CapInvest, la quale dovrà utilizzare, per la validazione dei dati e del business plan, Banche di primaria importanza nel settore dell'Oil.***

Si prende atto che risulta conveniente ed opportuno escludere dagli atti formali l'approvazione da parte del Credit Suisse circa il merito dell'investimento. ***Sarà poi cura di quest'Ufficio, una volta ricevuti i risultati della Due Diligence, sottoporli riservatamente al giudizio di un terzo soggetto indipendente***" (All. 20 Memoria I.O.R.).

In una successiva revisione della bozza della minuta datata **4 giugno 2013**, il dott. Tirabassi aggiungeva inoltre che:

"L'avv.to Tantalo, legale incaricato da CapInvest di redigere i relativi contratti, dopo aver preso atto delle richieste avanzate da quest'Ufficio, ha fatto pervenire la bozza di un accordo riservato e confidenziale (cfr. allegato) per la sottoscrizione dell'impegno tra il Fondo "Athena Capital Commodities Fund" e la Segreteria di Stato con il quale quest'ultima si impegna a partecipare al progetto mediante la sottoscrizione delle corrispondenti quote per un valore complessivo totale di USD 160MM di dollari USA,

fatte salve le condizioni sospensive concordate che, se invocate, possono in ogni momento far cessare automaticamente ogni effetto dell'accordo sottoscritto prima che esso diventi definitivo (cfr. punti 1 – 3 del presente appunto). *... omissis ... Si segnala che l'accordo è regolato dal diritto inglese*".

Le condizioni erano ulteriormente specificate **in data 20 giugno 2013,** quando Tirabassi sottoponeva alla formale sottoscrizione di S.E Becciu due *sideletter*, preparate dall'avvocato Tantalo e di fatto già approvate dal Sostituto, che impegnavano le Banche, in qualità di investitori in nome e per conto della Segreteria di Stato, a firmare il documento di sottoscrizione del fondo per un importo complessivo di 160 milioni di dollari USA con la precisazione che ***"l'impegno si intende condizionato alle tre clausole risolutive ivi contenute: 1. che la Segreteria di Stato ottenga i finanziamenti necessari; 2. che la Segreteria di Stato e le Banche sopra indicate abbiano ricevuto un report analitico da una primaria istituzione finanziaria internazionale; 3. che un secondo investitore abbia confermata al Fondo il suo impegno è sottoscrivere un impegno equivalente".***

Si deve rilevare fin d'ora che le condizioni specificate nell'accordo e nelle *side-letter* non sono state rispettate; - non è mai stato individuato, per esempio, come si vedrà nel prosieguo, il secondo investitore - e ciò nonostante sono stati versati BEN 200 milioni di dollari.

Altre preoccupazioni sorgevano poi sulle garanzie di riservatezza e, anzi, di anonimato dell'investimento, che non doveva in alcun modo essere riconducibile alla Segreteria di Stato, tanto che alla fine si decideva che i contratti sarebbero stati sottoscritti, come poi si vedrà, dagli Istituti bancari.

§ 5. L'articolo de *Il Mondo* sul Dott. Mincione

Il **7 giugno 2013**, nel momento in cui la Segreteria di Stato aveva sottoscritto il Fondo Athena per solo 500.000 USD, il dott. Morandi di Credit Suisse inviava al dott. Tirabassi un articolo della testata "*Il Mondo*" del 1° giugno 2013, che dava conto di numerose interrogazioni parlamentari presentate sulla figura del Dott. Mincione.

Più in particolare, nell'articolo *de quo* si faceva riferimento: • al "*groviglio di trust e società offshore a cui fa capo l'8,2% di Bpm riconducibile a Mincione*"; • alle "*criticità di un investimento dai misteriosi contorni*"; • alle indagini condotte dalla Consob, dove da un anno "*si chiedono da dove arrivino le risorse che hanno permesso a Mincione di diventare il secondo azionista*" della BPM; • ad un parere del Prof. Comana (Ordinario di Economia alla Luiss di Roma) che ricostruiva "*l'investimento nei fondi Athena da parte della Fondazione Enasarco*"; • alle criticità avanzate da un *advisor* di Enasarco in merito al fatto che "*il finanziere 'rivestiva molteplici ruoli nelle varie entità coinvolte nell'operazione', esponendo Enasarco a un 'rischio molto elevato poiché si rilevava confusione tra gestori e beneficiari'*"; • ad un "*conflitto di interesse che ha determinato una situazione per cui gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento erano caratterizzati da profili di rischio pronunciati vista l'esistenza di un'esposizione verso equity di banche italiane, principalmente azioni Bpm*". È interessante notare come l'articolo in commento facesse espressamente riferimento proprio ai "*fondi Athena*", nei quali la Segreteria di Stato si apprestava ad investire una ingente parte del patrimonio della Santa Sede; circostanza che, una volta di più, avrebbe dovuto finalmente indurre ad assumere un atteggiamento improntato ad adeguati canoni di prudenza e cautela, invece del tutto disattesi.

Il giorno successivo, **8 giugno 2013**, il Dott. Tirabassi predisponeva una minuta indirizzata all'attenzione del Card. Becciu e di Mons. Perlasca su questo articolo. A dispetto del tenore letterale dell'articolo di stampa, il Dott. Tirabassi scriveva nella minuta che: "*com'è noto, il dott. Mincione è stato presentato a quest'Ufficio dal dott. Crasso, del Credit Suisse sede di Roma, dietro suggerimento della sede di Londra dove risulta tra i*

loro primari clienti, come persona esperta nel campo finanziario, in particolare nel settore delle commodities.

Sul fondo d'investimento Athena si è ricevuto un ottimo attestato di conoscenza, per la tipologia di veicolo e serietà, dal Dott. Antonio Prestia, dell'ENI.

Sotto l'aspetto giuridico e formale anche il Credit Suisse ha fatto un esame del Fondo "Athena Capital Commodities Fund" che è risultato regolarmente costituto".

In realtà in questa minuta vi sono almeno due affermazioni false. Da un lato, il dott. Mincione non era uno dei "primari clienti" di Credit Suisse Londra, dall'altro, come risulta da una precedente minuta datata 17 dicembre 2012, il dott. Prestia di ENI aveva affermato, che: "*non ha referenze per la Società Athena Capital Fund (presentata da Credit Suisse Londra) …*".

A conclusione della propria minuta, il dott. Tirabassi proponeva dunque che "*prima di ricevere il dott. Mincione, per poter aver chiarimenti al riguardo, si riterrebbe utile acquisire, in tempi brevi e in via riservata, ulteriori informazioni circa la sfera personale e la sua attività, tramite la Gendarmeria vaticana, incaricando l'Ufficio Protocollo di questa Segreteria di Stato*". Il Card. Becciu dava il proprio assenso a tale proposta, annotando "*lo si faccia quanto prima*".

Il **18 giugno 2013**, si teneva una riunione in Segreteria di Stato di aggiornamento sulla prospettiva d'investimento nella Falcon Oil. Secondo quanto riportato nella minuta redatta dal dott. Tirabassi in pari data, in questa sede il dott. Mincione avrebbe "*precisato che il recente articolo che lo riguarda, apparso su Il Mondo, rappresenta un attacco mirato alla sua persona in quanto vi è al momento una lotta di potere per la Banca Popolare di Milano in cui possiede una significativa partecipazione. Circa la provenienza dei fondi, che l'articolo ha messo in dubbio, si è giustificato dicendo che, proprio per il mestiere che esercita, non può dichiarare per conto di chi è intervenuto nel capitale delle Società menzionate*". La spiegazione del dott. Mincione veniva avallata dal dott. Crasso, il quale, infatti, "*riferi*[va], *in via strettamente confidenziale e riservata, che parte dell'affidamento è stato erogato dal Credit Suisse di Londra (che ha presentato a*

quest'Ufficio il finanziere in questione), dopo aver fatto le opportune verifiche sul suo conto, per alcuni clienti che vogliono mantenere la riservatezza del caso".

Nel corso della stessa riunione, secondo quanto riportato dal dott. Tirabassi, il dott. Mincione, inoltre, "*assicur*[ava] *che eventuali tempeste potranno riguardare, semmai, la sua persona e/o Società ma non la Santa Sede in quanto quest'ultima sarà tutelata, in primo luogo, dalle Banche attraverso le quali sottoscriverà il Fondo (con la formula in nome e per conto) e dal diritto lussemburghese che prevede la tutela e la riservatezza dell'investitore*".

Il 20 giugno 2013, il dott. Tirabassi riceveva dalla Gendarmeria vaticana il *report* sulla figura del dott. Mincione (datato 14 giugno 2013). Dopo questo appunto non venivano svolti altri accertamenti sulle notizie date da *Il Mondo*, con una decisione che Mons. Perlasca ha attribuito a sé stesso, al dott. Tirabassi e al Superiore S.E. Becciu (interr. del 29 aprile 2020).

A questo proposito il Collegio ritiene che la vicenda relativa all'articolo in questione, se pure non ha l'importanza a volte attribuitagli nella requisitoria del Promotore e in alcuni interventi delle parti civili, tuttavia certamente conferma la "disinvoltura" con cui agivano gli imputati a favore di Mincione, in particolare con le palesi falsità di Tirabassi e con le assicurazioni compiacenti di Crasso, nonché con il contegno gravemente inadeguato del Sostituto nella gestione di una operazione di tale rilevanza.

§ 6. I finanziamenti tramite *credit lombard*

Parallelamente, Tirabassi e Crasso portavano avanti le trattative per la concessione del finanziamento con Credit Suisse e UBS, presso cui la Segreteria di Stato aveva diverse posizioni aperte, ma non con lo I.O.R..

Queste trattative sfociavano in due distinte e parallele operazioni di concessione di un cd. credito *lombard*, cioè a fronte di un pegno su titoli, da parte di Credit Suisse AG, con sede a Lugano, con cui Enrico Crasso aveva un contratto di *introducer* con specifici compensi, e con BSI.

Infatti, stante la indisponibilità, come si vedrà, di UBS nel proseguire con l'operazione, già anticipata alla Segreteria di Stato il 12 luglio, Crasso proponeva l'apertura di una relazione presso la BSI, che sarà poi gestita dalla dott.ssa Giuseppina Belometti e seguita direttamente dallo stesso Crasso. Tale relazione servirà in particolare per il trasferimento dei fondi da UBS che saranno impiegati per la sottoscrizione di una parte delle quote del Fondo Athena e per la stipula del contratto di *credit lombard*.

Dopo gli opportuni contatti preliminari, si teneva presso la Segreteria di Stato un incontro in data **30 luglio 2013** alla presenza del dott. Crasso, della dott.ssa Belometti e del dott. Tirabassi In quel giorno, vengono sottoscritti tra la Segreteria di Stato (rappresentata da S.E. Becciu) e la BSI (rappresentata da Belometti) l'Atto generale di pegno e cessione e la Convenzione per *credit lombard*, la Classificazione della Segreteria di Stato quale cliente *Private* con Profilo di rischio Prudente, nonché la contestuale Autorizzazione a visionare e/o ricevere informazioni e documentazioni bancarie in relazione al rapporto appena aperto presso BSI concessa da S.E. Becciu a Crasso.

Vi è in atti anche il resoconto compilato dalla dott.ssa Belometti all'esito dell'incontro avuto presso la Segreteria di Stato il 30 luglio ai fini della *due diligence* interna, nel quale la stessa annota che "*Il cliente è stato introdotto da: Gestore di Relazione*" (cioè Crasso, n.d.r.) e che "*Il 30 luglio 2013 sono stata presso gli uffici della Santa Sede per fare la conoscenza dei Monsignori firmatari che apriranno la relazione presso di noi*". Nel documento *Know your Customer*, la dott.ssa Belometti annota altresì che: • il cliente "*vuole sottoscrivere un fondo esistente c/o CS legato alle Commodities*"; • "*I fondi erano depositati all'UBS da oltre 30 anni. ... omissis ...*". Al termine della propria analisi, il gestore conclude "*non vedo rischi reputazionali legati alla transazione*", mentre le strutture KYC Risk reputano necessario richiedere l'approvazione degli apicali, "*considerata la qualità/visibilità della controparte e i conseguenti rischi giuridici e reputazionali*".

Così come per BSI, anche la stipula del contratto di *credit lombard* con Credit Suisse AG è stata seguita direttamente dal dott. Crasso. **Chiaramente indicativa del diretto interesse del dott. Crasso** nella raccolta delle risorse della Segreteria di Stato necessarie

per la sottoscrizione del Fondo è l'e-mail del **9 agosto** (ore 4.32), inviata da Crasso a Mincione, che di seguito si riporta:

"*Mi ha più volte chiamato e scritto il Dr Tirabassi che vuole essere aggiornato circa l'impegno della Capofila e se è iniziata la due-diligence. Ovviamente l'ho tranquillizzato e immagino le stesse domande le fara' a Pietro* (Tantalo, n.d.r.) *oggi.*

Ora:

CS ha comunicato ufficialmente che ha approvato la linea di credito; Domani (a seconda di quello che gli direte tramite Pietro) parte il bonifico sulla altra banca che ha accordato l'altra linea di credito per arrivare alla cifra dei 160 Mio. Spero che gli darete le stesse informazioni tranquillizzanti, per non vanificare i miei due ultimi mesi di lavoro per costruire la liquidità.

Se le vostre risposte saranno vaghe (vi prego di scusare questo termine ma sono un po' preoccupato) perdo 120 Mil di asset.

Certo della vostra collaborazione aspetto fiducioso".

Attraverso la stipula dei contratti di *credit lombard* con Credit Suisse AG e con BSI, entrambi sottoscritti da S.E. Becciu, a fronte del prestito bancario pari a USD 200 milioni necessario per la sottoscrizione delle quote del fondo Athena e, poi, per investimenti che si riveleranno gravemente pregiudizievoli, la Segreteria di Stato impegnava le proprie ricchezze per un ammontare di circa USD 400 milioni, rendendo così illiquida una consistente parte dell'intero patrimonio.

Sta di fatto che il Promotore di giustizia non ha elevato in proposito alcuna contestazione; pertanto, il Tribunale non può utilmente procedere ad un esame analitico dei relativi contratti, né rileva in questa sede se essi si siano rivelati vantaggiosi o dannosi per la Segreteria di Stato, dovendosi anche in questo caso tenere distinta la colpa, sotto forma di imprudenza o di cattiva amministrazione, dal dolo richiesto per la sussistenza del delitto di peculato.

È invece necessario qui soffermarsi sulla posizione assunta in relazione alla richiesta di finanziamento da UBS, perché da essa emergono elementi utili per il giudizio di responsabilità degli imputati in ordine all'imputazione in esame.

Proprio dalla corrispondenza con UBS, e in particolare con il dott. Scotti, emerge infatti, da un lato, la piena consapevolezza da parte di tutti che si stesse realizzando una operazione estremamente rischiosa e incompatibile con l'atteggiamento sempre doverosamente 'prudente' tenuto dall'investitore e, dall'altro, la pervicacia nell'andare avanti e realizzare l'investimento nonostante tutto.

Il Dott. Scotti infatti, nel periodo **giugno-agosto 2013**, ha più volte manifestato all'Ufficio amministrativo i dubbi delle strutture della banca di appartenenza in merito all'investimento della Segreteria di Stato, fino ad arrivare, significativamente, a rinunciare ad una operazione che avrebbe portato a UBS indubbi vantaggi economici in termini di interessi e commissioni sul capitale investito, e a mettere a rischio l'intero consolidato e proficuo rapporto con la Segreteria di Stato. Al riguardo, si citano i resoconti interni redatti dal dott. Scotti in occasione dei contatti e delle riunioni[16].

Il **27 giugno 2013**, ad esempio, Scotti scrive: "*li ho resi attenti sul fatto che il lending implica dei grandi rischi di leva. Il profilo di rischio del portafoglio cambia completamente e il rischio di concentrazione è grande. [...] Non si sono preoccupati più di quel tanto. Seppur consci dei rischi sono convinti che l'importo dell'investimento (USD 80 Mio) verrà restituito interamente dopo 5 anni.*". Il *lending* cui fa riferimento il dott. Scotti è lo strumento del *credit lombard* con cui si voleva procedere (v. resoconto di Scotti del 17 maggio 2013).

Il **12 luglio 2013 il Dott. Scotti esprime anche un giudizio, molto critico, sulle caratteristiche del Fondo Athena Commodities** di cui si sarebbero dovute sottoscrivere le quote e lo fa, si badi, dopo aver acquisito l'ulteriore documentazione del fondo stesso che aveva richiesto a Tirabassi e che gli è stata trasmessa dal dott. Catizone. All'esito dell'esame di quanto ricevuto, infatti, Scotti scrive: "*Telefonata ore 20.30 al procuratore F.T.* ***Gli ho confermato la nostra volontà di non voler procedere con il credito lombard per l'acquisto del fondo Athena Commodities fund e che non siamo nemmeno pronti***

[16] Mons. Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 42. F. Tirabassi, ud. 20.05.2022, p. 193, ricorda che UBS valutò attentamente l'operazione prima di comunicare la sua non disponibilità, nella consapevolezza che questo avrebbe comportato l'interruzione del rapporto nel contesto del quale la Segreteria aveva accesso depositi per importi di circa € 130/140mln.

all'acquisto del fondo stesso anche senza credito lombard essenzialmente per il profilo di rischio troppo elevato per il fondo, per il leverage troppo importante e per un rischio reputazionale elevato".

A ben vedere, UBS conferma la propria decisione di non supportare l'operazione, nonostante Tirabassi prospetti come conseguenza la possibilità di impiegare i fondi all'epoca esistenti presso UBS, trasferendoli ad altro istituto di credito, motivata dalla intenzione di proseguire con l'investimento. Il **23 luglio 2013** Scotti infatti appunta: "*Telefonata odierna ore 10.15 a F.T. [...] Mi conferma che sono determinati nel portare avanti l'operazione e mi dice che, malgrado i nostri ottimi rapporti, non si può escludere una perdita di fondi pari al credito richiesto*".

Il **6 agosto 2013** si tiene un'ultima riunione presso la Segreteria di Stato, nella quale viene sancita la indisponibilità di UBS nel realizzare l'operazione richiesta: "*Il colloquio è iniziato in un modo piuttosto teso in quanto il nostro partner contrattuale avreb*[b]*e voluto chiudere tutte le relazioni a loro intestate (ODSP). In effetti dopo aver illustrato le nostre ragioni e dopo aver chiaramente indicato che commercialmente sarebbe stato più facile per noi rispondere positivamente piuttosto che rispondere in modo negativo, l'ambiente si è decisamente ammorbidito. Il colloquio si è protratto per parecchio tempo ed alla fine il mio interlocutore (mons. A.P.) mi ha ringraziato per nostro approccio che è stato improntato alla trasparenza e alla chiarezza. "Un no chiaro è vale molto di più di un si con tanti dubbi*". [...] *Il mandato sarà revocato e gli asset liquidati*" (appunta Scotti).

Quello stesso giorno Tirabassi redige un appunto, che sostanzialmente conferma il contenuto dei resoconti di Scotti, le cui motivazioni sono così riassunte dal minutante: "*riguardano un insieme di fattori che, a parere della Direzione Generale di quell'Istituto, rendono l'operazione non in linea con il profilo dell'investitore, con un rischio reputazionale per entrambe le parti. A loro giudizio, inoltre, si concentra eccessivamente in un unico Paese e in una singola operazione una parte di risorse finanziarie troppo importanti rispetto alla presunta totalità del patrimonio amministrato. Il settore di riferimento presenta problemi relativi all'inquinamento ambientale, alle contese circa gli approvvigionamenti, al consistente giro di interessi economici che potrebbero, in caso si*

verificasse un incidente internazionale, danneggiare l'immagine dei partecipanti all'investimento".

Il Dott. Tirabassi commentava il rifiuto da parte di UBS nei seguenti termini: *"Come tutti gli investimenti presenta un grado di rischio che va opportunamente valutato, per questo motivo ci si è affidati ad un* advisor *qualificato (CapInvest), segnalatoci alcuni mesi fa dal Credit Suisse di Londra, tramite il Dott. Crasso, consulente da lungo tempo di quest'Ufficio,* e [ad] expertise *di Società americane indipendenti, come lo studio Nardello, che ha attestato l'affidabilità del Paese e della Società proponente l'investimento*[17].

L'appunto di Tirabassi - del quale, come in altre occasioni, non risulta una formale trasmissione ai Superiori, ai quali tuttavia erano ben note *ab initio* tanto la rilevanza dell'investimento, quanto le gravi criticità già emerse - dimostra la piena consapevolezza dei problemi connessi all'operazione Falcon Oil:

"I punti critici possono essere così riassunti:

***Il primo è il rischio Paese:** l'Angola, o meglio della tenuta del sistema di legislatura vigente per i prossimi 20 anni. La vicinanza del Sig. Mosquito, proprietario della Falcon Oil (Società che ha proposto l'operazione), alle autorità del governo angolano, con i contenziosi aperti presso le autorità del tribunale internazionale dei diritti dell'uomo, rappresentano un potenziale pericolo*[18].

***Il secondo rischio** è il settore merceologico di riferimento: il petrolio, con le possibili implicazioni a livello ambientale **(la discriminante è l'utilizzo ed il fine per cui si impiega ogni risorsa e i proventi da essa derivanti)**. L'investimento riguarda l'estrazione e la distribuzione delle risorse naturali, individuate nel Blocco 15/06 offshore in Angola, partecipato da ENI come intestataria del 30% delle quote del consorzio e* lead-manager

[17] Il riferimento del dott. Tirabassi è al "*Report to Capital Investment Office. RE: Antonio Mbakassi aka Antonio Mosquito and Falcon Oil Holding Angola S.A.*" dello studio legale Nardello & Co. datato 14 febbraio 2013. A differenza di quanto affermato dal dott. Tirabassi nella propria minuta, il report metteva in luce diverse criticità in capo a Falcon Oil e allo stesso dott. Mosquito, su cui si tornerà *infra*.

[18] Tale circostanza era stata evidenziata pure nel "*Report to Capital Investment Office. RE: Antonio Mbakassi aka Antonio Mosquito and Falcon Oil Holding Angola S.A.*" dello Studio legale Nardello & Co. 2013, già citato.

per tutte le relative attività. La presenza di ENI e di altre multinazionali garantisce l'organizzazione del lavoro secondo elevati standard *di qualità e di garanzia per il suo buon esito.*

Il terzo rischio è la concentrazione, in un'unica operazione, di importanti risorse finanziarie del patrimonio affidato alla Segreteria di Stato. Si tratta, infatti, di investire circa il 20% delle risorse patrimoniali accantonate nel tempo come capitale di riserva, *non destinato al mantenimento della gestione corrente degli uffici. L'operazione strutturata nel medio – lungo termine dovrebbe consentire un aumento delle risorse patrimoniali, non fine a se stesso, ripianando, in primo luogo, il finanziamento che sarà sottoscritto nel termine di cinque – sette anni (sul quale ci si attende un interesse netto medio annuo del 2,5 - 3%) e, in secondo luogo, un ritorno costante nel lungo periodo, circa 20 anni, del 15-25% netto medio annuo sul capitale investito (a seconda del regime fiscale a cui verranno sottoposti gli utili). Parametri che rendono* ***verosimilmente*** *conveniente la menzionata operazione.*

Il quarto rischio è reputazionale*. A tale riguardo, al fine di mantenere la necessaria riservatezza circa l'operazione in parola, si è scelto di far sottoscrivere, per nostro conto, le quote del Fondo Athena Commodities dal Credit Suisse che figurerà quale titolare dell'investimento. Tale forma di sottoscrizione tutela la Segreteria di Stato dall'apparire come detentrice delle quote del Fondo e la pone al riguardo di eventuali indiscrezioni o scandali. Al riguardo, si è chiesto all'avv.to Tantalo di voler fornire, con urgenza, uno* statement *attestante le modalità di funzionamento e di garanzia di tale procedura di sottoscrizione secondo le leggi lussemburghesi e se tutela in maniera adeguata la Santa Sede* (scripta manent ...).

Il quinto rischio è relativo alla gestione dell'Athena Commodities Fund*. Il Fondo, appositamente costituito per gestire l'operazione in parola,* ***ha ampi margini di discrezionalità (può decidere di investire le proprie risorse dove e come ritiene opportuno).*** *Per questo motivo si ritiene necessario inserire nel* board *una società o una persona di fiducia della Segreteria di Stato che possa controllare direttamente gli investimenti effettuati, in aggiunta agli organi di controllo già previsti*".

Nonostante i rischi rilevati, tuttavia, il dott. Tirabassi concludeva la propria minuta nel senso che: "*Tutto ben considerato, a sommesso parere di quest'Ufficio, l'operazione proposta da Falcon Oil presenta un buon margine di redditività, con il coinvolgimento di partner importanti e solidi a livello internazionale, fornendo la concreta possibilità di creare un ottimo ritorno economico per la Santa Sede*".

Sta di fatto che, gli ufficiali della Segreteria di Stato concludono per l'opportunità di procedere con l'operazione e la conseguente necessità di trasferire circa USD 110 milioni da UBS a BSI.

§ 7. La sottoscrizione del Fondo Athena

Nei mesi successivi, **a partire da ottobre 2013**, la Segreteria di Stato procedeva alla sottoscrizione del Comparto Commodities attingendo interamente ai finanziamenti concessi con i contratti di *credit lombard*.

In realtà, è bene sottolinearlo fin d'ora, i contratti erano firmati non dalla Segreteria di Stato ma, quali fiduciarie, dalle banche, BSI e Credit Suisse tramite i rispettivi *nominee*, Citco Global Custody N.V. (nel prosieguo, "Citco") e Credit Suisse London Nominee Ltd. (nel prosieguo, "Credit Suisse London Nominee").

Anche, e soprattutto, questa serie di eventi deve essere ricostruita in modo dettagliato, avendo cura di notare le comunicazioni di Raffaele Mincione o dei suoi collaboratori che precedono o seguono le diverse tranches di versamento di somme (ingenti) da parte della Segreteria di Stato **alternando ciclicamente manifestazioni di grande entusiasmo e di ottime prospettive per lo sviluppo del progetto Falcon Oil[19], con l'evidenziazione delle criticità sull'investimento che erano man mano emerse.**

A parte il *report* dello Studio Nardello, per cui vedi *infra*, **il 18 giugno 2013**, l'avv. Tantalo, legale incaricato da CapInvest, riportava a Tirabassi e a Crasso che la Falcon Oil avrebbe potuto essere da lì a poco soggetta ad esproprio da parte dell'ENI che intendeva

[19] F. Tirabassi, ud. 20.05.2022, p. 127.

rientrare di un ingente debito contratto dalla società angolana. Il Dott. Tirabassi riportava nella minuta relativa alla riunione del 18 giugno 2013 che l'Avv. Tantalo aveva affermato che: "*...la soc. Sonangol ha manifestato precisa volontà di rilevare la quota detenuta da Falcon Oil nel Consorzio 15-06, nella imminente prospettiva che tale quota sia sottoposta a "esproprio" in conseguenza del mancato pagamento del debito, gravante su tale società, nei confronti di ENI. Per quanto ci è dato sapere e comprendere, ciò avverrebbe, a prescindere da ogni considerazione circa l'interesse economico e industriale di Sonangol che non ci compete, in conseguenza del fatto che la prospettata operazione di investimento tramite il fondo Athena non ha trovato ancora esecuzione e che l'ENI che, come noto, sino a oggi ha sospeso l'avvio di azioni esecutive nei confronti di Falcon Oil finalizzate all'escussione del proprio credito, ha urgente esigenza di assumere una decisione definitiva e di procedere, se del caso, a tale escussione. Ciò premesso, riteniamo che la prospettata operazione possa ancora avere possibilità di essere realizzata, ma, a tal fine,* ***è indispensabile un autorevole, quanto urgentissimo, intervento su Sonangol*** *affinché tale società desista nel suo intento di rilevare la quota detenuta da Falcon Oil nel suddetto Consorzio e renda cosi possibile la stipula degli accordi, come discussi, relativi alla operazione in questione*".

Anzi Tirabassi concludeva: "***Tutto ben considerato, qualora si reputasse di andare avanti con il tentativo di concludere l'investimento Falcon Oil, fatta salva la due diligence del caso, bisognerà procedere con l'immediata sottoscrizione della side-letter che l'avvocato Tantalo ci farà pervenire in originale ed attendere l'accettazione di SONANGOL ed Eni, altrimenti occorrerà far cadere, con qualche rammarico l'operazione in parola***".

Seguiva invece una comunicazione di Athena Capital del **13 settembre 2013** al Sostituto S.E. Becciu, nella quale la prima rappresentava che: • i *feedback* dei consulenti erano "*positivi*"; • "*il potenziale del blocco appare essere perfino maggiore di quanto inizialmente anticipato*"; • la finalizzazione del c.d. *security package* sarebbe stata possibile solo in contemporanea con il finanziamento; • la credibilità del fondo rischiava di essere minata e che un eventuale ulteriore ritardo nella raccolta del capitale avrebbe

potuto determinare la perdita per il fondo di una opportunità di investimento molto valida e unica. Si suggeriva pertanto che l'impegno della Segreteria di Stato fosse portato avanti per intero ("*it is now necessary that your commitment is drawn in full*").

A tale comunicazione ne seguiva un'altra del **18 settembre 2013**, direttamente per S.E. Becciu, a firma di Raffaele Mincione, che rafforzava il suggerimento di pochi giorni prima di sottoscrizione del Fondo, giustificata dalla necessità di "*mostrare evidenza della disponibilità di risorse finanziarie adeguate*". Nella lettera Mincione richiamava argomentazioni che saranno in parte smentite nelle comunicazioni seguenti (successive, non a caso, alla sottoscrizione di ulteriori USD 100 milioni da parte della Segreteria di Stato). Nella lettera in questione, infatti, Raffaele Mincione evidenziava: • il fatto che - e questa sarà una delle circostanze contraddette da successive comunicazioni - "*Tenuto conto della serietà della fonte (Eni Angola Spa) abbiamo ritenuto non più necessario sottoporre a due-diligence il business plan, in quanto nessuna altra istituzione finanziaria poteva assicurarci il livello di attendibilità e serietà della capofila del consorzio. Inoltre, nonostante l'elevato livello dei costi che avremmo dovuto far sostenere al fondo, non avremmo aggiunto valore ai dati stessi*"; • che "*Non riteniamo strettamente necessario procedere ad assicurare il rischio paese*"; • che "*il pegno delle azioni della Falcon Oil nel blocco (ed i connessi diritti di estrazione pooling rights e lifting rights) hanno valore adeguato*"; • che non si ritiene necessario procedere con l'assicurazione del rischio industriale; • che "*le risorse e le nuove scoperte di giacimenti nel blocco in questione rendono ancor più interessante l'operazione finanziaria in questione*"; • l'assenza di rischi reputazionali, confermata dal consulente Nardello. A tale ultimo riguardo, per la verità, merita di essere segnalato come la *due diligence* condotta da Nardello & Co avesse piuttosto evidenziato, tra le tante informazioni acquisite da varie fonti, anche che "*dalla nostra revisione della stampa e dei media archiviate abbiamo individuato alcune critiche in relazione a Mosquito. Queste includono le sue connessioni politiche ad alti livelli; riferimenti allo stesso in un documento depositato presso la Corte Internazionale Penale (CPI); una segnalazione di attività sospetta negli Stati Uniti; e accuse di appropriazione indebita*".

È su queste basi che il **24 settembre 2013** Fabrizio Tirabassi redigeva un appunto interno nel quale relazionava i passi e gli obiettivi raggiunti da CAPITAL INVESTMENT (in riferimento alla proposta avanzata da FALCON OIL) e, segnatamente, poneva in evidenza tutte le valutazioni positive in merito alla fattibilità del progetto. Peraltro, l'Appunto di Tirabassi, nel riprendere la lettera di Mincione, contiene varie affermazioni non vere (vedi *infra*); fa inoltre riferimento "*alla positiva verifica della disponibilità di un altro partner internazionale di adeguate dimensioni ed importanza*" che doveva sottoscrivere il 50% del Fondo (mentre ENI era il partner industriale).

Insomma, da parte di Mincione (e, a seguire, di Tirabassi) vi era il maldestro tentativo di far apparire - nonostante le obiettive evidenze di segno contrario - l'assenza di qualsivoglia rischio (né reputazionale, né Paese, né industriale), tanto meno tale che valesse la pena di essere assicurato; nessuna necessità di svolgere una *due diligence* in relazione al *business plan*; capacità del pegno sulle azioni della Falcon Oil di fornire idonee garanzie; necessità, infine, di procedere alla sottoscrizione integrale del Fondo per non perdere un investimento estremamente vantaggioso e promettente[20].

È da notare anche che dalla citata lettera di Mincione a S.E. Becciu, come pure da tutta la corrispondenza e gli incontri di cui si è detto e di cui si dirà, emerge la piena consapevolezza da parte di Mincione dell'identità del suo investitore e delle sue esigenze di investimento: non si tratta - come si è sostenuto nel corso del dibattimento - di mere comunicazioni di "cortesia"; le comunicazioni trasmesse da Mincione e dai suoi collaboratori erano volte al coordinamento con l'investitore; alla ricezione di precise istruzioni; a dare evidenza di come il gestore del Fondo si stava adoperando per tutelare "*l'esclusivo interesse*" di chi doveva finanziare la società FALCON OIL.

Il **27 settembre 2013**, Raffaele Mincione scriveva direttamente a S.E. Becciu per ringraziare della fiducia e per ribadire che:

[20] F. Tirabassi, ud. 20.05.2022, p. 124; E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 32, hanno confermato la valutazione estremamente positiva inizialmente data da Mincione rispetto all'operazione.

- *"Sarà nostra cura provvedere a vigilare l'attenta e puntuale esecuzione delle Vostre istruzioni a noi impartite in relazione al Progetto unitamente ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati;*
- *Vi garantiamo che prima di acconsentire al finanziamento provvederemo non solo al conferimento di un incarico formale ad uno o, eventualmente, allorché ritenuto necessario, più studi legali di riconosciuta fama internazionale con competenze sia di diritto locale che di diritto internazionale, ma soprattutto alla verifica dell'effettivo valore di tutti gli attivi che il prenditore del finanziamento concederà in garanzia;*
- *Provvederemo alla continua analisi del piano industriale relativo al Progetto e alla verifica della valorizzazione, a prezzi di mercato attuali e debitamente stimati per quello che riguarda i prezzi futuri, dei diritti di estrazione relativi agli altri pozzi, elencati nella consistenza patrimoniale dalla società prenditrice del finanziamento."* (alleg. 17 Relazione PWC per Difesa Mincione).

Insomma, tutto sembra procedere secondo i programmi.

Viene francamente da domandarsi a cosa servissero tante rassicurazioni e quali implausibili criteri si siano seguiti nel gestire questo affare se è vero, come è vero, che la prima erogazione della liquidità in favore del fondo avveniva senza che in realtà si fossero verificate le condizioni previste.

Ebbene, è nel contesto dianzi descritto che S.E. Becciu sottoscrive dunque la II e la III *tranche* delle quote di Athena Commodities Fund (oltre alla prima di USD 500.000 già versata il precedente 30 giugno), per un totale di USD 100 milioni, rispettivamente il **4 ottobre 2013** e il **9 ottobre 2013**, tramite Citco e Credit Suisse London Nominee.

A questo proposito si deve rilevare anche che la necessità di sottoscrivere il Fondo, contro gli impegni iniziali, affermata da ATHENA Capital[21] e poi rafforzata da Mincione, non

[21] Cfr. "*la credibilità del fondo rischiava di essere minata e che un eventuale ulteriore ritardo nella raccolta del capitale avrebbe potuto determinare la perdita per il fondo di una opportunità di investimento molto valida e unica. Si suggeriva pertanto che l'impegno della Segreteria di Stato fosse portato avanti per intero ("it is now necessary that your commitment is drawn in full"*, nella nota del 13.9.2013 prima citata.

trova in atti (né viene indicata neanche nella C.T. di PWC) una conferma oggettiva. Sul punto Raffaele Mincione ha fornito nel suo interrogatorio dibattimentale una spiegazione che appare solo parzialmente convincente a fronte, si ripete, dell'impegno iniziale che il versamento da parte della Segreteria di Stato doveva seguire l'inizio dell'operazione, e non precederlo[22]:

P.G. Prof. Zannotti: *e cioè, se ancora non è chiaro se l'operazione con FALCON OIL in Angola andrà o non andrà in porto...*

MINCIONE Raffaele: *sì...*

P.G. Prof. Zannotti: *che motivo c'è di fare questo versamento...*

MINCIONE Raffaele: *gliel'ho appena...*

P.G. Prof. Zannotti: *quando di altri investimenti non se ne parla ancora, mi sembra di capire.*

MINCIONE Raffaele: *sì, sì, sì, allora, gliel'ho appena detto, per quanto posso essere bravo e competente, come faccio io con gli altri, vedere denaro dare cammello, quindi se io devo andare a parlare per bloccare cento milioni che doveva fare Mosquito al consorzio e se l'ENI continuava a cercare di escutere quei 100 milioni e passa per conto, noi dovevamo dire noi i soldi ce li abbiamo stiamo per subentrare, stiamo per finanziare.*

P.G. Prof. Zannotti: *quindi diciamo che è stato un versamento a conferma della serietà degli intenti...*

MINCIONE Raffaele: *corretto.*

Il **13 novembre 2013** (ossia dopo il versamento dei primi USD 100 milioni della Segreteria di Stato), CapInvest formula seri dubbi sull'operazione Falcon Oil. Si sostiene ad esempio che una *due diligence* finanziaria, legale e fiscale - resa impossibile dal mancato versamento da parte di Falcon Oil della sua quota a titolo di costi iniziali (come

[22] È da notare che già in data 8 ottobre 2013 Athena Capital inviava una lettera al dott. Tirabassi per informarlo che verosimilmente l'investimento non si sarebbe realizzato nel termine previsto di 120 giorni e che, pertanto, riteneva opportuno implementare una strategia di gestione di breve periodo della liquidità al fine di approfittare delle disponibilità sul mercato. Una lettera dal medesimo contenuto veniva altresì trasmessa al Card. Becciu l'11 novembre 2013. Tre giorni dopo, il 14 novembre 2013, il dott. Catizone confermava al Card. Becciu che il Comparto Commodities stava costituendo un portafoglio di titoli di debito bancari e societari in USD a breve termine.

se il mancato versamento di USD 500.000 valesse a giustificare la perdita di un affare così brillantemente rappresentato appena poche settimane prima) - è il solo lavoro "*che ci possa permettere di verificare, approfondire e validare le ipotesi ed i risultati del Business Plan*".

È di tutta evidenza la contraddizione con la comunicazione precedente secondo cui "*abbiamo ritenuto non più necessario sottoporre a due-diligence il business plan*".

E ancora, si riporta che "*ci si è adoperati per aprire dei canali informativi ulteriori ed indipendenti al fine di verificare lo scenario economico e 'politico' in loco*".

Anche qui è evidente la contraddizione con quanto poco prima scritto "*dell'assenza dei così detti reputational risk*" attestata dal consulente Nardello e sul fatto che "*Non riteniamo strettamente necessario procedere ad assicurare il rischio paese*", né tanto meno "*il rischio industriale*".

Ed infine, si riferisce che "*Falcon Oil continua ad essere in una situazione di default*" che "*ammonterebbe ad oltre 100 milioni di dollari*",

Terza grave contraddizione, dal momento che si era attribuito alle azioni della Falcon Oil date in pegno il valore di una importante garanzia in caso di fallimento dell'iniziativa.

Questa nota di CapInvest è diretta 'RISERVATA PERSONALE' a S.E. Becciu e la sua rilevanza è di tutta evidenza: dimostra la sostanziale inattendibilità, a dir poco, delle note di Mincione e dei suoi collaboratori che avevano determinato il versamento di 100 milioni di dollari. Circostanza, quella dianzi valorizzata, di una evidenza tale da implicare la necessaria consapevolezza di S.E. Becciu e comunque da imporre l'immediato **blocco di ogni ulteriore versamento.**

Né i segnali di allarme si esauriscono qui.

WRM CapInvest acquisiva anche un ANGOLA-Risk survey, datato 1° ottobre 2013 e inviato alla Segreteria di Stato: 20 pagine niente affatto rassicuranti sul rischio paese (alleg. 22 C.T. PWC).

Dalla Relazione della Consulenza di PWC risulta pure una e-mail del **3 dicembre 2013**, inviata dal dott. Cerqua a Tirabassi, che evidenziava i dubbi espressi in via confidenziale da Sonangol, sulla capacità di Falcon Oil di raccogliere il saldo degli importi richiesti. Il

dott. Cerqua, inoltre, ribadiva a Tirabassi la necessità di conoscere a pieno la struttura d'investimento: "*Noi dobbiamo farci garanti delle vostre istanze ed essere certi che il dominus voglia davvero invitarci a casa propria ma che permetta pure che tutte le garanzie da voi richieste siano riconosciute*".

In data **10 dicembre 2013** veniva inviata all'attenzione della Segreteria di Stato una importante e articolata nota emessa da WRM CapInvest, con cui si definivano gli step e le questioni da affrontare in merito all'affare Falcon Oil. Si riporta qui la nota (Alleg. 21 C.T. di PWC), che è divisa in due parti e che pone le premesse per ulteriori versamenti di denaro da parte della Segreteria di Stato:

Questioni aperte e soluzioni da adottare (1)

- *Nel corso del mese di novembre e più recentemente all'inizio di dicembre, una serie di incontri sono stati effettuati sia a Roma sia a Londra al fine di poter definire i prossimi passi della transazione;*
- *Tutti i principali attori della transazione sono stati in vario modo sensibilizzati alla necessità di trovare una soluzione al più presto;*
- *In particolare è stata ribadita la necessità assoluta di firmare una lettera che sancisca il pagamento di 500.000$ al fine di iniziare la Due Diligence sia finanziaria che legale dell'operazione;*
- *Tale lettera è al vaglio dell'investitore. Si è ribadito come la firma di questa lettera sia prodromica al perseguimento dell'opportunità di investimento ma anche ad un ulteriore impegno economico da parte dell'investitore;*
- *Alcune ulteriori scoperte di petrolio sono avvenute nel contesto del blocco petrolifero 15/06. È stata fatta richiesta diretta alla Falcon Oil di adoperarsi al fine di ottenere tali dati direttamente da Sonangol. Si perseguirà indipendentemente la richiesta di dati presso l'operatore del blocco (ENI Spa);*
- *Alla firma della fee letter da parte di Falcon, dovrebbe seguire un ulteriore investimento nel fondo Athena Commodities al fine di aggiungere altre*

disponibilità finanziarie che diano ulteriore credibilità all'operazione. Il Fondo persegue strategie di investimento volte alla conservazione del capitale;

- *Tale ulteriore investimento potrebbe essere di 60M$ prima della fine dell'anno 2013 e 40M$ entro febbraio 2014;*

Questioni aperte e soluzioni da adottare (2)

- *Questo ulteriore impegno, permetterà al fondo di reiterare con forza e credibilità presso tutti I membri del consorzio la sua capacità di realizzare il piano di investimento ovvero di poter finanziare l'insieme delle spese in Capex, Opex e Spese Amministrative dovute da Falcon Oil nel contesto del Blocco 15/06 offshore Angola;*
- *Allorché il Fondo potrà vantare fondi addizionali, si inizierà un ulteriore e sistematico lavoro per avvicinare nuovamente il consorzio, ed in particolare il partner locale, per dimostrare credibilità e passare al prossimo stadio della transazione consistente nella finalizzazione dell'intero finanziamento dell'intero blocco;*
- *A tale proposito, anche confortati dai nuovi dati e dai risultati della DD, abbiamo individuato dei finanziatori che riteniamo già estremamente interessati ad entrare in una forma di partnership nel contesto del blocco 15/06 in una logica di allineamento di interessi;*
- *Tali entità si annoverano tra le più importanti istituzioni internazionali che hanno sia competenze settoriali rilevanti sia solidità finanziaria rilevante;*
- *Informazioni provenienti da Falcon ed indirettamente dal Consorzio sembrano confermare che la produzione di petrolio avverrà secondo la tempistica prevista ovvero nel primo semestre 2014;*
- *Una volta la produzione petrolifera attiva, la valorizzazione delle riserve e delle quantità future prodotte costituiranno una fonte di garanzia importantissima per l'investitore. L'esistenza di garanzie sulle azioni della*

società Falcon, i lifting right e i pooling right sono fondamentali per accedere a tali garanzie.

È fin troppo chiaro che a meno di un mese dalla comunicazione piena di dubbi e di problemi del 13 novembre e ad appena una settimana dalla e-mail di Cerqua a Tirabassi, Mincione e i suoi prospettano alla Segreteria di Stato un quadro completamente diverso, molto più promettente ed allettante che sfocia nella richiesta del versamento di altri 100 milioni di dollari USA.

Si deve però notare che il versamento è pur sempre condizionato alla firma da parte di Falcon Oil di "*una lettera che sancisca il pagamento di 500.000$ al fine di iniziare la Due Diligence sia finanziaria che legale dell'operazione*" e che WRM CapInvest ha "*ribadito la necessità assoluta di firmare*" *e che "la firma di questa lettera sia prodromica al perseguimento dell'opportunità di investimento ma anche ad un ulteriore impegno economico da parte dell'investitore*".

Anche in questo caso, tuttavia, si replica il già censurato approccio dei publici ufficiali della Segreteria di Stato, *in primis* il Sostituto, che - pur a fronte di un quadro sempre più complicato e incerto - disponevano i versamenti sollecitati da Mincione nonostante nessuna delle attività ad essi prodromiche sia risultata in realtà eseguita.

Un ruolo fondamentale è svolto da Enrico Crasso.

La comunione di intenti tra Crasso e Mincione e lo spendersi del primo nell'interesse (anche) del secondo - e in danno della Segreteria di Stato - sono dimostrati con assoluta certezza da uno scambio di messaggi *whatsapp* datato **11 dicembre 2013, cioè il giorno dopo la nota soprariportata**: **Mincione, appreso che Crasso ha ottenuto l'assenso dal Sostituto S.E. Becciu alla ulteriore sottoscrizione delle ultime *tranches* del Fondo Athena Commodities ("*Finito ora con Sost! Ok 60 entro Dic 40 entro Feb*"), commenta la notizia: "*Enrico sei un fenomeno incredibile. Bravo davvero*".**

Ed in effetti, di lì a poco - venendo meno al doveroso rispetto delle regole volte a mantenere gli investimenti della Santa Sede entro i canoni di necessaria prudenza e conservazione, tanto più in ragione delle plurime anomalie già emerse e della totale

assenza delle condizioni pattuite come prodromiche rispetto ai versamenti - **la Segreteria di Stato sottoscriverà esattamente nei tempi indicati altri 100 milioni di dollari.**

Il primo versamento è di 60 milioni divisi, come al solito, fra BSI (in data 19 dicembre 2013) e Credit Suisse (in data 3 gennaio 2014).

Il versamento finale è preceduto da ultimo passaggio che segue lo schema ormai consueto: richiesta di CapInvest (in data 29 gennaio 2014) cui la Segreteria di Stato aderisce immediatamente.

È sufficiente riportare l'Appunto di Fabrizio Tirabassi in data 5 febbraio 2014:

PROGETTO *FALCON OIL*

Oggetto: Aggiornamento

Minutante: Tirabassi

Capo Uff.: _____

Dal Vaticano, 5 febbraio 2014

Il dott. Cerqua, *Managing Director* della Società *CapInvest*, con Lettera del 29 gennaio scorso, informa circa la situazione del progetto *Falcon Oil*.

La Società *CapInvest*, facendo seguito all'incontro tenutosi a Roma presso la Segreteria di Stato, alla presenza tra gli altri del dott. Meer quale rappresentante della *Falcon Oil*, informa che hanno proceduto alla firma, in data 12 dicembre 2013, della lettera con cui la menzionata Società si è impegnata a versare su un conto la somma pattuita di USD 500.000,00 per eseguire la *due diligence* legale e finanziaria.

Dopo la firma, sono stati incaricati due studi legali londinesi: *Howard Kennedy FSI* e *Clifford Chanche* al fine di stendere i contratti che regolassero il funzionamento del conto, fase che è durata qualche settimana in quanto entrambi gli studi hanno dovuto completare un'analisi sull'identità dei beneficiari economici della Falcon ed effettuare le necessarie verifiche in relazione a norme di riciclaggio.

Lo scorso 27 gennaio è stata approvata la documentazione necessaria, pertanto, *CapInvest* è ottimista sull'ottenimento dei fondi da parte di *Falcon* per procedere all'inizio della *due diligence* e di ottenere un incontro in loco con il *management* di *Sonangol*, per avere notizie aggiornate circa i dati relativi alle nuove scoperte.
La Società è inoltre molto confidente di poter trovare uno due importanti partner finanziari che possano investire nell'operazione.

Avvicinandosi sempre più il momento dell'estrazione, l'operazione in questione diventa sempre più appetibile dal punto di vista finanziario e della sua sostenibilità. La Segreteria di Stato dovrebbe, a richiesta del Fondo *Athena Commodities*, completare la sottoscrizione versando l'ultima tranche di 40 milioni di USD. Dopo questa ulteriore *tranche*, il finanziamento complessivo versato ammonterà a USD 200 milioni di USD.

Risultava quindi evidente a chiunque non avesse preordinatamente voluto ignorarlo che non era **ancora iniziata la *due diligence* necessaria per poter andare avanti nell'operazione e che anzi Falcon Oil non AVEVA versato neanche un dollaro (ma su questo "*CapInvest è ottimista*"); che non ci ERANO notizie aggiornate sui dati relativi alle (asserite) nuove scoperte; "*che la Società è molto confidente di poter trovare uno due importanti partner finanziari*", che per la verità poche settimane prima, il 10 dicembre, sembravano già acquisiti. Incredibile la conclusione formulata da Tirabassi sulla base della lettera di Cerqua: "Avvicinandosi sempre più il momento dell'estrazione, l'operazione in questione diventa sempre più appetibile dal punto di vista finanziario e della sua sostenibilità**".
Il risultato è però quello sollecitato da Raffaele Mincione e proditoriamente assicurato dai pubblici ufficiali della Segreteria di Stato, che versa gli ultimi 40 milioni di dollari, in due rate da 20 milioni, in data 26 e 28 febbraio 2014.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle varie sottoscrizioni eseguite nel tempo, per il tramite di Credit Suisse e Citco e fino alla concorrenza della somma finale di USD 200,5 milioni.

Data	Importo (USD)	Importo (EUR)	EUR/USD*	Banca
30/06/2013	500.000,00	382.263,00	1,3080	Credit Suisse
04/10/2013	50.000.000,00	36.783.638,64	1,3593	BSI
09/10/2013	50.000.000,00	36.995.930,45	1,3515	Credit Suisse
19/12/2013	30.000.000,00	21.950.684,13	1,3667	BSI
03/01/2014	30.000.000,00	22.003.813,99	1,3634	Credit Suisse
26/02/2014	20.000.000,00	14.570.887,37	1,3726	Credit Suisse
28/02/2014	20.000.000,00	14.479.113,88	1,3813	BSI
TOTALE	**200.500.000,00**	**147.166.331,45**		
**Tassi di cambio storici BCE*				

Quanto poco valessero le assicurazioni di Mincione e le prospettive illustrate con la lettera di Cerqua del 29 gennaio 2014 è dimostrato dal fatto che **in data 30 maggio 2014**, dopo varia altra corrispondenza anche con la società di Mosquito, la Segreteria di Stato, come si desume dalla minuta redatta dal dott. Tirabassi, chiudeva la vicenda Falcon Oil a causa della **modifica di alcune condizioni sostanziali nella proposta iniziale che rendevano l'investimento più rischioso e meno redditizio,** come rilevato da Massimo Catizone, CEO di Athena Capital, con una e-mail di due giorni prima, **28 maggio**.

A differenza di quanto inizialmente prospettato, infatti, "*ora, il finanziamento dovrebbe andare a coprire l'esposizione bancaria di Falcon Oil e il ripianamento dei debiti infragruppo (quelli cioè verso il Sig. Mosquito stesso) e non a finanziare direttamente Falcon, solo e limitatamente alle spese di Capex e Opex nel Blocco 15/06*". Ne conseguiva che: "*Il finanziamento richiesto* [da Falcon Oil] *non è assistito da garanzie equiparabili a quelle previste dalla struttura iniziale ponendolo in posizione di subordinazione rispetto ad una serie di altri creditori (Sonangol e gli altri partecipanti al blocco oltre allo Stato per la relativa tassazione). Il prestito erogato sarà rimborsato solo e nella misura in cui gli altri creditori saranno soddisfatti.* [...] *In caso di mancato pagamento o di fallimento del debitore non ci sarebbero altri beni su cu potersi rivalere*".

Tirabassi aggiungeva che "*d'accordo con Athena Capital e gli altri consulenti sentiti al riguardo* (non si specifica quali siano, sicuramente Crasso n.d.r.), ... *omissis* ... *si propone, s.m.i., di comunicare a Falcon Oil che gli accordi con il Fondo Athena Capital non potranno essere perfezionati, non avendo più i requisiti strutturali e le garanzie promesse inizialmente*".

In calce alla minuta, il Card. Becciu inseriva la seguente *mens*: "*Venute meno le certezze e le convenienze iniziali si può chiudere qui la trattativa. Mi spiace per la perdita di tempo e le energie* [...]".

§ 8. L'abbandono della prospettiva dell'investimento nella Falcon Oil e il passaggio dal Comparto Commodities al Comparto GOF

Pochi giorni dopo, **il 6 giugno 2014**, il Card. Becciu inviava una lettera al dott. Mosquito con cui comunicava l'intenzione della Segreteria di Stato di rinunciare a partecipare all'investimento in Angola.

La chiusura definitiva delle trattative si verificava, tuttavia, nel corso di una successiva riunione tenutasi il **10 luglio 2014**.

Secondo quanto riportato nella relativa minuta del dott. Tirabassi, a tale riunione avrebbero partecipato: Mons. Perlasca, lo stesso dott. Tirabassi, il dott. Mosquito con il figlio ed alcuni collaboratori, il dott. Mincione, il dott. Cerqua (in rappresentanza di CapInvest), il dott. Catizone (per conto di Athena Capital), nonché il dott. Crasso. Al termine della riunione, i partecipanti prendevano atto del fatto che non vi erano i presupposti per proseguire nelle negoziazioni. In calce alla minuta del dott. Tirabassi, S.E. Becciu apponeva la seguente nota: "*grazie! Mi spiace per il tempo e le risorse sprecati!*".

Intanto, meno di un mese dopo l'ultimo versamento, a marzo del 2014, effettuate tutte le sottoscrizioni nel Comparto Commodities, il Fondo Athena aveva proposto una modifica dello scopo per cui era stato predisposto il Comparto Commodities.

Più nel dettaglio, **il 25 marzo 2014, il dott. Catizone, per conto di Athena Capital, inviava una lettera al Card. Becciu,** nella quale indicava che:

"alleghiamo la bozza del regolamento modificato del Comparto con preghiera di farci avere il vostro consenso alle modifiche proposte.

Al fine di consentire al Comparto, già nel breve termine, di posizionarsi strategicamente al fine di generare un rendimento coerente con le aspettative dell'investitore abbiamo provveduto, pur mantenendo inalterati gli altri parametri per la scelta e valutazione dei nuovi investimenti, ad espandere il perimetro dei settori in cui il Comparto è autorizzato ad investire aumentando quindi le probabilità che un'adeguata opportunità d'investimento venga individuat[a] nel breve termine. [...]

Le modifiche proposte hanno dunque una duplice finalità. Da un lato quella di permettere al Comparto di continuare il lavoro nel settore commodities *e dall'altro di* ***permettere investimenti in settori diversi dal settore*** **commodities** [...]".

La lettera in esame si chiudeva dunque con una richiesta di approvazione delle modifiche apportate al Regolamento, a cui S.E. Becciu, nonostante si trattasse di modifche così rilevanti, acconsentiva immediatamente **in data 27 marzo 2014**.

Con tali modifiche, il Comparto Commodities cambiava il proprio nome in Athena **Capital Global Opportunities Fund** (nel prosieguo, il "Comparto GOF").

Il successivo **28 marzo 2014**, all'esito dell'approvazione del Sostituto, il dott. Catizone inviava due lettere di approvazione anche ai formali sottoscrittori del Fondo Commodities, ossia Credit Suisse Nominee e Citco.

Poco dopo, a **maggio 2014**, veniva apportata al Regolamento del Fondo Athena una modifica in virtù della quale, mentre il Comparto Commodities poteva indebitarsi fino al 100% del valore netto dei beni del comparto, nel Comparto GOF la capacità d'indebitamento veniva alzata sino al 300% del NAV del comparto (cfr. All. 89 Memoria I.O.R.)[23].

---

[23] La clausola 7 ("*Leverage*") del Regolamento del Fondo Athena a marzo 2013 riportava che: "*Il Comparto può far ricorso allo strumento della leva finanziaria per finalità di investimento. La leva non può superare il 100% del patrimonio netto del Comparto*". (All. 22, p. 161). La clausola 6 ("*Leverage*") del Regolamento del Fondo Athena a maggio 2014 veniva invece modificata nel seguente modo: "*Il Comparto può far ricorso allo strumento della leva finanziaria per finalità di investimento. La leva che può essere impiegata in relazione al programma di investimento del Comparto, calcolata utilizzando il metodo lordo della Direttiva AIFMD, è pari al 300% del NAV del Comparto. Il General Partner renderà noto a tutti gli*

È da notare che il Sostituto Becciu accettava le modifiche nonostante esse consentissero al Fondo di investire in *qualsiasi* settore, con ricorso a *qualsiasi* strumento finanziario. La modifica interveniva in un momento in cui era, almeno formalmente, ancora in corso lo studio di fattibilità dell'investimento FALCON OIL: le spiegazioni addotte non risultavano coerenti con l'iniziativa assunta, dal momento che i conferimenti erano avvenuti apparentemente al fine di dare evidenza all'esterno della solvibilità della Segreteria di Stato. Insomma, il quadro generale ed i plurimi elementi sintomatici di un contesto del tutto inadeguato ai prudenti investimenti dei beni della Chiesa segnalavano la necessità di non dar seguito alle proposte formulate e, in ogni caso, di compiere più adeguati approfondimenti: essi qui sono mancati del tutto perché si è invece scelto - con piena consapevolezza, per le ragioni dianzi valorizzate - che una porzione tanto significativa del patrimonio della Santa Sede fosse asservita al dichiarato obiettivo di perseguire maggiori guadagni, ricorrendo ad operazioni di natura altamente speculativa con conseguente esposizione al rischio di perdita del patrimonio.

CITCO BANK e CREDIT SUISSE LONDON NOMINEE LTD accettavano le modifiche solo dopo l'avvenuta accettazione da parte del Sostituto Becciu. Ancora una volta si dimostra che:

- ATHENA CAPITAL riteneva necessaria l'autorizzazione da parte del Sostituto Becciu;
- ATHENA CAPITAL aveva già messo in atto una strategia volta a consentire di ricorrere alla liquidità conferita dalla Segreteria di Stato **per realizzare *qualsiasi* tipo di operazione finanziaria;**
- **era noto a tutti i protagonisti della vicenda che le società fiduciarie che avevano proceduto alla sottoscrizione delle quote del Fondo *commodities* erano state coinvolte al solo scopo di non far apparire all'esterno la reale identità dell'investitore.**

Azionisti l'importo totale della leva finanziaria calcolata in base ai metodi lordi e di impegno della Direttiva AIFMD utilizzati dal Comparto attraverso un'adeguata informativa agli investitori"]. (All. 89, p. 117).

In sostanza, al termine di questo non breve periodo (circa 18 mesi) e della serie di avvenimenti qui (necessariamente) sintetizzati, si realizza un risultato apparentemente paradossale: l'operazione Falcon Oil, o - per essere più precisi - l'investimento dei capitali della Segreteria di Stato nella Falcon Oil o, comunque, nella sua attività imprenditoriale non ha, né avrà mai, luogo. Anzi non si riesce nemmeno a iniziare la *due diligence*, che ha evidentemente carattere preliminare e pregiudiziale, (quanto meno per alcuni aspetti fondamentali) per il mancato versamento da parte di Falcon Oil della sua quota di 500.000 dollari.

Conseguentemente, la Segreteria di Stato non avrebbe dovuto effettuare nessun esborso di denaro né alcun versamento al Fondo (salvo, forse, i 500.000 dollari iniziali per le spese). Questo era stato chiaro fin dall'inizio, tanto che la stessa CapInvest nella prima presentazione, oggetto della riunione del 22 novembre 2012 aveva individuato le seguenti fasi: preparazione (comprendente la costituzione di un fondo dedicato, decisione di investire (che include l'acquisizione di pareri e la predisposizione della rilevante documentazione legale, nonché dei termini conclusivi del progetto), implementazione (comprendente il finanziamento con la sottoscrizione del fondo dedicato e appositamente costituito) ed infine svolgimento dell'operazione e sua conclusione.

Invece, nonostante l'abbandono dell'operazione Falcon Oil, la Segreteria di Stato ha sottoscritto il Fondo riferibile a Mincione (Athena Capital Commodities Fund, poi divenuto GOF) versando la somma complessiva di 200.500.000 dollari USA.

Proprio questo 'fatto', inteso in senso strettamente giuridico, integra ad avviso del Tribunale il reato di peculato di cui al capo d) lettera a) dell'imputazione per come è stato poi di fatto contestato in dibattimento.

L'approfondimento dell'analisi di questi elementi costitutivi del reato formerà quindi oggetto dei paragrafi che seguono.

§ 9. Le caratteristiche dei Fondi Athena

Appare in primo luogo opportuno analizzare, anche se in modo necessariamente sintetico[24], le caratteristiche di Athena SICAV e dei Fondi cui si riferisce l'imputazione, rinviando, per le considerazioni di ordine generale, a quanto già illustrato in precedenza in ordine ai Fondi comuni di investimento (vedi *retro,* Parte II, § 6).

Secondo il *Private Placement Memorandum* del 2013, ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS è una società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese costituita il 5 marzo 2012 e organizzata come un "*umbrella fund*" (ossia come un fondo di investimento suddiviso in più comparti distinti, con diverse caratteristiche di gestione). Come *General Partner* viene indicata ATHENA CAPITAL S.A.R.L., il cui C.d.A. era composto da Mincione, Molloy e Ramachandran.

Il *General Partner* è responsabile della gestione del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti, in conformità con i loro obiettivi e politiche d'investimento, e dell'andamento generale degli affari del Fondo; mantiene il potere decisionale e ha esclusiva autorità per quanto riguarda tutte le decisioni non specificamente delegate o attribuite a un'altra entità.

Nel Regolamento si specifica che la sottoscrizione, la vendita e il trattenimento delle quote del fondo sono limitati agli investitori "*well-informed*", che agiscono per proprio conto o che agiscono per conto di altri investitori *well-informed.* È investitore "*qualsiasi persona che sottoscrive le quote*". È "*well-informed*" (ben informato) - ai sensi della legge SIF lussemburghese - l'investitore istituzionale o un investitore professionista o un investitore che: abbia confermato per iscritto di aderire allo status di *well-informed investor* e investa un minimo di euro 125.000 nel Fondo o che abbia ottenuto una certificazione che attesti un certo livello di competenza, esperienza e conoscenza nel valutare adeguatamente un investimento nel Fondo.

[24] Per una analisi più dettagliata si rinvia alle consulenze tecniche depositate dalle parti.

Gli obiettivi specifici d'investimento e la politica d'investimento di ciascun comparto, nonché le sue eventuali restrizioni all'investimento, sono indicate nelle specifiche del relativo comparto.

Nel Regolamento si afferma che il Fondo rispetta le linee guida generali della circolare CSSF 07-309, per la quale un comparto del Fondo non può investire, in generale, più del 30% del proprio patrimonio netto o dei suoi impegni nella sottoscrizione di titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso emittente, salvo talune eccezioni. Il Fondo deve seguire anche la circolare CSSF 08-3556.

Se il *manager*, o un membro dell'*Investment Committee* o un funzionario del *General Partner* ha in qualsiasi transazione del Fondo un interesse diverso dagli interessi del Fondo, deve rendere noto al *General Partner* tale conflitto d'interessi e non dovrà prendere in considerazione o votare su tali operazioni e transazioni, e l'interesse di tale gestore, membro del comitato o funzionario deve essere riportato alla successiva assemblea degli azionisti.

Il *General Partner* può, senza limitazioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi periodo, emettere un numero illimitato di azioni pienamente o parzialmente pagate senza valore nominale e di qualsiasi tipo di classe, senza garantire agli azionisti esistenti un diritto di prelazione sulle azioni da emettere. Le azioni possono essere trasferite solo fra investitori *well-informed.*

Dal regolamento della SICAV si evince il ruolo fondamentale svolto dal *General Partner* e le particolari condizioni richieste per la sottoscrizione delle quote, non potendosi l'attività del Fondo aprire a qualsiasi tipo di investitore.

Le attività del comparto del Fondo denominato ATHENA CAPITAL COMMODITIES FUND sono seguite nel 2013 dal *General Partner* ATHENA CAPITAL S.A.R.L., poi divenuta WRM.

Il Fondo si propone di investire nel settore delle materie prime ("*commodities*"), con particolare riferimento alle attività di esplorazione, estrazione, produzione, trasporto e commercio di qualsiasi tipo di materia prima e con l'obiettivo di "*generare un rendimento di lungo termine attraverso investimenti nel settore delle* commodities" senza alcuna

limitazione di carattere geografico. Il comparto può investire in qualsiasi strumento finanziario ed in una serie di strumenti derivati, tra cui principalmente *futures* ed altri strumenti derivati (*swaps*, *forwards*, *options*) e titoli strutturati. Il comparto può anche investire in valuta straniera, *cash* o *cash equivalent*, ma non può acquistare *commodities* fisiche. Il comparto, ad eccezione dei primi due anni dalla data di costituzione, non può investire più del 30% delle proprie disponibilità in un unico investimento.

Anche per tale comparto valgono le regole sulla qualifica di *well-informed investor*. Nel regolamento del marzo 2013 si prevede che il *General Partner* fornisca gratuitamente agli investitori del comparto (entro sei mesi dalla fine dell'anno e in ogni caso prima dell'assemblea generale annuale del Fondo) una relazione annuale sottoposta a revisione e un'analisi della *performance* delle attività del comparto nel corso dell'anno. Tale relazione deve contenere almeno uno stato patrimoniale, un conto economico, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un prospetto dei flussi di cassa, nonché note esplicative e analisi della *performance* del comparto, dell'allocazione delle attività rispetto alle restrizioni d'investimento del comparto e dell'attuale strategia d'investimento.

Il *General Partner* fornisce agli investitori del comparto una stima semestrale del NAV per azione, nonché una sintesi delle caratteristiche del portafoglio e un breve commento.

Il comparto, come la SICAV, genera una serie di *fees* e si prevede un periodo di *lock-up*, ossia un periodo che scade al quinto anniversario della data in cui le azioni sono state sottoscritte, durante il quale l'azionista non può riscattare le sue azioni. Tale periodo può essere esteso di altri due anni su decisione del *General Partner*.

Valgono le medesime regole sui conflitti di interesse e sul rispetto delle linee guida del CSSF.

Nel mese di marzo 2014, come si è già detto, a seguito di una modifica della sezione del regolamento relativo ad ATHENA *Commodities*, il comparto cambia oggetto e strategie di investimento, non limitandosi più unicamente al settore delle *commodities*; acquisisce la denominazione di ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (di

seguito anche "Athena GOF" o "GOF"), **che può investire in qualsiasi bene mobile e/o (indirettamente) immobile.**

Nelle versioni del regolamento del Fondo rilasciate fino al mese di aprile 2014, non è presente nessuna clausola che disciplini i diritti dell'investitore che abbia impiegato i propri capitali tramite un intermediario.

Dall'esame dei regolamenti dei singoli comparti si evince la assoluta discrezionalità riservata al General Partner con un diritto invero solo minimale dell'investitore ad essere informato dell'andamento del Fondo. Nei regolamenti viene più volte ripetuta la parola *risk* (rischio), al fine di sottolineare la natura speculativa dell'attività di ogni comparto.

Già a partire dalle prime sottoscrizioni del 2013 Mincione poteva, di diritto, realizzare qualsiasi tipo di operazione finanziaria avente come sottostante materie prime; poteva, di fatto, realizzare – come è avvenuto – qualsiasi atto di disposizione della liquidità conferita nel Fondo, stante la particolare struttura dello stesso e la difficoltà per l'investitore di avere informazioni precise sulle iniziative del gestore.

Evidenziando in modo più specifico alcuni punti che rilevano ai fini della presente decisione, si può aggiungere, con specifico riferimento ai Fondi "Commodities" e "GOF", che, in forza della clausola 7 del Regolamento, **gli Investitori hanno preso atto che il Fondo GOF, il *General Partner* (WRM CAM) e il suo management NON promettevano e/o garantivano:**

- **la salvaguardia del capitale investito nel comparto;**
- **la sua profittabilità;**
- **il conseguimento di un particolare ritorno dell'investimento o la possibilità di raggiungimento dello stesso;**
- **che le transazioni prospettate avrebbero avuto esito positivo e sarebbero state completate;**
- **che l'investimento nel comparto fosse adatto e appropriato per l'investitore.**

Nelle due clausole successive gli Investitori dichiaravano, fra l'altro, di:

- possedere conoscenze ed esperienze in materia finanziaria e commerciale tali da essere in grado di valutare i meriti dell'investimento nel Fondo e nel Comparto e di essere in grado di sopportarne il rischio economico;
- avere avuto l'opportunità di porre domande e ricevere risposte dal Fondo e dal *General Partner* in merito all'attività che sarebbe stata condotta da e per conto del Fondo e/o del Comparto;
- aver avuto l'opportunità di ottenere le informazioni aggiuntive e di esaminare i documenti ritenuti pertinenti e/o necessari per verificare l'accuratezza delle informazioni contenute.

Nella clausola 7.16 si dichiara inoltre che agli Investitori era attribuito lo status **di "*Well-Informed Investor*"**, nel senso già precisato.

Gli accordi di sottoscrizione rimandano inoltre al regolamento del Fondo GOF, in particolare alla sezione "Risk Factors" nella quale vengono riepilogati tutti i diversi fattori di rischio riferibili all'investimento nel Fondo GOF.

In sostanza si ribadiva esplicitamente che il *General Partner* non garantiva che l'obiettivo dell'investimento sarebbe stato raggiunto; che gli investimenti del comparto erano soggetti alle fluttuazioni di mercato e ad altri rischi intrinseci e che non poteva esservi alcuna garanzia che si sarebbe verificato un aumento di valore degli stessi. Conseguentemente il valore degli investimenti, e quindi il valore delle azioni sottoscritte nel Fondo GOF ad essi relative, poteva aumentare come diminuire e un investitore avrebbe potuto non recuperare l'importo originariamente investito. Si tratta di precisazioni tanto inequivioche da doversi escludere sul punto sia un contegno fraudolento da parte del richiedente, sia una mera negligenza da parte della Segreteria di Stato: al contrario, emerge la prova piena ed inconfutabile di una consapevolezza piena ed assoluta circa la natura e le finalità dell'investimento che si andava praticando in totale spregio delle regole di riferimento e delle prassi seguite fino a quel momento.

Il Collegio ritiene quindi del tutto condivisibile la conclusione formulata a questo proposito dai Consulenti Tecnici della Difesa Mincione, con cui concordano - sul punto -

le parti civili e il Promotore: "***Si trattava quindi, sin dal principio, di una tipologia di investimento non certamente connotato da un livello di rischio medio-basso, ma gli Investitori, sottoscrivendo i documenti contrattuali, hanno accettato e condiviso tali condizioni***. *Sul punto preme rimarcare che l'intenzione iniziale era quella di investire in Falcon Oil, società petrolifera sita in Angola, per il finanziamento di un blocco petrolifero denominato offshore;* ***investimento senza dubbio con un alto profilo di rischio***". (Replica, pagg. 11 segg.).

Il rischio era altresì accresciuto dal fatto che non era prevista alcuna distribuzione di dividendi e l'intero ritorno economico si sarebbe dunque avuto nel momento del disinvestimento, ritardato nel tempo per il previsto *lock-up period* pari ad almeno cinque anni (successivamente esteso di ulteriori due anni).

Inoltre, come si è visto, i regolamenti dei fondi oggetto di investimento, non permettevano all'investitore (la Segreteria di Stato) di avere né un controllo a monte sulle politiche di investimento, poiché tutti i poteri di decisione e di voto erano affidati al gestore dei fondi (*General Partner*), nè un controllo a valle sull'andamento dell'investimento, in quanto l'unica modalità di monitoraggio per la Segreteria di Stato risiedeva nella misurazione del NAV (*Net Asset Value)* dei fondi.

Un'ultima osservazione concerne la qualifica di *well informed investor*, la cui attribuzione alla Segreteria di Stato ha formato oggetto di critica da parte del Promotore e di alcune delle parti civili.

In realtà, detta attribuzione è corretta in base alla normativa eurocomunitaria, cui si conformano quella lussemburghese e quella maltese. Infatti, la Segreteria di Stato è un investitore istituzionale in quanto ente governativo e, come tale, rientra senz'altro nella citata categoria a prescindere dal grado di effettiva competenza e preparazione dei suoi rappresentanti o incaricati.

D'altra parte, la Segreteria di Stato era già profilata come investitore *well informed* presso Credit Suisse AG.

Anzi il Promotore di giustizia nella sua requisitoria ha ricordato che la "*declaration of well-informed investor status*" per la sottoscrizione del fondo ATHENA CAPITAL GOF è stata

inizialmente redatta in maniera fiduciaria da CREDIT SUISSE, che non ha voluto neanche indicare l'effettivo *beneficial owner*, mentre tutte le sottoscrizioni successive sono state apposte direttamente da S.E. Becciu in qualità di *beneficial owner*, atteso che il 100% del capitale del fondo apparteneva alla Segreteria di Stato.

In merito alla qualifica di investitore professionale della Segreteria di Stato risulta agli atti *"una profilatura del livello di conoscenza e di esperienza della Segreteria di Stato riguardanti gli strumenti finanziari, operata da Credit Suisse AG Lugano (Relation manager: Raimondo Morandi) e sottoscritta da S.E. Becciu in data 02.08.2011, ossia a pochissimi mesi dall'assunzione del suo incarico di Sostituto della Segreteria di Stato, per il quale era stato nominato in data 10.05.2011. In tale profilatura, infatti, si indica che il cliente ha conoscenza ed esperienza (definita come l'aver "svolto almeno 5 operazioni negli ultimi 24 mesi tramite il Credit Suisse AG o altra banca, per un valore di CHF 10.000 ciascuna") di tutti gli strumenti finanziari (e dei correlati rischi) elencati nella tabella del documento, ivi comprese la conoscenza e l'esperienza (come sopra definita) di Fondi d'investimento, Hedge fund, prodotti strutturati a leva finanziaria, ecc ..."*[25].

Capitolo 2

Il delitto di peculato contestato agli imputati Becciu, Crasso, Mincione e Tirabassi (capo *d*, lettera *a*)

Alle tematiche generali relative alla fattispecie di peculato nel diritto vaticano e all'interpretazione dell'art. 168 c.p., come modificato dalla Legge IX dell'11 luglio 2013, si è già fatto cenno nella Parte II, §§ 9 e 10, cui si rinvia.

[25] La citazione è tratta dalla nota 138 della memoria finale della parte civile Segreteria di Stato, che poi sottopone a critica detta profilatura, definendola "*anomala*", sotto il diverso parametro, che però qui non rileva e che sarà oggetto di trattazione nel prosieguo, della propensione al rischio.

In questa sede giova comunque ricordare che, a norma dell'art. 168 c.p., «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sottrae, si appropria indebitamente o usa in modo illecito, a vantaggio proprio o di altri, qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni è punito ...*».

Nel caso in esame è pacifico che: a) l'allora Sostituto S.E.R. Becciu rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale (come pure Tirabassi e ferma restando la responsabilità dei concorrenti nel reato proprio anche quando privi della prescritta qualifica); b) avesse la disponibilità giuridica del denaro oggetto della condotta; c) le suddette somme fossero beni pubblici ecclesiastici; d) di dette somme sia stato fatto un "uso illecito", per le ragioni di seguito precisate.

§ 1. Il concetto di "uso illecito" penalmente rilevante e il canone 1284 C.I.C.

Le forme più gravi di distrazione confluiscono nella condotta di "uso illecito", in cui il disvalore della fattispecie s'incentra sulla strumentalizzazione del potere conferito all'agente che comporta la destinazione del bene al vantaggio del soggetto estraneo all'istituzione pubblica e dunque, di riflesso, alla frustrazione dei suoi scopi.

In questo modo il codice vaticano, che punisce, oltre alla sottrazione e all'appropriazione, l'«*uso in modo illecito*» della cosa, rispecchia l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, a norma del quale la Santa Sede si è impegnata a «*conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, alla sottrazione, all'appropriazione indebita o ad un altro uso illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un'altra persona o entità, di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni*».

Naturalmente, i principi ispiratori della riforma del 2013 (assicurare una maggiore trasparenza interna e scongiurare che i delitti siano impunemente commessi proprio da chi si trovi a dover operare nello (e per) lo Stato e nella (e per la) Santa Sede) e il valore primario nel sistema delle fonti vaticano dell'ordinamento canonico consentono di **rinvenire il parametro dell'illiceità dell'uso innanzitutto nella violazione della normativa canonica.**

Conformemente ai principi finora esposti, la **Corte di cassazione vaticana ha puntualizzato che** «***la consumazione del delitto di peculato avviene con la sottrazione, l'appropriazione oppure l'uso illecito, cioè con il compimento di atti che univocamente esprimono l'atteggiamento dell'agente*** **uti dominus,** ***disponendo dunque di qualsiasi bene al di fuori dei fini oggettivi istituzionali, a prescindere dalla destinazione della*** **res** ***e da chi ne tragga profitto***»[26].

È interessante rimarcare come la massima della Corte di cassazione appena richiamata ben si adatti alla vicenda oggetto di questo processo, dato che quel giudizio trattava di un caso di investimento di somme di proprietà di un ente pubblico di diritto vaticano, che - come si legge nella motivazione - «*a fronte di un esborso certo e di rilevante entità, avrebbe perso qualsivoglia forma di dominio o comunque di controllo sull'investimento, i cui ritorni avrebbero finito per essere rimessi a variabili assolutamente aleatorie*»[27].

In termini rispetto alle fattispecie sottoposte all'odierno vaglio di questo Tribunale è pure la Corte di Cassazione italiana che, proprio in materia di sottoscrizione di fondi comuni di investimento, ha ritenuto colpevole del reato di peculato «*il pubblico amministratore che, invece di investire per le finalità cui erano destinate le risorse finanziarie di cui ha la disponibilità, le impiega per acquistare, in violazione di norme di legge e di statuto, quote di fondi speculativi,* (e così n.d.r.) *attua quell'inversione del titolo del possesso che caratterizza la illecita appropriazione. Violando i limiti tassativi insiti nel titolo del possesso, esercita una facoltà tipica del proprietario, agendo animo domini. Si impadronisce - e, quindi, si appropria - del denaro posseduto, esercitando poteri*

[26] Corte di Cassazione, sent. 27.03.2023 (dep. 08.07.2023), Profiti.
[27] *Ibidem*, pag. 9.

tipicamente proprietari, senza però averne la titolarità, sottraendo il denaro stesso alla sua destinazione istituzionale e recando danno al buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, Sentenza n. 11633 del 22/01/2007, Rv. 236146, Guida; Sez. 6, Sentenza n. 23066 del 14/05/2009, Rv.)» (Cass. Sez. VI, 17.7.2'013 n. 1247. Conf. Sez. VI, 4.6.2014 n. 25258).

Pertanto, prosegue la stessa sentenza testè citata, "***gli imputati erano pienamente consapevoli della rischiosità degli investimenti*** *e della natura fittizia delle assicurazioni e delle garanzie, verbali e scritte, rilasciate [...]. Ne discende che nei fatti contestati [...] deve ravvisarsi il reato di peculato, [in quanto] risorse pubbliche [sono state] comunque impiegate per finalità diverse da quelle specificamente previste e non riconducibili alle attribuzioni proprie del ruolo istituzionale svolto dagli enti interessati*".

Più in generale, come correttamente nota nella sua Memoria conclusiva la Difesa della Segreteria di Stato, "La posizione della Suprema Corte di Cassazione vaticana è allineata a quella della giurisprudenza italiana che costantemente riconduce alla nozione di distrazione il compimento di «*operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario*»[28], come nel caso dell'erogazione di finanziamenti in assenza dei presupposti legittimanti e il compimento di operazioni finanziarie azzardate[29]".

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il delitto è integrato dalla volontà del fatto e non richiede l'individuazione di uno specifico fine della condotta criminosa: l'agente è punito quando emerga la volontà di usare i beni in contrasto con gli interessi della pubblica amministrazione cui egli appartiene.

Di conseguenza, poiché nelle condotte contestate agli imputati emerge l'utilizzo dei poteri dispositivi attuato in difformità rispetto alle regole che disciplinano l'amministrazione dei beni ecclesiastici, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 168 c.p., né può dubitarsi che nel caso di specie ricorra anche **il requisito della necessaria consapevolezza e**

[28] Cass. pen., 02.10.2020, Olivieri, rv. 279972 in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione.

[29] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 07.07.1989, Vita, in *Giust. pen.*, 1989, II, p. 513; Cass. pen., 22.01.2007, Guida, rv. 236146, relativa alla sottoscrizione di un fondo di investimento utilizzando denaro dell'ente di cui il soggetto aveva la disponibilità per ragioni di ufficio.

volontarietà della condotta, tanto più che la scelta di dare inedito corso ad investimenti (purtroppo solo in ipotesi) maggiormente remunerativi (e di fatto altamente speculativi, tanto da mettere a rischio una ingente porzione di beni della Chiesa) è stata addirittura rivendicata dagli imputati ed in particolare da S.E.R. Becciu. Al contempo, la responsabilità di quest'ultimo non può essere messa in discussione neppure in ragione di un ulteriore argomento che egli ha invece inteso valorizzare in più circostanze: **la rivendicata assenza di utilità in capo a S.E.R. Becciu. L'argomento può forse avere una sua rilevanza in una dimensione metaprocessuale (tanto da aver trovato risalto anche sul piano mediatico), ma sotto il profilo squisitamente giuridico (che è l'unico scrutinabile in questa sede) perde del tutto significato: come si è accennato, infatti, la finalità di lucro è del tutto estranea alla fattispecie di peculato prevista dall'ordinamento vaticano, che è infatti strutturata quale ipotesi delittuosa integrata dal dolo generico.** Più precisamente, il «vantaggio proprio o di altri» è un elemento oggettivo della fattispecie che deve connotare l'uso in modo illecito della cosa pubblica, ma non anche orientare e determinare l'azione del soggetto agente. Ebbene, nel caso di specie, **non può certo negarsi che l'uso in modo illecito dei beni della Chiesa si sia risolto in un tanto evidente quanto significativo vantaggio per Mincione ed i suoi sodali quale diretta conseguenza della condotta illecita posta in essere da S.E.R. Becciu, sicché a nulla rileva che egli non abbia inteso agire con finalità di lucro, né che non abbia conseguito alcun vantaggio.**

L'uso illecito che integra il reato di peculato è quindi quello che viola la normativa di diritto canonico che regola l'amministrazione dei beni ecclesiastici, tra cui viene in rilievo, in particolare, il **canone 1284 la cui applicabilità all'amministrazione dei beni della Segreteria di Stato è stata riconosciuta dallo stesso Cardinale Becciu all'udienza del 5 maggio 2022.**

Il criterio dettato da detto canone è che "*Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia*", criterio che trova poi alcune specificazioni al § 2, tra le quali quella di "*osservare le leggi canoniche e civili*" (n. 3) e quella di "*vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non*

vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione" (n. 1), dal che deriva chiaramente un obbligo di curarne la conservazione.

In particolare, con la diligenza del buon padre di famiglia gli amministratori dei beni ecclesiastici "devono pertanto" (*exinde debent*) adempiere una serie di doveri specifici e concreti, volti alla tutela e alla conservazione dei beni, che risultano espressamente elencati nella previsione codiciale (cf. § 2, can. 1284).

Fra questi doveri, assumono specifico rilievo ai fini della presente decisione quelli previsti, rispettivamente, al n. 1 del § 2 del can. 1284, secondo cui [tutti gli amministratori devono] "*vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, ...*", e al n. 3 dello stesso § 2, secondo cui [tutti gli amministratori devono] "*osservare le disposizioni canoniche e civili*".

D'altronde, il concetto di diligenza del buon padre di famiglia è presente anche nel codice civile italiano e si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità. Secondo la Corte di Cassazione italiana la norma che fa riferimento alla figura del buon padre di famiglia detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita (Cass. Civ. n.13351/2006), ossia quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità (Cass. Civ. n. 19778/2003).

Il criterio della *diligenza del buon padre di famiglia* significa, quindi, una amministrazione prudente, volta innanzitutto alla conservazione del patrimonio, anche quando cerca di accrescerlo, valutando le occasioni di guadagno pur se parametrate ad una eventuale e comunque contenuta possibilità di perdita.

Questa prudenza[30] e questa ragionevolezza si manifestano nella valutazione di ogni investimento in relazione:

- al quoziente di rischio, anche di perdita dell'intero capitale;
- alla sua entità in assoluto e in relazione al patrimonio complessivo dell'investitore;
- alla eventualità che un esito negativo si riverberi su altre componenti del patrimonio stesso;
- alla possibilità di mantenere in qualche misura un controllo della gestione o di intervenire in merito ad essa;
- ai costi dell'operazione.

In questa prudente valutazione rientra anche l'attenta considerazione del rischio connesso alla professionalità del gestore e, per converso, di quello attinente alla (in ipotesi, insufficiente) preparazione, competenza e capacità dell'investitore, che dovrebbe sconsigliare investimenti complessi, la cui gestione, o anche il semplice controllo, richiede una elevata professionalità specifica e una adeguata struttura di ufficio.

Come correttamente ha osservato la parte civile A.P.S.A., nel caso di specie, "La questione centrale non è se i pubblici ufficiali - con il concorso dei privati - avessero o meno i poteri di realizzare, in generale, investimenti. Ma se gli stessi pubblici ufficiali (imputati) avessero il potere di realizzare *quegli* investimenti, con quelle specifiche modalità, contestati nei capi di imputazione, attraverso l'impiego di beni pubblici ecclesiastici" (Memoria conclusiva, pag. 22).

Alla stregua di questi parametri, l'investimento della Segreteria di Stato nel Fondo Capital Commodities, poi modificato in GOF, gestito da Raffaele Mincione costituisce certamente un "*uso illecito*" di quei beni pubblici ecclesiastici di cui l'allora Sostituto Becciu aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e dei quali

[30] Nel Motu proprio "Il diritto nativo" del 29.2.23 Papa Francesco ricorda che i beni pubblici ecclesiastici sono amministrati "*con la prudenza che la gestione della cosa comune richiede e secondo le regole e le competenze che la Santa Sede si è data, di recente, con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium e, ancor prima, con il lungo cammino delle riforme economiche e amministrative*".

ben conosceva la natura e, conseguentemente, i correlati limiti legali di impiego (*id est*, di uso lecito).

Come si è visto analiticamente nella prima parte di questo capitolo e, sul piano giuridico più generale, nel § 6 della Parte II sui fondi comuni di investimento, è stato infatti accertato che:

- il Fondo Capital Commodities (poi GOF) era con ogni evidenza un Fondo altamente speculativo. Era infatti chiaramente specificato nel Regolamento e negli altri documenti portati a conoscenza degli investitori che **il *General Partner* non assumeva alcun impegno e non dava alcuna garanzia nè in ordine ai rendimenti dell'investimento nè in ordine al rischio di perdita dell'intero capitale investito.** Lo stesso dott. Mincione non ha mancato di rimarcare come nella documentazione contrattuale relativa al fondo sottoscritta dalla Segreteria di Stato **la parola "rischio" sia, significativamente, citata ben 150 volte: (ud. 6 giugno 2022, p. 90), di talché «*chi sottoscrive il nostro fondo si intesta a un investimento, a un fondo che è ad alto rischio*».** Si può poi aggiungere che la Segreteria di Stato, nell'aprile 2013, riceveva da Credit Suisse AG una lettera in cui veniva indicato che, in base al profilo di rischio dell'investimento in Angola, "*il rendimento atteso presunto del 7,9% nell'arco di tempo 2013-2017*" appariva insufficiente. Anche UBS, come si è visto, si era rifiutata di finanziare l'acquisto del Fondo '*Athena Capital Commodities*' per varie ragioni e in primo luogo "*per il profilo di rischio troppo elevato del Fondo*".
- **la somma totale investita, 200 milioni di dollari USA, era ingentissima e ingenti erano anche le singole *tranches* di volta in volta versate (100 milioni, 60 milioni, 40 milioni) nell'arco di pochi mesi. Inoltre, essa costituiva oltre un quarto dell'intero patrimonio complessivo della Segreteria di Stato stimato a quell'epoca circa 600 milioni di euro;**
- i contratti di *Credit Lombard* in virtù dei quali la Segreteria di Stato ha ottenuto il denaro investito nei Fondi prevedevano come condizione necessaria che tali

posizioni fossero garantite tramite la messa a pegno di titoli o di altri valori patrimoniali facilmente realizzabili dal titolare del conto e per un importo superiore al doppio del finanziamento concesso[31]. Inoltre, i citati contratti stabilivano che se il valore delle garanzie non fosse stato più sufficiente a garantire le linee di credito concesse al titolare del conto, la banca avrebbe avuto la possibilità di richiedere una copertura supplementare e/o un'estinzione parziale del debito; gli stessi contratti non davano alcuna indicazione in ordine al valore minimo di copertura delle garanzie, né alla percentuale di ripristino delle stesse. Al di là della liceità del contratto di credito *lombard*, è evidente il rischio ulteriore determinato da un'unica operazione (l'investimento nei Fondi di Mincione) per una parte molto significativa del patrimonio della Segreteria di Stato;

- **per altro verso, era precluso all'investitore di uscire dal fondo d'investimento per il periodo di *lock up* (5 anni prorogabili di 2) senza il consenso del *General Partner*,** e quindi per un lungo lasso di tempo la Segreteria di Stato non aveva alcuna possibilità di recuperare queste somme, se non con il benestare del Dott. Mincione;
- **l'investitore Segreteria di Stato non aveva alcun potere di controllo, né tanto meno quello di dare indicazioni, sull'uso che il *General Partner* (cioè, in sostanza, Raffaele Mincione) faceva del denaro investito;**
- i costi dell'intera operazione sotto forma di commissioni e *fee* di varia natura corrisposti ai vari soggetti giuridici riferibili a Mincione erano molto elevati e non potevano che essere tali per la natura stessa dei Fondi, come ha rivendicato lo stesso Mincione in udienza (6 e 7 giugno 2022). Vanno poi aggiunte le commissioni e gli interessi pagati alle banche. Si rinvia in proposito alle consulenze tecniche delle parti che li hanno calcolati con riferimento alla loro diversa natura e alle diverse epoche in cui si è sviluppata la vicenda. Quello

[31] La requisitoria del PdG, sulla base delle verifiche del Revisore generale e del suo consulente tecnico, indica in 454 milioni di Euro il valore dei beni sottoposti a pegno (pag.115).

che era chiaro fin dall'inizio era la grande onerosità dell'operazione anche sotto questo profilo[32]. Addirittura, era previsto che le spese del Comparto Commodities potessero superare il suo reddito, con conseguente riduzione del capitale del comparto nella misura di tale eccesso, con la specifica che "*Non vi è alcun limite all'ammontare delle spese a carico del Comparto*";

- i Regolamenti dei Fondi disciplinavano in un modo che si può definire quanto meno 'soft' i conflitti di interesse del *General Partner* e degli amministratori, (quindi, in sostanza, di Mincione), richiedendo solo che essi fossero manifestati, senza però proibire che si realizzassero operazioni in tale situazione. Pur non avendo tale circostanza di per sé rilievo penale, come già si è detto in precedenza, non c'è dubbio che essa potesse essere fonte di grave pregiudizio economico per l'investitore Segreteria di Stato[33];

Alla stregua di questi specifici ed univoci elementi di fatto, sostanzialmente non contestati da alcuno degli imputati, non vi è dubbio che l'investimento di USD 200.000.000 nel Fondo Capital Commodities, poi modificato in GOF, sia avvenuto in palese violazione del canone 1284 del Codice di diritto canonico ed abbia quindi costituito un "uso illecito" delle risorse della Segreteria di Stato ai sensi dell'art. 168 c.p.

[32] L'ammontare complessivo di commissioni che WRM CAM ha incassato dal Fondo GOF, prelevandoli direttamente dalle somme in gestione, è stato ricostruito da PWC nella misura di circa € 14,9 milioni dal 23.05.2013 al 03.12.2018.

[33] Si rinvia anche qui alle Relazioni di consulenza per l'esame dettagliato della molteplicità di operazioni eseguite o disposte da Mincione in palese conflitto di interessi, che saranno comunque trattate nel prosieguo, e delle perdite subite dalla Segreteria di Stato.

§ 2. La confutazione di alcune tesi difensive di carattere generale: le 'Dichiarazioni' a firma dei Segretari di Stato; l'archiviazione di Mons. Perlasca; gli altri investimenti in *hedge fund*

Prima di passare ad un esame più analitico delle posizioni dei singoli imputati, appare opportuno prendere in considerazione alcune tesi difensive che non sono relative solo ad alcuni di loro, ma li riguardano tutti.

La prima di queste tesi è che la prova che l'allora Sostituto Becciu avrebbe agito nei limiti dei suoi poteri e che, in particolare, l'investimento da parte della Segreteria di Stato di somme di denaro nel Fondo GOF (già Capital Commodities) non avrebbe natura illecita e non avrebbe violato alcuna norma dell'ordinamento vaticano sarebbe costituita da **due lettere in data 1 luglio 2013 e 16 dicembre 2016 a firma, rispettivamente, dei Cardinali S.E.R. Tarcisio Bertone e S.E.R. Pietro Parolin, Segretari di Stato *pro tempore***.

Questa tesi è infondata.

Le due lettere, pur se di identico contenuto, devono essere esaminate separatamente.

La prima è specificamente indirizzata al solo Credit Suisse, nella persona del dott. Morandi, ed è volta a rispondere a una serie di quesiti che erano stati formulati dalla banca nel febbraio 2013, poi ulteriormente precisati, e trasmessi al dott. Tirabassi, in primo luogo per accertare la legittimazione soggettiva della Segreteria di Stato alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento e pegno.

Data l'importanza attribuitale dalle Difese degli imputati, appare opportuno riprodurre integralmente la "Dichiarazione" a firma del Cardinale Bertone, poi trasmessa, ovviamente a cura dell'Ufficio amministrativo, al Dott. Morandi[34]:

[34] Per comodità di lettura si riproduce il testo in formato word, mentre il testo in pdf, completo di firma, costituisce l'alleg. 42 della Memoria dello IOR. Gli altri documenti qui citati sono gli alleg. 467, 468 e 469 della detta Memoria; gli stessi documenti, o alcuni di essi sono allegati anche alle memorie delle altre parti interessate.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

"*DICHIARAZIONE*

La Segreteria di Stato costituisce uno dei Dicasteri che compongono la Curia Romana conformemente all'art. 2 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana (di seguito: Costituzione Apostolica).

I compiti e le competenze della Segreteria di Stato sono elencati agli articoli 39 - 47 della Costituzione Apostolica e per la Sezione degli Affari Generali ne sono segnatamente descritte le competenze agli artt. 40 - 44.

Confermiamo di conseguenza che la Segreteria di Stato - Sezione degli Affari Generali dispone della facoltà e della capacità giuridica per stipulare, in nome proprio e per conto della Santa Sede, il contratto di credito qui allegato (Allegato 1) e sottoscrivere l'atto di pegno (Allegato 2) quale garanzia per la concessione del credito.

Ne consegue che la stipulazione del contratto di credito (Allegato 1) e dell'atto di pegno (Allegato 2) da parte della Segreteria di Stato – Sezione degli Affari Generali, è conforme, in particolare, alla Costituzione Apostolica e al Regolamento Generale della Curia Romana e, più in generale, ad ogni altra norma e/o regolamento eventualmente applicabili alla Segreteria di Stato.

Confermiamo altresì che la Segreteria di Stato, nell'ambito del contratto di credito e dell'atto di pegno summenzionati, può validamente pattuire, come diritto applicabile, il diritto svizzero e scegliere, quale foro competente, i tribunali Svizzeri. Si conferma inoltre che non sussiste limitazione alcuna per quanto attiene all'utilizzo del credito summenzionato e, pertanto, qualunque utilizzo del credito risulta conforme alla Costituzione Apostolica e al Regolamento Generale della Curia Romana nonché ad ogni altra norma e/o regolamento eventualmente applicabili alla Segreteria di Stato.

Attestiamo che gli averi depositati sul conto no. S0456-0336117-65 presso Credit Suisse AG intestato alla Segreteria di Stato - Sezione degli Affari Generali e che verranno costituiti in pegno, sono liberi ed esenti da qualsivoglia cessione, garanzia, pegno, privilegio od onere, comprese eventuali dichiarazioni di finanziamento o altri documenti depositati in qualsiasi ufficio pubblico, di ordine superiore rispetto alle pretese del Credit Suisse AG e, pertanto, nessuna norma o Regolamento applicabili alla Segreteria di Stato

potrebbe ostacolare o impedire la realizzazione degli averi costituiti in pegno a garanzia del credito conformemente a quanto previsto nell'atto di pegno (Allegato 2).
Confermiamo in fine che S.E. Mons. Angelo Becciu, Sostituto della Segreteria di Stato, può validamente stipulare, in nome e per conto della Segreteria di Stato – Sezione degli Affari Generali, tutti i documenti riguardanti il contratto di credito (Allegato 1) con CREDIT SUISSE AG, compreso l'atto di pegno (Allegato 2) a garanzia del credito in questione, finalizzato alla conclusione di operazioni di investimento.
S.Em.za il Card. Tarcisio Bertone
Segretario di Stato
Dal Vaticano, 1 luglio 2013"

Dalla semplice lettura della nota risulta che essa non è, come sostenuto da alcune Difese, una "autorizzazione" né una "ratifica", bensì (ed era questo il principale oggetto di interesse della Banca) l'attestazione dei poteri del Sostituto, S.E. Mons. Angelo Becciu, a "*validamente stipulare, in nome e per conto della Segreteria di Stato - Sezione degli Affari Generali, tutti i documenti riguardanti il contratto di credito con CREDIT SUISSE AG, compreso l'atto di pegno a garanzia del credito in questione*" (è il contratto da cui deriveranno i finanziamenti che la Segreteria di Stato utilizzerà per i Fondi Athena, n.d.r.). È appena il caso di notare che nessuno ha mai messo in discussione, tanto meno in questo processo, questi poteri del Sostituto.
La Dichiarazione prosegue poi affermando "*Ne consegue che la stipulazione del contratto di credito (Allegato 1) e dell'atto di pegno (Allegato 2) da parte della Segreteria di Stato - Sezione degli Affari Generali, è conforme, in particolare, alla Costituzione Apostolica e al Regolamento Generale della Curia Romana e, più in generale, ad ogni altra norma e/o regolamento eventualmente applicabili alla Segreteria di Stato*".
Dal tenore letterale della nota ("*Ne consegue che*") emerge chiaramente che la conformità a legge della stipulazione del contratto di credito e dell'atto di pegno è relativa solo al fatto che il Sostituto avesse il potere di stipularli. Tuttavia, la questione non ha qui

rilevanza perché, come si è detto in precedenza, il cd. credito *lombard* non è oggetto di imputazione in questo processo.

La Difesa Crasso deduce poi dalla Dichiarazione in esame "L'assenza di vincoli di destinazione normativi agli investimenti mobiliari e immobiliari effettuati dalla Segreteria di Stato". Anche in questo caso, non è necessaria alcuna ulteriore considerazione perché il Tribunale, come si è visto, non ritiene che la responsabilità penale degli imputati derivi dalla (ipotizzata) violazione dei vincoli di destinazione dei fondi "Obolo" e dei contributi dello I.O.R.

Merita invece uno specifico esame una ulteriore affermazione della Dichiarazione: "*Si conferma inoltre che non sussiste limitazione alcuna per quanto attiene all'utilizzo del credito summenzionato e, pertanto, qualunque utilizzo del credito risulta conforme alla Costituzione Apostolica e al Regolamento Generale della Curia Romana nonché ad ogni altra norma e/o regolamento eventualmente applicabili alla Segreteria di Stato*".

Secondo quanto sostenuto dai difensori di alcuni imputati questo passaggio significherebbe che il Segretario di Stato giudicava del tutto legittimo, sotto qualsiasi profilo normativo, qualunque utilizzo del credito che sarebbe stato concesso da Credit Suisse e, quindi, in particolare gli investimenti che si sarebbero fatti nel Fondo Capital Commodities (poi GOF) e quelli che i Fondi riferibili a Mincione avrebbero a loro volta effettuato.

Già questa esplicitazione della tesi difensiva rende evidente la sua infondatezza, sia sotto il profilo generale, sia sotto quello particolare.

Sotto il primo profilo, è chiaro che né il Segretario di Stato né nessun altro potrebbe rendere valido "**qualunque utilizzo del credito**": basti pensare, per paradosso, al finanziamento del terrorismo o a una campagna a favore dell'aborto.

Sotto il secondo, più concreto, profilo, è sufficiente notare che la **lettera è datata 1° luglio 2013**: a quella data l'unica ipotesi che la Segreteria di Stato aveva allo studio era quella dell'operazione Falcon Oil e, pur se la sottoscrizione del Fondo Commodities era avvenuta il giorno prima, 30 giugno 2013, la prospettiva era ancora quella che l'erogazione dei fondi sarebbe iniziata se e quando l'operazione Falcon Oil fosse stata

concretamente avviata. Del resto, il primo versamento sarebbe avvenuto diversi mesi dopo. Il Segretario di Stato non poteva quindi certo giudicare la conformità alle norme di qualcosa che ancora non esisteva.

Per altro verso, è fin troppo evidente che il Segretario di Stato era informato dal Sostituto solo nelle grandi linee, come lo stesso cardinale Becciu ha dichiarato, e a quella data l'unico argomento che poteva essere oggetto di informazione era proprio il credito *lombard* e il pegno ad esso collegato, che peraltro costituiva il reale punto di interesse della Banca cui la Dichiarazione veniva trasmessa.

Insomma, anche questo brano della lettera del Segretario di Stato - lungi dal potersi tradurre in un avallo (peraltro preventivo) circa la natura e la legittimità dell'investimento - esprimeva in realtà una ulteriore esplicitazione sia dei poteri riconosciuti in capo al Sostituto, sia della necessaria rispondenza di quei poteri alla loro essenza, vale a dire all'utilizzo del credito in piena conformità alle disposizioni vigenti.

Del resto, che la dichiarazione del Segretario di Stato dovesse servire a confermare che il Sostituto S.E. Becciu potesse firmare il contratto di credito e l'atto di pegno è confermato dalla contemporanea nota, sempre a firma del cardinale Bertone, inviata al dott. Scotti per UBS, che a quella data stava ancora esaminando la richiesta di credito, nella quale si afferma più semplicemente:

"*Con riferimento alle relazioni bancarie n. ... omissis ... e ai contratti relativi alla presa di credito e messa a pegno degli averi vi confermo che il Sostituto della Sezione per gli affari generali della Segreteria di Stato è autorizzato a effettuare le operazioni di credito e di messa in pegno finalizzate alle conclusioni di operazioni di investimento, e che le stesse avvengono in conformità alle disposizioni vigenti in materia*".

È chiaro che qui la dichiarazione di conformità alle disposizioni vigenti è riferita solo alle "*operazioni di credito e di messa in pegno*" e non lascia margini di equivoci sul punto.

Ulteriore conferma che la 'Dichiarazione' è diretta a soddisfare le esigenze di Credit Suisse, che la Segreteria di Stato si è limitata a recepire senza un particolare esame critico, è data dal fatto che la 'Dichiarazione' è stata in realtà predisposta dalla Banca e inviata per posta elettronica il 17 giugno 2013 dal dott. Morandi, dirigente dell'istituto di credito,

al dott. Tirabassi, che si è limitato a copiarla e a predisporre il documento per la firma, in data 1° luglio 2013, del cardinale Bertone. Si riproduce la minuta preparata a questo proposito del Dott. Tirabassi:

Progetto "ANGOLA"

Oggetto: completamento documentazione per concessione linea di credito richiesta a "CREDIT SUISSE"
Minutante: Tirabassi
Capo Uff.: _____

Dal Vaticano, 1 luglio 2013
N. 4.351
Il Dott. Raimondo Morandi, responsabile della relazione con il Credit Suisse, ha trasmesso via e-mail il testo di una dichiarazione che dovrebbe essere rilasciata da questa Segreteria di Stato, a completamento della documentazione per la messa a pegno degli averi che si riferiscono alle relazioni in essere con quell'Istituto (il contratto di credito e l'atto di pegno, a cui si fa riferimento, saranno inviati a quest'Ufficio una volta trasmessa la relativa dichiarazione di autorizzazione).

_____

Si unisce, s.m.i., l'unita dichiarazione a firma di Sua Eminenza il Sig. Card. Segretario di Stato da trasmettere via DHL al CREDIT SUISSE.

È chiaro quindi fin dall'oggetto che la minuta, e la 'Dichiarazione' ad esso allegata, sono relativi alla linea di credito chiesta a Credit Suisse.
Agli atti c'è anche il testo inviato dal Dott. Morandi, che è del tutto identico a quello poi firmato dal Segretario di Stato. L'unica differenza è costituita dal carattere word usato:

infatti il documento del dott. Morandi è redatto con un carattere denominato "Credit Suisse 11", mentre quello firmato dal cardinale Bertone è diverso[35].

Né si può ritenere, come pure opinano alcuni difensori, che la detta 'Dichiarazione' possa comunque incidere, facendolo venir meno, sul dolo degli imputati: infatti, S.E. Becciu, Fabrizio Tirabassi e Enrico Crasso ben conoscevano la genesi, il reale contenuto e le finalità del documento sottoposto alla firma del Segretario di Stato, né potevano in alcun modo pensare che esso potesse legittimare quello che ancora non esisteva e di cui il cardinale Bertone, dunque, nulla sapeva.

Questa considerazione ha di per sé rilievo decisivo ai fini di ritenere infondata la tesi difensiva.

Le Difese degli imputati hanno prospettato analoghe considerazioni a sostegno dell'esclusione della responsabilità dei loro assistiti anche in relazione ad un'altra 'Dichiarazione', in data 16 dicembre 2016, a firma del cardinale Pietro Parolin, che a quell'epoca rivestiva l'incarico di Segretario di Stato[36].

Si tratta in effetti di una 'Dichiarazione' assolutamente identica a quella in data 1° luglio 2013 a firma del cardinale Bertone finora esaminata; è stata inviata anch'essa al Credit Suisse con riferimento però, come correttamente ha rilevato il Promotore di giustizia nella sua Requisitoria, a una vicenda completamente diversa e cioè, come si evince dagli atti della Rogatoria svizzera[37], al trasferimento di tutti i rapporti di cui la Segreteria di Stato era titolare presso la B.S.I. al Credit Suisse. Si tratta, con tutta evidenza, di una questione completamente diversa, del tutto estranea al processo. Anche in questo caso, per una esigenza amministrativa facilmente comprensibile, il Credit Suisse chiese l'attestazione del potere del Sostituto di firmare i relativi atti ed impegni; la richiesta fu fatta all'ultimo

[35] Vedi alleg. 469 alla Memoria IOR, mentre la minuta del dr. Tirabassi è l'alleg. 468, il documento firmato è l'alleg. 42. I documenti sono tratti dagli atti della Rogatoria svizzera "Corrispondenza email Segreteria di Stato-BSI- Credit Suisse".

[36] Alleg. 1 alla memoria difensiva del dott. Crasso del 30.1.2020, doc. n. 49 della produzione documentale del PdG.

[37] Vedi in particolare lo scambio di mail, alla fine del 2016, tra Credit Suisse, BSI e Segreteria di Stato. Il numero della relazione bancaria indicata, S0456-0336117-65, è quello generale che contraddistingue i rapporti fra Credit Suisse e Segreteria di Stato.

minuto, con estrema urgenza, come risulta dallo scambio di mail, e forse fu per questo che il Sostituto S.E. Becciu e l'Ufficio amministrativo decisero di sottoporre al Segretario di Stato, per la firma, una 'Dichiarazione' identica a quella del 2013 contenente – peraltro – molte attestazioni e informazioni non richieste dalla Banca. In ogni caso, dato che il testo delle due 'Dichiarazioni' è identico, valgono tutte le considerazioni già fatte in ordine a quella firmata dal Cardinale Bertone.

Inoltre, è di tutta evidenza che la seconda 'Dichiarazione' non solo non si riferisce ai fatti per cui è processo, ma non può avere alcun effetto sull'elemento psicologico dei reati contestati agli imputati che si stanno qui esaminando perchè successiva, nel tempo, alla loro consumazione.

Una seconda questione prospettata dai difensori degli imputati, sia pure con toni e gradazione diversi, **ha riferimento all'archiviazione** disposta nei confronti di Mons. Alberto Perlasca. Si osserva, in particolare dalla Difesa Becciu, che Mons. Perlasca era il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e quindi colui sul quale incombeva in primo luogo l'istruzione della pratica e la formulazione della proposta (cd. *mens*) al Sostituto, cui competeva la decisione finale; inoltre, che Mons. Perlasca è un esperto, ed anche docente, di diritto canonico, autore di pubblicazioni proprio in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici e che quindi, anche sotto questo profilo, era proprio lui in grado di cogliere e segnalare al Superiore la contestata violazione delle norme canonistiche che sono, come si è visto, alla base dell'imputazione di peculato. Inoltre, si deve aggiungere, Mons. Perlasca ha partecipato attivamente a tutte le fasi dell'operazione, ai contatti e alle riunioni con Credit Suisse e BSI, con Crasso, con Mincione e i suoi collaboratori ed anche a quelli con UBS, in particolare il dott. Scotti, che - come si è visto - hanno formulato gravissimi dubbi su tutta l'operazione Falcon Oil.

Le tesi difensive, che vorrebbero far derivare dall'archiviazione della posizione di Mons. Perlasca, come conseguenza necessaria, l'assoluzione degli imputati per il delitto di peculato in esame non sono tuttavia condivisibili per una tanto evidente quanto insuperabile ragione. Il limite della cognizione del Tribunale, infatti, è rappresentato dal

perimetro invalicabile dell'oggetto del processo (inteso in termini sia di fatti contestati, sia di imputati cui essi risultano ascritti), rispetto al quale - come noto - esula del tutto la posizione di Mons. Perlasca proprio in ragione della previa archiviazione dello stesso. Nel merito poi è appena il caso di soggiungere che l'archiviazione è intervenuta al termine dell'istruzione e per mancanza dell'elemento soggettivo, rilievo quest'ultimo che ovviamente non può spiegare effetti estensivi (men che meno automatici) in favore degli altri imputati, sicchè non può certo condizionare il giudizio del Tribunale che, oltre tutto, ha potuto tener conto delle risultanze del dibattimento. È, questa, una considerazione del tutto ovvia e che, infatti, costituisce un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza italiana.

Una ulteriore tesi prospettata dai difensori degli imputati si basa sulla circostanza che la Segreteria di Stato aveva acquistato quote di ***hedge fund*** anche in epoca precedente all'operazione con Raffaele Mincione, cioè al 2013-2014, così come pure ha fatto dopo tali anni.

La circostanza è emersa solo al momento della discussione ed è stata rilevata dalla Difesa Mincione, che ne ha trovato traccia nelle comunicazioni periodiche, presenti in atti, inviate alla Segreteria di Stato dagli Istituti di credito presso i quali essa aveva depositato somme più o meno ingenti e che le banche avevano gestito in virtù di specifici mandati di gestione.

La Difesa Mincione, ma anche i difensori degli altri imputati interessati, hanno quindi osservato che l'operazione con il fondo 'Capital Commodities', poi 'GOF', non aveva affatto il carattere eccezionale attribuitole dall'Accusa e che altre volte la Segreteria di Stato aveva assunto analoghi rischi, sia prima che dopo che S.E. Becciu ricoprisse l'incarico di Sostituto.

Sul punto, in termini di metodo, valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine all'oggetto del processo sottoposto al vaglio del Tribunale: il manifestarsi di fatti analoghi a quelli per cui si procede, infatti, potrebbe al più risultare rivelatore di altre ipotesi di

reato (non assoggettate all'odierno scrutinio), ma di certo non avrebbe alcuna efficacia scriminate rispetto ai fatti che qui si devono giudicare.

Tuttavia, avendo riguardo al merito dell'argomento addotto dalle difese, il Tribunale osserva che la validità dell'impostazione accusatoria, così come finora precisato, in realtà non viene scalfita, ma risulta addirittura rafforzata dall'analisi della documentazione evidenziata nell'arringa conclusiva dalla Difesa (pur se già presente in atti, come si è detto). Infatti, risulta in modo chiaro che gli investimenti in *hedge fund,* o anche in altri strumenti finanziari 'alternativi', sono stati fatti dalle Banche cui la Segreteria di Stato aveva dato mandato di gestione per percentuali contenute o a volte irrisorie del patrimonio loro affidato, e quindi solo per una quota assolutamente minoritaria del patrimonio complessivo della Segreteria di Stato. Inoltre, proprio dalla documentazione suddetta risulta che l'investimento non è stato fatto su un unico Fondo, ma in una pluralità di strumenti finanziari con queste caratteristiche; per di più, questi investimenti sono stati fatti di regola anche in valute diverse. Conseguentemente risulta che, grazie a questi accorgimenti, peraltro del tutto logici e rispondenti alla regola ben nota della 'diversificazione dei rischi', il 'rischio' proprio di questo tipo di investimento ha finito per riguardare quote minime, o comunque poco significative, del patrimonio complessivo della Segreteria di Stato, che ammontava nel 2012, come si è detto, a circa 600 milioni di euro.

Una situazione ben diversa, anzi opposta, a quella costituita dall'investimento di USD 200.500.000 nel solo 'Capital Commodities Fund', poi 'GOF', cosicchè conservano la loro piena validità le considerazioni fatte in precedenza sulla rischiosità del tutto eccezionale di questa operazione e, quindi, del suo contrasto con il canone 1284 C.I.C. e, di conseguenza, con l'art. 168 (nuovo testo) del codice penale.

A conferma delle conclusioni qui formulate, e anche in considerazione dell'importanza attribuita da alcune Difese a questa argomentazione, è opportuno prendere in esame, in modo necessariamente sintetico, gli investimenti in *hedge fund* che risultano dalla documentazione prodotta dai difensori di Raffaele Mincione:

a) Estratto patrimoniale UBS al 31.12.2009 - Risultano investiti in "*hedge fund & private equity*" Euro 20.593.845 pari al 20,86% delle somme affidate alla Banca. La somma peraltro è suddivisa in ben sei diversi strumenti finanziari, di cui quattro in euro e due in dollari USA;

b) Distinta patrimoniale Credit Suisse al 31.12.2010 - Risultano investiti in "*investimenti alternativi*" (categoria peraltro più ampia di quella degli *hedge* fund), Euro 10.835.280 pari al 10,47% delle somme affidate alla Banca, suddivisi in tre diversi strumenti finanziari;

c) Estratto patrimoniale UBS al 31.12.2012 - Risultano investiti in "*investimenti alternativi*" (categoria peraltro più ampia di quella degli *hedge* fund) Euro 1.042.877 pari al 6,31% delle somme affidate alla Banca. La somma è suddivisa in due diversi strumenti finanziari, ed è comunque di importo assolutamente modesto;

d) Distinta patrimoniale - Credit Suisse al 30.6.2010 - risultano investiti in "Investimenti alternativi" appena Euro 1.042.877 pari al 6,31% del totale; altri Euro 622.873 pari al 3,77% sono investiti in "fondi misti e inv. sim", ma in realtà si tratta di Fondi immobiliari, come risulta dall'analisi specifica;

e) Estratto patrimoniale Julius Baer al 31.12.2015. - Risultano investiti in "*investimenti alternativi*" (categoria peraltro più ampia di quella degli *hedge* fund) Euro 10.833.899 pari al 22,20% delle somme affidate alla Banca. La somma è suddivisa in ben nove diversi strumenti finanziari, ed è comunque di importo sostanzialmente modesto;

f) Valutazione del portafoglio BSI al 31.08.2016. La somma investita in *hedge fund* è di Euro 6.823.321,15 pari ad appena il 3,05% del totale. Molto maggiore (circa Euro 76 milioni pari al 34,06% del totale) è la somma investita in un aggregato che comprende "*Prodotti strutturati, convertibili, fondi misti*", distribuito in modo molto irregolare tra i vari sottoconti. Peraltro, si deve ricordare che la BSI è una delle Banche che hanno partecipato, tramite CITCO, all'operazione cui si riferisce l'imputazione di peculato in esame e di cui è

traccia nella 'Lista dei portafogli', con un saldo negativo di Euro 10.621.192,58, per il sottoconto "Global Opportunity";

g) Estratto patrimoniale UBS al 31.03.2020 - Risultano investiti in *hedge* fund Euro 11.173.917 pari al 19.44% delle somme affidate alla Banca. La somma è suddivisa in due diversi strumenti finanziari, ed è comunque di importo sostanzialmente modesto.

Dall'analisi della documentazione vengono quindi confermate le conclusioni già prima richiamate sulla sostanziale diversità, e anomalia, dell'investimento nel Fondo 'Capital Commodities', poi GOF.

Un'analisi ancora più approfondita, che può qui essere solo accennata, è stata fatta dalla parte civile Segreteria di Stato in sede di replica finale[38]. In particolare, è stato evidenziato che alcuni dei 'Fondi alternativi' fatti rientrare dalla Difesa Mincione negli *hedge fund* e comunque assimilati al GOF avevano in realtà caratteristiche ben diverse: alcuni erano fondi aperti e la partecipazione della Segreteria di Stato costituiva una frazione minima del totale del Fondo; in altri casi si trattava di Fondi liquidi, con quotazioni giornaliere, o da cui comunque era possibile uscire senza condizioni nel termine di pochi giorni; gli investimenti in materie prime erano costituiti da energia, prodotti agricoli e metalli preziosi o addirittura oro. Insomma, si tratta di fondi con caratteristiche completamente diverse da quelle del 'Capital Commodities' e del GOF.

Né la documentazione (rinvenuta e) prodotta dalla Difesa Mincione, neanche quella precedente al 2013, data di consumazione del reato, può giovare agli imputati sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. Non giova certamente a Raffaele Mincione, perché egli ovviamente non conosceva nulla di queste operazioni fino a quando i suoi difensori non ne hanno trovato traccia negli atti del processo. Allo stesso modo non giova a S.E.R. Becciu, a Fabrizio Tirabassi e a Enrico Crasso, che non ne hanno mai parlato (Crasso ha invece citato un acquisto di Fondi azionari per 3 miliardi di lire voluto da

[38] La registrazione è in atti.

Mons. Piovano, evidentemente prima del 2002, data in cui in Italia la lira è stata sostituita dall'euro). Il silenzio degli imputati si spiega evidentemente con il fatto che essi non avevano memoria alcuna di questi investimenti nonostante la rischiosità degli *hedge fund* sia stato uno dei temi principali del processo, fin dalla prima Relazione del Revisore Generale.

§ 3. La posizione dell'allora Sostituto Mons. Giovanni Angelo Becciu

L'allora Sostituto Mons. Becciu è l'autore del reato 'proprio' di peculato perché egli è il pubblico ufficiale che aveva il potere di disporre del denaro della Segreteria di Stato e, prima ancora, di impegnare il Dicastero stipulando in suo nome contratti ed altri negozi giuridici.

L'imputato non ha, ovviamente, contestato di avere avuto questi poteri e di averli esercitati, ma ha in ogni occasione, fin dalle prime dichiarazioni spontanee rese in udienza, sostenuto che egli, dovendo far fronte agli altri, numerosi e assai gravosi compiti che ricadono sul Sostituto della Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato, non si era mai occupato in modo specifico e dettagliato dell'amministrazione del patrimonio, e in particolare degli investimenti, e si era sempre basato sulla *mens*, cioè sul parere/proposta apposto da Mons. Perlasca sulla minuta predisposta dal dott. Tirabassi, e su eventuali ulteriori chiarimenti, che a volte gli venivano dati verbalmente dallo stesso Perlasca, senza mai studiare personalmente in modo dettagliato i documenti e gli allegati che pure gli venivano portati o che erano comunque a sua disposizione.

L'imputato ha altresì ribadito più volte che egli, oltre alla mancanza di tempo, non aveva neanche la competenza necessaria per trattare e discutere quelle questioni, per le quali faceva quindi pieno affidamento su Mons. Perlasca, che al momento della sua nomina era già da tempo Responsabile dell'Ufficio amministrativo, in cui aveva dimostrato "*alto senso del dovere e profonda competenza tecnica*" (udienza 5 maggio 2022) ed era anche un esperto di diritto canonico, e sul dott. Enrico Crasso, da lui definito, come già si è detto, "*antico e stimato consulente*" della Segreteria di Stato, e che dai primi anni '90

"*veniva consultato per i vari investimenti*" (ud. 5 maggio 22, pag. 170). Ha sottolineato a questo proposito di non essersi mai discostato dalla *mens* formulata da Mons. Perlasca.

Il Cardinale Becciu ha poi riconosciuto di essere stato lui a proporre all'Ufficio l'Operazione Angola in base alla sua pregressa conoscenza ed amicizia con l'imprenditore Mosquito, ma ha specificato di avere chiesto a Mons. Perlasca, che ha confermato la circostanza, di fare tutte le verifiche necessarie e di decidere in piena libertà secondo il suo convincimento; tanto questo è vero, ha aggiunto, che l'operazione non ha avuto luogo.

Conseguentemente, a tutte le richieste di chiarimenti e a tutte le numerose contestazioni specifiche mossegli nel corso del dibattimento, l'imputato ha sempre replicato di non essere in grado di rispondere e che le domande andavano indirizzate a Mons. Perlasca e all'Ufficio amministrazione.

In sostanza, secondo la tesi difensiva, a parte le altre prospettazioni già prese in esame, mancherebbe del tutto, nel caso in esame, l'elemento psicologico del reato di peculato contestato.

Il Tribunale ritiene tale tesi infondata.

Il Collegio ritiene infatti che **la descrizione del proprio ruolo in termini scarsamente incisivi e di mero accoglimento passivo dei pareri e delle proposte di Mons. Perlasca fatta dall'imputato può probabilmente corrispondere a verità per la normale *routine* dell'Ufficio e per l'attività di ordinaria amministrazione, ma non certo con riferimento al caso di specie, che presenta caratteristiche assolutamente peculiari e per il quale, peraltro, vi è in atti la prova dell'intervento diretto e personale dell'allora Sostituto Mons. Becciu.**

Come lo stesso imputato ha riconosciuto, è stata una sua iniziativa, unica occasione in tutti i sette anni del suo incarico, proporre all'Ufficio Amministrativo l'investimento in Angola, sia pur lasciando, come si è detto, ampia libertà di valutazione.

Ma vi è di più. Come si è detto in precedenza (§ 2), risulta che l'allora Sostituto Becciu era talmente interessato all'operazione da averne parlato 'a solo' con il dott. Tirabassi, scavalcando Mons. Perlasca di cui si ipotizzava all'epoca il trasferimento. A sua volta,

Tirabassi aveva già discusso di questa prospettiva, in via informale, con il dott. Crasso che, infatti, il 20 settembre 2012, aveva scritto al suo collega Raimondo Morandi della sede svizzera di Credit Suisse: "... *ci potrebbe essere una interessante operazione in corso di cui mi ha anticipato il T*[irabassi] *ma di cui P*[erlasca] *non sa nulla. Infatti il sostituto Mons B*[ecciu] *(il grande capo) ne ha parlato solo al T*[irabassi]".

Ma dagli atti emerge anche un'altra circostanza che attesta come per l'imputato questa non fosse una pratica come le altre. Infatti, **egli contattò direttamente Crasso, che ne rimase stupito perché fino a quel momento, in tanti anni, non aveva mai avuto contatti diretti con chi aveva la direzione della Sezione Affari generali.** Come ha riferito lo stesso Crasso all'udienza del 30 maggio 2022 (pagg. 4-6):

CRASSO: *... la chiamata mi sorprese molto, non le nascondo che mi fece molto piacere perché era un po' ancora una volta un apprezzamento per quello che ho fatto per conto della Segreteria di Stato e quindi andai a questo incontro con molta curiosità, non mi immaginavo che cosa potesse essere. Mi presentai, erano presenti Monsignor Perlasca e il Dottor Tirabassi e Sua Eminenza il Cardinale Becciu e mi parlò di questo progetto*

P.G. Prof. Diddi: *ecco, chi parlò in quella riunione?*

CRASSO: *sì, mi illustrò brevemente il Cardinal Becciu ...*

P.G. Prof. Diddi: *mi perdoni, il soggetto, chi parlò in quella riunione?*

CRASSO: *mi parlò Monsignor Becciu, mi parlò di questo suo amico, Signor Mosquito, che lui aveva conosciuto per tanti anni quando era in Angola e mi disse: 'guardi, è una persona cara a cui voglio molto bene, però le affido un compito, se lei è in grado di poterlo portare avanti, usi la massima diligenza e se la cosa è fattibile si fa, altrimenti al Signor Mosquito si dice di no, nel senso se questa è un'opportunità per la Segreteria di Stato la facciamo, altrimenti... quindi faccia una due diligence, si avvalga di tutte le strutture'. E quindi ho raccolto questa lettera che mi arrivò, una lettera di incarico da parte della Segreteria dopo qualche giorno ....*

E non è senza significato che il Cardinale Becciu, interrogato pochi giorni prima, 5 maggio 22, avesse invece dichiarato di avere avuto con il dott. Crasso solo pochi e formali

contatti (pag. 78) aggiungendo, poi, di non avere mai parlato con Crasso di specifici investimenti (pag. 215).

All'incontro in Segreteria di Stato segue, dopo poco, la lettera a firma del Sostituto per il Credit Suisse, tramite il dott. Crasso, e per UBS, tramite il dott. Scotti, con cui si chiede alle Banche una serie di consulenze ed in sostanza inizia l'Operazione Falcon Oil; con la specifica richiesta, che sarà sempre mantenuta e resa anzi più stringente, di assoluta riservatezza e non riconducibilità alla Segreteria di Stato.

Il Cardinale Becciu, all'udienza del 5 maggio 2022, ha dichiarato che in generale la Segreteria di Stato intestava ad altri le operazioni che faceva "*per non mettere il Vaticano sulla bocca di tutti*". La spiegazione appare plausibile, ma nel caso di specie c'è stato un *surplus* di segretezza con l'interposizione di due distinti soggetti: il Fondo di Mincione e gli istituti finanziari sottoscrittori per conto di Credit Suisse e BSI.

È la prima di **una lunga serie di lettere a firma del Sostituto S.E. Becciu o a lui indirizzate, anche come "RISERVATA PERSONALE", che segnano le tappe progressive dell'operazione e che portano all'erogazione da parte della Segreteria di Stato, con disposizioni a firma Angelo Becciu, della somma complessiva di USD 200.500.000 al Fondo 'Capital Commodities', poi GOF, di Raffaele Mincione e infine alla rinuncia all'investimento angolano.**

Tutti questi passaggi sono stati dettagliatamente ricostruiti nella prima parte di questo Capitolo e non saranno quindi qui ripetuti. Ma ci sono alcuni fatti che meritano di essere sottolineati perché smentiscono, rendendone chiara la inverosimiglianza e l'inconsistenza, la tesi difensiva dell'imputato.

Il primo fatto da prendere in considerazione è la natura dell'investimento: l'attività di estrazione petrolifera, palesemente in contrasto con l'attenzione ai temi ecologici già trattati da Benedetto XVI e poi da Papa Francesco, fino a culminare, nel 2015, nell'enciclica 'Laudato sì'. È ben poco credibile che un Sostituto esperto e accorto come S.E. Becciu, dopo essersi esposto su un tema così delicato, non si sia preoccupato di seguire attentamente gli sviluppi della sua iniziativa.

Ma vi è un altro fatto molto più importante da prendere in considerazione: **l'enormità della cifra investita, pari a un quarto delle risorse della Segreteria di Stato. Ma non c'è solo l'entità eccezionale dell'investimento: lo stesso imputato (ud. 5 maggio 2022, pag. 262) ha infatti riconosciuto che non c'era mai stato prima l'affidamento di una somma così ingente ad un solo soggetto. Non a torto il Promotore di giustizia, con riferimento a questi elementi, ha parlato di *"svolta nella politica finanziaria della Segreteria di Stato"* (ud. 5 maggio 2022, *ibidem*), con un termine che è stato poi ripreso da molte altre parti processuali. Del resto, lo stesso imputato ha dichiarato di aver impresso un cambiamento alla prassi precedentemente seguita in materia di investimenti, naturalmente al fine di ottenere rendimenti più elevati.**

Quanto poi al soggetto, Raffaele Mincione, cui veniva affidata una somma tanto ingente, anche a prescindere dalle informazioni certo non lusinghiere dell'articolo del settimanale *IL MONDO* e di quelle raccolte dalla Gendarmeria, **non poteva certo sfuggire ad una persona dall'esperienza e delle capacità riconosciute all'allora Sostituto Becciu il fatto che si trattava di un soggetto assolutamente sconosciuto alla Segreteria di Stato e che era stato accreditato da Credit Suisse solo come consulente per svolgere, previa una adeguata *due diligence*, una valutazione sotto il profilo tecnico dell'operazione Falcon Oil.**

Tanto meno poteva egli non essere stato consapevole del fatto che Mincione da "consulente" era diventato la "controparte", anzi - e molto peggio - mentre continuava a fare il "consulente" si costruiva, proprio grazie ai pareri espressi in tale qualità, una posizione di "controparte" quale soggetto di riferimento e gestore del Fondo su cui quella somma veniva man mano riversata.

Allo stesso modo erano - come si è visto in precedenza - ben evidenziati, e chiaramente percepiti anche da Tirabassi, come risulta dal suo appunto dell'agosto 2013 (cfr. § 6), tutti i rischi legati alle caratteristiche del Fondo 'Capital Commodities'.

Non è dunque credibile la tesi difensiva secondo cui l'allora Sostituto Becciu, dopo aver presentato Mosquito e proposto l'operazione Falcon Oil, aver personalmente investito della questione il dott. Crasso e avere previsto come *budget* la somma ingentissima di 160

milioni di dollari, poi aumentata fino a 200 milioni, non abbia conosciuto e attentamente valutato i passaggi successivi, la cui decisione, e la relativa responsabilità, peraltro ricadevano proprio su di lui.

Ma vi sono agli atti ancora altri elementi precisi che smentiscono questa tesi.

Uno di questi emerge da una dichiarazione dello stesso cardinale Becciu. Fu lui a decidere di escludere dalle banche cui chiedere la concessione del credito *lombard* lo I.O.R., nonostante Mons. Perlasca lo avesse indicato insieme a UBS e Credit Suisse; richiesto di spiegare una decisione certamente anomala l'imputato ha dichiarato: "*perché il nostro consulente ci aveva consigliato che era più conveniente e poi non so se lo IOR ce lo avesse concesso*" (ud. 19 maggio 2022). Non c'è bisogno di particolari commenti sul fatto che una scelta di tale importanza, che esclude l'Istituto finanziario interno, venga adottata sulla base - almeno asseritamente - del parere del dott. Crasso, che non è il consulente della Segreteria di Stato bensì un dirigente del Credit Suisse, cioè del potenziale concorrente dello I.O.R.. In realtà, in questo modo la conoscenza dell'investimento ipotizzato restava limitata all'ambito della sola Segreteria di Stato. **Insomma, da un lato, si sceglie un metodo ancora più anomalo e rischioso; dall'altro, si chiarisce che la inaudita esclusione dello I.O.R. fu dettata (anche) dal timore che un diretto coinvolgimento dell'istituto potesse rappresentare un ostacolo alla realizzazione di quell'investimento voluto e conosciuto dal Sostituto forse non nei minimi dettagli tecnici, ma di certo nella sua inedita portata speculativa, come si è visto, del tutto incompatibile con le disposizioni vigenti in materia.**

Un altro di questi elementi è senz'altro il rifiuto di UBS di concedere il credito *lombard* e, più in generale, di finanziare l'operazione angolana. Nella prima parte di questo Capitolo (§ 6) sono stati ricostruiti, sia pure in modo sintetico, i rapporti tra la banca svizzera e l'Ufficio amministrativo nelle persone di Mons. Perlasca e di Fabrizio Tirabassi. Per quanto non vi sia prova di un contatto diretto tra i funzionari dell'Istituto di credito e S.E. Becciu, è però documentalmente certo che il Sostituto sottoscrisse personalmente sia il contratto per la concessione del credito *lombard* con BSI sia il ritiro

delle ingenti somme depositate presso UBS (non meno di 50 milioni di Euro) e il loro trasferimento a BSI.

Anche in questo caso, è implausibile che S.E. Becciu abbia firmato tali documenti, certamente fuori dall'ordinaria amministrazione, senza essere consapevole della reale portata degli stessi, se del caso anche in ragione dei chiarimenti che avrebbe potuto richiedere al suo Ufficio amministrativo. Considerazione, questa, tanto più valida se si tiene presente che UBS era da gran tempo una delle banche di fiducia della Segreteria di Stato e che proprio al dott. Scotti di UBS, oltre che a Crasso per Credit Suisse, lo stesso Becciu pochi mesi prima aveva scritto per incaricarlo di istruire e seguire la proposta di Mosquito per Falcon Oil, con - giova ripetere - assoluta riservatezza, mentre ora venivano ritirati risorse rilevanti da UBS per trasferirle a una Banca, BSI, che non era stata interessata in alcun modo nell'operazione.

Nel fare rinvio al § 6 per una esposizione completa, si ritiene qui necessario riportare, almeno in parte, l'appunto redatto il 12 luglio 2013 dal dott. Scotti sulle caratteristiche del Fondo Athena Commodities: "*Telefonata ore 20.30 al procuratore F.T. Gli ho confermato la nostra volontà di non voler procedere con il credito lombard per l'acquisto del fondo Athena Commodities fund e che non siamo nemmeno pronti all'acquisto del fondo stesso anche senza credito lombard essenzialmente per il profilo di rischio troppo elevato per il fondo, per il leverage troppo importante e per un rischio reputazionale elevato*". Nei giorni seguenti UBS conferma la propria decisione di non supportare l'operazione, nonostante Tirabassi prospetti come conseguenza la possibilità di trasferire i fondi all'epoca depositati presso UBS ad altro istituto di credito, motivata dalla intenzione di proseguire con l'investimento. Il 23 luglio 2013 Scotti infatti appunta: "*Telefonata odierna ore 10.15 a F.T. [...] Mi conferma che sono determinati nel portare avanti l'operazione e mi dice che, malgrado i nostri ottimi rapporti, non si può escludere una perdita di fondi pari al credito richiesto*".

Il 6 agosto 2013 si tiene un'ultima riunione presso la Segreteria di Stato, nella quale viene sancita la indisponibilità di UBS nel realizzare l'operazione richiesta; Scotti nel suo

appunto riporta: "*Il colloquio è iniziato in un modo piuttosto teso in quanto il nostro partner contrattuale avreb*[b]*e voluto chiudere tutte le relazioni a loro intestate (ODSP). ...* omissis *... Il mandato sarà revocato e gli asset liquidati*".

È del tutto logico, anche per la materiale impossibilità di una diversa realizzazione della condotta, ritenere che Mons. Perlasca e Tirabassi non si sarebbero potuti esporre in questo modo, in un affare di questa entità e rilevanza (sotto i molteplici profili che si sono via via accennati), senza la preventiva certezza del benestare del Sostituto, che non solo non poteva in astratto essere tenuto all'oscuro, ma anzi in concreto avrebbe dovuto (quale legittimato esclusivo) firmare i documenti che impegnavano la Segreteria di Stato.

Si deve anzi sottolineare che questa considerazione, che può sembrare di una assoluta ovvietà, vale per l'intera operazione che ha portato all'erogazione di 200.500.000 dollari USA all'*hedge fund* di Mincione.

L'allora Sostituto Becciu è stato costantemente al corrente di tutti i passaggi: come risulta dall'esposizione fatta nel corso di questo Capitolo, le minute e gli appunti di Tirabassi che gli venivano sottoposti unitamente alla *mens* di Mons. Perlasca da un lato esponevano chiaramente, a volte parafrasandole, i contenuti delle comunicazioni di Mincione e dei suoi collaboratori, anche di quelle dirette personalmente allo stesso Becciu, e dall'altro illustravano il senso e i fini delle iniziative che veniva proposto di assumere. Quindi l'imputato era perfettamente in grado, anche solo su questa base, di conoscere gli sviluppi dell'Operazione Falcon Oil e valutare le decisioni da prendere (cioè mantere le risorse in un uso illecito e non destinarle all'investimento altamente speculativo che si andava profilando).

Questo vale in particolare, ai fini che qui rilevano, per il susseguirsi di note che portano nel corso del 2013 e nella prima metà del 2014 alla sottoscrizione del Fondo 'Capital Commodities', alla firma dei contratti di credit *lombard*, alla sostituzione di UBS con BSI, (proposta e rappresentata da Crasso), al versamento, in più *tranches*, dell'intera somma, all'accettazione del Regolamento del Fondo ora denominato GOF, proprio mentre dalla (sapiente) comunicazione, a fasi alterne, da parte di Mincione e dei suoi collaboratori di difficoltà e ostacoli o, invece, di positivi sviluppi e brillanti prospettive

emergeva comunque l'assenza delle condizioni fin dall'inizio poste come essenziali: da una vera *due diligence* alla partecipazione di un altro *partner* finanziario, alla soluzione del problema del debito di Falcon Oil, all'assenza di adeguate garanzie. Insomma, tutti quegli elementi che porteranno quasi all'improvviso, ma solo dopo l'erogazione di tutta la somma, all'interruzione dei rapporti con Mosquito. (Cfr. sul punto, per esempio, le *side letters* predisposte dall'avv. Tantalo e sottoposte alla firma del Sostituto il 20 giugno 2013, vedi *retro,* § 4).

Non si deve peraltro dimenticare, altro fatto di notevole importanza, che la premessa iniziale dell'operazione angolana era che l'erogazione di denaro da parte della Segreteria di Stato dovesse aver luogo solo con l'inizio dell'attività estrattiva.

A questo proposito si deve anche aggiungere che, se il versamento dei primi 100 milioni aveva avuto almeno una parvenza di motivazione (accreditare il Fondo con le controparti, pur tacendo la partecipazione della Segreteria di Stato), i versamenti successivi sono stati effettuati a fronte di richieste sorrette da spiegazioni risibili, tanto da provocare gli entusiastici e quasi increduli complimenti di Mincione a Crasso che aveva appena ottenuto l'assenso dal Sostituto S.E. Becciu alla ulteriore sottoscrizione delle ultime *tranches* del Fondo Athena Commodities: "*Enrico sei un fenomeno incredibile. Bravo davvero*".

Mentre la comunicazione immediatamente precedente di Crasso ("*Finito ora con Sost! Ok 60 entro Dic 40 entro Feb*"), dimostra quello che del resto è del tutto logico e cioè che l'imputato seguiva da vicino tutte le fasi dell'operazione e prendeva consapevolmente tutte le decisioni.

Altro che adeguarsi passivamente alla *mens* di Perlasca e agli appunti e alle minute di Tirabassi, come ha ripetuto all'infinito l'imputato, continuando a sostenere una tesi difensiva priva di pregio alla luce delle risultanze processuali e, prima ancora, della logica.

Per le stesse ragioni non ha pregio, con riferimento a questo specifico investimento, la linea difensiva dell'imputato tesa a valorizzare il fatto di non aver ricevuto alcun

segnale di allarme o di criticità da parte dell'Ufficio amministrativo ed in particolare di Mons. Perlasca.

In conclusione, risulta provato che l'allora Sostituto Becciu abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie, che egli stesso del resto aveva chiesto con le prime lettere a Credit Suisse e UBS, abbia potuto valutare con piena consapevolezza gli sviluppi della situazione e abbia deciso di sottoscrivere il Fondo di Mincione e di versare poi l'ingentissima somma di USD 200.500.000 in piena violazione di quel canone 1284 C.I.C. che egli stesso ha senz'altro ammesso si applichi anche all'amministrazione dei beni nella disponibilità della Segreteria di Stato (v. ud. 5 maggio 2022), rendendosi quindi responsabile del reato di peculato a lui contestato al capo d, lettera a) dell'epigrafe, come precisato nel corso del dibattimento.

Resta poi inspiegabile il fatto che nessuno dei pubblici ufficiali coinvolti in questa grave vicenda abbia almeno tentato, una volta chiusa definitivamente l'operazione Falcon Oil, di chiudere il rapporto con Mincione 'uscendo' dal Fondo GOF. A quel punto, infatti, erano venute meno tutte le condizioni che avevano, almeno in apparenza, giustificato la sottoscrizione delle quote e il versamento dei 200 milioni di dollari. Non c'era più la necessità di assicurare la riservatezza di un investimento 'anomalo' come quello angolano, non c'era motivo di fruire delle competenze di Mincione nel settore petrolifero, non c'era ragione di pagare le alte commissioni proprie di un *hedge fund* e neanche quelle, onerose, per il credito *lombard*.

Un'ultima considerazione: in questa sede non rileva accertare quali fossero le ragioni di una tale ostinato e pervicace contegno illecito, perché esse attengono ai motivi dell'azione criminosa e non incidono invece sull'elemento psicologico del reato, che la norma configura semplicemente come dolo generico. Allo stesso modo, non rileva che l'imputato non si proponesse il fine di procurare un ingiusto profitto per sé o per Raffaele Mincione, che fino a quel momento neanche conosceva: l'art. 168 c.p., infatti, richiede solo la consapevolezza che la condotta in esso descritta (nel caso di specie, l'uso illecito) si risolva in un vantaggio proprio o di altri, requisito certamente soddisfatto nella vicenda che ci occupa.

§ 4. La posizione di Fabrizio Tirabassi

La responsabilità del dott. Fabrizio Tirabassi in ordine al reato in esame emerge chiaramente da quanto già finora detto nella ricostruzione dell'intera vicenda e, poi, a proposito della posizione dell'allora Sostituto Angelo Becciu.

Dal punto di vista della condotta è documentalmente provato che egli è stato l'autore di tutte le minute, cioè le relazioni sulla base delle quali Mons. Perlasca ha espresso la sua *mens,* poi recepita nelle decisioni assunte di volta in volta da S.E. Becciu; egli inoltre ha partecipato, a volte con Mons. Perlasca a volte da solo, a tutte le riunioni che hanno segnato il corso della vicenda e che hanno visto la partecipazione della Segreteria di Stato; ancora, ha ricevuto tutta la corrispondenza e la documentazione, anche quella indirizzata come Riservata-Personale al Sostituto, che evidentemente veniva comunque poi portata a conoscenza dell'Ufficio amministrativo. Il suo contributo alla consumazione del reato è stato dunque decisivo.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, è poi ampiamente dimostrato che egli è stato consapevole delle reali caratteristiche dell'operazione complessiva (cioè Falcon Oil tramite 'Capital Commodities') fin all'inizio, come dimostrano i suoi promemoria; basti qui ricordare quello del 7 agosto 2013 in cui elenca tutti i rischi (così testualmente definiti) e, tra l'altro scrive: "*...**Il quinto rischio è relativo alla gestione del Athena Commodities Fund.*** **Il Fondo, appositamente costituito per gestire l'operazione in parola, ha ampi margini di discrezionalità (può decidere di investire le proprie risorse dove e come ritiene opportuno).** Per questo motivo "*si ritiene necessario inserire nel board una società o una persona di fiducia della Segreteria di Stato che possa controllare direttamente gli investimenti effettuati, in aggiunta agli organi di controllo già previsti*" (inserimento peraltro mai avvenuto né richiesto n.d.r.).

Del resto, egli aveva il titolo di dottore commercialista, era da molti anni in Segreteria di Stato, minutante (cioè funzionario) dell'Ufficio amministrativo, dotato quindi di una più che adeguata competenza professionale affinata dall'esperienza, come testimoniano lo stesso Crasso e il teste Madsen, che ha una particolare qualificazione in materia e che ha

a lungo prestato servizio presso l'A.P.S.A. come consulente ("*la mia specializzazione è titoli finanziari, gestione di patrimonio portafoglio, consulenze finanziaria*", ud. 10 novembre 2022, p. 81-82).

Inoltre, Tirabassi sapeva perfettamente che la Segreteria di Stato aveva sempre tenuto fino al 2013, sia con Mons. Piovano che con Mons. Perlasca, un atteggiamento prudente nella gestione degli investimenti e che, anzi, Mons. Perlasca dava dei principi e delle linee guida che erano sempre "*più conservative per i patrimoni più grandi*" (ud. 20 maggio 22, pag. 71), come del resto è del tutto logico in una gestione oculata del rischio.

Lo stesso Tirabassi, peraltro, ha tenuto a sottolineare nei suoi interrogatori, che la proposta di investire nell'estrazione di petrolio in Angola lo aveva subito molto meravigliato per i rischi reputazionali che comportava e per il contrasto con l'atteggiamento dei Pontefici sui temi ecologici.

Tirabassi ha spesso interagito con Crasso e con i collaboratori di Mincione per preparare le lettere da sottoporre al Sostituto, previa la sua minuta/relazione. Si cita in proposito, a titolo di esempio, ma anche per la sua intrinseca rilevanza, la lettera del 23 marzo 2013 con cui CapInvest rappresentava alla Segreteria di Stato che l'operazione avrebbe permesso il "***Rimborso della totalità del capitale ad orizzonte di 3/5 anni***". La lettera di CapInvest, inviata all'attenzione del Card. Becciu e del dott. Crasso, veniva in realtà elaborata con l'apporto dello stesso dott. Crasso e del dott. Tirabassi,[39] il quale in realtà sapeva perfettamente che l'affermazione non corrispondeva al vero, dato che il dott. Morandi di Credit Suisse gli aveva già formalmente comunicato che il Comparto Commodities prevedeva un c.d. "*Lock-up period*" della durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni su decisione del solo *General Partner*; ma Tirabassi si era ben guardato dall'evidenziare la circostanza e anzi, come detto, aveva contribuito alla stesura della lettera di CapInvest.

[39] In merito, si segnalano tre e-mail scambiate tra il dott. Crasso e il dott. Tirabassi in data 21 marzo 2013 aventi ad oggetto "*Lettera Segreteria 21.3.13 final*". In particolare, il dott. Crasso scriveva al dott. Tirabassi: "*Lettera migliorata*" e poi ancora: "*Fabrizio Questa la versione definitiva, se puoi modificare il linguaggio di presentazione e dare tua opinione*".

Nel momento di potenziale crisi determinato dall'articolo de *IL MONDO* Tirabassi è intervenuto, d'intesa con Crasso, preparando una minuta per Mons. Perlasca e per S.E. Becciu in cui riportava due informazioni non corrispondenti al vero a favore di Mincione: che egli fosse tra la primaria clientela di Credit Suisse Londra e che "*Sul fondo d'investimento Athena si è ricevuto un ottimo attestato di conoscenza, per la tipologia di veicolo e serietà, dal dott. Antonio Prestia, dell'ENI*", mentre in realtà quest'ultimo aveva risposto di non essere in grado di dare alcuna referenza sul Fondo di Mincione (vedi *retro*, § 5).

L'imputato, inoltre, e questo è un altro elemento di fondamentale importanza, aveva, insieme a Mons. Perlasca ma anche da solo, interloquito con il dott. Scotti di UBS, ne aveva raccolto i motivati dubbi e perplessità, aveva tentato di fargli cambiare posizione con la minaccia di ritirare i fondi depositati presso la Banca e, infine, aveva deciso di non tenerne conto sostituendo UBS con BSI, portata da Crasso non appena si erano profilate le prime difficoltà e ovviamente subito segnalata a Tirabassi[40].

Si è già detto che il Tribunale ritiene che Tirabassi e Mons. Perlasca non avrebbero potuto comportarsi così senza il pieno appoggio del Sostituto dal quale alla fine dipendeva ogni decisione, ma questo non toglie nulla alla responsabilità (anche) dell'imputato.

Ma quello che qui più rileva, come detto, è la sua dettagliata conoscenza di tutte le fasi della vicenda, delle note con cui sia Credit Suisse (in modo più prudente) sia UBS avevano scritto che il profitto atteso non era sufficiente a compensare l'investimento, di tutte le perplessità esposte dallo stesso Mincione, del mancato avverarsi delle condizioni poste all'inizio. Ciò nonostante, Tirabassi ha ogni volta proposto la sottoscrizione delle quote del Fondo e la conseguente erogazione di somme ingentissime sia in assoluto sia, come egli sapeva meglio di tutti dato che curava - fra l'altro - la contabilità, in proporzione al patrimonio complessivo della Segreteria di Stato.

---

[40] La disponibilità della BSI era stata segnalata da Crasso a Tirabassi in data antecedente al 07-07-2013: in una mail del 07-07-2013 da Tirabassi a Mons. Perlasca si specificava che "***Il dott. Crasso ha in riserva due noti istituti,*** *uno dei quali (la BSI) sarebbe già disponibile a venire il prossimo 25 o 28 luglio con la documentazione da firmare, rilasciando contemporaneamente una dichiarazione con la quale si impegna, non appena ricevuti gli assett in gestione, a concedere la linea di credito richiesta nell'ammontare del 70 max 80% di quanto trasferito*". Cfr. estrazione e-mail dal dispositivo TIR-29.

La responsabilità di Tirabassi in ordine al reato di peculato in esame risulta quindi evidente.

Né può essere accolta la tesi difensiva che egli era "l'ultimo anello della catena" e non aveva potere decisionale sull'utilizzazione delle somme. Come si è visto, infatti, tutta l'attività dell'imputato, che peraltro è anch'egli un pubblico ufficiale e ha, nel suo ruolo, importanti compiti e precise responsabilità, è stata decisiva perché la "pratica" (e cioè l'erogazione del denaro della Segreteria di Stato, e quindi il reato di peculato) potesse procedere senza intoppi secondo i desideri (convergenti) di S.E. Becciu, da un lato, e di Crasso e Mincione, dall'altro.

In realtà, Tirabassi è in ogni occasione perfettamente allineato con il primo e con gli altri. Basti qui ricordare che fu proprio Tirabassi la prima persona cui l'allora Sostituto Becciu parlò della sua volontà di finanziare l'operazione Falcon Oil e che egli ne parlò immediatamente a Crasso; che Tirabassi non ha mai fatto mancare il proprio contributo, pur a fronte delle (giuste) perplessità riassunte nei suoi promemoria, a cominciare da quelle sul fatto che il Fondo sarebbe stato gestito da Mincione in assoluta autonomia (che è lo strumento che ha consentito a Mincione di fare quello che voleva e come voleva); che - come si è visto - è intervenuto nel momento di potenziale crisi derivante dalla posizione di UBS e in quello successivo all'articolo de *IL MONDO*; che ha sempre proposto l'erogazione del denaro secondo i '*desiderata*' di Crasso e Mincione.

Priva di pregio si rileva, alla luce di tutti questi specifici elementi di fatto, la tesi difensiva sviluppata a lungo nella memoria difensiva del 6 dicembre 2023 (pagg. 18 segg.), addirittura più di quanto abbia fatto lo stesso imputato, che ha descritto Tirabassi come succube di una dipendenza gerarchica senza limiti, impossibilitato ad esprimere qualsiasi opinione pena l'immediato licenziamento.

Allo stesso modo non ha pregio, anzi si ritorce contro la tesi difensiva, il tentativo della stessa Memoria di "ripararsi" in qualche modo dietro il parere qualificato del teste Madsen, che collaborava saltuariamente con l'Ufficio Amministrativo. È infatti significativo che dell'operazione Falcon Oil – GOF né Perlasca né Tirabassi abbiano parlato con Madsen (ud. 22 novembre 2022, pag. 97).

Come già per il Cardinale Becciu non rilevano in questa sede i motivi della condotta dell'imputato.

Tuttavia, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni su una 'spiegazione' in qualche modo accennata dall'imputato e su un'altra che emerge in certa misura dagli atti.

La prima è costituita dall'intenzione dell'imputato di compiacere l'evidente volontà del Superiore di portare a termine l'operazione; premesso che neanche la Difesa ha parlato di 'necessità' di eseguire un ordine perché è certo che nessun ordine (a prescindere dalla sua natura illecita) è stato dato in relazione alla condotta da tenere, è di tutta evidenza che l'intenzione di compiacere il Superiore non può certo scriminare una condotta delittuosa.

Il Tribunale ritiene invece che si debba considerare che l'allineamento di Tirabassi a Crasso è una costante che continua immutata negli anni e che in questa fase gli interessi di Crasso coincidono perfettamente con quelli di Mincione, come risulta di per sé evidente, ma come è dimostrato documentalmente dai messaggi scambiati tra i due e ricordati nelle pagine precedenti fino a quello inviato da Mincione quando Crasso convince S.E. Becciu al versamento di altri 100 milioni di dollari: "*Enrico sei un fenomeno incredibile. Bravo davvero*".

D'altra parte, la costanza dei rapporti tra Tirabassi e Crasso emerge da tutti gli atti del processo e sarà più volte oggetto di esame nel prosieguo. Il Promotore di giustizia ha affermato che tali rapporti erano (anche) di natura corruttiva, ma il Tribunale ha ritenuto che di ciò non vi fosse prova sufficiente per una dichiarazione di colpevolezza.

§ 5. La posizione di Enrico Crasso

Enrico Crasso risponde del reato di peculato di cui al capo d, lettera a) a titolo di concorso con l'allora Sostituto Angelo Becciu (pubblico ufficiale che aveva la disponibilità del denaro oltre che il potere di impegnare la Segreteria di Stato sottoscrivendo contratti ed altri negozi giuridici), oltre che con Fabrizio Tirabassi e Raffaele Mincione.

Nel capo di imputazione Crasso è qualificato "consulente" della Segreteria di Stato e non vi è dubbio che tale egli sia stato considerato da S.E. Becciu, da Mons. Perlasca e dal dott. Tirabassi, ma in realtà egli ha agito nella sua veste di incaricato di Credit Suisse.

In particolare:

- egli a quell'epoca, e fino al 30 giugno 2014, aveva il ruolo di Branch Manager di Credit Suisse Italy con il compito di dare ai gestori della Banca un indirizzo in relazione al profilo del cliente, mentre i concreti atti relativi alle gestioni erano decisi dalla Banca attraverso i funzionari all'uopo incaricati;
- dal 2002, il Dott. Crasso ha ricevuto un contratto da *introducer* da Credit Suisse Lugano; agli atti è un contratto intercorso tra Segreteria di Stato e Credit Suisse il 27 febbraio 2013, con cui la Segreteria di Stato dà atto del ruolo di *introducer* svolto dal dott. Crasso e la Banca si obbliga a corrispondere all'*introducer* una remunerazione calcolata sul flusso netto dei nuovi capitali apportati dalla Segreteria di Stato, nonché sul totale del controvalore del patrimonio depositato presso Credit Suisse;
- dal 2014, il dott. Crasso ha ricevuto un contratto da *introducer* anche da BSI CHIASSO, con una *fee* trimestrale corrisposta pagata dalla banca;
- nel 2014, qualche mese prima di lasciare Credit Suisse (Italy), il dott. Crasso ha costituito Sogenel Capital Holding S.A., fiduciaria iscritta nel registro delle Fiduciarie sotto il controllo dell'Organo di Autodisciplina del Canton Ticino (OAD/FCT) con sede a Lugano. Il Dott. Crasso è rimasto *introducer* fino alla costituzione di SOGENEL. A partire da aprile 2014 e fino ad agosto 2015 è quest'ultima a diventare *introducer* ricevendo una *fee* trimestrale dalla banca.

Da questa ricostruzione[41] emerge chiaramente che ai fini della vicenda cui si riferisce l'imputazione rileva solo il ruolo di *introducer* svolto da Crasso per Credit Suisse AG - Lugano e per BSI, remunerato dalle due banche, e non dalla Segreteria di Stato, in

[41] tratta dalla CT della Difesa Crasso, ma non contestata dalle altre parti.

proporzione al flusso netto dei nuovi capitali apportati, nonché al totale del controvalore del patrimonio depositato. È dunque evidente l'interesse personale dell'imputato nel convincere la Segreteria di Stato a far affluire sempre nuovi capitali presso i due istituti di credito.

È altrettanto chiaro, a giudizio del Collegio, che il Crasso non può essere considerato pubblico ufficiale né per l'epoca antecedente al *Motu proprio* dell'11 luglio 2013 né per quella successiva (alla stregua dei criteri già indicati nella Parte II, § 9) dato che egli ha sempre agito, con la piena consapevolezza dei rappresentanti della Segreteria di Stato, quale incaricato delle due banche e nel loro interesse (peraltro, la qualifica di pubblico ufficiale non è contestata nel capo di imputazione e comunque non rileva dato che - secondo l'accusa - Crasso ha agito in concorso con il pubblico ufficiale Becciu).

Tuttavia sussiste una grave anomalia nel rapporto tra l'imputato e la Segreteria di Stato, originata certamente dalla fiducia guadagnata da Crasso in tanti anni, ma anche dal fatto, gravissimo, che gli esponenti della Segreteria di Stato non hanno tenuto in alcun conto l'evidente, e a loro ben noto, anche perché dichiarato - come si è visto - persino in sede contrattuale, conflitto di interessi che maturava in capo al Crasso nel momento in cui essi lo consideravano "*consulente della Segreteria di Stato*".

Si sono già riportate in precedenza alcune delle tante dichiarazioni in questo senso degli imputati Becciu e Tirabassi, del tutto conformi a quelle rese da Mons. Perlasca.

Può essere utile, perché relative proprio ai fatti in esame, aggiungere che Raffaele Mincione, nel suo interrogatorio del 6 giugno 2022, afferma che per l'operazione angolana ha sempre comunicato con Crasso (pag 72); che Crasso si presentava come consulente e gestore della Segreteria di Stato (pag. 76); che Crasso "*era sempre presente... esprimeva valutazioni e giudizi... svolgeva attività di gestione ... di consulenza*" (pag. 83); era il ponte, l'anello di collegamento, "*non c'era comunicazione che non dovesse passare tramite lui perché lui era quello che appunto espletava questo tipo di lavoro*" (pag.73). Del resto, quando Mincione chiede il versamento dei primi 100 milioni di dollari che, secondo la sua versione, gli servivano "per accreditarsi", ne parla direttamente con Crasso (pag.110).

Anche il teste Madsen, della cui qualificazione professionale si è già detto, riferisce che Crasso gli fu presentato in Segreteria di Stato da Tirabassi, in presenza di Perlasca, "*come consulente di assoluta fiducia, ma non ho mai saputo quale fosse il suo reale incarico. Non era un consulente finanziario, direi piuttosto un faccendiere cui piace mettere le mani in ogni situazione*"; e aggiunge che, parlando con Crasso, si capiva che "*sapeva il fatto suo*".

Ma la migliore conferma dell'anomalia della situazione la offre lo stesso imputato riferendo del rapporto che egli continua ad avere con la Segreteria di Stato, prima personalmente e poi tramite SOGENEL, anche dopo essere andato in pensione, a metà del 2014, quale dipendente di Credit Suisse. Secondo il racconto che ne fa Crasso, è proprio il suo Capo Area in Credit Suisse, dott. Ricucci, a proporgli di continuare nella nuova veste dicendo "***anche perché lei ha avuto per conto del cliente degli incarichi di supervisione della relazione ...*** *che cosa ne pensa di non andare in pensione da noi e venire su in Svizzera e costituisce una fiduciaria, noi la accreditiamo e lei si trasferisce in Svizzera?*". L'affermazione si riferisce all'operazione angolana ed è assolutamente emblematica (ud. 30 maggio 2022, pag. 38) e spiega anche perché, pur dopo la metà del 2014, sia rimasto sempre un legame tra Crasso e Credit Suisse, presso cui continuava a essere depositato, e vincolato da pegno, grazie all'operazione di credito *lombard,* gran parte del patrimonio della Segreteria di Stato (come rileverà ancora ad agosto 2019 l'Ufficio del Revisore Generale).

Ciò premesso, è assolutamente certo e fondamentale il contributo dato da Crasso alla consumazione del reato di peculato in esame.

Sfruttando la situazione anomala che si è descritta, egli è presente in tutte le fasi della vicenda: dal primo contatto informale con Tirabassi che era stato appena informato da S.E. Becciu delle sue intenzioni e che subito contatta l'amico e 'consulente'; all'incontro (per la prima volta in tanti anni) con il Sostituto della Sezione Affari generali, in persona di Mons. Becciu che gli affida l'incarico; all'individuazione di Raffaele Mincione tramite Credit Suisse Londra; alla creazione del Fondo 'Capital Commodities', che egli presenta in modo lusinghiero a S.E. Becciu attestando che "***Sono presenti tutte le condizioni per***

la sottoscrizione del Fondo", con una propria comunicazione del 28 gennaio 2013, dunque appena 20 giorni dopo aver ricevuto l'incarico, comunicazione, che in realtà è stata predisposta da uno dei collaboratori di Mincione, Michele Cerqua, e modificata da Fabrizio Tirabassi[42]. Conferma questa, della piena unità d'intenti con cui si sono mossi fin dall'inizio tutti gli imputati. Ma questo è anche un passaggio che merita di essere sottolineato perché crea le premesse, oltre che lo strumento giuridico, per l'attribuzione a Mincione, fino a quel momento semplice consulente per gli aspetti tecnici del settore petrolifero, della veste ben diversa, e in chiaro conflitto di interessi, di gestore del Fondo dove sarebbero stati versati i capitali della Santa Sede.

Per tutte le fasi successive si rinvia a quanto si è già evidenziato, sia pure in modo necessariamente sintetico, nei paragrafi precedenti. È qui sufficiente ricordare che Crasso è sempre presente a tutte le riunioni più importanti; che è autore o riceve, anche in copia, tutte le mail più significative; interviene nei momenti di crisi, come quello determinato dall'articolo de *IL MONDO* e quello provocato dal rifiuto di UBS, che è pronto a sostituire con BSI (ricavandone un ulteriore guadagno personale); gestisce tutta la trattativa per la concessione del credito *lombard* e per garantire la segretezza della partecipazione della Segreteria di Stato; avvalora le (opinabili) assicurazioni di Mincione e dei suoi collaboratori; interviene, in modo decisivo, per raccogliere dal Sostituto Becciu, con cui si incontra personalmente, il versamento finale di 100 milioni di dollari, tanto da meritare, come si è visto gli entusiasti complimenti di Mincione ("*Enrico sei un fenomeno incredibile. Bravo davvero*").

Se è chiarissimo il contributo causale delle condotte dell'imputato, non meno evidente è la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Enrico Crasso era infatti per competenza professionale e per esperienza ventennale con la Segreteria di Stato in grado di comprendere meglio di chiunque altro le caratteristiche dell'*hedge fund* 'Capital Commodities', poi GOF, sia sotto il profilo del rischio assai elevato (e rilevato pure in una nota di Credit Suisse, come si è visto), sia del controllo

[42] Così risulta dall'esame dei metadati (v. requisitoria del PdG, pag.120).

spettante solamente al gestore (cioè a Mincione), senza nessuna possibilità di intervento dell'investitore Segreteria di Stato.

Peraltro, egli era anche ben consapevole, e lo ha anzi rivendicato, che nei venti anni precedenti la gestione da lui curata aveva avuto caratteristiche di tutta prudenza, perché così avevano voluto i rappresentanti della Segreteria di Stato, e gli investimenti da lui proposti avevano un profilo di rischio moderato[43].

A fronte di queste risultanze l'imputato cerca inutilmente di minimizzare il suo ruolo, che invece - come si è visto - è centrale, e invoca solo una generica buona fede basata sulla 'Dichiarazione' del cardinale Bertone, di cui si è già detto, e sull'ignoranza del diritto canonico, che è nel suo caso poco credibile dopo venti anni di lavoro in Segreteria di Stato all'insegna, come egli stesso ha rivendicato, della prudenza, e che comunque non è rilevante, per lui come per chiunque altro, ai sensi dell'art. 44 c.p.

Un ultimo elemento si può qui aggiungere, pur se esterno all'imputazione, per dimostrare quale fosse il reale atteggiamento di Enrico Crasso per gli interessi della Segreteria di Stato, che egli ha molte volte, fino alle ultime dichiarazioni spontanee, rivendicato di aver sempre scrupolosamente tutelato. Ci si riferisce alla fissazione dei tassi di interesse per il credito *lombard* che venivano concordati ad ogni sottoscrizione del Fondo Athena tra Tirabassi e il dott. Morandi, il quale, tuttavia, riceveva in merito specifiche indicazioni proprio da Crasso.

Ed infatti, in data 27 settembre 2013, il dott. Morandi inviava al dott. Crasso, all'account e-mail *divanda22@yahoo.com*, l'offerta dei tassi d'interesse che questi proponeva di inviare al dott. Tirabassi, chiedendo al dott. Crasso se "*Posso proporre questi tassi o devo tenere un margine ancora pi*[ù] *alto..*" ; quello a 24 mesi era proposto dal Morandi al 2,1%.

Il dott. Crasso rispondeva: "*Ray Va bene il 24 mesi a 2.40* ***non meno***", sebbene poi lo stesso dott. Crasso abbia commentato, nel corso del dibattimento, che un tasso di interesse

[43] Si veda quanto riferito al riguardo all'ud. 30.05.2022, p. 61 ss.: «*per quanto riguarda le attività di gestione fatte da Credit Suisse, le posso dire che, in base al profilo del cliente, le gestioni erano tutte quante di livello moderato*».

al 2,10%: "*non l'avre*[bbe] *consigliato nemmeno al* [suo] *peggior nemico*" (ud. 30 maggio 2022, pagg. 318-319). La proposta era talmente eccessiva che la Banca finiva per applicare la misura inferiore del 2,1%.

Non sono necessari altri commenti, ma può essere ancora utile rilevare che un comportamento del tutto analogo Crasso lo terrà anche a proposito della vicenda Sloane&Cadogan, che sarà oggetto di specifica trattazione nel prosieguo.

§ 6. La posizione di Raffaele Mincione

Alla luce di quanto finora si è detto nel corso di questo Capitolo, è del tutto evidente che Raffaele Mincione ha contribuito in modo decisivo, con le sue condotte, alla consumazione del reato di peculato in esame, del quale è stato, peraltro, il maggiore beneficiario.

Consapevole di ciò, l'imputato ha fondato la sua difesa su altri elementi (oltre quelli già esaminati tra le questioni preliminari e le tesi difensive di carattere generale di cui al § 9 b).

Il primo di questi elementi invocato dalla Difesa è rappresentato dal fatto che le quote del Fondo Capital Commodities, poi GOF, non sono state sottoscritte dalla Segreteria di Stato, ma in base a istruzioni scritte del Sostituto S.E. Becciu da Credit Suisse AG e BSI "*... in nome e per conto di questa Segreteria di Stato (nominee) ...*", così da dar vita - come di fatto è avvenuto - ad un negozio fiduciario. Inoltre, dai "*Subscription Agreements*" - sottoscritti da Credit Suisse AG e da Citco (per BSI) - emerge altresì che a valle di questo primo livello di rapporti fiduciari ve ne era un altro rispettivamente tra Credit Suisse AG e Credit Suisse Londra, e tra BSI e Citco (e successivamente Clearstream) di cui però, in sostanza, sia WRM CAM che Mincione non sanno nulla.

Peraltro, sottolinea la Difesa, la scelta di far sottoscrivere le quote da Credit Suisse AG/Credit Suisse Londra e la BSI/Citco, quali fiduciarie della Segreteria di Stato, per l'investimento in GOF non fu di Mincione, bensì della stessa Segreteria di Stato (come risulta da varie minute e promemoria di Tirabassi già sopra riportate e su cui si tornerà,

n.d.r.), anche se Mincione, come egli stesso ha riconosciuto nel suo interrogatorio, ne era perfettamente informato.

Dall'esistenza del rapporto fiduciario sopraindicato la Difesa Mincione trae la logica conseguenza che non è mai esistito un rapporto contrattuale diretto tra la Segreteria di Stato e WRM CAM (né con altri soggetti facenti parte del Gruppo WRM o con Mincione).

Il Collegio osserva che la ricostruzione dei rapporti giuridici che hanno portato alla sottoscrizione delle quote del Fondo 'Capital Commodities', poi GOF, è corretta, ma è sostanzialmente irrilevante per la contestazione del reato di peculato.

La Difesa ne è ovviamente consapevole, tanto che colloca la ricostruzione sopra sinteticamente riferita nella parte della Memoria finale relativa alla contestazione del reato di truffa, deducendo che l'imputato non avrebbe certo potuto trarre in inganno gli istituti bancari, che erano i suoi interlocutori contrattuali, e che erano senza dubbio investitori qualificati e *well informed*; la stessa Memoria poi si dilunga a dimostrare che tali qualifiche competevano allo stesso modo anche alla Segreteria di Stato. Sottolinea inoltre che proprio le Banche avevano provveduto alla profilatura del rischio nei confronti del loro cliente Segreteria di Stato.

Il Tribunale, come si è appena detto, condivide tali affermazioni, ma le considera non rilevanti in quanto ritiene insussistente il reato di truffa contestato al capo a), per ragioni, altre e diverse, che si vedranno nel prosieguo.

(Quanto alle pesanti critiche che la Difesa Mincione formula nei confronti degli Istituti di credito, giungendo ad ipotizzare anche responsabilità penali a carico dei loro dirigenti, si tratta di un tema estraneo al presente procedimento e che non incide sulla valutazione che il Tribunale è chiamato a compiere).

In relazione, invece, al reato di peculato in esame (e cioè quello di cui al capo d, lettera a) con riferimento all'investimento di USD 200.500.000), l'impostazione civilistica sopra delineata non rileva perché quello che viene in considerazione, come è proprio del giudizio penale, è la concreta disponibilità del bene, cioè del denaro, e il suo "uso illecito", al di là degli schermi formali adottati ed anche delle ragioni, che possono non essere illecite, per cui a tali schermi si ricorre.

Quello che rileva è quindi il fatto che Raffaele Mincione sapesse o meno che quel denaro fosse della Santa Sede, quindi costituisse un bene ecclesiastico soggetto *in primis* alla relativa disciplina canonica, e che proprio la Segreteria di Stato fosse il suo reale interlocutore, che prendeva tutte le decisioni sull'evoluzione dell'affare.

Come si è detto, l'imputato ha dichiarato nel suo interrogatorio che egli e i suoi collaboratori sapevano benissimo di chi erano i capitali utilizzati per sottoscrivere le quote del Fondo; ha cercato invece di minimizzare le sue conoscenze in ordine alle dinamiche che hanno contraddistinto l'operazione Falcon Oil - GOF, insistendo sul fatto che i suoi unici reali interlocutori erano le Banche sottoscrittrici delle quote, mentre i rapporti con la Segreteria di Stato erano tenuti a titolo di cortesia o poco più.

Dagli atti emerge però una serie di elementi che dimostrano con assoluta certezza che Mincione e i suoi collaboratori erano perfettamente consapevoli della realtà delle cose e dei singoli passaggi dell'operazione, che hanno utilizzato a loro vantaggio.

Si tratta, in sostanza, degli elementi che hanno già formato oggetto di trattazione nel corso di questo capitolo; se ne richiameranno qui soltanto alcuni particolarmente significativi per dimostrare la piena conoscenza di Mincione nei termini sopra delineati.

In data 22 novembre 2012 emerge che si teneva in Segreteria di Stato una riunione, a cui erano presenti Mons. Perlasca, il Dott. Tirabassi, il Dott. Crasso, il Dott. Mincione e il Dott. Noceti, vicepresidente dell'*Investment Banking* della filiale londinese di Credit Suisse. Nel corso della riunione veniva proposto di finanziare l'operazione in Angola mediante un prestito concesso da Credit Suisse, dando come garanzia collaterale il deposito di titoli e valori presso quella Banca; di far sottoscrivere le quote ad un Fondo creato *ad hoc*, anche per non far figurare la Segreteria di Stato (vedi retro, § 3 e 4). Mincione era quindi fin da allora consapevole del fatto che l'investitore era la Segreteria di Stato, che avrebbe utilizzato il credito *lombard* predisposto da Credit Suisse per la sottoscrizione delle quote di Falcon Oil e che la Segreteria di Stato aveva esigenze di assoluta riservatezza. Già allora si accennava alla costituzione di un fondo *ad hoc*, che poi sarà un fondo lussemburghese gestito da Mincione.

Il 26 marzo 2013, il Sostituto Becciu trasmetteva una lettera all'attenzione di Catizone (CapInvest) e per conoscenza a Crasso. Nel documento si dava atto della ricezione della lettera di CapInvest del 21 marzo, con la quale si riassumevano i dettagli dello studio dell'operazione Falcon Oil e si trasmetteva la relazione redatta da Nardello&Co. Il Sostituto affermava di aver preso nota delle condizioni dell'investimento, con particolare riguardo alla presenza nel consorzio di ENI S.p.A. e di conseguenza esprimeva la "*volontà*" della Segreteria di Stato di "*partecipare direttamente (o tramite società correlata/collegata) all'investimento nei termini di massima riportati nella citata Lettera* (di CapInvest)". Emerge come la comunicazione con le condizioni dell'investimento fosse indirizzata dal Sostituto alla CapInvest, che quindi era ben consapevole che l'investitore e l'interlocutore effettivo era la Segreteria di Stato, da cui era partita la richiesta di *due diligence.*

Il 22 maggio 2013, CREDIT SUISSE LONDON NOMINEE LTD sottoscriveva per 500.000 dollari le relative quote del FONDO ATHENA CAPITAL GLOBAL COMMODITIES FUND, senza indicare alcun dettaglio sull'investitore. Mincione e la sua struttura erano pienamente consapevoli che la Segreteria di Stato fosse l'investitore fin dal novembre 2012, ma non muovevano alcuna obiezione, né rifiutavano la sottoscrizione: ciò si spiega alla luce dell'assoluto allineamento fra Mincione, Crasso, Tirabassi e il Sostituto Becciu.

Da una mail inviata dall'avv. Tantalo a Tirabassi del 30 maggio 2013 e da un appunto di Tirabassi del 22 maggio 2013, si ricava che il 22 maggio 2013 si teneva in Segreteria di Stato una riunione importante, alla presenza di Perlasca, Tirabassi, Mincione, Catizone, Tantalo e Liechti, Crasso, Morandi ed un altro tecnico; questi ultimi, in rappresentanza del *Credit Suisse,* confermavano la disponibilità ad attivare una linea di credito sulla base delle gestioni in essere da utilizzare in garanzia della stessa; si escludeva poi che «*la partecipazione della Segreteria di Stato fosse sottoposta o meno al giudizio che la Banca potrebbe dare sul merito dell'operazione. Si approfondiva ancora il tema delle garanzie di 'anonimato' per la Segreteria di Stato. La riunione continuava di pomeriggio presso lo studio dell'avv. Tantalo*».

In sostanza, Mincione, che in dibattimento ha confermato di aver partecipato ad una riunione presso lo studio di Tantalo, era consapevole della linea di credito *lombard* e, con il concorso di Tirabassi e Crasso, aveva seguito direttamente tempi e modi delle sottoscrizioni del Fondo. Il dato documentale sconfessa la tesi difensiva secondo la quale Mincione non era a conoscenza degli accordi fra *Credit Suisse* e Segreteria di Stato: egli partecipava attivamente a quelle interlocuzioni.

Il 2 luglio 2013, il Sostituto Becciu trasmetteva al *Credit Suisse* Lugano - e per conoscenza a Catizone (Athena Capital) e Tantalo - il *Subscription Agreement* per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo *commodities*. Nella nota si richiedeva di non apporre alcuna data ai fini della decorrenza del periodo di validità e si informava che il documento sarebbe stato "*...depositato fiduciariamente, con il consenso del Fondo Athena, presso l'avv. Pietro Maria Tantalo...*". Si specificava che l'Avvocato avrebbe ricevuto precise istruzioni sul momento in cui l'atto potesse essere "*liberato e riconsegnato*" alla Banca: da quel momento quest'ultima avrebbe provveduto alla sottoscrizione, "*sulla base di una precisa programmazione*" dello stesso Ufficio della Segreteria di Stato. Si conferma ancora una volta che Mincione era pienamente a conoscenza dell'identità dell'investitore e dell'intenzione della Segreteria di Stato di procedere alla sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo.

Ancora, lo stesso Raffaele Mincione, nel corso dell'esame sostenuto in data 6 giugno 2022, ha riferito che la *due diligence* sull'operazione Falcon Oil è stata condotta dal suo *team* tenendo anche conto del particolare rilievo che il rischio reputazionale rivestiva per il "*cliente finale*" (va detto a questo proposito che non si deve confondere fra l'attività di *due diligence* sulla generica fattibilità dell'operazione espletata da WRM, ed ampiamente descritta nella Memoria finale della Difesa Mincione, pagg. 62 segg., e la *due diligence* di carattere tecnico e legale che avrebbe dovuto essere effettuata con il concorso di Falcon Oil e che, come si è visto, non è mai iniziata per il mancato versamento di USD 500.000 da parte di Falcon Oil).

Tra luglio e settembre 2013, contestualmente alla concessione delle linee di credito da parte di BSI e *Credit Suisse*, si registra un intenso scambio di messaggi fra Mincione e

Crasso: il secondo manifestava le sue preoccupazioni per l'eventualità che la capofila potesse non dare seguito all'operazione e informava Mincione dell'avvenuta concessione del *credit lombard* da parte di BSI, manifestando di temere di aver "*lavorato per niente*". Lo scambio dimostra come già dal 2013 Crasso e Mincione risultavano perfettamente allineati e in piena convergenza di interessi.

Di univoco significato è anche la lettera di Mincione a S.E. Becciu in data 18 settembre 2013: emerge ancora una volta la piena consapevolezza dell'identità del suo investitore e delle sue esigenze di investimento. Non si tratta - come si è sostenuto nel corso del dibattimento - di mere comunicazioni di "cortesia": le comunicazioni trasmesse da Mincione e dai suoi collaboratori erano volte al coordinamento con l'investitore; alla ricezione di precise istruzioni; a dare evidenza di come il gestore del Fondo si stava adoperando per tutelare "*l'esclusivo interesse*" di chi doveva finanziare la società Falcon Oil. Né si presta ad interpretazioni il fatto che Mincione e i suoi collaboratori si rivolgano costantemente ai rappresentanti della Segreteria di Stato. Peraltro, come si è detto, questa lettera ha un peso decisivo nel convincere la Segreteria di Stato al versamento dei primi 100 milioni di dollari.

Nello stesso senso è lo scambio di mail dei primi di ottobre 2013 fra Tirabassi e Catizone: il primo chiedeva l'indicazione delle coordinate bancarie in USD per la sottoscrizione del Fondo "*per la comunicazione alle Banche di riferimento*"; il secondo rispondeva con le indicazioni richieste e segnalando - a Tirabassi, non alle banche - i contatti dei soggetti coinvolti presso Deutsche Bank - depositaria delle quote del Fondo - e il *back office* di ATHENA.

Fondamentali sono poi tutte le comunicazioni degli ultimi mesi del 2013 e i primi del 2014 con le quali Mincione riesce, grazie anche all'intervento di Crasso, ad ottenere il versamento di altri 100 milioni di dollari.

Ancora, il 25 marzo 2014, Massimo Catizone notificava direttamente alla Segreteria di Stato, chiedendone l'accettazione al Sostituto Becciu, la bozza di regolamento del Fondo *Commodities* modificato in GOF. Ancora una volta ATHENA CAPITAL riteneva necessaria l'autorizzazione da parte del Sostituto.

Si potrebbe continuare l'elenco, la realtà è che Mincione sul merito delle questioni ha interloquito sempre e costantemente con la Segreteria di Stato, e non con le Banche, cui si limitava a mandare le comunicazioni di rito, e a sua volta è sempre stato pienamente informato di tutto.

Del resto, questo è stato l'andamento dei rapporti anche in epoca successiva a quella oggetto del capo di imputazione in esame: basti qui accennare all'acquisto delle quote del Fondo RESS1, proprietario (indirettamente) dell'immobile di Sloane Avenue 60, di cui si tratterà nel prosieguo, che viene proposto ed è oggetto di trattativa solo e direttamente con la Segreteria di Stato.

Dalla ricostruzione dei passaggi dell'intera vicenda, e da quanto si è osservato a proposito della posizione degli altri imputati, emerge chiaramente anche la prova del dolo dell'imputato in relazione al reato contestato, dal quale - del resto – proprio lui ha tratto il maggior vantaggio.

A questo proposito, non si può condividere la tesi della Difesa Mincione che, a pag. 117 della Memoria finale, ritiene che "*l'uso illecito richiesto dalla fattispecie incriminatrice si accompagna al necessario dolo specifico del conseguimento di un vantaggio per sé o per altri*". Infatti la norma dell'art. 168 c.p., come modificata dal *Motu proprio* dell'11 luglio 2013, è chiarissima nel non richiedere affatto un dolo specifico, ma semplicemente che dalla condotta dell'agente (nel caso di specie, l'uso illecito) derivi un vantaggio per sé o per altri (si rinvia sul punto anche a quanto esposto nel paragrafo dedicato al delitto di peculato nella Parte II, § 10).

Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato si possono aggiungere alcune altre considerazioni.

Vi è un altro fatto che indica (né da parte dell'imputato è stata data una spiegazione alternativa) che Mincione era consapevole **fin dal 29 giugno 2013** che l'operazione Falcon Oil non aveva concreta probabilità di andare a buon fine e che egli aveva già programmato come utilizzare diversamente (e cioè nell'immobile di Sloane Avenue) i capitali che la Segreteria di Stato avrebbe investito nel Fondo.

È infatti stata acquisita una e-mail tra Mincione e Cerqua relativa alla verifica che a quel tempo il *team* di Mincione stava facendo, attraverso Andrea Negri ed un altro intermediario, della possibilità di proporre l'investimento nell'immobile di Sloane Avenue ad alcuni investitori in Medio Oriente. Ebbene, alla richiesta di Cerqua di considerare questa opportunità, con e-mail del 29 giugno (ore 12.51) Mincione risponde: "*Diciamo la verità che è quasi venduto a come vogliamo noi, quindi a risentirci alla prossima*". **Tale comunicazione interviene esattamente il giorno prima della data di inizio della sottoscrizione della I *tranche* delle quote del Fondo Athena Commodities da parte della Segreteria di Stato.**

Si deve, ancora, prendere in considerazione l'affermazione di Mincione che egli, dopo il fallimento dell'operazione Falcon Oil, avrebbe detto alla Segreteria di Stato che era pronto a restituire i 200 milioni di dollari, ma che la Segreteria di Stato avrebbe deciso di lasciarglieli in gestione perché soddisfatta del suo operato. A parte l'ovvia constatazione che anche in questa occasione Mincione si sarebbe rivolto alla Segreteria di Stato e non alle Banche, è risultato dall'interrogatorio dell'imputato (ud. 6 giugno 2022, pagg.88 segg.) che egli avrebbe interloquito con Crasso che però nega il suo intervento sul punto (ud. 22 giugno 2022, pag.19). Agli atti non c'è una traccia chiara di questa offerta di restituzione ed è ben strano che una questione di tanta importanza sia stata solo accennata verbalmente e in termini assolutamente generici, specialmente da un operatore come Mincione e il suo gruppo che hanno documentato per iscritto, quanto meno con mail, ogni comunicazione, anche di minima importanza, come risulta dalla minuziosa ricostruzione del suo Consulente Tecnico PWC. Comunque, anche se la circostanza riferita da Mincione fosse vera, sarebbe irrilevante dato che a quella data (che l'imputato colloca approssimativamente nel mese di luglio 2014), il reato di peculato era stato già da tempo consumato.

La Difesa Mincione ha sottoposto a serrata critica, a volte anche con toni ironici o addirittura sarcastici, la qualificazione in termini di peculato delle condotte poste in essere da Raffaele Mincione in concorso con gli altri imputati la cui posizione si è fin qui esaminata (pagg. 103 segg. della Memoria finale).

Alcune di queste osservazioni non saranno qui prese in esame perché relative a tematiche (per esempio, sulla - asserita - violazione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*), che il Collegio, come si è già detto, ritiene non rilevanti ai fini della decisione.

Allo stesso modo si rinvia a quanto già detto nella Parte II, §§ 4 e 10, a proposito del concetto di diligenza richiesta all'amministratore dal canone 1284 C.I.C. e dell'"altissimo tasso di discrezionalità" che secondo la Memoria (pag. 116) tale concetto comporterebbe in violazione del principio di tassatività della norma penale.

Come si è già detto, anche il concetto di diligenza, o meglio quello di 'diligenza del buon padre di famiglia', come qualsiasi altro concetto giuridico, deve essere oggetto di interpretazione ed è quello che il Tribunale ha fatto secondo le usuali regole interpretative, ovviamente quelle proprie dell'ordinamento vaticano, e quindi in primo luogo del diritto canonico. Si sottolinea, a questo proposito, che il Collegio non ritiene, e non ha quindi affermato, che gli investimenti della Segreteria di Stato dovessero essere '*free risk*'.

È già stato oggetto di trattazione, alla quale quindi si rinvia, anche la questione, posta dalla citata Memoria, pag. 116, che dalla mancata 'diligenza del buon padre di famiglia', "*categoria ermeneutica di matrice squisitamente civilistica*" possa derivare un '*uso illecito*' penalmente rilevante: si è già visto, infatti che si tratta di una tecnica di individuazione del precetto penale *per relationem* ad un'altra norma dell'ordinamento, del tutto usuale anche in altri sistemi giuridici.

Quanto al fatto che alcune delle condotte previste dal canone 1284 C.I.C. siano sanzionate con pene canoniche, questa circostanza non fa certamente venir meno la configurabilità del reato previsto e punito dal codice penale; basti pensare, per fare un esempio, all'omicidio, alle lesioni e al sequestro di persona, puniti sia dal codice di diritto canonico (can. 1397) che da quello penale.

Sotto un altro profilo, non tocca la ricostruzione, in fatto e in diritto, che il Tribunale va facendo in questo provvedimento la critica della Difesa alla tesi (attribuita all'Ufficio del Promotore) secondo cui si addosserebbe a Mincione "*l'obbligo di "neutralizzare" le categorie giuridiche e finanziarie internazionali ed eurounitarie a favore di quelle che*

l'UPG ritiene di aver rinvenuto nel diritto vigente all'interno delle Mura Leonine" (pag.104 Memoria cit.).

Come si è visto finora, il Collegio ritiene che le normative internazionali ed eurounitarie debbano regolare molti aspetti delle fattispecie negoziali in esame. **Questo non toglie però, contrariamente a quanto sembra ritenere la Difesa, che l'imputato, nel momento in cui entra in trattative con la Segreteria di Stato, anche venendo in Vaticano, e ottiene di gestire denaro che sa benissimo provenire da disponibilità della Segreteria di Stato, possa e debba rispondere, secondo le norme del diritto vaticano, non dei criteri della sua gestione secondo le norme eurounitarie, bensì, anche a titolo di concorso, dei reati che i pubblici ufficiali abbiano commesso nel disporre di quelle somme di denaro in violazione delle norme di questo ordinamento.**

(Una fattispecie analoga è stata decisa dalla Corte di Cassazione italiana (Cass. Sez. VI, 17.7.2013 n.1247, conf. Cass. Sez. VI 4.6.2014 n. 25258), che ha ritenuto sussistente il reato di peculato nella condotta di alcuni pubblici ufficiali in quanto "*gli imputati utilizzarono i capitali degli Enti da loro gestiti per acquistare quote di fondi comuni di investimento (spesso di composizione in gran parte azionaria) collocati, quale soggetto intermediario, da Banca Fideuram s.p.a., per conto di altro soggetto di diritto lussemburghese ... omissis ... Era stato così possibile attuare, in spregio di tutte le regole, ingenti investimenti aleatori, che non garantivano rendimenti certi, essendo soggetti all'andamento di Borsa senza che vi fosse per l'investitore alcuna garanzia di salvaguardia del capitale investito*". **Anche in questo caso, quindi, non veniva in rilievo la utilizzazione secondo le norme dell'ordinamento lussemburghese, bensì la sottoscrizione dei fondi in spregio delle norme del diritto italiano**).

Conseguentemente, alla domanda che nella Memoria (pag. 117) si pone su "*quali effetti si debbano far conseguire alla più completa ignoranza, da parte del terzo estraneo al mondo vaticano, dell'esistenza di un limite interno (che si pretende essere) di questo tipo, atteso che tutte le manifestazioni di consenso dei pubblici ufficiali della SDS (imputati ed estranei al presente processo) cospiravano nella direzione contraria di una sbandierata, totale libertà di scelta degli strumenti finanziari (leciti!)*", la

risposta non può che essere che si tratta di un errore sulla legge penale che, a norma del più volte citato art. 44 c.p., nessuno può *"invocare a propria scusa".*

La Difesa Mincione è ben consapevole dell'esattezza di questa considerazione tanto è vero che osserva, ma solo in nota (pag. 117, nota 22), che "Nel codice italiano, la mancata conoscenza di una "illiceità" di questo tipo si tradurrebbe in una ipotesi di art. 47 u.c. c.p. (*"l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato"*)". La memoria poi continua affermando che "La medesima norma si rinviene nel c.p.vat. Art. 45, che si riferisce al solo errore sul fatto ma che deve essere necessariamente interpretato come errore sulla norma extrapenale che incide sul fatto (anche perché l'art. 44 c.p. vaticano esclude la punibilità per la sola norma penale), pena un ingiustificabile criterio di responsabilità oggettiva dell'imputato".

Il Tribunale ritiene però del tutto arbitraria questa interpretazione, che vuole fare dire alla norma vaticana (*"Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione*") quello che in realtà essa non dice. L'art. 45 del codice penale vaticano trova del resto rispondenza, anche letterale, nell'art. 42 del Codice Rocco del 1930, tuttora vigente in Italia: i due articoli sanciscono l'eccezionalità dei casi di responsabilità oggettiva e nulla hanno a vedere, con il reato commesso per errore sul fatto determinato da altrui inganno disciplinato **per la prima volta**, con l'art. 47, proprio dal Codice Rocco.

Del resto, non si capisce perché Raffaele Mincione, che - da imprenditore prudente - si è fatto assistere da *team* di professionisti di primario livello in tutti i settori interessati dall'operazione Falcon Oil – GOF, ed in particolare da studi legali particolarmente esperti in diritto inglese, in diritto lussemburghese e in diritto dell'Unione Europea, non abbia ritenuto di dover fare altrettanto per l'ordinamento vaticano che, come egli ben sapeva, disciplina l'attività dell'Ente (Segreteria di Stato) che gli versava somme così ingenti.

Da parte sua, la Difesa della Segreteria di Stato, nel ritenere provata la consapevolezza da parte di tutti gli imputati che detti beni fossero ontologicamente destinati a essere

gestiti in prospettiva di conservazione e prudenza e al solo fine di soddisfare gli scopi della Chiesa, ha ricordato che Mons. Perlasca ha riferito di aver impartito precise e dettagliate istruzioni a Raffaele Mincione in proposito al momento dell'investimento nel fondo Athena[44]: «*avevamo spiegato al dottor Mincione... gli avevamo spiegato in lungo e in largo i tipi di investimenti in cui noi volevamo essere coinvolti, investimenti non speculativi, investimenti che davano magari non tanto, però lo davano in maniera graduale... poi gli avevamo detto di evitare i titoli con le armi, di evitare i titoli con il tabacco, evitare quelli con il lavoro minorile, evitare quelli con tutte le cose non sono consone... eticamente consone con la dottrina cristiana*». In definitiva, «*noi gli avevamo detto chiaramente che non volevamo speculazioni*». La parte civile ha ricordato altresì che tale circostanza è stata confermata anche da Tirabassi: «*vennero fatte delle raccomandazioni verbali da mons. Perlasca al dott. Mincione di gestire la liquidità in modo prudente*»[45].

§ 7. Le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p. L'applicazione dell'art. 78 c.p.

Il capo di imputazione in esame, capo d, lettera a), contesta agli imputati anche "*le aggravanti di aver eccitato e rafforzato, in ragione della posizione e del ruolo ricoperto nella Segreteria di Stato, i concorrenti nella risoluzione a commettere il reato e comunque, per aver promesso assistenza ed aiuto da prestarsi dopo il reato; di aver dato loro istruzioni e messo a disposizione mezzi per eseguirlo e di averne facilitato l'esecuzione, prestando assistenza ed aiuto prima e durante il fatto.*"

In realtà, si tratta di diminuenti (e non già di circostanze aggravanti) volte a modulare i diversi contributi nell'ambito della disciplina del concorso di persone nel reato; diminuenti di cui il Tribunale non può fare applicazione, avendo ciascun imputato offerto un proprio contributo autonomo e decisivo.

[44] Cfr. esame Mons. Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 55.
[45] Udienza del 31.05.2022, p. 78.

Inoltre, come già detto nella Parte II, essendo stati commessi i fatti in epoca anteriore alla Legge n. DXXXI del 6 settembre 2022, non è applicabile la disciplina del reato continuato prevista dall'art. 79 c.p., ma quella, più favorevole al reo, di cui all'art. 78 c.p.

§ 8. L'assorbimento del reato d'abuso d'ufficio contestato al capo *c*

Questa contestazione, avendo ad oggetto gli stessi fatti esaminati finora, deve essere dichiarata assorbita nel reato di peculato di cui al capo di lettera a).

Capitolo 3

I reati di corruzione contestati a Mincione, Crasso e Tirabassi (capi *k* e *k1*) e a Crasso (capo *gg1*)

§ 1. Premessa

La trattazione congiunta delle imputazioni in epigrafe appare opportuna perché le due vicende cui esse fanno riferimento, pur distinte, hanno in comune alcuni elementi di fondamentale importanza, cosicché una corretta valutazione richiede anche la considerazione del quadro di insieme.

È risultato infatti dalla documentazione bancaria acquisita con commissioni rogatorie internazionali[46] e dagli altri accertamenti espletati sia in istruttoria che in dibattimento che la società ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC con sede a Dubai (riconducibile a Ivan Simetovic) nel corso degli anni 2015/2016 ha erogato, su banche degli Emirati

[46] Cfr. la relazione del consulente tecnico del Promotore di giustizia in data 13 marzo 2023, depositata all'udienza del 30 marzo 2023, che riepiloga e integra quelle in data 28.6.2021 (Doc. 3011), e in data 2.8.2022, nonché l'Annotazione della Gendarmeria in data 14.4.2021 (Doc. 296). Naturalmente il tema è trattato anche nelle CC.TT. e nelle Memorie conclusive delle parti interessate.

Arabi Uniti, due distinti flussi finanziari verso la DIVANDA INVESTMENTS Ltd (riconducibile con certezza a Crasso[47]), uno per un totale di oltre 2 milioni di dollari e uno per 1,050 milioni di sterline. Secondo l'impostazione accusatoria il primo flusso trae origine da versamenti di importo di poco superiore eseguiti, anch'essi in dollari, da ATHENA CAPITAL FUND (riconducibile a Mincione), mentre il secondo trae origine da versamenti per un totale di GBP 1,350 milioni eseguite a favore di ASPIGAM dalla società BATTUS Investments, gestita dalla SC ALPHA Lt (indicata anche come Sloane&Cadogan, ovvero S&C), e proprietaria di un edificio sito al n. 25 Cadogan Square, venduto alla Segreteria di Stato dietro presentazione di Enrico Crasso e Alessandro Noceti.

In sostanza, secondo la tesi accusatoria, Mincione, da una parte, e S&C, dall'altra, si sarebbero serviti della ASPIGAM per corrispondere a Enrico Crasso delle somme non dovute che, in virtù della qualifica di pubblico ufficiale attribuita allo stesso Crasso, avrebbero costituito il prezzo del reato di corruzione; parte delle somme erogate (circa il 20/25%) sarebbero state trattenute dalla ASPIGAM, cioè da Ivan Simetovic, come compenso per avere consentito, con la sua interposizione, di "schermare" il reale destinatario delle somme.

Si deve ancora aggiungere che, come riferito nella citata relazione del dott. Lolato del 16 marzo 2023, pag. 12, dalla documentazione bancaria relativa all'istruttoria svolta dalla banca EMIRATES NBD al momento della richiesta di apertura della relazione bancaria da parte di ASPIGAM DUBAI e, in particolare, dall'esame del documento "*Customer due diligence Form – Entity*", redatto dai funzionari della banca il 20 dicembre 2015, emerge, fra l'altro, che **i maggiori fornitori (cioè destinatari di pagamenti) e clienti (cioè originatori di incassi), dichiarati dalla società alla banca sono soltanto:**

[47] Cfr. Relazione Lolato del 28.06.2021 (doc 301, p. 4 pdf): "*Grazie alla documentazione ricevuta per via rogatoriale dall'Autorità Giudiziaria Elvetica è stato infine accertato che la società DIVANDA INVESTMENT SRL è detenuta per il 70% da Emico CRASSO, per il 10% da Andrea CRASSO, per il 10% da Riccardo CRASSO e per il 10% da Sally SETTON (rispettivamente figli e moglie di Enrico CRASSO)*". La circostanza è stata peraltro confermata da Crasso nel corso dell'esame del 30.05.2022, p. 125.

- La DIVANDA International s.r.l. con sede nella Repubblica Dominicana, come fornitore (supplier);
- ATHENA CAPITAL FUNDS SICAV FIS, con sede in Lussemburgo – Europa, e la BATTUS INVESTMENTS, con sede in Cadogan Square, Europa, come clienti (clients), cioè originatori di incassi.

Infine, a proposito della DIVANDA si può rilevare fin d'ora che:

- da fonti aperte (cfr https://DIVANDAinvestment.com/), emerge che: «DIVANDA INVESTMENT è una società dominicana specializzata nella fornitura di case situate nell'isola caraibica», e non certo a Londra;
- è titolare di quattro conti in Svizzera, alimentati a partire dal 2015 esclusivamente dalle società ASPIGAM di Dubai e di Panama per un importo di 4.421.090,16 euro;
- I fondi ricevuti da ASPIGAM, oltre ad essere stati prelevati in contanti, sono stati utilizzati per effettuare pagamenti per 4.037.794 euro, per la maggior parte a favore di Enrico Crasso, dei suoi familiari o società e per spese ad essi riferibili a dimostrazione del fatto che il destinatario finale delle somme versate avevano quale destinatario finale proprio il Crasso.

§ 2. I flussi finanziari pervenuti a Crasso da Sloane&Cadogan (capo *gg1*)

Ai fini di una migliore comprensione, appare opportuno iniziare l'esame analitico delle risultanze processuali dall'imputazione ascritta al solo Enrico Crasso al capo gg1) dell'epigrafe.

Dalla relazione del 16 marzo 2023 a firma del consulente del Promotore di diustizia (dott. Lolato) emergono elementi di rilievo in ordine ai flussi finanziari intercorsi tra la società

S&C e la ASPIGAM International con sede a Dubai[48] (riconducibile, come detto, ad Ivan Simetovic)[49].

In particolare, risulta che S&C, o meglio BATTUS Investments, ha trasferito ad ASPIGAM fondi per complessivi 1,350 mln. GBP mediante bonifici verso il conto n. 019100107643 acceso presso la banca Mashreq e che una consistente parte di questi fondi - nella misura di 1,050 mln. GBP, pari al 78% dell'importo - è stata successivamente trasferita da ASPIGAM alla società DIVANDA Investment S.r.l. riferibile a Enrico Crasso, attraverso bonifici effettuati presso la banca svizzera EFG/BSI, sui conti correnti bancari n. 14336936.2002 e n. 14336936.2005 intestato alla suddetta società.

È lo stesso Crasso, del resto, a riconoscere - come si vedrà - di aver percepito a titolo di commissioni di intermediazione la somma di 1,050 mln. GBP.

L'imputato ha però negato, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, che tali pagamenti fossero collegati agli investimenti della Segreteria di Stato (ud. 30 maggio 2022, pag. 142).

Dagli atti emergono però numerosi elementi di segno contrario che confermano questo collegamento e in particolare, per il flusso di denaro ora esaminato, il nesso con l'acquisto da parte della Segreteria di Stato degli immobili gestiti da S&C. Il primo di questi elementi è, come evidenziato dal C.T. del Promotore di giustizia, «*la tempistica dei movimenti bancari* (che) *corrisponde in maniera singolare a quella degli investimenti immobiliari effettuati dalla Segreteria di Stato per il tramite di Sloane&Cadogan (*rectius *SC Alpha Limited)... e sono espressi nella medesima valuta*».

Infatti, in data 15 febbraio 2014, S.E. Becciu, per conto della Segreteria di Stato, e S&C avevano sottoscritto una sorta di lettera di intenti (*Head of terms*), con cui si gettavano le basi dell'investimento della Segreteria di Stato nel settore immobiliare relativo all'acquisto mediato delle quote di 4 veicoli societari, titolari di diritti di proprietà su alcuni immobili londinesi effettuato con l'ausilio di S&C, su proposta di Alessandro

[48] ASPIGAM INTERNATIONAL è risultata costituita in data 10.02.2015, come riportato nel modulo di *due diligence* condotta dalla Banca Emirates NBD (all. 4 alla relazione Lolato).
[49] Cfr. Mincione, ud. 26.05.2023, p. 9 pdf.

Noceti di Credit Suisse, sede di Londra, che nel 2013 era stata presentato alla Segreteria di Stato da Enrico Crasso; vicenda che, con tutta evidenza, costituisce il presupposto delle operazioni intercorse tra la ASPIGAM e la DIVANDA.

Per maggior precisione è opportuno specificare in merito alle operazioni immobiliari con SLOANE & CADOGAN, che la Segreteria di Stato, nel corso del 2015, ha effettuato una serie di investimenti immobiliari per un totale di 92 milioni GBP, che hanno riguardato complessivamente 4 edifici situati a Londra. L'investimento è avvenuto mediante l'acquisto di sette società-veicolo ("*SPV*"), con base a Jersey, proprietarie direttamente o indirettamente, degli immobili. Uno di questi 'veicoli' è stata la PRINCEPS HOLDING LIMITED, che il 13 agosto 2015 ha rilevato, al costo di 45 milioni GBP, la BATTUS Investment Ltd, proprietaria dell'edificio sito al n. 25 di Cadogan Square.

I titolari della Sloane & Cadogan sono Daoud Zekrya e Dimitris Panagopoulos e SLOANE & CADOGAN sarebbe in realtà una ditta sotto cui Daoud Zekrya e Dimitris Panagopoulos operano. Al registro delle imprese del Regno Unito non risulta una società con questo nome: invece, risulta la SC ALPHA LTD, avente la sede all'indirizzo di 26 Cadogan Square, sede dichiarata da questo operatore immobiliare in una presentazione alla Segreteria di Stato (cfr. Relazione Lolato 13 marzo 2023, pagg. 10-11).

Le trattative erano in realtà cominciate molto prima con la presentazione di S&C da parte di Noceti, a sua volta presentato in Segreteria di Stato da Crasso alla fine del 2013 (v. trascrizione del verbale di interrogatorio di Mons. Perlasca del 29 aprile 2020, pag. 228 e 344, nonché Tirabassi, ud. 20 maggio 2022, p. 170). Lo stesso Crasso dichiara di essere stato lui a presentare la società alla Segreteria di Stato (ud. 30 maggio 2022, pag. 124). Dal punto di vista documentale, l'origine del rapporto è rinvenibile in una minuta predisposta in data 29 gennaio 2014 da F. Tirabassi, avente ad oggetto "Acquisto di un immobile a Londra". La circostanza trova anche riscontro in una e-mail trasmessa da D. Zekrya a E. Crasso il 21 gennaio 2014, con in copia A. Negri, A. Noceti e S. Panagopoulos, in cui il primo ringrazia Crasso per il *meeting* svoltosi a Roma e gli trasmette documentazione illustrativa dell'attività svolta in relazione alle gestioni immobiliari. Questa email veniva poi inoltrata il successivo 14 febbraio 2014 da Crasso

a Tirabassi[50]. L'indomani l'allora Sostituto Becciu firmava la lettera di intenti. **Viene così confermato e precisato il ruolo di Crasso fin dall'inizio di un investimento così importante (92 milioni GBP).**

Dalla tabella che segue, basata sui dati riportati dal dott. Lolato, peraltro non contestati da alcuno, emerge all'evidenza il collegamento logico e cronologico tra lo sviluppo dell'operazione S&C e i pagamenti da questa inviati, per il tramite della ASPIGAM, a Enrico Crasso, che aveva favorito l'incontro con la Segreteria di Stato.

02.04.2015	Acquisto I veicolo societario e contestuale I acquisto di 4 immobili			
09.06.2015	Acquisto II veicolo societario			
09.06.2015	Acquisto III veicolo societario			
15.07.2015	Acquisto IV veicolo societario			
13.08.2015	II acquisto di immobili			
15.08.2015	**Bonifico** da S&C a ASPIGAM	GBP 1.350.000,00[51]		
28.08.2015	III acquisto di immobili			
08.09.2015			**Bonifico** da ASPIGAM a DIVANDA	GBP 350.000,00[52]
29.09.2015			**Bonifico** da ASPIGAM a DIVANDA	GBP 350.000,00
02.10.2015	IV acquisto di immobili			
05.10.2015			**Bonifico** da ASPIGAM a DIVANDA	GBP 350.000,00

[50] Cfr. nota 807 della memoria conclusiva della Difesa Segreteria di Stato.

[51] Bonifico accreditato sul conto corrente n. 01910010107643 aperto pochi giorni prima, in data 26.07.2015, presso la banca Mashreq degli Emirati Arabi Uniti.

[52] Bonifico disposto, come gli ulteriori due bonifici di parti importo, dal predetto conto n. 01910010107643 presso la banca Mashreq su cui erano stati accreditati i fondi corrisposti dalla S&C.

	TOTALE bonifici da S&C a ASPIGAM	**GBP 1.350.000,00**	TOTALE bonifici da ASPIGAM a DIVANDA	**GBP 1.050.000,00**

In sostanza, la somma di 1.349.985 GBP veniva accreditata sul conto n. 019100107643 di ASPIGAM presso Mashreq in data 15 agosto 2015, cioè appena due giorni dopo che Sloane & Cadogan aveva concluso gli investimenti immobiliari effettuati dalla Segreteria di Stato. In particolare, l'ultima transazione effettuata era inerente proprio all'acquisto del palazzo sito al n. 25 di Cadogan Square, per il tramite del veicolo BATTUS.

Più nel dettaglio, il 15 giugno 2015, il Card. Becciu aveva sottoscritto un *Head of Terms* con Sloane & Cadogan per l'acquisto della proprietà sita al n. 25 di Cadogan Square; il successivo 31 luglio 2015, il Card. Becciu aveva poi sottoscritto un documento inviatogli dallo studio legale Mischon de Reya inerente all'acquisto dell'intero capitale sociale di BATTUS Investments Limited finalizzato all'acquisizione del n. 25 in Cadogan Square.

In data 13 agosto 2015, Daoud Zekrya della Sloane & Cadogan aveva inviato una e-mail al Dott. Tirabassi e a Mons. Perlasca, **con in copia il Dott. Crasso (a riprova del fatto che avesse partecipato all'operazione)**, nella quale scriveva: "*Sono molto contento di annunciarvi che abbiamo oggi completato il deal 25 Cadogan Square*" con l'ultimo acquisto che aveva ad oggetto proprio l'acquisizione della BATTUS e, quindi, dell'immobile di 25 Cadogan Square.

A sua volta, ASPIGAM, nel giro di poche settimane dopo aver ricevuto l'accredito, effettuava tre distinti pagamenti sul conto intestato alla DIVANDA presso BSI, dell'importo di 350.000 GBP ciascuno, rispettivamente:

(i) in data 7 settembre 2015, con causale "*INTRODUCTION FEES FOR SEPTEMBER*";

(ii) in data 29 settembre 2015, recante quale causale "*INTRO FEES SEPT*";

(iii) in data 5 ottobre 2015, con causale "*INTRO FEES*".

Pertanto, Enrico Crasso riceveva da ASPIGAM - per il tramite di DIVANDA, che riversava la somma su conti a lui intestati presso BSI - l'importo complessivo di 1.050.000 GBP, a fronte di un pagamento effettuato alla stessa ASPIGAM di 1.349.985 GBP.

A ciò si aggiunge quanto già ricordato in precedenza e cioè che nella scheda "*Customer due diligence Form - Entity*" relativa all'apertura del conto da parte di ASPIGAM, predisposta dai funzionari della banca in data 20 dicembre 2015, si legge che fornitore principale (e unico) della società, e come tale destinatario dei pagamenti, è la DIVANDA, mentre i più rilevanti clienti, e in quanto tali originatori degli incassi per la banca, sono Athena Capital Fund Sicav e, appunto BATTUS Investments, ovvero la società proprietaria dell'edificio sito al n. 25 Cadogan Square acquistato dalla Segreteria di Stato.

Del resto, come accennato, la natura dei pagamenti e i rapporti tra S&C, ASPIGAM e DIVANDA, cioè Crasso, emerge chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Enrico Crasso e la dott.ssa Belometti di BSI in data 28 dicembre 2015, nel contesto della quale, dovendo fornire chiarimenti alle richieste formulate dalla *Compliance* di BSI a seguito di un *alert* attivato dai controlli antiriciclaggio, **Crasso dichiarava apertamente che si trattava di retrocessioni provenienti da S&C** ("*La D che opera nel settore immobiliare, ha un accordo quadro con ASPIGAM, in virtù del quale, le vengono retrocesse commissioni di intermediazione sugli affari conclusi con clienti presentati da D. ASPIGAM ha proposto a questi clienti gli immobili di proprietà di Sloane&Cadogan... Il totale delle commissioni sono state pagate da Sloan&Cadogan ad ASPIGAM e una parte di queste (2%) retrocesse a D che ha presentato i Clienti*"), premurandosi di segnalare l'esigenza di un "*utilizzo strettamente confidenziale*" delle informazioni fornite[53].

L'indicazione del 2% come entità della parte delle "commissioni" pagate da S&C ad ASPIGAM e da questa "**retrocesse**" a DIVANDA merita una ulteriore considerazione sulla base di uno scambio di email intercorso tra Enrico Crasso e il figlio Riccardo in data

[53] Cfr. Relazione dott. Lolato in data 16.03.2023, p. 15-16, in Nuove contestazioni depositate il 30.03.2023, p. 370 pdf.

15 febbraio 2014[54], cioè il giorno in cui, con la firma della lettera di intenti, l'affare si poteva considerare concluso, quanto meno con riferimento all'acquisto del primo immobile, sito in 28-29 Hans Place di Londra, e in cui erano state anche definite le commissioni spettanti a SLOANE & CADOGAN.

Nella conversazione, Enrico CRASSO ed Andrea CRASSO, nel valutare le condizioni accordate a SLOANE & CADOGAN come eccessivamente favorevoli a quest'ultima entità - **e conseguentemente, sfavorevoli alla Segreteria di Stato** - raggiungono la conclusione che "**allora pagano poco**": in altri termini, la retrocessione delle commissioni a CRASSO è a loro parere insoddisfacente.

Riccardo Crasso, ricevuta la copia dell'accordo, commenta infatti: "*Ammazza che prezzi!!! Ma loro si prendono il 25% dell'utile??!!!*" e continua "*Beh allora pagano poco*", con riferimento al compenso previsto per il padre che subito risponde "*Anfatti*".

L'indomani, 16 febbraio 2014, Enrico Crasso scrive una mail ad Alessandro Noceti, al tempo dirigente di CREDIT SUISSE LONDRA, che, come si è detto, aveva proposto l'affare alla Segreteria di Stato grazie alla presentazione da parte di Crasso. Il testo della mail è soltanto "*Per tua conoscenza ricevuto stamani. Valuta un tuo intervento*"; alla mail è allegato un appunto denominato "Vuoto.docx" il cui contenuto è riportato di seguito:

"Le briciole

Enrico

Ho ripensato alle retro che ti hanno proposto nel business e devo dire che , sono solo briciole.

Se pensi che si paga:

2,5% su 25mio per 3 anni pari a. 1,875,000 €

25% sul utile della vendita pari a 6,000,000 € circa (e non mettiamo la ristrutturazione)

A te hanno offerto:

[54] Cfr. relazione dott. Lolato in data 16.03.023, dep. 30.03.2023, all. 5.

1% di upfront pari a 250,000€

0,75% di manag fee pari a 562,500€ complessivi per i tre anni

In tutto 812,500€

Credo che sarebbe giusto ed opportuno che rivedessero le retro ed almeno riconoscessero qualcosa di serio sull'utile della vendita.

Un buon passo per stabilire un percorso proficuo e duraturo per entrambi. ..."

Subito dopo Enrico Crasso conferma l'invio ad Alessandro Noceti dell'appunto in una mail al figlio Riccardo, che evidentemente lo aveva predisposto: "*Grazie Ricky Ho mandato appunto ad Ale*" (alleg. 7 e 8 relazione Lolato).

A proposito di questo scambio di mail si devono fare alcune considerazioni.

In primo luogo, si deve notare che le *fee* qui indicate corrispondono esattamente a quelle praticate da S&C nei confronti della Segreteria di Stato. In sostanza, Enrico Crasso - abusando della fiducia che, come già si è visto, la Segreteria di Stato, riponeva in lui - non ha fatto nulla per impedire che nel rapporto con S&C venissero stabilite condizioni assolutamente vessatorie. **Ciò in cambio di consistenti retrocessioni (*"retro"*) di cui lo stesso Crasso non ha esitato a chiedere l'incremento una volta avuta piena contezza dell'entità,** definita eccessiva persino da suo figlio ("*Ammazza che prezzi!!!*"), delle condizioni economiche praticate alla Segreteria di Stato da S&C. Infatti, le retrocessioni che saranno incassate nel 2015 da Crasso, come da lui comunicato alla d.ssa Belometti, saranno del 2% e non dell'1,75%, come inizialmente previsto secondo quanto comunicato nella mail del 15 febbraio 2014 (cioè1% + 0,75%).

Emerge inoltre un impegno a lunga scadenza (*"Un buon passo per stabilire un percorso proficuo e duraturo per entrambi*").

Questo è quello che poi è in effetti avvenuto con il pagamento di 1,050 milioni di sterline. Lo prova un'altra corrispondenza e-mail citata nella relazione del dott. Lolato (alleg.10) in cui si fa riferimento, il 15 giugno 2015, a ***"un nuovo contratto con aspgm"***, in relazione al quale un figlio dell'imputato, Andrea Crasso, il 7 settembre 2015, informa il padre che sul conto n. 14336936.2005 della banca EFG/BSI **sono *"arrivati i primi***

***350gbp*". La data coincide con il primo bonifico da ASPIGAM oggetto dell'imputazione, che segue la vendita alla Segreteria di Stato di altri due immobili.** Anche l'indicazione di "*un altro contratto con aspgm*" è significativa.

Come infatti si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo trattando del capo gg), Alessandro Noceti ha ricevuto per una non meglio precisata *attività di intermediazione,* svolta sempre in relazione alla vendita degli immobili gestita da S&C, la somma di 700.000 GBP e, secondo una nota dell'AIF, gli accordi sarebbero stati intermediati da Alessandro NOCETI attraverso le società ASPIGAM ADVISORS INC di Panama e ASPIGAM DUBAI registrata negli Emirati Arabi Uniti.

È appena il caso di notare che le somme corrisposte da S&C a Crasso (ma anche a Noceti) per il tramite di ASPIGAM sono "*illegittime*", come ha riconosciuto lo stesso Crasso nell'interrogatorio al Promotore del 7 dicembre 2020, perché sia Crasso che Noceti erano all'epoca dipendenti del Credit Suisse, che forniva i capitali necessari alla Segreteria di Stato, e non avevano quindi ragione di ricevere *fees* dalla controparte S&C; del resto proprio questa "illegittimità" imponeva il ricorso, che pure aveva un costo del 20/25%, ad un intermediario come ASPIGAM[55].

La circostanza della necessità di uno "schermo" è confermata proprio da Crasso in uno scambio di messaggi datato 8 ottobre 2019 con Luciano Capaldo che gli chiedeva quale dirigente di Credit Suisse gli avesse presentato Raffaele Mincione:

- Capaldo: "*Chi era il CEO di CS Investment Banking che ti presentò RM*"
- Crasso: "***Andrea Negri*", "*Poi cacciato da CS con tutto il suo Team. Negri, Noceti, Cislaghi [...] Si facevano stornare commissioni quando negoziavano strutturati con altre banche***".

[55] La Difesa Tirabassi su questo argomento osserva "Non spetta a me il (duro) compito di sostenere che un pubblico ufficiale abbia il diritto a *fees* come *introducer* in caso presenti a un operatore finanziario o bancario come cliente proprio l'ente per il quale lavora. Certo, è ben noto che le prassi internazionali in materia impongono una accurata *due diligence* sugli *introducers,* proprio volta ad evitare di pagare, anche solo per errore, qualcuno che sia collegato con un pubblico ufficiale o un pubblico ufficio. Nelle migliori prassi internazionali si evita di pagare anche un professionista indipendente, se questi risulta troppo strettamente collegato al pubblico ufficiale o al pubblico ufficio, e dunque il pagamento è anche solo a rischio di corruzione.".

Del resto, il ricorso ad ASPIGAM è accertato, pur se non è oggetto di questo giudizio, anche per un altro dirigente di Credit Suisse, Giuliano Cislaghi (v. relazione Lolato, pag. 6).

Infine, una notazione di valore solo apparentemente semantico.

Per la dazione di queste somme da ASPIGAM a DIVANDA Crasso usa il termine "retrocessioni" o "retro", sia negli scambi di mail o messaggi con i figli, sia nella mail inviate alla Dott.ssa Belometti di BSI. Si tratta evidentemente di un termine di uso abituale che può far pensare, contrariamente alla realtà delle cose, alla restituzione di qualcosa che era stato prima dato da chi ora riceve. Al di là di questa osservazione, si deve fin d'ora notare che lo stesso termine sarà usato da Fabrizio Tirabassi per giustificare la corresponsione di somme a suo favore da parte di UBS (v. *infra*, Parte V, Cap. 4).

A fronte di questa imponente mole di elementi, Enrico Crasso ha riconosciuto, come si è visto, che egli era il reale titolare ed amministratore di DIVANDA e di avere percepito attraverso tale società da ASPIGAM circa 3,3 milioni di euro, importo complessivo costituito in parte dalle somme di denaro oggetto di contestazione, per come precisato in dibattimento e in questo provvedimento, nonché da altre di cui non è stato possibile accertare la provenienza e/o la causale e per le quali si fa rinvio alla relazione Lolato (v. specialmente pagg. 3 e 5).

Ha poi affermato che la ragione di tali pagamenti da parte di ASPIGAM consisteva nel fatto che *"Quando nel 2013/2014 stavo per lasciare la banca, avevamo messo in piedi con il team dell'investment banking delle ristrutturazioni di portafoglio di circa 36... 36/37 milioni e le commissioni di questi prodotti mi sono state pagate tramite questa società con un primo contratto sulla loro da Panama e successivamente mi informarono che avevano chiuso il conto a Panama e fecero un altro contratto nel 2014 credo, 2015 su Dubai e mi furono pagate le commissioni di circa 36/38 milioni di prodotti fatti con loro, di obbligazioni fatte con loro e quindi nulla a che vedere con commissioni pagate, se questa è la domanda a cui vuole arrivare, dal Gruppo Mincione"* (ud. 30 maggio 2022, pag.129 segg.).

Premesso che i contratti sono stati rinvenuti, non c'è bisogno di molte parole per sottolineare la vaghezza di questa 'spiegazione', peraltro sostanzialmente in contrasto con quanto scritto in una mail dello stesso Crasso alla dott.ssa Belometti di BSI in data 28 dicembre 2015, nel contesto della quale, dovendo fornire chiarimenti alle richieste formulate dalla *Compliance* di BSI a seguito di un *alert* attivato dai controlli antiriciclaggio, Crasso - come già prima evidenziato - dichiarava apertamente che si trattava di retrocessioni provenienti da S&C ("*La D che opera nel settore immobiliare, ha un accordo quadro con ASPIGAM, in virtù del quale, le vengono retrocesse commissioni di intermediazione sugli affari conclusi con clienti presentati da D. ASPIGAM ha proposto a questi clienti gli immobili di proprietà di Sloane&Cadogan... Il totale delle commissioni sono state pagate da Sloan&Cadogan ad ASPIGAM e una parte di queste (2%) retrocesse a D che ha presentato i Clienti*").

Inoltre, si è già visto prima che la causale indicata nei bonifici effettuati da ASPIGAM fa riferimento proprio ad "*introduction fee*"; la presentazione di investitori era del resto l'oggetto dei contratti fra ASPIGAM e DIVANDA.

La vaghezza della versione dell'imputato era resa poi assoluta dal rifiuto di rivelare, '*per tutela del segreto professionale*', il nome di questi fantomatici clienti. L'imputato teneva però ad escludere che tra essi vi fosse la Segreteria di Stato.

Per la verità, all'udienza del 12 gennaio 2023, Crasso rendeva dichiarazioni spontanee in cui, dopo aver ricordato di essersi avvalso del diritto di non rispondere per tutelare l'identità di clienti che avevano fatto delle "*operazioni importanti*" che avevano dato luogo ai pagamenti di ASPIGAM a favore di DIVANDA, affermava: "*io invece lavorerò, invece parlerò con i miei clienti e chiederò di poter essere esentato da questa cosa e presenterò la documentazione per cui ASPIGAM ha pagato in questo caso Enrico Crasso*" (pag. 470).

Da allora però, e fino alle ultime dichiarazioni spontanee rese subito prima che il Collegio si ritirasse in camera di consiglio per la decisione finale, l'imputato non ha più ripreso l'argomento né, tanto meno, ha fatto i nomi dei suoi clienti o dato una qualsiasi altra indicazione che consentisse una ricostruzione diversa da quella sopra esposta.

Il Collegio ritiene quindi corretta la tesi accusatoria che vede in ASPIGAM semplicemente uno strumento per il pagamento di somme (ingenti) senza che risulti il collegamento tra chi eroga il denaro (in questo caso, S&C tramite BATTUS) e chi lo riceve (Enrico Crasso tramite DIVANDA). Per questo 'servizio' ASPIGAM si fa ovviamente pagare in una percentuale che, per quanto risulta in questo processo, varia tra il 20 e il 25% (è stato notato dall'accusa che questa percentuale corrisponde a quella corrisposta usualmente agli intermediari nelle operazioni di riciclaggio).

Del resto, nell'intera operazione di investimento immobiliare di SLOANE & CADOGAN il nome di Ivan SIMETOVIC non è mai comparso né negli atti ufficiali né nelle conversazioni via mail o *WhatsApp*.

Come si è pure visto, questo sistema non era esclusivo di Crasso, ma era utilizzato da altri dirigenti del Credit Suisse.

Esso era, inevitabilmente, noto anche nell'ambito della Segreteria di Stato, pur se formalmente estranea al rapporto tra S&C e Crasso. Lo testimonia il messaggio, già ricordato, con cui Tirabassi, il 4 marzo 2014 scrive a Crasso: **"ricordati di lasciare da parte qualcosa per noi" con la immediata risposta di Crasso "Certo".**

Questo messaggio o, meglio, questa richiesta è certamente collegata alle 'retrocessioni', cioè ai guadagni illeciti che Crasso ricaverà dall'operazione, e che - anzi - ha già convenuto con Sloane&Cadogan.

Per averne la conferma basta ripercorrere la cronologia di quei giorni:

- il **21 gennaio 2014,** D. Zekrya (di S&C) invia a Enrico Crasso una mail, con in copia A. Negri, A. Noceti e S. Panagopoulos, in cui lo ringrazia per il meeting svoltosi a Roma e gli trasmette documentazione illustrativa dell'attività svolta in relazione alle gestioni immobiliari;
- in data **29 gennaio 2014,** F. Tirabassi predispone una minuta, avente ad oggetto "Acquisto di un immobile a Londra";
- in data **8 febbraio 2014,** Crasso risponde alla richiesta di un "parere" formulata da TIRABASSI circa le osservazioni avanzate da alcuni consulenti sulla

proposta immobiliare SLOANE&CADOGAN segnalando i profili positivi dell'operazione[56];

- tre giorni dopo, in data **11 febbraio**, Tirabassi comunica a Crasso che il Sostituto aveva appena approvato l'operazione di acquisto degli immobili di Sloane&Cadogan;
- il **14 febbraio 2014,** Crasso inoltra a Tirabassi la mail di Zekrya, con la documentazione allegata;
- il **15 febbraio 2014**, il Sostituto S.E. Becciu firma l'"Head of terms", che delinea il quadro generale dell'operazione;
- **lo stesso giorno** Enrico Crasso commenta, con lo scambio di mail già citato, con il figlio Riccardo l'entità esagerata delle commissioni che la Segreteria di Stato pagherà a S&C;
- il **16 febbraio 2014,** Enrico Crasso manda ad Alessandro Noceti l'appunto, preparato dal figlio, sulle dette commissioni e conclude chiedendo l'aumento delle "retro", che evidentemente aveva già convenuto con S&C: "*Credo che sarebbe giusto ed opportuno che rivedessero le retro ed almeno riconoscessero qualcosa di serio sull'utile della vendita. Un buon passo per stabilire un percorso proficuo e duraturo per entrambi ...*";
- il **18 febbraio 2014,** Crasso comunica per mail a Tirabassi che anche S&C ha firmato l'"Head of terms";
- il **3 marzo 2014** Noceti manda a Crasso per mail, per le sue eventuali osservazioni, la minuta della lettera di S&C alla Segreteria di Stato, che descrive le tappe per lo sviluppo di un primo progetto immobiliare (in Hans Road) e fissa anche le modalità per il versamento della liquidità presso uno studio legale (poi di fatto i tempi slitteranno, ma questo ritardo non rileva ai fini che qui interessano);

---

[56] Cfr. estrazione e-mail dal dispositivo TIR-29, Atti di indagine RG 45/19, percorso Report%20HTML%20AXIOM/TIR-29/Resources/webpages/EML(X)%20Files.html. Anche i dati successivi sono acquisiti dai dispositivi elettronici sequestrati agli imputati.

- **il 4 marzo alle ore 13.27** Crasso scrive a Noceti che la bozza va bene; subito dopo, **alle 15.34.39**, Crasso comunica a Noceti i contatti (telefono e mail) di Fabrizio Tirabassi; **alle ore 20.45.54** Tirabassi invia a Crasso un messaggio whatsapp con scritto "***Ricordati di mettere da parte qlcs per noi***". Immediata la risposta di Crasso. "***Certo***".

Il Tribunale ritiene quindi provato che l'imputato Crasso abbia ricevuto da S&C, tramite i tre bonifici eseguiti da ASPIGAM, che aveva ricevuto la provvista da BATTUS Investment Ltd[57], un vantaggio non dovuto di 1,050 milioni di sterline per l'attività da lui svolta nei confronti della Segreteria di Stato, nella sua qualità di dipendente del Credit Suisse che avrebbe poi finanziato l'operazione.

Questa conclusione non è inficiata dalle considerazioni di segno diverso formulate dal difensore dell'imputato nella sua Memoria conclusiva, (in particolare dal § 7.3.1), che devono qui essere prese in esame.

Va in primo luogo chiarito che il Tribunale non ritiene, alla stregua dei criteri già illustrati in precedenza (Parte II, § 9), che nel caso in esame l'imputato, che all'epoca della presentazione dell'affare alla Segreteria di Stato era ancora dipendente di Credit Suisse, che avrebbe poi finanziato l'operazione, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale; non è quindi necessario prendere in considerazione le ulteriori osservazioni della Difesa sul punto.

La Difesa si duole del fatto che il Tribunale abbia deciso di non ricorrere a meccanismi di assistenza giudiziaria internazionale per sentire come testimoni Andrea Negri, Alessandro Noceti, Ivan Simetovic, Daoud Zekyra e Dimitri Panagopulos. Le relative richieste sono state rigettate dal Tribunale con specifiche ordinanze cui si rinvia. Va solo aggiunto che la non necessità di sentire detti testi risulta evidente da quanto finora detto. Inoltre si deve rilevare che i primi tre testimoni, che erano stati ammessi e citati, non si sono, per loro precisa scelta, e nonostante il Tribunale avesse dato la disponibilità per

[57] Come si vedrà più avanti a proposito dell'Operazione GUTT, è logico e normale che le spese siano effettuate dalla società che ha la liquidità per aver ricevuto il prezzo della vendita dell'immobile (in questo caso, appunto la BATTUS).

un'altra data, presentati a deporre. Quanto alla richiesta di sentire i testi per rogatoria, si deve ancora osservare che non ci sono trattati di assistenza internazionale tra lo Stato della Città del Vaticano e gli Stati (Inghilterra, San Marino, Singapore) dove quelle persone risiedono per cui qualunque richiesta dovrebbe basarsi solo sul principio della cortesia internazionale, i cui tempi e i cui esiti sono ovviamente del tutto imprevedibili; peraltro, in questo processo non sono state accolte le richieste formulate durante la fase istruttoria dal Promotore di Giustizia proprio alle Autorità inglesi. Infine, non si può fare a meno di rilevare che in base alle risultanze acquisite agli atti e fin qui illustrate i soggetti indicati dalla Difesa non avrebbero potuto essere esaminati come testimoni, ma avrebbero dovuto assumere altra veste processuale, ed è probabilmente questa (come - in chiave polemica - ritiene anche la Difesa Mincione, Memoria conclusiva, § 5.1) la ragione per cui si sono rifiutati di comparire avanti il Tribunale.

Merita invece un cenno specifico l'affermazione che proprio l'imputazione in esame sarebbe, come anche altre, "emblematica della assenza di una effettiva "*parità delle armi*" tra accusa e difesa nei termini garantiti dall'art. 6 della CEDU", perché, a fronte della mancata attivazione delle rogatorie, il Promotore di giustizia ha potuto invece fondare le sue contestazioni "sul contenuto di atti acquisiti proprio attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale".

A prescindere dalla non applicabilità della CEDU in questo Stato (per cui si rinvia a quanto già detto nella Parte II, § 2), non si può fare a meno di rilevare che in questo caso il richiamo alla cd. "*parità delle armi*" è, a parere del Collegio, fuori luogo.

Il principio della parità delle parti è stato applicato rigorosamente dal Tribunale nel corso del dibattimento: tutte le parti hanno avuto a disposizione gli stessi atti, il Tribunale ha preso in esame le loro richieste e le ha decise con motivate ordinanze, per le quali è stata spesso formulata, anche dal Promotore, riserva di impugnazione. Nel corso dell'istruzione invece, come è ovvio, e come avviene in molti altri ordinamenti, probabilmente in tutti, non vi è, e non vi può essere, una parità di posizione fra l'Ufficio del Promotore e le Difese di persone che spesso non hanno ancora assunto la qualifica di

imputato; peraltro, anche in quella fase, come si è ricordato, il Promotore ha visto spesso non accolte le sue richieste di assistenza internazionale.

Nel merito, la Difesa afferma che "avendo il dott. Crasso, come *introducer* di Credit Suisse, messo in contatto nel 2013 i venditori e l'acquirente nel Regno Unito in un'operazione seguita dalla filiale londinese di Credit Suisse AG, egli avrebbe avuto diritto a una remunerazione e non ci sarebbe nulla di illecito. Come si è già avuta occasione di osservare, nel Regno Unito, in Italia e anche in Vaticano (in forza dell'adozione del Codice civile italiano del 1942) è espressamente previsto il pagamento di commissioni a chi metta in contatto le parti per la conclusione di un affare".

In proposito è sufficiente ricordare che l'imputato non era un terzo estraneo, ma un dipendente della Banca che assisteva la Segreteria di Stato; del resto, il primo a giudicare 'illegittima' la riscossione di *fee* e commissioni in questo caso è stato, come si è detto più volte, proprio Enrico Crasso, il quale conseguentemente nega, contro l'evidenza, la connessione tra S&C e la ricezione da parte di DIVANDA dell'ingente somma di 1,050 milioni GBP. Peraltro, nella prospettazione difensiva di una (asserita) linearità di comportamenti, non si comprende come e perché S&C avrebbe dovuto pagare le *fee* a DIVANDA, con cui non ha rapporti, tramite ASPIGAM, né perché Crasso non abbia mai spiegato in tal modo il denaro da lui incassato.

Infine, il difensore dell'imputato ha cercato di valorizzare il fatto che Enrico Crasso avesse ricevuto il pagamento di somme significative dal Credit Suisse per l'attività di *introducer* per conto della Banca, "*fees* (che) gli sono state pagate presso DIVANDA dopo che egli aveva lasciato Credit Suisse il 30.6.2014". Questa affermazione può generare degli equivoci, anche perché si prospetta in qualche modo che la circostanza sarebbe confermata dagli accertamenti eseguiti dal C.T. del Promotore di giustizia, dott. Lolato.

In realtà le cose stanno diversamente.

È vero che Credit Suisse ha corrisposto dei (significativi) compensi ad Enrico Crasso per la sua attività di *introducer* svolta nell'interesse della banca. Ma si tratta di compensi corrisposti mensilmente, dal luglio 2012 al giugno 2014, in franchi svizzeri e non in

dollari o sterline e versati direttamente sui conti dell'imputato e non certo tramite ASPIGAM!

Infatti, il dott. Lolato, a pag. 18 della sua relazione, scrive testualmente:

"Sulla base della documentazione bancaria ricevuta per via rogatoriale dalla Svizzera, Enrico CRASSO risulta aver percepito periodicamente, dal luglio 2012 al giugno 2014, direttamente da CREDIT SUISSE AG Zürich, sul conto corrente 0456-646821-41, intestato al medesimo, commissioni di intermediazione per ca. CHF 1,3 milioni.

La circostanza è anche confermata da una mail inviata a Enrico Crasso a Raimondo MORANDI di CREDIT SUISSE AG, in data 20-9-2012, con cui Crasso richiede una dichiarazione da presentare ad una banca di Santo Domingo, il BPD (NdR: Banco Popular Dominicano), per ottenere un finanziamento, con cui si attestino le "*commissioni che cs mi paga mensilmente*" (e che poi la mail specifica essere state di circa 450.000 CHF nel 2011)".

Tutt'altra cosa, quindi, dal milione e più di sterline ricevute in meno di tre mesi da ASPIGAM, tramite DIVANDA (ed anche dagli oltre 2 milioni di dollari ricevuti dalle società di Mincione, di cui si dirà a breve). Quanto poi al fatto, anch'esso valorizzato dalla Difesa, che Crasso all'epoca, pur essendo in servizio presso Credit Suisse utilizzasse (anche) un indirizzo mail diverso da quello della banca e cioè DIVANDA22@yahoo.com, esso non ha, con tutta evidenza, alcun rilievo. Peraltro, lo stesso indirizzo è utilizzato da Crasso, sempre nel 2013, per questioni che riguardavano le commissioni da applicare alla Segreteria di Stato per il credito *lombard* collegato all'Operazione Falcon Oil – GOF (vedi, per semplicità di consultazione, gli allegati 49 e 73 della Memoria conclusiva della parte civile I.O.R.).

Ulteriore conferma del ruolo 'anomalo' svolto da ASPIGAM come canale di transito di compensi che si volevano tenere occulti si evince, come si rileva dalla relazione Lolato, pag. 20, dalla considerazione complessiva dei rapporti economici che ASPIGAM DUBAI ha asseritamente intrattenuto:

- **in qualità di prestatore di servizi, e quindi di destinatario di pagamenti, con:**

- Raffaele MINCIONE, con ATHENA CAPITAL SÀRL (successivamente nominata WRM CAPITAL ASSET MANAGEMENT SÀRL), società di gestione del fondo ATHENA CAPITAL FUND SICAV;
- SLOANE & CADOGAN (SC ALPHA LTD), società di gestione del secondo comparto immobiliare della Segreteria di Stato a Londra;
- Gianluigi TORZI, con MUSE VENTURES LTD;

▪ **in qualità di beneficiario di servizi, e quindi di originatore di pagamenti, con:**

- Alessandro NOCETI;
- Giuliano CISLAGHI, con GALILEUS CONSULTING LTD;
- Enrico CRASSO, con DIVANDA INVESTMENT SRL;
- Antonio MAUCERI, per conto di soggetto che lo stesso ha identificato in Matteo Maralla (ud. 9 marzo 2023).

Si è già visto il rapporto S&C-Crasso e si vedrà a breve quello Mincione-Crasso.

La vicenda relativa al pagamento da parte di Gianluigi Torzi, con la MUSE VENTURES LTD, operazione facilitata da Antonio Mauceri per conto di un soggetto da lui indicato in Matteo Maralla, su cui si tornerà nel prosieguo, dimostra anch'essa in modo evidente che la partecipazione di ASPIGAM DUBAI sia solo quella di tramite per l'erogazione di benefici economici tra soggetti assolutamente estranei a Ivan Simetovic e alla sua società. Lo stesso vale per il pagamento disposto da S&C a favore di Alessandro Nocet (di cui pure si dirà, in seguito, più analiticamente).

Restano quindi valide le conclusioni sopra formulate e cioè, in sintesi estrema, che l'imputato Crasso abbia ricevuto da S&C, tramite i tre bonifici eseguiti da ASPIGAM, che aveva ricevuto la provvista da BATTUS Investment Ltd, un vantaggio non dovuto di 1,050 milioni di sterline per l'attività da lui svolta nei confronti della Segreteria di Stato, nella sua qualità di dipendente del Credit Suisse che avrebbe poi finanziato l'operazione. Poiché però a Enrico Crasso non si può attribuire, in base ai criteri già indicati in precedenza, la qualifica di pubblico ufficiale, la sua condotta configura il reato, meno grave, di cui all'art. 419 *bis* c.p. (corruzione tra privati), per il quale, escluse le contestate

aggravanti, **l'imputato deve essere assolto per intervenuta prescrizione, dato che l'ultimo pagamento è avvenuto, come si è visto, il 3 ottobre 2015.**

§ 3. I flussi finanziari pervenuti a Crasso da Raffaele Mincione (capi *k* e *k1*)

La vicenda oggetto di esame in questo paragrafo presenta molti tratti comuni con quella dei flussi finanziari da S&C a Crasso presa in considerazione nel paragrafo precedente, al quale quindi si fa rinvio per evitare inutili ripetizioni. Peraltro, si deve fin d'ora notare che le due vicende si svolgono nello stesso periodo di tempo e hanno in comune anche alcuni dei protagonisti (e cioè Enrico Crasso e le società ASPIGAM e DIVANDA).
Vi sono poi, naturalmente, elementi diversi che saranno quindi oggetto di più specifica considerazione[58].
Alla base dell'imputazione vi sono due circostanze pacificamente ammesse da tutti gli interessati:

- ATHENA CAPITAL FUNDS SICAV FIS, poi WRM Capital Asset Management, ha corrisposto ad ASPIGAM International DWC LLC, con sede a Dubai, su conti accesi presso banche degli Emirati Arabi Uniti, la somma complessiva di oltre 2,1 milioni USD dal 29.6.2015 al 16.8.2016[59]. I pagamenti sono eseguiti in esecuzione di un *Business Introduction Agreement* sottoscritto il 21.4.2015 tra ATHENA Capital e ASPIGAM, che era stata costituita appena due mesi prima, il 10 febbraio 2015. Lo stesso Mincione ha confermato che i pagamenti si riferivano all'attività di *introducer* svolta da Ivan Simetovic nel metterlo in contatto con Credit Suisse e, quindi, con la Segreteria di Stato;

[58] Anche in questo caso si rinvia alla relazione del consulente tecnico del Promotore di giustizia in data 13 marzo 2023, depositata all'udienza del 30 marzo 2023, che riepiloga e integra quelle in data 28.6.2021 (Doc. 3011), e in data 2.8.2022, nonché l'Annotazione della Gendarmeria in data 14.4.2021 (Doc. 296). Naturalmente il tema è trattato anche nelle CC.TT. e nelle Memorie conclusive delle parti interessate.
[59] Vi sono delle lievi discordanze tra la somma indicata nella Relazione Lolato, quella calcolata dai manager di WRM (per cui v. *infra*) e quella indicata nella memoria conclusiva della parte civile I.O.R. (nota 218, pag.401)

- ASPIGAM, a sua volta, ha corrisposto nello stesso periodo, tra il 9 luglio 2015 e il 5 agosto 2016, con più bonifici, a DIVANDA, società - come si è visto - nella totale disponibilità di Enrico Crasso, la somma complessiva di oltre USD 1,540 milioni, pari a circa il 72% di quella ricevuta da ATHENA/WRM. Questi pagamenti sono stati effettuati in esecuzione di un contratto stipulato l'11 giugno 2015[60].

Va inoltre detto fin d'ora che WRM ha eseguito solo una parte dei pagamenti dovuti in base al *Business Introduction Agreement* sopra citato e che, secondo quanto affermato dagli stessi dirigenti della società rimaneva da pagare, al dicembre 2018, la somma di circa USD 3,7 milioni.

Partendo da questi dati di fatto non contestati da alcuno, l'Accusa ritiene che, come già nel caso di S&C, Crasso fosse il reale beneficiario delle somme erogate dalle società di Mincione per l'attività svolta in relazione ai rapporti tra il gruppo Mincione e la Segreteria di Stato.

Gli imputati e i loro difensori sostengono invece che non vi è alcun collegamento tra le due serie di pagamenti e che Crasso è del tutto estraneo al rapporto tra Mincione e Simetovic, mentre il denaro ricevuto da DIVANDA avrebbe altra e diversa causale. La Difesa Mincione, inoltre, sostiene che, in ogni caso, l'imputato era comunque all'oscuro dei rapporti tra Simetovic e Crasso.

Ciò premesso in linea generale, è opportuno esaminare più in dettaglio quanto emerge dagli atti, oltre quanto già rilevato nel paragrafo che precede.

Le commissioni corrisposte da ATHENA ad ASPIGAM sono state giustificate da Mincione sulla base di un *Business Introduction Agreement* sottoscritto tra le parti in data 21 aprile 2015, che riportava in premessa che ASPIGAM "*ha presentato al* [Fondo Athena] *gli investitori iscritti nel registro degli investitori alla data del presente accordo (gli "Investitori"), che hanno investito l'importo di USD 200'000'000 in Athena Capital Global Opportunities Fund*", e cioè, in sostanza, la Segreteria di Stato.

[60] L'elenco analitiche delle operazioni bancarie è contenuto nell'Allegato 1 della relazione Lolato del 16.3.2023.

Il *Business Introduction Agreement* prevedeva poi, all'articolo 3, che il Fondo Athena avrebbe retribuito i servizi di intermediazione e le informative eventualmente fornite da ASPIGAM mediante il pagamento di una commissione iniziale e di successive commissioni periodiche.

Si deve altresì rilevare che, sebbene l'accordo in esame fosse stato concluso a distanza di quasi due anni dall'investimento effettuato dalla Segreteria di Stato nel Fondo Athena, le prime tracce dell'esistenza di un rapporto economico sottostante al contratto risalgono già al gennaio 2013. Ed infatti, in data 22 gennaio 2013, l'avv. Angela Buttarazzi dello Studio Zappalà, consulente legale del dott. Mincione, inviava al dott. Negri e al dott. Giuliano Cislaghi di Credit Suisse una bozza preliminare di un "*Business Introduction Agreement*", (non presente in atti), proprio in concomitanza con l'investimento della Segreteria di Stato nel Fondo Athena (cfr. All. 429 Memoria I.O.R.)[61].

Come già detto, Athena Capital aveva corrisposto la somma complessiva di oltre 2,1 milioni USD dal 29 giugno 2015 al 16 agosto 2016; da quella data aveva sospeso i pagamenti. Secondo i documenti agli atti del procedimento, in data 25 luglio 2016 WRM, aveva indirizzato ad ASPIGAM una lettera in cui dava atto che il consiglio di amministrazione del gestore del Fondo aveva deliberato di sospendere il pagamento di qualsiasi commissione, indicando come causale la scarsa liquidità degli investimenti realizzati (cfr. All. 437 Memoria I.O.R.).

Un anno dopo, il 20 ottobre 2017, WRM tentava di interrompere il rapporto con ASPIGAM cui inviava una lettera di risoluzione del *Business Introduction Agreeement*; ASPIGAM, però, non accettava la richiesta e neanche dava risposta, come risulta da una successiva mail inviata a Mincione da uno dei suoi collaboratori [62].

---

[61] La circostanza che il contratto in esame si riferisca all'investimento effettuato dalla Segreteria di Stato trova inoltre conferma per il tramite di un'e-mail trasmessa dal Dott. James Gates di WRM Group al D'Andria in data 23 luglio 2019, in cui il primo scriveva che "*il contratto è datato aprile 2015, con una commissione iniziale di USD 308k; anche se le prime sottoscrizioni furono alla fine del 2013*" (All. 430, Memoria I.O.R.).

[62] Cfr. e-mail del Dott. D'Andria del 29 giugno 2019 "***ASPIGAM quello della porzione delle fees di GOF. Per questo avevamo provato a terminarlo ma non avevamo mai ricevuto risposta, pertanto il contratto (come discusso) e ancora in essere e a bilancio dobbiamo mettere l'accrued del payable per ciascun anno***" (All. 434 Memoria I.O.R.).

Ed infatti, in data 4 luglio 2018, il dott. d'Andria scriveva al dott. Mincione, con riferimento al contratto con la ASPIGAM:

"*Ciao Rafa, Come richiesto, ti allego tutti I documenti.*

In relazione ad ASPIGAM, in allegato trovi il contratto per terminare (l'introducer agreement a fronte del pagamento di una somma (EUR 1.5M o EUR 1M). Ad oggi le fees dovute ad ASPIGAM si aggirano intorno ai circa EUR 2.7M. [...].

GOF ad oggi ha fees che possiamo tirare fuori, in qualsiasi momento, di EUR 1.55M. Stavo aspettando che rientrano I EUR 6.3M da Sunset, per farli uscire dal fondo..." (All. 439, Memoria I.O.R.).

In allegato all'e-mail, il dott. d'Andria inviava altresì una tabella Excel, dalla quale si evinceva che sino al giugno 2016 erano stati corrisposti ad ASPIGAM 2.259.375 USD, mentre alla data di risoluzione del contratto, sino a novembre 2018, rimanevano ancora non corrisposti 3.774.196 USD (cfr. 440 Memoria I.O.R.).

Il contratto veniva poi risolto in data 10 dicembre 2018 dalla WRM sulla scorta del fatto che la Segreteria di Stato aveva cessato di essere un investitore di GOF il 3 dicembre 2018. *"The Agreement is therefore automatically terminated pursuant to Article 4 of the Agreeement on such date*" (All. 436 Memoria I.O.R.).

Il successivo 19 dicembre 2018 - lo stesso giorno in cui si teneva l'incontro all'Hotel Bulgari, su cui si tornerà nel prosieguo - D'Andria inviava a Gianluigi Torzi il dettaglio dei bonifici effettuati ad ASPIGAM da Athena Capital per un importo complessivo di USD 2.089.322,84 (cfr. All. 432, Memoria I.O.R.). La medesima tabella veniva poi condivisa dal Torzi, il 4 febbraio 2019 nella chat "*i Magnifici 3*", con l'indicazione: "*Sua eccellenza vuole questo dettaglio X ogni anno. Piu gli altri*" (Chat "I Magnifici 3", p. 326).

Infine, solo in data 12 maggio 2019, Ivan Simetovic inviava a WRM una lettera in cui lamentava di non aver ricevuto il pagamento di alcuna commissione dal 17 giugno 2016 e chiedeva dunque il pagamento delle commissioni dovute da tale data, fino al 3 dicembre 2018 (cfr. All. 438 Memoria I.O.R.).

Questo dunque il quadro, sintetico ma essenziale, dello sviluppo formale dei rapporti tra Athena/WRM e ASPIGAM, con l'esclusione – ovviamente – di qualunque riferimento a Crasso. Già da questo quadro emergono alcune serie perplessità sulla validità delle tesi difensive.

Invero, una prima stranezza è data dal fatto che il *Business Introduction Agreement* venga stipulato solo il 21 aprile 2015, cioè a distanza di molto tempo dal perfezionamento e dalla conclusione del rapporto contrattuale cui la *introduction* si riferirebbe.

Si osserva infatti, anzitutto, che la ASPIGAM INTERNATIONAL - che, stando all'accordo, è il *Service Provider* che "*provides a variety of services including, but not limited to, finding new business opportunity for its clients and is in the position to select and introduce to the Company individual/s and/or representatives of public and private entity/ies who are and/o will be willing to invest in the Funds*" - **non esisteva neanche nel novembre 2012** (epoca in cui Mincione colloca l'introduzione da parte di Simetovic[63]) e sarebbe stata costituita solo 2 anni e mezzo dopo.

Ancora: non è dato comprendere le ragioni per cui l'accordo in commento faccia riferimento a *negoziazioni* ancora da svolgersi di termini e condizioni tra ATHENA e l'investitore (art. 2.3) e precisi che le commissioni sono in ogni caso "*subject always to the Investor actually making the Investment*" (art. 3.1), quando è noto che la sottoscrizione delle quote del Fondo Athena - che sarebbe stato agevolato dall'introduzione da parte di una (all'epoca inesistente) ASPIGAM - si è conclusa il 28 febbraio 2014 con il versamento dell'ultima *tranche* di USD 20 milioni. Analoga considerazione deve farsi ove si consideri la successiva data del 9 luglio 2014 (allorquando viene decisa la sottoscrizione del 45% del Fondo RESS1, sub-fondo di GOF).

Infine, non appare neppure credibile che l'accordo e il successivo pagamento per una presunta attività di intermediazione siano intervenuti a distanza, non di poche settimane o financo di pochi mesi dalla asserita introduzione del cliente, ma addirittura dopo 2 anni

[63] Cfr. trascr. ud. 07.06.2022, p. 121.

e mezzo da questa (il contratto) e dopo 2 anni dalla prima sottoscrizione di quote del Fondo e quindi dal primo versamento da parte della Segreteria di Stato.

Ancora più strana e ben poco credibile è la circostanza che WRM dopo poco più di un anno dall'inizio dei pagamenti li abbia all'improvviso completamente interrotti senza suscitare alcuna reazione, né giudiziaria né extragiudiziaria, e anzi neanche una semplice protesta, da parte di ASPIGAM, nonostante il credito di questa continuasse a crescere mese dopo mese, fino a raggiungere la notevolissima cifra di oltre 3,7 milioni di dollari, secondo il calcolo della stessa WRM (vedi mail di D'Andria in data 4 luglio 2018, sopra riportata).

Come pure si è visto, l'unica "reazione", se così si può definire, è una lettera di Ivan Simetovic inviata, per lamentare il mancato pagamento, **solo in data 12 maggio 2019, cioè dopo quasi tre anni.**

È una circostanza incredibile se si fosse trattato di un reale, e normale, rapporto contrattuale tra operatori economici.

Né sono convincenti le spiegazioni date da Mincione e dai suoi collaboratori.

In atti vi è, come si è visto, solo una lettera del 25 luglio 2016 con cui WRM comunica la sospensione dei pagamenti indicando come causale la scarsa liquidità degli investimenti realizzati; giustificazione di per sé poco persuasiva, che lo diviene ancora meno se si pensa a tutti gli investimenti realizzati in quel periodo dal Fondo GOF e culminati nell'incasso di ben 40 milioni di sterline a dicembre 2018 (di cui si tratterà nel prosieguo).

Ancora più vaghe le spiegazioni offerte in dibattimento. In sostanza, all'udienza del 26 maggio 2023, Mincione ha ripetuto che non aveva più liquidità ("il fondo era *full invested*") e che ASPIGAM, come qualunque altro creditore non poteva, per la legge inglese, assumere nessuna iniziativa fino alla liquidazione del fondo. Alla logica contestazione che la sospensione era avvenuta nel 2016 e che non era credibile che WRM non avesse più avuto liquidità, neanche dopo aver incassato i 40 milioni di sterline, Mincione ha replicato che "*più tardi scoppia il casino e ho detto "ma insomma che devo pagare qualcosa per avere questi guai che sto avendo, non li voglio pagare.*", senza poter

però spiegare che cosa intendesse per "*casino*", visto che le indagini del Promotore sono divenute pubbliche solo il 1° ottobre 2019.

Ancora, la tesi della mancanza di liquidità è smentita platealmente proprio dalla mail di Gianluigi D'Andria sopra riportata ("*GOF ad oggi ha fees che possiamo tirare fuori, in qualsiasi momento, di EUR 1.55M. Stavo aspettando che rientrano I EUR 6.3M da Sunset, per farli uscire dal fondo...*"). Come il D'Andria stesso ha spiegato a dibattimento, sentito quale teste indicato dalla Difesa, le "*fees che GOF poteva tirare fuori*" per un importo di ben Euro 1,55 milioni erano "*commissioni di gestione che erano maturate ed erano esigibili dalla SGR*" cioè da "*SGR, sì, WRM Capital Asset Management*" ed era solo una scelta della società, cioè di Mincione, di aspettare di incassare anche i 6,3 milioni di Euro che dovevano essere restituiti da SUNSET, una società di Torzi, come si vedrà in seguito (ud. 11 maggio 2023, pag. 60).

In realtà, una spiegazione convincente di questa sospensione emerge dagli atti se si ritiene che il reale destinatario dei pagamenti era Enrico Crasso. Proprio a quell'epoca, infatti, come si vedrà meglio a proposito delle dichiarazioni di Mincione, si verifica una completa rottura tra i due imputati, circostanza - questa - che rende del tutto logica quella improvvisa interruzione dei versamenti.

Un'altra serie di considerazioni si deve fare in ordine alla tesi, ribadita anche a dibattimento da Mincione secondo cui fu Ivan Simetovic[64] a parlargli per la prima volta di "*un deal nel petrolio*" (ud. 26 maggio 2023).

Più precisamente, all'udienza del 6 giugno 2022, l'imputato aveva dichiarato:

"ho ricevuto da un nostro ex... come si può dire, controparte con cui abbiamo fatto l'operazione BPM e anche Twitter se ricordo bene, l'ho incontrato all'uscita del mio ufficio a Londra e... Ivan Simetovic la persona, e mi ha detto... parlavamo di nuovo, lui se non sbaglio stava parlando della sua società che si occupa di logistica su campi di petrolio e parlavamo del mio vecchio amore per Gazprom dove sono stato advisor per tanti anni e niente, parlando così, mi diceva: "stanno ripartendo un sacco di operazioni

[64] Cfr. esame R. Mincione, ud. 06.06.2022, p. 24 ss.; 26.05.2023, p. 3 ss.

interessanti sul petrolio, tra parentesi c'è anche gente che tu conosci che se ne sta occupando" - dico - "va bene, son contento" – "ma perché non ti trovi un ruolo, se vuoi te lo trovo io, ti organizzo un meeting a patto che se qualcosa va in porto mi dai una introduction fee", ... omissis ... Di conseguenza mi mandano in questo appuntamento dove c'è gente che conosco, ... omissis ...sono andato a Canary Wharf nel Credit Suisse e ho incontrato una persona che conoscevo, Andrea Negri, Enrico Crasso, credo poi ci fossero altre persone, penso fossero Cislaghi e Noceti".

Al riguardo, si deve in primo luogo osservare che Mincione ha riferito che l'introduzione fu casuale e legata al momento in cui Simetovic gli stava parlando della sua società che si occupava di logistica per pozzi di petrolio[65]. Senonché, però, come emerge dalla lettura del *curriculum vitae* depositato dalla Difesa Mincione in data 10 maggio 2023, Simetovic non indica affatto di possedere una società nel periodo in cui avrebbe "introdotto" Mincione al Credit Suisse, tanto meno nel campo della logistica per pozzi di petrolio, ma afferma di avere lavorato come Director presso Mediobanca dal febbraio 2008 al luglio 2014.

Del resto, non c'è traccia in tutta la copiosa documentazione acquisita agli atti, compresa quella prodotta dalle parti, di un qualsiasi intervento di Simetovic al di là dell'incontro del tutto casuale riferito da Mincione.

In proposito, si deve rilevare che, all'epoca, Mincione aveva, anche per sua esplicita ammissione, contatti diretti con Negri e Cislaghi di Credit Suisse Londra, i quali gli avevano peraltro proposto anche altri affari[66].

---

[65] Cfr. esame R. Mincione, ud. 06.06.2022, p. 24 e ancora 26.05.2023, p. 35 ss.

[66] Cfr., ad esempio:
- e-mail 21.02.2012 su un potenziale finanziamento da parte di Mincione in favore di Negri per l'acquisto di alcuni appartamenti in Cadogan Square;
- e-mail del 06.03.2012 nella quale Cislaghi segnala a Mincione una possibile operazione riguardante MPS;
- e-mail del 28.06.2012 con cui Negri segnala a Mincione una operazione di acquisto di crediti da Consumit (gruppo MPS).

Secondo una esplicita espressione di Crasso, Mincione e Andrea Negri "*erano di fatto partner e ben legati tra loro*" (interrogatorio al Promotore di giustizia, 7 dicembre 2020, pag. 5).

Lo stesso Crasso, del resto, ha confermato che fu Negri a presentargli Mincione, sia nella memoria depositata in data 30 gennaio 2020, sia durante il suo esame[67], come già, subito dopo l'inizio delle indagini, aveva comunicato a Luciano Capaldo in uno scambio di messaggi datato 8 ottobre 2019:

- Capaldo: "*Chi era il CEO di CS Investment Banking che ti presentò RM*"
- Crasso: "*Andrea Negri*", aggiungendo "*Poi cacciato da CS con tutto il suo Team. Negri, Noceti, Cislaghi [...] Si facevano stornare commissioni quando negoziavano strutturati con altre banche*".

Infine, sempre secondo il racconto dello stesso Mincione, non si sarebbe trattato neppure di una *selezione* e successiva *introduzione* di un cliente ad un altro (attività di cui si sarebbe dovuta occupare, nel 2015, la neocostituita ASPIGAM, stando alle premesse dell'accordo). Simetovic si sarebbe piuttosto limitato all'aver creato il primo contatto con Credit Suisse, senza neanche prendere parte ai successivi incontri.

Peraltro, a quella data, e ancora per molti mesi, l'oggetto del contatto con Credit Suisse e, quindi, con la Segreteria di Stato, era soltanto un incarico di consulenza sulla fattibilità dell'operazione Falcon Oil, per il quale era prevedibile un compenso certo ben lontano dalle commissioni milionarie (a tacer d'altro) che il gruppo Mincione ha poi di fatto incassato. E la trasformazione di una semplice consulenza in un investimento di 200 milioni di dollari affidati in pieno e senza condizioni non è stato certo il risultato del semplice contatto creato, se pure c'è stato, da Simetovic, ma, come si è visto nel Capitolo precedente, dell'opera lunga e 'sapiente' di Enrico Crasso, oltre che - ovviamente - dello stesso Mincione.

Ancora più 'strano' è quindi il costosissimo compenso concordato, dopo anni, con Simetovic e la sua ASPIGAM, all'epoca inesistente, e che si obbligava con il *Business*

[67] Cfr., rispettivamente, Doc. 49, pag 9, ed esame E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 22.

Introduction Agreement del 2015 ad una serie di compiti e di prestazioni che puramente e semplicemente non poteva fare perché ormai erano state fatte e completate. E tuttavia, il fatto stesso che quei compiti e quelle prestazioni erano indicati come oggetto del contratto conferma che a giustificare una retribuzione che alla fine sarebbe ammontata a 6 milioni di dollari non bastava (se pure c'era stata) la sola indicazione di un possibile '*deal*' e la fissazione di un appuntamento con persone, Andrea Negri e i dirigenti di Credit Suisse, con cui Mincione era in ottimi e continui rapporti (anche senza citare Crasso: "*erano di fatto partner e ben legati tra loro*").

Si spiegano invece in modo del tutto logico i pagamenti immediatamente successivi fatti da ASPIGAM, con il denaro inviato da Mincione, alla DIVANDA di Crasso, che trovano origine non solo e non tanto nella introduzione del cliente, ma nella nascita del rapporto e nella sottoscrizione delle quote del Fondo Athena e, come già si è detto nel Capitolo precedente[68] e come ancora si dirà a breve, nella successiva gestione del complessivo rapporto con la Segreteria di Stato (indicative, in questo senso, sono anche le causali dei bonifici disposti da ASPIGAM a DIVANDA, ossia "*introduction fees*" e "*commissione intermediazione*").

In sostanza, una serie di elementi induce a ritenere che l'accordo in esame sia stato impiegato come *escamotage* per giustificare il flusso di denaro da ATHENA a ASPIGAM, che aveva invece una diversa giustificazione e destinazione finale (e cioè Crasso).

Naturalmente, concorrono a sostenere il convincimento della fondatezza della contestazione rivolta a Enrico Crasso e a Raffaele Mincione tutti gli elementi già evidenziati nel paragrafo precedente relativo ai pagamenti provenienti da Sloane&Cadogan, cui qui si fa necessariamente rinvio.

Ci si limita solo a ricordare:

- la corrispondenza logica e cronologica tra i versamenti fatti da Athena/WRM ad ASPIGAM e quelli fatti da APIGAM a DIVANDA;

[68] Solo a titolo di esempio, si ricorda l'espressione rivolta a Crasso dal suo superiore in Credit Suisse "*anche perché lei ha avuto per conto del cliente degli incarichi di supervisione della relazione*", con riferimento proprio all'operazione angolana.

- l'assoluta incapacità di Crasso di dare una qualunque spiegazione delle ragioni per cui egli riceveva, in brevissimo tempo, milioni di dollari e più di un milione di sterline da ASPIGAM;
- il fatto che ASPIGAM, appena costituita il 10 febbraio 2015, ha come maggiori **fornitori (cioè destinatari di pagamenti) come clienti (cioè originatori di incassi), soltanto l**a DIVANDA International s.r.l. (come *supplier*) e ATHENA CAPITAL FUNDS SICAV FIS, e BATTUS INVESTMENTS come *clients*.

Inoltre, non va dimenticato che anche nelle operazioni, cui si è accennato e che saranno trattate più dettagliatamente nel prosieguo, finalizzate a far pervenire somme di denaro a titolo di 'commissioni' da S&C ad Alessandro Noceti (poi di fatto non realizzata, o - meglio - non documentata in atti) e da MUSE VENTURES di Torzi a Matteo Maralla, i versamenti dovevano essere intermediati da ASPIGAM, anche se è assolutamente certo che Ivan Simetovic non aveva avuto alcun ruolo in quelle negoziazioni.

Una conferma *de relato* dei pagamenti fatti da Mincione a Crasso si ricava da ultimo dalla testimonianza resa da Intendente, il quale ha dichiarato che Torzi gli aveva riferito di aver appreso direttamente da Mincione di "*trasferimenti di denaro*" a titolo di "*mediazione per operazioni*" fatti, per importi non precisati, dallo stesso Mincione a Crasso. Intendente ha poi aggiunto che tali discorsi di Torzi potrebbero riferirsi ("*potrebbe essere sì*") al prospetto dei pagamenti dalla Athena Capital ad ASPIGAM International inviato dallo stesso Torzi in data 4 febbraio 2019 nella *chat* I Magnifici 3[69] (ud. 12 gennaio 2023, pp. 247-248 pdf). Naturalmente le dichiarazioni di Intendente sono solo un elemento che si aggiunge ad un compendio probatorio assolutamente convincente e vanno valutate con particolare prudenza, come già si è detto nella Parte I, § 15, tanto più in questo caso in cui esse sono *de relato* e piuttosto generiche. È opportuno aggiungere che, pur se non è stato possibile interrogare Torzi in dibattimento, nella chat "I magnifici tre" di cui si

[69] Trattasi, come detto, dello stesso prospetto che Torzi aveva ricevuto da D'Andria con e-mail del 19.12.2018 (ore 15.24), pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro tra Torzi, Tirabassi e Crasso presso l'Hotel Bulgari di Milano.

tratterà nel prosieguo, vi sono messaggi di Torzi da cui risulta chiaramente la sua convinzione che Crasso fosse solito ricevere tangenti (sotto forma di *fees* e commissioni non dovute).

Le stesse notizie Intendente e Giovannini le avevano poi riferite a Giuseppe Maria Milanese (vedi *infra* §. 4).

È a questo punto necessario prendere in esame le prospettazioni difensive degli imputati, quali risultano in particolare dalle memorie depositate al termine della discussione.

Per quanto riguarda Enrico Crasso, non si riprendono ovviamente in esame le argomentazioni che sono comuni all'imputazione di cui al capo gg1), già analizzate e relative ai flussi finanziari da S&C ad ASPIGAM e quindi a DIVANDA (cioè lo stesso Crasso).

La Difesa ha poi preso in considerazione la mail inviata in data da Gianluigi D'Andria a Torzi con l'elenco dettagliato delle "*fees pagate dalla management company*" e cioè 14 versamenti per un totale di USD 2.089.322,84 a favore di ASPIGAM INTERNATIONAL DWC LLC e ha sostenuto, in modo vibrato, che l'Accusa pubblica e privatacon sarebbero incorse in un colossale errore attribuendo a quelle *fees* un carattere anomalo o addirittura illecito dato che si tratterebbe semplicemente di somme corrisposte a Credit Suisse nell'ambito di un normale rapporto bancario.

Data la gravità del (supposto) errore si riporta testualmente quanto scritto nella memoria conclusiva (riducendo l'enfasi grafica):

"La e-mail completa inviata da D'Andria a Torzi è stata acquisita nell'udienza dell'11.5.2023 e dalla stessa risulta chiaramente che si tratta di "*bank subscription fees*" richieste da Credit Suisse AG (CH) su base contrattuale, per l'importo complessivo di USD 2.061.249.

Il documento è inequivocabile: *d) Bank subscription fees & other costs.*

Erano quindi importi addebitati direttamente dalla banca ad athena su base contrattuale!"

In realtà le cose non stanno così e lo dimostra un esame completo, e non parziale, del documento, cioè della mail inviata da D'Andria a Torzi.

Il testo della mail indica: "Vedi in allegato e qui sotto le fees pagate dalla management company"; a seguire viene riportato, come si è detto, l'elenco dei 14 versamenti ad ASPIGAM.

FIND

From: Gianluigi d'Andria <g.dandria@wrm-group.com>
Received: 19/12/2018 15:24:08
To: ['Gianluigi Torzi']
Subject: Vari
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: 1A3E93C4-5B1B-4476-AC56-C826723EDFCD.png, Document1.docx

Vedi in allegato e qui sotto vedi le fees pagate dalla management company:

Montant débité	Devise débit	Date valeur débit	Adresse bénéficiaire 1
308,983.52	USD	20150629	ASPIGRAM INTERNATIONAL DWC LLC BUSI
148,403.71	USD	20150806	Aspigram International DWC LLC
144,895.37	USD	20150806	Aspigram International DWC LLC
147,207.84	USD	20150813	Aspigram International DWC LLC
145,863.34	USD	20150908	Aspigram International DWC LLC
143,936.83	USD	20151021	Aspigram International DWC LLC
143,891.01	USD	20151118	Aspigram International DWC LLC
130,002.99	USD	20160115	Aspigram International DWC LLC
148,840.30	USD	20160225	Aspigram International DWC LLC
131,101.59	USD	20160317	Aspigram International DWC LLC
134,765.64	USD	20160414	Aspigram International DWC LLC
121,904.26	EUR	20160518	Aspigram International DWC LLC
118,982.72	EUR	20160617	Aspigram International DWC LLC
111,591.96	EUR	20160816	Aspigram International DWC LLC
2,089,322.64			

Disclaimer

This message and any attachment (the "message") are confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is prohibited. E-mails are susceptible to alteration. Neither WRM Group nor any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the message if altered, changed or falsified.

L'allegato (che è stato depositato dalla Difesa Mincione all'udienza del 12 maggio 2023 e non a quella dell'11 maggio) ed è indicato come "document 1", ha per oggetto "Subscription in the Fund & Underlying Finance". Infatti, all'elenco dei pagamenti da Athena Capital ad ASPIGAM International, sopra riprodotto, seguono tre schede

contraddistinte dalle lettere a), b), c) con la descrizione dettagliata degli investimenti nel Fondo GOF distinta in tre fasi su base cronologica e un Riepilogo dei tassi applicati dalle due banche finanziatrici, Credit Suisse e BSI ("loan facility"). Segue, infine, una scheda contraddistinta dalla lettera d) con l'indicazione "Bank subscription fees & other costs" con il conteggio dettagliato di quanto incassato a titolo di *fees*, cioè di commissioni di vario genere, da Credit Suisse (USD 2.061.469) e da BSI (USD 1.811.470).

È quindi evidente che in errore è caduta la Difesa: la scheda d) riguarda effettivamente le *fees* percepite dalle Banche, ma si tratta di cosa ben diversa, per importi e per natura, dalle *fees* del primo prospetto, inserito nella mail subito sotto il testo ("vedi in allegato **e qui sotto**"), e che riguardano le somme pagate ad ASPIGAM ed oggetto dell'imputazione.

Del resto, sarebbe veramente il colmo che una banca come Credit Suisse incassasse le sue spettanze non trattenendole sul conto, come è notorio che avvenga, ma per il tramite della sconosciuta ASPIGAM International che, peraltro, all'epoca della sottoscrizione del Fondo non era ancora stata costituita.

In realtà, l'"equivoco" in cui è caduta la Difesa è l'ulteriore conferma dell'impossibilità per Crasso di indicare l'origine e le ragioni delle ingenti somme versate da ASPIGAM a DIVANDA.

Nello stesso senso, del resto, sono le dichiarazioni rese in udienza da Gianluigi D'Andria, cioè dall'autore della mail, che all'udienza dell'11 maggio 2023 alla richiesta di indicare il motivo dell'invio a Torzi dell'elenco delle *fees* pagate da WRM a ASPIGAM, ha risposto semplicemente "*mi fu chiesto di mandare questa informazione*". All'udienza successiva ha aggiunto: "*la Management Company è l'SGR WRM Capital Asset Management, società lussemburghese. Colgo anche, scusi, l'occasione perché, diciamo, io sono andato ieri sera a riguardarmi un pochino delle e-mail per... per rinfrescarmi anche un po' la memoria, sono andato a rivedermi queste e-mail e ho notato che c'era un altro allegato effettivamente a questa e-mail che si vede che, diciamo, document 1, dove ho anche inviato al dottor Torzi tutti quei costi relativi a Credit Suisse e le sottoscrizioni a BSI, a Sitco, quindi, diciamo, questa e-mail, diciamo, ho cercato di rappresentare in*

maniera trasparente tutti quei costi associati alla sottoscrizione delle azioni, quindi diciamo non era completo l'e-mail che mi era stato fatto vedere ieri".

Un altro equivoco in cui cade la Difesa Crasso è quello di affermare (pag. 235 Memoria cit.) che il contratto tra ASPIGAM e DIVANDA risaliva al 2014 e, quindi, era antecedente a quello fra ATHENA/WRM ed ASPIGAM. In realtà, il contratto tra ASPIGAM INTERNATIONAL (che è la società che ha ricevuto i versamenti oggetto dell'imputazione, e ATHENA/WRM è del 21 aprile 2015, cioè precede di pochissimo il primo versamento).

Quello cui si riferisce la Memoria è invece un Contratto in data 11 febbraio 2014, rinvenuto in uno dei dispositivi sequestrati a Crasso, tra ASPIGAM PANAMA e DIVANDA INVESTMENT SRL, avente ad oggetto servizi di introduzione di investitori ad opera di quest'ultima entità a favore della prima società, che è una società costituita a Panama il 30 ottobre 2013 e chiusa il 12 maggio 2015, con sede a Panama e non a Dubai, quindi totalmente estranea ai fatti oggetto dell'imputazione.

Non colgono nel segno neanche le altre osservazioni della memoria difensiva.

Così, viene messo in rilievo che, mentre ATHENA CAPITAL SARL versava ad ASPIGAM INTERNATIONAL con sede a Dubai (Simetovic) l'importo di USD 2.259.375 da aprile 2015 a giugno 2016, le società ASPIGAM di Dubai e ASPIGAM di Panama versavano a DIVANDA INVESTMENT SRL nella Repubblica Dominicana e alla DIVANDA presso BSI CHIASSO (riconducibile al dott. Crasso) un importo di gran lunga superiore, pari a 3.503.597 euro, nel periodo aprile 2015-luglio 2016.

L'osservazione è del tutto irrilevante: le imputazioni hanno ad oggetto rapporti contrattuali e flussi finanziari ben precisi, che sono quelli fin qui presi in esame.

È ben possibile, anzi risulta espressamente dalla relazione Lolato del 13 marzo 2023, che vi sono altri rapporti tra ASPIGAM e le società di Crasso che non sono oggetto di contestazione; quanto ad ASPIGAM PANAMA, come si è detto, è del tutto estranea al processo.

La memoria della Difesa Crasso riporta poi una dichiarazione di Raffaele Mincione, resa all'udienza del 26 maggio 2023, cioè immediatamente prima della discussione finale,

secondo cui "*La presenza di Crasso nelle riunioni in Segreteria di Stato era comunque abbastanza ininfluente. Era lì e ascoltava*" (cfr. trascrizione ud. 26 maggio 2023). Anche in questo caso la realtà è ben diversa, come si è ampiamente dimostrato trattando della sottoscrizione delle quote del Fondo GOF (Parte III, Capitolo 1), cui si rinvia. In quella sede sono state riportate anche le dichiarazioni di Raffaele Mincione che descrivono bene il ruolo chiave svolto da Crasso nei rapporti con la Segreteria di Stato.

Altra tesi prospettata nella Memoria è che attribuire valore alla mancata indicazione dei rapporti in relazione ai quali ASPIGAM avrebbe versato a DIVANDA le somme oggetto della contestazione costituirebbe una inversione dell'onere della prova, con conseguente violazione dei principi del giusto processo consacrati dalla Convenzione EDU.

A parte le considerazioni già svolte in tema di giusto processo e di inapplicabilità della Convenzione EDU, si deve osservare che nel caso in esame non c'è nessuna inversione dell'onere della prova. La prova è costituita da una pluralità di argomenti, ampiamente illustrati, e in primo luogo dall'esistenza di imponenti flussi finanziari senza ragione apparente, ma con una spiegazione in termini di illiceità che il Tribunale ritiene del tutto convincente. L'imputato non ha dato alcuna spiegazione di segno contrario e si è avvalso, a questo proposito della sua facoltà di non rispondere; il Collegio ne ha semplicemente preso atto, ma certo questo non costituisce inversione dell'onere della prova.

Quanto poi al segreto professionale che imporrebbe di tutelare i nomi degli (asseriti) investitori, esso non costituisce in questo ordinamento, come pure in quello italiano, uno dei casi riconosciuti dalla legge come idonei a giustificare il rifiuto di testimoniare davanti al giudice. Peraltro, come si è già detto, l'imputato aveva spontaneamente dichiarato che avrebbe rivelato l'identità di questi investitori, ma non ha poi dato esecuzione a questo suo proposito.

Infine, la Difesa Crasso ha affermato che il pagamento di ingenti somme da Mincione al suo assistito sarebbe in contrasto con i cattivi rapporti che intercorrevano tra i due imputati; questa argomentazione è stata formulata anche dalla Difesa Mincione e appare quindi opportuno trattarla, da qui a breve, in modo unitario.

Quanto alla posizione di Raffaele Mincione, la Difesa ribadisce che Ivan Simetovic ha effettivamente svolto il ruolo di *introducer* nel caso che qui interessa, mettendo in contatto Mincione con Credit Suisse "nel momento giusto", cioè quando la Banca cercava un soggetto con determinate caratteristiche professionali e ne trova la conferma in alcune mail tra Simetovic e un dirigente del gruppo, Massimo Catizone, datate tra maggio e settembre 2015[70], di cui le prime trattano alcuni dettagli del contratto relativo al Fondo GOF, mentre le più recenti si riferiscono ad un potenziale "nuovo cliente" (diverso quindi da Credit Suisse) e quindi a un nuovo affare per il quale però, alla fine non si raggiungeva l'accordo sull'ammontare delle commissioni.

Da questo scambio di mail la Difesa deduce che Simetovic e Catizone si conoscevano da tempo, che hanno trattato altri affari simili, che Simetovic era solito pretendere per la propria mediazione il 50% delle *management fees* riconosciute al gestore, che corrisponde esattamente a quanto concordato con WRM CAM in relazione al GOF, e soprattutto che "Simetovic negozia in prima persona e tutto lascia ritenere all'interlocutore che lo faccia nel proprio esclusivo interesse". La Memoria della Difesa Mincione sottolinea poi che "Non v'è mai, in nessuna delle comunicazioni agli atti … omissis … intercorse, negli anni, tra i vari protagonisti della vicenda che ci occupa, … un riferimento a Crasso quale beneficiario di retrocessioni da parte di ASPIGAM.".

Il Collegio ritiene che queste circostanze non smentiscano affatto la tesi accusatoria: non è contestato che Simetovic sia stato un operatore sul mercato, che abbia proposto altri affari a Mincione (senza successo, secondo quanto dichiarato a dibattimento), che abbia chiesto commissioni e *fees*. Anzi, era necessaria una 'copertura' credibile per potere corrispondere a Crasso una somma di milioni di dollari che non poteva certamente essere pagata "in nero", ma doveva transitare per normali canali bancari ed essere ritualmente indicata in bilancio. Per questo era necessario un contratto con un operatore 'normale' e Simetovic si è prestato allo scopo, con la sua ASPIGAM, ricavandone un lauto guadagno. Peraltro, non si può dimenticare che la ASPIGAM ha certamente, senza aver svolto alcuna

[70] Allegate all'annotazione della Gendarmeria del 20.4.21, nr. 12/129/Ris/SDS

attività, ricevuto da S&C denaro da riversare a Crasso (come si è visto) e a Noceti come si vedrà meglio in seguito, nonché da Torzi, con una operazione che, come si dirà, presenta notevoli margini di ambiguità.

Quanto al fatto che negli atti acquisiti al processo non ci sia mai un riferimento a un accordo economico tra Crasso e Mincione, è facile rilevare che tale accordo doveva, per ovvie ragioni, essere del tutto segreto e noto solo ai due interessati, per cui è del tutto normale che non se ne trovi traccia documentale.

La memoria Mincione cerca anche di spiegare il "ritardo" nella stipula del contratto con ASPIGAM affermando che esso sarebbe stato formalizzato in epoca "coeva alla possibilità di pagamento, da parte del fondo, delle relative commissioni: il fondo viene saturato dei duecentomilioni di dollari all'inizio del 2014; gli investimenti veri e propri iniziano dalla metà del 2014 e, perciò dal 2015 si pagano le fees maturate con l'introducer" e che tale tardiva formalizzazione "non pare affatto una circostanza da cui dedurre una fittizietà dell'accordo.".

In realtà, chi doveva pagare le *fees* era il gestore del fondo, cioè Athena Capital, le cui commissioni iniziano a maturare già con la sottoscrizione delle quote e con i relativi versamenti. Il ritardo quindi c'è, ma esso, come gli altri elementi messi in rilievo in precedenza a proposito della posizione di Crasso (vedi, per esempio, la mancata reazione di ASPIGAM alla sospensione dei pagamenti), sono indicativi non della "*fittizietà dell'accordo*", come si dice nella memoria, ma della sua anomalia nel senso che copre una realtà almeno in parte diversa.

In questo senso è interessante notare che la Memoria non esclude "che esistesse una qualche forma di riconoscimento scritto, magari in una stesura meno formale". In effetti, è strano che di un tale "riconoscimento scritto" non ci sia traccia; non c'è neanche il documento che doveva essere allegato alla mail dell'avv. Buttarazzi, già sopra citata, e che non risulta prodotto dall'imputato.

Il Collegio concorda invece con quanto sostenuto dalla Difesa a proposito dello schema dei pagamenti fatti da Athena Capital/WRM CAM ad ASPIGAM allegati alla mail di Gianluigi D'Andria a Torzi del 19 dicembre 2018, poi ritrasmesso da Torzi a Intendente

e Giovannini il 4 febbraio 2019 dopo un incontro con il Sostituto S.E. Mons. Peña Parra, che aveva chiesto ulteriori dettagli (già oggetto di trattazione solo al fine di confutare l'erronea ricostruzione della Difesa Crasso).

Per quest'ultimo passaggio, è evidente che l'interesse di Torzi era di dimostrare al suo interlocutore i costi sostenuti dal Fondo.

La trasmissione della mail di D'Andria proprio il giorno dell'incontro di Torzi con Tirabassi e Crasso all'Hotel Bulgari, che avrebbe dovuto (come si vedrà in seguito) definire i loro rapporti dopo l'acquisizione dell'immobile di 60 Sloane Avenue, costituisce invece un elemento di sospetto nel senso che Torzi avrebbe potuto avere interesse a conoscere nel dettaglio le somme illecitamente ricevute - in ipotesi - dai suoi interlocutori. Non si può però andare al di là del sospetto, e quindi in questa sede la circostanza rimane del tutto irrilevante dal momento che le dichiarazioni rese dallo stesso Torzi in istruttoria non sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., e nessun riferimento ad ipotetiche 'tangenti' emerge dalla registrazione dell'incontro tra i tre odierni imputati all'Hotel Bulgari, eseguita da Crasso ed acquisita a seguito di commissione rogatoria.

Deve essere invece approfondito il tema della sospensione dei pagamenti da ATHENA Capital ad APIGAM che le Difese di entrambi gli imputati affermano non essere collegata al deteriorarsi dei loro rapporti. Sul punto, però, le versioni dei due imputati divergono tra loro in modo significativo e contrastano entrambe con precise risultanze processuali.

Raffaele Mincione ha riferito che i suoi rapporti con il dott. Crasso non erano buoni e, come scrive la Memoria conclusiva, "si erano "congelati" un anno e mezzo prima, cioè quando Crasso aveva provato a dare disposizioni alla banca depositaria del fondo per l'acquisto di un prodotto, sostituendosi ai manager di Athena (cfr. mail del 14 gennaio del 2015)".

Il difensore di Crasso, da parte sua, afferma che non vi è stato alcun atteggiamento compiacente del suo assistito nei confronti del dott. Mincione, anzi vi sono state critiche documentate all'operato di WRM come gestore del Fondo GOF, da lui seguito su richiesta di Mons. Perlasca e di Tirabassi, a partire dagli inizi del 2016, quando i pagamenti di Athena ad ASPIGAM e da ASPIGAM a DIVANDA erano ancora in corso. In proposito,

la Memoria della Difesa Mincione afferma a sua volta che a quell'epoca Mincione non sapeva nulla di queste critiche.

Il Tribunale osserva in primo luogo che bisogna ricordare che i pagamenti da ATHENA CAPITAL ad ASPIGAM INTERNATIONAL vengono interrotti a partire dal mese di luglio 2016, con una delibera del CdA di WRM comunicata il 25 luglio 2016, mentre l'ultimo versamento è del mese di giugno.

Quanto al "congelamento" dei rapporti indicato da Mincione come avvenuto nel gennaio 2015 e dovuto al fatto che Crasso aveva dato ordine alla banca di effettuare un investimento a nome del Fondo GOF, come se i capitali fossero della Segreteria di Stato, tanto che aveva poi dovuto revocare l'ordine per l'opposizione di WRM (in persona del dr. Catizone), l'incidente, se così si può definire, era stato comunque superato dato che Crasso aveva continuato a essere partecipe dei rapporti fra Mincione e i suoi collaboratori e la Segreteria di Stato.

Infatti, ancora il 15 dicembre 2015 Crasso scrive: "*Raf kiamami urge tema bsi*" (All. 482 Memoria I.O.R.).

Anche a marzo 2016, quando diventa evidente che gli investimenti del Comparto GOF non danno gli esiti sperati, Crasso scrive a Mincione, l'8 marzo 2016: "*Raf mi kiami? Visto il valore del fondo Ath ... Speriamo in meglio xk cosi rischiamo...*" (All. 482, Memoria I.O.R.). Non può sfuggire che Crasso in questo messaggio scrive "*Così rischiamo*", come a dire che entrambi sono dalla stessa parte.

Ed ancora ad aprile 2016, il Dott. Crasso scrive al Dott. Mincione: "*Bg Raf lunedi dammi un orario per una call telefonica. Ho appena parlato con SegStat e devo aggiornarti. E*" (All. 482, cit.).

Questi messaggi confermano dunque che la conoscenza tra il dott. Mincione e il dott. Crasso - lungi dall'essere superficiale - era in realtà ben radicata e sostenuta da una chiara comunione d'intenti fra i due.

È invece dall'aprile 2016 che i rapporti fra Mincione e Crasso si vanno deteriorando.

La documentazione in atti prova che la rottura dei rapporti avviene a partire dall'aprile 2016 a seguito delle critiche formulate da Crasso sulla gestione di WRM e al rigetto da

parte di WRM di una proposta di investimento formulata da Crasso e che costituiva evidentemente (dopo l'episodio dell'anno prima) un nuovo tentativo di inserirsi nella gestione di GOF e delle sue ingenti risorse. È proprio subito dopo questo rifiuto da parte di WRM che Mincione invita Mons. Perlasca e Tirabassi, ma non Crasso, a Londra per fare il punto della situazione[71]. Conseguentemente Mons. Perlasca aveva chiesto a Crasso di farsi di lato, di interrompere la sua rilevazione critica dell'attività di WRM ed era andato a Londra da solo[72].

Quindi non solo la tensione ed anzi il contrasto c'era stato, ma Mincione - contrariamente a quello che egli ha dichiarato e a quello che si afferma nella memoria conclusiva dei suoi difensori - ne era perfettamente consapevole, tanto da chiedere ed ottenere l'estromissione di Crasso.

Lo conferma un ulteriore scambio di messaggi evidenziati nella Memoria conclusiva della parte civile (I.O.R., alleg.482).

Il 14 giugno 2016, Crasso scrive, infatti, a Mincione "*Caro Raf oggi sono stato a Londra ed ho visto noceti. E GLI IMMOBILI DI S&C. (Speriamo bene...) Mi ha detto ke ti sei lamentato circa il mio comportamento quasi da nemico nei tuoi confronti. Tuo commento: dovevo rispondere alle sue domande. Puoi immaginarti la stupidìta' di tale affermazione. Comunque hai voluto escludermi da questo evento. Nessun problema. Sappi solo a dimostrazione della mia buona fede* ***ed amicizia*** *che la proposta inviata a Catizzone NON PARTIVA DA ME MA DA MONS. TIENINE CONTO DOMANI NEL CORSO DEL MEETING. Dai le giuste motivazioni e non personalizzarle su chi non le ha generate. Non ho interesse a che tu venga disintermediato. Assolutamente no. TI HO PRESENTATO IO QUESTO ME NE DEVI DA*[RE] *ATTO!. Ognuno deve fare il proprio lavoro e Portare risultati! Sono questi quelli che loro si aspettano. Spero ci possiamo chiarire presto*" e aggiunge: "*Se non altro parlandoci avremmo evitato di regalare un deal a degli*

[71] Cfr. le mail del 12 e del 18 maggio 2016, alleg.18-21 alla prima Memoria in data 30.1.20 dell'avv. Panella, Doc. 49.

[72] v. spontanee dichiarazioni Crasso, ud. 1.12.22, pagg. 220 segg.; ma l'argomento è ripreso altre volte nel corso degli interrogatori.

incapaci"[73].

E tuttavia, ancora il 4 luglio 2016 Crasso inviava a Tirabassi, che gliene aveva fatto richiesta, una mail con critiche severe all'intenzione prospettata da Mincione di investire fondi di GOF per l'acquisto di azioni della banca milanese BPM. In atti non c'è la prova che Mincione ne sia stato messo al corrente, ma è logico che egli abbia quanto meno immaginato la contrarietà di Crasso dietro le perplessità poi manifestategli da Mons. Perlasca e Tirabassi.

In ogni caso, alle ragioni di contrasto prima evidenziate se ne sono subito aggiunte altre. Infatti, è risultato dall'esame reso da S.E.R. Angelo Becciu il 18 maggio 2022, e dalla documentazione esibita in tale occasione dal Promotore di giustizia, che alla fine del mese di giugno 2016 Mincione aveva scritto all'allora Sostituto per proporre di spostare al Fondo GOF la (lucrosa) gestione degli immobili della Segreteria di Stato gestiti da Sloane&Cadogan. La richiesta veniva inviata per conoscenza a Mons. Perlasca, a Tirabassi e a Crasso, (che evidentemente era ancora protagonista, anche per Mincione), ma non veniva accolta.

Ma vi è di più. Dalle dichiarazioni del cardinale Becciu alla stessa udienza (pag. 45) emerge che Crasso (per SOGENEL) era presente a una riunione nel giugno 2016 a Londra con Mons. Perlasca, Tirabassi e i rappresentanti di S&C per studiare una nuova intestazione degli immobili a Uk Opportunities, come poi di fatto si farà due anni dopo, (e di cui si tratterà nel prosieguo), in evidente concorrenza con la proposta di Mincione.

Il Collegio ritiene quindi che in questo susseguirsi di eventi, o meglio di contrasti di cui è evidente la rilevante portata economica, si debba ravvisare la vera ragione dell'interruzione dei pagamenti da ATHENA CAPITAL ad ASPIGAM e quindi, in sostanza, da Mincione a Crasso. Le considerazioni sopra esposte rispondono anche

[73] A questo proposito, la parte civile ritiene che la frase "*TI HO PRESENTATO IO QUESTO ME NE DEVI DA*[RE] *ATTO*" sia relativa al Fondo GOF (prima CAPITAL COMMODITIES") e che quindi essa sarebbe una smentita a quanto dichiarato dal Dott. Mincione circa il fatto che lo stesso era stato presentato dal Dott. Simetovic. È una interpretazione possibile, ma che il Tribunale non ritiene convincente perché potrebbe invece riferirsi a qualche altro "affare", come sembra indicare la frase conclusiva *"Se non altro parlandoci avremmo evitato di regalare un deal a degli incapaci"*, che non avrebbe senso se riferita a GOF.

all'ultima tesi avanzata dalla Difesa per escludere la responsabilità dell'imputato e cioè che non vi sarebbe la prova che Mincione fosse consapevole di un accordo tra Ivan Simetovic e Crasso e, quindi, la prova dell'elemento soggettivo del reato.

In realtà, come si è visto, il contratto con Simetovic è stato costruito al fine di giustificare i successivi versamenti da ASPIGAM a DIVANDA che, infatti, sono iniziati subito dopo il primo versamento da parte di ATHENA CAPITAL e sono finiti quando sono finiti quei versamenti. E cioè esattamente quando Crasso ha finito il suo 'gioco di sponda' con Mincione (si ricordi la frase "*Enrico sei un fenomeno incredibile. Bravo davvero*" dopo la decisione di S.E. Becciu di versare altri 100 milioni di dollari e si vedrà il ruolo di Crasso nell'acquisto del Palazzo di 60 Sloane Avenue) ed ha invece cominciato a criticare le scelte di investimento di WRM, ma - soprattutto - a tentare di inserirsi nella gestione, riuscendo anche a impedire a Mincione di far passare a GOF la gestione degli immobili di Sloane&Cadogan.

Valgono inoltre tutte le altre considerazioni fatte fin qui.

Si può dunque concludere che dagli atti emerge in modo chiaro la responsabilità di Enrico Crasso e di Raffaele Mincione per il reato di cui all'art. 419-bis c.p., così riqualificata l'imputazione, dato che neanche in relazione ai fatti oggetto di questa contestazione può essere riconosciuta a Crasso, alla luce dei principi illustrati nella Parte II, la qualifica di pubblico ufficiale avendo agito fino alla metà del 2014 come dipendente del Credit Suisse e non avendo egli svolto successivamente, in relazione ai rapporti con Mincione fino all'estate 2016, quando i pagamenti sono stati sospesi, una pubblica funzione. Allo stesso modo non può ritenersi, in relazione al concreto atteggiarsi della condotta dell'imputato in quel periodo e ai suoi rapporti con l'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, che egli, pur godendo della massima fiducia e potendo quindi influire sull'azione dell'Ufficio, sia stato "*titolare di un mandato amministrativo*" ai sensi del *Motu proprio* dell'11 luglio 2013 "*Ai nostri tempi*".

Deve essere altresì esclusa la sussistenza delle circostanze, erroneamente definite aggravanti, contestate nei capi di imputazione, trattandosi in realtà di diminuenti.

§ 4. La posizione di Fabrizio Tirabassi

Fabrizio Tirabassi è imputato del reato di corruzione di cui agli artt. 171 e 172 c.p., in concorso con Enrico Crasso, così come indicato al capo k) dell'imputazione e cioè per aver ricevuto denaro ed altre utilità da Raffaele Mincione.

Si deve subito rilevare che non vi è in atti la prova diretta della consegna di denaro o altre utilità di valore significativo da Mincione a Fabrizio Tirabassi, neanche per il tramite di Crasso.

Va altresì osservato preliminarmente che, a seguito della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al Promotore di giustizia dal coimputato Gianluigi Torzi, il quale non è comparso a dibattimento, è venuto meno il principale elemento di prova indicato, ancora nella sua Requisitoria finale, dal Promotore di giustizia.

Si devono dunque prendere in esame gli altri elementi posti dall'Ufficio del Promotore a sostegno della richiesta di condanna dell'imputato per questo reato (e che sono in parte gli stessi indicati per le imputazioni si cui ai capi l), m), n), n1) che saranno oggetto di trattazione nel prosieguo).

Un primo elemento è costituito dalle dichiarazioni di Fabio Perugia, che in data 3 luglio 2020 ha rappresentato di essere a conoscenza di un accordo tra Fabrizio Tirabassi ed Enrico Crasso affinché il primo indirizzasse gli investimenti della Segreteria di Stato verso Credit Suisse a fronte del pagamento di commissioni.

In particolare, Perugia ha riferito in istruttoria, e confermato in dibattimento, che: "*effettivamente nei 2017 ebbi un incontro con Costanzo Alessandrini* (Dirigente della Gendarmeria, n.d.r.) *al quale ritenni di manifestare il mio disagio ma soprattutto la mia disapprovazione per alcuni comportamenti riconducibili a Tirabassi di cui ero venuto a conoscenza. Devo promettere che con Valeur Group avevamo più volte presentato a Tirabassi e Mons. Perlasca alcuni nostri progetti che tuttavia nonostante la loro precisione e fattibilità non venivano mai presi in considerazione. Devo anche ricordare che era notorio il problema che assillava la SdS in merito al palazzo di Londra e a Sloane & Cadogan. Valeur Group si era proposta per aiutare la SdS a risolvere il problema sin*

dal 2017. La sensazione era the le nostre proposte venivano sistematicamente accantonate senza alcuna plausibile ragione. ***Fu in questo contesto the venni a sapere da Alessandro Noceti e Lorenzo Vangelisti, il primo ex dipendente di Credit Suisse, il secondo AD di Valeur Group, che esisteva un asse tra Tirabassi ed Enrico Crasso in forza del quale Tirabassi indirizzava gli investimenti della SdS verso Credit Suisse e, a fronte di ciò, Tirabassi otteneva delle fee****. Enrico Crasso aveva la gestione, attraverso la Sogenel dei fondi della SdS ed attraverso questo schema Tirabassi riusciva ad ottenere dei compensi per gli investimenti che dirottava Credit Suisse. Alessandro Noceti questa circostanza me la racconta personalmente una volta nel corso di un pranzo a Roma.* ***Le stesse circostanze furono tuttavia raccontate anche a Lorenzo Vangelisti che a sua volta me le ha riportate negli stessi termini che avevo appreso da Noceti.*** *Per collegarmi comunque a quanto ho affermato all'inizio di questa risposta nel dicembre 2017 cercai un contatto con Costanzo Alessandrini per rappresentare la mia ferma disapprovazione per quello avevo appreso e soprattutto perché ritenevo la SdS in pericolo.* [...] *ho saputo, anche se non sono in grado di precisare da chi, che le fee che riceveva Tirabassi approdavano a Santo Domingo*".

Il Dott. Perugia ha poi aggiunto a dibattimento (ud. 30 novembre 2022, pagg. 86 segg.):

"***P.G. Prof. Diddi:*** *senta, le furono mai quantificate le fee che percepiva Tirabassi?*

PERUGIA Fabio: *no.*

P.G. Prof. Diddi: *sa dove queste fee venissero pagate?*

PERUGIA Fabio: *no... a un certo punto quando erano passati ormai alcuni anni da cui non avevo più rapporti con la Segreteria di Stato in questi termini, Lorenzo Vangelisti confidò che forse alcune di queste fee venivano gestite su Santo Domingo.*

P.G. Prof. Diddi: *che significa "gestite"? cioè che venivano pagate?*

PERUGIA Fabio: *atterravano a Santo Domingo.*

P.G. Prof. Diddi: *e sa attraverso quali canali?*

PERUGIA Fabio: *no.*

***P.G. Prof. Diddi**: senta, l'ultima circostanza di cui lei ha parlato e se ha altri dettagli da riferire: "tra i personaggi della filiera che conducevano ad Alessandro Noceti... da Alessandro Noceti a corrispondere le fee a Tirabassi figuravano Giuliano Cislaghi e Andrea Negri". Ricorda questa circostanza?*

***PERUGIA Fabio**: sempre ciò che era dentro la narrazione di Lorenzo Vangelisti.*

***P.G. Prof. Diddi**: ecco, no, se mi può dire esattamente chi erano Alessandro Noceti, Cislaghi Giuliano e Andrea Negri.*

***PERUGIA Fabio**: venivano descritti come tre componenti di una filiera gerarchica di Credit Suisse.*

***P.G. Prof. Diddi**: ho capito. E questi erano soggetti che avrebbero pagato Tirabassi? Per quello che le veniva rappresentato.*

***PERUGIA Fabio**: non so se effettivamente erano loro...*

***P.G. Prof. Diddi**: quello che le hanno rappresentato.*

***PERUGIA Fabio**: quello che mi hanno rappresentato è che loro erano in contatto con il Tirabassi e con lui gestivano i benefici delle operazioni che derivavano dagli investimenti della Segreteria.*

***P.G. Prof. Diddi**: senta ed Enrico Crasso in tutta questa vicenda che ruolo giocava?*

***PERUGIA Fabio**: Enrico Crasso giocava il suo ruolo di gestore delle finanze del Vaticano e quindi faceva il bene della sua azienda.*

***P.G. Prof. Diddi**: che lei sappia o per quello che le hanno detto Enrico [Crasso] aveva dei ritorni? [...] Crasso, Crasso, Enrico Crasso aveva dei ritorni non legati alle attività imprenditoriali, cioè ritorni in nero da questa attività? Era lui che dava soldi in nero a qualcuno, per quello che le è stato raccontato?*

***PERUGIA Fabio**: Crasso... era sicuramente, da quello che mi veniva raccontato, il pivot dei benefici che poi dovevano essere ridistribuiti tra chi portava investimenti e chi gestiva investimenti.*

***P.G. Prof. Diddi**: che vuol dire pivot?*

***Presidente**: il perno sarebbe in italiano*

***PERUGIA Fabio**: perno, esatto".*

Naturalmente le dichiarazioni di Fabio Perugia devono essere valutate con cautela: esse sono *de relato* da un teste, Alessandro Noceti, che non è stato possibile sentire perché, pur citato, ha rifiutato di presentarsi.

Inoltre, si deve pure considerare che Perugia non è un teste neutro perché le sue proposte di investimenti non sono state accolte da Perlasca e Tirabassi proprio perché - secondo la sua convinzione - egli era estraneo al sistema di *fees*/tangenti imperniato su Crasso.

Ancora, il teste ha affermato che la sua fonte (cioè Noceti) gli aveva prospettato la possibilità che anche Mons. Perlasca ricevesse delle *fees*, circostanza, questa, di cui non vi è traccia alcuna negli atti del processo.

La Difesa Tirabassi ha inoltre sottolineato che al dibattimento il teste ha precisato di avere visto una sola volta Noceti a una cena e che invece l'AD di Valeur, Vangelisti, gli parlava di questo tema come motivazione per spiegare perché le loro offerte rimanevano inascoltate presso la Segreteria di Stato (ud. 30 novembre 2022., p. 86).

La Difesa ha ancora evidenziato che il Perugia "ha anche riconosciuto di essere era stato socio con Torzi nella società TPG con il 25% delle quote dal 2017 al giugno 2020; che il Tirabassi non gli aveva mai chiesto denari (ud. cit., p. 110), di non sapere se Noceti conoscesse quanto narratogli sul predetto asserito "asse Crasso-Tirabassi" direttamente o "de relato" (ud. cit. p. 104) e che il suo AD di Valeur Group, Vangelisti, gli aveva detto che Noceti aveva ricevuto 700.000 euro dal Vaticano (fatto questo che a suo tempo si dimostrerà *per tabulas* essere falso)[74]; e di non avere accertato se le circostanze riferitegli fossero vere"[75].

Il difensore di Tirabassi ha altresì ricordato che il rancore di Perugia verso il suo assistito era basato sul convincimento erroneo che la mancata accoglienza delle sue proposte di investimento dipendesse proprio da Tirabassi, mentre Mons. Perlasca ha spiegato che la decisione di troncare i rapporti con Perugia era stata presa da lui perché il Perugia gli aveva fatto trovare a Pasqua un enorme cesto di frutta, cosa che egli aveva giudicato del

[74] Questa affermazione di Vangelista non può essere definita *sic et simpliciter* 'falsa'; si tratta di una vicenda complessa che sarà trattata nel prosieguo. Certo è che Noceti ha riscosso 700.000 sterline per una attività connessa alla vendita di immobili della segreteria di Stato.

[75] Memoria conclusiva avv. Bassi.

tutto sconveniente.

Ribadita anche in relazione a queste prospettazioni difensive la cautela con cui devono essere valutate le dichiarazioni di Perugia, resta il fatto che egli ha riferito una serie di circostanze rispondenti al vero e che erano note a una ristretta cerchia di persone. Ci si riferisce, in particolare, al fatto (ampiamente dimostrato in questo Capitolo e in quelli che precedono) che vi fosse un sistema di *fees* o commissioni illecite che faceva capo a Crasso, che coinvolgeva altri dirigenti di Credit Suisse e che transitava da Santo Domingo: è chiaro che Perugia non si può essere inventato o sognato tutto questo.

Ugualmente, è vero, come l'Ufficio del Revisore Generale ha scoperto (con molta fatica) solo dopo l'inizio delle indagini, ad agosto 2019, che le disponibilità finanziarie della Segreteria di Stato erano depositate da anni, in massima parte, presso il Credit Suisse e che i relativi investimenti erano "seguiti" e "curati" da Enrico Crasso (e in parte direttamente gestiti da suo figlio).

Questo vale anche per le somme (ingenti) depositate presso BSI, dopo che erano state tolte a UBS, come si è visto, e che erano anch'esse "curate" da Crasso. Quando poi, per uno scandalo esterno al Vaticano, il cardinale Pell impose di interrompere i rapporti con BSI, tutte quelle disponibilità furono trasferite, contro ogni esigenza di frazionamento del rischio, a Credit Suisse, ovviamente su suggerimento di Enrico Crasso.

Entro questi parametri di cautela, ma non anche - come afferma la Difesa - di totale inattendibilità, vanno quindi considerate le dichiarazioni del teste Perugia, anche nella parte in cui riferiscono della partecipazione di Tirabassi a questo illecito sistema di *fees*.

Peraltro, va da ultimo sottolineato che le prime indicazioni su questo sistema, e anche sul ruolo di Fabrizio Tirabassi, sono state rese da Fabio Perugia in un colloquio confidenziale (il cui contenuto è stato poi confermato e precisato, come si è visto) avvenuto a **novembre 2017**, cioè molto prima di qualsiasi indagine, con l'*ex* Dirigente del Corpo della Gendarmeria Costanzo Alessandrini, che ha redatto in proposito una relazione di servizio in data 18 novembre 2017.

Un altro elemento a carico di Tirabassi è costituito dalla testimonianza di Giuseppe Maria Milanese, su quanto a lui riferito dall'Avv. Intendente e dal Prof. Giovannini nel corso di

un colloquio in data 5 gennaio 2019, che sarà oggetto di analisi in seguito (Parte IV) e il cui scopo era, o - meglio - avrebbe dovuto essere, quello di fissare un compenso per Torzi sulla base delle spese da lui sostenute. Intendente e Giovannini erano con Milanese e contattavano per telefono Torzi per poi riferire a Milanese le richieste che quest'ultimo avrebbe dovuto inoltrare al Sostituto S.E. Mons. Peña Parra. In questo contesto Milanese, nel confermare quanto detto in istruttoria, ha riferito su Tirabassi quello che a Intendente e Giovannini aveva detto Torzi:

*"**Avv.P.C.Lipari**: e poi lei dice che: "in quella occasione ho saputo che flussi di denaro dalle lussemburghesi sarebbero stati convogliati a Santo Domingo"; quindi le società lussemburghesi di Mincione, se non ho capito male, avrebbero pagato denaro verso Santo Domingo, e così?*

***MILANESE Giuseppe M.:** quel giorno...*

***Avv.P.C.Lipari**: che cosa le dissero esattamente?*

***MILANESE Giuseppe M.**: nel giustificare questo aumento del prezzo, misero, ragionavano, come e stato evidenziato nel confronto, di una serie di costi sostenuti da Torzi per ammanchi, per dazioni, per flussi di denaro in paesi off shore, quindi era un continuo, ripeto, una riunione durata tante ore, era un continuo di evidenze, Loro avevano, soprattutto il Professor Giovannini, l'imbarazzo di venir meno rispetto ad un impegno rispetto al quale anche io avevo pensato di poter dire si chiude così, quindi era un tentativo di...*

***Presidente**: e questo è chiaro, l'avvocato, la domanda dell'avvocato ... è se fu fatto il nome di Santo Domingo in particolare.*

***MILANESE Giuseppe M.**: **si, si, tra le varie località dove erano stati sostenuti dei costi, non me lo posso essere inventato, c'era anche Santo Domingo.** [...]*

***Avv.P.C.Lipari:** certo. Senta, ha parlato di dazioni, non le spiegarono il titolo di queste dazioni?*

***MILANESE Giuseppe M.:** no, questo lo dovete chiedere a Giovannini e Intendente.*

***Avv.P.C.Lipari**: lei poi indica che: "di fronte alla mia meraviglia... - lei era stupito e — di fronte alle mie insinuazioni- che non mi sono state negate su chi potessero essere i*

destinatari delle somme, intuii che somme di denaro sarebbero state destinate persino a Tirabassi". Ci può spiegare meglio che cosa disse lei, che cosa risposero gli altri su questo punto?

MILANESE Giuseppe M.**: no, **voglio essere più chiaro: tra i vari costi da loro sostenuti loro sostennero anche che c'erano, tra i vari costi sostenuti, anche dei costi sostenuti per Fabrizio Tirabassi. Tant'e che, ripeto...

Avv.P.C.Lipari: scusi, dei costi intesi in che senso?

Presidente: denaro dato a Fabrizio Tirabassi per essere precisi.

MILANESE Giuseppe M.: questo, questo sostennero quel giorno… loro, ripeto, Intendente e Giovannini. […]

***Avv.P.C.Lipari:** e, se non ho capito male, queste dazioni che sarebbero arrivate anche a Fabrizio Tirabassi provenivano sempre dal flusso di denaro che dalle lussemburghesi e andato verso Santo Domingo?*

***MILANESE Giuseppe M.**: no, mi perdoni, no, no, recuperando, diciamo, le memorie di quel giorno e anche la sensazione che i due si arrampicassero, come si dice, sui vetri per trovare il motivo per cui si arrivava a quelle cifre, tra queste affermazioni lora parlavano dell'ammanco delle casse lussemburghesi che erano state... ammanco generato dalla precedente gestione, da una serie di costi di consulenti, eccetera, fino anche a citare, con chiarezza, l'ipotesi che ci fossero state anche delle dazioni a Fabrizio Tirabassi, ma, ripeto, erano tutte...le illazioni...adesso io non so poi, non è mestiere mio..."* (Verbale n. 151, pag. 30 e ss.).

Si è già detto in precedenza, nella Parte II, dedicata ad alcune questioni preliminari, che anche le dichiarazioni di Milanese devono essere valutate con cautela per la sua evidente preoccupazione per essere coinvolto in una vicenda estremamente imbarazzante dati i suoi buoni rapporti con la Santa Sede e per il timore di poter incorrere in conseguenze penali. In questo caso, però, è evidente che la cautela spinge il teste a non dire o, quanto meno, a minimizzare il significato e la portata delle sue dichiarazioni.

Rimane comunque il fatto che egli conferma che Intendente e Giovannini gli riferirono l'affermazione (anche) di Mincione che costui aveva pagato somme non dovute, parte delle quali erano finite a Tirabassi, transitando per Santo Domingo.

L'affermazione non ha certo i caratteri della precisione, ma conserva una sua valenza indiziaria, tanto più se collegata a quanto ha dichiarato Intendente, e cioè che Torzi gli aveva riferito di aver appreso direttamente da Mincione di "*trasferimenti di denaro*", a titolo di "*mediazione per operazioni*", fatti, per importi non precisati, dallo stesso Mincione a Crasso. Intendente ha poi aggiunto che tali discorsi di Torzi potrebbero riferirsi ("*potrebbe essere sì*") al prospetto dei pagamenti dalla Athena Capital ad ASPIGAM International inviato dallo stesso Torzi in data 4 febbraio 2019 nella *chat* I Magnifici 3[76] (ud. 12 gennaio 2023, pp. 247-248 pdf).

Del convincimento di Torzi, e Intendente, che Crasso avesse per anni intascato 'tangenti' o comunque somme non dovute c'è del resto la conferma precisa al di là delle loro dichiarazioni, nei messaggi scambiati sulla chat "I Magnifici Tre" nei giorni 'roventi' che portano all'acquisto del Palazzo di Londra da parte della GUTT.

Si riporta un altro passaggio dell'esame di Intendente a dibattimento:

Avv.P.C.Sticchi: *sempre parlando di Crasso lei scrive a Torzi, 28 novembre ore 7:36 lei dice: "se marchiamo bene prendi il posto di Crasso per 20 anni". Torzi: "ma lo vogliono segare?" Lei: "sì, è ritenuto il responsabile". Torzi:* ***"ed è vero e ha smezzato alla grande"****. Lei: "fuoriclasse, io penso che Crasso si possa ritirare serenamente". Può spiegare questa chat, di cosa era ritenuto responsabile Crasso...*

INTENDENTE Manuele: *il dottor... il dottor...*

Avv.P.C.Sticchi: *e da chi?*

INTENDENTE Manuele: ***il dottor Torzi sosteneva che le operazioni gestite nel tempo avessero generato dei profitti di tipo personale,*** *cosa che credo... di cui credo non avesse le prove, non lo so, erano sue affermazioni che condivideva con me.*

---

[76] Trattasi, come detto, dello stesso prospetto che Torzi aveva ricevuto da D'Andria con e-mail del 19.12.2018 (ore 15.24), pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro tra Torzi, Tirabassi e Crasso presso l'Hotel Bulgari di Milano.

Avv.P.C.Sticchi: *con chi aveva "smezzato alla grande"?*

INTENDENTE Manuele: *non lo so. io non conoscevo nemmeno il dottor Crasso, non posso immaginare nemmeno una cosa del genere.*

Non si può poi dimenticare il messaggio, già citato, con cui Tirabassi, il 4 marzo 2014, subito dopo la conclusione dell'accordo tra la Segreteria di Stato e Sloane &Cadogan, e dopo che Crasso ha concordato le sue 'retrocessioni', gli manda un messaggio Whatsapp dicendogli **"ricordati di lasciare da parte qualcosa per noi" con la immediata risposta di Crasso "Certo".** (si rinvia alla scansione anche cronologica delle fasi dell'operazione e degli scambi di mail descritta all'inizio di questo Capitolo).

Al valore indiziario di queste dichiarazioni, indicative di una consuetudine operativa in senso illecito dei due imputati, di cui si sono per altro verso riconosciuti i limiti, va poi aggiunto l'elemento logico costituto dal ruolo decisivo che Tirabassi, come emerge da tutte le risultanze del processo, aveva nel processo decisionale dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e che è stato chiaramente illustrato a proposito della sottoscrizione delle quote del Fondo CAPITAL COMMODITIES/GOF.

Così come, nel senso di un costante modo di agire illecito del Tirabassi, non si può dimenticare il fatto che egli abbia senza problemi incassato una cifra molto rilevante (circa 1,2 milioni di dollari da parte di UBS, v. *infra*, Parte V, Cap. 4)

L'altro elemento di rilevante significato a carico di Tirabassi è costituito dalle sue (ingiustificate) disponibilità economiche.

Ed infatti, è stato accertato che al momento delle verifiche della Gendarmeria l'imputato aveva la disponibilità di:

(i) attivi bancari per oltre due milioni e mezzo di euro;

(ii) un patrimonio in monete e medaglie per un valore commerciale ricompreso tra circa 8,2 milioni e 8,4 milioni di euro e di almeno 4 milioni di euro come valore del (solo) metallo;

(iii) 619.845,00 euro in contanti ritrovati nei suoi locali;

(iv) Beni immobili per un valore stimato in oltre 600.000 euro.

Il tutto a fronte di uno stipendio di 2.500 euro al mese, mai utilizzato nell'arco di più di

venti anni, ad esclusione dell'anticipo (di euro 304.000) per l'acquisto di una casa.

Un patrimonio, dunque, di quasi undici milioni di euro per il quale il Dott. Tirabassi non è stato in grado di fornire ancora una giustificazione credibile (si rinvia all'Annotazione della Gendarmeria del 21 maggio 2021, Doc. 287 fascicolo istruttorio, che evidenzia anche numerose anomalie nelle modalità con cui il Tirabassi ha gestito la sua attività economica, pagg. 48 segg.).

Non vale la pena di attardarsi a dimostrare l'inverosimiglianza della tesi prospettata dall'imputato nel suo interrogatorio sul suo modesto tenore di vita e sul fatto che, in anni ormai lontani, il Governatorato gli corrispondesse compensi in contanti per le ore di straordinario o sui guadagni, di regola non superiori a Euro 10.000 l'anno, della sua attività professionale di dottore commercialista.

Il punto centrale della difesa dell'imputato è in realtà che gran parte di quella ricchezza, ed in particolare le medaglie sequestrate durante l'istruttoria in territorio italiano, non fossero sue, ma del padre Onofrio, che ha svolto per decenni attività commerciale in questo settore, prima come ditta individuale e poi, a partire dal 1988 come INTERFINUM s.r.l.

E' opportuno precisare che non vi è alcuna imputazione che faccia specifico riferimento all'acquisizione e/o commercio delle medaglie in sequestro (anzi, si evince da alcuni atti che vi sarebbero ulteriori indagini in corso nell'ambito di un distinto procedimento); l'unico riferimento nelle imputazioni alle medaglie in questione è contenuto nel capo p1) concernente il reato di autoriciclaggio ascritto a Tirabassi Fabrizio, ma in ordine al quale il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato solo in relazione alle somme di denaro provenienti dall'UBS (capo *p)* dell'imputazione) che però non hanno dato luogo ad acquisto di medaglie, dato che sono state sequestrate su richiesta del Promotore di giustizia mentre erano ancora depositate, in massima parte, presso lo stesso istituto bancario.

Questa circostanza di fatto fa sì che il Tribunale non debba ricostruire necessariamente il tempo e le modalità di acquisizione delle singole medaglie, ma possa invece, con le precisazioni e le accortezze che verranno precisate, attribuire valore indiziario, ai fini

degli altri reati contestati a Tirabassi Fabrizio, ed in particolare per quelli di corruzione, alla disponibilità da parte dell'imputato di denaro ed oggetti di ingente valore, che non trova spiegazione nei suoi redditi leciti.

Ciò premesso, rimane intanto significativo che, come detto, l'imputato non ha mai attinto al suo stipendio accreditatogli presso lo I.O.R. se non in un'unica occasione per l'acquisto di un immobile a nome della moglie.

Significativi sono anche i movimenti per contanti, ricostruiti nell'annotazione di p.g. Doc. 287 e nella deposizione del teste Antonucci all'udienza del 21 ottobre 2022, pagg. 72 segg. Sui C/C riferibili all'imputato si registrano movimenti in contanti (di cui versamenti per circa 200.000 Euro sui conti a lui intestati in Svizzera). Questi versamenti in contanti fino al 2015 sono fatti da Tirabassi; da quella data vengono interessati solo i conti della società INTERFINUM.

La p.g. formula in proposito due ipotesi che non hanno riscontro documentale, ma che rispondono a criteri del tutto logici: il primo è che si è fatto ricorso ad INTERFINUM per sfuggire alle norme antiriciclaggio divenute molto più stringenti proprio in quel periodo; la seconda è che ai versamenti abbia provveduto l'imputato, dato che il padre Onofrio, nato nel 1931, a quella data aveva già 85 anni.

Da notare ancora che sui conti personali c'è un'intensa attività di *trading* azionario per circa 25 milioni di Euro nell'intero periodo considerato (ma si deve sottolineare che gli importi di acquisti e vendite sono più o meno uguali). Sul conto dell'imputato presso Fineco l'attivo complessivo, al 15 febbraio 2020, era pari a 163.489,79 euro.

Ancora, Tirabassi Fabrizio conservava presso i locali (del padre) in Roma e nel magazzino di sua proprietà a Celano l'importo complessivo di 619.845,00 euro in contanti, in banconote che - secondo i successivi accertamenti effettuati - risultano essere state emesse, per il 90%, precedentemente al 2013 (cfr. Doc. 287 del Prot. N. 45/19, p. 48)[77].

[77] Nello specifico, nel corso del sequestro effettuato in data 5 novembre 2020 sono stati rinvenuti: 205.350,00 Euro presso il magazzino di proprietà e nella disponibilità del dott. Tirabassi ubicato in Celano (AQ), via Ponte Mancino, n. 3; e 412.495,00 Euro, presso l'abitazione del Sig. Onofrio Tirabassi, sita in Roma, via San Damaso, n. 34 (cfr. verbale di sequestro).

Il Tribunale non ritiene invece dimostrata la tesi della p.g., fatta propria dall'Ufficio del Promotore, che Fabrizio Tirabassi, in ragione delle attività da lui poste in essere per conto della società (gestione di ordini, gestione del magazzino, rapporti coi fornitori, ecc.) possa essere identificato quale *Ultimate Beneficial Owner* occulto della INTERFINUM SRL ancorché la società fosse formalmente riferibile al padre di Fabrizio, Onofrio Tirabassi. In particolare, un atto del 1993 cui l'Accusa ha attribuito un valore particolarmente significativo non ha il contenuto indicato nell'annotazione (e cioè, una dichiarazione di essere il reale titolare della società), dato che si tratta di una dichiarazione resa alla banca solo ai fini della normativa antiriciclaggio.

Tuttavia, proprio l'attività sopra indicata di gestione di ordini, gestione del magazzino, rapporti con i fornitori e con il commercialista ecc., unita all'età ingravescente del padre, fanno ritenere che l'imputato si sia ingerito sempre più non nella gestione corrente del negozio (e in questo senso non sono rilevanti le dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa, che hanno visto il padre, Onofrio, presente e attivo fin quasi alla morte), bensì nel controllo della società e, in particolare del suo magazzino.

E a questo proposito si deve sottolineare che i locali di Celano sono di proprietà esclusiva dell'imputato; che non è stato dimostrato che il padre ne avesse il comodato e che il fatto che gli armadi corazzati in cui erano custodite le medaglie fossero di costruzione molto risalente non significa, ovviamente, che le medaglie risalissero anch'esse agli anni '60 del secolo scorso.

L'elemento estremamente significativo è l'assoluta sproporzione tra il materiale rinvenuto a Roma e a Celano in sede di perquisizione e i dati relativi alla società INTERFINUM cui la Difesa vorrebbe ricondurre la titolarità di tutti quei beni (nel frattempo ereditati dall'imputato).

Dall'analisi della documentazione contabile riferibile alla INTERFINUM SRL, infatti, è emerso, come riportato dalla Gendarmeria, che non solo dal 2014 la società ha sempre operato in perdita, ma che, come si ricava dall'esame dello stato patrimoniale, **essa disponeva di una giacenza media di magazzino pari a 150 mila/euro del tutto non**

compatibile con l'ammontare delle monete e medaglie rinvenute, di valore pari, come detto, a non meno di 8,5 mln/euro[78].

Come correttamente rileva la Gendarmeria nell'Annotazione del 30 marzo 2023:

"*Dai riscontri contabili esperiti da questo Ufficio, con riguardo alle rimanenze finali di prodotti finiti e merci emergenti dai bilanci, si evidenzia che:*

- *il loro valore risulta pressoché costante negli anni;*
- *non sono stati rilevati picchi di approvvigionamento merci superiori agli acquisti ordinari né, parallelamente, sono risultate vendite di notevoli quantità delle merci stesse;*
- *la giacenza media per anno (utilizzando la formula della media aritmetica) risulta pari a circa* ***Euro 86.151****;*
- *i relativi ricavi d'esercizio, così come gli acquisti, pressoché costanti dal 2008, risultano aver subito una continua contrazione, a decorrere dal 2014, verosimilmente attribuibile alla crisi del mercato in generale e, in particolare, al calo delle vendite del settore, dovuto alla presenza sempre minore del turismo cosiddetto religioso.*
- *Tra l'altro, negli esercizi finanziari sotto riportati, la Interfinum S.r.l. risulta aver presentato le seguenti perdite d'esercizio:*

- *anno 2015:.....Euro - 18.856,00;*
- *anno 2017:.....Euro - 54.598,00;*
- *anno 2018:.....Euro - 53.378,00;*
- *anno 2019:.....Euro - 43.439,00;*
- *anno 2020:.....Euro - 85.180,00;*
- *anno 2021:.....Euro - 50.602,00.*

[78] Vedi tabella1 dell'Annotazione della Gendarmeria 21.5.21

Come riportato nell'annotazione di p.g. del 21-5-2021, cui si fa seguito, non si spiega, contabilmente, l'elevatissima giacenza di merce rinvenuta nei locali e nelle pertinenze funzionalmente riconducibili o nella disponibilità esclusiva di Fabrizio ed Onofrio TIRABASSI ubicati tra Celano e Roma, per un valore di circa Euro 8,5 Mln (come da stima acquisita agli atti dell'indagine) la quale non risulta contabilizzata e, quindi, non indicata nei bilanci d'esercizio della Interfinum S.r.l., di conseguenza può ritenersi non riconducibile all'attività della società" (peraltro non è stato sequestrato né contabilizzato materiale filatelico di ingente valore, n.d.r.).

Non solo.

Dai movimenti bancari della società emerge che la stessa non solo aveva *cash flow* tutto sommato modesti, ma che essa movimentava circa 500.000 euro in entrata controbilanciati da ammontare di pari importo in uscita. Alla data del 28 febbraio 2020, cioè pochi mesi prima del sequestro, il saldo del conto corrente era pari a 335.000 euro ed alla data del 31 dicembre 2019 il saldo cassa, come riportato in nota integrativa, era pari a 14.381,00 euro, mentre le giacenze del conto corrente erano diminuite, rispetto alla precedente rilevazione, di oltre 60.000 euro.

In sintesi, dalle analisi compiute dal Corpo della Gendarmeria, emerge incontrovertibilmente che la INTERFINUM non può aver generato né ricavi, né *cash flow* che possano anche solo in parte giustificare le movimentazioni dei conti correnti del nucleo familiare di Fabrizio Tirabassi ed il patrimonio sequestrato in sede di rogatoria in Italia.

Sono stati invece rilevati significativi acquisti in virtù di "operazioni straordinarie" della società con il Governatorato risalenti agli anni 2008-2009; in particolare nell'arco temporale ricompreso tra 6 marzo 2008 e il 10 novembre 2009 la INTERFINUM aveva acquistato merce per un totale Euro 2.707.174,00 di cui **euro 2.507.174,00 pagati in contanti**, mentre la differenza pari ad 200.000,00 euro è stata **pagata con assegni bancari**.

Su un periodo più ampio, dall'analisi dei file presentati dall'Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano emergeva che, tra il 2008 e il 2020, la INTERFINUM

effettuava importanti acquisti di monete, astucci e materiale filatelico, per un totale di 3.381.444,30 euro di cui 2.632.382,65 euro venivano corrisposti in contanti.

Eppure, come si è detto, a dispetto dei rilevanti acquisti (spesso in contanti) registrati nel corso degli anni, dalla documentazione contabile della società risultava che questa avesse una giacenza media di merce, tra il 2008 e il 2020 di circa 86.151 euro.

Tali valori, si ripete, risultavano del tutto incongruenti rispetto ai valori rinvenuti nei locali di pertinenza del dott. Tirabassi e del padre, sig. Onofrio Tirabassi.

In conclusione, il Tribunale ritiene fondata la tesi accusatoria secondo cui l'attività di INTERFINUM, che ha un'enorme sproporzione tra materiale rinvenuto, movimenti documentati e giacenze di magazzino dichiarate, è servita a Tirabassi, non importa qui stabilire se con la complicità o meno del padre, a riciclare i suoi guadagni illeciti in contanti sia prima che dopo il 2010.

Non è però possibile, né è necessario - come si è detto - ai fini del presente giudizio, ricollegare l'acquisto delle medaglie in sequestro agli specifici reati contestati al Tirabassi. Peraltro, come pure si è accennato, molti di quegli acquisti risalgono ad epoca precedente quella delle imputazioni, ma non è assolutamente possibile, in mancanza di idonea documentazione, non prodotta neanche dall'imputato, determinare quando ogni acquisto sia avvenuto, potendo esso avere ad oggetto medaglie di epoca più risalente e immesse poi sul libero mercato, così come dimostrato proprio dal consulente della Difesa.

In sostanza, si ripete, rimane il valore indiziario delle disponibilità economiche dell'imputato, notevolissime e assolutamente sproporzionate ai suoi redditi leciti (peraltro mai spesi).

In conclusione, emerge nei confronti dell'imputato Tirabassi Fabrizio, in ordine all'imputazione di cui al capo k), una serie di elementi indiziari che il Tribunale ritiene però, in assenza della prova diretta del passaggio di denaro da Mincione e Crasso, e per le caratteristiche intrinseche di alcuni degli elementi sopra esaminati, insufficiente a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità penale.

Capitolo 4

Gli investimenti mobiliari effettuati dal fondo GOF (capi *b*, *h* ed *i*)

Oggetto dell'imputazione di cui al capo b), in sostanza, è l'utilizzazione che ATHENA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (GOF) ha fatto, nel tempo, di parte della somma complessiva di USD 200.000.000, ricevuta dalla Segreteria di Stato al momento della sottoscrizione delle quote (nei tempi e con le modalità su cui ci si è dilungati nel Capitolo 1).

In particolare, in questo capo di imputazione vengono in considerazione investimenti di natura mobiliare descritti analiticamente alle lettere da a) a l). L'effettuazione di questi investimenti è ampiamente documentata in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti; appare quindi inutile una loro descrizione dettagliata per cui si rinvia alle relazioni dei CC.TT. e alle Memorie conclusive.

La questione centrale per verificare se s'è stata una condotta illecita e, in caso affermativo, quale sia la sua corretta qualificazione giuridica, è stabilire chi avesse la proprietà e, soprattutto, la disponibilità delle somme investite al momento delle singole operazioni.

Come risulta da quanto esposto nel Capitolo 1 che precede, e come peraltro accennato nella prima parte dell'imputazione, l'intero importo di USD 200.000.000, di cui facevano parte le somme oggetto di investimento, era stato versato, in più riprese, al Fondo GOF; ne aveva quindi la disponibilità WRM Capital Asset Management S.a.r.l. (di seguito "WRM CAM") in quanto socia accomandataria e amministratrice (*General Partner*) di Athena Capital Fund SICAV-FIS S.C.A e dei suoi comparti tra i quali, appunto, GOF.

Si ricorda altresì che WRM CAM è una società di diritto lussemburghese, precedentemente denominata Athena Capital S.a.r.l., di cui Raffaele Mincione è stato uno degli amministratori dal 5 marzo 2012 al 20 maggio 2021; di fatto Mincione è il *dominus* (anche) di WRM CAM che amministra direttamente e tramite i suoi collaboratori.

Egli è stato quindi, nel periodo che qui interessa, colui che ha amministrato o, comunque, preso tutte le decisioni fondamentali del Fondo GOF; questa circostanza emerge in modo chiaro da tutte le risultanze processuali, a cominciare dalle dichiarazioni dei collaboratori dello stesso imputato (Corrado, D'Andria), dalla documentazione già esaminata in precedenza e da quella che verrà esaminata in seguito ed è di fatto riconosciuta dallo stesso Mincione.

Per altro verso, come è stato ampiamente illustrato in precedenza (Parte II, § 6, Parte III, Cap. 1, § 8), date le caratteristiche del Fondo GOF, comparto di ATHENA Capital Fund, il gestore WRM CAM aveva, nella sua attività e nelle sue scelte, piena ed assoluta discrezionalità, mentre l'investitore, cioè la Segreteria di Stato tramite gli istituti sottoscrittori, non aveva alcun potere di influire sulla gestione, ma solo un limitato diritto a ricevere alcune informazioni.

In questo quadro, la condotta di Mincione, che ha deciso, da solo o insieme ai suoi collaboratori, come investire le somme di denaro che egli ben sapeva essere provenienti da delitto, perché era stato concorrente nel reato di peculato (v. Capitolo 1) integra con ogni evidenza il reato di autoriciclaggio, così come delineato in precedenza, unificate le condotte ai sensi dell'art. 79 c.p..

Né rileva, come pure si è visto, il fatto che le condotte di autoriciclaggio siano state commesse all'estero, dato il chiaro disposto dell'art. 421-*bis*, comma 4, c.p. (nel testo introdotto dalla Legge CLXVI del 24 aprile 2012, di conferma del precedente Decreto del Presidente del Governatorato n. CLIX).

Non sussistono, con tutta evidenza, le circostanze indicate nel capo di imputazione (ed erroneamente definite quali aggravanti).

È appena il caso di dire che non può ravvisarsi il reato di peculato ipotizzato dall'Accusa perché Mincione non è pubblico ufficiale, né, quindi, il denaro era a lui affidato a causa delle sue funzioni pubbliche.

Né il reato di peculato è ravvisabile in quanto il Mincione avrebbe agito, come ipotizzato dall'Accusa, in concorso con gli altri imputati S.E.R. Angelo Becciu, Fabrizio Tirabassi ed Enrico Crasso.

Questo sotto un duplice profilo: **sotto il profilo oggettivo**, il peculato non si può configurare in quanto, come si è detto, la Segreteria di Stato non aveva più la disponibilità, sotto alcun profilo, del denaro versato a GOF. Si può aggiungere a questo proposito che il Tribunale ha già preso in esame una tematica analoga nel processo c/Caloia ed altri[79] con riferimento alla società di diritto italiano SGIR cui erano stati conferiti alcuni immobili dello I.O.R..

Pur essendo in quel caso la sovrapposizione tra i due enti molto più incisiva (amministratore della società era il Direttore Generale dello I.O.R. che ne era socio unico), il Tribunale ha ritenuto che la presenza della società creava uno schermo con precisi effetti giuridici cosicchè non era possibile qualificare il suo amministratore come pubblico ufficiale.

In particolare, il Collegio affermava: *"Del pari, non si ravvisa alcuna ragione per ritenere SGIR "sottoposta per legge alla tutela dello Stato" in relazione alle finalità da essa perseguite. La tesi secondo cui SGIR, avendo in gestione buona parte del patrimonio di IOR ed essendo stata costituita a questo unico fine ne perseguirebbe le medesime finalità non è infatti sostenibile. ... omissis ... Coerentemente con la sua natura societaria, le attività costituenti l'oggetto sociale di SGIR sono l'"acquisto e vendita di immobili, sia rustici che urbani; la loro gestione, conduzione, locazione, sia per conto proprio che di terzi". Si tratta, come è evidente, di normali attività di gestione immobiliare, svolte in concreto nell'esclusivo interesse di IOR ma che, secondo quanto previsto nello statuto SGIR, avrebbero potuto essere svolte per conto di qualsiasi soggetto, che non possono ritenersi "sottoposte per legge alla tutela dello Stato" e che non evidenziano alcun perseguimento di finalità di interesse pubblico.*

Né risulta sostenibile la tesi, anche questa sostenuta dalle Difese delle parti civili, che estende la qualifica di pubblico ufficiale all'amministratore SGIR in base alla considerazione che lo stesso amministratore gestisse "beni pubblici", posto che SGIR ha

[79] Trib. 21.1.21, pagg. 63 segg.; la decisione, come già precisato nella Parte II, è stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio.

operato con risorse proprie e che non può ignorarsi la già richiamata alterità soggettiva fra IOR e SGIR.

Quanto infine all'obiezione che in tal modo si legittimerebbe la possibilità "tramite il semplice conferimento di beni pubblici a enti di natura formalmente privatistica – di sottrarre gli stessi alle norme di diritto canonico applicabili", si deve rilevare che il conferimento realizza il trasferimento dei beni suddetti e quindi ne determina l'assoggettamento a un diverso regime giuridico, in particolare quello - nella fattispecie civilistico - al quale è sottoposto l'ente destinatario del conferimento stesso."

Sotto il profilo soggettivo, non c'è in atti alcuna prova di un concorso fra Mincione e gli altri imputati nelle decisioni relative all'uso del denaro. Anzi, risulta che la Segreteria di Stato è stata di regola informata degli investimenti dopo che erano stati effettuati e quando ne ha avuto notizia prima, come nel caso di CARIGE, (a titolo di mera cortesia, ha precisato Mincione), lo stesso Mincione non ha tenuto in alcun conto le opinioni e i pareri espressi da Mons. Perlasca e da Fabrizio Tirabassi, che, peraltro, non avevano alcun potere dispositivo all'interno della Segreteria di Stato. Dagli atti è invece escluso qualsiasi rapporto in questa fase, cioè dopo il versamento integrale della somma di USD 200.000.000 tra Mincione e l'allora Sostituto Becciu.

Gli imputati Becciu, Tirabassi e Crasso devono quindi essere assolti dal reato di autoriciclaggio, così modificata l'imputazione di cui al capo b), per non aver commesso il fatto.

Da ultimo, si deve osservare che nessun rilievo ha in questa sede il conflitto di interessi che secondo l'Accusa pubblica e privata ha caratterizzato molte di queste operazioni e la cui sussistenza è invece contestata dalla Difesa Mincione e dal suo Consulente tecnico. Invero, come pure si è accennato in precedenza, il Regolamento del Fondo GOF (conformemente, del resto, alla normativa eurocomunitaria) non vieta in assoluto che i suoi gestori compiano operazioni in conflitto di interessi, purché lo stesso agisca con trasparenza e adotti misure idonee per mitigarlo e gestirlo. Quindi nessun divieto, solo un obbligo di gestione del conflitto con la prescrizione, in particolare, che esso sia dichiarato all'organo collegiale. Agli atti non vi è la prova che questa prescrizione sia stata osservata,

come assume la Difesa dell'imputato, ma in ogni caso dalla sua mancata osservanza non potrebbe scaturire, in mancanza di una specifica previsione normativa, una responsabilità penale a carico di Raffaele Mincione ed è significativo che il Promotore di giustizia, le parti civili e i loro Consulenti, che pure hanno molto insistito sull'esistenza e la gravità di questi conflitti, non hanno però indicato quale sarebbe la norma incriminatrice[80].

Potrebbe - semmai - sussistere una responsabilità patrimoniale di ordine civilistico, fermo restando la necessità di determinare se essa possa essere nei confronti del solo Fondo GOF o anche nei confronti dell'investitore. Si tratterebbe, comunque, di un compito estraneo però a questo giudizio.

A Raffaele Mincione sono contestate anche due distinte ipotesi di autoriciclaggio ai capi h) e i) dell'imputazione.

Risulta con chiarezza dai capi di imputazione che essi hanno ad oggetto due condotte già previste alla lettera b) che è stata esaminata in precedenza e cioè, in particolare le operazioni relative alla ALEX s.r.l. e al Fondo TIZIANO SAN NICOLA.

Questi reati devono dunque dichiararsi assorbiti in quello di autoriciclaggio, così come è stato riqualificato il delitto di cui alla lettera b) a carico dello stesso Raffaele Mincione.

[80] Correttamente la Difesa Mincione ricorda che, solo per i casi più gravi, nell'ordinamento italiano (ma non in quello vaticano) esiste la contravvenzione di cui all'art. 167 TUF, che punisce chi "*nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*". Si può aggiungere che l'ordinamento italiano prevede poi, in tema di conflitto di interesse, il reato di cui all'art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale degli amministratori).

Capitolo 5

L' investimento da parte del GOF nel Fondo immobiliare RESS1 e il successivo utilizzo delle somme (capo *d*, lettera *b* e capo *g*)

Considerazioni analoghe a quelle svolte nel Capitolo precedente devono essere effettuate anche in relazione alla somma di USD 100.000.000, pari a circa 78 milioni di Euro, con cui il Fondo GOF ha sottoscritto poco meno della metà (inizialmente circa il 49%, poi diluito fino al 45%) delle quote del Fondo immobiliare Athena Capital Real Estate and Special Situations Fund 1 (RESS1), anch'esso un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS S.C.A., riconducibile quindi allo stesso Mincione, cui facevano capo tutte le quote, in gran parte tramite la società Time & Life SA, una società di diritto lussemburghese, costituita il 15 luglio 2011, di cui Mincione è stato Amministratore dalla costituzione al 16 luglio 2021.

Il Fondo RESS1, a sua volta controllava la catena costituita dalle società 60SA-2 Limited, 60SA-1 Limited e 60SA Limited, con sede nel Baliato di Jersey, l'ultima delle quali era titolare dei diritti di proprietà sull'immobile di 60 Sloane Avenue a Londra[81].

Anche in questo caso, quindi, il denaro investito era del Fondo GOF e quindi nella disponibilità di Mincione, tramite il *General Partner* WRM CAM, mentre la Segreteria di Stato non ne aveva più né la proprietà né la disponibilità; né aveva, come si è visto, poteri effettivi di controllo dell'operato del gestore.

Conseguentemente, non è configurabile il peculato oggetto di contestazione, non essendo Mincione pubblico ufficiale, bensì il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 421-*bis* c.p.

---

[81] Per completare il quadro del controllo totale di Raffaele Mincione sull'intera situazione si può aggiungere che negli esercizi **dal 2012 al 2017** le società Winter Hill Financial Services Limited e IQ EQ Corporate Services (Jersey) Limited (IQ-EQ) svolgevano il ruolo di amministratori della catena societaria e che IQ-EQ era anche il *trustee* del Trust di cui MINCIONE era beneficiario (THE CAPITAL INVESTMENT TRUST), il quale possedeva, per il tramite della società Time & Life SA, ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS.

Valgono altresì le considerazioni già esposte con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo a Mincione, all'irrilevanza, in questa sede, del conflitto di interessi esistente in capo a Mincione ed all'esclusione delle circostanze indicate nel capo di imputazione.

Quanto agli altri imputati, va esclusa, per le ragioni già più volte esposte, la loro responsabilità in ordine al reato di peculato come contestato, che non è come detto configurabile.

Secondo la medesima ricostruzione in fatto e la relativa qualificazione giuridica delle condotte, si deve altresì escludere anche il concorso degli stessi nel reato di autoriciclaggio, pur essendo stati essi informati preventivamente dell'intenzione di Mincione di impiegare la somma di USD 100.000.000 per sottoscrivere le quote di RESS1 ed acquisire così, indirettamente, la proprietà (*rectius* il controllo) del 45% del Palazzo di 60 Sloane Avenue.

Gli imputati Becciu, Tirabassi e Crasso devono dunque essere assolti dal reato di autoriciclaggio, così qualificata l'imputazione di cui al capo d lettera b), per non aver commesso il fatto.

A Raffaele Mincione è contestata anche un'altra ipotesi di autoriciclaggio al capo g) dell'imputazione.

In proposito si deve osservare che, come risulta dalla lunga premessa formulata all'inizio del capo di imputazione, che elenca una serie di operazioni (lettere da *a* a *d*) antecedenti anche il primo versamento di denaro effettuato dalla Segreteria di Stato per la sottoscrizione di quote di GOF, le due uniche operazioni oggetto di contestazione sono quelle di cui alle lettere e) ed f) che hanno per oggetto l'utilizzazione di (parte della) somma versata da GOF al Fondo RESS1 e vengono quindi assorbite nel reato di autoriciclaggio di cui al capo d, lettera b) che è già stato trattato nella parte iniziale del presente capitolo.

È solo opportuno precisare che è quindi frutto di un errore l'indicazione della provenienza delle somme in questione dal reato di truffa sub a), da cui gli imputati Mincione e Crasso, come si vedrà, devono essere assolti.

Capitolo 6

L'imputazione di truffa in relazione alla sottoscrizione delle quote di RESS1 (capo *a*)

L'oggetto della contestazione di cui al capo a) dell'imputazione è, in sostanza, la sottoscrizione da parte del Fondo GOF per un importo di USD 100.000.000, pari a circa 78 milioni di euro, di poco meno della metà delle quote di RESS1, che a sua volta - come si è detto - controllava la catena delle società 60SA-2 Limited, 60SA-1 Limited e 60SA Limited, con sede nel Baliato di Jersey, l'ultima delle quali era titolare dei diritti di proprietà sull'immobile di 60 Sloane Avenue a Londra. Secondo la prospettazione accusatoria la sottoscrizione sarebbe avvenuta sulla base di una valutazione ingiustificatamente elevata di detto immobile e, quindi, del valore delle quote.

Si deve anche ricordare che titolare effettivo delle quote di GOF era, per il tramite degli Istituti intestatari CITCO e Credit Suisse London Nominee Ltd., la Segreteria di Stato.

Questa operazione è già stata oggetto di esame nel precedente Capitolo 3 perché costituiva il nucleo centrale della contestazione di peculato ascritto a Becciu Angelo, Tirabassi Fabrizio, Crasso Enrico al capo d lettera b). Come si è visto, il Tribunale ha ritenuto insussistente il reato di peculato e ha invece dichiarato la colpevolezza del solo Raffaele Mincione in ordine al reato di cui all'art. 421-*bis* c.p. in relazione alla provenienza del denaro investito dall'originario delitto di peculato della (maggiore) somma di USD 200.000.000 ascritto agli stessi imputati al capo d lettera a) dell'imputazione.

Per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esaminate a proposito del reato di peculato il Tribunale ritiene insussistente anche il reato di truffa in esame, ascritto ai soli Mincione e Crasso.

Invero, come si è detto, dopo la sottoscrizione delle quote del Fondo GOF e il versamento del denaro corrispondente, la Segreteria di Stato non aveva più la proprietà o comunque la disponibilità della somma di USD 200.000.000, che veniva invece amministrata con piena

discrezionalità dal gestore del Fondo e cioè dal *General Partner* WRM CAM, e quindi, in ultima analisi, da Raffaele Mincione. Essa, dunque, non poteva compiere l'atto dispositivo patrimoniale che costituisce un segmento essenziale del delitto di cui all'art. 413 c.p.

Come infatti si è più analiticamente illustrato nella Parte II, paragrafi 6 e 12, l'investitore in fondi comuni di investimento, ed a maggior ragione in quelli con le caratteristiche del Fondo GOF, non ha, finchè dura la gestione, alcuna facoltà né possibilità di disporre di quel denaro, così da non poter neanche essere il soggetto passivo di un (eventuale) reato di truffa.

Gli imputati Mincione e Crasso devono dunque essere assolti dal reato loro ascritto sub a) perché il fatto non sussiste.

Capitolo 7

L'imputazione di appropriazione indebita delle somme ottenute in mutuo dal gruppo Cheyne (capo *e*)

A Raffaele Mincione è stato contestato anche il reato di appropriazione indebita di cui al capo e) dell'imputazione.

Appare opportuno ricostruire, sia pur sinteticamente, la vicenda oggetto dell'imputazione, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dello stesso Mincione e del teste Corrado, dirigente del suo gruppo[82].

Come si è già visto in precedenza, l'acquisto da parte di 60SA dell'immobile di Sloane Avenue in data 18 dicembre 2012 al prezzo di GBP 129,5 milioni (cui si sono aggiunti oneri per circa GBP 8 milioni) era stato operato ricorrendo ad un finanziamento infragruppo (mezzanino) per un importo di GBP 22 milioni e ad un finanziamento (*senior*) erogato da Deutsche Bank per GBP 79,5 milioni, le cui condizioni (importo

[82] La ricostruzione dei fatti è sostanzialmente non controversa tra le parti; si utilizzeranno quindi alcune parti delle Memorie conclusive.

esatto, interessi, garanzie, scadenze, oneri finanziari, ecc.) non erano state rese note alla Segreteria di Stato al momento dell'investimento.

Il prestito infragruppo - definito mezzanino, in quanto il relativo rimborso era subordinato alla restituzione del finanziamento Deutsche Bank - era stato concesso dalla 60SA-1, che lo aveva ricevuto a sua volta dalla 60SA-2, a sua volta finanziata dal Fondo Eurasia Alternative Investment Fund 1 (anche Eurasia 1), altro comparto sempre gestito dalla WRM CAM di Mincione. Il finanziamento mezzanino aveva una durata quinquennale con un - oneroso - tasso di interesse annuo del 7,0% e prevedeva che gli interessi non fossero liquidati periodicamente, bensì che venissero capitalizzati con cadenza annuale e liquidati alla scadenza.

Contemporaneamente all'accensione del finanziamento infragruppo, 60SA aveva ottenuto un prestito da Deutsche Bank AG London Branch per complessivi GBP 79,5 milioni, avente anch'esso durata quinquennale ed una incidenza annua tra interessi passivi e oneri finanziari pari a circa il 6,76%. Il prestito Deutsche Bank era accompagnato da una serie di garanzie quali: • l'ipoteca sull'immobile; • il pegno sulle azioni della 60SA; • un *covenant* della tipologia "*Loan to Value*", in forza del quale l'ammontare del debito di 60SA nei confronti di Deutsche Bank non poteva salire al di sopra della soglia del 75% del *Market Value* dell'immobile; un secondo *covenant* della tipologia "*Interest Cover Ratio*" (ICR), in base al quale il valore atteso degli affitti annui non poteva scendere al di sotto della soglia del 130% degli oneri finanziari previsti nel medesimo arco temporale.

Proprio la violazione di tale ultima condizione (ICR) - e non la (asseritamente) intervenuta scadenza del finanziamento, come sostenuto da Mincione durante il suo esame - ha consentito a Deutsche Bank di porre termine anticipatamente al finanziamento concesso alla società 60SA, dato che il *covenant* è stato violato in data 20 gennaio 2016 e si era quindi verificato un evento di *default* che rendeva il prestito immediatamente esigibile per il finanziatore.

Il finanziamento di Deutsche Bank è stato quindi rimborsato con gli introiti derivanti da un finanziamento concesso da Parlex (società del gruppo Blackstone).

A tale ultimo riguardo, il prestito Parlex ammontava a GBP 80 milioni e aveva una durata di due anni, con un rendimento annuo per il finanziatore (considerati sia interessi passivi che oneri finanziari) pari a circa il 5,49%. Anche tale finanziamento era assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile e da un *covenant* del tipo "*Loan to Value*", in base al quale il debito nei confronti di Parlex non poteva superare l'80% del valore di mercato dell'immobile.

Sia il prestito infragruppo (mezzanino) sia il prestito Parlex sono stati rimborsati in data 20 aprile 2018 con le risorse finanziarie messe a disposizione da due fondi del gruppo Cheyne.

Infatti, il 20 aprile 2018 la 60SA stipulava con due fondi Cheyne un contratto denominato *Facility Agreement* che prevedeva l'erogazione di complessivi GBP 128 milioni (*Total Commitment*), comprensivi di un prestito iniziale di GBP 121 milioni (*Initial Commitment*) e di una linea di credito di GBP 7 milioni utilizzabile per il rimborso degli interessi sul finanziamento (*Reserve Amount*). Il finanziamento Cheyne aveva condizioni decisamente peggiorative rispetto al prestito Parlex se si considera che, a parità di durata biennale, il tasso di rendimento effettivo alla scadenza (considerati interessi passivi e commissioni varie, ivi inclusa la *fee* riconosciuta a WRM Capinvest quale *investment advisor*) era pari a circa il 7,2%. Anche in tal caso, il prestito era assistito da una serie di garanzie, quali l'ipoteca sull'immobile, il pegno sulle azioni della 60SA e un *covenant* "*Loan to Value*", in forza del quale l'ammontare del debito di 60SA nei confronti dei Fondi Cheyne non poteva salire al di sopra della soglia del 75% del valore dell'immobile.

Secondo quanto riferito da Mons. Perlasca all'udienza del 24 novembre 2022, la Segreteria di Stato non è mai stata messa al corrente dell'iniziativa assunta da Mincione in merito al finanziamento, né, conseguentemente, alle sfavorevoli condizioni dello stesso.

La scadenza del finanziamento Cheyne, inizialmente fissata al 20 aprile 2020, è stata prorogata al 20 ottobre 2020, giorno in cui esso è stato estinto da parte della nuova gestione curata direttamente dalla Segreteria di Stato, con la stipula, d'intesa con

A.P.S.A., di ulteriori contratti di finanziamento con tre nuove controparti bancarie (I.O.R., Banco BPM e Julius Baer).

Come si evince dal prospetto di riconciliazione dei flussi finanziari allegato al Verbale del CdA di 60SA Limited del 25 aprile 2018, con le risorse finanziarie erogate al momento della stipula (GBP 121 milioni) la società proprietaria dell'immobile di 60 Sloane Avenue, oltre ad aver pagato commissioni varie, ha sostanzialmente:

- rimborsato il finanziamento Parlex con GBP 80.824.150,62 (pari a GBP 80 milioni di capitale e GBP 0,82 milioni per interessi e oneri);
- rimborsato il finanziamento infragruppo mezzanino con GBP 31.589.922,40 (pari a GBP 22 milioni iniziali di somma capitale più GBP 9,58 milioni per tutti gli interessi capitalizzati nell'arco della durata del finanziamento); è appena il caso di ricordare come la 60SA non disponesse di sufficienti risorse finanziarie - avendo sui conti correnti disponibilità inferiori a GBP 3 milioni - per effettuare tale rimborso che, già prorogato, sarebbe scaduto di lì a qualche mese;
- corrisposto alla controllante 60SA-1 un dividendo di GBP 1,947 milioni, nonostante la 60SA non avesse conseguito alcun profitto[83] e nonostante la necessità di disporre di risorse da destinare allo sviluppo del progetto di riqualificazione dell'immobile di Sloane Avenue.

Tali circostanze sono state tutte confermate dalle dichiarazioni rese dal teste Corrado all'udienza del 20 aprile 2023, che dopo aver ripercorso i vari passaggi della vicenda, come sopra riportati, ha concluso: *"il debito di Cheyne andava a coprire entrambi i debiti che c'erano sul palazzo"*.

La circostanza è stata del resto confermata anche da Raffaele Mincione che, alla domanda del Promotore di giustizia relativa alla eventuale destinazione del finanziamento alle

[83] Cfr. in tal senso la testimonianza di Corrado all'udienza del 20.04.2023: "*nel 2018 ha distribuito dei dividendi [...] perché aveva riserve accumulate*" (p. 18 pdf).

attività di ristrutturazione dell'immobile, ha risposto «*no, è servito a ristrutturare il mezzanino*», oltre che a ripagare alcune spese connesse alla progettazione[84].

In definitiva, il prestito Cheyne non è stato in alcun modo impiegato per finanziare lo sviluppo del progetto immobiliare, né per accantonare risorse destinate a tale impiego, nonostante tale finalità fosse anche indicata nel contratto. A seguito dell'utilizzo del prestito per i suindicati usi, nonché del pagamento delle varie commissioni derivanti dal rifinanziamento e del deposito sui conti correnti societari delle risorse finanziarie residue, parte delle quali destinate per contratto al rimborso degli interessi sul finanziamento (*Interest Reserve* Account), nel bilancio rimaneva infatti ben poco da attribuire alla implementazione delle "*planning conditions*" e al completamento delle "*attività di pre-sviluppo*", stimate nel Business Plan allegato al contratto in GBP 9 milioni e, tanto meno, ai costi per lo sviluppo immobiliare, quantificati dal teste Corrado in "*circa 100 milioni di sterline*"[85].

Il prestito Cheyne non ha quindi di fatto reso disponibili risorse effettive da destinare alla riqualificazione della proprietà, avendo peraltro determinato un aumento del livello di indebitamento della Società con la negoziazione di condizioni peggiorative rispetto a quelle contrattate con Parlex.

La memoria conclusiva della Segreteria di Stato evidenzia inoltre che nel dicembre 2017 c'era stata una trattativa tra Mincione e i suoi collaboratori e Deutsche Bank per un nuovo finanziamento che prevedeva un uso diverso delle somme, a cominciare dal non procedere al rimborso del prestito mezzanino, così da consentire una concreta prospettiva alla realizzazione della riqualificazione del palazzo, diversamente da quanto accaduto nel caso del prestito Cheyne.

---

[84] Cfr. ud. 07.06.2022, p. 22. Al riguardo, si veda anche la testimonianza di L. Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 42-43 («*dalla* due diligence *che ha effettuato lo studio legale Dickinson Gleeson è stato in effetti non si è trattato di un* development loan, *ma è andato a ripianare i debiti societari, quindi ha ripagato un mutuo esistente che all'epoca era con PARLEX, ha ripagato un mutuo mezzanino, ha ripagato sia i dividendi agli azionisti, e ha pagato varie spese, quindi legale, tecnica ed altro*»).

[85] Così, ud. 20.04.2023, p. 11 pdf. Al riguardo, si fa peraltro presente che l'importo indicato da Corrado sottostima ampiamente i costi di sviluppo immobiliare (e approssima solamente i meri costi di costruzione). Basti ricordare, ad esempio, che la perizia di Strutt & Parker del 14.06.2018 commissionata da 60SA prevedeva (addirittura) **costi totali di sviluppo pari a GBP 234.810.515.**

La stessa parte civile conclude quindi: "Di conseguenza, non è dato davvero comprendere - né il teste Corrado è stato in grado di spiegarlo[86] - come Mincione e il suo *team* pensassero di poter realisticamente e concretamente sviluppare il progetto di riqualificazione dell'immobile sotteso al *planning permission* e sulla base del quale era stato attribuito, del tutto arbitrariamente e senza alcuna razionale motivazione, come si approfondirà *infra*, un valore al palazzo di gran lunga superiore al suo *market value*.".

Particolarmente critica è la parte civile in ordine al rimborso del prestito mezzanino; anche questo aspetto è stata seguito e condiviso da Mincione, che ne era in sostanza il beneficiario, e ha formato oggetto, perciò, di particolare attenzione da parte sua, come risulta da uno scambio e-mail intercorso lo stesso giorno della firma del contratto di rifinanziamento. Più in particolare, il 20 aprile 2018 alle ore 12.14 un suo collaboratore, Chris Nelson, scrive a tutto il *team*:

"*All. Further to our call a moment ago, I am pleased to confirm that we have completed. I will send you confirmation of the transfer of the redemption monies for the mezzanine debt upon receipt from BCLP*".

A questa e-mail Mincione risponde lo stesso giorno alle ore 12.19, approvando e ringraziando tutti: "*Well done guys. Thank you*".

La parte civile evidenzia, infine, come, anche in merito al finanziamento Cheyne, il gestore avesse comunicato alla Segreteria di Stato una informazione decettiva e fuorviante: nel Fund Activity Overview del 25.06.2018 (p. 8) si rappresentava, infatti, il "*current refinancing of the debt*" come finalizzato a portare avanti il progetto di sviluppo dell'immobile ("*in order to carry forward the redevelopment scheme*") - circostanza, come visto, non vera - e al contempo si ometteva ogni riferimento al reale impiego che era stato fatto delle ingenti risorse ottenute da Cheyne a condizioni onerosissime.

Nello stesso senso, peraltro sono state le dichiarazioni di Mincione a dibattimento (ud. 7 giugno 2022) quando gli è stato chiesto di spiegare la ragione del mutuo Cheyne:

[86] Il teste ha fatto generico riferimento a «*ulteriori investimenti in* equity *fondi propri o finanziamento... e/o finanziamenti esterni*» che avrebbero inevitabilmente, comportato ulteriori ingenti costi: ud. 20.04.2023, p. 5.

MINCIONE Raffaele: *il finanziamento è stato acceso per subentrare... sono varie cose, quando si compra il palazzo con il finanziamento di Deutsche Bank all'inizio è un finanziamento diciamo su un progetto reddituale, a reddito, mano mano che si levano gli affitti e quindi si cerca di mandar via le persone, questo reddito viene a mancare e quindi bisogna andare a cercare un tipo differente di prestito che si chiama construction loan quindi è un prestito su il progetto non è un prestito sull'asset solo, chiaramente l'asset è dato in garanzia, è pur sempre un mutuo e viene chiaramente fatto a tassi più alti perché è, diciamo, più incerto, viene fatto a tassi più alti.*

In realtà, il teste Corrado ha detto chiaramente che quella di realizzare il progetto di ristrutturazione dell'edificio e di cambio di destinazione era, contrariamente a quanto sempre prospettato alla Segreteria di Stato, solo un'opzione residuale, cui ostavano molte difficoltà (v. udienza 20 aprile 2023), mentre l'obiettivo primo di Mincione e dei suoi collaboratori era di vendere il Palazzo così come era, ma con il *planning permission* ancora valido (la concessione scadeva il 30 dicembre 2019).

Ciò premesso, il Tribunale rileva però che non è necessario in questa sede approfondire ulteriormente le condotte poste in essere dall'imputato perché, come esattamente osservato dal difensore della parte civile A.P.S.A., manca nel caso in esame una condizione di procedibilità e cioè la querela dell'avente diritto.

Invero, i contratti di mutuo con il gruppo Cheyne sono stati stipulati dalla 60SA Ltd, che ha incassato il denaro e lo ha poi utilizzato nel modo che si è detto.

Non si può quindi ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 419 c.p., che determinerebbe la procedibilità di ufficio, dato che Raffaele Mincione non ha alcun ruolo nella 60SA e non è in alcun modo contestato un (eventuale) concorso con gli amministratori della società, sui quali egli poteva certamente esercitare forme di influenza.

Per altro verso, non si può ritenere che la procedibilità sia assicurata dalla querela presentata dalla Segreteria di Stato.

Invero, parte lesa del reato di appropriazione indebita indicato nel capo di imputazione sarebbe, per le ragioni che emergono dalla parte narrativa che precede, proprio la società

60SA Ltd, di cui la Segreteria di Stato non è azionista, come non lo è neanche delle altre due società che, a cascata, la controllavano: 60SA-1 Ltd e 60SA-2 Ltd. La Segreteria di Stato non può dunque considerarsi persona offesa dal reato, e quindi titolare del diritto di querela, ma è, invece, un mero danneggiato, il quale ha solo subito (nell'ipotesi di accusa) un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può pertanto costituirsi parte civile nel processo penale o agire in un autonomo giudizio civile.

L'indicazione di altre aggravanti nella parte finale del capo di imputazione, comunque irrilevanti ai fini della questione in esame, è evidentemente frutto di errore materiale, trattandosi - come si è già detto - in realtà di diminuenti.

Raffaele Mincione deve dunque essere assolto dal reato di cui al capo e) per difetto di querela.

PARTE IV

L'USCITA DAL FONDO GOF, I RAPPORTI CON GIANLUIGI TORZI E L'ACQUISTO DEFINITIVO DEL PALAZZO DI LONDRA (LUGLIO 2018 - LUGLIO 2019)

Questa Parte IV ha per oggetto le vicende, lunghe e complesse, che tra il 2018 e il 2019 hanno portato la Segreteria di Stato ad acquisire, solo con ulteriori esborsi di denaro, il controllo del Palazzo di 60 Sloane Avenue mediate una società di nuova costituzione di cui la Segreteria di Stato è unica azionista.

Come detto, si tratta di una pluralità di vicende in relazione alle quali il Promotore di giustizia ha contestato agli imputati più capi di imputazione.

Capitolo 1

La chiusura dei rapporti della Segreteria di Stato con Raffaele Mincione, l'intervento di Gianluigi Torzi e gli accordi di Londra (capo *f*)

§ 1. La decisione della Segreteria di Stato di chiudere i rapporti con Mincione

Come detto, questa imputazione, insieme a quella di truffa aggravata ascritta a Torzi, Squillace, Tirabassi e Crasso al capo q) che sarà esaminata nel prosieguo, ma cui è indissolubilmente legata, costituisce la lettura, dal punto di vista dell'Accusa, di una complessa vicenda al cui termine, con l'operazione di novembre/dicembre 2018, Raffaele Mincione cede il suo 55% delle quote del comparto RESS1, che controllava la catena delle società 60SA con sede nel Jersey, e con esse il Palazzo di Londra, alla GUTT di Gianluigi Torzi (di cui la Segreteria di Stato acquisisce 30.000 azioni senza diritto di voto, mentre Torzi mantiene 1.000 azioni di diritto di voto, che gli attribuivano quindi pieni

poteri e il pieno controllo). In cambio la Segreteria di Stato restituisce il 100% delle quote del Fondo GOF e versa in aggiunta un conguaglio in denaro pari a GBP 40 milioni.

Nella lettura del Promotore di giustizia e delle parti civili, per effetto di questa operazione, Mincione e Torzi ottengono indubbi vantaggi in quanto il primo riceve un corrispettivo non giustificato e il secondo guadagna un cospicuo aumento di valore delle sue azioni di GUTT nonché l'effettivo controllo delle società 60SA e, quindi del Palazzo; la Segreteria di Stato, invece, si spoglia degli investimenti in GOF e di una cospicua somma di denaro e ottiene in cambio un immobile su cui non ha alcun potere, oltre a non averne la proprietà esclusiva, che era invece il suo obiettivo (anche formalmente) dichiarato.

È quindi necessaria una ricostruzione complessiva della vicenda, preliminare alla valutazione delle due diverse imputazioni (peculato e truffa) e della posizione degli imputati, che sono (in parte) diversi nelle due contestazioni.

Come si è visto nei Capitoli precedenti, i rapporti fra l'Ufficio amministrazione della Segreteria di Stato, da una parte, e Mincione e i suoi collaboratori, dall'altra, avevano registrato un momento di crisi a metà del 2016, in esito al quale Mons. Perlasca aveva chiesto ad Enrico Crasso di non continuare nell'attività, che gli aveva fin dall'inizio richiesto, di 'monitoraggio' della gestione del Fondo GOF e, per altro verso, Raffaele Mincione aveva sospeso i versamenti che, tramite ASPIGAM, finivano a DIVANDA e, quindi, a Crasso.

Ciò nonostante, a fine 2016 Mons. Perlasca aveva chiesto di nuovo a Crasso un parere sulla gestione di GOF; Crasso aveva risposto a gennaio 2017 con una relazione fortemente critica, che però non aveva, né poteva avere, alcuna conseguenza concreta dato che, come più volte detto, il gestore del Fondo aveva piena libertà di azione.

Infatti, GOF realizzava operazioni finanziarie altamente speculative non condivise prima con l'Ufficio amministrativo. Inoltre, in data 10 aprile 2018, WRM CAPINVEST LIMITED e la 60 SA Limited stipulavano un contratto di *advisory* che prevedeva a carico della seconda una *fee* fissa mensile di 75 mila GBP e una *success fee* variabile. Per altro verso, dal 2016 al 2018 non era stata data esecuzione al progetto di ristrutturazione

immobiliare che era stato valorizzato nel 2014 al fine di convincere la Segreteria di Stato a sottoscrivere le quote del Fondo RESS1.

Un ulteriore passaggio significativo si aveva a metà 2018, il 31 maggio 2018, con la decisione di Mincione di avvalersi della facoltà di prolungare di altri due anni, dopo la scadenza dei primi cinque, il periodo di *lock-up* del Fondo GOF, che impediva alla Segreteria di Stato, unico sottoscrittore tramite i suoi fiduciari, di porre termine al suo investimento.

Conseguentemente, il 21 giugno 2018, Fabrizio Tirabassi redigeva una minuta, cui veniva apposta la *mens* di Mons. Perlasca e dell'allora Sostituto Becciu, nella quale, preso atto di tale decisione, scriveva: "In considerazione della suddetta proroga, **si è richiesto un incontro straordinario per analizzare i singoli asset del fondo in esame, per poter procedere nell'arco dei due anni, alla loro realizzazione**".

Ormai, la strada sembrava segnata. Il 28 luglio 2018, il dott. Tirabassi scriveva al dott. Mincione una e-mail, dicendo: "Faccio seguito alla conversazione di questa mattina che Ella ha avuto con Mons. Perlasca. Nel prendere nota di quanto da Lei comunicato, mi corre l'obbligo di segnalarLe che **riguardo alla prospettata possibilità di investire nel settore bancario attraverso Athena Global Opportunities Fund, ... omissis ..., ci è stato fatto presente di soprassedere, per il momento, a nuove iniziative.**

Considerando l'attuale contesto, viceversa, ci è stata ribadita la necessità di iniziare una liquidazione progressiva e graduale delle attività del Fondo, non venendo meno al principio di massimizzare il risultato economico-finanziario delle operazioni stesse.

Gli importi che sono stati o saranno resi liquidi dovranno, come richiesto più volte da quest'Ufficio e da Lei concordato, essere rimborsati a questa Segreteria di Stato [...]".

Il successivo 24 agosto 2018, Tirabassi nuovamente scriveva a D'Andria per richiedere la documentazione inerente agli investimenti effettuati dal Fondo Athena. D'Andria rispondeva il successivo 28 agosto 2018, riferendo, fra l'altro, che il comparto GOF, **a dispetto di quanto richiesto dall'investitore**, aveva liquidato *medio tempore* la

posizione in Cessina e aveva investito parte dei proventi della liquidazione nell'operazione di Banca Carige.

Tirabassi scriveva nuovamente a D'Andria il 24 settembre 2018:

"...quest'Ufficio conferma la disposizione impartita nella precedente e-mail di voler rimanere del tutto fuori all'operazione Banca Carige e vorrebbe essere informato se esiste o meno una posizione in tal senso e se è liquidabile e con quale margine di guadagno o di perdita. **Per il resto, come più volte ribadito con il Dott. Mincione e dallo stesso promesso, ci aspettiamo un graduale rimborso delle somme investite nel fondo e di conoscere lo stato delle trattative per l'immobile 60 SloaneAve**"[1].

Per comprendere meglio il contesto in cui maturano i fatti oggetto delle imputazioni è opportuno aggiungere alcune altre considerazioni.

Dal punto di vista dell'Ufficio amministrazione, molte cose erano cambiate. A fine giugno 2018, S.E. Becciu, nominato Cardinale, aveva lasciato l'incarico di Sostituto per assumere quello di Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. È il caso di ricordare che S.E.R. Becciu era stato, come egli stesso ha rivendicato più volte a dibattimento, un convinto assertore dell'assoluta autonomia della Segreteria di Stato anche in materia di gestione economica e finanziaria e aveva sempre eluso le richieste di informazioni da parte di altri Enti o Uffici, sostenendo che la Segreteria di Stato era abituata a controllare gli altri Dicasteri, non ad essere controllata.

Nell'attesa della nomina del nuovo Sostituto, le relative funzioni venivano svolte dall'Assessore Mons. Borgia, il quale il 6 settembre 2018 aveva comunicato che l'Ufficio del Revisore Generale stava per iniziare una revisione specifica "*sui principali processi e dati patrimoniali ed economici, finalizzata alla revisione contabile sul bilancio 2018 e*

[1] La circostanza è stata confermata anche dal dott. D'Andria il quale ha dichiarato che: "... *a memoria, comunque mi sono rivisto un pochino i vari scambi di mail, ecco, di corrispondenza che avevo fatto con il dottor Tirabassi, mi ricordo che nel settembre, a cavallo tra settembre e ottobre del 2018 il dottor Tirabassi, in un contesto di scambio di informazioni, ci informò di una volontà della Segreteria di Stato di cominciare a liquidare almeno parzialmente, in maniera progressiva il fondo, quindi non del tutto anche perché, diciamo ai fini del regolamento non ne avevano ancora il diritto perché il fondo era soggetto a un periodo, diciamo, di lock up e quindi che i rimborsi non erano... non erano diciamo... non si potevano fare sostanzialmente*" (Trascrizione dell'udienza dibattimentale dell'11 maggio 2023 – doc. n. 193, p. 34-35).

dall'altro a ricostruire un quadro al 31 dicembre 2017 (o più recente dove possibile) della situazione patrimoniale ed economica delle risorse mobiliari e immobiliari gestite dalla Segreteria di Stato" (revisione specifica)".

Per quanto durante il corso della revisione sia Mons. Perlasca e i suoi collaboratori sia lo stesso Mons. Borgia avessero dato informazioni piuttosto scarne in merito agli investimenti effettuati dalla Segreteria di Stato nel Fondo Athena, la revisione era andata avanti; inoltre, il nuovo Sostituto, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, appena preso possesso concretamente dell'incarico ai primi di ottobre, aveva disposto di fornire piena ed effettiva collaborazione[2].

A sua volta, il Revisore, in un primo incontro del 16 ottobre 2018 con il Sostituto, aveva lamentato la reticenza di Tirabassi e Perlasca e segnalato criticità in relazione all'immobile di Sloane Avenue, all'operazione SLOANE&CADOGAN e alla concentrazione in *Credit Suisse* di gran parte dell'attivo patrimoniale e degli investimenti di natura finanziaria[3].

Peraltro, le preoccupazioni di Mons. Perlasca e di Fabrizio Tirabassi erano cominciate già prima dell'inizio della revisione perché era evidente l'indirizzo generale di tutti i provvedimenti adottati dalla Suprema Autorità nel senso, come si è detto all'inizio (Parte II), della massima trasparenza e di efficaci controlli interni. Le preoccupazioni

---

[2] La circostanza è stata confermata anche da Mons. Peña Parra, il quale ha riportato nella sua nota informativa che: "*Al riguardo, ha appreso che né l'Assessore, Mons. Paolo Borgia – pur essendo lui, da alcuni mesi, il diretto responsabile della Sezione AA.GG. – né il responsabile dell'UA, Mons. Alberto Perlasca, avevano date il seguito dovuto alla Superiore decisione. Informazione corroborata dai diversi incontri che, a partite dal 15 ottobre 2018, ho avuto con il Revisore Generale a.i., il dott. Alessandro Cassinis Righini, il quale mi informò che il processo di revisione non era andato come ci si aspettava a causa delle inadempienze dei diretti responsabili a consegnare la documentazione necessaria. Fin dal prime incontro, successive al mio insediamento, ho chiesto all'incarico dell'UA, Mons. Perlasca, il perché di questa difficoltà e del rifiuto di dare le informazioni al Revisore Generale a.i.. **A queste domande mi è stato risposto che, la SdS aveva vissuto negli ultimi anni un tempo molto difficile con la Segreteria per l'Economia a causa delle pretese del Cardinale George Pell di prendere il controllo di tutta l'amministrazione della Santa Serie, il che voleva dire interferire nelle competenze proprie della SdS in ambito amministrativo.** In secondo luogo, sempre Mons. Perlasca era dell'idea che sta il precedente Revisore Generale, il dott. Libero Milone, che l'Attuale Revisore Generale a.i., il dott. Alessandro Cassinis Righini non fossero persone degne di fiducia. C'era il sospetto che dall'ufficio del Revisore Generale, infatti, fossero trapelati dei documenti riservati ai mezzi di comunicazione*".

[3] Cfr. Aff. 261, pp. 5-7, Atti di indagine RG 45/19; cfr. Aff.1, Atti di indagine RG 8/19.

riguardavano principalmente il Fondo GOF, sia perché il suo andamento non era soddisfacente, sia perché - come detto - Mincione continuava a gestirlo senza tener conto delle loro indicazioni, sia per le caratteristiche dell'investimento che non consentiva di avere alcuna liquidità ed inoltre, con il pegno a favore di Credit Suisse, bloccava gran parte delle risorse della Segreteria di Stato.

Queste preoccupazioni sono confermate da Tirabassi secondo il quale (ud. 31 maggio 2022, pag. 212) Perlasca voleva liquidare il fondo GOF non per il NAV in calo, ma per la troppa libertà di Mincione e anche "*per problematiche relative alla prossima visita del Revisore Generale*".

Dal canto suo, Raffaele Mincione aveva già da tempo iniziato la ricerca di un compratore per l'immobile di 60 Sloane Avenue.

Nonostante le dichiarazioni rese dall'imputato in udienza circa il suo desiderio di procedere egli stesso, con le sue società, allo sviluppo del progetto immobiliare e, quindi, in ordine al suo essere contrario alla richiesta della Segreteria di Stato di procedere alla vendita del Palazzo e, comunque alla liquidazione dell'investimento, la reale (e ben diversa) situazione emerge chiaramente da quanto dichiarato a dibattimento da uno dei suoi principali collaboratori, Giulio Corrado, citato su richiesta della Difesa:

"*Allora, **premesso che l'intenzione iniziale non era mai di arrivare allo sviluppo**, ossia prima l'intenzione è stata quella di ottenere il permesso e di vendere il palazzo... immobiliare con il permesso con questo valore aggiunto, il secondo punto di arrivo è stato quello di dire al mercato in quel momento, nel 2017, dopo che abbiamo ottenuto il permesso, per le ragioni che abbiamo spiegato ieri,* (aveva un andamento negativo, n.d.r.) ... *omissis ...è stata quella di mettere sul tavolo più opzioni, noi come gestori dobbiamo sempre cercare di avere più opzioni possibili sul tavolo perciò l'obiettivo era quello di assicurarci di poter intervenire per cristallizzare o **implementare quel permesso e non perderlo in quell'arco temporale di tre anni perché non avremmo potuto sicuramente iniziare, visto che alcuni degli inquilini che c'erano, in particolare la palestra che aveva un contratto di locazione più lungo** ed era l'unico in realtà inquilino che presentava problemi, avremmo dovuto aspettare sicuramente fino al 2020*

che era immediatamente dopo la scadenza, perciò l'implementazione la dovevamo fare prima".

Dunque, il progetto base di Mincione era quello di ottenere il *planning permission*, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente il 30 dicembre 2016, con scadenza triennale, e poi vendere il Palazzo con l'aumento di valore derivante da tale approvazione. A rafforzare tale progetto c'erano poi, come dice Corrado, le difficoltà di far andare via tutti gli inquilini, condizione necessaria per iniziare i lavori, ed anche l'impegno finanziario che l'operazione avrebbe richiesto.

La prova di tutto ciò è data dal fatto che già a gennaio 2018 erano in corso interlocuzioni tra Mincione e il suo *team* (tra cui D'Andria), da un lato, e Torzi e i suoi collaboratori (tra cui Squillace e Capaldo), dall'altro, per l'acquisto dell'immobile. Più in particolare, il 15 gennaio 2018 l'avv. Squillace - consulente legale di Torzi da lungo tempo - inviava a Mincione e D'Andria e allo stesso Torzi una bozza di *Memorandum of Understanding* tra la IMVEST S.p.A. (di cui Torzi era uno degli azionisti) e la WRM CAM di Mincione, che agiva per conto del Fondo Athena RESS1. Tale iniziativa, che prevedeva l'acquisto dell'immobile di Sloane Avenue da parte di una *newco* inglese controllata da IMVEST al costo (ipotizzato, e su cui si tornerà) di GBP 350 milioni, non aveva però alcun seguito, né per tale importo né per un altro diverso.

Nei mesi successivi, avevano luogo altri contatti (con lo sceicco Al Balawi, con altri mediatori) rimasti però a uno stadio del tutto preliminare e privo di concretezza.

Del resto, i rapporti tra Mincione e Torzi non si limitavano alla trattativa condotta da IMVEST.

Un'altra vicenda importante e coeva ai fatti oggetto dell'imputazione è il notevole supporto fornito da Torzi a Mincione nel contesto del tentativo di quest'ultimo di acquisire una posizione dominante all'interno di Banca Carige, attraverso il rastrellamento sul mercato di azioni dell'istituto di credito genovese - finanziato, tra l'altro, con ingenti risorse messe a disposizione (anche) da Torzi[4] - e la presentazione,

[4] La circostanza è stata anche confermata da Mincione all'ud. 06.06.2022, p. 286 pdf: in relazione all'operazione Carige, «*Torzi doveva trovarci dei finanziamenti, corretto*». Tali rapporti sono stati anche

nell'agosto 2018, di una propria lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, che lo vedeva quale candidato Presidente. In tale contesto è significativo lo scambio *whatsapp* intercorso tra Mincione e Torzi la mattina del **20 settembre 2018**, giorno in cui si è tenuta l'assemblea Carige per il rinnovo delle cariche societarie:

- Torzi, 20.09.2018, ore 7.26: "*Buongiorno! Qualunque sia l'esito e qualunque sia lo sforzo che questa avventura ancora richiederà ti volevo sinceramente ringraziare perché nell'interesse di tutti e con una forza d'animo senza pari non hai mollato nemmeno un centimetro. Le avventure fatte con questo spirito sono divertenti e vanno nella profondità delle persone che molte volte in questo lavoro non riusciamo a percepire! In bocca al lupo e grazie!*"
- Mincione, 20.09.2018, ore 9.13: "*Che crepi. Grazie Luigi. Credo la cosa più importante è che con queste avventure si cimentino le amicizie e io ti considero già un grande amico*"
- Torzi, 20.09.2018, ore 9.13: "*Idem*".

La vicenda Carige è particolarmente significativa, non solo perché dimostra il forte legame esistente tra Mincione e Torzi prima dei fatti di Londra, e le reciproche cointeressenze di affari[5], ma anche perché si inserisce, logicamente e cronologicamente, nello scenario in cui si è svolta l'operazione GUTT - Athena - Segreteria di Stato.

Al riguardo, meritano di essere richiamate le accurate analisi svolte dai consulenti del Promotore di giustizia, i quali hanno anzitutto evidenziato come Torzi abbia finanziato, sin dai primi mesi del 2018, il tentativo di Mincione di portare a termine la scalata della

---

confermati da Corrado, ud. 19.04.2023, p. 119 pdf e ud. 20.04.2022, p. 130 pdf, e D'Andria, ud. 11.05.2023, pp. 79 ss..

[5] La Relazione di servizio dell'01.12.2021 a firma dei consulenti Lolato e Mazzucca (in II Richiesta di citazione, fald. 3, doc 23) e i relativi allegati dal n. 25 al n. 46 (ai quali si rimanda) danno conto di un rapporto d'affari continuativo tra Mincione e Torzi, in epoca sia antecedente che successiva agli accordi di Londra. Vi sono anche dei prestiti diretti da Torzi a Mincione, quale quello di € 1,1 milioni del 3.10.2018 (valuta 04.10.2018) concesso "*for general purposes*" (Cfr. chat Mincione-D'Andria 02.10.2018; v. anche *Loan Agreement* del 03.10.2018 tra Torzi e Mincione (in II citazione, fald. 3, doc 23.28), nonché l'estratto conto da cui risulta l'effettivo trasferimento della somma (in II citazione, fald. 3, doc 23.29). Vi sono ancora dei pagamenti effettuati da Torzi a Mincione tra luglio e settembre 2019 per un importo complessivo almeno pari a USD 2 milioni, giustificati da una (non meglio precisata) consulenza che Mincione avrebbe reso alla Sunset US di Torzi in merito al mercato immobiliare di New York. Per una descrizione dettagliata dei rapporti tra i due imputati si rinvia alla Requisitoria del Promotore di giustiza.

Banca Carige[6]; si rinvia quindi a tale ricostruzione. Ai fini che qui interessano appare sufficiente rilevare che alla fine di settembre 2018 le azioni Carige acquistate da Mincione per il tramite di diverse società allo stesso riconducibili ammontavano complessivamente a euro 39 milioni. Nei primi giorni di ottobre 2018 la quotazione del titolo Carige, però, crollava in Borsa, con una perdita di valore di oltre l'80%, il tentativo di scalata da parte di Mincione falliva e lo stesso si trova obbligato a rimborsare, nell'autunno 2018, i finanziamenti ricevuti da Torzi e da altri finanziatori.

È quindi evidente l'intreccio anche cronologico con l'operazione portata a termine con la Segreteria di Stato, che versa a Mincione 40 milioni di GBP il 3 dicembre 2018[7].

Non interessa qui invece ricostruire quale urgenza avesse Torzi di ottenere da Mincione la restituzione dei finanziamenti e quale Mincione di restituirli[8]; in ogni caso quell'interesse c'era e si aggiungeva, come si vedrà, all'interesse di Torzi di diventare interlocutore stabile della Segreteria di Stato, di gestirne gli investimenti e di acquisire la gestione del Palazzo di 60 Sloane Avenue.

§ 2. La prima fase. L'introduzione di Torzi in Segreteria di Stato

Secondo le ricostruzioni fornite dagli imputati e dai testimoni, Gianluigi Torzi sarebbe stato introdotto in Segreteria di Stato dall'avv. Manuele Intendente, all'epoca dei fatti

---

[6] Cfr. Relazione di servizio dell'01.12.2021 a firma dei consulenti Lolato e Mazzucca. Non dissimile la ricostruzione dei CC:TT: della difesa Mincione (pag. 64 segg.).

[7] Anche la consulenza PWC (Difesa Mincione) ha evidenziato come "*in caso di mancata copertura del Margin Requirement tramite la liquidazione delle azioni Carige, GPP* (l'Ente che aveva erogato il finanziamento, n.d.r.) *avrebbe potuto rivalersi su Sunset Financial* (società di Torzi, n.d.r.), *grazie alla garanzia rilasciata a GPP da quest'ultima società in favore di POP 12* (società di Mincione, n.d.r.)" ed altresì che "*POP 12 avrebbe potuto decidere di non versare l'ammontare di Euro 5 milioni richiesti da GPP in riferimento al finanziamento in essere. In tal caso GPP avrebbe potuto liquidare le azioni di Banca Carige date in pegno e, successivamente, rivalersi su Sunset Financial*" (p. 65).

[8] Secondo l'Accusa, pubblica e privata, tale urgenza si poneva in termini drammatici; la Difesa offre una lettura diversa delle risultanze processuali. È qui sufficiente rinviare alle rispettive Conclusioni finali. **Si deve però ricordare che il teste D'Andria ha spiegato che Mincione aveva interesse a restituire almeno 5.000.000 di Euro a GPP per evitare che fossero vendute le azioni CARIGE costituite in pegno perché queste erano "*parte della strategia di investimento del gruppo in quel momento*"** (ud. 12.5.2023, pag. 30).

partner dello società Ernst & Young, il quale, a propria volta, sarebbe stato presentato al Tirabassi dal prof. Renato Giovannini, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma e amico di lunga data dello stesso Intendente e di Andrea Falcioni, un gioielliere romano asseritamente legato agli ambienti vaticani.

Più nel dettaglio, il prof. Giovannini avrebbe organizzato alcune cene nella tarda primavera/estate del 2018, a cui avrebbero partecipato Tirabassi, il dott. Giuseppe Maria Milanese, infettivologo e presidente della cooperativa OSA, e il sig. Falcioni. Questi incontri erano finalizzati alla discussione del tema dei crediti in sofferenza della Cooperativa OSA del dott. Milanese e al possibile acquisto di un hotel del prof. Giovannini sito nei pressi del Vaticano.

Nel corso di tali incontri, Tirabassi - secondo quanto dichiarato dallo stesso - avrebbe peraltro discusso con il Falcioni dell'investimento nell'immobile di Sloane Avenue e dei problemi con la gestione del dott. Mincione.

Torzi veniva interessato di queste vicende, che riguardavano sia pur indirettamente, la Segreteria di Stato già nel corso dell'estate dall'avv. Intendente, il quale, infatti, il 28 luglio 2018, gli inviava il seguente messaggio: "*oggi ho visto le persone della Segreteria che conoscerai a settembre*". Poco dopo, l'avv. Intendente gli inviava un *link* al sito della cooperativa OSA del dott. Milanese, commentando "*ti danno intanto i loro crediti (40 milioni) e vorrebbero comprare San Pietro (albergo di giovannini) tramite il tuo ponte per lo sviluppo. Con accordo blindato da oggi per l'acquisto. Successivo*". Il dott. Torzi poco dopo rispondeva "*Super!!*".

In sostanza, venivano iniziati contatti con riferimento, in un primo momento, alla possibile cessione dei crediti sanitari della OSA di Milanese; successivamente questa vicenda si intreccerà con quella del Palazzo di Londra. Peraltro, a tutti questi contatti è sempre presente, apparentemente senza ragione, Tirabassi.

In tale contesto, il prof. Giovannini invitava inoltre Fabrizio Tirabassi a partecipare a un "*comitato di indirizzo strategico*", che si sarebbe tenuto presso l'Università Marconi il

successivo **25 ottobre 2018,** a cui avrebbero anche partecipato proprio il dott. Milanese e l'avv. Intendente.

È significativo che proprio il 25 ottobre 2018, alle ore 16, poco prima, cioè, della riunione per l'Unimarconi, Gianluigi D'Andria avesse inviato a Mons. Perlasca e a Tirabassi una mail contenente l'illustrazione della c.d. *exit strategy* da GOF nella quale, oltre a trasmettere la documentazione sulla situazione attuale degli investimenti, indicava in 280/320 milioni di GBP il valore dell'immobile di Sloan Avenue.

Intendente ha riferito in udienza che in quell'incontro del Comitato strategico «*fu detto che erano state completamente interrotte le interlocuzioni* (della Segreteria di Stato, n.d.r.) *con il gestore del fondo, che loro continuavano a mandare e-mail, sollecitazioni, richieste di aggiornamento e c'era pressoché il silenzio dall'altra parte*» (ud. 12 gennaio 2023, p. 25 pdf)[9].

Tirabassi, a sua volta, ha così ricordato l'incontro: «*durante questo aperitivo serale post riunione casualmente vengo messo affianco all'avvocato Intendente il quale dopo i primi convenevoli [...] entrò nel merito, lui [...] del palazzo di Londra*»; e ancora: «*lui era ben a conoscenza di tutto [...] sembrava che lui parlasse a me non io a lui, e dopodiché di lasciammo con... disse 'sai, ti faccio sapere se c'è una persona che vi può aiutare a risolvere queste problematiche e penso di avere la soluzione eccetera'*»[10].

Le due versioni divergono su alcuni particolari, in specie su chi avesse preso l'iniziativa (Intendente: *"Tirabassi mi implorò di cercare un contatto con Mincione, sin dalla mattina successiva all'incontro di cui ho detto Tirabassi ha cominciato a sollecitarmi telefonicamente"),* ma la sostanza è che il contatto ci fu e Intendente si impegnò a sondare la disponibilità di Torzi, di cui peraltro conosceva i rapporti con Mincione.

Infatti, il giorno dopo Intendente riferiva l'esito dell'incontro a Torzi: "*Ieri sera cena con segreteria...rapporto ottimo e ci rivediamo martedì. La prima cosa di cui mi ha parlato*

[9] La Memoria conclusiva della Difesa Segreteria di Stato ritiene, sulla base di una serie di messaggi, che un primo incontro tra Mincione, Torzi e Giovannini possa aver avuto luogo la sera del 24 ottobre a Lugano in occasione di un convegno cui i tre hanno partecipato. Non si tratta comunque di una circostanza decisiva.

[10] Ud. 31.05.2022, p. 191 e 199 pdf.

è di un immobile a South K[11] *...Non ti sembra strano?"*[12]. A conferma che tutto era già stato previsto e discusso, si può notare che Intendente non avverte neanche il bisogno di precisare chi era stato il suo interlocutore.

La conferma che anche Mincione sapesse come e con chi si stesse muovendo Torzi arriva da una serie di ulteriori messaggi. Al riguardo, si menziona anzitutto uno scambio *whatsapp* intercorso tra Mincione e il prof. Renato Giovannini il **30 ottobre 2018**:

- Giovannini (ore 11.20): "*Ciao Raffaele, dobbiamo rinviare perché questa sera ho un incontro a Roma con i soggetti della segreteria di s. di cui ti parlavo. Sarebbe opportuno vederci prossimi giorni. Ti chiamo un saluto grazie Renato*"
- Mincione (ore 11.39): "*Nessun problema A presto*".

Appena due giorni dopo, il **2 novembre 2018,** c'è uno scambio di messaggi whatsapp direttamente tra Torzi e Mincione:

- **Torzi (ore 20.36): "*A proposito su sloane ce un buon compromesso in vista*"**
- **Mincione (ore 21.11): "*Ok cross fingers*".**

All'udienza del 7 giugno 2022, Mincione ha tentato di sminuire il significato di tale messaggio, dicendo: "*io faccio cross finger, non sapendo... poteva essere Retelit, i libici, poteva essere mille cose, poteva essere la sua posizione con JPP non ho contezza, io ho solo detto cross finger!*". Il messaggio di Torzi però era chiaro e il buon compromesso di cui egli parlava era chiaramente riferito alla vicenda del palazzo ("*su sloane*"). Inoltre, lungi dall'essere stato un esito quasi impostogli – come Mincione ha cercato di rappresentare, raccontando che «*tra il 6 e il 15 di novembre [Torzi] mi getta la bomba dove mi dice: 'guarda io credo che ti ho fatto un favore divento io il nuovo fund manager al posto tuo'. E io ho detto 'favore non richiesto!'*»[13] – Mincione teneva anzi le dita incrociate affinché l'operazione potesse andare a buon fine (e se ne sono spiegate le ragioni).

---

[11] L'immobile di South Kensington è quello di Sloane Avenue, come spiegato da Tirabassi (ud. 31.05.2022, p. 211 pdf).

[12] *whatsapp* da Intendente a Torzi il 26.10.2018, ore 16.26 ss. Dopo poco segue un altro messaggio ("*Cip e ciop al primo incontro sono su 3 mil...in qualche settimana li facciamo scendere*"), relativo però ad un'altra vicenda, oggetto di separata trattazione.

[13] Ud. 07.06.2022, p. 74 pdf.

È quindi chiaro che le interlocuzioni tra Mincione e Torzi sulla vendita alla Segreteria di Stato del 55% del Palazzo (più tecnicamente, delle quote di RESS1) iniziano prima di quella data.

La situazione si è ormai messa in moto e il **12 novembre** Mons. Perlasca, insoddisfatto dei risultati della gestione (sia mobiliare che immobiliare) del Fondo GOF e profondamente preoccupato per il grave atteggiamento di indifferenza da parte di Mincione alle richieste dell'investitore[14], che erano state addirittura palesemente disattese per perseguire interessi personali (l'operazione CARIGE) in contrasto con quelli del Fondo e del suo unico sottoscrittore, scrive a Mincione (alle ore 16.04): "*Egregio e caro dottore constato che a tutt'oggi ella non ha ancora fatto nulla di quanto più volte promesso, non so più cosa pensare e cosa dirle, se nonché la Segreteria di Stato si è sempre comportata in modo più che corretto. Scusi lo sfogo ma sono davvero preoccupato*".

Subito dopo, alle ore 16.06, Mincione commenta con il suo collaboratore Giulio Corrado il messaggio appena ricevuto in modo che non si presta a equivoci "***I giochi sono finiti***".

Un'ora dopo, lo stesso 12 novembre, Torzi invia a Mincione un altro messaggio per comunicargli gli sviluppi dei contatti:

- Torzi (ore 17.51): "*Tirab* [ndr, Tirabassi] *mila* [ndr, Milanese] *e co al tavolo*"
- Mincione (ore 18.05): "*Ok*".

Si noti come Mincione non chieda chiarimenti su chi siano *Tirab* e *Mila*, dimostrando di ben conoscere le persone sedute al tavolo con Torzi in quei giorni.

Il primo incontro tra Torzi e un rappresentante della Segreteria di Stato, in particolare Tirabassi, avviene il **14 novembre 2018**, presso un bar in via Margutta in Roma, ove erano presenti anche Intendente e Crasso, la cui presenza era stata voluta da Mons. Perlasca, che voleva poi avere un suo parere[15]. In quella occasione, come riferito da

[14] La Memoria della Difesa Tirabassi riporta una serie di messaggi tra lo stesso Perlasca e Mincione in cui il primo insiste per risolvere in qualche modo il rapporto.

[15] Secondo quanto dichiarato da Tirabassi in udienza "*Il dottor Crasso, credo il giorno dopo, venne a riferire a Monsignor Perlasca gli es*[i]*ti del colloquio e Monsignor Perlasca gli disse come aveva trovato il dottor Torzi, se era una persona affidabile... eccetera... (...) ha detto che avrebbe preso delle informazioni e avrebbe trovato una risposta...*"

Tirabassi all'udienza del 31maggio 2022: «*Torzi disse che lui aveva dei rapporti con Mincione, contrastanti... buoni se pur contrastanti, cioè nel senso che comunque lui era un suo finanziatore diretto per alcune sue iniziative di Mincione e che aveva la capacità insomma di convincerlo per addivenire a una soluzione*».

In senso analogo, Mons. Perlasca - non presente all'incontro, ma informato dell'esito da Tirabassi - ha riferito che "*il dott. Torzi a Tirabassi si presentò come uno dei finanziatori di Mincione. Ovvero come uno in grado di poter condizionare sul piano finanziario Mincione nel senso che Mincione era sostenuto finanziariamente da Torzi. Per questa ragione Torzi poteva essere la persona adatta per far ragionare Mincione e soprattutto individuare la strategia di uscita, la meno dolorosa possibile*"[16].

A sua volta Crasso, ud. 30 maggio 2022, p. 91, riferisce che Torzi disse: «"*ma se volete parlo io con Mincione" io ero spettatore, "a me non può dire di no, io ho finanziato sue attività, mi prendo dieci giorni di tempo*"».

In sostanza, Torzi aveva manifestato la propria disponibilità ad intermediare con Mincione per convincerlo a vendere l'immobile e a definire i rapporti con la Segreteria di Stato, ma naturalmente aveva taciuto il loro comune interesse all'operazione e il fatto che un accordo, necessariamente di larga massima, in tal senso già vi era fra loro.

Secondo quanto Crasso dichiara in istruttoria (interr. 27 gennaio 2021) tutto, anche il prezzo, viene stabilito in una riunione tra Perlasca, Tirabassi, Torzi, Intendente e Crasso in Vaticano subito prima della partenza per Londra, "*4-5 giorni dopo via Margutta*". In questo stesso interrogatorio, Crasso afferma che il prezzo faceva riferimento al NAV, per calcolare il quale l'immobile era stimato al '*fair value*'. Lo stesso Crasso conferma la riunione e la fissazione del prezzo nell'esame dibattimentale (udienza del 30 maggio 2022, pag. 86 e del 22 giugno 2022, all'inizio); in questa stessa udienza (pag. 101), di fronte alle insistenti domande del difensore di Torzi, dice che potrebbe confondere questa

[16] Così interrogatorio Perlasca del 29.01.2019, p. 11 pdf, doc 109. La circostanza è stata ribadita da Mons. Perlasca nei seguenti termini: Tirabassi gli aveva riferito che Torzi «*si è presentato come uno dei finanziatori di Mincione, per cui è uno che insomma ha un peso anche nella trattativa con lui perché se dovesse chiudere i rubinetti, insomma, il Dottor Mincione sarebbe... in difficoltà di liquidità*» (ud. 24.11.2022, p. 99 pdf).

riunione con quella del 23 novembre, ma ripete di essere convinto che il prezzo era fissato prima di Londra.

L'esistenza di questa riunione è invece negata da Mons. Perlasca.

Tirabassi, da parte sua, la conferma (ud. 7 luglio 2022, pag. 3 ss); del resto, tutto l'esame di Tirabassi (ud. 31 maggio 2022, pag. 252) è nel senso che l'affare è stato definito da Torzi con Mons. Perlasca prima di Londra.

Sta di fatto che c'è una chat tra Perlasca e Bernasconi del 15/11 in cui il primo dice che il 20 ci sarà una riunione definitiva a Londra e che lui ovviamente non ci sarà.

Bernasconi risponde che Raffaele Mincione glielo ha già detto.

E infatti, nella stessa data del 15 novembre, alle ore 10.12 Mons. Perlasca scrive a Mincione dicendogli "*caro dottore sono ad informarla che **all'incontro che lei avrà martedì pomeriggio** (**20 novembre, n.d.r.**) **dal signor Gianluigi Torzi parteciperanno anche il dottor Enrico Crasso e il dottor Tirabassi i quali hanno ogni potere per definire la questione,** sono certo che con la buona volontà di tutti si riuscirà a trovare una soluzione di comune soddisfazione, la ringrazio di cuore e le auguro una buona giornata*".

Lo stesso giorno Tirabassi chiedeva a Mons. Perlasca se avesse ricevuto conferma dell'incontro dal dott. Mincione. Mons. Perlasca dava risposta positiva, commentando "***Mi ha scritto il dr. Mincione dicendo che certamente martedì si risolverà la questione. Un buon compromesso per tutti.** Così mi ha detto*". Tirabassi era già stato informato dai suoi interlocutori: "***bene. Così mi hanno detto***".

Il giorno successivo Giovannini incontrava Tirabassi e subito dopo informava Torzi che Tirabassi **"*martedì*", ossia il 20-11-2018, si sarebbe recato a Londra per "*chiudere*".**

La prima bozza del framework è mandata da D'Andria a Squillace, Torzi, Corrado e Mincione il 20 novembre 2018 alle ore 11.55, cioè prima che Tirabassi e Crasso arrivino a Londra. **Già in questa prima bozza è specificato il conguaglio di 40 ml e il fatto che la cessione sarà fatta a favore di GUTT.**

§ 3. Gli accordi di Londra

Conclusa la fase preparatoria della presa di contatto tra i vari protagonisti dell'affare, la fase decisiva si sviluppa a Londra in tre convulse giornate (20-22 novembre) di riunioni e di incontri, di contatti telefonici e messaggi *whatsapp*.

Risulta chiaramente sia dai messaggi acquisiti agli atti che dalle dichiarazioni rese dai protagonisti che si svolgono due trattative (anche se il termine va preso con molta cautela, come si vedrà) distinte e parallele.

Negli uffici di Mincione, che è presente solo all'inizio lasciando poi il compito ai suoi collaboratori e ai suoi legali, si discute il Framework Agreement - FA (Accordo quadro, non definitivo e soggetto a condizioni[17]) per la cessione del 55% di RESS1 a una società di Torzi di diritto lussemburghese (la GUTT) in cambio della cessione da parte della Segreteria di Stato di tutte le quote di GOF (che a quel punto comprende solo gli investimenti mobiliari) e di un conguaglio in denaro fissato fin dall'inizio, con una riunione mattutina tra Mincione e Torzi, in 40 milioni di sterline. In questa trattativa Torzi è assistito dall'avv. Nicola Squillace[18] e da altri professionisti lussemburghesi (Gianello). A questa trattativa non partecipa invece nessun rappresentante della Segreteria di Stato fin quasi alla fine, quando i legali di Mincione fanno osservare (giustamente) che il Dicastero deve firmare il contratto perché è quello che si obbliga a cedere le quote di GOF e a pagare il conguaglio. A quel punto, si stabilisce che la Segreteria di Stato può essere

[17] Sulla circostanza che il Framework Agreement costituisse un accordo-quadro non definitivo e soggetto a condizioni, la Memoria della Difesa Mincione sottolinea i) l'art. 5 del Framework Agreement, tra le altre cose, subordinava la sottoscrizione degli *Accordi Finali* alla soddisfazione delle parti in merito al contenuto dei detti ulteriori accordi; ii) l'art. 9 del Framework Agreement non contemplava tra gli articoli immediatamente efficaci, alla sua firma, proprio l'art. 1, cioè l'articolo che stabiliva come si sarebbe dovuta eventualmente effettuare l'operazione di trasferimento. Ne consegue che la finalità principale del Framework Agreement era, in sostanza, quella di fissare i termini e le condizioni sulla base dei quali l'effettiva operazione di compravendita della 60SA 2 Ltd sarebbe stata conclusa solo laddove le parti fossero state soddisfatte in relazione ai termini e alle condizioni degli *Accordi Finali*.

[18] L'avv. Squillace, pur se poi sarà individuato come il legale che avrebbe curato gli interessi apparentemente coincidenti di GUTT/Torzi e della Segreteria di Stato, era da tempo il legale di Torzi (tanto da avere addirittura una propria postazione negli uffici londinesi di Torzi) e, quanto meno in relazione al tentativo di scalata di Banca Carige, ha curato anche gli interessi di Mincione, come risulta in tutta evidenza dagli atti, come ha riconosciuto egli stesso nell'esame reso in udienza (pagg. 13 e 335). Si rinvia alla memoria conclusiva della Segreteria di Stato per l'esame dettagliato dei messaggi relativi ai rapporti fra Squillace e Mincione a proposito di CARIGE.

assistita dall'avv. Squillace, che è già presente, sul presupposto che non vi sia conflitto di interessi con Torzi e la Gutt.

Negli uffici di Torzi, e la sera in un albergo, entrambi molto vicini all'ufficio di Mincione, invece, si trovano oltre che gli stessi Torzi e Squillace, che fanno la spola per riferire l'andamento della 'prima' trattativa, anche Intendente, Tirabassi e Crasso[19], la cui presenza è stata imposta ancora una volta da Mons. Perlasca, che è rimasto in Vaticano e si mantiene in contatto continuo tramite telefonate, messaggi e-mail. In questo secondo 'tavolo' come lo definisce Squillace, in cui intervengono, da remoto, anche gli altri collaboratori di Torzi, viene predisposto lo Share Purchase Agreement (SPA) cioè il contratto per la cessione alla Segreteria di Stato delle azioni di GUTT, per un corrispettivo simbolico, e mai versato, di un euro. Questo contratto è sostanzialmente predisposto dai collaboratori di Torzi (Squillace e/o Gianello, si vedrà in seguito), che erano i soli che avevano le necessarie competenze tecniche, e a seguito di una modifica dello Statuto di GUTT effettuata nella stessa mattina del giorno 22 novembre produrrà la cessione alla Segreteria di Stato di 30.000 azioni senza diritto di voto, mentre altre 1000 azioni, le sole con diritto di voto, rimarranno a Torzi, che si assicura così il controllo dell'amministrazione della società.

Delineato in estrema sintesi il risultato delle tre giornate londinesi è opportuno procedere alla ricostruzione di quanto emerge dagli atti per poi approfondire gli aspetti più significativi.

§ 4. La giornata del 20 novembre 2018. La definizione del corrispettivo a carico della Segreteria di Stato

Il 20 novembre 2018, alle ore 6.54, l'avv. Nicola Squillace dello Studio legale Libonati-Jaeger, incaricato dal dott. Torzi di seguire la stipula degli accordi, scriveva a

[19] Crasso sostiene di essere stato mandato a Londra da Mons. Perlasca solo per verificare l'effettiva consistenza di cassa della 60SA e di non avere peraltro potuto svolgere tale incarico. Questa tesi non è credibile; in realtà, come si dirà nel testo, egli era l'uomo di fiducia di Mons. Perlasca.

quest'ultimo: "*Sto andando in Studio spa e delibera GUTT OK bisogna solo procedere con SPA Naxos*".

Il Dott. Torzi replicava pochi minuti dopo: "*Ok. Documento per preti. Dobbiamo fare agreement a tre loro noi come ge*[ne]*ral partner e wrm. Il gp* [*i.e.*, il General Partner] *compra immobile a 295 per conto di un raif costituendo oppure per conto del veicolo UK free tax da costituire i* [p]*reti si impegnano a finanziare la parte mancante e raff si fa pagare cash e* [q]*uote degli altri due fondi*".

L'Avv. Squillace rispondeva che: "*Alle 9 vedo Raff e parlo soprattutto di questo... parliamone io e te ... vorrei capire Tu come la vuoi fare ... ci potrebbe essere anche la possibilità di strutturarla come acquisto SPV non c'è NAV ma valutazione annuale con esperto indipendente*".

In sostanza, i due interlocutori cercavano di individuare il modo migliore dal punto di vista legale, e anche fiscale, di realizzare l'operazione, ovvero se tramite uno strumento finanziario (raif) da costituire o tramite una società (SPV, cioè Special Purpose Vehicle), già esistente, come poi si farà per ragioni di celerità.

In realtà, già il **18 novembre**, con e-mail delle ore 9.42, Torzi coinvolge Squillace, oltre che Gianello, Coviello e Camalò, invitandoli a "*capire come impostare*" l'operazione con la Segreteria di Stato.

Il giorno dopo, vi sono numerosi altri scambi tra Torzi e Squillace, direttamente coinvolto anche nelle interlocuzioni con Mincione, avvenute il 19 pomeriggio e finalizzate a stabilire i termini dell'accordo, prima e indipendentemente dalla partecipazione di Tirabassi e Crasso, che sarebbero arrivati a Londra soltanto il pomeriggio di martedì 20 novembre:

In particolare, tutte le dichiarazioni, tranne quella di Mincione, su questo non credibile, sono concordi nell'affermare che il conguaglio a carico della Segreteria di Stato viene stabilito in modo definitivo da Mincione e Torzi nel corso di una riunione nell'ufficio del primo all'inizio della mattinata del 20 novembre.

Infatti, alle 11.55 del 20 novembre 2018, Gianluigi D'Andria - che curava la stipula degli accordi per conto di Mincione - inviava all'avv. Squillace (in copia conoscenza Torzi,

Corrado e Mincione) una prima bozza del *Framework Agreement*, in cui era già indicato l'importo di 40 milioni GBP a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote del comparto RESSF1.

Nell'e-mail in questione veniva inclusa anche parte della documentazione inerente l'Immobile e, in particolare, i bilanci delle società 60 SA Ltd., 60 SA-1 Ltd. e 60 SA-2 Ltd al 31 dicembre 2017 nei quali era indicato il *market value* dell'immobile in 220 milioni GBP.

Anche i toni impiegati nelle interlocuzioni sono dimostrativi di una grande complicità tra Torzi e il *team* di Mincione:

- Torzi, **20 novembre** (ore 16.49): "*Show in corso*"
- D'Andria: "*Ahahahha ottimo Parliamo con Raf e ti torniamo*".

È da notare che espressioni simili (show, film, spettacolo, cinema ecc.) si ritrovano, negli stessi giorni e in quelli successivi nella chat tra Torzi, Intendente e Giovannini (I magnifici tre) per indicare una 'rappresentazione' di cui "i preti", cioè gli esponenti della Segreteria di Stato, sono i destinatari e in qualche modo i protagonisti passivi, se non le vittime.

Intorno alle ore 19 del 20 novembre 2018, Tirabassi, presente a Londra insieme a Crasso, scriveva a Mons. Perlasca, rimasto invece in Vaticano: "*invieremo agreement appena pronto prima di cena london time.* [...] *stanno ancora chiudendo i contratti. il tutto sarà pronto per domani mattina. magari riesce a farsi firmare direttamente dal sostituto la conferma. noi restiamo fino alla definizione*".

Mons. Perlasca rispondeva a tale messaggio: "*Ok ci sentiamo domani mattina.* ***Non credo proprio che il Sostituto si prenderà il peso della cosa. Useremo le nostre facoltà speciali.*** [...] ***Cerchiamo di fare il miglior risultato senza chiedere nulla a nessuno***".

Contemporaneamente c'è un altro scambio di messaggi che dimostra l'esistenza dell'intesa tra Torzi (da un lato) e Mincione e il suo *team* (dall'altro lato; in particolare Gianluigi D'Andria, che si stava occupando della stesura del FA), finalizzata a tenere la Segreteria di Stato all'oscuro delle loro reali intenzioni:

- D'Andria scrive a Torzi, **20 novembre** (ore 19.08): "*Passiamo con Raf* [ndr

Raffaele Mincione] *fra 15 min*"

- Torzi: "*digli* [ndr, a Mincione] *di nn dire tutte le modifiche che noi gli abbiamo detto modifiche formali. Zero dettagli*";
- D'Andria: "*ok*".

Alle ore 21.58 dello stesso giorno, D'Andria inviava poi un nuovo messaggio a Torzi, indicando: "*Ti arriva un* draft *a breve. Poi domani mattina ce lo riguardiamo a mente fresca. Noi abbiamo meeting interno alle 8. Domani per l'ora di pranzo si chiude tutto. E do subito mandato al nostro avvocato lux di draft gli spa veri già domani. Andiamo alla velocita della luce.* ***Raf ha anche parlato con perlasca per rassicurarlo su tutto****. E che stiamo chiudendo gli agreements. In un paio di giorni abbiamo anche gli SPA firmati e chiusi (il MOU domani) e nel frattempo chiariamo anche con Cheyne*".

È da notare che Mincione, pur se non presente a Londra (era anzi in Italia per i problemi di CARIGE) seguiva personalmente l'andamento della questione, pronto ad intervenire "per rassicurare Perlasca su tutto".

La stipula del Framework Agreement proseguiva anche nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2018, curata dal *team* di Mincione, da un lato, e da Torzi e Squillace dall'altro, in sostanziale armonia; la Segreteria di Stato era di fatto tagliata fuori anche perché non aveva nessuno in possesso delle competenze necessarie:

- D'Andria scrive a Torzi, **20 novembre** (ore 23.39): "*Alla fine è binding anche questo* [ndr, FA]. *Poi chiudiamo SPA subito dopo (vedrai che gli SPA sono due, uno per le azioni di 60Sa e uno per le azioni di GOF, domani controlliamo questo punto)*";
- D'Andria a Torzi, **21 novembre** (ore 12.24): "*Raf chiede se potete venire qui tu e nicola un sec*".

Questa situazione continuava pure quando si profilava la necessità che la Segreteria di Stato intervenisse formalmente anche nel FA. Il dott. Catizone, infatti, sempre la sera del 20 novembre, inviava un messaggio al dott. Mincione: "*Ti devo dire una cosa: forse ci siamo dimenticati la cosa più importante. Reason why i preti chiedono ad un terzo di comprare. Secondo me andrebbe nel contratto nelle premesse. Non ne ho parlato perché*

non vorrei fare casino, magari tu che conosci il retroscena dici che non serve. Ok parlato del disclaimer con Gigi che mi manda la bozza dopo e io integro. Domani alle 8 ok. Mandato commenti su MOU. Non mi pare quello che avevamo deciso. Nicola e Luigi non erano in copia. Tua decisione? Io non ho i loro recapiti quindi non posso inoltrarlo".

§ 5. La giornata del 21 novembre 2018

La mattina successiva, alle ore 8.30, Tirabassi indicava a Mons. Perlasca, via messaggio, che: "[...] *Il Dott. Mincione ieri ha chiesto su richiesta dei legali lussemburghesi che l'*agreement *dovrà essere firmato anche dalla SdS come terzo convenuto. Quindi oggi dovrebbe firmare o lei o il sostituto se possibile. La firma sarà necessaria in quanto vendiamo le quote del veicolo GOF che detiene RESS1 e acquistiamo direttamente il 100% dell'immobile sottostante al NAV*".

All'esito del messaggio ricevuto da Tirabassi, Mons. Perlasca inviava il seguente messaggio all'avv. Bernasconi: "*Caro Pietro, buona giornata. Allora. Mi dicono che l'operazione prevede la cessione del fondo al dr. Mincione, il quale cede tutto l'immobile. Più tardi mi manderanno il testo del contratto. Tu saresti così buono da dargli un occhio? Anzi, forse sarebbe bene che sentissi direttamente il Dr. Tirabassi, mio collaboratore, che si* [t]*rova a Londra 329.9113170*". Avvisava quindi Tirabassi che avrebbe ricevuto una telefonata da parte dell'avv. Bernasconi.

Il Dott. Tirabassi, di lì a poco, replicava: "[...] *tra poco lo sento comunque Le giro il contratto appena possibile e mi creda ci stiamo lavorando* ***ed è l'unica soluzione possibile***".

Pochi minuti dopo, il dott. Tirabassi incalzava nuovamente Mons. Perlasca indicando di aver "*sentito l'avvocato bernasconi...lui prenderebbe tempo per l'esame... ne valuti lei l'urgenza di venire a definizione. La revisione dell'accordo e la* due diligence *dell'operazione la sta curando lo studio legale internazionale Belluzzo per nostro conto*".

Mons. Perlasca replicava pochi istanti dopo: "*Ho parlato anche io con l'avvocato Bernasconi. Credo abbia ragione. Anche verso il nostro Revisore .... se sapesse che*

*abbiamo fatto un'operazione così delicata senza un'assistenza legale siamo attaccabilissimi .... **faremmo un altro guaio**. Cerchiamo di prendere una settimana di tempo .... Posso scrivere al Dr. Mincione. Gli chiederei di concordare con voi un termine per la firma dell'accordo"*.

L'avv. Bernasconi scriveva poche ore più tardi (alle 14.47) a Mons. Perlasca: "*Don, non ho più avuto riscontri. Ti riconfermo comunque perplessità già espresse al tel. P*".

Mons. Perlasca replicava: "*Mi dicono che tutte le verifiche e certificazioni sono rilasciate dallo studio Belluno, che non lavora per il dr. Mincione, ma per noi. Belluzzo*".

E l'avv. Bernasconi: "*Tirabassi non l*[i] *ha mai visti ne' conosciuti...*".

Mons. Perlasca commentava, a propria volta: "*Io non so cosa dirti .... mi dicono che stanno lavorando ma che devono finire assolutamente x questa sera. Io sono qui e loro la' .... Comunque con Tirabassi c'è **il Dr. Crasso (azimut) del quale mi fido ciecamente***":.

Nel frattempo, Intendente scriveva a Torzi, alle ore 10.32: "*Il monsignore ha coinvolto avvocato backer mckinsey con cui sta parlando Fabrizio*". Il Dott. Torzi replicava: "*Ok. **È l amico di raffaele**. Bernasconi. Lui sa gi*[à] *tutt*[o]. *Bern tienilo per te lo ha gia avv. Quello* [è] *anche avv di raf...*".

Nondimeno, a dispetto delle perplessità suscitate dall'avv. Bernasconi, alle ore 12.34, il dott. Tirabassi scriveva a Mons. Perlasca: "*sta firmando. Sono ore che lo stiamo pressando. Il parere sull'operazione è dello studio internazionale Belluzzo. **Non possiamo andare via senza le firme e ricontrattare***".

In sostanza, solo per accennare alcuni temi, il tentativo di Mons. Perlasca di rivolgersi ad un altro legale, suo amico, l'avv. Bernasconi, era frustrato dal fatto che lo stesso era già legale di Mincione, che, infatti, il legale si premurava di avvisare subito. L'avv. Bernasconi non rivelava questo fatto a mons. Perlasca, ma si limitava a declinare l'incarico assumendo, peraltro a ragione, di avere bisogno di più tempo. È chiaro, ancora, che Intendente cura solo gli interessi di Torzi, che procede in piena intesa con Mincione. Inoltre, Tirabassi 'pressava' Mons. Perlasca, affermando, contrariamente al vero, di aver sentito Bernasconi, che tutto era pronto e che Mincione (che neanche era a Londra) stava

firmando; lo rassicurava per altro verso sulla *due diligence* fatta dallo Studio Internazionale Belluzzo, che in realtà egli non aveva mai incontrato e che era professionista di fiducia di Torzi. La *due diligence,* poi, non era affatto pronta e sarebbe stata completata solo tempo dopo; del resto, lo stesso Intendente ha dichiarato che "*non c'erano proprio i tempi per fare in un giorno la due diligence*" (ud. 12 gennaio 2023, pag. 79).

Tuttavia, alcune ore più tardi, intorno alle 18.00, Tirabassi scriveva a Mons. Perlasca "*ancora un po' di pazienza. Condivideremo il contratto di closing questa sera. La firma slitta a domani mattina*", aggiungendo "*se ha tempo le faccio spiegare i veri rischi da chi ci sta conducendo alla soluzione della situazione anche dopo cena*".

Alle 23.09, Tirabassi inviava poi copia della bozza del Framework Agreement, precedentemente circolato tra Intendente e Torzi, a Mons. Perlasca e a Crasso "*per esame e approvazione*".

§ 6. La giornata del 22 novembre: la sottoscrizione degli accordi

Alle ore 5.39 del mattino successivo (*i.e.*, il 22 novembre 2018) Tirabassi inviava via messaggio a Mons. Perlasca copia del *Framework Agreement* e commentava: "*Questa è la soluzione che, inaspettatamente, ci ha messo a disposizione. Senta anche il dott. Crasso a riguardo. Il contratto impegna le parti al closing. Acquisto della proprietà totale dell'immobile con il concambio del fondo e il versamento netto di 30 mln di lst 10 sono di cassa. Successiva gestione degli affitti e della vendita valorizzata dalla sopraelevazione dei due piani e possibile realizzazione dei posti auto.* ***Valore complessivo stimato 350 mln.*** *Se non ci sono modifiche firmano dopo di che si faccia ratificare il tutto dal Sostituto.* ***Unica possibile soluzione per un divorzio con i problemi di sovraesposizione mediatica a cui*** **[h]** ***a sottoposto l'ufficio.*** *Se ha bisogno di un commento sono qui con gli avvocati*".

Il messaggio contiene varie inesattezze (per usare un eufemismo): l'acquisto della proprietà è totale da parte di GUTT, ma non da parte della Segreteria di Stato, come si

vedrà; il versamento a conguaglio è di 40 milioni di sterline e non di 30, mentre la giacenza di 10 milioni nella cassa della società non era stata verificata da nessuno (come riconosce Crasso, che pure era incaricato proprio di questo) e comunque era già stata conteggiata nel calcolo del NAV; la stima di un valore complessivo di 350 milioni è completamente sganciata da qualunque riferimento alla realtà.

Ricevuto il testo dell'accordo da Tirabassi, Mons. Perlasca scriveva a Crasso (ore 8.45) - del quale si fidava "*ciecamente*", come riferito dallo stesso Perlasca all'avv. Bernasconi (21 novembre 2018, ore 15.11) - chiedendo il suo parere sulla assenza di rischi per la Segreteria di Stato: "*Dottore, buon giorno. Anzitutto grazie per quello che ha fatto per noi. Ho letto il testo. Ovviamente non ho capito tutto.* ***Posso quindi fidarmi? Ci sono rischi?*** *Grazie*".

Seguiva una telefonata di chiarimento tra i due (pure confermata da Crasso durante il suo esame) e, pochi minuti dopo, Perlasca risponde a Tirabassi (ore 8.55): "*Buongiorno. Ho letto. Ovviamente non ho capito tutto.* ***Ho parlato con il dr. Crasso. Mi ha rassicurato.*** *Ci vuole una lettera aggiuntiva. Se fosse possibile blindare il conto ad oggi, perché non vorrei che lo svuotasse e ce lo desse vuoto*".

Parallelamente, D'Andria scriveva a Torzi "*buongiorno Gigi, fra 30 min sono in ufficio. Ho già anticipato il* draft *al* director *in Lussemburgo, che si sta riguardando il draft per firmare. Lato nostro siamo pronti per firmare, appena arrivo in ufficio*".

Poco dopo Torzi inviava la bozza del *Framework Agreement* a Italo Gavinelli, di GPP. Alla cui domanda "*Ma arriva da mincio?*" Torzi rispondeva, con evidente soddisfazione: "***Glie l*['h]*o tolto. Per ripagare pop. E mi t*[e]*ngo immobile. Che rende 20 mil anno.*** [...] ***Pago 3 mil al prete interessi e diff me la tengo. Mi metto*** **director** ***dei veicoli. E il pomeriggio giochiamo a tennis***"[20].

Alle ore 11.04, Mons. Perlasca continuava ad avere delle remore sul contenuto degli accordi e inviava a Tirabassi il seguente messaggio: "*Noto che noi rinunciamo a qualsiasi possibile azione futura. Ma noi non sappiamo nel dettaglio come stanno le cose, come*

[20] Per l'analisi della frase "Pago 3 mil al prete" contenuta in questo messaggio si rinvia alla Parte V, Capitolo 2.

sono gli affitti, come sono i contratti sottostanti. In pratica, l'unica garanzia che ci dà Mincione è quella di essere proprietario delle azioni. Inoltre, noi dichiariamo di essere a conoscenza dell'effettivo stato dell'immobile. Cosa che non è vera non è quindi possibile una delle due: o il d[r]*. Mincione si impegna per il 55% di future contestazioni; oppure* ***fermo restando i contenuti economici dell'accordo, subordinare il tutto a una*** **due diligence** ***con i fiocchi.*** *Che ne dite*?" Il Dott. Tirabassi subito replicava: "*La chiamo. L'avvocato le spiegherà*"[21].

Si spiega così che alle 11.20 Torzi incalzava D'Andria per l'invio del testo finale dei contratti, scrivendo: "*Gigi credimi nn ce più tempo. Non ce piu tempo.* ***Stanno partendo con mille pensieri***" e inviava una foto del proprio *smartphone* durante una telefonata con Mons. Perlasca, con cui era evidentemente anch'egli in contatto, commentando "*Sta chiamando ogni minuto. Ogni minuto. Cazzo. Con mille*".

D'Andria 'girava' l'allarme di Torzi a Mincione, che dava l'immediato nulla osta all'operazione, evidentemente prima che fosse troppo tardi:

- D'Andria, **22 novembre** (ore 11.35 ss.): "***Torzi dice ora o mai più***"
- Mincione: "*Se per voi ok Andate avanti Sono sull'aereo e sto atterrando Mi fido di voi*"
- D'Andria: "*Ok, sento tutta la truppa. Il contratto è forte soprattutto per il waiver. Manleva*"
- Mincione: "*40 stg ok 10 poi vi spiego*[22] ***Chiudiamo***".

Nella tarda mattinata del giorno 22 novembre 2018 alla fine Mons. Perlasca si determinava a "sottoscrivere" il *Framework Agreement*.

Infatti, a partire dalle ore 12.54, Tirabassi dava a Mons. Perlasca le indicazioni sulla firma degli accordi via messaggio dicendo: "*sincerarsi che tutto il testo sia a colori altrimenti*

[21] L'"*avvocato*" è l'avv. Squillace, come si evince anche dai messaggi seguenti inviati da Tirabassi a Mons. Perlasca.

[22] Il teste D'Andria ha chiarito che Mincione aveva poi spiegato ai suoi collaboratori che «*i 10 milioni erano la parte di lucro cessante che la perdita delle commissioni di gestione, sostanzialmente, che noi, diciamo, volevamo, diciamo, il gruppo voleva tentare di recuperare*» (ud. 11.05.2023, pp. 149-150 pdf).

scansionare una pagina alla volta. La firma del dott. Di Iorio o altro ufficiale come testimone"

Alle ore 12.43, Tirabassi inviava a Mons. Perlasca il *Framework Agreement*, a propria volta ricevuto dall'avv. Squillace, e scriveva: "*per la firma. Siglare tutte le pagine e per esteso la finale in blu. fare avere copia in pdf a colori al dottore squillace e per conoscenza agli altri in copia*".

Poco dopo, Mons. Perlasca inviava il contratto sottoscritto e commentava: "*ecco quanto. Grazie a tutti per il vostro apprezzato impegno. Cordialità*".

Alle ore 13.37, Tirabassi scriveva poi a Mons. Perlasca "[...] *l'avvocato le manderà l'atto per l'acquisto delle azioni della* ***Gutt che così risulterà intestata alla SdS la quale sarà anche l'unico beneficiario economico*** *della stessa. dovrebbe firmare ed inviare entro questa sera all'avvocato con le stesse modalità del precedente contratto. in blue. n.squillace@ljlex.com*".

Anche in questo caso il messaggio di Tirabassi non è preciso: la GUTT non sarà intestata solo alla Segreteria di Stato, che non ne sarà l'unico beneficiario economico.

Alle ore 16.40, Tirabassi inviava a Mons. Perlasca lo Share and Purchase Agreement (lo "SPA"), già sottoscritto dal Torzi, chiedendo di "*firmare con le modalità del precedente contratto e restituire via PDF in copia colore a Dott. Squillace*".

Il documento inviato dall'Avv. Squillace era stato dallo stesso nominato "*SPA GUTT – non voting shares SSHS.18.11.22. firmato*".

Alla stessa ora, Mons. Perlasca scrive al dott. Tirabassi: "*Inviato. È arrivato?*" e questi rispondeva: "*ora. il documento è tutto ok. a domani*"

Il 22 novembre 2018, Mons. Perlasca aveva sottoscritto dunque i due contratti: il *Framework Agreement* e lo SPA che rappresentavano la prima fase dell'operazione con cui la Segreteria di Stato intendeva acquistare la piena proprietà e disponibilità dell'immobile, come era scritto esplicitamente nelle premesse del FA.

Il *Framework Agreement* aveva come parti ATHENA CAPITAL FUND Sicav-FIS (che agiva per conto del proprio comparto RESS1 ed era rappresentata da WRM CAPITAL

ASSET MANAGEMENT SARL, in qualità di *General Partner*) come venditore, GUTT come acquirente e la Segreteria di Stato, definita quale "*sole beneficial owner*"[23] delle quote di GOF.

In base ad esso:

a. GUTT acquistava da ATHENA CAPITAL FUND il 100% delle azioni della 60SA-2, diventando così proprietaria dell'intera catena societaria proprietaria dell'immobile;
b. il corrispettivo per tale acquisizione ("*Purchase Price*") veniva definito in una componente in denaro e una componente in titoli. Segnatamente:

i. il pagamento in contanti di GBP 40 milioni ("*Cash Purchase Price*");
ii. la cessione di tutte le azioni del Fondo GOF detenute dalla Segreteria di Stato ad ATHENA CAPITAL FUND cosicché potesse diventare proprietaria del 100% delle azioni di 60SA-2 (da cedere contestualmente a GUTT).

Il *Framework Agreement* prevedeva inoltre:

- il termine per il perfezionamento della transazione (*Closing Date*) veniva indicato in una data non successiva al 29 novembre 2018 (l'operazione si perfezionerà invece il 3 dicembre 2018);
- Il prezzo veniva escluso dal meccanismo di aggiustamento c.d. *true-up*. Ancora, le parti stabilivano che "*il Prezzo di Acquisto non sarà soggetto ad alcun aggiustamento per nessuna ragione*";
- alla clausola 1.3, "*Esigenza di pianificazione*", si precisava che il Venditore (*i.e.*, il Fondo Athena) s'impegnava nei confronti dell'acquirente a realizzare, entro 18 mesi dalla data di esecuzione del contratto i lavori specificati ai sensi della "clausola 8 dell'Allegato 2 al Contratto", secondo quanto previsto dalla delibera assunta dal Mayor and Burgesses del Royal Borough of Kensington and Chelsea, cioè i lavori necessari ai fini di mantenere la validità del *planning permission*;

[23] In qualità di beneficiario (*beneficial owner*), per il tramite di CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES Limited, delle 200.713,71 azioni di Classe 1 di GOF (fondo di ATHENA CAPITAL FUND Sicav-FIS).

- da ultimo, era prevista una manleva molto ampia in favore del venditore Athena Capital Fund.

Nella stessa data del 22 novembre 2018 era firmato lo ***Share Purchase Agreement*** **(SPA)**: il contratto era stipulato fra Gianluigi Torzi (venditore) e la Segreteria di Stato (acquirente), che acquistava da Torzi di n. 30.000 delle 31.000 azioni di GUTT, per il corrispettivo simbolico di un euro. Come in seguito approfondito, le 30.000 azioni acquistate dalla Segreteria di Stato erano prive di diritto di voto, mentre le 1.000 azioni di cui Torzi manteneva la proprietà erano le sole dotate di diritto di voto. Veniva inoltre espressamente precisato che ***"Tutte le azioni hanno gli stessi diritti economici"***.

§ 7. La creazione delle 1000 *non voting shares*

Come è evidente, la distinzione delle azioni della GUTT in due categorie, con diritto di voto e senza diritto di voto, aveva un'importanza cruciale. Essa era il risultato di un intervento sulla *governance* di GUTT, acquirente delle quote della *holding* 60-SA, voluto da Torzi, mentre venivano stipulati gli accordi a Londra.

Infatti, lo statuto della GUTT vigente dal 6 giugno 2016, prevedeva che il capitale della società fosse costituito da azioni tutte con un diritto di voto ciascuna.

In data 22 novembre 2018, l'assemblea della GUTT votava una risoluzione nella quale deliberava di modificare l'art. 5 "*Capital social*" della Società come segue: "*5.1 Il capitale sociale è fissato in trentunomila euro (31.000 euro) rappresentato da trentamila (30.000) azioni senza diritto di voto del valore nominale di un euro (1 euro) ciascuna e da mille (1.000) azioni con diritto di voto del valore nominale di un euro (1 euro) ciascuna. Tutte le azioni hanno gli stessi diritti economici*".

Il nuovo statuto della GUTT del 22 novembre 2018 prevedeva, dunque, una ripartizione del capitale sociale in 31.000 azioni, di cui solo 1.000 godevano del diritto di voto[24].

[24] In merito occorre specificare che secondo la disposizione dell'Art. 7 dello Statuto della GUTT il relativo consiglio di amministrazione si componeva di tre membri nominati dall'assemblea generale degli azionisti, la quale aveva anche la possibilità di nominare amministratori di classe A e di classe B. Inoltre, secondo

Le modifiche apportate allo statuto della GUTT avevano dunque l'effetto di mettere GUTT nel pieno controllo del solo Torzi e, con essa, la catena societaria delle 60-SA.
Tale circostanza era peraltro nota a Torzi, oltre che evidentemente da lui voluta (il tema sarà approfondito nel capitolo seguente, a proposito dell'imputazione di cui al capo q).

§ 8. L'esecuzione degli accordi

Come detto, Mons. Perlasca firmava *Framework Agreement* (FA) e *Sale and Purchase Agreement* (SPA) il 22 novembre 2018 senza averne però il relativo potere, dato che, come in precedenza pure si è detto, il potere di impegnare la Segreteria di Stato è proprio del Sostituto preposto alla Sezione Affari generali.
La situazione veniva sanata con la firma da parte del Sostituto S.E. Mons. Peña Parra di un atto, datato 22 novembre, ma in realtà sottoscritto il successivo giorno 27, denominato "Procura" che di fatto costituiva una ratifica dell'operato di Mons. Perlasca (questa fase sarà oggetto di analisi dettagliata nel capitolo successivo).
Conseguentemente, veniva dato corso a quanto pattuito. Il **29 novembre** la Segreteria di Stato depositava la somma di 40 milioni di sterline che dovevano poi essere riversate ad Athena Capital Fund per il tramite dei suoi legali e il 3 dicembre 2018, in attuazione delle previsioni del *Framework Agreement*, veniva firmato il contratto definitivo, *Sale and Purchase Agreement*, con cui si attua l'acquisto delle azioni di 60 SA-2 Limited da parte di GUTT SA dal cedente Athena RESS1, sottoscritto da Torzi e da WRM in qualità di gestore del Fondo Athena.
Lo stesso 3 dicembre 2018 veniva firmato anche il *Transfer Agreement,* con cui si perfeziona quanto previsto nel FA con la cessione delle quote del GOF al Fondo Athena

---

quanto previsto dall'art. 7.1(iii) dello Statuto: "*Gli Amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento (con o senza motivo) con decisione dell'Assemblea generale*".

e il pagamento di GBP 40 milioni, tramite bonifico da un conto della Segreteria di Stato intestato a GUTT presso il Credit Suisse di Lugano.

§ 9. La contestazione di peculato

Oggetto del reato di peculato di cui al capo f) è nella sostanza il corrispettivo pagato dalla Segreteria di Stato per la cessione del 55% delle quote di RESS1, cioè la cessione di tutte le quote di GOF e di un conguaglio di 40 milioni di sterline; questo corrispettivo, secondo l'impostazione accusatoria, è eccessivo e ingiustificato in relazione a quanto la Segreteria di Stato ha ricevuto in cambio, cioè la cessione a GUTT della catena delle società del Jersey, l'ultima delle quali, la 60SA ltd., era proprietaria del Palazzo di Londra.

Prima però di verificare se il prezzo pagato dalla Segreteria di Stato si possa realmente considerare esagerato e ingiustificato, così da costituire una sottrazione o una appropriazione o un uso illecito dai sensi dell'art. 168 c.p., è opportuno accertare se gli imputati possano essere qualificati pubblici ufficiali e se si siano realizzati gli altri elementi previsti dalla norma incriminatrice.

Nel capo di imputazione Fabrizio Tirabassi è definito "Funzionario dell'Ufficio amministrativo e, dunque, pubblico ufficiale", mentre Enrico Crasso è definito semplicemente "consulente".

Dal complesso degli interventi, scritti e orali, del Promotore di giustizia, emerge che l'Accusa considera pubblici ufficiali, pur senza ulteriori specificazioni, sia Tirabassi che Crasso (tali non sono - ovviamente - Mincione e Torzi).

Il Collegio ritiene corretta tale qualificazione sia per le funzioni svolte dal Tirabassi sia perché entrambi, (elemento questo decisivo per Crasso) hanno agito in tutta la vicenda della trattativa con Torzi e Mincione "*quali titolari di un mandato amministrativo nella Santa Sede*", come definito dal *Motu Proprio* dell'11 luglio 2013.

In particolare, per quanto riguarda Crasso va osservato che tutta l'attività da lui svolta sia prima, a Roma, sia durante le riunioni di Londra e poi ancora nei giorni successivi non aveva niente a che vedere con la sua attività di dirigente del gruppo AZ Swiss & Partners,

con un ruolo di supervisione delle gestioni del gruppo stesso[25]. Del resto, lo stesso Crasso, come si è già ricordato in precedenza, ha riconosciuto che la sua partecipazione alle riunioni di Londra era stato il più grande errore della sua vita professionale.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame non sia integrato il reato di peculato di cui all'art. 168 c.p. tra i cui elementi costitutivi c'è il potere di disporre, almeno giuridicamente, della cosa oggetto del reato.

È un principio che questo Tribunale ha già affermato nella sentenza 74/2015 escludendo la responsabilità dell'imputato per "*assenza di qualsivoglia potere dispositivo*" in quanto le condotte dispositive "*restano assoggettate all'esclusivo ed assorbente dominio volitivo ed operativo*" del soggetto che ha la disponibilità sia materiale che giuridica del bene (pag. 28).

Lo stesso principio è stato riaffermato anche dalla Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano nella causa n. 11/19 RGP, secondo cui "... *la consumazione del delitto di peculato avviene con la sottrazione, l'appropriazione oppure l'uso illecito, cioè con il compimento di atti che univocamente esprimono l'atteggiamento dell'agente* uti dominus" (v. sentenza 8 luglio 2023, p. 10).

Né Tirabassi né, tanto meno, Crasso avevano infatti il potere di compiere (come di fatto non hanno compiuto) atti dispositivi sui beni della Segreteria di Stato (le quote di GOF e la somma di 40 milioni di sterline) in cui si sarebbe poi sostanziata la condotta (sottrazione/appropriazione/uso illecito) prevista dalla norma incriminatrice.

Per essere precisi, quel potere non competeva neanche a Mons. Perlasca, cioè a colui che aveva loro affidato il mandato di cui si è detto, tanto è vero che per la validità ed efficacia dei contratti da lui firmati *sine titulo* è stata necessaria la procura (di fatto, la ratifica) da parte del Sostituto S.E. Mons. Peña Parra.

Si deve quindi escludere la sussistenza del delitto di peculato.

[25] Cfr. la Relazione del CT della difesa Crasso (maggio 2023) e gli atti ad essa allegati.

§ 10. Il corrispettivo pagato dalla Segreteria di Stato

Le conclusioni formulate in ordine all'imputazione di peculato consentono di trattare in modo molto più sintetico il tema del prezzo pagato dalla Segreteria di Stato.

Invero, una volta esclusa l'appropriazione (nel senso lato di cui all'art. 168 c.p.) da parte di un pubblico ufficiale, il pagamento di un corrispettivo ingiustificatamente esagerato potrebbe avere rilievo, in ipotesi, solo in relazione al reato di truffa, sempre se fossero presenti anche gli altri elementi previsti dall'art. 413 c.p., a cominciare - naturalmente - dagli "*artifizi o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede*".

Per una comprensione di questo aspetto della vicenda è necessaria un'altra precisazione.

Come sopra evidenziato, il *Framework Agreement* del 22 novembre e il conseguenziale *Sale and Purchase Agreement* del 3 dicembre 2018 avevano avuto come esito finale l'acquisto da parte della GUTT della totalità delle azioni della 60SA-2 che, a sua volta, controllava la 60SA-1 e, a cascata, la 60SA che era la proprietaria del Palazzo. Dal punto di vista formale, però, il venditore Athena Capital Fund Sicav-Fis agiva per conto del proprio comparto RESS1 (titolare delle azioni della società del Jersey), di cui, come pure si è detto più volte, possedeva il 55% delle quote, mentre il restante 45% era del Fondo GOF, le cui quote erano tutte della Segreteria di Stato. Conseguentemente, il prezzo che l'acquirente doveva versare era rappresentativo del valore non del Palazzo, ma del 55% delle quote di RESS1. È però incontestato e incontestabile che per la determinazione del valore del Fondo aveva un peso preponderante, pur se non esclusivo, il valore dell'immobile di Londra.

Va ricordato, inoltre, che mentre il NAV (Net Asset Value) di un fondo mobiliare con titoli quotati rappresenta un dato oggettivo perché determinato dal valore di borsa di quei titoli, la determinazione del NAV di un fondo immobiliare, come RESS1, presenta margini di discrezionalità in quanto il valore dell'immobile, e quindi del fondo, varia in relazione ai criteri di stima che vengono adottati (come si è visto a proposito proprio dell'acquisto delle quote di RESS1 da parte di GOF, con riferimento all'imputazione *sub* a), vedi Parte III, Capitolo 5).

Nel caso di specie, dopo una fase iniziale di contatti tra Mincione e Torzi che muovevano da punti di partenza molto lontani, il conguaglio che il compratore Segreteria di Stato doveva versare al venditore è stato determinato, d'intesa tra le parti, sulla base della differenza tra il NAV del 55% del Fondo RESS1 e il NAV (*Net Asset Value)* del Fondo GOF, che la Segreteria di Stato contemporaneamente cedeva nella sua totalità. Il NAV di RESS1 è stato a sua volta determinato attribuendo all'immobile un valore di mercato pari a GBP 275 milioni[26].

Sul punto, si richiamano le dichiarazioni rese da D'Andria: «*ci si è accordati ad un ammontare sulla base della NAV*» (ud. 11 maggio 2023, pag. 150). Anche Crasso ha dichiarato che il metodo era "*... l'immobile in cambio delle quote a fronte di un versamento, un conguaglio, frutto della differenza dei due NAV, quindi valore dei due fondi, che era pari a 40 milioni*" (ud. 30 maggio 2022, p. 92).

In senso analogo, si veda anche l'esame di Tirabassi (ud. 31 maggio 2022, pag. 240):

Presidente: "*e Intendente le riferisce che il metodo sarà questo, cioè la differenza tra i NAV?*"

Tirabassi: "*sì, che riteneva* ***quello più idoneo perché nessuno dei sottoscrittori facendo la transazione al NAV avrebbe avuto problemi perché è come vendere una cosa al prezzo giusto*".

Proprio in questo riferimento al NAV del Fondo immobiliare RESS1 come **"prezzo giusto"** si annida l'equivoco che ha caratterizzato questa vicenda, come già era avvenuto al momento dell'acquisto del 45% delle quote del Fondo nel luglio 2014.

Infatti, come si è visto, il NAV di RESS1 dipende essenzialmente dal valore che viene attribuito al suo principale *asset*, cioè l'immobile di 60 Sloane Avenue.

Nel caso in esame il punto di riferimento è stata una 'perizia' (*rectius*, una stima) eseguita su incarico della 60SA Ltd, da Strutt&Parker, una società di valutazione, appartenente a BNP Paribas, terza e indipendente, di cui nessuna delle parti mette in discussione l'affidabilità. Detta 'perizia' (a riprova di quanto detto in precedenza sulla discrezionalità

[26] Per il dettaglio dei calcoli si rimanda alle consulenze tecniche delle parti.

insita nella valutazione degli immobili, dato peraltro di comune esperienza), fornisce stime diverse in relazione ai diversi criteri adottati. Si riporta, per questo aspetto, la sintesi fatta dal C.T. del Promotore di giustizia, dott. Lolato, al netto delle conclusioni da lui formulate, che questo Tribunale non condivide:

"STRUTT & PARKER in data 14-6-2018 consegnava la propria valutazione dell'immobile di 60 Sloane Avenue di Londra riferita al 31-12-2017.

Lo scopo dell'incarico è stato quello di fornire un parere su:

A) **Valore di mercato** ("*Market Value*") dell'immobile, che tenesse conto dei benefici derivanti dal Permesso edilizio;

B) **Valore lordo di sviluppo** ("*Gross Development Value*") del progetto assumendo il suo completamento secondo il Permesso edilizio.

Si precisa che il **Valore di mercato** ("*Market Value*") è definito dai RICS - *Royal Institution of Chartered Surveyors* (l'Istituto britannico che qualifica i valutatori professionisti) come:

"l'ammontare stimato a cui un'attività o una passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni"[27].

Il concetto non differisce sostanzialmente dalla definizione di Fair Value *che i principi contabili internazionali IFRS indicano: il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione"*[28].

Per la stima del **Valore di mercato**, di cui al punto A) dell'incarico, il metodo di valutazione seguito da STRUTT & PARKER, in conformità ai principi fissati dal RICS, è stato identificato nel Valore residuo ("*Residual Value*") equivalente al **Valore di mercato nelle condizioni esistenti** ("*Market Value in Existing Condition*"), che per i

[27] Definizione tratta da RICS – Standard globali di valutazione 2017, edizione italiana
[28] Definizione tratta dagli International Financial Reporting Standard - IFRS 13

valutatori di STRUTT & PARKER è risultato pari a 220 mln/GBP. Questa stima, effettuata in conformità ai principi di valutazione statuiti dal RICS, ha ovviamente debitamente considerato gli oneri finanziari sul valore complessivo dei costi del progetto di sviluppo edilizio.

Per quanto attiene al **Valore lordo di sviluppo** ("*Gross Development Value*"), di cui al punto B) dell'incarico, la relazione di valutazione di STRUTT & PARKER spiegava che tale valore, nell'esprimere l'aggregato dei valori individuali dei nuovi appartamenti e dei locali commerciali, presuppone che il progetto sia completamente e positivamente completato, in accordo con il *Planning permission* e che le unità immobiliari siano vendute al 100% alla data di valutazione. La relazione di valutazione indica che il Valore lordo di sviluppo è stimato in 567,5 mln/GBP, quale ammontare dei potenziali ricavi che l'immobile potrebbe produrre a seguito del completamento del progetto di sviluppo edilizio.

Inoltre, su richiesta di WRM, la relazione di valutazione forniva anche un **ulteriore** valore, il **Valore di investimento** ("*Investment Value*") per il proprietario, **assumendo, come richiesto dal committente**, l'ipotesi di un finanziamento limitato al 50% dei costi del progetto di sviluppo edilizio, al medesimo tasso di interesse sopra indicato del 5,75%. Nell'opinione dei valutatori ("*Opinion of Worth*"), sulla base di detta ipotesi, il valore ("*Worth*") per l'investitore è determinato in 275 mln/GBP.

Tra quest'ultimo valore di *Investment Value* e il *Market Value in Existing Condition* intercorre una differenza di ca. 55 mln/GBP.

È la stessa definizione che i principi definiti dal RICS forniscono, che chiarisce la portata del **Valore di investimento**: "il valore di un bene, per il proprietario o per un potenziale acquirente, correlato a un determinato fine d'investimento od obiettivo operativo" [29].

Dagli atti del processo, e in particolare dalle Relazioni dei CC.TT. di tutte le parti, cui si rinvia per una esposizione analitica che si ritiene qui non necessaria, risulta che la 60 SA LIMITED, società proprietaria dell'immobile, ha sempre rappresentato in bilancio

[29] Relazione Lolato del 23.6.2021, DOC. 299 Atti dell'istruzione.

l'immobile al suo *Fair Value*, ossia al suo valore corrente, determinato da un perito esterno. In particolare, il valore dell'immobile al 31 dicembre 2017 è stato esposto al valore di 220 mln/GBP, desunto dalla valutazione di STRUTT & PARKER del 14 giugno 2018 (e certificata, in qualità di revisore, da PWC).

Invece, il NAV del Fondo RESS1 è sempre stato calcolato negli anni sulla base di un valore dell'immobile, (che, si ripete, ne era una componente decisiva), stimato sulla base del criterio dell'*Investment Value*, sensibilmente maggiore, quindi, di quello stimato dalla società sulla base del criterio del *Fair Value*. In questo modo si determinava, quindi, anche un NAV del Fondo molto maggiore di quello che sarebbe stato se il *General Manager* WRM avesse adottato il criterio del *Fair Value*, facendo proprio così il criterio seguito dalla società diretta proprietaria dell'immobile.

Proprio sul valore del NAV di RESS1 determinato dalla valutazione dell'immobile in 275 milioni di sterline, invece dei 220 stimati al *Fair Value* nei bilanci della società, è stato calcolato il conguaglio di 40 milioni di sterline pagato dalla Segreteria di Stato. Su questo sostanzialmente concordano quasi tutte le fonti processuali, salva una precisazione relativa alla posizione di Mincione che sarà esaminata più oltre.

Qui ci si limita a ricordare:

- una dichiarazione di Torzi che proprio a Mincione chiese su quale perizia fosse basato il calcolo del NAV, ricevendo come risposta la stima di Strutt&Parker basata sull'*Investment Value;*
- una e-mail inviata l'11 dicembre 2018 (ore 8.30) da Corrado a Torzi (con in copia Squillace, Mincione e D'Andria): "*Buongiorno, Quella che vi ho mandato e la perizia utilizzata per il calcolo della nav. vedrai a pagina 38(mi sembra) l'opinion of value di £275m. Poi devi aggiungere la cassa etc ...*";
- una e-mail del 30 aprile 2019 (ore 11.55) di Torzi che risponde ad alcune domande rivoltegli da Biggs (suo collaboratore): "*1. What was the acquisition price of the asset? 275 mil …*".

Del resto, il dato è confermato nella stessa relazione PWC depositata dalla difesa Mincione, che ha pure precisato che il valore attribuito al palazzo di Sloane Avenue di

GBP 275 milioni corrisponde all'*Investment Value* tratto dalla Perizia di Strutt&Parker (pp. 92-93).

La riprova viene fornita da uno schema che predispone Tirabassi e che viene inviato la sera del 19 novembre 2018, all'interno del quale per la prima volta si fa riferimento al NAV di GOF e di RESS1, quale risulta dalla stima dell'immobile di (circa) 275 milioni di sterline.

È da notare ancora che proprio questo valore del NAV di RESS1 veniva poi, a sua volta, riportato nei bilanci di Athena Capital Fund Sicav-FIS.

Proprio a questa differenza fra le due stime (220 e 275 milioni GBP) e sul ricorso al metodo dell'*Investment Value* fanno riferimento le contestazioni del Promotore di giustizia e delle parti civili.

Alcune attengono, per così dire, al merito della valutazione in termini di correttezza, di giustizia, di esagerazione, di rispecchiare o meno il valore del bene: in questi termini, tali contestazioni sono in questa sede irrilevanti in quanto non costituiscono certo elementi che possano di per sé qualificarsi "*artifizi e raggiri*".

Una diversa considerazione si deve invece fare in ordine ad un altro profilo della contestazione, questa volta in relazione a quanto i Regolamenti del Fondo Athena, prodotti dal CT della Difesa Mincione, prevedono, per gli anni in questione, per quanto riguarda il *"Calcolo del valore netto delle attività"*:

"Gli investimenti in Attività immobiliari: (il calcolo) *viene effettuato con l'assistenza di uno o più valutatori indipendenti designati dal General Partner con l'obiettivo di valutare, ove necessario, ogni volta prima dell'acquisto o vendita di un immobile e almeno una volta l'anno alla data di bilancio, il* ***fair value*** *di investimento immobiliare in conformità ai relativi principi applicabili, come, ad esempio, e senza limitazione, all'edizione dei* Appraisal and Valuations Standards *pubblicati dal ROYAL ISTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (RICS) [...]"*; con l'ulteriore precisazione che le valutazioni dei periti riflettono la stima del **valore di mercato** corrente: "*valuation may be predominantly based on the Independent Valuer's opinions of the current* ***market value*** *of the Sub-fund's property portfolio* [...]" (pagg. 73 e 87 della versione del giugno 2014

contenuta nell'allegato 36 della Relazione PWC. Le versioni successive contengono disposizioni analoghe).

Nel comportamento del *General Manager* del Fondo (cioè WRM, e quindi Mincione) si potrebbe allora ravvisare una violazione della norma che regola Athena Capital Fund e i suoi comparti tale da potere, in ipotesi, integrare gli *artifizi e raggiri* richiesti dall'art. 413 c.p.

Si deve però osservare in senso contrario, come esattamente rileva la Difesa Mincione, che l'assunzione del diverso parametro dell'*Investment Value* era pure consentita **dal prospetto del fondo**, il quale, a proposito del calcolo della NAV, stabiliva che gli *assets* sarebbero stati valutati al *fair value* calcolato secondo i principi IFRS (*international financial reporting standards*), **a meno che il *General Partner* (WRM CAM), a sua discrezione e in buona fede, non avesse ritenuto di adottare altri metodi di valutazione** "*if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the fund*" (cfr. paragrafo *Calculation of the net asset value* pag. 13 e ss.).

La scelta dell'*Investment Value* come criterio di valutazione degli *asset* del Fondo RESS1, e quindi in primo luogo dell'immobile di Sloane Avenue, è quindi del tutto legittima in quanto consentita dalle norme che regolano il Fondo e non può quindi costituire, al di là di ogni possibile valutazione critica nel merito, gli *artifizi e raggiri* richiesti dalla norma incriminatrice del reato di truffa.

Peraltro, e questo non può non rilevare sotto il profilo qui in esame, i criteri di valutazione sono rimasti immutati negli anni, quanto meno dal 2014 in poi. Come risulta da tutte le relazioni dei CC.TT. delle parti interessate, la 60SA ha sempre adottato nei suoi bilanci il criterio del *Fair Value*, WRM ha sempre adottato per il calcolo del NAV del Fondo il criterio dell'*Investment Value*[30].

Nello stesso senso va rilevato che la cifra di 275 milioni di sterline quale valore dell'immobile era stata già indicata da WRM alla Segreteria di Stato in due documenti

[30] Le Difese degli imputati hanno anche sottolineato che questa valutazione non era stata oggetto di critiche e rilievi né da parte dei Revisori né da parte della banca depositaria Societè General, che peraltro, come risulta dagli atti prodotti da PWC, si basa sulla documentazione prodotta da WRM, General Manager, cioè, in questo caso, sulla 'perizia' di Strutt&Parker.

informativi della situazione del Fondo ("*Fund Activity Overview*") del 25 giugno 2018 e del 25 ottobre 2018.

E, ancora, si deve osservare che nella mattina del 20 novembre 2018, Gianluigi D'Andria - che curava la stipula degli accordi per conto di Mincione - inviava all'avv. Squillace (in copia conoscenza Torzi, Corrado e Mincione) una prima bozza del *Framework Agreement*, in cui era già indicato l'importo di 40 milioni GBP a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote del comparto RESSF1; nell'e-mail in questione veniva inclusa anche parte della documentazione inerente all'Immobile e, in particolare, i bilanci delle società 60 SA Ltd., 60 SA-1 Ltd. e 60 SA-2 Ltd al 31 dicembre 2017 nei quali era indicato il *market value* del Palazzo in 220 milioni GBP.

Insomma, esclusa la violazione delle norme regolamentari del Fondo, residua – come hanno sostenuto con forza le Difese di Mincione e Torzi – una trattativa conclusa "*con un buon compromesso*", come avevano previsto e auspicato i due imputati nei messaggi scambiati già il 2 novembre e poi, di nuovo Mincione e Mons. Perlasca il 15 novembre (v. *retro*).

Naturalmente è una trattativa che ha le stesse caratteristiche che si sono evidenziate in precedenza a proposito della stipula dei contratti:

Mincione, con i suoi collaboratori e i suoi professionisti, si muove con disinvoltura tra regole ed eccezioni di normative che lui stesso ha creato e, una volta deciso di non poter continuare il rapporto con la Segreteria di Stato, cerca, ovviamente, di ricavare il massimo possibile. Anzi, solo nell'incontro finale del 20 novembre mattina 'accetta' il corrispettivo di 40 milioni, (corrispondente approssimativamente alla differenza tra i NAV dei due Fondi, anzi leggermente inferiore, come tengono a precisare i suoi collaboratori), invece dei 50 richiesti fino ad allora, dietro la promessa di Torzi, almeno secondo quanto da questo dichiarato, di ridurre i suoi crediti verso di lui.

Torzi, da parte sua, era inizialmente convinto, forse sulla base delle valutazioni fatte quasi un anno prima durante la trattativa con IMVEST, che l'immobile avesse un valore superiore anche a 275 milioni. Si preoccupa, come detto, di accertarsi che alla base del calcolo del NAV ci fosse una perizia redatta da un esperto terzo e imparziale e a quel

punto prende per buono il criterio della differenza tra i due NAV e convince Mincione ad 'accettare' il conguaglio di 40 milioni. Del resto, il suo interesse non è quello che la Segreteria di Stato paghi di meno, ma quello di concludere l'affare per diventare l'interlocutore del Dicastero, gestirne le risorse scalzando Crasso e assicurarsi la lucrosa gestione del Palazzo.

La Segreteria di Stato o, meglio, Mons. Perlasca e Tirabassi si muovono, anche in questa fase, affidandosi pienamente a Torzi e ai suoi (Intendente, Giovannini e Squillace), senza avere un proprio consulente qualificato, senza preoccuparsi di verificare i criteri di valutazione proposti da Mincione (tanto, dice Tirabassi "*facendo la transazione al NAV ... è come vendere una cosa al prezzo giusto*").

Il risultato di tutto questo è sintetizzato in un messaggio di Torzi a Mincione del 23 novembre, riferito a Tirabassi, su cui si tornerà anche in seguito: "oh sui numeri abbiamo fatto un abracadabra che dopo tre giorni ancora non si raccapezza".

In realtà, come si è detto in precedenza, il vero interesse dei due esponenti dell'Ufficio Amministrativo era quello di 'chiudere' al più presto ed evitare così spiegazioni troppo approfondite con il Revisore Generale e con il nuovo Sostituto (oltre che la speranza di Tirabassi e, in una prima fase, anche Crasso di instaurare nuove, fruttuose relazioni con Torzi).

In sintesi, non sussiste il reato di peculato contestato in epigrafe e non è neanche configurabile il delitto di truffa in qualche modo delineato nelle conclusioni del Promotore di giustizia e di alcune parti civili.

Sono però opportune due ulteriori osservazioni:

- Dato che, per le considerazioni fin qui esposte, è esclusa la sussistenza sia del delitto di peculato che di quello (astrattamente configurabile) di truffa, il Tribunale non ritiene suo compito stabilire se il valore di 275 milioni di sterline assegnato all'immobile e il conseguente conguaglio di 40 milioni fossero ingiustificatamente esagerati, come sostiene l'Accusa, o 'giusti', come sostengono gli imputati. Non si possono dimenticare, in proposito, i commenti fatti da Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi quando quest'ultimo

manda, il 29 novembre, la prova del bonifico disposto dalla Segreteria di Stato; commenti che, ancora una volta, tradiscono il comune interesse dei due all'operazione, la loro unità di intenti e anche il compiacimento per la riuscita di una operazione contrassegnata dagli "*abracadabra*" sui numeri:

- Torzi, 29 novembre (ore 16.27): allega la prova del pagamento dei GBP 40 milioni
- Mincione,: "*sti cazzi*"
- Torzi: "*booooooom*", "*ahahahahhahahah*"
- Mincione: "*porca miseria non sembrano pochi*"
- Torzi: "*oh so veri*", "*ahahahahahahha*".

- Nell'impostazione accusatoria un peso molto rilevante ha il convincimento che ci fosse stato un accordo corruttivo tra Torzi, da una parte, e Tirabassi e Crasso, dall'altro. Il Tribunale ritiene invece che non vi sia la prova di tale accordo, come si vedrà in dettaglio, nel prosieguo, trattando i capi di imputazione n) e n1) nella Parte IV. Per questo motivo non si è in questa sede tenuto conto di alcune risultanze processuali molto valorizzate, invece, nel senso sopraindicato nella Requisitoria del Promotore di giustizia.

Gli imputati devono quindi essere assolti dal reato loro ascritto al capo f) perché il fatto non sussiste.

Capitolo 2

Il reato di autoriciclaggio ascritto a Mincione al capo j

A Raffaele Mincione è contestato anche il reato di cui al capo j).

È evidente che, essendo stato assolto dal reato presupposto di cui al capo f), l'imputato deve essere assolto anche da questo reato perché il fatto non sussiste.

Capitolo 3

L'imputazione di truffa aggravata in relazione alla ratifica dei contratti firmati a Londra il 22 novembre 2018 (capo *q*)

Come già si è accennato, in relazione agli accordi conclusi a Londra e poi ratificati dal Sostituto S.E. Mons. Peña Parra è contestato a Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, Enrico Crasso e Nicola Squillace anche il reato di cui al capo q).

§ 1. La preparazione e la firma dello *Share and Purchase Agreement*

L'oggetto del delitto contestato, come precisato nel corso del dibattimento, e su cui si sono in concreto difesi gli imputati è il fatto che in esecuzione dello *Share Purchase Agreement*, firmato da Mons. Perlasca il 22 novembre 2018 e ratificato dal Sostituto Peña Parra il 27 novembre (anche se l'atto viene definito 'Procura' e datato 22 novembre), la Segreteria di Stato acquista da Torzi, per un corrispettivo del tutto simbolico, 30.000 azioni senza diritto di voto della GUTT, mentre Gianluigi Torzi rimane titolare di 1.000 azioni che sono le sole con diritto di voto.

Naturalmente, bisogna ricordare che la GUTT era di per sé 'una scatola vuota', non aveva cioè una reale consistenza patrimoniale, ma che in virtù del *Framework Agreement* del 22 novembre 2018 e del conseguenziale *Sale Purchase Agreement* del 3 dicembre 2018 avrebbe acquisito la proprietà della 60SA-2 Ltd, e a cascata, il controllo delle altre società del Jersey e quindi, in sostanza, del Palazzo di Londra, acquisizione il cui corrispettivo era completamente a carico della Segreteria di Stato.

Anche in questo caso, la vicenda si snoda attraverso varie fasi (in parte accennate nel capitolo precedente) che devono qui essere compiutamente ricostruite, tenendo ovviamente presenti le osservazioni e le considerazioni che si sono fatte, al di là dell'esclusione del reato di peculato, sul comportamento dei vari protagonisti e sulla

disponibilità generale, per motivi diversi, a sacrificare gli interessi della Segreteria di Stato.

In particolare, come si è detto, l'interesse di Raffaele Mincione si era concretizzato nell'ottenere, come corrispettivo della cessione delle società del Jersey a GUTT, tutte le quote di GOF e un conguaglio di 40 milioni di sterline.

Gianluigi Torzi, invece, si prefiggeva l'obiettivo strategico di diventare l'interlocutore privilegiato della Segreteria di Stato, sostituendo così sia Mincione che Crasso, ma, nell'immediato, mirava ad ottenere la lucrosa gestione dell'immobile di 60 Sloane Avenue e delle società che lo controllavano. Basti ricordare in proposito le ripetute affermazioni nella chat "I magnifici tre" e il messaggio a Italo Gavinelli: "***Glie l*['h]*o tolto*** (a Mincione, n.d.r.). ***Per ripagare pop. E mi t*[e]*ngo immobile. Che rende 20 mil anno.*** [...] ***Pago 3 mil al prete interessi e diff me la tengo. Mi metto*** **director** ***dei veicoli. E il pomeriggio giochiamo a tennis***"[31].

Torzi non aveva però ricevuto dai suoi interlocutori in Vaticano (Mons. Perlasca e Tirabassi) né un mandato formale né impegni regolarmente sottoscritti, ma solo promesse ed assicurazioni più o meno vaghe.

Proprio per questo egli ha avuto cura, fin da prima dell'inizio delle riunioni di Londra, di crearsi una posizione di forza nei confronti della Segreteria di Stato, per cui conto - pure - contrattava con Mincione, in vista degli sviluppi futuri dei loro rapporti.

Perfettamente consapevole di questa intenzione e pienamente all'opera per darle concreta realizzazione è fin dal primo minuto l'avv. Nicola Squillace che, come si è già accennato in precedenza, era da anni uno dei legali di Torzi e del suo gruppo ed era pure in buoni rapporti con Mincione[32] .

---

[31] Per l'analisi della frase "Pago 3 mil al prete" contenuta in questo messaggio si rinvia alla Parte V, Capitolo 2.

[32] Squillace aveva, fra l'altro, prestato la sua opera professionale all'inizio del 2018 in occasione della trattativa con Mincione per l'eventuale acquisto del Palazzo di 60 Sloane Avenue da parte di IMVEST, una società di Torzi; inoltre, lo stesso avv. Squillace aveva svolto attività professionale per Torzi, ma di fatto anche nell'interesse di Mincione, in occasione del tentativo di scalata di CARIGE (v., per un'esposizione più dettagliata, Memoria conclusiva della Difesa della Segreteria di Stato).

Già il **18 novembre**, infatti, con e-mail delle ore 9.42, Torzi coinvolge Squillace (legal@museventures.co.uk[33]), oltre che Gianello, Coviello e Camalò, invitandoli a "*capire come impostare*" l'operazione con la Segreteria di Stato.

Seguono immediatamente le prime iniziative finalizzate a consentire la realizzazione del progetto di Torzi che, sin da subito, vedono coinvolto l'avv. Squillace, in continua collaborazione con Gianello (collaborazione che l'imputato cerca di minimizzare per restare estraneo alla redazione e illustrazione dello *SPA*).

Il **19 novembre 2018** c'è uno scambio di messaggi tra Squillace (dal suo telefono inglese) e Torzi dai quali risulta che Gianello ha restituito, evidentemente approvandola, la bozza di contratto "con acquirente GUTT", si tratta quindi del *Framework Agreement* che la sera prima gli aveva mandato lo stesso Squillace. Sono sette messaggi che si susseguono tra le ore 9.11 e 9.12 (i primi quattro) e le ore 10.07 e 10.09 (gli altri tre):

***Squillace**: Lorenzo ha inviato contratto che gli ho inviato ieri sera con acquirente Gutt sa ... sei sicuro? Ci vuoi ripensare? Se vuoi parliamone ...*

***Torzi:** Non era lui bo*

***Torzi:** Chiamalo*

***Squillace**: A Lorenzo o a Giancarlo?*

***Torzi** A Lorenzo (seguono emoticon)*

***Squillace**: Già fatto ... se aspetto a Te!!! ... qui si lavora mica si sta a pettinare le bambole!!*

***Torzi**: Ahahahahaha*

Alle ore 10.12 dello stesso giorno 19.11.2018, Gianello invia a Torzi e Squillace la seguente e-mail: "*In allegato anche la shareholder resolution, per vostra review. Per ricapitolare gli steps: 1) firma SPA Eagle - Bottari (il trust diventa proprietario di Gutt) 2) dimissioni Coviello dal board di Gutt 3) firma Sole Resolution Bottari (si nomina Gianluigi come director di Gutt)* ***Al termine di tutto ciò, il trust è proprietario di Gutt e***

[33] Al riguardo, Squillace ha ammesso di avere accesso a tale indirizzo e-mail (ud. 08.07.2022, p. 335 pdf); circostanza che per la verità risulta dalle numerosissime e-mail dallo stesso inviate da legal@museventures.co.uk e recanti la sua stessa firma, o dallo stesso ricevute su tale *account*.

Gianluigi è il sole director di Gutt *Appena avete tutto firmato mandatemelo così procedo ASAP alle registrazioni. Grazie, Lorenzo*".

È chiaro che Gianello, che è uno dei legali lussemburghesi di Torzi, sulla scorta delle indicazioni ricevute, ha già individuato il percorso, e predisposto gli atti necessari, per rendere GUTT di proprietà di un *trust* riconducibile a Torzi e per fare di Torzi l'unico amministratore ("*sole director*") di GUTT. Manda quindi gli atti a Torzi e a Squillace (il primo per decidere e firmare, il secondo per controllare gli aspetti legali, evidentemente), con la raccomandazione di restituirli firmati in modo che egli possa provvedere alla registrazione al più presto (*ASAP: as soon as possible).*

Vi è poi, sempre lo stesso 19 novembre, un altro scambio tra Torzi e Squillace, che si devono recare da Mincione. L'imputato Squillace ha affermato che la riunione aveva un oggetto diverso e il tenore delle mail in effetti lascia margine al dubbio[34]; resta confermato il rapporto di fiducia tra Torzi e il suo legale.

Molto più importante ed assolutamente inequivoco è lo scambio di messaggi all'alba del **20 novembre mattina**:

- Squillace, **ore 6.54**: "*Sto andando in Studio spa e deliberar GUTT OK bisogna solo procedere con SPA Naxos*[35]"
- Torzi, **ore 6.55 ss.**: "*Ok. Documento per preti. Dobbiamo fare agreement tra loro e noi come general partner e wrm*" – "*Il gp* (General Partner) *compra immobile a 295 per conto di un suo raif costituendo oppure per conto del veicolo uk free tax da costituire i (o)preti si impegnano a finanziare la parte mancante e raff* [ndr Mincione] *si fa pagare cash e (w)quote degli altri due fondi*"

---

[34] Torzi, 19.11.2018, ore 7.34: "*Poi alle 16 da raff* [ndr Mincione] *per preparare immobile meeting di domani*"
Squillace, 19.11.2018, ore 15.39: "*Tu passi in ufficio prima di andare da Raffaele o vai lì direttamente?*"
Torzi, 19.11.2018, ore 15.40: "*Lì vado prima io e tu mi raggiungi dopo mezz ora?*"
Squillace, 19.11.2018, ore 15.41: "*Ti raggiungo se e quando mi dici tu non problem...*"
Torzi, 19.11.2018, ore 16.40: "*Vieni*"
Squillace, 19.11.2018, ore 16.47: "*Arrivo*".

[35] Dalle mail del 18 novembre si capisce che Naxos è un altro dei comparti di Torzi.

- Squillace, **ore 6.57**: "*Alle 9 vedo Raff e parlo soprattutto di questo... parliamone io e te ... vorrei capire Tu come la vuoi fare ... ci potrebbe essere anche la possibilità di strutturarla come acquisto SPV non c'è NAV ma valutazione annuale con esperto indipendente*".

In sostanza, i due interlocutori cercavano di individuare il modo migliore dal punto di vista legale, e anche fiscale, di realizzare l'operazione, ovvero se tramite uno strumento finanziario (raif) da costituire o tramite una società (SPV, cioè Special Purpose Vehicle), già esistente, come poi si farà per ragioni di celerità e per il quale, come si è visto, si stava attrezzando la GUTT.

È altresì confermato che Squillace cerca di "*capire Tu* (cioè, Torzi, n.d.r.) *come la vuoi fare*", ma dialoga ugualmente con Mincione.

Si è insistito sull'importanza di questi scambi iniziali di messaggi perché essi confermano due fatti fondamentali.

Da un lato, il fatto, peraltro difficilmente contestabile, che Torzi, prima ancora di iniziare gli incontri con i rappresentanti della Segreteria di Stato, si vuole assicurare quella che si è definita una posizione di forza: o come proprietario, tramite il suo *trust,* e *sole director* della società, la GUTT, attraverso la quale si farà l'operazione e che acquisterà, tramite le società di Jersey, il Palazzo (secondo lo schema comunicato da Giannello), oppure come gestore di un fondo ancora da costituire che acquisirà le dette società. In ogni caso, inoltre, egli sarà il *General partner,* e quindi il *dominus*, della nuova entità che controllerà il Palazzo, così come lo era stato fino a quel momento WRM ("*Dobbiamo fare agreement tra loro e noi come general partner e wrm*").

Dall'altro lato, risulta chiaramente che di tutto questo è perfettamente consapevole e incaricato dell'esecuzione Nicola Squillace. L'imputato e il suo difensore hanno tentato di troncare alla radice ogni ipotesi di responsabilità a suo carico, sostenendo che egli aveva curato solo la stesura del *Framework Agreement,* mentre non si era affatto interessato dello SPA (*Share Purchase Agreement*), di cui era venuto a conoscenza solo perché ne aveva sentito parlare dai '*signori del Vaticano*' cui lo aveva mandato Gianello, che lo aveva anche redatto, così come aveva redatto la delibera di modifica dello statuto

della GUTT che aveva portato alla creazione delle due categorie di azioni, con e senza diritto di voto.

Conseguentemente, l'imputato e il suo difensore hanno sostenuto che il primo messaggio ("*Sto andando in Studio spa e deliberar GUTT OK*") da Squillace a Torzi alle 6.54 del 20 novembre, (giorno in cui dovevano arrivare "i signori del Vaticano"), non si riferisse allo SPA e alla delibera di GUTT per l'immobile di Londra, ma ad altri **(imprecisati)** affari.

La tesi difensiva è palesemente priva di plausibilità alla luce degli scambi di messaggi che si sono fin qui riportati e che descrivono il percorso studiato e concordato, in tempi brevissimi, tra Torzi, Gianello e Squillace per realizzare l'operazione mettendo, si ripete, Torzi in posizione di forza per il prosieguo dei rapporti con la Segreteria di Stato.

In realtà, Squillace è pienamente coinvolto dal primo momento (il 18 novembre); il 19 mattina riceve insieme a Torzi gli atti predisposti per assicurare allo stesso Torzi il completo controllo della GUTT; all'alba del 20 novembre ha già studiato e approvato lo SPA e la delibera GUTT (le bozze, evidentemente) che dovranno essere mandate da Gianello quando sarà già consolidata la soluzione del *Framework Agreement,* e si preoccupa di capire quello che vuole Torzi per realizzarlo nel modo migliore dal punto di vista tecnico. In sostanza, la tesi di Squillace di non aver saputo nulla del lavoro di Gianello è assolutamente risibile.

Del resto, egli ha la piena fiducia di Torzi e la completa conoscenza dell'operazione. È lui, come riconosce e, anzi, rivendica, a redigere le diverse bozze del *Framework Agreement* e a partecipare alle riunioni in proposito, così da sapere benissimo che la Segreteria di Stato è ad esse estranea e rappresentata *in toto* da Torzi.

Questo fin dalla prima bozza, come ha ricordato l'imputato a dibattimento: «*da Mincione. Lì ci sono state varie riunioni, in particolare c'è stata una riunione il 20 mattina dove ho partecipato io e Torzi e per Mincione c'era Mincione, Giulio Corrado, D'Andria e il suo avvocato interno che si chiama Robinson, Ben Robinson. Questa riunione siamo usciti ed era, come dicevo, un contratto di compravendita puro e semplice. E questa riunione è finita intorno alle undici. Ricevo la mail di D'Andria dove mi dà i punti specifici che sono stati trattati, discussi e definiti, ovviamente io, sulla base di questi punti, scrivo il wording*

del contratto, cioè il testo del contratto e lo invio a fine mattinata del 21. Poi arrivano i signori del Vaticano in studio da Torzi alle cinque del pomeriggio».

Ed è opportuno ricordare che fin da questa prima bozza si prevede che Athena Capital cederà proprio a GUTT le azioni delle società di Jersey. Si può inoltre aggiungere che proprio il lavoro avviato nei giorni precedenti spiega come la (prima) stesura di un contratto complesso come il *Framework Agreement* possa essere stato preparata in così poco tempo (due ore dopo l'intesa tra Mincione e Torzi sul prezzo).

La ricostruzione delle fasi degli incontri di Londra è già stata fatta nel capitolo precedente con specifico riferimento alle questioni del *Framework Agreement* e della quantificazione del prezzo a carico della Segreteria di Stato.

§ 2. L'inizio degli artifizi e raggiri: la creazione delle due categorie di azioni della GUTT

Come è evidente, la distinzione delle azioni della GUTT in due categorie, con diritto di voto e senza diritto di voto, aveva un'importanza cruciale. Essa era il risultato di un intervento sulla *governance* di GUTT, acquirente delle quote della *holding* 60-SA, voluto da Torzi, mentre venivano stipulati gli accordi a Londra.

Infatti, lo statuto della GUTT vigente dal 6 giugno 2016, prevedeva che il capitale della società fosse costituito da azioni tutte con un diritto di voto ciascuna.

In data 22 novembre 2018, l'Assemblea straordinaria della GUTT votava una risoluzione nella quale deliberava di approvare la proposta di 'conversione' delle 31.000 azioni esistenti, modificando l'art. 5, "*Capital social*", della Società come segue: "***5.1 Il capitale sociale è fissato in trentunomila euro (31.000 euro) rappresentato da trentamila (30.000) azioni senza diritto di voto del valore nominale di un euro (1 euro) ciascuna e da mille (1.000) azioni con diritto di voto del valore nominale di un euro (1 euro) ciascuna. Tutte le azioni hanno gli stessi diritti economici***".

Il nuovo statuto della GUTT del 22 novembre 2018 prevedeva, dunque, una ripartizione del capitale sociale in **31.000 azioni, tutte con gli stessi diritti economici, ma di cui solo 1.000 godevano del diritto di voto.**

Nessuna modifica veniva invece in quell'occasione apportata ai poteri del Consiglio di Amministrazione che, secondo la disposizione dell'Art. 7 dello Statuto della GUTT si componeva di tre membri nominati dall'assemblea generale degli azionisti, la quale aveva anche la possibilità di nominare amministratori di classe A e di classe B. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7.1(iii) dello Statuto: "*Gli Amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento (con o senza motivo) con decisione dell'Assemblea generale*".

Le modifiche apportate allo statuto della GUTT sulle due categorie di azioni, con e senza diritto di voto, avevano dunque l'effetto di mettere GUTT nel pieno controllo del solo Torzi e, con essa, la catena societaria delle 60-SA, realizzando di fatto il programma concordato pochi giorni prima dallo stesso Torzi, da Gianello e da Squillace.

A questo proposito si deve rilevare che il Promotore di giustizia, nella sua Requisitoria, ha affermato che con la delibera del 22 novembre 2018 l'Assemblea di GUTT avrebbe modificato anche la clausola relativa ai poteri dei componenti del CdA e che di questa modifica non sarebbero stati al corrente Tirabassi e Crasso. L'affermazione è però certamente infondata e smentita dai documenti acquisiti agli atti[36] ed inevitabilmente inficia l'analisi della posizione dei due imputati. La modifica unica e decisiva è quella sulle due categorie di azioni, con o senza diritto di voto; **lo statuto del 22 dicembre 2018 non contiene alcuna modifica per quanto riguarda i poteri dei componenti del CdA.**

È opportuno aggiungere che la modifica dello Statuto della GUTT fu comunicata lo stesso giorno da Squillace al *team* di WRM CAM; con e-mail del **22 novembre** (ore 17.01), infatti, inviata a Chloé Camus dell'Ufficio *Legal & Compliance* di WRM CAM (con in copia Torzi, D'Andria e Jacobson e nessuno della Segreteria di Stato), Squillace

[36] Riportati ed ampiamente commentati nelle Consulenze e nelle Memorie delle Difese Torzi, Squillace e Segreteria di Stato.

chiariva che nella stessa data si era tenuta una assemblea straordinaria della GUTT che aveva modificato lo Statuto nel suo assetto societario e che, per effetto dello SPA stipulato in pari data, la Segreteria di Stato avrebbe detenuto le 30.000 azioni senza diritto di voto e Torzi le restanti 1.000 con diritto di voto.

§ 3. Le conseguenze della creazione di due categorie di azioni

Si è già detto che la modifica dello statuto della GUTT con la creazione di due diverse categorie di azioni, con diritto di voto e senza, aveva come risultato quello di mettere la società e, a cascata, le società del Jersey e, infine, il palazzo di Londra nel pieno controllo di Gianluigi Torzi e questo nonostante fosse stata la Segreteria di Stato a sostenere integralmente il costo dell'acquisizione da parte di GUTT del 100% del capitale del 60SA-2 Limited (ossia del veicolo cui faceva capo l'immobile di Londra).

Inoltre, la Segreteria di Stato non diventava unica beneficiaria economica di GUTT, dato che 1.000 azioni su 31.000 (poco più del 3%), con gli stessi diritti economici delle altre, restavano a Torzi.

È sufficiente a questo proposito riportare le osservazioni dei CC.TT. della parte civile Segreteria di Stato: "*la posizione di controllo su di una società è legata al possesso di azioni con diritto di voto, in quanto si tratta delle uniche che permettono di esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria. Anche per il diritto lussemburghese (art. 441-2, comma 4 e 5, Legge Società Commerciali), spetta infatti, tra l'altro, esclusivamente all'Assemblea ordinaria il diritto di nomina e revoca degli amministratori, ossia della prerogativa attraverso cui tipicamente si esprime il potere di indirizzare la gestione della società partecipata*" (p. 35 Relazione).

Analoghe considerazioni sono state espresse dai consulenti del Promotore di giustizia, i quali hanno chiarito (pp. 3 ss.) che le azioni con diritto di voto attribuiscono al loro titolare diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto; viceversa, le azioni prive di diritto di voto, cedute alla Segreteria di Stato, attribuiscono al loro titolare diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni che

riguardano la modifica del capitale sociale e lo scioglimento della società, ma sono prive di voto in ordine a qualsiasi altra deliberazione assembleare (Relazione, doc. 278, Atti dell'istruttoria).

Inoltre, la competenza a nominare il consiglio di amministrazione, che è dotato del generale di potere di gestione e rappresentanza della società, è rimessa, ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto, all'assemblea ordinaria dei soci con diritto di voto riservato ai soli titolari delle relative azioni. Si consideri anche che, nel caso in cui l'assemblea abbia nominato amministratori di classe A e di classe B - come nel caso di specie - ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto GUTT, le delibere del CdA sono validamente approvate se votate dalla maggioranza dei suoi componenti e da almeno un amministratore di classe A e uno di classe B.

A ben vedere, neppure l'eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione di assunzione di decisioni all'unanimità dei suoi componenti - modifica richiesta da Mons. Perlasca, cui Squillace risponde inviando il 18 dicembre 2018 (ore 9.00) una (mera) bozza di delibera degli amministratori, su cui si tornerà nel prosieguo - avrebbe restituito alla Segreteria di Stato concreta capacità decisionale all'interno del CdA. Siffatta variazione con delibera del *board* GUTT, se anche assunta - contrariamente a quanto era stato fatto credere alla Segreteria di Stato[37] - sarebbe infatti stata inefficace, poiché i poteri degli amministratori e le regole delle relative delibere sono stabiliti dallo Statuto; per la loro modifica è richiesta quindi una assemblea straordinaria degli azionisti, nella quale possono deliberare i soli soci con azioni aventi diritto di voto (dunque, nuovamente il solo Torzi).

In altri termini, tenuto conto del possesso della totalità delle azioni con diritto di voto e in base agli assetti di governo della GUTT come delineati dal suo Statuto, Torzi aveva il potere di nominare e revocare a suo piacimento gli amministratori, nonché un potere totale di interdizione sulle decisioni del consiglio, non potendo essere mai messo in

[37] All'incontro del 19 dicembre presso l'Hotel Bulgari di Milano, infatti, Torzi spiega a Tirabassi: "*se tu metti la gestione all'unanimità, il voto mio è come il tuo, non vale un cazzo*" (p. 15 della trascrizione a cura del dott. Fabio Milana, consulente della difesa Crasso, doc 296).

minoranza (i due voti di amministratori di classe B erano, infatti, insufficienti per la formazione della decisione consiliare), come osservato dai consulenti della Segreteria di Stato, i quali hanno concluso che "***il possesso del 100% delle azioni con diritto di voto rendeva Torzi il dominus assoluto dell'assemblea,*** *e quindi, ove solo avesse voluto, avrebbe potuto, grazie al potere di revocare gli amministratori e alla loro sostituzione con soggetti compiacenti, anche procedere ad un trasferimento della partecipazione in 60SA-2 Limited (e dunque indirettamente dell'immobile) ad altro veicolo societario di sua esclusiva pertinenza, se del caso anche a prezzo, se non vile, estremamente vantaggioso, essendo la Segreteria di Stato del tutto priva di strumenti per impedire tale operazione*" (p. 36).

Anche su questo concordano i consulenti del Promotore di giustizia, secondo i quali Torzi poteva anche, in ipotesi, "*incidere sull'Immobile Londinese, vendendolo, gravandolo di ipoteche o anche soltanto assumendo impegni di spesa volti a deprimere il valore patrimoniale delle società che lo detengono*" (così, pp. 4-5 doc 278).

Il consulente del dott. Torzi (avv. Corno della società Alma), pur riconoscendo che Torzi - in quanto unico titolare dei diritti di voto in assemblea - aveva ogni prerogativa decisionale concernente la gestione di GUTT, ha però evidenziato che la legge lussemburghese prevede per gli amministratori della *société anonyme* - analogamente a quanto accade per le società per azioni di diritto italiano - «*il dovere di amministrare diligentemente le risorse sociali, di garantirne una gestione onesta ed efficiente e di perseguire fedelmente l'oggetto sociale. essendo tenuti ad operare in buona fede avendo quale obiettivo il perseguimento dell'interesse della società*», sicché eventuali operazioni depauperative del patrimonio sociale avrebbero esposto Torzi al rischio di essere chiamato a rispondere dei danni nei confronti degli azionisti (p. 3 delle repliche Alma).

L'osservazione, pur se formalmente corretta, non ha rilievo ai fini che qui interessano: l'eventuale e successiva responsabilità per atti di *mala gestio*, prevista dalla norma soprarichiamata, nulla toglie al fatto, sopra evidenziato, che Torzi poteva, *come unico soggetto titolare del diritto di voto*, revocare gli amministratori e sostituirli con soggetti compiacenti, disposti a seguire le sue direttive.

Inoltre, si può aggiungere per completezza che, come sottolinea la stessa relazione Alma, la disciplina lussemburghese sulla responsabilità degli amministratori di società anonime prevede (art. 444.1 e 444.2) che l'azione di responsabilità possa essere proposta o dalla società previa delibera dell'assemblea, oppure dai soci di minoranza detentori di una quota di capitale *purché rappresentative del 10% delle azioni con diritto di voto*. Orbene, è evidente che la Segreteria di Stato, *proprio perché titolare di azioni senza diritto di voto*, non avrebbe mai avuto la possibilità di attivare il rimedio risarcitorio. Anche sotto questo profilo le osservazioni del consulente di Torzi perdono significato.

Accanto a queste osservazioni dei consulenti sul piano giuridico, e a conferma delle stesse, si possono porre alcune specifiche risultanze processuali.

La *ratio* delle 1.000 azioni è esplicitata in una *chat* intercorsa tra Torzi e Lorenzo Gianello la mattina del **23 novembre** (mentre Torzi stava andando in Segreteria di Stato per incontrare Mons. Perlasca, Tirabassi, Crasso e Squillace):

- Gianello (ore 8.16): "*Se vuoi controllo tu nominiamo altri 2 Directors di classe B Così tutto deve essere controfirmato da te (Director classe A) [...] Si fa per garantire il controllo della gestione*"
- Torzi (ore 8.18): "*Due di classe per loro che nn contano e uno io?*"
- Gianello (ore 8.19): "*Io a loro darei 1 Director classe B, non 2 E tu sei Director classe A e un director Classe B è di tua fiducia*"

Evidentemente preoccupato dalla presenza di due ulteriori amministratori, sebbene uno di sua fiducia, Torzi chiede conferma a Gianello di potere comunque mantenere il potere assoluto di decidere su nomine (anzi, sulle revoche):

- Torzi (ore 8.21): "***Ma essendo unico io con diritto di voto li revoco qnd voglio giusto?***"
- Gianello: "*Sì perché gli atti devono avere una firma Director classe A (solo tu) e una firma Directors classe B*"
- Torzi: "*Ok*"
- Gianello: "*Quindi il Director classe A può bloccare tutto*"
- Torzi: "*Io posso firmare da solo?*"

- Gianello: "***Sì certo tu revochi e fai ciò che vuoi***".

La Difesa Torzi ha invocato proprio questo scambio di messaggi per sostenere che ancora a quella data, quando cioè lo SPA era già stato firmato da Mons. Perlasca, Torzi non aveva affatto capito che le mille azioni, in quanto erano le sole con diritto di voto, gli davano il controllo della società e che, quindi, non vi era in lui alcun intento fraudolento o comunque potenzialmente ostile alla Segreteria di Stato con cui, in quel momento, tutto andava nel modo migliore e i cui rappresentanti si profondevano in lodi e ringraziamenti.

Questa tesi è priva di pregio: si è visto all'inizio di questo Capitolo che fin dal 19 novembre lo scopo di Torzi e dei suoi collaboratori Squillace e Gianello è quello che egli sia il *sole director* di GUTT (o in alternativa il *General partner* del *raif)* così da avere il pieno controllo della società. I messaggi del 23 novembre soprariportati rispecchiano solo la preoccupazione di Torzi, che ovviamente non è un tecnico del diritto societario, che la creazione di un consiglio di amministrazione possa mettere in pericolo la sua posizione; chiede quindi lumi al suo avvocato lussemburghese, Lorenzo Gianello, che lo rassicura ampiamente: può continuare a fare quello che vuole.

Ma per la verità, Torzi aveva già chiaro in mente il concetto base: "***Ma essendo unico io con diritto di voto li revoco qnd voglio giusto?***".

I fatti concreti, a loro volta, hanno confermato sia la reale finalità delle 1.000 azioni, così come qui individuata, sia le ricostruzioni giuridiche:

- il **25 novembre**[38] Torzi ha nominato Intendente (persona di sua fiducia) e Tirabassi[39] amministratori della GUTT, entrambi di classe B;
- il **21 dicembre** Torzi ha revocato Tirabassi e Intendente dal *board* della GUTT, nominando due altri uomini di sua fiducia (Roberto Coviello e Alfredo

[38] La delibera è retrodata al 23 novembre (cfr. e-mail da Gianello a Torzi e Squillace del 25.11.2018, ore 7.48).

[39] All'atto della nomina di Tirabassi, a Mons. Perlasca era stato detto che l'Avv. Squillace suggeriva la nomina di un amministratore indicato dalla Segreteria di Stato "*a garanzia*" della stessa (v. *whatsapp* da Tirabassi a Perlasca, 24 novembre 2018, ore 18.04); ciò, nonostante l'Avv. Squillace fosse pienamente consapevole degli effetti giuridici delle 1.000 azioni con diritto di voto in capo a Torzi e della intenzione di quest'ultimo di avere il pieno ed esclusivo controllo dell'immobile. Naturalmente, è pure possibile che Tirabassi abbia citato l'avv. Squillace senza avere in realtà parlato con lui o sulla base di quello che a sua volta, e per i suoi fini, gli diceva Intendente.

Camalò). La revoca è peraltro intervenuta, come si dirà più ampiamente *infra*, immediatamente dopo il dissenso manifestato da Tirabassi rispetto ad un *Advisory Agreement* che Torzi aveva stipulato con la 60SA per conto della Sunset Enterprise Ltd (società allo stesso riconducibile), che prevedeva la corresponsione a quest'ultima di GBP 900.000 (come poi effettivamente accaduto); pochi minuti dopo il dissenso di Tirabassi, con decisione unilaterale, Torzi gli revoca il mandato di amministratore della GUTT: "***being the sole owner of 1.000 voting shares … resolves*** *to dismiss Mr. Intendente Manuele and Tirabassi Fabrizio from their position as class-B directors*";

- il **24 dicembre** Torzi ha nuovamente nominato amministratore della GUTT Intendente, al posto di Camalò. In proposito, alla domanda su come mai fosse stato nominato da Torzi nuovamente *director* della GUTT appena 3 giorni dopo la sua revoca, Intendente ha risposto "*perché lui poteva disporre autonomamente delle nomine e lo fece senza il mio consenso*" (ud. 12 gennaio 2023, p. 219 pdf).

In sostanza, Torzi è rimasto sempre il *dominus* assoluto della GUTT.

Emblematico in questo senso è, ancora, un messaggio del 28 novembre 2018, in cui Gianello scriveva a Torzi: "***...più poteri di così non ti potevamo fare. Dare***". Torzi rispondeva a sua volta: "*Ahahahahaha. Me lo mandi qua che nn si apre in mail pls?*". Gianello gli inviava allora la risoluzione del Consiglio di Amministrazione della GUTT del 27 novembre 2018[40], dalla cui lettura si comprendeva il senso della battuta di Gianello: Torzi poteva fare quello che voleva.

[40] "*IT IS FURTHER RESOLVED to authorise the Director Gianluigi Torzi, individually and with full power of substitution, on behalf of the Company, to negotiate the final terms of the Agreement* [*i.e., Sale and Purchase Agreement with Athena Capital Fund Sicav-Fis S.C.A.*], *amend, sign, submit and execute the Agreement, any ancillary documents and any other applications, certificates, correspondence, documents, deeds and writings which he in his sole discretion may deem necessary, useful or desirable in connection with or for the consummation of the Transactions. IT IS FURTHER RESOLVED that any acts or deeds performed by the Company or any Director in the name of or on behalf of the Company prior to the date hereof in furtherance of the Transactions or any of the foregoing resolutions be approved, confirmed and ratified in all respects*".

Per completezza, si deve ricordare che la memoria conclusiva della Difesa Torzi ha evidenziato che "i poteri di modifica dello statuto, e quindi quello di eventualmente modificare diritti, doveri, obblighi e poteri conseguenti al possesso delle azioni con e senza diritto di voto, spettano ad una assemblea a cui deve partecipare almeno la metà del capitale sociale. Se alla Segreteria di Stato non fosse piaciuto l'assetto dei poteri, avrebbe potuto chiedere di cambiarlo .... Torzi, come socio con diritto di voto, e come amministratore, non poteva rifiutarlo, perché la Segreteria di Stato avrebbe potuto convocare una assemblea straordinaria e metterlo in minoranza"[41].

Si deve però osservare a questo proposito che quanto rilevato dalla Difesa è inconferente rispetto al reato di truffa che si è consumato con la stipula e l'esecuzione degli accordi che hanno determinato la situazione prima descritta in danno della Segreteria di Stato. Il fatto che questa potesse poi azionare altri strumenti giuridici per modificare la situazione pregiudizievole non fa venir meno l'esistenza del reato (a parte la considerazione, pure prospettata nel corso del dibattimento, che una simile procedura ha bisogno di tempo, almeno alcune settimane, per essere portata a termine e nel frattempo gli amministratori, cioè - di fatto - Torzi, avrebbero potuto adottare qualsiasi delibera).

§ 4. La tesi della consulenza dell'avv. Corno sull'analogia con un fondo di investimento immobiliare

A fronte di quanto finora esposto su quello che la creazione delle 1000 azioni con diritto di voto rappresentavano sul piano giuridico, nelle intenzioni degli imputati e nella realtà dei fatti concretamente avvenuti, è solo per uno scrupolo di completezza che si esamina brevemente anche un'altra tesi prospettata nella consulenza dell'avv. Corno per la Difesa Torzi secondo cui la creazione delle due categorie di azioni troverebbe la propria giustificazione nella peculiare natura dell'operazione complessiva conclusa tra le parti con la stipula del *Framework Agreement* e dello *Sale and Purchase Agreement*.

[41] A sostegno di queste affermazioni la Memoria deduce un parere pro veritate dello studio lussemburghese Luther.

Secondo il Consulente, quello effettuato dalla Segreteria di Stato costituirebbe un investimento finanziario realizzato in forma alternativa, ossia tramite sottoscrizione di quote della società detentrice dell'immobile che sarebbe stato poi valorizzato e messo a reddito da GUTT; sicché la struttura dell'operazione sarebbe coerente con lo schema tipico degli investimenti che si realizzano attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione a *fondi di investimento immobiliare*, così permettendo la trasformazione in investimento finanziario di quello che sarebbe altrimenti un investimento immobiliare diretto.

La Difesa Torzi, nella sua memoria conclusiva, riprende questa argomentazione affermando che:

"Come risulta agevolmente, dalla lettura della consulenza rilasciata dall'avv. Corno a questa difesa, la struttura prescelta dalle parti per la gestione dell'immobile, in quelle frenetiche giornate di novembre, appariva – a Gianluigi Torzi – ed era, anche ad una analisi *ex post*, logica dal punto di vista sia economico che giuridico, e nient'affatto squilibrata a favore di Torzi.

Spiega l'avv. Corno che è del tutto abituale utilizzare lo strumento del fondo di investimento, per un investitore che voglia mettere delle risorse in immobili, in particolare in mercati che non conosce. Nel mercato, i fondi immobiliari hanno generalmente tre caratteristiche:

1) **La forma chiusa**; l'investitore non può uscire dal fondo per un periodo predeterminato, di solito piuttosto lungo: nella prassi, mediamente 10 anni. Il gestore può essere allontanato solo per mala gestio (*removal for fault*). In molti casi, gli investitori non possono proprio ricorrere alla rimozione *no fault*, per tutto il periodo di vigenza del fondo (*lock-up period*). Nel caso il gestore accetti di essere allontanato anzitempo, senza giusta causa, gli spetta un compenso corrispondente al lucro cessante.
2) **L'autonomia gestoria**; è del tutto normale che l'investitore abbia solo un diritto di *voice*, e non diritti di amministrazione.

3) La presenza di una **remunerazione del gestore** attraverso la combinazione di una *componente fissa*, su base ricorrente, ed una *componente variabile*, normalmente collegata all'eventuale risultato attivo alla scadenza del ciclo dell'investimento.

Per realizzare questo obbiettivo, il diritto anglosassone introduce quello che è oggi il paradigma di riferimento: ovvero la c.d. ***limited partnership*** ... *omissis* ...: Il *general partner* è la società di gestione, che gestisce il patrimonio raccolto in regime di responsabilità illimitata; il *limited partner* è l'investitore, che ha il divieto di occuparsi della gestione. . *omissis* ...

La società GUTT, messa a disposizione da Torzi per l'operazione, era perfettamente idonea allo scopo di realizzare una *limited partnership*, seppure di diritto lussemburghese, invece che inglese: opzione che era preferita dalla Segreteria di Stato per ragioni fiscali (note a Mons. Perlasca):

a) La presenza di due categorie di azioni, con e senza diritto di voto, rispecchiava il modello della limited partnership (o della nostra accomandita), pur essendo una società per azioni.
b) La durata indeterminata del vincolo societario non concedeva all'investitore un diritto potestativo di uscire.

La conclusione del consulente è che **la conformazione dell'azionariato non presentava alcuna anomalia rispetto alle prassi consolidatesi nel settore.** Nessuna anomalia nemmeno l'attribuzione al *general partner* di una quota azionaria, e quindi una quota di dividendi, pari al 3% circa ... ".

A prescindere dal particolare non secondario che le "ragioni fiscali (note a Mons. Perlasca)" misteriosamente accennate dalla Memoria difensiva non esistevano, perchè anche nel Regno Unito la Segreteria di Stato godeva della cd. 'immunità sovrana', la ricostruzione della Consulenza Alma, fatta propria dalla Difesa Torzi è certamente una pregevole sintesi di una prassi diffusa sul mercato dei fondi immobiliari e **rappresenta, forse, una parte di quello che, nella sostanza, nel novembre 2018 Gianluigi Torzi si riprometteva di ottenere** (si ricordi il messaggio a Gavinelli: "... *E mi t*[e]*ngo immobile.*

Che rende 20 mil anno. [...] *Pago 3 mil al prete interessi e diff me la tengo. Mi metto* director *dei veicoli. E il pomeriggio giochiamo a tennis*"), ma è invece **palesemente incoerente con le risultanze dei contratti esaminati e degli altri processuali, oltre che con la ulteriore documentazione acquisita agli atti del processo, ed in particolare con le Q&A (ossia le risposte alle richieste di chiarimenti) del 27 novembre 2018** (di cui si dirà più avanti).

In primo luogo occorre infatti osservare che lo scopo della Segreteria di Stato era esattamente opposto a quello ipotizzato dall'Aavv. Corno: la Segreteria di Stato, infatti, voleva trasformare un investimento finanziario, come quello realizzato con la partecipazione di GOF in RESS1 (senza potere né facoltà di gestione dell'immobile e della società che ne era proprietaria), in un investimento tipicamente immobiliare, seppure non detenuto direttamente, ma attraverso una società veicolo di cui si intendeva acquisire il 100% del capitale, e ciò proprio al fine di ottenere il controllo del cespite in questione, *senza delegarne ad altri la gestione.*

Di questa precisa finalità della Segreteria di Stato erano perfettamente edotte le controparti, sia Mincione che Torzi, e i loro collaboratori, tra cui Squillace, che lo dice a chiare lettere in una relazione redatta in un momento successivo a questa fase della vicenda, il 16 gennaio 2019, per la Segreteria di Stato[42], scrivendo:

"*Con questa operazione la SSHS ha inteso focalizzare il proprio investimento nel settore immobiliare* ***divenendo l'unico beneficiario economico della società veicolo*** *(GUTT sa) che ha acquisito l'intero capitale sociale della società 60-SA 2 Limited (****con il sostanziale conseguente acquisto del controllo dell'immobile****) cambiando il precedente profilo del proprio investimento che era prettamente finanziario (detenendo in precedenza solo il 45% delle quote di un fondo di investimento che deteneva il controllo dell'immobile).*

In funzione di questa operazione, pertanto, la SSHS ha conseguito il risultato concreto di proteggere l'investimento a suo tempo eseguito eliminando completamente i rischi derivanti dalla gestione finanziaria del fondo GOF e ***potendo essere l'unica beneficiaria***

[42] Il documento è allegato all'udienza dell'8.7.2022 (pagg. 940-946 del pdf).

economica degli eventuali utili conseguenti alla gestione e/o all'eventuale vendita dell'immobile".

D'altra parte, nella premessa sub lettera k) del *FA* si esprime chiaramente il concetto che la Segreteria di Stato intendeva esercitare il «*massimo controllo sulla proprietà*», semplicemente facendolo tramite GUTT, ossia il veicolo societario che se ne rendeva formalmente acquirente[43]; nulla indica, invece, nel *FA*, che l'intenzione fosse quella di affidarne a Torzi la gestione secondo gli schemi asseritamente tipici dei «fondi di investimento immobiliare», e meno che mai riservandogli il 100% delle azioni attributive del diritto di voto della GUTT (un esame più completo di questa importante clausola k) del *FA* sarà fatto nel prosieguo di questo stesso Capitolo).

In tutti gli accordi firmati a Londra, poi, non c'è traccia alcuna, **e su questo concordano anche gli imputati**, di un compenso destinato a Torzi, e tanto meno della sua quantificazione. In proposito c'erano solo, come si è detto, promesse verbali di Tirabassi e, forse, Perlasca di affidare a Torzi la gestione.

Paradossalmente, la ricostruzione difensiva conferma la tesi esposta all'inizio: con la previsione delle 1.000 azioni che sole avevano il diritto di voto, Torzi, con i suoi collaboratori, si è voluto assicurare per il futuro una posizione di forza nei confronti della Segreteria di Stato, proprio perché ben consapevole di non avere in mano nessun atto giuridicamente impegnativo.

Una conferma (tra le tante) la offre lo stesso Torzi con il suo comportamento successivo e con il rifiuto di modificare lo statuto di GUTT attribuendo a tutte le azioni il diritto di voto (si rinvia alla testimonianza di Shantanu Shina e a quanto si dirà nel Capitolo successivo).

Fermo restando che sul piano penale la condotta rilevante è quella degli artifizi e raggiri, che saranno evidenziati nel corso di questo Capitolo, è importante sottolineare

---

[43] Testualmente: «*The Holy See wishes to exercise greater oversight of the Property through the Purchaser* (cioè GUTT, n.d.r.) *as its agent whom it is anticipated will carry out future strategic decisions relating to the development of the Property. The Holy See has determined that the Purchaser is suitably experienced and qualified for this purpose*».

l'infondatezza della tesi difensiva che viene utilizzata anche con riferimento al reato di estorsione (per cui si rinvia al Capitolo seguente).

Non si può poi fare a meno di rilevare che i CC.TT. della parte civile Segreteria di Stato, nella loro Replica del 9 giugno 2023, evidenziano un contrasto, ancora una volta paradossale, tra la tesi sostenuta dall'avv. Corno e quella prospettata da un altro Consulente dello stesso Torzi, la prof.ssa Saitta. Testualmente: "*Che la finalità dell'operazione fosse quella descritta è infine riconosciuto da altra consulenza commissionata dall'imputato TORZI (la consulenza Saitta), nella quale per giustificare come congruo il prezzo pagato dalla SdS per l'acquisizione del restante 55% del capitale di 60SA, e dichiaratamente superiore rispetto al valore dell'asset, si evoca l'argomento che il maggior prezzo rispetto al valore dell'asset sarebbe legato alla previsione di un "premio di controllo", ossia un plus valore che nelle operazioni di cessione di quote o azioni di società in tanto è possibile riconoscere al venditore perché attraverso la cessione delle azioni e delle quote l'acquirente viene immesso nella disponibilità dei diritti di voto che assicurano il controllo della società.*

Orbene quel che mette conto qui segnalare non è soltanto la non plausibilità, già poc'anzi rilevata, della tesi della Consulenza Saitta ... omissis ... ma anche la manifesta contraddittorietà in cui si pongono le due consulenze depositate nell'interesse di TORZI, giacché delle due l'una: (a) o si qualifica, come fa la consulenza Saitta, la cessione delle azioni GUTT come volta a far acquisire alla SdS il controllo del veicolo societario, e dunque, suo tramite la gestione diretta dell'asset, ma così facendo si denuncia anche l'inattendibilità della Consulenza ALMA che postula la natura meramente finanziaria della partecipazione al capitale di GUTT; oppure (b) si segue questa ricostruzione, che però smentisce la spiegazione proposta nella relazione Saitta." (pag. 35 seg. Replica cit., cui si rinvia anche per altre argomentazioni a confutazione della tesi della consulenza Alma).

§ 5. Gli eventi successivi alla sottoscrizione del FA e dello SPA: il *Memorandum* del 23 novembre 2018

Si è detto che il FA e lo SPA sono stati sottoscritti da Mons. Perlasca, alle 17.40 del 22 novembre 2018, in assenza di validi poteri.

Ma non è tutto.

Solo la sera dello stesso giorno 22 Mons. Perlasca informava della questione 'Palazzo di Londra' il Sostituto Peña Parra, che si era insediato un mese prima, il 15 ottobre.

Secondo quanto ha riferito S.E. Mons. Peña Parra in una relazione del 2 giugno 2020 (redatta, come egli stesso ha precisato, a fini amministrativi interni, a distanza dai fatti e con la collaborazione di un gruppo di lavoro comprendente anche Fabrizio Tirabassi e Luciano Capaldo), e come poi ha confermato a dibattimento "*Mons. Perlasca mi ha parlato per la prima volta di un Fondo denominato GOF, di totale proprietà della Segreteria di Stato e gestito sin dal 2014 dal Dottor Raffaele Mincione. Nella stessa occasione mi ha informato circa la situazione di alto rischio di perdita totale dell'investimento effettuato dalla Segreteria di Stato nel fondo stesso e mi ha prospettato la possibilità di poter acquisire la totalità del palazzo 60 Sloane Avenue a Londra, senza maggiori spiegazioni circa le modalità di acquisizione e pagamento. Mi riferiva, altresì, che tale operazione andava realizzata in brevissimo tempo (cioè in soli sette giorni!), poiché vi era un imminente pericolo di aggravamento delle perdite economiche del fondo al 29 novembre 2018. ... omissis ... . Cogliendo l'importanza dell'operazione, seppur presentatami verbalmente e sommariamente e senza documentazione di supporto, ho richiesto a monsignor Perlasca un approfondimento utile a presentare l'istanza al Cardinale Segretario di Stato e al Santo Padre per la loro valutazione in merito, dato il mio recente arrivo nel Ruolo ricoperto.*". (Relazione cit., pag.11).

È persino superfluo sottolineare la genericità e incompletezza dell'informazione, nonché la prospettazione di un'assoluta urgenza e di conseguenze catastrofiche in caso di ritardo.

Del resto, nella sua Relazione e nell'esame testimoniale S.E. Mons. Peña Parra ha più volte evidenziato che questo era stato fino a quel momento il modo abituale di procedere

dell'Ufficio amministrativo, e in particolare di Mons. Perlasca, che era il suo unico interlocutore diretto.

L'indomani mattina, 23 novembre 2018, alle ore 12.00, si teneva una riunione in Vaticano a cui partecipavano Tirabassi, Mons. Perlasca, l'vvv. Intendente, il Dott. Crasso, il prof. Giovannini e Torzi.

Mons. Perlasca ringraziava tutti per il felice esito dell'operazione che, secondo Intendente, venne illustrata nelle grandi linee dall'avv. Squillace. Lo stesso Squillace aggiunge a dibattimento "*si parlò del fatto che la società doveva essere amministrata da Torzi, in quell'occasione era pacifico che la società sarebbe stata amministrata da Torzi e quant'altro, si parlò del fatto che bisognava... scusi, la problematica sarebbe stata quella del rifinanziamento perché c'era questo debito con Cheney Capital e io portai questo nella discussione, il fatto che c'era questo finanziamento con Cheney Capital*".

A seguito della riunione, si teneva un pranzo al ristorante Le Vele, a cui partecipavano Tirabassi, l'avv. Squillace, l'avv. Intendente, il dott. Crasso e il prof. Giovannini.

Nel corso del pranzo veniva redatto un *memorandum* sull'operazione di Londra, che avrebbe dovuto poi essere presentato al Segretario di Stato per la sua approvazione.

Secondo quanto dichiarato dall'avv. Squillace: "...[il] *23 di novembre, noi siamo a pranzo... scusi, mentre usciamo Monsignor Perlasca dice a Crasso e a coso* [*i.e.*, il Dott. Tirabassi]... *"mi fate un appuntino su quello...sulla... sull'operazione" e quant'altro. Il famoso memorandum è il memorandum che nasce a pranzo, cioè noi nel corso del pranzo lo batto a macchina io... cioè lo scrivo io perché nel corso del pranzo non c'era nessuno che aveva il computer. Quindi io ricevo... lo scrivo al computer io, apro il file io, perché lo ricevo in dettatura... (da) Tirabassi e Crasso perché c'è la prima parte che erano... che era tutta completamente a me sconosciuta, quindi me lo dettano... dettato quasi parola per parola. ...* [...] *il* wording *del* memorandum *è stato fatto a pranzo, tra un piatto di pesce e l'altro. Vede, nel 2013 io che cosa ne sapevo di che cosa era successo nel 2013. Quindi prendo questo - alla fine del pranzo vado in aeroporto o in stazione, non mi ricordo e mando la cosa a Monsignor Perlasca e a tutti gli altri*" (ud. 8 luglio 2022 p. 149 ss.).

Tirabassi conferma che il *Memorandum* è stato preparato in quel contesto, ma indica una divisione dei ruoli ben diversa: "*Circa questo, appunto, intendevo dire che il memorandum fu redatto dall'Avvocato Squillace durante il pranzo a cui Monsignor Perlasca non partecipò, vennero fatte delle brevi precisazioni circa l'introduzione storica, da parte mia, in parte dal Dottor Crasso per qualche punto che magari l'avvocato conosceva più sommariamente e poi il corpo centrale praticamente, il seguito venne scritto e proposto da lui in quanto aveva seguito le fasi anche precontrattuali di svolgimento del* framework agreement, *ne sapeva la composizione e ne descriveva, appunto, tutte... il contenuto lo conosciamo...*" (ud. 28 settembre 2022, pag.2).

Lo stesso Tirabassi riferisce in modo ben diverso anche sui termini della richiesta di Mons. Perlasca: "*il 23 novembre si tenne la mattina questa riunione con le persone indicate, c'era anche il Dottor Torzi dove praticamente sia Squillace Intendente e Torzi relazionarono a Monsignor Perlasca direttamente i fatti accaduti durante le giornate 20, 23 e ricevettero, insomma anche le congratulazioni del caso. a fine riunione Monsignor Perlasca chiese all'Avvocato Squillace di redigere un memorandum perché? Nel frattempo il Sostituto aveva a sua volta chiesto un appuntamento con Monsignor Perlasca, invitando anche me alle 18:30 dello stesso giorno... di andare dal Sostituto e poi si sarebbe scesi dal Segretario di Stato perché voleva che fosse presentato al Cardinale Segretario di Stato una nota riepilogativa delle giornate del 20, 23... 20, 22, scusi*" (ud. 7 luglio 2022, pag. 52 seg.).

Alle ore 14.34, il dott. Tirabassi scriveva a Mons. Perlasca: "*appunto redatto*". Il *Memorandum* veniva poi trasmesso via e-mail, alle ore 15.55, dall'avv. Squillace al dott. Tirabassi e a Mons. Perlasca, con in copia l'avv. Intendente.

Il memorandum viene poi inoltrato da Squillace a Torzi con e-mail del 26 novembre (ore 22.31), a conferma che il legale sapeva benissimo, contrariamente a quanto ha sostenuto anche nella Memoria conclusiva, che quello non era un semplice appunto interno per cui egli si era limitato a fungere da dattilografo, ma un passaggio importantissimo per il conseguimento del risultato voluto da Torzi, e da lui stesso, per cui la firma di Perlasca era stato solo il primo passo.

Va subito precisato che alla redazione del Memoriale rimase sostanzialmente estraneo Enrico Crasso (la cui Difesa ha documentato che si allontanò dal ristorante per recarsi all'aeroporto di Ciampino per imbarcarsi su un volo privato per Genova, che decollava alle 15.58). Al pranzo non partecipò Torzi, che lasciò gli altri partecipanti alla riunione (da lui definiti ironicamente in un whatsapp "*la carovana*") per recarsi a pranzo, come già concordato dalla mattina, con Raffaele Mincione al ristorante 'I due Ladroni'.

Lo stesso giorno, alle ore 18.30, si teneva una riunione in Segreteria di Stato, a cui partecipavano il Sostituto Peña Parra, S.E.R. il Cardinale Parolin, Mons. Perlasca e Fabrizio Tirabassi; questi ultimi presentavano lo *status quaestionis* sulla base del *Memorandum* redatto poche ore prima (Relazione 2 giugno 2020, cit.).

Il *Memorandum*, di cui sarà esaminata in seguito l'idoneità a trarre in inganno i destinatari, trattava solo del *Framework Agreement* e non dello *Share and Purchase Agreement*. Se ne riportano solo le ***CONCLUSIONI:***

"Con questa operazione la Segreteria di Stato ha cambiato profilo del proprio investimento:

a. *da (prettamente) finanziario – detenendo in precedenza solo il 45% delle quote di un fondo di investimento che deteneva l'immobile;*
b. *in (sostanzialmente) patrimoniale - in quanto sarà l'unico beneficiario economico della società veicolo (GUTT s.a.) che acquisirà il 100% della società proprietaria dell'immobile.*

Ciò permetterà:

c. *sia di gestire in maniera più diretta ed efficiente i flussi derivanti dalle locazioni commerciali dell'immobile;*
d. *sia di eliminare completamente i rischi derivanti dalla gestione finanziaria precedente del Fondo GOF;*

sia di consentire la futura vendita dell'immobile assumendo il pieno controllo delle trattative e delle relative decisioni senza ingerenze del procedente gestore".

Il *Memorandum* si concludeva con la seguente richiesta "*si allega copia del contratto quadro con preghiera di ratificare l'operazione apponendo la firma in calce e per esteso nonché sigla su ogni pagina*".

Né il *Memorandum* né la richiesta vera e propria erano firmati. In proposito Tirabassi ha precisato di non avere firmato il documento, come faceva di solito, proprio perché esso era sostanzialmente opera di Squillace, mentre egli si era limitato ad aggiungere i dati numerici, oltre che la premessa in fatto.

All'esito della riunione e dell'illustrazione del *Memorandum* Mons. Perlasca e Tirabassi vedevano accolta la loro proposta. Infatti, il **25 novembre** il Segretario di Stato S.E.R. il Cardinale Parolin rilasciava un parere favorevole alla sottoscrizione del FA, "***Dopo aver letto questo Memorandum**, alla luce anche delle spiegazioni fornite ieri sera da Mons. Perlasca e dal Dott. Tirabassi, avute rassicurazioni sulla solidità dell'operazione (che porterebbe vantaggi alla Santa Sede), la sua trasparenza e l'assenza di rischi reputazionali (che, anzi, verrebbero superati quelli legati alla gestione del Fondo GOF) sono favorevole alla stipulazione del contratto*", **riferito quindi al solo *FA*.**

In sostanza, si era realizzato quanto aveva previsto Mons. Perlasca la sera del 20 novembre quando a Tirabassi che gli aveva scritto *"magari riesce a farsi firmare direttamente dal Sostituto la conferma"* aveva risposto, ben consapevole della difficoltà della situazione. *"Ok ci sentiamo domani mattina. Non credo proprio che il Sostituto si prenderà il peso della cosa. Useremo le nostre facoltà speciali"*, aggiungendo subito dopo *"Cerchiamo di fare il miglior risultato senza chiedere nulla a nessuno"*.

E infatti, era stato necessario l'intervento del Cardinale Segretario di Stato.

Riprendendo l'ordine cronologico, nel pomeriggio del 23 novembre si susseguono una serie di messaggi, che sono estranei al tema del *Memorandum*, ma che qui si riportano perché indicativi della persistente intesa tra Torzi e Mincione e del continuo rapporto tra questi e i loro collaboratori con Tirabassi per il perfezionamento dell'affare (come già si è sottolineato ampiamente nel Capitolo precedente):

- Alle ore 17.51, D'Andria, collaboratore di Mincione, chiedeva via chat a Torzi di essere urgentemente richiamato e gli mandava il seguente messaggio:

"*Fabrizio, le azioni del fondo* real estate *B (non le vostre quote) al 22/11 valevano circa €99M meno €52M (le quote di GOF senza il* real estate*) quindi rimane una differenza di €47M*" e aggiungeva "*Se ti incasina,* blame me [*i.e.*, incolpa me] *che ho detto una cazzata. Ma i numeri dovrebbero girare*".

- Cinque minuti dopo, alle 17.56, Torzi inviava un messaggio di commento a Mincione: *"oh sui numeri gli abbiamo fatto un abracadabra che dopo 3gg ancora si riaccapezza ☺☺☺"*
- Alle ore 18.32, D'Andria chiedeva poi conferma a Mincione di poter inviare a Tirabassi un messaggio identico a quello inviato a Torzi. Il messaggio recitava, infatti: "*Fabrizio, le azioni del fondo real estate B (non le vostre quote) al 22/11 valevano circa €99M - €52M (le quote di GOF senza il real estate) quindi rimane una differenza di €47M*". Mincione acconsentiva.
- Alle ore 19.11, D'Andria scriveva nuovamente a Torzi per informarlo che: "*Tutto apposto con Fabrizio. Mi ha richiamato! I numeri tornano*". Torzi replicava: "*Sisi. Ahahahhahahha*".

È in questo contesto che si inseriscono due messaggi di Renato Giovannini a Torzi, importanti perché costituiscono la riprova del legame che c'era in quel momento fra tutti i protagonisti della vicenda, esclusi ovviamente i vertici della Segreteria di Stato, e del fatto che proprio Tirabassi stava giocando una sua personale partita ben distinta da quella del suo Ufficio.

- Alle ore 15.11, cioè al termine del pranzo a 'Le Vele' Giovannini scriveva a Torzi: *"caro che piacere averti rivisto oggi.* ***Sono contento e ti ringrazio per l'aiuto che hai dato a Fabrizio*** *(oggi non immagini quanto mi abbia ringraziato e questo la dice tutta). Ps ti chiedo una mano con Raffaele rischio di fare una brutta figura sui tempi di risposta a Fabbri. Lo puoi quando lo senti sollecitare a una risposta? Anche negativa ti abbraccio"*
- Alla fine della giornata, ore 21.22, Giovannini inviava un altro messaggio, facendosi anche latore dei ringraziamenti di Tirabassi verso l'avv. Intendente e

l'avv. Squillace: *«"[...]. Ps **Fabrizio mi ha ringraziato mille volte, hanno tutti capito quanto di speciale tu Manu e Nicola e (in parte io) avete fatto**"*.

Non sembrano necessari ulteriori commenti, ma è bene notare che i ringraziamenti sono estesi anche a Nicola Squillace, entrato in scena tre giorni prima, solo con gli incontri di Londra, e che quello stesso pomeriggio aveva collaborato alla stesura del *Memorandum*.

Nel frattempo, Tirabassi manifestava a Mons. Perlasca la necessità di entrare a far pare del Consiglio di Amministrazione della GUTT e scriveva: "*L'avvocato Nicola Squillace, che non riposa mai, sta lavorando a tutte le delibere della Società Gutt cosicché, lunedì mattina, il dott. Torzi potrà depositare la propria firma presso il Credit Suisse. L'avvocato consiglia che nel board, a garanzia della SdS, ci sia almeno una persona indicata da questa. Mi chiede, quindi, di poter inserire il Suo nominativo o in alternativa il mio nel board della Società oltre a quello del dott. Intendente. Cosa posso comunicare?*". Mons. Perlasca rispondeva: "*Comunichi pure il suo certamente*". Difatti, Tirabassi veniva nominato da Torzi componente del CdA di GUTT, insieme allo stesso Torzi e a Intendente, lo stesso giorno 23 novembre 2018 (naturalmente con poteri ben diversi, come si è già detto, essendo solo Torzi amministratore di classe A).

§ 6. L'apertura dei conti GUTT presso Credit Suisse

Medio tempore, il dott. Crasso si adoperava per disporre l'apertura di due ulteriori conti presso Credit Suisse riferibili alla Segreteria di Stato e intestati GUTT, uno in euro e uno in GBP.

Il 23 novembre 2018, il Dott. Torzi si accertava inoltre con l'avv. Gianello se doveva firmare solo lui o anche gli altri componenti del CdA che stava per essere nominato.

Dopo un breve scambio di messaggi, Gianello lo rassicurava: "*Vedi se riesci ad aprire con solo firma tua (unico Director). Sarebbe più veloce. La nomina degli altri 2 la facciamo dopo. Si. Vai in banca tu come unico director. Stop. Infatti ad oggi tu sei l'unico Director-quindi apertura di conto la fai tu. Vedi email - fondamentale per aprire conto. Vedi ultima email. Urgente da firmare ora. Ti servirà anche per aprire il conto e*

soprattutto per fare la transazione. È quindi molto urgente. Mandato anche registro soci aggiornato - ora hai tutto sia per la transazione che per l'apertura del conto"

Il giorno successivo, 24 novembre, Torzi inviava i dettagli dei conti all'avv. Squillace, commentando: "*che cinema*". L'avv. Squillace replicava: ***"Ci credi ? sto fissando il Tuo msg ...sei un grande !!!!! Complimenti !!!. Questa operazione è ... assolutamente... divina !!!!*** 😀😀😀".

§ 7. Le Domande e Risposte (Q&A) e l'intervento del Revisore Generale

Il giorno successivo, 24 novembre, si registrano ulteriori sviluppi, così ricostruiti nella citata nota a firma di S.E. Mons. Peña Parra:

La mattina del giorno dopo, sabato 24-11-2018, ho richiesto a Mons. PERLASCA la documentazione in suo possesso riguardante l'operazione in parola. In seguito alla prima lettura dei documenti consegnatimi, la prima cosa che mi ha sorpreso è stato constatare che l'operazione era articolata su due contratti, il Framework Agreement *e lo* Share Purchase Agreement (SPA), *entrambi già sottoscritti da Mons. PERLASCA in data 22-11-2018, cioè nello stesso giorno in cui mi ha informato per la prima volta del tema, in autonomia totale e prima ancora che la questione, come da me richiesto, fosse portata all'attenzione del Cardinale Segretario di Stato e del Santo Padre.*

Le principali due preoccupazioni vertevano:

- *l'attribuzione in capo al TORZI di 1.000 azioni in un'operazione che di per sé aveva come scopo l'acquisto della totalità del PALAZZO, sia da un punto di vista di controllo economico patrimoniale;*
- *la gestione in assoluta autonomia, sempre in capo al TORZI, della GUTT S.A. e, indirettamente, del palazzo.*

Pertanto, di fatto, ho comunicato a Mons. PERLASCA che ero assolutamente in disaccordo con il percorso già intrapreso da lui, con la sottoscrizione dei contratti, segnalandogli le mie perplessità. Inoltre, ho richiesto al Monsignore se la SEGRETERIA DI STATO si avvalesse

di un legale di parte nell'operazione e Mons. PERLASCA mi ha risposto che ci servivamo dell'avv. SQUILLACE, una persona che lui conosceva. Più tardi si è scoperto che tale avvocato dello studio LIBONATI-JAEGER di Milano lavorava in effetti per TORZI."

È in questo momento, dunque, che Mons. Perlasca indica al Sostituto il legale della Segreteria di Stato proprio nell'avv. Squillace, senza - peraltro - nulla dire su come era stato individuato quel professionista e, tanto meno, sui suoi legami con Torzi.

A questo punto, secondo quanto S.E. Mons. Peña Parra scrive nella sua Relazione, egli elenca "*una serie di domande e temi di approfondimento, da sottoporre al Legale. Il riscontro è stato ricevuto in SEGRETERIA DI STATO in data 27-11-2018. Nella stessa data Mons. PERLASCA mi ha rassicurato circa l'affidabilità delle risposte ricevute dall'avv. SQUILLACE.*"

A dibattimento, confermava quanto scritto nella Relazione e precisava ulteriormente: "*... io il giorno sabato 24 verso... la domenica 25 ho studiato i due documenti, lo SPA e poi il... i due documenti che ci avevano presentato e avevo sollevato delle perplessità mie. Ho utilizzato lì, io non sono nessun esperto, come lo sapete bene dal mio curriculum, non sono esperto in questioni finanziarie, ma ho cercato di utilizzare il buon senso e i criteri di un buon padre di famiglia, così ho stilato una serie di domande che lunedì 26 ho posto a Monsignor Perlasca. Monsignor Perlasca o l'Ufficio Amministrativo hanno indirizzato questo, hanno inviato queste mie domande all'avvocato, all'avvocato che, per essere chiari, io fino a quel momento e molto dopo, l'Avvocato Squillace di un grande studio giuridico milanese, Libonati & Jaeger e ci dava anche in generale anche una grande stima verso questo suo... verso questo studio, credevo che fosse il nostro avvocato, quindi a lui gli sono state poste queste domande che lui rispose, l'Avvocato Squillace, rassicurando tutti i miei dubbi*" (ud. 16 marzo 2023, p. 4 ss.).

Il contenuto di queste 'Domande e Risposte', definite negli atti, con le iniziali delle parole inglesi, Q&A, è fondamentale per la valutazione dell'imputazione di truffa e sarà quindi analiticamente esaminato nel prosieguo.

Contemporaneamente, la sera del 23 novembre, S.E. Mons. Peña Parra richiede l'intervento dell'Ufficio del Revisore Generale e incontra alle 9 del mattino del 24, sabato,

un funzionario, il dott. Lolato, incaricato dal titolare dell'Ufficio, che era fuori sede.

La Memoria conclusiva della Difesa Torzi vede in questo contatto del 23 sera la prova di una "*piccola bugia*" del Sostituto Peña Parra che in quel momento, e non il 24 mattina, avrebbe avuto già la copia dei contratti *FA* e *SPA* e ne avrebbe "*sollecitato l'esame*". In realtà, il dott. Cassinis Righini ha precisato a dibattimento che la sera del 23 egli ricevette solo una telefonata del segretario del Sostituto che lo convocava a Roma per l'indomani mattina. Non è vero, dunque, quanto affermato nella Memoria, che poi invoca a sostegno della propria tesi volta a mettere in dubbio l'attendibilità del Sostituto una dichiarazione di Mons. Perlasca: "*...io appena li ho ricevuti da Londra, prima che chiunque li firmasse, io li ho portati dal sostituto, dicendo: guarda che questo è l'accordo che dovremmo firmare. E li anche lui dopo mi ha rilevato il problema delle mille azioni*".

È fin troppo evidente che anche questa dichiarazione di Mons. Perlasca, come molte altre, e come già si è rilevato per la sua posizione in generale, è del tutto inattendibile e smentita, oltre che dal Sostituto, dai suoi stessi messaggi a Tirabassi già ricordati: "*Non credo proprio che il Sostituto si prenderà il peso della cosa. Useremo le nostre facoltà speciali.* [...] *Cerchiamo di fare il miglior risultato senza chiedere nulla a nessuno*".

A proposito della richiesta del Sostituto il dott. Cassinis Righini, all'udienza del 30 settembre 2022, ha riferito:

"*il Sostituto gli consegnò* [al dr. Lolato, n.d.r.] *quell'appunto in cui venivano chiesti l'autorizzazione al Cardinale PAROLIN, appunto non firmato ma che io posso immaginare [...] sia stato concepito dall'ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e si chiedeva al Cardinal PAROLIN di autorizzare quella operazione. Questo avveniva il 24-11-2018. Il 26-11-2018 mattina [...] che era a quel punto lunedì, ci incontriamo presto con il dottor LOLATO e apprestiamo un documento in cui solleviamo una serie [...] di domande, di domande perché era una operazione che palesemente non ci sembrava conveniente [...]*".

In ordine a queste domande S.E. Mons. Peña Parra a dibattimento ha dichiarato «*quando abbiamo visto le raccomandazioni o le segnalazioni del revisore generale, mutatis mutandis erano più o meno quello che noi avevamo rappresentato, quindi abbiamo considerato anche che erano dentro e avevano già risposto*» (ud. 16 marzo 2023, p. 53

pdf), senza ritenere quindi necessario un ulteriore approfondimento.

Per completezza, si deve aggiungere che in data 28 novembre 2018, l'Ufficio del Revisore Generale inviava al Sostituto le "*ulteriori analisi svolta da questo Ufficio del Revisore Generale sul Framework Agreement*", al termine delle quali il Revisore Generale concludeva e suggeriva di: a) *Ottenere una perizia indipendente circa il reale valore dell'immobile comprato dalla S.d.S. per mezzo della società GUTT SA sito a Londra 60 Avenue; b)In attesa di tale perizia, qualora sia ancora possibile*, si suggerisce di sospendere o recedere dall'operazione messa in atto il 22/11/2018, al fine di valutare in maniera più adeguata costi e benefici collegati.*

Secondo quanto riportato da S.E. Mons. Peña Parra in dibattimento, tale documento, inviato genericamente alla Segreteria di Stato, non gli sarebbe però mai stato consegnato (ud. 16 marzo 2023, pag. 49 seg.).

Le risposte alle domande del Sostituto sono state certamente digitate da Fabrizio Tirabassi, nel cui computer di ufficio è stato rinvenuto il relativo documento word denominato "*Q&A SHARE PURCHASE AGREEMENT.docx*" con data di creazione 26 novembre 2018 ore 22:32(+01:00), ed ultima modifica 27 novembre 2018 ore 10:28(+01:00), con autore di creazione e di ultima modifica Fabrizio Tirabassi, contenente le domande con le risposte del questionario *SPA*.

È certo, perché ammesso dallo stesso avv. Squillace, che questi abbia collaborato alla redazione delle risposte. È invece controversa, tra i due imputati, la portata di questa collaborazione e, quindi, il significato, ai fini della responsabilità penale, del contributo fornito dal legale. Anche su questo, trattandosi di una questione di estremo rilievo, si rinvia ad una trattazione specifica nel prosieguo.

§ 8. La ratifica del Sostituto, la firma definitiva dei contratti e la loro esecuzione (27 novembre – 3 dicembre 2018)

A questo punto, S.E. Mons. Peña Parra, una volta ricevuto il benestare del Cardinale Segretario di Stato, sulla base delle risposte ricevute con le cd. Q&A e delle rassicurazioni di

Mons. Perlasca e, a dire di questi, anche dell'avv. Squillace, procede a perfezionare l'operazione attraverso la firma di una Procura a Mons. Perlasca, atto che è in realtà una ratifica. Esso infatti è firmato, come attestano i metadati del file, e come confermano le dichiarazioni dello stesso Peña Parra e di Tirabassi[44], in data 27 novembre (ma retrodatata al 22 novembre, giorno della sottoscrizione del *FA* e dello *SPA*); lo stesso 27 novembre è stata poi, per le stesse ragioni, sottoscritta da Perlasca la c.d. *comfort letter* richiesta da Mincione (anch'essa retrodatata al 23 novembre, giorno in cui il collaboratore di Mincione, D'Andria, l'aveva redatta).

Il **27 novembre** (ore 13.24), Mons. Perlasca scrive a Tirabassi: "***il sostituto ha firmato tutto***. *Ora sto consegnando la documentazione in originale al Dottor Riccardo Crasso*", figlio di Enrico Crasso e responsabile per Credit Suisse della esecuzione dei contratti di Londra; nel giro di un'ora vengono poi informati tutti gli altri interessati.

A questo punto, il **28 novembre** ed entro il *closing date*, il Sostituto dà le disposizioni affinché siano trasferiti GBP 40 milioni sul conto di Herbert Smith a beneficio di Mincione e delle sue Società, in esecuzione degli impegni che erano stati assunti con la sottoscrizione del *Framework Agreement*[45].

Il trasferimento dei GBP 40 milioni (pari a 45,4 milioni di euro) è eseguito il 29 novembre e viene - comprensibilmente - immediatamente ed entusiasticamente commentato da Torzi a Mincione, allorquando il primo manda al secondo la prova del bonifico disposto dalla Segreteria di Stato; a tale invio seguono una serie di commenti che, ancora una volta, tradiscono il comune interesse dei due all'operazione, la loro unione di intenti e

---

[44] Tirabassi all'udienza del 7.7.2022 ha precisato che egli aveva inizialmente apposto nella minuta della Procura la data del 26 novembre, ma l'aveva cambiata in 22 su richiesta di Mons. Perlasca "*lui mi disse: "no, perché io ho firmato il 22". "Va bene – dico – allora retrodatiamolo, spieghi lei al Sostituto" – "sì, sì, perché ho firmato il 22, voglio la procura in data 22".*

[45] È peraltro verosimile che il pagamento sia stato disposto lo stesso 27 novembre, giorno in cui S.E. Mons.Peña Parra dispone il trasferimento interno di liquidità dal conto presso Credit Suisse AG intestato a Segreteria di Stato – Sezione per gli Affari Generali alla neo-costituita Rubrica GUTT. Tale ultima disposizione, infatti, sebbene rechi la data del 28 novembre (che è quella della valuta del trasferimento), è stata certamente sottoscritta dal Sostituto il 27 novembre, in quanto trasmessa con e-mail di pari data (ore 16.46) da Tirabassi a Crasso (in copia Torzi).

addirittura la sorpresa per la riuscita di una operazione nata facendo degli "*abracadabra*" sui numeri:

- Torzi, **29 novembre** (ore 16.27): allega la prova del pagamento dei GBP 40 milioni
- Mincione,: "*sti cazzi*"
- Torzi: "*booooooom*", "*ahahahahhahahah*"
- Mincione: "***porca miseria non sembrano pochi***"
- Torzi: "*oh so veri*", "*ahahahahahahha*".

Il 3 dicembre 2018, infine, dopo il bonifico, avveniva la cessione delle quote della 60 SA LIMITED alla GUTT SA con un contratto sottoscritto da Gianluigi Torzi per conto di GUTT SA, da Robert Hessing, per contro di ATHENA CAPITAL FUND SICAV-FIS e da mons. Alberto Perlasca, per conto della Segreteria di Stato.

Con la sottoscrizione di questi contratti si perfezionavano i termini previsti nel *Framework Agreement* e il dott. Tirabassi scriveva a mons. Perlasca: "*CONTRATTO CHIUSO ... finalmente. ora si rivede il mutuo*". Quest'ultimo replicava: *"Molto bene. Bravo. Grazie*".

§ 9. I fatti oggetto di accertamento

Avendo così esposto in ordine (almeno tendenzialmente) cronologico il susseguirsi di fatti sottostanti l'imputazione in esame ed anche parte degli elementi di prova, appare opportuno chiarire, al di là della formulazione a tratti imprecisa del capo di imputazione, quale sia, a parere del Collegio, la contestazione emersa dal dibattimento e rispetto alla quale tutti gli imputati hanno in realtà formulato le loro difese[46].

In estrema sintesi, l'accusa nei confronti di Fabrizio Tirabassi, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi e Nicola Squillace è di avere indotto in errore la Segreteria di Stato sul reale significato e valore giuridico dello *Share and Purchase Agreement*, nel suo collegamento

[46] Si rinvia, per quanto riguarda il tema della correlazione con la sentenza a quanto detto nella Parte II, §15.

funzionale con il *Framework Agreement*, mediante artifizi e raggiri costituiti da una serie di informazioni false o gravemente incomplete sugli stessi, così da ottenere, prima, la firma di detti contratti da parte di mons. Alberto Perlasca, che pure non aveva i necessari poteri e/o autorizzazioni, e, poi, la ratifica di tali atti da parte del Sostituto Peña Parra.

In questo modo gli imputati si procuravano l'ingiusto profitto costituito dal fatto che il Torzi, senza alcun esborso o corrispettivo da parte sua, otteneva l'incremento di valore della sua quota di 1.000 azioni (mentre le altre 30.000 erano state dallo stesso Torzi cedute gratuitamente alla Segreteria di Stato) della GUTT, fino ad allora "una scatola vuota", incremento causato dall'acquisizione, successiva alla detta cessione, della catena di società (a cascata, 60SA-2, 60SA-1 e 60SA) cui faceva capo, fra l'altro, la proprietà del palazzo sito in Londra, 60 Sloane Avenue, per un valore di molte decine di milioni di sterline, nonché l'ulteriore profitto costituito dal fatto di avere il controllo dell'amministrazione della GUTT, e quindi delle società suddette, perché le 1.000 azioni di cui egli era titolare erano le sole con diritto di voto. Procurando in questo modo un ingente danno alla Segreteria di Stato che, per ottenere la cessione alla GUTT delle azioni della società 60SA2 (e così, veniva fatto credere, la piena proprietà dell'immobile e il controllo della catena societaria), cedeva ad Athena Capital Fund tutte le quote di Global Opportunities Fund e un ulteriore conguaglio di 40 milioni di sterline.

Si tratta, come si vede di una contestazione complessa, così come complessa e articolata è stata l'operazione a cui si riferisce.

§ 10. La conoscenza dell'esistenza di due categorie di azioni da parte degli imputati

L'esistenza delle due categorie di azioni di cui la Segreteria di Stato acquistava solo le 30.000 senza diritto di voto era chiaramente evidenziata nello *Share and Purchase Agreement* (*SPA*). Non si può quindi certo dire che essa fosse nascosta in modo tale da costituire un 'artifizio e raggiro' ai sensi dell'art. 413 c.p..

Del resto, sia Tirabassi, che si trovava a Londra, sia mons. Perlasca, che era nel suo ufficio in Vaticano, hanno dichiarato di essersi accorti di quella clausola e di avere chiesto spiegazioni in proposito. Su questo punto, però, le risultanze processuali sono contraddittorie; del resto, non solo, come è ovvio e del tutto legittimo, gli imputati hanno l'interesse, per non dire la necessità, di allontanare da sé ogni responsabilità, ma analogo interesse, come già si è detto in precedenza, hanno anche quasi tutti i testimoni sentiti su queste vicende: mons. Perlasca, Intendente, Giovannini, Capaldo, Milanese. Anche in questo caso, quindi, sarà necessario tenere in massimo conto gli elementi che emergono dai documenti (contratti, messaggi, mail) acquisiti agli atti.

Per quanto riguarda Fabrizio Tirabassi, si deve premettere che egli dopo aver reso, in dibattimento, un lungo interrogatorio al Promotore e aver fatto numerose dichiarazioni spontanee, ha rifiutato di rispondere alle domande dei difensori degli imputati nei cui confronti le sue dichiarazioni sono dunque inutilizzabili. Si deve inoltre ribadire che le sue affermazioni sono volte ad allontanare da sé ogni responsabilità, e questo non solo dopo l'inizio delle indagini del Promotore (estate 2019), ma anche prima e cioè dal momento in cui l'intera questione venne all'attenzione del nuovo Sostituto, S.E. Mons. Peña Parra.

Queste premesse valgono quindi già per la Relazione "Riservata-confidenziale", che egli consegna al Sostituto il 23 dicembre 2018 dopo la rottura con Torzi resa evidente dal rifiuto di quest'ultimo di cedere (gratuitamente o quasi) le sue 1.000 azioni della GUTT e dalla revoca dello stesso Tirabassi dal CdA della società.

A questo punto, Tirabassi informa, finalmente, il Sostituto dei passaggi essenziali della vicenda dell'investimento in GOF e del Palazzo di Londra, riconosce in parte le proprie responsabilità, sotto il profilo amministrativo e non certo penale, e sul punto delle 1.000 azioni scrive:

"*La volontà espressa dalla Segreteria di Stato era quella di acquistare il 100% della proprietà dell'immobile dalla Società del MINCIONE, acquisendo anche il controllo del 100% della Holding 60SA2 di Jersey e delle altre 2 controllate, come definito nel Transfer*

Agreement del 22-11- 2018, concedendo la gestione dell'immobile alla Società di TORZI a condizioni migliori di quelle stabilite in precedenza.

Nel trasformare il Framework Agreement nello Share Purchase Agreement (SPA) il TORZI ha trattenuto per sé 1.000 voting shares, lasciando le altre 30.000 e le successive 45.400.000,00 milioni di azioni dovute all'aumento di capitale sociale come beneficial owner (BO) affermando che quelle da lui trattenute gli permettevano di gestire solo la Società in analogia a quanto succede nei Fondi di diritto lux dove i rapporti sono regolati tra il General Partner ed il Limited Partner sulla base di un contratto di gestione.

L'avv.to SQUILLACE e l'avv.to INTENDENTE e successivamente il dott. GIOVANNINI garantirono a parole circa il corretto modo di agire. Anche lo stesso TORZI, a voce, diede in questo senso ampie assicurazioni al riguardo, chiamando questa operazione: "immacolata"."

Si può notare che, a parte la confusione su una in realtà inesistente trasformazione del *FA* in *SPA*, Tirabassi riferisce la spiegazione ricevuta a Londra da Torzi, Squillace, Intendente e Giovannini e cioè che le 1.000 azioni "*gli permettevano di gestire* ***solo*** *la Società in analogia a quanto succede nei Fondi di diritto lux dove i rapporti sono regolati tra il General Partner ed il Limited Partner sulla base di un contratto di gestione*"; riafferma che intenzione della Segreteria di Stato era quella di essere l'unico "*beneficial owner (BO)*" della società e di avere la piena proprietà dell'immobile "*concedendo la gestione dell'immobile alla Società di TORZI*", senza però che vi sia mai stato un impegno scritto in questo senso.

A dibattimento, Tirabassi ha in parte modificato questa versione:

"***P.G. Prof. Diddi:*** *lei si era quindi reso conto che nello SPA c'erano le diverse categorie di azioni?*

TIRABASSI: *delle diverse categorie non mi ero reso conto, mi ero reso conto delle mille azioni e chiesi un giustificativo, tra le altre cose se ne era accorto anche monsignor Perlasca e mi chiese...*

P.G. Prof. Diddi: *però lo sto dicendo a lei, lei in quel momento quando vede lo SPA se ne rende conto?*

TIRABASSI: *non so se immediatamente, comunque mi resi conto e chiesi la motivazione. ... omissis ... mi fu detto che servivano per potersi occupare della successiva gestione come in analogia ad alcuni accordi di management dei fondi in Lussemburgo, mi sembra una spiegazione plausibile non ebbi io nulla da... tant'e che mi chiese anche monsignor Perlasca la spiegazione già l'avevo ottenuta e fu data questa spiegazione, ne parla pure con l'avvocato Squillace...*

P.G. Prof. Diddi: *sempre Perlasca?*

TIRABASSI: *anche, anche Perlasca...*

P.G. Prof. Diddi: *anche e chi altro?*

TIRABASSI: *eh, io. ... omissis ... arrivo lì e dico "cosa rappresentano queste mille azioni?" e sia Torzi che l'avvocato dissero che servivano per la gestione della società...*

[...]

P.G. Prof. Diddi: *mi spiega perché bisognava per gestire l'immobile bisognava essere soci per mille azioni con diritto di voto? Che spiegazioni le hanno dato?*

TIRABASSI: *perché lo volevano assimila' a un contratto di advisor agreement lussemburghese, questa fu la spiegazione.*

P.G. Prof. Diddi: *e quindi, siccome io di diritto lussemburghese non so...*

TIRABASSI: e tra l'altro quelle mille azioni avrebbero rappresentato in futuro il compenso economico di Torzi, cioè se, in caso di assegnazione della gestione non avrebbe percepito nulla, se in caso la gestione fosse stata revocata avrebbe poi nel contratto...

P.G. Prof. Diddi: *quindi lei con Torzi diciamo media questo accordo, nel senso che mille azioni sarebbero servite...*

TIRABASSI*: io sottopongo a monsignor Perlasca la richiesta e Monsignor Perlasca ... omisis ... al telefono... poi lui parlò con l'avvocato e si misero d'accordo sulle mila azioni.*

P.G. Prof. Diddi*: quindi, la versione che...*

TIRABASSI: *cioè una volta ottenuta la spiegazione...*

P.G. Prof. Diddi: *no ma io voglio capire, queste mille azioni, finalmente adesso abbiamo trovato una spiegazione, queste mille azioni non servivano per gestire l'immobile ma bensì...*

TIRABASSI: *servivano per gestire in prima cosa dissero che servivano per gestire l'immobile...*

P.G. Prof. Diddi: *l'immobile, senza le mille azioni quindi scusi, per capire proprio, senza le mille azioni Torzi non avrebbe potuto gestire le azioni?*

TIRABASSI: *così c'è stato... mi è stato...*[...]

Presidente: *sia il concetto che erano un fatto giuridico necessario per poter essere amministratore del palazzo, sia il concetto economico, diciamo, che sarebbero servite a garanzia, chiamiamolo in modo del tutto improprio, futura del venir meno di questa gestione del palazzo è un discorso che a lei prima... a lei fanno sia Torzi che Squillace, Squillace...*

TIRABASSI: *detto che non potevo prendere decisioni...*

Presidente: *lo fa poi anche direttamente a monsignor Perlasca e questo?*

TIRABASSI F: *si, si...* [...] *l'immobile sarebbe stato oggetto di un futuro accordo tra le parti...*

P.G. Prof. Diddi: *che cosa sarebbe stato oggetto di un futuro accordo tra le parti? Che cosa?*

TIRABASSI: *le modalità, cioè la remunerazione...*

P.G. Prof. Diddi: *sì ma adesso stiamo parlando delle mille quote, lei ha detto che era una garanzia, mi spiega una garanzia di che cosa?*

TIRABASSI: *una garanzia che in caso fosse venuta meno la gestione, Torzi avrebbe avuto diritto a percepire, diceva fino...*" (ud. 31 maggio 2022, p. 335 ss.).

A parte il tentativo di addossare ogni responsabilità a Mons. Perlasca, Tirabassi ribadisce che Torzi e Squillace dissero che la titolarità delle 1.000 azioni con diritto di voto erano necessarie per "gestire la società" e/o "per gestire l'immobile" secondo un modello contrattuale del diritto lussemburghese, ma poi aggiunge una nuova esigenza che sarebbe stata prospettata dai suoi interlocutori: "*tra l'altro quelle mille azioni avrebbero*

rappresentato in futuro il compenso economico di Torzi, cioè se, in caso di assegnazione della gestione non avrebbe percepito nulla, se in caso la gestione fosse stata revocata avrebbe poi nel contratto...". Ribadisce peraltro che si trattava di "accordi verbali", mai formalizzati per iscritto.

Il Collegio ritiene che questa ulteriore motivazione, di cui non vi è traccia nelle dichiarazioni di Squillace e Torzi, sia stata 'inserita' da Tirabassi nella consapevolezza della necessità di dover giustificare in qualche modo le promesse da lui fatte a Torzi, solo verbalmente e senza averne alcun titolo, di una futura remunerazione anche se il contratto di gestione non ci fosse stato o non fosse stato profittevole (come si vede, il concetto è confuso). Inoltre, l'imputato ha cercato in questo modo, ritiene il Tribunale, di difendere se stesso dall'accusa, su cui si tornerà nel prosieguo, di avere creato un falso documento word che prevedeva proprio un compenso del 3% a favore di Torzi.

È però da sottolineare che, in una udienza successiva, il 7 luglio 2022, Tirabassi - evidentemente sulla base di una diversa strategia difensiva - rendeva spontanee dichiarazioni per rettificare le affermazioni appena commentate, precisando che a Londra Torzi e Squillace avevano detto che le 1.000 azioni "*servivano esclusivamente a gestire la società*". Aggiungeva poi che nella riunione di Londra nessuno si era accorto del problema delle azioni con diritto di voto perché "*in quel momento nessuno pensava a tutelarsi in alcun modo dal Dottor Torzi perché appariva in quel momento, insomma, chi stava collaborando con la Segreteria di Stato per uscire da una situazione di impasse che si protraeva nel tempo*".

Per quanto riguarda Enrico Crasso, interrogato sul punto in istruttoria in data 27 gennaio 2021, ha affermato che il problema emerse in una riunione tenuta in Vaticano alla presenza di Intendente e Giovannini:

"Fu in questa occasione, quando TORZI venne per farsi sottoscrivere il contratto in favore di MUSE VENTURES, che PERLASCA e TIRABASSI si resero conto che TORZI aveva trattenuto le 1000 azioni voting shares. Mons. PERLASCA si rese subito conto con grande preoccupazione della situazione in cui si era venuta a trovare la SdS, che fino a quel momento era convinta di avere la piena disponibilità dell'immobile. In quella circostanza, TORZI

candidamente spiegò che la ragione delle 1000 azioni voting shares *andava ricercata nella necessità di garantire alla SdS un trattamento fiscale privilegiato, nonché nell'esigenza di consentire a lui stesso di poter gestire l'immobile."*

Il Promotore di giustizia, nella sua Requisitoria, ritiene che "la riunione alla quale allude Enrico Crasso è verosimilmente quella avvenuta il 23.11.2018, vale a dire il giorno successivo alla conclusione degli accordi di Londra, riunione della quale hanno parlato le persone che ad essa hanno presenziato anche se, a ben vedere, gli argomenti di quella riunione non corrispondono esattamente a quelli ricordati da Enrico Crasso".

Manuele Intendente, in particolare, di tale riunione fa un resoconto dettagliato, sia pur indicando una data inesatta nel corso delle dichiarazioni rese in istruttoria il 7 aprile 2020, senza però fare cenno alcuno al problema delle *voting shares*; invece, a dibattimento (ud. 12 gennaio 2023) riferisce che Squillace fece un'illustrazione del contratto, parlando anche delle due categorie di azioni, senza suscitare particolari reazioni.

Interrogato in dibattimento, Crasso rende altre dichiarazioni sul punto.

All'udienza del 30 maggio 2022, afferma "*La prima risposta del Signor Torzi fu che... "questo ci consente, consente a noi con questo diritto di voto di fare in modo che lei, voi Segreteria di Stato, nel momento in cui andate a rivendere l'immobile non pagherete le tasse". Allora Monsignor Perlasca dice: "ma noi abbiamo l'immunità sovrana, le tasse non le paghiamo assolutamente". ".*

Va sottolineato che dal seguito del verbale si capisce che Crasso si riferisce alla riunione in Segreteria di Stato di cui alla precedente dichiarazione istruttoria; restano pertanto i dubbi sulla collocazione temporale al 23 novembre 2018 o, come è più probabile, in un periodo successivo alla metà del mese di dicembre, quando ormai la Segreteria di Stato aveva chiari i termini del problema; anche se alla successiva udienza del 22 giugno 2022 Crasso chiarisce che la riunione in questione è avvenuta quando egli aveva chiaro il problema delle azioni con diritto di voto a seguito dei chiarimenti dati dall'arch. Luciano Capaldo e, quindi, dopo la metà di dicembre 2018 (si deve ritenere il 17 dicembre 2018, quando Torzi tenta di ottenere la firma di un contratto che affidi la gestione alla sua società MUSE VENTURES):

Nel corso dell'udienza del 30 maggio 2022 (pag. 157) Crasso dichiarava anche di non avere colto, quando era a Londra, il problema costituito dal fatto che solo le 1.000 azioni di Torzi avessero il diritto di voto, e che invece aveva ritenuto che, con la firma dello SPA, mons. Perlasca avesse "*concesso queste mille azioni al Signor Torzi... mille azioni non mille azioni diritto di voto, mille azioni, questo quello che io sapevo, in modo tale che il Signor Torzi potesse gestire il palazzo avendo una commissione dalla gestione del palazzo e una success fee nel caso di rivendita, però mille azioni normali, cioè nel senso, lei Presidente ha 30 mila azioni, io ne ho mille, lei mi concede di gestire le sue attività, io lo faccio, però poi alla fine è uscito fuori...*"

Quanto a Gianluigi Torzi, si deve ricordare che nel corso dell'interrogatorio reso al Promotore di giustizia il 5 giugno 2020, egli aveva riferito che la creazione delle 1.000 azioni sarebbe stata decisa a seguito di una proposta di Fabrizio Tirabassi ed Enrico Crasso d'intesa con CREDIT SUISSE.

Come altre delle dichiarazioni rese in istruttoria da Torzi, che non si è mai presentato in dibattimento, questa versione, oltre che inattendibile sul piano logico, è smentita dalle risultanze processuali, sia dichiarative, come si è visto,47 sia - e soprattutto - documentali, cioè dai messaggi e dalle mail scambiate tra i protagonisti della vicenda, già in buona parte esaminati nel corso di questo Capitolo.

L'avv. Nicola Squillace smentisce radicalmente le versioni di Tirabassi e Crasso. Squillace ha affermato di non sapere perché fossero state create le due categorie di azioni e di averne

---

[47] Cfr. Interrogatorio di Crasso Enrico, ud. 30.5.2022, pag.150: ***Presidente:*** *A questo proposito è vero che dal Credit Suisse per sue esigenze, arriva un'indicazione su come costruire questa operazione, per sue esigenze legate al Credit Lombard cioè di non dovere rimodellare ....*
CRASSO: *assolutamente sì... assolutamente no, mi scusi, anche perché il fondo ATHENA non era compreso nel Lombard, cioè Credit Suisse...*
Presidente: *quindi era irrilevante.*
CRASSO: *era assolutamente irrilevante, quello che in gergo viene chiamato LTV che è l'anticipabilità degli strumenti, cioè il credito Lombard faceva riferimento agli strumenti finanziari della Segreteria di Stato ...*
Presidente: *prima dell'operazione...*
CRASSO: *ma da sempre, da sempre, le quote della SICAV Lussemburghese non entravano nel Credito Lombard.*
Presidente: *quindi qualunque cosa succedeva non cambiava niente per Credito...*

sentito parlare per la prima volta la sera del 21 novembre 2018, nel corso di una riunione in albergo, alla presenza, oltre che dei due rappresentanti della Segreteria di Stato, anche di Torzi e Intendente in occasione della illustrazione delle condizioni presenti nella bozza dello *SPA*. Anzi, sarebbero stati proprio costoro ad informarlo delle azioni GUTT SA tant'è che egli avrebbe chiesto se fossero sicuri di quello che stavano sottoscrivendo perché in quel modo essi mettevano la società in mano a Torzi: «"*ma siete sicuri?* - cioè voglio dire - *quindi l'unico che vota è TORZI*"» [ud., 8 luglio 2022, p. 98-99]:

SQUILLACE: *sì, io la sera... la volta... la prima volta che sento parlare delle azioni con diritto di voto e senza diritto di voto è la sera del 21 quando vado a parlare con Tirabassi, Torzi, Crasso, Intendente in albergo per illustrargli i risultati della bozza, diciamo della riunione del pomeriggio e lui, come dicevo prima, mi prendono in giro dicendo: "non fate... questa è una cosa amichevole, non ci impiegate troppo" quello che ho detto prima,* ***quindi quella è la prima volta che sento parlare, tant'è che io in quella sede dico "ma siete sicuri? – cioè voglio dire - quindi l'unico che vota è Torzi … omissis … io faccio la domanda… voglio dire, mi esce spontanea la domanda, scusi, perché è ovvio che le azioni senza diritto di voto e con diritto di voto, quelle con il diritto di voto danno il diritto di amministrare la società …*** *omissis ... e quindi io dico "scusi, ma siete sicuri che... voglio dire, le azioni con diritto di voto vanno solo a uno e non all'altro?"*

P.G.Prof.Diddi: *e questo a chi lo dice?*

SQUILLACE: *a Tirabassi.*

P.G.Prof.Diddi: *c'era anche Crasso?*

SQUILLACE: *Tirabassi, c'era Crasso... Tirabassi, Intendente e Torzi sicuro, Crasso penso di sì, però francamente io in questo momento ricordo...*

P.G.Prof.Diddi: *e Tirabassi l'aveva capito questo concetto?*

SQUILLACE: *assolutamente sì ... è normale, è logico ... l'amministrazione è di Torzi, cioè l'assemblea è di Torzi, voglio dire... omissis ... questo caveat sulle azioni è stato dopo la discussione, quando si stava andando avanti e mi dicevano "voi avvocati la fate lunga", mi disse "guarda che domani ti arriva questa cosa – cioè voglio dire – non ci mettete tanto, ci sono le azioni senza diritto di voto lì, quelle con diritto di voto", io dico:*

"ma siete sicuri che... voglio dire, quindi vota solo Torzi in assemblea?" – "Sì, sì, perché abbiamo delle altre situazioni che abbiamo a Londra, abbiamo delle cose simili e quindi va bene a tutti quanti".

P.G.Prof.Diddi: *senta, ma in quel momento, per quello che lei ha potuto comprendere, c'erano altri rapporti tra il gruppo SdS Segreteria di Stato e Torzi?*

SQUILLACE: *no.*

Presidente: *la risposta che ha citato, come dire, fra virgolette, cioè "abbiamo altre situazioni"...*

SQUILLACE: *la fece Tirabassi sempre in quella situazione ... alla sera del 21 in albergo nell'ambito della stessa riunione.*

P.G.Prof.Diddi: *e Tirabassi quando le disse "va bene così" era consapevole del fatto che Torzi avrebbe potuto nominare...*

SQUILLACE: *ma guardi erano tutti consapevoli perché, voglio dire, le azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto sono lapalissiane mi permetterei di dire, come dice il mio maestro Monsier de la Palisse...*

P.G.Prof.Diddi: *senta, e lei ha potuto capire per quale ragione si fosse arrivati a questo...*

SQUILLACE: *no, mi dissero che... voglio dire... no, però mi disse solamente Tirabassi, mi fece questo accenno al fatto che avevano delle situazioni simili negli investimenti di Londra.*

P.G.Prof.Diddi: *ma simili con Torzi o ...*

SQUILLACE: *no, no, simili con terzi, con altri, quindi stavano riproducendo con Torzi quelle situazioni che avevano fatto... avevano con altri.*

P.G.Prof.Diddi: *c'erano, se lei lo sa, delle specifiche ragioni di carattere finanziario?*

SQUILLACE: *no, non mi è stato detto.*

... omissis ...

SQUILLACE: *no, no, le mille quote erano, voglio dire, era per l'amministrazione della società.*

P.G.Prof.Diddi: *e senta, anche ai fini di poter gestire l'immobile, per quello che lei ne sa o ha sentito, era necessario avere queste mille quote?*

SQUILLACE: *mi dissero che avevano delle situazioni simili, ora francamente...*

P.G.Prof.Diddi: *no, no, da un punto di vista tecnico-giuridico e non le chiedo un parere, eh, cioè le chiedo in quel momento...*

SQUILLACE: *allora, francamente, essendo una società lussemburghese, non lo so se ci fossero delle cose, francamente, siccome non mi chiede un parere non glielo dico, però se mi chiedesse un parere le direi di no, però questo tra parentesi."*

Il Collegio ritiene francamente inverosimile la versione dell'avv. Squillace che egli abbia appreso, del tutto casualmente, da Tirabassi solo la sera del 21 novembre della decisione di modificare lo statuto di GUTT e di creare due diverse categorie di azioni: non per il contrasto con quelle degli altri dichiaranti, di cui si sono già evidenziati i limiti, ma per quello che risulta da tutti gli scambi di mail e messaggi con Torzi e Gianello a partire dal 18 novembre 2018, che sono stati esaminati nel Capitolo precedente e in questo, e da altri ancora che verranno citati nel prosieguo.

Si è visto, senza bisogno di ripetersi, che fin dal 18 novembre i tre sono stati in contatto continuo per pianificare e studiare ogni aspetto dell'operazione, scambiandosi mail e messaggi con i vari documenti in elaborazione (si ricordi che il 20 mattina, alle 6.54, Squillace scrive a Torzi "*Sto andando in Studio spa e deliberar GUTT OK ...*"): come si può sostenere che ne ha sentito parlare per la prima volta l'indomani sera?

Del resto, Squillace, che aveva una sua stanza nell'ufficio di Torzi e che era il legale anche di altre sue società, era il referente per tutti gli aspetti giuridici di quell'operazione che era di fondamentale importanza per Torzi, tanto che il giorno della sua positiva conclusione, il 3 dicembre 2018, alle 16.31, proprio fra Torzi e Squillace (e non certo con Gianello) intercorre questo scambio di messaggi *whatsapp*:

TORZI: ***Mi sto domandando, ma questa operazione come cazzo l'ho pensata???***

SQUILLACE: *AhAhAh E chi cazzo lo sa!!!!* ***Probabilmente hai avuto una ... ispirazione ... DIVINA*** *(seguono emoticon)*

TORZI: *Detto questo ... io posso revocare un domani gli altri ammri?*

SQUILLACE: *Cmq NON sarebbe mai stata possibile con chiunque altro se non TU!!!! ... questo Te lo dico con la massima certezza AhAhAh Tu puoi fare tutto*

TORZI: AhAhAhAhAh

SQUILLACE: *Sei l'unico socio con potere di voto ...* (allegati udienza 8 luglio 2022, pagg. 946 segg. del pdf).

Interrogato su questo scambio di messaggi, in udienza ha parlato di clima "*cameratesco*", ma ha dovuto riconoscere l'enorme importanza che aveva per Torzi quell'operazione, senza però potere, o volere, spiegare quali fossero le difficoltà tali da richiedere un'"*ispirazione DIVINA*".

Pensare che il 21 novembre sera Squillace non sapesse nulla dell'assemblea di GUTT dell'indomani mattina, decisiva per la firma sia del *FA*, che rivendica di avere redatto personalmente perché era il contratto più complesso, sia dello *SPA*, che avrebbe determinato l'esito economico per il suo cliente/amico Torzi, che egli assisteva in un gigantesco conflitto di interessi con la Segreteria di Stato, da cui peraltro rivendicherà il pagamento per la sua 'preziosa' prestazione professionale, è semplicemente incredibile.

Infatti, solo con la modifica dello statuto e con il mantenimento delle azioni con diritto di voto in capo a Torzi questi avrebbe mantenuto il controllo dell'amministrazione della società (il *sole director* di cui parla Gianello già il 19 novembre e che poi costituirà la costante preoccupazione di Torzi, vedi anche la chat "I magnifici tre") ed anche la garanzia di un non indifferente arricchimento patrimoniale grazie alla partecipazione, per poco più del 3%, al capitale della GUTT, quota che, con l'acquisizione - a spese solo della Segreteria di Stato - delle società del Jersey e, quindi, del Palazzo, avrebbe avuto un valore di circa 9 milioni di sterline.

E, difatti, l'indomani mattina 22 novembre, alle 10.48, Squillace, sempre scrupoloso, rassicura Torzi che "*sto rivedendo assemblea GUTT con Lorenzo*", cioè, come lui stesso conferma in udienza, con Lorenzo Gianello (ud. 8 luglio 2022, pag. 298).

Altrettanto incredibile, per le ragioni già dette a proposito dei suoi rapporti con Torzi, è l'affermazione secondo cui egli avrebbe addirittura richiamato l'attenzione di Tirabassi e

Crasso sul fatto di lasciare solo a Torzi i diritti di voto in assemblea ("*ma siete sicuri che... voglio dire, quindi vota solo Torzi in assemblea?*").

È quindi priva di pregio la tesi della Memoria difensiva che cerca di dimostrare che Tirabassi non aveva fatto riferimento al diritto lussemburghese, ma a quello inglese, e cioè a dei sistemi contrattuali che egli conosceva benissimo con riferimento ai rapporti della Segreteria di Stato con Sloane&Cadogan, sui quali appena una settimana prima lo stesso Tirabassi e mons. Perlasca avevano inviato una relazione al Revisore Generale.

Al di là dell'osservazione che nell'operazione S&C come ricostruita nella detta relazione non si parla di azioni e di diverse categorie di azioni, che è invece il 'marchingegno' usato da Torzi e dai suoi collaboratori, e a prescindere dal fatto che è solo Squillace a parlare di strumenti di diritto inglese e che egli potrebbe avere (legittimamente) elaborato una tesi difensiva dopo aver appreso dalla lettura degli atti processuali dei rapporti della Segreteria di Stato con Sloane&Cadogan, è proprio il punto di partenza della sua ricostruzione, e cioè che egli non sapesse niente delle delibere che doveva adottare l'assemblea di GUTT, ad essere - si ripete - inverosimile.

Ugualmente non credibile, innanzi tutto sul piano logico, è l'affermazione di Squillace secondo cui era stato proprio Tirabassi a concordare con Gianello e, si deve ritenere, con Torzi la soluzione delle due categorie di azioni ("*abbiamo deciso*", gli fa dire Squillace). Si è visto, e si vedrà ancora, che tutta l'operazione è stata condotta da Mincione e Torzi, con i loro collaboratori, tenendo accuratamente ai margini i rappresentanti della Segreteria di Stato ("*zero dettagli*", come si ricorderà), i quali da parte loro sono rimasti inerti persino su una questione rilevante e, almeno apparentemente più semplice, come la fissazione del prezzo, e quindi del conguaglio da pagare. Non è pensabile che proprio sul punto che lo riguardava più direttamente Torzi abbia deciso di trattare preventivamente con Tirabassi una soluzione, che era peraltro di carattere squisitamente giuridico, per giunta tagliando fuori il suo avvocato di fiducia.

Quanto a Crasso è ugualmente inverosimile che un professionista esperto come lui non si sia accorto della previsione delle 1.000 azioni con diritto di voto riservate a Torzi e di ciò

che essa significava per la Segreteria di Stato che egli a Londra era chiamato ad assistere e consigliare. Anche la sua versione non è quindi credibile.

Pur di fronte a queste dichiarazioni contrastanti, il Tribunale ritiene possibile ricostruire anche questa fase londinese della vicenda, tenendo conto - oltre che di dette dichiarazioni - dei documenti disponibili e della logica complessiva, ormai chiara, che ha retto il comportamento dei protagonisti.

Come già si è detto, come emerge evidente dai messaggi tra Torzi e i suoi collaboratori e come traspare, sia pure con accenti diverse, dalle dichiarazioni di Tirabassi e di mons. Perlasca, i rappresentanti della Segreteria di Stato avevano promesso a Torzi, senza però prendere un impegno formale e scritto, di affidargli in futuro, una volta conclusa l'operazione, la gestione della società (anche se spesso ricorre la confusione con l'immobile) fino ad allora esercitata da Mincione e che era estremamente lucrosa ("*rende 20 milioni l'anno*", scrive Torzi a Gavinelli).

Lo conferma chiaramente anche la memoria conclusiva della Difesa Torzi, secondo cui la quota delle azioni di GUTT (circa il 3%, destinato a diluirsi fino a poco meno del 2% se fosse stato realizzato l'aumento di capitale sociale da 31.000.000 di euro a 50.000.000 di euro, pure autorizzato dall'Assemblea del 22 novembre 2018, costituiva "*i diritti patrimoniali spettanti a Gianluigi Torzi, nell'accordo sottostante al passaggio della catena societaria dell'immobile sotto GUTT*".

C'era però un (non trascurabile) problema che la Memoria trascura: la promessa di Tirabassi rimaneva del tutto informale e data da chi non aveva il potere di impegnare la Segreteria di Stato, quindi non vincolante, così come restava imprecisata e da fissare la 'remunerazione' che la Segreteria di Stato avrebbe dovuto riconoscere a Torzi per la sua opera (al di là delle aspettative su futuri rapporti e gestione di altri capitali). E di tutto questo operatori e professionisti esperti come Torzi e i suoi collaboratori erano ovviamente ben consapevoli, come del resto confermano le mail e i messaggi che si sono scambiati su questa operazione "*DIVINA*".

Dall'altro lato, era chiaro a tutti, fin dal principio, che la finalità della Segreteria di Stato, che andava incontro ad un nuovo, consistente esborso di denaro, era quello di acquisire,

tramite uno strumento giuridico che poi sarà individuato nella GUTT, la piena proprietà del Palazzo di 60 Sloane Avenue.

Questo è un punto cruciale e lo sottolinea lo stesso Squillace nella relazione, già citata, redatta il 16 gennaio 2019, per la Segreteria di Stato, volta a illustrare l'opera svolta e nelle cui Conclusioni, come si è visto, scrive:

"*Con questa operazione la SSHS ha inteso focalizzare il proprio investimento nel settore immobiliare* ***divenendo l'unico beneficiario economico della società veicolo*** *(GUTT sa) che ha acquisito l'intero capitale sociale della società 60-SA 2 Limited* ***(con il sostanziale conseguente acquisto del controllo dell'immobile)*** *cambiando il precedente profilo del proprio investimento che era prettamente finanziario (detenendo in precedenza solo il 45% delle quote di un fondo di investimento che deteneva il controllo dell'immobile).*

In funzione di questa operazione, pertanto, la SSHS ha conseguito il risultato concreto di proteggere l'investimento a suo tempo eseguito eliminando completamente i rischi derivanti dalla gestione finanziaria del fondo GOF e ***potendo essere l'unica beneficiaria economica degli eventuali utili conseguenti alla gestione e/o all'eventuale vendita dell'immobile***".

Il documento, su cui si tornerà in seguito per altri aspetti, è chiarissimo: la Segreteria di Stato è (*rectius*, avrebbe voluto essere) l'unica beneficiaria economica della GUTT e voleva (avrebbe voluto) il sostanziale conseguente acquisto del controllo dell'immobile.

Del resto, questi stessi concetti sono esplicitati nella K del *Framework Agreement*, firmato anche da Torzi e redatto materialmente da Squillace, in cooperazione con i legali e i collaboratori di Mincione, su cui si tornerà e che afferma che l'Accordo "*will enable the Holy See to take control of the Property through the ownership of the Sale Group*" e che "*The Holy See wishes to exercise greater oversight of the property through the Purchaser* ", cioè attraverso GUTT[48] .

[48] *K) The Holy See currently intends, given the positive progress and developments having occurred in respect of the management of GOF by the General Partner including, for example, the value creation arising from the Planning Permission, to consummate the Transaction, which will enable the Holy See to take control of the Property through the ownership of the Sale Group. The Property has become a strategic asset for The Holy See and retains significant upside potential. As a result, The Holy See wishes to exercise greater oversight of the Property through the Purchaser as its agent whom it is anticipated will carry out*

Nonostante queste premesse, Torzi e i suoi collaboratori, con la creazione delle due categorie di azioni di GUTT, hanno costruito un meccanismo per cui la Segreteria di Stato **non è** l'unico beneficiario economico di GUTT e **non ha** il controllo della gestione.

Di questo erano certamente consapevoli, per le ragioni dette, Torzi e Squillace e non possono non essersene resi conto Crasso e Tirabassi, come quest'ultimo riconosce. Del resto, era proprio Tirabassi ad avere promesso che a Torzi sarebbe stata data la gestione.

E d'altra parte, come su questo punto correttamente dice Squillace, "*erano tutti consapevoli perché, voglio dire, le azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto sono lapalissiane*", senza bisogno di essere dottori commercialisti o esperti finanzieri.

In sostanza, la soluzione andava benissimo anche a Tirabassi, il cui obiettivo principale, come si è detto ormai molte volte, era "chiudere la vicenda Mincione/GOF" il più presto possibile (si ricordi la volgare espressione di Intendente e i ripetuti ringraziamenti a Torzi e a tutti i suoi collaboratori; e questo a prescindere dalle aspettative di ulteriori vantaggi personali che Tirabassi poteva nutrire e di cui, come si vedrà più oltre, nella Parte V, vi sono in atti tracce significative pur se non tali da costituire prova sufficiente per un'affermazione di responsabilità).

Così, come per il conguaglio a carico della Segreteria di Stato, Tirabassi è stato al gioco di Torzi e Squillace.

Del resto, la condotta di Tirabassi, pur nel radicale cambiamento dei rapporti tra le parti, continuerà immutata su queste linee fondamentali, come si vedrà, fino alla fine, cioè fino al pagamento degli ultimi 15.000.000 di euro a Torzi.

Né ha pregio l'obiezione della Difesa che Tirabassi e Crasso non avevano interesse a dare la gestione della GUTT e dell'immobile a Torzi, perché volevano assicurarsela tramite il Fondo Centurion di Crasso. Come si vedrà, questa è un'accusa di Torzi che non trova alcun riscontro per il periodo in esame: il Fondo Centurion entrerà in scena solo il 18 dicembre in un contesto e con motivazioni ben diverse. In ogni caso, nella fase che qui

---

future strategic decisions relating to the development of the Property. The Holy See has determined that the Purchaser is suitably experienced and qualified for this purpose.

interessa, e cioè quella della stipula dei contratti, l'interesse di Tirabassi (come pure quello di Perlasca e, in qualche modo, dello stesso Crasso) era quello che si è detto: Tirabassi aveva promesso la gestione a Torzi e tutti i protagonisti della vicenda andavano, come è stato detto in dibattimento, d'amore e d'accordo.

§ 11. Il *Memorandum* del 23 novembre 2018

Come risulta dalla ricostruzione cronologica degli avvenimenti, il momento successivo in cui viene posto in essere il raggiro in danno della Segreteria di Stato è costituito dalle informazioni fornite al Sostituto dopo che questi richiedeva "*un approfondimento in un Memorandum utile a presentare l'istanza al Cardinale Segretario di Stato e al Santo Padre per la loro valutazione in merito, dato il mio recente arrivo nel Ruolo ricoperto.*". (Relazione cit., pag.11).

L'indomani, 23 novembre, come si è già accennato, il testo viene redatto da Tirabassi e Squillace, che lo digita sul suo computer e che poi manda il documento a Tirabassi il quale, alle 18.30, lo illustra, insieme a mons. Perlasca, al Cardinale Parolin e al Sostituto Peña Parra.

Si deve quindi prendere ora in esame il contenuto del *Memorandum* e la sua valenza decettiva, mentre si tratterà in un successivo paragrafo il tema della responsabilità degli imputati, che attribuiscono l'uno all'altro la effettiva redazione del documento, che, come si è già detto, non è firmato.

Si deve in primo luogo evidenziare che lo scopo del *Memorandum*, come risulta dalla Relazione e dalle dichiarazioni di S.E. mons. Peña Parra, e prima ancora dalla logica, era quello di mettere i Superiori (il Cardinale Segretario di Stato e lo stesso Sostituto) in grado di assumere con cognizione di causa le decisioni che venivano loro richieste con la massima urgenza.

Tirabassi conferma il senso e lo scopo della richiesta del Sostituto "*a fine riunione Monsignor Perlasca chiese all'Avvocato Squillace di redigere un memorandum ... perché? Nel frattempo il Sostituto aveva a sua volta chiesto un appuntamento con*

Monsignor Perlasca, invitando anche me alle 18:30 dello stesso giorno... di andare dal Sostituto e poi si sarebbe scesi dal Segretario di Stato perché voleva che fosse presentata al Cardinale Segretario di Stato una nota riepilogativa delle giornate del 20, 23... 20, 22, scusi".

Squillace esclude che la richiesta fosse rivolta a lui e cerca di sminuirne l'importanza "...[il] *23 di novembre, noi siamo a pranzo... scusi, mentre usciamo Monsignor Perlasca dice a Crasso e a coso* [*i.e.*, il Dott. Tirabassi]... *"mi fate un appuntino su quello...sulla... sull'operazione" e quant'altro.*"

Anche nella versione 'riduttiva' di Squillace è però chiara la finalità della richiesta e quindi il suo oggetto che è l'intera "operazione" e non certo un suo frammento.

Invece il *Memorandum*, dopo una premessa in cui viene ricostruito in modo molto sintetico l'investimento in GOF e l'acquisto del 45% delle quote di RESS1, tratta solo del *Framework Agreement* e non dello *Share and Purchase Agreement*.

Nel documento, non firmato, portato all'attenzione dei Superiori della Segreteria di Stato si legge infatti (l'evidenziazione con il carattere grassetto e le sottolineature è nel testo originale):

"*Valutazioni successive hanno consigliato di considerare il disinvestimento nel GOF procedendo all'acquisto diretto dell'intera proprietà dell'immobile attraverso l'acquisto delle società proprietarie dello stesso.*

L'OPERAZIONE CONSIDERATA

In data 22 novembre 2018 è stato stipulato un "contratto quadro" (cd. Framework Agreement") che prevede quanto segue:

(i) acquisto delle società proprietà dell'immobile attraverso la società GUTT s.a., società veicolo della quale la Segreteria di Stato è l'unico beneficiario economico;

contro

(ii) pagamento della somma di GBP 40 milioni;

(iii) cessione della n. 200.713,71 Class I Shares [...] *del Fondo GOF;* [...]

Il contratto quadro (redatto secondo standard internazionali che contiene usuali clausole di salvaguardia per operazioni dello stesso genere) prevede che si proceda all'esecuzione entro il 29 novembre 2018, data in cui verranno trasferite a GUTT s.a. (e, quindi, alla Segreteria di Stato) le società proprietarie dell'immobile.

CONCLUSIONI

Con questa operazione la Segreteria di Stato ha cambiato profilo del proprio investimento:

e. da (prettamente) finanziario – detenendo in precedenza solo il 45% delle quote di un fondo di investimento che deteneva l'immobile;

f. in (sostanzialmente) patrimoniale - in quanto sarà l'unico beneficiario economico della società veicolo (GUTT s.a.) che acquisirà il 100% della società proprietaria dell'immobile. Ciò permetterà:

a. sia di gestire in maniera più diretta ed efficiente i flussi derivanti dalle locazioni commerciali dell'immobile;

b. sia di eliminare completamente i rischi derivanti dalla gestione finanziaria precedente del Fondo GOF;

c. sia di consentire la futura vendita dell'immobile assumendo il pieno controllo delle trattative e delle relative decisioni senza ingerenze del procedente gestore".

Pertanto, il risultato concreto di quest'operazione è la protezione dell'investimento a suo tempo eseguito con la possibilità di conseguire risultati positivi da una eventuale vendita post "brexit".

Il *Memorandum* si concludeva poi con la seguente richiesta "*si allega copia del contratto quadro con preghiera di ratificare l'operazione apponendo la firma in calce e per esteso nonché sigla su ogni pagina*".

Appare dunque evidente, in primo luogo, la valenza decettiva del *Memorandum* perché a fronte della richiesta dei Superiori di essere informati dell'operazione, e - quindi - di tutti i suoi aspetti, ne riferisce solo metà (il *FA* e non lo *SPA*).

La volontà di trarre in inganno è dimostrata, se pure ce ne fosse bisogno, dal titolo, in lettere maiuscole, grassetto sottolineato, che precede l'esposizione del contenuto del solo *Framework Agreement*: **L'OPERAZIONE CONSIDERATA.**

Chi legge il documento non può che credere che l'operazione che è chiamato a valutare e "ratificare" si esaurisca nel "Contratto Quadro" di cui viene esposto, in forma estremamente sintetica, il contenuto. Il lettore del *Memorandum* (cioè il Segretario di Stato e il Sostituto) nulla vengono a sapere dell'esistenza e del contenuto dello *SPA*.

L'omessa informazione sullo *SPA* è, peraltro, la condizione necessaria per poter fornire ulteriori notizie di fondamentale importanza, ma non corrispondenti al vero. Infatti, se si fosse parlato dello *SPA* si sarebbe dovuto allegare anche il testo di tale secondo contratto da cui si sarebbe potuto comprendere la parzialità e non corrispondenza al vero delle informazioni date con il *Memorandum*.

Ma la portata ingannatoria del documento non si ferma al silenzio[49], o meglio all'omessa informazione e allegazione.

Esso, infatti, fornisce rassicurazioni per ben due volte in merito al fatto che "*la Segreteria di Stato è l'unico beneficiario economico*" di GUTT SA e afferma categoricamente che il trasferimento a GUTT delle azioni della catena societaria proprietaria dell'immobile coincide con il trasferimento alla Segreteria di Stato ("*verranno trasferite a GUTT s.a. (e, quindi, alla Segreteria di Stato) le società proprietarie dell'immobile*"), senza alcun riferimento alla circostanza che la proprietà di GUTT fosse condivisa con Torzi.

Inoltre, nel documento si afferma ancora che l'operazione permetterà, tra l'altro, "*sia di gestire in maniera più diretta ed efficiente i flussi derivanti dalle locazioni commerciali dell'immobile*", "*sia di consentire la futura vendita dell'immobile assumendo il* ***pieno***

[49] Sulla possibilità che il reato di truffa si realizzi anche tramite il silenzio si tratterà in un paragrafo successivo.

controllo delle trattative e delle relative decisioni senza ingerenze del precedente gestore".

Anche su questi punti decisivi non viene fatto nessun riferimento allo *SPA* e, dunque, all'esistenza di due classi di azioni e all'assegnazione a Torzi delle sole azioni con diritto di voto (1.000) e alla Segreteria di Stato delle sole azioni senza diritto di voto (30.000), che assicura a Torzi, e non alla Segreteria di Stato, il potere di amministrare la GUTT e, quindi, anche di gestire l'immobile e le sue locazioni e finanche di decidere la vendita del Palazzo.

Naturalmente, date queste premesse, al *Memorandum* è stata allegata copia del solo Contratto Quadro (cioè del *Framework Agreement*) "*con preghiera di ratificare l'operazione*", lasciando al seguito degli avvenimenti (come si è visto) la soluzione del problema della ratifica dello *Share and Purchase Agreemeent*. Anzi, è del tutto logico prevedere che gli imputati sperassero che tale soluzione scaturisse automaticamente dall'approvazione del *Memorandum* con il rilascio di un'unica Procura, come poi di fatto avvenne. Non era in quel momento prevedibile l'ulteriore scrupolo di S.E. mons. Peña Parra che lo ha portato a chiedere la copia dei contratti, a studiarli personalmente, a sollecitare l'intervento del Revisore Generale e a porre a mons. Perlasca una serie di domande di chiarimento che riguardavano sia il *FA* sia lo *SPA*.

Come si è già detto, il Segretario di Stato, il successivo il 25 novembre 2018, ha apposto la sua *mens* in calce, nei seguenti termini: "*Dopo aver letto questo Memorandum, alla luce anche delle spiegazioni fornite ieri da Mons. PERLASCA e Dott. TIRABASSI, avute assicurazioni sulla validità dell'operazione (che porterebbe vantaggi alla Santa Sede), la sua trasparenza e l'assenza di rischi reputazionali (che, anzi, verrebbero superati quelli legati alla gestione del Fondo GOF) sono favorevole alla stipulazione del contratto. Grazie*".

In sostanza, l'informazione incompleta e ingannevole data con il *Memorandum*, e dunque tale da potersi qualificare "artifici e raggiri", aveva conseguito il suo scopo.

Né può indurre a diversa conclusione, come pure sostenuto dalle Difese di alcuni imputati, un'affermazione di mons. Perlasca a proposito proprio di questo *Memorandum*: "*no, no,*

si tracciavano le linee generali dell'operazione, però senza entrare, diciamo, nello specifico, ecco, non si entrava in dinamiche tecniche, perché le dinamiche tecniche poi o le spieghi compiutamente o altrimenti... è meglio neanche accennarle.".

A parte quello che più volte si è detto sui limiti dell'affidabilità di mons. Perlasca, una cosa è "*non entrare nelle dinamiche tecniche*" (e tali potevano, al limite, essere considerate le 'clausole di salvaguardia' che il *Memorandum* definisce "*usuali per operazioni dello stesso genere*" e che le parti civili, vedi, in particolare, i CC.TT. della Segreteria di Stato, criticano duramente), altra cosa, completamente diversa, è dare, come è avvenuto in questo caso, una informazione gravemente incompleta e tale da alterare sostanzialmente il significato e le conseguenze dell'operazione che i Superiori dovevano valutare proprio sulla base di quelle informazioni espressamente richieste.

Le conclusioni fin qui formulate (salvo, si ripete, l'esame delle posizioni dei diversi imputati) devono essere confermate anche dopo aver preso in considerazione le altre osservazioni critiche delle Difese.

La memoria conclusiva depositata nell'interesse di Gianluigi Torzi sostiene l'infondatezza dell'accusa sulla base di una premessa sul contenuto e le finalità del *Memorandum* che è opportuno riportare testualmente:

"Appare evidente dalla lettura di tale documento, che esso non ha nulla di decettivo, anche alla luce del fatto che esso era finalizzato esclusivamente a spiegare il passaggio dalla situazione di investimento nel GOF alla nuova situazione che si stava venendo a creare **rispetto all'investimento iniziale**. ... **il suo contenuto è tutto rivolto al confronto tra prima e dopo ...** In buona sostanza, esso non aveva la finalità di dover rappresentare la struttura della GUTT, con la differenziazione delle due categorie di azioni e le strategie di gestione futura dell'immobile.".

Questa premessa non è condivisibile perché proprio la lettura del documento dimostra il contrario: il *Memorandum*, ovviamente, non può fare a meno di riferirsi anche al passato, ma il suo oggetto è, come si è detto, la descrizione dell'**OPERAZIONE CONSIDERATA**, che indubitabilmente comprende sia lo *FA* sia lo *SPA*, e la sua finalità è quella di illustrare la convenienza o meno della nuova situazione che essa verrà a creare

e di cui la peculiare struttura della GUTT, con le 1000 azioni con diritto di voto e pieni diritti economici riservate a Torzi, costituisce elemento essenziale.

Allo stesso modo, se è vero che il *Memorandum* non ha la finalità di delineare le strategie di gestione futura dell'immobile, ha però, contrariamente a quanto assume la Difesa, lo scopo di descrivere la possibilità per la Segreteria di Stato di decidere e realizzare tali strategie. E invece, proprio questo non aveva potuto fare con Mincione e questo non potrà fare con Torzi.

Infondata la premessa difensiva, sono prive di pregio anche le affermazioni contenute nella Memoria su singoli punti specifici.

In particolare, secondo i difensori sarebbero "del tutto conformi a verità" le affermazioni su:

"- *acquisto diretto dell'intera proprietà dell'immobile*: il palazzo, infatti, passa dall'essere posseduto per il 45%, detenendo la SdS tramite il proprio fondo GOF solo il 45% di 60SA e della catena di controllo di essa, alla proprietà delle azioni di GUTT, di cui la SdS deteneva tutte le azioni che esprimevano la proprietà o comunque il 97% del totale;

- *sarà l'unico beneficiario economico della società:* infatti, le 1000 azioni di Torzi esprimevano solo poteri gestori;

- *gli permetterà di conseguire la futura vendita dell'immobile assumendo il pieno controllo delle trattative e delle relative decisioni senza ingerenze del precedente gestore*"

Si ripete che queste affermazioni, che riprendono quelle del *Memorandum*, non sono corrispondenti al vero:

- la Segreteria di Stato non è l'unico beneficiario economico di GUTT, dato che Torzi ha 1.000 azioni con pieni diritti economici (che, al completamento dell'operazione, varranno una decina di milioni di euro);
- La Segreteria di Stato non ha quindi realizzato l'acquisto diretto dell'intera proprietà dell'immobile;

- La Segreteria di Stato non avrà affatto il pieno controllo delle trattative di una futura vendita e alle "ingerenze" di Mincione si sostituiranno quelle di Torzi (o, meglio, il suo pieno potere di amministrare la GUTT e, quindi, le società del Jersey).

La tesi difensiva dell'imputato Tirabassi, che sarà esaminata più avanti, è sostanzialmente imperniata sul fatto che egli fu ingannato da Torzi e Squillace e non si rese conto delle conseguenze della distinzione delle azioni in due categorie.

Per quanto riguarda il *Memorandum*, la memoria conclusiva si limita a ribadire che nel corso dell'incontro del mattino con mons. Perlasca l'avv. Squillace[50] descrisse l'attività effettivamente svolta e alla conclusione Mons. Perlasca ringraziò tutti chiedendo di redigere una relazione, e che il Memorandum fu preparato da Squillace, durante il pranzo al ristorante, in qualità di persona maggiormente a conoscenza dei dettagli tecnici, "relazione che poi completò lasciato il ristorante e fece pervenire a M. Perlasca con *email* delle 15.55 di quello stesso giorno. In questa *email* egli afferma: "*invio in allegato la bozza del memorandum* ***redatto insieme*** *nel corso della riunione di oggi* ". M. Perlasca ringraziò poi l'avv. Squillace, quando ricevette il testo del Memorandum il 23 novembre alle 15.31, con le parole "Sentitamente ringrazio".

Quanto al contenuto del *Memorandum,* la memoria afferma solo che esso non contiene "alcuna affermazione la cui falsità avrebbe potuto essere colta dal dott. Tirabassi, sulla base delle informazioni che aveva, ma non si occupa di GUTT, circostanza che all'epoca non apparve rilevante a nessuno, in quanto i temi di interesse erano quelli della liberazione della Segreteria di Stato dalla gestione mobiliare e immobiliare di Mincione."

Si tratta, secondo il Tribunale, di affermazioni assolutamente non condivisibili per le ragioni già esposte con riferimento alla Memoria della Difesa Torzi, che è, quindi, inutile ripetere.

Quanto all'avv. Nicola Squillace, la sua Difesa non si occupa, né in positivo né in negativo, della portata decettiva del *Memorandum* perché ribadisce la sostanziale

[50] V. Intendente, ud. 12 gennaio 2023, p. 104

estraneità alla sua redazione, e quindi al suo contenuto informativo, dell'imputato, che si sarebbe limitato a digitare il testo sotto dettatura di Tirabassi, e in parte minima, di Crasso ai quali mons. Perlasca aveva richiesto un appunto a uso interno del suo ufficio. È una problematica, questa, che come già detto, sarà trattata nel prosieguo.

Resta invece confermata, a giudizio del Collegio, la portata decettiva del *Memorandum* che quindi contribuisce a integrare gli 'artifizi e raggiri' di cui all'art. 413 c.p.

§ 12. Le Risposte alle Domande del Sostituto (Q&A)

Il giorno successivo alla redazione del *Memorandum* e alla riunione nell'ufficio del Cardinale Segretario di Stato, 24 novembre, si registrano ulteriori sviluppi.

Come già detto, S.E. Mons. Peña Parra richiedeva "*a Mons. PERLASCA la documentazione in suo possesso riguardante l'operazione in parola*" e riceveva quindi per la prima volta "*il Framework Agreement e lo Share Purchase Agreement (SPA), entrambi già sottoscritti da Mons. PERLASCA in data 22-11-2018*", cioè prima ancora di informarlo della questione.

La lettura dei contratti suscitava nel Sostituto una serie di dubbi e perplessità che lo spingevano a formulare, in data 26 novembre 2018, una serie di domande scritte.

"*Inoltre,* - egli aggiunge nella Relazione del 2 giugno 2020 - *ho richiesto al Monsignore se la SEGRETERIA DI STATO si avvalesse di un legale di parte nell'operazione e Mons. PERLASCA mi ha risposto che ci servivamo dell'avv. SQUILLACE, una persona che lui conosceva. Più tardi si è scoperto che tale avvocato dello studio LIBONATI-JAEGER di Milano lavorava in effetti per TORZI.*"

È in questo momento, dunque, che mons. Perlasca indica al Sostituto il legale della Segreteria di Stato proprio nell'avv. Squillace, senza - peraltro - nulla dire su come era stato individuato quel professionista e, tanto meno, sui suoi legami con Torzi.

L'indomani il Sostituto riceveva le risposte ai quesiti formulati. "*Nella stessa data Mons. PERLASCA mi ha rassicurato circa l'affidabilità delle risposte ricevute dall'avv.*

SQUILLACE."

A dibattimento, S.E. mons. Peña Parra confermava quanto scritto nella Relazione e precisava ulteriormente:

"*... io il giorno sabato 24 verso... la domenica 25 ho studiato i due documenti, lo SPA e poi il... i due documenti che ci avevano presentato e avevo sollevato delle perplessità mie. Ho utilizzato lì, io non sono nessun esperto, come lo sapete bene dal mio curriculum, non sono esperto in questioni finanziarie, ma ho cercato di utilizzare il buon senso e i criteri di un buon padre di famiglia, così ho stilato una serie di domande che lunedì 26 ho posto a Monsignor Perlasca. Monsignor Perlasca o l'Ufficio Amministrativo hanno indirizzato questo, hanno inviato queste mie domande all'avvocato, all'avvocato che, per essere chiari, io fino a quel momento e molto dopo, l'Avvocato Squillace di un grande studio giuridico milanese, Libonati & Jaeger e ci dava anche in generale anche una grande stima verso questo suo... verso questo studio, credevo che fosse il nostro avvocato, quindi a lui gli sono state poste queste domande che lui rispose, l'Avvocato Squillace, rassicurando tutti i miei dubbi*" (ud. 16 marzo 2023, p. 4 ss.).

Rinviando al prosieguo, come detto, l'esame dell'effettivo ruolo svolto dall'avv. Squillace, che minimizza l'importanza del suo contributo, è invece opportuno esaminare in modo più analitico alcune delle Domande e delle Risposte, per verificare se queste ultime possano qualificarsi 'artifizi e raggiri', cioè abbiano contribuito, insieme al *Memorandum* e a quanto detto dagli imputati, a trarre in inganno S.E. mons. Peña Parra così da indurlo a firmare la Procura con cui, in sostanza, ratificava l'operato di Mons. Perlasca.

In relazione al *Framework Agreement* vanno evidenziate:

DOMANDA: *Nel contratto quadro si fissa che la Segreteria di Stato della Santa Sede di fatto affida l'amministrazione della proprietà che confluisce in GUTT al Sig. Torzi, incluse le decisioni strategiche (vedi lett. K p. 3).*

RISPOSTA: *No, l'Amministrazione sarà affidata a GUTT SA e quindi al suo consiglio di amministrazione di cui it Sig. Torzi è solo uno dei tre esponenti. Gli saranno conferiti i poteri di ordinaria ma non di straordinaria amministrazione. Gli altri componenti sono:*

dott. Fabrizio Tirabassi della Segreteria di Stato e l'avv.to Manuele Intendente, responsabile dell'ufficio legale Ernest & Young (EY) di Roma, amministratore indipendente scelto di comune accordo tra le parti.

Questa risposta è gravemente fuorviante, perché omette consapevolmente di dare il giusto peso alla posizione di Torzi all'interno del Consiglio di Amministrazione di GUTT, rispetto agli altri due consiglieri di classe B.

Infatti, viene omesso di rappresentare che, detenendo le uniche azioni con diritto di voto, Torzi avrebbe potuto - liberamente, autonomamente e in qualsiasi momento - prendere qualsivoglia decisione relativa alle sorti dell'immobile, anche in danno della Segreteria di Stato, e avrebbe potuto anche, come poi concretamente accaduto, revocare gli altri due amministratori, ivi compreso il rappresentante della Segreteria di Stato nel *board* della GUTT (Tirabassi), sostituendolo con altro di sua fiducia.

Inoltre, nella risposta, di nuovo falsamente, si indica l'avv. Intendente come amministratore *indipendente*, nonostante fosse pacificamente uomo di fiducia di Torzi.

Ancora:

DOMANDA: *Come è regolato tra GUTT e Segreteria di Stato il trasferimento della rimessa? Interessi su valuta? Credit Suisse?*

RISPOSTA: *La Segreteria di Stato verserà la somma di Lst 40 milioni a GUTT utilizzando temporaneamente la linea di credito presso il Credit Suisse Lugano con il supporto di quello di Roma. Tale somma sarà versata in conto capitale. Allo scopo, la GUTT ha deliberato l'aumento di capitale fino a 50 milioni di Euro che sarà sottoscritto interamente dalla Segreteria di Stato con questo versamento e in parte con le quote del Fondo. Pertanto, a conclusione di questo aumento di capitale la Segreteria di Stato parteciperà GUTT oltre al 99,99%. Considerata la contestualità dell'operazione non matureranno interessi passivi (l'investimento verrà eseguito da GUTT in pari data rispetto al suo ricevimento). Inoltre il versamento riguarda la sottoscrizione di quote del capitale di GUTT di cui la Segreteria di Stato è proprietaria.* [...]

In questo caso, la Risposta oltre a minimizzare il nuovo versamento che avrebbe dovuto effettuare al Segreteria di Stato (non è chiaro che cosa significhi "*con le quote del Fondo*",

quale Fondo?), mira ad accreditare la tesi non corrispondente al vero che la Segreteria di Stato sia in sostanza l'unica proprietaria di GUTT. Questa affermazione non era vera a quella data perché Torzi aveva più del 3% del capitale (1.000 azioni su 31.000), non sarebbe stata vera dopo l'aumento di capitale perché Torzi avrebbe avuto quasi il 2% (e quindi la segreteria di Stato non avrebbe avuto "*oltre il 99,99%*").

Anche in relazione allo *Share Purchase Agreement* del 22 novembre 2018, che vedeva - è appena il caso di sottolinearlo - la Segreteria di Stato e GUTT come controparti (e tuttavia rappresentate dallo stesso avv. Squillace), su quello che era il punto principale della questione, e cioè che la Segreteria di Stato non era il beneficiario economico esclusivo di GUTT e che essa non aveva reali possibilità di incidere sull'amministrazione della società, venivano fornite in risposta alle domande del Sostituto informazioni allo stesso modo incomplete e tali da trarre in inganno:

DOMANDA: *Sono 30.000 azioni. Le altre 1.000 azioni rimangono a chi? Quindi la proprietà sarà al 100% nostra?*

RISPOSTA: Le *azioni a cui si fa riferimento sono quelle relative alla Società GUTT SA e sono quelle acquistate dalla Segreteria di Stato prima dell'aumento di capitale, già deliberato da GUTT SA fino a 50 milioni di Euro. Esso sarà interamente sottoscritto dalla Segreteria di Stato attraverso il versamento di 40 milioni di sterline e con parte del valore relativo al trasferimento totale delle quote investite nel Fondo Athena Global Opportunities Fund. All'esito di tale operazione, la partecipazione della Segreteria di Stato sarà pari al 99,99% del Capitale Sociale di GUTT SA. Si fa presente che i diritti economici sono già stati determinati nella misura del 100% in favore della Segreteria di Stato. Il rapporto economico con il Dott. Torzi ed il gruppo a Lui facente capo rimangono da definire nel proseguo e i contenuti saranno concordati con la Segreteria di Stato. [...]*

DOMANDA: *Che diritti restano in favore delle 1.000 azioni?*

RISPOSTA: *Alle 1000 azioni fanno capo solo i diritti di amministrazione che saranno condivisi con il Consiglio di Amministrazione nel quale è rappresentata la Segreteria di Stato e che saranno regolati da un apposito contratto.*

DOMANDA: *Residua ii diritto col dividendo sull'operazione?*

RISPOSTA: *Le mille azioni hanno la mera funzione di consentire da parte del soggetto terzo l'amministrazione della Società' GUTT SA. Tutti i diritti economici sono della Segreteria di Stato.*

DOMANDA: *Business Plan?*

RISPOSTA: *Non e stato ancora redatto un apposito Business Plan ma verrà concordato nelle sue linee guida e nelle decisioni strategiche da assumere con la Segreteria di Stato. Dopo l'acquisizione dell'immobile e aver definito e chiuso ogni rapporto con it precedente gestore, la Segreteria di Stato dovrà assumere decisioni strategiche in merito al futuro dell'immobile (messa a reddito, eventuale sviluppo di un progetto immobiliare di pia ampio respiro e definizione della tempistica e dei prezzi di vendita).*

DOMANDA: *Che dividendo in soldi stiamo lasciando al proprietario delle 1.000 azioni?*

RISPOSTA: *Nessuno, come detto sono diritti di amministrazione. Il riconoscimento economico dell'operazione dovrà essere condiviso in un apposito contratto con il dott. Torzi.*

DOMANDA: *Desidero avere informazioni circa lo statuto, gli* assets *e le responsabilità che noi ci assumiamo.*

RISPOSTA: *A questo riguardo, si precisa che lo Statuto corrisponde allo* standard *per Società di questo tipo (cfr. Allegato). La Società attualmente è inattiva e non detiene nessun* asset. *La Segreteria, in qualità di Socio puranche di maggioranza, non assume alcuna responsabilità avendo all'uopo delegato al Socio gestore, dott. Torzi che ne assume la piena responsabilità nell'ambito delle line*[e] *guida e delle decisioni strategiche che verranno assunte congiuntamente.*

Dall'insieme delle risposte viene confermato un quadro informativo assolutamente ingannevole e non corrispondente al vero: in merito alle 1.000 azioni la risposta fornita è che «*alle 1000 azioni fanno capo solo i diritti amministrativi che saranno condivisi con il Consiglio di Amministrazione nel quale è rappresentata la Segreteria di Stato e che saranno regolati da apposito contratto*», così minimizzando la circostanza che si trattasse delle sole e uniche azioni con diritto di voto, nonché dei relativi effetti giuridici.

Al riguardo, si forniva anzi l'ulteriore fuorviante rassicurazione che "*le mille azioni hanno*

la mera funzione di consentire da parte del soggetto terzo l'amministrazione della Società GUTT SA. Tutti i diritti economici sono della Segreteria di Stato" e poi, di nuovo, non sono stati rappresentati i reali e serissimi rischi derivanti dall'avere Torzi trattenuto per sé le 1.000 azioni (le uniche con diritto di voto), confermando la rassicurazione per cui le linee guida e le decisioni strategiche sull'immobile "*verranno assunte congiuntamente*".

Del resto, **non lasciano dubbi le Conclusioni formulate dopo le Risposte relative al *Framework Agreement***:

"*Con questa operazione, la Segreteria di Stato ha cambiato il profilo del proprio investimento, in quanto diventerà l'unico beneficiario economico della società veicolo (GUTT s.a.) che acquisirà il 100% della società proprietaria dell'immobile* (freehold) *interrompendo ogni relazione con il dott. Mincione e le Società che a Lui fanno riferimento.*

Ciò Le permetterà di gestire in maniera diretta ed efficiente i flussi derivanti dalle locazioni commerciali dell'immobile e di eliminare completamente i rischi derivanti dalla gestione finanziaria precedente del Fondo GOF, assumendo il pieno controllo delle trattative e delle relative decisioni senza ingerenze del procedente gestore.

Pertanto, *il risultato concreto di questa operazione è la protezione dell'investimento a suo tempo eseguito, con la possibilità di conseguire risultati positivi da un'eventuale vendita post'brexit'* ".

È evidente che queste Conclusioni ricalcano alla lettera quelle del *Memorandum* consegnato il 23 novembre e quindi è sufficiente rinviare a quanto detto nel paragrafo precedente sulla valenza decettiva anche delle Q&A.

Se i punti essenziali dell'inganno sono e rimangono le false informazioni sul fatto che la Segreteria di Stato fosse la sola beneficiaria economica di GUTT e sulle conseguenze che le 1.000 azioni con diritto di voto di Torzi avevano sull'effettivo potere di amministrare la società, **è opportuno per completezza riportare le Risposte ad alcune altre domande** di S.E. mons. Peña Parra che confermano, anche su altri aspetti, la volontà degli estensori di fornire un quadro incompleto ed ingannevole al fine di tranquillizzare gli

esponenti di vertice della Segreteria di Stato e indurli a rendere definitiva l'operazione, ratificando e dando ulteriore corso ai contratti preparati durante le riunioni di Londra.

DOMANDA: *Che verifiche sono state effettuate per poter rilasciare la firma su tale investitura formale?*

RISPOSTA: *La verifica sul dott. Torzi è stata operata tramite l'Ufficio legale di EY di Roma, una delle quattro più' importanti Società' di Revisione a livello internazionale (l'avvocato Intendente, con l'accettazione della nomina nel consiglio di amministrazione di GUTT, ne assume nello specifico la garanzia).*

DOMANDA: *Come è stata individuata GUTT?*

RISPOSTA: *La GUTT SA è una Societe' inattiva di cui il Sig. Torzi ne era it proprietario (cfr. allegato).*

DOMANDA: *Chi e it Sig. Torzi? È 'operatore di Credit Suisse? E stato presentato dal Sig. Mincione?*

RISPOSTA: *Il Sig. Torzi non è un operatore di Credit Suisse e non è stato presentato dal Sig. Mincione (anzi!) ma dalla Societe' EY, come sopra indicato.*

Di fatto, nessuna verifica era stata effettuata su Torzi da Intendente, che anzi era legato al primo da un rapporto personale e professionale[51]. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l'avv. Intendente è colui che aveva accettato, su richiesta espressa di Torzi, di tacere alla Segreteria di Stato il legame professionale che legava Mincione all'avv. Bernasconi, cui si era rivolto mons. Perlasca per essere assistito, o quanto meno, rassicurato sull'operazione;

Quanto alla domanda sui rapporti esistenti tra Mincione e Torzi, si da una rappresentazione di "distanza": "*Il Sig. Torzi non è un operatore di Credit Suisse e non è stato presentato dal Sig. Mincione (anzi!) ma dalla Società EY come sopra indicato*". La risposta è a dir poco fuorviante perché la Società Ernst&Young non ha mai avuto un ruolo nell'operazione. Il tema è ripreso a proposito dello *SPA* (cfr. *infra*).

[51] In proposito, Intendente – con cui sono state condivise le bozze delle risposte – ha dichiarato di avere chiesto una rettifica a Tirabassi, che gli rispose: *"no, no, ma quella è una nota interna, non ti preoccupare, non ha nessun valore formale"* (ud. 12.01.2023, p. 206 pdf).

Con particolare riguardo, poi, alla richiesta del Sostituto di avere "*piena conoscenza necessaria per procedere a ratifica*" in relazione al finanziamento di Cheyne Capital, la risposta fornita si limita a dare informazioni del tutto generiche (nulla si dice invece sulle condizioni del prestito erogato), a fornire rassicurazioni quanto alla assenza di obbligazioni o oneri della Segreteria di Stato nei confronti del finanziatore, nonché in ordine alla circostanza che "*il dott. Mincione e il gruppo da Lui rappresentato non sarà più l'investment manager dell'operazione*"[52];

Ancora, in un'altra risposta si dice che i *final agreements* "*saranno sottoscritti solo da Athena e GUTT*", circostanza non vera, atteso che il *Transfer Agreement* del 3 dicembre 2018 è stato firmato anche dalla Segreteria di Stato nella persona di Perlasca.

Seguono tre domande sulle verifiche effettuate:

DOMANDA: *Quali assesments sono stati effettuati? Documenti ed esiti della verifica.*

RISPOSTA: *A tale riguardo, si fa presente che è stata eseguita un'approfondita analisi dell'immobile e della società proprietaria oltre a dar luogo ad una* due diligence *che è in fase di consegna.*

DOMANDA: *Di che tipo di D.D si tratta?*

RISPOSTA: *Contabile, Fiscale e Legale.*

DOMANDA: *Che esiti ha avuto? Ha evidenziato qualche tipo di rischio nell'operazione a carico della Santa Sede?*

RISPOSTA: *Gli esiti comunicati per le vie brevi non hanno evidenziato rischi nell'operazione a carico della Santa Sede*"

Le tre risposte sono, a dir poco, lacunose. Non solo la *due diligence* era ancora in corso, ma essa era del tutto parziale, come si è visto, tanto che ancora settimane dopo Squillace chiederà i documenti per "*permettere di completare la due diligence*". Inoltre, il dott. Crasso non era riuscito a verificare l'esistenza della 'cassa' indicata (quasi 10 milioni di

[52] Sta di fatto che, come già detto, nonostante la Segreteria di Stato avesse deciso di disinvestire per sganciarsi dalla gestione Mincione, anche dopo il completamento degli accordi di Londra, rimaneva vincolata allo stesso Mincione ancora per un anno, poiché egli, per il tramite della WRM Capinvest, ha continuato a svolgere l'incarico di *Investment Advisor* fino al novembre 2019.

sterline).

Più oltre (clausola 6), quanto alla *due diligence* asseritamente effettuata, si afferma che essa è stata curata dallo Studio Belluzzo (di cui si è detto) e, per la parte legale, dallo Studio Libonati - Jaeger di cui faceva parte all'epoca l'avv. Squillace, tacendo tuttavia, l'esistenza di rapporti tra Squillace e Torzi. Al contrario, e pur in assenza delle più basilari verifiche (condizioni economico-patrimoniali della catena di società del Jersey degli ultimi anni e relative condizioni di indebitamento, loro conti correnti, caratteristiche del prestito Cheyne, perizie di stima dell'immobile, tipologia e condizioni degli affitti[53], ecc. ...), il Sostituto è stato rassicurato in ordine alla assenza di rischi derivanti dall'operazione da colui che avrebbe dovuto curarne gli interessi. Con riguardo, infatti, alla *due diligence* "*Contabile, Fiscale e Legale*", si risponde che "*Gli esiti comunicati per le vie brevi non hanno evidenziato rischi nell'operazione a carico della Santa Sede*").

Infine, in merito alle molto ampie clausole di rinuncia previste nel *Framework Agreement*, peraltro a carico della sola Segreteria di Stato, e che comprensibilmente preoccupavano il Sostituto, la risposta è stata che le stesse "*sono il frutto di una lunga trattativa con il venditore*". La risposta ha dell'incredibile, se si pensa a quanto avvenuto a Londra, specie considerando che analoghe clausole di rinuncia non siano state previste in capo a Mincione (o a Torzi). E, infatti, D'Andria aveva scritto a Mincione che il 22 novembre, quando Torzi aveva segnalato l'urgenza di chiudere ("*ora o mai più*"), che "*Il contratto è forte soprattutto per il waiver. Manleva*".

Anche su questo, la risposta fornita al Sostituto è gravemente mistificatrice: trattasi di "*clausole tipiche di questo tipo di contratti dove le parti tendono a garantirsi per il futuro da eventuali reciproche rivalse*". Nessuna reciprocità era però prevista a favore della Segreteria di Stato.

Sempre sul punto, il Sostituto viene ulteriormente rassicurato sul fatto che tali clausole "*non generano alcun rischio in capo alla Segreteria di Stato*"; affermazione smentita

[53] Al riguardo, si ricorda il messaggio inviato da Mons. Perlasca a Tirabassi il 22 novembre (ore 11.04): "*noi non sappiamo nel dettaglio come stanno le cose, come sono gli affitti, come sono i contratti sottostanti. In pratica, l'unica garanzia che ci dà Mincione è quella di essere proprietario delle azioni. Inoltre, noi indichiamo di essere a conoscenza dell'effettivo stato dell'immobile. Cosa che non è vera...*".

dall'azione mossa da Mincione e dalle sue società nei confronti della Segreteria di Stato dinanzi all'Autorità inglese.

A fronte delle conclusioni fin qui formulate sulla portata decettiva delle Risposte date a S.E. Mons. Peña Parra, occorre, come già si è fatto nei paragrafi precedenti, prendere in esame le osservazioni contenute nelle Memorie conclusive dei difensori degli imputati.

Per quanto riguarda la Difesa Torzi, sulla questione dell'amministrazione della GUTT, di cui le 1.000 azioni con diritto di voto assicuravano il controllo a Torzi, si limita a rilevare che "se ci si pone a quel momento e non a quello successivo in cui il rapporto della SdS con Torzi si è rotto, non potrà essere revocato in dubbio il fatto che GUTT avesse un CdA composto da Torzi, Intendente e Tirabassi e che avrebbero preso decisioni condivise".

È evidente che questa osservazione non incide per nulla su quanto finora detto sull'inganno in cui è stata tratta la Segreteria di Stato.

Nulla poi dice la memoria Torzi sull'altra questione fondamentale della falsità della reiterata affermazione che la Segreteria di Stato era la sola 'beneficiaria economica' della GUTT.

In sostanza, la Memoria non risponde affatto alle questioni che il Collegio ritiene decisive.

Poco persuasive appaiono anche le osservazioni della Memoria su altre questioni, comunque di minore importanza.

A proposito della Domanda del Sostituto (*"Che verifiche sono state effettuate per poter rilasciare la firma su tale investitura formale?"*), la memoria sostiene che il senso della Risposta ("*La verifica sul dott. Torzi è stata operata tramite l'Ufficio legale di EY di Roma, (l'avvocato Intendente, con l'accettazione della nomina nel consiglio di amministrazione di GUTT, ne assume nello specifico la garanzia*)") " è chiaro e corrisponde alla realtà, ovvero non v'è stato alcun incarico diretto specificamente a verificare la persona di Torzi ma di fatto la circostanza che Torzi fosse stato introdotto da Intendente, che in quel momento era uno dei massimi referenti di E&Y Legal di Roma, rendeva la circostanza una garanzia di conoscenza della persona". Al di là delle sottigliezze dialettiche, non è contestabile che E&Y non aveva fatto nessuna verifica su Torzi e nemmeno l'aveva fatta l'avv. Intendente, che anzi aveva chiesto a Tirabassi, senza

ottenerla, una modifica proprio su questo punto (vedi *retro,* in nota). Infine, la memoria Torzi afferma che è documentalmente dimostrata "l'effettiva esistenza della *Financial Due Diligence (Limited Scope) Prepared by: Belluzzo International Partners* che peraltro nella risposta al Q&A si dice essere *"... in fase di consegna"*. Si è già detto che dalle mail in atti, fra l'altro dello stesso avv. Squillace[54], risulta che lo Studio Belluzzo aveva depositato solo una parte della *due diligence* che doveva essere completata per altri aspetti[55]. Comunque, non si tratta di una circostanza decisiva. Quanto alla Difesa Tirabassi, la memoria conclusiva riconosce, in accordo a quanto fin qui ricostruito, che "a determinare la truffa è stata la firma dello SPA di GUTT, che recava la famosa previsione delle 1000 azioni in capo a Torzi e non invece la antecedente firma del contratto FA".

Con specifico riferimento, poi, alle Q&A, la detta Memoria riconosce che "Il contenuto di quegli scritti, come nota S.E. mons. Peña Parra nella sua memoria, alla luce di quanto si è appreso dopo la metà di dicembre, risultava certamente ingannevole" e che, "peraltro l'avv. Squillace stesso ha riconosciuto che alcune di quelle frasi del Q&A erano non veritiere, ma ha affermato di avere rinunciato a farlo notare sostanzialmente perché le aveva inserite Tirabassi (ud. 8 luglio 2022, p. 160-161)".

Naturalmente, la Difesa Tirabassi sostiene poi che la responsabilità dell'inganno non va addebitata al suo assistito, ma ad altri imputati ed in particolare a Gianluigi Torzi e a Nicola Squillace.

La Difesa Squillace, a sua volta, non contesta la portata decettiva dei documenti citati

---

[54] E-mail inviata il 17.12.2018 (ore 17.39) dall'Avv. Squillace a Dio Freitas: "*I'm writing to you to ask to have by email copy of all the balance sheet of the 3 Companies of the last 3 years to allow us to complete the Due Diligence process. Please send all documents also to Alessandro Belluzzo, that is in cc in this mail*"

[55] Il 3 dicembre 2018 venivano poi effettivamente emessi i documenti, definiti in termini *due diligence* dalle Difese degli imputati, ma non da quelle di parte civile. Più nel dettaglio: una "*opinion*" dello studio lussemburghese Themis Lex, prodotta per GUTT, avente ad oggetto esclusivamente "*the capacity of the Company* [*i.e.*, GUTT] *to enter into and execute the Transaction Documents* [*i.e.*, l'acquisizione delle quote della 60 SA dal comparto RESSF1]"; una "*opinion*" redatta dallo studio lussemburghese Van Campen per WRM anch'essa limitata ad accertare lo "*STATUS, POWER AND CAPICITY*" del Fondo Athena; e da ultimo, un documento intitolato "*Financial Due Diligence (Limited Scope)*" preparato dallo studio Belluzzo International Partners, che aveva ad oggetto soli gli aspetti fiscali della 60-SA e concludeva solo in merito a contribuiti che avrebbero dovuto essere eventualmente versati dalla società.

(Memorandum e Q&A), pur contestando - per altre ragioni che verranno esaminate nel prosieguo - che possa considerarsi integrato il reato di truffa, ma esclude, in punto di fatto, che essi siano opera dello Squillace.

Rimane comunque significativo che le stesse Difese non contestino, in buona sostanza, la portata decettiva del contenuto del Memorandum e delle Q&A.

§ 13. La configurabilità del reato di truffa

Rinviando all'ultimo paragrafo l'esame della posizione dei singoli imputati, si può a questo punto prendere in considerazione, sulla base di quanto finora esposto, la questione della configurabilità, nelle condotte descritte, del delitto di truffa di cui all'art. 413 del codice penale come la condotta di chi "*con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*".

La fattispecie, come si vede, presenta forti analogie con quella prevista dal codice penale italiano da cui si differenzia per l'espressa indicazione del requisito di idoneità degli artifici e raggiri a ingannare, nonché per il riferimento - quale ulteriore evento intermedio del reato che si affianca all'induzione in errore - alla sorpresa dell'altrui buona fede.

La giurisprudenza di Codesto Tribunale ha evidenziato che «*dalla formulazione letterale della norma si desume che il fatto punibile sia costituito dal contegno fraudolento – consistente nella simulazione di circostanze inesistenti, nella menzogna, nella omissione o nel silenzio maliziosamente serbato – comunque idoneo a generare in un altro soggetto la percezione di una falsa apparenza esteriore allo scopo di indurlo in errore, cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto*»[56].

Si definiscono, invece, in coerenza con la migliore dottrina[57], come *artifici,* la «*astuta simulazione o dissimulazione atta ad ingannare, in modo che l'inganno sia generato*

[56] Tribunale Vaticano, protocollo 19/19 Reg. Gen. Pen., dep. 16.02.2023, p. 27-28.
[57] V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano,* Vol. VIII, ed. 2, Torino, 1922, p. 324 ss.

dalla immediata percezione di una falsa apparenza materiale» e come *raggiri* «*l'avvolgimento subdolo dell'altrui psiche... per modo da cagionare un errore mediante una falsa apparenza logica o sentimentale*», nonché come *induzione in errore* «*insieme effetto e causa dell'illecito profitto ottenuto*»[58].

L'elemento soggettivo del reato, invece, «*consiste nella volontarietà del fatto complessivo, nella scienza di usare artifici atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, nello scopo immediato di indurre in errore alcuno e nel fine mediato di procurare a sé o ad altri un profitto che sia indebito*»[59].

Naturalmente questa valutazione sulla configurabilità del reato nel caso in esame va fatta non con riferimento alla formulazione letterale del capo di imputazione, ma alla contestazione di fatto operata in dibattimento e che è stata, del resto, oggetto di discussione da parte delle Difese.

Come si è già detto in precedenza, in estrema sintesi, l'accusa nei confronti di Fabrizio Tirabassi, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi e Nicola Squillace è di avere indotto in errore la Segreteria di Stato sul reale significato e valore giuridico dello *Share and Purchase Agreement*, nel suo collegamento funzionale con il *Framework Agreement*, mediante artifizi e raggiri costituiti da una serie di informazioni false o gravemente incomplete sugli stessi, prima verbali, poi mediante i documenti denominati Memorandum e Q&A, così da ottenere, prima, la firma di detti contratti da parte di mons. Alberto Perlasca, che pure non aveva i necessari poteri e/o autorizzazioni, e, poi, la ratifica di tali atti da parte del Sostituto Mons. Peña Parra.

In questo modo gli imputati si procuravano l'ingiusto profitto costituito dal fatto che il Torzi, senza alcun esborso o corrispettivo da parte sua, otteneva l'incremento di valore della sua quota di 1.000 azioni (mentre le altre 30.000 erano state dallo stesso Torzi cedute gratuitamente alla Segreteria di Stato) della GUTT, fino ad allora "una scatola vuota", incremento causato dall'acquisizione, successiva alla detta cessione della catena di società (a cascata, 60SA2, 60SA1 e 60SA) cui faceva capo, fra l'altro, la proprietà del

[58] Tribunale Vaticano, protocollo 23/13 Reg. Gen. Pen., dep. 20.12.2014, p. 16.
[59] Tribunale Vaticano, sent. ult. cit., p. 17.

palazzo sito in Londra 60 Sloane Avenue, per un valore di molte decine di milioni di sterline, nonché l'ulteriore profitto costituito dal fatto di avere il controllo dell'amministrazione della GUTT, e quindi delle società suddette, perché le 1.000 azioni di cui egli era titolare erano le sole con diritto di voto. Procurando in questo modo un ingente danno alla Segreteria di Stato che, per ottenere la cessione alla GUTT, di cui avrebbe dovuto essere e non era la sola beneficiaria economica[60], delle azioni della società 60SA-2 (e così, veniva fatto credere, la piena proprietà dell'immobile e il controllo della catena societaria), cedeva ad Athena Capital Fund tutte le quote di Global Opportunities Fund e un ulteriore conguaglio di 40 milioni di sterline.

Così formulata la contestazione, essa integra con tutta evidenza il requisito correttamente indicato dalla memoria conclusiva della Difesa Squillace, laddove si afferma che "Per evitare illegittime dilatazioni della sfera applicativa della norma penale, in violazione del principio di tipicità, l'articolazione della sequenza causale della truffa (artifici-raggiri > induzione > errore > atto dispositivo patrimoniale > danno >< profitto) va accertata sempre, in ogni suo singolo elemento, in ordine di sequenza e nel rispettivo collegamento causale." (pag. 58).

In merito all'idoneità degli artifizi e raggiri in dottrina assume rilievo fondamentale l'affidamento della vittima nella credibilità dell'agente, da valutare tenendo conto, da un lato, della insidiosità degli artifici e raggiri, e, dall'altro, delle qualità personali del soggetto passivo, ovvero della sua esperienza e competenza[61]. In questa prospettiva, rileva in particolare la situazione di affidamento che la persona offesa, non disponendo delle necessarie cognizioni, riversa nell'autore del reato in virtù dello specifico ruolo che esso assume. Tale situazione - ha evidenziato ad esempio la giurisprudenza italiana -

[60] Ribadisce l'informazione, non corrispondente al vero che la Segreteria di Stato fosse l'unica beneficiaria economica di GUTT la Memoria Squillace, pag. 65

[61] V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimo-dommatica,* Napoli, 1990, 246; R. ZANNOTTI, *La truffa,* Milano, 1993, p. 29.

ricorre nei casi di oggettiva asimmetria informativa, quale ad esempio quella che sussiste rispetto a operazioni finanziarie particolarmente complesse[62].

Nel caso di specie, tale idoneità non può essere messa in discussione, non solo perché essi hanno in concreto raggiunto il loro scopo, ma per la reiterazione e precisione delle affermazioni ingannevoli (specie quelle contenute nel *memorandum* e nelle Q&A) e per l'affidabilità dei soggetti da cui esse provenivano (i funzionari dell'Ufficio Amministrazione della Segreteria di Stato, un avvocato appartenente ad uno studio legale di livello internazionale, un imprenditore di rilievo con affari in molti paesi europei come Torzi).

La sussistenza degli artifizi e raggiri e la loro idoneità non è esclusa dal fatto che i vertici della Segreteria di Stato non abbiano fatto ulteriori approfondimenti rivolgendosi, per esempio ad altri consulenti esterni. Del resto, anche questo mancato approfondimento è frutto delle pressioni esercitate dagli imputati sia a Londra che poi in Vaticano.

Solo a titolo di esempio si ricordano le dichiarazioni a dibattimento di D'Andria, secondo cui la pressione di chiudere gli era stata messa da Torzi e da Squillace (ud. 12 maggio 2023, pp. 33-34 pdf), confermato dai messaggi del 22 novembre: Torzi a D'Andria (ore 11.20): "*Gigi credimi nn ce più tempo Non ce più tempo Stanno partendo con mille pensieri*", (ore 11.35 ss.): "*Torzi dice ora o mai più*"; Mincione: "*Se per voi ok Andate avanti Sono sull'aereo e sto atterrando Mi fido di voi*"; D'Andria: "*Ok, sento tutta la truppa*".

L'urgenza, quanto meno esagerata, era poi nella scadenza, non necessaria, del *closing* entro il 29 novembre, evidenziata nel *Memorandum.*

Quanto all'Analisi consegnata dal Revisore Generale dott. Cassinis Righini a S.E. mons. Peña Parra il 26 novembre mattina, che, fra l'altro individuava correttamente uno dei problemi principali ("Punto C: *SdS acquista 30.000 azioni della GUTT S.A. senza diritto di voto. Il "dominus" della GUTT sembra rimanere il Sig. Torzi detenendo le 1.000 azioni*

[62] Cass. pen., 11.12.2012, R.C. e Nuzzoli, rv. 2541110, che ha ravvisato la responsabilità del funzionario di banca per aver fraudolentemente minimizzato i rischi dell'operazione di vendita al cliente di prodotti finanziari.

con diritto di voto."), il Sostituto ha ritenuto, con una valutazione che all'epoca poteva sembrare giustificata, che quelle osservazioni fossero superate dalle Risposte ricevute l'indomani alle sue Domande. Lo stesso Sostituto ha poi dichiarato di non aver mai avuto cognizione del successivo documento dell'Ufficio del Revisore datato 28 novembre.

L'integrazione del reato di truffa è confermata anche con riferimento alla disciplina analoga, per gli aspetti che qui vengono in rilievo, del codice penale italiano.

Così, è il caso di ricordare che la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana ha dettato in materia, il seguente principio di diritto:

"*In tema di truffa, la nozione raggiro non coincide con quella di artifizio (che comprende sempre una condotta attiva), in quanto essa indica quel comportamento, non necessariamente di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto ed ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un erronea rappresentazione della realtà, essendo normalmente lo scopo di tale comportamento quello di indurre il destinatario affare-con proprio danno con indebito vantaggio della controparte di un terzo-qualcosa che gli altri non farebbe nello stesso modo*" (Cass. Sez. II. 3.10.23 nr. 46209).

È appena il caso di notare il riferimento "*allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede*".

Sempre con riferimento al tema degli artifizi e raggiri, la memoria della Difesa Squillace ha sostenuto che "Riguardo invece al valore ed agli effetti giuridici delle azioni con diritto, è stato appurato chiaramente che il loro significato non poteva essere ignorato né disconosciuto in virtù del fondamentale principio ignorantia legis non excusat".

Questa affermazione non può essere condivisa sotto un duplice profilo:

da un lato, in questo caso la legge 'ignorata' non sarebbe quella penale (cui ovviamente si riferisce il principio di cui all'art. 41 c.p.) né quella extrapenale che la integri, bensì quella civile (lussemburghese) che regola il contratto cd. *SPA*;

dall'altro lato, l'inganno ha avuto per oggetto le prerogative e i limiti delle azioni con o senza diritto di voto che, a prescindere dalle previsioni normative, possono essere disciplinate in modo diverso, sia sotto il profilo dei diritti economici sia sotto il profilo

dei diritti di amministrazione dallo statuto della società. E proprio queste prerogative e questi limiti sono stati oggetto dell'attività decettiva degli imputati.

Si possono aggiungere alcune altre notazioni sulle caratteristiche del reato di truffa, sempre con riferimento alla giurisprudenza italiana, che ha riconosciuto che "*il silenzio può essere assunto nella nozione di raggiro non quando si risolve in un semplice silenzio inerzia, ma quando si configura come silenzio eloquente cioè quando, in rapporto alle concrete circostanze del caso, c'era un determinato comportamento concludente e idoneo ad ingannare la persona offesa.*" (Cass. 46209/2023, cit.).

Peraltro, in realtà, nel caso in esame non si è di fronte a quello che la cassazione definisce "*semplice silenzio inerzia*", ma ad una serie di condotte attive, articolate e complesse che comprendono anche l'avere taciuto dati e circostanze significativi.

Un altro tema rilevante, come si vedrà esaminando le posizioni dei singoli imputati, è quello del concorso di persone nel reato. In questi casi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte italiana, "*la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui*" (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 15 maggio 2009, n. 25894).

In tema di elemento soggettivo del reato si può ricordare, in termini generali, cassazione penale italiana, Sez. V, 9 settembre 2020, n. 30726, secondo cui: "*In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera*

intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione".

Analogamente, questo Tribunale, sent. 15.11.2014, p. 216, ha affermato: "*...è noto come il 'dolo necessario per concretare il delitto di truffa, consiste nella volontarietà del fatto complessivo, nella scienza di usare artifici o raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, nello scopo immediato di indurre alcuno in errore e nel fine mediato di procurare a sé o ad altri un profitto che sia indebito' (Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Voi. VIII, 2a ed., Torino, 1922, p. 365)*".

§ 14. Le posizioni dei singoli imputati

Prima di passare all'esame della posizione dei singoli imputati, appare opportuno ribadire una considerazione di ordine generale, che è già stata illustrata più volte nel corso di questo Capitolo e del precedente, data la già evidenziata unitarietà della vicenda complessiva, e che è dimostrata da una lunga serie di risultanze processuali che, proprio perché già oggetto di trattazione, possono essere qui semplicemente accennate.

Si intende fare riferimento al fatto che gli imputati, ed anche Raffaele Mincione nei limiti considerati nel capitolo precedente, si sono mossi nella vicenda che ha portato alla fine dei rapporti tra la Segreteria di Stato e Raffaele Mincione e all'instaurazione di quelli con Gianluigi Torzi con il passaggio delle azioni delle società di Jersey alla GUTT sulla base di interessi distinti, ma poi di fatto sostanzialmente convergenti.

Naturalmente si fa qui riferimento agli interessi personali degli imputati e non certo a quelli (istituzionali) della Segreteria di Stato, che pure erano, a vario titolo, loro affidati: a Tirabassi come funzionario dell'Ufficio amministrativo, a Crasso come incaricato e persona di fiducia di mons. Perlasca, a Torzi come incaricato (di fatto) da mons. Perlasca di concludere la trattativa con Mincione, a Squillace come legale (da un certo momento) anche della Segreteria di Stato.

L'interesse personale di Torzi, cui si collega quello di Squillace quale suo legale di fiducia, è del tutto evidente ed è stato ripetuto più volte: nell'immediato, chiudere la trattativa con Mincione, recuperare almeno in parte i suoi crediti e, soprattutto, sostituirlo nella lucrosa gestione di tutti gli affari connessi all'immobile di 60 Sloane Avenue; nel medio periodo, diventare l'interlocutore della Segreteria di Stato per la gestione (ancora più lucrosa) del suo patrimonio finanziario, sostituendosi in questo a Raffaele Mincione e, ancor più, ad Enrico Crasso, che doveva "*essere segato*" al più presto e guadagnare l'eeccezionale aumento di valore della sua quota di GUTT.

Questa strategia di Torzi, cui è naturalmente collegata, almeno per alcuni profili, la posizione di Squillace, è assolutamente chiara ed evidente, da lui espressamente manifestata sia ai professionisti suoi collaboratori abituali (Squillace e Gianello) sia ai suoi interlocutori della chat "I magnifici tre" (Intendente e Giovannini) ed è anche oggetto di ammissioni negli interrogatori al Promotore di giustizia, utilizzabili nei suoi confronti.

Dall'altro lato, emerge pure l'interesse dei responsabili dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, che coinvolge in qualche misura anche Enrico Crasso: chiudere al più presto, senza badare troppo al costo, il rapporto con Mincione, che non ha dato risultati soddisfacenti sul piano economico, che è ormai molto esposto (e 'chiacchierato') per il tentativo di scalata alla CARIGE e che, soprattutto, come sottolinea Tirabassi, agisce più che mai in totale autonomia, senza tener conto dei suggerimenti e delle richieste dell'Ufficio amministrativo (e di Crasso, cui peraltro non versa più le commissioni tramite ASPIGAM-DIVANDA). Ma, soprattutto, questo rapporto deve essere chiuso al più presto per evitare che esso formi oggetto di accertamenti approfonditi da parte del Revisore Generale, con cui il nuovo Sostituto ha già manifestato la volontà di collaborare pienamente, per la prima volta dopo tanti anni.

Naturalmente, accanto a questa esigenza di fondo, Crasso e Tirabassi hanno anche la speranza di poter instaurare con Torzi rapporti fruttuosi come quelli che Crasso aveva instaurato con Mincione e con Sloane&Cadogan (con la richiesta di Tirabassi "ricordati di lasciare da parte qualcosa per noi"). Elementi dimostrativi di queste aspettative, anche se non tali da formare prova certa di reati di corruzione, emergono dagli atti e saranno

illustrati nella successiva Parte V di questa sentenza.

È sulla base di questi interessi, distinti ma convergenti, che si comprendono gli avvenimenti di novembre-dicembre 2018, alcuni dei quali sarebbero altrimenti difficilmente spiegabili: dalle 'anomale' modalità di fissazione del conguaglio dovuto a Mincione, alla decisione di mons. Perlasca di mandare a Londra solo Tirabassi e Crasso quando egli già sapeva che si doveva concludere un "compromesso" buono per tutti e continuare con questa 'formazione' anche quando Mincione reclama giustamente la firma della Segreteria di Stato sul *Framework Agreement*, a parte l'ovvia considerazione che lo SPA doveva comunque essere firmato dal Dicastero; dalla rinunzia ad un proprio legale quando l'avv. Bernasconi si tira indietro all'accettazione di strumenti contrattuali di diritto lussemburghese; dalla rinunzia a qualsiasi verifica indipendente su *due diligence* più o meno complete alle informazioni false o comunque ingannevoli contenute nel Memorandum e nelle Q&A.

Anche per questo si spiegano altre due circostanze fondamentali.

Da un lato, Torzi e i suoi espertissimi legali accettano, nonostante l'impegno profuso e le spese sostenute, che non sia previsto alcun compenso per l'opera svolta e che tanto questo compenso quanto il conferimento della (futura) gestione non sia oggetto di un contratto, ma di semplici promesse verbali (e però si cautelano con le 1.000 *voting shares* di GUTT); mons. Perlasca e Tirabassi, da parte loro, promettono la gestione e altri compensi senza averne il potere, ma adoperandosi poi perché quel risultato si realizzi.

Dall'altro lato, tutti accettano (come si è visto) che sia mons. Perlasca a firmare i contratti, anche se non ne ha il potere.

§ 14 a. Nicola Squillace

L'avv. Nicola Squillace ha un ruolo chiave in questa fase nella vicenda e, in particolare, in relazione all'imputazione di truffa in esame.

Si è già visto, e non si ripete, che egli è coinvolto fin dal giorno 18 novembre da Torzi, di

cui era il legale di fiducia[63], nella preparazione degli incontri di Londra; scambia con Gianello le prime riflessioni sulle soluzioni tecniche da adottare; gli invia la prima bozza del *Framwork Agreement* (19 novembre) e lo stesso giorno 19 riceve, insieme a Torzi, da Gianello i documenti che Torzi deve firmare per potere utilizzare GUTT, restandone *sole director*; la mattina del 20, alle 6.54, comunica di avere studiato "*spa e delibera GUTT ok*". Si preoccupa poi di assicurarsi quale sia la soluzione che Torzi preferisce e partecipa fin dalla prima riunione a quello che egli definisce "il tavolo" con Mincione e i suoi collaboratori, provvedendo man mano alla stesura delle varie versioni del *FA*, secondo le esigenze che a poco a poco si delineano.

Altro momento cruciale è quello in cui accetta di assistere sul piano legale la Segreteria di Stato quando sorge la necessità che anche il Dicastero firmi il *Framework Agreement* e l'avv. Bernasconi si rifiuta di assumere l'incarico offertogli da Mons. Perlasca.

Si è già detto, e si ripete, che le giustificazioni fornite a questo proposito dall'imputato non sono accettabili. Egli sostiene di avere accettato perché nel contratto *FA*, di cui egli si occupava, non vi era contrasto di interessi tra GUTT/Torzi e la Segreteria di Stato e perché tutti erano al corrente della situazione e d'accordo sul fatto che egli assumesse l'incarico. In realtà, però, queste giustificazioni non reggono perché i due contratti erano inscindibilmente collegati e funzionali l'uno all'altro e il conflitto di interessi tra la Segreteria di Stato e Torzi, solo accennato e potenziale nel *FA*, era macroscopico nello *SPA*.

(A questo proposito vale quanto detto prima sulle caratteristiche del concorso di persone e sulla necessità di valutare il quadro d'insieme in ordine alla rivendicazione dello Squillace di avere fatto inserire nel contratto alcune clausole favorevoli alla Segreteria di Stato. Fermo restando che, anche in questo caso, rimane da chiedersi da quale punto di vista, quello di Torzi o quello del Dicastero, egli ha valutato che non si poteva ottenere di più).

Si deve pure ricordare che, come già detto, è proprio dopo una telefonata di mons.

[63] Tanto da fatturare in breve periodo di tempo, per lui e per le sue società, parcelle per circa tre milioni di sterline.

Perlasca con Tirabassi e poi con Squillace che Torzi, evidentemente informato da uno dei due, dava l'allarme sulle persistenti perplessità del prelato cosicchè con Mincione decidevano di 'chiudere' l'affare[64].

Altro, e ancora più importante elemento, è il coinvolgimento dell'imputato nella preparazione dello *SPA*, nella presentazione del *Framework Agreement* e dello *SPA* (e cioè dell'intera operazione) ai rappresentanti della Segreteria di Stato e nell'ottenere l'approvazione da parte di costoro.

Si è già detto, e appare inutile ripetere più analiticamente, che la tesi di Squillace di non aver saputo nulla dello *SPA* e di avere appreso della delibera di modifica dello statuto di GUTT e delle 1.000 *voting shares* da Tirabassi è assolutamente incredibile alla luce di quello che era il suo ruolo a presidio degli interessi di Torzi e dei suoi contatti con Gianello di cui si è detto. Del resto, egli stava predisponendo il *Framework Agreement* dove era proprio GUTT l'acquirente e non è pensabile che non si preoccupasse di seguire come in tale acquisto, realizzato con i soldi della Segreteria di Stato, fossero assicurate le richieste e le pretese di Torzi.

Altrettanto incredibile, già sul piano logico e a prescindere dall'opposta versione di Tirabassi e Perlasca (che è stato rassicurato - anche - da Squillace), è la tesi che Tirabassi possa aver deciso con Gianello e senza che Squillace ne sapesse niente la nuova struttura di GUTT, sulla base, sostiene l'imputato, come pure Torzi, dell'esperienza avuta con Sloane&Cadogan. Si ripete che questa tesi urta, sul piano logico, con tutto l'andamento della vicenda come è stata ricostruita, che vede l'iniziativa in mano a Torzi e Mincione con i loro collaboratori e con la soddisfatta e interessata acquiescenza/adesione dei rappresentanti della Segreteria di Stato. Non è convincente neanche il richiamo ai rapporti della Segreteria di Stato con S&C su cui Tirabassi avrebbe basato la sua "decisione" per le mille *voting shares* di GUTT. Infatti, come risulta dalla relazione consegnata da

[64] Dopo la telefonata alle ore 11.04 del 22 novembre con Mons. Perlasca, alle 11.20 Torzi scriveva a D'Andria "*Gigi credimi nn ce più tempo. Non ce piu tempo. Stanno partendo con mille pensieri*"; D'Andria 'girava' l'allarme di Torzi ("*Torzi dice ora o mai più*") a Mincione, che dava l'immediato nulla osta all'operazione, evidentemente prima che fosse troppo tardi.

Perlasca e Tirabassi, e certamente da quest'ultimo redatta, probabilmente (come si è visto nella vicenda angolana) sulla base di un testo preparato dalla stessa S&C, in quel caso non si parla affatto di azioni, né tanto meno di categorie di azioni con diritti diversi.

Peraltro, un'ulteriore, e non necessaria, smentita alla tesi di Squillace si ricava da un documento, di poco successivo, proveniente dallo stesso imputato.

Si tratta di una Nota pro forma inviata il 13 dicembre 2018 dall'avv. Squillace alla Segreteria di Stato per richiedere il pagamento dei suoi onorari per "*l'attività di assistenza e consulenza legale in relazione alle problematiche di investimento in essere nel fondo lussemburghese Athena Capital Global Opportunities Fund, nonché di investimento nella società lussemburghese GUTT s.a., a sua volta controllante totalitaria di 60SA-1 limited 60SA Limited, tutte con sede in Jersey*" svolta nell'interesse del Dicastero.

La nota illustra in modo abbastanza dettagliato tale attività. Qui è sufficiente rilevare che essa comprende, fra l'altro, "*incontri e scambio di corrispondenze con gli altri professionisti incaricare di seguire varie altri aspetti dell'operazione* (seguono i nomi di numerosi professionisti, tra cui, l'avv. Gianello, Lussemburgo) *il tutto per discutere ed approfondire i vari aspetti dell'ipotesi di accordo e* ***definire i testi contrattuali***".

Come se non bastasse viene ancora specificato che il pagamento è relativo anche al "***coordinamento delle attività dello Studio con quelle degli altri professionisti incaricati di seguire varie altri aspetti dell'operazione; redazione e revisione bozze contratti*** *(Framework Agreement riguardante la struttura dell'operazione;* ***Share Purchase Agreement riguardante la compravendita delle azioni GUTT s.a.*** *e Share Purchase Agreement riguardante la compravendita delle azioni 60SA-2 limited*"[65].

Ancora più dettagliata è la Relazione sull'attività svolta, già più volte citata, inviata alla Segreteria di Stato il 16 gennaio 2019, in cui vengono elencati i professionisti coinvolti nell'ambito dell'operazione complessiva. Dal lato dell'acquirente (cd. "*buy side*" i.e. GUTT s.a. e SSHS), questi professionisti sono:

[65] Per comodità di consultazione, si precisa che la Nota pro forma è allegata anche alla Memoria conclusiva della parte civile IOR (alleg. 41). Una Nota di identico contenuto è stata inviata nuovamente alla Segreteria di Stato il 24 maggio 2019 (alleg. 42, Memoria. cit).

" a) **il nostro Studio Legale (Libonati-Jaeger, cioè Squillace, che firma la relazione), per il Framework Agreement, lo SPA GUTT,** lo SPA 60 SA-2, il Transfer Agreement e per la fase di esecuzione dei contratti **ed il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti coinvolti "buy side"**;

... omissis ...

e) l'avv. Lorenzo Gianello e Finconsulting Luxembourg per tutti gli aspetti diritto lussemburghese relativi a GUTT s.a ed allo SPA GUTT".

Lo stesso Squillace ha sottolineato a dibattimento quanto fosse incisivo il suo ruolo anche quando il lavoro di base rientrava nella competenza di altri studi professionale, compreso - per quel che qui interessa - l'avv. Gianello: "*tutte le nomine o quant'altro venivano in generale scritte o draftate dall'avvocato lussemburghese...* ***Gianello, il quale poi me le mandava piuttosto che le mandava direttamente per controllare che fossero tutte a posto***" (ud.8 luglio 2022).

Non sembra proprio che ci possano essere dubbi sull'intervento dell'imputato anche per la redazione e revisione dello SPA delle azioni GUTT; peraltro, si può notare, a conferma di quanto detto in un precedente paragrafo sul ruolo prioritario dell'avv. Squillace nella cura degli aspetti giuridici della vicenda, che egli stesso rivendica il suo ruolo di coordinamento.

Ancora meno credibili sono le tesi difensive dell'imputato sul suo ruolo nella redazione del Memorandum e delle Q&A, in quelli che sono cioè, come si è visto, i momenti cruciali dell'inganno ai danni dei vertici della Segreteria di Stato[66].

Per quanto riguarda il *Memorandum*, egli ha affermato di essersi limitato a digitare il testo sotto dettatura di Tirabassi, perché era l'unico ad avere, durante il pranzo al ristorante 'Le Vele', il computer a disposizione. Ha aggiunto che mons. Perlasca aveva chiesto a Crasso

[66] Manuele Intendente, sia in istruttoria che a dibattimento (ud. 12.1.2023) riferisce che fu Squillace a redigere su richiesta di Tirabassi di essere aiutato un documento che ricorda composto da domande già scritte al computer cui si dovevano dare le risposte per far fronte a dei dubbi sollevati dal Sostituto (che dovrebbe essere quindi il Q&A). Intendente però aggiunge anche che questa redazione avvenne al ristorante 'Le Vele', dove invece fu scritto solo il Memorandum. Anche se la spiegazione più logica è che Squillace abbia collaborato a entrambi i documenti e che Intendente li abbia confusi nel ricordo, la testimonianza rimane comunque equivoca.

e a Tirabassi, e non certo a lui, "*un appuntino su quello...sulla... sull'operazione*" e che egli non sapeva che era destinato al Sostituto né, tanto meno, che ci potessero essere problemi per la ratifica dei contratti. Alla contestazione che il documento esprimeva precisi concetti giuridici formulati con linguaggio tecnico, rispondeva che, al massimo, era potuto accadere che egli aveva digitato il testo usando dei termini più precisi per rendere i concetti espressi e 'dettati' da Tirabassi.

Tirabassi dà, ovviamente, una versione opposta, dicendo innanzi tutto che alla fine della riunione del 23 mattina, durante la quale proprio Squillace, insieme a Intendente, aveva illustrato il contenuto degli accordi di Londra, (circostanza questa confermata anche da Intendente), "*Monsignor Perlasca chiese all'Avvocato Squillace di redigere un memorandum perché? Nel frattempo il Sostituto aveva a sua volta chiesto un appuntamento con Monsignor Perlasca, invitando anche me alle 18:30 dello stesso giorno... di andare dal Sostituto e poi si sarebbe scesi dal Segretario di Stato perché voleva che fosse presentato al Cardinale Segretario di Stato una nota riepilogativa delle giornate del 20, 23... 20, 22*".

Ha poi aggiunto di essersi limitato a suggerire a Squillace le informazioni in punto di fatto contenute nella premessa che ricostruiva l'operazione, ma che per il resto il documento, proprio per il suo contenuto squisitamente giuridico era stato redatto dall'avv. Squillace: "*praticamente, il seguito venne scritto e proposto da lui in quanto aveva seguito le fasi anche precontrattuali di svolgimento del* framework agreement, *ne sapeva la composizione e ne descriveva, appunto, tutte... il contenuto lo conosciamo...*".

Dopo che Tirabassi aveva informato mons. Perlasca con un *whatsapp* ("appunto redatto"), il *Memorandum* veniva poi trasmesso via e-mail, alle ore 15.55, dall'avv. Squillace al dott. Tirabassi e a mons. Perlasca, con in copia l'avv. Intendente, a conferma che il legale sapeva benissimo, contrariamente a quanto ha sostenuto anche nella memoria conclusiva, che quello non era un semplice appunto interno per cui egli si era limitato a fungere da dattilografo, ma un passaggio importantissimo per il conseguimento del risultato voluto da Torzi, e da lui stesso, per cui la firma di Perlasca era stato solo il primo passo.

Del resto, è assolutamente logico che un documento dal contenuto prettamente tecnico giuridico sia stato redatto non certo da Tirabassi, che è un dottore commercialista, ma dall'avv. Squillace, che vigilava sugli interessi di Torzi.

E qui si innesta un'altra osservazione. Lo stesso Squillace ha dichiarato di aver sentito mons. Perlasca chiedere "*un appuntino sull'operazione*", ma egli sapeva benissimo che l'operazione non si esauriva con il *Framework Agreement* e richiedeva invece di essere completata dallo *SPA*. A questa ovvia contestazione l'imputato ha risposto che egli era estraneo a quel documento, che era interno alla Segreteria di Stato, e quindi non aveva ritenuto di suggerire modifiche a Tirabassi.

Anche in questo caso, l'assunto dell'imputato urta contro la logica perchè egli non era affatto disinteressato a quel documento e, mentre lo 'digitava', non poteva non calcolarne le conseguenze per il buon esito dell'operazione per il suo vero 'cliente', cioè Gianluigi Torzi.

Una conferma sia del sostanziale contributo che l'avv. Squillace aveva dato alla redazione del *Memorandum*, sia, più in generale, del clima esistente tra i protagonisti della vicenda e dell'atteggiamento di Tirabassi, proprio di chi è in difficoltà e ha bisogno dell'aiuto degli altri (Perlasca si era già profuso in ringraziamenti la mattina), era dato dai due messaggi inviati a Torzi da Renato Giovannini.

Il primo, alle ore 15.11 del 23 novembre, quindi dopo l'incontro in Segreteria di Stato, esprimeva il ringraziamento al (solo) Torzi "per l'aiuto che hai dato a Fabrizio".

"caro che piacere averti rivisto oggi. ***Sono contento e ti ringrazio per l'aiuto che hai dato a Fabrizio*** *(oggi non immagini quanto mi abbia ringraziato e questo la dice tutta. Ps ti chiedo una mano con Raffaele rischio di fare una brutta figura sui tempi di risposta a Fabbri. Lo puoi quando lo senti sollecitare a una risposta? Anche negativa ti abbraccio"* [23 novembre 2010 (ore 15:11)].

Il secondo, delle ore 21.22, quindi dopo la consegna del *Memorandum* e la sua illustrazione al Cardinale Segretario di Stato e al Sostituto, riferiva i ringraziamenti di Fabrizio (Tirabassi) a Intendente e Squillace:

«"[...]. Ps Fabrizio mi ha ringraziato mille volte, hanno tutti capito quanto di speciale tu Manu e Nicola e (in parte io) avete fatto" [23-11-2018 (ore 21:22)].

Osservazioni analoghe si devono fare per le Q&A, l'ulteriore passaggio fondamentale che ha consentito di giungere al risultato che tutti gli imputati si prefiggevano: la ratifica dei contratti di Londra.

Si è già accennato che in questo caso il documento è redatto da Tirabassi e da lui inviato a Mons. Perlasca per l'ulteriore inoltro al Sostituto, ma che alla stesura ha collaborato Nicola Squillace. La divergenza tra i due imputati ha per oggetto l'effettivo contributo di ognuno: Tirabassi afferma che Squillace gli ha praticamente dettato per telefono, da Londra, le risposte a gran parte delle domande, specie quelle di carattere tecnico-giuridico, che egli gli aveva inviato in formato *word*. Squillace, da parte sua, ammette di avere collaborato con Tirabassi suggerendogli alcune risposte, ma afferma che la stesura è opera esclusiva del suo interlocutore. Ha aggiunto che, peraltro, anche questo era un atto che restava nel circuito interno alla Segreteria di Stato e che egli non sapeva nulla di eventuali difficoltà con i vertici del Dicastero.

Anche in questo caso, nel contrasto delle dichiarazioni, il primo elemento di valutazione è offerto da considerazioni di ordine logico.

Era evidente che si trattava di un momento molto difficile e decisivo per il buon esito dell'intera operazione, che interessava a Torzi e ai suoi collaboratori quanto a Tirabassi e Crasso, a fronte dei nuovi dubbi e delle nuove perplessità espresse da S.E. Mons. Peña Parra che, pur dopo il *Memorandum* e la riunione con il Segretario di Stato, aveva preteso la copia di tutti e due i contratti e formulato una nutrita lista di domande, anche di carattere squisitamente tecnico. È logico che in una tale situazione Tirabassi non poteva e non voleva prendersi la responsabilità di rispondere da solo alle domande del Sostituto e si è affidato, coinvolgendolo telefonicamente, all'avv. Squillace, che non solo era il professionista che aveva assistito sia la Segreteria di Stato sia Torzi e la GUTT, ma era anche colui che aveva seguito tutte le fasi della trattativa e redatto, o quanto meno supervisionato e rivisto, tutte le diverse versioni dei contratti. Si ricordi a questo proposito

che né Tirabassi né Crasso avevano partecipato alla trattativa e alle discussioni per il *Framework Agreement*, dei cui sviluppi venivano solo informati via via da Squillace.

Sarebbe, dunque, del tutto illogico pensare che, in una situazione così complessa ed importante, Squillace (che ha più volte rivendicato, e dimostrato, la sua preparazione e la sua precisione e attenzione ai particolari), si sia limitato a dare dei suggerimenti telefonici senza curarsi della stesura delle risposte (nel campo del diritto la forma è decisiva), tanto più che si trattava di questioni giuridiche non propriamente semplici.

È del resto significativo che il documento Q&A, pur se molto più ampio, anche perché le domande si riferiscono anche allo *SPA*, ripercorre lo stesso *iter* logico e la stessa formulazione, a volte letterale, del *Memorandum*.

La conferma delle conclusioni così formulate è data, ancora una volta, dai messaggi acquisiti agli atti, che corrispondono alla descrizione che fa Tirabassi.

TIRABASSI "*si, question and answers. Cioè non fa riferimento al* memorandum, *fa riferimento alle domande che il Sostituto aveva posto da mandare all'Avvocato Squillace, lo contattai nel pomeriggio per sapere quando ci si poteva sentire perché anche* ***il Monsignor Perlasca disse: "queste sono da fare... con urgenza. Contatti l'Avvocato Squillace e provvedete...*** *provvedete... - provveda alle risposte".* [...] *alle 19:44 mando una mail a Squillace...* [...] *mando due pdf, uno SPA e un* framework agreement *in pdf, quindi a tarda serata avevo scansito... mi ero trattenuto in ufficio.* [...] *che ricordi io erano quesiti e i due contratti.* [...], *dopodiché telefonai a Squillace alle 19:50 telefonai o mi telefonò perché non ricordo, comunque ci fu una telefonata che Squillace disse essere durata tre ore e trenta, di cui io ho vaga memoria comunque della durata, ricordo che siamo stati al telefono, ma non per questa durata così estesa...* [...] *allora trasmetto in primo luogo, come lei ha detto, ha precisato, il file in formato doc all'Avvocato Squillace pensando che gli servissero come base testuale, in realtà mi chiese, dice:* ***"io ti detto le risposte, prendine nota tu"*** *e io praticamente ho trascritto, ecco il perché di questa lunga telefonata, lui si è messo al telefono con me e punto per punto spiega tutte le varie questioni. Quando finisce parliamo poi anche di altre cose,* ***gli mando nel frattempo anche copia della procura, c'è in atti nella mail, per dire "va bene così com'è***

fatta la procura?" *E non mi viene fatta... perché lì c'erano le 30 mila azioni ordinarie, diciamo, perché non era specificato ... omissis ... Mi detta telefonicamente il lavoro, dopodiché quando finisce il prima... le risposte al* framework agreement, *alle 22:32 faccio una* mail, *che circolarizzo subito, perché Perlasca mi aveva dato comunque pressione di queste... perché il Sostituto legava il fatto di lasciare la procura al fatto che lui rispondesse alle domande che gli aveva posto giustamente. ... omissis ... si,* ***mando il testo "per eventuali considerazioni e motivi", lo rimando a Squillace, a Intendente e a Perlasca, attendendo appunto eventuali considerazioni.*** *Continuiamo la telefonata, quindi, è il primo invio... durante la telefonata... Tirabassi...* (legge velocemente) ... *modifica il* file word...

P.G. Prof. Diddi*: poi c'è un secondo invio dalle 22:16...*

TIRABASSI Fabrizio: alle 23:16, diciamo, ora italiana, mando lo SPA nel quale nel frattempo, successivamente al framework agreement, mi aveva dettato le risposte alle osservazioni del Sostituto e faccio- alla fine, appunto, dell'elaborazione del testo, rimando a tutti circolarizzando la questione, cioè le risposte date, sempre credo per esattamente per osservazioni, *cioè rimettevo sempre... tendevo sempre ad informare Monsignor Perlasca "questo e il testo, dimmi se va bene, non va bene", eccetera. Dopodiché c'è un messaggio WhatsApp di Squillace a Torzi in cui dichiara di aver finito in quel momento quella telefonata di tre ore e ventidue*" (ud. 7 luglio 2022, p. 65)[67].

Come detto, questa ricostruzione trova conferma anche nei messaggi scambiati tra Torzi e Squillace.

Infatti, alle ore 17.15 (ora UK), Squillace scriveva a Gialuigi Torzi "*Già non sono venuto da Raffi* (Mincione, n.d.r.) *perché sono al telefono con Fabrizio*". Alla domanda di Torzi: "***Problemi?***", il primo rispondeva: "***Che deve andare dal Sostituto. No ma aveva bisogno di un po' di ripasso del contratto ... era un po' in confusione ... cmq ora abbiamo fatto i conti e così è più tranquillo***".

[67] Tirabassi faceva riferimento alle e-mail inviate all'avv. Squillace e a mons. Perlasca nella tarda serata del 26 novembre 2018, con le quali trasmetteva le bozze de Q&A relativi al Framework Agreement e allo SPA (cfr. All.ti 257 e 258 Memoria IOR).

Lo stesso Squillace scriveva poi a Torzi, alle ore 22.22 (ora UK), "***Finito adesso telefonata di 3 ore e 31 minuti con Fabrizio.... smarcate tutte le domande*** *domani arriva procura e* confort letter *per Cheyne Capital...*" (Chat Torzi-Squillace, p. 1443 ss.).

Torzi scriveva pochi minuti dopo all'avv. Intendente: "***Nicola 3.30 hrs con fab al tel. Ha finito adesso. Mons gli ha scritto un sms "sentitamente ringrazio"***" (Chat Torzi-Intendente, p. 883).

È fin troppo evidente che Squillace, contrariamente a quello che ha dichiarato in udienza, sapeva benissimo che c'erano **problemi con il Sostituto;** che Tirabassi era un po' in confusione e aveva avuto bisogno di un po' di ripasso del contratto; che egli aveva esaminato e risposto ("smarcate tutte le domande").

Le mail agli atti confermano poi che Tirabassi, che digitava nel suo ufficio le risposte, ha mandato, "per conoscenza e osservazioni" le risposte preparate, distintamente per i due contratti, a mons. Perlasca, all'avv. Intendente e all'avv. Squillace, senza che nessuno facesse obiezioni e rilievi.

A fronte di risultanze così univoche, l'imputato e il suo difensore hanno tentato di sminuirne la portata, affermando che egli non si era preoccupato di quello che aveva scritto Tirabassi perché si trattava di un testo che non firmava e di cui non si assumeva in alcun modo la responsabilità (come se contassero solo le firme e la carta intestata su cui molto si insiste nella Memoria) e di un documento interno alla Segreteria di Stato (ma l'imputato sapeva bene che serviva a superare i **problemi con il Sostituto**).

Peraltro, l'avv. Squillace stesso ha riconosciuto che alcune frasi del Q&A erano non veritiere, ma ha affermato di avere rinunciato a farlo notare sostanzialmente perché le aveva inserite Tirabassi (ud. 8 luglio 2022, p. 160-161). A parte la circostanza, in sé inverosimile per un avvocato, di non avere formulato alcuna riserva a fronte di dichiarazioni non vere contenute in un documento di cui ben conosceva l'importanza e alla cui stesura aveva, quanto meno, partecipato, resta il fatto che egli non solo non ha riferito a nessuno questa sua presunta riserva, ma neppure l'ha fatta presente quando successivamente, nel dicembre 2018, ha richiesto - sempre senza riserve, come visto più sopra - gli onorari per la sua attività, che comprendeva espressamente anche la redazione

e revisione dei documenti collegati ai contratti FA e allo SPA GUTT e quando, a gennaio 2019, ha presentato alla Segreteria di Stato una dettagliata relazione dell'attività da lui svolta, continuando a ripetere, con le stesse espressioni letterali le menzognere e ingannevoli Conclusioni del *Memorandum* e delle Risposte alle domande di S.E. Mons. Peña Parra.

L'imputato ha poi invocato come prova della non riconducibilità a lui delle Q&A l'affermazione che non vi erano altri costi per la Segreteria di Stato, mentre egli già reclamava la formalizzazione del suo mandato con il riconoscimento dei relativi oneri. Come se tale rispettabile pretesa potesse entrare in gioco e prevalere di fronte alla necessità di concludere prima l'affare e la formalizzazione dei contratti con la firma da parte del Sostituto della procura che interessava (anche) a Torzi e ai suoi, tanto che Tirabassi si preoccupa di mandargliene prima una copia chiedendo il suo parere.

La Difesa ha altresì cercato di sostenere che la confusione di Tirabassi riguardava non gli aspetti giuridici del contratto ma quelli economici. Questa tesi urta contro la lettera di quello che scrive lo stesso Squillace ("***ma aveva bisogno di un po' di ripasso del contratto ... era un po' in confusione ... cmq ora abbiamo fatto i conti e così è più tranquillo***"). Era proprio sul contratto che Tirabassi aveva bisogno "di un po' di ripasso"; poi evidentemente, mentre c'era l'occasione, Squillace aveva anche chiarito i dati relativi ai "*conti*", che pure non formavano oggetto diretto delle Domande del Sostituto[68], dimostrando ancora una volta la sua dedizione alla causa (di Torzi) dato che nei suoi interrogatori aveva rivendicato che "*i numeri non bisogna farli fare agli avvocati*" (ud. 8 luglio 2022).

Si è già ricordato, poi, che quando Torzi gli aveva inviato i dettagli dei conti commentando: "*che cinema*", Squillace aveva replicato: "*Ci credi ? sto fissando il Tuo*

[68] La necessità di qualche chiarimento sui conti è confermata dal messaggio inviato da Torzi a Mincione alle ore 17.56 del 23-11-2018, in seguito al pranzo presso il ristorante "*I due Ladroni*", presumibilmente a commento di quanto accaduto la mattina in Segreteria di Stato: *"oh sui numeri gli abbiamo fatto un abracadabra che dopo 3gg ancora si riaccapezza ☺☺☺"*.

msg ...sei un grande !!!!! Complimenti !!!. Questa operazione è ... assolutamente... divina !!!! 😀😀😀 (Chat Torzi-Squillace, p. 1424 ss.).

Un'altra considerazione sul tema: la Difesa definisce "abnorme e irrealistica, anche solo per ragioni tecniche e fisiche" l'indicazione in 3 ore e 31 minuti della durata della telefonata tra Tirabassi e Squillace ritenendo (non si comprende per quali ragioni) che essa sia durata invece 50 minuti. È agevole osservare che l'indicazione di 3 ore e 31 minuti non è tratta dal nulla, ma fornita dallo stesso imputato nei suoi messaggi. Lo stesso Tirabassi la ritiene eccessiva. Comunque, il problema non è la durata della telefonata, comunque molto lunga, ma il contributo effettivo di Squillace, che il Collegio ritiene ampiamente dimostrato per le ragioni già esposte.

Altro argomento ricorrente nella memoria difensiva è che Squillace non avrebbe mai ricevuto il mandato formale per assistere la Segreteria di Stato, che si sarebbe altresì rifiutata di pagare le sue parcelle. Da tutto quanto si è detto e visto, è chiaro che l'avv. Squillace ha ricevuto, informalmente, da mons. Perlasca, il mandato ad assistere il Dicastero già dal 21 novembre 2018 e ha svolto la sua attività nelle condizioni anomale che si sono descritte. Altra questione, che può rilevare in sede di pretese civilistiche, ma non in questa sede, è che poi, a seguito degli avvenimenti che saranno esposti nel successivo Capitolo, la Segreteria di Stato abbia deciso di non formalizzare più il mandato difensivo e di non pagare le parcelle, costituendosi, invece, parte civile nel presente processo.

Nella Memoria conclusiva viene poi più volte affermato, a giustificazione della decisione di Squillace di assistere la Segreteria di Stato già durante le riunioni di Londra e delle posizioni in concreto assunte sulle varie questioni, il fatto che a Londra "Squillace, come anche tutte le altre persone presenti, aveva appreso della supervisione contestuale dei contratti e dei documenti da altro legale, fiduciario della Segereteria di Stato, avv. Bernasconi dello studio legale Baker&McKenzie" (Pag. 47 Memoria, che richiama una dichiarazione di Manuele Intendente).

Come già si è visto le cose stavano ben diversamente perché l'avv. Bernasconi si era rifiutato di assistere la Segreteria di Stato adducendo la brevità del tempo a disposizione,

ma in realtà perché egli era già avvocato di Raffaele Mincione che, infatti, si era subito premurato di avvisare. Quindi il gruppo Mincione e il gruppo Torzi sapevano benissimo che l'avv. Bernasconi non supervisionava proprio nulla, tanto che il Dicastero aveva dovuto incaricare Squillace. In particolare, lo sapeva Intendente, la cui testimonianza all'udienza del 12 gennaio 2023 viene richiamata dalla Difesa, dato che in atti c'è uno scambio di messaggi, già riportato in precedenza, in cui Torzi lo informa della situazione e del fatto che Bernasconi ha già avvisato Mincione.

L'imputato Nicola Squillace deve quindi essere dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata a lui contestato.

Per completezza, si deve aggiungere che la Difesa ha eccepito, nella memoria conclusiva, la nullità dei sequestri di corrispondenza informatica ed altri beni, eseguiti nei confronti dell'imputato dalla Procura di Milano, direttamente su richiesta dell'Ufficio del Promotore di giustizia, senza il ricorso alla prescritta procedura rogatoriale ed ha affermato che l'A.G. di Milano avrebbe dichiarato l'inutilizzabilità di quanto acquisito. In ogni caso, come risulta da quanto detto nel presente Capitolo, è stato utilizzato nei confronti di Squillace materiale (mail, messaggi ecc.) acquisiti sui dispositivi elettronici di altri soggetti, regolarmente sottoposti a sequestro e successivo esame nel corso dell'istruttoria.

§ 14 b. Gianluigi Torzi

Da quanto finora si è detto emerge con chiarezza la responsabilità di Gianluigi Torzi, che del resto è colui che ha tratto il profitto ingiusto dell'attribuzione delle 1.000 azioni rappresentative di un trentunesimo del capitale della GUTT che, nel contesto della medesime operazione, vedeva aumentare vertiginosamente il valore del suo patrimonio, e quindi delle sue azioni, grazie all'acquisizioni, nei termini ormai noti del Palazzo di 60 Sloane Avenue, con l'ulteriore profitto che quelle di Torzi erano le sole azioni con diritto di voto.

Del resto, dalla trama dei messaggi e delle e-mail in atti, emerge chiaramente che Torzi è il regista dell'intera operazione che, come è ovvio, si affida per i particolari tecnici ai suoi collaboratori e ai suoi professionisti di fiducia.

Si è già detto anche che l'operazione come di fatto si è realizzata mirava a porre in una situazione di forza Torzi per consentirgli di ottenere gli obiettivi che si era prefissato: subentrare a Torzi nelle lucrose attività connesse al Palazzo di Londra e, nel prosieguo, nella gestione degli investimenti della Segreteria di Stato, obiettivi sui quali, però, aveva ottenuto da mons. Perlasca e da Tirabassi solo promesse e rassicurazioni, ma non impegni formali.

Che quelli sopraindicati fossero gli obiettivi di Torzi risulta dalle sue stesse dichiarazioni e da una serie di messaggi con i suoi interlocutori abituali. Molti sono già stati riportati e non si ripetono quindi nuovamente (basti pensare al messaggio a Gavinelli).

Si riportano qui, solo a titolo di esempio, altri due di questi scambi di messaggi:

Il primo, del 17.11.2018, è con Intendente. Torzi sta ancora valutando il prezzo dell'immobile e scrive "*lo dobbiamo portare a casa a 290 e farci dare xx percento quando lo vendiamo e il 2% anno di management fees come pagano oggi a lui... Per venderlo bene ci metteremo un anno anche se la mia linea è farci lo sviluppo condiviso e allora i numeri fai per due minimo ...*" (alleg. 6 Memoria Torzi del 12 giugno 2020, doc. 141 Atti dell'istruzione).

Il secondo è del 24 novembre 2018, quindi dopo la firma dei contratti a Londra e la riunione con mons. Perlasca in Vaticano:

Intendente: *Comunque c'è grande entusiasmo, non fanno altro che ringraziare*

Torzi: ***Speriamo di fare bene, scherzi a parte lo dico ... se siamo discreti e intelligenti abbiamo 20 anni di lavoro*** (Alleg. 36, Memoria Torzi, cit.)

Due giorni dopo, il 26 novembre 2018, alle 8.35:

Intendente: *Se marchiamo bene prendi il posto di Crasso per 20 anni*

Torzi: *ma lo vogliono segare?*

Intendente: *si*

Torzi: *ma lo fa il mons.*

Intendente: *con stile ma lo fa Fab* (Alleg. 39 Memoria cit.).

Ciò posto, appare opportuno riprendere quanto già accennato in precedenza su alcuni passaggi della memoria conclusiva della Difesa Torzi, che ritiene l'assetto statutario della GUTT realizzato con la modifica deliberato dall'assemblea il 22 novembre 2018, che è poi alla base dello *SPA* firmato quello stesso giorno, del tutto legittimo e conforme alla legge lussemburghese.

La stessa memoria evidenzia poi che "l'unica altra misura statutaria rilevante … omissis … è sempre all'art. 5 dello statuto, dove viene introdotta l'autorizzazione, al CdA, di aumentare il capitale sociale fino alla cifra complessiva di 50 milioni di euro, emettendo azioni *senza* diritto di voto. In conseguenza di ciò, l'assemblea generale decide di autorizzare l'aumento di capitale".

Il difensore poi aggiunge: "Si noti. L'autorizzazione ad aumentare il capitale sociale sino a 50 milioni, emettendo azioni senza diritto di voto (destinate alla Segreteria di Stato) era volto a *diluire la quota spettante a Gianluigi Torzi,* da 1/31 (corrispondente a circa il 3%), a 1/51, corrispondente a poco meno del 2%: **questi erano i diritti patrimoniali spettanti a Gianluigi Torzi, nell'accordo sottostante al passaggio della catena societaria dell'immobile sotto GUTT.** E Gianluigi Torzi stava, il 22 novembre, correttamente eseguendo quanto a lui spettante per la realizzazione, in buona fede, dell'accordo complessivo".

La memoria, quindi, afferma: "La conclusione è del tutto evidente. Gli accordi della Segreteria di Stato con Torzi e con il fondo Athena, lungi dall'apparire truffaldini, rappresentavano, per Gianluigi Torzi, una struttura di mercato, del tutto trasparente e identica (negli effetti giuridici) a quella già adottata dalla Segreteria di Stato in numerose altre occasioni" e cioè, come poi viene specificato, ai rapporti con Sloane&Cadogan.

La tesi difensiva non può essere accolta, anzi manifesta essa stessa la fondatezza dell'Accusa.

Quello che Torzi realizza, (in conformità - mai, peraltro oggetto di contestazione - alle norme lussemburghesi), è **un "accordo sottostante al passaggio della catena societaria dell'immobile sotto GUTT" che non è mai esistito** perché ci sono state solo, come è

pacificamente riconosciuto da tutti, promesse verbali e non impegnative di Tirabassi e, probabilmente, di Mons. Perlasca.

Tanto gli accordi non esistevano che sono stati necessari gli artifici e raggiri di cui si è trattato in questo Capitolo per ottenere la ratifica dei contratti di Londra da parte dei vertici della Segreteria di Stato, gli unici a potere impegnare validamente il Dicastero.

Quello che ha realizzato Torzi, con i suoi complici, è, invece, il suo programma quale emerge anche, ma certo non soltanto, dai messaggi soprariportati. Del resto, dal momento in cui si presenterà in Vaticano dopo la firma dei contratti chiederà sempre, come prima cosa, di firmare un contratto di gestione come lo aveva WRM.

Quanto al regolamento dei rapporti della Segreteria di Stato con Sloane&Cadogan, si tratta di un'altra struttura contrattuale, anch'essa legittima pur se non conveniente per il Dicastero, ma che si basa su categorie differenti, dato che non entrano in gioco le diverse categorie di azioni e i loro diversificati diritti. Il richiamo che ad esso viene fatto dagli imputati (e contraddetto da altri) è comunque fuori luogo, come si è già visto in precedenza.

Una considerazione diversa si deve invece fare in ordine ad un'altra serie di osservazioni della Memoria della Difesa Torzi, secondo la quale:

"Nelle assemblee generali ordinarie votano, ovviamente solo le azioni con diritto di voto, e quindi solo queste partecipano alla nomina del consiglio di amministrazione. Ma i poteri di modifica dello statuto, e quindi quello di eventualmente modificare diritti, doveri, obblighi e poteri conseguenti al possesso delle azioni con e senza diritto di voto, spettano ad una assemblea a cui deve partecipare almeno la metà del capitale sociale. Se alla Segreteria di Stato non fosse piaciuto l'assetto dei poteri, avrebbe potuto chiedere di cambiarlo … omissis …. Torzi, come socio con diritto di voto, e come amministratore, non poteva rifiutarlo, perché la Segreteria di Stato avrebbe potuto convocare una assemblea straordinaria e metterlo in minoranza" [69].

[69] La Memoria cita a sostegno di queste considerazioni un parere dello lo studio lussemburghese Luther in data 20 novembre 2020, con il quale si conferma che: "*i detentori delle azioni senza diritto di voto di una*

Si deve però evidenziare che un tale (eventuale) intervento successivo dell'azionista senza diritto di voto avrebbe comunque potuto avere luogo solo dopo che il reato di truffa si è consumato; l'osservazione della difesa non rileva quindi a proposito dell'imputazione in esame.

Per il resto, è appena il caso di ricordare che Torzi è l'ideatore dell'intera operazione che Squillace definirà due volte "*divina*"; è il regista delle riunioni di Londra, concorda con Squillace e Gianello le modalità con cui realizzare il suo programma di avere sempre il controllo della GUTT, e - a cascata - delle società del Jersey e del Palazzo, partecipa alla riunione in Segreteria di Stato il 23 novembre mattina, segue l'attività di Squillace con il *Memorandum* e le *Q&A* accertandosi che i problemi con il Sostituto siano superati.

Infine, quando, il 29 novembre, è eseguito il trasferimento dei GBP 40 milioni (pari a 45,4 milioni di euro), Torzi manda a Mincione la prova del bonifico disposto dalla Segreteria di Stato; a tale invio seguono una serie di commenti che, ancora una volta, tradiscono il comune interesse dei due all'operazione, la loro unione di intenti e addirittura la sorpresa per la riuscita di una operazione nata facendo degli "abracadabra" sui numeri:

Mincione: "sti cazzi";

Torzi: "booooooom", "ahahahahhahahah";

*Mincione: "**porca miseria non sembrano pochi**";*

Torzi: "oh so veri", "ahahahahahahha".

A partire dal 3 dicembre, cioè dalla firma dei contratti definitivi e del trasferimento delle azioni, Torzi comincia a operare per la gestione della società e del Palazzo, ma ben presto i suoi rapporti con la Segreteria di Stato cambieranno radicalmente, come si vedrà nel Capitolo seguente.

Anche Gianluigi Torzi deve dunque essere dichiarato colpevole del reato di truffa

---

societé anonyme hanno il diritto di votare in ogni assemblea generale degli azionisti della società che abbia lo scopo di (i) modificare i diritti connessi alle azioni senza diritto di voto, (ii) diminuire il capitale azionario della società, o (iii) decidere sullo scioglimento anticipato della società" ... "se rappresentano più del 10% dell'intero capitale sociale, di richiedere al consiglio di amministrazione di riunire l'assemblea generale degli azionisti della Società".

aggravata a lui contestato.

§ 14 c. Fabrizio Tirabassi

A conclusioni diverse si deve giungere per quanto riguarda la posizione di Fabrizio Tirabassi, la cui responsabilità, pur sussistendo significativi elementi di prova, non può ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Naturalmente non si ripetono qui tutte le considerazioni già più volte illustrate sull'esistenza di un preciso interesse personale di Tirabassi a chiudere al più presto il rapporto con Mincione e a far cessare la partecipazione nei suoi Fondi (GOF e RESS1).

Proprio questo interesse personale ha fatto passare in secondo piano quello, istituzionale, della Segreteria di Stato a pagare il minor prezzo possibile e a stipulare nuovi rapporti contrattuali adeguatamente studiati e preparati e quindi, in definitiva, più convenienti.

Ciò premesso, si deve ricordare che è stato Tirabassi ad avere i primi contatti con Intendente e Giovannini, contatti che, peraltro, avevano per oggetto la questione dei crediti sanitari di Milanese cui la Segreteria di Stato era del tutto estranea, e sempre Tirabassi è stato presente, come ha dovuto ammettere in udienza senza poter indicare una ragione plausibile, a molti altri incontri che nulla avevano a che vedere con le ragioni di ufficio.

È poi molto interessante rilevare che **già il 15 novembre** (ore 19.48), il giorno dopo l'incontro in via Margutta, Giovannini scrive a Torzi: "*Ho visto fino alle 18* ***il nostro uomo in ss.*** *domani aggiorno Manu. Confermato che sale da te per chiudere operazione martedì* [ndr, 20 novembre]. ... *omissis*...". Sentito all'udienza del 16 dicembre 2022, Giovannini ha, sia pure indirettamente, riferito che l'espressione "*il nostro uomo in ss*" era riferita a Tirabassi. Dopo alcune risposte dubitative ("*potrebbe essere Tirabassi*", p. 56 pdf), infatti, il teste ha escluso di avere avuto contatti con altre persone appartenenti alla Segreteria di Stato.

Fin dall'inizio, dunque, Tirabassi ha aderito alla prospettiva indicata da Intendente e Giovannini per conto di Torzi, tanto che la sera dello stesso il 15 novembre, ore 21.39,

Intendente può scrivere a Torzi "*ho parlato con Fabrizio ... è molto carico*" e Torzi gli risponde di girare il messaggio a Renato (Giovannini), incaricato, come si vedrà, di tenere il rapporto con Tirabassi, anche per alcuni aspetti particolari.

Del resto, nei messaggi di Torzi e dei suoi collaboratori ritorna più volte, fino alla rottura di metà dicembre, il concetto che i loro interlocutori della Segreteria di Stato sono "*carichi*" o "*molto carichi*".

Il clima era quello: lo conferma uno scambio di messaggi del pomeriggio del **17 novembre** tra lo stesso Tirabassi e Torzi, che fanno una serie di conti sul valore del Palazzo e sul conguaglio da versare a favore di Mincione, all'esito dei quali Torzi afferma con sicurezza "*a 30 si chiude*" (Alleg. 6, Memoria Torzi cit.). In realtà, come sappiamo, la Segreteria di Stato dovrà pagare un conguaglio di 40 milioni di sterline e non di 30, ma ormai la decisione di "chiudere" era presa.

È quindi Tirabassi che, con l'aiuto interessato di Torzi, Intendente e anche D'Andria, verifica la congruità del prezzo del Palazzo e del conguaglio a carico della Segreteria di Stato, ed è Tirabassi che con Crasso va a Londra con un incarico di cui si sono già evidenziate le anomalie iniziali. Anomalie che crescono nel corso delle riunioni e che raggiungono l'apice, per quello che riguarda il capo di imputazione in esame, con l'accettazione della formulazione dello *SPA* predisposta da Torzi e dai suoi.

Si è già visto che Tirabassi dichiara di essersi accorto della clausola delle 1.000 azioni riservate a Torzi e di essere stato tratto in inganno sul suo significato e sulle sue implicazioni dalle spiegazioni di Torzi e Squillace su presunte esigenze poste dal diritto lussemburghese per potere avere la gestione della società (o dell'immobile).

In realtà, questa spiegazione non risolve il problema e, anzi, pone le premesse della condotta delittuosa che Torzi e Squillace metteranno in opera nei confronti dei vertici della Segreteria di Stato, rigorosamente tenuti all'oscuro di ogni cosa, come l'imputato ben sapeva.

Il punto è che già il riconoscimento a Torzi di 1.000 azioni con gli stessi diritti economici di quelle della Segreteria di Stato, come prevedeva lo *SPA*, rappresentava l'attribuzione a Torzi, quando l'operazione si fosse completata con l'acquisto, totalmente a spese del

Dicastero, delle azioni della 60 SA-2, di un valore di quasi dieci milioni di sterline. Ovviamente né mons. Perlasca né Tirabassi avevano il potere di compiere un tale atto e neanche di assumere il relativo impegno.

Si è già in precedenza segnalato che nel corso del suo interrogatorio del 31 maggio 2022, Tirabassi, a parte il tentativo di addossare ogni responsabilità a mons. Perlasca, ha ribadito che Torzi e Squillace dissero che la titolarità delle 1.000 azioni con diritto di voto erano necessarie per "gestire la società" e/o "per gestire l'immobile" secondo un modello contrattuale del diritto lussemburghese, ma poi ha aggiunto una nuova esigenza che sarebbe stata prospettata dai suoi interlocutori: "*tra l'altro quelle mille azioni avrebbero rappresentato in futuro il compenso economico di Torzi, cioè se, in caso di assegnazione della gestione non avrebbe percepito nulla, se in caso la gestione fosse stata revocata avrebbe poi nel contratto...*". Ha ribadito peraltro che si trattava di "accordi verbali", mai formalizzati per iscritto.

Si è già detto che il Collegio ritiene che questa ulteriore motivazione, di cui non vi è traccia nelle dichiarazioni di Squillace e Torzi, sia stata 'inserita' da Tirabassi nella consapevolezza della necessità di dover giustificare in qualche modo le promesse da lui fatte a Tozi, solo verbalmente e senza averne alcun titolo, di una futura remunerazione anche se il contratto di gestione non ci fosse stato o non fosse stato profittevole (come si vede, il concetto è confuso). Inoltre, l'imputato ha cercato in questo modo di difendere se stesso dall'accusa, su cui si tornerà nel prosieguo, di avere creato un falso documento word che prevedeva proprio un compenso del 3% a favore di Torzi.

È però da sottolineare che, in una udienza successiva, il 7 luglio 2022, Tirabassi - evidentemente sulla base di una diversa strategia difensiva - chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni proprio per rettificare le affermazioni appena commentate, precisando che a Londra Torzi e Squillace avevano detto che le 1.000 azioni "*servivano esclusivamente a gestire la società*".

Come si vede, anche l'imputato, nel suo interrogatorio dibattimentale (ed è significativo che solo in una udienza successiva lo abbia modificato in sede di spontanee dichiarazioni) ha sostanzialmente ammesso di essere consapevole di quello che le 1.000 azioni

significavano dal punto di vista patrimoniale. Ed è appena il caso di ricordare che nel *Memorandum* e nelle *Q&A* redatti - in buona sostanza - da Squillace si è più volte affermato l'esatto contrario, ripetendo che la Segreteria di Stato era l'unica beneficiaria economica di GUTT.

Quanto al fatto che Torzi fosse, in virtù dello *SPA*, il titolare delle sole azioni con diritto di voto, Tirabassi ha dichiarato a dibattimento che egli non si accorse della differenza tra le due categorie di azioni:

"***P.G. Prof. Diddi:*** *lei si era quindi reso conto che nello SPA c'erano le diverse categorie di azioni?*

TIRABASSI: *delle diverse categorie non mi ero reso conto, mi ero reso conto delle mille azioni e chiesi un giustificativo, tra le altre cose se ne era accorto anche monsignor Perlasca e mi chiese...*

P.G. Prof. Diddi: *però lo sto dicendo a lei, lei in quel momento quando vede lo SPA se ne rende conto?*

TIRABASSI: *non so se immediatamente, comunque mi resi conto e chiesi la motivazione. ... omissis ... mi fu detto che servivano per potersi occupare della successiva gestione come in analogia ad alcuni accordi di management dei fondi in Lussemburgo, mi sembra una spiegazione plausibile non ebbi io nulla da...*

... omissis ...

TIRABASSI: *eh, io. ... omissis ... arrivo lì e dico "cosa rappresentano queste mille azioni?" e sia Torzi che l'avvocato dissero che servivano per la gestione della società...*

[...]

P.G. Prof. Diddi: *mi spiega perché bisognava per gestire l'immobile bisognava essere soci per mille azioni con diritto di voto? Che spiegazioni le hanno dato?*

TIRABASSI: *perché lo volevano assimila' a un contratto di advisor agreement lussemburghese, questa fu la spiegazione.*

Il Collegio ritiene che non vi sono elementi sufficienti per stabilire con assoluta sicurezza se Tirabassi, in virtù della sua preparazione professionale e della sua esperienza di tanti anni, abbia colto da subito le conseguenze del fatto che solo le azioni di Torzi avevano

diritto di voto. Per lui era chiaro comunque che Torzi dovesse avere la gestione, tanto che poi, nel corso dello stesso interrogatorio ha aggiunto che nella riunione di Londra nessuno si era accorto del problema delle azioni con diritto di voto perché "*in quel momento nessuno pensava a tutelarsi in alcun modo dal Dottor Torzi perché appariva in quel momento, insomma, chi stava collaborando con la Segreteria di Stato per uscire da una situazione di impasse che si protraeva nel tempo*".

L'altro elemento fondamentale per il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato per il reato di truffa aggravata è la sua partecipazione alla stesura e illustrazione del *Memorandum* e alla stesura delle *Q&A*.

Si rinvia in proposito a quanto già detto in precedenza sull'inganno perpetrato ai danni del Segretario di Stato.

Peraltro, non bisogna mai dimenticare che per molto tempo gli interessi di Tirabassi e quelli di Torzi e del suo gruppo coincidono pienamente e tutti nutrono prospettive di ulteriori futuri guadagni dal rapporto appena instaurato fra Torzi e la Segreteria di Stato.

Come si dirà più ampiamente nella Parte V, il Tribunale, anche a causa della inutilizzabilità processuale *contra alios* delle dichiarazioni istruttorie di Torzi e della sua (legittima) decisione di non comparire in udienza, non ritiene raggiunta la prova dei reati di corruzione contestati in epigrafe allo stesso Torzi (capo n1) e a Tirabassi e Crasso (capo n). Tuttavia, questo non significa che non vi sia la prova non solo della comunanza di interessi, già a lungo esaminata, ma anche delle aspettative di ulteriori guadagni, che andavano molto al di là della partecipazione, peraltro *iure officii,* di Tirabassi al Consiglio di Amministrazione della GUTT.

Anche in questo caso vi sono in atti scambi di messaggi inequivoci, di cui è sufficiente citarne qui solo due (ricordando, peraltro, che Tirabassi ha cancellato tutti i messaggi sul suo cellulare e che aveva anche in comune con alcuni degli imputati una *App* che cancellava i messaggi subito dopo la loro lettura da parte degli interessati).

Il primo scambio avviene la sera del 20 novembre 2018 tra Torzi e Intendente, entrambi a Londra. Sono stati già delineati gli accordi fondamentali e Torzi scrive alle 22.59 che

"*stiamo chiudendo gli agreements*". La comunicazione riprende alle ore 00.39.35 e nel giro di due minuti si susseguono i *whatsapp* in atti, cui deve farsi integrale rinvio:

Al di là del valore probatorio in relazione all'ipotesi di corruzione di Tirabassi da parte di Torzi, oggetto di specifico esame nel prosieguo, è chiaro il valore indiziante della frase "**non ha chiaro il suo ritorno**", riferita appunto a Tirabassi, e che è evidentemente relativa alla sua attività in generale ("*ora guarda caso è uscita una congregazione con 700 milioni da gestire*").

Rilevante, in tal senso, è pure l'esame dibattimentale di Manuele Intendente, ammonito più volte del dovere di dire la verità:

Presidente: *sì. Dopodiché lei dice io però... a me Tirabassi non mi ha mai fatto richieste per se stesso...*

INTENDENTE: *no.*

Presidente: *giusto? Dice io penso che potesse anche, come dire, preoccuparsi del ritorno per alcune delle persone che mi aveva presentato. È questa la sua risposta?*

INTENDENTE: *penso di sì.*

Presidente: *penso! Continuo a dire che qua lei continua a pensare, lei non deve pensare, lei mi deve dire che cosa ha scritto.*

INTENDENTE: *allora sì, sì, sì.*

Il Tribunale ritiene che sia molto più logico che il "suo ritorno" cui pensava Tirabassi fosse riferito proprio all'affare in corso (e cioè all'acquisizione della proprietà del Palazzo di Sloane Avenue da parte della Segreteria di Stato per il tramite di GUTT). Quello che è, comunque, certo è che Tirabassi cercava di avere ***chiaro il suo ritorno***, che evidentemente è il "ritorno suo personale" dato che Intendente, come molte altre volte, si è limitato ad ammettere solo il minimo indispensabile per non avere conseguenze negative. È chiaro, altresì, che per Intendente e Torzi la colpa del mancato "chiarimento" è del prof. Giovannini.

Comunque, sottolinea Torzi, "*Lui lo dobjiamo tenere onboard*". Tirabassi cioè doveva essere tenuto "*a bordo*", perché per Torzi il rapporto con lui era, nell'immediato e in prospettiva, troppo importante per il suo ruolo nella gestione degli

affari della Segreteria di Stato e di altri Enti del mondo vaticano ("*la congregazione con 700 milioni da gestire*").

Nell'interrogatorio dibattimentale già citato Intendente dice anche: "*fin dai giorni precedenti al viaggio a Londra io chiesi al* ***dottor Tirabassi, diciamo, siccome lui diceva di avere tantissimi contatti...*** [...] ***diceva di avere tantissimi contatti con le banche, imprenditori e quant'altro,*** *... omissis ... e quindi si stava ipotizzando di, diciamo, trovare... omissis ...* ***di sviluppare operazioni,*** *sviluppare operazioni. E tant'è che alla fine... e io sollecitai molto questa cosa".*

E non c'è bisogno di aggiungere che ogni operazione avrebbe comportato "**il suo ritorno**". È interessante, a conferma di tutto ciò, rilevare che nel messaggio di appena cinque giorni prima, il 15 novembre (ore 19.48): "*Ho visto fino alle 18* ***il nostro uomo in ss.*** (cioè Tirabassi, n.d.r.) *domani aggiorno Manu*", Giovannini scrive a Torzi anche: "***Molto ben disposto anche su parte della sottoscrizione anche se più piccola come importo***". Ulteriore conferma pochi giorni dopo, il 24 novembre, ore 18.04. Intendente scrive a Torzi "*Fabrizio mi ha chiesto se lunedì passi per Roma perché ti deve presentare uno per la sottoscrizione del fondo. Tra poco lo sento e ti do dettaglio*"; Torzi non può però venire a Roma quel giorno, ma Intendente lo rassicura: "*Ora me la vedo io*".

Non ci sono dubbi che Tirabassi si stesse già dando da fare, fiducioso nel "suo ritorno".

In conclusione, in ossequio al principio enunciato nella parte iniziale del presente provvedimento secondo cui la presunzione di innocenza impone di pronunciare una sentenza di condanna solamente nel caso in cui la penale responsabilità dell'imputato risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio, Fabrizio Tirabassi deve dunque essere assolto del reato di truffa aggravata di cui al capo p) dell'imputazione per insufficienza di prove.

§ 14 d. Enrico Crasso

Alla luce di quanto si è finora detto, è chiaro che anche nei confronti di Enrico Crasso il processo offre elementi di giudizio incompleti e, a volte contraddittori.

È certamente significativo il ruolo da lui giocato a Londra, dove - per sua esplicita ammissione non aveva alcun motivo di trovarsi - e altrettanto importante l'influenza esercitata su mons. Perlasca che di lui "*si fidava ciecamente*" e che egli ha provveduto a rassicurare.

Per altro verso, non risulta invece, come si è visto, che egli abbia avuto alcun ruolo nei rapporti con i vertici della Segreteria di Stato, essendosi allontanato dal ristorante 'Le Vele' per andare a Genova con un volo privato decollato da Roma - Ciampino alle 15.58, mentre ancora era in corso il pranzo dopo l'incontro in Segreteria di Stato del 23 novembre 2018.

L'imputato deve, quindi, essere assolto per insufficienza di prove.

Capitolo 4

L'estorsione in danno della Segreteria di Stato (capo *u*)

Agli imputati Mauro Carlino, Enrico Crasso, Fabrizio Tirabassi e Gianluigi Torzi è contestato anche il reato di estorsione di cui al capo u) dell'imputazione.

§ 1. Le risultanze processuali

Questa imputazione si ricollega, dal punto di vista logico e anche da quello strettamente giuridico, come si vedrà, alla contestazione di truffa aggravata esaminata nel Capitolo precedente perché ha per oggetto, in estrema sintesi, il pagamento da parte della Segreteria di Stato in favore di due società di Gianluigi Torzi della somma complessiva di euro 15.000.000. Al pagamento di tale somma, infatti, era stata condizionata dal Torzi stesso la cessione ad una società di nuova costituzione, la London 60SA, dell'immobile di Londra (attraverso la catena delle società del Jersey).

Anche in questo caso, appare opportuna una ricostruzione (tendenzialmente) cronologica degli avvenimenti rilevanti ai fini del giudizio, per poi prendere in considerazione la posizione dei singoli imputati.

Nei primi giorni di dicembre 2018 risultano dalla documentazione acquisita agli atti rapporti e interlocuzioni cordiali fra Torzi, Intendente, Giovannini, Crasso e Tirabassi. Torzi e il suo gruppo cominciano a studiare e verificare le concrete possibilità di gestione dell'immobile (a tal fine prendono anche contatto con i collaboratori di Mincione, dato che - allo stato - la società di gestione era ancora WRM) e creano i primi contatti con vari istituti bancari, fra cui Credit Suisse, per l'estinzione dell'oneroso mutuo *Cheyne*.

Crasso e anche Tirabassi appaiono impegnati a ricercare investitori che potessero sottoscrivere prodotti finanziari di Torzi; Crasso interviene anche, naturalmente, per agevolare l'interlocuzione con Credit Suisse. Ancora la sera del 12 dicembre Fabrizio Tirabassi scrive sulla *chat* con Torzi e Intendente un lungo messaggio in cui si profonde in ringraziamenti e professa "*amicizia e riconoscenza*".

In sostanza, per una decina di giorni, i rapporti tra i due gruppi sono assolutamente positivi, sulla linea di quell'intesa generale di cui si è detto più volte e che avrebbe dovuto portare al conferimento dell'incarico di gestione a una società di Torzi, tanto che Nicola Squillace è incaricato di predisporre il relativo contratto[70].

Questa situazione subisce un improvviso cambiamento a metà dicembre.

Anzitutto, come riferito in termini sostanzialmente coincidenti da Mons. Perlasca, Fabrizio Tirabassi, Luciano Capaldo e Luca Del Fabbro[71], il **14 dicembre** mattina[72] si teneva presso la Segreteria di Stato una riunione alla presenza di Mons. Perlasca, Fabrizio Tirabassi e Luciano Capaldo, esperto del mercato immobiliare inglese coinvolto nella

[70] Si prenderà in esame nel paragrafo dedicato alla posizione di Torzi la versione dell'imputato in ordine alla richiesta da parte di Crasso e Tirabassi di commissioni e di cessione delle azioni GUTT al Fondo Centurion.

[71] Soprattutto la Difesa Torzi ha espresso forti critiche sulla posizione di Dal Fabbro e Capaldo, oltre che di Tirabassi. Tali critiche saranno esaminate nel prosieguo, ma si può dire fin d'ora che non incidono sulla valutazione che il Tribunale è chiamato a esprimere.

[72] Cfr. esame L. Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 10. La data è stata ricostruita con certezza da L. Capaldo consultando la sua agenda all'ud. 30.03.2023, p. 127.

vicenda da Luca Dal Fabbro per una consulenza relativa alle prospettive di gestione dell'immobile[73]. Capaldo, presa visione del *Framework Agreement* e dello *SPA*, affermava, da un lato, che il valore di GBP 275 mln. attribuito all'immobile nel contesto degli accordi londinesi era ampiamente superiore a quello di mercato e soprattutto - per quel che qui rileva - che il conferimento a Gianluigi Torzi delle 1000 *voting shares* di GUTT, che mons. Perlasca riteneva fossero funzionali alla mera gestione del palazzo[74], in realtà privava sostanzialmente la Segreteria di Stato di ogni diritto di gestione dell'*asset*.

La gravità della situazione veniva confermata il successivo **17 dicembre** anche da Luca Dal Fabbro a Mons. Perlasca che immediatamente scriveva a Tirabassi: "*prima mi ha chiamato il dottor Dal Fabbro, spero di aver capito male ma mi ha detto che al momento non siamo neanche più proprietari dell'immobile, spero di aver capito male*".

La conferma dell'improvviso mutamento di clima in Vaticano proprio il 14 dicembre trova conferma anche in un messaggio che il **15 dicembre** Intendente scrive (11:50 "*ma cosa è successo ieri?" "ti hanno chiamato Fab e Monsignore*?"), cui Torzi risponde "*no a Nicola*". In dibattimento, Intendente, come sempre fra molte indecisioni, ha confermato che "*il tema in quei giorni*" erano le 1000 azioni di GUTT.

Intanto Mons. Perlasca, presa piena conoscenza del problema[75], incaricava un prestigioso studio legale di Londra, Mischon de Reya (MdR), presso il quale si recavano il **18 dicembre** Tirabassi, Crasso e Capaldo per avere una prima valutazione della situazione e dei possibili rimedi.

---

[73] I vari protagonisti della vicenda hanno univocamente riferito di essere stati immediatamente messi al corrente dell'esistenza di pregressi rapporti tra Capaldo e Torzi: cfr. esame F. Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 104; Mons. Perlasca, ud. 30.11.2022, p. 166; Mons. Carlino, ud. 30.11.2022, p. 105.

[74] «*A me era stato detto che queste mille azioni costituivano la base affinché il Signor Torzi potesse amministrare l'immobile*» (così, Perlasca, ud. 24.11.2022, p. 121 pdf).

[75] Confermano in modo categorico lo sbigottimento di mons. Perlasca sia Capaldo che Dal Fabbro. Molto meno chiare sono le indicazioni sulla (eventuale) meraviglia di Tirabassi, attestata con sicurezza dal solo Capaldo, della cui affidabilità si sono già evidenziati i limiti, tanto più per quello che riguarda la posizione di Tirabassi con cui c'è una significativa comunanza di interessi (ampiamente evidenziata nella Memoria conclusiva della Difesa Torzi) in relazione alla gestione dell'immobile dopo la definitiva estromissione di Torzi.

Nel frattempo, però, Tirabassi invitava il suo diretto Superiore a evitare iniziative di rottura. Gli scriveva, infatti, lo stesso 14 dicembre, "*Se telefona all'avvocato Squillace usi toni rasserenanti. Dobbiamo giocare bene la partita. Lunedì passerebbe da noi il dottore Enrico Crasso. L'ho avvisato ... dice di non essere troppo allarmisti ma di mettere in sicurezza gestionale l'immobile*".

Peraltro, lo stesso giorno Tirabassi, immediatamente dopo la conclusione dell'incontro con Capaldo, aveva messo al corrente delle preoccupanti notizie apprese Giovannini, il quale, alle 13.18, provvedeva ad aggiornare Torzi sul nuovo scenario che si andava delineando: "***ho fatto passaggio con FT* [Fabrizio Tirabassi], *ti dovrebbe chiamare a breve Enrico, i giochi sono finiti, entro lunedì dentro o fuori***".

È da notare che Tirabassi continua, nonostante le 'rivelazioni' di Capaldo a curare i rapporti con il gruppo Torzi e ad informarlo in tempi reali. Questa ambiguità continuerà in sostanza fino alla fine.

In questa fase, che si potrebbe definire di studio o interlocutoria, tutte le parti in gioco cercavano di guadagnare tempo e qualche vantaggio: sempre il **14 dicembre**, Tirabassi scriveva a Squillace rappresentandogli l'esigenza di modificare i poteri degli amministratori, inserendo la regola dell'unanimità, giustificandola - falsamente - con una richiesta del Revisore Generale[76]. Torzi, a sua volta, fedele al proposito di mostrarsi conciliante con gli interlocutori incaricava l'avv. Squillace di predisporre una bozza di delibera - trasmessa il 18 dicembre 2018 - che introduceva la regola dell'unanimità «*per tutte le attività di straordinaria amministrazione*». Come già detto in precedenza, **la circostanza è in realtà del tutto priva di rilievo, e anzi dimostra la malafede dell'imputato**: la semplice delibera del *board*, peraltro mai in concreto approvata, non era idonea, in assenza di modifiche dello Statuto GUTT, a modificare la situazione per cui il consenso del *sole voting shareholder* era determinante per l'assunzione di ogni deliberazione da parte del consiglio[77]. La disponibilità mostrata da Torzi era dunque volta

[76] Ulteriori sollecitazioni al riguardo saranno inviate da Tirabassi, tenendo costantemente informato mons. Perlasca, il 17 dicembre.

[77] In questo senso, cfr. S. Shina, ud. 29.03.2023, p. 67. Lo stesso Avv. Sinha commentò la vicenda negli stessi termini all'epoca dei fatti, allorquando con e-mail del 19.12.2018 (ore 00.12), spiegava a Capaldo

a prendere tempo di fronte alle richieste che l'Ufficio amministrativo cominciava ad avanzare, con l'intento di consentire a Giuseppe Milanese - all'epoca nettamente schierato a favore di Torzi - di intercedere presso il Santo Padre a suo favore, come di fatto sarebbe avvenuto.

Intanto, veniva preparata una bozza di contratto di consulenza fra la società 60 SA e Muse Ventures Limited, società di Torzi. Tale documento, mostrato durante una riunione in Segreteria di Stato in data 17 dicembre 2018, **ma non sottoscritto**, faceva comprendere a tutti che le condizioni erano cambiate: Torzi voleva assicurata la gestione che gli era stata promessa ed altri introiti milionari per le sue società, ma Mons. Perlasca, Tirabassi e Crasso non erano più disponibili.

Il giorno successivo si teneva un incontro a Londra con l'avv. Shantanu Shina dello studio legale MdR, il quale, sentito all'udienza del 29 marzo 2023, oltre a offrire la sua valutazione della situazione e delle strategie da adottare (su cui si tornerà a breve), suggeriva di tentare un approccio con Torzi nel tentativo di fargli firmare non solo la delibera sulla necessaria unanimità in sede di consiglio di amministrazione della GUTT, ma anche "*un'altra risoluzione dove tutte le azioni senza diritto di voto sarebbero state cambiate in azioni con diritto di voto*". Il teste spiegava che questa iniziativa serviva a verificare "*se la struttura delle azioni suddivise in azioni con e senza diritto di voto era stata inserita erroneamente, questo avrebbe dato l'occasione di cambiarlo, di emendarlo, dando al Segretariato di Stato la giusta... il giusto diritto di voto*", "*era l'opportunità per assicurarsene, una volta visto il rifiuto del dottor Torzi di firmare il documento, abbiamo compreso che la situazione nella quale si trovava il Segretariato di Stato era stata pensata e non era erronea*".

In tale logica veniva organizzato l'indomani, 19 dicembre, l'incontro all'Hotel di Milano tra Tirabassi e Crasso, da una parte, e Torzi, dall'altro.

---

che: "*only the voting shareholder can alter this power, not the directors themselves. We need to amend the resolution not only to provide that the directors should make decisions by unanimous resolution but also to convert the Vatican's shares into voting shares*".

Come si è detto, la discussione veniva registrata da Crasso sul suo i-pad, poi sequestrato a seguito di commissione rogatoria, senza informare né Torzi né, a suo dire, Tirabassi.

L'incontro ha avuto un andamento burrascoso e, come si è già detto, tutti i protagonisti hanno in sostanza recitato una parte perché era chiaro, o - quanto meno - è diventato subito chiaro, che non c'era nessuna possibilità di accordo.

In estrema sintesi, si può dire che Tirabassi e Crasso rappresentavano la necessità *"per ragioni interne"* di dover "*centralizzare*" la gestione dell'immobile, aggiungendo, per scoraggiare l'interlocutore, che a breve i poteri decisionali sarebbero passati ad altri Enti, diversi dalla Segreteria di Stato. Proponevano, quindi, la vendita delle 1.000 azioni con diritto di voto di GUTT SA alla Segreteria di Stato per un controvalore di 3/4 milioni di euro, poi aumentato nel corso della discussione.

Torzi, dal canto suo, manifestava animosamente il suo fastidio, essendosi prospettato la possibilità di gestire per lungo tempo parte delle risorse della Segreteria di Stato. Il finanziere lamentava:

- che non era stata mantenuta la promessa della sottoscrizione di alcuni strumenti finanziari da lui proposti dell'importo, rispettivamente, di 50 e di 10 milioni di Euro, da parte di investitori che avrebbero dovuto essere procurati da Tirabassi e Crasso;
- che non era stata mantenuta la promessa di consentirgli di gestire l'immobile di Londra;
- che per uscire dall'operazione avrebbe dovuto essere indennizzato;
- che erano stati già sostenuti dei costi e che Torzi aveva dovuto corrispondere a Mincione ulteriore denaro contante[78] (naturalmente di questo non c'è prova alcuna, n.d.r.).

Avanzava quindi, per la cessione delle azioni e la chiusura dei rapporti con la Segreteria di Stato, richieste aventi ad oggetto sia un corrispettivo in denaro sia la sottoscrizione dei

[78] Cfr. ad esempio p. 24 della trascrizione: «*se tu mi dai du' milioni ti dico "m'hai cacato in mano perché io ne ho dati tre e mezzo solo a Raffaele, c'ho il bonifico*». Si vedano al riguardo anche le dichiarazioni rese da Giuseppe Milanese, ud. 10.11.2022, p. 28 ss.

suoi strumenti finanziari (AUGUSTO e AEDES), ma cambiando più volte gli importi nel corso della discussione in modo da lasciare un margine di ambiguità e di incertezza: «*io me ne posso anche usci' Però Fabri', io dev'essere pagato, non è che me ne esco... Ma non perché voglia fare una... voglio tirà il co... Cioè se pensavo di gestire tre, quattro anni, o cinque, turn out, dammi un paio, due, tre anni, dammi 10 milioni e me ne vado, a me... Capito che... Dammi 8 milioni e me ne...*» (pp. 23-24). Ancora, poco dopo: «*otto milioni più RAIF... cinquanta di RAIF... quindici milioni e me ne vado, Fabri', che problema c'è?*» (p. 25). «*quindi so' 50 milioni che mancano qua Fabri', ndo' stanno? Ndo' stanno? Porta 50 milioni e parliamo*» (p. 41).

Come lo stesso Torzi ha scritto a Intendente subito dopo l'incontro "*è stato un momento molto tosto ... Con una torziata sono uscito*".

Dal lato della Segreteria di Stato, all'esito della riunione, fu chiara l'esistenza di una situazione frutto di una scelta precisa. Come ha detto l'avv. Shina: «*una volta visto il rifiuto del dottor Torzi di firmare il documento, abbiamo compreso che la situazione nella quale si trovava il Segretario di Stato era stata pensata e non era erronea*»[79].

Intanto, entrambe le parti in campo cercavano di guadagnare posizioni.

In data **21 dicembre 2018**, la 60 SA LTD inviava a Torzi - in copia Intendente e Tirabassi - l'*Advisory Agreement* tra la 60 SA LIMITED e la SUNSET ENTERPRISE LIMITED, di cui si chiedeva la sottoscrizione. Il contratto prevedeva la fornitura di servizi di consulenza da parte della SUNSET alla 60 SA in merito all'ottenimento di un nuovo finanziamento di circa GBP 150.000.000, con una remunerazione di GBP 900.000, da corrispondere al momento della firma del contratto. Tale importo veniva effettivamente corrisposto in favore della SUNSET in data 9 gennaio 2019. Tirabassi, appena ricevuta la mail, dichiarava il proprio "disaccordo" sul contratto e **poche ore dopo Torzi rimuoveva Tirabassi dall'incarico di amministratore di classe B,** così estromettendo

[79] Ud. 29.03.2023, p. 8.

completamente la Segreteria di Stato anche solo dalla conoscenza delle questioni relative a GUTT e, quindi, al Palazzo[80].

La decisione venne assunta a seguito del rifiuto opposto da Tirabassi – conseguente all'insediamento del nuovo Sostituto ed a fronte di quanto andava emergendo nel confronto con Mishcon de Reya - di avallare l'ennesima iniziativa di Torzi in danno della Segreteria di Stato. *L'Agreement* in questione, come detto, consisteva in un contratto di consulenza tra la 60SA Ltd e la SUNSET Enterprice, predisposto dall'avv. Squillace, avente ad oggetto il reperimento di un finanziatore da sostituire a Cheyne al costo - da pagare anticipatamente - di 900mila GBP[81].

I gestori della 60SA procedettero - seguendo le istruzioni di Torzi e superando le iniziali resistenze - alla sottoscrizione di tale contratto in data 20 dicembre 2018, versando altresì alla SUNSET l'importo di 900.000 GBP, circostanza che venne puntualmente (e volutamente) portata a conoscenza della Segreteria di Stato[82].

Inoltre, il contratto era palesemente e gravemente sbilanciato a favore della SUNSET sotto vari profili: anzitutto, come detto, prevedeva il pagamento anticipato di una commissione di 900.000 GBP a fronte di una prestazione soltanto futura ed eventuale; inoltre, non contemplava alcuna garanzia né possibilità di rivalsa rispetto all'eventuale mancato adempimento - in effetti poi concretizzatosi - dell'obbligo di SUNSET di reperire un nuovo contratto di finanziamento entro il termine del 30 aprile 2019.

Infine, la 60SA non aveva in realtà alcun interesse alla prestazione offerta dalla SUNSET, avendo già - peraltro parimenti inutilmente - contratto nel 2018 con la WRM un oneroso

---

[80] Non appare al riguardo verosimile quanto riferito da Torzi nella memoria in data 12.06.2020, p. 29, in ordine al fatto che, a detta di Intendente, il Sostituto sarebbe stato da lui informato, in occasione dell'incontro del 22 dicembre con il Santo Padre, della estromissione di Tirabassi dal *board,* né parimenti credibile appare l'affermazione relativa all'impegno – di fatto mai concretizzatosi – di sostituirlo con altra persona di fiducia della SdS. Infatti, S. Sinha, ud. 29.03.2023, p. 76, ha ricordato che, dopo la revoca di Tirabassi, veniva nominato amministratore della GUTT Alfredo Camalò, cui, in prossimità della chiusura degli accordi, il 28 aprile, veniva affiancato Nicola Cupido.

[81] L'oggetto del contratto faceva infatti riferimento all'intenzione della 60SA di sostituire il finanziamento in essere attraverso il contatto con banche internazionali, per un importo di 150mln. GBP.

[82] F. Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 194: «*abbiamo saputo che... che se lo liquiderà dalla società First Name che amministrava e verrà fatto presente al Sostituto da me e dal dottor Capaldo che, appunto, si era liquidato in maniera autonoma questo contratto*».

Investment Advisory Agreement ai sensi del quale la società di Mincione si era impegnata - al costo di 75.000 GBP al mese - a fornire servizi di consulenza sugli investimenti alla Società che includevano "*assistenza, ricerca di fondi, coordinamento e gestione di finanziamenti e rifinanziamenti*". Di conseguenza, il contratto con SUNSET rappresentava una mera duplicazione del - già esoso - rapporto in essere con WRM e di questo Torzi era perfettamente consapevole, tanto da segnalare che dall'*advisory* dovrebbe essere esclusa ogni attività di investimento proprio in ragione dell'esistenza del contratto con WRM.

Da parte loro, Crasso e Tirabassi portavano avanti il tentativo, in qualche modo prospettato - come si dirà - durante la riunione da MdR, di ottenere da Torzi la cessione delle azioni di GUTT al Fondo Centurion, gestito da Crasso e di cui la Segreteria di Stato era unico investitore. A tal fine, lo stesso **21 dicembre** Crasso inviava un'e-mail a Torzi, con in copia Tirabassi, con allegata la bozza di *Share Purchase Agreement* tra GUTT SA ed il Fondo Centurion per il trasferimento delle n. 1.000 azioni. Peraltro, in questo tentativo di assegnare a Centurion le azioni di GUTT era coinvolto anche Mons. Perlasca, che era ormai deciso a chiudere con Torzi[83].

È da notare che ancora a questa data, 21 dicembre, i vertici della Segreteria di Stato non risultavano informati in alcun modo degli sviluppi della situazione nell'ultima settimana e delle iniziative assunte.

Il **22 dicembre** Giuseppe Milanese, su richiesta di Torzi, otteneva un incontro con il Santo Padre, cui partecipava - oltre al Sostituto S.E. Mons. Peña Parra - anche Intendente per illustrare le ragioni e i meriti di Torzi[84]. In proposito, il Sostituto ha dichiarato che egli non era mai stato informato da Mons. Perlasca né degli impegni verbali assunti con Torzi

---

[83] Dopo l'incontro con MdR, Tirabassi scriveva a mons. Perlasca: "*direi come soluzione che ora siamo di fronte a: 1. affidare la gestione dell'immobile a gutt; 2. amministrare direttamente l'immobile liquidando chi ha fatto da tramite per la sua acquisizione*". Mons. Perlasca prontamente replicava: "*Vedremo. Potrebbe essere 2 con dentro l'architetto Cataldo. Capaldo*"

[84] La circostanza è riferita dallo stesso Torzi nella memoria in data 12.06.2020, p. 25, ove si legge che la richiesta di un confronto con il Santo Padre nacque dalla constatata ritrosia di Tirabassi e Crasso a sottoscrivere il prospettato contratto di gestione dell'immobile, nonché dalle loro reiterate richieste di denaro.

né della - successiva - volontà di troncare i rapporti; il Sostituto ha dichiarato altresì che fino a quel momento non aveva mai sentito parlare della possibilità di 'portare' le azioni di GUTT nel Fondo Centurion; questa affermazione trova, peraltro, riscontro nel messaggio con cui Intendente, alle 21.56 dello stesso giorno, riferisce a Torzi l'esito dell'incontro ("*Ma erano al corrente dell'operazione Centurion?" "Centurion no" Di quella che vogliono fare tirabassi e crasso" "Il sostituto è contro di loro*").

Finito l'incontro, il Sostituto non riusciva a parlare con Mons. Perlasca, già partito per le vacanze natalizie[85], e chiedeva a Fabrizio Tirabassi di convocare già per il giorno successivo, **23 dicembre**, l'assemblea di GUTT presso la Segreteria di Stato in modo da poter avere un confronto diretto con Torzi[86].

Soltanto a seguito delle sollecitazioni di S.E. Mons. Peña Parra, Tirabassi rappresentava quanto avvenuto a seguito degli accordi londinesi, nonché tutte le criticità della posizione della Segreteria di Stato emerse a seguito dell'approfondimento condotto da Capaldo e Dal Fabbro.

Con queste premesse si teneva dunque la riunione del *board* di GUTT alla presenza di Torzi, il quale, con la chiara intenzione di dimostrare la propria posizione di forza, come risulta dai messaggi scambiati con Intendente e Giovannini, pretendeva che Tirabassi non partecipasse all'incontro, dato che, comunicava in quello stesso momento, lo aveva revocato il 21 dicembre dal *board* della GUTT, come pure l'avv. Intendente, **nominando al loro posto i suoi collaboratori Roberto Coviello e Alfredo Camalò**.

In questo modo, il Sostituto aveva la migliore conferma del fatto che il possesso delle 1.000 azioni con diritto di voto consentiva a Torzi, senza alcuna possibilità di controllo o informazione da parte della Segreteria di Stato, di gestire in assoluta autonomia la società proprietaria dell'immobile.

---

[85] Mons. Perlasca non sarà più inserito nel gruppo di lavoro per decisione del Sostituto. Egli ha rivendicato di avere, al suo ritorno, consigliato di non trattare con Torzi e di denunziarlo. S.E. Peña Parra ha però dichiarato che il Perlasca non specificò mai se agire in sede penale o civile e non gli consegnò mai l'appunto dettagliato in merito che gli aveva richiesto.

[86] Cfr. esame F. Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 200 ss.

Lo stesso giorno **23 dicembre**, Tirabassi redigeva per il Sostituto un Appunto in cui riferiva, naturalmente nella sua prospettiva, quanto era avvenuto negli ultimi giorni con la richiesta di Torzi di stipulare un contratto per la gestione e con le osservazioni di Capaldo e Dal Fabbro; suggeriva di troncare i rapporti con Torzi "*in occasione della liquidazione delle loro spettanze per aver facilitato il passaggio dell'immobile alla SDS e coperto la situazione precedente che si era venuta a creare, che si ricorda era ancora più grave di quella attuale*" e, intanto, "*al fine di blindare le attuali* non voting shares, *in attesa di acquisire la proprietà anche delle* voting shares, *si è dell'avviso di incorporare le stesse nel Centurion Global Opp. Fund*".

Come già accennato, Fabrizio Tirabassi ammetteva con il Sostituto di aver commesso degli errori, addossava la responsabilità a Mons. Perlasca, che peraltro continuava le sue ferie, e riusciva così ad ottenere che il Sostituto lo mantenesse al suo posto e, anzi, lo inserisse con Capaldo e altri, nel gruppo di lavoro che avrebbe collaborato con lui nei mesi successivi.

Peraltro, anche in un momento per lui di estrema difficoltà non rinunziava a portare avanti il tentativo di procurare a Crasso, e quindi - in prospettiva - a se stesso, grandi vantaggi portando GUTT nel Fondo Centurion.

Il **26 dicembre 2018**, veniva concessa un'udienza dal Santo Padre alle famiglie dell'avv. Intendente, del prof. Giovannini, del dott. Torzi e del dott. Milanese.

Prima dell'udienza[87], si teneva un'ulteriore riunione con S.E. Mons. Peña Parra, nella quale Torzi manifestava la propria disponibilità a restituire le 1000 azioni con diritto di voto a fronte del versamento di una somma imprecisata da parte della Segreteria di Stato, ma il tentativo del Sostituto di firmare subito un contratto, che era stato predisposto da MdR, di cessione delle azioni alla Segreteria di Stato per un corrispettivo di 3 milioni di Euro fu bloccato da Torzi, che addusse la non opportunità di un confronto in tale sede e la necessità di fare dei conteggi[88].

---

[87] Secondo quanto riferito da S.E. mons. Peña Parra, **l'indicazione del Santo Padre era stata "*Monsignor Edgar dobbiamo ricominciare di nuovo e dobbiamo perdere il meno possibile*"**.

[88] Cfr. testimonianza S.E. mons. Peña Parra, ud. 16.03.2022, p. 182: «*io sono andato il 26 dicembre convinto da quanto il dottor Torzi mi aveva assicurato, che davanti al Papa ci sarebbe stata una soluzione*».

Secondo quanto riferito da S.E. Mons. Peña Parra: "[...] *siamo passati, Signor Presidente, dal giorno 26 dicembre che si era pensato tra 1 milione, 2 milioni e mezzo, massimo 3, no, siamo poi passati alla fine di marzo che Torzi voleva 25 milioni, poi è tornato a 20 e finalmente... poi con tutta una trattativa è arrivato a 15.*

***Presidente**: 1-3 milioni il 26 dicembre questa è la vostra offerta o è la richiesta di Torzi?*

***Ecc. PEÑA PARRA E.**: era la nostra offerta, cioè una... in una conversazione si era pensato di fare questa proposta perché era un mese prima che si era comprato questo palazzo e quindi... ma al momento di fargli questa proposta al dottor Torzi, dopo la riunione con il Santo Padre, lui ha detto che lui doveva studiare quante erano state le spese che lui aveva fatto per poter cacciare via Mincione. Queste erano le parole*"

Anche il Dott. Milanese ha riferito il risultato dell'incontro in termini analoghi.

Il giorno dopo l'incontro, **27 dicembre, i**l Sostituto inviava per mail a Torzi la minuta di contratto che gli aveva esibito il giorno prima, ricevendo una risposta interlocutoria.

Da questo momento inizia una serie di contatti e trattative che si concluderà solo nel mese di maggio 2019.

Prima, però, di ricostruirle, sia pur molto sinteticamente, è necessario verificare i motivi che hanno indotto la Segreteria di Stato ad accettare di intraprendere queste trattative e, alla fine, di corrispondere a Torzi le somme che sono indicate nel capo di imputazione.

Un elemento fondamentale fu rappresentato dalle valutazioni espresse dallo studio legale Mischon de Reya, cui S.E. Mons. Peña Parra confermò l'incarico conferito da Mons. Perlasca.

L'Avv. Shantanu Shina, il legale che seguì direttamente la questione e interloquì con la Segreteria di Stato, ha riferito che fu presa in esame l'ipotesi di «*adire le vie legali contro GUTT e il dottor Torzi per frode, truffa e inganno*», azione che «*è un misto di civile e penale*»[89], valutando anche la possibilità di avanzare una richiesta di sequestro, nonché quella di far precedere una eventuale controversia dall'invio di una dura lettera, per

---

Trattasi, in particolare, della bozza che verrà nuovamente trasmessa dal Sostituto a Torzi il giorno seguente, 27 dicembre, ricevendo una risposta interlocutoria: F. Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 6 ss. e 234 ss..

[89] S. Sinha, ud. 29.03.2023, p. 5 e 18.

invitare Torzi ad un accordo su un importo più ragionevole rispetto a quello - come scritto da uno dei legali di Mishcon de Reya in una e-mail dell'01.02.2019 (ore 15.49) a Capaldo (in copia Tirabassi e Sinha) - "*egli sta cercando di estorcere*" dalla Segreteria di Stato.

In definitiva, ha riferito l'avv. Shantanu Shina, «*abbiamo passato in rassegna tutti i dispostivi legali a cui potevamo ricorrere,* ***chiaramente non c'era alcuna opzione a cui potevamo rivolgerci****, che è il motivo per cui abbiamo preso la direzione delle trattative che abbiamo preso*»[90].

Si ritenne infatti che la carenza di informazioni e documenti[91], il contenuto - fortemente sbilanciato a favore di Torzi - dello *SPA*, la rinuncia alla giurisdizione vaticana, avrebbero reso evidentemente incerto e, comunque, notevolmente ritardato gli esiti di un eventuale contenzioso.

Tale evenienza avrebbe peraltro costretto la Segreteria di Stato a sostenere - per un tempo difficilmente stimabile, ma comunque lungo - gli ingenti costi che la gestione dell'immobile da parte di Torzi (e Mincione) comportava. Nella nota del 2 giugno 2020, p. 16, il Sostituto ricorda che "*la gestione era assolutamente nelle mani di Torzi, mentre le spese erano a totale carico della SdS*". Si trattava, più in particolare, di "*EUR 17-18.000.000 all'anno, mentre gli introiti del Palazzo ammontavano soltanto a circa EUR 4.100.000*". Tra le altre spese, vi era anche quella relativa al compenso di 75.000 GBP al mese per la consulenza che avrebbe dovuto essere svolta da WRM.

A ciò si aggiungevano i gravi rischi cui, nel frattempo e senza alcuna certezza del risultato, i diritti della Segreteria di Stato sull'immobile sarebbero stati esposti, l'evidente deprezzamento del valore del bene a seguito della pendenza del contenzioso, nonché, la sostanziale impossibilità di dare seguito all'obiettivo indicato dal Santo Padre il 26 dicembre 2018 di "*voltare pagina*" in tempi brevi.

---

[90] Ud. 29.03.2023, p. 52 e p. 18 ss. Per quanto riguarda la valutazione operata da Mishcon De Reya, si vedano, oltre al parere trasmesso con email in data 12.04.2019 dall'Avv. S. Shina a L. Capaldo (all. 15 alla nota informativa del Sostituto), poi inoltrato anche a R. Brulhart (ud. 05.04.2022, p. 116), gli esami di T. Di Ruzza, ud. 17.04.2022, p. 27 ss.; E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 177; L. Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 201.

[91] Significative, al riguardo, le insistenti richieste di documenti avanzate da Tirabassi a Squillace in questo periodo: cfr. esame Squillace, ud. 08.07.2022, p. 193.

Queste, insieme ai rilevanti risvolti reputazionali, agli imprevedibili tempi e costi di una iniziativa legale e al timore che Torzi avrebbe, nel frattempo, potuto disporne liberamente o cedere a terzi ignoti la sua - decisiva - partecipazione, sono in sostanza le ragioni per cui il Sostituto, secondo quanto egli stesso ha riferito nella sua nota del 2 giugno 2020 e poi confermato in udienza, ritenne non percorribile la strada dell'azione legale.

In una prima fase le trattative venivano portate avanti per conto della Segreteria di Stato da Milanese. Ad un incontro del **5 gennaio 2019**, presso lo studio di Giovannini e alla presenza di Intendente, Milanese prendeva contezza del fatto che le richieste di Torzi, che era in contatto telefonico con Intendente, erano già lievitate intorno ai 25/30 milioni[92]. Torzi faceva riferimento a costi già sostenuti - mai dettagliati - e a denari che avrebbe dovuto corrispondere a "*persone*" della Segreteria di Stato, ossia Tirabassi, e - forse - Crasso. Intendente e Giovannini hanno reso sul punto dichiarazioni diverse e piuttosto reticenti, ma hanno in sostanza confermato che le pretese di Torzi erano aumentate.

Il **21 gennaio 2019,** Torzi presentava la propria proposta: 20 milioni di sterline per il trasferimento delle quote; nessuna *due diligence*; manleva per le operazioni compiute in GUTT e 60 SA. La proposta veniva rifiutata dallo stesso Sostituto che riteneva necessario l'esperimento di una *due diligence* e congruo un valore non superiore a 5.500.000 sterline[93].

Il **19 febbraio 2019,** Tirabassi redigeva un *memorandum* che conteneva fatti e valutazioni gravissime su Torzi e Squillace. Questo *memorandum*, però, non fu mai fatto vedere a S.E. Mons. Peña Parra, come dichiarato dallo stesso Sostituto (vedi allegati all'udienza del 17 marzo 2023).

Il **24 febbraio 2019,** veniva effettuata una riunione presso la Segreteria di Stato a cui partecipavano il Sostituto e il suo segretario Mons. Mauro Carlino, Torzi e Dal Fabbro. Nel corso della riunione il Sostituto presentava Dal Fabbro come proprio referente per la vicenda londinese. Torzi replicava che la trattativa partiva da una **richiesta di 25/30 milioni di sterline**.

---

[92] Cfr. escussione dibattimentale MILANESE, trascrizioni udienza 10.11.2022.
[93] Cfr. Nota del 2.6.2020

È opportuno precisare che Mons. Carlino era stato inserito nel gruppo di lavoro della Segreteria di Stato dal Sostituto, che, come ha spiegato, aveva bisogno di un collaboratore che potesse sollevarlo da una parte dei compiti connessi alla vicenda, naturalmente sotto le sue direttive, e che potesse parlare con Torzi, che ormai si rifiutava di interloquire con Crasso e Tirabassi.

In effetti nelle settimane successive c'era un nutrito scambio di mail tra i protagonisti della vicenda e i loro avvocati, venivano preparate diverse bozze di contratto, ma non si raggiungeva nessun accordo. In particolare, Dal Fabbro considerava le richieste inaccettabili, anche perchè non vi era stata ancora alcuna elencazione dei costi asseritamente sostenuti da Torzi.

Contestualmente Nicola Squillace trasmetteva alla società 60 SA LIMITED una lettera di incarico per assistenza e consulenza generale. Il **13 marzo 2019**, previa autorizzazione di Torzi, la società 60 SA disponeva un bonifico di 224.640 sterline in favore di Squillace, che, a quel punto, comunicava, il 28 marzo 2019, alla Segreteria di Stato che era disponibile ad accettate un compenso di 100.000 sterline, in luogo della originaria fattura emessa per 350.000 sterline. Squillace, peraltro, non informava la Segreteria di Stato di aver già ottenuto il pagamento di 224.600 sterline da parte della 60 SA.

In data **29 marzo 2019,** Dal Fabbro suggeriva al Sostituto di rivolgersi alle autorità di vigilanza vaticane e inglesi per segnalare il comportamento di Torzi e di ricorrere ad un "*avvocato penalista*" (suggerimento significativo, anche se in concreto inutile perché lo studio MdR curava, fin dall'inizio, sia i profili civili che quelli penali). Peraltro, Dal Fabbro abbandonava l'incarico per cui le trattative venivano portate avanti - e a conclusione - da Mons. Carlino, ultimo soggetto interno alla Segreteria di Stato in grado di poter dialogare con Torzi. In proposito, il Sostituto ha precisato in udienza che Mons. Carlino non aveva poteri decisionali.

Intanto, la Segreteria di Stato si rivolgeva all'A.I.F., per una esigenza, ha dichiarato S.E. Mons. Peña Parra, di sicurezza e di trasparenza e, ha specificato in udienza, per fare quello che loro competeva in materia di antiriciclaggio. In data **18 marzo 2019**, si teneva un incontro tra il dott. Brulhart, Presidente dell'A.I.F., e il Sostituto per discutere delle

trattative in essere con Torzi in esito al quale il dott. Di Ruzza, Direttore dell'A.I.F., inviava un'e-mail al Sostituto nella quale confermava la massima disponibilità a supportare la Segreteria di Stato nell'operazione dell'immobile di Londra e chiedeva l'invio di documentazione utile all'analisi del caso e un resoconto della vicenda relativa all'investimento afferente all'immobile di Londra.

La relazione richiesta veniva predisposta da Tirabassi e approvata da Capaldo, che la definiva "*PERFETTO! Da tutto senza entrare troppo nei dettagli che in questo momento non sono necessari!*".

Il **22 marzo 2019**, la Segreteria di Stato, con lettera a firma di S.E. Mons. Peña Parra, informava l'A.I.F. della volontà di trasferire sui conti dello studio legale MdR i seguenti importi:

(i) 20 mln/Euro o equivalente in GBP per la capitalizzazione della società London 60 SA Ltd;

(ii) 128 mln/GBP o il suo equivalente in Euro per la chiusura del finanziamento con Cheyne Capital gravante sull'immobile di Sloane Avenue, rispetto alla quale era in corso una richiesta di finanziamento allo IOR, di cui si dirà *infra*.

Nella lettera in questione, la Segreteria di Stato riportava anche che: " *il dott. Torzi ha sottoposto a questa SdS, insieme ai summenzionati Sigg.ri: avv.to Intendente e prof. Giovannini, un contratto per la gestione dell'immobile che non ha incontrato il gradimento della SdS anzi che ne ha messo in discussione il mandato fiduciario che gli era stato dato, dopo che si era assegnato in maniera del tutto autonoma un contratto di advisory (che si è rilevato non tale) per la ricerca di Istituti bancari per il rifinanziamento del loan in essere con Cheyne Capital che eludeva completamente i fini societari e gli obiettivi fissati tra le parti* [...] *Sulla base di quanto sopra esposto, la SdS decide di interrompere ogni rapporto con il dott. Torzi e le persone a lui collegate, cedendogli le 30.000 azioni della GUTT SA in cambio del trasferimento di proprietà della Società capogruppo 60 SA2 Limited Jersey e sue partecipate, sotto il diretto controllo della SdS tramite una newco di diritto inglese, denominata LONDON 60 SA LIMITED,*

approfittando delle particolari condizioni di vantaggio offerte a quest'Ufficio dal riconoscimento della Sovereign Tax Immunity" .

(Si precisa fin d'ora che la condotta dei vertici dell'A.I.F. forma oggetto di altri capi di imputazione che saranno esaminati nel Capitolo successivo; qui verranno evidenziati solo gli atti rilevanti per il giudizio sulla contestazione di estorsione).

Sempre nella stessa giornata il dott. Torzi inviava sulla chat "I Magnifici Tre" il parere reso dallo studio legale Themis Lex, che lo assisteva, sull'operazione e che esprimeva serie perplessità con riferimento alla questione "*AML Investigation*" (normativa antiriciclaggio, n.d.r.): "*Il pagamento del Corrispettivo Totale non è stato effettuato dalla Società* [*i.e.*, GUTT] *come previsto dallo SPA. Dal nostro punto di vista, questo fatto è in grado di innescare alcune verifiche antiriciclaggio da parte delle autorità competenti. Pertanto, non si possono escludere indagini in questo contesto*".

L'avv. Intendente commentava il parere dicendo: "*Come se ne esce?*" e chiedeva: "*Hai sentito il numero 2? News?*" (Chat "I Magnifici 3", p. 402 ss.).

Nei giorni successivi proseguivano le interlocuzioni tra studi legali in merito al contratto di compravendita.

Il 28 marzo 2019, il dott. Capaldo chiedeva all'avv. Sinha di MdR di mettersi in contatto con il dott. Brulhart, per chiedergli di contattare urgentemente la National Crime Agency britannica (nel proseguo, "NCA"), in modo che entrambe le autorità coinvolte potessero dare il loro benestare alla transazione con il dott. Torzi (si tratta di una specie di ratifica preventiva prevista dalla normativa inglese).

Poco dopo l'avv. Sinha inviava al dott. Brulhart una e-mail nella quale trasmetteva gli elementi necessari per la comunicazione alla NCA per segnalare un'attività sospetta e avviare un canale di scambio di informazioni rilevanti; la segnalazione collaborativa veniva effettivamente trasmessa il 29 marzo 2018. La NCA, peraltro, riteneva che la competenza fosse dell'A.I.F., cui quindi trasmetteva gli atti.

Nel frattempo, le trattative continuavano sulla base di un corrispettivo di 20 milioni di sterline, che la Segreteria di Stato accreditava allo studio Mischon de Reya in segno di buona volontà, mentre continuavano i contatti tra gli studi legali.

In relazione a questa situazione, come già ricordato il Dott. Dal Fabbro scriveva al solo Sostituto e a Mons. Carlino, consigliando di rivolgersi "*direttamente e senza indugio*" alle autorità inglesi "*in modo che le stesse possano operare nelle modalità di legge e di procedura più opportuna*" e di "*sentire un avvocato penalista per chiedere come procedere in questa fase a tutela della Santa Sede*".

Il **2 aprile 2018** l'A.I.F. inviava una lettera, a firma del dott. Di Ruzza, a MdR con cui informava lo studio che erano state rilevate alcune irregolarità nell'operazione con il dott. Torzi e, pertanto, chiedeva di attendere che venissero svolti i controlli antiriciclaggio da parte della competente autorità.

Questa nota bloccava la possibilità di concludere un accordo nei termini fino ad allora delineati e che mettevano il nuovo contratto in relazione allo *SPA* di novembre 2018, dove però il corrispettivo delle azioni della 60-SA2 era stato pagato dalla Segreteria di Stato e non da GUTT, cosicchè era difficile giustificare un nuovo pagamento dal Dicastero alla stessa GUTT o a Torzi.

I vari protagonisti della vicenda e i loro legali cercavano nuove soluzioni che venivano delineate a metà mese.

Vale la pena ripercorre brevemente la sequenza degli eventi:

1. il **15 aprile 2019**, dopo che l'AIF aveva disposto il blocco dell'operazione, il dott. Capaldo invia a Mons. Carlino un messaggio in cui gli scrive: "... *ho parlato con Shantanu ... Ha inoltre affermato che lui non sa nulla di questi ultimi accordi dello SPA ad 1€ e del pagamento dell'intermediazione. Se `Federico Valle ha concordato con Torzi che possono farsi, simon ha confermato che il Compliance department di B&B non autorizzera' nulla se non c'e' l'approvazione scritta da parte dell'AIF. Let's be cautious Monsignor Carlino*";
2. seguono due telefonate WhatsApp tra Mons. Carlino e Capaldo, al termine delle quali, Capaldo scrive a Mons. Carlino: "...*scriviamo* (a Torzi, n.d.r.) *qualcosa su questa falsariga rimanendo sul vago e lasciamo che sia lui a "pensare" che gli e' dovuto ma non noi a dichiararlo.... " Fai inviare dai tuoi*

legali a noi richiesta formale di ***pagamento al lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione*** *fatta tra Novembre e Dicembre 2018 che come dici era da accordi intercorsi allora tra le parti*";

3. il giorno dopo, il **16 aprile 2019**, Mons. Carlino invia la prima parte di questo messaggio *verbatim* al Dott. Torzi;
4. lo **stesso giorno,** Capaldo scrive a Mons. Carlino: "... *forse andrebbe chiesto all'AIF di fare una lettera separata dove dichiara che nulla osta al* ***pagamento per lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione*** *fatta tra Novembre e Dicembre 2018 come da accordi intercorsi tra le parti*". **Accordi che tuttavia non esistevano (ancora);**
5. il mattino seguente, il **16 aprile 2019**, Capaldo scrive nuovamente a Mons. Carlino: "*Attendo sue indicazioni prima di dare qualsiasi istruzione a Mishcon de Reya....*" e, dopo una telefonata tra i due, il dott. Capaldo invia a Mons. Carlino la bozza della lettera dell'A.I.F. del 18 aprile 2019;
6. il giorno dopo, il **17 aprile 2019**, Mons. Carlino dà al dott. Capaldo il proprio benestare alla bozza di lettera dell'A.I.F.;
7. lo stesso giorno, 17 aprile 2019, Torzi invia un'e-mail al Sostituto Peña Parra, scrivendo: "*Eccellenza, a causa della recente evoluzione egli eventi, Vi comunico che la trattativa relativa alla cessione delle azioni di 60SA2 da parte di Gutt, non è più percorribile secondo i termini e la struttura ipotizzata*". Il contenuto di questa e-mail è previamente condiviso e concordato da Torzi con Mons. Carlino via *whatsapp*;
8. sempre il **17 aprile 2019**, Mons. Carlino invia al dott. Tirabassi la bozza della lettera dell'A.I.F. del 18 aprile, indicando di chiamarlo;
9. sempre il **17 aprile** l'A.I.F. redigeva un Appunto riservato e non firmato, poi però comunicato a MdR e di fatto a conoscenza di tutti gli interessati, nel quale erano delineate due ipotesi, di cui la prima consisteva nel bloccare l'operazione

e denunciare la controparte chiamandola in giudizio. La seconda, invece, prevedeva: "*Qualora la Segreteria di Stato intenda procedere con la prospettata operazione (struttura 2; § 6), si dovrebbe assicurare che:* a - *Le provvigioni per la intermediazione siano riconosciute in conformità agli eventuali* ***obblighi contrattuali assunti prima del 3 dicembre 2018***". Contestualmente, veniva previsto che l'AIF avrebbe potuto "*fornire il nulla osta (rimuovendo la riserva espressa formalmente il 2 aprile 2019)*".

10. A metà giornata del 17 aprile, Mons. Carlino preavvisava il Sostituto che "*verso le 16.00 la chiamerò per una questione delicata, in modo che la conosca*", a dimostrazione del fatto che S.E. Mons. Peña Parra non era stato - quantomeno sino a quel momento - coinvolto in questi aspetti della negoziazione con il dott. Torzi.
11. **Contestualmente, sempre il 17 aprile**, Tirabassi mandava a Mons. Carlino, via chat, la minuta con cui il Sostituto aveva conferito a Mons. Perlasca i poteri di firma sui contratti chiave dell'operazione di Londra, indicando che ***"ho trovato questo appunto del 23.11".***

Su questo rinvenimento occorre soffermarsi.

Oggetto del (presunto) rinvenimento da parte di Tirabassi era una bozza di nota non firmata, apparentemente datata 23 novembre 2018, redatta dallo stesso Tirabassi e destinata a essere sottoscritta dal Sostituto[94]. Dopo aver riepilogato le procure conferite a Mons. Perlasca il 22 (in realtà, per quanto ampiamente noto, 27) novembre 2018 gli atti, relativamente allo SPA, al FA e alla *comfort letter*, la nota riporta quanto segue: «*si porta a conoscenza del Superiore che al fine di non vincolare la conclusione della transazione in oggetto all'affidamento della gestione del bene alla Società indicata dal Sig. Torzi, pur se prevista nel suddetto Framework Agreement,* ***quest'Ufficio si è impegnato verbalmente a corrispondere alla stessa, in alternativa (cioè in caso di mancato affidamento), il pagamento di una somma di denaro pari ad un massimo del 3% del***

[94] Doc. prodotto, tra l'altro, all'ud. 27.04.2022, p. 277 pdf.

valore dell'immobile che alla data del 31.12.2017, era di GBP 275 milioni (perizia Strutt&Parker), per l'introduzione, facilitazione, e supporto tecnico-legale-amministrativo fornito per la sua conclusione, condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e del pieno controllo dell'immobile in questione. *Si chiede, s.m.i., l'autorizzazione a procedere nel senso sopra esposto nel caso si verificasse il mancato affidamento al Sig. Torzi o alla Società da Lui indicata del mandato gestione relativo all'immobile London 60 Sloane Avenue*».

Ancorché la bozza di nota risultasse, come detto, non sottoscritta, Tirabassi rassicurò il Sostituto, e quindi poi gli altri, che corrispondeva ad un originale firmato che non riusciva a trovare, che, cioè, rientrava nel novero di documenti predisposti il 27 novembre, in occasione della ratifica degli accordi londinesi e, dunque, in un momento di grande concitazione.

Il documento in questione era stato tuttavia, secondo l'Accusa, che sarà esaminata nel dettaglio più oltre, modificato da Tirabassi.

Più tardi, Tirabassi inviava, tramite e-mail, al dott. Capaldo (in cc: Mons. Peña Parra) il documento. Capaldo trasmetteva la procura con l'indicazione del 3% all'avv. Sinha di MdR (in cc: il Dott. Tirabassi), scrivendo: "*Caro Shantanu, mi dispiace che ci sia voluto un po' di tempo per trovare questo documento ma, come già detto, la quantità di documenti prodotti durante la transazione del 18 novembre è enorme*".

L'avv. Sinha, a sua volta, trasmetteva tale procura al dott. Brulhart, il quale la inoltrava al dott. Di Ruzza scrivendo: "*Interesting document....*". Il dott. Di Ruzza, invece, commentava: "*Cannot believe it*".

Il documento ha assunto rilievo fondamentale, come dimostra il fatto che è citato in una delle ultime note dell'avv. Shina al legale di Torzi in data 26 aprile 2019[95], nella definizione del rapporto con Torzi, attestando l'esistenza di un impegno formale nei suoi confronti in vista della retribuzione dell'attività di mediazione e con ciò consentendo anche di ritenere assolte le condizioni che l'A.I.F. aveva posto nella sua nota del 2 aprile

[95] La nota sarà citata più oltre, a proposito della posizione di Tirabassi.

2019 e che erano oggetto delle interlocuzioni di quelle stesse ore, come prima ricordato, così favorendo l'accordo con Torzi.

Infatti, il giorno successivo, ossia il **18 aprile 2018**, il dott. Di Ruzza dell'A.I.F. inviava a MdR e alla Segreteria di Stato due lettere di contenuto analogo, scrivendo che "*questa Autorità ha appreso che l'operazione prevista [...] è stata ristrutturata come segue: a- Gutt SA vende alla Segreteria di Stato (o a un soggetto da essa designato) tutte le azioni emesse di 60 SA-2 Limited, a fronte di un corrispettivo nullo. b-* ***La Segreteria di Stato può corrispondere al sig. Gianluigi Torzi ogni potenziale compenso per l'intermediazione dell'operazione conclusa il 3 dicembre 2018*** *per l'acquisizione delle azioni di 60 SA-2 Limited da parte di Gutt SA*"[96].

Alla luce di tale ristrutturazione, **l'A.I.F. concedeva il nulla osta all'operazione,** la c.d. "*clearance*". **Era la lettera scritta dell'A.I.F. che i legali avevano chiesto per dare via libera all'operazione** (su questi e altri aspetti dell'operato dei dirigenti dell'A.I.F. si tornerà nella Parte VI, che segue).

Ciò nonostante, lo stesso **18 aprile** lo studio legale Bird&Bird, che fino a quel momento aveva assistito Torzi, rimetteva il mandato; subentrava l'avv. Umberto Mauro dello Studio Eversheds.

Proprio attraverso l'avv. Mauro, Torzi il **26 aprile 2019** tentava anche di rivedere questo accordo faticosamente raggiunto, cercando ancora di forzare la mano alla SdS per ottenere un importo maggiore, riprendendo la richiesta già formulata di 20.000.000 di euro[97], tanto che Capaldo, nell'inviare la richiesta al Sostituto, commentava: "*Purtroppo siamo al punto di partenza*"[98]. L'accordo si chiudeva, infine, per la somma di 15.000.000 di euro.

---

[96] Testo inglese: "*this Authority learned that the intended transaction [...] has been restructured as follows: a- Gutt SA sell to the Segreteria di Stato (or an entity nominated by it) all of the issued shares in 60 SA-2 Limited, for nil consideration. b- The Segreteria di Stato may pay to Mr. Gianluigi Torzi any potential fees for the intermediation of the transaction concluded in 3 December 2018 to acquire the shares in 60 SA-2 Limited by Gutt SA*".

[97] Cfr. email da U. Mauro a S. Shina in data 26.04.2019; cfr. altresì esame Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 310; S.E. Peña Parra, ud. 16.03.2012, p. 16; Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 105.

[98] Cfr. e-mail 26 aprile, ore 9.19 BST.

Le ultime difficoltà e gli ultimi contrasti riguardavano le causali delle fatture che Torzi, o - meglio - le sue società, dovevano emettere per giustificare i pagamenti che andavo a ricevere dalla Segreteria di Stato e che dovevano soddisfare le esigenze, non del tutto coincidenti, del Dicastero e della *Compliance* di Torzi.

Il pagamento veniva così diviso in due *tranche* distinte:

Una fattura veniva emessa dalla Lighthouse Group Investments Unlimited per l'importo di 10 milioni di euro avente come dettaglio: "Fee *di intermediazione – Acquisizione della società 60 SA-2 Limited. Ref* "60 SA Acquisition Agreement" *e relativa Fee Letter*". In sostanza, la causale indicata rispecchiava l'indicazione dell'A.I.F., pur se riferita ad una società mai comparsa al momento degli accordi di Londra.

Per l'altro pagamento i problemi erano maggiori. Dopo un prolungato scambio di messaggi e comunicazioni varie tra Torzi e i rappresentanti della Segreteria di Stato (Mons. Carlino, che si rapportava con Capaldo e Tirabassi), Torzi emetteva una fattura a nome della SUNSET Enterprise Ltd per l'importo di 5 milioni di Euro, recante come voci: "*Fees per advisory and analytical reporting activities on Real Estate opportunities from November 2018 to April 2019.*

Opportunities Ref: ITALY: Milan Hotel San Siro area – Rome Piazza Cavour building.; USA: New York City 5th Avenue no. 2 buildings.; UAE: Dubai Hotel property ready for market by Expo 2020 commencement date. As per you requests all the opportunities were selected in accordance with the objectives of profitability (more than 5%) and are now available and tradable".

È evidente che la causale indica operazioni del tutto inesistenti per lo studio di investimenti immobiliari mai neanche ipotizzati dalla Segreteria di Stato.

Nella sua nota del 2 giugno 2020 S.E. Mons. Peña Parra ha precisato in proposito che:

a) La somma di 5 milioni di euro fu convenuta, dopo un'articolata trattativa, come corrispettivo per la *termination* anticipata del contratto di consulenza stipulato con la società di Torzi Muse Ventures Ltd.; tale importo costituisce la somma tra i compensi fissati in contratto per il periodo di effettiva gestione (dal

dicembre 2018 al maggio 2019) e la penalità pari a un anno, quantificata tra le parti come previsto da una delle clausole del contratto;

b) "*A fronte di questo pagamento era stata convenuta l'emissione, da parte del Torzi, di una fattura riportante il seguente oggetto: "For full and final settlement of all our contractual obligation", la cui causale è riportata integralmente nell'ordine di pagamento" alla banca. "Invece il Torzi inviava alla Segreteria di Stato una fattura con una dicitura totalmente difforme. La Segreteria di Stato rifiutò la dicitura riportata sulla fattura stessa e gli veniva chiesto di inviare la fattura con il testo integrale corretto e veritiero. Successivamente, il Torzi non si è fatto più vivo e non ha mai mandato la fattura corretta*". (pag. 18 Nota cit.).

I pagamenti venivano comunque eseguiti in data 29 aprile e 2 maggio 2019.

Infine, Tirabassi redigeva un Appunto, datato 2 maggio 2019, su cui si avrà modo di tornare.

§ 2. La posizione di Gianluigi Torzi

Naturalmente, la posizione cui fare riferimento per la valutazione della sussistenza stessa del reato contestato e, quindi, delle conseguenti responsabilità, è quella di Gianluigi Torzi. È Torzi, infatti, che pone in essere le condotte che incutono ai rappresentanti della Segreteria di Stato "*timore di gravi danni agli averi*" (art. 409 c.p.), è Torzi che formula le richieste per cedere le azioni (prima della GUTT e poi della 60 SA-2) che danno la piena disponibilità del Palazzo di Londra e 'tratta' con i rappresentanti della Segreteria di Stato fino all'esito finale ed è sempre l'imputato che consegue l'ingiusto profitto della somma di 15.000.000 di euro versati alle sue società.

Il Tribunale ritiene che si debba affermare la responsabilità di Gianluigi Torzi in ordine al reato contestato, **escluse le aggravanti indicate nel capo di imputazioni, non previste dalla legge per il delitto in esame,** sotto un duplice profilo (come correttamente

evidenzia la memoria conclusiva della Difesa Torzi, pur giungendo - ovviamente - a conclusioni opposte a quelle qui argomentate).

Il primo profilo si ricollega all'affermazione della responsabilità del Torzi in ordine al reato di truffa di cui al capo q), oggetto di esame nel Capitolo 2.

Infatti, la somma di 15.000.000 di euro viene chiesta ed ottenuta da Torzi per cedere alla Segreteria di Stato quanto costituiva il profitto di quel reato di truffa aggravata: la quota di un trentunesimo del valore della GUTT (e, quindi, in sostanza del valore del Palazzo), e la concreta disponibilità dell'amministrazione della società che controllava il Palazzo. È indifferente, dal punto di vista che qui interessa, che il risultato venga raggiunto cedendo le 1000 *voting shares* di GUTT, come inizialmente ipotizzato, o tutte le azioni della 60 SA-2, come poi di fatto avvenuto: in ogni caso è quanto Torzi aveva ottenuto dal reato di cui al capo q).

Questa condotta integra, appunto, il reato di estorsione (su questo punto la Difesa Torzi si limita, logicamente, a contrapporre la sua tesi sull'insussistenza del reato di truffa).

Si può richiamare in proposito una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione italiana elaborata con riferimento al concetto noto, nel gergo giuridico, come "cavallo di ritorno", che ricorre quando, sottratto un bene al legittimo titolare, questi riceve una richiesta di denaro finalizzata alla restituzione del bene stesso. In relazione a tale ipotesi la Suprema Corte ha affermato: "*Il profitto dei delitti di furto o di rapina è costituito dal bene oggetto di sottrazione e non dalla diversa utilità da esso ricavabile mediante un'attività successiva, che non può dunque considerarsi assorbita nella condotta precedente. Ne consegue che quando tale attività consiste nella richiesta di un compenso a chi lo possedeva, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene sottratto, essa non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto: colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarlo, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sé, minaccia rilevante ai sensi dell'articolo 629 c.p.*" (Cass. Sez. II, 24 giugno 1998

n. 8309. In senso conforme: Cass. Sez. II, 11 ottobre 2000 n. 12.326; Cass. Sez. II, 23 maggio 2014 n. 25.675; Cass. Sez. II 11 aprile 2019, n. 25.213; Cass. Sez. VII, 7 dicembre 2021 n. 1978; Cass. Sez. II 10 febbraio 2022, n. 12.446).

La diversità del reato con cui l'agente si è procurato il bene (truffa invece che furto o rapina) non fa venir meno la validità della giurisprudenza così ricordata, dato che in entrambi i casi l'agente, cioè Torzi, ha acquisito in modo illecito il bene al cui recupero mira la parte offesa Segreteria di Stato, procurandosi così (illecitamente, si ripete) quella che abbiamo definito una 'posizione di forza' tesa, come dice la Cassazione, "*a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto*".

È stata questa situazione in partenza illecita che ha costretto la Segreteria di Stato a pagare a Torzi un corrispettivo non dovuto che costituisce un profitto ingiusto. Lo sa benissimo lo stesso Torzi che, infatti, all'inizio, chiede solo una sorta di rimborso delle spese anticipate e mai documentate, poi arriva a chiedere 30 milioni di euro e alla fine 'si accontenta' di 15 milioni (è sufficiente rinviare a quanto si è esposto nel primo paragrafo e aggiungere la colorita espressione di Dal Fabbro secondo cui c'era «*un balletto di numeri abbastanza, come dire, sorprendente... i milioni volavano come figurine Panini*»[99]).

A conferma del fatto che lo stesso Torzi fosse perfettamente consapevole della infondatezza delle sue pretese, si evidenzia come le ragioni poste a fondamento delle sue richieste siano più volte mutate nel corso della trattativa, tanto da indurre Dal Fabbro ad abbandonare il tavolo: «*rimisi il mandato esplorativo, okay, perché non avevo chiarezza di cosa stavamo discutendo, sì, si parlava di spese, però non si facevano vedere le spese, non avevo chiarezza, allora ero molto a disagio a trattare con la Segreteria di Stato senza sapere di cosa stavamo trattando*»[100].

Del resto, l'assoluta ingiustizia del profitto è confermata, se ce ne fosse bisogno, dall'impossibilità di indicare una causale valida per il pagamento: la prima e più ovvia

[99] Ud. 02.12.2022, p. 5-6. Analoghe sono le dichiarazioni di mons. Carlino, ud. 30.03.2022, p. 95 ss. e di Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 255.

[100] Ud. 02.12.2022, p. 5-6.

soluzione (corrispettivo delle azioni di GUTT) non è praticabile perché, come rilevano gli avvocati dello stesso Torzi, le azioni della 60 SA-2, di fatto proprietaria del Palazzo, erano state pagate non da GUTT, ma dalla Segreteria di Stato (emerge, cioè, l'illiceità iniziale dell'acquisizione).

La soluzione prescelta, poi, è del tutto pretestuosa o addirittura fantasiosa: il pagamento dei 10.000.000 è giustificato con una "*Fee di intermediazione*" che non è mai stata oggetto di pattuizioni formali con la Segreteria di Stato e con un rinvio ad una "*Fee letter*" che non esiste, a meno che non si consideri tale il documento falso creato da Tirabassi, su cui si tornerà. Il pagamento di 5.000.000, poi, è giustificato da Torzi con un'attività di studio e promozione di investimenti immobiliari palesemente inesistente, mentre la transazione indicata dal Sostituto nella sua nota del 2 giugno 2020, prima riportata, fa riferimento, ancora una volta, a un contratto di consulenza con una società di Torzi che non esiste perché non è mai stato sottoscritto.

Una conferma della consapevolezza da parte di Torzi della illiceità delle sue pretese è il fatto che, insieme alle pretese economiche, avanzasse anche la richiesta di ricevere dalla Segreteria di Stao una manleva tombale (***full waiver***), riguardante ogni possibile azione contro GUTT, i suoi amministratori e/o soci (incluse ogni azione o omissione relative alla gestione delle società *target* o dell'immobile) [101]. La manleva avrebbe dovuto includere anche il conguaglio pagato a dicembre 2018 (GBP 40 milioni) e ogni altro debito della GUTT di qualsiasi natura[102]. Il problema venne poi, in parte, risolto perché non furono cedute le azioni di GUTT, ma direttamente quelle della 60 SA-2.

Parimenti significativo - anche in tema di prova della malafede di Torzi - è il netto rifiuto ("*On this point there is no negotiation*")[103] ripetutamente opposto alla richiesta della

[101] Al riguardo, si veda l'e-mail da Simon Allport (di Bird & Bird) a Shantanu Sinha del 25 marzo 2019, ore 14.44 (la si rinviene nella catena di e-mail inoltrata da Capaldo al Sostituto il 27 marzo, ore 1.21).

[102] Cfr. allegato alla e-mail da Torzi a Carlino del 28.03.2019, ore 21.17: "*it must be clear that the waiver must include the cash consideration paid in December (i.e., £ 40 million) and any other debt of GUTT of whatever nature to The Holy See*".

[103] Cfr. allegato all'e-mail del 28 marzo (ore 21.17), sopra richiamato, da Torzi a Carlino. Secondo quanto riferito da S. Shina, ud. 29.03.2023, p. 73, Torzi si rifiutava di eseguire la *due diligence* **perché «*quando hanno acquisito i diritti di voto non avevano fatto nessuna due diligence* [sic!] *e quindi non volevano***

Segreteria di Stato di poter eseguire una *due diligence* sulla GUTT, circostanza che metteva la Segreteria di Stato nella scomoda posizione di assumersi ogni eventuale rischio connesso alla precedente gestione della società.

La Difesa Torzi nega la sussistenza del reato, contestando in primo luogo l'affermazione della parte civile Segreteria di Stato, ripresa anche dalle altre parti civili e dal Promotore, che "la principale minaccia che ha condizionato le decisioni della SdS nel rapporto con Torzi, è consistita nel costante rischio che l'immobile potesse essere fatto oggetto di atti dispositivi" perché, assume il difensore dell'imputato, non vi sarebbe "alcuna minaccia proveniente o veicolata da Gianluigi Torzi all'indirizzo della Segreteria di Stato. Ed invero, un conto è affermare e dimostrare che la minaccia del costante rischio che Torzi potesse vendere l'immobile derivava da costui, ovvero che costui l'avesse volutamente veicolata verso i destinatari, un altro è che tale timore albergasse solo nella mente della Segreteria di Stato o dei suoi consulenti per mere congetture, elucubrazioni ingiustificate o voci di popolo indefinite".

Questa tesi non è condivisibile né in diritto né in fatto.

Sotto il primo profilo, giurisprudenza e dottrina[104] italiane (cui anche in questo caso si può ricorrere) sono concordi nel ritenere che la minaccia, intesa come promessa di un male apprezzabile futuro ed ingiusto, dipendente dalla volontà del soggetto attivo e tale da annullare, o almeno limitare considerevolmente, il potere di autodeterminazione del soggetto passivo, **può assumere gli aspetti più diversi. Può essere fatta direttamente o a mezzo di intermediario, per posta, per telefono, in modo palese o larvato[105], reale**

---

permettere alla Segreteria di Stato di svolgere la loro per non avere poi eventuali responsabilità sugli esiti».

[104] Cfr. per esempio, Fiandaca Musco, Diritto Penale, Parte Speciale, voce Estorsione, secondo cui "*La minaccia si veste e si traveste di infinite forme, quante sono le escogitazioni dell'ingegno volto a far male: accanto a quella esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche all'esortazione, ai consigli e persino i comportamenti apparentemente corretti come nel caso richieste di denaro fatta sottoforma di colletta presso i commercianti di un quartiere beneficio di ex detenuti (Cass. Sez. II, 13 novembre 2001 in Cass. Penale 2002, 3460). A riguardo è stato opportunamente sottolineato che nessun reato, più che in questo, l'interprete deve penetrare con acuto senso di esperienza e rivestimento esteriore delle forme per rendersi conto del proposito vero dell'agente*"

[105] È stato affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, **con la minaccia larvata di licenziamento**, ad accettare la corresponsione di

o simbolico, determinato o allusivo o pretestuoso e può anche concretarsi in artifizi, raggiri, simulazioni, mezzi fraudolenti di qualunque genere, sempre che non siano volti semplicemente ad indurre in inganno, perché in questo caso si avrebbe il delitto di truffa, ma siano finalizzati ad intimidire. Persino il consiglio, l'esortazione e la preghiera, quando per le modalità di ambiente o di persona siano tali da esercitare una apprezzabile pressione sull'animo del destinatario, possono acquisire rilievo[106].

Ciò che conta in sostanza è l'idoneità del comportamento a coartare la libertà di determinazione. L'idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, va valutata con giudizio *ex ante* e cioè nelle obiettive capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica della vittima che viene, in conseguenza, a trovarsi in uno stato di costrizione. Non è necessario che il danno o il pericolo prospettato con la minaccia sia gravissimo o grave, basta che sia serio e comunque capace di coartare la volontà del soggetto passivo, tenuto conto di tutte le modalità del caso.

In punto di fatto, poi, si deve osservare che la Difesa concentra la sua attenzione solo sulla (a suo dire, inesistente) minaccia di vendere l'immobile, ma la contestazione è più ampia perché, in corrispondenza, peraltro, con la previsione normativa, attribuisce all'imputato di avere costretto la Segreteria di Stato a pagare somme non dovute "*incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato*", senza alcun riferimento specifico alla vendita dell'immobile, su cui comunque si dirà fra breve.

Ciò posto, la minaccia esercitata da Torzi dal momento in cui ha compreso che la Segreteria di Stato nella persona del Sostituto, cioè di chi aveva il potere di impegnare il Dicastero, non era disponibile a stipulare il contratto di gestione (come quello di cui aveva usufruito WRM: si ricordi, ancora una volta, la mail a Gavinelli) né a soddisfare le altre sue pretese è stata esattamente quella descritta nel capo di imputazione.

---

trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. (v. tra le tante, Cass. Sez. II, 4 maggio 2018 nr. 25979; Cass. II, n. 677/2013).

[106] **Vedi, per esempio, nei termini riportati nel testo, Cass. Sez. II, 9 luglio 2009 nr. 38967 e Cass. Sez. II, 23 aprile 2008 nr. 19711.**

Egli, infatti, ha posto in essere una serie di comportamenti assolutamente chiari ed univoci volti a dimostrare che egli aveva il pieno controllo dell'amministrazione di GUTT e, quindi, a cascata delle società del Jersey e, in ultima analisi, dell'immobile di Londra e che poteva disporne a suo piacimento, anche recando gravi danni alla Segreteria di Stato, senza che questa potesse impedirlo.

Del resto, alcuni di questi comportamenti erano tali da danneggiare immediatamente gli interessi economici della Segreteria di Stato (che, non si dimentichi, aveva sopportato l'intero onere economico per l'acquisizione del Palazzo) e dimostravano il potere di Torzi di cagionare un danno ancora maggiore.

È sufficiente a questo proposito rinviare all'esposizione fatta nel primo paragrafo.

Basti qui ricordare:

- la stipula in data 21 dicembre 2018 dell'*Agreement* tra 60 SA e SUNSET per una consulenza del tutto inutile, o quanto meno opinabile, conclusa nonostante la formale opposizione di Tirabassi, componente del CdA di GUTT, e che ha comportato l'immediato esborso di 900.000 sterline, sostanzialmente a carico della Segreteria di Stato. Inoltre, la firma di questo *Agreement* dimostrava plasticamente che gli amministratori cd. indipendenti delle società del Jersey in realtà facevano quello che voleva Torzi, *dominus* di GUTT[107]. Questa circostanza, di cui è superfluo sottolineare l'oggettiva portata intimidatoria per l'azionista Segreteria di Stato, viene chiaramente sottolineata dagli stessi legali di Torzi a quelli del Dicastero: nell'e-mail del 26.03.2019, ore 11.33, infatti, Simon Allport di Bird & Bird scrive a Shantanu Sinha, che lo comunica al suo cliente[108], tra l'altro, che "*Currently there are all corporate directors with **First***

[107] Persino Giulio Corrado, dipendente di Torzi, all'udienza del 20.4.2023, ha dichiarato che Torzi «*era amministratore di GUTT non amministratore di 60 Sloane Avenue e perciò non dovrebbero come... gli amministratori di quelle società devono avere un'indipendenza*». Lo stesso Corrado 07.03.2019 (ore 14.19), scrive a Torzi: "*Gigi dovresti spiegare a Dean/Dio che non possono interrompere i pagamenti su un contratto già esistente. Loro dicono che aspettano un tuo ok. Non solo non dovrebbe essere necessario ma formalmente non te lo dovrebbero neanche chiedere... a meno che tu diventi director di 60*". Ed in effetti, si apprende, Torzi aveva addirittura imposto il proprio nulla osta per ogni pagamento superiore a GBP 10.000: "*mi dice che tu hai chiesto il sign-off per tutti i pagamenti superiori a £10k....*" (ore 14.26).

[108] Cfr. la serie di mail inoltrate da Capaldo al Sostituto il 27.3.2019, ore 1.21.

Names[109] taking instructions from Gianluigi Torzi as the owner of the voting shares in Gutt";

- la revoca immediata di Tirabassi proprio per la sua opposizione al contratto di cui si è detto e la sostituzione sua e di Intendente con due collaboratori e dipendenti dello stesso Torzi. La portata intimidatoria della decisione fu ovviamente subito percepita da S.E. Mons. Peña Parra: «*non avevamo noi voce in capitolo, la voce in capitolo era Tirabassi, che è stato cacciato via, lì vedete la gravità della cosa, no, era una decisione subita da noi*»[110].
- il pagamento da parte, nuovamente, della 60 SA della parcella dell'avv. Squillace che la Segreteria di Stato si rifiutava di pagare;
- la predisposizione di altri contratti, poi non firmati, estremamente onerosi per la Segreteria di Stato. Ci si riferisce in primo luogo al tentativo di far stipulare alla 60SA un contratto di *advisory* e un'altra società di Torzi, la Muse Ventures[111], ma anche ad un altro "contratto capestro" di cui non si è accertato l'oggetto. Questo caso è, anzi, particolarmente significativo perché collegato proprio, in maniera esplicita, alla firma del contratto per la definizione della vertenza che sembrava ormai prossima il 2 aprile 2019. Proprio in questa data, infatti, in un *whatsapp* trasmesso da F. Tirabassi a Mons. Perlasca si legge: "*giunti a questo punto non c'era altra alternativa, questo pomeriggio Torzi ha mandato al Sostituto un altro contratto capestro con il quale si sarebbe appropriato di circa 7 milioni di un finanziamento che voleva chiedere nei prossimi giorni se non si fosse firmato oggi stesso*";
- la *brochure*, inviata con messaggio *whatsapp* in data 2 aprile (data cruciale per le trattative in quel momento in corso) da Torzi a Mons. Carlino e consistente in un report di Savills del marzo 2019 relativo ad una possibile ristrutturazione

[109] First Name era l'amministratore 'indipendente' delle società del Jersey.
[110] Ud. 16.03.2023, p. 63.
[111] Società con sede a Malta e peraltro risultata sospesa dalla FCA, come riferito da Capaldo, che ha anche ricordato che la circostanza fu pure rilevata da Mishcon de Reya (ud. 23.11.2022, p. 101 pdf).

dell'immobile[112], di cui - ovviamente - la Segretria di Stato non era stata messa a parte.

Sono queste, dunque, le condotte concrete e specifiche che hanno provocato mei rappresentanti della Segreteria di Stato un più che giustificato "*timore di gravi danni agli averi*" del Dicastero e li hanno quindi "costretti" (nel senso di cui all'art. 409 c.p., cioè di coartare la libertà di determinazione) ad accettare le pretese di Torzi.

In questo contesto si inserisce la questione della ventilata vendita dell'immobile cui, come si è detto, la Difesa Torzi attribuisce un rilievo decisivo che invece, a giudizio del Tribunale, non ha perché gli elementi e le condotte finora prese in esame sono sufficienti ad integrare il reato contestato.

Invero, è corretto affermare, come fa la memoria conclusiva dell'imputato, che nè Torzi né i suoi collaboratori ebbero mai a prospettare la vendita del Palazzo come diretta conseguenza del mancato accoglimento delle sue pretese da parte della Segreteria di Stato.

Tuttavia, come si è visto, **la minaccia può essere fatta direttamente o a mezzo di intermediario, in modo palese o larvato**. La serie dei comportamenti posti in essere da Torzi aveva l'obiettivo preciso di dimostrare che egli poteva agire su GUTT e sulla 60 SA proprietaria dell'immobile come voleva, anche cagionando seri danni alla Segreteria di Stato; la conseguenza inevitabile, ed anzi voluta, era che nei rappresentanti del Dicastero, e in particolare nel Sostituto, sorgesse il timore che il Palazzo fosse venduto o che esso fosse oggetto di altri contratti non voluti dalla Segreteria di Stato e che, comunque, ne ledessero gli interessi.

Questo è quello che è puntualmente avvenuto, come dimostrano le dichiarazioni acquisite in atti:

- Enrico Crasso: in pendenza delle trattative con Torzi, era evidente la preoccupazione che l'investimento della Segreteria di Stato poteva essere «*depauperato negli anni, semplicemente continuando a chiedere prestiti o*

[112] Cfr. all. 12 all'udienza del 05.04.2023.

mutui su questo veicolo, non rimborsandoli oppure allineando, vendendo questo immobile a un prezzo ancor più basso, questa è una preoccupazione non solo dei legali, non solo della Segreteria di Stato, ma ovviamente anche dei legali di Mishcon De Reya, nelle varie mail, nelle varie considerazioni che poi sono uscite fuori anche con il Sostituto Peña Parra erano terrorizzati»[113];

- Luciano Capaldo: «*Monsignor Peña Parra rimase scioccato dall'atteggiamento e della decisione di Torzi di rimuovere il Dottor Tirabassi [...] perché era l'unico aggancio che la Segreteria di Stato aveva con la GUTT [...] venuto meno il Dottor Tirabassi, la Segreteria di Stato non aveva nessun, anche se limitato controllo, per la GUTT*»[114];
- Mons. Carlino: «*vi era addirittura il timore o la possibilità che il Dottor Torzi potesse addirittura cedere l'immobile avendone il pieno controllo*»[115];
- Renè Bruelhart: il Sostituto gli riferì di essere molto preoccupato in quanto «*aveva paura di perdere il controllo e di avere dei gravi danni, di subire gravi danni e soprattutto per la Santa Sede*»[116];
- Tommaso Di Ruzza: «*sia il Segretario di Stato, sia il Sostituto, manifestavano seria preoccupazione. Tra i principali motivi, vi era il fatto che colui che sembrava essere l'intermediario della Segreteria di Stato, tale Gianluigi Torzi, richiedeva ulteriori pagamenti rispetto alle parcelle pattuite nei mesi di novembre e dicembre del 2018, minacciando di non rilasciare alla Segreteria di Statole quote della società GUTT SA a monte di una catena societaria e titolare ultima dell'immobile.* »[117];

---

[113] Ud. 30.05.2022, p. 176.
[114] L. Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 96.
[115] Ud. 30.03.2022, p. 69, nonché 127.
[116] Ud. 05.04.2022, p. 132.
[117] Doc. 75, p. 43 pdf. Di Ruzza ha, nel corso del giudizio, così commentato questa invero chiara affermazione: da parte del Sostituto «*veniva espressa una certa apprensione primo sul lato dell'acquisizione piena di un effettivo controllo e diretto dell'immobile e due una apprensione anche sul piano della estinzione del mutuo acceso con Cheyne Capital*» (ud. 27.04.2022, p. 181).

- S.E. Peña Parra: «*questo argomento per me era veramente un argomento che sempre mi ha preoccupato e tanto, e tanto, tanto mi ha preoccupato solo che io alla fine sono andato verso la via che tutti conoscete proprio perché io temevo che ogni giorno di alzarmi e che mi dicessero quello che non mi è successo, mi era successo il 22 dicembre* [ndr, novembre], *hanno venduto il palazzo*»[118].

Si deve poi osservare che in realtà vi è in atti la prova che almeno in un'occasione Torzi, tramite i suoi legali, ha chiaramente manifestato alla Segreteria di Stato la volontà di modificare la situazione esistente se le sue pretese non fossero state accolte.

Si tratta di una mail inviata il 2 aprile 2019, che si è già detto essere una data cruciale in cui Torzi sperava di formalizzare l'accordo (poi bloccato dall'intervento dell'A.I.F.) sulla base di un corrispettivo di 20 milioni di sterline, da Simon Allport dello Studio Bird&Bird, che assisteva Torzi, a Shantanu Shina, e - per conoscenza - ad altri legali degli Studi che seguivano le trattative.

Nella mail, inviata alle ore 10.56 inglesi, Simon Allport scrive, fra l'altro: "*Il nostro cliente ha dato chiare istruzioni che la transazione deve chiudersi oggi, in caso contrario non ci sarà altra alternativa che ritirarsi e procedere con altri accordi (arrangement) in relazione all'immobile (the Property)*"[119]. Non si parla espressamente di vendita, ma il riferimento ad altri "*arrangement*" in relazione all'immobile non poteva che suonare minaccioso per la Segreteria di Stato.

È con riferimento **anche** a questa mail che Shina ha dichiarato a dibattimento «*abbiamo visto evidenza di questo rischio anche successivamente quando abbiamo parlato con i suoi avvocati, c'era il rischio e minaccia addirittura che lui vendesse il bene*»[120].

Sempre a dibattimento, su domanda dei difensori che lo invitavano a chiarire "*sulla base di che cosa c'era questa minaccia incombente prima*?" della mail, l'avv. Shina precisava

[118] Ud. 17.03.2023, p. 50. In argomento, cfr. anche G. Milanese, ud. 10.11.2022, p. 16.
[119] In lingua originale "Our client has given a clear instruction that the transaction must proceed today, failin which il will have no option but to withdraw and proceed with other arrangement relating to the Property". (prodotto dall'avv. Shina e allegato al verbale di udienza del 29.3.2023).
[120] Ud. 29.03.2023, p. 20.

"*la preoccupazione era molto più a vasto spettro, in realtà vivevamo sempre all'ombra di questa possibilità della vendita ... questa minaccia è iniziata fin dall'inizio quando sono stati cambiati i dirigenti a GUTT, quando sono stati... quando il dottor Tirabassi è stato rimosso per diventare l'interlocutore della Segreteria di Stato... e la struttura con sede in Jersey stava firmando, sottoscrivendo degli accordi, gli amministratori in Jersey seguivano istruzioni dirette del dottor Torzi rispetto a quanta due diligence espletare. L'intera trattativa è stata una dimostrazione del potere e della forza di cui erano dotati e di fatto noi, ovvero la Segreteria di Stato, era impotente.*" (ud. 29 marzo 2023).

Come si vede è la conferma esplicita di quanto fin qui sostenuto.

(Per completezza va fatto presente che l'Accusa, pubblica e privata, ha sostenuto che elementi a sostegno di una esplicita minaccia da parte di Torzi di vendere l'immobile sarebbero costituiti da una *brochure* del Palazzo avente ad oggetto, appunto, la sua alienazione, ricevuta dal Sostituto il 16 maggio 2019 e da una mail dell'avv. Simon Allport all'avv. Shina in data 25 marzo 2019. Il Tribunale ritiene però che non vi è prova che la Segreteria di Stato abbia avuto conoscenza della *brochure* prima del pagamento effettuato il 2 maggio 2019, mentre il contenuto della mail del 25 marzo è oggettivamente ambiguo e suscettibile di entrambe le opposte interpretazioni che offrono le memorie delle parti, cui rinvia. Di questi elementi non si tiene quindi conto ai fini della decisione. Allo stesso modo non si tiene conto di voci correnti a Londra su una eventuale vendita dell'immobile, di provenienza non verificata e relative a fatti non accertati[121]).

Devono invece essere ricordati altri atti processuali in cui Torzi manifesta ai suoi collaboratori l'intenzione di vendere l'immobile se la Segreteria di Stato non dovesse accogliere le sue pretese. Naturalmente queste parole di Torzi non costituiscono 'minaccia' ai sensi dell'art. 409 c.p. perché non sono pervenute a conoscenza del Sostituto e del suo 'gruppo di lavoro', però certamente confermano la precisa volontà dell'imputato di conseguire il risultato che si era prefisso anche con questi mezzi.

[121] In proposito, il Sostituto ha dichiarato in udienza che *"... frequentemente venivano queste, possiamo dire questi commenti da Londra, noi gli davamo un po' il peso che avevano"*.

Il primo di questi elementi è costituto da uno scambio di messaggi sulla chat "I magnifici tre" la sera del 28 marzo 2019. Torzi scrive "13 ore di discussione. Siamo tornati a due gg fa. **Quindi da domani se nn si firma dire che nn mi conoscete più e me la smazzo io. All'immobile gli possono fare ciao**"; Intendente risponde con un'imprecazione, Giovannini con un'emoticon di approvazione e poi scrive "Sempre allineati a te".

Il secondo è costituito dalla *brochure* per la vendita dell'immobile già sopra citata e che viene scambiata già intorno al 20 aprile tra i vari collaboratori di Torzi.

La *brochure* per la vendita del Palazzo (inviata a Mons. Carlino il 16 maggio 2019) era stata predisposta dalla Muse Ventures prima del 2 maggio. Difatti, il **22 aprile** (ore 17.42), Andrew Heaver, un dirigente della Muse Venture, inviava a Francesco Santucci della società JCI Capital, anch'essa riconducibile a Torzi, (con in copia Torzi, Squillace e Biggs) una e-mail allegando proprio ed esattamente la *brochure* in esame con il seguente messaggio di accompagnamento: "*Please find attached a document that can be used to present 60 Sloane Avenue to **prospective buyers***".

Pertanto, emerge con assoluta evidenza che ancora negli ultimi giorni della trattativa con la Segreteria di Stato Torzi si era fattivamente mosso per tentare la vendita dell'immobile di Sloane Avenue, o, quanto meno, per esplorarne le concrete possibilità, a dimostrazione di quanto fossero concreti i timori del Sostituto che lo avevano spinto a cercare una intesa con Torzi a tutti i costi, fino a cedere, come si è visto, alle sue pretese.

Inoltre, gli elementi sopra citati confermano l'atteggiamento psicologico di Torzi e la sua colpevolezza in ordine al reato contestato.

Devono essere ora prese in esame alcune argomentazioni della memoria conclusiva della Difesa Torzi.

Una prima tesi difensiva viene così articolata:

"Mai il Torzi ha messo in discussione il diritto dell'ente vaticano di rientrare in possesso delle 1000 azioni o della catena della 60SA, si è trattato solo di stabilire quale fosse il giusto compenso per la sua liquidazione.

Peraltro, non v'è in atti alcun elemento di prova dal quale poter inferire che a Torzi sia mai stata richiesta la restituzione delle mille azioni senza riconoscimento di un compenso:

in altre parole, mai la SdS ha formalizzato una richiesta di restituzione, mai una lettera di messa in mora ma neanche una richiesta verbale, adducendo che allo stesso non spettasse un compenso ed ancora meno che egli si fosse appropriato illecitamente di quelle azioni. … in realtà l'accordo vincolante affinché Torzi gestisse il palazzo c'era ed era rappresentato proprio dalla attribuzione allo stesso delle 1000 azioni con diritto di voto, che secondo la chiara rappresentazione che ne avevano TUTTI, servivano per consentirgli di occuparsi della amministrazione del Palazzo di 60 SA.

Il vincolo contrattuale, quindi, si era venuto a creare proprio nel momento in cui la SdS, per concedere a Torzi il compito di gestire l'immobile di Londra, gli ha consentito di trattenersi le 1000 azioni con diritto di voto e queste mille azioni hanno vincolato la SdS nel suo impegno a consentire a Torzi di gestire per suo conto.

Il contratto di gestione, quello poi mai sottoscritto per inadempimento della Segreteria di Stato, doveva servire solo a perfezionare alcuni particolari della gestione ed il suo compenso.

Dunque, da quel vincolo nasceva il diritto di Torzi di amministrare il palazzo ma allo stesso tempo l'obbligo di farlo, la cui contravvenzione ad esso avrebbe comportato gravi responsabilità rispetto al socio di maggioranza con diritti economici sul bene, la Segreteria di Stato; così come la Segreteria di Stato aveva il diritto che Torzi gestisse in sua vece e l'obbligo di consentirgli di farlo.

Di conseguenza, il diritto di Torzi di ricevere il giusto compenso nasce dalla violazione, da parte della Segreteria di Stato, dell'obbligo di consentire a Torzi di gestire l'immobile, per come stabilito al momento della assegnazione a costui delle 1000 azioni con diritto di voto.".

Questa tesi non può essere condivisa perché viziata nel suo elemento di base: da un lato, le 1000 *voting shares* sono state il risultato, cioè il profitto, della condotta illecita di truffa, dall'altro lato, e comunque, non vi è mai stato un formale impegno della Segreteria di Stato a far gestire a Torzi il Palazzo, a parte le promesse di Tirabassi e, forse, di Mons. Perlasca di cui si è ampiamente detto. Conseguentemente, non c'è mai stato un diritto di Torzi ad "amministrare il palazzo".

Affermare, come fa la memoria, che "Il contratto di gestione, quello poi mai sottoscritto per inadempimento della Segreteria di Stato, doveva servire solo a perfezionare alcuni particolari della gestione ed il suo compenso" significa in realtà, come è ovvio, non solo che il contratto non c'era, ma che non c'era il diritto di Torzi ad ottenerne la stipula essendone del tutto indeterminati elementi essenziali: il compenso, ma anche i diritti del mandante e i limiti del gestore. (Si ricordi che nella premessa k) del *Framework Agreement*, che peraltro era, come si è visto in precedenza, un Accordo Quadro non direttamente vincolante, si affermava che *"la Segreteria di Stato desidera esercitare un maggior controllo ("oversight") attraverso l'acquirente (la GUTT, n.d.r.) quale suo agente ("agent").*".

Non è vero neanche che, come dice la memoria, "a Torzi (non) sia mai stata richiesta la restituzione delle mille azioni senza riconoscimento di un compenso". In realtà, (anche a non considerare la riunione all'Hotel Bulgari), fin dal loro primo incontro, il 26 dicembre 2018, il Sostituto S.E. Mons. Peña Parra chiese a Torzi di firmare il contratto di cessione delle 1000 *voting shares* che gli sottopose dopo l'incontro con il Santo Padre, con la previsione di rimborsare le spese (asseritamente) sostenute e Torzi si rifiutò cominciando da quel momento quel "balletto di cifre" che oscillerà da 3 a 30 milioni, circostanza che già da sola esclude una "normale" rivendicazione di un diritto.

La seconda parte della tesi difensiva è così articolata nella memoria:

"Posto che, allora, non potrà essere revocato in dubbio il diritto di Torzi di vedersi riconosciuto un compenso a seguito dell'inadempimento della SdS dall'obbligo di consentire a Torzi di gestire il palazzo di Londra, andiamo adesso a verificare se il compenso ottenuto può essere definito *contra ius*, ovvero sproporzionato rispetto a quanto egli avesse diritto di ottenere.

Ed il *quantum* alla fine stabilito, i 15 milioni, non è stato ricavato dall'effetto di alcuna minaccia e/o costrizione e non può essere considerato sproporzionato rispetto ai diritti spettanti a Torzi, il quale comunque aveva reso alla SdS un indubbio servigio a cui l'ente vaticano ambiva da alcuni mesi, ovvero l'uscita dal fondo GOF …

Di conseguenza, … quel compenso è proporzionale al valore delle 1000 azioni, che corrispondono al 3% del totale delle 31.000 azioni, che rispetto al valore dell'immobile, quotato a 275.000 di pound, ammonta a circa 10 milioni, oltre ad una quota per il mancato guadagno conseguente alla omessa stipulazione del contratto di gestione conseguente alla assegnazione delle 1000 azioni, per come anche promesso a voce.

Soccorre, a conferma del superiore assunto, ancora una volta la fondamentale testimonianza dell'Avv. Shantanu Shina, legale della SdS per le trattative finalizzate alla individuazione del giusto compenso, che ha avuto modo di affermare come *"...quindi il 3% delle azioni furono attribuite al dottor Torzi che in realtà rappresentavano il suo onorario per avere fatto da broker tra Athena e la Santa Sede"* (cfr. pag. 38, trascr. Ud. 29 marzo 2023).

Per quanto riguarda, ancora, il compenso per la mancata gestione, che Torzi fosse convinto di vantare un tale diritto e che esso derivasse - oltre che dalle 1000 azioni con diritto di voto che gli erano state attribuite - anche dalle promesse a lui rivolte dai rappresentanti della SdS durante i giorni di trattativa con Mincione, ci viene confermato dalle parole del Sostituto Mons. Peña Parra il quale, su esplicita domanda del Presidente, che gli chiedeva se Torzi, nel periodo dicembre-maggio avesse mai fatto riferimento a promesse che aveva ricevuto dai membri della SdS, rispondeva *"io credo che lui una volta mi menzionò questo parlando del prezzo che lui voleva mettere..."* e richiesto se avesse indicato nella persona di chi, Peña Parra rispondeva *"...lui non me lo diceva precisamente...mi faceva intendere che anche gente vicina a noi..."* (cfr. pag. 176, trascr. Ud. 17.03.23)".

Anche questa parte dell'assunto difensivo non è condivisibile.

Al di là della (legittima) opinione della Difesa che la somma di 15.000.000 di euro fosse proporzionato al "servigio" reso alla Segreteria di Stato rimane il fatto che egli non aveva diritto a tale somma.

Lo conferma l'assoluta arbitrarietà con cui si è giunti alla sua determinazione, come si è già più volte visto nel corso di questo Capitolo e come dimostrano le causali indicate nelle fatture.

Lo conferma, paradossalmente, anche la stessa memoria affermando, prima, che 10.000.000 corrispondono "al valore delle 1000 azioni, che corrispondono al 3% del totale delle 31.000 azioni" e, poi, riportando la testimonianza dell'avv. Shina, che "*il 3% delle azioni furono attribuite al dottor Torzi che in realtà rappresentavano il suo onorario per avere fatto da broker tra Athena e la Santa Sede*", ma dimenticando di dire che nessuno gli aveva legittimamente conferito questo incarico e che il suo legale, avv. Squillace, aveva ripetutamente detto e scritto che la Segreteria di Stato era la sola "*beneficial owner*" di GUTT.

Quanto alle promesse fatte, senza averne il potere, da Tirabassi e, forse, da Mons. Perlasca esse potevano, in ipotesi, far sorgere, come sotto altro profilo afferma la stessa memoria, una responsabilità precontrattuale tutta da verificare in giudizio nell'*an* e nel *quantum*. Verifica che Torzi, ed è significativo, non ha mai neanche ipotizzato di chiedere.

Devono essere prese in considerazione a questo punto anche le dichiarazioni rese da Torzi durante la fase istruttoria in ordine ad (asserite) richieste estorsive ricevute da Crasso e Tirabassi e, ancora più specificamente circa la richiesta di costoro che le 1000 *voting shares* venissero trasferite al Fondo Centurion, di cui la Segreteria di Stato era l'unico sottoscrittore, ma di cui Crasso era l'effettivo gestore.

Naturalmente queste dichiarazioni non sono utilizzabili nei confronti degli altri imputati (e le relative contestazioni saranno esaminate nella Parte VI, che segue), ma possono invece essere oggetto di valutazione per quanto riguarda Torzi, la cui Difesa le ha, infatti, sia pur con molta cautela, richiamate per raffigurare l'imputato come vittima, e non autore, del reato di estorsione e, comunque, condizionato nelle sue scelte.

Per quanto riguarda le richieste di denaro che Torzi dice di avere ricevuto, è qui sufficiente dire che non vi sono sicuri riscontri oggettivi (nonostante Torzi abbia detto a Intendente che aveva il telefonino pieno di messaggi estorsivi) e rinviare a quanto si dirà nel prosieguo.

Per quanto riguarda invece il Fondo Centurion, è certo che esso abbia pagato 50.000 sterline allo Studio Mischon de Reya a titolo di anticipo spese dopo il primo incontro con Crasso, Tirabassi e Capaldo il 18 dicembre 2018 e che Crasso abbia cercato di ottenere

che la (eventuale) cessione delle 1000 *voting shares* avvenisse a favore del suo Fondo, tanto da inviare a Torzi una bozza di contratto in questo senso con una mail del 21 dicembre, diretta per conoscenza a Tirabassi, giustificando tale proposta con il fatto che così la Segreteria di Stato sarebbe stata in grado di intraprendere eventuali azioni legali di rivalsa senza esporsi direttamente[122]. Certo è però che di eventuali richieste dirette a Torzi durante l'incontro all'Hotel Bulgari (19 dicembre) non vi è traccia nella registrazione fatta da Crasso e acquisita agli atti, nonostante Torzi al Promotore di giustizia avesse dichiarato il contrario; così come di queste richieste aveva parlato a Intendente (secondo quanto da questo dichiarato, v. ud. 12 gennaio 2023, senza però mostrargli alcun documento). Certo è pure, e risulta sia dalle dichiarazioni di S.E. Mons. Peña Parra sia dai messaggi di Intendente a Torzi sulla chat "I Magnifici Tre", che il Sostituto non era al corrente del progetto che Torzi attribuisce a Crasso e Tirabassi e che quando l'intestazione delle azioni al Fondo gli sarebbe stata proposta da Mons. Perlasca l'avrebbe categoricamente esclusa.

Va rilevato che le dichiarazioni rese in udienza da S.E. Mons. Peña Parra smentiscono categoricamente quanto riferito da Torzi a Intendente e cioè che proprio il Sostituto gli avrebbe sottoposto alla firma il 26 dicembre la cessione delle sue azioni di GUTT al fondo Centurion. Peraltro, ulteriore e definitiva smentita è data dal fatto che, come si è detto in precedenza, S.E. Mons. Peña Parra il giorno dopo l'incontro, il 27 dicembre, inviò per mail a Torzi la bozza di contratto che gli aveva esibito, predisposta da MdR, e che prevedeva la cessione delle azioni **direttamente alla Segreteria di Stato** per un corrispettivo di 3 milioni.

Non è quindi possibile stabilire con certezza in quali termini e quando la proposta di Crasso e di Tirabassi sia stata fatta, anche se entrambi hanno dichiarato a dibattimento che «*tutti quanti* – ricorda Crasso – *eravamo nella convinzione che comunque avrebbe ceduto le azioni al fondo Centurion*»[123], e le loro aspettative furono deluse dall'iniziativa di Torzi di rivolgersi direttamente, tramite Milanese, al Santo Padre e, quindi, al Sostituto.

---

[122] Vedi mail di Crasso a Tirabassi e Capaldo del 20.12.2018.

[123] Cfr. E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 122. Analogamente Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 6.

Comunque, dal 22 dicembre l'interlocutore diretto diventa il Sostituto, di cui si è appena vista la posizione, e Crasso non ha più alcun ruolo in questa vicenda.

Da ultimo, si deve rilevare che la memoria difensiva esamina in chiave fortemente critica la posizione e le dichiarazioni di Fabrizio Tirabassi, Luca Dal Fabbro e, soprattutto, Luciano Capaldo. In estrema sintesi, il difensore sostiene che Capaldo, che era uno dei più stretti collaborati di Torzi ed anche suo amico personale, abbandonò con un pretesto il suo incarico presso le società di Torzi il 15 novembre 2019, appena un giorno dopo il primo incontro tra lo stesso Torzi e i rappresentanti della Segreteria di Stato, Crasso e Tirabassi, perché comprese che vi era per lui la possibilità di inserirsi, "tradendo" il suo datore di lavoro e amico, in un lucroso affare e di trarne grandi vantaggi personali, come di fatto avvenuto dato che gli fu affidato proprio quel contratto di gestione che era stato negato a Torzi. In questo suo progetto Capaldo avrebbe coinvolto Tirabassi e Dal Fabbro, tra cui intercorreva da tempo un buon rapporto personale e per riuscire nell'intento i tre avrebbero proceduto alla demolizione della figura professionale di Torzi, così da indurre il Sostituto a non mantenere gli affidamenti che gli erano stati dati.

Il Tribunale osserva che l'evoluzione negativa dei rapporti tra Torzi e la Segreteria di Stato è in realtà frutto della truffa consumata dal primo ben prima che comparissero sulla scena Dal Fabbro e Capaldo, confermata dal parere espresso dal Mischon de Reya, e dal rifiuto dello stesso Torzi, espresso prima durante l'incontro all'Hotel Bulgari e, poi, direttamente al Sostituto, di cedere le 1000 *voting shares* se non a fronte di un corrispettivo spropositato e comunque *contra ius*. Non sono quindi, in sostanza, rilevanti le notazioni critiche espresse dal difensore, anche quando hanno ad oggetto fatti processualmente accertati con connotazioni negative, come l'accesso di Capaldo al sistema di videosorveglianza dell'ufficio di Torzi a Londra o gli anomali rapporti da lui mantenuti con Ferruccio Oriente, (verosimilmente) un ex appartenente ai servizi segreti italiani. C'è, invece, da un certo momento in poi, una convergenza di interessi tra Capaldo, Dal Fabbro e Tirabassi (anche se quest'ultimo ha mantenuto sempre una posizione ambigua, come si è detto e come si dirà ancora a breve).

Gianluigi Torzi deve dunque essere dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 409 c.p. a lui ascritto, escluse le aggravanti contestate.

§ 3. La posizione di Fabrizio Tirabassi

Nel valutare la posizione di Fabrizio Tirabassi in ordine al reato di estorsione si deve naturalmente tenere conto di quanto già messo in luce circa lo specifico interesse che egli aveva perché la Segreteria di Stato uscisse dal Fondo GOF e, più in generale, perché si chiudessero i rapporti con Raffaele Mincione.

Si deve altresì ricordare quanto si è detto in ordine al fatto che fino a poco prima della metà di dicembre Tirabassi andava assolutamente d'accordo con tutto il gruppo Torzi, cui ad ogni occasione rinnovava la sua gratitudine e la sua amicizia, nella sicura convinzione - da ambo le parti - di una lunga e fruttuosa collaborazione: si ricordino i messaggi di Torzi e Intendente che contavano su 'Fabrizio' perché Crasso venisse "*segato*" ed essi potessero gestire i fondi della segreteria di Stato per vent'anni e l'attivismo di Tirabassi per trovare nuovi investitori negli strumenti finanziari di Torzi, pur se ancora "*non aveva chiaro il suo ritorno*".

Ancora il 12 dicembre 2018, alle 22.47, Tirabassi scriveva a Torzi "*le parole a volte sono solo parole e non gli si dà il giusto valore ma a volte sono l'espressione più sentita del nostro essere.* ***E' con questa convinzione e profondità che ringrazio te Gianluigi, Renato, Manuele, Nicola e non ultimo Andrea.*** *Credo che abbiate permesso di raggiungere un grande risultato di cui il tempo ne darà ragione. Da parte mia la riconoscenza e l'amicizia, per quanto essa può valere, non verrà mai a mancare e la sorpresa di trovarmi, in così poco tempo, a lavorare con un gruppo di professionisti accorti e preparati. Spero che tutto si chiarirà e di poter continuare a godere della vostra amicizia. Buona notte a domani... P.S.: lo pubblico su GUTT*".

Non sono necessari ulteriori commenti, mentre è possibile solo fare illazioni su che cosa Tirabassi sperava si chiarisse a breve.

A partire dalla metà di dicembre, come detto, la situazione cambia perché Dal Fabbro e Capaldo pongono esplicitamente a Mons. Perlasca il problema degli effetti delle 1000 *voting shares* di Torzi. In realtà il problema è posto prima a Tirabassi, di cui Dal Fabbro è amico e che provoca l'intervento di Capaldo. Si è pure detto che mentre Dal Fabbro, ma anche Capaldo, sono categorici nel descrivere lo sbigottimento di Mons. Perlasca, ci sono certezze molto minori sull'atteggiamento di Tirabassi.

Un dato però è certo: l'ambiguità di Tirabassi in questa prima fase.

Invero, cerca anzitutto di verificare la disponibilità di Torzi a cedere le 1.000 azioni con diritto di voto alla Segreteria di Stato, senza tuttavia metterlo a parte della reale ragione di questa richiesta: "*Se telefona all'avvocato Squillace* - scrive Tirabassi a Mons. Perlasca lo stesso 14 dicembre, alle ore 17.25 - *usi toni rasserenanti. Dobbiamo giocare bene la partita*".

Dall'altro lato, però, lo stesso Tirabassi il 14 dicembre, immediatamente dopo la conclusione dell'incontro con Capaldo, aveva messo al corrente Renato Giovannini delle preoccupanti notizie apprese, tanto che Giovannini, alle 13.18, aveva già provveduto ad aggiornare Torzi sul nuovo scenario che si andava delineando: "*ho fatto passaggio con FT* [Fabrizio Tirabassi], *ti dovrebbe chiamare a breve Enrico* (Crasso), *i giochi sono finiti, entro lunedì dentro o fuori*".

Del resto, Torzi pensava di poter ancora contare su Tirabassi. Persino dopo l'incontro del Bulgari, il 19 dicembre 2018, c'è uno scambio di messaggi *whatsapp* tra Torzi e Squillace in cui Torzi riferisce che "*mi vogliono far firmare un documento che trasformo le aziono di classi a loro in b*", commentando "*gli diremo che non si può cambiare. Digli che dobbiamo approfondire.* ***Compriamo tempo per fabrizio***", sul cui supporto, evidentemente, Torzi faceva ancora affidamento.

Peraltro, nonostante l'evidente gravità della situazione, Tirabassi, coerentemente del resto con il comportamento fin lì tenuto, non aveva informato i Superiori di quanto nel frattempo emerso, contando, evidentemente, di riuscire a risolvere ancora una volta tutti i problemi in modo vantaggioso in tempi brevi: «*tutti quanti* – hanno dichiarato Crasso e

Tirabassi – *eravamo nella convinzione che comunque avrebbe ceduto le azioni al fondo Centurion*»[124].

La conferma è nel fatto che all'incontro del Bulgari, al di là dell'esito negativo, Tirabassi aveva offerto un corrispettivo di alcuni milioni, poco meno di una decina, senza - ancora una volta - averne il potere, e senza che il Sostituto fosse informato di nulla.

Di questa opinione Torzi e i suoi erano informati (non si sa da chi) tanto che il 22 dicembre 2018, Intendente scriveva nella chat "*I magnifici tre*" – creata da Giovannini, dopo essersi cancellato dalla chat GUTT e aver bloccato Tirabassi, unitamente a Torzi e Intendente (cfr. memoria Torzi in data 12 giugno 2020, p. 28): "*ora loro sono confidenti nel chiudere l'operazione e non toglierei questa illusione*".

La stipula del contratto della 60 SA con la SUNSET e il conseguente esborso di 900.000 sterline, e, soprattutto, la revoca di Tirabassi dal CdA di GUTT, brutalmente comunicata il 23 dicembre al Sostituto da Torzi, che temeva le manovre di Crasso e Tirabassi per conferire le azioni GUTT a Centurion e si faceva forte del contatto con il Santo Padre costituito da Milanese annullava gli spazi di manovra.

A questo punto Tirabassi ammetteva i suoi errori con il Sostituto, consegnandogli un Appunto in cui ricostruiva la vicenda, di cui ancora S.E. Mons. Peña Parra sapeva ben poco, ed entrando nel gruppo di lavoro con Capaldo e Dal Fabbro, con i quali cercherà di trarre comunque vantaggio dalla nuova situazione[125].

Anche in questa nuova situazione, la posizione di Tirabassi mantiene però un carattere di ambiguità.

---

[124] Cfr. E. Crasso, ud. 30.05.2022, p. 122. Analogamente Tirabassi, ud. 07.07.2022, p. 6.

[125] La Difesa Torzi ricorda correttamente che Tirabassi, che fino ad allora aveva sponsorizzato il Dal Fabbro, dal 2019 inizia a sponsorizzare anche Capaldo, come emerge da una serie di mail inviate rispettivamente a Michele Mifsud, a Michael Grech, Massimo Bocci e Dario Micheli, questi ultimi per lo sviluppo di una operazione immobiliare a Malta. Ma soprattutto, mette conto di essere rilevato che Tirabassi ad un certo punto sponsorizza Capaldo anche all'interno della stessa Segreteria di Stato, arrivando addirittura a scrivere lui il testo che Capaldo invierà a Peña Parra per proporsi quale nuovo gestore del palazzo (cfr. All. 35 e 36 nota di produzione documentale depositata il 21 novembre 2023).

Lo dimostra il fatto che egli non consegna al Sostituto un *Memorandum* che egli stesso predispone il **22 febbraio 2019**, rielaborando e completando il *Memorandum* consegnato il 23 dicembre 2018 a S.E. Mons. Peña Parra.

In questa nuova versione, che evidenzia tutte le "anomalie" degli accordi di Londra, Tirabassi formula pesanti accuse nei confronti di Torzi e Squillace, su cui riporta anche notizie di procedimenti penali in corso in Italia, nonché di Giovannini e Intendente; parla apertamente di malafede e frode e critica anche Mons. Perlasca.

La seconda parte del *Memorandum*, sotto il titolo ATTUALITA', si occupa degli aspetti tecnici e di mercato dell'operazione ed è ragionevole pensare che proprio per queste caratteristiche e per il tono usato (ci si rivolge al destinatario con la seconda persona plurale) sia opera di Luciano Capaldo e non di Tirabassi (che comunque ha curato la stesura finale del documento come risulta dalle annotazioni del *file*: "LastModifiedBy: Fabrizio").

Dopo una serrata critica al progetto iniziale di ristrutturazione dell'Immobile predisposto da Mincione, (che "*produrrebbe una perdita sull'investimento totale di poco meno di 90 milioni di sterline*"), viene prospettato un progetto alternativo e, asseritamente, più vantaggioso per la Segreteria di Stato; il *Memorandum* si conclude quindi in questo modo: "*Questo schema ha bisogno di competenze che Torzi, che a mala pena parlicchia l'inglese, NON HA. Attenti perché tutto questo richiede un lavoro che devi iniziare ORA non tra 3 mesi quando potrebbe essere già tardi.*

È importante che Torzi sia tagliato fuori da questa operazione perché a fine anno ci si potrebbe ritrovare con un asset che: 1. non ha più il beneficio di un permesso di costruire 2. quasi completamente vuoto 3. un mutuo di 130 milioni da ripagare.

Con quest'ultimo scenario vi ritroverete a decidere se: 1. ripagare il debito 2. rinegoziare il debito 3. vendere.

***Non sarete però voi a poterlo decidere** e vi posso assicurare che Torzi in quel momento farà una operazione di cartolarizzazione dell'asset al valore del mutuo (130 milioni) e voi avreste perso tutto*".

Comunque, S.E. Mons. Peña Parra all'udienza del 17 marzo 2023 ha categoricamente escluso di avere mai visto il documento (Alleg. 3 al verbale di udienza).

Rimane quindi il fatto che Tirabassi era perfettamente consapevole dei meccanismi giuridici (in sostanza, dei reati commessi in danno della Segreteria di Stato), che avevano portato il Dicastero alla situazione di grande difficoltà che in quel momento stava vivendo e delle conseguenze economiche che ne potevano derivare.

Ciò nonostante, l'imputato decise di non consegnare il *Memorandum* al Sostituto per ragioni che non conosciamo; certamente, però, era ben consapevole che la formalizzazione del documento poteva rendere ancora più difficile chiudere un accordo con Torzi.

Nella stessa data del 22 febbraio 2019, Tirabassi scriveva a Mons. Carlino: "*l'azione legale è l'unica via. Prima conciliativa più decisa*"[126], **invitando, quindi, a privilegiare sempre la possibilità di una 'conciliazione'**.

L'elemento fondamentale a carico di Fabrizio Tirabassi per il reato di estorsione è, però, costituito dalla creazione di un documento falso che ha consentito di superare le perplessità e gli ostacoli posti dall'A.I.F. il 2 aprile 2019, che avevano di fatto impedito di raggiungere un'intesa che sembrava ormai a buon punto.

L'argomento, con riferimento alla posizione di Tirabassi, deve essere oggetto di una trattazione più approfondita, ripercorrendone tutte le tappe.

1. **<u>15 aprile 2019</u>**, dopo che l'A.I.F. aveva disposto il blocco dell'operazione, il dott. Capaldo invia a Mons. Carlino un messaggio in cui gli scrive: "... *ho parlato con Shantanu ... Ha inoltre affermato che lui non sa nulla di questi ultimi accordi dello SPA ad 1€ e del pagamento dell'intermediazione. Se `Federico Valle ha concordato con Torzi che possono farsi, simon ha confermato che il Compliance department di B&B non autorizzera' nulla se non c'e' l'approvazione scritta da parte dell'AIF. Let's be cautious Monsignor Carlino*";

[126] Chat Carlino-Tirabassi, p. 538, rinvenuta sul dispositivo "iphoneX-carlino".

2. seguono due telefonate *whatsApp* tra Mons. Carlino e Capaldo, al termine delle quali, Capaldo scrive a Mons. Carlino: "*...scriviamo* (a Torzi, n.d.r.) *qualcosa su questa falsariga rimanendo sul vago e lasciamo che sia lui a "pensare" che gli e' dovuto ma non noi a dichiararlo.... " Fai inviare dai tuoi legali a noi richiesta formale di pagamento al lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione fatta tra Novembre e Dicembre 2018 che come dici era da accordi intercorsi allora tra le parti*";
3. il giorno dopo, il **16 aprile 2019**, Mons. Carlino invia la prima parte di questo messaggio *verbatim* al dott. Torzi;
4. lo **stesso giorno** Capaldo scrive a Mons. Carlino: "*... forse andrebbe chiesto all'AIF di fare una lettera separata dove dichiara che nulla osta al pagamento per lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione fatta tra Novembre e Dicembre 2018 come da accordi intercorsi tra le parti*". **Accordi che tuttavia non esistevano (ancora);**
5. il mattino seguente, il **16 aprile 2019**, Capaldo scrive nuovamente a Mons. Carlino: "*Attendo sue indicazioni prima di dare qualsiasi istruzione a Mishcon de Reya....*" e, dopo una telefonata tra i due, Capaldo invia a Mons. Carlino la bozza della lettera dell'A.I.F. del 18 aprile 2019;
6. il giorno dopo, il **17 aprile 2019**, Mons. Carlino dà a Capaldo il proprio benestare alla bozza di lettera dell'A.I.F.;
7. lo stesso giorno 17 aprile 2019 Torzi invia un'e-mail al Sostituto Peña Parra, scrivendo: "*Eccellenza, a causa della recente evoluzione egli eventi, Vi comunico che la trattativa relativa alla cessione delle azioni di 60SA2 da parte di Gutt, non è più percorribile secondo i termini e la struttura ipotizzata*". Il contenuto di questa e-mail è previamente condiviso e concordato da Torzi con Mons. Carlino via *whatsapp*;
8. sempre il **17 aprile 2019**, Mons. Carlino invia a Tirabassi la bozza della lettera dell'A.I.F. del 18 aprile, indicando di chiamarlo;

9. sempre il **17 aprile** l'A.I.F. redigeva un Appunto riservato e non firmato, poi però comunicato a MdR e di fatto a conoscenza di tutti gli interessati, nel quale erano delineate due ipotesi, di cui la prima consisteva nel bloccare l'operazione e denunciare la controparte chiamandola in giudizio. La seconda, invece, prevedeva: "*Qualora la Segreteria di Stato intenda procedere con la prospettata operazione (struttura 2; § 6), si dovrebbe assicurare che:* a- *Le provvigioni per la intermediazione siano riconosciute in conformità agli* ***eventuali obblighi contrattuali assunti prima del 3 dicembre 2018***". Contestualmente, veniva previsto che l'A.I.F. avrebbe potuto "*fornire il nulla osta (rimuovendo la riserva espressa formalmente il 2 aprile 2019)*";
10. A metà giornata del 17 aprile, Mons. Carlino preavvisava il Sostituto che "*verso le 16.00 la chiamerò per una questione delicata, in modo che la conosca*", a dimostrazione del fatto che S.E. Mons. Peña Parra non era stato - quantomeno sino a quel momento - coinvolto in questi aspetti della negoziazione con il dott. Torzi.
11. **Contestualmente, sempre il 17 aprile**, Tirabassi mandava a Mons. Carlino, via chat, la minuta con cui il Sostituto aveva conferito a Mons. Perlasca i poteri di firma sui contratti chiave dell'operazione di Londra, indicando che ***"ho trovato questo appunto del 23.11"***.

Su questo rinvenimento occorre soffermarsi.

Oggetto del (presunto) rinvenimento da parte di Tirabassi era una bozza di nota non firmata, apparentemente datata 23 novembre 2018, redatta dallo stesso Tirabassi e destinata a essere sottoscritta dal Sostituto[127]. Dopo aver riepilogato le procure conferite a Mons. Perlasca il 22 (in realtà, per quanto ampiamente noto, 27) novembre 2018 gli atti, relativamente allo *SPA*, al *FA* e alla *comfort letter*, la nota riporta quanto segue: «*si porta a conoscenza del Superiore che al fine di non vincolare la conclusione della transazione in oggetto all'affidamento della gestione del bene alla Società indicata dal Sig. Torzi, pur*

[127] Doc. prodotto, tra l'altro, all'ud. 27.04.2022, p. 277 pdf.

se prevista nel suddetto Framework Agreement, ***quest'Ufficio si è impegnato verbalmente a corrispondere alla stessa, in alternativa (cioè in caso di mancato affidamento), il pagamento di una somma di denaro pari ad un massimo del 3% del valore dell'immobile che alla data del 31.12.2017, era di GBP 275 milioni (perizia Strutt&Parker), per l'introduzione, facilitazione, e supporto tecnico-legale-amministrativo fornito per la sua conclusione, condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e del pieno controllo dell'immobile in questione.*** *Si chiese, s.m.i., l'autorizzazione a procedere nel senso sopra esposto nel caso si verificasse il mancato affidamento al Sig. Torzi o alla Società da Lui indicata del mandato gestione relativo all'immobile London 60 Sloane Avenue».*

Ancorché la bozza di nota risultasse, come detto, non sottoscritta, Tirabassi rassicurò il Sostituto, e quindi poi gli altri, che corrispondeva ad un originale firmato che non riusciva a trovare, che, cioè, rientrava nel novero di documenti predisposti il 27 novembre, in occasione della ratifica degli accordi londinesi e, dunque, in un momento di grande concitazione.

Il documento in questione era stato tuttavia, secondo l'Accusa, che sarà esaminata nel dettaglio più oltre, modificato da Tirabassi.

Più tardi, Tirabassi inviava, tramite e-mail, a Capaldo (in cc: Mons. Peña Parra) il documento così opportunamente "trovato". Capaldo trasmetteva la procura con l'indicazione del 3% all'Avv. Sinha di MdR (in cc: Tirabassi), scrivendo: "*Caro Shantanu, mi dispiace che ci sia voluto un po' di tempo per trovare questo documento ma, come già detto, la quantità di documenti prodotti durante la transazione del 18 novembre è enorme*".

L'Avv. Sinha, a sua volta, trasmetteva tale procura al dott. Brulhart, il quale la inoltrava al dott. Di Ruzza scrivendo: "*Interesting document....*". Il dott. Di Ruzza, invece, commentava: "*Cannot believe it*".

Il documento ha assunto rilievo notevole, e addirittura fondamentale, come dimostra il fatto che è citato in una delle ultime note dell'avv. Shina al legale di Torzi in data 26

aprile 2019[128], nella definizione del rapporto con Torzi, attestando l'esistenza di un impegno formale nei suoi confronti in vista della retribuzione dell'attività di mediazione e con ciò consentendo anche di ritenere assolte le condizioni che l'A.I.F. aveva posto nella sua nota del 2 aprile 2019 e che erano oggetto delle interlocuzioni di quelle stesse ore, come prima ricordato, così favorendo l'accordo con Torzi.

Infatti, il giorno successivo, ossia il **18 aprile 2018**, il dott. Di Ruzza dell'A.I.F. inviava a MdR e alla Segreteria di Stato due lettere di contenuto analogo, scrivendo che "*questa Autorità ha appreso che l'operazione prevista [...] è stata ristrutturata come segue: a- Gutt SA vende alla Segreteria di Stato (o a un soggetto da essa designato) tutte le azioni emesse di 60 SA-2 Limited, a fronte di un corrispettivo nullo. b-* ***La Segreteria di Stato può corrispondere al sig. Gianluigi Torzi ogni potenziale compenso per l'intermediazione dell'operazione conclusa il 3 dicembre 2018*** *per l'acquisizione delle azioni di 60 SA-2 Limited da parte di Gutt SA*".[129].

Alla luce di tale ristrutturazione, **l'A.I.F. concedeva il nulla osta all'operazione,** la c.d. "*clearance*". Era la lettera scritta dell'A.I.F. che i legali avevano chiesto per dare via libera all'operazione (su questi e altri aspetti dell'operato dei dirigenti dell'A.I.F. si tornerà nella Parte VI, che segue).

Va aggiunto che il 17 aprile 2019, il dott. Fara, responsabile del competente ufficio dell'A.I.F., preparava un appunto, poi modificato dal dott. Di Ruzza, che aveva ad oggetto: "*i termini principali della prospettata operazione di acquisto da parte della Segreteria di Stato (o di un ente nominato da questa) di un immobile di proprietà della società estera 60 SA-2 Limited, situato a Londra, 60 Sloane Avenue)*".

Dopo aver ripercorso le note precedenti ed in particolare quella del 2 aprile, l'Appunto proseguiva prospettando la possibilità che la Segreteria di Stato proseguisse nelle trattative con Torzi e scriveva: "*Qualora la Segreteria di Stato intenda procedere con la*

---

[128] La nota sarà citata più oltre.

[129] Testo inglese: "*this Authority learned that the intended transaction [...] has been restructured as follows: a- Gutt SA sell to the Segreteria di Stato (or an entity nominated by it) all of the issued shares in 60 SA-2 Limited, for nil consideration. b- The Segreteria di Stato may pay to Mr. Gianluigi Torzi any potential fees for the intermediation of the transaction concluded in 3 December 2018 to acquire the shares in 60 SA-2 Limited by Gutt SA*".

prospettata operazione (struttura 2), si dovrebbe assicurare che: a- ***Le provvigioni per la intermediazione siano riconosciute in conformità agli eventuali obblighi contrattuali assunti prima del 3 dicembre 2019.*** [...]

L'AIF, da un lato, potrebbe fornire il nulla osta (rimuovendo la riserva espressa formalmente il **2 aprile 2019**, *dall'altro lato, proseguirebbe comunque nell'attività di approfondimento, inclusa la collaborazione e lo scambio di informazioni con le Uif estere interessate dalla prospettata operazione, ai sensi della Legge vaticana. Non sarebbe esclusa, in caso di eventuali responsabilità personali, la trasmissione di un rapporto all'Ufficio del Promotore di Giustizia*".

Lo stesso 17 aprile 2019, il dott. Di Ruzza inoltrava l'appunto, come da lui da ultimo modificato, al dott. Bruelhart.

In sostanza, come dichiarato anche da Capaldo, e come risulta dallo scambio di mail, l'appunto dell'A.I.F. era conosciuto in Segreteria di Stato e, raccogliendo e sviluppando le idee prospettate da Capaldo a Mons. Carlino e Tirabassi, avrebbe costituito la base per la conclusione positiva della vicenda con il nulla osta dato il giorno dopo.

Infatti, le condizioni poste già il 2 aprile, e cioè degli impegni contrattuali risalenti a data anteriore al 3 dicembre 2018, apparivano soddisfatte dal 'documento ritrovato' da Tirabassi.

Esso non risultava, come detto, sottoscritto dal Sostituto, ma Tirabassi assicurò il Sostituto, e quindi anche gli altri, sull'esistenza di un originale regolarmente sottoscritto, che sul momento non riusciva a trovare e, in sostanza, sulla sua effettiva riconducibilità al novero di documenti predisposti il 27 novembre, in occasione della ratifica degli accordi londinesi e, dunque, in un momento di grande concitazione.

In particolare, secondo la ricostruzione prospettata da Tirabassi, ud. 7 luglio 2022, p. 305 ss., il documento sarebbe stato effettivamente creato il 26 novembre, nel contesto della ratifica dei contratti firmati a Londra da parte del Sostituto, ma non inserito nella cartellina cartacea contenente i documenti relativi all'immobile e dunque non immediatamente reperito nel contesto delle trattative con Torzi. A seguito di una più approfondita ricerca svoltasi a partire dal 15 aprile, data in cui Mons. Carlino aveva ottenuto una riduzione a

€ 15mln. delle richieste di Torzi, il relativo file sarebbe stato rinvenuto dallo stesso Tirabassi nel suo computer.

Le indagini condotte dal Promotore di Giustizia, e in particolare l'analisi dei metadati, hanno dimostrato che tale documento - **il cui originale non è mai stato rinvenuto** - sarebbe stato in realtà elaborato il 17 aprile, giorno stesso del suo presunto, fortuito rinvenimento da parte di Tirabassi[130]. In tal senso depone anche la testimonianza di Mons. Perlasca, che ha negato con decisione di averlo mai visto[131].

Come già detto, il documento ha avuto grande importanza nella definizione del rapporto con Torzi. Infatti, attestando l'esistenza di un impegno formale nei suoi confronti in vista della retribuzione dell'attività di mediazione, si potevano ritenere assolte le condizioni che l'A.I.F. aveva posto nella sua nota del 2 aprile 2019[132] e veniva così favorito l'accordo con Torzi.

Difatti, il 26 aprile 2019, l'avv. Shina provvedeva ad aggiornare il nuovo legale di Torzi, l'avv. Mauro scrivendo che la *fee* di non più del 3% era stata concordata tra le parti prima del 3 dicembre 2018 e che la Segreteria di Stato non poteva discostarsi dalle condizioni poste dall'A.I.F.: trasferimento delle azioni senza corrispettivo e pagamento di una *fee* non superiore a 10.000.000 di euro.

Letteralmente, Shina scriveva: "*A fee of an amount no more than 3% of the value of the property (which on 31 December 2017 was £275,000,000) was* ***agreed between the parties prior to the 3 December 2018 transaction****. Accordingly, the transfer of the shares at nil consideration and the payment of a fee of no more than €10 million, were conditions that have been imposed on SdS by the Financial Information Authority to provide clearance for the transaction to proceed and we are not able to move on this*" e allegava una "*fee letter*" che riprendeva il medesimo contenuto dell'email.

---

[130] Il teste De Leo, ud. 19.10.2022, p. 36, nel confermare l'annotazione 20.04.2021 (doc. 262) nel contesto della quale è stata ricostruita, in base ai metadati del documento, la data della sua effettiva elaborazione (17.04.2019), ha riferito di non aver mai rinvenuto, nel contesto dei sequestri eseguiti, la versione firmata del documento in questione che del resto non risulta mai essere stata acquisita nel corso del giudizio.

[131] Cfr. interrogatorio reso in data 29.04.2020.

[132] Sul tema si vedano anche Mons. Carlino, ud. 30.03.2022, p. 149 ss.; Capaldo, ud. 23.11.2022, p. 66 e 210; Brulhart, ud. 05.04.2022, p. 79 ss.; Di Ruzza, ud. 27.04.2022, p. 26 ss.

La conferma che il risultato oggettivo del 'documento ritrovato' da Tirabassi sia stato quello di favorire e rendere possibile il pagamento a Torzi della somma di 10.000.000 di euro è data dallo stesso imputato nel suo interrogatorio del 7 luglio 2022, cui deve farsi integrale rinvio.

Nonostante i comprensibili, e del tutto legittimi, tentativi dell'imputato di sminuire il rilievo del 'documento ritrovato' è chiarissima, invece, l'importanza che esso ha avuto nel convincere il Sostituto che vedeva in esso "*la base contrattuale*" per il pagamento almeno di due terzi della somma complessiva richiesta da Torzi ed altresì la prova della conformità del pagamento stesso alle indicazioni dell'A.I.F.. E infatti il pagamento dei 10.000.000 avverrà, come per corretta prassi, attraverso lo Studio Mischon de Reya, che, a sua volta, accetta di fare da tramite perché in questo modo si adegua a quanto era stato autorizzato dall'A.I.F.

Vi è, quindi, una chiara differenza con il pagamento dei restanti 5.000.000, oggetto di un bonifico effettuato direttamente dalla Segreteria di Stato a favore della SUNSET Enterprise di Torzi in virtù, almeno secondo quanto dice Tirabassi, di "*un atto governativo*" deciso dal Sostituto.

Un ulteriore contributo alla conclusione dell'accordo e alla sua esecuzione veniva poi offerto da Tirabassi accreditando la tesi, del tutto priva di fondamento, come egli ben sapeva, nella sua qualità di dottore commercialista e, soprattutto, per le funzioni svolte nell'Ufficio amministrativo, che la Segreteria di Stato avrebbe potuto recuperare circa 2 milioni di euro sul corrispettivo pagato a Torzi, a titolo di rimborso IVA.

Lo dimostra la relazione datata 2 maggio 2019 e predisposta proprio da Tirabassi per il Sostituto che l'avrebbe poi consegnata e illustrata.

In tale relazione, infatti, oltre a sottolineare più volte che Torzi e Squillace avevano agito in modo fraudolento ed estorsivo, si affermava una circostanza del tutto falsa "*La Segreteria di Stato è quindi ora riuscita a ottenere la piena proprietà dell'immobile di Londra, sito nella 60 Sloane Avenue, London SW3,* ***con un costo complessivo di 13 milioni di Euro contro i 20 inizialmente previsti ed autorizzati, riuscendo a recuperare l'IVA versata***".

Ovviamente, tale recupero non era avvenuto a quella data né sarebbe mai avvenuto in seguito. Ma la corrispondenza al vero non era un problema per Fabrizio Tirabassi, neanche in una relazione per il Santo Padre.

Devono ora essere prese in esame le considerazioni svolte nella memoria conclusiva della Difesa Tirabassi.

È opportuno, preliminarmente, precisare che secondo il giudizio del Tribunale la responsabilità dell'imputato per il delitto in esame non deriva dalla sua attività di "intermediario", bensì dal contributo specifico alla consumazione del reato da lui dato con la creazione del documento (*rectius*, del *file*) relativo alla integrazione della procura rilasciata da S.E. Mons. Peña Parra a Mons. Perlasca, di cui si è già ampiamente detto. Non verranno pertanto qui prese in esame le osservazioni svolte dalla Difesa a proposito della responsabilità dell'intermediario nei delitti di estorsione.

Quanto alla creazione del documento di cui si è detto, la Difesa ha contestato l'affermazione del Promotore di giustizia secondo cui dall'esame dei metadati del *file* si evince che esso è stato modificato il 17 aprile con l'aggiunta alla procura originaria, creata il 26 novembre 2018 e firmata l'indomani dal Sostituto, di una parte nuova e diversa relativa, come si è visto di un impegno informale a riconoscere a Torzi un compenso fino al 3%. Secondo la Difesa, infatti, l'annotazione nei metadati dell'indicazione del 17 aprile 2019 come data di ultima modifica non è affatto significativa perchè "appartiene invero all'ambito del notorio che, laddove si inserisca in un documento anche la più piccola modifica, una virgola o un semplice spazio, persino un semplice salvataggio, il sistema del *computer* registra nel file che una modifica è stata compiuta e la data di quest'ultima, qualunque essa sia, ma non ne specifica il contenuto. Onde, avendo il Dott. Tirabassi dichiarato di avere ritrovato il file, e di averlo poi aperto e stampato quello stesso giorno, il 17.04.2019, avendo sicuramente fatto dei salvataggi, quella data di modifica trova una sua piena e lecita giustificazione alternativa, diametralmente diversa da quella dell'inserimento di quella parte finale di testo ipotizzata dal P.D.G. nella requisitoria". La Difesa ha quindi insistito nell'affermare la 'genuinità del documento'.

La tesi difensiva non è condivisibile nelle sue conclusioni anche se le motivazioni dedotte dall'Accusa vanno precisate ed integrate.

Per una completa valutazione di questo che, si ripete, è l'elemento decisivo a carico del Tirabassi, è opportuna una ricostruzione più ampia delle risultanze processuali.

Innanzi tutto, è bene riprodurre il documento[133] in questione. Esso è composto da una prima pagina che costituisce la procura rilasciata a novembre 2018 a Mons. Perlasca; l'atto è denominato PROCURA ed è datato 'Dal Vaticano 22 novembre 2018":

Il sottoscritto: **S.E. MONS. EDGAR ROBINSON PEÑA PARRA**

nella sua qualità di: Sostituto per gli Affari Generali

della: Segreteria di Stato – Città del Vaticano

delega: **MONS. ALBERTO PERLASCA**

nella sua qualità di: Capo Ufficio Amministrativo della Prima Sezione per gli Affari Generali della:

Segreteria di Stato - Città del Vaticano

che firmerà: _____

a sottoscrivere, con firma singola:

1. il contratto denominato "FRAMEWORK AGREEMENT", da stipularsi in data odierna con la GUTT S.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione B178735, la ATHENA CAPITAL FUND SICAV - FIS S.C.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione 816735S e la Segreteria di Stato, avente ad oggetto l'acquisto di n. 45.500,000 azioni della 60 S.A 2 LIMITED, Società con sede in Jersey. Channel Island, numero di registrazione 111353 (per l'acquisto, attraverso società controllate da quest'ultima, della proprietà dell'immobile sito in 60 Sloane Avenue, SW3 SXB, Londra):
2. il contratto denominato "SHARE PURCHASE AGREEMENT" da stipularsi in

[133] Cfr. Annotazione Gendarmeria del 17.4.2021, Doc. 262 Atti istruttoria, cui si rinvia per la visione dei documenti in pdf, che saranno qui riprodotti in formato word per comodità di lettura.

data odierna avente ad oggetto l'acquisto di n. 30.000 azioni della GUTT S.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione B178735, con il Sig. Gianluigi Torzi, nato a Termoli il 16.01.1979;

3. la COMFORT LETTER"', indirizzata ad Athena Capital, relativa alla transazione sopra indicata;

   Conferendo allo stesso procuratore ogni più ampio potere relativo a quanto sarà previsto nei suddetti atti, con promessa di rato e valido.

Segue il nome e la qualifica di S.E. Edgar Peña Parra.

A questa prima pagina che, è bene dirlo fin d'ora, costituisce il documento che è stato rinvenuto negli atti della Segreteria di Stato regolarmente firmato da S.E. Peña Parra il 27 novembre 2018, ne segue una seconda che pure si riproduce (sia in pdf sia, solo per comodità di lettura, in formato più chiaro):

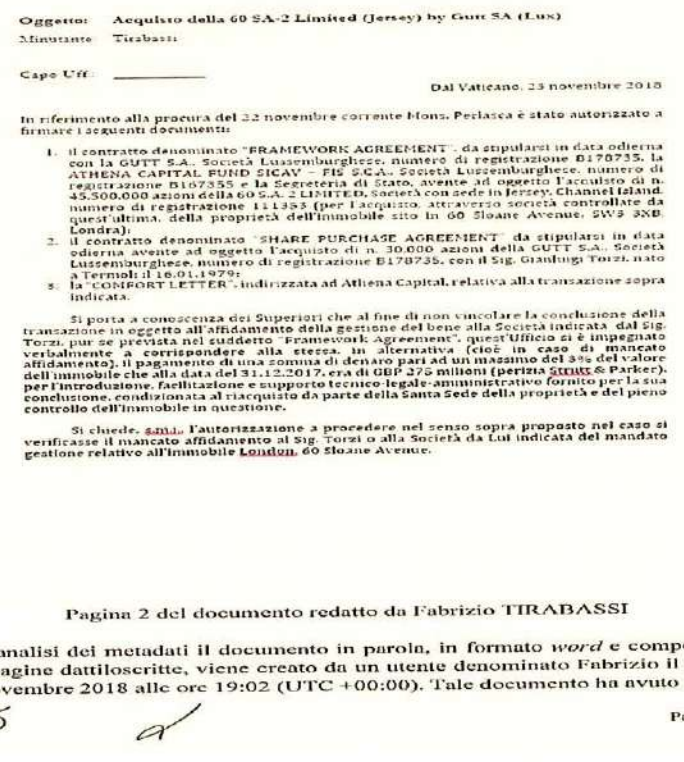

Oggetto: **Acquisto della 60 SA-2 Limited (Jersey) by Gutt SA (Lux)**

Minutante Tirabassi

Capo Uff: _____

Dal Vaticano, 23 novembre 2018

In riferimento alla procura del 22 novembre corrente Mons. Perlasca è stato autorizzato a firmare i seguenti documenti:

1. il contratto denominato "FRAMEWORK AGREEMENT", da stipularsi in data odierna con la GUTT S.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione B178735, la ATHENA CAPITAL FUND SICAV – FIS S.C.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione B167355 e la Segreteria di Stato, avente ad oggetto l'acquisto di n. 45.500.000 azioni della 60 S.A. 2 LIMITED, Società con sede in Jersey, Channel Island, numero di registrazione 111353 (per l'acquisto, attraverso società controllate da quest'ultima, della proprietà dell'immobile sito in 60 Sloane Avenue, SW3 3XB, Londra);
2. il contratto denominato "SHARE PURCHASE AGREEMENT" da stipularsi in data odierna avente ad oggetto l'acquisto di n. 30.000 azioni della GUTT S.A., Società Lussemburghese, numero di registrazione B178735, con il Sig. Gianluigi Torzi, nato a Termoli il 16.01.1979;
3. la "COMFORT LETTER", indirizzata ad Athena Capital, relativa alla transazione sopra indicata.

Si porta a conoscenza dei Superiori che al fine di non vincolare la conclusione della transazione in oggetto all'affidamento della gestione del bene alla Società indicata dal Sig. Torzi, pur se prevista nel suddetto "Framework Agreement", quest'Ufficio si è impegnato verbalmente a corrispondere alla stessa, in alternativa (cioè in caso di mancato affidamento), il pagamento di una somma di denaro pari ad un massimo del 3% del valore dell'immobile che alla data del 31.12.2017, era di GBP 275 milioni (perizia Strutt & Parker), per l'introduzione, facilitazione e supporto tecnico-legale-amministrativo fornito per la sua conclusione, condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e del pieno controllo dell'immobile in questione.

Si chiede, s.m.i., l'autorizzazione a procedere nel senso sopra proposto nel caso si verificasse il mancato affidamento al Sig. Torzi o alla Società da Lui indicata del mandato gestione relativo all'immobile London, 60 Sloane Avenue.

Pagina 2 del documento redatto da Fabrizio TIRABASSI

Dall'analisi dei metadati il documento in parola, in formato *word* e composto di due pagine dattiloscritte, viene creato da un utente denominato Fabrizio il giorno 26 novembre 2018 alle ore 19:02 (UTC +00:00). Tale documento ha avuto ben 15

Pagina | 3

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

(le ultime quattro righe dell'immagine fanno parte dell'Annotazione di p.g., n.d.r.).
Il testo in formato più leggibile è il seguente:

Oggetto: Acquisto della 60 SA-2 Limited (Jersey) by Gutt SA (Lux)
Minutante: Tirabassi
Capo Uff:

Dal Vaticano 23 novembre 2018
In riferimento alla procura del 22 novembre corrente Mons. Perlasca è stato autorizzato a firmare i seguenti documenti:

1. il contratto denominato "FRAMEWORK AGREEMENT". da stipularsi in data odierna con la GUTT S.S. Società Lussemburghese. numero di registrazione B178735, la ATHEN CAPITAL FUND SICAV - FIS S.C.A.. Società Lussemburghese. numero di registrazione B167355 e la Segreteria di Stato, avente ad oggetto l'acquisto di n. 45.500.000 azioni della 60 SA 2 LIMITED. Società con sede in Jersey, Channel Island, numero di registrazione 111353 (per l'acquisto, attraverso società controllate da quest'ultima, della proprietà dell'immobile sito in 60 Sloane Avenue. SW3 3XB. Londra):
2. il contratto denominato "SHARE PURCHASE AGREEMENT" da stipularsi in data odierna avente ad oggetto l'acquisto di n. 30.000 azioni della., GUTT S.A. Società Lussemburghese. numero di registrazione B178735. con il Sig. Gianluigi Torzi. nato a Termoli il 16.01.19i9;
3. la "COMFORT LETTER", indirizzata ad Athena Capital relativa alla transazione sopra indicata.

Si porta a conoscenza dei Superiori che al fine di non vincolare la conclusione della transazione in oggetto all'affidamento della gestione del bene alla Società indicata dal Sig. Torzi. pur se prevista nel suddetto "Framework Agreement", quest'Ufficio si è

impegnato verbalmente a corrispondere alla stessa, in alternativa (cioè in caso di mancato affidamento), il pagamento di una somma di denaro pari ad un massimo del 3% del valore dell'immobile che alla data del 31.12.2017 era di GBP 275 milioni (perizia Strutt&Parker), per l'introduzione. facilitazione e supporto tecnico-legale-amministrativo fornito per la sua conclusione, condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e del pieno controllo dell'immobile in questione.

Si chiede, s.m.i., l'autorizzazione a procedere nel senso sopra proposto nel caso si verificasse il mancato affidamento al Sig. Torzi o alla Società da Lui indicata del mandato gestione relativo all'immobile London 60 Sloane Avenue.

Appare già evidente la totale autonomia delle parti di cui, si ripete, si compone l'intero *file*: la prima pagina, la procura vera e propria, è stata rinvenuta agli atti regolarmente firmata, mentre la seconda è composta a sua volta di due parti, scritte anche in formato grafico diverso (come risulta anche dalla riproduzione del pdf).

La prima parte è chiaramente un appunto che ripete l'oggetto della procura, redatto forse per qualche imprecisata utilità amministrativa o di semplice segreteria (si noti che l'intero *file* è stato oggetto di ben 15 revisioni (cfr. Annotazione citata).

Dell'ultima parte, che è quella qui rilevante, esiste solo la stampa fatta da Tirabassi il 17 aprile 2019, in assoluta e tempestiva coincidenza, come si è visto, con la nuova lettera dell'A.I.F., formalizzata il giorno dopo, ma già nota in Segreteria di Stato il giorno 17, che poneva come condizione un impegno assunto prima del 3 dicembre 2018 e che raccoglieva gli 'spunti' proposti da Capaldo a Mons. Carlino, Tirabassi e MdR.

Dai metadati si evince solo che il documento è stato stampato il 17 aprile 2019 e nella stessa data modificato l'ultima volta (non semplicemente salvato, cfr. Isp. De Leo, all'udienza del 19 ottobre 2022), senza però, come ha correttamente rilevato l'ufficiale di p.g., che si possa dire quando è stata creata la parte che qui rileva.

Quello che a giudizio del Tribunale è però decisivo per ritenere il documento creato da Tirabassi solo in relazione alla nuova posizione che l'A.I.F. andava ad assumere è il suo stesso contenuto.

Non si comprende invero perché il 23 novembre 2018 (*rectius,* il 26 quando Tirabassi ha scritto la minuta della PROCURA), lo stesso Tirabassi o Mons. Perlasca avrebbero dovuto fare firmare o anche solo portare a conoscenza di S.E. Mons. Peña Parra tutta la problematica della gestione promessa a Torzi e di un fantomatico pagamento fino al 3% in caso di mancato affidamento della stessa quando questi temi non erano minimamente all'ordine del giorno e, anzi, fuori da qualsiasi possibile previsione (la questione si porrà, come ormai è noto, solo dopo il 14 dicembre e le 'rivelazioni' di Capaldo sulle 1000 *voting shares*).

È appena il caso di ricordare, poi, che Tirabassi si è ben guardato dal dire alcunchè a S.E. Mons. Peña Parra sui problemi della gestione fino a quando è stato costretto a farlo il 23 dicembre 2018, allorquando Torzi lo ha revocato dal CdA di GUTT e ha dichiarato di non voler più interloquire né con lui né con Crasso.

È quindi assurdo sostenere, come fa Tirabassi, che quella parte di 'documento' (da "Si porta a conoscenza dei Superiori" in poi) sarebbe stato portato alla firma del Sostituto il 26 o 27 novembre.

Ancora più assurda è, poi, la parte finale del 'documento': la corresponsione di una somma fino al 3% sarebbe stata, a novembre 2018, "condizionata al riacquisto da parte della Santa Sede della proprietà e del pieno controllo dell'immobile in questione.". Questa clausola presupporrebbe che, si ripete, a novembre 2018 Tirabassi fosse stato pienamente consapevole che la Segreteria di Stato non aveva la "proprietà e il pieno controllo dell'immobile" e ne avrebbe informato il Sostituto che non avrebbe fatto niente, proprio mentre riceveva le assicurazioni in senso perfettamente contrario dal memorandum del 23 novembre e dalle Q&A del 27 novembre.

È fin troppo evidente che tutto ciò non è possibile, e il primo a sostenere il contrario è stato proprio l'imputato.

L'esame del 'documento' dimostra al di là di ogni dubbio che esso è stato formato quando tutti questi problemi erano sul tappeto e quando il Sostituto ne era (purtroppo per lui, "*una via crucis*" l'ha definita) pienamente informato e quando, soprattutto bisognava trovare

il modo di soddisfare, o - quanto meno - far apparire soddisfatte le condizioni poste dall'A.I.F.

Ne abbiamo una conferma persino dalle parole usate dal 'documento ritrovato' laddove indica la causale dell'ipotizzato pagamento "fino al 3%" nell'attività svolta "***per l'introduzione. facilitazione e supporto tecnico-legale-amministrativo fornito per la sua conclusione***", che riprende alla lettera il suggerimento che già il 15 aprile 2019 Capaldo aveva rivolto a Mons. Carlino: Torzi avrebbe dovuto chiedere il "***pagamento al lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione***".

Le stesse parole sono poi contenute nella lettera dell'A.I.F., a cui Capaldo aveva proposto di 'suggerirle'.

Una coincidenza perfetta che sarebbe inspiegabile se il 'documento' fosse stato scritto realmente a novembre 2018 e 'ritrovato' il 17 aprile 2019, ma che diventa perfettamente logica se si ritiene che esso è proprio il frutto dell'affannosa ricerca di una soluzione testimoniata dai messaggi scambiati tra tutti gli interessati a partire dal 15 aprile e che coinvolgono anche Tirabassi.

Si conferma così, ancora una volta, l'ambiguità della condotta di Fabrizio Tirabassi e la sua disponibilità a prospettare cose non corrispondenti al vero.

Del resto, l'imputato era ben consapevole della delicatezza della mossa intrapresa, tanto è vero che nel trasmettere 'il documento ritrovato' a Mons. Carlino, si limita a scrivere "*Ho trovato questo Appunto del 23.11*".

Le considerazioni fin qui svolte hanno valenza definitiva per dimostrare la falsità del 'documento' e delle dichiarazioni rese, in piena malafede, da Tirabassi.

Solo per completezza si ricorda nuovamente che Mons. Perlasca ha dichiarato di non aver mai visto il 'documento', che - si ripete - **non è mai stato ritrovato** agli atti della Segreteria di Stato e senza pregio sono le osservazioni difensive circa il fatto che la documentazione acquisita era contenuta in ben 37 scatoloni.

Una considerazione ulteriore va fatta a proposito delle dichiarazioni di Luciano Capaldo, che a dibattimento ha sostanzialmente confermato quelle rese dall'imputato secondo cui il Sostituto il 16 aprile, prima di andare a parlare con il Santo Padre, "*convoca me e*

Capaldo perché eravamo lì e dice vedete un po' di trovare..., "vedete di trovare le cose". Capaldo quindi è nel mio ufficio e rinveniamo tre o quattro documenti fondamentali e anche questa nota che era rimasta un po' tralasciata perché? Perché effettivamente non c'era il cartaceo e quindi quando andavamo a prendere i documenti il cartaceo non si trovava ed era passata un po' in cavalleria." (ud. 7 luglio 2022).

A parte la stranezza di una disposizione come *"vedete di trovare le cose"*, cioè la documentazione che era al centro dell'attenzione da mesi, si deve ricordare che durante la fase istruttoria Luciano Capaldo aveva detto al Promotore di giustizia: "*A questo punto per trovare una giustificazione plausibile da parte dell'AIF si escogitò la soluzione di quantificare nella misura del 3% rapportato al valore della transazione del novembre 2018, l'ammontare che si sarebbe potuto difendere in una eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'autorità antiriciclaggio. So che per dare una veste di credibilità a questa versione, TIRABASSI aveva perfino predisposto un documento con il quale la SdS si impegnava a riconoscere a TORZI il 3% nel caso in cui l'operazione con TORZI non fosse andata a buon fine. Questo è quanto mi fu raccontato da TIRABASSI anche se il documento io non l'ho mai visto*".

C'è una contraddizione insanabile tra le due dichiarazioni che conferma la scarsa affidabilità di Capaldo, di cui più volte si è detto, e la coincidenza di interessi che, dopo la rottura con Torzi, si era venuta a creare con Tirabassi.

Sempre per completezza, va ricordato che la Difesa ha rilevato, sulla base della trascrizione della registrazione dell'interrogatorio al Promotore, una scarsa precisione della verbalizzazione. Si deve però osservare non solo che Capaldo ha letto e firmato il verbale riassuntivo, ma che comunque nella registrazione si parla chiaramente della necessità di "*giustificare*" il pagamento in relazione all'intervento dell'A.I.F. e che poi Capaldo afferma:

"***CAPALDO**: eh, ma c'è un documento. C'è un documento apparentemente, in Segreteria di Stato, dove era stato stabilito che se l'operazione fatta a dicembre 2018 per qualsiasi motivo si fosse rivelata problematica, a Torzi gli veniva riconosciuta una fee del 3%. Questo è stato detto a me! Io di questo non ho...*

***Voce Maschile**: da chi è stato...?*

***CAPALDO**: Tirabassi!*"

Ed è proprio dopo queste dichiarazioni che la Gendarmeria verifica il *file* e i suoi metadati (cfr. Annotazione citata).

Le dichiarazioni istruttorie di Capaldo sono, dunque, molto più convincenti di quelle dibattimentali, ma, si ripete, ai fini che qui rilevano l'analisi del documento è di per sé più che sufficiente.

La memoria conclusiva della Difesa Tirabassi sostiene poi che il 'documento sul 3%' di cui afferma la genuinità, non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nella consumazione dell'estorsione perché l'A.I.F. non ne avrebbe tenuto conto ai fini del rilascio del nulla osta all'operazione (secondo quanto dichiarato dall'allora Direttore Di Ruzza e dal Dirigente dott. Fara) e perché l'importo di 10.000.000 di euro sarebbe stato calcolato dai legali delle parti in base ad altri parametri.

Queste ulteriori considerazioni della Difesa non modificano l'incidenza, ai fini della valutazione della colpevolezza dell'imputato.

La tesi difensiva non è condivisibile perché non corrisponde alle risultanze processuali e, prima ancora, non coglie esattamente quello che è stato il reale contributo che Tirabassi ha dato alla consumazione dell'estorsione.

Invero, il 'documento ritrovato', che poi in realtà è un semplice *file word* non firmato, di cui tutti hanno creduto (o fatto finta di credere) che esistesse l'originale firmato non doveva, né poteva, dare una base giuridica all'estorsione, come sembra quasi ventilare la memoria, bensì solo creare un'apparenza che, salva la buona fede dei singoli protagonisti della vicenda dalla parte della Segreteria di Stato, consentisse di superare il punto morto determinato dall'intervento dell'A.I.F. e far apparire realizzate le condizioni poste dalla detta Autorità.

Questo è quello che è esattamente avvenuto.

La migliore conferma ce la offre come si è già detto, lo stesso imputato nel riferire le reazioni di S.E. Mons. Peña Parra (Tirabassi, udienza 7 luglio 2022).

La conferma ulteriore si ha proprio dalla posizione e dall'operato dell'A.I.F.

I suoi dirigenti chiaramente dubitano, per usare un eufemismo, della genuinità del 'documento ritrovato', tanto è vero che, quando lo ricevono, Brulhart scrive a Di Ruzza: "*Interesting document....*" e Di Ruzza commenta: "*Cannot believe it*".

Ciò nonostante, l'indomani, 18 aprile, l'A.I.F. da l'indispensabile nulla osta (c.d. *clearance*") scrivendo: "*questa Autorità ha appreso che l'operazione prevista [...] è stata ristrutturata come segue: a- Gutt SA vende alla Segreteria di Stato (o a un soggetto da essa designato) tutte le azioni emesse di 60 SA-2 Limited, a fronte di un corrispettivo nullo. b-* ***La Segreteria di Stato può corrispondere al sig. Gianluigi Torzi ogni potenziale compenso per l'intermediazione dell'operazione conclusa il 3 dicembre 2018*** *per l'acquisizione delle azioni di 60 SA-2 Limited da parte di Gutt SA*"[134].

In sostanza erano state soddisfatte le condizioni ipotizzate da Capaldo il giorno 16 aprile, previste dall'Appunto del giorno prima, 17 aprile, e di fatto dimostrate proprio dal 'documento ritrovato' da Tirabassi e consegnato al Sostituto il pomeriggio del 17 aprile.

La Difesa Tirabasssi, nella memoria conclusiva sostiene che:

"Quel documento non ha avuto alcun rilievo causale nel determinare l'AIF a ritenere che il pagamento fosse eseguibile, perché derivante da un impegno anteriore al 3 dicembre 2018, come da essa stabilito per poterlo ritenere lecito.

Da un lato, infatti, quell'impegno già risultava con chiarezza nell'ambito della clausola K) del contratto FA. ... omissis ... Affermare che GUTT è un mandatario, come si trova scritto in quella clausola K, concetto ribadito anche nella Comfort Letter del 23 novembre 2018 a firma di M. Perlasca, significa riconoscerle il diritto a un compenso per quella attività, mentre affermare che essa svolgerà la futura attività di sviluppo significa necessariamente riconoscere che si farà un contratto di amministrazione dell'immobile, a condizioni da concordare.

Ecco, dunque, ove risiede il fondamento giuridico, anteriore al 3 dicembre, che ha

---

[134] Il testo in inglese recita: "*we have provided the Segreteria di Stato with the* ***clearance*** *for the transaction as re-structured under the conditions that: (i) the fees for the intermediation shall be paid in line with any agreed contractual obligations entered into prior to the 3 December 2018 transaction; and (ii) the control of the property at 60 Sloane Avenue, London SW3 owned by 60 SA-2 Limited shall be effectively transferred to the Segreteria di Stato (or an entity nominated by it) on completion of the purchase by the Segreteria di Stato of all the shares in 60 SA-2 Limited*".

giustificato il pagamento. Quest'ultimo non trova invece fondamento in quella copia di un documento ad uso interno che recava la prova di una espressione verbale di una persona non legittimata a formularla e che quindi era privo di effetti giuridici".

Come si vede, la memoria si muove nella logica di rinvenire un fondamento giuridico che non c'era e non ci poteva essere (non si ripetono qui le considerazioni già fatte a questo proposito nel paragrafo dedicato alla posizione di Gianluigi Torzi).

Del resto, l'infondatezza della tesi difensiva è resa evidente dal suo fondarsi sulla premessa k) del *Framework Agreement,* anch'essa già più volte oggetto di esame. È facile però obiettare che il contenuto della premessa k) era noto all'A.I.F. fin dal principio, dato che il *Framework Agreement* faceva ovviamente parte della documentazione consegnata all'inizio dalla Segreteria di Stato, e non era stata ritenuta sufficiente fino al 17 aprile 2018. In realtà, l'unico elemento 'nuovo' tra il 17 e il 18 aprile (data del nulla osta) è il 'documento ritrovato' da Tirabassi.

Ciò posto, sono irrilevanti le dichiarazioni, pure richiamate dalla memoria, del dott. Di Ruzza, che ha affermato che di quel documento non venne tenuto conto per autorizzare l'operazione, in quanto privo di valore legale. Del resto, non si può fare a meno di osservare che il Di Ruzza è un imputato che, legittimamente, esercita il suo diritto di difesa e che, quindi, comprensibilmente, cerca di prendere le distanze da quel 'documento' su cui egli stesso aveva commentato "*cannot believe*".

Quanto al teste Fara, pure richiamato dalla memoria che gli attribuisce valore "decisivo" di "pieno riscontro", egli non è l'autore del 'nulla osta' e comunque, interrogato a dibattimento il 26 genanio 2023, su quale fosse il fondamento giuridico per cui la Segreteria di Stato dovesse dare 15.000.000 di euro a Torzi, ha reso una dichiarazione assai confusa, dapprima richiamando la ormai nota premessa k), ma senza riuscire a farne derivare l'obbligazione in questione, e finendo poi con il dichiarare: "*allora che io... a mia memoria furono delle poste pagate a società riconducibili a Torzi per rinunciare sostanzialmente, come dire... alle proprie prerogative sul palazzo ... legate all'immobile che poteva esercitare attraverso le mille azioni della GUTT*".

Quindi, ben altro che un riscontro alla tesi difensiva.

Né maggior pregio ha la tesi prospettata dalla memoria secondo cui "a stabilire la misura del compenso furono gli avvocati inglesi, come ricorda S.E. Mons. Peña Parra nella sua Nota informativa "*a seguito delle modifiche contrattuali operate da MDR, in data 18.04.2019, l'AIF ha autorizzato la transazione*" e che "Nella stessa Nota informativa il Sostituto indicava che la somma di 10.000.000 di euro pagata a Torzi corrispondeva: "*al valore delle sue mille azioni sulla base del valore del bene così come stimato da Strutt & Parker ed evidenziato nella nota inviata dallo studio Libonati.*".

In realtà, il 26 aprile 2019, l'avv. Shina provvedeva ad aggiornare il nuovo legale di Torzi, l'avv. Mauro scrivendo che la *fee* di non più del 3% era stata concordata tra le parti prima del 3 dicembre 2018 e che la Segreteria di Stato non poteva discostarsi dalle condizioni poste dall'AIF: trasferimento delle azioni senza corrispettivo e pagamento di una *fee* non superiore a 10.000.000 di euro.

Quanto poi alle dichiarazioni rese in udienza da S.E. Mons. Peña Parra e da Capaldo, questi afferma che "*quindi 10 milioni riguardavano la fee di intermediazione, gli altri 5 milioni furono parametrizzati come gestione e mancata gestione*", ma non manca il richiamo al valore delle 1000 azioni GUTT di Torzi, che erano 1/31 del totale e quindi circa il 3%.

Tutto ciò rispecchia, come detto ormai molte volte, la mancanza di un reale fondamento giuridico del pagamento, poi confermato dalle fatture emesse da Torzi, di cui si è discusso, e nulla toglie al contributo dato da Tirabassi con la creazione del 'documento' consegnato al Sostituto il 17 aprile 2018.

Infine, deve essere preso in esame l'ultimo argomento proposto nella memoria della Difesa Tirabassi secondo la quale "coloro i quali, agli ordini delle Autorità dello Stato e seguendo le loro indicazioni, abbiano collaborato a una transazione approvata dal Pontefice, non possono essere accusati di fatti correlati con la predisposizione e l'esecuzione di quest'ultima, che è resa pienamente legittima anche nei confronti di qualsiasi eventuale successiva valutazione del potere giudiziario. Tutto ciò lascia ovviamente inalterata la responsabilità delle controparti della S.d.S., la cui condotta non è ovviamente stata oggetto di approvazione".

Infatti, sostiene la memoria, "poiché in uno Stato assoluto (quale, secondo il difensore, è il Vaticano, n.d.r.) il suo vertice, oltre alla piena potestà legislativa, ha quella amministrativa (esecutiva), la approvazione di un atto amministrativo da parte del medesimo toglie ad esso ogni profilo di illegittimità e scrimina la condotta di chi ha collaborato a porlo in essere, se del caso in deroga alle leggi.".

Anche questa tesi non può essere condivisa.

A prescindere dalla fondatezza in diritto delle affermazioni contenute nella memoria, è errata la premessa in fatto.

Infatti, dalle dichiarazioni di S.E. Mons. Peña Parra che, nella sua qualità di Sostituto della Prima Sezione della Segreteria di Stato, informò il Santo Padre e ne ricevette le indicazioni, è del tutto evidente che l'informazione fu data in termini generali e non certo con l'esame in dettaglio dei singoli aspetti della complessa vicenda, che avrebbe richiesto addirittura l'esame di (almeno) alcuni atti. Lo ha espressamente confermato, con riferimento all'incontro del 26 dicembre 2018, ma con valenza generale, S.E. Mons. Peña Parra all'udienza del 16 marzo 2023: "*al Santo Padre io gli ho dato un'informazione generale, come si fa con il Santo Padre, no, anche lui non è esperto, come non lo sono io, di cose economiche né del Real Estate*" (pag. 43).

Corrispondentemente, di larga massima furono le indicazioni che il Sostituto ha riferito di aver ricevuto il 26 dicembre 2018, dopo l'incontro con Torzi: "Monsignor *Edgar dobbiamo ricominciare di nuovo e dobbiamo perdere il meno possibile*".

Da ultimo, appare opportuna una considerazione sulle ragioni che hanno determinato l'imputato a porre in essere le condotte illecite fin qui descritte, anche se esse si configurano come 'motivi' dell'azione e non fanno quindi comunque venir meno la sussistenza del reato per cui è sufficiente il dolo generico.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la condotta di Tirabassi abbia mantenuto fino alla fine quel carattere di ambiguità cui si è più volte accennato.

Egli era certamente la persona meglio in grado di apprezzare l'illiceità delle richieste di Torzi: aveva seguito la vicenda dall'inizio, fin dal primo incontro con Intendente e Giovannini, era stato a Londra, aveva redatto con l'avv. Squillace il *Memorandum* del 23

novembre 2018 e le *Q&A* per S.E. Mons. Peña Parra, ripromettendosi adeguati "ritorni" dalla sua attività in favore di Torzi, che, del resto, aveva continuato a lungo a credere di poter contare su di lui. Poi aveva vissuto tutti i passaggi successivi all'esplodere del problema delle 1000 *voting shares*, tentando - con l'incontro al Bulgari - di risolverlo senza coinvolgere i vertici della Segreteria di Stato e di procurare a sé e a Crasso nuovi vantaggi con il Fondo Centurion, e, infine, riuscendo a restare a pieno titolo nel gruppo di lavoro del Sostituto mentre Mons. Perlasca ne veniva escluso.

Del resto, come si è detto, l'Appunto da lui redatto il 22 febbraio 2019 dimostra la sua precisa consapevolezza dei reati commessi in danno della Segreteria di Stato. Ciò nonostante, egli non condivide l'Appunto nè con il Sostituto né con altri, certamente contribuendo così al protrarsi delle trattative.

La Difesa Torzi ha molto insistito sul fatto che, a partire dai primi mesi del 2019, si sia creata una sostanziale alleanza e convergenza di interessi tra Tirabassi, Dal Fabbro e Capaldo: i primi due erano già amici da anni, il terzo è stato introdotto in Vaticano da Dal Fabbro.

Si è già detto che questa circostanza non incide (per le ragioni già prese in esame) sulla posizione di Torzi, ma il Tribunale ritiene che un legame di interessi, specie tra Tirabassi e Capaldo, di natura non necessariamente illecita, si sia realmente creato e abbia anche avuto lo scopo di acquisire (Capaldo) o di conservare (Tirabassi) un ruolo nella gestione dell'immobile di Londra dopo la definitiva estromissione di Torzi, nonché, possibilmente, in altri affari della Segreteria di Stato[135].

Queste considerazioni possono allora spiegare (almeno) alcune delle ragioni per cui Tirabassi ha aiutato Torzi a conseguire il suo profitto illecito in cambio della cessione del Palazzo (al di là degli strumenti giuridici adottati).

Tirabassi aveva innanzi tutto interesse, lo si è motivatamente ribadito molte volte, che si chiudessero tutte le vicende connesse all'acquisto di GOF e dell'immobile di Londra, e

[135] Si rinvia, per alcuni esempi, alla citata memoria della Difesa Torzi.

quindi dei rapporti tenuti dalla Segreteria di Stato e, in primo luogo, da lui stesso con Mincione, prima, e con Torzi, poi.

Aveva, in particolare, interesse a che non iniziassero né gli accertamenti del Revisore Generale, né, tanto meno, un'indagine del Promotore.

Così si spiega il fatto che non condivide il suo Appunto del 22 febbraio e che, nella stessa data scrive a Mons. Carlino: "*l'azione legale è l'unica via.* ***Prima conciliativa più decisa***", invitando, quindi, a privilegiare sempre la possibilità di una 'conciliazione'.

Ma Tirabassi aveva altresì interesse, insieme a Capaldo, a che la Segreteria di Stato troncasse definitivamente i rapporti con Torzi e tornasse in possesso dell'immobile (risultato che, come si è visto, non poteva essere garantito dall'instaurazione di una procedura legale, né in sede civile né in sede penale). Solo così, infatti, come poi è in concreto avvenuto, Capaldo avrebbe potuto avere la gestione del Palazzo e anche altri benefici.

Si può così spiegare che quando l'ultimo ostacolo al conseguimento di questo risultato sembrava essere la richiesta dell'A.I.F. sulla datazione "prima del 3 dicembre 2018" degli impegni della Segreteria di Stato verso Torzi, Tirabassi "trova" un documento che si presta allo scopo e, insieme a Capaldo, lo porta al Sostituto e lo trasmette a tutti gli altri protagonisti della vicenda.

Certo, questo significava un ulteriore esborso di 15.000.000 di euro per la Segreteria di Stato, ma questo non poteva rappresentare un problema per Fabrizio Tirabassi, che non si era troppo preoccupato per i 40.000.000 di sterline versate a Mincione a dicembre 2018 sulla base di un calcolo del NAV quanto meno discutibile, come non si era preoccupato per la valutazione del palazzo di 60 Sloane Avenue a 230.000.000 di sterline nel luglio 2014 sulla base di "perizie" non firmate o non motivate o procurate dal suo amico Crasso con le modalità che si sono viste a suo tempo. E, ancora, non si era preoccupato per le clausole estremamente sfavorevoli praticate da Sloane&Cadogan alla Segreteria di Stato, preoccupandosi, invece, che Crasso "si ricordasse" di lui al momento della riscossione delle sue *fees* milionarie.

Da ultimo, va ricordato che Fabrizio Tirabassi è l'unico degli imputati che ha cancellato dai suoi cellulari tutti i messaggi antecedenti al luglio 2019 (data in cui le indagini, appena iniziate, erano coperte dal segreto) e che, inoltre, aveva installato una *app* (confide) che cancella i messaggi man mano che vengono letti dal loro destinatario se questi ha a sua volta la stessa *app*. Questa particolare protezione riguardava lo scambio di messaggi tra Tirabassi e altri imputati nonché con Bocci e Maretto (citato nella chat I magnifici Tre a proposito di operazioni per cui Tirabassi "*non aveva chiaro il suo ritorno*").

Fabrizio Tirabassi deve dunque essere dichiarato colpevole del reato di estorsione a lui ascritto, escluse le contestate aggravanti.

§ 4. La posizione di Mons. Mauro Carlino

Anche Mons. Mauro Carlino è imputato di concorso nell'estorsione ascritta a Gianluigi Torzi.

È opportuno chiarire subito che egli era il segretario particolare di S.E. Mons. Peña Parra, come lo era stato in passato per molti anni dell'allora Sostituto Mons. Becciu, incaricato di curare l'agenda del Sostituto; non aveva competenze né esperienze pregresse in campo giuridico e amministrativo e non ha mai fatto parte dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato.

Egli ha cominciato ad avere un ruolo nella vicenda oggetto del processo solo agli inizi del 2019 (per quel che risulta dagli atti, dopo la metà di febbraio), allorquando S.E. Mons. Peña Parra lo inserì nel gruppo di lavoro che lo coadiuvava, con lo specifico compito di tenere i contatti con Gianluigi Torzi. Il Sostituto ha chiarito, in proposito, che aveva bisogno di una persona di fiducia che tenesse questi contatti che fino a quel momento aveva dovuto tenere personalmente dato che Torzi si rifiutava di parlare con Tirabassi, oltre che, naturalmente, con Crasso e Capaldo; inoltre, il Sostituto non poteva avvalersi di Mons. Perlasca, che era colui che aveva creato il problema firmando, senza averne il potere, i contratti di Londra, che era andato in ferie nel momento in cui era sorto il contrasto con Torzi e che, poi, aveva proposto di agire giudizialmente senza però

precisare per iscritto, come gli era stato richiesto, i termini dell'iniziativa da lui immaginata.

S.E. Mons. Peña Parra, che ha tenuto a elogiare e ringraziare il suo collaboratore, ha altresì precisato che Mons. Carlino non aveva poteri decisionali e che gli aveva sempre riferito puntualmente e fedelmente quanto avveniva e quanto egli faceva, eseguendo poi sempre con precisione le disposizioni che gli venivano impartite.

Ciò premesso, il Promotore di giustizia ha chiesto la condanna dell'imputato per ragioni che il Tribunale non ritiene condivisibili.

In primo luogo, il Promotore ha richiamato la giurisprudenza italiana, che anche il Tribunale ritiene applicabile nella specie, in tema di "intermediari" nel delitto di estorsione:

"*Ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; a ciò consegue che anche colui che svolge un'attività di intermediazione nelle trattative per la determinazione della somma estorta dovrà rispondere di concorso nel delitto di estorsione,* ***salvo il caso in cui il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana***". (Cass. sez. II 18/01/2017, n. 6824).

Si tratta di un principio assolutamente consolidato, che si ripete nei termini soprariportati da decenni.

Nelle eccezioni sopra indicate rientrano, secondo la ben nota casistica giurisprudenziale italiana, elaborata specialmente con riferimento al caso più grave del sequestro di persona a scopo di estorsione, ma applicata anche in tutti gli altri casi, le figure dell'avvocato, del sacerdote e del dipendente della vittima dell'estorsione, di chi - cioè - è legato ad essa da un rapporto preesistente o instaurato nell'occasione, purchè, naturalmente, non abbia o non persegua un proprio interesse particolare[136].

[136] Esempio tipico di un interesse proprio dell'intermediario, la richiesta di una ricompensa: *"A quest'ultimo proposito corre l'obbligo di annotare come* ***la richiesta di un compenso****, rivolta dal Petruolo al Nacca per sua stessa ammissione, lungi dal recare argomento favorevole alla protesta di estraneità dell'indagato*

Nel caso di specie, appunto, Mons. Carlino era un dipendente della vittima (la Segreteria di Stato) e ha avuto parte nella vicenda su incarico della stessa vittima (in persona del Sostituto) con il compito specifico, come si è detto, di tenere i contatti con Torzi.

Da questa sua attività l'imputato non ha ricavato alcun vantaggio personale né lo ha chiesto: nulla, infatti, risulta dagli atti a questo proposito, né alcuna indicazione viene offerta dalla Requisitoria del Promotore.

Così posto l'inquadramento giuridico della fattispecie, non sono quindi condivisibili l'impostazione e le conclusioni adottate dalla Pubblica Accusa.

Peraltro, non si può dire, a differenza di quel che si è visto nel caso di Tirabassi, che Mons. Carlino abbia apportato un proprio contributo causale, diverso da quello costituito dalla partecipazione alle trattative secondo il compito sopra descritto, né che abbia perseguito un proprio interesse particolare.

Infatti, come si è visto, il ruolo di Mons. Carlino è stato quello dell'intermediario il cui intervento, come dice la giurisprudenza citata all'inizio, ***"abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima***". Egli è stato incaricato dalla vittima e, a differenza di quanto avvenuto per Tirabassi, non ha assunto alcuna iniziativa che favorisse la consumazione del reato e non ha cercato né perseguito alcun interesse o vantaggio personale. Nessuna responsabilità gli può dunque essere ascritta in ordine al reato di estorsione.

Né a conclusione diversa può condurre un altro elemento valorizzato dalla parte civile I.O.R. nella sua memoria conclusiva.

Dapprima la parte civile afferma "infatti, Mons. Carlino, è stato l'artefice con il Dott. Torzi della costruzione giuridica, che ha permesso alla Segreteria di Stato di corrispondere 15.000.000 di Euro al Dott. Torzi, a dispetto del blocco disposto dall'AIF con la lettera del 2 aprile 2019.". Si tratta, ancora una volta, di una affermazione frutto

---

all'attività estorsiva, ***sia invece dimostrativa della contrapposizione dell'interesse da lui perseguito, rispetto a quello del soggetto estorto."*** (Cass. 40677/12).

dell'errore prospettico già rilevato che ignora il ruolo di mero portavoce senza alcun potere decisionale di Mons. Carlino (e che sottovaluta, nel caso di specie, il ruolo propositivo svolto invece da Capaldo).

Ciò premesso, la parte civile fa riferimento ad uno scambio di messaggi tra Mons. Carlino e Tirabassi in data 18 aprile 2019 relativo al 'documento ritrovato' il giorno prima da Tirabassi e subito trasmesso, come si è visto nel paragrafo precedente, a tutti i protagonisti della vicenda fa cui l'A.I.F.

In proposito nella memoria si afferma:

"La circostanza che questo documento è stato artefatto di concerto tra il Dott. Tirabassi e Mons. Carlino è provata dallo scambio di messaggi intercorso tra i due il successivo 24 aprile 2019.

A questa data Mons. Carlino scrive infatti al dott. Tirabassi "*Abbiamo dato a Brulhart quell'appunto interno per giustificare la Fee*?", ossia la procura modificata con l'aggiunta del 3%.

Il Dott. Tirabassi replica: "no", e Mons. Carlino chiede allora preoccupato: "*Oggi viene Brulhart e ho paura che richieda quel testo. Che gli diciamo?*" e il dott. Tirabassi replica allora: "*che glielo mandiamo domani*" (cfr. Chat Carlino-Tirabassi, p. 692 e Doc. 369).

Ecco che questa conversazione prova appieno che entrambi gli imputati erano consapevoli che il documento in questione era falso, perché artefatto. Eppure hanno permesso che, per mezzo di questo documento si consumasse l'estorsione del dott. Torzi.".

Questa lettura non è condivisibile perché lo scambio di messaggi si presta ad altre interpretazioni, a cominciare da quella più semplice e neutra che Mons. Carlino si limiti semplicemente a chiedere se il 'documento ritrovato' dal dott. Tirabassi era già stato dato al Presidente dell'A.I.F., cui, peraltro, era già stato trasmesso per *whatsapp*.

Del resto, non vi è affatto prova che Tirabassi abbia mai detto né a Mons. Carlino né ad altri che quel documento era una sua 'creazione'; anzi la logica suggerisce il contrario, come pure la prudenza che - come si è visto molte volte - contraddistingue sempre l'agire di Tirabassi.

Mons. Mauro Carlino deve dunque essere assolto dal reato di estorsione a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

§ 5. La posizione di Enrico Crasso

Da tutto quanto esposto nel presente Capitolo emerge chiaramente l'assenza di elementi di colpevolezza a carico di Enrico Crasso per il reato di estorsione a lui ascritto.
L'imputato ha avuto un ruolo nelle vicende in esame solo dalla metà di dicembre 2018 ai primi di gennaio 2019. I momenti salienti sono stati la prima riunione con Mischon de Reya e l'incontro all'Hotel Bulgari, rispettivamente 18 e 19 dicembre, con il successivo tentativo di ottenere che la Segreteria di Stato facesse confluire le azioni di GUTT nel Fondo Centurion.
È del tutto evidente che queste condotte non erano certo funzionali a favorire Torzi, mentre peraltro non risulta alcuna attività dell'imputato mirata a far sì che la Segreteria di Stato, e - quindi - il Sostituto, accogliesse le pretese di Torzi.
Enrico Crasso deve dunque essere assolto dal reato di estorsione a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Capitolo 5

I reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio contestati a Nicola Squillace e Gianluigi Torzi (capi *r*, *s*, *t* e *v*)

§ 1. Il reato di appropriazione indebita di cui al (capo *r*)

A Nicola Squillace e Gianluigi Torzi è contestato anche il reato di appropriazione indebita aggravata di cui al capo r).

La contestazione ha ad oggetto due pagamenti disposti ed eseguiti da 60 SA ltd, nel periodo in cui GUTT era controllata da Torzi, ma decisi dagli amministratori 'indipendenti':

1) 900.000 sterline corrisposte alla società Sunset Ltd., sempre riferibile a Torzi, per la ristrutturazione del debito Cheyne;
2) 224.640 sterline corrisposte all'avv. Squillace in pagamento di una parcella per prestazioni professionali.

Per quanto riguarda il primo pagamento, in data 20 dicembre 2018 Torzi, - abusando, secondo l'impostazione accusatoria, della qualità di *dominus* di fatto della GUTT e, dunque, della 60 SA - ha fatto stipulare un "*Advisory Agreement*" tra la 60 SA e la Sunset, in esecuzione del quale, in data 9 gennaio 2019, la 60 SA ha versato alla Sunset l'importo di 900.000 GBP.

Sempre secondo l'impostazione dell'Accusa, l'affermazione che il contratto in esame sia servito al solo fine di schermare l'illegittimo "prelievo di cassa" del Torzi è poi confermata dalla circostanza che, all'epoca era in vigore il contratto tra la 60 SA e la CapInvest, in base al quale tale società era deputata appunto a gestire i rapporti con il finanziatore e la ricerca di nuovi potenziali finanziatori. Il contratto tra la 60 SA e la Sunset rappresentava dunque una mera duplicazione di un contratto già in vigore (con il Gruppo di Mincione) e non aveva dunque alcuna ragione economica sottostante.

Inoltre, il pagamento del denaro in questione sarebbe avvenuto con la contrarietà della Segreteria di Stato, come provato dallo scambio di e-mail tra il dott. Torzi, gli amministratori della 60 SA Dean Douglas e Dio Freitas e l'avv. Intendente.

L'Accusa indica poi la prova del dolo in capo al Torzi nel fatto che questi aveva già deciso di far sottoscrivere alla 60 SA prima ancora di avere evidenze di una possibile rottura dei rapporti con la Segreteria di Stato.

Ed infatti, in data 17 dicembre, il dott. Torzi scriveva all'avv. Squillace:

- Torzi: "*Sono molto depresso*"
- Squillace: "[Missed Voice Call] *E perché????*"
- Torzi: "*Palazzo soldi che nn si possono toccare. Tutti solo a chiedermi soldi*"

- Squillace: "*Che succede?*"
- Torzi: "*Quello ti ha fatto sapere qlcs? Dio?* [*i.e.*, Dio Freitas]"
- Squillace: "*Ancora no ... vabbè che è DIO ... però anche per lui ci vuole un po' di tempo ...* ☺"
- Torzi: "*Ora cazzejo fabrizio. Gli dico che senza i 50 pali faccio triker*" (Chat Torzi-Squillace, p. 1612 ss.).

Il giorno successivo, il 18 dicembre 2018, l'avv. Squillace informa il dott. Torzi che: "*Tra oggi e domani firmano advisory agreement*" (Chat Torzi-Squillace, p. 1625, rinvenuta sul dispositivo "iphoneX-torzi").

Il giorno successivo lo stesso Torzi - avendo evidentemente parlato con l'amministratore della 60 SA, Dio Freitas - rappresentava al Tirabassi, in occasione dell'incontro all'hotel Bulgari, che era possibile "estrarre" i soldi nella cassa della 60 SA, in parte derivanti dai finanziamenti contratti con i Fondi Cheyne nei seguenti termini:

"***TIRABASSI Fabrizio:*** *ma giù a `ste società de'Jersey* (fonetico) *ci stanno o no `sti giri?*

TORZI Gianluigi: *si, si! Noi abbiamo... abbiamo...Domani ti arrivano quelli. Una parte so' vincolati e vanno a pagare gli interessi di* [Cheyne] *Capital (trascrizione fonetica) e un'altra parte è cassa libera.*

TIRABASSI Fabrizio: *perché se... se a me mi vedi...*

TORZI Gianluigi: *però la cassa libera di* [Cheyne] *Capital ti dice che... sulla cassa libera il contratto* [Cheyne] *Capital dice che tu, per importi superiori ad un milione, devi essere autorizzato comunque da* [Cheyne] *Capital – hai capito?*

TIRABASSI Fabrizio: *ma quanto c'è di cassa lì?*

TORZI Gianluigi: *cinque, sei milio... sei milioni saranno e tre vincolati per due, tre ... tre anni. Ma fattelì dà. Domani ti arriva...*".

Il dott. Torzi era dunque pienamente consapevole del fatto che era possibile prelevare soldi dalle casse della 60 SA, derivanti dal mutuo, e ha voluto attingere a questa possibilità, prelevando dalle casse della società, guarda caso, un importo appena inferiore a 1.000.000 GBP.

La Difesa dell'imputato, oltre a muovere severe critiche sulla configurabilità stessa del reato così come contestato, ha invece rivendicato la correttezza dell'operato del Torzi, che avrebbe chiesto ed ottenuto dagli amministratori indipendenti della 60SA Ltd. la stipula del contratto con Sunset al fine di poter legittimamente cercare di rinegoziare, anche con altri istituti bancari, la rinegoziazione del mutuo concesso da Cheyne, che prevedeva come si è già visto in precedenza, clausole assai onerose per la Segreteria di Stato, nel cui interesse l'imputato avrebbe quindi (secondo questa prospettazione) agito.

Il tema della reale 'indipendenza' degli amministratori della filiera di società del Jersey è già stato accennato in precedenza riportando una dichiarazione di Raffaele Mincione, ovviamente riferita al periodo in cui le società erano controllate dal Fondo RESS1; Mincione aveva infatti affermato che gli amministratori delle società erano indipendenti ma era lui a nominarli e a dare le linee guida.

Per avere un quadro ancora più chiaro della questione, si può riportare un passaggio dell'esame testimoniale reso a dibattimento da uno dei collaboratori di Mincione, Giulio Corrado:

Avv.P.C.Scaroina: *sì. Senta, il 7 marzo 2019 ore 14:19 lei scrive a Torzi su whatsapp il messaggio che le mostro, intanto le leggo mentre... "allora Gigi, dovresti spiegare a Dean(?)/Dio che non possono interrompere i pagamenti su un contratto già esistente, loro dicono che aspettano un tuo okay, non solo non dovrebbe essere necessario, ma formalmente non te lo dovrebbero neanche chiedere a meno che tu diventi director di 60". Allora, più o meno...*

Presidente: *avvocato, mi scusi, la data.*

Avv.P.C.Scaroina: *la data è 7 marzo 2019 ore 14:19 è un messaggio dal dottor Corrado a Torzi. Allora, Dean(?) e Dio chi erano?*

CORRADO Giulio: *Dean(?) e Dio erano... allora Dean(?) e Dio erano dipe... o sono ancora, credo, dipendenti di IQ-EQ che erano i corporate directors della struttura Sixty Sloane Avenue, adesso non le dico tutte, ma di tutte e tre le società di Sixty Sloane Avenue a Jersey.*

Presidente: *sarebbe come lettere italiano... EQ-EQ giusto?*

CORRADO Giulio: *IQ-EQ.*

Avv.P.C.Scaroina: *e che pagamenti avevano interrotto Dean(?) e Dio?*

CORRADO Giulio: *il pagamento a cui lei faceva riferimento prima, quello del contratto di gestione.*

Avv.P.C.Scaroina: *i 75 mila euro fissi più quella parte variabile.*

CORRADO Giulio: *esatto.*

Avv.P.C.Scaroina: *pounds sempre sì. E perché avrebbero dovuto chiedere il consenso a Torzi e perché lei dice "formalmente non te lo dovrebbero nemmeno chiedere"?*

CORRADO Giulio: *perché lui era amministratore di GUTT non amministratore di Sixty Sloane Avenue e perciò non dovrebbero come... gli amministratori di quelle società devono avere un'indipendenza, se per fare qualsiasi azione devono poi chiedere l'okay di una persona esterna, anche se è l'amministratore dell'azionista, allora decadono le responsabilità degli amministratori, come abbiamo sempre fatto noi, noi abbiamo sempre dato, diciamo, il nostro parere agli amministratori di Sixty SA, però gli amministratori di Sixty SA devono prendere le decisioni indipendenti, da quello dipendono le strutture.*

... ***Avv.P.C.Scaroina:*** *ecco, dicevo la conversazione prosegue, 14:26, lei dice a Torzi: "mi dice che tu hai chiesto il sign off per tutti i pagamenti superiori a 10K pounds", cioè 10 mila pounds.*

CORRADO Giulio: *hm, hm.*

Avv.P.C.Scaroina: *chi le dice? "mi dice che tu hai chiesto il sign off..." sempre Dio, Dean(?)...*

CORRADO Giulio: *presumo, da come scorre questa conversazione, che stiamo sempre parlando di... Dio e Dean(?) ossia degli amministratori di Sixty SA.*

Presidente: *della 60 SA.*

CORRADO Giulio: *esatto.*

Avv.P.C.Scaroina: *e Torzi le risponde: "ma se questo è il problema risolvo in un sec..." in un secondo. "Fantastico allora parli tu con loro, grazie..." – "Dio okay..." Alle 12... scusi il 12 marzo, quindi qualche giorno dopo, alle ore 16:49, Torzi le risponde: "Dio okay".*

Si può senz'altro ritenere che la situazione non è sostanzialmente cambiata dopo il 3 dicembre 2018, quando il controllo è passato alla GUTT.

Ciò premesso, il Tribunale non ritiene di dover ulteriore approfondire l'esame degli elementi a sostegno delle due tesi contrapposte perché il reato è procedibile a querela, querela che non è stata presentata dall'avente diritto.

Come infatti è stato rilevato a proposito del capo e) ascritto a Mincione per la contestata appropriazione indebita delle somme ottenute dalla 60SA con il cd. mutuo Cheyne, parte lesa del reato di appropriazione indebita indicato nel capo di imputazione sarebbe, per le ragioni che emergono dalla parte narrativa che precede, proprio la società 60SA Ltd, di cui la Segreteria di Stato non era azionista, come non lo era neanche delle altre due società che, a cascata, la controllavano: 60SA1 Ltd e 60SA2 Ltd. La Segreteria di Stato non può dunque considerarsi persona offesa dal reato, e quindi titolare del diritto di querela, ma è, invece, un mero danneggiato, il quale ha solo subito (nell'ipotesi di accusa) un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può pertanto costituirsi parte civile nel processo penale o agire in un autonomo giudizio civile.

Nè si può ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 419 c.p., che determinerebbe la procedibilità di ufficio, dato che Gianluigi Torzi non ha alcun ruolo nella 60SA e non è in alcun modo contestato un (eventuale) concorso con gli amministratori della società, sui quali egli poteva certamente esercitare forme di influenza.

L'indicazione di altre aggravanti nella parte finale del capo di imputazione, comunque irrilevanti ai fini della questione in esame, è evidentemente frutto di errore materiale.

Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto riguarda la somma di 224.640 sterline corrisposta dalla 60SA Ltd. all'avv. Nicola Squillace.

In questo caso l'Accusa fa riferimento al fatto che l'avv. Squillace ha ricevuto il 13 marzo 2019 un pagamento dalla 60 SA per un importo di 224.640,00 GBP sul conto intestato allo Studio Libonati-Jaeger a valere sul conto bancario n. 53026052 presso la Butterfield Bank (Jersey) Limited e che detto importo è stato riaccreditato il giorno successivo sul conto n. 001/2019 dello Studio Libonati-Jaeger, di cui l'avv. Squillace aveva piena disponibilità.

Il sottostante del pagamento in esame sarebbe stato una lettera d'incarico sottoscritta, appena il giorno prima, dalle società First Names e Winter Hill Financial Services, in qualità di amministratori incaricati della 60 SA.

L'incarico riportato nella lettera avrebbe avuto a oggetto l'assistenza dello Studio Libonati-Jaeger nel: "*cambio di controllo della Società e qualsiasi questione correlata che ci verrà sottoposta, compreso qualsiasi aspetto relativo all'immobile di proprietà della Società a Londra, al numero 60 di Sloane Avenue, come è stato fatto fino ad oggi dal 3 dicembre 2018 (data del cambio di controllo della Società)*".

L'Accusa pubblica e quelle private hanno rilevato che nessuna attività sia mai stata posta in essere dall'avv. Squillace dopo il 3 dicembre 2018 con riferimento alla 60 SA e che quindi il pagamento in questione (così come la lettera d'incarico) sono privi di causa, soprattutto tenuto conto che la Segreteria di Stato aveva già negato all'avv. Squillace il pagamento della parcella da questi richiesta per l'operazione a Londra, avendo scoperto che questi aveva agito nell'operazione nell'esclusivo (e fraudolenti) interesse del solo dott. Torzi.

Nel suo esame dibattimentale l'imputato aveva sostenuto di avere reso prestazioni professionali in favore sia di GUTT e di 60 SA che della Segreteria di Stato; che quest'ultima si era rifiutata di pagare quanto dovuto, anche dopo una riduzione concordata in via transattiva e, infine, che è prassi corrente in questo tipo di operazioni con più soggetti cointeressati che le spese sono pagate dal soggetto che ha cassa sufficiente (in questo caso, la 60 SA).

Nella memoria conclusiva il difensore dell'imputato, avv. Bertacco, oltre a ribadire quanto sopra riferito, ha indicato una fattura con causale diversa e relativa proprio all'acquisizione delle società del Jersey da parte di GUTT e ad un periodo antecedente al 3 dicembre 2018:

"Il pagamento di Euro 260.000,00 (224.640,00 GBP) è relativo alla fattura emessa dallo Studio Legale Libonati - Jaeger nei confronti della società 60 SA Ltd (Jersey), del 14.03.2019, avente ad oggetto "Onorari per attività legale di assistenza e consulenza generale fornita per il progetto Londra con il cambio del controllo della vostra società".

Esaminata la parte descrittiva della fattura in parola, si rileva chiaramente che il pagamento è stato effettuato dalla 60 SA Ltd (Jersey), in relazione all'operazione del novembre-dicembre 2018, e non nvece al successivo incarico di consulenza ricevuto da Squillace nel marzo 2019 (come invece erroneamente ipotizzato dagli inquirenti e affermato nella richiesta di citazione a giudizio formulata dal PdG).

Con il suddetto pagamento eseguito dalla società 60SA Ltd (Jersey), cd. "target" dell'acquisizione, proprietaria dell'immobile di Londra, è stata data esecuzione a una parte degli accordi di pagamento dell'onorario per l'attività legale di assistenza e di consulenza generale prestata nel periodo novembre-dicembre 2018 concordato a Londra tra i rappresentanti della Segreteria di Stato e l'avv. Squillace, quantificato nella somma complessiva di Euro 650.000,00, pari allo 0.2% del valore totale dell'operazione. ...omissis ...

Non si tratta quindi di appropriazione indebita, ma del pagamento di spettanze per prestazioni rese.".

Anche in questo caso, però, si appalesa inutile un ulteriore approfondimento delle risultanze processuali dato che, come già evidenziato la 60SA, unico avente diritto, non ha presentato querela.

Gli imputati Nicola Squillace e Gianluigi Torzi devono dunque essere assolti dal reato di cui al capo r) per mancanza di querela.

§ 2. Il reato di autoriciclaggio ascritto a Nicola Squillace (capo *s*)

All'imputato Nicola Squillace è contestato anche il reato di cui alla lettera s) dell'imputazione.

La contestazione ha ad oggetto due condotte distinte pur se riconducibili entrambe alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 421-*bis* c.p..

Naturalmente si ritiene inutile ripetere quanto già più volte esposto in ordine al reato di cui all'art. 421-*bis* c.p. e in particolare al fatto che nell'ordinamento vaticano, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni difensori e a quanto previsto dalla normativa

italiana, per integrare il reato è sufficiente la mera detenzione e non è necessario il fine di occultare la provenienza illecita del bene.

La prima condotta è costituita, secondo la prospettiva accusatoria, dall'autoriciclaggio della somma di 224.640 sterline (pari a 240.000 euro) provenienti dal delitto di appropriazione indebita di cui al capo r) dell'imputazione che è stato oggetto di esame nel paragrafo precedente.

La seconda condotta è costituita invece, secondo la prospettazione accusatoria, dal riciclaggio della somma di 379.985,68 euro (cioè la differenza tra la somma complessiva indicata nel capo di imputazione e quella di 240.000 euro, già oggetto di esame, ricevuta da Squillace da società riferibili a Gianluigi Torzi e provenienti dai reati di truffa aggravata ed estorsione a lui ascritti.

Mentre per il reato di truffa aggravata Torzi è stato assolto, per quanto riguarda l'estorsione di cui al capo u), per cui questo Tribunale ritiene il Torzi colpevole del reato ascrittogli, si deve però osservare che non vi è in atti la prova che Squillace fosse a conoscenza della provenienza da delitto della somma a lui corrisposta. In questo senso, infatti, non sono state acquisiti né elementi dichiarativi né elementi documentali (mail, messaggi o altro).

Inoltre, si deve osservare che l'imputato ha prestato in molte occasioni la sua attività professionale per il Torzi e/o per le società del suo gruppo, tanto da avere ricevuto compensi, regolarmente fatturati, per circa 3 milioni di euro, di cui la somma prima indicata di 379.985,68 euro costituisce quindi solo una piccola frazione, della cui origine lecita lo Squillace non aveva motivo di dubitare.

L'imputato deve quindi essere assolto dal reato di riciclaggio di somme provenienti dal delitto di estorsione perché il fatto non costituisce reato e dal delitto di autoriciclaggio perché il fatto non sussiste.

§ 3. I reati di autoriciclaggio ascritti a Gianluigi Torzi (capi *t* e *v*)

A Gianluigi Torzi sono contestati anche i reati di autoriciclaggio di cui ai capi t) e v) dell'imputazione.

Queste due imputazioni devono essere esaminate insieme perché fanno entrambe riferimento, senza un chiaro criterio di distinzione fra loro, all'utilizzazione da parte di Gianluigi Torzi delle somme che la Segreteria di Stato era stata costretta a versare alle sue società Sunset Enterprise Ltd (Euro 5.000.000) e Lighthouse Group Investments Unlimited (Euro 10.000.000) per ottenere finalmente la piena proprietà e disponibilità del palazzo di 60 Sloane Avenue e quindi come profitto del reato di estorsione di cui al capo u) già esaminato al capitolo precedente.

Si deve preliminarmente osservare che entrambi i capi di imputazione indicano come reati presupposti del delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p. i reati di truffa aggravata (di cui al capo q) e di estorsione (di cui al capo u). In realtà, come risulta chiaramente dall'analisi che si è fin qui fatta (Capitoli 2 e 4), Gianluigi Torzi ha ottenuto il denaro oggetto di questa imputazione, per una somma complessiva di Euro 15.000.000, solo come profitto del delitto di estorsione, e non di quello di truffa aggravata.

Ciò premesso, è sufficiente ricordare quanto già si è detto nella Parte II, § 13, e poi più volte a proposito delle altre contestazioni di riciclaggio/autoriciclaggio, e cioè che nell'ordinamento vaticano il reato è integrato anche dalla mera detenzione del bene (in questo caso, il denaro) proveniente dal reato presupposto e che, a differenza di quanto previsto dall'art. 648 *bis* del codice penale italiano, non è necessario che le operazioni siano compiute in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si ribadisce quindi che la mera detenzione sul conto corrente delle somme provenienti da reato integra il delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p. e non è necessario, contrariamente a quanto assume la Difesa dell'imputato nella sua memoria conclusiva, ricostruire i movimenti successivi del denaro.

Comunque, questa ricostruzione è stata possibile in modo esauriente, come riconosce anche la Difesa, per il denaro versato alla Lighthouse. Per una analisi dettagliata si rinvia alla Requisitoria scritta del Promotore (pagg. 540 segg.) e alla memoria della parte civile I.O.R.

In estrema sintesi è qui sufficiente ricordare che dal conto intestato alla Lighthouse, aperto appena 20 giorni prima[137], sui cui veniva effettuato il bonifico da 10 milioni di euro contabilizzato il maggio 2019, venivano poi effettuati una serie di pagamenti, tra il 21 giugno 2019 e il 29 novembre 2019, per un totale complessivo di 9.436.821,30 a società riferibili allo stesso Dott. Torzi, tra cui:

(i) un pagamento in favore della Sunset per l'importo di 2.077.955,30 Euro con due bonifici effettuati rispettivamente in data 21 giugno e 22 novembre 2019, sulla base di un "*Credit Facility Repayment Agreement*" sottoscritto dal Dott. Torzi per contro di entrambe le società il 18 giugno 2019;

(ii) un pagamento di 124.954,52 EUR in favore della JCI Capital Limited (nel proseguo, "**JCI Capital**") effettuato in data 21 giugno 2019 e un ulteriore pagamento di 31.500 EUR effettuato il 7 novembre 2019 in favore della JCI Holding Ltd (azionista della JCI Capital), in cui la Lighthouse era azionista;

(iii) un pagamento effettuato il 7 agosto 2019 alla Sunset US Corporation per l'importo di 1.993.177,74 EUR, sulla base di un "*Consultancy Agreement*" tra le società, in virtù del quale la Sunset US Corporation avrebbe svolto attività di intermediazione per l'acquisto da parte della Segreteria di Stato delle quote della 60-SA2;

(iv) due giroconti effettuati per un importo complessivo di 55.883 EUR, successivamente utilizzati per effettuare un pagamento alla società Dasir Tech S.r.l., anch'essa azionista della JCI Capital;

[137] Il conto della LIGHTHOUSE GROUP INVESTMENTS UNLIMITED presso la BIL n. 27438053.2002 risulta essere stato aperto da Gianluigi TORZI il 10 aprile 2019 appositamente per ricevere i 10 milioni EUR da parte della Segreteria di Stato. Infatti tale bonifico costituisce il primo movimento registrato sul conto.

(v) un pagamento effettuato in data 27 settembre 2019 in favore della Sunset Credit Yield, anch'essa riferibile al Dott. Torzi, per l'importo di 40.100 EUR, sulla base di un "*Loan agreement*" sottoscritto dallo stesso Dott. Torzi per entrambe le parti;

(vi) un bonifico dell'importo 30.027 EUR effettuato il 14 ottobre 2019 al dr. Franco Frattini, anch'esso membro dell'*advisory board* di JCI Capital;

(vii) un pagamento di 2.000.027,16 EUR effettuato il 30 ottobre 2019 in favore della Muse Ventures US Corporation, anch'essa riferibile al Dott. Torzi;

(viii) un bonifico di 3 milioni EUR eseguito il 29 novembre 2019 alla JCI Holding Ltd sulla base di un "*Loan Agreement*" sottoscritto il 26 novembre 2019 dal Dott. Torzi per entrambe le parti. L'importo ricevuto dalla JCI Holding Ltd veniva poi usato nella medesima giornata per effettuare due ulteriori bonifici alle società Sunset Credit Yield su un conto BIL CH4408268278639942001 e sempre alla Susnet Credit Yield sul conto Lloyds Bank Plc GB94LOYD30977386675011.

Inoltre, la JCI Holding Ltd effettuava il successivo 1° aprile 2020 un bonifico per l'importo di 50.000 EUR all'Avv. Squillace.

Anche la Difesa Torzi ammette la correttezza e completezza della ricostruzione, cui si limita a contrapporre la seguente osservazione:

"È evidente che tutti i pagamenti sopra elencati non hanno alcuna caratteristica dissimulatoria, essendo tutti registrati e documentati: a dimostrazione del fatto che Gianluigi Torzi e i suoi collaboratori non avevano alcun dubbio sulla legittimità delle loro condotte".

Si tratta, come è evidente, di un'osservazione priva di pregio perché, come si è detto, la norma incriminatrice vaticana non richiede affatto che le operazioni compiute siano tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda la SUNSET, la ricostruzione è meno esauriente in quanto è mancata la collaborazione delle Autorità inglesi, nonostante le richieste tempestivamente formulate dal Promotore di giustizia. È stato comunque possibile accertare, soprattutto

grazie all'analisi dei dispositivi informatici in sequestro, che anche l'importo di 5 milioni di euro versato dalla Segreteria di Stato alla Sunset Enterprise Ltd presso la HSBC Bank il 2 maggio 2019 veniva prontamente utilizzato dal dott. Torzi, tra il 5 maggio e il 29 luglio 2019, per effettuare una serie di pagamenti a titolo personale, nonché numerosi bonifici in favore dell'Avv. Squillace.

Più nel dettaglio:

(i) il dott. Torzi effettuava numerosi bonifici/giroconti su altri conti di società allo stesso riferibili, tra cui in buona parte della stessa Sunset, per un importo pari a 4.830.554 euro nei due mesi successivi al bonifico;

(ii) un pagamento di 310.000 euro veniva effettuato in favore dell'avv. Squillace mediante sei distinti bonifici effettuati tra il 23 maggio e il 29 maggio 2019;

(iii) ulteriori bonifici per un totale complessivo di 338.316,29 euro venivano usati per spese personali e legali del dott. Torzi.

In proposito la Difesa Torzi osserva che "i giroconti interni alla SUNSET Enterprise non possono, in alcun modo, essere considerati idonei ad integrare la fattispecie di autoriciclaggio, neppure nella forma molto allargata prevista del codice vaticano. Lo spostamento del denaro da un "cassetto" (virtuale) all'altro, della stessa casa, facente riferimento al medesimo beneficiario, non costituisce riciclaggio.".

Anche questa osservazione non può essere condivisa, oltre che per quanto già rilevato in ordine alla mera detenzione, perché anche lo spostamento da un conto all'altro della stessa società costituisce utilizzazione del denaro e, anzi, acquisisce nel caso in questione anche quella 'caratteristica dissimulatoria', invocata prima dal difensore.

La memoria conclusiva della difesa Torzi rileva inoltre, a proposito dei movimenti sul conto della SUNSET che, proprio per la mancata collaborazione delle Autorità inglesi di cui si è detto, "l'Ufficio del Promotore di giusitizia fa riferimento solo alle entrate e alle uscite dal conto di SUNSET, in quel periodo, e non ci dice se in quel conto vi fossero, ai primi di maggio del 2019, risorse sufficienti a giustificare le uscite.".

Anche questa osservazione è priva di pregio. L'Accusa ha adempiuto il suo onere probatorio dimostrando l'utilizzo da parte dell'imputato di una somma di denaro

corrispondente a quella ricevuta a seguito dell'estorsione subita dalla Segreteria di Stato nel periodo immediatamente successivo a quella ricezione.

A questo punto ricadrebbe sull'imputato l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze di segno contrario che privino gli elementi sopraindicati del loro indubbio valore probatorio. Ed è significativo, non si può fare a meno di rilevarlo, che l'imputato non abbia ritenuto opportuno produrre gli estratti conto della SUNSET, che avrebbero potuto avvalorare l'ipotesi del tutto teorica prospettata dal suo difensore e dei quali ha, ovviamente, la disponibilità.

La Difesa dell'imputato ha poi eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale perché i reati sono stati interamente commessi all'estero da cittadini stranieri.

Come ricorda lo stesso difensore, una questione analoga è stata decisa dal Tribunale con l'ordinanza del 1° marzo 2022 e, prima ancora, con la sentenza 21 gennaio 2021, Caloia.

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale precedente, confermato nei successivi gradi di giudizio, che ha già preso in esame, rigettandole motivatamente, le osservazioni critiche proposte nella memoria dell'imputato Torzi.

In sostanza, la giurisdizione vaticana si deve ritenere sussistente per un duplice ordine di ragioni.

Si deve in primo luogo sottolineare che la giurisdizione vaticana si radica (anche) in relazione a quanto disposto dal *Motu proprio* dell'11 luglio 2013 che dispone: «*I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine: a) reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede*». Ed è chiaro che il riciclaggio rientra in quest'ultima categoria.

In proposito è palesemente priva di pregio l'osservazione contenuta nella Memoria della Difesa Torzi secondo cui "Anche il *Motu proprio* dell'11 luglio 2013 indica categorie *astratte* di reato: non è pertanto consentito estenderle al riciclaggio, sulla base di considerazioni relative allo *specifico fatto commesso in concreto* … omissis … non si può leggere il *Motu proprio* come fonte che autorizzi la *giurisdizione speciale* dello Stato della Città del Vaticano, per *uno specifico caso* di riciclaggio che si supponga attenere a

risorse provenienti da un reato presupposto a sua volta potenzialmente lesivo del patrimonio di un ente pubblico vaticano".

A giudizio del Collegio, infatti, è evidente che il *Motu proprio* indica categorie generali, le prime due delle quali, peraltro, non trovano riscontro nelle definizioni del codice penale che, perdipiù, ignora del tutto la nozione di "Santa Sede", e che spetta all'interprete, e quindi al giudice in sede di applicazione, accertare, inevitabilmente nella concretezza del caso specifico, se il reato per cui si procede rientri o meno in tali categorie. Nel caso di specie, non vi possono essere dubbi in proposito posto che il reato di riciclaggio/autoriciclaggio concerne somme di denaro provenienti dal delitto di estorsione in danno della Segreteria di Stato.

Si può ancora aggiungere che il reato di cui all'art. 421-*bis* è inserito nel Titolo X del codice, tra i 'delitti contro la proprietà', equiparabile a quella moderna dei delitti contro il patrimonio, espressamente prevista dal *Motu proprio*.

In secondo luogo, si deve rilevare che la giurisdizione sussiste anche in base a quanto previsto dall'art. 6 c.p. (comma primo del testo modificato dall'art. 4 della Legge IX dell'11 luglio 2013) secondo cui "*lo straniero che commette in territorio estero un delitto contro lo Stato o contro un cittadino per il quale la legge vaticana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima a richiesta della Segreteria di Stato*".

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal difensore, quello delineato dall'articolo 421-*bis* è con tutta evidenza un reato plurioffensivo e quindi lede anche gli interessi dello Stato e/o del cittadino cui erano appartenuti i beni oggetto del riciclaggio, che è - come già detto - inserito tra 'i delitti contro la proprietà' di cui sono necessariamente parti offese soggetti fisici o giuridici "*contro*" i quali quindi il reato viene consumato.

Né può essere accolta l'osservazione del difensore secondo cui "Tutte le norme in materia di giurisdizione penale, previste dal codice vaticano agli artt. 4, 5 e 6, sono articolate mediate l'individuazione di categorie di reati indicate *in astratto*, sulla base delle fattispecie incriminatrici", salva solo la valutazione del caso specifico rimessa alla Segreteria di Stato proprio dall'art. 6, sotto un profilo che si può in senso lato definire

politico. Come già rilevato, la categoria dei "delitti contro lo Stato e contro il cittadino" non corrisponde a nessuna delle definizioni e catalogazioni del codice e quindi il suo contenuto '*astratto*' (per usare il termine cui ricorre il difensore) deve essere necessariamente determinato in relazione alle caratteristiche del caso concreto (per esempio, non vi è giurisdizione in caso di delitto contro la persona in cui parte lesa è uno straniero). Resta fermo solo il limite oggettivo della pena non inferiore nel minimo a tre ani di reclusione e il limite 'soggettivo' (se così si può dire) della richiesta della Segreteria di Stato.

La conferma dell'esattezza dell'interpretazione qui sostenuta si ha, quasi paradossalmente, proprio dalla *Relazione al Re* del Guardasigilli Zanardelli, p. 19, che "fa notare che il codice ha voluto indicare categorie di reati punite con pene *in astratto* superiori a determinati limiti, evitando locuzioni che permettessero il rinvio a valutazioni *in concreto*, prese, caso per caso, dal giudice con riferimento al fatto contestato in un determinato procedimento" (così, testualmente, la Memoria Torzi, pag. 166, nota15). Del tutto incongrua risulta quindi la conseguenza che ne trae la detta Memoria affermando che è "la *legge* che determina quali fattispecie astratte di reato sono perseguibili anche se commesse all'estero". La legge invero non determina 'fattispecie astratte', bensì reati puniti con pene in astratto (a prescindere quindi dal caso concreto) superiori a certi limiti, peraltro molto elevati e che si riscontrano in pochi casi, tra cui appunto il riciclaggio.

Infine, il difensore contesta la validità nel caso di specie della richiesta della Segreteria di Stato, necessaria - ai sensi del citato art. 6 c.p. - per fondare la giurisdizione in ordine al reato commesso all'estero dallo straniero, in quanto essa sarebbe "troppo generica", così da risolversi, egli afferma, "in un mandato al Promotore di Giustizia a procedere *ex officio*, per tutti i reati commessi all'estero che egli avrebbe deciso di perseguire all'interno di una complessa e multiforme indagine: in altre parole, in uno svuotamento sostanziale della norma dell'art.6 c.p., che prevede una richiesta *ad hoc*, caso per caso, da parte della Segreteria di Stato.".

L'osservazione però non può essere accolta: da un lato, perché la norma non prevede affatto una richiesta "caso per caso" e, dall'altro, perché la richiesta è chiaramente relativa

a tutti i reati che erano già emersi o sarebbero emersi dalle indagini in corso da parte del Promotore di giustizia nell'ambito del procedimento penale 45/2019. L'indicazione della volontà di perseguire tutti i reati per cui oggi è processo è quindi precisa e tutt'altro che generica.

Peraltro essa è stata formalmente ribadita e confermata alla fine del dibattimento, e quindi con la piena consapevolezza di tutti i reati per cui si procede, con nota del Segretario di Stato del 6 dicembre 2023, prodotta dal Promotore di giustizia all'udienza dell'11 dicembre 2023.

In ordine al reato di autoriciclaggio continuato di cui al capo *t*) dell'imputazione, in esso assorbita anche la condotta di cui al capo *v*), si deve dunque dichiarare TORZI Gianluigi colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle somme provenienti dal delitto di estorsione di cui al capo *u*).

PARTE V

L'INTERVENTO DELL'A.I.F. (CAPI *W*, *X*, *Y*, *Z*, *AA*, *BB* E *DD*)

Capitolo 1

I reati relativi alla definizione dei rapporti tra la Segreteria di Stato e Gianluigi Torzi (capi *w*, *x*, *y* e *z*)

§ 1. L'intervento dell'A.I.F.

Come già illustrato nei Capitoli precedenti, nella fase finale della definizione dei rapporti con Gianluigi Torzi la Segreteria di Stato ha richiesto anche l'intervento dell'Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F., oggi A.S.I.F.).

Si sono già visti alcuni momenti essenziali dell'intervento dell'A.I.F., in particolare le note del 2 e del 18 aprile 2019, ma è ora necessario esaminare in modo dettagliato l'intervento dell'A.I.F., perché esso è oggetto di quattro imputazioni di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 175 c.p. (capi w, x, y, z) contestati al Presidente dell'Autorità, Renè Bruelhart, e al suo Direttore, Tommaso Di Ruzza, in concorso con Fabrizio Tirabassi e Mons. Mauro Carlino.

L'intervento dell'A.I.F. fu richiesto il **7 marzo 2019**, dal Sostituto S.E. Peña Parra, che ritenne opportuno mettere anche il Presidente dell'A.I.F., Dott. Renè Bruelhart, al corrente delle attività che si andavano svolgendo nella prospettiva di recuperare il pieno controllo dell'immobile.

Secondo quanto riferito dal Bruelhart, S.E. Mons. Peña Parra, nel richiedere assistenza, senza fornire tuttavia alcuna documentazione al riguardo, avrebbe evidenziato tre punti principali:

1) il fatto che la Segreteria di Stato. aveva una **posizione contrattuale debole** con riferimento agli accordi intervenuti nel novembre/dicembre 2018, come gli era stato riferito dagli stessi legali che la assistevano;
2) la necessità **di non perdere la titolarità dell'immobile** di Londra in ragione degli accordi stipulati per evitare ulteriori gravissimi danni finanziari;
3) il potenziale **rischio reputazionale** per la Santa Sede nel caso di qualsiasi iniziativa legale scaturente da questa situazione.

Il dott. Bruelhart ha anche riferito di aver chiesto al Sostituto il motivo per cui non fosse stata presentata una denuncia, laddove ce ne fossero state le condizioni, o comunque il motivo per cui non fosse stata intrapresa un'azione legale. Il Sostituto avrebbe ribadito la posizione legale debole in cui si trovava la Segreteria di Stato, rimarcando altresì la necessità che la questione non diventasse di pubblico dominio.

Sono - è evidente - le argomentazioni già esposte in udienza dall'avv. Shina e dallo stesso Sostituto, che ha anche confermato di aver ritenuto necessario che ***"l'apparato di Stato venisse al corrente della situazione"*** [1]. Si è già visto che lo stesso Sostituto ha scritto nella sua nota informativa del 2 giugno 2020 che la soluzione stragiudiziale è stata considerata quella *"più economica e con rischi più contenuti"* nonché "*prettamente allineata con la Superiore volontà*".

Sulla base di quanto rappresentatogli, Bruelhart ha dichiarato di aver quindi spiegato al Sostituto che se avesse ritenuto di avere elementi sufficienti per presentare una Segnalazione di Attività Sospetta (S.A.S.) all'A.I.F., questo avrebbe permesso all'Autorità di iniziare le attività di *intelligence* finanziaria; in particolare, iniziare

[1] Trascrizioni udienza 16.4.2023 (Mons. Peña Parra), p. 31-32: sì, guardi. in queste linee generali che io c'ho impresse nella mia mente e nel cuore, c'ho il fatto che, dopo aver un mese dopo realizzato che era successo quanto è successo, che già l'ho descritto, io ho detto io devo chiedergli a tutti quelli che ci possono aiutare e che hanno competenza in questo caso in modo che noi usciamo bene di questa situazione. Abbiamo interessato prima agli avvocati di Mishcon de Reya di prendere contatto con le autorità antiriciclaggio di Londra, dell'Inghilterra e allo stesso momento abbiamo chiesto all'AIF, come AIF, no, come autorità in questo campo, l'aiuto perché si trattava poi di eventualmente inviare soldi, c'era il rischio del palazzo e quindi io ho cercato di interessare, almeno quanto mi veniva consigliato o che realizzavo io a livello personale, ma io ho fatto tutto il possibile in modo che il nostro apparato di Stato venisse al corrente delle situazioni e quindi lì c'era anche l'ASIF o l'AIF allora.

un'attività di cooperazione con le U.I.F. straniere in modo tale da consentire uno scambio di informazioni e tracciare eventuali futuri flussi di denaro, laddove necessario. Chiariva anche che se la Segreteria di Stato avesse presentato una S.A.S., questa sarebbe stata gestita dall'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. in conformità con le norme statutarie [2].

In data **18 marzo 2019** il Direttore dell'A.I.F., dott. Di Ruzza - a seguito di un ulteriore incontro che il dott. Bruelhart aveva avuto lo stesso giorno con il Sostituto - inviava una e-mail a S.E. Mons. Peña Parra (con Bruelhart in c.c.) richiedendo informazioni e documenti relativi all'operazione immobiliare di Londra.

In particolare, ***"dando seguito all'incontro odierno con il Presidente Bruelhart, al fine di fornire il massimo supporto a codesta Segreteria di Stato"***, si richiedeva:

a) una sintetica descrizione delle attività/operazioni/transazioni finanziarie in parola;
b) la lista dei soggetti - persone fisiche e giuridiche - direttamente o indirettamente implicate;
c) copia di eventuali accordi o contratti sottostanti, incluse clausole/termini di pagamento;
d) qualsiasi informazione ritenuta rilevante.

Tre giorni dopo, il **21 marzo 2019**, il dott. Bruelhart incontrava il Segretario di Stato, il Cardinale Parolin, il quale gli rappresentava di essere a conoscenza della questione [3].

Il successivo **22 marzo 2019** veniva quindi presentata all'A.I.F. una **S.A.S. a firma del Sostituto** in cui venivano fornite informazioni sull'operazione conclusa tra la Segreteria di Stato e il dott. Torzi nonché sulle trattative in corso con quest'ultimo finalizzate ad acquisire la titolarità piena dell'immobile londinese. La segnalazione, benché definita "irrituale" dal dott. Di Ruzza, fu trattata come tale con l'apertura di un fascicolo dedicato IF n. 22/2019.

---

[2] Cfr. Udienza 5.4.22, Dichiarazione spontanee Bruelhart e trascrizioni udienza 5.4.22 (Bruelhart), p. 93.
[3] Cfr. Udienza 5.4.22, Dichiarazione spontanee Bruelhart.

La nota ripercorreva sinteticamente i precedenti rapporti con Mincione e con il Fondo GOF, ricordava i contatti intrapresi con Torzi, Milanese, Intendente e Giovannini e, in relazione alla fase in corso, riferiva che:

- *"A cavallo tra il mese di novembre e dicembre 2018, è stata così realizzata la compravendita del 60, mediante l'acquisto di 30.000 azioni di una Società lussemburghese denominata GUTT SA (società veicolo dedicata all'esecuzione di questa operazione) incaricata, a sua volta, di acquisire l'intera struttura societaria basata a Jersey, proprietaria del 60, lasciandone la gestione al dott. Torzi che restava così titolare di 1000 azioni della stessa Società, ricapitalizzata per eseguire l'operazione in parola;*
- *Concluse le suddette operazioni, il dott. Torzi ha sottoposto a questa Segreteria di Stato, insieme ai summenzionati Sigg.ri: avv.to Intendente e prof. Giovannini, un contratto per la gestione dell'immobile che non ha incontrato il gradimento della Segreteria di Stato anzi che ne ha messo in discussione il mandato fiduciario che gli era stato dato, dopo che si era assegnato in maniera del tutto autonoma un contratto di advisory (che si è rilevato non tale) per la ricerca di Istituti bancari per il rifinanziamento del loan in essere con Cheyne Capital che eludeva completamente i fini societari e gli obiettivi fissati tra le parti.".*

Si rappresentava quindi la necessità di terminare *"ogni rapporto con il Dott. Torzi ed i soggetti a lui collegati cedendogli le 30.000 azioni della GUTT SA in cambio del trasferimento di proprietà della Società capogruppo 60 SA 2 Limited Jersey e sue partecipate, sotto il diretto controllo della Segreteria di Stato tramite una newco di diritto inglese, denominata London 60 Sa Limited"*, precisando che la Segreteria di Stato avrebbe dunque trasferito sul conto dello studio legale inglese M.d.R., nominato dalla Segreteria di Stato per seguire l'operazione, 20 milioni di euro per la capitalizzazione della nuova società e 128 milioni di euro per la chiusura del finanziamento con Cheyne Capital.

Alla segnalazione non veniva allegata alcuna documentazione.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Segreteria di Stato, il **26 marzo 2019**, il Direttore dell'A.I.F. inviava per e-mail al dott. Bruelhart un **appunto riservato** predisposto dal responsabile dell'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F., Carlo Fara. Questo appunto riservato, consegnato *brevi manu* in pari data a S.E. Mons. Peña Parra, costituisce una rielaborazione dei dati forniti dalla Segreteria di Stato., coordinati con ulteriori informazioni, acquisite, per lo più da fonti aperte, dall'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F.

Nel corpo del documento si formulavano una serie di domande riguardanti, da un lato, il disinvestimento delle quote del Fondo GOF e, dall'altro lato, i contratti stipulati nel novembre/dicembre 2018 ed il ruolo del dott. Torzi durante e dopo la conclusione dei medesimi:

- *Quali sono i termini del mandato al sig. Gianluigi Torzi?*
- *Prima dell'acquisto delle 30.000 azioni della GUTT SA da parte della Segreteria di Stato, è stato verificato che le azioni erano senza diritto di voto?*
- *Lo studio legale Herbert Smith Freehills LLP ha seguito il passaggio di proprietà, verificando se le azioni acquistate dalla Segreteria di Stato erano dotate di diritto di voto?*
- *Dove sono stati trasferiti i fondi per l'acquisto delle 30.000 azioni (giurisdizione, società di investimento o fondo, o banca)?*
- *Quale era la loro origine dei fondi per l'acquisto delle 30.000 azioni (giurisdizione, società di investimento o fondo, o banca)?*
- *Quale è stato il ruolo dello studio Herbert Smith Frehills LLP nel pagamento?*
- *Quali sono i termini dell'accordo con il sig. Gianluigi Torzi?*

Si evidenziava poi ***"la necessità di reperire ulteriori informazioni per avere un quadro più chiaro della questione e delle circostanze sullo sfondo".***

In sostanza, l'A.I.F., alla data del 26 marzo 2019, aveva un patrimonio conoscitivo tutt'altro che esaustivo, tanto con riferimento alle operazioni concluse dalla Segreteria di Stato prima del 2019 quanto in relazione alle trattative *in itinere* con il dott. Torzi per

riottenere il controllo dell'immobile londinese, dato che non aveva ancora ricevuto nessun documento riferibile alle operazioni in questione.

Lo stesso **26 marzo 2019**, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. attivava i canali di collaborazione internazionale per ottenere ulteriori dati conoscitivi. Veniva dunque inviata una richiesta di collaborazione con contestuale comunicazione spontanea e richiesta di informazioni alla U.I.F. Italia.

In particolare, oltre a comunicare notizie relative alla persona di Gianluigi Torzi, venivano richieste informazioni di natura finanziaria, investigativa e giudiziaria in merito alle persone indicate nella S.A.S. della Segreteria di Stato.

Nel corpo della missiva si evidenziava che ***"su segnalazione degli stessi predetti organi di governo, non si esclude che alcuni cospicui versamenti richiesti dai predetti soggetti siano privi di giustificazione e pertanto ricevuti in maniera fraudolenta"***.

Infine, si richiedeva, come da prassi, il consenso ad inoltrare le informazioni alle competenti Autorità vaticane, per esclusive finalità di *intelligence*, non senza sottolineare la delicatezza della questione e la conseguente necessità di riservatezza.

Una prima risposta della U.I.F. Italia perveniva due giorni dopo in data 28 marzo 2018.

Pochi giorni dopo la U.I.F. Italia inviava una comunicazione integrativa sempre in risposta alla comunicazione A.I.F. del 26 marzo 2019 (2 aprile 2019).

Come ha sottolineato la Difesa Bruelhart, queste comunicazioni con la U.I.F. Italia dimostrano come l'A.I.F. sia stata la prima Autorità ad attivare i canali di cooperazione internazionale sulla vicenda dell'immobile di Londra.

Dal 28 marzo 2019 in poi, il dott. Bruelhart riceveva continue e tempestive informazioni e trasmissioni di atti sia dall'avv. Shina che dal gruppo di lavoro che collaborava con il Sostituto, documentazione che veniva subito trasmessa al dott. Di Ruzza e agli organi operativi dell'A.I.F.

Da tale corposa corrispondenza emergeva, secondo il Bruelhart, una situazione di stallo delle trattative, segnate da posizioni confliggenti tra i due contraenti su svariati termini degli accordi contrattuali da stipulare.

Il successivo lunedì **1° aprile 2019** un collaboratore dell'avv. Shina inoltrava al dott. Bruelhart e all'arch. Capaldo l'ennesima nuova versione della bozza di contratto concordata con Bird & Bird "*durante il weekend*" (29-30-31 marzo 2019).

Contemporaneamente, l'A.I.F. proseguiva anche gli approfondimenti a livello internazionale relativi al Fascicolo IF n. 22/2019.

In data 29 marzo 2019, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. inviava una comunicazione spontanea di informazioni e contestuale richiesta di cooperazione alla N.C.A. (U.I.F. UK). In questa comunicazione si rappresentava, fra l'altro, che erano in corso delle analisi su alcuni indicatori di anomalia e che l'A.I.F. *"avrebbe tenuto la N.C.A. informata nel caso di chiusura della* transaction *e nel caso in cui si sarebbe reso necessario la sospensione/blocco nell'interesse della Santa Sede"*.

La comunicazione si concludeva chiedendo e concedendo il previo consenso all'inoltro delle informazioni alle competenti autorità per finalità di *intelligence*.

La Difesa degli imputati ha sottolineato come, nell'ottica di una totale collaborazione con la controparte britannica, nel corpo di questa missiva l'A.I.F. abbia trasmesso di propria iniziativa quanto fino a quel momento aveva appreso sul conto dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione e che questo è stato il primo contatto tra l'A.I.F. e la N.C.A.

La cooperazione tra le due *Authorities* si è mantenuta ed intensificata nei giorni successivi.

Sempre nella mattinata del **29 marzo 2019**, **su richiesta del dott. Bruelhart**, l'avv. Shina rappresentava di aver notificato l'operazione alla N.C.A. *"mercoledì questa settimana"* e cioè due giorni prima, in data 27 marzo 2019, fornendo altresì il numero identificativo della medesima (n. 4972365).

Il significato di questa notificazione ci è fornito direttamente dall'avv. Shina in una e-mail inviata al Sostituto in data 29 marzo 2019 ore 11.24, con Bruelhart in c.c..

Si affermava innanzitutto come la notificazione alla N.C.A. per chiedere il consenso a procedere (*appropriate consent*) con l'operazione fosse stata effettuata sia per conto di Mishcon de Reya che della Segreteria di Stato. Il dato assume specifico rilievo poiché, come precisato dal legale inglese, questo tipo di notificazione rappresentava un "obbligo

giuridico" nell'ottica di proteggere entrambi (M.d.R. e Segreteria di Stato.) da eventuali contestazioni di natura penale nel futuro. Motivo per cui, senza il consenso della competente autorità, l'operazione così come strutturata non si sarebbe potuta in alcun modo concludere.

Non si tratta dunque di una segnalazione di operazione sospetta e lo stesso avv. Shina ha avuto modo di precisare in dibattimento che la notificazione era stata eseguita nell'ottica di una tutela preventiva laddove in futuro si fosse optato per una denuncia per frode nei confronti di Torzi [4].

Queste dichiarazioni dell'avv. Shina si comprendono meglio se si considera che, come risulta da una serie di mail e messaggi, la Segreteria di Stato ha sempre lasciato aperta la possibilità di procedere in sede giudiziale nei confronti di Torzi, una volta concluse le trattative e assicurata la piena proprietà del Palazzo.

In data **1° aprile 2019**, l'avv. Shina inoltrava al dott. Bruelhart una richiesta di informazioni aggiuntive da parte della N.C.A. in risposta alla notificazione effettuata il precedente 27 marzo 2019, chiedendo al dott. Bruelhart aiuto su come rispondere e chiarendo anche di aver bisogno dell'assistenza della Segreteria di Stato.

Nel merito della richiesta di informazioni della N.C.A., quest'ultima esprimeva preoccupazione, ritenendo che la Segreteria di Stato stesse cercando di riottenere il controllo dell'immobile essenzialmente ricomprando la proprietà proprio da colui che li aveva frodati e, per tale motivo, poneva una serie di domande allo studio legale inglese in ordine all'operazione conclusa con il dott. Torzi nel 2018, affermando che se non avesse ricevuto le informazioni richieste entro il successivo 3 aprile non avrebbe potuto prendere in considerazione il caso (dal 27 marzo 2019 al 3 aprile 2019 decorrono i sette giorni dopo i quali, per la normativa inglese, si intende concesso una sorta di silenzio-assenso).

---

[4] Udienza del 29.3.2023 (Avv. Shina), p. 71-72: per tutelare sia lo studio legale che la Segreteria di Stato abbiamo notificato per evitare a posteriori una ... se avessimo proceduto con l'accusa di frode, per evitare a nostra volta la responsabilità di aver compiuto una azione illegale. Perché nel modo in cui è formulata la legge stabilisce che laddove si esborsano dei fondi per sopprimere una attività criminale, anche questo potrebbe essere considerata nuovo reato, quindi attività criminale a sé stante.

Il **2 aprile 2019** veniva inviata alla N.C.A. la risposta preparata dall'avv. Shina, su una bozza predisposta dal gruppo di lavoro; il Presidente Bruelhart apportava al testo dell'avv. Shina una sola modifica per precisare che nell'ambito dell'A.I.F. la questione era seguita dal Direttore Di Ruzza e non dal Presidente, che non ha compiti operativi.

Sempre in data 2 aprile 2019, alle ore 14.25, l'avv. Shina trasmetteva per la prima volta a Bruelhart (con il Sostituto in c.c.), l'accordo di finanziamento per 128 milioni di sterline (***facility agreement***) stipulato con Cheyne Capital nell'aprile 2018 e gravante sull'immobile di Sloane Avenue.

Intanto, già il giorno prima, **1° aprile 2019,** l'avv. Shina trasmetteva a Capaldo, che la inoltrava al Sostituto e, subito dopo, a Bruelhart, un'e-mail con la quale si inviava un riassunto della *transaction* fino a quel momento ipotizzata con gli alti rischi ad essa correlati. In particolare, Shina rappresentava il problema di una protezione legale limitata in caso di inadempimento di Torzi, che avrebbe dovuto cedere le 1000 *voting shares* della GUTT.

Il successivo **2 aprile 2019, alle ore 19.20, l'A.I.F. inviava allo studio legale inglese M.d.R. una lettera a firma del Direttore Di Ruzza** con cui comunicava di aver suggerito alla Segreteria di Stato di non procedere con l'operazione fino a quando non avesse ricevuto una *clearance* da parte dell'A.I.F.

Nel corpo della lettera si rendeva noto di aver identificato plurime irregolarità nella storia, nella documentazione e nella struttura dell'operazione e di aver aperto un'indagine per analizzare ulteriormente le indicate questioni.

Si rappresentava altresì che l'A.I.F. aveva avviato un'indagine in cooperazione con la N.C.A., specificando che avrebbe attivato i canali di informazione finanziaria anche con altre U.I.F. straniere, tra cui quella del Jersey e quella del Lussemburgo.

Dal punto di vista strettamente tecnico, la lettera in parola non rappresentava un "blocco" all'operazione imposto dall'A.I.F., bensì un *"advice"*, un suggerimento di non procedere. Comunque, il Sostituto scriveva a M.d.R., che chiedeva istruzioni, di adeguarsi alla nota dell'A.I.F. e di inoltrare la lettera alle parti coinvolte nell'operazione ed alle autorità competenti.

L'Avv. Shina inoltrava dunque la lettera A.I.F. a Simon Allport dello studio Bird & Bird; anche la N.C.A. veniva a conoscenza della missiva in questione.

In linea con quanto espresso nella lettera del 2 aprile 2019 inviata a M.d.R., e dopo un ulteriore incontro tra il dott. Bruelhart e il Sostituto in data 3 aprile 2019, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. si metteva immediatamente in contatto con le Unità di *intelligence* finanziaria straniere dell'Italia, Regno Unito, Lussemburgo e Jersey, non solo attraverso contatti telefonici ma anche inviando una serie di comunicazioni spontanee di informazioni con contestuale richiesta informazioni, così avviando un circuito di cooperazione internazionale nell'indagine in corso coordinata dall'A.I.F.[5].

Intanto, il **5 aprile 2019** l'avv. Shina scriveva a Capaldo, il quale inoltrava al Sostituto con anche Dal Fabbro in c.c., rappresentando, da un lato, che la N.C.A. aveva contattato M.d.R. chiedendo, dopo aver appreso della lettera dell'A.I.F. del 2 aprile 2019, di revocare la domanda per il consenso a procedere con l'operazione e, dall'altro lato, che l'Autorità inglese avrebbe collaborato con l'A.I.F. nel portare avanti l'indagine aperta.

In effetti, la N.C.A. britannica, in data **12 aprile** inviava una missiva in risposta alle precedenti richieste del 29 marzo e 4 aprile 2019 con cui riferiva di aver fatto ricerche sui database a loro disposizione e di aver stilato un report, ma "*di non essere in grado di individuare alcuna informazione rilevante con riferimento alla richiesta del 4 aprile 2019*". Proseguiva quindi affermando che "*tutti i soggetti segnalati nelle vostre richieste non sono noti alle nostre Autorità giudiziarie*" (tra questi, anche Torzi e Mincione).

Successivamente, la N.C.A. decideva di archiviare il procedimento.

Il successivo 12 aprile 2019 **l'avv. Shina inoltrava al dott. Bruelhart una e-mail inviata poco prima all'arch. Capaldo in cui forniva informazioni relative alla possibilità di una *"litigation against Torzi"*, con riferimento ai contratti stipulati nel novembre/dicembre 2018**, completa di *"guida al cliente"* sulla ***"litigation procedure"*** e sul ***"freezing order"*** (sequestro).

Il 16 aprile 2019 il dott. Bruelhart veniva convocato nuovamente dal Sostituto.

[5] Si rinvia alla Memoria della Difesa Bruelhart per un elenco dettagliato di tale corrispondenza.

Da quell'incontro, secondo quanto riferito dall'allora Presidente A.I.F., emergeva la ferma determinazione della Segreteria di Stato di voler comunque concludere l'operazione con il dott. Torzi nel più breve tempo possibile[6], per le ragioni già più volte esposte.

A seguito dell'incontro con S.E. Mons. Peña Parra, **in data 17 aprile 2019, il Direttore dell'A.I.F. trasmetteva al dott. Bruelhart un appunto riservato riepilogativo** dell'intera vicenda relativa all'immobile di Londra.

In tale Appunto - dopo aver rappresentato in premessa che *"il presente appunto si concentra sulla struttura della prospettata operazione, e sui potenziali rischi sul piano legale, economico e di immagine deal Santa Sede. Non entra nel merito del grado di competenza e prudenza nell'entrare in un tale tipo di operazione, peraltro con determinati soggetti, e quindi delle potenziali responsabilità personali in merito*" - veniva innanzitutto fornito un quadro sintetico in ordine alla originaria operazione ipotizzata tra la Segreteria di Stato e il dott. Torzi, sottolineandone i relativi rischi per la Santa Sede. Veniva poi ricordato l'intervento dell'A.I.F. con la lettera del 2 aprile 2019 e con l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale con le U.I.F. straniere, rappresentando che l'U.I.F. della Gran Bretagna, considerato l'interessamento dell'A.I.F., aveva rimesso a questa la valutazione della questione.

Dopo di che, si rappresentava quale fosse lo stato dell'arte in quel momento:

"Prospettata operazione (struttura 2)

*Il **17 aprile 2019** l'AIF ha appreso che i termini della prospettata operazione sono stati ridefiniti come segue:*

a- La società Gutt SA cederebbe alla Segreteria di Stato (o ad un ente indicato da questa) tutte le azioni della società 60 SA-2 Limited, al prezzo di un 1 (una) sterlina inglese.

b- La Segreteria di Stato riconoscerebbe al sig. Gianluigi Torzi le eventuali provvigioni per la intermediazione della transazione conclusa il 3 dicembre 2019 per l'acquisto delle azioni della società 60 SA-2 Limited da parte della società Gutt SA.

[6] Udienza 5.4.2019, Dichiarazioni spontanee Bruelhart.

c- La Segreteria di Stato rileverebbe il mutuo acceso sull'immobile presso la finanziaria Cheyne Capital, pari a 128.000.000 di euro.

Risorse finanziarie necessarie

Per la "struttura 2", la Segreteria di Stato avrebbe avuto la necessità di reperite circa 128.000.000 di euro per rilevare il mutuo acceso sull'immobile presso la finanziaria Cheyne Capital. Non sono noti gli accordi circa le eventuali provvigioni a favore del sig. Gianluigi Torzi.

Profili di anomalia

La fuoriuscita dalla prospettata operazione della società Gutt SA limita alcuni rischi. Restano però fermi i profili di anomalia e i rischi legati alla prospettata operazione

Possibili opzioni

"Le informazioni acquisite non consentono di escludere che la Santa Sede sia stata vittima di raggiri, resi possibili anche da una certa imperizia nell'entrare in un tale tipo di operazione, peraltro con determinati soggetti."

Ipotesi 1

La prima ipotesi sarebbe quella di non procedere alla prospettata operazione e chiamare in giudizio la/le controparte/i.

Non si può sottovalutare il rischio di danni economici, o potenzialmente di immagine, per il clamore che una simile causa potrebbe generare. Non si può inoltre sottovalutare il fatto che sul piano legale gli stessi accordi sottoscritti rendano debole la posizione della Santa Sede.

Pur a fronte di tali possibili controindicazioni, sarebbe comunque assunta una posizione ferma e coerente su tutti i livelli.

L'AIF sarebbe chiamata dalla Legge vaticana a proseguire l'approfondimento della storia, documentazione e struttura della prospettata operazione, inclusa la collaborazione e scambio di informazioni con le Uif estere interessate. ***Non sarebbe esclusa, in caso di responsabilità personali, la trasmissione di un rapporto all'Ufficio del Promotore di Giustizia.***

Ipotesi 2

Qualora la Segreteria di Stato intenda procedere con la prospettata operazione (struttura 2), si dovrebbe assicurare che:

a- Le provvigioni per la intermediazione siano riconosciute in conformità agli eventuali obblighi contrattuali assunti prima del 3 dicembre 2019.

b- La proprietà e il controllo dell'immobile situato a Londra SW3, 60 Sloane Avenue, di proprietà della società 60 SA-2 Limited saranno effettivamente trasferiti alla Segreteria di Stato (o ad un ente indicato da questa) a perfezionamento dell'acquisto da parte della Segreteria di Stato delle azioni della società 60 SA-2 Limited

L'AIF, da un lato, potrebbe fornire il nulla osta (superando la riserva espressa formalmente il 2 aprile 2019), dall'altro lato, sarebbe sempre chiamata dalla Legge vaticana a proseguire l'approfondimento della storia, documentazione e struttura originaria dell'operazione (struttura 1), inclusa la collaborazione e scambio di informazioni con le Uif estere interessate. ***Non sarebbe esclusa, in caso di responsabilità personali, la trasmissione di un rapporto all'Ufficio del Promotore di Giustizia.***".

Si tratta, come è evidente, dell'Appunto di cui si è già a lungo parlato, dopo il quale Tirabassi ha "ritrovato il documento del 3%".

Si sono già a suo tempo illustrati i passaggi che avevano preceduto l'Appunto Riservato dell'A.I.F.:

1. **15 aprile 2019**, dopo che l'AIF aveva disposto il blocco dell'operazione, il Dott. Capaldo invia a Mons. Carlino un messaggio in cui gli scrive: "... *ho parlato con Shantanu ... Ha inoltre affermato che lui non sa nulla di questi ultimi accordi dello SPA ad 1€ e del pagamento dell'intermediazione. Se Federico Valle ha concordato con Torzi che possono farsi, simon ha confermato che il Compliance department di B&B non autorizzera' nulla se non c'e' l'approvazione scritta da parte dell'AIF. Let's be cautious Monsignor Carlino*";
2. seguono due telefonate *WhatsApp* tra Mons. Carlino e Capaldo, al termine delle quali, Capaldo scrive a Mons. Carlino: "...*scriviamo* (a Torzi, n.d.r.) *qualcosa*

su questa falsariga rimanendo sul vago e lasciamo che sia lui a "pensare" che gli e' dovuto ma non noi a dichiararlo.... " Fai inviare dai tuoi legali a noi richiesta formale di pagamento al lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione fatta tra Novembre e Dicembre 2018 che come dici era da accordi intercorsi allora tra le parti";

3. il giorno dopo, il **16 aprile 2019**, Mons. Carlino invia la prima parte di questo messaggio *verbatim* al Dott. Torzi;
4. lo **stesso giorno** Capaldo scrive a Mons. Carlino: "*... forse andrebbe chiesto all'AIF di fare una lettera separata dove dichiara che nulla osta al pagamento per lavoro di introduzione, facilitazione e supporto tecnico legale e amministrativo alla transazione fatta tra Novembre e Dicembre 2018 come da accordi intercorsi tra le parti*". **Accordi che tuttavia non esistevano (ancora).**

Sempre **in data 17 aprile 2018** il Direttore dell'A.I.F., Tommaso Di Ruzza, scrive la bozza delle due lettere ufficiali che verranno inviate l'indomani a MdR e alla Segreteria di Stato. È certo che queste bozze, con le modifiche apportate dal Presidente Bruelhart, vengono inviate all'avv. Shina che apporta ulteriori modifiche. Lo stesso Shina le invia il giorno stesso a Capaldo e alla Segreteria di Stato.

Il 18 aprile alle ore 10.12 l'avv. Shina inoltrava a Bruelhart il "documento sul 3% ritrovato" da Tirabassi.

Si sono già visti i commenti di Bruelhart (*"interesting document..."*) e di Di Ruzza (*"Cannot believe it"*). A dibattimento i due imputati hanno spiegato che la sorpresa di Di Ruzza derivava del fatto che ancora continuasse ad arrivare nuova documentazione relativa all'operazione[7].

La Difesa Bruelhart in proposito ha ricordato che il giorno 15 aprile Mons. Carlino era riuscito a convincere Torzi a ridurre la sua pretesa di 15 milioni di euro e che Capaldo aveva espresso la preoccupazione che Simon (Simon Allport di Bird & Bird) *"ha*

[7] Trascrizioni udienza 5.4.2022 (Bruelhart), p. 82; Trascrizioni udienza 27.4.2022 (Di Ruzza), p. 26, 99-100.

confermato che il Compliance department di B&B non autorizzerà nulla se non c'è l'approvazione scritta da parte dell'AIF.".

Nella sua memoria (pag. 86) il difensore ha quindi affermato che "Non deve sorprendere allora che nel successivo incontro tra il Dott. Bruelhart e Mons. Peña Parra del 16 aprile 2019, quest'ultimo abbia rappresentato che l'operazione era stata ristrutturata e che quindi vi potevano essere i presupposti per una nuova lettera dell'A.I.F. collegata a quella precedente del 2 aprile 2019. Con tale ultima missiva si suggeriva infatti alla Segreteria di Stato di non procedere con l'operazione così come originariamente ipotizzata a meno di non ricevere una *clearance* da parte dell'A.I.F.".

Nella tarda mattinata del 18 aprile 2019 venivano dunque inviate le versioni ufficiali delle missive indirizzate a M.d.R. ed alla Segreteria di Stato, nelle quali, dopo aver descritto la nuova struttura dell'operazione, si dichiarava:

"Qualora si intenda procedere con la prospettata operazione, come ristrutturata, nulla osterebbe da parte di questa Autorità, assicurandosi che:

(i) le provvigioni per la intermediazione saranno riconosciute in conformità agli eventuali obblighi contrattuali assunti prima della transazione del 3 dicembre 2018;

(ii) la proprietà e il controllo dell'immobile situato a Londra SW3, 60 Sloan Avenue, proprietà della società 60 SA-2 Limited, saranno effettivamente trasferiti alla Segreteria di Stato (o ad un ente indicato da questa) al perfezionamento dell'acquisto da parte della Segreteria di Stato delle azioni della 60 Sa-2 Limited".

Ed alla fine della missiva si confermava quanto riportato anche nell'appunto riservato del 17 aprile 2019:

"a tutela di codesta Segreteria di Stato, nel primario interesse della Santa Sede, questa Autorità continuerà l'indagine con riferimento alla storia, alla documentazione e alla struttura dell'operazione originaria, inclusa la cooperazione con le nostre controparti e le competenti Autorità delle giurisdizioni coinvolte".

In proposito, la Difesa degli imputati ha sostenuto la tesi che l'A.I.F. non aveva alcun potere di vigilanza nei confronti della Segreteria di Stato, cui sola spettava la decisione di proseguire nell'operazione e che le raccomandazioni proposte dall'A.I.F. rappresentavano dunque dei criteri minimi di fattibilità per garantire piena trasparenza e legittimità alla nuova operazione ipotizzata, a protezione e nell'interesse della Santa Sede[8].

Dopo una serie di interlocuzioni tra l'avv. Mauro e l'avv. Shina, quest'ultimo in data **29 aprile 2019**, inoltrava a Bruelhart e Capaldo una e-mail in cui l'avv. Mauro chiedeva di modificare la *fee letter* in modo tale da indirizzarla alla società Sunset US Corporation.

A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Avv. Shina, l'Avv. Mauro specificava che "I *have reviewed the relevant supporting documents and I can confirm that the final beneficial owner of Sunset U.S. Corporation is the FINT Trust where the beneficiaries are the children of Mr Gianluigi Torzi*".

A questo punto, Bruelhart rispondeva al legale di M.d.R. evidenziando come una simile soluzione non sarebbe risultata idonea, dal punto di vista di "*compliance*", per garantire massima trasparenza all'operazione.

Chiariva infatti *che "under the current circumstances"*, e cioè che la Segreteria di Stato si era impegnata a corrispondere a Torzi delle provvigioni per la intermediazione svolta nel corso dell'operazione del 2018, **il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato direttamente nei confronti di Torzi o di una società controllata totalmente dal medesimo**.

In proposito, la Difesa dell'imputato rileva che la necessità che il pagamento avvenisse direttamente alla persona del dott. Torzi era anche funzionale all'attività di *intelligence* finanziaria dell'A.I.F., che sarebbe in ogni caso proseguita *in primis* con il tracciamento del denaro.

---

[8]Trascrizioni udienza 5.4.2022 (Bruelhart), p.75-76: "*la motivazione per la lettera del 18, era principalmente fornire una guida o una sorta di criteri se il Segretario di Stato [rectius: il Sostituto] avesse voluto proseguire perché avesse almeno parametri per proteggere l'attività della Santa Sede*".

L'avv. Shina rispondeva quindi all'avv. Mauro spiegando che il pagamento in favore di una società che non aveva alcun collegamento diretto con Torzi non era un'ipotesi percorribile, in quanto gli accordi sulla provvigione da corrispondere erano stati presi tra la Segreteria di Stato e Torzi.

Il successivo 30 aprile 2019 l'avv. Shina comunicava a Bruelhart e Capaldo che l'avv. Mauro aveva proposto per il pagamento la Lighthouse Group Investments Unlimited, *"wholly owned by Torzi"*, nonché società titolare delle azioni della Sunset Enterprise Ltd (UK)[9].

Bruelhart rispondeva affermando che una simile soluzione avrebbe potuto funzionare e si faceva inviare i dati del conto corrente svizzero sul quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, chiedendo altresì quale sarebbe stato l'importo finale da corrispondere, dal momento che tale informazione non gli era ancora stata comunicata. L'avv. Shina rappresentava che il *"total amount"* sarebbe stato di 10 milioni di euro.

Anche queste richieste di Bruelhart, sottolinea la Difesa, erano evidentemente funzionali alla prosecuzione dell'indagine avviata dall'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. in cooperazione con le U.I.F. estere.

Il 2 maggio 2019 veniva comunicato al Sostituto (con Bruelhart e Capaldo in c.c.) l'avvenuto pagamento dei 10 milioni in favore della Lighthouse Group Investments Unlimited.

Parallelamente a questa operazione - conclusasi, come visto, con il pagamento dei 10 milioni a titolo di provvigione per l'intermediazione svolta dal dott. Torzi nell'ambito delle trattative relative ai contratti del novembre/dicembre 2018 - aveva luogo un ulteriore pagamento, questa volta di **5 milioni di euro**, effettuato sempre dalla Segreteria di Stato a favore di Torzi.

Bruelhart ha riferito che nessuno gli aveva mai parlato di quest'operazione e che subito dopo aver ricevuto quella fattura aveva chiamato più volte Mons. Carlino per

[9] Da non confondere con la Sunset US Corporation.

comprendere le ragioni di quel pagamento, senza tuttavia ricevere alcuna risposta, come emerge sempre dalla chat Wapp [10].

Così, la mattina del giorno seguente, 3 maggio 2019, il dott. Bruelhart girava la fattura al Direttore dell'A.I.F. scrivendo "as discussed".

Su quest'ultimo passaggio, il Tribunale ha chiesto al dott. Bruelhart il motivo per cui avesse ritenuto di dover inviare la fattura in discorso al Direttore dell'A.I.F., dal momento in cui *"nulla sapeva di questa fattura, tanto da cercare più volte Monsignor Carlino per capire a cosa si riferisse"*.

Bruelhart ha dichiarato anche di aver poi incontrato il Sostituto in cerca di spiegazioni, ricevendo unicamente la conferma del fatto che il pagamento di 5 milioni era avvenuto, senza ricevere ulteriori dettagli[11].

Una volta avvenuti i due pagamenti di 10 e 5 milioni di euro, in linea con quanto espresso nella lettera del 18 aprile 2019, l'A.I.F. proseguiva le attività di *intelligence*, intensificando la cooperazione internazionale con le U.I.F. straniere, dal momento che entrambi i bonifici erano stati effettuati da conti correnti esteri a favore di conti correnti esteri (Regno Unito e Svizzera), nell'ottica di tracciare tali flussi di denaro (***follow the money***)[12].

In sintesi, **in data 7 maggio 2019**, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F. inviava una serie di comunicazioni spontanee di informazioni e contestuale richiesta di informazioni a quattro Authorities straniere (N.C.A., Jersey, Lussemburgo e Svizzera)

In queste missive, si dava conto dell'avvenuta ristrutturazione della *transaction* tra Gianluigi Torzi e la Segreteria di Stato, confermando l'avvenuto pagamento di 10 milioni quale *fee* di intermediazione per l'operazione conclusa il 3 dicembre 2018 presso un conto

[10] Trascrizioni Interrogatorio Bruelhart 29.5.2021, p. 87.

[11] Cfr. Dichiarazioni spontanee Bruelhart udienza del 5.4.2022 e Trascrizioni Interrogatorio Bruelhart 29.5.2021, p. 108. Anche Mons. Carlino ha riferito di un incontro tra il Dott. Bruelhart ed il Sostituto a seguito dell'inoltro della fattura per il pagamento dei 5 milioni, Trascrizioni udienza 5.4.2022, p. 162. Sul punto v. anche Trascrizioni udienza 22.7.7. p. 314-315, Tirabassi, il quale riferisce che il Sostituto si sarebbe assunto la responsabilità di questo secondo pagamento.

[12] Alcune delle comunicazioni delle UIF straniere sono inutilizzabili, ma non significative ai fini che qui rilevano.

corrente svizzero - di cui si fornivano gli estremi - intestato alla Lighthouse Group Investments Unlimited. Si rappresentava altresì che per quest'ultima operazione l'A.I.F. aveva fornito la *clearance*.

Oltre a ciò, si faceva riferimento al secondo pagamento di 5 milioni effettuato dalla Segreteria di Stato "*in parallel*" - per il quale non era stata fornita la *clearance* - a favore della Sunset Enterprise Ltd su conto corrente inglese, di cui anche si fornivano gli estremi richiedendo espressamente il tracciamento del trasferimento (*following the said transfer*). Nel dare il previo consenso all'inoltro delle informazioni per "*intelligence purposes*", si richiedevano informazioni amministrative, finanziarie e giudiziarie sulle indicate società.

Subito dopo, **in data 9 maggio 2019,** il dott. Bruelhart incontrava nuovamente il Sostituto, il quale gli confermava di aver ordinato anche il pagamento dei 5 milioni di euro senza tuttavia fornire ulteriori informazioni[13].

Nei successivi giugno, luglio e agosto 2019 pervenivano le risposte delle U.I.F. straniere. Tra queste, è da evidenziare la risposta dell'Autorità inglese alla comunicazione A.I.F. del 7 maggio 2019, pervenuta il 12 giugno 2019, nella quale la N.C.A., nel richiedere in quale data fossero stati effettuati i pagamenti segnalati, scriveva: "*please be advised that we are treating this as a separate request and would be grateful if you could clarify what the investigation is about and the criminality involved in this matter*".

In sostanza, la N.C.A., non avendo rinvenuto alcuna informazione "negativa" con riferimento ai soggetti a quel tempo segnalati dall'A.I.F., aveva persino archiviato il relativo fascicolo. Motivo per cui nell'ultima comunicazione del 12 giugno 2019 rappresentava di trattare questa nuova richiesta dell'A.I.F. come un nuovo e separato caso.

La successiva risposta dell'A.I.F. veniva inviata il **19 luglio 2019**.

Dopo aver preso atto che la N.C.A. stava trattando la richiesta come un nuovo caso, si rendeva noto che i pagamenti erano stati effettuati in data 2 maggio 2019. Così, nel richiedere informazioni di vario tipo sulle società coinvolte si chiedeva altresì assistenza

[13] Udienza del 5.4.2022, Dichiarazioni spontanee Bruelhart.

nel tracciare, "*following*", il trasferimento di 5 milioni di euro indirizzato al conto corrente inglese acceso presso HSBC Bank, rappresentando che:

"***Information possessed by this Authority suggest that Mr. Torzi frauded a governmental body of the Holy See*** *and he could transfer part of the amount:*

a-to subjects involved in the fraud; and/or

b- to personal accounts; and/or

c-to accounts owned by companies effectively controlled by Mr. Torzi."

Infine, **l'ultima comunicazione con la N.C.A. è quella del 5 agosto 2019, in cui gli inglesi,** come riportato nel Capo z) dell'imputazione, **affermavano che**: *we have made enquiries with the bank and the Information requested will require a Court Order"*; **era cioè necessario un provvedimento dell'Autorità giudiziaria per ottenere dalle banche le informazioni richieste.**

L'A.I.F., però, non dava alcun seguito a questa comunicazione.

Parallelamente all'illustrata attività a livello di cooperazione internazionale, l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria dell'A.I.F., nei primi di giugno, decideva di attivare anche i canali di collaborazione interna richiedendo documenti, dati o informazioni in merito ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni relative all'immobile di Londra, nella prospettiva di verificare altresì se tali soggetti avessero o avessero avuto *"rapporti professionali o di altro tipo con Uffici o enti riconducibili allo Stato della Città del Vaticano"*.

Queste richieste di informazioni venivano inviate a: I.O.R., A.P.S.A, Segreteria di Stato ed anche, **in data 11 giugno 2019**, al Governatorato. Ciò, secondo quanto dichiarato in udienza da Di Ruzza, in linea con la strategia di *"follow the money"* attivata con le U.I.F. estere.

La risposta dello I.O.R. perveniva in data 6 giugno 2019**,** quella dell'A.P.S.A. in data 17 giugno 2019 senza, però, alcuna informazione d'interesse.

Non perveniva invece la risposta del Governatorato, da cui dipende il Corpo della Gendarmeria, tanto che il successivo **9 agosto 2019** il dott. Di Ruzza reiterava la richiesta

di informazioni, questa volta indirizzandola direttamente al Direttore dei Servizi di Sicurezza e protezione Civile del Corpo della Gendarmeria, dott. Giani.

Sul punto, il dott. Di Ruzza ha precisato che nel momento in cui l'attività dell'A.I.F. veniva interrotta dalle perquisizioni del 1° ottobre 2019 si era ancora in attesa di acquisire informazioni rilevanti, tra cui proprio le risposte del Corpo della Gendarmeria.

Con specifico riferimento a questa richiesta di informazioni al Governatorato dell'11 giugno 2019, il Comm. De Santis, nel corso della sua deposizione del 12 ottobre 2022, ha confermato che la richiesta dell'A.I.F. era stata inoltrata alla Gendarmeria da S.E. Mons. Vergez in data 12 giugno 2019 e che, tuttavia, non veniva fornita alcuna risposta poiché, mentre si raccoglievano le "informazioni utili", era giunta la denuncia a firma del Dott. Mammì, presentata, per la precisione, il 2 luglio 2019.

L'attività operativa dell'A.I.F. veniva interrotta dalle perquisizioni ordinate dal Promotore di giustizia ed eseguite in data 1° ottobre 2019.

Subito dopo, il dott. Bruelhart avviava un'indagine interna all'Autorità di Informazione Finanziaria, nell'ambito della quale richiedeva al dott. Fara un resoconto delle attività di *intelligence* finanziaria, poi acquisito agli atti.

§ 2. Alcune questioni preliminari

Dopo aver delineato in modo più completo l'intervento dell'A.I.F. quale risulta dai documenti acquisiti agli atti, riservando all'esame delle singole imputazioni gli approfondimenti opportuni anche con riferimento alle dichiarazioni di imputati e testimoni, appare necessario affrontare preliminarmente una questione di carattere strettamente giuridico che riguarda tutti e quattro i capi di imputazione in esame (quelli di cui alle lettere w, y, x, z).

In tutti questi casi, infatti, è stato contestato il reato c.d. di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 175 c.p., così come è stato sostituito dall'art 19 della L. n. IX dell'11 luglio 2013, che riprende gli elementi di fattispecie che hanno caratterizzato le versioni italiane dell'abuso d'ufficio, stabilendo che:

"*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dei pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila*".

Questa fattispecie criminosa individua un reato proprio, in cui la condotta tipica si sostanzia, da un lato, nel compiere o nell'astenersi dal compiere un atto in violazione delle leggi e, dall'altro lato, nella necessità che una simile azione sia posta in essere con abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale.

Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede per la sua integrazione il dolo specifico, riservando infatti un ruolo centrale alla finalità di "*ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto*".

Occorre dunque fin da subito rilevare come l'illustrata disposizione ricalchi la formulazione del delitto di abuso di ufficio italiano (art. 323 c.p.) così come introdotto dalla L. n. 86 del 1990, di cui riprende sostanzialmente gli elementi portanti, in particolar modo per quanto concerne la componente subiettiva:

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.*

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri in ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni".

Data l'affinità strutturale tra le due ipotesi di abuso d'ufficio, nel prosieguo della presente memoria, si farà riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, soprattutto in ordine al requisito del dolo specifico.

Si deve, invero, in primo luogo osservare come le quattro ipotesi di abuso di ufficio contestate agli imputati siano accomunate dal medesimo dolo specifico consistente nel

"*fine di far ottenere un indebito vantaggio a Gianluigi Torzi (ed altre persone allo stato non identificate)*".

Il delitto di cui all'art. 175 c.p. riserva un ruolo centrale a tale componente subiettiva, qualificando il complessivo disvalore della fattispecie incriminatrice.

La giurisprudenza italiana sviluppatasi sulla fattispecie di abuso di ufficio del 1990, identica, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, a quella del codice penale vaticano, sottolinea come la direzione finalistica che anima l'agente debba rivolgersi in via precipua verso l'ottenimento di un indebito vantaggio per sé o per altri: "*In tema di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),* ***per la sussistenza del dolo specifico occorre che gli effetti di ingiusto vantaggio o di danno conseguenti al comportamento abusivo costituiscano il precipuo obiettivo a cui tende e che ha mosso la volontà dell'agente. Non basta cioè che essi cadano nel raggio di cognizione di chi agisce, ma devono essere l'elemento polarizzante della sua volontà*** *... è indispensabile, per stabilire se sussista il reato, individuare e provare che cosa in concreto si è prefisso l'agente con la sua condotta, ritenendo sussistente il reato solo se tale scopo si identifichi nel procurare un danno ad altri o un vantaggio ingiusto, ed escludendolo in caso contrario, indipendentemente dalla eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti*" (così, Cass. pen., Sez. VI, 2 luglio 1996, n. 8802, Me., in Cass. pen., 1997, 2692. In senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 1997, n. 477, Quaregna. Cass., Sez. VI, 31 maggio 1996, n. 8292, imp. Murano, *ivi* 206134)[14].

Nello stesso senso, peraltro, è la giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza prot. 74/2015 del 14.10.2017, Profiti).

È assolutamente pacifico che né Bruelhart né Di Ruzza, cioè i due vertici responsabili dell'A.I.F. cui si dovrebbe ricondurre la condotta di abuso, hanno mai conosciuto

[14] In sede di replica finale, il Promotore di giustizia ha affrontato questo tema, prima mai trattato, sostenendo che la norma incriminatrice prevederebbe solo una forma di dolo generico. Tale tesi non può essere accolta a fronte dell'inequivoco tenore letterale della norma ed alla costante giurisprudenza italiana soprarichiamata. È quindi sufficiente rinviare alla registrazione dell'intervento del Promotore (ud. 11.12.2013) e alla argomentata replica del difensore del dr. Bruelhart (ud. 12.12.2023).

Gianluigi Torzi, né è stato in alcun modo prospettato dall'Accusa un qualsiasi motivo per cui essi avrebbero dovuto recargli un "indebito vantaggio"[15].

Per quanto riguarda Mons. Carlino si è già ampiamente chiarito a proposito dell'imputazione di estorsione che egli si è mosso nell'ambito dell'incarico conferitogli dal Sostituto, senza alcuna volontà di procurare a Torzi "indebito vantaggio".

Quanto a Tirabassi, la sua posizione è diversa, come si è già visto a proposito del reato di estorsione, e sarà presa in esame a proposito dei singoli capi di imputazione.

Un'altra questione sulla quale si sofferma la memoria conclusiva della **Difesa Bruelhart** (del tutto analoga è la posizione della Difesa Di Ruzza), e che è bene trattare prima dell'esame delle singole imputazioni, attiene ai rapporti tra il principio di autonomia e indipendenza riconosciuto all'A.I.F. dalle norme vigenti, anche alla stregua della normativa internazionale recepita dallo Stato della Città del Vaticano, e la possibilità di collaborare con la Segreteria di Stato o altri Enti della Curia.

Al riguardo, il Tribunale sottolinea che, se per un verso, non c'è dubbio che le Costituzioni apostoliche "*Pastor Bonus*" e "*Praedicate Evangelium*" abbiano previsto il principio della mutua collaborazione tra gli Enti della Curia e quelli assimilati, per altro verso è altrettanto evidente che questo principio, come tutti i principi generali, trova concreta attuazione e determinazione nelle caratteristiche dei singoli Enti e, soprattutto, nelle specifiche normative che le regolano.

Di fronte all'affermazione del principio di piena autonomia e indipendenza contenuta nel *Motu proprio* di Benedetto XVI istitutivo dell'A.I.F., a fine dicembre 2010[16], come momento essenziale del recepimento della normativa internazionale contro il riciclaggio, ribadita nelle norme successive, in conformità alla normativa internazionale, primaria e secondaria, è ben difficile pensare che l'A.I.F. debba svolgere la sua attività in

[15] La difesa I.O.R. ha affrontato il tema, sostenendo come la finalità di Bruelhart fosse quella di vedere rinnovati i suoi contratti con la Santa Sede. Si tratta però di una mera illazione, comunque del tutto estranea ai capi di imputazione, peraltro relativi ad un preciso e specifico vantaggio patrimoniale.

[16] "*L'Autorità di Informazione Finanziaria, norma del diritto e dei principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività in piena autonomia e indipendenza*". (Motu proprio, cit.).

'collaborazione' con gli altri Enti della Curia e, addirittura, sotto il coordinamento della Segreteria di Stato, come pure cercano di adombrare - con molta cautela - le Difese.

Uno spazio per la collaborazione c'è o, meglio, ci può essere, finché non incontra i limiti dell'attività specifica di "informazione finanziaria".

La conferma dell'esattezza di quanto qui sostenuto è del resto offerta dalla stessa norma che prevede la collaborazione dell'A.I.F. (art. 69 Legge XVIII del 2013, nel testo vigente all'epoca dei fatti):

"*L'Autorità di Informazione Finanziaria,* ***al fine di svolgere adeguatamente*** *le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria:*

a) collabora e scambia informazioni con le altre autorità della Santa Sede e dello Stato, che forniscono all'Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti; ... omissis ...".

È chiaro che la possibilità della collaborazione con altre Autorità della Santa Sede e dello Stato è prevista per l'A.I.F. "al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni", non viceversa, in una posizione servente, come sembrano sostenere gli imputati.

È allora ben strano che la memoria della Difesa Di Ruzza affermi "la formulazione dei principi di autonomia e indipendenza va delimitata e contestualizzata, con riferimento alla funzione di informazione (*intelligence*) finanziaria, all'ambito dell'ordinamento internazionale. Sul punto, infatti, (afferma la memoria) non sfugge che la sfera di autonomia e indipendenza *operativa* delle U.I.F. è ben delimitata dalle fonti internazionali, vincolanti per la Santa Sede per effetto dell'adesione al Comitato MONEYVAL e della Convenzione monetaria con l'Unione europea del 2009.

Tale delimitazione assume un ruolo dirimente ai fini della corretta interazione con le altre autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - avendo particolare riguardo all'autorità giudiziaria e di polizia - essendo in gioco lo svolgimento della funzione di informazione (*intelligence*) finanziaria e la sicurezza delle informazioni scambiate con le UIF estere.".

Cioè, sembra di capire che - secondo questa tesi - l'A.I.F. goda di "piena autonomia e indipendenza" verso l'esterno, ma non verso l'interno: conclusione, per la verità,

difficilmente accettabile, che potrebbe mettere in crisi il positivo rapporto costruito in questi anni dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano con le Autorità internazionali nel settore del contrasto al riciclaggio, e non solo.

E, per ulteriore paradosso, le Difese ricordano la "crisi" determinata da quelle che esse definiscono ingerenze del Promotore di giustizia e della Gendarmeria, rispetto ai quali, se ne dovrebbe dedurre, valgono le garanzie di autonomia e indipendenza dell'A.I.F., che invece non varrebbero nei confronti di altri Enti della Curia.

Comunque, questa tematica non assume di fatto rilievo ai fini della decisione sull'imputazione di cui al capo x), avente ad oggetto la formazione e la sottoscrizione delle due note in data 2 e 4 aprile 2019, di cui si è già detto.

Solo per completezza, si specifica che la "piena autonomia e indipendenza" dell'A.I.F. non poteva certo significare, a parere del Collegio, che essa potesse sindacare e, tanto meno, impedire la decisione della Segreteria di Stato, che non è un ente vigilato dall'Autorità. Questa però poteva e doveva svolgere i suoi compiti istituzionali ed intervenire nei modi previsti dalla legge (segnalazione e/o denuncia al Promotore), se ce ne fossero stati, in concreto, i presupposti (ma su questo si tornerà nel prosieguo).

A questo punto è opportuno prendere in esame separatamente i singoli capi di imputazione.

§ 3. Il reato di abuso di ufficio contestato al capo *x*

A Tommaso Di Ruzza, Mauro Carlino, Fabrizio Tirabassi e René Brülhart è contestato il reato di cui al capo x) dell'imputazione.

Fermo restando che gli imputati Bruelhart, Di Ruzza e Carlino devono essere assolti dal reato di cui all'art. 175 c.p. in esame perché difetta l'elemento, essenziale, del dolo specifico, il Tribunale ribadisce la correttezza dell'interpretazione del principio di 'piena autonomia e indipendenza' sopra delineato.

Con riguardo a Fabrizio Tirabassi si deve rilevare che la condotta di cui al capo x) in esame, ed in particolare il suo contributo alla redazione della lettera (decisiva) del 18

aprile con la 'creazione' del falso 'documento del 3%', costituisce in realtà un frammento della condotta, già esaminata nel Capitolo precedente, per la quale egli è stato dichiarato colpevole del reato di estorsione di cui al capo u) dell'imputazione. La condotta di cui al capo x) deve intendersi assorbita in quella di cui al capo u).

In conclusione, gli imputati Renè Bruelhart, Tommaso Di Ruzza e Mauro Carlino devono essere assolti dal reato di cui al capo x) perché il fatto non costituisce reato e Fabrizio Tirabassi perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p.

§ 4. I reati di abuso di ufficio contestati ai capi *w*, *y*, e *z*

A Tommaso Di Ruzza, Mauro Carlino, Fabrizio Tirabassi e René Brülhart sono contestati anche i reati di cui ai capi w), y) e z).

In sostanza, sia pure con una formulazione non felice e che rischia di reiterare le condotte oggetto dell'incriminazione, agli imputati è contestato il reato di cui all'art. 175 c.p. perché:

1) non disponevano il blocco preventivo delle somme pagate dalla Segreteria di Stato alle società di Torzi (SUNSET e LIGHTHOUSE) ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. k), l XVIII-2013;
2) non segnalavano l'operazione di pagamento di 15.000.000 euro da parte della Segreteria di Stato alle società di Torzi al Promotore di giustizia, ai sensi dell'art. 69 medesima legge;
3) non inoltravano al Promotore di giustizia una formale denunzia del reato di estorsione in relazione al pagamento della somma di 15.000.000 euro da parte della Segreteria di Stato alle società di Torzi.

Premesso che, per le ragioni già indicate, non è configurabile, per gli imputati Bruelhart, Di Ruzza e Carlino alcuna responsabilità per il reato di cui all'art. 175 c.p. perché manca il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, occorre verificare se siano configurabili, nella condotta dei tre imputati altre fattispecie criminose.

Va subito detto che la prima delle tre condotte indicate non ha rilievo penale perché l'art. 48, comma 1 lett. k) della Legge XVIII del 2013 consente il "*blocco preventivo dei conti correnti, dei fondi e di altre risorse economiche*" da parte dell'A.I.F., come hanno esattamente osservato le Difese degli imputati, **soltanto nei confronti dei soggetti vigilati dall'A.I.F.**

A ciò s'aggiunga che tale norma si applica solo per le transazioni/pagamenti eseguiti all'interno dello Stato Città del Vaticano.

L'A.I.F. non poteva disporre quindi nessun blocco. Avrebbe potuto, semmai, avviare una procedura di collaborazione internazionale richiedendo l'intervento delle U.I.F. estere e del Promotore di giustizia; ma si tratterebbe di una condotta che non è oggetto di contestazione.

Per quanto riguarda invece le altre condotte sopraindicate, appare opportuno riassumere le risultanze processuali, già ampiamente esaminate per altri aspetti, con specifico riferimento all'omessa segnalazione al Promotore di giustizia ai sensi dell'art. 69 Legge XVIII del 2013 e all'omessa denunzia del reato di estorsione.

Come si è visto, dopo la nota della Segreteria di Stato del 22 marzo 2019, l'A.I.F., considerando la nota quale Segnalazione di Attività Sospetta ai sensi dell'art. 40 della Legge n. XVIII[17] e l'art. 3 del Regolamento A.I.F. n. 5 del 19 settembre 2018[18] instaurava un fascicolo IF (*intelligence* finanziaria) e, il 26 marzo 2019, inviava via *mail* una richiesta di informazioni alla U.I.F. Italia in merito a Gianluigi Torzi, Manuele Intendente,

---

[17] L'art. 40, in particolare il co. 1, rubricato "Segnalazione di attività sospette", recita: "*1. I soggetti obbligati inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria: a)* ***qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose,*** *oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo; b) in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.*".

[18] "Articolo 3. *Definizioni. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 1.* ***«Attività sospetta»****: a) un'attività che induce a sospettare o avere motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo; b) attività, incluse attività di natura professionale ed economica, operazioni o transazioni che i soggetti segnalanti considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo*".

Renato Giovannini, Giuseppe Milanese e Andrea Falcioni, facendo presente che nel corso del 2018 avevano offerto il loro servizio di consulenza finanziaria per organi di governo della Santa Sede e che "*a seguito di ulteriori analisi, su* ***segnalazione*** *degli stessi predetti organi di governo, non si esclude che alcuni cospicui versamenti richiesti dai predetti soggetti siano privi di giustificazione e pertanto ricevuti in* ***maniera fraudolenta***".

Il 26 marzo 2019, il dott. Di Ruzza redigeva un Appunto riservato alla Segreteria di Stato, nel quale, sulla base delle informazioni accluse alla Segnalazione di Attività Sospetta, erano delineati (anche) i soggetti coinvolti, a proposito dei quali si affermava, fra l'altro, che il sig. Torzi "*risulta essere stato implicato da vicende giudiziarie in Italia*", "*compare nella lista cosiddetta 'Panama Papers'* ", "*nella veste di amministratore delegato della società Beaumont Service Invest (Bsi), registrata in Inghilterra, assieme al sig. Manuele Intendente, fu parte attiva delle trattative per la possibile acquisizione della Methorios Capital, riconducibile al sig. Alfio Marchini, e al sig. Alberto Matta, oggetto di indagini penali in Italia*" (p. 2 dell'Appunto cit).

Nello stesso giorno (26 marzo 2019), il dott. Di Ruzza scriveva alla U.I.F. Italia: "***a seguito di ulteriore analisi*** *su segnalazione degli stessi predetti organi di governo, quindi la Segreteria di Stato,* ***non si esclude che alcuni cospicui versamenti richiesti dai predetti soggetti e quindi Torzi ed altri, siano privi di giustificazione e pertanto ricevuti in maniera fraudolenta***".

Già queste prime notazioni del Di Ruzza, Direttore dell'A.I.F., sembrano contraddire la versione estremamente riduttiva dell'inizio dell'interlocuzione con l'U.I.F. Italia che lo stesso ha dato in udienza, parlando di "*ipotesi di lavoro, di indirizzo strategico delle analisi*" (p. 168, ud. 27 aprile 2022).

Il 28 marzo 2019, il dott. Tirabassi aveva scritto a Mons. Carlino: "*se senti Bruelhart fatti dire che tempi stima per la verifica da parte delle autorità per truffa*". Non c'è la prova che l'incontro sia avvenuto e in quali termini, ma il messaggio è indicativo del genere di contatti che venivano tenuti e dell'argomento oggetto della comune attenzione.

Il 29 marzo 2019, l'allora Direttore dell'A.I.F. inviava via *mail* alla *National Crime Agency* (NCA) - ovvero, la U.I.F. del Regno Unito - una lettera recante una

comunicazione spontanea di informazioni e al contempo una richiesta di cooperazione, scrivendo, tra l'altro: "*Questa Autorità sta analizzando alcuni indicatori di anomalia e terrà informata l'UIF-NCA nel caso in cui l'operazione venga approvata e la sua sospensione/blocco sia necessaria nell'interesse della Santa Sede*".

Il 4 aprile, in una *mail* alla U.I.F. del Jersey, l'A.I.F. scrive che: "*Questa Autorità* ***ha rinviato la transazione prevista prima della liquidazione e in ogni caso prima del completamento dell'analisi di tutte le irregolarità*** *nella storia, nella documentazione e nella struttura della transazione prevista*".

Lo stesso 4 aprile 2019 il dott. Di Ruzza inviava alla NCA, ad integrazione della precedente comunicazione del 29 marzo, una lettera in cui notificava che "*questa Autorità ha consigliato all'organo competente della Santa Sede [...], una delle controparti della transazione in questione, di non procedere se non previo nulla osta anche da parte di questa Autorità e in ogni caso prima del completamento dell'analisi di tutte le irregolarità*".

Particolarmente significativo quanto comunicato, sempre il 4 aprile 2019, alla U.I.F.-Italia (Prot. N. IF 22/2019/15): "***Informazioni in possesso di questa Autorità non consentono allo stato attuale di escludere artifici e raggiri da parte del sig. Torzi e [di altri soggetti] che possano integrare, fra l'altro, la fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 413 del Codice penale vaticano. Alcuni atti preliminari sono stati già causa di ingenti danni economici per la Santa Sede***". Veniva, inoltre, aggiunto: "[…] *è stato indicato al rilevante organo della Santa Sede di non dare luogo alla transazione in assenza di una autorizzazione di questa Autorità e prima che siano analizzate tutte le irregolarità emerse nella storia, documentazione e schema della prospettata transazione*".

Durante l'udienza del 27 aprile 2022, è stato chiesto al dott. Di Ruzza a che punto fossero le analisi per poter prefigurare, come scritto dallo stesso dott. Di Ruzza nella lettera del 29 marzo 2019 all'NCA, una possibile sospensione o blocco della transazione. Lo stesso ha dichiarato che "*ci si riferisce [...] alla prospettata transazione sotto forma di capitalizzazione che leggendo già la nota del 22 marzo di Sua Eccellenza oggettivamente*

riteneva opportuni approfondimenti" (pp. 170-171, ud. 27 aprile 2022). **È lo stesso imputato, quindi, ad affermare che l'operazione, solo sulla base delle informazioni rinvenienti dalla Segnalazione di Attività Sospetta, presentasse già profili di sospetto tali da prefigurare una sospensione o blocco[19].**

Come si è detto lo Studio MdR aveva presentato una richiesta alla NCA per la concessione della "DAML" - (*Defence Against Money Laundering*), letteralmente una difesa contro il riciclaggio di denaro -, che la normativa britannica consente di richiedere quando il soggetto segnalante "*ha il sospetto che la proprietà che intende trattare sia in qualche modo criminale e che trattandola rischi di commettere uno dei principali reati di riciclaggio di denaro ai sensi del Codice sui proventi del reato del 2002 (POCA)*". Infatti, secondo quell'ordinamento, "*Una persona non commette uno di questi reati se ha ricevuto un "consenso appropriato" (alias una "DAML") dalla NCA*".

Nella valutazione della predetta richiesta di "DAML", l'Autorità britannica manifestava a Mishcon De Reya la propria perplessità in relazione al fatto che "*avendo analizzato la domanda presentata [da MDR], l'NCA è preoccupata che i clienti di MDR (la Segreteria di Stato) stanno cercando di reclamare la società e la proprietà di Sloane Square per se stessi, essenzialmente acquistando nuovamente la società per 20 milioni EUR* ***dalla persona che li aveva defraudati dalla proprietà/controllo***". L'Autorità britannica chiedeva quindi: "***hanno i clienti di MDR denunciato la frode perpetrata da Torzi alle autorità italiane?***".

Il passaggio successivo era la lettera del 2 aprile 2019, firmata dal dott. Di Ruzza, con cui l'A.I.F. comunicava a Mishcon De Reya che, venuta a sapere della transazione (proposta di acquisto delle azioni della 60 SA-2 Limited) e avendo identificato diverse irregolarità, aveva iniziato degli approfondimenti sul caso, interessando anche le proprie controparti internazionali tra le quali la NCA. Su tali basi, si comunicava di non procedere alla

[19] Si deve ritenere che l'imputato si riferisca allo schema iniziale di contratto per cui la Segreteria di Stato avrebbe pagato per l'acquisto delle 1000 azioni GUTT di Torzi.

transazione fino a che la Segreteria di Stato non avesse avuto la "*clearance*" da parte dell'A.I.F. e si autorizzava a portare le parti e la NCA a conoscenza di tale lettera.

Il dott. Brülhart, a tale riguardo, ha affermato che il contenuto della lettera del 2 aprile 2019 è stato scritto dall'A.I.F. ed "*è stato condiviso con lo studio Mishcon de Reya*" per "*comprendere la transazione che era in corso al tempo*" (p. 65, udienza del 5 aprile 2022), comprendere nel senso di "*avere i dettagli di quella transazione*" (*ibidem*).

Ancora più rilevanti sono, già si è visto, i documenti del 17 e 18 aprile 2019.

Il 17 aprile 2019, quindi quasi un mese dopo la segnalazione della Segreteria di Stato, l'A.I.F. scriveva un **Appunto**, non firmato, d cui il dott. Fara si è assunto la paternità (cfr. p. 133, udienza del 26 gennaio 2023), (anche se residuano su questo delle perplessità).

Nell'ambito del predetto Appunto, sotto il profilo che si sta esaminando, va rilevato che:

i) **è evidenziata l'esistenza di profili di anomalia**: "*Ad una prima analisi, sono emerse anomalie nella storia, documentazione e struttura della prospettata operazione*" (p. 2 dell'Appunto);

ii) ***Le altre UIF estere interessate hanno fornito elementi che rafforzano i motivi di preoccupazione, sul piano economico, e su quello legale e reputazionale, considerato il profilo dei soggetti coinvolti***" (p. 2 dell'Appunto);

iii) si afferma che "***le informazioni acquisite non consentono di escludere che la Santa Sede sia stata vittima di gravi raggiri, o potenziali reati di truffa, a danno proprio e del proprio patrimonio***" (p. 3 dell'Appunto);

iv) si rileva che "[l]*a fuoriuscita dalla prospettata operazione della società estera Gutt SA limita alcuni rischi.* ***Restano comunque fermi i profili di anomalia*** *sullo sfondo della storia e documentazione della prospettata operazione, ed in particolare legati al profilo dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti*" (p. 3 dell'Appunto).

Nonostante tali premesse, nell'Appunto, si delineano due ipotesi:

1. La prima consisteva nel bloccare l'operazione e denunciare la controparte chiamandola in giudizio;

2. La seconda prevedeva la ristrutturazione dell'operazione, come poi di fatto è avvenuto.

In ogni caso, veniva specificato che l'AIF avrebbe proseguito "*comunque nell'attività di approfondimento, inclusa la collaborazione e lo scambio di informazioni con le Uif estere interessate* […]". Non veniva esclusa, infine, ma solo "***in caso di eventuali responsabilità personali**, la trasmissione di un rapporto all'Ufficio del Promotore di Giustizia*" (p. 4 dell'Appunto).

L'Appunto dimostra, in buona sostanza, che:

a) l'A.I.F. riconosce chiaramente l'esistenza di fondati motivi di sospetto di reati presupposto al riciclaggio, tanto da aver già bloccato l'operazione e da ammettere che potrebbero sussistere i motivi per chiamare in causa la controparte, ma suggerisce possibili alternative rispetto alla trasmissione di un Rapporto all'Ufficio del Promotore di giustizia, quanto meno per segnalazione di attività sospetta;

b) l'Autorità in ambedue le ipotesi contempla la possibilità di inviare un Rapporto all'Ufficio del Promotore di giustizia. Tale possibilità, però, è sempre subordinata all'accertamento "*di eventuali responsabilità personali*". È, in proposito sufficiente rilevare che l'accertamento delle responsabilità personali non è di competenza dell'Autorità, ma rientra tra le attività di "*law enforcement*", se non addirittura propriamente giudiziali.

Il 18 aprile 2019, come è noto, l'A.I.F. concede il 'nulla osta' (o *clearance*) che consentiva di rimettere in moto l'operazione che si era bloccata dopo la lettera del 2 aprile. Come pure è noto, il 29 aprile e il 2 maggio 2019 hanno luogo i pagamenti a favore delle società di Torzi.

Comunque, continua l'inerzia dell'A.I.F..

Il 12 giugno 2019, la NCA scrive all'A.I.F. un'e-mail in cui dà atto che: "*Vi informiamo che stiamo trattando questa richiesta come una richiesta separata e vi saremmo grati se poteste chiarire l'oggetto dell'indagine e la criminalità coinvolta in questa vicenda*".

Il successivo 19 luglio 2019, l'AIF scrive alla NCA per comunicare che: "*le informazioni in possesso di questa Autorità suggeriscono che il* ***sig. Torzi ha frodato un ente governativo della Santa Sede e potrebbe trasferire parte dell'importo****:*

a- a soggetti coinvolti nella frode; e/o

b- a conti personali; e/o

c- a conti di proprietà di società effettivamente controllate dal signor Torzi"

Non si può fare a meno di notare che l'A.I.F. chiede alla NCA, nella stessa lettera, di raccogliere informazioni sulle società del dott. Torzi Sunset e Lighthouse, ossia le società che avevano ricevuto i bonifici da parte della Segreteria di Stato, **come ben sapevano Bruelhart e Di Ruzza.**

Si deve ricordare a questo proposito, come si è già visto, che lo stesso **2 maggio 2019** veniva comunicato al Sostituto (con Bruelhart e Capaldo in c.c.) l'avvenuto pagamento dei 10 milioni in favore della Lighthouse Group Investments Unlimited.

Parallelamente a questa operazione - conclusasi, come visto, con il pagamento dei 10 milioni a titolo di provvigione per l'intermediazione svolta dal dott. Torzi nell'ambito delle trattative relative ai contratti del novembre/dicembre 2018 - aveva luogo un ulteriore pagamento, questa volta di **5 milioni di euro**, effettuato sempre dalla Segreteria di Stato a favore di Torzi.

Bruelhart ha riferito che nessuno gli aveva mai parlato di quest'operazione e che subito dopo aver ricevuto quella fattura aveva chiamato più volte Mons. Carlino per comprendere le ragioni di quel pagamento senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

Così, la mattina del giorno seguente, 3 maggio 2019, il dott. Bruelhart girava la fattura al Direttore dell'A.I.F. scrivendo "as discussed".

Su quest'ultimo passaggio, il Tribunale ha chiesto al dott. Bruelhart il motivo per cui avesse ritenuto di dover inviare la fattura in discorso al Direttore dell'A.I.F., dal momento in cui *"nulla sapeva di questa fattura, tanto da cercare più volte Monsignor Carlino per capire a cosa si riferisse"*.

Bruelhart ha dichiarato anche di aver poi incontrato il Sostituto per chiedergli spiegazioni, ricevendo unicamente la conferma del fatto che il pagamento di 5 milioni era avvenuto, senza ricevere ulteriori dettagli.

I vertici dell'A.I.F. erano quindi perfettamente informati dei pagamenti eseguiti dalla Segreteria di Stato.

Il 5 agosto 2019, la NCA risponde all'e-mail dell'A.I.F. nei seguenti termini: "*abbiamo effettuato indagini con la banca e le informazioni richieste richiederanno un'ordinanza del tribunale. Pertanto, per ottenere queste informazioni sarebbe necessaria una lettera di richiesta internazionale (ILOR)*".

Neanche in questa fase, a dispetto della esplicita richiesta avanzata dalla NCA, la quale non poteva diversamente procedere, il dott. Di Ruzza e il dott. Bruelhart hanno provveduto a informare il Promotore di giustizia e, comunque, a rispondere alla NCA.

Hanno invece continuato ad attendere le informazioni richieste alla Gendarmeria per il tramite del Governatorato, non pervenute fino alla data della perquisizione (1° ottobre 2019).

Ciò posto, questo Tribunale ritiene che il Presidente e il Direttore dell'A.I.F. siano colpevoli sia del reato di cui all'art. 180 c.p. per l'omessa denunzia di reato al Promotore di giustizia, sia - ovviamente e a maggior ragione - del reato di cui all'art. 178 c.p. della condotta di omessa segnalazione prevista e punita dall'art. 69 Legge XVIII del 2013.

Per quanto riguarda il primo delitto, risulta da tutta la corrispondenza sopra in sintesi riportata che, fin dall'inizio, le prime analisi svolte sulla Segnalazione di Attività Sospetta avessero rivelato l'esistenza di anomalie e che le U.I.F. estere avessero fornito elementi che rafforzavano elementi di preoccupazione e sospetto.

La stessa A.I.F. aveva comunicato alle U.I.F. estere di non poter escludere l'esistenza di reati presupposto del riciclaggio (ad esempio: "artifici" e "raggiri" perpetrati dal sig. Torzi ed altri a danno della Santa Sede).

Con la nota del 2 aprile 2019, poi, l'Autorità, in ambedue le ipotesi prospettate, specifica la possibilità di inviare un Rapporto all'Ufficio del Promotore di giustizia. Tale

possibilità, però, è sempre subordinata all'accertamento "*di eventuali responsabilità personali*".

L'apposizione di questa condizione rivela però, già in questa fase, la mala fede dei vertici dell'A.I.F., che comunque hanno conosciuto e avallato l'Appunto, chiunque lo abbia redatto (il dott. Fara, come lo stesso ha dichiarato in udienza, o il Direttore Di Ruzza, come più convincentemente sostiene la parte civile A.S.I.F.). È del tutto evidente, infatti che l'A.I.F. non ha affatto il compito di accertare "*eventuali responsabilità personali*". Questo accertamento, è inutile sottolinearlo, attiene alla fase di competenza del Promotore di giustizia (e poi del Giudice), e non certo all'attività di *intelligence* finanziaria. La circostanza è talmente macroscopica che non può essere certamente sfuggita a due professionisti del livello di Bruelhart e Di Ruzza e si può spiegare solo con la volontà, che ispira tutta la condotta degli imputati, di agevolare la conclusione dell'operazione.

Del resto, che il problema di informare il Promotore di giustizia si sia posto quanto meno a partire da aprile è confermato dal teste Carlo Fara, sentito all'udienza del 26 gennaio 2022, ma la decisione fu sempre rinviata per ragioni che saranno esaminate nel prosieguo.

In ogni caso, il Tribunale ritiene che qualunque dubbio sulla necessità di trasmettere una denuncia di reato è venuto meno con il pagamento alle società di Torzi delle due somme di 10.000.000 e di 5.000.000 di euro.

Per il Presidente e il Direttore dell'A.I.F. era sufficiente, a quel punto, esaminare le causali delle fatture, alla luce - ovviamente - di tutte le conoscenze acquisite fino a quel momento. La prima, quella di 10.000.000, faceva riferimento ad una *intermediation fee,* che (secondo la condizione posta dalla stessa A.I.F.) doveva essere stata concordata prima del 3 dicembre 2018. La prova dell'osservanza di questa condizione era data, come si è più volte detto, dal 'documento ritrovato' da Tirabassi, su cui i due imputati avevano, giustamente e logicamente, fortissimi dubbi, come risulta dai loro commenti ("*interesting document*", "*cannot believe*"). E, comunque, quel documento era un semplice *word*, non firmato e di cui non si trovava l'originale.

Ancora più netti erano i termini della questione per la fattura da 5.000.000 di euro.

Come si è ricordato, Bruelhart, che l'ha ricevuta e poi girata Di Ruzza, ha dichiarato di non saperne niente, di avere chiesto spiegazioni a Mons. Carlino, senza avere risposta, e al Sostituto che si sarebbe limitato a confermargli l'esecuzione del pagamento.

Peraltro, la causale indicata nella fattura (studi su investimenti immobiliari a New York, Dubai ecc.) era palesemente falsa.

Non si comprende, a questo punto, di quale ulteriore elemento avessero bisogno i due imputati e quali altri approfondimenti immaginavano potessero essere utili per "chiarire il mistero".

Appare così del tutto pretestuosa la spiegazione offerta dagli imputati e avallata dal teste Fara secondo cui "*tendenzialmente, ovviamente, si aspettava di avere un quadro quanto più possibilmente completo, è chiaro se si vedeva magari che si arrivava in un cosiddetto vicolo cieco, nel senso la controparte estera UIF non forniva più elementi, piuttosto che forniva elementi evasivi, quindi l'attività di analisi o la controparte interna non aveva nessun ulteriore elemento a quel punto si decideva, in questo caso avevamo ancora delle interlocuzioni in corso, in particolare con la UIF inglese era che insomma coinvolta, insomma avevano fornito una risposta un po' evasiva, attendevamo una risposta da una controparte interna, come ho detto prima, ma non si è mai fatto cenno a non inviare un rapporto*".

In questo caso, infatti, il quadro era "completo", nel senso che si è visto, con il pagamento dei 15.000.000 euro.

Per altro verso, la NCA aveva chiaramente detto che per ulteriori accertamenti era necessario un ordine dell'Autorità giudiziaria e i due imputati si sono ben guardati dall'attivare il Promotore di giustizia; le informazioni della Gendarmeria non erano pervenute dopo mesi (e mai sarebbero pervenute) ed è ben difficile immaginare di quale utilità potessero essere (al di fuori di una attività di polizia giudiziaria) in una situazione simile.

Del resto, la pretestuosità dell'argomento difensivo che si richiama alla necessità di acquisire "un quadro completo" prima di trasmettere gli atti al Promotore è confermata dai dati statistici riportati nella memoria conclusiva della Parte civile A.S.I.F., che

dimostrano che l'attivazione del Promotore, che avviene con la trasmissione di un primo Rapporto, non è necessariamente un atto conclusivo, potendosi effettuare aggiornamenti successivi.

Infatti, "all'esito dell'analisi, sono state individuate 32 pratiche che, nel periodo di interesse (gennaio 2014 - ottobre 2019), hanno dato luogo alla trasmissione di un rapporto all'Ufficio del Promotore di giustizia.

In particolare, dall'analisi svolta su tali pratiche risulta che:

1) per 19 pratiche è stato trasmesso almeno un rapporto di aggiornamento;
2) per 12 pratiche sulle 19 di cui al punto 1) è stato trasmesso più di un rapporto di aggiornamento;
3) per 28 pratiche delle 32 complessive individuate, le attività dell'U.I.F. sono proseguite anche a seguito dell'invio di un rapporto;
4) per 14 pratiche in cui la data di inizio dell'analisi sia compresa tra il mese di gennaio 2015 e il mese di ottobre 2019, ossia nel periodo in cui il Dott. Di Ruzza è stato Direttore dell'Autorità, si registra la medesima prassi di cui ai punti precedenti. In particolare, per 10 di queste pratiche è stato trasmesso almeno 1 rapporto di aggiornamento; per 11 pratiche su 14 vi sono state attività a seguito dell'invio di un rapporto.

Dai predetti dati si deduce agevolmente come la trasmissione di un Rapporto non costituisca necessariamente l'atto finale di analisi su un caso."

Dati analoghi si riscontrano anche per il più ampio periodo 2014-2020 (v. pag. 15 memoria cit.).

Prima di prendere in esame le altre argomentazioni difensive proposte nell'interesse dei due imputati, è opportuno ancora aggiungere quanto ha precisato la giurisprudenza italiana in tema di omessa denuncia di reato:

"*Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli art. 361 e 362 c.p., in tema di omissione di denuncia da parte, rispettivamente, del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, occorre che l'agente venga a conoscenza, in concomitanza o in ragione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto*

costituente reato: in linea con quanto disposto dagli art. 332 comma 1 e 347 comma 1 c.p.p., deve trattarsi di elementi che appaiano sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso. In altri termini, ***l'omissione di denuncia si verifica quando l'agente qualificato sia venuto a conoscenza di un fatto che presenti le linee essenziali di un reato****, mentre non è indispensabile che la notizia si rilevi, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata, in ragione della natura di reato di pericolo che caratterizza le fattispecie incriminatrici suddette e che vuole garantire che la notitia criminis pervenga comunque all'autorità giudiziaria, unica competente a operare le valutazioni e ad assumere le decisioni in ordine all'ulteriore corso del procedimento penale. Ne discende che, diversamente dal reato di favoreggiamento, i reati di omessa denuncia sono integrati anche qualora sia successivamente accertata l'insussistenza obiettiva del reato la cui notizia l'agente sia venuto a conoscenza e abbia omesso di denunciare.*" (Cass. pen. sez. VI, 13/01/2015, n.8937).

Renè Bruelhart e Tommaso Di Ruzza sono quindi responsabili del reato di cui all'art. 180 c.p., previa riqualificazione in tal senso della condotta loro contestata, al capo z), di omesso inoltro al Promotore di giustizia di una formale denunzia di reato[20].

A maggior ragione, devono essere ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 178 c.p., previa riqualificazione quale reato di omissione di atti di ufficio della condotta di omessa segnalazione prevista dall'art. 69 Legge XVIII del 2013.

È, infatti, di tutta evidenza che tale obbligo sorge prima che l'agente abbia "*acquistato notizia di un reato* ", come prevede l'art. 180 c.p. dato che, ai sensi dell'Art. 48 della Legge XVIII/2013: "*L'Autorità di Informazione Finanziaria è l'autorità centrale per l'informazione finanziarie e a tale scopo:* [...] *e) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di giustizia* ***qualora vi sia fondato motivo di sospettare***

[20] La Memoria della Difesa Bruelhart ritiene che l'azione penale per il reato di cui all'art. 180 c.p. sarebbe prescritta (pag. 136, nota 133). Questa opinione non può essere condivisa perché il delitto di cui all'art. 180, come pure quello di cui all'art. 178 c.p. è punito con la pena della multa e quindi l'azione penale, secondo l'art. 91 c.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti (v. art. 29 Legge DXXXI del 6 settembre 2022), si prescrive nel termine di cinque anni.

un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo" (una previsione analoga è ripetuta dall'art. 21 A.I.F. n. 4 "In materia di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria" del 19 settembre 2018 , c.d. "Regolamento A.I.F. 4", secondo cui: "*L'Autorità di Informazione Finanziaria, ... omissis ...:* a) *trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni all'Ufficio del Promotore di Giustizia quando dall'analisi della segnalazione di attività sospetta, e dalla collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale, emergono sostanziali elementi da sottoporre alle competenti autorità investigative e giudiziarie...*").

E, come si è visto, fondati elementi di sospetto da sottoporre al Promotore di giustizia sono emersi anche prima dell'acquisizione della notizia di reato e sono stati anche evidenziati dagli stessi Responsabili dell'A.I.F. nelle loro note scritte.

Le conclusioni così raggiunte per gli imputati Bruelhart e Di Ruzza non vengono messe in discussione dalle argomentazioni contenute nelle memorie difensive.

La Difesa Bruelhart ha in primo luogo negato che ci potesse essere un obbligo di denuncia, perché "la decisione di procedere con la via stragiudiziale è stata la scelta dei vertici della Santa Sede ed *in primis* quella del Sostituto".

Si tratta, in sostanza, del tema già trattato dei compiti, delle prerogative e dei limiti dell'A.I.F. e della sua collaborazione con un Ente non sottoposto a vigilanza, come era - appunto - la Segreteria di Stato.

Appare pertanto inutile ripetere quanto già detto in precedenza: certamente è vero che l'A.I.F. non poteva impedire alla Segreteria di Stato di decidere in autonomia la sua linea d'azione, ma è altrettanto vero che l'A.I.F., quale Autorità pienamente autonoma e indipendente, poteva e doveva espletare i suoi compiti, fra i quali quello di informare il Promotore di giustizia sia nel caso di ***fondato motivo di sospettare un'attività di riciclaggio,*** sia nel caso di acquisizione di una notizia di reato.

La conferma si ha anche nella normativa internazionale riportata nella citata memoria.

Così, per esempio, la IV Direttiva (UE) AML del 2015 [21], con la finalità di armonizzare le legislazioni degli Stati nazionali in materia antiriciclaggio, al Par. 37 del Preambolo sancisce che:

"... omissis ... *Una FIU indipendente e autonoma a livello operativo dovrebbe implicare che la FIU dispone dell'autorità e della capacità di svolgere le proprie funzioni liberamente, incluse quelle di decidere in modo autonomo di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche* [...]".

Nello stesso senso si esprime anche la Raccomandazione GAFI n. 29, dedicata proprio alle U.I.F., di cui assumono specifico rilievo le Note Interpretative, promulgate sempre dal GAFI, che alla lettera E), sotto il titolo "*Operational Independence*" afferma che:

"*L'UIF dovrebbe essere operativamente indipendente e autonoma, il che significa che l'UIF dovrebbe avere l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le proprie funzioni, compresa la decisione autonoma di analizzare, richiedere e/o diffondere informazioni specifiche.* ***In tutti i casi, ciò significa che la FIU ha il diritto indipendente di trasmettere o diffondere informazioni alle autorità competenti***".

Non è invece condivisibile, come si è detto, la conclusione della Difesa secondo cui l'A.I.F. non è né libera né indipendente, ma vincolata all'obbligo di collaborazione nei rapporti con gli altri Enti della Santa Sede e dello Stato non sottoposti a Vigilanza (cioè diversi dallo I.O.R.), mentre invece sarebbe totalmente libera di gestire a suo arbitrio "*la disseminazione delle informazioni*" cioè, nel caso che qui interessa, le comunicazioni al Promotore di giustizia.

Si tratta di una posizione paradossale e insostenibile.

Infatti, la stessa memoria finisce per affermare che "*deve innanzitutto ribadirsi l'autonomia e indipendenza operativa che contraddistingue l'attività di intelligence finanziaria dell'A.I.F., la quale, come già ampiamente dimostrato, identifica un* ***indispensabile margine di discrezionalità tecnica*** *in tutte le fasi dell'attività di*

[21] Direttiva (UE) 2015/849 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015.

intelligence, tra cui anche il processo decisionale relativo al "se" e "quando" trasmettere un Rapporto al Promotore di Giustizia." (pag. 137 cit.).

Ma affermare che esiste un ***indispensabile margine di discrezionalità tecnica*** è cosa ben diversa dall'affermare il totale arbitrio nel decidere l'*an* e il *quando* delle comunicazioni, (ferma restando, per esempio, la possibilità, pure prevista delle norme, di adottare ulteriori cautele, ad esempio, sull'uso che il destinatario delle informazioni ne possa fare nel tempo e sui limiti della loro *discovery*).

Se c'è una discrezionalità tecnica, c'è anche, in qualunque branca del diritto, la possibilità di sindacare l'uso che ne viene fatto.

Ed è appunto quello che si è fatto in questo provvedimento alla stregua dei normali criteri interpretativi e del dettato normativo degli artt. 178 e 180 c.p.

Sostanzialmente analoghe sono le tesi prospettate nella memoria della Difesa Di Ruzza, in relazione alla quale si evita pertanto la riproposizione degli argomenti già esposti.

Questo Tribunale ritiene quindi condivisibili, sul punto, le osservazioni formulate dalla parte civile A.S.I.F.: "l'U.I.F., raccolti sufficienti motivi di sospetto, ha il compito di informare tempestivamente l'Autorità giudiziaria e, nel contesto di una continua e proficua collaborazione finalizzata al raggiungimento dei comuni obiettivi di integrità e trasparenza, fornisce ad essa tutti gli elementi, anche sopravvenuti successivamente all'inoltro di un primo rapporto, funzionali allo svolgimento delle sue funzioni inquirenti[22]. L'U.I.F. non è tenuto ad acquisire un patrimonio informativo e documentale sufficiente all'accertamento di un reato o a ricostruire l'intero perimetro di interesse di un potenziale reato presupposto. Viceversa, è tenuto ad attivare il prima possibile le autorità di "*Law Enforcement*" quando, dalle proprie analisi, emerga un fondato motivo di sospetto, affinché esse, utilizzando i poteri conferiti dall'ordinamento, possano porre in essere con l'opportuna sollecitudine le eventuali attività di contrasto o repressione".

La Difesa Bruelhart deduce poi, proprio con riferimento al reato di cui all'art. 180 c.p. e sulla base del principio di offensività in concreto, un ultimo profilo, in relazione al fatto

[22] Cfr. art. 48 della Legge n. XVIII; art. 21 del Regolamento AIF n. 5.

che in data 2 luglio 2019 il dott. Mammì abbia presentato formale denuncia al Promotore di giustizia, che veniva quindi reso edotto dei fatti per cui è processo e iniziava l'attività istruttoria.

A fronte di tale circostanza fattuale, afferma la memoria difensiva "occorre evidenziare come le contestate omesse trasmissioni di un rapporto al Promotore di Giustizia che si collocano nel periodo successivo al 2 luglio 2019 debbano essere considerate inidonee a ledere il bene giuridico tutelato dal delitto di cui all'art. 175 c.p., nella sua peculiare accezione che assume nel contesto delle accuse formulate e cioè quale buon andamento della azione amministrativa in questo caso dell'Autorità giudiziaria inquirente".

Si premette che il Tribunale condivide l'affermazione difensiva che il **principio di offensività** in concreto, pur se non è espressamente previsto nell'ordinamento vaticano vigente, è tuttavia desumibile dalla disciplina del tentativo (art. 61-62 c.p.), dove il riferimento all'idoneità del mezzo condensa in sé la necessaria esistenza di un bene giuridico, da tutelare anche quando venga solamente messo in pericolo.

Ciò nonostante, l'osservazione difensiva è priva di pregio perché i due reati di cui agli artt. 178 e 180 c.p. erano già consumati **quanto meno** con la conoscenza da parte degli imputati dei pagamenti che hanno perfezionato dell'estorsione, e quindi due mesi prima della denuncia presentata dal dott. Mammì.

Si può altresì aggiungere che l'obbligo di denuncia esistente in capo ad un soggetto viene meno se egli riferisca la notizia di reato ad altro soggetto che abbia a sua volta lo stesso obbligo, come avviene, di regola, nelle strutture gerarchicamente ordinate. Questo non è, con tutta evidenza, il caso dei vertici dell'A.I.F. che sono rimasti del tutto inerti. Inoltre, proprio sotto il profilo dell'offensività in concreto, la mancata denunzia da parte loro ha privato il Promotore della tempestiva conoscenza di atti (le informazioni scambiate con le U.I.F. estere) e di elementi di conoscenza e di analisi utili per le indagini e di cui l'A.I.F. poteva disporre.

Da ultimo, non si ritiene necessario indugiare sui compiti rispettivamente propri del Presidente e del Direttore dell'A.I.F. (per cui si rinvia alle memorie degli imputati e della parte civile A.S.I.F.), dato che i due imputati hanno agito, come è evidente da quanto fin

qui esposto, in pieno accordo e sinergia tra loro, così da integrare la figura del concorso di persone nel reato, esclusa ancora una volta la sussistenza delle circostanze (diminuenti) degli artt. 63 e 64 c.p.

Per completezza, si accenna anche al fatto che il dott. Bruelhart aveva all'epoca dei fatti un incarico di consulenza conferitogli prima della nomina a Presidente dell'A.I.F. e rinnovatogli in epoca successiva ("*oltre all'incarico di cui alla citata nomina (Presidente A.I.F.), il Dott. Bruelhart fornirà tutta la consulenza richiesta dalla Segreteria di Stato e dalla Segreteria per l'Economia sulle tematiche finanziarie connesse con le attività delle tre istituzioni*").

Il Tribunale ritiene detto incarico irrilevante, ai fini dei reati in esame, non solo perché il Bruelhart ha agito in concorso con il Di Ruzza, ma soprattutto perché ha operato, sotto i profili che qui interessano, esclusivamente come Presidente dell'A.I.F., in forza dei relativi poteri e - naturalmente - con i relativi oneri. Lo confermano la corrispondenza scambiata e indirizzata al Presidente dell'Autorità, l'intervento del dott. Fara, cioè del personale dell'A.I.F., e, prima ancora, le dichiarazioni del Sostituto S.E. Mons. Peña Parra che ha sempre chiarito che egli ha richiesto e voluto l'intervento dell'A.I.F. e non certo quello di un consulente, sia pur prestigioso.

Quanto alla posizione di Mons. Mauro Carlino, quanto detto finora rende sufficiente una trattazione assai breve.

Esclusa, per l'assenza del requisito del dolo specifico, la colpevolezza in ordine ai reati di abuso di ufficio, l'imputato deve essere assolto dalle imputazioni in esame perché il fatto non costituisce reato quanto ai capi x), w), in questo assorbito il reato di cui al capo z), nei termini che sono stati precisati e dato che non vi è prova del concorso dell'imputato nella condotta di Renè Bruelhart e Tommaso Di Ruzza.

Deve invece essere assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 178 c.p. in relazione alla mancata segnalazione al Promotore di giustizia ex art. 69 Legge XVIII del 2013. Si tratta, infatti, di un reato proprio dei Responsabili dell'A.I.F. e non vi è alcuna prova né che Mons. Carlino conoscesse la corrispondenza interna all'A.I.F., né che il

Presidente e il Direttore dell'A.I.F. abbiano mai in qualche modo discusso con lui il tema della segnalazione in questione.

Quanto alla posizione di Fabrizio Tirabassi, è sufficiente rilevare che nel periodo cui si riferiscono le contestazioni egli aveva già commesso o stava ponendo in essere le condotte per cui è stato imputato in questo processo dei reati di cui ai capi f), q) e u), cosicché ogni iniziativa di denuncia al Promotore sarebbe stata in sostanza una forma di accusa contro se stesso. Il Collegio ritiene che, pur mancando nel codice penale vaticano una norma di portata generale come l'art. 384 del codice penale oggi vigente in Italia, l'ordinamento vaticano comunque riconosce e tutela il principio *nemo tenetur se detegere,* come dimostra, fra l'altro, la facoltà di non collaborare in sede di interrogatorio (artt. 261 e 388 c.p.p.) ed anche l'art. 215 c.p. che, se pur limitato ai casi di "falsità in giudizio" esprime chiaramente il principio generale sopra indicato[23].

Fabrizio Tirabassi deve dunque essere assolto dai reati di cui ai capi w, y, z perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p. (nei termini appena chiariti).

Capitolo 2

I reati relativi alla richiesta di finanziamento presentata dalla Segreteria di Stato allo I.O.R. (capi *aa* e *bb*)

A Tommaso Di Ruzza, Mauro Carlino e Fabrizio Tirabassi sono contestati anche i seguenti reati di cui ai capi aa), bb).

Il Tribunale non ritiene necessario approfondire l'esame della complessa vicenda perché anche in questo caso, come in quelli esaminati nel Capitolo precedente, manca del tutto, con ogni evidenza, nel Dott. Di Ruzza e in Mons. Carlino il dolo specifico di procurare un indebito vantaggio a Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione (quest'ultimo, peraltro, sconosciuto a entrambi gli imputati). Senza considerare, inoltre, che la richiesta di

[23] "*Va esente da pena... 1) chi manifestando il vero esporrebbe inevitabilmente se medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore*".

finanziamento della Segreteria di Stato è stata formulata solo in data 10 maggio 2019, cioè **dopo** che Torzi aveva già incassato le somme frutto dell'estorsione cui si fa riferimento nel capo di imputazione. Ne deriva **l'assoluzione degli imputati Di Ruzza e Carlino perché il fatto non costituisce reato.**

Per quanto riguarda Tirabassi, per cui pure è valido il rilievo formulato da ultimo, sussistono comunque le ragioni per cui è stato assolto dagli altri delitti di cui all'art. 175 c.p. perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p.

Capitolo 3

Il reato di pubblicazione di documenti segreti (capo *dd*)

A Tommaso Di Ruzza è stato contestato anche il reato di cui al capo dd).

La contestazione è il frutto della pubblicazione di una rappresentazione fotografica del *Framework Agreement,* firmato a Londra il 22 novembre 2018, in un articolo apparso sull'edizione *on line* del settimanale *L'Espresso* in data 3 ottobre 2019 con titolo "*Vaticano, ecco le carte dello scandalo tra finanzieri e SPA segrete in Lussemburgo*" a firma di Emiliano Fittipaldi.

L'accusa si è basata sul fatto che il contratto in questione, o meglio una sua copia, caratterizzata dal segno "X" per evidenziare alcuni passaggi, sarebbe stata rinvenuta "*sulla scrivania del Di Ruzza*", nel corso della perquisizione eseguita dalla Gendarmeria il 1° ottobre 2019.

Sentito a dibattimento, il Fittipaldi ha dichiarato di avere ricevuto l'immagine del documento da un collaboratore di Raffaele Mincione, Marcello Massinelli.

Più in particolare, il giornalista ha affermato di aver avuto notizia dell'esistenza di una inchiesta all'interno dello Stato Città del Vaticano avente ad oggetto "*l'acquisizione del palazzo*" e che al "*centro di tutto*" vi era un contratto (il *Framework Agreement*) che, pertanto, l'articolista aveva cercato di reperire ai fini della pubblicazione. A riprova di

quanto detto esibiva sul suo telefono cellulare le immagini del *Framework Agreement* mandate tramite *whatsapp* dal Massinelli in orario di poco precedente la pubblicazione *on line*[24].

Le argomentazioni proposte dall'Ufficio del Promotore non riescono a superare l'efficacia difensiva delle dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.

Resta solo un elemento di sospetto costituito dall'annotazione delle "X" a margine del *Framework Agreement* che la Gendarmeria dichiara di aver rinvenuto in originale sulla scrivania del Di Ruzza, che però nega la circostanza. Peraltro, è da escludere, per ovvie ragioni, che Di Ruzza avesse l'originale del contratto e non è possibile a questo punto essere sicuri che sia stato proprio l'imputato ad apporre quelle "X" sulla 'sua' copia del documento, identica, per tutto il resto, all'originale (quello sì) in possesso di Mincione.

La Difesa dell'imputato fa poi correttamente osservare che "appare in ogni caso del tutto irrazionale, se non assurda, l'ipotesi che il Di Ruzza, a seguito dei sequestri di tutti i dispositivi istituzionali e privati presso l'A.I.F. e il suo domicilio eseguiti il 1° ottobre 2019 sino a tarda serata, potesse disporre di una copia del *Framework Agreement* e dei contatti di Emiliano Fittipaldi, e che il 2 ottobre 2019, nella concitazione di quelle ore, potesse nutrire qualsiasi tipo di interesse nel fornire un documento assolutamente irrilevante per la sua posizione.". Tanto più che la Gendarmeria conservò tutta la documentazione sequestrata in alcune scatole che furono poi aperte solo il 9 ottobre, cosicché si dovrebbe ipotizzare che il Di Ruzza ne conservasse (dove?) un'altra copia ancora.

Si può aggiungere, infine, che l'articolo de *L'Espresso* non era affatto favorevole al Di Ruzza.

---

[24] In tale senso si leggano le dichiarazioni dell'articolista laddove afferma che "*allora produco lo screenshot dei messaggi con Massinelli che dimostrano come il documento mi è arrivato direttamente da Massinelli, **ci sono i giorni e gli orari***" (pag. 14, ud. 22 febbraio 2023).

Ciò premesso, il Tribunale osserva che, al di là del dubbio più che ragionevole sul fatto che sia stato l'imputato a dare al giornalista la copia del documento poi pubblicata, il Di Ruzza deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Secondo l'impostazione accusatoria il segreto di ufficio deriva dall'art. 67 L. XVIII del 2013:

"*1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni posseduti dall'Autorità di Informazione Finanziaria nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione e della funzione di informazione finanziaria sono:*

a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dalla legge;

b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;

c) coperti dal segreto d'ufficio."

È chiaro, però, che il segreto di ufficio non può riferirsi a documenti acquisiti, sì, dall'A.I.F., ma che erano già pubblici, come certamente è il caso di un contratto, il *Framework Agreement*, i cui originali erano legittimamente in possesso, oltre che degli Enti interessati della Santa Sede, di numerosi soggetti privati (quanto meno, Mincione e Torzi) e di cui moltissimi altri (basti pensare agli studi legali e alle banche) avevano, anch'essi legittimamente, quanto meno le copie.

(Anzi, a rigore, è difficile persino parlare di originali perché il contratto fu firmato da Mons. Perlasca in Vaticano e inviato per posta elettronica a Londra).

L'imputato deve quindi essere assolto perché il fatto non sussiste.

PARTE VI

LE ALTRE IMPUTAZIONI DI CORRUZIONE ASCRITTE A CRASSO, TIRABASSI E TORZI (CAPI *L*, *M*, *N*, *N1*, *O* E *P*) E I DELITTI DI AUTORICICLAGGIO ASCRITTI A TIRABASSI (CAPO *P1*) E CRASSO (CAPO *P2*)

Capitolo 1

Il reato di corruzione ascritto a Crasso nei confronti di Tirabassi (capi *l* ed *m*)

Ai capi l) ed m) dell'imputazione sono contestati, rispettivamente, a Enrico Crasso e a Fabrizio Tirabassi il reato di cui all'art. 173 c.p. e quello di cui agli artt. 171 e 172 c.p. in relazione a "vantaggi indebiti di varia natura (denaro ed oggetti di valore, viaggi e soggiorni)" che sarebbero stati corrisposti dal primo al secondo per ricompensare il compimento, l'omissione o il ritardo di non precisati atti di ufficio.

In sostanza, gli elementi di prova sono quelli già presi in esame a proposito del reato di corruzione contestato a Tirabassi al capo k1) dell'imputazione (vedi *retro*): le dichiarazioni di Intendente e Milanese, le ingenti e non spiegate disponibilità economiche di Tirabassi, il messaggio *whatsapp* mandato il 4 marzo 2014 ("ricordati di lasciare da parte qualcosa per noi") e la relativa risposta immediata di Crasso ("Certo").

Si può aggiungere un altro messaggio, scritto da Manuele Intendente a Gianluigi Torzi il 20 novembre ore 23.40, che segue un *whatsapp* di Torzi di un'ora prima "*E' che stiamo chiudendo gli agreement*". Intendente, facendo certamente riferimento a Fabrizio Tirabassi, scrive: "*stiamo entrando nel dettaglio, l'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina, vuole saltare Maretto e farla fare ad Alida...con cui pensa di riuscire,* ***non ha chiaro il suo ritorno*** *... colpa di Renato il professore, unica cosa che doveva fare*". A questo punto Torzi interviene "*Lui lo dobbiamo tenere onboard*" e Intendente conclude *"ora guarda caso è uscita una congregazione con 700 milioni da gestire"*.

Al di là del valore probatorio che questo messaggio può avere in relazione all'ipotesi di corruzione di Tirabassi da parte di Torzi, oggetto di specifico esame nel prosieguo di questo Capitolo, è chiaro il valore indiziante della frase "non ha chiaro il suo ritorno", riferita appunto a Tirabassi, e che è evidentemente relativa alla sua attività in generale ("*ora guarda caso è uscita una congregazione con 700 milioni da gestire*").

Si riporta a questo proposito solo la parte finale del lungo esame dibattimentale di Manuele Intendente, ammonito più volte circa il dovere di dire la verità:

Presidente: *e quando lei mi dice "non ha chiaro il suo ritorno" non offre una spiegazione plausibile.*

INTENDENTE Manuele: *no, io ho dato una spiegazione che è quella quando si costruisce un'operazione ognuno deve avere un ritorno e quindi siccome lui mi aveva presentato soggetti esterni alla Segreteria di Stato...*

Presidente: *quindi "lui" è Tirabassi.*

INTENDENTE Manuele: *sì, sì.*

Presidente: *quindi chi non ha chiaro il suo ritorno è Tirabassi.*

INTENDENTE Manuele: *sì.*

Presidente: *sì. Dopodiché lei dice io però... a me Tirabassi non mi ha mai fatto richieste per se stesso...*

INTENDENTE Manuele: *no.*

Presidente: *giusto? Dice io penso che potesse anche, come dire, preoccuparsi del ritorno per alcune delle persone che mi aveva presentato. E' questa la sua risposta?*

INTENDENTE Manuele: *penso di sì.*

Presidente: *penso! Continuo a dire che qua lei continua a pensare, lei non deve pensare, lei mi deve dire che cosa ha scritto.*

INTENDENTE Manuele: *allora sì, sì, sì.*

All'evidenza, appare assai più logico ritenere che il "suo ritorno" cui pensava Tirabassi fosse riferito proprio all'affare in corso (e cioè all'acquisizione della proprietà del Palazzo di Sloane Avenue da parte della Segreteria di Stato per il tramite di GUTT), piuttosto che

ad altri investimenti del tutto vaghi come i 700 milioni di una imprecisata congregazione, che potevano essere stati oggetto di discussione al fine di 'interessare' ancora di più Torzi e i suoi. In ogni caso, siamo di fronte ad un elemento che non ha una sicura forza probatoria rispetto all'ipotesi accusatoria della corruzione di Tirabassi da parte di Torzi, perché sembra indicare che ci fossero state da parte di Torzi allusioni e vaghe promesse e non impegni concreti. Rimane quindi, pur con i limiti già indicati, il valore meramente indiziario di questi messaggi e di queste dichiarazioni, indicative di una consuetudine operativa in senso illecito dei due imputati.

Nello stesso senso si pone un altro scambio di messaggi tra Intendente e Torzi, riferito questa volta a Enrico Crasso e in relazione al quale si riporta quanto dichiarato a dibattimento da Manuele Intendente:

Avv.P.C.Sticchi: *senta, c'è sempre una chat, il 21 novembre 2018 ore 11:38 e lei scrive a Torzi: "Crasso ha trovato la soluzione all'improvviso".*

INTENDENTE Manuele: *all'improvviso?*

Avv.P.C.Sticchi: *così ha scritto lei. Le chiedo un chiarimento proprio perché dalla chat non si comprende il significato.*

INTENDENTE Manuele: *non lo comprendo nemmeno io.*

Avv.P.C.Sticchi: *che però ha scritto lei.*

INTENDENTE Manuele: *e lo so, eh...*

G.a l.Prof.Bonzano: *l'ha scritta lei, cioè l'avvocato le sta leggendo messaggi che ha scritto lei, avvocato, eh, non sono messaggi di terzi, eh, le chiama chat in termine tecnico, in realtà è uno scambio di messaggi whatsapp, cioè non è una conversazione social dove compaiono messaggi da terzi o da fonti da verificare, questo...*

INTENDENTE Manuele: *io adesso non ricordo.*

G.a l.Prof.Bonzano: *in questo caso la fonte è lei, cioè è lei che scrive il messaggio, l'avvocato le chiede se è in grado di chiarirci il tenore di quel messaggio...*

INTENDENTE Manuele: *no.*

G.a l.Prof.Bonzano: *scritto da lei... no.*

INTENDENTE Manuele: *non lo ricordo assolutamente.*

Avv.P.C.Sticchi: *e quest'altro messaggio che lei scrive poco dopo, sempre il 21 novembre, sempre a Torzi... scusi Torzi scrive a lei questa volta e dice: "Credit Suisse... CS è crestone di Enrico, il figlio lavora in Credit Suisse Roma".*

INTENDENTE Manuele: *sì.*

Avv.P.C.Sticchi: *che cosa voleva dire Torzi?*

INTENDENTE Manuele: *beh, immagino che volesse affermare il rapporto pregresso tra la banca e il dottor Crasso.*

Avv.P.C.Sticchi: *sì, però "crestone" ha un significato.*

INTENDENTE Manuele: *eh non lo so crestone... abbiamo modi diversi di... parlare.*

Avv.P.C.Sticchi: *sempre parlando di Crasso lei scrive a Torzi, 28 novembre ore 7:36 lei dice: "se marchiamo bene prendi il posto di Crasso per 20 anni". Torzi: "ma lo vogliono segare?" Lei: "sì, è ritenuto il responsabile". Torzi: "ed è vero e ha smezzato alla grande". Lei: "fuoriclasse, io penso che Crasso si possa ritirare serenamente". Può spiegare questa chat, di cosa era ritenuto responsabile Crasso...*

INTENDENTE Manuele: *il dottor... il dottor...*

Avv.P.C.Sticchi: *e da chi?*

INTENDENTE Manuele: *il dottor Torzi sosteneva che le operazioni gestite nel tempo avessero generato dei profitti di tipo personale, cosa che credo... di cui credo non avesse le prove, non lo so, erano sue affermazioni che condivideva con me.*

Avv.P.C.Sticchi: *con chi aveva "smezzato alla grande"?*

INTENDENTE Manuele: *non lo so. io non conoscevo nemmeno il dottor Crasso, non posso immaginare nemmeno una cosa del genere.*

Al di là dell'imprecisione rilevata dalla Difesa Crasso, e cioè che il figlio dell'imputato, dirigente di Credit Suisse Italy, non 'gestisce' 180 milioni di euro della Segreteria di Stato (come scrive Torzi in un messaggio non considerato nel frammento di esame sopra riportato), bensì una somma molto inferiore, rimane anche in questo caso un valore solo indiziario di quanto scrivono e dicono Intendente e, soprattutto Torzi che in quei giorni, bisogna ricordare, era in contatto continuo con Crasso e Tirabassi, con i quali sperava di realizzare, al di là dell'affare di Londra, un nuovo sistema di gestione delle disponibilità

della Segreteria di Stato, succedendo a Mincione e, poi, prendendo il posto dello stesso Crasso; è quindi del tutto logico che di commissioni e di *fees* i tre imputati abbiano parlato, senza che però il processo offra prove sufficienti per una dichiarazione di responsabilità.

A queste considerazioni va poi aggiunto l'elemento logico costituto dal ruolo decisivo che Tirabassi, come emerge da tutte le risultanze del processo, aveva nel processo decisionale dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e che è stato chiaramente illustrato a proposito della sottoscrizione delle quote del Fondo CAPITAL COMMODITIES/GOF.

Così come, alla stregua di un indice del costante modo di agire illecito del Tirabassi non si può dimenticare che egli abbia senza problemi incassato una cifra molto rilevante (circa 1,2 milioni di dollari da parte di UBS) (*v. infra*).

Nessun elemento significativo emerge invece dalla registrazione della conversazione che ha avuto luogo il 19 dicembre 2018 tra Crasso, Tirabassi e Torzi in una stanza dell'Hotel Bulgari.

In ragione di quanto fin qui considerato, anche per questa imputazione contestata a Tirabassi e Crasso si deve registrare una situazione di insufficienza probatoria.

Infine, nessun rilievo ritiene il Tribunale debba essere attribuito, ai fini che qui rilevano circa il giudizio di responsabilità penale, al fatto che Crasso, a nome e per conto delle società per conto delle quali all'epoca lavorava, abbia sostenuto in qualche occasione le spese di viaggio e/o di soggiorno per Tirabassi. Come è risultato dall'istruzione dibattimentale e dalle stesse verifiche della Gendarmeria, si è trattato di un numero limitatissimo di episodi, per importi modesti e in relazione a spostamenti giustificati (anche) da ragioni di servizio. È risultato peraltro che, come avviene anche altrove, era una prassi frequente che le spese del funzionario della Segreteria di Stato che si recava dal cliente (Credit Suisse, Sogenel) fossero sostenute da quest'ultimo. Non si tratta quindi di fatti che possano integrare il reato contestato.

In conclusione, Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi devono essere assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi l) ed m) dell'imputazione per insufficienza di prove.

Capitolo 2

Il reato di corruzione ascritto a Crasso, Tirabassi e Torzi ai capi *n* e *n1*

§ 1. Premessa

Per queste imputazioni si deve distinguere in modo netto la valutazione delle posizioni di Crasso e Tirabassi da quella di Torzi.

Infatti, il Promotore di giustizia aveva proceduto a queste contestazioni sulla base, in primo luogo, delle dichiarazioni rese da Gianluigi Torzi in sede istruttoria, dopo che era stato eseguito nei suoi confronti un mandato di cattura emesso (per altri reati) dallo stesso Ufficio del Promotore. Il Torzi non è però comparso a dibattimento e quindi il Tribunale ha dichiarato inutilizzabili *erga alios* quelle dichiarazioni, che conservano invece il loro valore nei confronti dello stesso Torzi.

Ciò premesso, si deve osservare che per quanto riguarda le posizioni di Crasso e Tirabassi l'elemento principale a loro carico è costituito dai messaggi scambiati tra Gianluigi Torzi, Manuele Intendente e Renato Giovannini sulla chat "I Magnifici Tre", specialmente nei giorni della trattativa di Londra nel novembre 2018, e dalle dichiarazioni rese, in istruttoria e a dibattimento, dai predetti Intendente e Giovannini nonché da Giuseppe Maria Milanese.

A proposito di tali dichiarazioni si è però già più volte sottolineato che esse devono essere valutate con estrema prudenza perché, come è logico, e come risulta confermato dall'attenta lettura delle stesse, i testimoni si sono sforzati in ogni modo di minimizzare il proprio ruolo ed anche quelle che erano semplicemente le loro conoscenze, per il timore

di essere imputati di concorso nei reati ascritti al Torzi o anche soltanto per l'imbarazzo di essersi trovati in situazioni oggettivamente ambigue.

Si è già detto in precedenza del valore indiziario di uno scambio di messaggi tra Intendente e Torzi, riferito a Enrico Crasso (indicato come "**crestone**" che "**ha smezzato alla grande**") e oggetto delle dichiarazioni rese a dibattimento da Manuele Intendente, per cui è sufficiente fare rinvio a quanto osservato nel paragrafo precedente.

Altre circostanze significative emergono in riferimento alla vicenda delle trattative per l'acquisizione del Palazzo di Londra, che è già stata oggetto di esame, per cui ci si limiterà qui a prendere in considerazione solo gli elementi relativi alla contestazione di corruzione.

§ 2. Tirabassi "non ha chiaro il suo ritorno"

Il primo di questi elementi è lo scambio di messaggi già prima trascritti tra Intendente e Torzi nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2018 a proposito di Tirabassi che "*non ha chiaro il suo ritorno*". D'altronde, Tirabassi è il solo degli imputati ad aver cancellato tute le chat antecedenti al luglio 2019; al contempo egli utilizzava una *app* (CONFIDE) che provvede alla immediata cancellazione di tutti i messaggi scambiati su quella *app* (nel caso di specie, con Maretto e Bocci).

Si riporta integralmente un lungo passaggio della trascrizione dell'esame dibattimentale reso da Intendente all'udienza del 12 gennaio 2023 perché così emerge più chiaramente quanta difficoltà abbia avuto il testimone per dare una spiegazione di un messaggio da lui stesso scritto e, almeno apparentemente, abbastanza chiaro:

Avv. P.C. Sticchi: senta un altro messaggio scritto da lei a Torzi il 20 novembre ore 23:40, lei scrive: *"stiamo entrando nel dettaglio, l'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina, vuole saltare Maretto e farla fare ad Alida con cui pensa..."*

INTENDENTE Manuele: Alida?

Avv.P.C.Sticchi: Alida... *"con cui pensa di riuscire, non ha chiaro il suo ritorno...*

INTENDENTE Manuele: credo che fosse...

Avv.P.C.Sticchi: faccia finire, mi faccia finire... "*colpa di Renato il professore, unica cosa che doveva fare, ora guarda caso è uscita una congregazione con 700 milioni da gestire*". E Torzi risponde: "*lui lo dobbiamo tenere on board*". Di chi stavate parlando?

INTENDENTE Manuele: allora Maretto... Maretto...

Avv.P.C.Sticchi: no, quando lei dice: "*stiamo entrando nel dettaglio...*"

INTENDENTE Manuele: sto cercando di contestualizzare...

Avv.P.C.Sticchi: perfetto...

INTENDENTE Manuele: stiamo entrando...

Avv.P.C.Sticchi: *"nel dettaglio, l'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina, vuole saltare Maretto e farla fare ad Alida con cui pensa di riuscire, non ha chiaro il suo ritorno".*

INTENDENTE Manuele: mi creda, Presidente, io non so chi sia Alida.

G.a l. Prof.Bonzano: avvocato, non c'ha una copia di questo messaggio, che è un po' lungo, così l'avvocato magari ce l'ha sotto gli occhi e lo...

INTENDENTE Manuele: io non so chi sia Alida.

G.a l.Prof.Bonzano: ...lo vede meglio e lo ricorda sicuramente, visto che l'ha scritto.

Avv.P.C.Sticchi: eccola qui.

Presidente: tenga conto che sono tutte cose che dice lei, che scrive lei.

INTENDENTE Manuele: qual è la prima su? Scusi è questa?

Presidente: comincia da quella delle ore 0:39:35...

INTENDENTE Manuele: ah, sono più...

Presidente: sono uno dietro l'altro.

Avv.P.C.Sticchi: messaggi consecutivi, è la stampata...

Presidente: *"stiamo entrando nel dettaglio".*

INTENDENTE Manuele: (legge velocemente a bassa voce il messaggio)... "*Raf ha anche parlato con Perlasca per rassicurarlo su tutto, stiamo entrando nel dettaglio... l'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina*". Ma "l'ho" chi?

Presidente: "l'ho"... lei è che...

INTENDENTE Manuele: ma non l'ho detto...

Avv.P.C.Sticchi: lei ha autorizzato qualcuno ad essere esplicito, io le sto chiedendo chi era quel qualcuno.

INTENDENTE Manuele: *"vuole saltare Maretto per farlo fare ad Alida con cui pensa di riuscire..."* ma forse si tratta di operazioni di…

Presidente: facciamo una cosa, perché questo è un punto delicato su cui… siccome scrive lei, se lo deve ricordare, sospendiamo cinque minuti, ma proprio cinque, lei se lo legge con la dovuta attenzione e vediamo se…

(Breve sospensione)

Presidente: riprendiamo l'udienza. Allora la domanda è di chiarire, rispetto a questa serie di whatsapp che ha scritto lei, peraltro a mezzanotte sembra…

INTENDENTE Manuele: sì, sì.

Presidente: passata… del 21, credo che sia tra il primo e il secondo giorno di Londra, giusto? A chi si riferisce quando dice: *"l'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina"*. Sempre lei continua: *"vuole saltare Maretto e farla fare ad Alida con cui pensa di riuscire"*. Poi c'è una frase chiave: *"non ha chiaro il suo ritorno* – e poi dice – *colpa di Renato il professore* – che diciamo è legittimo pensare si riferisca a Giovannini. Sempre lei dice – *era l'unica cosa che doveva fare"* e Torzi dice: *"sì, però lo dobbiamo tenere on board"*, poi quest'uso dell'inglese purtroppo non ne possiamo fare a meno, che è "tenere nell'affare", e lei conclude dicendo *"ora guarda caso è uscito fuori una congregazione con 700 milioni da gestire"*.

INTENDENTE Manuele: l'unica cosa che non sono in grado di dire è chi sia Alida, per il resto…

Presidente: chi sia Alida… il resto ha focalizzato.

INTENDENTE Manuele: il resto ho contestualizzato.

Presidente: e quindi cosa…

INTENDENTE Manuele: fin dai giorni precedenti al viaggio a Londra io chiesi al dottor Tirabassi, diciamo, siccome lui diceva di avere tantissimi contatti…

Presidente: non sentiamo.

INTENDENTE Manuele: diceva di avere tantissimi contatti con le banche, imprenditori e quant'altro, al punto che prima ancora di andare a Londra lui mi presentò il dottor Dal Fabbro, nel suo ufficio, e quindi si stava ipotizzando di, diciamo, trovare…

Presidente: di sviluppare nuovi affari, diciamola così.

INTENDENTE Manuele: di sviluppare operazioni, sviluppare operazioni. E tant'è che alla fine… e io sollecitai molto questa cosa, e scrivo: "*ora, guarda caso, è uscita fuori una congregazione di 700 milioni da gestire*".

Presidente: quindi l'ha uscita Tirabassi, cioè ha prospettato la possibilità di questa…

INTENDENTE Manuele: perché io dicevo *"sì, ma poi anche io un po' di lavoro pure io, tra tutte le vostre mille relazioni, no… sarebbe gradito insomma"*.

Presidente: e questa è la parte finale che è chiara.

INTENDENTE Manuele: sì.

Presidente: e la parte iniziale? "*L'ho autorizzato ad essere esplicito*" e poi chi è che non ha chiaro il suo ritorno?

INTENDENTE Manuele: perché… perché io sollecitai questo anche al professor Giovannini, dissi sì, tutto bellissimo, ma magari c'è qualche operazione sulla quale uno può essere coinvolto, no e fu anche discussione di questo la prima sera nella hall dell'albergo, cioè io chiesi con insistenza al dottor Tirabassi di poter avere, diciamo, nelle altre operazioni di cui lui si occupava…

Presidente: di avere un ruolo.

INTENDENTE Manuele: no, tenga conto che io vado con il dottor Tirabassi dal dottor Dal Fabbro a parlare di acque minerali, quindi, diciamo…

Presidente: sì, ma guardi, tutto questo mi è chiarissimo…

INTENDENTE Manuele: portafoglio…

Presidente: quello che non mi è chiaro, perché non può riferirsi a lei ovviamente, è l'affermazione "*vuole saltare Maretto*" che a quanto pare lei sa chi sia, mentre non sa chi è Alida…

INTENDENTE Manuele: sì.

Presidente: "*con cui pensa di riuscire, non ha chiaro il suo ritorno*", finora lei mi ha parlato del suo ritorno, ritorno dell'Avvocato Intendente, ritorno sperato, a quanto capisco non molto realizzato.

INTENDENTE Manuele: penso che… io non ho mai parlato con il dottor Tirabassi di suoi ritorni, eh, mai.

Presidente: mai.

INTENDENTE Manuele: però ho immaginato che la sua resistenza a sviluppare forse potesse essere motivata dal suo probabilmente… non il suo personale, ma anche delle persone che lui mi presentava, nello specifico il dottor Dal Fabbro, non necessariamente il suo personale.

Presidente: è lei che l'ha scritto, mica l'ho scritto io, se vuole… io non le posso dire qual è la mia opinione perché la potrò scrivere solo con la sentenza.

INTENDENTE Manuele: io l'unica cosa che le dico con dispiacere è che non so chi sia Alida.

Presidente: questo riusciremo a sopravvivere a questa mancanza.

INTENDENTE Manuele: per il resto ritengo che sia questa la ricostruzione.

Presidente: intanto Maretto chi è?

INTENDENTE Manuele: Maretto era, da quello che mi veniva raccontato, un soggetto che gestiva degli investimenti della Segreteria di Stato, in precedenza, ma aveva interrotto il rapporto da quello che mi veniva raccontato.

Presidente: e il contatto…

INTENDENTE Manuele: io l'avevo… io il dottor Maretto lo avevo incontrato diversi mesi prima ad un pranzo per tutt'altra questione.

Presidente: va bene. Sì, ma non è lei che vuole saltare Maretto, è qualcun altro perché, torniamo: "*l'ho autorizzato ad essere esplicito*".

INTENDENTE Manuele: perché c'era forse qualche rapporto residuo di lavoro tra il dottor Tirabassi e il dottor Maretto, adesso non riesco a ricordarlo.

Presidente: quindi il collegamento di Maretto era con Tirabassi.

INTENDENTE Manuele: sì.

Presidente: ma lei chi è che ha autorizzato ad essere esplicito domani mattina?

INTENDENTE Manuele: il professor Giovannini, volevo che lui sollecitasse, cioè lui dicesse "va bene, tutte queste interlocuzioni fatte all'esterno con il dottor Dal Fabbro, riusciamo a costruire qualche relazione?"

Presidente: a quagliare, si dice… e questo, ripeto, mi è chiaro questo, però questo non spiega le righe centrali del messaggio perché "*vuole saltare Maretto*... - non c'entra niente con le operazioni che sperate di fare voi, Alida non sappiamo chi è - *…con cui pensa di riuscire e no ha chiaro il suo ritorno*", ora qua chi non ha chiaro il ritorno non può esser elei evidentemente…

INTENDENTE Manuele: no.

Presidente: è qualcun altro e poi le dice: "*la colpa è di Renato*... -Giovannini siamo d'accordo che è Giovannini– *l'unica cosa che doveva fare*", sembra di capire "spiegare il suo ritorno". Riusciamo a fare qualche passo avanti su questa inter… no interpretazione…

INTENDENTE Manuele: non credo che fosse riferito al suo ritorno, eh.

Presidente: lei l'ha scritto.

INTENDENTE Manuele: no, no, io penso che fosse riferito al fatto che doveva essere chiaro nel pretendere che le chiacchierate fatte al di fuori si dovessero trasformare in un'iniziativa concreta.

Presidente: questa però è una cosa che è completamente diversa da quella che c'è scritta qua, questo glielo devo dire.

INTENDENTE Manuele: io gli attribuisco questo senso però.

Presidente: è troppo comodo che lei glielo attribuisce ora. Io la cominciò ad ammonire da ora che lei ha l'obbligo di dire la verità…

INTENDENTE Manuele: io sto dicendo… Presidente.

Presidente: perché, come le ho detto prima, lei non corre il rischio di essere imputato, qui è testimone…

INTENDENTE Manuele: ma io non so… io la sto dicendo…

Presidente: e quando lei mi dice "*non ha chiaro il suo ritorno*" non offre una spiegazione plausibile.

INTENDENTE Manuele: no, io ho dato una spiegazione che è quella quando si costruisce un'operazione ognuno deve avere un ritorno e quindi siccome lui mi aveva presentato soggetti esterni alla Segreteria di Stato…

Presidente: quindi "lui" è Tirabassi.

INTENDENTE Manuele: sì, sì.

Presidente: quindi chi non ha chiaro il suo ritorno è Tirabassi.

INTENDENTE Manuele: sì.

Presidente: sì. Dopodiché lei dice io però… a me Tirabassi non mi ha mai fatto richieste per se stesso…

INTENDENTE Manuele: no.

Presidente: giusto? Dice io penso che potesse anche, come dire, preoccuparsi del ritorno per alcune delle persone che mi aveva presentato. E' questa la sua risposta?

INTENDENTE Manuele: penso di sì.

Presidente: penso! Continuo a dire che qua lei continua a pensare, lei non deve pensare, lei mi deve dire che cosa ha scritto.

INTENDENTE Manuele: allora sì, sì, sì

Del tutto irrilevante, poi, il contributo del prof. Renato Giovannini, preoccupato solo di escludere qualsiasi suo ruolo o responsabilità:

P.C.Avv.Lipari: e allora che cos'è il ritorno di cui lei avrebbe dovuto informare e per il quale evidentemente non è stato chiaro perché dicono "*colpa di Renato il Professore, unica cosa che doveva fare ma purtroppo non ha chiaro il suo ritorno*".

GIOVANNINI Renato: che significa mi scusi?

P.C.Avv.Lipari: una chat del 20 novembre, poco prima del framework agreement, Intendente scrive a Torzi "*non ha chiaro il suo ritorno, colpa di Renato il professore unica cosa che doveva fare*".

GIOVANNINI Renato: io oggettivamente, forse sopravvalutato da Intendente in questa occasione, non ho mai avuto un mandato di avere ruoli di nessun genere, ribadisco che…

P.C.Avv.Lipari: ma di che ritorno parliamo?

GIOVANNINI Renato: ah non lo so… bisogna chiederlo a loro e non a me.

P.C.Avv.Lipari: lei non lo sa?

GIOVANNINI Renato: no, nel senso che il ritorno può avere varie nature oggettivamente, ma se non ho io avuto quella nessuno… ribadisco…

Premesso che "Maretto" e "Alida (Carcano)" sono dirigenti di VALEUR, un'altra finanziaria con cui - come già si è visto - la Segreteria di Stato e Tirabassi avevano rapporti, e ricordata ancora una volta l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni di Torzi, si ribadisce qui il giudizio del Collegio sul valore solo indiziario di questi messaggi e di queste dichiarazioni.

Né a conclusioni difformi potrebbero condurre le osservazioni contenute, sul punto, nella memoria conclusiva della Difesa della Segreteria di Stato che identifica in Tirabassi la persona che Torzi afferma di dover tenere "*on board*". Com'è evidente, infatti, difetta la necessaria certezza in ordine a circostanze essenziali:

"Tirabassi doveva essere tenuto "*a bordo*", perché lui era "*il nostro uomo*", ossia colui che avrebbe garantito a Torzi di avere una persona di fiducia all'interno della Segreteria di Stato, in grado di avere accesso ai capitali da dare in gestione allo stesso Torzi o da impiegare per operazioni che lo riguardavano direttamente. Il **15 novembre** (ore 19.48) Giovannini scrive infatti a Torzi: "*Ho visto fino alle 18 il* ***nostro uomo in ss****. domani aggiorno Manu. Confermato che sale da te per chiudere operazione martedì* [ndr, 20 novembre]. *Molto ben disposto anche su parte della sottoscrizione anche se più piccola come importo*". Sentito durante il giudizio all'udienza del 16 dicembre 2022, Giovannini ha, sia pure indirettamente, riferito che l'espressione "*il nostro uomo in ss*" era riferita a Tirabassi. Dopo alcune risposte dubitative ("*potrebbe essere Tirabassi*", p. 56 pdf), infatti, il teste ha escluso di avere avuto contatti con altre persone appartenenti alla Segreteria di Stato"[1].

[1] Presidente: "comunque in Segreteria di Stato lei conosceva solo Tirabassi a quella data." Giovannini: "mi scusi… sì, sì" (p. 58 pdf).

Non sono condivisibili, sul punto, neanche le osservazioni della Difesa Tirabassi secondo cui l'imputato veniva tempestato sin dal primo momento del contatto con Torzi (come quest'ultimo riconosce nella sua memoria), con richieste di convincere la Segreteria di Stato ad investire in un nuovo fondo RAIF di Torzi, nelle obbligazioni Aedes o nel fondo Augustus; egli però aveva sempre lasciato cadere il discorso.

Il difensore sostiene poi che nel messaggio non si parla di una commissione, ma del fatto che il dott. Tirabassi suggeriva a Torzi di andare da Alida, e non da Maretto, a farsi acquistare/collocare il RAIF, pensando di riuscire a convincerla. Mentre l'espressione "*Non ha chiaro il suo ritorno*" si riferirebbe alla considerazione che l'avv. Intendente faceva con Torzi relativamente al fatto che, a suo giudizio, il continuo diniego di Tirabassi fosse dovuto alla sua mancata comprensione che c'era un ritorno. In altre parole, Tirabassi avrebbe continuato a non volersi occupare della proposta di acquisto del RAIF perché non aveva capito che Torzi aveva previsto un compenso per lui. In tal senso viene anche letto l'accenno alla possibilità ventilata da Tirabassi di presentare Torzi a una congregazione per ottenere la gestione dei fondi di questa: si trattava di un tentativo per deviare l'insistenza di Torzi e Intendente nella loro richiesta di ottenere investimenti. Quanto all'imbarazzo mostrato da Intendente in udienza, esso sarebbe dovuto semplicemente alla volontà di nascondere che la sua intenzione all'epoca era, probabilmente, quella di unire ai tentativi volti a convincere il dott. Tirabassi ad acquistare gli investimenti di Torzi, anche la manifestazione della possibilità del riconoscimento di commissioni, la mancata conoscenza delle quali da parte de dott. Tirabassi credeva fosse a fondamento dei dinieghi di quest'ultimo.

A giudizio del Tribunale tutta questa spiegazione appare contorta e francamente inverosimile. Tuttavia, residua un quadro probatorio già descritto come insuscettibile di dimostrare con la necessaria certezza la penale responsabilità di Fabrizio Tirabassi.

§ 3. "Pago 3 mil al prete"

La stessa Difesa di parte civile richiama altresì la conversazione intercorsa tra Torzi e Gavinelli la mattina del **22 novembre**, durante la quale i due interlocutori commentano l'operazione ormai in dirittura d'arrivo che avrebbe comportato il trasferimento del palazzo di Sloane Avenue alla GUTT: **Gavinelli** (ore 6.35): "*Ma arriva da mincio?*" **Torzi**: "*Glielo tolto Per ripagare pop E mi tengo immobile Che rende 20 mil anno Pago 3 mil al prete interessi e diff me la tengo Mi metto director dei veicoli E il pomeriggio giochiamo a tennis*".

La parte civile evidenzia al riguardo come la conversazione intervenga il giorno successivo a quello in cui - su invito di Intendente del 20 sera - Giovannini avrebbe dovuto chiarire la situazione con Tirabassi: "*Stiamo entrando nel dettaglio L'ho autorizzato ad essere esplicito domani mattina*".

Tuttavia, questa ricostruzione, certamente degna di considerazione, non ha forza decisiva.

In primo luogo, essa - come pure la requisitoria del Promotore - ricollega la somma di tre milioni alla richiesta formulata da "cip e ciop" (identificati in Tirabassi e in un'altra persona che potrebbe essere Milanese o Crasso), richiesta che invece non ha niente a che vedere (come si vedrà a breve) con il Palazzo di Londra.

In secondo luogo, ma è la considerazione più importante, non convince la identificazione del "prete" con Tirabassi. Come osserva correttamente sul punto la Difesa Tirabassi "va messo in luce che nel gergo di Torzi e Intendente il Prete è altra persona. Invero quando a fine novembre Torzi descrive a Intendente una cena in Svizzera (ove si trovavano per verificare il pagamento delle somme dovute a Mincione per l'operazione) **egli afferma che sono presenti Tir, il vecchierello [Crasso] e il prete [Perlasca][2].** Come si vede, quel nome in codice, oltre che ambiguo, era convenzionalmente in uso tra quegli interlocutori con riferimento a una persona diversa da Tirabassi e comunque **è certo che Torzi non usasse la parola "Prete" per indicare Tirabassi, che ovviamente prete non**

[2] Chat Torzi Intendente, 29 novembre 2018, h. 22.00 (pg. 926 del report).

è, ma il religioso M. Perlasca" (fra l'altro, si deve osservare che in altri messaggi Torzi, Intendente e Giovannini indicano la loro controparte, cioè la Segreteria di Stato, genericamente con il termine "i preti"; si rinvia, per brevità, alle pagg. 115, 240 e 281 della Richiesta di citazione a giudizio in data 30 giugno 2021).

Inoltre, il Tribunale osserva che non solo non c'è traccia alcuna di dazione di denaro da Torzi a Tirabassi, ma di questo ipotizzato accordo (che, a rigore, in quel momento, logicamente avrebbe dovuto coinvolgere anche Crasso) non c'è traccia in tutte le conversazioni ed i messaggi successivi, neanche quando i rapporti tra i due (e Crasso) si sono deteriorati e sarebbe stato logico che Torzi rinfacciasse all'altro le intese raggiunte o quello che ne reclamasse l'esecuzione.

In particolare, non ve n'è alcun cenno durante la già ricordata conversazione, a dir poco molto animata, presso l'Hotel Bulgari del 19 dicembre 2018. Più volte, invece, come pure si è visto, Torzi sostiene (senza però offrire alcuna prova oggettiva) che egli avrebbe dovuto rimborsare a Raffaele Mincione una somma di qualche milione proprio per pagamento di "*commissioni e fees non dovute*".

§ 4. "Cip e Ciop"

Come si è anticipato, occorre ora prendere in esame un altro elemento (l'incontro con "cip e ciop") che la Requisitoria del Promotore valorizza in misura significativa:

"Proseguendo nella disamina degli elementi che, a parere di questo Ufficio, rendono possibile configurare la corruzione come consumata nel suo schema più completo, si deve ricordare la chat scambiata in data 26-10-2018 - altra data cruciale nello sviluppo dei rapporti che condurrà alla trattativa londinese - allorquando Manuele Intendente scriveva a Gianluigi Torzi di aver avuto la sera precedente una cena con Segreteria e che CIP e CIOP al primo incontro sono sui 3 mln".

È opportuno riportare distintamente i tre messaggi di Intendente:

"*Ieri sera cena con segreteria ... rapporto ottimo e ci rivediamo martedì*" (ore 16.26.52)

"La prima cosa di cui mi ha parlato è di un immobile a South K ... Non ti sembra strano?" (ore 16.30.05)

"*Cip e Ciop al primo incontro sono su 3 mil ... in qualche settimana li facciamo scendere*" (ore 16.33.39).

Secondo l'Ufficio del Promotore, "*la lettura diacronica dei differenti messaggi intercorsi in quei giorni, infatti, dimostra in maniera inconfutabile che CIP e CIOP non potevano che essere una delle due seguenti coppie: Tirabassi-Crasso o Tirabassi-Milanese*".

Non si può fare a meno di rilevare che già la possibilità di una identificazione alternativa sarebbe un *vulnus* insuperabile per l'Accusa ed inoltre che la circostanza di una richiesta corruttiva di tale importo già alla data del 26 ottobre 2018, cioè in una fase assolutamente iniziale dei rapporti, sarebbe di per sé poco credibile ed ancor meno se avvenuta in presenza di una persona come Milanese, che era sostanzialmente estraneo all'affare del Palazzo (pur se interessato a cedere i suoi crediti sanitari a Torzi). Altrettanto poco credibile, per altri motivi, sarebbe stato un discorso così esplicito con la presenza di Crasso, che Intendente vedeva quella sera per la prima volta.

Comunque, l'istruzione dibattimentale ha consentito di chiarire che il terzo messaggio è del tutto indipendente dai primi due, come spesso avviene in questo tipo di messaggistica, e che 'Cip e Ciop' non hanno niente a che vedere con il Palazzo di Sloane Avenue.

Invero, Intendente nel suo esame all'udienza del 12 gennaio 2023 aveva dichiarato a questo proposito:

INTENDENTE: *no, no, Cip e Ciop... Presidente posso dire Cip e Ciop ... erano ... era un nomignolo che avevo dato io al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale di una procedura fallimentare che riguardava Torzi e avevano chiesto una garanzia, una fideiussione a prima richiesta su un concordato preventivo e stavo tentando di abbassare l'ammontare della fideiussione.*

P.G.Prof.Diddi: e Torzi era parte di questa operazione?

INTENDENTE: *era il debitore... era, diciamo, azionista della società debitrice.*

Presidente: *quindi sono due argomenti diversi?*

INTENDENTE: *totalmente diversi. Ah perché... ho capito adesso... no, no, era il liquidatore giudiziale, il commissario giudiziale di una procedura prefallimentare... Tribunale di Larino.*

Questa dichiarazione di Intendente trova riscontro negli atti del processo, come ha evidenziato la Difesa Torzi nella memoria conclusiva, che è quindi opportuno riportare nella parte di interesse:

(La tesi accusatoria, n.d.r.) "crolla miseramente se solo si presta attenzione ad una **chat tra Torzi ed Intendente del 2.05.18** (All. 2 nota di produzione documentale depositata il 21 novembre 2023) e se ne confronta il contenuto con quanto dichiarato da Intendente e con alcuni documenti presenti agli atti tra le miriadi di comunicazioni mail scambiatesi in quel periodo dai protagonisti:

1) Nella chat del 2.05.2018 Intendente e Torzi parlano di una procedura prefallimentare a cui è interessata una società abbreviata msb ed, a seguire, il primo afferma che *"...chiama quando puoi così concordiamo* ***la strategia per la call delle 18 con cip e ciop";***

2) Nell'esame dibattimentale di Intendente v'è una parte in cui il testimone, oltre a riferire i due nomignoli ai commissari di una procedura prefallimentare, specificava che i tre milioni rappresentavano l'importo della fideiussione che costoro avevano richiesto per la tenuta del concordato (importo che lui avrebbe tentato di far diminuire); che dunque si sarebbe trattato di argomento del tutto diverso da quello afferente alla Segreteria di Stato e che riguardava una procedura prefallimentare aperta presso il Tribunale di Larino;

3) In atti v'è un parere dello studio Libonati, del 18.04.18 (allegato ad una mail del 19 aprile 2018 - All. 3 nota di produzione documentale depositata il 21 novembre 2023), diretto ai Dott. Enrico Vitileia e Dott. Lorenzo De Nicola, commissari giudiziali del concordato Microspore SpA nella procedura prefallimentare aperta presso il Tribunale di Larino, che fa riferimento ad una fideiussione rilasciata da Confidi in favore della stessa società a garanzia delle obbligazioni assunte dalla MSBiotech SpA;

4) Una serie di mail dell'aprile e del maggio 2018 tra Intendente, Torzi e Nunzio Paternò in cui si fa riferimento a Enrico Vitileia e Lorenzo De Nicola ed a quella procedura prefallimentare (All. 4 nota di produzione documentale depositata il 21 novembre 2023).

Dunque, Intendente dice il vero perché risulta provato in atti che Cip e Ciop fossero Enrico Vitileia e Lorenzo De Nicola, commissari giudiziali del concordato prefallimentare di Microspore SpA presso il Tribunale di Larino, che avevano chiesto una garanzia fideiussoria di 3 milioni di euro da porre a carico della società MSBiotech (msb), terzo assuntore del concordato, e che Intendente mirava a far ridurre".

Il Collegio rileva che non sono stati offerti dall'Accusa elementi capaci di superare e confutare la ricostruzione, basata sugli atti, offerta dalla Difesa. Del resto, la semplice circostanza che i nomignoli 'Cip e Ciop' vengano usati per la prima volta da Intendente il 2 maggio 2018 esclude ogni collegamento con i contatti e le trattative per il Palazzo di Londra, che sono di gran lunga successivi.

§ 5. "Pensa a spartì' la liquidità"

Si devono a questo punto prendere in esame altri elementi che emergono dagli atti e cui il Promotore di giustizia ha attribuito una significativa valenza probatoria a conferma della tesi accusatoria.

Il primo di questi elementi è un messaggio vocale inviato via *WhatsApp* da Enrico Crasso al figlio Riccardo il 29 novembre 2018:

"L'ultima la vuoi sapere? Spero solo che il TIRABASSI si sia portato dietro i documenti di PEÑA in originale delle firme. Se non c'è questo non parte un cazzo. **Lo stronzo spera, pensa solo a spartì la liquidità.** *Ste cose formali, i documenti del Monsignore in originale. Cazzo, lo sa la banca come è fatta."*

Premesso che il 29 novembre 2018 è una data centrale della vicenda perché "segue di pochi giorni (anzi: poche ore), il difficile passaggio in Segreteria di Stato per determinare

i superiori a dare il via libera al pagamento dei 40 mln/GBP a Raffaele Mincione", il Promotore ritiene che "Non è dunque affatto casuale che Fabrizio Tirabassi, il quale si è speso personalmente per riuscire a superare tutti gli ostacoli che in quel momento gli si presentarono davanti (la richiesta di spiegazione del Sostituto e l'autorizzazione del Segretario di Stato), a quel punto 'pensasse solo a spartì la liquidità'."

Il Collegio deve però osservare che in questo caso l'elemento rappresentato dal messaggio tra Enrico Crasso e suo figlio presenta tratti insuperabili di equivocità che impediscono di attribuirgli con certezza il significato indicato nella Requisitoria.

Come osservano correttamente le Difese degli imputati, se si esamina il messaggio nella sua interezza e nel suo contesto logico e cronologico, la frase "*pensa a spartì la liquidità*" assume un altro significato.

Si riporta quanto scrive, a questo proposito, la Difesa Tirabassi:

"In quel momento, come ha spiegato il dott. Tirabassi, era stato necessario andare a Lugano per ottenere che la banca facesse i bonifici correttamente[3]. Il dott. Crasso era irritato perché il dott. Tirabassi aveva tratto il controvalore in euro dei 40 milioni di GBP dal conto di Credit Suisse, gestito quindi dal figlio, proprio in vista della convinzione del predetto di dovere tenere ripartita la liquidità della Segreteria di Stato, tenendo in equilibrio i vari depositi e attingendo quindi dove ce ne era molta, come in quel caso nel Credit Suisse Italy. Donde l'espressione spartire la liquidità. (v. doc. 14).

Ciò è confermato anche dal dott. Crasso, in questi termini di riparto tra i vari conti della Segreteria[4]. Anche Mons. Perlasca poi ricorda che ci furono quel giorno a Lugano problemi con la banca che richiesero tantissimo tempo e che consumarono l'intera giornata[5].

Del resto, va anche considerato che, persino attenendosi alle falsità di Torzi, quella affermazione di Crasso non può essere intesa nel modo indicato dal Promotore di Giustizia, in quanto non c'è mai stata neppure a detta di Torzi, né è mai stata trovata, una

[3] Teste Perlasca, 30 novembre 2022, p. 198.
[4] Crasso, ud. 30 maggio 2022, 184-190.
[5] Ud. 25 novembre 2022, p. 316.

liquidità da spartire messa a disposizione da quest'ultimo, tanto meno prima di quella data".

La Difesa Crasso, a sua volta, aggiunge che "Il significato di tale messaggio, oltre a essere reso palese dal contenuto integrale del medesimo, è stato già spiegato dal dott. Crasso nel suo interrogatorio del 9.11.2020":

"P.G.Prof.Diddi: *sì ma perché Tirabassi voleva spartire la liquidità? Con chi?*

CRASSO Enrico: *spartire la liquidità, stiamo parlando di come spartire la liquidità della Segreteria tra le banche attenzione...*

CRASSO Enrico: *questo no, io lo affermo... lo affermo io e lo potete mettere a verbale, come spartire la liquidità della Segreteria. Le spiego per quale motivo, lì c'è scritto anche... Lo sa come ragionano le banche no, mi sembra... me lo può rileggere per favore...*

Comm.De Santis: *"'ste cose formali, i documenti del Monsignore in originale, cazzo lo sa la banca come è fatta"...*

CRASSO Enrico: *esattamente, tanto è vero che quando noi... quando si doveva concretizzare il 29 l'operazione dell'acquisto e sono venuti loro a Lugano per cercare... e minacciandoci... Monsignor Perlasca ci minacciò che se alle cinque non fosse partito il bonifico avrebbe chiuso i rapporti con la Segreteria di Stato... avrebbe chiuso i rapporti con il Credit Suisse e con AZ Swiss, alle cinque zero cinque ci minacciò nella mia stanza... minacciandomi e mancava della documentazione, mancava la documentazione... spartire la liquidità significa spartire la liquidità fra le varie banche... Spartire la liquidità fra le varie banche, "e sa come sono fatte le banche", certo perché se uno chiede di fare un bonifico di 40 milioni di sterline un minimo di formalità alla banca va data o non va data?"* (cfr. trascrizione dell'interrogatorio del 9 novembre 2020).

In assenza di elementi probatori certi nel senso contrario, le argomentazioni difensive paiono plausibili e coerenti con il momento, il 29 novembre, e il contesto (l'accreditamento dei fondi con cui il giorno successivo, 3 dicembre, sarebbe stato pagato Mincione e perfezionata l'acquisizione del Palazzo a nome di GUTT) in cui lo scambio di messaggi si inserisce.

§ 6. Le somme in contanti procurate da Giacomo Capizzi a Gianluigi Torzi

Infine, devono essere presi in esami alcuni scambi di messaggi *WhatsApp* tra Gianluigi Torzi (GT) e il suo collaboratore Giacomo Capizzi (GC), dai quali emerge come il Torzi, nel periodo in cui si stava perfezionando l'operazione "60 Sloane Avenue" con la Segreteria di Stato, abbia ricevuto delle somme di denaro contante che, secondo il convincimento espresso dal Promotore di giustizia nella sua Requisitoria, sarebbero poi state consegnate a Fabrizio Tirabassi.

Secondo la dettagliata ricostruzione contenuta nella Relazione del dott. Lolato che costituisce il Doc. 291 del fascicolo istruttorio, a fornire la provvista in contanti è stato Giacomo Capizzi, Presidente e Amministratore Delegato della società IMVEST SpA fino al 13 aprile 2021, il quale, nelle chat, scrive di procurarsi tali fondi da vendite immobiliari.

Il primo passaggio di denaro contante risulta essere effettuato in data 14 novembre 2018, giorno in cui Torzi dichiara di incontrare per la prima volta Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi in un bar del centro di Roma.

In particolare, risulta che Torzi aveva urgenza di ricevere 8.000 euro da Capizzi prima di tale incontro ed invia il suo autista "*Michelino*" (Michele Di Blasio salvato come contatto *WhatsApp* "Michele di Tony") a prenderli *brevi manu* a Milano da Capizzi la mattina del 14 novembre 2018. Per realizzare tale consegna di denaro Michele Di Blasio è partito da Roma con il treno delle ore 6.00 arrivando a Milano alle ore 8.55 dove ha trovato ad attenderlo in stazione Capizzi con la busta di denaro. Michele Di Blasio è ripartito subito dopo da Milano con il primo treno utile delle ore 10.00 con arrivo a Roma alle ore 12.55 (come provano i biglietti Trenitalia allegati alla chat).

Torzi e Michele Di Blasio si sono incontrati poi alle ore 14.30; è ragionevole pensare, anche se non vi è la prova, che si siano scambiati la busta con gli 8.000 euro ricevuta a Milano.

Ulteriore denaro contante risulta essere stato consegnato all'avv. Manuele Intendente il 19 novembre 2018, giorno precedente alla partenza di Tirabassi e Crasso per Londra, dove sarebbero stati sottoscritti gli accordi con la Segreteria di Stato.

In particolare, risulta che Intendente abbia ritirato una busta di 15.000 euro il 19 novembre 2018, presso l'ufficio di Pietro e Tony Nico Guzzo in Via Aureliana a Roma. Pietro Guzzo e Tony Nico Guzzo possiedono la società EURO INVEST COSTRUZIONI SRL che detiene il 35% della società METI RE SRL, il rimanente 65% è detenuto dalla METI CAPITAL SRL di Torzi e Capizzi.

Al di fuori di queste consegne di denaro, si deve segnalare un messaggio del 22 novembre 2018, giorno in cui si stavano firmando gli *Agreements* a Londra, TORZI dichiara che per tale operazione stava raccogliendo 2 milioni.

22-11-2018

GC: Che faccio con i 15k?

GT: Se li è presi già da guzzo. Se ce ne sono altri se li va a prendere

GC: Ah ok

GT: Qnt ce ne sono sett prx?

GC: Non so ancora importo e data. Adesso vediamo. Un blocco sarà verso inizio mese

GT Si riesce per me ad anticipare sett prx? Stiamo racc x questa op 2 m...

GC: Mo vedo appena rientro. Sei in ufficio?

GT: Si stiamo completando per firmare

Infine, **l'ultimo passaggio di denaro contante (30.000 euro)** risulta essersi realizzato il 5 dicembre 2018 a Milano, giorno in cui Torzi incontra Tirabassi, che insieme a Manuele Intendente pernotta a Milano.

L'incontro tra Torzi, Intendente e Tirabassi del 5 dicembre 2018 è anche confermato dal calendario presente sul telefono di Tirabassi che indica come oggetto dell'incontro milanese "60 SA".

Anche in questo caso a fornire la provvista economica è Giacomo Capizzi, a cui Torzi fa pressioni dal 28 novembre 2018. In particolare, emerge un'impellente necessità di Torzi

di consegnare denaro a Manuele Intendente grazie al quale, egli scrive, avrebbe chiuso l'operazione di Londra.

Dalla stessa chat emerge anche come Torzi e Capizzi abbiano provato ad effettuare un'operazione con RETELIT e Marco Baga di Banca Profilo (che probabilmente gli aveva fatto il favore di mettere a disposizione dei soldi in contanti il 28 novembre 2018). Torzi dichiara che su RETELIT ha la delega di gestione.

Marco Baga viene nominato nella chat tra Torzi e Capizzi come tramite per il passaggio di denaro contante anche il 25 settembre 2018 quando Torzi scrive a Capizzi: "*Gia riesci a dare 10/15 k a baga che ti faccio rimandare a mi in pochi gg da rm? Dieci posso portarli anche io domani in aereo*".

Di seguito le chat da cui si sono tratte le considerazioni sopra riportate.

28-11-2018

GT: ***Devo dare a man 20/30 k x venerdì rm o mi come posso fare?***

GC: Aspe vedo di organizzarmi. Ieri ho parlato con baga. Si potrebbe. Ti dico tra un po'.

GT: Okk

GC: Quindi con Baga

GT: Baga con calma. Lo mandiamo con calma. ***Questo mi ha fatto chiudere il palazzo***

GT: ***Di Intendente mi fai sapere?***

GC: ***se c'è da pagare qualche fee Imvest entro fine anno avrà un po' di cassa*** *per vendite. Famo tutto in casa. Si certo. Secondo me così Imvest varrà 300mil e finalmente ci siamo tolti un problema e ci facciamo un po' di soldi.*

GT: Esatto

02-12-2018

GT: ***We. Ma per Intend che dico?***

GC: se ti serve glieli anticipo io e poi facciamo tra di noi

GT: ma a rm?

GC: Domani vediamo se a roma o a milano

03-12-2018

GT. ***News per manu?***

GC: Bonjour Aspetto di vedere un atto di domani e ti dico. Unoretta

GT: OK.

GT: ***News per manuele? molto urgente***

GC: Ancora no. Ma se lo fai venire gliele anticipo io in qualche modo. Non vado a roma però.

GT: Ma riusciamo a mandare qlcn altro a rm? Mando davide?

GC: Digli che entro giovedì avrà i soldi e poi ti dico chi ci va. Mercoledì viene Alessandra a Milano. ***Magari do la busta a lei.*** *Che dici?*

GT: No servono max domattina. Posso mandare davide giu?

GC: Minkia ma per non farlo aspettare 2 giorni sminkiamo 500€?!?

GT: Forse viene mercoledì GC: Ok Aggiornami tu.

05-12-2018

GT: ***Buongiono. Ci vediamo con man vs le 16 che dici?***

GC: Buongiorno. OK

GT: We. Ma possiamo fare di più e compensiamo di la o dove vuoi?

*GC: Quanto devi fare?****GT: Quanto vuoi. 40/50?***

GC: No ci arrivo. 30?

GT: okkk- Apposto. Così esatto compensation. Grazie. Mo partiamo da qua

Su queste risultanze delle indagini, la Difesa Tirabassi ha osservato che "il potere indiziante di queste coincidenze temporali, già pressoché nullo, è smentito dalla circostanza che in quelle *chat* si fa riferimento anche ad altri affari di Torzi, taluni ivi persino menzionati (Baga, Imvest), e che **comunque mai si parla di Tirabassi, ma frequentissimamente di Intendente, per di più come destinatario delle somme"** e che non vi è alcuna prova che egli le abbia poi consegnate a Tirabassi.

Il difensore di Tirabassi ha inoltre "ricordato come Intendente abbia detto di non avere ricevuto alcun mandato[6], onde era nell'impossibilità di ricevere denari con fattura, ragione di più per pensare che quei denari fossero destinati soltanto a lui".

[6] Interr. istr. Intendente, 7.4.2020 (all. 102 alla richiesta), pg. 2: "*Non chiesi nessun mandato e manifestai la mia disponibilità a titolo gratuito*".

Il Tribunale ritiene che ancora una volta siamo in presenza di una prova incompleta, e quindi insufficiente ai fini di una affermazione di responsabilità in sede penale.

Le argomentazioni dell'Accusa secondo cui il denaro così affannosamente reperito era destinato a Tirabassi sono del tutto logiche, ma prive di riscontro, tanto che in sede di Richiesta di decreto di citazione l'Ufficio del Promotore aveva usato gli avverbi "potenzialmente" e "probabilmente" (pag. 168, 169): ebbene quelle ipotesi non hanno ricevuto adeguato e compiuto riscontro in sede di giudizio.

Del resto, in quello stesso periodo Torzi era interessato, e con lui Intendente, ad altri affari, come emerge dalle stesse chat.

Infine, la memoria della parte civile Segreteria di Stato correttamente rileva come già alla fine di luglio Torzi avesse avuto necessità di recuperare denaro contante da dare a Intendente "*xe mi deve fare un favore*" in coincidenza con un incontro tra Intendente e Giovannini[7] (v. chat da Torzi a Capizzi 26 luglio, ore 11.53). Inutile dire che a quella data quel denaro non poteva certo essere destinato a Tirabassi, dato che i contatti per il Palazzo di Londra non erano neanche cominciati.

§ 7. Il bonifico da MUSE VENTURES Ltd. ad ASPIGAM International

L'Ufficio del Promotore valorizza anche, a sostegno dell'accusa di corruzione nei confronti di Crasso, il fatto che Gianluigi Torzi, attraverso la sua società MUSE VENTURES LTD, con sede a Malta, in data 12 settembre 2018, ha effettuato un bonifico di 21.000 euro a favore della più volte richiamata ASPIGAM International, con sede a

[7] Di seguito si riportano alcuni scambi *whatsapp* tra Intendente e Torzi:
- Torzi, 25 luglio (ore 16.08): "Giovannini lo vediamo tipo alle 17.30 da te?"
- Intendente, 26 luglio (ore 8.46): "Confermato anche giovannini alle 17.30 di lunedì. Lunedì riesci a farmi avere quei documenti personali, così sistemo una cosa mia?"; Torzi: "Penso di sì ma sicuro a milano martedì oppure se puoi mandare qualcuno a prenderli a milano anche lunedì [...] martedì 35 ok?"; Intendente: "Ottimo, grazie". Al riguardo, Torzi chiede a Capizzi la disponibilità di denaro per Intendente "xe mi deve fare un favore" (26 luglio, ore 11.53);
- Intendente, 27 luglio (ore 22.38): "oggi ho visto le persone della Segreteria di Stato che incontrerai a settembre [...] Ti danno intanto i loro crediti (40 milioni) e vorrebbero comprare San Pietro (albergo di giovannini) tramite il tuo ponte per lo sviluppo"; Torzi: "Super!!".

Dubai, con causale "*Strategic Plan Support 2019*" in pagamento della Fattura N. 2 del 11 settembre 2018.

Tale pagamento risulta essere stato veicolato da Antonio Mauceri che in una chat *WhatsApp* del 7 settembre 2018 scriveva a Torzi "*il mio amico fa fattura da una società di Dubai se non è un problema. Mi devi dire a chi deve fatturare. Manda su* ortigia2017@gmail.com. *Hai fatto riferimento ad una consulenza generica...giusto?*"

Dai messaggi scambiati in tale conversazione emerge come la fattura emessa dalla MUSE VENTURES LTD per giustificare tale pagamento avesse in sostanza ad oggetto prestazioni inesistenti.

L'elemento indiziante del reato di corruzione è stato individuato nel fatto che Antonio Mauceri sia un partner di AZ SWISS & PARTNERS SA, medesimo ruolo ricoperto da Enrico Crasso.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso però che il Mauceri, secondo quanto egli stesso ha dichiarato, agiva nell'interesse di un suo amico monegasco, Matteo Maralla, che voleva fare un investimento in uno dei prodotti finanziari di Torzi, e che c'era un altro intermediario a cui Torzi ha pagato le *introduction fees* tramite ASPIGAM. Sia Mauceri che Crasso hanno poi dichiarato che all'epoca non intercorrevano tra loro buoni rapporti.

Non si può inoltre non rilevare che il bonifico in questione risale al 12 settembre 2018, cioè ad epoca in cui ancora non erano iniziati i contatti con Torzi per il Palazzo di Londra (e irrilevanti sarebbero ai fini che qui interessano i contatti per i crediti sanitari di Milanese).

Il pagamento di questi 21.000 euro, quindi, non rileva ai fini del reato di corruzione contestato a Enrico Crasso.

In ordine al reato di cui al capo n) gli imputati Tirabassi e Crasso devono dunque essere assolti per insufficienza di prove.

§ 8. Il reato di cui all'art. 173 c.p. contestato a Gianluigi Torzi

Il reato di corruzione contestato a Torzi al capo n1) è, almeno in parte, speculare a quello contestato a Crasso e Tirabassi. Valgono quindi tutte le considerazioni esposte nel paragrafo precedente sul fatto che gli elementi lì presi in esame non costituiscono prova sufficiente dello scambio corruttivo tra i tre imputati.

Naturalmente, per la completa valutazione della posizione di Torzi è necessario prendere in esame anche le dichiarazioni da lui rese in sede istruttoria che, inutilizzabili - come si è visto - *erga alios*, sono invece utilizzabili contro lo stesso dichiarante.

È utile, in proposito, ricordare quanto evidenziato nella requisitoria finale del Promotore di giustizia (pagg. 82 segg.):

"Gianluigi TORZI ha anche spiegato che dopo la chiusura del rapporto con Raffaele MINCIONE, Enrico CRASSO e Fabrizio TIRABASSI intendevano instaurare con lui un analogo rapporto economico sottolineando, in particolare, oltre le diverse strategie utilizzate da TIRABASSI e CRASSO per indurlo a versare loro le utilità richieste, anche che, per conto di TIRABASSI, trattava Renato GIOVANNINI:

"[...] Entrambi [Enrico CRASSO e Fabrizio TIRABASSI] sin dai primi momenti della trattativa con MINCIONE mi avevano fatto presente che con lo stesso c'erano degli accordi economici che volevano replicare con me [...]. Peraltro per conto di TIRABASSI trattava Renato GIOVANNINI come si evince da alcune chat. Queste richieste mi venivano presentate da TIRABASSI e CRASSO in maniera indipendente l'uno dall'altra. TIRABASSI mi faceva presente che, tra l'altro, la SEGRETERIA DI STATO voleva allontanare CRASSO e tale circostanza mi veniva confermata anche da INTENDENTE come riportato nella memoria; CRASSO, pur trattando i suoi interessi in maniera separata da quelle di TIRABASSI, non sembrava voler escludere TIRABASSI da quelle trattative."

Gianluigi Torzi ha sottolineato come Fabrizio Tirabassi, durante un incontro avvenuto a Milano il 6 dicembre 2018, lo avesse sollecitato a corrispondergli utilità per concedergli

la gestione dell'immobile di Londra una volta che lo stesso fosse finalmente entrato nella diretta disponibilità della Segreteria di Stato:

"In questa circostanza [n.d.r.: il 6-12-2018] TIRABASSI mi confermò quanto già in precedenza mi aveva anticipato GIOVANNINI e cioè che per poter io avere la gestione dell'immobile di Londra dovevo corrispondere il 50% di ciò che avessi incassato. La stessa richiesta mi veniva avanzata per quanto concerneva gli eventuali fondi di terzi che egli mi diceva avrebbe convogliato verso la società del mio gruppo. La trattativa si conclude con un mio temporeggiamento. Da un lato, infatti, mi stava a cuore il contratto di gestione, ma dall'altro non volevo soggiacere alle richieste del TIRABASSI."

Gianluigi Torzi ha anche spiegato che Fabrizio Tirabassi lo aveva sollecitato a mettersi in contatto con Filippo Notarcola del Fondo AZIMUT:

"Il 6-12-2018 mi incontravo con TIRABASSI il quale mi sollecitava a mettermi in contatto con Filippo NOTARCOLA, del fondo AZIMUT, affinché trattassi con lui per la questione delle mie commissioni"."

Risulta evidente già da questi passaggi delle dichiarazioni di Torzi che egli ha sempre parlato di sollecitazioni e richieste che gli sarebbero giunte da Crasso e Tirabassi (nei cui confronti, si ripete, queste dichiarazioni sono inutilizzabili), ma si è sempre ben guardato dall'affermare che egli aveva in qualche modo accettato tali richieste e tali sollecitazioni. Quello che Torzi, con grande abilità, anche dialettica, sostiene in tutti i suoi interrogatori e, poi, nelle memorie difensive, è che egli non ha mai detto un 'NO' deciso, che avrebbe bloccato ogni cosa, che ha "dato corda" in qualche modo alle speranze/illusioni dei suoi interlocutori, ma non ha mai né dato né promesso alcunché.

Peraltro, va rilevato, come già si è fatto in precedenza, che in atti non vi è alcuna prova di dazioni di denaro da Torzi agli altri due imputati. È sufficiente in proposito fare rinvio al paragrafo che precede, ma è opportuno sottolineare in particolare che quanto appena detto non è smentito dalle dichiarazioni di Giuseppe Maria Milanese. Queste, infatti, con i limiti già notati, fanno comunque riferimento non già a somme di denaro che Torzi ha dato a Tirabassi, bensì a somme che Torzi avrebbe pagato a Mincione per 'rimborsarlo'

di importi equivalenti che in **passato** Mincione avrebbe versato a Tirabassi attraverso canali che passavano (anche) per Santo Domingo.

È poi appena il caso di notare che la prova documentale di questo 'rimborso', che Torzi affermerà di avere e di essere pronto ad esibire anche durante l'incontro al Bulgari, non è mai stata prodotta né comunque acquisita.

Il contenuto delle dichiarazioni così sinteticamente riassunto è, a parere del Tribunale, quello che emerge anche dai messaggi della chat "I Magnifici Tre" (già prese in esame nei punti essenziali) ed anche dall'incontro del Bulgari.

Questa conversazione, registrata da Crasso, va valutata con cautela perché Crasso e (con ogni probabilità, anche) Tirabassi sanno del registratore acceso, mentre Torzi ben presto capisce che le cose non vanno come pensava e sceglie di "recitare sopra le righe" ("*me ne sono uscito con un 'torziata'*", dirà poi ai suoi amici Intendente e Giovannini).

Comunque essa ha per oggetto la richiesta di Tirabassi, spalleggiato da Crasso, a Torzi di cedere le mille azioni di GUTT con diritto di voto; Torzi, da parte sua, chiede un compenso la cui entità e natura cambia più volte durante l'incontro (alcuni milioni di euro, la sottoscrizione di strumenti finanziari da lui gestiti, AUGUSTO, AEDES). In ogni caso non c'è alcuna promessa di 'ricompensa' a Tirabassi e Crasso, né alcun accenno a una 'ricompensa' data o promessa in passato.

Anche da questa conversazione non emergono elementi certi a sostegno della tesi della colpevolezza di Torzi in ordine al reato di cui all'art.173 c.p., fattispecie che - giova qui ribadire - ha per oggetto quello che il privato dà o promette al pubblico ufficiale e non viceversa.

Gianluigi Torzi deve dunque essere assolto dal reato di cui al capo n1) per insufficienza di prove.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

Capitolo 3

I reati contestati a Fabrizio Tirabassi in relazione alla sottoscrizione di quote di HEARTH ETHICAL FUND (capo *o*)

A Fabrizio Tirabassi è contestato anche il reato di cui al capo o) dell'imputazione.

Va subito rilevato che la contestazione è stata originata dalla confusione fra due diversi Fondi, con la stessa denominazione, uno di diritto maltese, curato da Massimo Bocci ma mai costituito, ed uno di diritto lussemburghese, costituito da Dario Micheli per VALEUR. La distinzione è essenziale perché la posizione di Tirabassi rispetto alle due distinte vicende è ben diversa.

La Requisitoria del Promotore di giustizia prende a fondamento la deposizione resa in istruttoria il 24 aprile 2020 da Massimo Bocci, il quale, dopo avere illustrato le numerose iniziative che aveva intrapreso con Tirabassi, suo amico, rimaste senza esito, ha parlato anche della vicenda relativa al Fondo Etico, di cui il Bocci è consulente (e non dipendente). Alcune precisazioni sono poi state fatte nella successiva deposizione del 10 luglio 2020.

La deposizione di Bocci - persona che non si è occupata della costituzione del Fondo effettivamente poi costituito e autorizzato in Lussemburgo dalla Valeur Asset Management di Micheli, ma solamente di un progetto antecedente in Malta, mai venuto alla luce - ha numerose imprecisioni cruciali, frutto della confusione fra le due fasi.

Nella sua deposizione Bocci ha affermato che il Fondo venne costituito da Fragomeno, mentre il dott. Tirabassi ne curò, insieme con questi, l'aspetto etico. Gli aspetti sostanziali erano invece stati seguiti da Dario Micheli. Fragomeno, Tirabassi e Bocci sarebbero stati in attesa delle *fees* previste per i promotori che collocano le quote del fondo presso la propria clientela.

Come si è detto, questa dichiarazione non è immune da ampi margini di imprecisione.

Per comprenderlo occorre ricordare che, come conferma lo stesso Bocci, l'iniziativa della costituzione di quel fondo fu curata da Fragomeno, ex dipendente di Commerzbank[8], come conferma anche il dott. Madsen[9]. Il Fondo Etico avrebbe dovuto avere una complessa struttura in cui la società di gestione avrebbe dovuto essere maltese, denominata Quadra, che sarebbe stata controllata da una *holding* denominata *Magnifica Holding*, i cui soci avrebbero dovuto essere i partecipanti all'operazione, e cioè Giancarlo Fragomeno, Dario Micheli, Alida Carcano e Massimo Bocci[10].

Come ha riferito il Dott. Tirabassi, egli partecipò alla iniziativa in qualità di consulente esperto e di tecnico.

In quest'ambito, i partecipi dell'iniziativa gli proposero di divenire socio ed egli si riservò di valutare la proposta; successivamente comunicò il suo rifiuto, continuando semplicemente la sua opera consulenziale, a titolo gratuito.

I quattro partecipanti principali di quel primo fondo diedero impulso alla iniziativa e crearono la struttura, comprese le società che avrebbero dovuto diventare socie di *Magnifica Holding*, da intestare a ciascun singolo partecipante. Venne creata per loro iniziativa anche la società da eventualmente assegnare a Fabrizio Tirabassi, ma egli, non avendo accettato la proposta, a differenza degli altri quattro interessati, non si rese mai intestatario delle quote (lo conferma anche il teste Pocobelli[11], della Gendarmeria), che

---

[8] Bocci, int. istrutt. 24 aprile 2020, p. 7.

[9] "*P.C.Avv.Scaroina: perché, ricorda in quale occasione Tirabassi le presentò Fragomeno e come glielo presentò? MADSEN Robert Lee: io non ho ricevuto nessuna pressione francamente, Fragomeno lavorava in Commerce Bank e per molti anni dava consulenza alla Segreteria di Stato, non solamente strumenti Commerce Bank ma il fondo, quello che stavano sviluppando, era l'unico fondo che davvero rispettava i valori cattolici, non era solamente morale o etico ma era cattolico, lavorarono moltissimo su quel fondo ci misero tanti mesi.. P.C.Avv.Scaroina: chi lavorarono? MADSEN Robert Lee: Commerce Bank, le persone Commerce Bank, purtroppo quando il fondo era pronto per il lancio e credo di ricordarmi bene la Commerce Bank ha fatto delle ristrutturazioni, ha chiuso uffici, ha mandato via persone e questo fondo fu portato se non vado errato in una società, si chiama Valeur.* " (Teste Madsen, ud. 10 novembre 2021, p. 106).

[10] V. documento unito all'all. 1 del doc. 245 della Richiesta di citazione a Giudizio.

[11] "*Avv.Dif .Bassi: le domando, il dottor Tirabassi è mai divenuto socio della società che avrebbe dovuto essergli assegnata? POCOBELLI Giuseppe: guardi l'ho detto prima, la società è esistente sotto il riferimento di una unica e sola persona, verosimilmente dovrebbe essere quella società verosimilmente perché... verosimilmente non è stata mai comunque attribuita a Fabrizio Tirabassi perché è cambiato il progetto sostanzialmente.* " (teste Pocobelli, ud. 28 ottobre 2022, p. 97).

vennero infatti intestate a terzi[12], da lui mai conosciuti e con i quali non è mai entrato in contatto.

A causa di diverse vicende di Commerzbank e valutazioni da parte di Micheli, quella iniziativa si interruppe e quel fondo venne creato in Lussemburgo, invece che a Malta, non già dalle società *Quadra* e *Magnifica Holding*, ma dalla *Valeur Investment* che faceva appunto riferimento a Micheli.

Le società *Quadra* e *Magnifica Holding* non vennero mai costituite (v. Annotazione Gendarmeria, doc. 245 Richiesta di Citazione a Giudizio, p. 9) e, difatti, il fondo poi attivato ha un numero ISIN con sigla LU, che corrisponde al Lussemburgo e non a Malta (*ibidem*).

L'imputato Tirabassi non ha mai avuto rapporti commerciali o contrattuali con il nuovo Fondo o suoi esponenti e ciò è stato chiaramente confermato dal Dott. Micheli di VALEUR, che ne è il titolare, il quale ha anche escluso che Tirabassi gli avesse mai proposto commissioni a fronte di investimenti (int. istr. 21 luglio 2020, p. 3).

Come si vede, la dichiarazione di Massimo Bocci, secondo la quale il Dott. Tirabassi avrebbe dovuto ricevere delle commissioni, come lo stesso Bocci ne avrebbe ricevute, è smentita dall'unica persona che può conoscere con certezza la questione, e cioè il titolare del Fondo. L'errore di Bocci, che emerge dalla sua stessa dichiarazione, è quello di avere trasposto ciò che sarebbe accaduto se fosse stato costituito il Fondo a Malta - come inizialmente dai quattro componenti divisato, qualora il dott. Tirabassi si fosse deciso a parteciparvi lasciando il suo incarico in Segreteria di Stato - con quanto invece è accaduto dopo, con il fondo lussemburghese della VALEUR del Dott. Micheli.

In sostanza mancano gli elementi costituivi dei reati indicati nel capo di imputazione.

È opportuno aggiungere che in dibattimento sono state chiarite anche le dichiarazioni istruttorie di un amico del Tirabassi, Michele Mifsud, che nella verbalizzazione iniziale sembravano alludere ad una richiesta di 'tangente' se, grazie alla presentazione dell'imputato, avesse lavorato e ottenuto dei compensi da VALEUR. È sufficiente fare

[12] V. all. 12, p. 14 a doc. 245 Richiesta di rinvio a Giudizio.

rinvio al verbale in data 27 ottobre 2022 che chiarisce la circostanza che del resto è estranea all'imputazione in esame.

L'imputato deve quindi essere assolto dal reato sub o) perché il fatto non sussiste.

Capitolo 4

I reati contestati a Fabrizio Tirabassi in relazione alle somme detenute presso UBS (capo *p*)

L'imputazione di cui al capo p) fa riferimento a tre diversi reati che appare opportuno esaminare separatamente. I dati essenziali sonno ricostruiti nelle Annotazioni della Gendarmeria, Doc. 161 e 268, ma anche in questo caso gli elementi acquisiti in dibattimento hanno portato ad una ricostruzione più completa e corretta dei fatti oggetto di giudizio.

§ 1. Il reato di interesse privato in atti di ufficio

Il reato di cui all'art.176 c.p. è solo indicato con il richiamo all'articolo e con la mera ripetizione della formulazione normativa. Peraltro, i fatti e le condotte cui si potrebbe pensare che la contestazione faccia riferimento sono le stesse che sono (più correttamente) qualificate come corruzione e peculato. L'imputato deve quindi essere assolto dal reato di cui all'art. 176 perché il fatto non sussiste.

§ 2. Il reato di peculato

Con la condotta descritta alla lettera b) di questo capo di imputazione si contesta a Tirabassi il reato di peculato perché "si appropriava di somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione della sua funzione di dipendente della Segreteria di Stato dirottandole verso il proprio conto corrente sotto forma di *fee*".

L'ipotesi accusatoria veniva formulata all'esito delle perquisizioni disposte dal Promotore di giustizia, quando emergeva che il dott. Tirabassi era titolare, tra gli altri, di un conto deposito acceso in data 25 marzo 2004, riconducibile alla relazione n. 0247-666439 presso la UBS SA di Lugano. A seguito delle indagini disposte per via rogatoriale presso il suddetto istituto elvetico, emergeva l'esistenza di una cosiddetta "*relazione cifrata con titolare unico*", intestata a CQUE 666-439 CIDMAN che, per quanto si evinceva dalla "*Dichiarazione di nome di Comodo*" pure acquisita, era riferibile a Fabrizio Tirabassi[13]. Tale conto presentava alla fine dell'anno 2009 un patrimonio netto di 1.540.292,00 euro; inoltre, tra il 2011 e il 2013, sono stati operati consistenti versamenti in denaro contante pari a oltre 212mila euro[14].

In particolare, come risulta dall'Annotazione della Gendarmeria, Doc.161 del fascicolo istruttorio, la disamina degli estratti conto patrimoniali al 31/12 di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2009 (primo estratto conto temporale in nostro possesso) ha fornito il seguente esito, così come riportato nel sottostante prospetto, i cui valori sono espressi in euro:

Anno	Liquidità	Obbligazioni	Azioni	Metalli preziosi	Passività	Interessi pro-rata	Patrimonio Netto
2009	161292,00	1.287.361,00	52484,00	0	0	39.155,00	**1.540.292,00**
2010	477.811,00	765.415,00	50.195,00	0	0	21.504,00	**1.314.925,00**
2011	265.137,00	785.258,00	36.559,00	170.712,00	0	14.155,00	**1.271.821,00**
2012	99.965,00	558.753,00	225 873,00	367.136,00	- 75.850,00	8.460,00	**1.184.337,00**
2013	244.91 1,00	180.393,00	282.197,00	497.822,00	- 72.572,00	- 98	**1.132.653,00**
2014	485.364,00	130.175,00	586.695,00	0	0	0	**1.202.234,00**
2015	1.294.646,00		0	0	0	0	**1.294.646,00**

Tale rapporto è stato oggetto di regolarizzazione in data 29 novembre 2015, a seguito dell'adesione da parte di Fabrizio Tirabassi alla procedura di *voluntary disclosure* ai sensi

[13] Annotazione PG 14.07.2020 (doc. 161), p. 3.
[14] Annotazione PG 05.06.2021 (doc. 287), p. 7 ss. Il Comm. De Santis, in sede di giudizio, ha in tal modo rettificato il dato riportato nell'annotazione di servizio n. 289: cfr. ud. 12.10.2022, p. 64 pdf.

dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186,[15] nel cui contesto egli giustificava tali somme come proventi in nero della sua attività di dottore commercialista[16].

A parte i versamenti in contanti, di cui non è stato possibile ricostruire l'origine (che certo, come già osservato in precedenza, non può essere costituita dai 'normali' guadagni di Tirabassi né in Vaticano né altrove), le somme di denaro sono state versate sul conto cifrato di Tirabassi dalla stessa banca UBS in virtù di un atto con cui il 26 agosto 2004 il dott. Tirabassi veniva nominato procuratore per conto della Segreteria di Stato per agire sulla relazione bancarie n. 0247 – Q5777319 detenuta dalla Segreteria di Stato presso UBS[17].

Quella procura era a firma dell'allora Sostituto, S.E.R. Leonardo Sandri, e del Responsabile dell'Ufficio amministrativo, Mons. Piovano. Nel 2007 a S.E.R. Sandri succedette S.E.R. Ferdinando Filoni che, in data 5 dicembre 2007, rinnovò in favore di Tirabassi la procura, che venne invece revocata nel 2009, allorché Mons. Piovano lasciò il suo incarico.

In seguito, proprio sullo stesso conto corrente della Segreteria di Stato, hanno ricevuto una analoga procura anche altri soggetti, tra cui lo Studio Monte.

La procura al Dott. Tirabassi è adottata su un modulo *standard* predisposto dalla Banca e infatti sono stati rinvenuti agli atti, nei vari *dossier* relativi ai diversi rapporti intrattenuti dalla Segreteria di Stato, altri moduli analoghi con procure rilasciate a società private.

La procura in questione prevede con chiarezza, al punto 6 primo capoverso, che "Il procuratore è autorizzato ad addebitare direttamente sul mio/nostro conto (incluse spese, se del caso, tasse; su tali addebitamenti d'onorario UBS non è tenuta ad esercitare alcun controllo". Questa previsione conferma che l'attività del procuratore amministrativo

---

[15] Cfr. il Comm. De Santis, ud. 12.10.2022, p. 64 pdf.

[16] Presso UBS veniva altresì reperita una raccomandata diretta alla banca in data 29.09.2016 con cui Tirabassi comunicava la volontà di voler procedere all'estinzione del conto n. 247/666439 CIDMAN, dando l'ordine di trasferire la giacenza presso l'Unione Fiduciaria S.p.A di Milano: cfr. all. 17, Annotazione PG 14.07.2020 (doc. 161). Il denaro è però rimasto di fatto presso UBS, dove è stato sequestrato in esecuzione di commissione rogatoria.

[17] La procura (già in atti) è stata depositata all'udienza del 21 ottobre 2022 ed è nuovamente allegata alla Memoria della Difesa Tirabassi, sub doc. 20).

poteva essere a titolo oneroso, ma nessun addebito di questo genere si è mai verificato nel caso di specie.

Nel secondo capoverso, che è quello decisivo ai fini delle valutazioni da fare in questa sede, il cliente, cioè - in questo caso - la Segreteria di Stato dichiara: "*Prendo/prendiamo atto che UBS può accordare al procuratore Volumes Discounts sulle commissioni a me/noi addebitate. In tal caso spetta esclusivamente al procuratore darmene /darcene informazione*".

Nella versione firmata il 5 dicembre 2007 questa previsione è solo leggermente modificata: "*Io/noi prendo/prendiamo atto che UBS può corrispondere delle retribuzioni a favore del procuratore in base alle commissioni di transazione a me/noi addebitate oppure ai valori patrimoniali gestiti. La divulgazione di queste retribuzioni spetta esclusivamente al procuratore*".

In sostanza, non si tratta di un obbligo pattizio, né verso il cliente, né verso il terzo, semplicemente la Banca si riserva di riconoscere al procuratore un compenso, che non ha l'obbligo di comunicare al cliente, calcolato a sua totale discrezione, sulla base di propri insindacabili parametri, indicati come "*volume discount*", sulle commissioni addebitate.

È chiaro che la Banca ha un preciso interesse che il denaro depositato sul conto (ed è logico pensare che si tratti di capitali ingenti, come nel caso della Segreteria di Stato) venga amministrato nel modo per essa più conveniente e soprattutto impiegato in investimenti su cui essa guadagna di più.

Per raggiungere tali fini, UBS si riserva con il Cliente titolare della Relazione la facoltà di 'fidelizzare' il procuratore (che dovrebbe essere l'uomo di fiducia dell'investitore, incaricato di controllare l'operato dell'istituto di credito) mediante un compenso erogato a sua totale discrezione e che, proprio per questo, non viene quantificato nella procura e che la Banca non ha l'obbligo di comunicare.

Si deve infatti rilevare che, nonostante la definizione anodina contenuta nel modulo ("Procura amministrativa per intermediari finanziari"), e contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa Tirabassi secondo cui "si tratta di procure di uso comune che **servono non a consentire atti di disposizione del patrimonio, ma solamente a**

permettere di far svolgere attività amministrativa nell'ambito del conto corrente: acquisto e vendita di titoli secondo le indicazioni ricevute, previa analisi di quanto richiesto dal cliente", **in realtà la procura conferisce al procuratore poteri rilevantissimi.**

Basta leggere l'art. 1, di cui si riporta per brevità solo l'inizio: il procuratore è autorizzato *"ad amministrare senza alcuna restrizione i valori patrimoniali depositati presso UBS SA ..., in particolare impartire ordini di acquisti e di vendita di titoli/diritti patrimoniali, divise o metalli preziosi, ecc.". In breve, il procuratore è autorizzato a "prendere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per l'amministrazione del patrimonio",* fra i quali anche, per rifarsi ai temi di questo processo, anche *"Richiedere crediti e Costituire in pegno valori patrimoniali" (n. 3) ed eseguire "operazioni con strumenti derivati e a termine".*

Ce n'è più che a sufficienza per giustificare la necessità di fidelizzare i procuratori, specie uno come Tirabassi, che poteva dare disposizioni su un patrimonio di centinaia di milioni.

Così ricostruito correttamente quanto emerge dalla documentazione in atti, si devono brevemente esaminare le dichiarazioni dell'imputato.

Tirabassi, da una parte, ha fornito una spiegazione risibile sulla decisione di affidargli quella procura: Mons. Piovano, che non è stato possibile sentire per le sue condizioni di salute, glielo avrebbe offerto per dissuaderlo dal lasciare il suo posto di lavoro in Vaticano dopo che aveva conseguito l'abilitazione come dottore commercialista. Si deve peraltro ricordare che lo stesso Mons. Piovano gli aveva concesso il nulla osta ad esercitare la professione, da cui l'imputato ha dichiarato di ricavare redditi molto modesti. Dall'altra parte, Tirabassi ha dichiarato che egli si è limitato a ricevere il denaro riversatogli da UBS, dato che a questa ricezione era autorizzato dalle procure firmate dai due Sostituti.

Dall'esame dell'imputato (ud. 28 settembre 2022) emergono altri elementi che consentono di valutare meglio tutta l'anomalia di questa situazione.

Tirabassi dichiara di avere comunicato i compensi ricevuti, oltre 200.000 euro l'anno, in media, a Mons. Piovano, ***"siccome è l'obbligo del procuratore anche rendere conto davo... gliene davo evidenza"*** (ud. 28 settembre 2022). Il prelato ne avrebbe preso atto

senza nulla dire o fare, nonostante questa procura fosse stata concessa (secondo quanto afferma l'imputato) per evitare all'Ufficio di perdere un collaboratore come Tirabassi, appena laureato e abilitato.

A sua volta, Tirabassi, quando nel 2009 Mons. Perlasca, succeduto a Mons. Piovano, gli revoca la procura, sarebbe rimasto indifferente di fronte al venir meno di un introito di quella entità, non pensando affatto di andarsene ed aprire uno studio professionale, pur avendo intanto maturato esperienza e professionalità.

Ma c'è di più.

A domanda, l'imputato dichiara che egli, pur potendo amministrare da solo gli ingenti capitali della Segreteria di Stato depositati presso UBS, aveva sempre preferito relazionarsi con i gestori, cioè con i funzionari di UBS Lugano, "*che poi proponevano degli investimenti che venivano congiuntamente valutati*" con lui, Fabrizio Tirabassi, "*e quindi per questa attività di consulenza (gli) veniva data questa retrocessione*" (si è già notato in precedenza l'uso assolutamente improprio di questa parola per denominare quelli che sono compensi non dovuti o vere e proprie tangenti).

A questo punto è opportuno riportare un breve estratto dell'esame

Presidente: ***quindi era per lui*** *(mons. Piovano)* ***assolutamente normale che lei, oltre a prendere lo stipendio, gli straordinari e quelle cose bellissime di cui ci ha parlato, incassasse due o trecento mila euro l'anno per fare il suo lavoro, mi permetto di dire.***

TIRABASSI: *beh sempre qualcosa di più che andava... cioè si andava incrementando, perché il lavoro riguardava genericamente molte cose, questo era un settore specifico, tra le altre cose non deve sorprendere perché in analogia cioè io mi occupavo di mantenere i rapporti bancari e mi venne concessa questa procura amministrativa sui conti, ad altri impiegati della Segreteria di Stato di vario livello o superiore, venivamo comunque assegnati dei lavori più o meno retribuiti, in organismi i più diversi dove prendevano comunque annualmente anche loro delle cifre importanti, forse non arrivavano a questo grado...*

Si è riportata per intero la risposta, perché è la migliore dimostrazione dell'impossibilità di rispondere ad una osservazione banale: secondo quanto da lui

sostenuto, Tirabassi riceveva più di 200.000 euro l'anno (dal 2004 al 2009) solo per fare il suo lavoro, per cui era regolarmente pagato dalla Segreteria di Stato.

La Difesa dell'imputato ha sviluppato ampiamente l'argomento relativo alla previsione dell'art. 6 della procura, affermando: **"Quella clausola era peraltro ben nota a chi l'ha sottoscritta e certamente essa autorizza il destinatario a ricevere quelle somme".**

Il difensore ha poi aggiunto che il Card. Sandri e il Card. Filoni, che all'epoca, quali Sostituti, firmarono le due procure, "hanno confermato l'esistenza di quegli atti e di essere stati a conoscenza anche del compenso, precisando solo di non essere informati della sua misura così elevata".

Si deve in proposito precisare che S.E.R. Sandri ha in particolare riferito che nella sua prospettiva la delega in questione era stata da lui rilasciata, su proposta di Mons. Piovano, «*per poter interagire con questa banca*», ciò nella ordinaria prospettiva per cui «*il procuratore non farà i propri interessi, né mischierà i suoi affari di quello che gli ha dato la procura*», affidamento peraltro avvalorato dal peculiare rapporto di fiducia che legava, anche per ragioni familiari, Tirabassi all'Ufficio. Il riferimento risultante nella procura alla corresponsione di eventuali ulteriori *fee* era stato da lui inteso come riferito a «*quello di cui vi ha dato la procura non per lui stesso*» (ud. 12 maggio 2023).

Dal canto suo, S.E.R. Fernando Filoni ha affermato: «questo numero 6 io l'avevo letto, che cosa consistesse, in che cosa consistesse non ero certo consapevole, che la banca potesse corrispondere non so a quale motivo, a quale ragione, certamente se avessi saputo o quantità o modi, eccetera, probabilmente avrei contestato questa clausola… mai saputo né quantità, né che fosse stato retribuito» (ud. 25 maggio 2023).

Si riportano anche altre due specifiche risposte:

P.G.Prof.Diddi: *senta, che lei sappia, attraverso questo documento si poteva dare al signor Tirabassi la possibilità di conseguire dei profitti personali attraverso l'impiego di somme della Segreteria di Stato?*

Card.FILONI: *il dottor Tirabassi era un nostro impiegato e quindi veniva remunerato da noi e c'era la fiducia che operasse in nostro favore, questo era, diciamo, l'aspetto da*

parte nostra, non c'era altro se non il fatto che lui ci rappresentava e per questo motivo era retribuito.

... ...

Presidente: *nel periodo in cui lei è stato Sostituto della Segreteria di Stato, è stato informato da Tirabassi o da Monsignor Piovano, che era il responsabile dell'Ufficio Amministrativo all'epoca, non so se poi è stato anche Perlasca con lei..*

Card.FILONI: *all'inizio.*

Presidente: *da qualcuno di questi, che effettivamente l'Unione Banche Svizzere aveva attribuito a Tirabassi, in virtù di quella clausola ics euro.....*

Card.FILONI: *no.*

Presidente: *determinate somme?*

Card.FILONI: *mai saputo né quantità né che fosse stato retribuito."*

Alla stregua anche di tali dichiarazioni, il Collegio ritiene di concordare con la Difesa sul fatto che le procure fossero state rilasciate da chi ne aveva il potere e che esse prevedessero la facoltà per la Banca di attribuire compensi. Come si è visto, nessun dubbio può esservi in ordine alla conoscenza da parte della Segreteria di Stato della facoltà in capo a UBS di corrispondere quelle commissioni, mentre non era a conoscenza dei due testimoni la misura dei compensi, che tuttavia la Banca si era riservata di stabilire autonomamente, a sua discrezione.

In sostanza, conclude la difesa, "l'autorizzazione a percepire quelle somme dalla Banca come compenso eventuale era documentalmente prevista e ciò esclude qualsiasi aspetto di illiceità nella condotta del dott. Tirabassi: egli avrebbe ricevuto le somme come privato, in forza della medesima procura sottoscritta dalla Segreteria di Stato anche a favore di terzi prima e dopo la sua".

Il Tribunale non condivide queste conclusioni della Difesa e ritiene invece che la condotta dell'imputato integri l'illecita appropriazione di somme che avrebbe dovuto riversare alla Segreteria di Stato.

Il primo punto da ribadire è che in questo caso Tirabassi non opera come privato cittadino, ma come dipendente della Segreteria di Stato, funzionario dell'Ufficio amministrazione.

Lo ha ribadito anche il Cardinale Filoni, più volte citato dalla Difesa: «*il dottor Tirabassi era un nostro impiegato e quindi veniva remunerato da noi e c'era la fiducia che operasse in nostro favore*».

Egli ottiene quell'incarico proprio e soltanto in quanto è un funzionario dell'Ufficio, non certo perché è un dottore commercialista appena abilitato all'esercizio della professione.

La conferma più convincente viene dalle altre procure dello stesso tipo che la stessa Difesa ha enucleato fra gli atti della rogatoria svizzera.

Invero, la Segreteria di Stato aveva rilasciato analoghe procure a terzi. In particolare: nel 2012 su altri conti UBS alla Fiduciaria Colombo, nel 2017 su conti Credit Swiss ad AZ Swiss, nel 2017 su conti Julius Baer in favore del Centro Studi Monte (Memoria Difesa 6 dicembre 2023, alleg. doc. 21).

Non c'è bisogno di molte parole per evidenziare la differenza di capacità professionale fra Tirabassi e questi altri procuratori.

In primo luogo, il Collegio ritiene che Tirabassi aveva un preciso obbligo di informare il suo Ufficio dell'importo delle 'retrocessioni', o, meglio, delle commissioni che UBS gli accreditava. Questo obbligo derivava innanzi tutto dal dovere di lealtà e di collaborazione proprio di ogni rapporto di impiego, e tanto più di quello di cui era parte l'imputato con un Dicastero della Curia Romana.

In secondo luogo, l'obbligo di informazione era previsto proprio nell'art. 6, secondo comma, della procura, che - al fine di escludere qualsiasi obbligo per la Banca (per i motivi che si sono detti) - precisava che: "*spetta esclusivamente al procuratore darmene /darcene informazione*", nella versione del 2004, "*La divulgazione di queste retribuzioni spetta esclusivamente al procuratore*", in quella del 2007.

Infine, quell'obbligo derivava in generale dal rapporto di mandato. Ne era perfettamente consapevole lo stesso Tirabassi che ha dichiarato in udienza, ***"siccome è l'obbligo del procuratore anche rendere conto davo... gliene davo evidenza"***.

Questo obbligo Tirabassi non l'ha adempiuto, né nei confronti dei Sostituti che avevano firmato la procura (S.E. Sandri e S.E. Filoni), come dagli stessi dichiarato, né nei confronti di Mons. Piovano, dato che non è assolutamente credibile che questi, di cui tutti

hanno elogiato le capacità e l'accortezza, abbia potuto consapevolmente lasciare al suo dipendente una somma di oltre un milione di euro.

Del resto, Tirabassi aveva anche un preciso obbligo normativo di non trattenere quelle ingenti somme.

Infatti il Regolamento della Curia Romana disciplina, all'art. 40, alcuni degli obblighi dei dipendenti, tra cui: astenersi dall'occuparsi, durante l'orario di lavoro, di questioni estranee all'ufficio (cfr. art. 40, lett. a); astenersi dal condividere all'esterno note o appunti privati circa le questioni trattate dal Dicastero così come appropriarsi di documenti originali e materiale d'archivio in genere (art. 40, lett. d); **astenersi dal percepire provvigioni o compensi o perseguire interessi privati in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio (lett. h e i).**

È da notare che il dipendente riceve copia del Regolamento della Curia e del proprio Dicastero (cfr. art. 18, par. 1) e manifesta solennemente la professione di fede e presta il giuramento di fedeltà all'atto della nomina e dell'assunzione (art.18, par. 2).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, si è già visto che Tirabassi stesso era consapevole del suo obbligo di informazione e del fatto che la procura era stata a lui rilasciata, in via eccezionale, come componente dell'Ufficio e non certo per le sue qualità professionali (vedi la dichiarazione prima riportata testualmente).

Del resto, la sua consapevolezza della illiceità del possesso di quelle somme è confermata dal fatto che egli decise di lasciarle in Svizzera, in un conto cifrato.

In conclusione, il Tribunale ritiene integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita aggravata di cui all'art. 419 c.p. che, giova dire fin d'ora, costituisce reato presupposto per il delitto di autoriciclaggio ascritto all'imputato al capo p1) dell'imputazione.

La Difesa ha altresì contestato che all'imputato possa attribuirsi la qualifica di pubblico ufficiale necessaria per l'integrazione del reato di peculato.

Il Collegio ritiene però di non dovere prendere in esame tale questione perché si deve preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art 6 c.p..

§ 3. Il reato di corruzione

L'altro reato configurato al capo p) lettera b) è quello di corruzione in ordine alla stipula di una convenzione per cui UBS prometteva delle *fee* **per nuovi clienti** che Tirabassi sperava di procacciare, secondo quanto dichiarato, dato che cominciava a fare il commercialista.

Più precisamente, si contesta a Fabrizio Tirabassi di aver accettato da esponenti di UBS non meglio identificati una provvigione in misura pari allo 0,50% in ragione degli apporti cumulati su base annua, quale compenso per la segnalazione di nuovi clienti, nel contesto della relazione bancaria con la Segreteria di Stato.

Infatti, dall'esame della documentazione reperita si riscontrava l'esistenza di una "*Convenzione sulla segnalazione di nuovi clienti*" in data 17 aprile 2016 intercorsa tra UBS e Fabrizio Tirabassi in virtù della quale all'imputato veniva riconosciuta una c.d. *finder fee,* ovvero una provvigione pari allo 0,50% su base annua dei volumi di investimenti provenienti dal nuovo cliente, non inferiore nel complesso a CHF 1 mln. e a 300mila CHF per singola transazione. Si noti che nell'annessa "*Nota informativa sul cliente – Scopo della relazione d'affari*" il dott. Tirabassi veniva censito come "*impiegato presso la Segreteria di Stato in Vaticano in qualità di assistente. Si occupa di tutta la parte finanziaria del Vaticano*". Tale documento attesta la piena consapevolezza da parte di UBS del ruolo di Tirabassi quale persona di riferimento degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato, unica circostanza che invero giustificava la stessa esistenza del rapporto di consulenza in assenza di altre documentate ragioni[18].

Dato il chiaro tenore della convenzione si deve escludere che le *fees* fossero a carico della Segreteria di Stato.

[18] Il teste Cosi ha riferito che presso UBS non è stata rinvenuta alcuna documentazione ulteriore relativa al profilo professionale di F. Tirabassi: ud. 19.10.2022, p. 231 pdf.

In sede di giudizio, lo stesso imputato ha peraltro fatto presente che detto contratto *«non è mai stato eseguito nella sua concretezza, infatti non c'è una lista di clienti, di nuovi clienti che io ho portato»*[19].

A proposito della concreta attuazione di questa convenzione, dagli atti, e in particolare da una lettera della stessa UBS, è scaturito un dubbio relativamente alla somma di 400.000 CHF circa (su un totale esistente sul conto di oltre 1,2 milioni, proveniente dalle procure che sono già state oggetto di trattazione).

Invero come riferisce la Gendarmeria con l'Annotazione Doc. 161, è stato rinvenuto un documento datato 17/04/2016, titolato **"Nota informativa sul cliente - Scopo della relazione d'affari"** (allegato n. 6), in cui a proposito della provenienza dei valori patrimoniali esistenti sul conto del titolare effettivo del rapporto: CQUE 666.439 Cidman (cioè Fabrizio Tirabassi) si afferma che "*i fondi derivano da una Finder Fee (0,5 %) accordata al cliente per New Money confluito su altre due relazioni presso di noi*".

Questa affermazione deve essere ritenuta frutto di un errore dato che non risulta che Tirabassi abbia mai presentato **nuovi clienti** per i quali UBS abbia dovuto corrispondergli la provvigione prevista.

Sul punto, la Difesa dell'imputato offre spunti plausibili nel senso che questa affermazione "è basata su un dato erroneo, vale a dire uno scritto di un funzionario che, nel redigere una nota informativa coeva alla chiusura del conto (che avvenne nel 2016 in corrispondenza della "*Voluntary Disclosure*" italiana e a cui conseguì, come per legge, l'apertura di un nuovo conto intestato a una fiduciaria italiana[20]), erroneamente afferma - a distanza di ben 12 anni dall'apertura del conto e di 8 dalla revoca della procura di S.E.R. il Card. Filoni che lo alimentava - che le somme presenti su di esso rinvenivano da una "*Finder Fee accordata al cliente per New Money confluito su due relazioni presso di noi*".

Orbene, questo funzionario sopravvenuto a distanza di tempo e diverso da coloro che avevano aperto il conto corrente e sottoscritto la *Finder Fee* 12 anni prima, afferma una circostanza che nel contratto è esplicitamente esclusa, l'avere cioè esso oggetto anche

[19] Ud. 28.09.2022, p. 116.

[20] v. Annotazione sub doc. 161 allegata alla richiesta di citazione, pg. 6.

"*New Money*". Lo sbaglio deve essere accaduto per **un evidente e riconoscibile errore materiale,** e cioè per avere quella persona da un lato notato le *fees* confluite sul conto e, dall'altro, ritrovato nelle carte del conto soltanto quel contratto "*Finder Fees*", con l'ulteriore erronea deduzione che le prime derivassero dal secondo, non essendovi ovviamente nelle carte del conto Tirabassi le procure cha hanno costituito la base giuridica delle *fees*. Si tratta dello stesso errore in cui è caduta la Requisitoria.

Ma le cose non stanno come afferma la Requisitoria, perché il contratto è chiaro:

i) non solo non prevede, ma esclude la New Money su contratti non di nuovi clienti (che dunque non hanno determinato alcuna fee);

ii) UBS ha elargito quelle somme non in forza del contratto ma della facoltà di elargire un compenso al procuratore prevista dall'art. 6, parte seconda, delle due procure sopra menzionate sui conti della Segreteria di Stato.

Vi è poi un ulteriore dirimente riscontro della mancanza di correlazione tra il contratto e la movimentazione dei conti della Segreteria di Stato. Nel 2009 la procura su quei conti venne revocata, ma il contratto UBS-Tirabassi restò in essere. Eppure, non si ritrova alcun accredito su UBS successivo al 2009, segno dunque che l'origine delle somme era diversa ed era venuta meno." (così Memoria difesa Tirabassi).

Del resto, il testo della Convenzione, allegato alla citata Annotazione, Doc 161, è chiarissimo, fin dalla sua denominazione "Segnalazione di nuovi clienti"; correttamente, dunque, durante il suo esame dibattimentale l'ispettore Cosi, autore degli accertamenti esperiti dalla Gendarmeria, ha riconosciuto che il contratto non parla di *New Money,* ma soltanto di nuovi clienti.

Frutto di equivoco è anche l'indicazione della specifica somma di 400.000 CHF come proveniente dalle "*Finder fees*". In realtà (vedi il prospetto anch'esso allegato alla citata Annotazione), la cifra di 400.000 CHF indica piuttosto il "patrimonio complessivo" del cliente Tirabassi, con la precisazione che egli non è proprietario di immobili, mentre l'indicazione delle "*Finder fees*", senza alcuna specificazione di importo, è relativa alla "provenienza dei valori patrimoniali".

D'altronde, data la percentuale prevista dal contratto sulla misura delle provvigioni, per guadagnare 400.000 CHF il Tirabassi avrebbe dovuto presentare due clienti che come prima operazione, l'unica remunerata, (vedi Convenzione, alleg. 8 al DOC 161, Atti del Promotore), avrebbero dovuto versare, in tutto, la cifra enorme di 100 milioni di franchi.
Solo per completezza, si aggiunge che non è condivisibile quanto, sia pur ambiguamente, prospettato dall'imputato sul fatto che la Convenzione per segnalazione di nuovi clienti sia stata "autorizzata" dall'allora Sostituto S.E. Mons. Sandri con la procura di cui si è a lungo discusso al paragrafo 2 del presente Capitolo. E questo non tanto perché la firma della procura (26 agosto 2004) è successiva di oltre tre mesi alla Convenzione, ma perché la procura non contiene, come è ovvio, nessun accenno alla Convenzione (di cui, con ogni probabilità, il Sostituto non era affatto a conoscenza).
Ciò premesso, e ribadito quindi che il denaro versato da UBS sul conto cifrato 'Cidman' di Tirabassi origina dall'art. 6 delle due procure del 2004 e del 2009 e non dalla Convenzione per la segnalazione di nuovi clienti, il Collegio ritiene che la condotta dell'imputato integri il reato di corruzione contestato anche se, come afferma l'imputato senza trovare smentita negli atti se non nella Nota che si è esaminata, detto contratto «*non è mai stato eseguito nella sua concretezza, infatti non c'è una lista di clienti, di nuovi clienti che io ho portato*»[21]. Tale ultima circostanza viene in rilievo solo nella misura in cui rende impossibile l'autoriciclaggio delle somme provenienti da questo delitto, proprio perché inesistenti.
In effetti, come correttamente afferma il Promotore di giustizia, il delitto di corruzione di cui agli artt. 171 e 172 c.p. si consuma a seguito della (mera) accettazione dell'offerta o promessa di indebito vantaggio per sé o per altri, essendo irrilevante la successiva eventuale effettiva dazione. Nel caso di specie, dunque, il reato di corruzione si è consumato nel momento in cui il dott. Tirabassi ha stipulato l'accordo con UBS in violazione, per quanto detto, dei propri doveri d'ufficio (si ricorda a questo proposito) l'art. 40, lett. i) del Regolamento Generale della Curia Romana, ai sensi del quale è vietato

[21] Ud. 28.09.2022, p. 116.

"*perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio ufficio*").

Anche in relazione a questo reato si deve però dichiarare il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art 6 c.p..

Capitolo 5

Il delitto di autoriciclaggio contestato a Fabrizio Tirabassi al capo *p1*

Con riferimento alla contestazione di cui al capo p1), va subito detto che l'esame va limitato all'eventuale autoriciclaggio dei beni ed altre risorse economiche provenienti dal capo p), lettere *b* e *c*, dato che l'imputato è stato assolto, come si è visto nei Capitoli precedenti, dai reati di cui ai capi k), m), n), o).

Ciò premesso, il Tribunale ritiene sussistente e provata la colpevolezza del Tirabassi in ordine al reato di cui al capo p), nei limiti sopra indicati, sia con riferimento alle condotte poste in essere sia con riferimento all'elemento soggettivo.

Quanto a quest'ultimo, è agevole osservare che l'imputato era ben consapevole della provenienza delittuosa delle somme accreditategli da UBS dato che era egli stesso l'autore del reato presupposto, e pertanto si rinvia per questo aspetto a quanto detto nei paragrafi precedenti a proposito dei reati di corruzione e appropriazione indebita aggravata.

Per quanto riguarda le condotte, devono essere presi in esame distintamente più periodi temporali, dato che, nel tempo, è cambiata la disciplina normativa.

Dall'entrata in vigore della Legge CXXVII del 30 dicembre 2010, (che puniva la sostituzione, il trasferimento, il compimento di altre operazioni, l'impiego in attività economiche o finanziarie), la condotta dell'imputato ha pienamente integrato la previsione normativa, dato che egli non solo ha detenuto il denaro ricevuto da UBS su un conto cifrato, ma lo ha anche investito in Obbligazioni, Liquidità, Azioni e Metalli preziosi, come risulta sinteticamente dal prospetto riportato all'inizio del § 2 del

precedente Capitolo (cfr. anche la più volte citata Annotazione della Gendarmeria del 21 maggio 2021, Doc. 287).

Quanto al requisito, richiesto dalla citata Legge del 2010 e non più da quelle successive, di agire "*in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*", basta rilevare che il conto era cifrato con il nome di comodo "Cidman" e non riconducibile quindi di per sé al Tirabassi. Si deve comunque osservare che questo requisito non è previsto dalla norma in questione proprio per le condotte poste in essere dal Tirabassi e cioè per l'*impiego in attività economiche e finanziarie.*

Ancora più evidente la sussistenza dei requisiti previsti dalla previsione normativa per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 24 aprile 2012 n. CLXVI, art. 3, che, alla lettera c) dell'art. 421 bis, punisce chiunque "*acquista, possiede, detiene o utilizza denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto*".

Non è dunque necessario che la condotta sia realizzata in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, come invece richiesto dall'art. 648 *bis* del codice penale italiano. Il reato è infatti integrato anche dalla semplice detenzione del denaro proveniente da delitto su un conto corrente intestato all'autore del reato (cfr., da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n.24/18 R.G.P. in data 21 gennaio 2021, Caloia e altri, confermata nei successivi gradi di giudizio; cfr. Corte Appello in data 21 luglio 2022, depositata in data 8 marzo 2023, pagg. 36-37).

Peraltro, Fabrizio Tirabassi non si è certo limitato a "detenere"; basti pensare al trasferimento, necessario per realizzare la *voluntary disclosure*, su un altro conto intestato "Unione Fiduciaria", con cui ha realizzato una nuova schermatura.

Sussistono dunque per tutto il periodo considerato, e cioè fino alla data di esecuzione del sequestro sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo del reato di cui all'art. 421-*bis* del codice penale.

Occorre ora prendere in esame due ulteriori argomenti prospettati nella memoria conclusiva del difensore di Fabrizio Tirabassi.

In primo luogo, si è affermato che solo con la Legge (*rectius* il Decreto del Presidente del Governatorato) n. CCCXXIX del 1° ottobre 2019, sarebbe stato previsto che "*Il riciclaggio sussiste anche quando il fatto illecito, previsto quale reato presupposto dalla legge penale, da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato*". Da questa affermazione la difesa ha tratto la conclusione che prima di quella data non sarebbe configurabile alcun reato nei confronti dell'imputato, mentre dopo quella data non vi sarebbe stata nessuna nuova condotta in quanto la detenzione delle somme era iniziata in precedenza e le somme sono sempre rimaste intestate all'imputato.

A parte la considerazione, già sopra richiamata, che è sufficiente la mera detenzione per integrare il reato in esame, si deve rilevare che la memoria difensiva è incorsa in una evidente svista dato che già l'art. 3 della Legge 30. Dicembre 2010 n. CXXVII, aveva previsto, per la prima volta nell'ordinamento vaticano, il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio, inserendo nel codice penale il nuovo art. 421-*bis*, secondo cui "*la fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato*" (comma 5).

A sua volta, la Legge CLXVI, in data 24 aprile 2012, aveva apportato alcune modifiche all'art. 421-*bis* c.p. e aveva stabilito che "*Il riciclaggio sussiste anche quando il delitto da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato*" (comma 4 della nuova formulazione della norma).

Per quanto qui rileva, dunque, nessuna variazione è intervenuta nel 2019, giacché tutte le norme che si sono succedute in materia hanno previsto la punizione del riciclaggio/autoriciclaggio anche quando il reato presupposto è commesso in un altro Stato.

Da ultimo si deve prendere in considerazione la tesi della Difesa secondo cui:

"Dirimente è poi la considerazione che all'ottobre 2019, data di esecuzione del sequestro, il reato presupposto si era prescritto, in quanto le somme, come si è più volte ricordato, sono pervenute da UBS soltanto, al più tardi sino al luglio 2009, data di cessazione delle funzioni di Mons. Piovano, che revocò la Procura. La prescrizione del reato presupposto

non è irrilevante nell'ordinamento vaticano perché, se pure non è necessario che per il reato presupposto sia intervenuta una condanna, questo deve tuttavia presentare effetti giuridici. Al contrario, di un reato oramai prescritto è estinta l'azione penale, cioè la facoltà di farlo valere in giudizio e dunque non può ritenersi sussistere il reato di riciclaggio del quale, prima della sua consumazione, si sia prescritto il reato presupposto. Non varrebbe ricordare la contraria giurisprudenza italiana sul punto, perché essa è basata sulla presenza nel codice "Rocco" di una norma invece inesistente nel codice "Zanardelli" e cioè l'art. 170 c.p. che prevede che l'estinzione di un reato presupposto non si estenda al secondo reato" (v. Memoria conclusiva).

Questa tesi non può essere condivisa.

Nessun dubbio lascia in proposito il comma 2 dell'art. 421-*bis*, già nella formulazione introdotta dalla citata Legge CLIX del 24 aprile 2012, (che, peraltro, sul punto senza modifiche, il Decreto del Presidente del Governatorato n. CLIX del 25 gennaio 2012); esso infatti stabilisce che "*il riciclaggio sussiste qualunque sia il valore del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche che provengono dal reato presupposto,* ***anche qualora non vi sia stata la condanna per tale reato***".

Conseguentemente, questo Tribunale ha già avuto modo in passato (come si è detto *supra*, Parte II) di ravvisare nella normativa di riferimento una piena autonomia accertativa riconosciuta in capo alla Autorità giudiziaria vaticana, giacché il reato presupposto può essere accertato anche in assenza di una sentenza di condanna interna o straniera. In buona sostanza, il reato presupposto deve essere accertato sì in concreto nell'ambito del procedimento per il delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p., ma anche a prescindere dalla formale affermazione della sussistenza dello stesso da parte di pronunce giurisdizionali interne o straniere.

Il riferimento della Difesa alla disciplina vigente in Italia, ed in particolare all'art. 170 c.p. italiano, è inconferente ed anzi conferma l'esattezza dell'interpretazione qui ribadita. Infatti, il codice italiano prevede l'estinzione per prescrizione del reato, cosicché il legislatore del 1930 ritenne necessario adottare una norma specifica, l'art. 170 c.p.,

proprio per evitare che l'estinzione del reato presupposto si estendesse a quello successivo.

Nell'ordinamento vaticano, non è prevista la prescrizione, e quindi l'estinzione, del reato, bensì soltanto quella dell'azione penale cioè - in concreto - della possibilità di giungere ad una condanna, che però, come si è visto, non è una condizione essenziale per la sussistenza del reato di cui all'art. 421-*bis* c.p.

Si deve dunque dichiarare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, nei limiti precisati all'inizio di questo Capitolo.

Capitolo 6

Il delitto di autoriciclaggio contestato a Enrico Crasso al capo *p2*

Con riferimento alla contestazione di cui al capo p2), va subito detto che l'esame va limitato all'eventuale autoriciclaggio dei beni ed altre risorse economiche provenienti dal capo k), per cui è stata dichiarata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 419-*bis* c.p., dato che lo stesso è stato assolto, come si è visto nei Capitoli precedenti, dai reati di cui ai capi l) ed n).

Ciò premesso, il Tribunale ritiene sussistente e provata la colpevolezza di Enrico Crasso in ordine al reato di cui al capo k), limitatamente alle somme di denaro ed altre utilità provenienti da Raffaele Mincione, sia con riferimento alle condotte poste in essere sia con riferimento all'elemento soggettivo.

Quanto a quest'ultimo, è agevole osservare che l'imputato era ben consapevole della provenienza delittuosa delle somme che pervenivano da ASPIGAM a DIVANDA, e cioè a lui stesso, dato che era egli stesso l'autore del reato presupposto, e pertanto si rinvia per questo aspetto a quanto detto a proposito del capo di imputazione k).

Quanto all'elemento oggettivo, come si è già detto a proposito dell'imputazione di cui al capo p1), cui si rinvia, nel codice penale vaticano il reato è integrato dalla semplice detenzione del denaro proveniente da delitto su un conto corrente intestato allo stesso autore del reato (cfr., da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n. 24/18 R.G.P in data 21 gennaio 2021, Caloia ed altri, confermata nei successivi gradi di giudizio; cfr. Corte d'Appello in data 21 luglio 2022, depositate in data 8 marzo 2023, pagg. 36-37 e la precedente giurisprudenza ivi citata). Peraltro, dalle relazioni del dott. Lolato risulta che le somme di denaro pervenute alla DIVANDA sono poi state trasferite su conti intestati o comunque riferibili allo stesso Crasso o prelevate per contanti.

Sussistono dunque per tutto il periodo considerato sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato di cui all'art. 421-*bis* del codice penale.

Non può quindi essere condivisa la tesi prospettata dalla Difesa nella memoria conclusiva in ordine alla "insussistenza di una condotta di autoriciclaggio successiva alla condotta asseritamente consumativa dei delitti presupposto".

Né si può ritenere esatta la successiva affermazione secondo cui "una diversa interpretazione determinerebbe una duplicazione della sanzione per lo stesso fatto". Invero, il reato presupposto, in questo caso quello di cui all'art. 419-*bis* c.p., si consuma con la ricezione del denaro (in realtà con la semplice promessa, cui segue la dazione), mentre la successiva detenzione costituisce una nuova e diversa condotta la cui punibilità è una normale scelta legislativa. Scelta che, peraltro, è coerente con l'orientamento, notoriamente molto severo, delle convenzioni internazionali in questa materia[22].

Deve dunque essere dichiarata la colpevolezza dell'imputato per il reato in esame, con le limitazioni precisate all'inizio di questo Capitolo.

[22] Del tutto fuori luogo è quindi, in questo caso, il richiamo, contenuto nella Memoria, alla CEDU; a prescindere, ovviamente, dal fatto già più volte ripetuto, che lo Stato della città del Vaticano (*rectius*, la Santa Sede) non ha aderito a quella Convenzione.

PARTE VII

I RAPPORTI DELLA SEGRETERIA DI STATO CON SLOANE&CADOGAN (CAPI *FF* E *GG*)

Si è già visto in precedenza (Parte III, Capitolo 2, § 2) che tra il 2014 e il 2015 la Segreteria di Stato acquistò quattro palazzi in zone centrali di Londra, non direttamente ma attraverso l'acquisizione delle società proprietarie degli immobili, e che tale operazione fu curata da Sloane&Cadogan, presentata in Vaticano da Alessandro Noceti, allora dirigente di Credit Suisse Londra, presentato a sua volta da Enrico Crasso, di cui si sono più volte sottolineati gli ottimi rapporti con Mons. Perlasca e Fabrizio Tirabassi, ma anche l'affidamento concessogli dall'allora Sostituto S.E.R. Angelo Giovanni Becciu.
Proprio a S.E.R. Angelo Becciu e a Fabrizio Tirabassi sono contestati, con riferimento agli sviluppi successivi dei rapporti con Sloane&Cadogan, i due ulteriori reati di cui ai capi ff) e gg) dell'imputazione.

Capitolo 1

Il reato di abuso di ufficio di cui al capo *ff*

A fine giugno del 2018, gli investimenti immobiliari curati da S&C furono fatti confluire, sulla base di tre differenti contratti tra la Segreteria di Stato (*Limited partner*) e l'intermediario S&C (*General Partner*, nonché *Investment Manager*), in un unico fondo d'investimento chiuso di diritto lussemburghese, costituito *ad hoc* e denominato UK OPPORTUNITIES S.C. SP., divenuto beneficiario finale del *trust* Consortia[1]. Secondo quanto riferito nella relazione del Revisore Generale al 21 gennaio 2019, p. 44,

[1]Si tratta, più in particolare, di una società in accomandita speciale prevista dalla legislazione lussemburghese. La banca depositaria del fondo è la Rothschild, mentre la S&C svolgeva il ruolo di *Investment Manager* (a Londra) e di *General Partner* del fondo (in Lussemburgo).

l'operazione sarebbe stata effettuata per motivi di carattere fiscale, finalizzati al riconoscimento della *Sovereign Immunity* nel Regno Unito.

Questi contratti furono firmati da S.E.R. Becciu, che stava per lasciare l'incarico di Sostituto, sulla base dell'istruzione della pratica curata dall'Ufficio amministrazione, cioè da Mons. Perlasca e Fabrizio Tirabassi.

Comunque, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione ha ad oggetto soltanto il "pagamento di commissioni in misura ingiustificata", concordate con S&C al momento della costituzione del Fondo lussemburghese.

Il C.T. della Difesa Becciu ha correttamente rilevato che non vi è in atti alcun elemento specifico che indichi in cosa consista questa (presunta) "misura ingiustificata", aggiungendo che l'unica osservazione dell'Ufficio del Revisore Generale in proposito è relativa ad una sola delle diverse voci che compongono l'insieme delle commissioni, che viene semplicemente definita "molto svantaggiosa". Lo stesso Consulente svolge poi una critica serrata per contrastare un qualsiasi giudizio negativo sull'entità di queste commissioni (v. pagg. 75 segg. della Relazione).

Il Tribunale ritiene però non necessario approfondire questo tema perché mancano *prima facie* alcuni degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 175 c.p. quale è contestato.

La fattispecie di **abuso d'ufficio** è prevista all'art. 175 c.p., riveste tradizionalmente il ruolo di norma di chiusura dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e punisce: «*Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto*».

Nel caso di specie, non è stata indicata la violazione di legge cui sarebbe riconducibile il pagamento di commissioni in misura (asseritamente) ingiustificata, che non potrebbe essere inquadrato nell'impiego di risorse pubbliche per finalità estranee a quella della Segreteria di Stato.

Soprattutto, manca del tutto l'elemento, anch'esso costitutivo del reato di cui all'art. 175 c.p., come si è visto in precedenza (Parte II, § 11 e Parte IV, Capitolo 6), del dolo specifico.

In realtà questo elemento essenziale non è neanche indicato nel capo di imputazione. Se poi si dovesse, in via induttiva, immaginare il fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per i rappresentanti di Sloane&Cadogan, mancherebbe del tutto anche solo un principio di prova, posto che non ve n'è traccia alcuna nella Requisitoria del Promotore di giustizia o in altri atti del processo.

L'imputato deve quindi essere assolto dal reato a lui ascritto al capo ff) perché il fatto non sussiste.

Per mero scrupolo di completezza, si aggiunge che le consulenze tecniche e le memorie conclusive del Promotore di giustizia e di alcune parti civili (vedi, in particolare, quella della Segreteria di Stato), anche sulla scorta della relazione del Revisore Generale, esprimono severe critiche sul risultato economico dell'intera operazione "Sloane&Cadogan" e sulle modalità con cui essa è stata realizzata. Tali critiche, come già si è accennato, sono analiticamente confutate dalla consulenza e dalla Memoria della Difesa Becciu. L'argomento, peraltro, è del tutto estraneo al capo di imputazione e non sarà quindi in alcun modo trattato in questa sede.

Sempre per scrupolo di completezza, si riporta quanto affermato, a proposito proprio di questo capo di imputazione, nella Requisitoria scritta del Promotore di giustizia:

"La contestazione di abuso di ufficio elevata a S.E.R. Angelo Becciu muove dal fatto che essa si è realizzata in un periodo - il 2016 – in cui vigevano le precise disposizioni del Cardinale Pell ed erano in atto, come emerso dalla documentazione acquisita nel corso delle perquisizioni dell'1-10-2019, i tentativi di eludere le nuove disposizioni emanate da Papa Francesco in materia di finanze pubbliche.

Nel corso dell'interrogatorio del 29-4-2020, Mons. Alberto Perlasca ha precisato che non solo della problematica dei limiti imposti dal Cardinale Pell ne era a conoscenza il Sostituto, ma che siccome costui aveva approvato l'operazione non si pose particolari problemi: "*Con riferimento alla contestazione della violazione della direttiva della SPE*

faccio presente che l'operazione fu autorizzata dal Sostituto e quindi io nulla potei fare. Andai io dal Sostituto a proporre l'operazione dopo che essa mi era stata presentata e l'avevo valutata positivamente. Dopo averla illustrata al Sostituto questi me l'approvò e procedetti ad essa. Non mi feci carico delle disposizioni della SPE perché appunto c'era l'autorizzazione del Sostituto. Ci ponemmo il problema ma siccome noi eravamo Segreteria di Stato abbiamo considerato che le indicazioni della SPE non ci riguardassero. Fu una scelta consapevole perché non ritenevamo che SPE potesse vincolare la segreteria di stato. In ogni caso andrebbe verificato se le operazioni fossero state precedenti alle disposizioni del Card. PELL".

È agevole notare che queste considerazioni del Promotore si riferiscono ad un periodo temporale (il 2016) e, quindi, a vicende completamente diverse da quelle specificamente indicate nel capo di imputazione e poste in essere nel 2018.

Capitolo 2

Il reato di peculato di cui al capo *gg*

La contestazione di cui al capo gg) ha ad oggetto il pagamento, nel 2018, di una somma di 700.000 sterline ad Alessandro Noceti che, come si è detto, nel 2013, quando era dirigente di Credit Suisse London, aveva presentato Sloane&Cadogan alla Segreteria di Stato.

È opportuno premettere[2] che, nel 2015, per realizzare l'operazione di acquisto di alcuni immobili a Londra, la Segreteria di Stato, con il supporto di S&C, aveva utilizzata una complessa e intricata struttura di molteplici veicoli societari con sede in Jersey -

[2] Come in altre occasioni, si utilizzeranno, per la ricostruzione degli avvenimenti (quando non sia oggetto di contestazione) brani delle memorie conclusive delle parti.

amministrati dalla società CONSORTIA, anch'essa con sede in Jersey - titolari di diritti di *freehold*[3] o di *leasehold*[4] su detti immobili:

1. CIVITAS HOLDINGS Ltd., acquisita dalla Segreteria di Stato in data 2 aprile 2015, proprietaria dell'immobile situato ai nn. 28-29 di Hans Place per mezzo di due ulteriori SPV, HEPHAISTION Holdings Ltd e SALAMIS LAND Ltd;
2. CHARYBDIS PROPERTY Ltd., acquisita in data 9 giugno 2015 dalla Segreteria di Stato, proprietaria dell'edificio sito ai nn. 7-9 di Cadogan Square;
3. VALERINA PROPERTIES Ltd., acquisita dalla Segreteria di Stato in data 09.6.2015, proprietaria dell'immobile al n. 130 di Pavilion Road;
4. PRINCEPS HOLDING Ltd., proprietaria, per mezzo della BATTUS INVESTMENTS Ltd. (poi acquisita in data 13 agosto 2015 dalla stessa PRINCEPS HOLDING Ltd.), dell'edificio al n. 25 di Cadogan Square.

L'ultimo acquisto era stato dunque perfezionato il 13 agosto 2015.

Anni dopo, nel corso delle indagini espletate dal Promotore di giustizia, emergeva che, a partire dall'8 marzo 2018, con successive comunicazioni denominate "*Appunto riservato*", il Direttore dell'A.I.F. Tommaso Di Ruzza aveva informato S.E. Becciu, all'epoca ancora Sostituto della Segreteria di Stato, che l'A.I.F. aveva ricevuto dall'analoga U.I.F. inglese notizia di una segnalazione inoltrata da una banca in relazione a un'operazione che coinvolgeva la Segreteria di Stato. Più in particolare, secondo quanto si legge nel citato appunto, in data 5 dicembre 2017, la società CONSORTIA risultava aver disposto, per conto della CHARYBDIS PROPERTY Ltd., un bonifico dell'importo di 700 mila GBP alla società EIGHT LOTUS PETALS registrata nelle Isole Vergini e con sede secondaria a Dubai, società riconducibile ad Alessandro Noceti, su un conto aperto presso la Standard Bank Jersey Ltd di Jersey, a fronte di una fattura datata "*October 2017*", per onorari professionali per la fornitura di informazioni di *market*

[3] Il termine *freehold* indica il diritto di proprietà assoluta, che comprende la proprietà del terreno su cui è edificato l'immobile.

[4] Il termine *leasehold* indica una proprietà in concessione, in forza della quale il *leaseholder* ha il diritto di vivere nella proprietà per un periodo di tempo prefissato, tipicamente di durata compresa fra 99 e 999 anni. La diffusione di tale tipologia contrattuale in Inghilterra è dettata dall'estesa presenza di terreni di proprietà della Corona Inglese.

intelligence. Nell'appunto dell'A.I.F. si segnalava altresì che "*il bonifico sarebbe stato accreditato su un conto personale del sig. Noceti presso la filiale dell'Isola di Man della banca Barkley, e non nel conto della Five Ruby Red*", nonché che "***la ragione economica del bonifico sarebbe riconducibile all'attività di intermediazione svolta dal sig. Noceti per la stipula di accordi tra Charybdis Property Limited e la società Sloane & Cadogan Investment Management Ltd… Gli accordi sarebbero stati intermediati dal sig. Noceti*** *attraverso le società Aspigam Advisors Inc., registrata a Panama, e la società Aspigam International DWC LLC, registrata negli Emirati Arabi Uniti*".

L'operazione era stata segnalata al NCA e quindi bloccata dalla banca della CHARYBDIS PROPERTY Ltd. incaricata di effettuare il bonifico in quanto presentava marcati indici di anomalia che la rendevano sospetta di riciclaggio.

In atti è stata altresì rinvenuta una minuta interna datata 27 marzo 2018 e redatta dal dott. Fabrizio Tirabassi nella quale si elencavano i motivi della segnalazione e del conseguente blocco dell'operazione e si segnalavano altresì le valutazioni in merito da parte dell'Ufficio:

1. l'anomalia di un bonifico impartito da un soggetto terzo (CONSORTIA DIRECTORS Ltd.) rispetto al titolare del conto (CHARYBDIS PROPERTY Ltd.);
2. una causale incoerente con l'origine dei fondi posto che la provvista per il pagamento sarebbe stata tratta dalla parte residua di un rifinanziamento di un mutuo ipotecario concesso alla CHARYBDIS PROPERTY Ltd che, a sua volta, aveva erogato un finanziamento a favore della CIVITAS HOLDING Ltd.;
3. l'assenza di un rapporto contrattuale tra le società CHARYBDIS PROPERTY LTD e EIGHT LOTUS PETALS[5]: il bonifico, come detto, aveva infatti come

[5] Il nome della Eight Lotus Petals ricorre più volte nel contesto del presente procedimento, anche in relazione a vicende che riguardano l'immobile di Sloane Avenue. La Eight Lotus Petals ha stipulato infatti con Athena Capital S.a.r.l. (rappresentata da Catizone), in data 18.03.2016, un *Market Intelligence Agreement* per disciplinare l'attività della prima, avviata nel gennaio 2016 (come indicato nella premessa n. 4 dell'accordo), di introduzione e prestazione in favore della seconda di informazioni (ed. dati e *outlook* di mercato, analisi specifiche…) relative a un elenco di clienti, tra i quali non figura la Segreteria di Stato della Santa Sede. La remunerazione concordata era pari ad un importo fisso di € 1,4 milioni da

causale il pagamento di onorari per la fornitura di informazioni di *market intelligence*, consulenza che tuttavia, in base alle indagini condotte, non risultava supportata da alcun contratto. Si noti che, al riguardo, Tirabassi, nella minuta in oggetto, evidenziava che "*la motivazione è giusta in quanto la Charybdis Property Ltd (Segreteria di Stato) ha rapporto solo con la Società Sloane & Cadogan*".

Nell'appunto redatto da Tirabassi si riferiva altresì che, a seguito della comunicazione dell'A.I.F. ricevuta da S.E. Becciu, i rappresentanti di S&C erano stati convocati presso la Segreteria di Stato e avevano spiegato l'accaduto "*porgendo le loro scuse per aver istruito in maniera non corretta il bonifico di pagamento delle commissioni che ha poi comportato la segnalazione dell'operazione all'AIF.* ***Il pagamento sarebbe dovuto essere corrisposto alla loro Società [n.d.r.: SC ALPHA LIMITED] e da questa, per gli accordi presi in precedenza, liquidato nella misura spettante a chi li aveva introdotti e facilitati nella presentazione dell'operazione. (...)*** **[N.d.r.: i rappresentanti di S&C]** ***hanno garantito l'assoluta coerenza degli impegni presi, informando che dopo il primo tentativo di trasferimento, effettuato direttamente su Dubai (cosa che non era prevista contrattualmente), la Società Consortia ha effettuato il pagamento che si era impegnata nei modi contrattualmente pattuiti, cioè a versare la percentuale prevista alla S&C che poi ha regolato le spettanze del Sig. Noceti accreditandole in un conto di una Sua società a Londra.*** *Essi hanno tenuto a precisare che hanno chiuso le pendenze con la persona in questione*"[6].

corrispondere sul conto n. GB85SBIC40523311405929 presso una banca del *Jersey*, intestato a Eight Lotus Petals.

[6] Doc. 296 del proc. 45-19, pag. 303 pdf. Nello stesso senso, cfr. Tirabassi, ud. 28.09.2022, p. 35. Il 20.10.2017, Cerqua (quale CEO di WRM Capital Asset Management S.a.r.l.) sottoscrive una comunicazione di risoluzione dell'accordo indirizzata a Eight Lotus Petals (Dubai), nella quale si precisa che nessun servizio era stato prestato a WRM.

In sostanza, dunque, il pagamento della medesima somma era avvenuto attraverso la citata SC ALPHA Ltd[7] che effettuava, in data 8 gennaio 2018, un bonifico a favore della FIVE RUBY RED Ltd., società comunque riconducibile a Noceti[8].

Il bonifico in questione veniva disposto in pagamento di una fattura emessa dalla FIVE RUBY RED Ltd. il 3 gennaio 2018 in relazione a una presunta attività di consulenza legale e professionale ("*Legal and professional fees*") che sarebbe stata prestata a favore della S ALPHA Ltd in virtù - si noti - di un contratto ("*Investor Referral Agreement*") stipulato in pari data.

Anche questo pagamento presentava evidenti anomalie:

- come detto, il contratto risulta sottoscritto lo stesso giorno 3 gennaio 2018 in cui la FIVE RUBY RED Ltd. ha emesso la fattura per i servizi asseritamente resi;
- tali servizi sarebbero stati resi dal "Consulente" (termine che nel contatto identifica la FIVE RUBY RED Ltd.) a favore di non meglio precisati clienti che si trovavano in Italia, a partire addirittura dal maggio 2015. Il contratto indica infatti al punto 6) il seguente accordo fra le parti: "*The Parties agree that the activities of the Consultant have begun in May 2015 and will continue until the termination of this agreement*". È del tutto inverosimile che una società abbia svolto un'attività di assoluto rilievo, data la durata di oltre 2 anni e mezzo dell'incarico e il corrispettivo pattuito (700mila GBP), senza aver mai stipulato un contratto, salvo poi concluderlo in occasione del pagamento e terminarlo subito dopo;
- la FIVE RUBY RED Ltd., pur risultando operativa quantomeno dal maggio 2015, non disponeva al 3 gennaio 2018 di un conto corrente su cui accreditare le fatture di propria spettanza, al punto da costringere il cliente ad effettuare il

[7] Società di servizi a cui era commissionata la gestione dei rapporti con gli affittuari degli immobili di Londra.

[8] FIVE RUBY RED LTD è una società con sede nel Regno Unito costituita il 19 dicembre 2017 e liquidata il 17 dicembre 2019, di cui Alessandro Noceti era amministratore e beneficiario effettivo.

pagamento su un conto corrente personale del proprio azionista "*in attesa dell'apertura del conto*".

L'operazione attirava nuovamente l'attenzione dell'U.I.F. inglese, cosicchè, nel contesto di un ulteriore "Appunto riservato" dell'A.I.F., privo di data, ma verosimilmente successivo al precedente, si dà conto del fatto che «*l'AIF ha ricevuto un* addendum *alla comunicazione spontanea di informazione da una Unità di informazione finanziaria* (UIF) *estera relativo alla Charybdis Property Limited*» nel quale si evidenziava che "*Il predetto bonifico di GBP 700.000 sarebbe stato disposto una seconda volta, direttamente dalla Charybdis Property Limited, in favore della società Five Ruby Red, registrata nel Regno Unito e riconducibile al sig. Noceti presso la filiale dell'Isola di Mann della banca Barkleys*". In tale contesto, si osserva anche che «*Il sig. Alessandro Noceti, cittadino italiano (28 giugno 1982) avrebbe delle connessioni con ASPIGAM International DWC LLC, e attraverso la società Eight Lotus Petals, registrata nelle Isole Vergini Britanniche* - che, lo si ricorda, era la prima destinataria del bonifico di 700mila GBP - *avrebbe favorito i contratti tra Charybdis Property Limited e gli sviluppatori dei progetti immobiliari, i sigg. Daoud Zekrya e Panagopoulos*».

Dalla minuta del 27 marzo di Fabrizio Tirabassi risultano le sue valutazioni ("*Tanto si segnala all'attenzione del Superiore chiedendo se sia il caso di informare in maniera ufficiosa il Direttore dell'AIF convocandolo in Segreteria di Stato per chiudere la questione in parola*"), cui hanno fatto seguito le valutazioni di S.E. Becciu ("*Si chiami il Dott. Di Ruzza e si chiarisca l'equivoco*") e (sembrerebbe), Mons. Perlasca ("*Non ho percepito una cattiva volontà*").

In relazione alla documentazione così acquisita è stato contestato al cardinale Becciu e a Fabrizio Tirabassi il reato di peculato precisato in epigrafe, in relazione - in sostanza - all'uso delle risorse della Segreteria di Stato per effettuare un consistente pagamento in retribuzione di una asserita prestazione resa da Alessandro Noceti i cui contenuti apparivano tutt'altro che definiti.

In ordine a questa contestazione S.E. Becciu ha riferito di non aver mai conosciuto personalmente il dott. Noceti, posto che «*ogni rapporto di consulenza è stato tenuto da*

Monsignor Perlasca e dall'Ufficio Amministrativo per quanto di rispettiva competenza» e che, «*quanto al pagamento di 700 mila sterline inglesi, il discorso è correlato a quello appena riassunto ed anche in questo caso è da individuarsi in una disposizione a seguito di istruttoria dell'Ufficio Amministrativo*». A conferma di tale ricostruzione, S.E. Becciu ha richiamato la citata minuta dell'Ufficio amministrativo del 27 marzo 2018, da cui avrebbe avuto «*conferma che il pagamento al Dottor Noceti era dovuto a titolo di commissione per l'attività di intermediazione svolta nell'interesse della Segreteria di Stato*» (ud. 5 maggio 2022).

Si tratta di una lettura che differisce da quella offerta, seppur con prospettive diverse, da Fabrizio Tirabassi e Mons. Perlasca, secondo i quali Alessandro Noceti non avrebbe - almeno ufficialmente - richiesto e ricevuto alcuna retribuzione per prestazioni svolte nell'interesse della Segreteria di Stato o delle società alla stessa riferibili.

Fabrizio Tirabassi ha riferito che, tramite Crasso, «*il Dottor Noceti presentò tre interlocutori, cioè il Dottor Mincione, la società Sloane&Cadogan e la Valeur Group in UK, queste tre realtà, perché lui era un consulente del Credit Suisse*»; rispetto a questa attività, «*direttamente non chiese mai niente in Segreteria di Stato*». Nel corso del giudizio, Fabrizio Tirabassi ha altresì riferito che Zekrya gli aveva spiegato che la somma di 700.000 GBP «*era dovuta comunque al Dottor Noceti, ma per accordi precontrattuali da lui, dalla Sloane&Cadogan presi con il Dottor Noceti per le operazioni di introduzione e non so quali altre, perché sono vicende che riguardano il Dottor Noceti con Sloane&Cadogan, il Dottor Zekrya, per la presentazione delle varie opportunità immobiliari da lui introdotte*». In definitiva, dunque, Fabrizio Tirabassi ha ricondotto il pagamento di cui si discute a una partita interna tra Sloane&Cadogan e il dott. Noceti cui la Segreteria di Stato di Stato era del tutto estranea (ud. 28 maggio 2022).

Ancor più nettamente, Mons. Perlasca, in data 15 marzo 2021, ha riferito che Alessandro Noceti non risultava in realtà aver svolto alcun ruolo rispetto all'operazione Sloane&Cadogan, che era stata in realtà proposta alla Segreteria di Stato da Enrico Crasso («*i responsabili degli immobili di Sloane&Cadogan furono presentati in Segreteria di Stato dal dott. Crasso... In questa operazione, per quanto di mia conoscenza, Alessandro*

Noceti non ha avuto alcun ruolo»), non potendo, dunque, evidentemente, pretendere alcuna retribuzione.

Anzi, secondo quanto riferito da Mons. Perlasca già nel memoriale depositato il 31 agosto 2020 il pagamento a Noceti sarebbe avvenuto, d'intesa con il Sostituto S.E. Becciu, in ragione di una sorta di - generosa - "buonuscita". Tale personaggio - il cui reale ruolo rimane ancora poco chiaro - sarebbe infatti divenuto scomodo e ingombrante per la Segreteria di Stato a causa del coinvolgimento del fratello in problemi di droga[9]. Tale posizione è stata ribadita da Mons. Perlasca **(sulla cui attendibilità si richiamano tutti i rilievi critici già espressi in precedenza)** nel corso del processo, quando ha affermato di aver parlato con l'allora Sostituto di Alessandro Noceti e di avergli anche «*fatto presente il suggerimento che veniva di allontanarlo, ecco. Allontanarlo mi pare che sia costato 700 mila euro se non ricordo male*». Sarebbe stato poi Tirabassi a dare seguito a questa determinazione: «*io gli ho portato giù la camicia dicendo "guarda che il superiore ha approvato, faccia quanto di conseguenza", ecco dopo di lì il mio compito terminava e cominciava il suo*» (ud. 24 novembre 2022, pag. 174 seg.).

In realtà, il reato di peculato non sussiste perché, come risulta dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, il pagamento di 700.000 sterline ad Alessandro Noceti non è stato effettuato con fondi della Segreteria di Stato, ma con denaro privato, precisamente della SC ALPHA Ltd, (che era la società tramite la quale agiva S&C, cioè Zekrya e Panagopoulos), che effettuava, **in data 8 gennaio 2018**, un bonifico a favore della FIVE RUBY RED Ltd., società comunque riconducibile a Noceti.

Del resto, dalle minute di Tirabassi risulta chiaramente che nell'incontro tenuto in Segreteria di Stato a fine marzo 2018, dopo la segnalazione dell'U.I.F., i rappresentanti di S&C si erano scusati per l'errore nel primo versamento (effettuato direttamente da Consortia alla società di Noceti) e avevano assicurato che nel frattempo ***"la Società Consortia ha effettuato il pagamento che si era impegnata nei modi contrattualmente pattuiti, cioè a versare la percentuale prevista alla S&C che poi*** (tramite SC Alpha Ltd,

[9] L'episodio è dettagliatamente raccontato nel corso dell'interrogatorio in data 31.08.2020, p. 72-73 pdf. La ricostruzione è stata confermata nel corso dell'interrogatorio in data 15.03.2021, p. 61 pdf.

n.d.r.) ***ha regolato le spettanze del Sig. Noceti accreditandole in un conto di una Sua società a Londra".***

Il pagamento, dunque, non è avvenuto con denaro della Segreteria di Stato e del tutto irrilevante è che esso rappresenti, o meno, uno dei costi dell'intera operazione e possa aver finito quindi per incidere economicamente, in modo indiretto, sulla Segreteria di Stato.

Anche se così fosse, ma c'è motivo di dubitarne perché S&C ha provveduto con denaro a lei spettante contrattualmente per l'attività (di intermediazione e di gestione, in senso lato) svolta, il ricorso a soggetti di diritto privato fa venire meno la originaria natura pubblicistica delle risorse impiegate (si rinvia a quanto detto nella parte III, Capitolo 3).

Del resto, la conferma di quanto qui affermato è data dal fatto che il pagamento delle 700.000 sterline è avvenuto l'8 gennaio 2018, mentre la segreteria di Stato è venuta a conoscenza della questione nel mese di marzo.

Inoltre, non risulta in atti nessun pagamento di 700.000 sterline a Noceti o a società a lui riferibili da parte della Segreteria di Stato.

Sono invece ampiamente giustificate le osservazioni critiche soprariportate sulle modalità dei pagamenti, sulle società beneficiarie e sulle causali indicate. La spiegazione è però semplice e ci riporta a quanto rilevato a proposito degli ingenti pagamenti corrisposti a Enrico Crasso da Athena Capital (capi *k* e *k1*) e dalla stessa Sloane&Cadogan (capo *gg1*).

Come risulta dalla citata minuta di Tirabassi, i rappresentanti di S&C hanno dichiarato che "***Il pagamento sarebbe dovuto essere corrisposto alla loro Società e da questa, per gli accordi presi in precedenza, liquidato nella misura spettante a chi li aveva introdotti e facilitati nella presentazione dell'operazione.***". Ma Noceti, come Crasso, era all'epoca un dirigente di Credit Suisse e quindi la riscossione di *fees* in un'operazione cui era comunque interessata la banca, era - secondo la definizione dello stesso Crasso - "illegittima". Da qui (e forse anche per ragioni fiscali) la necessità di 'schermare' il pagamento attraverso società come la DIVANDA o la FIVE RUBY RED Ltd o la Eight Lotus Petals (quest'ultima, peraltro, come si è visto nelle note iniziali di questo paragrafo,

ha stipulato contratti milionari, che non hanno però avuto concreta attuazione, anche con la WRM di Raffaele Mincione).

Angelo Giovanni Becciu e Fabrizio Tirabassi devono quindi essere assolti dal reato di peculato di cui al capo gg) perché il fatto non sussiste.

PARTE VIII

GLI ALTRI REATI CONTESTATI AL CARDINALE BECCIU: I DELITTI DI SUBORNAZIONE (CAPO *EE*) E PECULATO CONTINUATO (CAPO *JJ*). L'ULTERIORE REATO CONTESTATO AL CARDINALE BECCIU IN CONCORSO CON CECILIA MAROGNA PER I VERSAMENTI ESEGUITI DALLA SEGRETERIA DI STATO, IN VIA DIRETTA O MEDIATA, IN FAVORE DELLA MAROGNA MEDESIMA (CAPI *HH* E *II*)

Capitolo 1

Il reato di subornazione (capo *ee*)

In data 30 gennaio 2021, il Promotore di giustizia procedeva all'interrogatorio di S.E.R. Angelo Giovanni Becciu in ordine ai reati fino a quel momento delineati; all'imputato venivano quindi illustrati gli elementi di prova a suo carico, fra cui anche le dichiarazioni rese da Mons. Perlasca. Al termine di questa prima fase l'imputato si riservava di depositare memorie scritte, come poi di fatto avveniva.

In data 9 marzo 2021, Mons. Perlasca inviava al Commissario della Gendarmeria Stefano De Santis una lettera nella quale riferiva di aver appreso, nel corso di un incontro svoltosi in data 24 febraio 2021 con S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como, Diocesi in cui era incardinato lo stesso Mons. Perlasca, di un colloquio avvenuto tra il Vescovo e S.E.R. Becciu a novembre del 2020. A detta di Mons. Perlasca, S.E. Mons. Cantoni gli avrebbe riferito che S.E.R. Becciu, "*facendo leva sul fatto che Mons. Cantoni era stato mio padre spirituale in seminario, gli intimava di convincermi di ritrattare tutto quanto avevo in precedenza reso nell'ambito del Procedimento N. 45/19 RPG, del 18 febbraio 2020, particolarmente la mia dichiarazione spontanea del 31 agosto u.s., perché le mie dichiarazioni erano tutte menzogne, e aggiungendo altresì che, se non l'avessi fatto, mi avrebbe denunciato e sarei incorso in una condanna di almeno sei mesi*". Lo stesso Mons.

Cantoni, tuttavia, sempre secondo quanto riferito da Mons. Perlasca nella lettera in commento, «*stimò la cosa talmente inverosimile ed estranea al mio modo di agire, da ritenere di non dovervi dare corso*».

Lo stesso Cardinale Becciu, appreso da S.E Mons. Cantoni che la sua richiesta non aveva avuto alcun seguito, avrebbe poi sollecitato il Vescovo a rivolgersi al padre di Mons. Perlasca affinché lo inducesse a ritrattare; anche questa richiesta, tuttavia, non aveva avuto alcun seguito.

Mons. Perlasca veniva quindi sentito come teste dal Promotore di giustizia in data 15 marzo 2021 e confermava il contenuto della lettera, sottolineando ancora che, essendo S.E. Mons. Cantoni il Vescovo della sua Diocesi, egli era a lui formalmente legato in virtù di un "*rapporto di tipo gerarchico e di obbedienza*"[1].

Ribadiva inoltre che "*il messaggio che mi è stato fatto pervenire "che se non ritratto io posso essere condannato ad una pena di almeno sei mesi" perché tutto ciò che ho dichiarato è una menzogna.*".

Su richiesta del Promotore di giustizia, il Cardinale Becciu veniva quindi citato a giudizio anche per il reato di subornazione[2].

Nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 5 maggio 2022, S.E.R. Becciu ha confermato l'incontro con S.E. Mons. Cantoni, che ha riferito di aver contattato in quanto persona vicina a Mons. Perlasca, ma ha offerto una diversa ricostruzione dello scopo da lui perseguito e dei contenuti del colloquio, riferendo di aver inteso esprimere il suo dispiacere nell'apprendere quanto - falsamente nella sua prospettiva - riferito da Mons. Perlasca agli inquirenti, nonché comunicare la sua intenzione di procedere per le vie legali ove dette dichiarazioni fossero state confermate. «*Lo scopo mio* – ha aggiunto – *era quello di dire a Monsignor Cantoni di stare a fianco a Monsignor Perlasca*», senza

[1] Art. 273 C.I.C.: "*I chierici sono tenuti per un obbligo speciale a prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio ordinario*".

[2] Per completezza, va detto che S.E. Mons. Cantoni era stato sentito come testimone dal Promotore di giustizia in data 3.4.2021, ma il Tribunale ha dichiarato la nullità assoluta dell'atto perché eseguito in territorio italiano senza il rispetto delle forme di collaborazione internazionale.

intendere farlo sollecitare affinché modificasse la propria posizione processuale (ud. 19 maggio 2022, pag. 229).

Da parte sua Mons. Perlasca confermava il contenuto della nota indirizzata alla Gendarmeria durante le indagini: «*mi è stato invece riferito da Monsignor Cantoni, mio Vescovo, che il Cardinale Becciu aveva telefonato a lui dicendogli che io avrei dovuto ritirare quello che avevo dichiarato perché altrimenti avrei preso 6 mesi di galera*», affermazione che sarebbe stata «*reiterata di persona nel suo* [di S.E. Becciu] *appartamento una domenica a mezzogiorno, personalmente appunto, incontrandosi i due e venne riferito a me da Monsignor Cantoni nel marzo*» (ud. 24 novembre 2022, pag. 185).

All'udienza del 1° dicembre 2022 veniva quindi sentito come testimone S.E.R. il Cardinale Cantoni, le cui dichiarazioni è opportuno riportare testualmente nella loro parte essenziale perché costituiscono l'elemento decisivo, se non unico, su cui può e deve fondarsi il giudizio del Tribunale:

Card. CANTONI Oscar**: sì, ho avuto delle relazioni con Sua Eminenza Becciu, il quale mi ha invitato a casa sua per parlare in fraternità episcopale circa una situazione che si è creata tra lui e Perlasca si è trattato di un incontro che ho concordato con lui in una occasione di una mia visita a Roma [...] in quella occasione ho avuto modo appunto di incontrare, nella casa, nell'abitazione di Monsignor Becciu dove lì è avvenuto appunto un incontro molto cordiale e fraterno. Mi ha consegnato un suo dispiacere, me lo ha detto, confidato non in quanto direi responsabile, in quanto Vescovo di Perlasca, ma in quanto persona di fiducia dal momento che sono stato padre spirituale nei tempi della formazione di Perlasca, quindi una persona che poteva rapportarsi in tutta semplicità e con confidenza con questa persona.* ***Il Cardinale mi ha ricordato che è venuto a scoprire, così ha riferito, molte bugie che dovrebbe aver scritto, secondo lui, il Perlasca, bugie che sono state poi probabilmente scritte o annunciate dai mezzi di stampa e davanti a questa realtà il Cardinale mi ha riferito che egli era pronto a perdonare nel caso Perlasca avesse ritrattato, avvisandolo però che se non faceva in questo modo sarebbe stato costretto a fare denuncia, ecco perché appunto erano state date delle informazioni

erronee. *Quindi questo incontro è avvenuto davanti a una persona che ho trovato molto amareggiata, io mi sono sentito molto coinvolto in questa situazione dicendogli che appena avrei potuto incontrare Perlasca a tu per tu avrei riferito, ecco relata refero, e di modo che questa situazione [...] mi sono riservato di parlare con lui solo quando sono venuto a Roma ed ho avuto un incontro nel febbraio del '21 presso le suore di Maria Bambina dove io ero ospite, e a Don Perlasca ho riferito appunto questo fatto. Tengo a precisare che non è stata una imposizione da superiore a inferiore, ma un incontro molto fraterno, direi confidenziale in cui si..".*

P.G.Prof.Diddi: *quello con Monsignor Perlasca?*

Card.CANTONI Oscar: *esattamente ma anche con prima, con l'atteggiamento che ha avuto il Cardinale Becciu nei miei confronti o nei confronti di Perlasca, questa è stata la mia impressione.*

... omissis ...

P.G.Prof.Diddi: *ecco, può specificare ancora meglio che cosa le disse il Cardinale Becciu da riferire esattamente...*

Card.CANTONI Oscar: *l'ho già detto, non ho niente da aggiungere a quello che ho detto, un rapporto molto cordiale nei miei confronti ma anche pacificante nei confronti di Alberto dicendo "sono disposto a perdonare", mi sembra che sia una parola molto impegnativa e gravosa, prima davanti alla giustizia c'è una giustizia divina, "sono disposto a perdonare... nel caso poi ritratti e va bene sistemeremo le cose, differentemente sono costretto a dover fare denuncia" e dopo non so come è andata.*

P.G.Prof.Diddi: *ecco e disse anche che cosa avrebbe rischiato Monsignor Perlasca...*

Card.CANTONI Oscar: *questo io non lo so, perché non sono un giurista e a me non competeva...*

P.G.Prof.Diddi: *no, no mi perdoni Eminenza non le sto chiedendo a lei un parere giuridico, se il Cardinale Becciu le disse che cosa avrebbe rischiato concretamente Monsignor Perlasca laddove non avesse ritrattato?*

Card.CANTONI Oscar: *questo io non ricordo esattamente, so che c'era di mezzo una denuncia, ecco dopo non so esattamente...*

P.G.Prof.Diddi: *una entità di una pena a cui sarebbe... avrebbe potuto incorrere?*

Card.CANTONI Oscar: *non so rispondere.*

Presidente: *cioè la domanda del Professor Diddi è, non quale avrebbe potuto o dovuto essere l'ipotetica pena, ma se Monsignor Becciu, Sua Eminenza Becciu le disse "se lui non ritratta corre il rischio di essere condannato a ics mesi, anni..."*

Card.CANTONI Oscar: *io questo l'ho detto, non mi ricordo...*

S.E.R. il cardinale Cantoni ha altresì confermato l'invito rivoltogli da S.E. Becciu di parlare con il padre di Perlasca, ove l'incontro diretto non fosse stato possibile, proposta ritenuta "*non saggia*" dal teste in considerazione della tarda età del sig. Perlasca; ha anche spiegato di aver atteso a comunicare il messaggio del cardinale Becciu di potere incontrare personalmente Mons. Perlasca, ritenendo inopportuno l'uso del telefono, cosa che era avvenuta nel febbraio 2021.

Come si vede, nelle sue dichiarazioni dibattimentali S.E.R. il cardinale Cantoni ha fornito una versione sostanzialmente diversa da quella riferita nella sua lettera da Mons. Perlasca: non ci sarebbe stata una sollecitazione da superiore a inferiore, fondata anche sulla minaccia di una condanna a sei mesi, ma il cardinale Becciu si sarebbe limitato, in occasione del loro incontro, a far presente il rischio, in mancanza di una rettifica delle non corrette - o addirittura false - informazioni fornite al Promotore di giustizia, di incorrere in contestazioni in sede giudiziale.

Queste dichiarazioni, si ripete, costituiscono l'unico elemento da porre a base del giudizio, dato che quelle di Mons. Perlasca, a prescindere dai forti dubbi già espressi sulla sua attendibilità, non possono che riferire quanto egli ha percepito, in uno stato di intuibile agitazione, del discorso fattogli dal suo Vescovo.

Alla stregua di quanto riferito dal cardinale Cantoni si deve escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 218 c.p., neanche nella forma del tentativo di cui al comma 3, che riconduce anche la minaccia al concetto di subornazione.

Anche l'eventualità della denuncia non costituisce un male ingiusto perché, per consolidata giurisprudenza italiana, cui in questo caso si può senz'altro ricorrere, "*la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un*

comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata in modo non implausibile con il diritto preteso." (Cass. VI, 9.11.2017, n 57231), quando cioè l'uso del diritto di fare valere le proprie pretese in sede giudiziaria non sia volto a conseguire un vantaggio del tutto estraneo e "non correlato" alla pretesa vantata.

Nello stesso senso, a ben vedere, è anche la sentenza della VI Sezione della Corte di Cassazione (6.6.2022 n.24774) citata nella Requisitoria scritta del Promotore di giustizia, (e che, peraltro, richiama espressamente quella soprariportata del 2017); in quel caso, infatti, "*il difensore dell'indagato aveva prospettato di esercitare un'azione risarcitoria civile ovvero di formalizzare una segnalazione finalizzata ad attivare l'azione disciplinare a carico del pubblico ministero, (e) la Corte ha ritenuto integrare l'aggravante della minaccia la prospettazione di una denuncia diretta a fare desistere il magistrato da un comportamento ritenuto illegittimo,* ***laddove non sia correlata in modo plausibile al diritto preteso. e ciò perché la minaccia di esercitare un diritto, qual è indubbiamente la minaccia del promovimento di un'azione giudiziaria*** *civile o la formalizzazione di una segnalazione finalizzata all'attivazione dell'azione disciplinare nei riguardi del proprio interlocutore, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi,* ***non presentano, di per se sole, i caratteri propri della minaccia rilevante penalmente; a meno che "lo scopo dell'agente non sia quello di attingere, con altrui danno, un vantaggio ulteriore e diverso, perché l'esercizio del diritto non è in funzione dell'interesse protetto ed il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si minaccia di infliggere al soggetto passivo non è funzionale al predetto interesse ma ad una pretesa ulteriore che, in quanto non garantita giuridicamente in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale*** *utilizzato o che si minaccia di utilizzare" (così in Sez. 2, n. 16618 del 16/01/2003, Staniscia, non massimata).*".

Nel caso del cardinale Becciu, invece, c'è stata, in sostanza, la prospettazione di una denunzia per il reato di calunnia in caso di mancata ritrattazione di accuse ritenute erronee

o addirittura false: quindi, sussiste la correlazione richiesta dalla giurisprudenza sopracitata tra la (eventuale) denuncia e il diritto preteso la cui sussistenza è, ovviamente, poi rimessa al giudizio dell'Autorità giudiziaria.

Né è condivisibile quanto afferma ancora, nella Requisitoria scritta, il Promotore di giustizia secondo cui la denunzia prospettata da S.E.R. Becciu era "manifestamente infondata e del tutto strumentale all'ottenimento del risultato di una ritrattazione di dichiarazioni sulla cui genuinità in quel momento il Cardinale non poteva certamente dubitare non soltanto perché, come visto, risultate tutte realmente corrispondenti al vero, ma perché, ove effettivamente su di esse avesse avuto un dubbio, piuttosto che percorrere strade oblique, sarebbe stato sufficiente il leale, onesto e sereno confronto con gli organi inquirenti".

Peraltro, a parte l'affermazione, del tutto opinabile, che le dichiarazioni di Perlasca fossero "risultate tutte corrispondenti al vero", non si può fare a meno di rilevare che non c'è prova alcuna che il Cardinale Becciu non fosse convinto che Mons. Perlasca avesse "*detto bugie*" o dato "*delle informazioni erronee*", e per la verità a quella data l'imputato non aveva una conoscenza diretta delle dichiarazioni di Mons. Perlasca, che conosceva solo dalle notizie giornalistiche e da quanto gli era stato prospettato in sede di interrogatorio.

Del tutto ovvio è, poi, che la minaccia della condanna a sei mesi (peraltro non confermata da S.E.R. il cardinale Oscar Cantoni) non poteva certamente dipendere dal Cardinale Becciu, ma dai giudici che avrebbero celebrato l'eventuale processo.

Il Cardinale Angelo Giovanni Becciu deve quindi essere assolto dal reato di subornazione di cui al capo *ee*) perché il fatto non sussiste.

Capitolo 2

Gli illeciti versamenti di circa 600.000 euro eseguiti su disposizione del Card. Becciu in favore di Cecilia Marogna (capi *hh* e *ii*)

§ 1. Premessa

In data 7 febbraio 2017, la Suora colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argoti venne sequestrata in Africa, in Mali, dove la sua Congregazione aveva una missione. A partire dalla fine del 2017, l'allora Sostituto Becciu fu autorizzato a svolgere, con la massima riservatezza, attività che potessero portare alla liberazione della suora. S.E. Becciu ritenne di avvalersi della collaborazione, come intermediaria di tale Cecilia Marogna, che aveva conosciuto a metà del 2016 e della quale, secondo quanto da lui dichiarato, aveva apprezzato le qualità di "analista geopolitico".

In una prima fase, S.E. Becciu e Cecilia Marogna si rivolsero ad una agenzia inglese, la Inkerman, specializzata (anche) nei casi di sequestri e rapimenti, cui fu versata in due riprese, tra febbraio e aprile 2018, dalla Segreteria di Stato la somma complessiva di 575.000 euro. In una seconda fase, da dicembre 2018 ad aprile 2019, una somma di uguale importo fu versata invece, mediante nove bonifici bancari, ad una società slovena, la LOGSIC, HUMANITARNE DEJAVNOSTI, D.O.O. (nel prosieguo, Logsic), costituita *ad hoc* il giorno immediatamente precedente al primo versamento, facente capo e nella esclusiva disponibilità di Cecilia Marogna. Alla donna, peraltro, S.E. Becciu aveva consegnato, nel mese di settembre 2019 anche somme in contanti per importi minori (circa 14.000 euro).

L'imputazione nei confronti del Cardinale Becciu e di Cecilia Marogna scaturisce dal fatto che, a differenza della Inkerman, la Logsic è risultata essere stata costituita al solo fine di incassare le somme che il Cardinale Becciu ha indotto la Segreteria di Stato a versare. Insomma, mentre i primi 575.000 euro versati alla Inkerman nel primo quadrimestre del 2018 erano effettivamente destinati ad un soggetto deputato

a svolgere attività di carattere umanitario, i circa 600.000 euro ulteriori versati alla Marogna anche per il tramite della Logsic sono risultati privi di qualsivoglia riconducibilità ai suddetti fini, tanto è vero che, come si vedrà, da un lato il Cardinale Becciu non ha mai parlato della Marogna ai suoi Superiori e, dall'altro lato, gran parte della somma accreditata alla Logsic è stata spesa dalla Marogna per viaggi e soggiorni di carattere privato e per soddisfare altre esigenze di carattere esclusivamente personale (acquisto di capi di abbigliamento, accessori di lusso, ecc.). Suor Gloria è stata liberata solo in epoca successiva ai fatti qui accennati, in data 10 ottobre 2021, senza alcun intervento della Segreteria di Stato o di altre Autorità vaticane e men che meno della sig.ra Marogna.

§ 2. Lo svolgimento delle indagini e le risultanze documentali sui versamenti di denaro

Appare opportuno riportare testualmente alcune parti dell'annotazione riassuntiva del Corpo della Gendarmeria in data 21 dicembre 2022, confermata a dibattimento dai verbalizzanti:

"***L'imputazione a carico della Marogna origina da una segnalazione trasmessa il 19 marzo 2020 in ambito di collaborazione tra Forze di polizia****, da parte della sezione criminale finanziaria della Polizia slovena al Responsabile Ufficio Interpol di questo Stato, circa una sospetta operazione bancaria che evidenziava una serie di movimentazioni anomale registrate da un conto corrente riconducibile alla Segreteria di Stato in favore di una società con sede in Lubiana, la Logsic Humanitarne Dejavnosti D.O.O. attraverso due conti correnti in essere presso due diverse banche slovene: la Unicredit Banka Slovenija d.d. e la Dezelna Banka Slovenija d.d.*

Contestualmente, la Segreteria di Stato riceveva per il tramite della Nunziatura Apostolica Slovena, una nota classificata 'Urgente" indirizzata all'Istituto per le Opere di Religione facente riferimento alla sopracitata operazione sospetta, e compendiata da n.4 allegati. Tale documentazione veniva successivamente trasmessa a questo Ufficio che

provvedeva a rimettere l'intera trattazione all'Ufficio del Promotore di Giustizia con lettera del 18 aprile 2020 Prot. 12/42/Ris/sds. Nel corpo della nota si legge tra l'altro che: "L'operazione sembra beneficiare alla Logsic d.o.o. dalla quale una certa sig.ra Cecilia MAROGNA sarebbe la direttrice. La Sig.ra MAROGNA sembra avere delle connessioni finanziarie anche in Sardegna").

Il 20 marzo 2020, la polizia slovena portava a conoscenza il Responsabile Ufficio Interpol di questo Stato, di un ulteriore dato emerso a seguito delle indagini che stava conducendo in seno alla Logsic: era stato rinvenuto un "attestato" che la Marogna aveva esibito per accreditarsi presso il proprietario della sede di un'altra società slovena, denominata FINIM D.O.O.[3]. La polizia slovena informava altresì che presso l'indirizzo delle predette società, non risultava alcun ufficio, né vi era personale impiegato; risultava unicamente una casella di posta.

L'attestato sopracitato, trasmesso dalla polizia slovena in ambito di collaborazione tra forze di polizia, era su carta intestata della Segreteria di Stato a firma dell'allora Sostituto della Segreteria di Stato, Giovanni Angelo Becciu, datato 17 novembre 2017 e recitava: «La Signora MAROGNA presta servizio professionale come analista geopolitico e consulente relazioni esterne per la Segreteria di Stato – Sezione Affari Generali»"[4].

A seguito di quanto sopra descritto, la Gendarmeria accertava che:

"- nel corso del periodo 20 dicembre 2018 e 11 luglio 2019, la società slovena LOGSIC D.O.O. aveva ricevuto bonifici per complessivi € 575.000 disposti attraverso n. 9 (nove) bonifici con causale "voluntary contribution for a humanitarian mission", dal conto corrente intestato alla Segreteria di Stato, Affari Generali, Ufficio amministrativo,

[3] FINIM, POSLOVNE STORITVE IN POSREDNISTVO, D.O.O. con sede in Lubiana, Slovenia. Direttore sig. Fedir Mihaulovich Zademlenyuk, (Fonte Orbis 5-8-2022). CEO sig. Bojan Kurinčič (fonte Linkedin 5-8-22), a sua volta proprietario di diverse società con sede in Slovenia al medesimo indirizzo della LOGSIC D.O.O..

[4] Il testo completo era: ***«dichiara di conoscere la Signora Cecilia Marogna e di riporre in lei fiducia e stima per la serietà della sua vita e della sua professione. La Signora Marogna presta servizio professionale come analista geopolitico e consulente relazioni esterne per la Segreteria di Stato – Sezioni Affari Generali»***

presso l'intermediario Credit Suisse AG, con accredito di € 150.000 presso la Unicredit Banka Slovenija d.d. e di € 425.000 presso la Dezelna Banka Slovenija d.d.

- <u>la società Logsic era stata costituita il 19 dicembre 2018, il giorno precedente l'arrivo del primo bonifico, ed era interamente controllata dalla Marogna;</u>

- i conti correnti della predetta società erano alimentati esclusivamente con i fondi della Segreteria di Stato e successivamente movimentati per sostenere spese non compatibili con l'oggetto sociale della società (dalla visura camerale avrebbe dovuto svolgere attività di assistenza sociale non residenziale);

- nello stesso periodo, tra il 20 dicembre 2018 e l'11 luglio 2019, la Marogna ha effettuato oltre 150 pagamenti per spese voluttuarie presso negozi di lusso, prestigiosi alberghi.

- in data 23 ottobre 2020 giungeva al Corpo della Gendarmeria una nuova segnalazione da parte della Polizia slovena che informava di un ordine di sequestro di € 174.205,94 emesso dalla Corte distrettuale di Lubiana il 20 ottobre 2020 relativamente al conto corrente della già citata società, FINIM D.O.O. sul quale la Marogna aveva trasferito la somma € 197.571,69, successivamente da lei stessa movimentata. Tali trasferimenti venivano bloccati su disposizione dell'Autorità slovena in quanto le disponibilità, descritte nella tabella che segue, erano state utilizzate per effettuare pagamenti che, ad un primo esame, sembravano connesse a spese voluttuarie o personali della Marogna, in molti casi avvenute a favore di soggetti italiani e in particolare con dimora o residenza a Cagliari tra cui si segnala un bonifico disposto in data 30 settembre 2020 per un importo di € 3.600,00 con causale "pagamento affitto da 09/2020 a 01/2021" in favore della Sig.ra Maresu Rita".

In data 24 novembre 2020 l'A.S.I.F. inviava un resoconto delle informazioni acquisite sulle movimentazioni bancarie registrate sui conti correnti della società LOGSIC D.O.O. e su quelli intestati a Cecilia Marogna presso l'Istituto Intesa San Paolo, sui quali si erano osservati frequenti versamenti di contanti e bonifici effettuati da varie città tra cui Cagliari, Roma, Milano.

La Gendarmeria evidenziava quindi che dallo stesso conto corrente della Segreteria di Stato, Affari Generali, Ufficio amministrativo, da cui erano stati inviati i bonifici in favore della Logsic, erano state in precedenza accreditate ad una società inglese specializzata nel settore della sicurezza e nella gestione del rischio, la **Inkerman Training Limited**[5], altre somme di pari importo [€ 575.049,00 nella conversione da sterlina ad euro] e con medesima causale ["*voluntary contribution for a humanitarian mission*"] di quelle successivamente destinate alla Logsic.

Venivano difatti individuati n. 2 bonifici emessi verso un conto corrente intestato alla predetta società, aperto presso la Barclays Bank, per un totale £. 500.366,00, così distinti:

- In data 19.2.2018 per un importo di £. 150.000,00;
- In data 16.4.2018 per un importo di £. 350.366,00.

Al riguardo, la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nel Regno Unito non ha avuto ad oggi alcun riscontro.

Dai messaggi *Whatsapp* scambiati tra il cardinale Becciu, Mons. Perlasca, responsabile dell'Ufficio amministrativo, e Fabrizio Tirabassi, funzionario addetto, emergevano conferme ai risultati delle indagini bancarie relative alla Logsic, che, come si è detto, aveva ricevuto dal citato conto corrente della Segreteria di Stato, complessivamente, nove bonifici dal 20 dicembre 2018 all'11 luglio 2019 per una somma totale di 575.000,00 euro. (Si rinvia per un quadro dettagliato alla citata annotazione di p.g.).

Si riporta l'Annotazione di p.g. citata:

"*Di particolare rilevanza, è il messaggio del 20-12-2018, che precede il primo bonifico alla Logsic, che il Cardinale BECCIU inviava a Mons. Alberto Perlasca: «Ti ricordi questione suora colombiana? Pare che qualcosa si muova e il mediatore deve aver subito a disposizione i soldi. Li inviamo però a diverse tranche sul conto che più sotto ti indicherò. Primo bonifico: 75000 euro Intestato a "LOGSIC doo" Causale: "voluntary*

[5] Con sede in Ashford, nel Regno Unito, interamente controllata dal cittadino britannico Gerald MOOR.

contribution for a humanitarian mission». Unitamente al messaggio testuale, era inviato lo screenshot relativo al codice Iban del destinatario.

In un successivo messaggio inviato allo stesso Mons. Perlasca, il Card. Becciu ribadiva la finalità dell'importo (la liberazione della suora colombiana) e che lo stesso trasferimento fosse stato preceduto dall'autorizzazione della superiore Autorità Sovrana («ti ricordo che ne ho riparlato con il SP e vuole mantenere le disposizioni già date e in gran segreto»). A questo messaggio, peraltro, Mons. Perlasca rispondeva «ok per suora».

Dalle investigazioni è emerso anche che immediatamente dopo al richiamato scambio di messaggi, Mons. Perlasca inoltrava il numero dell'IBAN del destinatario – corrispondente al conto corrente intestato alla Logsic D.O.O. - a Fabrizio Tirabassi.

È stato possibile verificare analoghe conversazioni, tra il Cardinal Becciu e Mons. Perlasca e quindi, tra Mons. Perlasca e Tirabassi, che hanno avuto luogo anche in occasione della disposizione degli altri bonifici a favore della Logsic.".

In data 12 ottobre 2020 il Giudice Istruttore, su richiesta del Promotore di Giustizia, emetteva mandato di cattura nei confronti di Cecilia Marogna per il reato di peculato. La donna non veniva rintracciata, cosicchè la Gendarmeria ne diramava la ricerca internazionale attraverso i canali di polizia.

In data 13 ottobre 2020, la Guardia di Finanza italiana procedeva all'arresto a fini estradizionali di Cecilia Marogna. L'arresto veniva convalidato in data 14 ottobre 2020 dal Presidente della Corte di Appello di Milano. La stessa Corte disponeva la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di San Vittore. In data 30 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano revocava la misura cautelare sostituendola con l'obbligo di firma[6].

In data 19 gennaio 2021 il Promotore di Giustizia rinunciava all'estradizione di Cecilia Marogna, cui - nel frattempo - veniva concessa la libertà provvisoria.

[6] In data 17.12.2020 la Corte di Cassazione italiana aveva annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva disposto la misura cautelare nei confronti della Marogna.

Quanto ai rapporti di Cecilia Marogna con l'allora Sostituto Becciu, quali risultano da fonti documentali, la citata annotazione del Corpo della Gendarmeria riferisce:

I) "Primo scambio e-mail con il Sostituto della Segreteria di Stato

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il 5 agosto 2016 alle ore 13.16, sulla casella di posta sostituto@sds.va, rinvenuta nel computer in uso a Mons. Carlino, giungeva una e-mail, dall'account cecilia.marogna@gmail.com nella quale preliminarmente venivano rivolti dalla donna ringraziamenti in merito ad un recente incontro avvenuto al tempo negli uffici della Segreteria di Stato tra la stessa Marogna e Giovanni Angelo Becciu, all'epoca Sostituto. Nel prosieguo della mail viene riassunto quanto già anticipato nell'incontro avvenuto tra i due e specificamente la proposta, da parte della signora Marogna di realizzare alcuni progetti umanitari in Libia con l'appoggio di facoltosi benefattori, tra i quali viene fatta menzione di Aisha Gheddafi, figlia del noto colonnello libico ed imprenditori russi. La signora Marogna era alla ricerca di una Fondazione Vaticana che potesse operare in nome e per conto di questi soggetti.

Sono state rinvenute ulteriori mail, sempre derivanti dallo stesso account cecilia.marogna@gmail.com e aventi come argomento la richiesta di nuovi incontri e appuntamenti, tra cui si rappresenta la richiesta data 5 giugno 2017 mediante la quale la signora Marogna chiede al Sostituto la disponibilità ad un nuovo incontro anche alla presenza dei parlamentari della Repubblica italiana, Paolo Cirino Pomicino e Lorenzo Cesa, i quali avrebbero avuto intenzione di presentare un nuovo progetto politico. Ultima in ordine di tempo è una mail del marzo 2018 in cui la signora Marogna specificava i nominativi dei suoi familiari che avrebbero dovuto partecipare all'Udienza Generale del 18 aprile successivo. Per tre di loro verrà concesso il privilegio del baciamano a Sua Santità.

II) La presentazione della MAROGNA al Comandante del Corpo della Gendarmeria

Agli atti del Corpo della Gendarmeria, risulta un incontro avvenuto in data 6 ottobre 2016 tra la Marogna e l'allora Comandante del Corpo, Dott. Giani su richiesta dell'allora Sostituto Becciu.

La donna, il giorno successivo l'incontro, inviava una e-mail al dott. GIANI mediante la quale lo ringraziava per averla ricevuta, prendeva atto che nel Corpo della Gendarmeria non avrebbe trovato sbocchi ed allegava il suo cv, rimanendo in attesa di un riscontro positivo. Agli atti di questo Corpo non risultano successivi incontri tra i summenzionati[7].

III) I versamenti in contanti della MAROGNA presso Banca Intesa

Dall'analisi dei conti correnti riferibili alla signora Marogna e alle società a lei riferibili, sono emerse due movimentazioni che hanno destato particolare attenzione; nello specifico trattasi di due versamenti in contanti effettuati entrambi presso Banca Intesa – filiale di Roma Porta Angelica, attigua all'ingresso principale dello Stato. Un primo versamento, del 04-09-2018 per un importo di € 4.000 (di cui si tratterà più nel dettaglio nel paragrafo successivo), ed un secondo versamento, del 17-09-2020 per un importo di € 1.000.

Per quanto concerne quest'ultimo versamento si rappresenta che attraverso l'analisi del sistema di video sorveglianza di questo Stato è stato possibile individuare la presenza della signora Marogna. Precisamente, viene registrato il di lei accesso, alle ore 19.18 del 16 settembre 2020, all'interno del Palazzo del Sant'Uffizio, zona extraterritoriale, che ospita Uffici della Santa Sede e residenze private in uso ad Eminentissimi Cardinali ed a Ecc.mi Vescovi. La signora Marogna in tale circostanza, arrivata a bordo di un taxi, portava con sé un trolley di grandi dimensioni e due borse da spalla. Non viene più registrato il suo passaggio fino alle ore 11.49 del giorno successivo, 17 settembre, quando uscendo dal palazzo del Sant'Uffizio si reca direttamente presso ***la Banca Unicredit di via di Porta Angelica, per effettuare il citato versamento****. Farà di nuovo*

[7] All'udienza del 12.2.2023 il Comm. De Santis ha prodotto la mail inviata dalla Marogna al dr. Giani, che qui si riporta: "*gentilissimo direttore, la ringrazio per l'interesse e il supporto che mi sta dimostrando, sarei lieta di trovare lo spazio di accrescimento professionale all'interno di una struttura di intelligence Vaticana, forse è solo un mito o una leggenda che fa parte dei vari scenari fantasiosi e complottistici che spesso ne investono le mura Leonine ma* ***vorrei chiederle se è realmente operativa la sezione SIV, Servizi Informazioni del Vaticano, perché per quello poco che ho potuto leggere durante i miei studi di analisi potrebbe essere quel genere di struttura, insieme all'Entità*** - **con la E maiuscola** - ***dove potrei trovare una allocazione per le mie attitudini personali e professionali, senza escludere la possibilità di costruire "progetti di analisi e relazionali su misura" che Monsignor Becciu può avere in mente***". Il teste De Santis ha anche dichiarato di non essere a conoscenza dell'esistenza dei servizi di intelligence indicati dalla Marogna. Comunque la proposta non risulta aver avuto alcun seguito.

ingresso all'interno della zona extraterritoriale alle ore 13.19 per poi uscirne definitivamente alle ore 16.18.

Come evidenziato in separata Annotazione di p.g. e confermato anche dal Cardinale Becciu nel corso del suo interrogatorio dinanzi al Tribunale dello SCV nel Proc. 45/19 RGP, la signora Marogna ha pernottato nella residenza privata dello stesso Cardinale.

IV) La "nota operazione"

Dall'analisi dei conti riferibili a Cecilia Marogna, è emerso il già citato versamento in contanti per un importo di € 4.000 effettuato in data 4-9-2018, presso la Banca Intesa - filiale di Roma Porta Angelica. Gli accertamenti svolti hanno permesso di individuare, nel dispositivo cellulare in uso a Mons. Alberto Perlasca, una conversazione whatsApp tra il prelato e il cardinal Becciu ritenuta di particolare interesse e verosimilmente collegata al suddetto versamento. Infatti in data 03-09-2018, ossia il giorno precedente all'operazione bancaria di cui sopra, alle ore 22.47 il Card. Becciu invia il seguente messaggio: "senti avrei bisogno urgente di € 14.150 per iniziare la famosa operazione. Potresti dare istruzioni a Giachetta perché me li dia? Ti spiegherò a voce il tutto". La mattina successiva, 04-09-2018 alle ore 6.39, Mons. Perlasca risponde "Fatto. Buona giornata". Lo scambio di messaggi che segue tra i due evidenzia come il prelato informi il Card. Becciu di aver dato istruzioni affinché la busta venisse consegnata al segretario del porporato senza fornire alcuna spiegazione. Nel prosieguo della conversazione risulta evidente che la busta contenente il denaro contante sia stata consegnata al Card. Becciu prima delle ore 10.00.

La nota pervenuta a questo Ufficio da parte dell'A.S.I.F. riferisce che in quella stessa data, alle successive ore 11.32, la signora Cecilia Marogna effettua il versamento in contanti di n. 8 banconote da € 500.

V) Account Facebook MAROGNA

Esaminando alcune foto reperite dall'account Facebook della Marogna, è emerso come la stessa utilizzasse denaro della società Logsic dal conto in essere presso la Dezelna Banka Slovenija d.d., per spese voluttuarie presso ristoranti e prestigiosi alberghi in Italia e all'estero. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo, alcune foto pubblicate

dalla Marogna sul suo account Facebook, e la loro correlazione con i pagamenti effettuati rinvenuti negli estratti conto della LOGSIC." (si rinvia all'annotazione per l'esemplificazione, n.d.r.)".

§ 3. La memoria di Cecilia Marogna

Durante il dibattimento Cecilia Marogna è rimasta contumace e non ha, quindi, reso interrogatorio, come, peraltro, si era già avvalsa della facoltà di non rispondere avanti l'Autorità Giudiziaria milanese.

L'imputata ha però spedito in data 17 maggio 2022, una memoria a sua firma, poi depositata in copia dal difensore, allo scopo, ha specificato, di "*riportare alcune correzioni e precisazioni*" a quanto aveva affermato il Card. Becciu all'udienza del 5 maggio 2022, in sede di dichiarazioni spontanee.

In primo luogo, la Marogna confermava "*di avere presentato e accreditato, presso la Segreteria di Stato, i generali Carta e Caravelli (all'epoca, ai vertici dell'AISE italiana, n.d.r.) nell'ottobre 2017*".

Si dilungava, poi, ad illustrare i rapporti che, a suo dire, aveva intrattenuti con persone del mondo dell'*intelligence* di numerosi Paesi, che aveva in qualche modo messo in contatto con S.E.R. Becciu anche dopo che questi aveva lasciato l'incarico di Sostituto, per vicende comunque del tutto estranee a quelle oggetto del presente procedimento.

Per quanto riguarda invece il sequestro di suor Gloria, riferiva che, dopo l'incarico ricevuto dall'allora Sostituto Becciu, aveva già nel dicembre 2017 contattato la Inkerman, "*che è un'Agenzia d'intelligence fondata e gestita da ex agenti dell'intelligence militare britannica*", per organizzare un incontro con S.E.R. Becciu, avvenuto a Londra nei primi di gennaio 2018.

La Inkerman, esperta della zona del Sahel dove era avvenuto il sequestro a opera di un gruppo di matrice jihadista, aveva riferito che il riscatto richiesto si aggirava sui 17 milioni di euro e aveva sottolineato le difficoltà della situazione, senza che si potesse "*stabilire un preventivo lavori sia in termini temporali che finanziari*".

Dichiarava, inoltre, che al ritorno, S.E.R. Becciu avrebbe informato dell'esito dell'incontro Papa Francesco e le avrebbe poi riferito che aveva avuto "*pieno campo di azione affinchè si riuscisse a trovare una soluzione pacifica al rilascio della religiosa*".

Tramite la Inkerman era stato creato un contatto con "*il vertice dei servizi segreti colombiani*", che avevano anche incontrato più volte i familiari della suora e il Nunzio Apostolico in Colombia, Mons. Balestrero.

La Marogna riferiva poi di problemi creati, nel mese di febbraio 2018, dall'interferenza di una iniziativa autonoma intrapresa dal Comandante della Gendarmeria, Domenico Giani, il quale, però, si sarebbe fermato per decisione del Papa, a detta della Marogna, informato dall'allora Sostituto Becciu.

A marzo e a luglio 2018 la Marogna e S.E.R. Becciu (che il 29 giugno era stato nominato cardinale e aveva lasciato la Segreteria di Stato) avevano incontrato nuovamente la Inkerman, ricevendo - fra l'altro - "*notizie sullo stato di salute della religiosa*".

A questo punto la Marogna scriveva nella sua memoria: "*Durante l'incontro avvenuto a luglio 2018, la società Inkerman ci suggerisce di pensare alla costituzione di una nuova società estera per gestire alcune prossime operazioni da espletarsi incaricando risorse in area, in quanto, considerata la delicata instabilità della situazione politico-militare era necessario schermare anche la società Inkerman per garantire ulteriormente la protezione dell'interessamento da parte del Vaticano*".

La Marogna riferiva poi che solo durante l'incontro di luglio, alla presenza del Card. Becciu, la Inkerman li informava di aver ricevuto con il bonifico datato 16 aprile 2018 un importo molto maggiore del dovuto (350.000£ invece che 170.000£). Terminato l'incontro il Card. Becciu verificò con Mons. Perlasca, che era stato incaricato dei bonifici, e l'indomani le confermò che c'era stato un errore nella cifra versata. La Marogna contattò l'amministrazione di Inkerman per chiedere la restituzione alla Segreteria di Stato della somma in eccesso, ma dopo qualche giorno la società comunicò telefonicamente che "*non avrebbe potuto inviare un bonifico in uscita alla Segreteria di Stato per motivi contabili*". A quel punto la Marogna e il Card. Becciu decisero di far proseguire i lavori alla Inkerman solo fino alla "*maturazione della cifra in avanzo che*

non erano disposti a restituire", mentre nel frattempo la donna si sarebbe adoperata "*per un'analisi operativa relativamente alla società che avrei dovuto costituire per subentrare ai lavori in corso ed eventualmente anche futuri*".

Fu così che, con l'approvazione del Card. Becciu a fare ciò che riteneva "*opportuno e funzionale alla mia operatività o professionale e chiaramente anche di beneficio personale considerato che da e per tutto il 2018 stavo operando senza remunerazione*" la Marogna decise di costituire una società in Slovenia dove c'era "*una burocrazia più snella e lo statuto delle società permetteva uno ampio campo di azione*".

La Marogna riferiva ancora che a novembre 2018 la Inkerman aveva svolto attività di valore pari alla somma già ricevuta, cosicché lei decise di recarsi in Slovenia per costituire la nuova società, la Logsic, e aprire il conto corrente bancario presso la DBS Banca.

Ha specificato in proposito che "*ciò avrebbe consentito poi di potersi sganciare rispetto alla operatività svolte dalla società Inkerman senza però creare alcuna frattura fra me e loro. È così che la Logsic entra in azione per gestire direttamente il caso della religiosa, oltre ad altri casi altamente critici, sensibili, discreti e riservati, avvenuti in Nordafrica nella regione del Sahel nel 2018 e 2019, che hanno coinvolto alcuni cittadini italiani.*".

Per questi casi la Marogna afferma di essere stata ingaggiata nell'ottobre 2017 dal generale Carta dell'Aise e che "*la cooperazione tra me e L'Aise era da intendersi come un ponte operativo che prevedeva per la prima volta una partnership diplomatica parallela fra la Segreteria di Stato vaticana e l'apparato di intelligence estera italiano. Era un'iniziativa voluta sia dal Cardinale Angelo Becciu che dal generale Carta*".

A questo punto, la memoria dell'imputata riferisce solo di un rallentamento dell'attività nel corso del 2019 per difficoltà legate agli instabili equilibri politici della zona del Sahel e per la pandemia da Covid-19 (iniziata, però, come è noto, nel marzo 2020). Riferisce poi di avere ottenuto nel luglio 2020, tramite dei video, la prova dell'esistenza in vita, sia di Suor Gloria e di un'altra cooperante franco-svizzera trattenuta insieme a lei, sia di due altri italiani sequestrati in quell'area (padre Maccalli e Nicola Chiacchio); di difficoltà create da una nuova interferenza di "*un operativo nigerino*" che si presentava "*come referente del Gen. Caravelli*" e che fu tempestivamente bloccato dal Cardinale Becciu,

che aveva informato Papa Francesco. Accennava poi, in modo volutamente vago e generico a contrasti con il gen. Caravelli che era succeduto al gen. Carta ai vertici dell'Aise, affermando che "*questo cambiamento ai vertici dell'Esse ha messo in crisi la trattativa risolutiva che avevo costruito nei due anni circa di lavoro per ogni caso specifico*".

Accennava, altresì, a suoi contatti, peraltro senza risultati, con esponenti di rilievo dei servizi segreti colombiani e di altri Paesi, affermando, a più riprese, di avere proprie "*risorse operative in area*".

Precisava, poi, "*che il Vaticano non mi ha mai incaricata di seguire il caso delle religiose per poi pagarne di riscatto, bensì la gestione del caso prevedeva che trovassi una soluzione pacifica in interazione con associazioni filantropiche operative nell'area oltreché alle interconnessioni delle agenzie di intelligence governative attive nelle aree di interesse*" e che "*per questa ragione non corrisponde al vero quanto sostiene il Cardinale Angelo Becciu sul sedicente fondo di 1 milione di euro messo a disposizione ed autorizzato da Papa Francesco per il caso della religiosa colombiana*".

La memoria dell'imputata non tratta mai direttamente il tema delle modalità con cui sono stati spesi i 575.000 euro accreditati dalla Segreteria di Stato alla Logsic dal dicembre 2018 al luglio 2019, e cioè in un periodo in cui, come affermato dalla Marogna, le attività per la liberazione della suora subivano un netto rallentamento.

Si ritiene quindi opportuno riportare testualmente quello che nella Memoria concerne l'aspetto economico della questione:

"*La causale riportata nei bonifici eseguiti a favore delle due società* (la Inkerman e la Logsic, n.d.r.) *non pone alcuna limitazione di utilizzo (tanto più che la dizione "contributo volontario per missione umanitaria" mal si concilia, non solo sul piano formale ma anche sostanziale, con operatività connesse alla ricerca e liberazione di un ostaggio) anche perché è innegabile che una società debba far fronte alle spese di ordinaria amministrazione per la gestione della stessa, oltre ai pagamenti delle risorse e della logistica necessaria allo svolgimento delle attività professionali, oltre al compenso da destinare alle persone titolari delle società, che ci lavorano all'interno.*

Altro aspetto rilevante il fatto che non avendo sottoscritto nessun contratto tra le società e la Segreteria di Stato, non è mai stata richiesta rendicontazione e obbligo di gestione dei fondi ricevuti dalle società da parte dell'inviante che, come altre forme istituzionali, ha semplicemente ingaggiato delle entità societarie per svolgere alcune attività operative di suo interesse, tra l'altro indubbiamente svolte, che sarebbero dovute restare discrete schermate anche all'interno della stessa gestione amministrativa della Segreteria di Stato, secondo specifico ordine impartito da Papa Francesco.".

Appare opportuno aggiungere che tra la documentazione allegata alla memoria dell'imputata vi è un'analisi del sequestro di padre Maccalli trasmessa con mail del 23 ottobre 2018 al gen. Luciano Carta, che nella stessa data ha risposto "sei proprio brava!!!!".

Risulta poi, da altra documentazione, l'intervento della Marogna per altre vicende, del tutto estranee ai fatti per cui è processo, di potenziale interesse per il Cardinale Becciu.

§ 4. Le dichiarazioni del Cardinale Becciu

Sia durante la fase istruttoria che nella fase iniziale del dibattimento il Cardinale Becciu si era rifiutato di rendere dichiarazioni sull'imputazione in esame con la motivazione che si sarebbe trattato di fatti "*costituenti segreto politico concernente la sicurezza dello Stato*" (memoria del 26 febbraio 2021), coperti dal segreto pontificio (ud. 17 marzo 2022). Il Tribunale richiedeva quindi le opportune informazioni all'Em.mo Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin il quale rispondeva con nota del 24 marzo 2022 che sul punto affermava: "*Ho ritenuto doveroso informare della questione il Santo Padre il quale dispensa il Cardinale dal segreto pontificio*".

Alla successiva udienza del 5 maggio 2022, il Cardinale Becciu rendeva quindi spontanee dichiarazioni. Affermava di aver conosciuto la signora Marogna nel 2016 a seguito di una richiesta di colloquio avanzata da quest'ultima; di averne apprezzato da subito la competenza in materia di geopolitica e di intelligence, materie su cui la signora si propose per una collaborazione professionale con la Segreteria di Stato, proposta che

egli intese come semplice offerta di collaborazione esterna. Per tale ragione la inviò dal Comandante della Gendarmeria Dott. Giani, il quale la ricevette e poi lo informò di aver tratto dall'incontro una buona impressione, ma che non vi era possibilità nell'immediato di accogliere la sua proposta.

Il Cardinale Becciu dichiarava poi che ebbe modo di coltivare questa conoscenza in successivi incontri che avevano sempre ad oggetto questioni geopolitiche e di sicurezza internazionale, che fecero crescere la sua stima e l'affidamento fiduciario, confermato in una serie di incontri ad alto livello istituzionale promossi proprio dalla signora Marogna, che pure vi partecipò, a partire dall'ottobre 2017, con i Generali Carta e Caravelli e con l'europarlamentare Lorenzo Cesa con il quale aveva svolto attività di collaborazione istituzionale. Seppe, inoltre, che la signora Marogna godeva dalla fiducia dell'allora Arcivescovo di Cagliari, Mons. Arrigo Miglio, e che aveva avuto degli incontri in Curia con il Cardinale Coccopalmerio e il Cardinale Sarah.

Lo stesso Cardinale Becciu ricordava poi il rapimento in Mali, il 7 febbraio 2017, di Suor Gloria Cecilia Narvaez Argori, francescana di Maria Immacolata di nazionalità colombiana, e come al momento del rapimento, in qualità di Sostituto, avesse ricevuto da più parti sollecitazioni ad attivarsi per consentire una pronta risoluzione dell'odiosa vicenda. Dichiarava che naturalmente vi erano profili di delicatezza sia nell'attivarsi sia nel non fare nulla, per cui una decisione poteva essere presa solo dal Santo Padre. Prima di tale incontro, parlò di questi profili e delle serie considerazioni attorno ad essi alla signora Marogna, "*con la quale mi era più volte capitato di interloquire su tematiche concernenti la sicurezza internazionale*". La signora gli riferì di un'agenzia inglese di *intelligence*, la Inkerman, con la quale, a suo dire, si sarebbe potuta interfacciare proficuamente, attivandosi per tutte le operazioni necessarie alla liberazione di Suor Gloria.

Dichiarava quindi di aver esposto la questione al Santo Padre, il quale, a giudizio del dichiarante, fu contento che ci si adoperasse per la liberazione della religiosa e gli diede l'autorizzazione a procedere, disponendo l'assoluta riservatezza, anche nei confronti del Comandante della Gendarmeria.

Dopo questa autorizzazione incontrò a Londra, nella prima metà del gennaio 2018, funzionari dell'agenzia Inkerman, alla presenza della signora Marogna che aveva organizzato l'incontro. I funzionari della Inkerman si dimostrarono disponibili ad accogliere l'incarico, ma fecero presenti le ovvie difficoltà e l'incertezza del buon esito della missione. Per evitare ogni possibile riconducibilità alle Istituzioni vaticane, egli indicò Cecilia Marogna quale unica intermediaria. "*Circa i costi delle operazioni i funzionari Inkerman mi informarono che non potevano fare un preventivo specifico, data l'incertezza delle attività da compiere che poteva essere anche superiore al milione di euro e che gli stessi avrebbero comunque lavorato per acconti richiesti di volta in volta per il tramite della Signora Marogna*".

Il Cardinale Becciu continuava quindi le dichiarazioni affermando che il giorno seguente, 15 gennaio 2018, riferì dell'incontro al Santo Padre, che confermò l'intendimento di procedere, e che in un successivo incontro gli parlò con più dettagli della conversazione con Inkerman e "*della somma che a grandi linee avremmo dovuto preventivare, circa un milione di euro, parte per le operazioni di creazione della rete di contatti e parte per la effettiva liberazione della religiosa. Sottolineai come non saremmo dovuti andare oltre quella cifra. Egli approvò*".

Il Cardinale Becciu confermava quindi espressamente che la signora Marogna si era occupata delle operazioni di sicurezza finalizzate alla liberazione di Suor Gloria, che egli riponeva in lei, per le ragioni dette, la massima fiducia, e che aveva seguito le indicazioni che di volta in volta dalla stessa riceveva, sempre corredate da informative circa le attività svolte e da svolgere.

In particolare, poco dopo l'inizio dell'attività della Inkerman, egli ebbe notizia che rappresentanti della società si erano recati in Colombia per raccogliere le prime informazioni utili all'operazione presso la famiglia di origine di Suor Gloria, congiuntamente con il Nunzio Apostolico S.E. Mons. Balestrero ed esponenti del servizio di sicurezza colombiano; ebbe conferma di questa attività dallo stesso Nunzio.

Nei mesi successivi incontrò personalmente in due occasioni in Roma esponenti dell'agenzia di *intelligence*, nel mese di marzo e un'altra volta nel mese di luglio, sempre

alla presenza della signora Marogna, ricevendo degli aggiornamenti in merito all'operazione tra cui l'attività degli stessi compiuta in Colombia e quella svolta in Africa, in cui avevano avviato relazioni strategiche dalle quali avevano avuto notizie sullo stato di salute della religiosa e tramite le quali avevano instaurato un rapporto diretto con il gruppo che la deteneva.

Il Cardinale precisava che "*in quegli incontri mi rappresentarono anche la necessità di costituire un nuovo conto corrente al quale la Segreteria di Stato avrebbe inviato in futuro gli ulteriori acconti necessari per portare avanti l'operazione e in questo, al fine di evitare una riconducibilità diretta di simili attività alla società inglese, considerata la natura riservata e delicata dell'intera vicenda.*"

Sempre per ragioni di segretezza, non aveva conservato alcun appunto di quanto accadeva.

Quanto ai versamenti di denaro "*furono disposti sempre su indicazione della Signora Marogna su conti correnti che la stessa di volta in volta mi indicava e che ho sempre ritenuto relativi all'operazione trattativa condotta da Inkerman e dunque finalizzati alla liberazione di Suor Gloria e alle spese da sostenere per tale fine.* ***Voglio sottolineare che nessuna somma, che nessuna somma era stata destinata quale compenso alla Signora Marogna****, tuttavia, in relazione all'operazione che la vedeva impegnata, le avevo fatto presente che qualora la trattativa fosse andata a buon fine avrei chiesto al Santo Padre di autorizzare un compenso per la stessa.*".

Aggiungeva che il Santo Padre lo aveva espressamente autorizzato a portare avanti l'operazione e i pagamenti necessari alla liberazione di Suor Gloria, che proseguirono quindi regolarmente anche successivamente alla cessazione della carica di Sostituto, curati da Mons. Perlasca. Nel mese di dicembre 2018, monsignor Perlasca gli segnalò che il suo successore, S.E. Mons. Peña Parra, faceva difficoltà ad autorizzare i bonifici; lo incontrò e gli espose la questione illustrando la trattativa in essere e il suo ruolo; in quella occasione S.E. Mons. Peña Parra a sua volta rispose che il Santo Padre gliene aveva già parlato qualche giorno prima e che l'aveva autorizzato a continuare ad effettuare i pagamenti.

Nel successivo interrogatorio del 18 maggio 2022, rispondendo alle domande del Promotore di giustizia, il Cardinale Becciu, oltre a confermare le dichiarazioni già rese, precisava che prima dell'incontro del 2016 né lui né altri suoi familiari conoscevano Cecilia Marogna. In proposito, a domanda del Giudice a latere, precisava che aveva deciso di fissare un appuntamento alla donna perché "*lei mi scrisse una email, era una bella email, interessante in cui voleva esporre le sue idee un po' sul ... diciamo geo politica, sulla politica nazionale e internazionale, e chiedeva di parlarmi direttamente*". Aggiungeva che la Marogna gli aveva raccontato a voce il suo *curriculum vitae*.

Affermava che fu lui stesso a chiedere alla Marogna, nel contesto di un colloquio in cui si parlava di geopolitica, un parere sulla situazione di suor Gloria e che lei gli disse che ci poteva essere una possibilità di aiutare a liberare questa suora e che egli le prestò credito in considerazione del fatto che era stata proprio la Marogna ad accompagnare da lui il gen. Carta e il gen. Caravelli, cioè i vertici dell'Aise.

Peraltro, il Cardinale si avvaleva della facoltà di non rispondere a diverse domande in vario modo attinenti i rapporti con i servizi segreti italiani con i quali, dichiarava, per quello che sapeva lui, tra il 2017 e il 2019 la Marogna aveva collaborato.

Precisava che i soldi versati alla Logsic servivano per ottenere la libertà della suora, ma ribadiva che non si era mai parlato di riscatto.

A domanda del Promotore, confermava che subito, dopo l'interrogatorio reso il 29 aprile 2020, Mons. Perlasca gli aveva riferito che i magistrati gli avevano fatto domande sulla Marogna. In proposito, testualmente:

P.G.Prof.Diddi: *senta e corrisponde a vero ... che lei disse a Perlasca, che se fosse risultato che Cecilia Marogna aveva fatto un uso personale di queste somme di denaro, Cecilia Marogna avrebbe dovuto rifondere queste somme di denaro?*

Card.BECCIU Giovanni A.: *quando me lo disse io un po' rimasi scosso, mi innervosii e gli dissi... "le telefonerò subito per sapere se è vero o no".*

P.G.Prof.Diddi: *e che cosa le disse Cecilia Marogna?*

Card.BECCIU Giovanni A.: *la signora Marogna mi negò.*

P.G.Prof.Diddi: *senta lei dopo l'uscita pubblica anche delle notizie circa l'impiego da parte di Cecilia Marogna di quelle somme di denaro ha continuato a frequentare Cecilia Marogna?*

Card.BECCIU Giovanni A.: *continuai a frequentarla perché mi doveva aggiornare di come stavano andando le trattative e poi io ero persuaso della sua verità, che mi dicesse la verità.*

Il Promotore di giustizia richiedeva quindi al Cardinale se egli avesse chiesto conto altre volte alla Marogna dell'uso della somma a fini voluttuari, o comunque improprio, della somma di 575.000 euro accreditata alla Logsic, specie dopo che con il deposito degli atti (luglio 2021) aveva avuto conoscenza specifica delle risultanze delle indagini. L'imputato dichiarava di avere incontrato la donna alcune altre volte, prima però di quella data, ma lei aveva sempre negato ogni accusa.

A proposito poi dell'incontro del 16 settembre 2020 (al termine del quale la donna rimase a dormire nell'appartamento del Cardinale, ospite delle suore che lo assistevano), dichiarava che "*la signora Marogna venne da me quella sera perché mi doveva parlare e anche io dovevo parlargli come stavano andando le trattative e aggiornarmi sul tutto*". Ha anche aggiunto che la signora Marogna al termine del loro incontro si sarebbe trattenuta con le suore cui avrebbe esternato la sua preoccupazione, dovuta al periodo di pandemia, ad alloggiare presso una struttura ricettiva con il rischio di essere contagiata e che le stesse suore le avrebbero proposto, dopo aver informato il Cardinale, di pernottare presso di loro, ma le indagini della Gendarmeria hanno smentito tale giustificazione[8]. Le stesse indagini hanno consentito di accertare che, contrariamente a quanto affermato dall'imputato, la mattina del 17 settembre la signora Marogna si è trattenuta, da sola, all'interno della residenza privata del Cardinale quando le suore sono uscite per svolgere alcune commissioni e che è andata via nel pomeriggio.

[8] Dall'analisi dei conti correnti riferibili alla signora Marogna risulta che la stessa in data 25-07-2020 si trova presso le Terme San Pellegrino, in data 30-08-2020 si trova presso l'Hotel la Bitta e in data 07-09-2020 si trova presso l'Hotel Carlos V (cfr. Annotazione dell'11.1.2023).

All'udienza del 19 maggio 2022, su domande delle parti civili, ribadiva che era la Marogna a indicargli, su indicazione della Inkermann, i numeri dei conti correnti su cui accreditare le somme e, a proposito delle perplessità del nuovo Sostituto, S.E. Mons. Peña Parra, a dar corso a quei pagamenti, precisava che "*io a Monsignor Pena Parra gli dissi "guarda che abbiamo questo impegno, il Santo Padre è d'accordo, vuole che si mantenga la massima riservatezza e quindi ti pregherei di provvedere".*"

§ 5. Le dichiarazioni di S.E. Mons. Peña Parra

Con riferimento ai versamenti alla Logsic, disposti dopo che il Cardinale Becciu aveva lasciato l'incarico in Segreteria di Stato, veniva sentito in data 17 marzo 2022 S.E. Mons. Peña Parra, che confermava quanto dichiarato da Mons. Perlasca e dall'imputato:

Ecc.PEÑA PARRA E.: *sì, la prima notizia che io ho avuto era... è stato Monsignor Perlasca che è venuto con un ordine, un trasferimento bancario e gli ho detto "questo di che cosa si tratta?" perché non c'era nome, non c'era niente, c'era solo questa ditta diciamo, allora lui mi ha detto "guarda questa è una cosa che il Cardinale Becciu sta portando avanti da tempo quando lui era Sostituto". Mi ha detto... "lui non ti ha parlato di questo?", ho detto "no, lui non mi ha parlato di questo", quindi... gli ho detto "guarda Monsignor Perlasca io non posso firmare questo se io prima non parlo con il Papa". Quindi sono andato, mi ricordo che era un sabato, sono andato alla seconda loggia e ho chiamato i segretari e il Papa mi ha ricevuto*

Presidente: *e le ha confermato...*

Ecc.PEÑA PARRA E.: *e mi ha confermato.*

Presidente: *che doveva autorizzare...*

Ecc.PEÑA PARRA E.: *che dovevo darla.*

Presidente: *di questa serie di versamenti, questo è il primo, ha parlato con il Cardinale Becciu?*

Ecc.PEÑA PARRA E.: *io dopo gli dissi a Perlasca "per favore digli al Cardinale Becciu che io c'ho bisogno di parlare con lui di questo" e poi ci siamo incontrati con il Cardinale*

Becciu.

Presidente: *e il Cardinale che cosa le ha detto?*

Ecc.PEÑA PARRA E.: *il Cardinale mi ha detto praticamente quello che mi aveva detto il Papa, che lui seguiva questo tema da Sostituto che si trattava di questa suora che era rapita, eccetera eccetera e che lui stava seguendo questo tema e che i versamenti andavano verso questa direzione.*

È da notare che in tutte queste conversazioni non fu fatto il nome della Marogna.

§ 6. Le dichiarazioni del Dirigente Stefano De Santis e del Comandante della Gendarmeria Gianluca Gauzzi

All'udienza del 12 ottobre 2022 il Dirigente Stefano De Santis, nel riferire le indagini della Gendarmeria, che egli aveva coordinato, ricordava che il 24 settembre 2020 Papa Francesco, dopo aver avuto un incontro con il Cardinale Becciu, lo aveva privato dei diritti del cardinalato e che l'indomani lo stesso porporato aveva tenuto una polemica conferenza stampa.

A questo punto, il teste ricordava i legami, anche personali ed affettivi, oltre che istituzionali, che il Corpo della Gendarmeria aveva sempre avuto con il Sostituto Becciu e riferiva un incontro avuto il 3 ottobre 2020 in termini che è opportuno riportare testualmente:

De Santis Stefano: *Il pomeriggio del 3 ottobre del 2020 ero con il Comandante del Corpo della Gendarmeria, ingegner Gauzzi, il quale ricevette sul proprio telefono cellulare un messaggio da parte del Cardinale Becciu che di fatto non era contento dell'attività che era stata posta in essere dai magistrati in quel periodo, attesi i rapporti che legavano il Corpo della Gendarmeria con il Cardinale Becciu ... omissis ... Tornando al messaggio del 3 ottobre, il 3 ottobre il Cardinale Becciu ci invita presso la sua abitazione ... io, unitamente al comandante del Corpo della Gendarmeria ingegner Gauzzi, andiamo a casa di Becciu sofferenti nell'animo e nello spirito, perché ci rendiamo conto di quello che sta vivendo dopo quel provvedimento così importante che il Santo Padre ha deciso*

di prendere e abbiamo un confronto, certamente senza svelare nulla di quello che poteva essere il segreto istruttorio e senza svestirci dei panni di polizia giudiziaria, abbiamo un confronto dove facciamo capire da un lato che Cecilia Marogna di fatto ha ricevuto così tanti soldi direttamente, perché già avevamo accertato che quei soldi erano stati ... omissis ... avevamo soltanto detto al Cardinale Becciu "faccia attenzione, stia attento Eminenza perché i soldi che lei ha dato a questa cittadina, questa cittadina li sta utilizzando sicuramente non per la destinazione che lei aveva impresso come da causale". Nello stesso ambito abbiamo parlato, perché già gli accertamenti si erano protratti ed erano andati avanti sul discorso dei contributi relativamente alla Cooperativa SPES, mentre per quanto riguarda i contributi relativi alla Cooperativa SPES il Cardinale in modo molto franco, in modo molto semplice, in modo molto eloquente disse che non comprendeva proprio il linguaggio dei Magistrati e mentre non comprendeva proprio il linguaggio della Polizia Giudiziaria, non vedeva di fatto nulla di male nell'affidare dei soldi ad una cooperativa che faceva opere di bene in Sardegna, per quanto riguarda Cecilia Marogna ci chiese... ci chiese in tutto e per tutto di tutelare quanto più possibile Cecilia Marogna, di non far emergere Cecilia Marogna perché sarebbe stato un grave danno per lui e per i suoi familiari. Soggiunse un'altra cosa, ci chiese in quella circostanza, 3 ottobre del 2020, non potremmo mai dimenticarlo né io e né il Comandante perché ancora oggi ci confrontiamo sia io che il Comandante su questi fatti, soggiunse chiedendoci quanti soldi di fatto la Cecilia Marogna avesse indebitamente utilizzato dicendoci in quella circostanza che avrebbe dato mandato al Direttore dello IOR di rifondere dal proprio conto personale le spese sostenute in quel modo da Cecilia Marogna. Agli atti non so signor Presidente, ad oggi non mi risulta che questo sia avvenuto, ma io pro veritate davanti a voi devo dire esattamente quelli che sono stati i fatti e purtroppo ... prego...

DE SANTIS Stefano: *dico che purtroppo la richiesta, l'indicazione, il suggerimento non so... io non so qualificarlo, non so definirlo, del Cardinale di non far emergere Cecilia Marogna non fu possibile dare seguito a questa richiesta, perché signor Presidente il coinvolgimento di quella signora era a nostro avviso fuori da ogni logica e qui non parla*

chi ha compiuto le indagini su questo procedimento, qui parla l'operatore del Corpo della Gendarmeria che su delega del Sostituto della Segreteria di Stato Giovanni Angelo Becciu nei tempi passati attraverso modalità completamente diverse, attraverso canali istituzionali ha compiuto fatti e circostanze similari ben in modo completamente diverso da quello che è stato utilizzato successivamente e quindi approfondimmo in tutto e per tutto quelle che furono le circostanze che portarono Cecilia Marogna a utilizzare questi fondi che sono stati poi compendiati in diverse annotazioni...

Presidente: *che sono agli atti. Senta mi scusi, ma il Cardinale spiegò quali danni sarebbero derivati...*

DE SANTIS Stefano: *nel modo più assoluto signor Presidente, il Cardinale disse soltanto... ci chiedeva mettendosi le mani nei capelli, ci chiedeva di non fare emergere per quanto possibile... ma ce lo chiedeva non... sia ben chiaro, non... era provato dentro di se, ci diceva "per favore non fatela emergere perché sarà un grave danno per me e per i miei familiari" questo è quello... non ci ha detto altro.*

Presidente: *la seconda domanda che le volevo fare io, anche se è solo un chiarimento anche se il senso era chiaro, sulla... rispetto allo IOR se ho capito bene, il Cardinale disse che avrebbe dato disposizione allo IOR perché dal suo conto personale venisse rimborsata la Segreteria di Stato?*

DE SANTIS Stefano: *quando lui... quando lui davanti alle parole del Comandante...*

Presidente: *che erano stati spesi in modo...*

DE SANTIS Stefano: *avevamo detto che su per giù già al tempo si qualificava un danno che la stessa Cecilia Marogna aveva consumato diverse centinaia di migliaia di euro, perché subito dopo è stata compendiata appunto una annotazione che ben dice quello che Cecilia Marogna ha fatto, lui stesso... non siamo stati noi, né io e né tanto meno il comandante, lui stesso a seguito delle nostre parole disse che si sarebbe impegnato a rifondere questi beni dando mandato al direttore dello IOR.*

Presidente: *quindi avrebbe rimborsato la Segreteria di Stato, questo è il senso?*

DE SANTIS Stefano: *certamente sì.*

Nel corso della stessa udienza, **il Cardinale Bccciu rendeva spontanee dichiarazioni,**

contestando quanto detto dal Comm. De Santis:

"Venendo in merito alla narrazione dell'incontro che ci fu tra il Comandante Gauzzi e il Commissario De Santis vorrei precisare questo. Anzitutto quell'incontro non fu richiesto da me, io quel giorno esasperato dal titolo del Corriera della Sera "Becciu ha finanziato... ha inviato in Australia 700 mila euro per finanziare i testimoni contro Cardinale Pell" telefonai al comandante per esprimergli tutta la mia amarezza, e per dire come mai vengono pubblicate notizie del genere e così false ... Al che il comandante mi disse "aspetti", poi mi richiamò "voglio venire io con il comandante De Santis e esporgli la situazione e parlargli". Vennero e la prima cosa che mi dissero "questo incontro deve essere segreto, non lo deve dire mai a nessuno, perché sentiamo di venir meno ad un nostro dovere professionale", adesso mi meraviglia che il comandante abbia parlato, io non ne ho mai parlato. Bene, in merito a quanto detto è vero mi sono messo le mani ai capelli quando mi parlarono della signora Marogna, me li misi perché vedevo c'era il rischio che questa notizia venisse pubblicata, ma perché il rischio? Perché era una operazione di cui erano al corrente solo il Santo Padre ed io e quindi era un qualcosa che doveva rimanere riservatissimo. Per cui non era tanto il problema dei miei familiari, io i miei familiari non c'entravano niente in questa situazione, casomai per i miei familiari mi stavo preoccupando di tutto quello che stavano dicendo su di loro a proposito dei soldi dati alla SPES, soldi che mi veniva accusato di essere... di aver fatto del peculato quando invece ho già dichiarato come non sussistono queste prove e queste accuse. Inoltre sempre in questo colloquio quando mi dissero che i soldi utilizzati dalla signora Marogna non erano stati utilizzati secondo le finalità proprie, mi venne spontaneo dire "sono pronto a dare tutto quello che ho io e rifondere la Segreteria di Stato, perché se i soldi sono stati utilizzati male questo non è per mia colpa"... al che mi blocco subito il comandante "no – dice – lei non ne ha nessuna colpa, casomai lei è stato truffato, per cui ecco aspetti e vedremo come saranno le cose". Io i soldi li ho procurati, li ho procurati... sono stati dati alla signora perché incaricata di mandare avanti una operazione, di cui ripeto, era a conoscenza il Santo Padre e il sottoscritto, ecco... quindi

volevo precisare questi punti perché mi sembrano essenziali per me, per il mio buon nome e per la verità."

Il giorno successivo, 13 ottobre 2022, continuava l'esame del Comm. De Santis, che a domanda del Promotore di giustizia ribadiva:

"innanzitutto, intendo precisare che, in merito all'incontro del 3 ottobre fui messo a conoscenza che il Comandante, appunto, che il Comandante Ingegner Gauzzi che lo stesso aveva ricevuto un sms dal Cardinale. Poco dopo il Comandante mi chiese di accompagnarlo all'interno appunto presso l'abitazione di Sua Eminenza il Cardinal Becciu. Una volta entrati all'interno dell'abitazione del Cardinale Becciu, certamente non vedendo il Cardinale né sorpreso, né stupito della nostra presenza, ero certo del fatto che fosse un incontro concordato... concordato tra il Comandante e il Cardinale; a seguito delle dichiarazioni del Cardinale quando dice "è stato richiesto dal Comandante", effettivamente è stato richiesto dal Comandante il quale avrebbe voluto dar seguito in via orale a quel messaggio di richieste del Cardinale piuttosto che rispondere in via sms. Quindi questa è la prima precisazione. La seconda precisazione è che non risponde in alcun modo a verità la circostanza di tenere riservato e segreto quell'incontro, né da parte del Comandante, tantomeno mia, mai abbiamo detto al Cardinale che quell'incontro doveva essere segreto, doveva mantenere il massimo riserbo, mai. Anche perché il comandante del Corpo della Gendarmeria con un ufficiale che raggiunge casa di un Cardinale poteva essere circostanza da lì a poco nota a tutti in Vaticano che anche i sanpietrini sanno quello che succede. Quindi questa è la prima circostanza che tengo a precisare, mai, mai ho sentito fare alcun riferimento in relazione a Cecilia Marogna che doveva essere tenuta preservata, non la persona di Cecilia Marogna, ma l'attività perché era un'attività di fatto che vedeva coinvolta la persona del Santo Padre perché sarebbe stato detentore di questa attività che Cecilia Marogna avrebbe portato a termine, quindi mai, lì non si è mai parlato delle attività di Cecilia Marogna perché il Cardinale mai ci ha fatto riferimento a questo tipo di attività, mai ci ha detto che era preoccupato per quello che sarebbe avvenuto anche nei riguardi di quello che il Santo Padre sapeva. Tengo a ribadire, la preoccupazione del Cardinale era

solo riferita a Cecilia Marogna, qualora fosse emerso il nome di Cecilia Marogna a seguito di queste attività di indagini sarebbe stato un grave danno per lui e per i suoi familiari. Noi di quello che è avvenuto circa eventuali attività, che allo stato non abbiamo riscontrato, ma di tutto quello che è avvenuto eventualmente e portato alla conoscenza del Santo Padre, la Gendarmeria la prima volta che ne ha avuto contezza è stato dalla lettura della memoria del Cardinale Becciu, dopo l'interrogatorio reso davanti al Professor Milano e al Professor Diddi, dove io ero anche testimone ... e la memoria... soltanto lì emerge che dopo un mese il Cardinale dice: "su questi fatti di Cecilia Marogna non posso parlare perché ho concordato con il Santo Padre e c'è tanto il segreto d'ufficio a norma dell'art. 248, tanto il segreto pontificio". Lì il Corpo della Gendarmeria, solo in quel momento apprende che su quei denari dati alla Marogna, lo apprende perché lo scrive il Cardinale nella sua memoria a sua firma c'è il segreto pontificio.

P.G.Prof.Diddi: *infatti volevo proprio chiederle questo, il 3 di ottobre innanzitutto erano stati espletati atti di indagine nei confronti del Cardinale Becciu sulla storia della Marogna? Cioè quando voi siete andati dal Cardinale Becciu e vi parla della Marogna ed esce fuori questo discorso della Marogna, siete stati voi ad introdurre con lui il discorso della Marogna o fu il Cardinale a parlare della Marogna? Come nasce questo discorso?*

DE SANTIS Stefano: *siamo stati noi ad introdurre il discorso di Cecilia Marogna in relazione ai primi necessari accertamenti svolti in ambito rogatoriale sui conti correnti e grazie anche alla disamina delle chat, ma soprattutto al fatto che, alla data del 3 ottobre, per noi questo era stato il fatto fondamentale, alla data del 3 ottobre quando noi siamo andati dal Cardinale, già sapevamo con assoluta certezza che il Cardinale già era informato del fatto che Cecilia Marogna stesse depredando i soldi che lui stesso gli aveva affidato per ragioni, per causali volontarie, cioè alla data del 3 ottobre il Cardinale era consapevole da mesi di questa condotta di Cecilia Marogna. ... omissis ... no, no, il Cardinale non fu mai stupito, quando con il comandante trattammo il tema di Cecilia Marogna, Sua Eminenza non provò nessun tipo di stupore, lui non era stupito del fatto che Cecilia Marogna avesse depredato i soldi, lui era esclusivamente turbato nel sapere*

che il nome di Cecilia Marogna potesse in qualche modo emergere perché sarebbe stato un danno per lui e per i suoi familiari. Questo dichiarò a me e a chi è più autorevole di me che è il Comandante del Corpo della Gendarmeria; questo è quello che ci disse, non provò stupore, non provò ... non ci chiese: ma come, in che modo ha sottratto i soldi, quando, come, perché, nulla, disse soltanto: "per favore cerchiamo di, cercate di non far emergere il nome di Cecilia Marogna perché sarà un grave danno per me e per i miei familiari".

...

P.G.Prof.Diddi: *da chi era informato...*

DE SANTIS Stefano: *dagli atti processuali emerge chiaramente come... come Monsignor Perlasca, nella memoria del 31 agosto che deposita, dice che, a seguito dell'interrogatorio del 29 aprile, due giorni dopo l'interrogatorio del 29 aprile, lui va a casa del Cardinale Becciu e gli dice che i magistrati stanno facendo degli approfondimenti non sul Cardinale, nessuno si era sognato di fare accertamenti sul Cardinale, la Gendarmeria stava svolgendo tutti gli utili approfondimenti su Cecilia Marogna, ... omissis ... Quindi quando il Comandante ed io andiamo da Becciu e gli diciamo: "Eminenza, faccia attenzione a questa persona a lei così vicina perché sta impiegando diversamente dalla destinazione d'uso, quei soldi in modo diverso", non ci ha chiesto come e perché lo sta facendo, ma ribadisco, confermo, sottoscrivo la sua preoccupazione era di tutelarla per il buon nome della Marogna e rispetto al danno grave che avrebbe provocato questo verso di lui e verso i fratelli."*

Il Comm. De Santis aggiungeva poi che alla data in cui Cecilia Marogna era rimasta a dormire nell'appartamento delle suore che assistevano il Cardinale Becciu non vi erano in Italia restrizioni di movimento dovute alla pandemia da Covid-19.

Il Cardinale Becciu, a sua volta, all'inizio dell'udienza successiva (14 ottobre 2022) rendeva dichiarazioni spontanee: "*Confermo nel modo più assoluto che mi venne detto di tenere il segreto e io ho rispettato quell'impegno e proprio per quell'impegno, anche nei momenti più difficili e tormentati, non ho mai confidato a nessuno di quell'incontro.*".

Il Comandante della Gendarmeria Gianluca Gauzzi veniva sentito come teste all'udienza del 9 marzo 2023. Anche in questo caso è opportuno riportare testualmente alcune sue dichiarazioni:

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *sì signor Presidente, è vero che siamo andati, corrisponde a verità, il 3 ottobre del 2020 mi trovavo in Segreteria di Stato insieme al dirigente De Santis per una riunione con i superiori su altre questioni, quando ho ricevuto un messaggio da parte del Cardinale sul quale praticamente il Cardinale metteva in evidenza tutta una serie di articoli di stampa che lo vedevamo coinvolto. Non ho risposto subito al messaggio perché naturalmente stavamo facendo altro, al termine della riunione ho sentito la necessità di chiamare io il Cardinale proprio per parlare e ascoltare il Cardinale in merito a questa cosa. Il Cardinale mi ha invitato... io ho chiesto di poterlo raggiungere a casa, sono andato a casa del Cardinale insieme al Dirigente De Santis, ci hanno accolto le suore, ci hanno fatto accomodare in un salone, dopo qualche minuto in un clima molto cordiale si è presentato il Cardinale, ci siamo seduti e il colloquio si è sviluppato per circa una ora e mezza, due ore, e si sono trattati tutti quegli argomenti che riguardavano la stampa in quel periodo che era molto diciamo, intensa. Nello specifico il primo argomento che fu trattato riguardava una possibile dazione di denaro, partita dalla Segreteria di Stato a favore dei due testimoni che hanno praticamente testimoniato nel processo di Pell in Australia, cosa che a noi era completamente sconosciuta.*

... omissis ... Durante questo colloqui, proprio perché sia da parte nostra ma anche da parte del Cardinale c'è stata una sofferenza perché si capiva qual era la situazione, proprio in funzione di aiutare e sostenere, in virtù dei rapporti molto intimi e vissuti negli anni con l'allora Sostituto in tante situazioni, ho sentito la necessità di esporre al Cardinale la situazione della signora Cecilia Marogna? Perché? Perché erano arrivate delle carte dalla Slovenia che dimostravano un utilizzo diverso rispetto alla destinazione iniziale, prevista per quei soldi. Quando toccammo questo argomento, sugli altri quindi parliamo dei soldi a Pell, della SPES e tutto quello che uscì in quel periodo il Cardinale era molto distaccato, nel senso affermava che non c'era responsabilità da parte sua,

quando toccammo questo argomento il Cardinale ad un certo punto si piegò su se stesso chinando la testa verso le ginocchia e mettendosi le mani in viso disse "se uscirà questa cosa sarà un grave danno per me e per i miei familiari". Il colloquio andò avanti, in altre due circostanze il Cardinale sempre riferito a questa questione della signora Cecilia Marogna disse che qualora questa cosa fosse uscita... fosse stata pubblicata lui ha affermato "mi avrebbero ucciso". Noi in quella situazione siamo stati attori passivi, nel senso che abbiamo ascoltato e abbiamo spiegato qual era la situazione nostra, ma è stato sofferto sia da parte nostra che da parte del Cardinale il colloquio, perché? Perché naturalmente era un periodo molto delicato, lo stesso Cardinale ha espresso la volontà poi di rifondere la somma utilizzata in maniera diversa dalla signora Cecilia Marogna con una sua dazione volontaria di un conto corrente allo IOR. Questo diciamo che è nelle linee generali è successo quella sera signor Presidente.

Presidente: *voi gli avete chiesto al Cardinale di spiegare... una qualche spiegazione su queste frasi così drammatiche, questo atteggiamento così drammatico?*

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *sinceramente signor Presidente no, no.*

Presidente: *e quando il Cardinale ha detto che era pronto, diciamo, a rifondere l'eventuale ammanco, chiamiamolo così... ...uso improprio di fondi eccetera, voi avete fatto qualche cosa? Avete detto "faccia, non lo faccia, aspetti" un qualche commento e reazione da parte vostra?*

P.G.Prof.Diddi: *due precisazioni, ha mai fatto riferimento che queste somme di denaro erano state impiegate per attività di liberazione di ostaggi in quella circostanza?*

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *il Cardinale disse che c'era dietro... era informato il Santo Padre di questa attività, quindi in quel momento noi non sapevamo quale fosse in teoria l'utilizzo per il quale erano state devolute quelle somme, destinate.*

P.G.Prof.Diddi: *e poi, le chiedo una ultima cosa, di fronte a questa informazione dell'ammanco di somme di denaro il Cardinale disse qualcosa sulla possibilità di refusione e chi l'avrebbe potuta rifondere?*

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *sì, avrebbe voluto rifondere lui dal suo conto allo IOR i soldi...*

***Avv.Dif.Viglione:**, ha parlato di un messaggio come genesi del rapporto quando si trovava in Segreteria?*

***Presidente:** quando lei era in Segreteria di Stato?*

***GAUZZI BROCCOLETTI G.:** sì.*

***Avv.Dif.Viglione:** lo conserva ancora?*

***GAUZZI BROCCOLETTI G.:** no, purtroppo no.*

***Avv.Dif.Viglione:** lo ha cancellato?*

***GAUZZI BROCCOLETTI G.:** no ho cambiato il telefono e non ho l'abitudine di salvare tutto.*

***Avv.Dif.Viglione:** senta una ultima, ultimissima. ... dopo questa conversazione disse qualcosa a proposito di quello che gli stavate dicendo, che gli avevate detto? Cioè poteva parlarne in modo libero di quello che vi eravate detti o no?*

***GAUZZI BROCCOLETTI G.:** non c'è stato nessuno tipo di dialogo su questo, nel senso che né tanto da parte mia, né tanto da parte del dirigente e né tanto meno da parte del Cardinale si era detto che questo colloquio dovesse rimanere segreto o riservato.*

Al termine della stessa udienza il Cardinale Becciu rendeva dichiarazioni spontanee, affermando: "*certamente le affermazioni del comandante Gianluca Gauzzi non mi hanno del tutto soddisfatto, anzi sono rimasto piuttosto amareggiato, e tuttavia con serenità voglio ribadire alcune cose, cioè riaffermare quanto dissi nella mia dichiarazione spontanea dopo la prima deposizione del Commissario De Santis all'udienza del 12 ottobre del 2022. Il Comandante Gauzzi, mi disse, mi ripetè di mantenere riservato l'incontro avvenuto nel mio appartamento, me lo disse chiaramente, io non avevo mai parlato con nessuno, non me ne sono utilizzato in certe dichiarazioni che... nelle dichiarazioni che ho fatto qui e che mi sarebbe potuto essere utile, egli mi disse che il truffato ero stato io, e non era giusto che mi facessi carico io personalmente per ripagare spese personali fatte dalla signora Marogna. Non è vero che mi sono scaldato solo per la questione della signora Marogna, mi ricordo che al Commissario De Santis al quale dissi "ma come mai mi accusano di peculato per 700 mila euro? 600 mila per la CEI e 100 mila inviati alla Caritas di Ozieri, perché 700 mila?" e De Santis mi disse "perché*

lei con la sua influenza, con la sua... di Sostituto ha condizionato la decisione del Presidente della CEI nel far dare questi 100 mila", me lo ricordo benissimo, quindi non parlai solo dei soldi della Marogna e se mi scaldai per la signora Marogna, adesso non mi ricordo se proprio mi chinai sulle ginocchia, mi sembra una scena poco verosimile, ma certamente mi sono mostrato preoccupato, perché era un segreto... era un segreto che dovevamo mantenere e me lo disse il Papa, era un segreto e mi dispiaceva che venisse diffuso per tutto il mondo. Poi, ecco non tanto per la famiglia, la famiglia la conosceva la signora Marogna, l'aveva incontrata in occasione del mio cardinalato, in qualche altra occasione o per quello che si sarebbe potuto ricamare. Certo poi ne sono venuti ricami, e forse avevo ragione di preoccuparmi anche di questo, però ecco non fu solo quello il problema per cui mi scaldai e ripeto, il signor... il Comandante mi disse "lei è il truffato". Ecco, era proprio il 3 ottobre del 2020, sono rimasto pertanto amareggiato davvero, nel sentire il racconto del Comandante Gauzzi pur capendo la sua difficoltà nel contraddire il suo collaboratore, e la necessità di tutelare se stesso. Dire che nel colloquio doveva rimanere riservato e parlare delle indagini è un'attività che comprendo non si può ammettere, non certamente in questa aula. Sono certo che il Tribunale saprà apprezzare anche queste prospettive quando dovrà verificare come andarono i fatti e che ha ricostruito la verità, dopo quando affermato oggi in questa aula dal Comandante devo ammettere, con mio grande rammarico, che sono rimasto davvero deluso e si è incrinata la mia fiducia in lui, anche perché credo che il coraggio della verità deve appartenere a chi è chiamato a guidare un corpo così prestigioso qual è quello della Gendarmeria.".

§ 7. La corrispondenza epistolare e la preordinata registrazione occulta della conversazione telefonica con il Santo Padre eseguita dal Cardinale Becciu nel luglio 2021

Un'altra serie di risultanze acquisite agli atti è costituita da alcune lettere scambiate tra il Cardinale Becciu e il Santo Padre e da una conversazione telefonica intercorsa tra gli stessi, di cui il Cardinale ha preordinato la registrazione all'insaputa del Pontefice.

Prima di riportarne il contenuto, nei limiti utili al giudizio che il Tribunale è chiamato ad esprimere, è opportuno chiarire le modalità di acquisizione e il contesto in cui esse sono avvenute.

Quanto al contesto, è bene ricordare che il 1° luglio 2021 era stata disposta la citazione degli imputati del presente processo per la prima udienza fissata per il successivo 27 luglio. Nel frattempo, erano ovviamente stati depositati gli atti, di cui imputati e difensori avevano così potuto avere conoscenza e copia.

Il 4 luglio il Santo Padre era stato ricoverato al Gemelli, dove veniva sottoposto a un delicato intervento chirurgico; era stato dimesso il 14 luglio, ma la convalescenza si era protratta per tutto il mese.

Quanto ai termini ed alle modalità in cui la documentazione in oggetto è stata acquisita, giova ricordare che essa trae origine nella trasmissione da parte della Procura della Repubblica di Sassari, di propria iniziativa, in data 26 ottobre 2022, di un file audio rinvenuto nel telefono cellulare di Maria Zambrano, presentata dal Cardinale Becciu come sua nipote, sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza durante le indagini disposte da quella Autorità giudiziaria.

In particolare, dall'informativa della Guardia di Finanza dell'11 ottobre 2022 risulta che è stata registrata con il cellulare della Zambrano una telefonata avvenuta il 24 luglio 2021 alle ore 14.25 tra il Cardinale Becciu (che chiama sua abitazione nel Palazzo del Sant'Uffizio) e il Santo Padre (il quale risponde da un telefono fisso del Vaticano); alla telefonata assistono, accanto al Cardinale, la Zambrano, che esegue la registrazione (come aveva concordato con il porporato nel corso della mattinata) e una terza persona non identificata. Risulta altresì, da altre chat e messaggi acquisiti dagli investigatori italiani, che l'indomani, domenica 25 luglio, sia il Cardinale che la Zambrano sarebbero stati a pranzo presso l'abitazione romana del fratello del porporato, Mario Becciu, il quale raccomanda alla nipote di "*portare la registrazione*", aggiungendo "*ordine di A*", lettera quest'ultima che, in tutti messaggi scambiati tra i familiari dell'imputato e acquisiti agli atti, indica appunto il Cardinale "Angelino" (si rinvia per maggiori particolari alla citata nota della Guardia di Finanza).

Dalla registrazione si evince che vi era stato uno scambio di lettere, poi depositate in giudizio, all'udienza del 9 marzo 2023 dal Promotore di giustizia previa autorizzazione del Santo Padre; l'imputato integrava la produzione con una ulteriore lettera (in realtà, la prima in ordine cronologico, che la Difesa produceva il 12 marzo 2023).

È opportuno riprodurre in ordine cronologico questa corrispondenza e la telefonata, con l'avvertenza che essa tratta sia l'argomento della liberazione della suora colombiana, sia l'offerta presentata dall'on. Innocenzi Botti per il palazzo di 60 Sloane Avenue, che è già stata oggetto di trattazione.

La prima lettera è inviata dal Cardinale Becciu al Santo Padre il 20 luglio 2021:

"*Santo Padre,*

è stato bello sentirLa ieri e saperLa gioioso pur nella immancabile sofferenza del post operatorio. Continuerò a pregare per Lei per un pronto ristabilimento.

Come mi ha chiesto le invio le due dichiarazioni da firmare quanto prima perché dovrò depositarle in Tribunale. Per favore siano in due distinte carte intestate.

Circa il Segreto di Stato mi permetto ricordarLe le motivazioni che lo giustificano in caso di riscatto di un ostaggio (come vedrà, nella dichiarazione non menziono la parola ostaggio, ma operazione umanitaria, per evitare ogni sospetto): ... omissis ... (il testo è stato omissato dal Cardinale Becciu, n.d.r.).

Per i suddetti motivi la supplico di voler bene accogliere la presente richiesta che oltre ad onorare la verità dei fatti andrebbe beneficio della Santa Sede. Mi benedica".

Seguono, in un foglio bianco le due dichiarazioni che l'imputato chiedeva al Santo Padre di firmare:

"*1. Offerta Palazzo*

Dichiaro che S. Em. il Cardinale Giovanni Angelo Becciu fu da me incaricato di approfondire e verificare le proposte di acquisto, provenienti dall'On. Giancarlo Innocenzi Botti, relative alla proprietà immobiliare della Santa Sede, sita in Londra, Sloane Ave. N. 60, presentandole al Rev.do P. Guerrero Alves, prefetto della SPE, e a S.E. Rev. il Cardinale Parolin, Segretario di Stato, per le valutazioni di rispettiva competenza, rimettendosi al loro giudizio.

2. Liberazione ostaggio

Dichiaro che S.E. mons. Angelo Becciu, allora Sostituto della Segreteria di Stato, ricevette da me l'autorizzazione a procedere per un'operazione umanitaria nel Mali e che venni regolarmente informato sull'andamento della medesima e delle spese occorrenti. Il tutto doveva avvenire nella massima segretezza. Con riferimento, pertanto, ai fatti oggetto del capo di imputazione HH) nell'ambito del procedimento n. 45/19 R.G.P., considerando il bene supremo della Santa Sede, reputo che essi costituiscono segreto politico concernente la sicurezza dello Stato e sono pertanto coperti dal segreto pontificio, al quale deve attenersi chiunque è stato coinvolto, con l'obbligo di custodirlo in ogni sede.".

La seconda lettera è inviata dal Santo Padre al Cardinale Becciu il 21 luglio 2021:

"*Caro fratello,*

Riscontro la sua lettera del 20 luglio U. S. Che mi ha sorpreso.

Premesso che non intendo entrare nelle finalità sottese alle Sue affermazioni ed alle Sue conseguenti "strategie" processuali, debbo tuttavia chiarire in spirito di verità, quanto segue:

a- con riferimento alla proposta di acquisto dell'immobile di Londra proveniente dall'On.le Giancarlo innocenti Botti di cui Lei ebbe a parlarmi nel corso di un'udienza richiestami appositamente, ricordo che tale proposta mi parve subito strana per i contenuti, le forme ed i tempi scelti; al punto che, non disponendo di altri elementi di valutazione, suggerii che si procedesse ad una previa consultazione del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, e di padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della SPE, per gli approfondimenti di rispettiva competenza. Occorreva, infatti, chiarire i contenuti e le prospettive di tale operazione. Devo altresì aggiungere che la mia originaria perplessità si rafforzò ulteriormente quando compresi che l'iniziativa in questione era, tra l'altro, indirizzata ad interferire, con effetti ostativi, con le indagini dell'Ufficio del Promotore di Giustizia. La complessiva valutazione di tali elementi mi indusse a esprimermi in senso negativo sul proseguimento dell'iniziativa.

b- *Altro elemento che viene prospettato con la sua lettera è la conferma del segreto pontificio in relazione alla vicenda del Mali ed a quella della Slovenia che hanno visto la erogazione di capitali della Segreteria di Stato a una società ivi costituita. In via preliminare devo rilevare la sostanziale differenza fra le due fattispecie. La prima, infatti, concerne attività istituzionali svolte da persone competenti e di indubbia professionalità nell'ambito dei rispettivi ruoli; la seconda, come Lei sa bene, caratterizzata da estemporanea ed incauti affidamenti di risorse finanziarie distratti dalle finalità tipiche e destinate, secondo le tesi accusatorie, a soddisfare personali inclinazioni voluttuarie. In tale contesto comprenderà bene come non sia possibile l'apposizione di alcun segreto pontificio.*

Tralasciando altri profili, rimetto a lei la valutazione di quale prospettazione va oggettivamente a beneficio della Santa Sede.

Questo è quello che ricordo e posso confermare, non si dimentichi di pregare per me; lo faccio per lei.

Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente".

È proprio dopo aver ricevuto questa risposta che il Cardinale Becciu decide di telefonare al Santo Padre e di registrare la conversazione, cui fa assistere, verosimilmente anche a questo fine, la "nipote" Maria Luisa Zambrano ed un'altra persona che non è stata identificata.

Come detto, la telefonata ha luogo alle 14.25 di sabato 24 luglio 2021; si riporta la trascrizione effettuata dalla Guardia di Finanza, peraltro verificata con l'ascolto diretto durante l'udienza:

C: *oh, sei pronta?*

Z: *Pronta.*

(**minuto 00:05**) si sente un rumore verosimilmente corrispondente all'attivazione dell'apparato telefonico del chiamante.

P: *Pronto.*

C: *Sì pronto, Santo Padre.*

P: *Come sta?*

C: *Ehh così così, Lei come sta? Si sta riprendendo?*

P: *Ehh riprendendomi da poco eh.*

C: *Eh lo immagino, il cammino sarà lungo, un pochino, della ripresa eh.*

P: *Sì sì.*

(**minuto 00:26**) si sente una voce maschile in sottofondo, che sembra affermare *"Mi faccia sentire"*. Non è chiaro a quale dei due interlocutori sia vicino il quarto partecipante.

C: *Sì, senta Santo Padre io Le sto telefonando come ehh con grande sofferenza ...ehhh, cioè io per me quasi non dovrei andare più a processo perché mi spiace ma la lettera che mi ha inviato è una condanna... è una condanna ehh perché ...io Le volevo solo chiedere se alcuni dati, cioè la cosa è questa, che io non posso chiamarLa in Tribunale come testimone, non mi permetterei mai, però ci deve essere una Sua dichiarazione ehh... i due punti sono questi cioè, mi ha dato o no l'autorizzazione ad avviare le operazioni per liberare la suora? Eh, io mi pare glielo chiesi guardi dovrei andare a Londra eeeh eeeh emmm ...contattare questa agenzia che si darebbe da fare, poi le dissi ...ehhh che le spese che ci volevano erano 350 mila euro per le spese di questa agenzia, questi che si dovevano muovere e poi per il riscatto avevamo fissato 500 mila, dicevamo non di più perché mi sembrava immorale dare più soldi alla... aaa... che andavano nelle tasche dei terroristi ...ecco io mi pare che l'avevo informato su tutto questo... si ricorda?*

P: *Quello sì mi ricordo ehh vagamente ma ricordo sì ce l'avevo sì.*

C: *Eh...*

P: *Ma per essere preciso ...eh ho voluto... eh... chiedere bene bene come erano le cose... eh ho scritto quello no?*

C: *Sì, però mi ha scritto le accuse cioè ...eh la teoria degli accusatori dei magistrati, cioè loro mi accusano che ho imbrogliato Lei, che non era vero che io ero stato da Lei*

autorizzato a fare queste opere, e quindi Lei condivide le accuse di ques...dei magistrati ed io come posso difendermi lì se Lei già mi accusa così ...eh ...mi hanno scritto cioè la lettera e proprio giuridica in cui sono le stesse frasi, stesse idee che mi trovo nell'atto di giudizio che mi porta in processo e quindi Lei condivide quelle quelle accuse eh... Lei mi ha sempre detto che è al di sopra non vuole interferire...

P: *Io sono al di sopra, facciamo una cosa...*

C: *Sì...*

P: *Su questo perché non mi dia uno scritto perché io devo consultare prima di scrivere, no? Mi mi invia uno scritto, si narra tutto questo e facendo un'altra relazione, eh?*

C: *Sì perché io gliele avevo mandate quelle dichiarazioni, forse non sono piaciute, non lo so... perché a me basterebbe che mi annullasse questa lettera, poi se mi vuol dare le dichiarazioni, bene ...cioè dire "ecco, io ho autorizzato il Monsignore Becciu quando era Sostituto a fare queste operazioni" a me basterebbe quello...*

P: *Mi scriva tutto questo mi fa il favore perché...*

C: *Eh...*

P: *Io non conosco tutte queste procedure.*

C: *Infatti infatti lì hanno preso la mano perché si vede che non è scritto da Lei tutto giuridico.*

P: *No no questo è vero.*

C: *E vero è tutto è tutto diritto, ci conosciamo Santo Padre eh...*

P: *Sì sì.*

C: *Mancava il padre che mi scrive, lì è tutto è tutto diritto, come anche sul segreto di Stato basta che Lei dica "lo osserviamo? No, non lo osserviamo" va bene, siamo liberi di parlare... "lo osserviamo? Sì" ma questa è una decisione Sua Santo Padre, io non La obbligo se non lo osserviamo il segreto di Stato ...eeeeeh siamo liberi di dire tutto quello che dobbiamo dire, ecco poi...*

P: *Ho capito.*

C: *Ehh quindi...*

P: *Sì, mi invii un po' queste spiegazioni bene e cosa Lei vorrebbe che io scrissi scrivessi.*

C: *Va bene allora io gliele mando, eh?*

P: *E io vedo domani lo vedrò, eh?*

C: *Sì sì sì e certo però se lo fa redigere da chi è dalla parte contraria...chiaro che mi... che...*

P: *No capisco capisco, no cercherò un altro consiglio, eh?*

C: *Va bene va bene Le sono grato Le sono grato davvero Santo Padre.*

P: *Grazie.*

C: *Prego prego prego.*

P: *Grazie preghi per me eh? Grazie.*

C: *Sì sì reciprocamente.*

P: *Grazie.*

C: *Grazie.*

Registrazione terminata.

La terza lettera è inviata dal Cardinale Becciu al Santo Padre il 24 luglio 2021. In particolare la stessa sera del sabato 24 luglio in cui aveva registrato la conversazione con il Santo Padre, S.E.R. Becciu Gli scrive quindi una nuova lettera cui allega le due dichiarazioni in bianco che il Papa dovrebbe firmare:

"*Santo Padre,*

La ringrazio di cuore per la telefonata di stasera. L'ho sentita come un vero Padre disposto ad ascoltare la pena di un figlio.

Con molta semplicità Le riassumo qui la questione. Io sono accusato dai Magistrati di avere imbrogliato Lei sia per la vicenda della Suora colombiana, sequestrata in Mali, sia per la proposta di acquisto del Palazzo di Londra che Le presentai a nome di un Fondo americano.

Io dovrei citarla come testimone del Processo, ma non mi permetterei di farlo, tuttavia ho bisogno di due Sue dichiarazioni che confermino come siano avvenuti i fatti (veda Allegati).

Nel contempo, Le rinvio la lettera che mi ha scritto perché vi apponga questa semplice nota: "prego non tener conto di questa lettera che ritengo nulla" con la Sua firma e la data. Abbia poi la bontà di farmela riavere così da conservarla per esibirla in tribunale qualora fosse necessario.

Circa la questione della liberazione della Suora Colombiana io mi sento legato al Segreto di Stato per ragioni sicurezza internazionale, mi dica Lei però se devo ritenerlo tale o se mi scioglie da esso e mi rende libero di rispondere a qualsiasi domanda che mi verrà fatta in Tribunale.

Profondamente grato per la Aua attenzione, le assicuro la mia preghiera."

Seguivano, in allegato, su foglio bianco, le due dichiarazioni, lievemente diverse da quelle di qualche giorno prima.

"*1. Liberazione ostaggio.*

Dichiaro che S.E. Mons. Angelo Becciu, allora Sostituto della Segreteria di Stato, fu da me autorizzato a procedere per la liberazione di Suor Gloria Narvaez Argoti, di nazionalità colombiana. A tal fine egli fu autorizzato a recarsi a Londra per contattare un'agenzia specializzata in intermediazione. Dichiaro di aver approvato la somma necessaria per pagare gli intermediari e quella fissata per il riscatto. Per l'intera operazione ho richiesto assoluto riserbo e segretezza e nel momento in cui S.E. Mons. Pena Parra entrò in funzione di Sostituto, provvidi ad informarlo e ad autorizzarlo a seguire la pratica.".

"2. *Offerta Palazzo di Londra*

Dichiaro che nel giugno 2020 il Card. Angelo Bacciu venne da me a riferire una proposta, ricevuta da parte dell'On. Giancarlo Innocenzi Botti, relativa alla proprietà immobiliare sia ine Londra. Ritenendo la proposta interessante, chiesi al Cardinale di riferirla al Rev. Padre Guerrero Alves, prefetto della SPE e a S.Em. il Card. Pietro Parolin Segretario di Stato, per le valutazioni di rispettiva competenza, rimettendosi al loro giudizio.".

La quarta lettera è inviata dal Santo Padre al Cardinale Becciu il 26 luglio.

Il Santo Padre due giorni dopo la richiesta avanza dal porporato gli rispondeva in questi termini:

"*Caro Fratello,*

Ritenevo, con la prima lettera del 21 luglio u.s. in risposta -speravo definitiva-, alla Sua del 20 luglio, di aver chiarito, in spirito di verità, la mia posizione negativa sulle dichiarazioni che intende farmi sottoscrivere:

1) liberazione ostaggio

2) offerta Palazzo di Londra da parte di Innocenti Botti.

Evidentemente e sorprendentemente, sono stato da Lei frainteso.

In particolare, circa l'opposizione del vincolo di segretezza, ribadisco che l'affidamento di denaro ad un intermediatore, per gli aspetti opachi emersi secondo la tesi accusatoria, non può essere coperto da Segreto di Stato per ragioni di sicurezza, né suscettibile di apposizione del segreto pontificio.

Pertanto, mi duole comunicarLe di non poter dar seguito alla Sua richiesta di dichiarare formalmente "nulla" e quindi di "non tener conto" della lettera che le avevo scritto, 'tantum veritatem prae oculis habens' e che nuovamente Le rimetto.

Spero possa comprendere e accettare lo spirito di verità che guida questa mia decisione.

Che il Signore La benedica la Madonna La custodisca.

Fraternamente".

Così esaurito lo scambio di corrispondenza, **resta solo da aggiungere che all'udienza del 17 marzo 2023** il Cardinale Becciu, in sede di spontanee dichiarazioni, precisava che il 19 luglio, nell'imminenza dell'inizio del processo, aveva chiesto di incontrare il Santo Padre per trovare il modo di poter provare in aula l'autorizzazione che a suo dire gli sarebbe stata data sia per trattare la questione della liberazione di Suor Gloria sia per sottoporre alla Segreteria di Stato la proposta dell'on. Innocenzi Botti.

Il Santo Padre gli aveva telefonato lo stesso giorno 19 e, dato che non poteva incontrarlo, lo aveva invitato a mettere per iscritto le "informazioni" che gli venivano richieste.

L'imputato sottolineava, cioè, che l'iniziativa di presentare dichiarazioni scritte non era stata sua e a tal fine produceva la prima lettera datata 20 luglio (già sopra riportata) che il Promotore non aveva prodotto.

Spiegava che in detta lettera egli stesso aveva omissato una parte relativa ai contatti per la liberazione della suora, di cui era inopportuna la pubblicazione e che non toccavano il merito del processo.

Le lettere tra il Cardinale Becciu e il Santo Padre sono state riprodotte per intero, sicché se ne può apprezzare linearmente l'esatta portata, la particolare rilevanza e la reciproca distanza senza necessità di ulteriori chiose.

Non merita poi alcun commento l'incredibile decisione dell'imputato:

a. **di preordinare ed eseguire la registrazione di una conversazione privata con il Santo Padre, il quale peraltro - come detto - era ancora sofferente dopo un delicato intervento chirurgico;**
b. **di fare assistere alla telefonata la Zambrano e un'altra persona non identificata, peraltro a fronte di contenuti della conversazione che lo stesso imputato ha reiteratamente indicato come coperti da segreto di Stato in ragione della straordinaria rilevanza e delicatezza dei temi trattati, tanto da sottoporre al Santo Padre il testo di una dichiarazione nel tentativo (poi risultato vano) di ottenerne la sottoscrizione;**
c. **di portare la registrazione e quindi quegli stessi contenuti a conoscenza di altri soggetti ancora (certamente almeno Mario Becciu), giacché non possono avere altro significato le parole perentorie rivolte dallo stesso Mario Becciu alla Zambrano: "*porta la registrazione* [...] *ordine di A.*".**

§ 8. I rapporti di Cecilia Marogna con il Cardinale Becciu e i suoi familiari

Un'ultima serie di elementi acquisita agli atti riguarda i rapporti tra la Marogna da un lato e il Cardinale Becciu e i suoi familiari dall'altro quali emergono dai messaggi rinvenuti dalla Guardia di Finanza sui telefoni cellulari di alcuni di loro, sequestrati dalla Procura di Sassari e oggetto delle annotazioni in data 11 ottobre 2022, 7 gennaio 2023 e 6 febbraio 2023, trasmesse da quell'Autorità giudiziaria e ritualmente acquisite dal Tribunale agli atti del presente processo.

Nel rinviare a dette note per l'analisi dettagliata dei messaggi, in questa sede appare opportuno limitarsi a rilevare che:

- **quasi tutti i messaggi di interesse sono successivi alla privazione dei diritti del cardinalato e, quindi, collocabili in epoca in cui il Cardinale aveva comunque maturato una piena e definitiva consapevolezza circa le modalità del tutto illegittime con cui la Marogna aveva utilizzato le somme di denaro che l'imputato aveva indotto la Segreteria di Stato a versare alla Logsic;**
- l'interlocutrice principale di Cecilia Marogna è Giovanna Pani, persona di assoluta fiducia del Cardinale e di tutta la famiglia Becciu. Tra le due donne i rapporti sono di assoluta familiarità e **dai messaggi traspare che la Marogna ha rapporti non superficiali, anzi più che cordiali anche con altri parenti dell'imputato**;
- **il comportamento delle due donne e dell'imputato è improntato ad assoluta cautela**: basti pensare che la Pani registra i numeri di cellulare in uso alla Marogna con nomi di fantasia (Castia, Castia 1, Castia 2). Molti messaggi che non siano mere prese di contatto sono subito cancellati, come pure sono stati cancellati dalla memoria dei cellulari i messaggi antecedenti una certa data;

- non ci sono contatti diretti fra il Cardinale e la Marogna, **ma è la Pani a fungere da "ponte" (secondo la definizione della Guardia di Finanza), riferendo all'uno i messaggi dell'altra e viceversa o addirittura girando il testo che viene subito cancellato. Inoltre, la Pani inoltra al Cardinale i messaggi della Marogna su altri telefoni cellulari a lui non intestati**; in particolare, quello intestato a suor Sara Jeannette Lopez Carrillo, che è una delle collaboratrici dell'imputato, residente nello stesso appartamento, e quello intestato al nipote Candido Antonio, in contatto con Zambrano Maria Luisa, figlia della Pani, che visita spesso il Cardinale in Vaticano;
- anche nei messaggi tra il Cardinale e i suoi familiari e in quelli tra costoro, la Marogna non viene mai indicata per nome, ma con diverse espressioni in dialetto che la Guardia di Finanza traduce con "la cagliaritana".

Meritano poi di essere sinteticamente indicati alcuni fatti specifici.

Innanzi tutto, **in data 3 aprile 2020** il messaggio iniziale di una chat tra l'imputato e Pani Giovanna (che è quindi, uno dei pochissimi antecedenti anche la prima confidenza di Mons. Perlasca sul suo interrogatorio del 29 aprile 20) dimostra le cautele volute dal Cardinale, che scrive alla Pani "*Non ho capito niente e* ***se si tratta de sa cateddaja cancella tutto e non scrivere mai niente qui!***", in cui, secondo la Guardia di Finanza l'espressione "*sa cateddaja*" significa *"la cagliaritana"*, cioè Marogna Cecilia (nota dell'11 ottobre 2022, pag. 48).

In data 12 febbraio 2021 c'è stato un incontro diretto tra il Cardinale e la Marogna a Nuoro presso la casa di due coniugi, Pilia Stefano e Battolu Maria Carmela, completamente estranei alle indagini. L'incontro è stato accuratamente preparato per il tramite della Pani. Inoltre, il Pilia ha dichiarato alla Guardia di Finanza che la sera del 22 dicembre 2022 un'amica di famiglia, Obili Maria Francesca, si era recata a casa sua per riferirgli di persona un messaggio della Pani e cioè che "*qualora* (PILIA, ndr) *fossi stato chiamato dalla Guardia di Finanza di Oristano in relazione all'incontro tra il Card. Becciu Angelino e la sig.ra Marogna Cecilia, avvenuto presso la mia abitazione il 12*

febbraio 2021, avrei dovuto riferire che solo la Pani Giovanna era entrata a casa mia, evitando di fare menzione della presenza del Cardinale Becciu e della Marogna".

Da una serie di messaggi del **febbraio 2021** risulta che, sempre tramite la Pani, la Marogna chiede al Cardinale di procurarle il numero del cellulare di padre Pierluigi Maccalli, rapito in Niger nel 2018 e liberato nell'ottobre 2020. L'imputato provvede tramite il Vescovo di Crema cui fa credere di essere lui stesso l'interessato. Il 13 febbraio 2021 il Cardinale chiede alla Pani di scrivere alla Marogna "*chiedile se devo parlare prima io con mac e se gli posso dire che la signora che gli vuole parlare è una che si è occupata per lui prigioniero*"; per *mac* si intende Padre Pierluigi MACCALLI".

In data 16 febbraio 2021 la Pani riceve dalla Marogna, che lo aveva promesso al Cardinale, "uno scritto" e un numero e gli scrive che manda tutto alla figlia Maria Luisa Zambrano, che provvederà a farglielo avere.

Il 2 marzo 2021 il Cardinale scrive alla Pani di chiedere alla Marogna *"quando vengono i suoi uomini qui* (probabilmente gli avvocati, secondo la Guardia di Finanza) *e quale dovrebbe essere il vero motivo dell'incontro"* e, subito dopo, *"E poi se si ricorda se noi messaggiavamo con whatsapp o con Signal*". La risposta arriva solo il 9 marzo 2021 e la conversazione tra la Marogna e la Pani (riportata a pag. 12 della nota del 7 gennaio 2023) dimostra la familiarità fra le due donne, la condivisione di notizie e strategie, anche difensive. **È da segnalare che alle 18:58:43 la Marogna scrive "*Ho sentito gab*", che è la sigla (Giovanni Angelo Becciu) con cui il Cardinale si firma nei messaggi ai familiari e con cui questi spesso lo indicano.**

A marzo 2021, dopo che l'intera vicenda aveva avuto un'enorme eco mediatica, la Marogna aveva curato personalmente, sempre in continuo contatto con la Pani, e - per suo tramite - con il Cardinale e altri familiari, i contatti con un giornalista della trasmissione televisiva *Report*, che doveva fare un servizio, dai contenuti estremamente favorevoli, sulla cooperativa SPES e sulla sua attività. La Marogna si era anche preoccupata di individuare gli argomenti da trattare e quelli da evidenziare e di indicare, d'intesa con la Pani e con il fratello del Cardinale, quali dipendenti e/o soci della cooperativa dovessero essere intervistati; la donna aveva anche assicurato la sua presenza

sui luoghi delle riprese, senza però comparire personalmente nella trasmissione (o, meglio, nel servizio relativo alla SPES). Nel corso di uno scambio di messaggi del 9 marzo 2021, la Marogna scrive alla Pani "***"usciremo il 12 e 19 Aprile", "così stendiamo i cialtroni che hanno scritto falsità e malignità", "ci tengo troppo che voi tutti veniate valorizzati come giusto che sia".***

L'indomani 10 marzo 2021, nel corso di un'altra serie di messaggi sempre per preparare la trasmissione, la Marogna scrive *"saluta Tonino 😚" (emoticon bacio con cuore),* con riferimento a Becciu Antonino.

L'argomento viene ripreso il 15.3.2021:

- ore 15:51:22 – da M.C. a P.G.: *"ti avrei scritto dopo per dirti che arrivo mercoledì alle 10 circa"*
- ore 16:05:05 – da P.G. a M.C.: "***Volevo chiederti di venire un altro giorno così ci aggiorni sul tutto, dato che dopo l'intervista, cui non presenziamo ne' io e ne Tonino, dobbiamo parlare con il vescovo e l'avvocato e quindi non possiamo stare insieme."***
- ore 16:20:20 – da P.G. a M.C.: *"Oppure Dimmi tu come possiamo fare"*
- ore 18:45:32 – da P.G. a M.C.: *"Quando ci possiamo sentire?"*
- ore 20:11:28 – da M.C. a P.G.: *"letto adesso* ***sono sempre con le persone ho comunicato anche a gab.*** *ok mercoledì io poi vedo Mottola dopo l'intervista altrove e ti faccio sapere poi che cosa mi dirà Mottola 👍"*
- ore 20:19:39 – da P.G. a M.C.: *"Sarà il direttore tecnico Demontis ad accogliere il giornalista, puoi inviarci il suo cellulare perché noi non appariremo 😚"*

L'11 aprile 2021, subito dopo aver avuto notizia che la Marogna aveva rilasciato alla stessa trasmissione televisiva un'intervista sulla sua posizione, nella quale aveva dichiarato, fra l'altro, che il Cardinale le aveva chiesto di svolgere attività di dossieraggio. L'imputato manda alla Marogna, tramite la Pani, i seguenti messaggi:

- ore 14:12:21 – da P.G. a M.C.: ***"Sono GA Ho ascoltato le tue dichiarazioni e sono rimasto allibito nel sentirti dire che ti avevo commissionato dossieraggio sulla vita di alti prelati"***
- ore 14:13:39 – da P.G. a M.C.: "***tu mi chiedevi di fare cose del genere ma mai ti ho incaricato...erano sempre tue chiacchiere a cui non ho dato mai importanza perchè senza prove"***
- ore 14:14:08 – dal P.G. a M.C.: ***"mi spiace ma sono costretto a smentirti pubblicamente"***

Dai messaggi emergeva, ancora, che la Marogna, in occasione, ritiene la Guardia di Finanza, di un incontro con il Cardinale Becciu **in data 20 aprile 2022**[9]**,** aveva ricevuto un regalo, non precisato, per cui si è "commossa". Infatti, l'indomani, 21 aprile 2022, scrive alla Pani:

- ore 12:03:02 – da MAROGNA Cecilia *"Castia1"* a PANI Giovanna: ***"ciaoo"***
- ore 12:03:19 – da MAROGNA Cecilia "Castia1" a PANI Giovanna: ***"innanzitutto, mi avete commosso per quello che mi avete fatto trovare nel cofano"***
- ore 12:03:23 – da MAROGNA Cecilia "Castia1" a PANI Giovanna: ***"non dovevate"***
- ore 12:03:30 – da MAROGNA Cecilia "Castia1" a PANI Giovanna: ***"è veramente tanto"***
- ore 12:03:49 – da MAROGNA Cecilia "Castia1" a PANI Giovanna: ***"GRAZIE♥"***
- ore 12:04:12 – da MAROGNA Cecilia "Castia1" a PANI Giovanna: ***"si finalmente sta emergendo la verità questo aiuta entrambi"***

La Guardia di Finanza ritiene inoltre che la Marogna e l'imputato si siano incontrati di persona in un'altra occasione, **il 30 marzo 2022** (annotazione del 7 gennaio 2023).

[9] Nota della Guardia di Finanza di Oristano in data 7.1.2023, pag.26 segg.

§ 9. La differenza fra la "fase Inkerman" e la artificiosa "fase Logsic"

Ad avviso del Tribunale, vi è una netta differenza fra una prima fase che vede come interlocutore della Santa Sede la Inkerman ed una seconda in cui l'interlocutore è, almeno in apparenza, la Logsic.

Va subito rilevato che la Inkerman "esiste" ed "opera". Non solo è sufficiente consultare fonti aperte per verificare che si tratta di una agenzia investigativa, attiva anche nel settore dei 'sequestri e rapimenti', ma lo stesso Cardinale Becciu ne ha incontrato più volte, insieme alla Marogna, i rappresentanti ed ha avuto dei riscontri sulla sua attività, quanto meno in Colombia, Paese di origine della suora, anche tramite il Nunzio Apostolico, Mons. Balestrero.

Correttamente, quindi, il Promotore di giustizia non ha contestato alcun reato in relazione alle somme di denaro versate alla Inkerman.

Completamente diversa la situazione della Logsic. **La Logsic "non esiste"**, è una scatola vuota o una "casella postale", secondo le definizioni di gergo; è priva di uffici e dipendenti, nonché sostanzialmente inattiva nel citato settore umanitario (il suo oggetto sociale è l'assistenza sociale non residenziale[10]). Inoltre, **il capitale sociale della Logsic è stato versato il 19 dicembre 2019, appena in tempo per ricevere, l'indomani, il primo bonifico proveniente dalla Segreteria di Stato,** peraltro perpetuando la causale "voluntary contribution for a humanitarian mission", mentre la società risulta formalmente costituita addirittura una settimana dopo, il 28 dicembre 2018.

Al contempo, nessuno è in grado di dire che cosa abbia fatto la Logsic.

Non è in grado di farlo il Cardinale Becciu, che dispone il versamento di 575.000 euro, ma riferisce soltanto di avere incontrato pochissime volte (tre, forse quattro) la Marogna "*per essere informato*", ma non sa dire nulla sulle informazioni ricevute, al contrario di quanto avvenuto, come si è visto, con la Inkerman. Ma non è in grado di farlo, come pure

[10] Cfr, visura della LOGSIC D.O.O. estratta dal database Orbis (vds. DOC 1 PDF del Procedimento Prot. N. 45/20 Reg. Gen. Pen., pag. 137 e segg.).

si è visto, neppure la Marogna. L'imputata accenna vagamente a contatti con i servizi segreti colombiani (in realtà instaurati dalla Inkerman), poi riferisce delle difficoltà causate dall'instabilità del quadro geopolitico del Sahel, poi parla di un rallentamento delle attività nel 2019 provocato dalla pandemia da Covid-19 (che, come è notorio, è iniziata alla fine di febbraio 2020, cioè oltre sei mesi dopo l'ultimo dei bonifici ricevuti dalla Logsic), infine addebita la responsabilità al nuovo Direttore dell'Aise, gen. Caravelli, che però si era insediato il 20 maggio 2020. Senza spiegare, naturalmente, come una "analista geopolitica" potesse dall'oggi al domani gestire una rete di "risorse" e di "operativi" (secondo le definizioni da lei usate nella Memoria), in una delle zone più difficili dell'Africa.

In sostanza, non è emersa e men che meno è stata indicata dai due imputati una sola (plausibile) ragione per cui la Marogna avrebbe dovuto ricevere, come in effetti ha ricevuto, l'ingente somma di circa 600.000 euro dalla Segreteria di Stato su disposizione del Cardinale Becciu.

Ma vi è di più. Le dichiarazioni dei due imputati divergono totalmente sulle ragioni per cui i bonifici, dopo aprile 2018, non sono stati più fatti alla Inkerman, pur essendo stati entrambi presenti all'incontro di luglio in cui sarebbe stata presa (il condizionale è d'obbligo) la relativa decisione.

Secondo il Cardinale, la società inglese avrebbe semplicemente chiesto di effettuare i bonifici su un nuovo conto corrente, per schermare ulteriormente l'operazione.

La Marogna, come si è visto, dà una spiegazione molto più complessa. Riferisce di una somma in eccesso pagata ad aprile dalla Segreteria di Stato; di una richiesta di chiarimenti del Cardinale a Mons. Perlasca, che avrebbe riconosciuto il suo errore (ma il Cardinale nulla dice su questo); di una richiesta di restituzione alla Inkerman, dapprima promessa e poi negata per poco chiare ragioni contabili; di un accordo con il Cardinale (che nulla dice neanche di questo) per far continuare la Inkerman solo fino all'esaurimento della somma già pagata e dell'intesa con il Cardinale (che nulla dice) perché subentrasse lei anche sul piano operativo, sfruttando altresì la minore rigidità burocratica della legislazione slovena.

Come si vede, due storie completamente diverse.

Certo è che la Inkerman non riceve altri versamenti dopo quelli di aprile 2018 e non dà più notizia di alcuna attività, o perlomeno non ne parlano né il Cardinale né la Marogna, dopo l'incontro a Roma di luglio 2018.

Certo è poi che la Logsic riceve dal 20 dicembre 2018 (cioè all'indomani della sua improvvisa costituzione) all'8 luglio 2019 una somma di 575.000 euro, esattamente uguale a quella accreditata alla Inkerman, oltre i 14.150 euro in contanti del settembre 2018, su cui si tornerà, che certamente non sono andati alla Inkerman.

Il Collegio ritiene dunque che le risultanze processuali dimostrino con certezza che l'iniziativa per la liberazione della suora colombiana sia stata una sola, quella affidata alla Inkerman e interrotta a luglio 2018.

Sfruttando la indeterminatezza tipica di situazioni di questo genere, la Marogna, con la consapevole partecipazione ed il decisivo contributo del Cardinale Becciu, ha poi costruito, ricalcando quel modello, una operazione ben diversa a suo immediato ed illecito profitto.

§ 10. L'uso illecito fatto da Cecilia Marogna delle somme accreditate alla Logsic

L'analisi dei conti correnti riferibili alla LOGSIC acquisiti a seguito della rogatoria attestavano le reali destinazioni dei contributi erogati dalla Segreteria di Stato che, lungi dall'essere destinati a finalità umanitarie, venivano impiegati da Cecilia Marogna in spese di natura personale e voluttuaria.

Più in particolare, si accertava che sul **conto corrente presso Dezelna Banka**, su cui sono stati versati € 425.000,00 da parte della Segreteria di Stato:

1. sono stati effettuati **nel periodo compreso fra il 19 dicembre 2018 e il 18 marzo 2020** pagamenti per **beni personali** nella misura complessiva di **€ 276.636,00**;

2. con riferimento al solo periodo compreso fra il 30 gennaio 2019 e il 18 marzo 2020, Cecilia Marogna ha addebitato sul conto della propria società spese per:
    a. € 53.397,20 in abiti, calzature e accessori moda (per acquisti presso rivenditori di marchi dell'alta moda come: Prada, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Burberry, Tod's, ecc.);
    b. € 23.488,6 in mobili e oggettistica per la casa;
    c. € 19.000,00 in ricariche di carte di credito prepagate;
    d. € 16.050,00 in canoni d'affitto;
    e. € 8.559,12 sotto forma di spese presso Grandi magazzini;
    f. € 8.150,00 per una transazione presso un Centro commerciale di Dubai;
    g. € 5.925,00 per il sostenimento delle rette scolastiche della figlia, eccetera.

Quasi tutte queste somme per esigenze personali sono state peraltro spese in Italia (cfr. teste De Santis, ud. 12 ottobre 2022).

Emergeva altresì che nel periodo 19 dicembre 2018-18 marzo 2020 sul conto della LOGSIC, al di là di quelli operati dalla Segreteria di Stato, non sono stati operati altri versamenti, se non per importi del tutto trascurabili[11].

---

[11] Cfr. Tabella 27 della consulenza tecnica Guizzi/Paris. Nel periodo 19.12.2018-18.03.2020 le somme complessivamente accreditate sul conto presso Dezelna Banka corrispondono a € 458.479,81, di cui:
a. € 425.000,00 (pari al 92,70% delle entrate totali del conto corrente) sono l'importo complessivo dei bonifici disposti dalla Segreteria di Stato;
b. un iniziale accredito di € 7.500,00 (pari all'1,64%) corrisponde al capitale sociale che Cecilia Marogna versato in data 19/12/2018, al momento della costituzione della LOGSIC. Si noti come un importo esattamente corrispondente al capitale sociale appena testé versato (€ 7.500,00) è stato prelevato in contanti da Cecilia Marogna a distanza di soli 15 giorni (in data 03/01/2019), proprio dopo la ricezione della prima *tranche* di contributi da € 75.000,00 da parte della SdS;
c. € 19.975,00 (pari al 4,36%) è l'importo di un bonifico proveniente da Mogadiscio (Somalia), con causale "*policy interna*";
d. l'importo di € 905,81 (pari al 0,20%), accreditato mediante quattro registrazioni contabili annotate sul conto corrente in data 3/1/2019, costituisce lo storno di un assegno scoperto dell'importo di USD 1.000,00 che risulta esser stato contemporaneamente addebitato sul conto (con valuta il giorno precedente);
e. vi sono poi gli accrediti derivanti da due rimborsi per complessivi € 5.000,00, il primo da € 2.000,00 (pari al 0,44%) del 07/06/2019 avente quale causale "*rimborso pagamento del 04/06/18*" e il secondo da € 3.000,00 (pari al 0,65%) del 26/09/2019 accreditato con la causale "*rimborso proveniente da LOGSIC D.O.O. di Marogna Cecilia*";
f. da ultimo, si registra un versamento in contanti di € 99,00 (pari allo 0,02%) effettuato in contemporanea con il versamento del capitale sociale.

Da ultimo, si accertava che il conto corrente presso Dezelna Banka è stato poi chiuso in data 7 ottobre 2020, trasferendo la giacenza residua (€ 38.290,00) su un conto corrente intestato alla società, sempre di diritto sloveno, FINIM POSLOVNE STORITVE IN POSREDNISTVO D.O.O., che dagli accertamenti della polizia giudiziaria svolti in collaborazione con la polizia slovena risulta essere riconducibile alla stessa Marogna.

Sul conto corrente intrattenuto dalla LOGSIC presso **Unicredit Banka Slovenija**, nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 25 aprile 2019, sono stati accreditati due bonifici disposti dalla Segreteria di Stato dell'importo di € 75.000,00 ciascuno per complessivi **€ 150.000,00**, uniche movimentazioni registrate sul conto. Questa somma è stata poi 'congelata' dalla Procura di Lubiana.

Si ricordino poi le risultanze degli accertamenti del Corpo della Gendarmeria citate all'inizio di questo Capitolo, anche con riferimento a quanto 'postato' dalla Marogna sui social media, che attestano anche visivamente le modalità di utilizzo del denaro.

Di tutte queste spese l'imputata non ha mai dato alcuna spiegazione.

Nella memoria inviata al Tribunale il 17 maggio 2022, come si è visto, si dice solo "*è innegabile che una società debba far fronte alle spese di ordinaria amministrazione per la gestione della stessa, oltre ai pagamenti delle risorse e della logistica necessaria allo svolgimento delle attività professionali, oltre al compenso da destinare alle persone titolari delle società, che ci lavorano all'interno*".

L'imputata afferma poi "*Altro aspetto rilevante il fatto che non avendo sottoscritto nessun contratto tra le società e la Segreteria di Stato, non è mai stata richiesta rendicontazione e obbligo di gestione dei fondi ricevuti dalle società da parte dell'inviante che, come altre forme istituzionali, ha semplicemente ingaggiato delle entità societarie per svolgere alcune attività operative di suo interesse*".

In sostanza, si ripete, non solo non c'è alcuna giustificazione delle somme ricevute dalla Segreteria di Stato che dovevano servire per agevolare la liberazione della suora colombiana, ma - quel che è più significativo in questa sede e contraddice

clamorosamente le tesi difensive appena riportate - non c'è alcuna spiegazione dell'uso di quelle somme per sostenere spese di natura esclusivamente personale.

Va poi ricordato che l'imputata, il 4 settembre 2018, ha versato, in contanti, sul suo conto corrente in una agenzia bancaria vicinissima al Vaticano, la somma di 4.000 euro, facenti parte, con ogni evidenza, della maggior somma di 14.150 euro che il giorno prima il Cardinale Becciu aveva chiesto a Mons. Perlasca di fargli avere con un *whatsapp* già prima ricordato "*Senti, avrei bisogno urgente di € 14.150 per iniziare la famosa operazione. Potresti dare istruzioni a Giachetta perché me li dia? Ti spiegherò a voce tutto*". La mattina successiva, alle ore 06.39, Mons. Perlasca scriveva: "*Fatto. Buona giornata*". La Gendarmeria ha accertato che prima delle ore 10 del 4 settembre, una busta veniva consegnata presso l'abitazione di S.E. Becciu[12].

§ 11. La piena consapevolezza del Cardinale Becciu in ordine alla destinazione illecita delle somme

Non è oggetto di contestazione ed anzi è confermato dallo stesso Cardinale Becciu che sia stato proprio lui, quando già non aveva più l'incarico di Sostituto della Prima Sezione della Segreteria di Stato, a determinare, nei termini e con le modalità che si sono viste, S.E. Pena Parra a disporre il versamento della somma di 575.000 euro in favore della Logsic.

Ugualmente non è contestato che egli abbia richiesto e ricevuto, il 4 settembre 2018, la somma di 14.150 euro in contanti con il *whatsapp* prima riportato.

L'imputato proclama invece la sua innocenza, sostenendo che egli ritenesse anche la seconda tranche di 575.000 euro destinata alla Inkerman affinché fosse utilizzata per la liberazione della suora colombiana.

[12] Mons. Perlasca ha poi confermato la circostanza anche nel corso del processo: ud. 24.11.2022, p. 138 ss.

La tesi difensiva sul punto si sostanzia, dunque, nel tentativo di mettere in discussione l'elemento psicologico dell'imputato, elemento che invece - in ragione delle plurime ed equivoche risultanze probatorie acquisite - risulta provato con certezza.

Il primo dato è costituito proprio dall'evoluzione del rapporto con la Inkerman a luglio 2018, dopo l'incontro avuto a Roma dallo stesso Cardinale, insieme alla Marogna, con i rappresentanti della società.

Come si è visto, secondo l'imputato "*in quegli incontri mi rappresentarono anche la necessità di costituire un nuovo conto corrente al quale la Segreteria di Stato avrebbe inviato in futuro gli ulteriori acconti necessari per portare avanti l'operazione e in questo, al fine di evitare una riconducibilità diretta di simili attività alla società inglese, considerata la natura riservata e delicata dell'intera vicenda.*".

Risulta implausibile, in verità, l'esigenza di questa nuova schermatura se i bonifici continuavano ad arrivare dalla Segreteria di Stato, che aveva fatto già due versamenti diretti alla società. D'altronde, a definitiva riprova della assoluta inconsistenza della prospettazione difensiva, basti rilevare come, se pure così fosse stato, risulterebbe inspiegabile il successivo comportamento del Cardinale che, in sostanza, come si è già evidenziato, non ha più notizie né incontri con la Inkerman per quasi sei mesi, fino al 20 dicembre 2018, momento dal quale comincia a far versare quasi mensilmente somme significative di denaro alla sconosciuta Logsic senza avere alcun riscontro di sorta.

A questi dati obiettivi, se ne aggiunge uno ulteriore, altrettanto inconfutabile: vengono in rilievo i 14.150 euro in contanti che il 3 settembre 2018 il Cardinale Becciu si fa dare, profittando, con ogni evidenza, della sua autorità e della conoscenza personale, dalla cassa della Segreteria di Stato, cui è ormai del tutto estraneo.

Egli infatti scrive a Mons. Perlasca "*Senti, avrei bisogno urgente di € 14.150 per iniziare la famosa operazione. Potresti dare istruzioni a Giachetta perché me li dia? Ti spiegherò a voce tutto*". **Non si comprende che cosa significhi "*per iniziare la famosa operazione*" se l'operazione andava avanti dal mese di gennaio e ancor meno si comprende come**

potesse essere necessaria una somma in contanti, peraltro modesta, se l'interlocutore continuava ad essere la Inkerman.

In proposito nessuna spiegazione ha dato l'imputato, continuando ad opporre un segreto di Stato da cui invece l'Autorità sovrana lo aveva espressamente dispensato.

Il quadro probatorio a sostegno della piena consapevolezza dell'imputato appare ancor più chiaro se si prende in considerazione il secondo *whatsapp* inviato a Mons. Alberto Perlasca il 20 dicembre 2018, esattamente il giorno successivo a quello in cui Cecilia Marogna, come unico azionista e amministratore, fonda e registra la società Logsic Doo. Il Cardinale scrive testualmente: "*Ti ricordi questione suora colombiana? Pare che qualcosa si muova e il mediatore deve aver subito a disposizione i soldi. Li inviamo però a diverse tranche sul conto che più sotto ti indicherò. Primo bonifico: 75000 euro Intestato a "LOGSIC doo" Causale: "voluntary contribution for a humanitarian mission*"", a cui fa seguito l'invio di uno screenshot relativo al codice Iban del destinatario.

È emblematico già l'inizio del messaggio ("*ti ricordi questione suora colombiana?*" perché poche settimane prima, a settembre, aveva chiesto i contanti dicendo di averne "*urgente bisogno per iniziare la famosa operazione*".

Dal messaggio emerge poi chiaramente che il bonifico di 75.000 euro è solo il primo di una serie di cui "*il mediatore*" ha bisogno "*subito*" perché "*pare che qualcosa si muova*". Anche su questa nuova esigenza, che - secondo la sua tesi - sarebbe stata della Inkerman (il mediatore), il Cardinale non ha fornito alcuna spiegazione né ha aggiunto altro a proposito degli altri bonifici che si sono susseguiti fino a luglio 2019, per ulteriori 500.000 euro.

Né è credibile, per una persona della levatura e dell'esperienza del Cardinale Becciu (quali sono unanimemente riconosciute e quali sono state confermate in tutto il corso del processo), che egli non si sia preoccupato di incontrare nuovamente i rappresentanti della Inkerman, o di avere notizie e informazioni di una qualche specificità.

Tanto meno è credibile che l'imputato non ricordi qualche particolare o dettaglio concreto solo perché non ha preso e/o conservato appunti per (le sempre invocate) ragioni di segretezza.

Il quadro dianzi descritto, poi, risulta ancor più nitido se si considera che l'iniziativa per la liberazione della suora colombiana non era una 'pratica' fra le tante di cui si occupava il Cardinale, ma una questione della massima delicatezza, che comportava un significativo esborso di denaro e, soprattutto, grandi rischi sul piano dei rapporti internazionali, a lui affidata dal Santo Padre anche dopo che aveva lasciato la Segreteria di Stato e che doveva essere quindi seguita con la massima attenzione e prudenza.

La insuperabile portata dimostrativa di tutta questa serie di questi elementi probatori, già molto rilevante di per sé, è ulteriormente confermata e rafforzata dal comportamento dell'imputato dopo che egli seppe da Mons. Perlasca che, nel corso del suo interrogatorio del 29 aprile 2020, i magistrati dell'Ufficio del Promotore gli avevano fatto domande sui versamenti di denaro alla Logsic su una banca slovena.

Mons. Perlasca ha riferito nel memoriale del 30 agosto 2020 e, poi, nelle dichiarazioni rese al Promotore che il Cardinale rimase turbato, che lo rimproverò perché aveva conservato sul cellulare i messaggi scambiati con lui e gli fece installare la app Signal, che è più sicura e ne consente l'immediata distruzione e, quanto alla Marogna, disse che le avrebbe telefonato e che se era vero che aveva speso il denaro della Segreteria di Stato in modo improprio glielo avrebbe fatto restituire.

Questa circostanza è stata confermata, come si è già visto, dal Cardinale Becciu nel suo interrogatorio:

P.G.Prof.Diddi: *senta e corrisponde a vero ... che lei disse a Perlasca, che se fosse risultato che Cecilia Marogna aveva fatto un uso personale di queste somme di denaro, Cecilia Marogna avrebbe dovuto rifondere queste somme di denaro?*

Card.BECCIU Giovanni A.: *quando me lo disse io un po' rimasi scosso, mi innervosii e gli dissi... "le telefonerò subito per sapere se è vero o no".*

P.G.Prof.Diddi: *e che cosa le disse Cecilia Marogna?*

Card.BECCIU Giovanni A.: *la signora Marogna mi negò.*

Il Cardinale ha poi affermato che il suo turbamento ("*un po' rimasi scosso*") era dovuto alla preoccupazione che si venisse a sapere dell'operazione per la suora colombiana (anche se ormai erano passati dieci mesi dall'ultimo versamento).

Poi, come si è visto, il Cardinale ha avuto, in più riprese, la certezza anche documentale del fatto che la Marogna aveva speso il denaro che egli le aveva fatto mandare per scopi personali, per lo più voluttuari, ma non ha fatto niente.

Anzi, secondo quanto egli stesso ha dichiarato, ha chiesto più volte spiegazioni alla Marogna ed ogni volta si è "accontentato" dell'affermazione della donna che le accuse non erano vere.

Pur a fronte della pinea consapevolezza circa la assoluta gravità dei fatti di cui (almeno) la Marogna si era resa protagonista, il Cardinale Becciu non ha presentato una querela, una denunzia e neanche un semplice esposto; in realtà, non ha preso le distanze dalla Marogna neanche nelle dichiarazioni rese da imputato, nelle quali ha continuato a sostenere la professionalità e affidabilità della donna senza mai affrontare il tema del denaro da lei speso.

Un comportamento oggettivamente inspiegabile, tanto più per una persona delle qualità e nella posizione dell'imputato, Cardinale Prefetto della Congregazione per le cause dei santi, per sette anni Sostituto della Segreteria di Stato, che per un lungo periodo aveva goduto della piena fiducia del Papa.

Un comportamento che, peraltro, l'imputato non ha mai spiegato in alcun modo.

Un ulteriore elemento di valutazione, viene offerto dalle dichiarazioni del Comandante della Gendarmeria, Gianluca Gauzzi, e del Comm. Stefano De Santis, che si sono già riportate per esteso.

È sufficiente qui ricordare che, secondo quanto hanno riferito a dibattimento i due ufficiali di p. g., essi si recarono nell'appartamento del Cardinale in un momento per lui particolarmente difficile, pochi giorni dopo che il Papa lo aveva privato dei diritti del cardinalato e mentre era oggetto di violentissimi attacchi da parte di alcuni organi di

stampa, per esprimergli la loro vicinanza sul piano umano e lo misero in guardia sul fatto che la Marogna aveva speso in modo indebito il denaro inviato alla Logsic.

Secondo quanto narrato dai due testimoni, il Cardinale, pur provato, non era preoccupato per le accuse relative ai contributi concessi da lui, all'epoca Sostituto della Segreteria di Stato, alla cooperativa SPES in qualche modo riconducibile al fratello Antonino (vedi paragrafo successivo) e, più in generale ai rapporti con i fratelli, nonostante questi fossero al centro delle polemiche di stampa e nonostante che, soprattutto, queste fossero le ragioni (almeno secondo quanto da lui dichiarato spontaneamente in udienza) per cui il Papa aveva preso quella gravissima decisione ed egli stesso si fosse dimesso dai suoi incarichi.

Secondo i due testimoni, il Cardinale Becciu era sconvolto dalla possibilità che emergesse la questione Marogna e questo per un motivo ben preciso:

De Santis Stefano: ci chiese in tutto e per tutto di tutelare quanto più possibile Cecilia Marogna, di non far emergere Cecilia Marogna perché sarebbe stato un grave danno per lui e per i suoi familiari. *Soggiunse un'altra cosa, ci chiese in quella circostanza, 3 ottobre del 2020, non potremmo mai dimenticarlo né io e né il Comandante perché ancora oggi ci confrontiamo sia io che il Comandante su questi fatti, soggiunse chiedendoci quanti soldi di fatto la Cecilia Marogna avesse indebitamente utilizzato dicendoci in quella circostanza che avrebbe dato mandato al Direttore dello IOR di rifondere dal proprio conto personale le spese sostenute in quel modo da Cecilia Marogna. Agli atti non so signor Presidente, ad oggi non mi risulta che questo sia avvenuto, ma io pro veritate davanti a voi devo dire esattamente quelli che sono stati i fatti e purtroppo ...*

Presidente: *... Senta mi scusi, ma il Cardinale spiegò quali danni sarebbero derivati...*

DE SANTIS Stefano: *nel modo più assoluto signor Presidente, il Cardinale disse soltanto... ci chiedeva mettendosi le mani nei capelli, ci chiedeva di non fare emergere per quanto possibile... ma ce lo chiedeva non... sia ben chiaro, non... era provato dentro di se, ci diceva "**per favore non fatela emergere perché sarà un grave danno per me e per i miei familiari" questo è quello... non ci ha detto altro**."*

Il giorno successivo, all'udienza del 13 ottobre 2022, il Comm. De Santis aggiungeva: "***tengo a precisare, mai, mai ho sentito fare alcun riferimento in relazione a Cecilia Marogna che doveva essere tenuta preservata, non la persona di Cecilia Marogna, ma l'attività perché era un'attività di fatto che vedeva coinvolta la persona del Santo Padre*** *perché sarebbe stato detentore di questa attività che Cecilia Marogna avrebbe portato a termine, quindi mai, lì non si è mai parlato delle attività di Cecilia Marogna perché il Cardinale mai ci ha fatto riferimento a questo tipo di attività, mai ci ha detto che era preoccupato per quello che sarebbe avvenuto anche nei riguardi di quello che il Santo Padre sapeva. Tengo a ribadire,* ***la preoccupazione del Cardinale era solo riferita a Cecilia Marogna, qualora fosse emerso il nome di Cecilia Marogna a seguito di queste attività di indagini sarebbe stato un grave danno per lui e per i suoi familiari.***".

Il Comandante della Gendarmeria, a sua volta, ha dichiarato, fra l'altro.

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *Quando toccammo questo argomento, sugli altri quindi parliamo dei soldi a Pell, della SPES e tutto quello che uscì in quel periodo il Cardinale era molto distaccato, nel senso affermava che non c'era responsabilità da parte sua,* ***quando toccammo questo argomento il Cardinale ad un certo punto si piegò su se stesso chinando la testa verso le ginocchia e mettendosi le mani in viso disse "se uscirà questa cosa sarà un grave danno per me e per i miei familiari"****. Il colloquio andò avanti, in altre due circostanze il Cardinale sempre riferito a questa questione della signora Cecilia Marogna disse che qualora questa cosa fosse uscita... fosse stata pubblicata lui ha affermato "****mi avrebbero ucciso"****. Noi in quella situazione siamo stati attori passivi, nel senso che abbiamo ascoltato e abbiamo spiegato qual era la situazione nostra, ma è stato sofferto sia da parte nostra che da parte del Cardinale il colloquio, perché? Perché naturalmente era un periodo molto delicato, lo stesso Cardinale ha espresso la volontà poi di rifondere la somma utilizzata in maniera diversa dalla signora Cecilia Marogna con una sua dazione volontaria di un conto corrente allo IOR. Questo diciamo che è nelle linee generali è successo quella sera signor Presidente.*

... ...

P.G.Prof.Diddi: *due precisazioni, ha mai fatto riferimento che queste somme di denaro erano state impiegate per attività di liberazione di ostaggi in quella circostanza?*

GAUZZI BROCCOLETTI G.: il Cardinale disse che c'era dietro… era informato il Santo Padre di questa attività, *quindi in quel momento noi non sapevamo quale fosse in teoria l'utilizzo per il quale erano state devolute quelle somme, destinate.*

P.G.Prof.Diddi: *e poi, le chiedo una ultima cosa, di fronte a questa informazione dell'ammanco di somme di denaro il Cardinale disse qualcosa sulla possibilità di refusione e chi l'avrebbe potuta rifondere?*

GAUZZI BROCCOLETTI G.: *sì, avrebbe voluto rifondere lui dal suo conto allo IOR i soldi…*

In sostanza, per quanto qui rileva, i due testimoni riferiscono in modo chiaro sulla reazione drammaticamente preoccupata del Cardinale solo alla questione Marogna, e non alle altre che si agitavano in quel momento, e specificano concordemente che quella preoccupazione estrema aveva per oggetto lui stesso e i suoi familiari. Entrambi poi riferiscono che l'imputato manifestò l'intenzione di risarcire personalmente i danni provocati dalla Marogna alla Segreteria di Stato.

Il Cardinale Becciu ha replicato, come si è visto in precedenza, con ripetute spontanee dichiarazioni nelle quali ha riconosciuto la sua preoccupazione, dandone però una spiegazione molto diversa: "*in merito a quanto detto* ***è vero mi sono messo le mani ai capelli quando mi parlarono della signora Marogna, me li misi perché vedevo c'era il rischio che questa notizia venisse pubblicata, ma perché il rischio? Perché era una operazione di cui erano al corrente solo il Santo Padre ed io e quindi era un qualcosa che doveva rimanere riservatissimo.*** *Per cui non era tanto il problema dei miei familiari, io i miei familiari non c'entravano niente in questa situazione, casomai per i miei familiari mi stavo preoccupando di tutto quello che stavano dicendo su di loro a proposito dei soldi dati alla SPES,*"

L'imputato confermava invece di avere manifestato l'intenzione di risarcire la Segreteria di Stato, ma aggiungeva che era stato proprio il Comandante Gauzzi a dissuaderlo

affermando "*Lei è il truffato*" e che non era giusto che pagasse per le spese personali fatte dalla Marogna.

Quanto a eventuali rapporti tra questa e i suoi familiari affermava che essi erano del tutto superficiali e non potevano provocare in lui alcuna preoccupazione "*Poi, ecco non tanto per la famiglia, la famiglia la conosceva la signora Marogna, l'aveva incontrata in occasione del mio cardinalato, in qualche altra occasione o per quello che si sarebbe potuto ricamare.*".

Ciò nonostante, **non vi è un solo elemento che possa indurre il Tribunale a ritenere che i due testimoni, così particolarmente qualificati, abbiano reso dichiarazioni non corrispondenti al vero su circostanze di tale rilievo, peraltro ammesse su più punti dallo stesso imputato (le mani nei capelli, la volontà di risarcire il danno dando subito istruzioni in questo senso allo IOR). Inoltre, è da notare che in quell'incontro il Cardinale non contesta che la Marogna avesse speso in modo indebito il denaro della Segreteria di Stato.**

A conferma di quanto riferito dai due ufficiali della Gendarmeria, d'altronde, vengono in rilievo pure i rapporti tra la Marogna, il Cardinale e i suoi familiari quali emergono dai messaggi rinvenuti dalla Guardia di Finanza sui telefoni cellulari sequestrati ad alcuni di loro, già esaminati nel § 7.

A prescindere dalla ricostruzione del contenuto delle diverse vicende cui fanno riferimento questi messaggi, **quello che rileva in questa sede è evidentemente il fatto che essi dimostrano che il Cardinale ha continuato ad avere rapporti del tutto amichevoli, se non di vera e propria familiarità, con la Marogna anche dopo che egli ha saputo che aveva speso i soldi della Segreteria di Stato per scopi personali e voluttuari e perfino dopo che, con la citazione a giudizio (1° luglio 2021) ed il conseguente deposito degli atti, egli aveva avuto la prova documentale di quelle spese.**

Anzi, i rapporti sono continuati inalterati anche dopo che la Marogna, nell'intervista televisiva a *Report*, aveva affermato che il Cardinale le chiedeva di fare "*dossieraggio sulla vita di alti prelati*". Di fronte ad una accusa di tale gravità, l'imputato si

preoccupa solo di avvisare la Marogna che *"mi spiace ma sono costretto a smentirti pubblicamente".*

Va anche ricordato, a questo proposito, che nell'ottobre 2016 il Cardinale aveva indirizzato Cecilia Marogna, (asseritamente) da lui appena conosciuta, al Comandante della Gendarmeria, cui la donna aveva chiesto di essere inserita in una presunta - e in realtà inesistente - "*struttura di Intelligence vaticana*", richiesta cui non venne dato alcun seguito (cfr. Annotazione 10 ottobre 2022).

E ancora, il messaggio precedente, (***"tu mi chiedevi di fare cose del genere ma mai ti ho incaricato...erano sempre tue chiacchiere a cui non ho dato mai importanza perchè senza prove"***), chiarisce ulteriormente la reale natura del rapporto fra il Cardinale e la donna. **Non può essere considerato in alcun modo né normale né plausibile, infatti, che un ecclesiastico del livello e con le responsabilità dell'imputato continui ad avere rapporti di totale ed inscalfibile fiducia in una persona che gli propone di fare "*dossieraggi su alti prelati*" e che egli afferma di avere conosciuto e accreditato (anche formalmente, con una attestazione a sua firma, come si è visto all'inizio) come analista geopolitico solo perché gli aveva scritto, per la prima volta nel 2016, "*una bella mail*" e perché aveva da lui accompagnato i vertici dell'Aise (come se, per il Sostituto della Segreteria di Stato, fosse necessaria una tale intermediazione)[13].**

I rapporti di familiarità con la Marogna si estendono poi, contrariamente a quello che aveva dichiarato l'imputato – il quale aveva parlato di rapporti del tutto superficiali, di mera conoscenza - ai suoi familiari e a persone a lui legatissime come la Pani.

Tutto questo non può che confermare la piena attendibilità di quanto dichiarato dal Comandante della Gendarmeria Gauzzi e dal Comm. De Santis.

---

[13] Va ricordato, per completezza che in data 20/04/2022 la Marogna invia alla PANI il link di un articolo pubblicato lo stesso giorno sul quotidiano "Secolo d'Italia", dal titolo *"L'ex-direttore del Dis, Vecchione conferma: Cecilia Marogna collaborò con i Servizi"*[13] e nel messaggio successivo aggiunge: "*finalmente un articolo che mi rende giustizia*". Va ricordato pure che la Difesa dell'imputata ha depositato agli atti, durante il dibattimento, una relazione del COPASIR in cui si da atto che venne disposta un'inchiesta interna, (da parte dei Servizi italiani), volta a verificare la correttezza e la legittimità delle condotte poste in essere da soggetti appartenenti al Comparto.

Peraltro, non si può fare a meno di notare che di queste testimonianze e di queste chat non è data alcuna spiegazione né dall'imputato direttamente, né nella memoria conclusiva depositata dai suoi difensori.

L'ultimo elemento (non certo in ordine di importanza) da prendere in considerazione ai fini della dimostrazione della piena consapevolezza che ha sorretto ogni comportamento dell'imputato è la corrispondenza, scritta e telefonica, intercorsa fra il Cardinale Becciu e il Santo Padre, ancora in convalescenza dopo un delicato intervento chirurgico, dal 20 al 26 luglio 2021, cioè nei giorni immediatamente precedenti la prima udienza del processo, tenutasi il 27 luglio 2021.

Non si intende qui ripetere quanto già si è sopra riportato. Si vuole solo rilevare che **sia nelle lettere, sia nelle minute di 'Dichiarazioni' che ha predisposto per la firma dell'Autorità Sovrana, sia e soprattutto nella conversazione che egli stesso ha registrato il Cardinale Becciu parla sempre e soltanto di una iniziativa umanitaria affidata all'intermediazione di un'agenzia inglese (la Inkerman, n.d.r.). Non c'è mai una sola parola, un solo riferimento, un solo accenno alla Marogna, anche se a quella data, alla vigilia della prima udienza, tutti sapevano benissimo che l'accusa non riguardava affatto la Inkerman, ma la Marogna e le centinaia di migliaia di euro spesi per fini personali e voluttuari.**

Non a caso, anche nel colloquio con il nuovo Sostituto, S.E. Mons. Peña Parra, l'imputato è stato attentissimo a evitare di fare il nome della Marogna o ad accennare al ruolo da lei (asseritamente) svolto.

Del resto, nelle citate minute di 'Dichiarazioni' (inutilmente) sottoposte alla firma del Santo Padre l'imputato stesso scrive che l'autorizzazione fu data a "*S.E. mons. Angelo Becciu, allora Sostituto della Segreteria di Stato*". Anche così si conferma che l'autorizzazione fu concessa solo per la fase che prevedeva l'intervento dell'agenzia inglese e non certo per la fase, completamente diversa, iniziata a settembre 2018, quando l'imputato, nominato Cardinale, aveva lasciato la Segreteria di Stato.

Un altro elemento nello stesso senso si trae dalla telefonata (incredibilmente) registrata dal Cardinale e acquisita sul cellulare della Zambrano, figlia della Pani.

A un certo punto della conversazione il Cardinale dice: "*poi le dissi ...ehhh che le spese che ci volevano erano 350 mila euro per le spese di questa agenzia, questi che si dovevano muovere e poi per il riscatto avevamo fissato 500 mila, dicevamo non di più perché mi sembrava immorale dare più soldi alla... aaa... che andavano nelle tasche dei terroristi*".

Il Cardinale afferma dunque nella sua conversazione telefonica con il Santo Padre che era stato autorizzato il pagamento di 350.000 euro alla Inkerman ("*l'agenzia*") e di 500.000 euro "*per il riscatto*" per un totale, quindi, di 850.000 euro. Lo stesso imputato nelle sue spontanee dichiarazioni ha parlato di un preventivo di "*circa un milione di euro, parte per le operazioni di creazione della rete di contatti e parte per la effettiva liberazione della religiosa.*", aggiungendo anzi "*Sottolineai come non saremmo dovuti andare oltre quella cifra. Egli approvò*".

È logico, allora, chiedersi come egli stesso abbia potuto determinare l'esborso, da parte della Segreteria di Stato della somma, non di poco superiore, di 1.150.000 euro, (oltre i 14.150 euro i contanti del 4 settembre 2018).

Non è necessario, invece, individuare i motivi che hanno spinto l'imputato ad agire in questo modo, **ponendo in essere condotte gravissime anche nei confronti del Santo Padre.** Di certo, dagli atti emerge un dato obiettivo: l'esistenza di rapporti - mai chiariti nelle genesi e nella natura, ma certamente assai stretti e frequenti - tra il Cardinale e i suoi familiari, da un lato, e Cecilia Marogna, dall'altro.

§ 12. La riqualificazione giuridica dei fatti ascritti al Cardinale Becciu e a Cecilia Marogna come integrativi della fattispecie di truffa aggravata (art. 416-*ter* c.p.)

Le condotte degli imputati come sopra ricostruite non integrano il reato di peculato contestato in epigrafe, bensì quello di truffa aggravata previsto e punito dall'art. 416-*ter* c.p.

In effetti, il Cardinale Becciu, avendo lasciato il suo incarico alla Segreteria di Stato il 28 giugno 2018, non aveva più la disponibilità dei fondi di quel Dicastero, disponibilità che

– come si è visto in precedenza in relazione ad altre imputazioni - è elemento essenziale per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 168 c.p. Né può venire in rilievo il ruolo di Cecilia Marogna quale titolare di un mandato amministrativo ai sensi dell'art. 207 c.p., come modificato nel 2013, perché ella non ha ricevuto quel denaro quale titolare di un mandato ad agire per la liberazione della suora, mandato ormai inesistente alla data delle dazioni di denaro oggetto dell'imputazione.

In realtà, l'intera vicenda oggetto di esame si svolge nei termini di una truffa in danno della Segreteria di Stato, il cui rappresentante, il Sostituto Peña Parra, dispone i bonifici a favore della Logsic in quanto è indotto in errore dagli artifizi e raggiri posti in essere dal Cardinale Becciu, il quale gli prospetta falsamente che il denaro serve per la liberazione della suora e che si tratta della stessa operazione già autorizzata dall'Autorità Sovrana.

Allo stesso modo, con maggiore semplicità, viene ingannato Giachetta che consegna a Mons. Perlasca i 14.150 euro chiesti dal Cardinale.

La condotta degli imputati integra, quindi, la fattispecie dell'art. 416-*ter* c.p. che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni "*se il fatto di cui all'art. 413* (cioè la truffa, n.d.r.) *riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o elargiti dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni*".

Si tratta, in buona sostanza, di una fattispecie speculare a quella prevista dall'art. 640-bis del codice penale italiano.

Si può, pertanto, fare ricorso alla esegesi giurisprudenziale, assolutamente consolidata, elaborata dalla Corte di cassazione italiana, secondo cui "*presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio, e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato*". ... "*Presupposto imprescindibile è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione*".

Secondo la Suprema Corte italiana "*l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640-bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un'opera o a un'attività di interesse pubblico*" (quale è certamente il prodigarsi per la tutela di una vita umana e la liberazione di un ostaggio).

In buona sostanza, nel caso in esame si versa esattamente nell'ipotesi di una "**sovvenzione**", cioè - per dirla con la Cassazione italiana - un provvedimento **destinato a fornire sostegno economico, a fondo perduto** o come prestito a condizioni estremamente agevolate, **a persone o enti per contribuire alle loro attività o finanziarne le iniziative** (nel caso di specie, stabilire i contatti con i rapitori e liberare la suora era certamente l'iniziativa unica ed esclusiva per cui asseritamente viene costituita la Logsic).

D'altronde, tutto avviene senza alcuna forma di contrattazione o di accordo scritto, senza obblighi di rendicontazione e senza termini di sorta.

Insomma, si trattava - almeno asseritamente - di una erogazione a fondo perduto ad un ente per contribuire alla sua attività e, segnatamente, per finanziare l'iniziativa della liberazione di suor Gloria.

Gli imputati devono quindi essere dichiarati colpevoli del reato di cui al capo *hh*), previa riqualificazione del fatto quale delitto di truffa aggravata di cui all'art. 416-*ter* c.p.

§ 13. La responsabilità per l'illecito da reato contestato alla Logsic

Alla condanna di Cecilia Marogna per il reato di cui all'art. 413-*ter* c.p. consegue anche quella della società Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., di cui la Marogna è amministratore e ha comunque il controllo di fatto, per la violazione dell'art. 46 della Legge 11.7.2013 n. VIII.

La Logsic – appositamente costituita alla vigilia della prima erogazione – è stata infatti la beneficiaria diretta dei bonifici effettuati, per un totale di 575.000 euro, dalla Segreteria

di Stato a causa della condotta illecita della stessa Marogna in concorso con il Cardinale Becciu.

Capitolo 3

Il peculato continuato contestato a S.E.R. Becciu per le somme illecitamente elargite alla cooperativa SPES (capo *jj*)

A S.E.R. il Card. Angelo Giovanni Becciu sono contestati anche gli episodi di peculato di cui al capo *jj*), per avere egli, in buona sostanza, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, dato disposizioni ai competenti uffici della Segreteria di Stato, affinché eseguissero due versamenti di importo complessivo pari a 125 mila/ euro sul conto corrente bancario n. 1000/60478 di fatto nella disponibilità della Cooperativa S.P.E.S., amministrata e comunque gestita da familiari e soggetti vicini allo stesso Cardinale Becciu.

§ 1. Il perimetro della contestazione di peculato

Prima ancora di affrontare il merito della vicenda sottesa alla duplice contestazione di peculato ora in esame, giova anzitutto individuare i soli profili che assumono rilevanza ai fini della integrazione della fattispecie, dovendosi escludere altri elementi che invece esulano del tutto (in fatto e in diritto) dal perimetro dell'imputazione.

Ebbene, in entrambe le ipotesi di peculato in contestazione la fattispecie di cui all'art. 168 c.p. si assume integrata mediante due distinte donazioni di denaro in favore della Cooperativa SPES[14]. Nel dettaglio, **ai fini della consumazione del peculato viene in rilievo - tra le condotte tipiche alternative descritte dalla norma - quella dell'"uso illecito": l'allora Sostituto ha, infatti, disposto del denaro della Segreteria di Stato**

[14] Per completezza, si ricorda che la SPES è una cooperativa sociale di tipo B.

in favore della Cooperativa SPES di fatto gestita dai suoi familiari e, in particolare, dal fratello Becciu Antonino, in violazione della norma di cui all'art. 176 c.p. e al canone 1298 C.I.C.

L'art. 176 c.p. punisce «*Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio*». Il can. 1298 CIC, a sua volta, dispone che: «*Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente*».

L'oggetto del processo, pertanto, è tanto chiaro nel perimetro quanto agevole nello scrutinio: ciò che rileva ai fini della responsabilità penale dell'imputato è verificare se - come appare francamente innegabile - le condizioni sopra richiamate ricorrono nel caso di specie. In particolare, occorre stabilire se l'allora Sostituto S.E.R. Becciu, pubblico ufficiale, abbia, direttamente o indirettamente, donato denaro della Chiesa, senza alcuna autorizzazione scritta dell'Autorità competente, ad un soggetto giuridico - la Cooperativa SPES - di fatto riferibile e nella concreta disponibilità dei suoi familiari (così da integrare, come si è detto, l'uso illecito previsto dall'art. 168 c.p.).

A tal fine, sarà senz'altro utile valorizzare anche tutti quegli elementi idonei a verificare se e in quale misura la Cooperativa SPES e le relative risorse fossero in concreto nella disponibilità dei familiari dell'allora Sostituto S.E.R. Becciu.

Per converso, **ogni altra divagazione sul punto - quale esemplificativamente la destinazione ultima delle somme a fini asseritamente caritatevoli, piuttosto che la natura di Cooperativa sociale del beneficiario o l'asserita assenza di ritorni economici diretti per i soci - si risolverebbe in un tanto evidente quanto vano tentativo di complicare una questione che invece risponde ad una assoluta linearità sul piano sia fattuale che giuridico. Insomma, qui non importa sapere cosa i beneficiari delle donazioni abbiano fatto con quelle somme e men che meno se e in**

quale misura la Cooperativa SPES fosse e sia tuttora impegnata in attività caritatevoli: ne è ultima e insuperabile riprova il fatto che nessun addebito è mai stato mosso alla SPES e ai suoi amministratori di fatto o di diritto. Il tema è solo e soltanto stabilire se le donazioni siano state erogate legittimamente oppure *contra legem*; il successivo utilizzo integra un *post-factum* del tutto estraneo alla fattispecie, la cui realizzazione si esaurisce con l'atto dispositivo da parte del soggetto attivo (*id est* il Sostituto), senza necessità o rilevanza del successivo intervento del beneficiario.

§ 2. I fatti accertati

Venendo al merito della vicenda, l'imputazione fa riferimento a **due contributi**, rispettivamente di 25.000 euro e di 100.000 euro, destinati, nei termini di seguito precisati, a vantaggio della Cooperativa SPES, di fatto gestita da familiari o comunque soggetti vicini all'allora Sostituto Becciu, su disposizione diretta di quest'ultimo e utilizzando risorse della Segreteria di Stato destinate alle elargizioni del Santo Padre per le più varie esigenze ritenute meritevoli e di fatto gestite, nell'ambito dell'ampia delega connessa all'incarico, proprio dal Sostituto.

Lo stesso imputato ha precisato che qualche volta l'indicazione del beneficiario veniva proprio dal Pontefice, ma di regola egli agiva di sua iniziativa e solo occasionalmente informava il Santo Padre per ragioni che variavano di caso in caso.

Ebbene, la situazione dianzi richiamata - come detto, frutto della diretta prospettazione dell'imputato e non messa in discussione da elementi di segno contrario - non solo non preclude, ma anzi costituisce il fondamento (fattuale prima e giuridico poi) della integrazione della fattispecie di peculato.

Infatti, i contributi oggetto delle imputazioni sono stati accreditati entrambi a favore del conto corrente n. 1000/60478 intestato alla "*Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana Ozieri* ***c/o SPES Società Cooperativa, Vicolo Brigata Sassari, 2***" presso Banca Intesa Sanpaolo (già Banca Prossima).

Deve precisarsi che sullo stesso conto corrente era già stato accreditato un altro versamento di 100.000 euro in data 24 giugno 2013 per "*attività pastorale*" che aveva anch'esso inizialmente formato oggetto di imputazione. Tuttavia, quella contestazione veniva successivamente espunta dal catalogo degli addebiti, in quanto, come evidenziato dalla Gendarmeria, "*la erogazione non risulta provenire dai conti correnti intestati alla Segreteria di Stato, bensì da un conto corrente personale intestato a S.E.R. Giovanni Angelo BECCIU, nello specifico il n. 15423 acceso presso l'Istituto per le Opere di Religione (IOR)*" (cfr. pag. 46 della nota di P.G. del 12.1.2022). Si era quindi trattato di un prestito fatto alla SPES, con fondi propri, dall'allora Sostituto S.E. Angelo Becciu: la circostanza, priva di autonoma rilevanza penale ed ormai estranea all'imputazione, deve essere comunque evidenziata perché **emblematica della diretta conoscenza da parte dell'imputato delle esatte coordinate del conto corrente a credito del quale è stata eseguita l'erogazione oggetto della contestazione e quindi del fatto che tramite quel conto il denaro perveniva alla SPES.**

Ebbene, **il conto corrente n. 1000/60478** è stato aperto presso Banca Prossima, poi assorbita in Banca Intesa San Paolo, il 1° luglio 2011. Una prima singolarità può essere rintracciata nella stessa apertura del conto, con un istituto diverso (Banca Prossima, poi Intesa San Paolo) da quello di cui istituzionalmente si avvaleva la Diocesi (Banco di Sardegna), posto che alla data del 30 giugno 2011 la Diocesi aveva già numerosi conti correnti, tra cui uno già destinato alla Caritas e un altro ad attività caritative.

Dalla documentazione, comprendente anche copia di atti di indagine, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Sassari, dove pende un procedimento contro Becciu Antonino ed altri in relazione all'attività della cooperativa SPES, è stato possibile accertare che detto conto è correttamente contraddistinto dal codice fiscale della Diocesi perché la Caritas è solo un'articolazione interna della Diocesi al cui titolare, il Vescovo *pro tempore*, devono far capo *ex lege* tutti i rapporti bancari (per quello che qui interessa).

La Guardia di Finanza e la Gendarmeria hanno tuttavia segnalato alcune circostanze peculiari che è opportuno riferire per comprendere le modalità di utilizzo del conto in esame.

In particolare:

- non è stato rinvenuto il documento di apertura del conto. In ogni caso, non vi sono risultanze che il vescovo Pintor fosse a conoscenza dell'apertura di detto conto e della sua intestazione; al contempo, non vi è prova che il conto fu aperto da Antonino Becciu, come pure affermato dal Ten. Col. Gdf Pellecchia nel corso della sua testimonianza (ud. 26 gennaio 2023);
- Il primo documento presente nel fascicolo è costituito da un foglio intestato "Caritas Diocesana Ozieri", nel quale è scritto: *"Il direttore don Mario Curzu decide di aprire il conto presso Banca Prossima di Sassari e delega a rappresentare legalmente la Caritas Diocesana i seguenti signori: don Mario CURZU, BECCIU Antonino, PANI Giovanna. Il direttore dichiara che i signori sopra indicati possono effettuare tutte le operazioni con firma disgiunta. Ozieri, 01 luglio 2011"*. La polizia giudiziaria ritiene, senza però che sia stato fatto un accertamento tecnico, che la firma di don Curzu sia falsa e sia riconducibile, invece, ad Antonino Becciu.

  Si può aggiungere che S.E. Melis, attuale Vescovo di Ozieri, nel corso del proprio interrogatorio, pur dichiarando di avere apposto, non appena divenuto Vescovo, la propria firma, in quanto legale rappresentante della Diocesi, non ha prodotto alcun documento che attestasse ciò. Il documento da lui prodotto ed acquisito agli atti recita infatti "come da vostra richiesta dichiariamo che nella sua qualità di Vescovo Monsignor Corrado Melis risulta ai nostri atti legale rappresentante nonché titolare effettivo della Diocesi di Ozieri a far data dal 2015".
- Non veniva effettuata, rispetto a tale conto, alcuna rendicontazione da parte della Diocesi. Le dichiarazioni del Vescovo Sanguinetti e del vescovo Melis all'udienza del 17 febbraio 2023 coincidono nell'evidenziare con chiarezza tale singolarità:

***"P.G. Prof. Diddi**: sa se faceva parte della contabilità della Diocesi?*

***Mons. Sanguinetti S.**: no, perché la contabilità della Diocesi segue un altro, un altro filone, l'amministrazione della SPES era autonoma....*" (p. 69).

"***P.G. Prof. Diddi**: e vi comunicavano dei rendiconti periodici, come avveniva su questo conto...*

***Ecc. Melis Corrado**: io non lo chiedo, questo adesso sarà una leggerezza, secondo alcuni, mia, cioè nel senso che se io lavoro con delle persone e la Diocesi vuol dire seguire tante altre cose, immagino sia comprensibile cosa vuol dire...*

***Presidente**: è chiaro va bene, lei però da detto prima che c'è una rendicontazione annuale, immagino...*

***Ecc. Melis Corrado**: sì, che mi si mostrava o se c'erano delle cose particolari...*

***Presidente**: veniva informato.*

***Ecc. Melis Corrado**: venivo informato.*

***P.G. Prof. Diddi**: e all'Economo venivano dette queste cose?*

***Ecc. Melis Corrado**: no, perché è un'altra amministrazione*" (p. 161 ss.) .

In sostanza, è possibile sin d'ora osservare come risulti che il conto fosse nella concreta ed autonoma disponibilità anche di Antonino Becciu e della Pani, i quali erano contemporaneamente operatori della Caritas ed amministratori della SPES. Del resto Mons. Sanguinetti, nel corso della propria deposizione nella citata udienza del 17 febbraio 2023, ha definito il conto in questione "della SPES" ("al conto della SPES, non so cos'altro dire", p. 58), anche se su detto conto sono state movimentate pure somme non riferibili alla SPES (come, ad esempio, nel caso dell'acquisto di titoli di Stato italiani per un importo di 400.000 Euro, disposto dal Vescovo Melis).

Va precisato, inoltre, che don Mario Curzu era all'epoca, ed è tuttora, direttore della Caritas diocesana. Sia don Curzu sia la Pani, oltre che, naturalmente, Antonino Becciu, sono strettamente legati al Cardinale Becciu e persone di sua assoluta fiducia (come si è visto a proposito dei messaggi con la Marogna). In particolare, Antonino Becciu è, come noto, fratello di S.E.R. Becciu, la signora Pani è legata da rapporti molto stretti con la famiglia Becciu e don Mario Curzu è cugino del Cardinale.

La cooperativa SPES è stata costituita nel 2005 (allorquando Mons. Angelo Becciu era Nunzio in Angola) con sede in Ozieri (SS), con lo scopo di favorire l'inserimento sociale di persone svantaggiate.

La costituzione della SPES si dichiara avvenuta su impulso della Caritas, anche se per la verità non vi è alcun atto scritto in questo senso[15]. **Direttore della Caritas diocesana era allora, ed è tuttora, don Mario Curzu (come detto, cugino dei fratelli Becciu),** il quale, più volte citato dal Tribunale per essere sentito come testimone, si è sempre rifiutato di presentarsi in aula, cosicché il Collegio ha trasmesso copia degli atti al Promotore di giustizia per le iniziative di competenza ai sensi dell'art. 210 c.p. **Soci fondatori della cooperativa (atto costitutivo del 18 maggio 2005) sono stati, tra gli altri, Antonino Becciu e Giovanna Pani - quindi persone legate tra loro da rapporti di parentela e/o particolare vicinanza** - operatori della Caritas Diocesana di Ozieri, prevedendosi espressamente, nell'oggetto sociale "*la collaborazione con diocesi, centri di culto, comunità parrocchiali e Enti morali...*". Nel corso del 2017 la "*Caritas Diocesi di Ozieri*" è poi diventata "*socio sovventore*" della SPES.

Antonino Becciu ne è stato fin dall'inizio l'amministratore[16]. Egli risulta essere il legale rappresentante della Cooperativa SPES sin dalla sua costituzione (2005) e sino alla data della discussione (vds. visure prodotte dalla difesa di S.E.R. Mons. Angelo Becciu) ed **ha ricoperto dapprima il ruolo di Amministratore Unico e, a partire dal 7**

---

[15] Cf. udienza 17.2.2023, "**Mons. Sanguinetti S.**: sì, è nata da una riflessione che, a livello di Caritas diocesana facemmo circa il modo migliore e anche più adeguato per arrivare a servire le persone più svantaggiate; quindi si pensò a una cooperativa...(p.5).

...**P.G. Prof. Diddi**: non è proprio così. Ma le chiedo un'altra cosa: lei ha detto che la Diocesi di Ozieri approva e accompagna la nascita della cooperativa, senta mi può dire in base a quale atto scritto, in base a quale delibera esiste questa determina di approvazione, di accompagnamento della costituzione della cooperativa?

Mons. Sanguinetti S.: io non ricordo che esista, che sia esistito un atto costitutivo perché la cooperativa è nata su incoraggiamento, ma non con un atto...con un atto, diciamo così...non ricordo un atto costitutivo.

P.G. Prof. Diddi: quindi, diciamo, è stata un'approvazione, un accompagnamento di tipo verbale, non c'era un vincolo di carattere giuridico?

Mons. Sanguinetti S.: non c'è...no, no, mi pare di no" (p. 28-29).

[16] Antonino BECCIU, fratello di S.E.R. Mons. Angelo BECCIU, risulta essere il legale rappresentante della Cooperativa SPES sin dalla sua costituzione (avvenuta in data 18/5/2005) e sino alla data della discussione (vds. visure prodotte dalla difesa di S.E.R. Mons. Angelo BECCIU) ed ha ricoperto dapprima il ruolo di Amministratore Unico e, a partire dal 7/12/2016, quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

dicembre 2016, quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al pari del Curzu, più volte citato dal Tribunale per essere sentito come testimone, si è sempre rifiutato di presentarsi in aula, dichiarando solo da ultimo ed in maniera alquanto irrituale di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Nel CdA della cooperativa è inserita anche la Pani, sicché è provato - né mai la circostanza è stata contestata da alcuno - che la SPES è di fatto amministrata da Antonino Becciu e da persone, come la Pani, a lui legate da vincoli di assoluta fiducia e vicinanza.

Il Cardinale Becciu e tutti i testimoni sentiti su richiesta della sua Difesa, in particolare i Vescovi S.E. Sebastiano Sanguinetti e S.E. Corrado Melis, hanno sottolineato che l'operatività della SPES è sempre stata svolta, sin dalla costituzione, in stretta collaborazione e sinergia con la Caritas Diocesana di Ozieri e che i rappresentanti della cooperativa hanno sempre goduto della loro più totale fiducia.

È sufficiente citare, in proposito, la lettera in data 27.6.2013 con cui S.E. Sanguinetti scriveva alla CEI: "*Con la presente desidera accompagnare e incoraggiare la richiesta di contributo straordinario* (per la realizzazione del panificio di cui al paragrafo successivo, n.d.r.) *da parte della cooperativa sociale SPES, realtà importante nel campo dell'aiuto ai poveri e agli emarginati della nostra diocesi, che opera in stretto collaborazione con la Caritas diocesana*".

A tale proposito è stata coniata, e poi ripresa da molti, la definizione della SPES come una sorta di "braccio operativo", della Caritas e della Diocesi.

Sul punto, la Difesa Becciu ha inteso sottolineare (cfr. pag. 18 della consulenza tecnica di parte) che il ricorso allo strumento delle cooperative sociali si ritrova anche in grandi Diocesi come Roma e Milano: si tratta di un profilo in realtà irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie in contestazione. Infatti - al netto dell'ovvia considerazione per cui una prassi illecita mai potrebbe assumere connotati di liceità solo in ragione della sua pretesa diffusione - **resta il fatto che la Difesa non ha addotto (e, in realtà, neppure enunciato) alcuna prova circa una prassi secondo cui quelle stesse cooperative sociali riceverebbero donazioni di denaro della Chiesa da parte di pubblici ufficiali in rapporti di stretta parentela con gli amministratori di fatto o di diritto delle**

cooperative medesime. Come si vede, **il tema centrale resta uno ed uno soltanto: la illiceità della donazione, in quanto effettuata a favore di propri congiunti e quindi in violazione delle già citate norme dell'ordinamento con conseguente uso illecito delle somme di cui il pubblico ufficiale dispone.**

Sta di fatto che è stata anche acquisita agli atti del processo una scrittura privata recante data 1° ottobre 2012 (data certa grazie all'apposizione di timbro postale[17]), sottoscritta, nelle rispettive qualità, da Don Mario Curzu e da suo cugino Becciu Antonino, avente ad oggetto la possibilità della concessione di prestiti dalla Caritas verso la SPES. In particolare, la Caritas Diocesana si impegnava a riconoscere "*alla Cooperativa le somme via via necessarie che verranno versate mediante bonifico in più soluzioni e secondo necessità*", con l'impegno della SPES a restituire "*le suddette somme appena disponibili entro e non oltre la data del 30.09.2022*".

Al contempo, il sig. Antonino Becciu ha spontaneamente dichiarato alla Guardia di Finanza che la Diocesi (attraverso il conto corrente n. 1000/60478) ha corrisposto in favore della SPES fondi a titolo di contributo sotto forma di elargizioni e finanziamenti/prestiti non onerosi.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato del Vescovo Melis nell'udienza del 17 febbraio 2023, non vi è alcuno scritto che renda conto dei crediti della Caritas Diocesana nei confronti di SPES (" … **P.G. Prof. Diddi**: risultava dalle scritture della diocesi il credito verso la SPES? **Ecc. Melis Corrado**: non che ci fosse uno scritto particolare, ma che era nel racconto, nella narrazione che mi ha fatto per esempio Tonino…" (pp. 165-166) [18].

È risultato, altresì, che in relazione all'estinzione dei prestiti ricevuti, la SPES stava valutando – all'epoca degli accertamenti della GdF - la possibilità di costituire una Fondazione denominata "San Giuseppe", da porre alle dirette dipendenze della Diocesi, nella quale far confluire gli immobili di proprietà della stessa SPES. Tale Fondazione, di cui stando alle dichiarazioni del Vescovo Melis[19] si inizia a parlare

[17] Annotazione di p.g. del Corpo della Gendarmeria del 15.6.2021.
[18] A p. 200 e 204 della trascrizione della medesima udienza questo debito viene quantificato dal PdG, che si richiama alla delibera del Collegio dei Consultori del 13 ottobre 2022, in circa 780.000 euro.
[19] V. p. 108.

nel 2018, non risulta ancora costituita, né risulta per la verità chiaro se tali immobili siano stati conferiti alla SPES dalla stessa Diocesi, o comunque siano derivati dai finanziamenti di questa.

Anche su queste affermazioni si tornerà nel prosieguo, nei limiti in cui esse sono utili ai fini del giudizio.

§ 3. L'accertamento del delitto di peculato a carico di S.E.R. Becciu per il contributo di 25.000 euro alla Cooperativa Spes

Il primo contributo oggetto dell'imputazione è quello costituito da un bonifico di 25.000 euro con causale "*sussidio*" effettuato, su disposizione dell'allora Sostituto, in data 26 febbraio 2015, dalla Segreteria di Stato con accredito sul c/c n. 1000/60478 intestato "*Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana Ozieri c/o SPES Società Cooperativa, Vicolo Brigata Sassari, 2*".

In data 2 marzo 2015, dal summenzionato conto è stato effettuato un bonifico di 24.000 euro in favore della SPES con causale "*prestito*", accreditato sul c/c n. 1000/7092 intrattenuto dalla stessa SPES presso Banca Prossima; come accertato dalla Gendarmeria, detto importo è stato "*da lì utilizzato,nella medesima data, per il pagamento della fattura n. 1510026 emessa in data 24-2-2015 dalla TECNOPOL S.p.A. Food Processing Equipment, di Euro 23.912,00 (IVA compresa), nei confronti della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus S.P.E.S.*".

Tanto premesso, **ai fini della integrazione della contestata fattispecie di cui all'art. 168 c.p. per mezzo della condotta descritta (la donazione di 25.000 a favore della cooperativa SPES), giova ribadire come - con tutta evidenza - sarebbe inutile e fuorviante indugiare sull'utilizzo da parte della SPES medesima di detta somma: si tratta di un *post-factum* del tutto estraneo alla fattispecie, la cui realizzazione si esaurisce con l'atto dispositivo da parte del soggetto attivo, senza necessità o rilevanza del successivo intervento del beneficiario.**

Pertanto, stabilire se la erogazione sia stata utilizzata dalla Cooperativa per il pagamento di euro 23.900 alla Tecnopol s.p.a., quale quota-parte del maggior prezzo di euro 98.000 (oltre Iva), per l'acquisto di un nuovo macchinario per la produzione del pane, o se detto pagamento sia stato in realtà effettuato dalla Cooperativa con il denaro successivamente ricevuto da diversa e ulteriore elargizione, ad opera di altro soggetto (Gal Lugudoro), non muta i termini della questione. Così come non risulta utile indugiare sulla osservazione della parte civile SdS che, se anche l'incendio del settembre 2014 aveva distrutto gran parte dei macchinari e ne aveva quindi reso necessario il riacquisto, alla data del 25.02.2015 sul conto corrente "promiscuo" erano depositati 84.920,78 euro, sicché risulta singolare che sia stato necessario un "prestito" da parte della SdS.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la condotta del Cardinale Becciu integri il reato di peculato di cui all'art. 168 c.p. sotto lo specifico profilo dell'"uso illecito" in quanto l'allora Sostituto ha disposto del denaro della Segreteria di Stato, facendone – in concreto - oggetto di una donazione in favore della cooperativa SPES amministrata dai suoi familiari e, in particolare, dal fratello Becciu Antonino, in violazione della norma di cui all'art. 176 c.p. e al canone 1298 C.I.C.

Appare evidente che tutti gli elementi normativamente prescritti ricorrono nel caso di specie (che, anzi, riguarda non una semplice alienazione o locazione, ma addirittura una donazione), così da integrare, come si è detto, l'"uso illecito" previsto dall'art. 168 c.p.

L'integrazione della fattispecie di cui all'art. 176 c.p. risulta *ictu oculi* innegabile, non potendo essere revocato in dubbio l'interesse privato di S.E.R. Becciu nella elargizione di denaro della SdS, di cui poteva disporre in ragione del proprio ufficio, in favore della Cooperativa nella sostanza gestita dal fratello.

Parimenti evidente risulta la ricorrenza del can. 1298 CIC, la cui *ratio* deve essere ravvisata nella necessità di circondare di particolari cautele gli atti di disposizione effettuati nei confronti di parenti. Una simile necessità si ripropone, in termini assai più accentuati, riguardo agli atti a titolo gratuito (come quello effettuato da S.E.R. Becciu), caratterizzati dalla mancanza di corrispettivo e quindi ontologicamente più

esposti, rispetto a quelli a titolo oneroso, al rischio di un uso distorto, e pertanto illecito, in quanto diretto a favorire soggetti legati al disponente da particolari rapporti.

Non c'è dubbio, infatti, che il contributo di 25.000 euro, pur se versato sul conto corrente 1000/60478 intestato "*Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana Ozieri c/o SPES Società Cooperativa, Vicolo Brigata Sassari, 2*" era di fatto e fin dall'inizio erogato a vantaggio esclusivo della SPES, alla quale, non a caso, fu immediatamente riversato.

Così come non vi è alcun dubbio che Antonino Becciu e Giovanna Pani, come sopra riportato soggetti legati a S.E.R. il Cardinale Becciu da rapporti di parentela e vicinanza, operassero su detto conto con la massima libertà ed in assenza di rendicontazione[20].

In questa situazione, è del tutto irrilevante che il conto corrente su cui furono versate le somme fosse intestato "*Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana Ozieri* ***c/o SPES Società Cooperativa, Vicolo Brigata Sassari, 2***", perché quello che rileva è la loro destinazione alla SPES.

Del resto, S.E. Becciu sapeva benissimo, perché lo dichiara lui stesso, che il bonifico veniva fatto sullo stesso conto su cui, due anni prima, aveva mandato alla SPES la somma di 100.000 euro a titolo di prestito suo personale e dal quale aveva ricevuto un assegno, a firma del fratello Antonino, a parziale restituzione (50.000) di un prestito da lui erogato.

Né la penale rilevanza dei fatti per cui si procede può essere messa in discussione in ragione delle giustificazioni addotte dall'imputato circa l'interessamento che egli stesso aveva speso (e rivendicato) presso la CEI per favorire le richieste presentate dalla Diocesi di Ozieri e relative (anche) alla SPES: si tratta di fatti del tutto distinti rispetto a quelli oggetto di contestazione. In particolare, non è mai stata scrutinata dal Collegio l'asserita validità sociale dell'iniziativa "il pane degli ultimi", né la liceità dell'interessamento (la c.d. "raccomandazione") dell'imputato presso la CEI, tanto più che in quel contesto egli non aveva alcun potere diretto di disposizione delle somme che si chiedeva di erogare alla Diocesi di Ozieri. **Ciò di cui si discute nella vicenda processuale sottoposta al**

[20] Cfr. Annotazione della Gendarmeria in data 12.01.2022, p. 78. L'inesistenza di una rendicontazione nel rapporto con la SPES è stata confermata anche da S.E. Mons. Melis, ud. 17.02.2023, p. 161.

vaglio del Tribunale, invece, è la ben diversa situazione di una diretta erogazione di denaro pubblico di cui il Sostituto disponeva proprio in ragione dell'ufficio ricoperto e che egli ha inteso destinare ad un soggetto (la SPES) che sapeva benissimo essere riferibile e di fatto gestito da persone a lui legate da vincolo di parentela e comunque di stretta vicinanza, quindi, in aperto contrasto ed in grave violazione delle norme che regolano le situazioni di conflitto di interessi.

Il Collegio ritiene quindi integrato il reato di peculato di cui all'art. 168 c.p.. La linearità dello schema fattuale e giuridico da cui deriva la inequivoca integrazione della fattispecie non solo consente, ma addirittura impone di superare le plurime ed eterogenee argomentazioni difensive, tutte incentrate su profili estranei alla fattispecie e privi di rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità: **il Sostituto, in spregio alle norme indicate e specificamente volte a disciplinare le situazioni di conflitto di interesse, ha erogato a vantaggio di soggetti a lui "vicini" somme pubbliche di cui disponeva direttamente in ragione dell'ufficio ricoperto.**

Pertanto, nel rilevare che alcune questioni formano oggetto di un distinto procedimento tuttora pendente in Italia presso il Tribunale di Sassari, non appare necessario soffermarsi oltre:

- sulla (eventuale) irregolarità dell'apertura, il 1 luglio 2011, del conto corrente n. 1000/60478 e sulle ragioni del peggioramento dei rapporti tra l'allora Vescovo, S.E. Mons. Pintor, e Antonino Becciu e i suoi familiari, testimoniati da una lettera dello stesso Antonino Becciu del luglio 2012;
- sulla (eventuale) irregolarità dal punto di vista amministrativo, contabile e delle regole che disciplinano l'attività della Diocesi e della Caritas diocesana di Ozieri dei rapporti tra la Caritas e la Diocesi, da un lato, e la Caritas e la SPES, dall'altro;
- sull'utilizzo delle somme erogate alla Diocesi di Ozieri dalla CEI;
- sull'utilizzo da parte della SPES delle somme ricevute, a titolo di contributo o di finanziamento, dalla Caritas e, più in generale, delle somme esistenti sul conto corrente n. 1000/60478;

- sul grado di conoscenza, da parte dell'allora Sostituto Becciu, dell'attività della SPES e dell'utilizzo delle somme di cui la Cooperativa aveva la disponibilità, essendo innegabile ed assorbente il legame di parentela tra il Sostituto ed i beneficiari delle erogazioni illecite.

§ 4. L'accertamento del delitto di peculato a carico di S.E.R. Becciu per il contributo di 100.000 euro alla Cooperativa Spes

In data 13 aprile 2018, l'allora Sostituto S.E. Mons. Becciu disponeva un altro bonifico di **€ 100.000,00** da un conto intestato alla Segreteria di Stato, sempre a valere sul conto corrente n. 1000/60478 intestato alla "*Diocesi di Ozieri – Caritas Diocesana Ozieri* ***c/o SPES Società Cooperativa,*** *Vicolo Brigata Sassari, 2*". L'estratto conto al 30 giugno 2018 riporta la seguente descrizione "*Bonifico in euro da paese non UE/SEPA n. 10500020180413964404MEE disposto da 1/Segreteria di Stato 2/Cortile San Damaso 3/VA/01120 Città del Vaticano con causale sostegno alla diverse attività caritative dell'ente*".

Alla stregua dei criteri illustrati nel paragrafo precedente, deve quindi ritenersi integrato anche in relazione al contributo di 100.000 euro il reato di cui all'art. 168 c.p. Infatti, **la condotta dell'allora Sostituto Angelo Becciu, che ha disposto l'erogazione della somma per un progetto - peraltro, all'epoca dell'elargizione, ancora assai vago - cui era direttamente interessata la SPES, amministrata dai suoi familiari e da persone a lui in special modo vicine, di cui, in particolare, suo fratello Antonino era Presidente del CdA, senza astenersi (e, quindi, in violazione dell'art. 176 c.p.) e senza l'autorizzazione della competente Autorità (e, quindi, in violazione del canone 1298 C.I.C.), costituisce "uso illecito" della cosa (il denaro) a lui affidata a causa delle sue funzioni.**

Anche in questo caso, l'integrazione della fattispecie emerge in maniera piana dagli elementi di fatto dianzi valorizzati, che si appalesano incontestabili ed incontestati. Le

argomentazioni difensive, da un lato, riguardano elementi estranei al perimetro della fattispecie, dall'altro, finiscono per confermare le conclusioni cui si deve pervenire.

In proposito, lo stesso imputato sostiene innanzitutto che le somme accreditate dalla Segreteria di Stato erano destinate alla realizzazione da parte della SPES di un centro polivalente da edificare su un terreno di proprietà della Diocesi e da destinare ad attività sociali.

Ebbene, sul piano metodologico basterebbe ribadire che tanto la destinazione quanto l'uso effettivo delle somme costituiscono elementi inconferenti, in quanto – **ai fini della integrazione del peculato – rileva solo che l'erogazione sia stata eseguita dal Sostituto in favore di un soggetto giuridico (la Spes) immediatamente riferibile ai suoi familiari.**

Tuttavia, anche sotto il profilo del merito, l'argomento secondo cui a fronte di un considerevole ritardo nella edificazione dell'opera, l'importo di 100.000 euro è "*rimasto nella disponibilità della Diocesi al fine di essere utilizzato per un progetto umanitario ancora in itinere*" finisce per tradursi in un elemento a carico.

Sul punto, vengono in rilevo le dichiarazioni spontanee rese dal Cardinale Becciu il 17 marzo 2022, i cui contenuti sono stati sostanzialmente confermati il 19 maggio 2022 ed hanno trovato riscontro nella testimonianza resa dal vescovo Melis all'udienza del 17 febbraio 2023 (il cui verbale deve qui intendersi integralmente richiamato).

D'altronde, la riferibilità alla SPES dell'opera da realizzare risulta confermata da una serie di circostanze:

- Il progetto preliminare del 30 ottobre 2018 indica quale committente la SPES; tale progetto fu infatti presentato il 12 novembre 2018 e approvato e dichiarato esecutivo dal Consiglio Comunale di Ozieri in data 3 dicembre 2018. Successivamente fu modificato, fino al progetto definitivo dell'arch. Diaz (con committente la SPES) del 25 novembre 2020. Infine, i lavori sarebbero in concreto iniziati il 27 febbraio 2022.

- Il progetto, quindi, è certamente riconducibile alla SPES, la quale oltre al citato progetto preliminare ha poi presentato il progetto definitivo, d'intesa con la Diocesi, secondo quanto dichiarato da Melis.
- il ruolo della SPES emergeva con chiarezza già nella lettera in data 4 marzo 2019 con cui il Vescovo Melis chiedeva alla CEI il primo finanziamento per la realizzazione di "un centro polivalente della città di Ozieri, su un lotto di terreno di proprietà della Diocesi".

A dimostrazione della oggettiva peculiarità del contesto, giova infine ricordare che la cessione dei diritti edificatori da parte della Diocesi alla SPES, al prezzo simbolico di euro 1000, è avvenuta nel 2021[21] e i lavori sono concretamente iniziati, come detto, solo il 27 febbraio 2022.

[21] La cessione dei diritti edificatori avviene il 27 aprile 2021, atto notaio Pisano, parti Corrado Melis, nella sua qualità di vescovo e legale rappresentante della diocesi di Ozieri, e Antonino Becciu, nella sua qualità di Presidente del CdA della società "SPES Società Cooperativa Sociale a r.l." per il prezzo di euro 1000. La documentazione qui citata è stata depositata il 14.2.2022.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

PARTE IX

IL FONDO CENTURION E GLI ALTRI REATI CONTESTATI A ENRICO CRASSO (CAPI *KK*, *LL*, *MM*, *NN*, *OO*, *PP*, *PP1*, *QQ* E *RR*)

Le imputazioni che verranno esaminate in questa Parte IX hanno per oggetto principalmente il Fondo Centurion, delle cui quote la Segreteria di Stato era l'unico sottoscrittore per un totale che, nel tempo, ha raggiunto la cifra di circa 70.000.000 di euro, mentre la gestione del Fondo era sostanzialmente controllata da Enrico Crasso.

Come si è già detto in precedenza, il Fondo Centurion è un hedge fund di diritto maltese, dalle caratteristiche simili a quelle del Fondo GOF: amplissima discrezionalità del gestore; semplice diritto di essere informati, peraltro con precisi limiti, in capo ai sottoscrittori di quote; possibilità per il gestore di compiere attività anche in situazione di conflitto di interessi, con il rispetto di alcune cautele (in pratica, comunicazione preventiva).

Va sottolineato che le imputazioni non fanno riferimento all'acquisto delle quote del Fondo Centurion, come invece era stato per il Fondo Commodities Capital Opportunities, poi GOF, di Mincione, bensì a singole operazioni in relazione alle quali non appare necessario approfondire la tematica delle caratteristiche del Fondo comune di investimento Centurion[1], al di là di quanto già esposto nel § 6 della Parte II.

Capitolo 1

Le operazioni HP Finance, Welcome Italia e Fondo Ariel (capi *kk*, *mm*, *pp* e *pp1*)

Ad Enrico Crasso sono contestati i reati di cui ai capi kk), mm), pp), pp1) dell'imputazione.

[1] Si rinvia per una analisi dettagliata del Fondo e delle sue caratteristiche alle relazioni dei consulenti tecnici della Difesa Crasso, del Promotore e delle parti civili APSA e Segreteria di Stato.

In sostanza, vengono contestati più reati di truffa, variamente strutturati e aggravati (artt. 413 c.p., 416-*bis* c.p., 416-*ter* c.p. e, solo per HP Finance, 416-*quater* c.p.) in relazione a tre diverse operazioni che è opportuno esaminare separatamente.

§ 1. L'operazione Welcome Italia

È sufficiente, ai fini della decisione, riportare la sintetica ricostruzione di questa operazione effettuata dal C.T. della parte civile A.P.S.A.:

"Il Fondo Centurion ha investito, in data 8 maggio 2019, Euro 4.700.000 in Welcome Italia S.p.A. (oggi Vianova S.p.A. a seguito di un rebranding effettuato nel 2021), società operante nel settore di servizi di rete fissa e mobile, costituita nel 1986 a Massarosa (LU). L'investimento in Welcome Italia è avvenuto tramite il trasferimento del 5% del capitale della stessa dalla società Prestige Family Office S.A. al Fondo Centurion.

Prestige Family Office S.A., aveva acquistato la partecipazione di Welcome Italia S.p.A. da Intesa Sanpaolo in data 29 aprile 2019 al corrispettivo di Euro 3.000.000. Si precisa che Prestige Family Office S.A., costituita ad inizio 2019, risulta essere posseduta da Enrico Crasso (55%) e dai figli Andrea, Riccardo e Gianluca (15% ciascuno).

Alla luce di quanto sopra, è evincibile come il Fondo Centurion, con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Segreteria di Stato, abbia acquistato le quote di Welcome Italia S.p.A. dalla società Prestige Family Office S.A., di Enrico Crasso e i figli erano i soci, pagandole Euro 1.700.000 in più rispetto a quanto la stessa Prestige Family Office S.A. aveva pagato 11 giorni prima."

Il Collegio non ritiene necessario prendere in esame le osservazioni di segno contrario, nel merito, contenute nella C.T. della Difesa Crasso.

Infatti, già da questa sintetica ricostruzione emerge chiaramente che la Segreteria di Stato è rimasta del tutto estranea all'operazione, che è stata effettuata dal Fondo Centurion, e quindi i suoi rappresentanti e i suoi funzionari non possono essere stati indotti in errore da artifizi e raggiri e, soprattutto, non hanno fatto alcun atto di disposizione patrimoniale per acquistare la partecipazione di Welcome Italia.

Non sussistono quindi i reati di cui agli artt. 413, 416-*bis*, 416-*ter* e 416-*quater* c.p. oggetto di imputazione.

Nessun rilievo in sede penale può avere di per sé solo, come già visto in precedenti parti del presente provvedimento, il (palese) conflitto di interessi in capo a Enrico Crasso, che, peraltro, ha sostenuto di aver rispettato le cautele procedurali previste dal Regolamento del Fondo.

§ 2. L'operazione Fondo Ariel

Anche in questo caso si riporta la sintetica ricostruzione contenuta nella relazione del C.T. della parte civile A.P.S.A.:

"*Il Fondo Centurion ha investito Euro 15.586.674 nel Fondo Ariel, gestito da Polis Fondi SGR S.p.A., al fine di acquisire il complesso immobiliare sito in Vittuone (MI). Tale operazione è stata perfezionata il 6 dicembre 2018 attraverso la stipula di un accordo fra il Fondo Ariel e il Fondo Centurion con il quale quest'ultimo si era impegnato a versare al Fondo Ariel un importo complessivamente non inferiore ad Euro 27.700.000. Di seguito si riportano gli eventi che hanno portato all'effettuazione dell'investimento da parte del Fondo Centurion nel Fondo Ariel:*

- *In data 20 novembre 2017, Enrico Crasso aveva comunicato alla direzione di Sifte Berti*[2] *l'interesse da parte del Fondo Centurion ad acquistare l'immobile sito in Vittuone (MI), proponendo di avviare la procedura per la stesura di un Term Sheet Agreement; tale accordo è stato poi siglato il 13 dicembre 2017 tra Sifte Berti (venditrice) e il Fondo Centurion (acquirente).*
- *Nel periodo che intercorre fra il 5 febbraio 2018 e il 28 febbraio 2018, Polis Fondi SGR S.p.A., Fondo Centurion e Sogenel Capital Holding SA hanno siglato un Framework Agreement nel quale veniva disciplinata l'istituzione di un fondo comune immobiliare (il Fondo Ariel) e ne veniva affidava la gestione*

[2] Società proprietaria dell'immobile sito in Vittuone.

a Polis Fondi SGR S.p.A.; il suddetto Framework Agreement, inoltre, includeva il business plan del Fondo Ariel che prevedeva, fra l'altro, l'acquisto dell'immobile sito in Vittuone (MI) mediante il subingresso - del Fondo Ariel - nel contratto preliminare di vendita di cui al punto successivo.

- *In data 20 marzo 2018, è stato stipulato il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la promessa, da parte della Sifte Berti, di vendere alla Sogenel Capital Holding SA il complesso immobiliare sito in Vittuone (MI).*
- *In data 5 aprile 2018, Polis Fondi SGR S.p.A., gestore del Fondo Ariel, è subentrata, al posto di Sogenel Capital Holding SA, quale acquirente nel contratto preliminare di compravendita sopra richiamato. In virtù di tale operazione, il Fondo Ariel ha pagato a Sogenel Capital Holding SA un corrispettivo pari ad Euro 4.499.994. Tale importo è stato utilizzato come segue:*
- *quanto ad Euro 1.000.000 per pagare una fattura ad Etimos Partners[3], società che aveva prestato servizi di advisory per le sottoscrizioni del Fondo Ariel;*
- *quanto ad Euro 3.000.000 per pagare la società Sun Capital Investment, società con sede a Miami (U.S.A.), riconducibile a Sally Setton moglie di Enrico Crasso.*
- *In data 29 novembre 2018, Sifte Berti e Polis Fondi SGR S.p.A., quale gestore del Fondo Ariel, hanno sottoscritto il contratto definitivo di compravendita (registrato il 6 dicembre 2018) per l'acquisto dell'immobile sito in Vittuone (MI).*"

In sostanza, secondo la prospettazione accusatoria:

"*Enrico Crasso ha incassato, per il tramite della società Sogenel Capital Holding SA di cui risulta essere proprietario, di un corrispettivo pari ad Euro 4.499.994, riconosciuto*

[3] Etimos Partners S.r.l. è una società di consulenza, della quale sono soci Luca Todesco, Stefano Preda, Antonio Pace, l'Avv. Michele Crisostomo e Andrea Floccuzio. La società ha prestato servizi di advisory in più operazioni del Fondo Centurion.

per la cessione del contratto di compravendita relativo all'acquisto dell'immobile sito in Vittuone (MI) da parte del Fondo Ariel, nel quale aveva investito il Fondo Centurion. Una parte di tale corrispettivo, pari ad Euro 3.000.000, è stato destinato da Sogenel Capital Holding SA in favore di Sun Capital Investment, società con sede a Miami riconducibile a Sally Setton, moglie di Enrico Crasso."

Anche per questa seconda operazione, il Collegio non ritiene necessario prendere in esame le osservazioni di segno contrario, nel merito, contenute nella C.T. della Difesa Crasso.

Infatti, non v'è dubbio che anche in questo caso la Segreteria di Stato è rimasta del tutto estranea all'operazione.

Non possono sussistere quindi i reati di cui agli artt. 413, 416-*bis*, 416-*ter* c.p. oggetto di imputazione.

§ 3. L'operazione HP Finance

Questa operazione presenta caratteristiche diverse dalle precedenti, pur se forma oggetto degli stessi capi di imputazione, perché la condotta di Crasso ha come interlocutore diretto la Segreteria di Stato.

Anche in questo caso si riporta la sintetica ricostruzione effettuata nella relazione della C.T. della parte civile A.P.S.A.:

"*L'operazione in esame fa riferimento all'investimento effettuato dagli esponenti della Segreteria di Stato, supportati da Enrico Crasso, in obbligazioni "Notes 4,5% HP Finance LLC 2016 scadenza 1.8.2021, ISIN XS 1459813447" emesse dalla società HP Finance LLC, provider di servizi finanziari riferibile allo stesso Enrico Crasso quale proprietario e rappresentante legale.*

Analisi dell'operazione

Le obbligazioni HP Finance LLC acquistate dalla Segreteria di Stato risultano essere obbligazioni senza rating, ovvero senza alcuna valutazione emessa da una società esterna che certifichi lo stato di salute della stessa.

Al fine di verificare l'investimento effettuato dagli esponenti della Segreteria di Stato, abbiamo effettuato un'analisi comparativa con obbligazioni garantite e non garantite emesse nel corso del 2016. Nel corso di agosto 2016, mese in cui è stata acquistata la prima tranche di obbligazioni, l'IRS a 5 anni quotava un rendimento pari allo -0,13%, pertanto l'obbligazione in esame assicurava un premio rispetto al risk free (obbligazione garantita) e all'illiquidità dello strumento di 463 basis point (ovvero pari al 4,50 %).

Nonostante l'investimento garantisse un rendimento pari al 4,50%, l'investimento effettuato dagli esponenti della Segreteria di Stato risulta essere stato effettuato in una società posseduta da Enrico Crasso e pertanto in conflitto di interessi considerando il ruolo di consulente svolto all'interno della Segreteria di Stato.

Inoltre, avendo investito in uno strumento non garantito, la rischiosità di ritorno dell'investimento risultava elevata.

Risultati economici e stima del danno subito

L'investimento effettuato dagli esponenti della Segreteria di Stato, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie detenute presso le banche Banca della Svizzera Italiana e Credit Suisse CH, hanno generato un risultato negativo pari ad Euro 83.988.

A seguito delle operazioni di disinvestimento, datate 21 agosto 2018 e 29 novembre 2018, alla data del 16 gennaio 2019 residuano presso Credit Suisse CH sul conto di deposito n. 0456 336117 655 un totale di 275.000 obbligazioni HP Finance per un valore di Euro 287.806.

Si sottolinea che non vi è evidenza documentale del rimborso di tali obbligazioni successivamente alla data del 1 agosto 2021, ovvero la data di scadenza indicata nel prospetto informativo emesso da HP Finance.

La perdita generata per effetto delle operazioni sopra descritte va considerata unitamente al risultato economico che si determinerà nel futuro al momento del realizzo delle n. 275.000 obbligazioni HP Finance, per le quali non si possiedono maggiori dettagli.

I soggetti coinvolti

Con riferimento all'operazione descritta nel paragrafo 5.5.1, di seguito si riportano i ruoli e le azioni poste in essere dai soggetti che ne hanno preso parte.

Enrico Crasso ha condiviso con gli esponenti della Segreteria di Stato una versione dell'Offering Memorandum HP Finance LLC datato 1 agosto 2016 riportante informazioni differenti rispetto a quelle contenute nel medesimo documento così come ricevuto da BSI.

Il Sostituto, infatti, autorizza l'operazione di sottoscrizione di 3.000.000 quote HP Finance LLC, in quanto essa avrebbe dovuto finanziare l'operazione un consorzio di imprese per la costruzione di un'autostrada nel North Carolina. Tuttavia, il Summary, nella versione dell'Offering Memorandum detenuto da Enrico Crasso induce invece a ritenere che le somme erano destinate a sostenere altre operazioni non riconducibili alla costruzione di un'autostrada. Inoltre, in data 9 novembre 2020, durante il suo interrogatorio, Enrico Crasso ha confermato che l'emissione obbligazionaria dedicata avente come issuer la HP Finance LLC avrebbe dovuto alimentare investimenti in:

- *Piana Clerico 1582, impresa tessile italiana;*
- *Natural S.r.l., impresa di fitofarmaci;*
- *Ego Airways, compagnia aerea privata italiana operante nel trasporto regionale.*
- *Inoltre, Enrico Crasso, sulla base della documentazione a disposizione, non ha condiviso con gli esponenti della Segreteria di Stato informazioni circa il suo ruolo di rappresentante legale nonché proprietario della HP Finance LLC.".*

In buona sostanza, è da ritenere che Crasso, con il pretesto di investimenti che non sono mai neanche iniziati, ha ottenuto che la Segreteria di Stato finanziasse la sua società.

Ciò nonostante, il Tribunale ritiene l'insussistenza del reato di truffa, nelle varie articolazioni prospettate nei capi di imputazione, perché non si è verificato in capo alla persona offesa Segreteria di Stato il danno prescritto quale necessario elemento costitutivo della fattispecie.

Invero, come si è visto, il C.T. dell'A.P.S.A. (ma non diverse sono le conclusioni del C.T. della Segreteria di Stato) evidenzia che all'1° agosto 2020 c'era un danno di circa 80.000 euro su 7 milioni, ma riconosce che si dovevano ancora vendere quote per 287.000 euro (e che nel frattempo la Segreteria di Stato aveva incassato interessi del 4,5%).

Il danno è un elemento costitutivo del reato, come conferma la lettera dell'art. 413 c.p. ("*si procura un ingiusto profitto con altrui danno*").

Sul punto è costante anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana: "*Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il S.s.n., se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta* ***il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.***" (Cass. S ez. II, 12/07/2001, n.38333 in Cass. pen. 2002, 2786 (s.m); conf. Cass. II, 20.10.2015 n.45677).

In conclusione, Enrico Crasso deve essere assolto dai reati di cui ai capi kk, mm, pp, pp1 perché il fatto non sussiste.

Capitolo 2

L'operazione Investimenti Immobiliari Sportivi (capo *ll*)

A Enrico Crasso è contestato anche il reato di cui al capo ll).

In questo caso l'operazione, come risulta dall'imputazione, è posta in essere dal Fondo Centurion.

Si riporta la sintetica ricostruzione del CT della parte civile A.P.S.A.:

"*Il Fondo Centurion, in data 2 marzo 2020, ha investito Euro 3.800.000 per l'acquisto dell'immobile sito in Via Gregorio VII n. 466, Roma, stipulando un contratto preliminare*

di compravendita con Sport Invest 2000 – Investimenti Immobiliari Sportivi S.p.A.[4]*. Nell'ambito di tale operazione, il Fondo Centurion si impegnava a versare, a titolo di caparra, l'importo di Euro 1.900.000, corrispondente al 50% dell'investimento complessivo.*

A tal proposito si precisa che pochi mesi prima, in data 11 novembre 2019, gli esponenti della Segreteria di Stato avevano comunicato ad Enrico Crasso la propria volontà di liquidare al meglio gli asset riferiti all'investimento in quote del Fondo Centurion, disponendo altresì, di non prendere nuovi impegni e/o concedere garanzie, né di effettuare ulteriori impieghi di denaro. Nonostante ciò, Enrico Crasso, in virtù dei ruoli rivestiti nel Fondo Centurion, ha proceduto comunque a stipulare il contratto preliminare di acquisto sopracitato, il quale ha poi portato alla perdita della caparra di Euro 1.900.000 in quanto l'acquisto non è mai stato concluso.".

La Difesa Crasso sostanzialmente non contesta l'esattezza di questa ricostruzione, ma rivendica il diritto del gestore del Fondo di agire con la massima libertà, senza dover prestare ossequio alle direttive dell'investitore, neanche se si tratta dell'unico sottoscrittore delle quote. Si è già vista, nella Parte II, § 6) la correttezza di questa ricostruzione della normativa.

Nel caso di specie, però, si deve prima ancora osservare che, come per le operazioni Welcome Italia e Fondo Ariel, non può sussistere un reato di truffa in danno della Segreteria di Stato perché questa è totalmente estranea all'operazione, che è condotta direttamente dal Fondo Centurion.

Resta irrilevante in questa sede, come si è già evidenziato, il palese conflitto di interessi in capo all'imputato.

Enrico Crasso deve essere quindi assolto dal reato di cui al capo ll) perché il fatto non sussiste.

---

[4] La società fa capo al Fondo di Accantonamento delle Indennità di Fine Carriera per i Giocatori e Allenatori di Calcio. **Enrico Crasso ha dichiarato, durante il suo interrogatorio del 9 novembre 2020, che tale fondo sarebbe suo cliente dal 1995.** Il fascicolo del Promotore di Giustizia riporta inoltre che i bilanci della Sport Invest 2000 "*pubblicati negli ultimi anni, sono risultati in perdita*".

Capitolo 3

L'operazione Dexiafin Municipal Agency (capi *nn* e *oo*)

A Enrico Crasso sono contestati anche i reati di cui ai capi nn) e oo) dell'imputazione.

Questa operazione è posta in essere direttamente da Enrico Crasso ed è così ricostruita nella relazione della C.T. della parte civile Segreteria di Stato:

"Nel periodo compreso fra l'aprile 2012 e il settembre 2013 Crasso ha indotto[5] la Segreteria di Stato a costituire una provvista di **€ 12 milioni**, da destinare all'acquisto di una CREDIT LINKED NOTE (CLN)[6] di CREDIT SUISSE INTERNATIONAL avente come sottostante un'obbligazione emessa da DEXIA MUNICIPAL AGENCY[7].

L'attività di indagine ha fatto emergere, come poi confermato in dibattimento, la **contraffazione della documentazione relativa alla CLN** e in particolare la circostanza che i conti correnti su cui sono affluite le somme asseritamente investite nella CLN fossero **in realtà conti correnti riferibili a Crasso**. È stato infatti dimostrato come Enrico Crasso abbia ancora una volta operato in manifesto conflitto di interesse, essendo il *Sole Director* (amministratore unico) e il *Beneficial Owner* (beneficiario finale) del conto "DEXIAFIN STRUCTURES RE CORP" n. WT433875 acceso presso UBS AG

---

[5] Si veda, al riguardo, la proposta di investimento predisposta dal minutante della Segreteria di Stato TIRABASSI in data 20/6/2013 (vds. Doc. 193, pag. 258 pdf) in cui si riporta: "*Lo scorso 12 giugno, il Dott. Crasso ha presentato a quest'Ufficio la situazione degli investimenti in essere presso Credit Suisse (Italy), consegnando l'unito report (cfr. allegato A). Considerata l'attuale volatilità dei mercati finanziari, si è concordato di fare dei movimenti sull'impostazione degli investimenti: (...) 4. Proposta di sottoscrizione di una obbligazione "Dexia Municipal Agency" (Co-Lead Managers Credit Suisse, etc.) per l'importo di Eur 3 mln, scadenza 30.12.2016, cedola del 5.375% p.a., già sottoscritta in passato con un ottimo rendimento*".

[6] Una Credit Linked Note è una obbligazione strutturata che incorpora un derivato creditizio, tipicamente un Credit Default Swap (CDS). Mentre il titolare di un'obbligazione ordinaria è esposto al rischio di credito di un solo soggetto (la società emittente), il detentore di una CLN è esposto a un duplice rischio di credito, quello della società emittente e quello della società emittente il titolo sottostante (c.d. *Reference Entity*).

[7] Dexia Municipal Agency era una società controllata dal gruppo bancario franco-belga Dexia. La società è stata venduta all'inizio del 2013, nell'ambito del processo che ha portato alla risoluzione del gruppo bancario franco-belga (pesantemente coinvolto a partire dal 2008 dalla nota crisi del settore sub-prime).

Stamford Branch New York (IBAN CH9400230230007**916923**)[8], che è il conto corrente su cui sono stati accreditati i versamenti della Segreteria di Stato e da cui sono successivamente pervenuti i rimborsi. Si noti, al riguardo, come il conto denominato "DEXIAFIN STRUCTURES RE CORP" fosse semplicemente un sotto-conto del conto WT 433875.

La riconduciblità a CRASSO di tale conto corrente è ulteriormente comprovata dalle seguenti evidenze documentali acquisite in atti:

- su un conto corrente con il medesimo IBAN (vds. Doc 193, pag. 7), con l'aggiunta di una "J" finale (che presumibilmente indica il sotto-conto) è stato accreditato un bonifico indirizzato alla società HP FINANCE di CRASSO;
- una mail indirizzata a funzionari di UBS del 15 ottobre 2014, in cui CRASSO dava disposizione di addebitare il conto Dexiafin ("*Dexiafin Account*") per bonificare l'importo da € 4 milioni da rimborsare alla Segreteria di Stato.

Gli artifici e raggiri realizzati da Enrico CRASSO in danno della Segreteria di Stato sono stati effettuati attraverso una **pluralità di contraffazioni**, fra cui giova in particolare ricordare per la loro rilevanza quelle relative:

- al documento che avrebbe dovuto consistere nel *Term Sheet* della CLN e che, lo ricordiamo, è stato fatto firmare alla Segreteria di Stato in data 27 marzo 2012. Si noti come tale documento contraffatto (su carta intestata di Credit Suisse) rechi, accanto all'indicazione del numero di conto corrente su cui effettuare il versamento per l'acquisto della CLN (IBAN CH9400230230007**916923**), il nominativo alla cui attenzione doveva essere effettauto il pagamento (tale "Maite Blanco"), che dagli Atti è emerso essere una dipendente della filiale di Miami di UBS AG presso cui CRASSO intratteneva rapporti bancari;

[8] Per quanto riguarda l'investimento da 4 milioni di euro dell'ottobre 2013, il prospetto contraffatto su carta intestata di Credit Suisse reca l'indicazione di un conto corrente (n. 7916923J) della HP FINANCE LLC, società che si è già visto essere riconducibile allo stesso CRASSO.

- alla documentazione bancaria, sempre su carta intestata contraffatta di Credit Suisse, mediante la quale Crasso forniva alla Segreteria di Stato conferma delle esecuzioni degli ordini di acquisto della CLN, in realtà mai realizzati.

Detto delle (inesistenti) operazioni di acquisto, si considerino ora le **operazioni di rimborso** del denaro della Segreteria di Stato, che Crasso ha indebitamente mantenuto nelle proprie personali disponibilità:

a) l'importo di € 7 milioni bonificato dalla Segreteria di Stato nel bimestre **settembre-ottobre del 2013** risulta essere stato restituito nell'ultimo trimestre del 2014. Si noti come l'importo rimborsato risulti comprensivo di **€ 90mila di interessi**, quali fittizia remunerazione di uno strumento finanziario in realtà mai emesso dalla Dexia Municipal Agency e mai acquistato in questi termini dalla Segreteria di Stato. **L'ammontare di interessi corrisposti risulta ampiamente inferiore** a quello che la Segreteria di Stato avrebbe conseguito investendo davvero la predetta somma di € 7 milioni al tasso di interesse annuo del 5,375% (**€ 406.881,60**);

b) per quanto attiene invece al precedente investimento da € 5 milioni effettuato nell'**aprile 2012**, originariamente disposto dalla Segreteria di Stato mediante un bonifico effettuato dai conti presso Fineco, l'attività investigativa non ha permesso di accertare se le somme siano state o meno integralmente rimborsate. Dalla documentazione riportata quale allegato n. 26 al Doc. 193 risulterebbero una serie di rimborsi/reinvestimenti per complessivi € 4.536.375,00, importo inferiore di € 463.625,00 alla somma investita.

Il **risultato economico dell'operazione non risulta quantificabile**, alla luce della documentazione rintracciata in atti, stante l'assenza di evidenze documentali in merito alla modalità di rimborso della *tranche* da 5 milioni di euro investita il 4 aprile 2012 a valere sulle disponibilità della Segreteria di Stato presso Fineco.".

La Difesa Crasso ha contestato la falsità della documentazione, che però è stata ammessa, almeno in parte, dallo stesso Crasso nel suo interrogatorio dibattimentale del 30.5.2022; ha poi contestato che la Segreteria di Stato avesse subito un danno, ma non ha risposto in

modo esauriente e convincente alle osservazioni dei CT della Segreteria di Stato sopra riportate.

Comunque, il Collegio non ritiene necessario approfondire ulteriormente la questione perché per tutti i reati contestati, che risalgono agli anni 2012-2013, è maturata la prescrizione dell'azione penale.

Enrico Crasso deve dunque essere assolto dai reati di cui ai capi nn) e oo) dell'imputazione perché l'azione penale è estinta per prescrizione.

Capitolo 4

Il reato di riciclaggio di cui al capo *qq*

A Enrico Crasso è contestato anche il reato di cui al capo qq) dell'imputazione.

All'assoluzione per il reato di truffa aggravata relativa alla cessione di quote di capitale della Welcome Italia s.p.a. consegue anche l'assoluzione di Enrico Crasso dal reato di cui all'art. 421-*bis* c.p. perché il fatto non sussiste.

Capitolo 5

La violazione di cui all'art. 46 Legge VIII/2013 ascritta alle società PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, SOGENEL CAPITAL e INVESTMENTHP FINANCE LLC (capo *rr*)

All'assoluzione di Enrico Crasso dai "reati – presupposto" consegue anche l'assoluzione delle persone giuridiche imputate perché il fatto non sussiste.

PARTE X

LE SANZIONI

All'affermazione di responsabilità segue per gli imputati la condanna alle pene nella misura di seguito specificata.

§ 1. Raffaele Mincione

Raffaele Mincione è colpevole, come si è visto, del reato di peculato di cui al capo d lettera a, di più reati di riciclaggio/autoriciclaggio di cui ai capi b (previa riqualificazione e ivi assorbite le condotte di cui ai capi h e i), d lettera b (previa riqualificazione e in esso assorbita la condotta di cui al capo g) e, ancora, del delitto di corruzione tra privati (così riqualificate le contestazioni di cui ai capi k e k1), escluse (laddove contestate) le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p.

Com'è evidente, la condanna ha ad oggetto fatti di eccezionale gravità in ragione sia della rilevanza delle somme di denaro oggetto del peculato e del successivo riciclaggio (200.000.000 USD), sia del protrarsi delle condotte criminose per un lungo periodo di tempo, sia per essere state le condotte realizzate mediante il ricorso a tecniche sofisticate e ad affermazioni spesso menzognere o contraddittorie.

Il quadro dianzi descritto preclude la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Per converso, i reati contestati all'imputato possono essere unificati per continuazione ai sensi dell'art.79 c.p., come modificato dalla Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI (più favorevole del regime precedente). Per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni cinque e mesi sei di reclusione e di euro 8.000,00 di multa, così determinata:

- la pena base per il reato più grave, che deve identificarsi nel delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p., non può farsi coincidere con il limite edittale minimo, in ragione dei già valorizzati parametri. Pertanto, un'equilibrata dosimetria sanzionatoria

impone uno scostamento, sia pur minimo, dal suddetto limite con conseguente individuazione della pena base nella misura di anni quattro e mesi nove di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa;

- ad essa deve sommarsi la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di peculato;
- deve seguire, infine, un ulteriore aumento di mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 419-*bis* c.p.

Deve essere poi ordinata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 2. Enrico Crasso

Enrico Crasso è colpevole, come si è visto, del reato di peculato di cui al capo d lettera a), del delitto di corruzione tra privati (così riqualificate le contestazioni di cui ai capi k e k1), e, ancora, del reato di autoriciclaggio contestato al capo p2 (limitatamente alle somme provenienti dal delitto di cui al capo k), escluse (laddove contestate) le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p.

In ordine alla gravità dei fatti per cui vi è stata condanna, oltre alle medesime considerazioni già svolte per l'imputato Mincione, va sottolineato come le condotte poste in essere dal Crasso si connotino per avere egli costantemente abusato della totale fiducia in lui riposta per oltre trent'anni dalla Segreteria di Stato, come da lui stesso riconosciuto. Anche in questo caso, quindi, è evidente l'impossibilità di concedere all'imputato le attenuanti generiche.

I reati contestati all'imputato possono essere unificati per continuazione ai sensi dell'art.79 c.p., come modificato dalla Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI (più favorevole del regime precedente). Per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni sette di reclusione e di euro 10.000,00 di multa, così determinata:

- le ragioni dianzi evidenziate impongono un significativo scostamento dal limite edittale minimo, con conseguente individuazione della pena base per il più

grave delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p., nella misura di anni cinque e mesi nove di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa;

- ad essa deve sommarsi la pena di anno uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di peculato;
- deve seguire, infine, un ulteriore aumento di mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 419-*bis* c.p.

Deve essere poi ordinata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 3. Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu

L'imputato è colpevole di più delitti peculato come contestati al capo d lettera a) e al capo jj, nonché del delitto di cui al capo *hh* (previa riqualificazione del fatto quale delitto di truffa aggravata di cui all'art. 416-*ter* c.p.), escluse (laddove contestate) le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p.

È di tutta evidenza l'eccezionale gravità dei fatti (considerati singolarmente e nel complesso), in relazione sia all'entità delle somme di denaro (200.000.000 USD) oggetto del peculato, sia del protrarsi delle condotte criminose nell'arco di diversi anni ed in contesti del tutto eterogenei, sia – soprattutto - per la qualità e per il ruolo apicale ricoperto dall'imputato.

Deve poi sottolinearsi che per realizzare il reato di cui all'art. 416-*ter* c.p. l'imputato, che dopo essere stato creato Cardinale non aveva più potere sui fondi della Segreteria di Stato, ha non solo tratto in inganno il nuovo Sostituto e i suoi vecchi collaboratori, ma ha addirittura tenuto gravi condotte in danno del Santo Padre, giungendo persino a preordinare ed eseguire una registrazione di una loro conversazione telefonica, per poi diffonderla anche tra i suoi familiari. Il tutto senza offrire spiegazioni plausibili al riguardo ed anzi trincerandosi inizialmente dietro asseriti segreti che innanzitutto non sarebbero stati opponibili dall'imputato (gravando l'obbligo di astensione sul solo testimone), poi sono stati esclusi dall'Autorità preposta, e che, infine e soprattutto, lo stesso imputato doveva ritenere *ab initio* inesistenti, giacché egli stesso non si era fatto

scrupolo di diffondere quei fatti (oggetto di registrazione clandestina di un colloquio telefonico con il Santo Padre) tra i suoi familiari, prova evidente che egli stesso escludeva fossero segreti (dovendosi altrimenti ritenere che avesse inteso commettere il grave delitto di rivelazione).

Nel complesso, si tratta di fatti plurimi, distinti nel tempo e nello spazio (oltre che nelle occasioni da cui traggono origine), con beneficiari diversi e con modalità realizzative articolate. Un quadro che preclude in senso assoluto la possibilità di ritenere anche solo astrattamente configurabile la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche: va senz'altro riconosciuta ed apprezzata la scelta di partecipare a molte delle udienze e di offrire comunque un proprio contributo alle attività istruttorie, ma la irrituale opposizione del segreto su fatti che l'imputato stesso aveva diffuso tra i propri familiari - unitamente alle altre circostanze obiettive dianzi indicate - costituiscono elementi ostativi insuscettibili di essere superati con la mera presenza a talune udienze.

Anche al fine di contenere il rigore sanzionatorio, i reati contestati all'imputato – nonostante si pongano tra loro in rapporto di eterogeneità – possono essere unificati per continuazione ai sensi dell'art.79 c.p., come modificato dalla Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI (più favorevole del regime precedente). Per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni cinque e mesi sei di reclusione e di euro 8.000,00 di multa, così determinata:

- le ragioni dianzi evidenziate impongono un significativo scostamento dal limite edittale minimo, con conseguente individuazione della pena base per il più grave delitto di cui all'art. 416-*ter* c.p., nella misura di anni quattro di reclusione ed Euro 8.500,00 di multa;
- deve seguire poi un aumento di diciotto mesi di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa complessivamente considerato per i due episodi di peculato.

Deve essere poi ordinata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 4. Fabrizio Tirabassi

Fabrizio Tirabassi è colpevole, come si è visto, del reato di peculato di cui al capo d lettera a) del delitto di autoriciclaggio di cui al capo *p1* (limitatamente ai beni e risorse economiche provenienti dai reati di cui al capo *p* lettere *b* e *c*), nonché del delitto di estorsione di cui al capo u, escluse, laddove contestate, le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p.

Quanto alla gravità dei fatti per cui vi è stata condanna, oltre alle considerazioni già svolte circa le posizioni dei coimputati, deve essere valutata la gravissima violazione dei doveri d'ufficio gravanti sul Tirabassi. Né si può trascurare una sua particolare capacità di sfruttare le situazioni a suo vantaggio, come è avvenuto con le cd. 'procure' dell'UBS e poi, in modo particolarmente evidente, al momento della rottura con Torzi, quando egli, che pure era responsabile delle conseguenze negative degli accordi di Londra, è riuscito a guadagnarsi la fiducia del nuovo Sostituto e a rientrare, d'intesa con Capaldo, nella gestione del Palazzo di 60 Sloane Avenue, aiutando nel frattempo (per le ragioni e con le modalità che si sono viste) Gianluigi Torzi a consumare l'estorsione in danno della Segreteria di Stato.

Le considerazioni sopra esposte escludono che all'imputato possano essere concesse le attenuanti generiche.

I reati contestati all'imputato possono essere unificati per continuazione ai sensi dell'art.79 c.p., come modificato dalla Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI (più favorevole del regime precedente).

Per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione e di euro 10.000,00 di multa, così determinata:

- la pena base per il reato più grave, che deve identificarsi nel delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p., non può farsi coincidere con il limite edittale minimo, in ragione dei già valorizzati parametri. Pertanto, un'equilibrata dosimetria sanzionatoria impone una individuazione della pena base nella misura di anni cinque di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa;

- s'impone quindi un aumento nella misura di anno uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il reato di peculato;
- infine deve essere applicato un ulteriore aumento nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il delitto di estorsione.

Deve essere poi ordinata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 5. Gianluigi Torzi

Gianluigi Torzi è colpevole del reato di truffa aggravata e continuata di cui al capo q, del reato di estorsione di cui al capo u, nonché del reato di autoriciclaggio continuato di cui al capo *t* dell'imputazione (in esso assorbita anche la condotta di cui al capo *v*), limitatamente alle somme provenienti dal delitto di estorsione sopraindicato.

E' di tutta evidenza la notevole gravità dei fatti, sia in relazione all'entità delle somme di denaro (15.000.000 di euro) oggetto dell'estorsione e del successivo riciclaggio, sia del protrarsi delle condotte criminose per un non breve periodo di tempo, sia per le modalità con cui tali condotte sono state poste in essere, in quanto caratterizzate - come meglio si è visto a proposito dei singoli reati - dall'utilizzazione a fini personali della fiducia accordatagli dalla Segreteria di Stato e dallo spregiudicato sfruttamento della situazione personale di alcuni suoi interlocutori privilegiati.

Le considerazioni sopra esposte - in uno con la scelta di restare contumace - escludono che all'imputato possano essere concesse le attenuanti generiche. Non possono quindi essere accolte le richieste formulate in questo senso, oltre che dai difensori, anche dal Promotore di giustizia, il quale ha valorizzato a tal fine le dichiarazioni rese dal Torzi in fase istruttoria. Invero, quelle dichiarazioni hanno gravissimi limiti intrinseci, ampiamente evidenziati nella motivazione della presente sentenza, e molto spesso non hanno trovato riscontro o addirittura sono state smentite (v. registrazione al Bulgari).

I reati contestati all'imputato possono essere, invece, unificati per continuazione ai sensi dell'art.79 c.p., come modificato dalla Legge 6 settembre 2022 n. DXXXI (più favorevole

del regime precedente). Per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione e di euro 6.000,00 di multa, così determinata:

- in relazione alle misure adottate per gli altri imputati, in questo caso, la pena base può essere contenuta in anni quattro di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa per il più grave delitto di cui all'art. 421-*bis* c.p.;
- ad essa deve applicarsi un aumento nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 409 c.p.;
- deve infine operarsi un ulteriore aumento nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 413 c.p.

Deve essere poi ordinata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sottoposizione - ai sensi dell'art. 412 c.p. - alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per un anno.

§ 6. Nicola Squillace

Nicola Squillace è colpevole del reato di truffa aggravata e continuata di cui al capo *q* dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.

Allo stesso possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, l'imputato deve essere condannato alla pena di anno uno e mesi dieci di reclusione (la pena base – tenuto conto della gravità delle condotte e dei danni che esse hanno prodotto, oltre che della peculiare qualifica dell'imputato – deve essere individuata nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione, poi ridotta nella indicata misura finale ai sensi dell'art. 59 c.p.).

In relazione a quanto previsto dall'art. 423 c.p.p. si ordina che la pena come sopra inflitta resti sospesa per il termine di cinque anni.

§ 7. Cecilia Marogna

Cecilia Marogna è colpevole del reato di cui al capo *hh* (previa riqualificazione del fatto quale delitto di truffa aggravata di cui all'art. 416-*ter* c.p.).

A dimostrazione della gravità dei fatti per cui è stata pronunciata la condanna, basti considerare che le condotte vengono pretestuosamente collocate – in maniera tanto subdola quanto spregiudicata – nell'ambito delle attività volte ad agevolare la liberazione di una religiosa. Deve altresì considerarsi la creazione *ad hoc* di soggetti giuridici di diritto estero deputati alla illecita raccolta del denaro, nonché la piena consapevolezza della provenienza di esso dalla Segreteria di Stato. A ciò si aggiunge un contegno processuale non certo collaborativo. Ne deriva l'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche.

Per le ragioni dianzi esposte, la pena può essere individuata nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici per uguale periodo.

§ 8 Renè Bruelhart e Tommaso Di Ruzza

Renè Bruelhart eTommaso Di Ruzza sono colpevoli dei reati di cui al capo *y* (previa riqualificazione quale reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 178 c.p. della condotta di omessa segnalazione prevista e punita dall'art. 69 Legge XVIII del 2013 a loro contestata) e al capo *z* (previa riqualificazione quale reato di omessa denuncia di cui all'art. 180 c.p. della condotta di omesso inoltro al Promotore di Giustizia di una formale denunzia di reato originariamente contestata come integrativa del delitto di abuso d'ufficio), esclusa l'applicabilità degli artt. 63 e 64 c.p.

Ai fini della commisurazione della pena, deve tenersi conto dell'importanza degli uffici rispettivamente ricoperti dagli imputati e delle funzioni di controllo e vigilanza ad essi specificamente demandate. Al contempo, anche in ragione del contegno processuale,

possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, computando la pena finale nella misura di euro 1.750.00 (millesettecentocinquanta) di multa.

§ 9. LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O.

La società LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. è responsabile dell'illecito di cui al capo *ii*) dell'imputazione.

Tenuto conto della già stigmatizzata gravità delle condotte integrative del reato, nonché del grado di responsabilità della persona giuridica (costituita ad hoc) e dell'assenza di attività volte alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze del fatto, la sanzione pecuniaria deve essere parametrata nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila). Per gli stessi motivi, essendo stato il reato commesso da soggetto apicale ed in totale assenza di strutture organizzative capaci di evitare o comunque limitare la commissione del reato (che nel caso di specie è anzi stata agevolata proprio dalle gravi carenze suddette), deve essere altresì applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con le Autorità pubbliche per la durata di anni due.

§ 10. Le spese processuali

Alle condanne per le imputazioni di cui sopra segue *ex lege* altresì la condanna di tutti gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali.

§ 11. Le confische

Ai sensi degli artt. 36 e ss. c.p. e degli artt. 46 e ss. della Legge n. VIII dell'11 luglio 2013, alle condanne segue la confisca, anche per equivalente, del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, delle cose che ne costituiscono l'impiego, nonché delle cose risultanti dalla trasformazione, conversione o confusione delle cose suscettibili di confisca, come pure degli incassi o altri vantaggi che ne derivano.

Pertanto, deve essere ordinata:

- **a carico degli imputati Becciu Giovanni Angelo, Crasso Enrico, Mincione Raffaele e Tirabassi Fabrizio** la confisca, anche per equivalente, di USD 200.500.000,00 (duecentomilionicinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 26 febbraio 2014, quale profitto del delitto di peculato di cui al capo *d*) lettera *a*) dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo Mincione Raffaele – quale cosa che servì a commettere i delitti di autoriciclaggio di cui ai capi *b*) e *d*) lettera *b*) dell'imputazione come sopra ridefiniti;
- **a carico degli imputati Crasso Enrico e Mincione Raffaele** la confisca, anche per equivalente, di USD 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 15 agosto 2016, quale prezzo del delitto di corruzione tra privati di cui ai capi *k*) e *k1*) dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo CRASSO Enrico – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *p2*) dell'imputazione come sopra ridefinito;
- **a carico dell'imputato Tirabassi Fabrizio** la confisca, anche per equivalente, di euro 1.540.292,00 (unmilionecinquecentoquarantamiladuecentonovantadue) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31 dicembre 2009, quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *p1*) dell'imputazione come sopra ridefinito;

- **a carico degli imputati Torzi Gianluigi e Tirabassi Fabrizio** la confisca, anche per equivalente, di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 2 maggio 2019, quale profitto del reato di estorsione di cui al capo *u*) dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo Torzi Gianluigi – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *t*) dell'imputazione come sopra ridefinito;
- **a carico degli imputati Becciu Giovanni Angelo, Marogna Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O.** la confisca, anche per equivalente, di euro 589.400,00 (cinquecentottantanovemilaquattrocento) oltre interessi e rivalutazione a far data dall'8 luglio 2019, quale profitto del reato di truffa aggravata di cui al capo *hh*) dell'imputazione e – rispettivamente – dell'illecito di cui al capo *ii*) dell'imputazione;
- **a carico dell'imputato Becciu Giovanni Angelo** la confisca, anche per equivalente, di euro 125.000,00 (centoventicinquemila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 13 aprile 2018, quale profitto del reato di peculato di cui al capo *jj*) dell'imputazione.

Deve essere, conseguentemente, ordinata la confisca di tutti i beni in sequestro fino alla concorrenza degli importi dianzi indicati.

Il Tribunale dispone altresì che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, sia mantenuto il sequestro in atto su tutte le somme di cui è stata disposta la confisca.

PARTE XI

LE STATUIZIONI CIVILI

§ 1. La legittimazione delle parti civili

Già agli esordi del dibattimento, il Tribunale aveva deciso le eccezioni proposte dalle Difese sulla (asserita) carenza di legittimazione delle parti civili con l'ordinanza del 1° marzo 2022 che appare opportuno qui riportare:

"*Tutte le difese si sono formalmente opposte alla costituzione di parte civile della Segreteria di Stato, dell'APSA, dello IOR e dell'ASIF. L'opposizione è stata riproposta dai difensori degli imputati la cui posizione era stata stralciata dopo la riunione dei processi e la questione può essere quindi esaminata unitariamente.*

A sostegno dell'opposizione proposta (solo da alcuni difensori) rispetto all'iniziativa della Segreteria di Stato, essa è stata formulata solo con riferimento ad una asserita genericità perché relativa a tutti i reati oggetto della citazione a giudizio. In realtà la richiesta di costituzione non riguarda uno di questi reati (quello di cui alla lettera cc dell'originaria citazione), mentre in tutti gli altri vi è un esplicito riferimento alla Segreteria di Stato come parte offesa e altresì, in gran parte dei casi, l'indicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-ter c.p. per aver agito in danno di una amministrazione pubblica.

A sostegno invece delle opposizioni proposte nei confronti dell'APSA e dello IOR è stato in primo luogo dedotto che dalle imputazioni indicate nella citazione a giudizio non emerge alcun collegamento tra le condotte ascritte agli imputati, da un lato, e i due Enti appena citati, dall'altro. Non si comprende quindi, è stato affermato dalle Difese, quali sarebbero la causa petendi e il petitum delle azioni civili che si vogliono così esercitare, né la ragione di tali costituzioni è stata altrimenti indicata o spiegata. È stato ancora prospettato che, se venisse ammessa la costituzione di parte civile dell'APSA e dello IOR, si realizzerebbe una indebita "triplicazione" delle pretese risarcitorie della Segreteria

di Stato, "anch'essa espressione dello Stato vaticano" (così memoria Difesa Crasso, pag. 7), oltrepassando il danno asseritamente cagionato e provocando un indebito arricchimento.

In relazione a questo primo ordine di questioni, la posizione dell'APSA deve essere distinta da quella dello IOR.

Per quanto riguarda la prima, la legittimazione a costituirsi parte civile deriva, come hanno puntualmente spiegato i difensori dell'Ente, dalla legge e, in particolare, dal Motu proprio del 26 dicembre 2020 che ha disposto che «a far data dal 1 gennaio 2021, la titolarità dei fondi dei conti bancari e degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato è trasferita all'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica [cioè all'APSA, n.d.r.] che curerà la loro gestione ed amministrazione». In sostanza, proprietaria dei beni cui si riferiscono i capi di imputazione era - all'epoca dei fatti - la Segreteria di Stato, titolare quindi dei diritti lesi; questi diritti sono però passati, ex lege, ad APSA, tanto più che il Motu proprio fa espresso riferimento allo «esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni in società e fondi di investimento».

I difensori dei due enti, prof.ssa Severino e prof. Flick hanno poi specificamente precisato, anche nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2021, che alla duplicazione formale delle costituzioni non corrisponde una duplicazione sostanziale, dato che il risarcimento del danno verrà richiesto, e quantificato, una sola volta, tenendo conto della peculiare struttura, sopra delineata, dei rapporti tra Segreteria di Stato ed APSA. I difensori degli imputati hanno quindi preso atto di questa precisazione e di questo impegno, che naturalmente sarà tenuto in considerazione dal Tribunale nel caso di condanna al risarcimento dei danni.

Quanto alla causa petendi ed al petitum, gli atti di costituzione della Segreteria di Stato e dell'APSA indicano con precisione la prima, individuata nelle condotte descritte in tutti i capi di imputazione, tranne uno, che fanno espresso riferimento alla Segreteria di Stato come persona offesa e danneggiata, e indicano in modo necessariamente generico il secondo, e cioè il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, compreso

quello d'immagine o reputazionale, che dovrà ovviamente essere provato, anche nel suo dato quantitativo, nel dibattimento.

Per quanto riguarda lo IOR invece, la Difesa dell'Istituto – anche mediante la integrazione della costituzione depositata in data 18 febbraio 2022 – ha giustificato la sua richiesta affermando che «l'utilizzo illecito di somme destinate a opere di religione e di carità, anche appartenenti ad altri soggetti, lede gli interessi dello IOR perché questo è tra gli enti vaticani che amministrano somme di questo tipo e dunque subisce un danno reputazionale per il modo in cui nello Stato vengono gestite risorse ecclesiastiche di questo tipo». Ha poi aggiunto che «si tratta di condotte, in particolare quelle previste nei capi di imputazione che vedono la partecipazione dei rappresentanti apicali dell'organismo di supervisione finanziaria (allora AIF, oggi ASIF), che minano evidentemente l'affidabilità del sistema e la credibilità, la legalità del sistema finanziario dello Stato della Città del Vaticano di cui lo IOR è l'unico soggetto vigilato» (Ud. 27 luglio 2021, pagg. 161-162 della trascrizione). Nello stesso senso devono essere valutate anche le precisazioni orali spese all'udienza del 28 febbraio 2022. Questa prospettazione consente in questa fase, e salva la prova specifica che dovrà essere data nel prosieguo, di ritenere sussistente la legittimazione dello IOR.

Analoghe considerazioni valgono per l'ASIF in relazione al danno reputazionale, giacché l'Autorità risulta invece quale parte offesa o danneggiata solo in relazione ai reati ascritti agli imputati Di Ruzza Tommaso, Carlino Mauro, Tirabassi Fabrizio ai capi w), x), y), z), aa), bb), dd), nonché in ordine a quelli ascritti a Bruelhart Renè.

Le Difese degli imputati hanno peraltro sostenuto che la legge vigente nello Stato non prevederebbe il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo di quello patrimoniale. Questa posizione, che non attiene al tema della legittimazione oggetto di esame in questa fase, non può essere accolta. Invero, sia l'art. 7 c.p.p. che l'art. 37 c.p. fanno riferimento genericamente al "risarcimento del danno" e, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, in conformità alla dottrina dell'epoca (v. Manzini, cit., pag. 161), non vi è motivo di escludere il danno non patrimoniale, salva restando ovviamente la necessità di una prova rigorosa della sua sussistenza e della sua quantificazione.

Quanto infine alla lamentata genericità dell'asserito danno all'immagine indicato dalle parti civili, è chiaro che si tratta di questione che non rileva in questa fase e che verrà invece in evidenza successivamente, essendo preciso onere delle parti civili provare l'an ed il quantum del danno subito."

Alcune delle eccezioni sopra esaminate sono state riproposte anche nel corso della discussione. In particolare, è stato riproposto il tema della c.d. triplicazione delle pretese risarcitorie (della Segreteria di Stato, dell'A.P.S.A. e dello I.O.R.) così da determinare un indebito arricchimento delle persone offese. In proposito, la Difesa Crasso ha osservato che:

"La giurisprudenza italiana, sulla base del Codice civile del 1942, applicabile anche nell'ordinamento vaticano, e in ossequio a elementari principi di tutela della persona e di rispetto del diritto di proprietà garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, esclude che si possa pervenire ad una duplicazione di poste risarcitorie, "*ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di interessi*", poiché non si può "*allargare a dismisura*" per le parti private la configurabilità del danno (cfr. Cass. Civile Sez. 3, Sent. 11 novembre 2019 n. 28989; Cass. Sez. Unite Civili, Sent., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass, Pen. Sent. n. 336 del 13.01.2016).

In altri termini, secondo la giurisprudenza italiana fondata sul Codice civile del 1942 vigente in questo Stato, il risarcimento del danno non può e non deve essere utilizzato come fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso, o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del sedicente danneggiato. Questo principio è valido per ogni forma di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, ed è desunto dall'articolo 1223 del c.c. del 1942, il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal danneggiato e il mancato guadagno.

Tale norma ha portata generale e implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse - se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed

immediate, dell'illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso - il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass, Sez. 3, 11 luglio 1978, n. 3507)".

In proposito, il Tribunale osserva che i principi sopraindicati sono rigorosamente rispettati nella presente sentenza.

Da un lato, infatti, la Segreteria di Stato e l'A.P.S.A. hanno distinto nettamente le rispettive richieste in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni: la Segreteria di Stato, ha chiesto il risarcimento del danno no patrimoniale, mentre l'A.P.S.A. ha chiesto, ai sensi del *Motu proprio* del 26 dicembre 2020, il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa Segreteria di Stato.

Quanto allo I.O.R., come si vedrà, il Tribunale ha condannato gli imputati al risarcimento del (solo) danno, nella specie non patrimoniale, subito dall'Istituto direttamente e in proprio.

Il Tribunale, inoltre, come si vedrà, ha tenuto conto, ove sussistenti, anche delle "poste positive derivate dal fatto dannoso".

Nessuna duplicazione, quindi, e nessun indebito arricchimento.

Alcune Difese hanno poi riproposto la tesi della non risarcibilità del danno non patrimoniale, ma gli argomenti invocati a sostegno di questa tesi sono gli stessi già presi in esame e disattesi con l'ordinanza del 1° marzo 2022 soprariportata, alla quale è quindi sufficiente fare rinvio.

§ 2. Il danno patrimoniale

Ciò premesso, si può passare all'esame dei provvedimenti adottati sulle richieste delle parti civili con una duplice precisazione:

a) la condanna comprende, oltre alla liquidazione nei termini appresso specificati, anche rivalutazione e interessi legali fino alla data di effettivo soddisfacimento delle pretese;

b) le somme corrisposte dovranno essere versate su apposito conto presso lo IOR ai sensi dell'art. 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, secondo l'interpretazione autentica stabilita con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* in data 23 agosto 2022.

Per il reato di peculato di cui al capo *d*) lettera *a*) dell'imputazione, il Tribunale liquida a carico di Crasso Enrico, Becciu Giovanni Angelo, Mincione Raffaele e Tirabassi Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., la somma di euro 91.000.000,00 (novantunomilioni) - **a titolo di danno emergente** maturato a tutto il 2 maggio 2019, considerando tale la differenza tra l'esborso complessivo sostenuto dalla Segreteria di Stato e il valore della contropartita finale.

La liquidazione tiene conto, come parametro generale, del fatto che **a fronte di un esborso complessivo di circa 192 milioni di euro** (147 milioni di euro, pari a USD 200.000.000, di investimenti iniziale nel Fondo Commodities Capital Opportunities, poi GOF, e circa 45 milioni di euro, pari a 40 milioni di sterline, versati il 3 dicembre 2018), la Segreteria di Stato ha acquisito alla data del 2 maggio 2019 **la piena proprietà e disponibilità del palazzo di 60 Sloane Avenue, valutabile 101 milioni di euro**. Questa valutazione fa proprio il valore di mercato dell'immobile stimato da Strutt&Parker (230 milioni di sterline, pari a circa 247 milioni di euro), stima largamente condivisa dalle parti (sia Mincione che l'ha richiesta sia l'Accusa, pubblica e privata, che l'ha posta a base della contestazione dell'indebito conguaglio di 40 milioni di sterline versato dalla Segreteria di Stato, e che il Collegio ritiene di poter recepire), da cui si deve detrarre l'importo del mutuo Cheney pari a circa 146 milioni di euro.

Naturalmente, la liquidazione avviene a titolo equitativo ai sensi dell'art. 1226 del codice civile italiano del 1942, applicabile ai sensi dell'art. 4 della Legge sulle fonti del diritto n. LXXI del 1° ottobre 2008, tenendo conto che sul risultato economico così sommariamente calcolato hanno inciso moltissime variabili (solo a titolo di esempio, le oscillazioni nei cambi, gli effetti della Brexit, le commissioni applicate, l'andamento degli investimenti mobiliari di GOF, la scelta della Segreteria di Stato di uscire dal Fondo prima

del periodo di *lock-out* stabilito) che rendono impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare.

Ancora per il reato di peculato di cui al capo d) lettera a) dell'imputazione, il Tribunale liquida la somma di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – **a titolo di lucro cessante** maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di Crasso Enrico, Becciu Giovanni Angelo, Mincione Raffaele e Tirabassi Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A.. Anche in questo caso è inevitabile una valutazione equitativa che prende come parametro di riferimento l'interesse del 2% annuo sulla somma di 147 milioni di euro di investimento iniziale per cinque anni (dall''epoca della sottoscrizione del Fondo di Mincione, ottobre 2013 – 28 febbraio 2014, al 2 maggio 2019) e del 2% annuo sulla somma di 45 milioni di euro per sei mesi (dal 3 dicembre 2018 al 2 maggio 2019).

Per il reato di cui al capo u) dell'imputazione il Tribunale liquida la somma di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – **a titolo di danno emergente** maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di Torzi Gianluigi e Tirabassi Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A. In questo caso si tratta, come è evidente, della somma corrisposta dalla Segreteria di Stato alle società di Gianluigi Torzi.

Per il reato di cui al capo hh) dell'imputazione il Tribunale liquida la somma di euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila) – **a titolo di danno emergente** maturato a tutto l'8 luglio 2019 – a carico di Becciu Giovanni Angelo, Marogna Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. in favore della parte civile A.P.S.A. Anche in questo caso si tratta, come è evidente, della somma corrisposta dalla Segreteria di Stato alla società della Marogna. Al contempo, la omessa indicazione nel dispositivo della condanna anche a carico di S.E.R. Becciu è evidentemente frutto di un mero errore materiale, trattandosi di responsabilità solidale tra concorrenti nel medesimo reato, in quanto tale imposta *ex lege* e non derogabile dal dispositivo che deve quindi intendersi rettificato nei termini di cui sopra.

Per il reato di cui al capo jj) dell'imputazione il Tribunale liquida la somma di euro 125.000,00 (centoventicinquemila) – **a titolo di danno emergente** maturato a tutto il 13 aprile 2018 – a carico di BECCIU Giovanni Angelo, in favore della parte civile A.P.S.A.

Anche in questo caso si tratta della somma versata indebitamente dalla Segreteria di Stato come indicato nella contestazione.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (asseritamente) subito dallo I.O.R., essa non può essere accolta.

Invero, per quel che concerne le somme versate nel corso degli anni dallo I.O.R. alla Segreteria di Stato a titolo di contributo e che la parte civile e il Promotore di giustizia hanno sostenuto essere state distratte dalle finalità indicate dalla Commissione Cardinalizia per essere investite nei Fondi di Mincione, si è visto nel corso della trattazione delle relative imputazioni, cui è quindi sufficiente fare rinvio, che non vi è in atti la prova che il reato di peculato per cui sono stati condannati gli imputati abbia avuto ad oggetto proprio quelle somme di denaro.

§ 3. Il danno non patrimoniale

Si è già visto in precedenza che non sono condivisibili le tesi di alcuni difensori sulla non risarcibilità, nell'ordinamento vaticano, del danno non patrimoniale; tesi, peraltro, a sostegno delle quali non sono state proposte argomentazioni nuove e diverse da quelle già rigettate con l'ordinanza del 1° marzo 2022.

Si può, quindi passare all'esame dei provvedimenti adottati sulle richieste delle parti civili con riferimento, ovviamente, ai soli reati in ordine ai quali è stata pronunziata condanna, e per le quali vale la precisazione già specificata nel paragrafo precedente che la condanna comprende, oltre alla liquidazione nei termini appresso specificati, anche rivalutazione e interessi legali fino alla data di effettivo soddisfacimento delle pretese.

Sul piano esecutivo, le somme liquidate dovranno essere versate su apposito conto presso lo I.O.R. ai sensi dell'art. 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, secondo l'interpretazione autentica stabilita con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* in data 23 agosto 2022.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento della Segreteria di Stato, essa va accolta nella misura di 80.000.000,00 (ottantamilioni) - a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa - a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna.

E' di tutta evidenza, come correttamente rilevato dalla Difesa della parte civile, che "la Segreteria di Stato ha subito un rilevantissimo danno non patrimoniale, ivi incluso il danno reputazionale, all'immagine e all'onore, determinato dalle gravissime condotte contestate agli imputati, avendo riguardo sia a coloro che, venendo meno ai loro doveri di buona amministrazione, correttezza, probità e fedeltà, hanno operato con la qualità di pubblici agenti, sia a coloro che, avendo agito come consulenti e controparti contrattuali della Segreteria di Stato, hanno violato basilari obblighi di correttezza e buona fede", con la violazione di specifiche norme penali.

In coerenza con la giurisprudenza (anche italiana) in materia[1], il Tribunale ritiene che la gravità del danno prodotto trova riscontro e riflesso nella rappresentazione mediatica che - in questo caso, a livello internazionale - è stata data delle condotte oggetto di contestazione, volte al perseguimento di obiettivi speculativi o di interessi meramente personali in contrasto con quelli dell'Istituzione, in violazione delle regole di buona amministrazione previste dall'ordinamento, così da pregiudicare gravemente l'immagine, la reputazione e l'onore della Segreteria di Stato e compromettendone la sua stessa affidabilità e credibilità quale primaria istituzione della Santa Sede.

La parte civile ha anche offerto una stima del danno non patrimoniale attraverso una consulenza effettuata dalla Società Volo.com S.r.l.[2] avendo in particolare riguardo alla determinazione dei costi necessari per sostenere una campagna di ristoro del danno subito dalla Segreteria di Stato per effetto delle condotte degli imputati; tale consulenza, cui si rinvia per un'analisi di dettaglio, ha valutato i costi necessari per la realizzazione delle

[1] Si veda, la sentenza di questo Tribunale, in proc. Caloia, già più volte citata, confermata nei successivi gradi di giudizio, e per la giurisprudenza italiana, da ultimo, Cass. civ., 18.11.2022, n. 34026, rv. 666153.

[2] Società certificata ISO 9001:2015 per *"Progettazione, Implementazione e gestione di sistemi informatici per la gestione delle informazioni multimediali. Erogazione di servizi per la Media Intelligence"*.

iniziative volte a ripristinare la reputazione della Segreteria di Stato lesa "*in una forchetta compresa fra un minimo di € 98,473 milioni e un massimo di € 177,818 milioni*" di euro. Il Collegio, in base ad una valutazione in via equitativa, che tiene conto anche del fatto che per parte delle imputazioni non vi è sentenza di condanna, ma, altresì, della eccezionale gravità (proprio) di quelli per cui vi è stata affermazione di responsabilità, liquida, come detto, in 80.000.000 di euro il risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile Segreteria di Stato, come detto, da versare su apposito conto presso lo IOR ai sensi dell'art. 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, secondo l'interpretazione autentica stabilita con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* in data 23 agosto 2022.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dello IOR, essa va accolta nella misura di euro 100.000,00 (centomila) a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna.

In particolare, va accolta la richiesta dell'Istituto di risarcimento del danno morale e reputazionale e del danno all'immagine subita in conseguenza dei reati oggetto del procedimento che il Collegio liquida in via equitativa nella somma di Euro 100.000,00 (come detto, da versare su apposito conto presso lo IOR ai sensi dell'art. 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, secondo l'interpretazione autentica stabilita con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* in data 23 agosto 2022), tenuto anche conto dell'accoglimento in misura solo molto parziale delle richieste di condanna formulate dal Promotore di giustizia e dalla parte civile nei confronti degli imputati Tommaso Di Ruzza e Renè Bruelhart, all'epoca ai vertici dell'A.I.F., la cui posizione è espressamente richiamata nella citata Memoria conclusiva.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dell'A.S.I.F., essa va accolta nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) - a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa - a carico di DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René, in solido tra loro, per il reato di cui ai capi *y*) e *z*) come riqualificati. Anche in questo caso, le somme liquidate dovranno essere versate su apposito conto presso lo IOR ai sensi dell'art. 219, paragrafo

3, della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, secondo l'interpretazione autentica stabilita con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* in data 23 agosto 2022.

§ 4. Le spese di rappresentanza, costituzione e difesa in giudizio

Ai sensi dell'art. 430, ultimo comma c.p.p., gli imputati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite per la assistenza, rappresentanza e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro 70.000,00 (settantamila) per ciascuna delle parti civili A.P.S.A., Segreteria di Stato e I.O.R., nonché, considerata la documentazione delle stesse, nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di rimborso delle spese in favore della parte civile Segreteria di Stato che ne ha fatto espressa richiesta.

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

p.q.m.

Il Tribunale

visti gli artt. 421 segg. c.p.p.,

in relazione al reato di truffa aggravata di cui al **capo *a*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele e CRASSO Enrico perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di peculato di cui al **capo *b*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale reato di autoriciclaggio continuato di cui agli artt. 79 e 421-*bis* lettera *c*) c.p. ed in esso assorbite le condotte di cui ai capi *h*) e *i*) dell'imputazione, dichiara MINCIONE Raffaele colpevole del reato a lui ascritto;
- riqualificata l'imputazione nei termini dianzi citati, assolve BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio dal reato di autoriciclaggio così loro ascritto per non aver commesso il fatto;

in relazione al reato di abuso di ufficio di cui al **capo *c*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara il fatto assorbito nel delitto di peculato di cui al capo *d*) lettera *a*) dell'imputazione;

in relazione al reato di peculato continuato di cui al **capo *d*) lettera *a*)** dell'imputazione:

- relativamente al versamento della somma di 200.500.000 USD ed in esso assorbita la condotta di cui al capo *c*) dell'imputazione, dichiara BECCIU

Giovanni Angelo, CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio colpevoli del reato loro ascritto;

in relazione al reato di peculato continuato di cui **capo *d*) lettera *b*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di autoriciclaggio continuato di cui agli artt. 79 e 421-*bis* lettera *c*) c.p. ed in esso assorbite le condotte di cui al capo *g*) dell'imputazione, dichiara MINCIONE Raffaele colpevole del reato a lui ascritto;
- riqualificata l'imputazione nei termini dianzi citati, assolve BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio dal reato di riciclaggio così loro ascritto per non aver commesso il fatto;

in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al **capo *e*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele per difetto di querela;

in relazione al reato di peculato di cui al **capo *f*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele, TIRABASSI Fabrizio e TORZI Gianluigi perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al **capo *g*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara lo stesso già assorbito nel fatto di cui al capo *d*) lettera *b*) dell'imputazione;

in relazione ai reati di autoriciclaggio di cui ai **capi *h*) e *i*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara gli stessi già assorbiti nel fatto di cui al capo *b*) dell'imputazione;

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al **capo *j*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve MINCIONE Raffaele perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai **capi *k*) e *k1*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 419-*bis* comma 3 c.p., dichiara CRASSO Enrico e MINCIONE Raffaele colpevoli del reato loro ascritto limitatamente al denaro ed alle altre indebite utilità provenienti da MINCIONE Raffaele;
- assolve dallo stesso reato a lui ascritto al capo *k*) dell'imputazione TIRABASSI Fabrizio per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai **capi *l*) e *m*)** dell'imputazione:

- assolve CRASSO Enrico e TIRABASSI Fabrizio per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione continuata di cui ai **capi *n*) e *n1*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve CRASSO Enrico, TIRABASSI Fabrizio e TORZI Gianluigi per insufficienza di prove;

in relazione al reato di corruzione di cui al **capo *o*)** dell'imputazione:

- assolve TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di corruzione di cui al **capo *p*)** dell'imputazione:

- con riguardo alla condotta contestata alla lettera *a*), assolve TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

- con riguardo alle condotte contestate alle lettere *b*) e *c*), dichiara nei confronti di TIRABASSI Fabrizio non doversi procedere per difetto di giurisdizione;

in relazione al reato di autoriciclaggio continuato di cui al **capo *p1*)** dell'imputazione:

- dichiara TIRABASSI Fabrizio colpevole del delitto a lui ascritto limitatamente ai beni e risorse economiche provenienti dai reati di cui al capo *p*) lettere *b*) e *c*) dell'imputazione nei limiti sopra precisati;

in relazione al reato di autoriciclaggio continuato di cui al **capo *p2*)** dell'imputazione:

- dichiara CRASSO Enrico colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle somme provenienti dalle condotte di cui al capo *k*) dell'imputazione;

in relazione al reato di truffa aggravata e continuata di cui al **capo *q*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara SQUILLACE Nicola e TORZI Gianluigi colpevoli del reato loro ascritto;
- assolve TIRABASSI Fabrizio e CRASSO Enrico per insufficienza di prove;

in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al **capo *r*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve SQUILLACE Nicola e TORZI Gianluigi per difetto di querela;

in relazione ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui al **capo *s*)** dell'imputazione:

- con riguardo alla condotta di riciclaggio del denaro proveniente dal reato di estorsione commesso da TORZI Gianluigi, assolve SQUILLACE Nicola perché il fatto non costituisce reato;
- con riguardo alla condotta di autoriciclaggio, assolve SQUILLACE Nicola perché il fatto non sussiste;

in relazione al reato di estorsione di cui al **capo *u*)** dell'imputazione:

- dichiara TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio colpevoli del reato loro ascritto;
- assolve CARLINO Mauro e CRASSO Enrico per non aver commesso il fatto;

in ordine al reato di autoriciclaggio continuato di cui al **capo *t*)** dell'imputazione:

- in esso assorbita anche la condotta di cui al capo *v*), dichiara TORZI Gianluigi colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle somme provenienti dal delitto di estorsione di cui al capo *u*);

in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al **capo *v*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara il fatto già assorbito nel reato di cui al capo t);

in ordine ai reati di abuso di ufficio contestati ai **capi *x*)** e ***w*)** dell'imputazione, in quest'ultimo assorbito il fatto di cui al capo *z*) per come sotto precisato, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve DI RUZZA Tommaso, CARLINO Mauro e BRÜLHART René perché il fatto non costituisce reato;
- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p.;

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al **capo *y*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione quale reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 178 c.p. della condotta di omessa segnalazione prevista e punita dall'art. 69 Legge XVIII del 2013 loro contestata, dichiara DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René colpevoli del reato loro così ascritto;
- assolve CARLINO Mauro per non aver commesso il fatto;
- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p.;

in relazione al reato di abuso d'ufficio di cui al **capo *z*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione quale reato di omessa denuncia di cui all'art. 180 c.p. della condotta loro contestata di omesso inoltro al Promotore di Giustizia di una formale denunzia di reato, dichiara DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René colpevoli del reato loro così ascritto, restando per il resto il fatto già assorbito nel reato di cui al capo *w*);

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al **capo *aa*)** dell'imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso e CARLINO Mauro perché il fatto non costituisce reato;
- assolve TIRABASSI Fabrizio perché non punibile ai sensi dell'art. 215 c.p.;

in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al **capo *bb*)** dell'imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso perché il fatto non costituisce reato;

in ordine al reato di rivelazione del segreto d'ufficio di cui al **capo *dd*)** dell'imputazione:

- assolve DI RUZZA Tommaso perché il fatto non sussiste;

in ordine ai reati di subornazione ed abuso d'ufficio contestati rispettivamente al **capo *ee*)** ed al **capo *ff*)** dell'imputazione:

- assolve BECCIU Giovanni Angelo perché il fatto non sussiste;

in ordine al reato di peculato di cui al **capo *gg*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- assolve BECCIU Giovanni Angelo e TIRABASSI Fabrizio perché il fatto non sussiste;

in ordine al reato di corruzione di cui al **capo *gg1*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 419-*bis* c.p., assolve CRASSO Enrico per intervenuta prescrizione;

in ordine al reato di peculato di cui al **capo *hh*)** dell'imputazione:

- previa riqualificazione del fatto quale delitto di truffa aggravata di cui all'art. 416-*ter* c.p., dichiara BECCIU Giovanni Angelo e MAROGNA Cecilia colpevoli del reato loro così ascritto;

in ordine all'illecito di cui al **capo *ii*)** dell'imputazione:

- dichiara la società LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. responsabile della violazione di legge ascrittale;

in relazione al reato di peculato continuato di cui al **capo *jj*)** dell'imputazione, esclusa l'applicabilità dei contestati artt. 63 e 64 c.p.:

- dichiara BECCIU Giovanni Angelo colpevole del reato a lui ascritto;

in ordine ai reati di truffa di cui ai **capi *kk*), *ll*), *mm*), *pp*), *pp1*)** ed al reato di autoriciclaggio di cui al **capo *qq*)** dell'imputazione:

- assolve CRASSO Enrico perché il fatto non sussiste;

in ordine ai reati di falso e truffa contestati rispettivamente ai **capi *nn*)** e ***oo*)** dell'imputazione:

- assolve CRASSO Enrico perché l'azione penale è estinta per prescrizione;

in ordine agli illeciti di cui al **capo *rr*)** dell'imputazione:

- assolve le persone giuridiche PRESTIGE FAMILY OFFICE SA, SOGENEL CAPITAL INVESTMENT e HP FINANCE LLC perché il fatto non sussiste.

Per l'effetto,

c o n d a n n a

BRÜLHART René alla pena di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta) di multa;

DI RUZZA Tommaso alla pena di euro 1.750.00 (millesettecentocinquanta) di multa;

CRASSO Enrico alla pena di anni sette di reclusione ed euro 10.000,00 (diecimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

MINCIONE Raffaele alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 (ottomila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

BECCIU Giovanni Angelo alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 (ottomila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

TIRABASSI Fabrizio alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 (diecimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

SQUILLACE Nicola, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, che - ai sensi dell'art. 423 c.p.p. - si ordina resti sospesa per il termine di cinque anni;

TORZI Gianluigi alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 (seimila) di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con sottoposizione - ai sensi dell'art. 412 c.p. - alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per un anno;

MAROGNA Cecilia alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici per uguale periodo;

LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. alla sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 (quarantamila) ed al divieto di contrattare con le autorità pubbliche per anni due.

Inoltre, il Tribunale, visti gli artt. 36 e ss. c.p. e gli artt. 46 e ss. della Legge n. VIII dell'11 luglio 2013,

o r d i n a

- a carico degli imputati BECCIU Giovanni Angelo, CRASSO Enrico, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di USD 200.500.000,00 (duecentomilionicinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 26 febbraio 2014, quale profitto del delitto di peculato di cui al capo *d)* lettera *a)* dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo MINCIONE Raffaele – quale cosa che servì a commettere i delitti di autoriciclaggio di cui ai capi *b)* e *d)* lettera *b)* dell'imputazione come sopra ridefiniti;

- a carico degli imputati CRASSO Enrico e MINCIONE Raffaele la confisca, anche per equivalente, di USD 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 15 agosto 2016, quale prezzo del delitto di corruzione tra privati di cui ai capi *k)* e *k1)* dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo CRASSO Enrico – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *p2)* dell'imputazione come sopra ridefinito;

- a carico dell'imputato TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di euro 1.540.292,00 (unmilionecinquecentoquarantamiladuecentonovantadue) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 31 dicembre 2009, quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *p1)* dell'imputazione come sopra ridefinito;

- a carico degli imputati TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio la confisca, anche per equivalente, di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 2 maggio 2019, quale profitto del reato di estorsione di cui al capo *u*) dell'imputazione, nonché – nei confronti del solo TORZI Gianluigi – quale cosa che servì a commettere il delitto di autoriciclaggio di cui al capo *t*) dell'imputazione come sopra ridefinito;

- a carico degli imputati BECCIU Giovanni Angelo, MAROGNA Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. la confisca, anche per equivalente, di euro 589.400,00 (cinquecentottantanovemilaquattrocento) oltre interessi e rivalutazione a far data dall'8 luglio 2019, quale profitto del reato di truffa aggravata di cui al capo *hh*) dell'imputazione e – rispettivamente – dell'illecito di cui al capo *ii*) dell'imputazione;

- a carico dell'imputato BECCIU Giovanni Angelo la confisca, anche per equivalente, di euro 125.000,00 (centoventicinquemila) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 13 aprile 2018, quale profitto del reato di peculato di cui al capo *jj*) dell'imputazione;

o r d i n a

la confisca di tutti i beni in sequestro fino alla concorrenza degli importi dianzi indicati;

d i s p o n e

che, restando la esecutività della confisca sospesa fino alla irrevocabilità della sentenza di condanna, sia mantenuto il sequestro in atto su tutte le somme di cui è stata disposta la confisca.

Infine, visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.,

condanna

gli imputati, in solido tra loro, al rifacimento delle spese processuali.

Quanto alle statuizioni civili, visto l'art. 430 c.p.p., il Tribunale

condanna

gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, che – ai sensi dell'art. 1226, comma 2 c.c. – liquida definitivamente nei termini appresso specificati, oltre rivalutazione e interessi legali fino alla data di effettivo soddisfacimento delle pretese:

- euro 91.000.000,00 (novantunomilioni) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di CRASSO Enrico, BECCIU Giovanni Angelo, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo *d*) lettera *a*) dell'imputazione;

- euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – a titolo di lucro cessante maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di CRASSO Enrico, BECCIU Giovanni Angelo, MINCIONE Raffaele e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo *d*) lettera *a*) dell'imputazione;

- euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 2 maggio 2019 – a carico di TORZI Gianluigi e TIRABASSI Fabrizio, in solido tra loro, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo *u*) dell'imputazione;

- euro 575.000,00 (cinquecentosettantacinquemila) – a titolo di danno emergente maturato a tutto l'8 luglio 2019 – a carico di MAROGNA Cecilia e LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo *hh*) dell'imputazione;

- euro 125.000,00 (centoventicinquemila) – a titolo di danno emergente maturato a tutto il 13 aprile 2018 – a carico di BECCIU Giovanni Angelo, in favore della parte civile A.P.S.A., da versare su apposito rapporto presso I.O.R. per il reato di cui al capo *jj*) dell'imputazione;

- euro 80.000.000,00 (ottantamilioni) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile Segreteria di Stato per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna;

- euro 100.000,00 (centomila) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, in favore della parte civile I.O.R. per tutti i reati in ordine ai quali vi è stata pronuncia di condanna;

- euro 10.000,00 (diecimila) – a titolo di danno non patrimoniale liquidato in via equitativa – a carico di DI RUZZA Tommaso e BRÜLHART René, in solido tra loro, in favore della parte civile A.S.I.F. per il reato di cui ai capi *y*) e *z*) come sopra ridefiniti;

visto l'art. 430, ultimo comma c.p.p.,

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

c o n d a n n a

gli imputati, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite per la assistenza, rappresentanza e difesa nel presente giudizio, che si liquidano nella misura omnicomprensiva di euro 70.000,00 (settantamila) per ciascuna delle parti civili A.P.S.A., Segreteria di Stato e I.O.R., nonché, previa documentazione delle stesse, nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di rimborso delle spese in favore della parte civile Segreteria di Stato che ne ha fatto espressa richiesta.

Città del Vaticano, 16 dicembre 2023

Giuseppe Pignatone, Presidente, relatore e estensore

Venerando Marano, Giudice e estensore

Carlo Bonzano, Giudice e estensore

Elisa Pacella, Cancelliere Supplente

Depositata a norma dell'art. 433 c.p.p., oggi ventinove (29) ottobre duemilaventiquattro (2024)

IL CANCELLIERE

STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO * TRIBUNALE *

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

INDICE

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

PARTE I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO p. 5

PARTE II
ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI p. 11

§ 1. Il diritto penale vaticano. Cenni
§ 2. L'asserita violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
§ 3. L'asserita violazione dei principi del giusto processo
§ 4. Il regime giuridico dei beni oggetto dei reati contestati
§ 5. La destinazione dei fondi vincolati
§ 6. I Fondi comuni di investimento. Cenni
§ 7. Il reato continuato
§ 8. Il concorso di persone nel reato
§ 9. Il delitto di peculato
§ 10. La qualifica di pubblico ufficiale
§ 11. Il delitto di abuso di ufficio
§ 12. Il delitto di truffa
§ 13. Il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio
§ 14. La denunciata genericità di alcuni capi di imputazione
§ 15. I criteri di utilizzazione e valutazione delle prove. Le regole di giudizio

PARTE III
IL PALAZZO DI LONDRA p. 84

Capitolo 1

L'operazione Falcon Oil e la sottoscrizione da parte della Segreteria di Stato di quote dei fondi Athena Capital Commodities Fund e Global Opportunities Fund (GOF) riferibili a Raffaele Mincione con il versamento di 200 milioni di dollari USA

§ 1. Gli imputati e gli Enti, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda
§ 2. L'inizio dell'operazione Falcon Oil
§ 3. L'ingresso nell'operazione, come consulente, di Raffaele Mincione

§ 4. Le interlocuzioni tra le parti dal novembre 2012 fino alla prima sottoscrizione del Fondo (30 giugno 2013)
§ 5. L'articolo de *Il Mondo* sul Dott. Mincione
§ 6. I finanziamenti tramite *credit lombard*
§ 7. La sottoscrizione del Fondo Athena
§ 8. L'abbandono della prospettiva dell'investimento nella Falcon Oil e il passaggio dal Comparto Commodities al Comparto GOF
§ 9. Le caratteristiche dei Fondi Athena

Capitolo 2

Il delitto di peculato contestato agli imputati Becciu, Crasso, Mincione e Tirabassi (capo *d*, lettera *a*)

§ 1. Il concetto di "uso illecito" penalmente rilevante e il canone 1284 C.I.C.
§ 2. La confutazione di alcune tesi difensive di carattere generale: le 'Dichiarazioni' a firma dei Segretari di Stato; l'archiviazione di Mons. Perlasca; gli altri investimenti in *hedge fund*
§ 3. La posizione dell'allora Sostituto Mons. Giovanni Angelo Becciu
§ 4. La posizione di Fabrizio Tirabassi
§ 5. La posizione di Enrico Crasso
§ 6. La posizione di Raffaele Mincione
§ 7. Le circostanze di cui agli artt. 63 e 64 c.p. L'applicazione dell'art. 78 c.p.
§ 8. L'assorbimento del reato d'abuso d'ufficio contestato al capo *c*

Capitolo 3

I reati di corruzione contestati a Mincione, Crasso e Tirabassi (capi *k* e *kl*) e a Crasso (capo *ggl*)

§ 1. Premessa
§ 2. I flussi finanziari pervenuti a Crasso da Sloane&Cadogan (capo *ggl*)
§ 3. I flussi finanziari pervenuti a Crasso da Raffaele Mincione (capi *k* e *kl*)
§ 4. La posizione di Fabrizio Tirabassi

Capitolo 4

Gli investimenti mobiliari effettuati dal fondo GOF (capi *b*, *h* ed *i*)

Capitolo 5

L'investimento da parte del GOF nel Fondo immobiliare RESS1 e il successivo utilizzo delle somme (capo d, lettera *b* e capo *g*)

Capitolo 6

L'imputazione di truffa in relazione alla sottoscrizione delle quote di RESS1 (capo *a*)

Capitolo 7

L'imputazione di appropriazione indebita delle somme ottenute in mutuo dal gruppo Cheyne (capo *e*)

PARTE IV

L'USCITA DAL FONDO GOF, I RAPPORTI CON GIANLUIGI TORZI E L'ACQUISTO DEFINITIVO DEL PALAZZO DI LONDRA (LUGLIO 2018 - LUGLIO 2019) p. 264

Capitolo 1

La chiusura dei rapporti della Segreteria di Stato con Raffaele Mincione, l'intervento di Gianluigi Torzi e gli accordi di Londra (capo *f*)

§ 1. La decisione della Segreteria di Stato di chiudere i rapporti con Mincione
§ 2. La prima fase. L'introduzione di Torzi in Segreteria di Stato
§ 3. Gli accordi di Londra
§ 4. La giornata del 20 novembre 2018. La definizione del corrispettivo a carico della Segreteria di Stato

§ 5. La giornata del 21 novembre 2018
§ 6. La giornata del 22 novembre: la sottoscrizione degli accordi
§ 7. La creazione delle 1000 *non voting shares*
§ 8. L'esecuzione degli accordi
§ 9. La contestazione di peculato
§ 10. Il corrispettivo pagato dalla Segreteria di Stato

Capitolo 2

Il reato di autoriciclaggio ascritto a Mincione al capo *j*

Capitolo 3

L'imputazione di truffa aggravata in relazione alla ratifica dei contratti firmati a Londra il 22 novembre 2018 (capo *q*)

§ 1. La preparazione e la firma dello *Share and Purchase Agreement*
§ 2. L'inizio degli artifizi e raggiri: la creazione delle due categorie di azioni della GUTT
§ 3. Le conseguenze della creazione di due categorie di azioni
§ 4. La tesi della consulenza dell'avv. Corno sull'analogia con un fondo di investimento immobiliare
§ 5. Gli eventi successivi alla sottoscrizione del FA e dello SPA: il *Memorandum* del 23 novembre 2018
§ 6. L'apertura dei conti GUTT presso Credit Suisse
§ 7. Le Domande e Risposte (Q&A) e l'intervento del Revisore Generale
§ 8. La ratifica del Sostituto, la firma definitiva dei contratti e la loro esecuzione (27 novembre – 3 dicembre 2018)
§ 9. I fatti oggetto di accertamento
§ 10. La conoscenza dell'esistenza di due categorie di azioni da parte degli imputati
§ 11. Il *Memorandum* del 23 novembre 2018
§ 12. Le Risposte alle Domande del Sostituto (Q&A)
§ 13. La configurabilità del reato di truffa
§ 14. Le posizioni dei singoli imputati
  § 14 a. Nicola Squillace
  § 14 b. Gianluigi Torzi
  § 14 c. Fabrizio Tirabassi
  § 14 d. Enrico Crasso

Capitolo 4

L'estorsione in danno della Segreteria di Stato (capo *u*)

§ 1. Le risultanze processuali
§ 2. La posizione di Gianluigi Torzi
§ 3. La posizione di Fabrizio Tirabassi
§ 4. La posizione di Mons. Mauro Carlino
§ 5. La posizione di Enrico Crasso

Capitolo 5

I reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio contestati a Nicola Squillace e Gianluigi Torzi (capi *r*, *s*, *t* e *v*)

§ 1. Il reato di appropriazione indebita di cui al (capo *r*)
§ 2. Il reato di autoriciclaggio ascritto a Nicola Squillace (capo *s*)
§ 3. I reati di autoriciclaggio ascritti a Gianluigi Torzi (capi *t* e *v*)

PARTE V
L'INTERVENTO DELL'A.I.F. (CAPI *W, X, Y, Z, AA, BB* E *DD*) p. 496

Capitolo 1

I reati relativi alla definizione dei rapporti tra la Segreteria di Stato e Gianluigi Torzi (capi *w*, *x*, *y* e *z*)

§ 1. L'intervento dell'A.I.F.
§ 2. Alcune questioni preliminari
§ 3. Il reato di abuso di ufficio contestato al capo *x*
§ 4. I reati di abuso di ufficio contestati ai capi *w*, *y*, e *z*

Capitolo 2

I reati relativi alla richiesta di finanziamento presentata dalla Segreteria di Stato allo I.O.R. (capi *aa* e *bb*)

Capitolo 3

Il reato di pubblicazione di documenti segreti (capo *dd*)

PARTE VI

LE ALTRE IMPUTAZIONI DI CORRUZIONE ASCRITTE A CRASSO, TIRABASSI E TORZI (CAPI *L*, *M*, *N*, *N1*, *O* E *P*) E I DELITTI DI AUTORICICLAGGIO ASCRITTI A TIRABASSI (CAPO *P1*) E CRASSO (CAPO *P2*)

p. 544

Capitolo 1

Il reato di corruzione ascritto a Crasso nei confronti di Tirabassi (capi *l* ed *m*)

Capitolo 2

Il reato di corruzione ascritto a Crasso, Tirabassi e Torzi ai capi *n* e *n1*

§ 1. Premessa
§ 2. Tirabassi "non ha chiaro il suo ritorno"
§ 3. "Pago 3 mil al prete"
§ 4. "Cip e Ciop"
§ 5. "Pensa a spartì' la liquidità"
§ 6. Le somme in contanti procurate da Giacomo Capizzi a Gianluigi Torzi
§ 7. Il bonifico da MUSE VENTURES Ltd. ad ASPIGAM International
§ 8. Il reato di cui all'art. 173 c.p. contestato a Gianluigi Torzi

Capitolo 3

I reati contestati a Fabrizio Tirabassi in relazione alla sottoscrizione di quote di HEARTH ETHICAL FUND (capo *o*)

Capitolo 4

I reati contestati a Fabrizio Tirabassi in relazione alle somme detenute presso UBS (capo *p*)

§ 1. Il reato di interesse privato in atti di ufficio
§ 2. Il reato di peculato
§ 3. Il reato di corruzione

Capitolo 5
Il delitto di autoriciclaggio contestato a Fabrizio Tirabassi al capo *p1*

Capitolo 6
Il delitto di autoriciclaggio contestato a Enrico Crasso al capo *p2*

PARTE VII
I RAPPORTI CON SLOANE&CADOGAN (CAPI *FF* E *GG*) p. 598

Capitolo 1
Il reato di abuso di ufficio di cui al capo *ff*

Capitolo 2
Il reato di peculato di cui al capo *gg*

PARTE VIII
GLI ALTRI REATI CONTESTATI AL CARDINALE BECCIU: I DELITTI DI SUBORNAZIONE (CAPO *EE*) E PECULATO CONTINUATO (CAPO *JJ*). L'ULTERIORE REATO CONTESTATO AL CARDINALE BECCIU IN CONCORSO CON CECILIA MAROGNA PER I VERSAMENTI ESEGUITI DALLA SEGRETERIA DI STATO, IN VIA DIRETTA O MEDIATA, IN FAVORE DELLA MAROGNA MEDESIMA (CAPI *HH* E *II*) p. 611

Capitolo 1
Il reato di subornazione (capo *ee*)

Capitolo 2
Gli illeciti versamenti di circa 600.000 euro eseguiti su disposizione del Card. Becciu in favore di Cecilia Marogna (capi *hh* e *ii*)

§ 1. Premessa
§ 2. Lo svolgimento delle indagini e le risultanze documentali sui versamenti di denaro
§ 3. La memoria di Cecilia Marogna
§ 4. Le dichiarazioni del Cardinale Becciu
§ 5. Le dichiarazioni di S.E. Mons. Peña Parra
§ 6. Le dichiarazioni del Dirigente Stefano De Santis e del Comandante della Gendarmeria Gianluca Gauzzi
§ 7. La corrispondenza epistolare e la preordinata registrazione occulta della conversazione telefonica con il Santo Padre eseguita dal Cardinale Becciu nel luglio 2021
§ 8. I rapporti di Cecilia Marogna con il Cardinale Becciu e i suoi familiari
§ 9. La differenza fra la "fase Inkerman" e la artificiosa "fase Logsic"
§ 10. L'uso illecito fatto da Cecilia Marogna delle somme accreditate alla Logsic
§ 11. La piena consapevolezza del Cardinale Becciu in ordine alla destinazione illecita delle somme
§ 12. La riqualificazione giuridica dei fatti ascritti al Cardinale Becciu e a Cecilia Marogna come integrativi della fattispecie di truffa aggravata (art. 416-*ter* c.p.)
§ 13. La responsabilità per l'illecito da reato contestato alla Logsic

Capitolo 3
Il peculato continuato contestato a S.E.R. Becciu per le somme illecitamente elargite alla cooperativa SPES (capo *jj*)

§ 1. Il perimetro della contestazione di peculato
§ 2. I fatti accertati
§ 3. L'accertamento del delitto di peculato a carico di S.E.R. Becciu per il contributo di 25.000 euro alla Cooperativa Spes
§ 4. L'accertamento del delitto di peculato a carico di S.E.R. Becciu per il contributo di 100.000 euro alla Cooperativa Spes

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

TRIBUNALE

PARTE IX
IL FONDO CENTURION E GLI ALTRI REATI CONTESTATI A ENRICO CRASSO (CAPI *KK*, *LL*, *MM*, *NN*, *OO*, *PP*, *PP1*, *QQ* E *RR*)

p.699

Capitolo 1
Le operazioni HP Finance, Welcome Italia e Fondo Ariel (capi *kk*, *mm*, *pp* e *pp1*)

§ 1. L'operazione Welcome Italia
§ 2. L'operazione Fondo Ariel
§ 3. L'operazione HP Finance

Capitolo 2
L'operazione Investimenti Immobiliari Sportivi (capo *ll*)

Capitolo 3
L'operazione Dexiafin Municipal Agency (capi *nn* e *oo*)

Capitolo 4
Il reato di riciclaggio di cui al capo *qq*

Capitolo 5
La violazione di cui all'art. 46 Legge VIII/2013 ascritta alle società Prestige Family Office SA, Sogenel Capital e Investment HP Finance LLC (capo *rr*)

PARTE X
LE SANZIONI p.712

§ 1. Raffaele Mincione
§ 2. Enrico Crasso
§ 3. Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu
§ 4. Fabrizio Tirabassi
§ 5. Gianluigi Torzi
§ 6. Nicola Squillace
§ 7. Cecilia Marogna
§ 8. Renè Bruelhart e Tommaso Di Ruzza
§ 9. LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O.
§ 10. Le spese processuali
§ 11. Le confische

PARTE XI
LE STATUIZIONI CIVILI p. 723

§ 1. La legittimazione delle parti civili
§ 2. Il danno patrimoniale
§ 3. Il danno non patrimoniale
§ 4. Le spese di rappresentanza, costituzione e difesa in giudizio